Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno XV - 2025 ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso
Martin Avenarius
Ernesto Capobianco
Jean-François Gerkens
Peter Gröschler
Frédéric Hurlet
Massimo Miglietta
Bernardo Periñán Gómez
Salvo Randazzo
Giusto Traina
Giancarlo Vallone
Francisco J. Andrés Santos
Christian Baldus
Laura d'Amati
Teresa Giménez-Candela
Rudolf Haensch
Andrea Lovato
Luigi Nuzzo
Johannes Platschek
Giunio Rizzelli
Vincenzo Turchi
Jean-Jacques Aubert
Giuseppe Camodeca
Luigi Garofalo
Francesco Grelle
Evelyn Höbenreich
Carla Masi Doria
Leo Peppe
Salvatore Puliatti
Martin Schermaier
Jakub Urbanik
Mario Varvaro

Comitato editoriale

Aurelio Arnese
Tommaso Beggio
Pierangelo Buongiorno
Federica De Iuliis
Aniello Parma
Ubaldo Villani-Lubelli
Eliana Augusti
Marta Beghini
Alessandro Capone
Annarosa Gallo
Pasquale Rosafio
Gaetana Balestra
Filippo Bonin
Raffaele D'Alessio
Lucio Parenti
Maria Luisa Tacelli
Lucia Zandrino

Proprietà

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento
Ese University Publishing, Università del Salento
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/quadernilupiensi

Direzione

Prof. Francesca Lamberti
Iscr. Registro Stampa Trib. Lecce al n. 3/2024 e al n. 1395/24 del 29.03.2024

Editore per l'edizione cartacea

Edizioni Grifo
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15

Sommario

Francesca Lamberti
Editoriale ..... “ VII

Atti del Convegno *Finis omnis laboris? ‘Proiezioni del defunto oltre la morte?’*
(Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Lecce, 21 giugno 2024)

Carla Masi Doria
Finis omnis laboris? *‘Proiezioni’ del defunto oltre la morte’*
Saluti introduttivi ..... “ 3

Francesca Lamberti
Finis omnis laboris? *Un incontro sui temi della morte e della vita nel mondo romano* ..... “ 5

Laura D’Amati
Parentalia *e* lemuria: *quale rapporto?* ..... “ 7

Aniello Parma
Chi parla a chi. Continuare a vivere nella voce dei passanti: esempi dalla Regio I ..... “ 31

Raffaele D’Alessio
Familia funesta ..... “ 39

Gaetana Balestra
La mors immatura.
Tra l’arcaica disciplina del lutto e le leggi matrimoniali augustee ..... “ 51

Maria Luisa Tacelli
Agostino d’Ippona e la prassi dei refrigeria ..... “ 67

Yuri González Roldán
Il postumo e la Lex Cornelia *nel libro quarto delle epistole di Giavoleno* ..... “ 93

Aurelio Arnese
Profili retorici in Plin. *Epist.* 8.18 (sul testamento di Domizio Tullo) ..... “ 103

Filippo Bonin
Prime osservazioni intorno al commentario ad legem Iuliam et Papiam *di Ulpio Marcello* ..... “ 113

Roberto Goffredo - Luigi Lambusta
Morti inquieti e riti atipici: l’archeologia può documentare la paura? ..... “ 125

Andrea Lovato
Conclusioni ..... “ 151

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15piii

Contributi

Constantin Willems
The Garden Rules: Gärten in den römischen Rechtsquellen zwischen Muße und Macht ..... “ 157

Paolo Costa
Infrastrutture idrauliche nella provincia d’Asia:
provvedimenti romani e amministrazione indiretta ..... “ 175

Tommaso Beggio - Filippo Bonin
A proposito delle recenti tendenze della manualistica di diritto privato romano ..... “ 217

Francesco Verrico
Partus sequitur ventrem: *nota minima su Grimm, Savigny e l’antichità di una regola* ..... “ 235

Werner Eck
Der Testator *des stadtrömischen Testaments in CIL. VI 10229:*
ein Senator konsularen Ranges – kein libertus ..... “ 257

Maria Federica Merotto
Il mancato diritto al pagamento della prostituta:
echi romanistici nella giurisprudenza italiana ..... “ 271

Mario Lentano
Alberi e no. Controversie tassonomiche a Roma
fra giurisprudenza e immaginario vegetale ..... “ 289

Nicolò Spadavecchia
Testimonianze di interventi sillani nel Liber coloniarum primus ..... “ 309

Marina Frunzio
I libri XXXII-XXXIV ad edictum di Giulio Paolo: note interpretative preliminari ..... “ 319

Michele Antonio Fino
Halbwachs, Betti e Superga ..... “ 355

In memoriam

Francesco Lucrezi
Cosimo Cascione (1969-2024) ..... “ 387

Aglaia McClintock
Luigi Labruna, Semper Professor ..... “ 394

Christian Baldus
Ralph Backhaus (1950-2025) ..... “ 398

Discussioni

Francesca Lamberti
La Puglia nel mondo romano. Una giornata di studi romanistici
presso l'Università del Salento ..... " 405

Lucio De Giovanni
La riflessione di uno storico del diritto ..... " 407

Leo Peppe
Per una rilettura complessiva della Puglia tardoantica ..... " 414

Pierfrancesco Porena
L'inesauribile centralità di una periferia:
*l'*Apulia-Calabria *tardoantica al vaglio degli esperti* ..... " 423

Alessandro Capone
Il cristianesimo nella Puglia tardoantica: a proposito di una recente pubblicazione ..... " 431

Isabella Zambotto
Diritto romano e tradizione romanistica nel dialogo con i Balcani occidentali ..... " 437

Federica De Iuliis
Un nuovo sguardo sulle donne al crepuscolo dell'Impero Romano d'Occidente
*nel prisma delle '*Novellae*' di Maioriano* ..... " 446

Lorenzo Serino
Strategie diplomatiche per la costruzione dell'egemonia romana in Italia ..... " 463

Diritto romano e diritti orientali
Percorsi di studio e di ricerca

Luigi Capogrossi Colognesi
Introduzione ..... " 471

Mario Fiorentini
*'*Instituere*'. Il fine e i mezzi* ..... " 473

Cristina Simonetti
L'esperienza giuridica dei popoli del vicino Oriente antico ..... " 483

Libri pervenuti alla redazione
a cura di Annarosa Gallo ..... " 499

Resoconti ..... " 505

Abstract ..... " 547

La pubblicazione parallela, dal 2024, dei *Quaderni Lupiensi* sia in Open Access sul sito SIBA ESE University Publishing di Unisalento sia in versione cartacea, grazie alle Edizioni Grifo, ha condotto a risultati significativi. Anzitutto la messa online anche delle annate precedenti ha consentito la reperibilità immediata di tutti i contenuti dei *Quaderni*, incluse le molteplici discussioni di volumi e ricerche apparsi negli ultimi 15 anni, i resoconti di iniziative, atti di Convegni svolti presso la nostra Università e altrove, fonti esaminate nei contributi. I report relativi agli accessi supportano la convinzione che la novità abbia incontrato attenzione e gradimento nel panorama scientifico. La possibilità di disporre altresì dei volumi in 'formato fisico' soddisfa le esigenze di quanti preferiscono tale modalità di accesso a ricerche di settore, e delle biblioteche abbonate alla rivista. Non marginale è un profilo di sostenibilità dell'iniziativa, che si risolve anche in un minore impatto ambientale per via della riduzione di copie cartacee allo stretto indispensabile.

Il volume del 2025 ha accolto la modalità della 'formazione progressiva' (forthcoming issue). Online sono messi a disposizione i contributi sinora pervenuti alla redazione e già referati: nel corso dei prossimi mesi appariranno quelli al momento ancora oggetto di peer review, nonché le sezioni dedicate a presentazioni di volumi, discussioni, 'libri pervenuti', resoconti. L'annata presente è aperta dagli Atti di un Convegno svoltosi nel contesto del PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte / End of Life in the Roman World. Last Wills and Person' Projections after Death*), la cui Principal Investigator è la Collega Carla Masi Doria, e nell'ambito del quale è incardinata presso l'Università del Salento un'unità di ricerca da me coordinata. Il convegno, che ha affrontato da una pluralità di prospettive il tema della 'postmortale Persönlichkeit', ha riunito – nel giugno del 2024 – gli esponenti delle quattro Università pugliesi, in un dialogo fecondo e ricco, che promette di proseguire nel tempo. A seguire – si diceva – la sezione Contributi, che accoglie densi lavori di ricerca, rilevanti anche dal punto di vista del respiro internazionale.

L'anno in corso, a livello di politiche nazionali, non si è avviato in modo fausto. Il disegno di legge per la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, con la riforma del sistema dell'Abilitazione Nazionale (sostituita da un'autocertificazione da parte dei candidati dei requisiti minimi richiesti), e la previsione di concorsi locali con commissioni basate quasi esclusivamente su sorteggio, non pare idoneo a risolvere le problematiche già scaturite dalla legge Gelmini. Se a

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15pe

livello nazionale, infatti, l'istituzione di una piattaforma nazionale in cui verranno inseriti gli 'abilitati autocertificati' può essere funzionale alla riduzione del numero dei ricorsi giudiziari, e dunque al congestionamento del MUR legato al contenzioso, non pare si possa prefigurare uno scenario analogo per quanto attiene ai concorsi locali. Oltre al prevedibile, ulteriore aumento dei ricorsi, anche una dilatazione dei tempi, legata ad esempio a rinunce da parte di uno o più dei sorteggiati su singoli concorsi, è rischio da non sottovalutare. La modifica delle procedure di reclutamento non vale a risolvere le tensioni che da decenni pervadono l'Università italiana. Il sottofinanziamento cronico, del resto, dopo la boccata d'aria legata ai fondi PNRR, si profila come un fattore ben più preoccupante dei meccanismi rivolti al rinnovamento del corpo docente nelle Università. L'abolizione di figure come quella dell'assegnista e del ricercatore di tipo A, in assenza di una regolamentazione di dettaglio dei c.d. 'contratti post-doc', e in una fase di assoluto rodaggio dei 'contratti di ricerca' (per giunta assai più costosi, per gli Atenei, degli assegni e dei posti di RTDA), e in mancanza di solidi finanziamenti nazionali, invece di contrastare il fenomeno del precariato rischia di inasprirlo. Tutt'altro che remoto è il pericolo di allontanare sempre più dall'Università giovani talenti, per via del difetto di continuità lavorativa. In un quadro del genere destinate ovviamente a soffrire in modo particolare sono le materie umanistiche e la ricerca di base (già ampiamente sottovalutate e sottofinanziate dal sistema).

Anche per quel che attiene alle vicende umane del settore, il 2025 è stato sinora un anno per me connotato da sentimenti alterni. La perdita di Cosimo Cascione ha suscitato tristezza e grande nostalgia in tutta la romanistica, italiana e internazionale. La sua impronta resta indelebile, non solo per via della vastissima produzione scientifica, sempre originale e colma di cultura: Cosimo deve ricordarsi anche per la sua profonda umanità, che si rifletteva in un umorismo sagace, burlone, a tratti goliardico, per la generosità (mai ostentata), per l'attenzione verso amici e allievi. È stato bello vedere come alla 'Federico II' la sua assenza si sia fatta presenza. Il Convegno fridericiano dell'Associazione Italiana di Diritto romano si è svolto nel suo ricordo, agli inizi di giugno, con una incredibile partecipazione di romanisti e non, studiosi italiani, europei, da tutto il mondo. A Napoli il Dipartimento lo ricorderà ancora nel Dicembre di quest'anno. A noi amici piace pensare che sia ancora con noi, col suo sorriso bonario, la sua perspicacia, l'energia sconfinata che sempre emanava. Una volta mi disse che nei miei editoriali si leggevano le mie emozioni, che erano una sorta di 'sfogo' personale: per quanto riguarda queste righe è sicuramente così, esprimono la commozione che mi pervade nel ricordo.

Una forma diversa di partecipazione emotiva è legata al compimento dei novant'anni del mio Maestro Francesco Grelle, un compleanno caduto quasi

in contemporanea dei novant'anni di Luigi Capogrossi Colognesi, cui analogamente (anche sulle pagine di questa rivista) vanno i miei auguri più affettuosi e al quale mi lega una grande devozione umana e scientifica.

Per quanto attiene al Professor Grelle, da noi in Unisalento abbiamo provato ad esprimere la nostra gioia a ridosso del genetliaco, nel marzo di quest'anno, presentando nel nostro Ateneo i due tomi del terzo volume de *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia*, pubblicato a otto mani (Francesco Grelle, Giuliano Volpe, Marina Silvestrini, Roberto Goffredo). L'iniziativa, alla presenza degli autori, ha visto la partecipazione colma di affetto di molti cari colleghi. Sono particolarmente grata ad Alessandro Capone, Lucio De Giovanni, Leo Peppe, Pierfrancesco Porena, per aver accettato di fornire le loro personali letture dell'opera. La rivista accoglierà in corso d'anno i loro contributi assieme alla replica conclusiva da parte degli autori.

Su Francesco Grelle ho già scritto in più occasioni, anche sulle pagine di questa rivista. Ho incontrato il Professore per la prima volta nel 1991, nel periodo del suo insegnamento presso la Sapienza. Già allora apprendevo dai suoi scritti, nell'attendere al lavoro del 1993 sulle *tabulae Irnitanae*. La consuetudine si è intensificata a partire dal 1996, con il mio primo insegnamento a Lecce, per diventare vero e proprio magistero dal 1998, con la mia presa di servizio presso questa Università, dove al tempo lui era Preside a Giurisprudenza. Ho avuto il privilegio di una vicinanza umana e professionale negli ultimi trent'anni, nonostante le grandi diversità caratteriali. Chi lo conosce bene sa che può alternare momenti di asprezza (è spesso difficile fargli cambiare opinione quando se ne è formata una, su eventi storici, istituti giuridici, persone e così via elencando) ad azioni dettate da grande *pietas* e generosità. Quest'ultima è rivelata soprattutto dalla sua capacità di ascolto che, sinanche nei confronti più accesi, non è mai venuta meno. Insieme abbiamo dato vita – partendo, al tempo, dall'acquisto della biblioteca del compianto Gian Gualberto Archi – con il sostegno, negli anni, di tanti giovani studiosi, a un fondo librario romanistico, a 'scaffale aperto', accessibile a studiosi del luogo e a visiting scholars, tuttora reputato un fiore all'occhiello del nostro Dipartimento.

Negli ultimi anni abbiamo preso a raccontarci stabilmente, oltre che le vicissitudini della vita personale, i temi sui quali si snodano le nostre ricerche. Parlo di 'racconto' in quanto – al di là della lettura degli scritti – è spesso nella conversazione orale che si realizza il dialogo: se per quel che mi riguarda il mio apporto è consistito in ispecie nel procurare saggi e volumi (sfruttando la mia attitudine congenita di 'archivista'), il suo – inestimabile – risiede nel patrimonio di esperienza, conoscenza delle fonti, spunti originali. Insomma nel vedere le cose da una prospettiva 'più profonda', nel non lesinare idee e consigli di lettura, nel rappresentare nel tempo, senza soluzione di continuità, un intellettuale con cui misurarsi, con fiducia e senza rinunciare alla propria autonomia di pen-

siero. Giulio Volpe lo ha definito uno «studioso raffinato e innovativo, convinto sostenitore da sempre della interdisciplinarità, capace come pochi di coniugare diritto romano e storia antica, impegnato anche nella politica universitaria, nel sindacato e nella politica in generale, forte di una grande tensione civile ed etica». È stato ed è punto di riferimento essenziale per tanti di noi, ricercatori di personalità e formazione diversa, vero e proprio *arbiter studiorum*. Questa annata 2025 gli è dedicata, con l'affetto e la gratitudine di sempre.

Postilla

Nel volgere di pochi mesi abbiamo perso molti studiosi di valore, che lasciano un vuoto profondo, dal punto di vista umano e nei nostri studi. L'anno appena trascorso ha segnato la scomparsa di Antonio Mantello, Antonino Metro, Mario Bretone, Mario Fiorentini, Luigi Labruna, Ralph Backhaus, Eleonora Nicosia, Francesco Paolo Casavola. Al dolore personale si aggiunge lo stupore per una disciplina che vede scomparire alcuni dei capisaldi, e anche colleghi più giovani, dei quali mai ci si sarebbe attesa una morte prematura. Nelle pagine di questa annata accogliamo il ricordo di alcuni di loro, con il proposito di trovare adeguata commemorazione anche degli altri, nel prossimo volume. In calce a questa postilla pubblichiamo una foto che vede Luigi Labruna prendere parte (quale Preside di Giurisprudenza della 'Federico II' e Presidente del CUN) alla inaugurazione, nel novembre 1997, della Facoltà di Giurisprudenza leccese. Un ricordo lieto, della fondazione di un'Istituzione che da tanti anni è per me 'casa', nata anche dai vincoli di amicizia fra Labruna e Francesco Grelle, e che può dirsi abbia cambiato la vita di molte persone, e non solo in ambito accademico. Un'immagine che il Prof. Grelle mi ha esortato a cercare fra documenti di archivio, e che è stato possibile ritrovare.

Nella presente annata trova spazio anche una sezione dedicata a *Diritto romano e diritti orientali*, dove è ripubblicato il contenuto di alcune pagine dedicate da Mario Fiorentini e Cristina Simonetti a Luigi Capogrossi Colognesi, *nonagenarius*. È parso un bel modo di onorare il Maestro romano e di ricordare Mario, cui mi legava un affetto antico e per il quale, fra Lecce e Trieste, andiamo curando la pubblicazione di un volume di Atti di un importante Convegno da lui organizzato qualche anno fa.

L'auspicio è quello di andare incontro a un'annata migliore di quella appena passata. Conservando la memoria di chi ci è stato vicino e provando a onorarla secondo le nostre possibilità. *Bene merenti(bus) bene profuerit meminisse*.

Francesca Lamberti

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15pxi

In ricordo affettuoso di Luigi Labruna, amico carissimo e convinto fautore e propiziatore della neonata Facoltà di Giurisprudenza lupiense. Preside di Giurisprudenza dell'Università di Napoli 'Federico II', Luigi Labruna prende parte alla inaugurazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce (poi Università del Salento), l'8 novembre 1997. Presenti il Magnifico Rettore Angelo Rizzo, il primo Preside della Facoltà, Francesco Grelle, il primo Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, Ernesto Sticchi Damiani, il Direttore del Centro Studi sul Rischio, Raffaele De Giorgi, il corpo docente.

Atti del Convegno
Finis omnis laboris? 'Proiezioni' del defunto oltre la morte
(Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Lecce, 21 giugno 2024)

Finis omnis laboris? ‘Proiezioni’ del defunto oltre la morte. Saluti introduttivi

Sono assai lieta di portare il mio saluto in occasione dell’incontro organizzato dall’Unità dell’Università del Salento nel contesto del PRIN 2022 del quale sono Principal Investigator. Ringrazio di cuore l’amica e collega Francesca Lamberti, responsabile dell’Unità di ricerca salentina, per l’attenta e sapiente cura di questa e altre iniziative all’interno del nostro PRIN, per voler mettere con generosità a disposizione delle ricerche comuni i suoi talenti organizzativi e il proprio sapere.

Sono particolarmente felice del fiorire di iniziative sul tema che ci siamo dati, la ‘fine della vita’, a partire dal kick-off meeting svoltosi presso l’Università di Napoli nel gennaio del 2024.

Come indicato nel progetto presentato a suo tempo, il c.d. fine-vita è fenomeno tutt’altro che nuovo, anche se nella nostra contemporaneità ha acquisito tinte ulteriori, in primo luogo di natura etica, biologica, legislativa e giurisdizionale. È una tematica che ha a che fare con la separazione, col margine, e con la riorganizzazione di un contesto sociale a seguito (o in connessione) con l’evento morte: corrisponde a un confine, ad un transito. Ed è il motivo per cui sin dall’antichità si fa strada l’esigenza di regole, di previsione (o almeno di prevedibilità) delle conseguenze, sia nel diritto privato che in quello pubblico, e di gestione – sotto vari profili – delle attività collegate alla morte.

È argomento, la fine della vita, che ha – è ben noto – sin dai primordi delle società umane prodotto complessi rituali di natura sociale e antropologica (che nel corso del tempo si sono evoluti in pratiche religiose) e, con l’affermarsi di differenze economiche all’interno delle compagini sociali, condotto alla necessità di governare le situazioni giuridiche facenti capo al defunto, per il tempo successivo alla sua scomparsa.

La prospettiva principale delle indagini in corso è dunque storico-giuridica, la prima perimetrazione del contesto è il mondo antico. Ma l’approccio è senza alcun dubbio interdisciplinare, fondato com’è sull’analisi degli intrecci fra storia, diritto, economia, religioni, antropologia, naturalmente declinata anche in chiave comparatistica.

L’incontro di oggi è un valido esempio della pluralità di approcci al problema: ciascun relatore si sofferma su aspetti collegati al fine-vita nel mondo romano dalla propria prospettiva specifica. Si va dall’indagine di natura sacrale e su riti religiosi (e influssi superstiziosi) legati al passaggio a quella su profili economici della realizzazione del *funus*; dai risultati di indagini archeologiche

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p3

nel territorio della Regio II che svelano credenze sinora in parte ignote allo screening di iscrizioni funerarie della Regio I che raccontano della personalità dei defunti; dalle riflessioni della giurisprudenza classica su fenomeni quali la *postumi adgnatio* e l'indegnità a succedere ad alcuni profili normativi della successione reciproca tra coniugi in forza della *lex Iulia et Papia*. Si intrecciano, nella giornata odierna, competenze storico-giuridiche, epigrafiche, archeologiche, antropologiche, di storia delle religioni. Come può rilevarsi già dagli esiti del kick-off meeting e dalla discussione che oggi introduciamo, il progetto è ampiamente in via di attuazione. I risultati delle ricerche, adeguatamente elaborati, sono destinati a vasta divulgazione, sia attraverso la pubblicazione in *open access* che mediante l'organizzazione di incontri pubblici, sia in Università che nelle scuole, con la collaborazione di docenti delle superiori.

Disponiamo inoltre di un sito web che documenta i progressi delle Unità di ricerca, e prevediamo un incontro di chiusura dove verranno discusse molte delle linee portanti del progetto (quali messa a morte ed esclusione dalla comunità, aspetti del diritto successorio, in particolare testamentario, riti, miti, icone del transito, suicidio) e del quale si prevede un'ampia diffusione degli atti. Ovviamente ci auguriamo, come studiosi parte del progetto, che le ricerche proseguano ben oltre la conclusione del PRIN. Momenti come l'incontro *Finis omnis laboris?* ne costituiscono una tappa importante, e di ottimo auspicio per un futuro fecondo dei nostri studi sul tema.

Auguro a tutti noi un buon avvio dei lavori.

Carla Masi Doria
Università di Napoli 'Federico II'
cmdoria@unina.it

Finis omnis laboris?
Un incontro sui temi della morte e della vita nel mondo romano

Pubblichiamo di seguito gli atti della Giornata di studi *Finis omnis laboris? 'Proiezioni' del defunto oltre la morte*, svoltasi il 21 giugno 2024 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. L'incontro ha rappresentato una delle tappe del PRIN 2022 *Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte / End of Life in the Roman World. Last Wills and Person' Projections after Death* (finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1 - 20223Z3C9W002), del quale sono responsabile locale per Unisalento, assieme alle Colleghe Laura d'Amati (Università di Foggia) e Carla Masi Doria (Università di Napoli, 'Federico II', *Principal investigator*). L'idea è stata quella di riunire i colleghi degli Atenei pugliesi in cui si insegna Diritto romano, per dialogare, ciascuno dalla prospettiva della propria Unità di ricerca, e dei suoi studi individuali, sui temi della morte e – in ultima analisi – della vita. Nel quadro delle riunioni preparatorie abbiamo chiamato la 'piccola rete' che è nata da quei dialoghi 'Apulia Connection', per metterne in risalto anche l'atmosfera giocosa che li ha contrassegnati. Hanno concesso il patrocinio all'incontro, oltre al Dipartimento di Scienze Giuridiche, la Sezione di Lecce dell'AIST (*Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi*), il Network *European Legal Roots* e l'Unità Interdipartimentale IAROG (*Interpretazione, Argomentazione, Ragionamento, Ordinamento Giuridico*). Fra i saluti introduttivi dei soggetti istituzionali è parso opportuno riprodurre le parole di benvenuto della nostra *Principal Investigator* Carla Masi. A seguire le singole relazioni che hanno animato la giornata, e le conclusioni a cura di Andrea Lovato.

Francesca Lamberti

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p5

Parentalia *e* lemuria*: quale rapporto?*

1. Nel più antico calendario feriale romano di dodici mesi basato sulle fasi lunari, il calendario cd. numano, tradizionalmente attribuito a Numa Pompilio – il cui impianto generale originario può comunque considerarsi, secondo un'opinione ormai abbastanza consolidata, anteriore all'ultima fase della dominazione etrusca a Roma – sono attestati due cicli festivi che i vivi ogni anno dedicavano alla memoria dei defunti: i *Parentalia*, celebrati nel mese di febbraio, e i *Lemuria*, nel mese di maggio. La simultanea presenza di queste due ricorrenze di carattere ufficiale ha creato e crea tuttora non pochi problemi interpretativi, essendo poco agevole comprendere nell'esiguità delle fonti a disposizione, che lasciano nel dubbio gli effettivi destinatari delle celebrazioni, se il rapporto intercorrente tra di esse sia configurabile in termini di duplicazione, di opposizione o di complementarità.

A parte qualche iscrizione funeraria, è grazie ai *Fasti* di Ovidio che abbiamo informazioni su entrambe le ricorrenze: un calendario in distici elegiaci composto in età augustea, fra il 6 e l'8 d.C., originariamente pensato in dodici libri, uno per ogni mese dell'anno a partire da gennaio, ma interrotto al sesto a causa della relegazione irrogata a Ovidio direttamente dall'imperatore – non, dunque, dalle corti permanenti attive al suo tempo, né dal senato, nella funzione di organo giudicante – proprio all'apice della sua fama, nell'8 d.C., per delle colpe tuttora avvolte da un fitto velo di mistero[1]. L'opera era stata poi ripresa e revisionata, senza mai essere stata completata, lontano da Roma, a Tomi, una sperduta località della costa occidentale del Ponto Eusino (l'attuale mar Nero) ai confini estremi dell'impero, in cui il poeta viveva ormai sopraffatto dall'angoscia della separazione dalla patria e dai suoi affetti, alla quale si aggiungeva quella della morte in terra straniera, senza funerali e onore del sepolcro, e senza che i suoi resti potessero rientrare a casa, prolungando così la rovinosa condizione in cui si trovava ben oltre la morte[2].

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

[1] La condizione del poeta dopo la condanna ricevuta era di *relegatus* e non di *exul*, nonostante egli stesso in più occasioni si qualificasse in tal modo. È quanto afferma con buone motivazioni M. Milani, *La relegazione di Ovidio*, in L. Garofalo, F. Ghedini (a c. di), *Ovidio e i Fasti. Memorie dall'antico*, Venezia 2021, 332 ss. (= in *Jus-on line*, I, 2022, 1 ss.), seguendo L. Labruna, *'Relegatus, non exul'. Ovidio e il diritto*, in L. Gagliardi (a c. di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano 2018, 119 ss.

[2] Ov. *trist*. 3.3.37-66, su cui G. Brescia, *Ovidio e la morte in esilio: modi e forme di una sceneggiatura funebre*, in *Bollettino di Studi Latini* 46, 2016, 61 ss.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p7

I versi dei *Fasti*, tesi a spiegare con spirito erudito le origini delle singole festività religiose romane e lo svolgimento delle cerimonie connesse, nonché alcuni celebri episodi del mito, non sono sempre suscettibili di facile e univoca interpretazione, privilegiando l'autore in più occasioni il gioco letterario alle leggende e agli episodi storici connessi con le singole ricorrenze del calendario: con la conseguenza di doverne in taluni casi valutare l'attendibilità con occhi particolarmente attenti, attingendo per quanto possibile anche ad altre fonti.

2. Prima di avventurarci nella lettura dei versi di Ovidio, per poterne meglio cogliere il senso conviene preliminarmente richiamare l'attenzione sulle diverse *species mortuorum* che popolavano l'oltretomba romano: tra questi i *Manes*, i *lemures* e le temibili *larvae*[3].

Manes è un vocabolo che sembrerebbe trarre la sua origine dall'aggettivo latino-arcaico *manus*, ed è spiegato dagli antichi come *bonus*, buono, con un valore che è tutto da spiegare.

Il legame tra *manus e bonus* si desume da un passo di Varrone:

> Varr. *ling.* 6.4[4]: *Diei principium mane, quod tum manat dies ab oriente, nisi potius quod bonum antiqui dicebant manum* …

Analogo legame si ricava da un passo di Festo. Avvalendosi di un richiamo ai *carmina Saliaria*, grande testo simbolico della Roma arcaica, il grammatico ne fornisce un'etimologia 'per antifrasi'[5]: l'interpretazione, cioè, inaspettatamente fa appello al significato contrario rispetto a quello della parola da spiegare. Procedimento, questo, sistematicamente impiegato da Elio Stilone, scrittore e grammatico vissuto a cavallo tra il II e il I secolo a.C., maestro di Varrone, considerato il fondatore della filologia latina, autore di un commento al *carmen Saliare*.

Secondo quanto riferisce Festo, *Manui* aveva in questi libri il significato di *boni*[6]; come gli dèi inferi che erano chiamati *Manes* da coloro che li onoravano in atteggiamento da supplici per paura della morte, a fini apotropaici:

[3] Per una più approfondita ricostruzione rinvio al mio *'Manes': Rituali di congedo e sopravvivenza culturale*, Napoli 2025, 9 ss.

[4] L'edizione è quella di P. Flobert, *Varron. La langue latine*, Paris 1985.

[5] Cfr. R. Oniga, *Sulle etimologie latine per antifrasi*, in *Indogermanische Forschungen* 102, 1997, 230 ss., Id., *Varrone e la scienza del linguaggio*, in *Classico Contemporaneo* 8, 2022, 4 ss., D.J. Taylor, *A note on Varro and 'etymologiae a contrariis'*, in *Historiographia Linguistica* 43, 2016, 1 ss., e D. Petit, *Enantiosemy in Antiquity and its Modern Outcomes*, in A. Zucker, C. Le Feuvre (a c. di), *Ancient and Medieval Greek Etymology, Theory and Practice*, I, Berlin-Boston 2021, 83 ss.

[6] Alla luce del controverso dato filologico (*saecularibus*] *saliaribus*), segnalato nell'edizione Müller (147), G. Sarullo, *Il 'carmen saliare'. Indagini filologiche e riflessioni linguistiche*, Berlin - Boston 2014, 284 s., non ritiene di poter includere la testimonianza tra le sicure salariali.

Fest. voce *'Manuos'* (Lindsay 132): *Manuos in carminibus Saliaribus Aelius Stilo significare ait bonos*; *ut Inferi di Manes pro boni dicantur a suppliciter eos venerantibus propter metum mortis; ut immanes quoque pro valde <non bonis> dicantur.*

La più antica accezione del vocabolo, conservata come glossa dai grammatici, si mantiene ancora vitale al tempo di Macrobio, vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo d.C., in una variante dialettale in uso a *Lanuvium*[7]:

Macr. *Sat*. 1.3.13: *Nam et Lanuvini mane pro bono dicunt; sicut apud nos quoque contrarium est immane, ut immanis belva vel immane facinus et hoc genus cetera pro non bono.*

Tenendo fede alle testimonianze che attribuiscono a *Manes* il significato di buono, la cui categoria generale è alquanto vasta e generica, Maurizio Bettini ha considerato la possibilità di un significato più proprio del vocabolo, che individua un aspetto particolare della bontà[8]. Attraverso la valutazione del gruppo *Manus*, *manis*, *immanis* e della famiglia semantica di appartenenza, è giunto alla conclusione che i *Manes* erano considerati sì buoni, benigni, ma nel senso di miti, mansueti: e tali diventavano quando i viventi stabilivano con loro un rapporto amichevole, che li avrebbe resi inoffensivi, affabili, come invece non si considerava che fossero quasi mai. Più che altro, i *Manes* diventavano buoni e benevolmente propizi quando venivano onorati dai familiari rispettando tutte le prescrizioni del diritto pontificale.

Nel periodo più remoto, dunque, soprattutto nel lessico comune, il vocabolo indicava, in un uso solitamente al plurale, i multiformi e nebbiosi spiriti dei defunti, senza alcuna connotazione di tipo personale. Creature tendenzialmente maligne e irritabili, da placare in più modi, celebrandoli nelle diverse occasioni; e nel suo processo evolutivo lo stesso vocabolo rappresentava gli spiriti ormai pacificati, e per questo benevoli, che avevano ottenuto un definitivo statuto di alterità rispetto al mondo dei viventi ed erano pronti a ricevere all'interno della collettività ctonia il nuovo trapassato.

L'uso al plurale si era conservato anche quando – in un lasso di tempo riconducibile in linea di massima al periodo tra la tarda repubblica e il principato – per una deviazione di significato il vocabolo non indicava più collettivamente e anonimamente la massa indistinta dei defunti, ma un determinato defunto ben identificato, riconducibile a un ristretto nucleo familiare, nel suo stato sereno di *post mortem*, da onorare nella sua individualità.

[7] *Lanuvium* era la città che aveva dato i natali a Elio Stilone, richiamato da Festo nella voce *Manuos*.

[8] M. Bettini, *Su alcuni modelli antropologici della Roma più arcaica: designazioni linguistiche e pratiche culturali (I)*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* I, 1978, 124 ss.

Un'eccezione a quest'uso è costituita da un passo di Apuleio, dove il vocabolo è al singolare, secondo il modello della terza declinazione; e per una sorta di prudenza lo scrittore del II secolo d.C. designa l'anima dal destino ancora incerto come un dio Mane. Precisa però che ricevono l'appellativo di dèi solo quelli che dopo aver condotto la vita con probità e saggezza sono riconosciuti tali dagli uomini:

> Apul. *Socr*. 15: *Cum vero incertum est, quae cuique eorum sortitio evenerit, utrum Lar sit an Larva, nomine Manem deum nuncupant. Scilicet et honoris gratia dei vocabulum additum est; quippe tantum eos deos appellant, qui ex eodem numero iuste ac prudenter curriculo vitae gubernato pro numine postea ab hominibus praediti fanis et caerimoniis vulgo advertuntur…*

In conclusione, *Manes* era un vocabolo che nella sua continua evoluzione, pur mantenendo l'originaria forma plurale, aveva assunto nel tempo una spiccata concezione individualistica, evocando un trapassato che aveva condotto la propria vita con probità e saggezza, morto per cause naturali e seppellito ritualmente: indicava pertanto ciò che restava di un defunto che, pur se potenzialmente ostile, era ormai pacificato nella nuova dimensione conquistata, a tal punto da diventare una divinità.

La migrazione del defunto nel novero degli dèi è attestata da Cicerone in un passaggio assai noto del *De legibus*[9]:

> Cic. *leg*. 2.9.22: *Deorum Manium iura sancta sunto. <Bo>nos*[10] *leto datos divos habento.*

[9] Il *De legibus*, purtroppo a noi giunto solo in parte e peraltro attraverso una tradizione manoscritta scadente e lacunosa, era stato iniziato da Cicerone presumibilmente nella primavera del 52 a.C., ed era stato più volte a tratti interrotto e ripreso, quasi certamente rimasto incompiuto alla data della sua improvvisa partenza per la Cilicia, oppure forse solo completato ma non rivisto, fino a essere pubblicato postumo, senza poter incidere sul dibattito e sulla vita culturale dell'epoca in cui era stato composto. Per un quadro complessivo dell'opera cfr. in particolare N. Marinone, *Cronologia Ciceroniana*, Roma 1977, 143 e 277, ed E. Romano, *Senso del passato e paradigma dell'antico: per una rilettura del 'De legibus' di Cicerone*, in *Incontri Triestini di Filologia classica* 9, 2009/2010, 1 ss. L'interesse per quest'opera nasce dal fatto che la parte finale del secondo libro era interamente dedicata alle *leges de iure Manium*. L'edizione di riferimento qui adottata è quella di J.G.F. Powell, *'M. Tulli Ciceronis', 'De re publica', 'De legibus', 'Cato Maior de senectute', 'Laelius de amicitia'*, Oxford 2006, il quale avverte che in taluni casi le lezioni riportate si muovono, per lo meno parzialmente, sul piano congetturale.

[10] La lacuna della tradizione manoscritta ha sollevato dubbi tra i filologi (il *nos* non ha senso alcuno). J.G.F. Powell nell'edizione citata accoglie l'antico emendamento *suos* di Davies (1745); altri editori preferiscono la correzione *bonos* di Urlichs (1878), che ad una lettura complessiva mi pare più attendibile.

In un altro brano della stessa opera Cicerone ribadisce detta migrazione sviluppando un ragionamento di tipo induttivo che parte dall'esistenza delle *feriae denicales* – chiamate *feriae* allo stesso modo dei giorni di inattività dedicati agli dèi celesti[11] –, necessarie ai familiari del defunto per provvedere al compimento delle cerimonie espiatorie prima di tornare alle proprie attività quotidiane:

> Cic. *leg*. 2.22.55: *Nec vero tam denicales, quae a nece appellatae sunt quia residentur mortuis, quam ceterorum caelestium quieti dies, 'feriae' nominarentur, nisi maiores eos qui ex hac vita migrassent in deorum numero esse voluissent* …

Agli spiriti benevoli, con i quali i viventi normalmente intrattenevano relazioni pacifiche, si contrapponevano gli spiriti funesti degli insepolti e dei morti in maniera prematura o violenta, insoddisfatti e assetati di vendetta nei loro confronti, che si aggiravano inquieti perché assistevano inermi alla decomposizione del proprio corpo senza avere la possibilità di discendere in una sotterranea dimora, quanto meno in un tempo prossimo a venire.

Esclusi dal mondo dei vivi e da quello dei morti, questi 'morts malfaisants' – uso la celeberrima qualifica elaborata nel secolo scorso da Émile Jobbé-Duval, ormai d'uso comune tra gli studiosi[12] – erano identificati nei *lemures* e nelle *larvae*, oscure figure talvolta equiparate o confuse tra loro, talaltra differenziate per alcune caratteristiche intrinseche, in ogni caso accomunate

[11] La corrispondenza non avrebbe avuto senso se i *maiores*, istituendo i riti e le festività, non avessero annoverato i defunti tra gli dèi: così D. Mantovani, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana* 13, 2009, 335 s. Sul punto anche B. Liou-Gille, *Divinisation des morts dans la Rome ancienne*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, 71/1, 1993, 111 ss., e A.F. Jaccottet, *Du corps humain au corps divin: l'apothéose dans l'imaginaire et les répresentations figurées*, in P. Borgeaud, D. Fabiano (a c. di), *Perception et construction du divin dans l'antiquité*, Genève, 2013, 293 ss.

[12] É. Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants. 'Larvae', 'Lemures' d'après le droit et les croyances populaires des romains*, rist. Saint-Etienne 2000, che prende in considerazione anche altri spiriti quali le *maniae* e le *striges*. V. pure G. Thaniel, *'Lemures' und 'larvae'*, in *The American Journal of Philology* 94, 1973, 182 ss., A. Stramaglia, *'Res inauditae', 'incredulae'. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino*, Bari 1999, 27 ss., F. Zuccotti, *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano 2000, 82, S. Alfayé, *'Sit tibi terra gravis': Magical-Religious Practices against Restless Dead in the Ancient World*, in *'Formae mortis'. El transito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas*, a cura di F.M. Simón, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez, Barcellona 2009, 181 ss., M.J. Hidalgo de la Vega, *'Larvas', 'Lemures', 'Manes' en la demonología de Apuleio y las creencias populares de los romanos*, in *Antigüetad: religiones y sociedades* 8, 2009-2010, 165 ss., L. Minieri, *L'insepoltura nel mondo antico*, in *Iura@Legal Sistems* 2, 2015, 129 ss., M. Falcon, *L'omicidio nelle leggi di Numa*, Napoli, 2022, 145 ss., F. Arcaria, *'Praetor vel praeses'. I libri 'de omnibus tribunalibus' di Ulpiano*, Napoli, 2022, 361 ss., B. Boulestin, *Des morts privés de funérailles: cadre general de réflexion*, in A. Schmitt, É. Anstett (a c. di), *Sans sépulture. Modalités et enjeux de la privation de funérailles de la préhistoire à nos jours*, Oxford 2023, 1 ss.

da una forte malvagità e per tale motivo destinate all'oblio collettivo[13].

Nonio Marcello li rappresenta come creature notturne, fantasmi o bestie dall'aspetto terrificante:

> Non. voce *'Lemures'* (Lindsay 197): *Lemures, larvae nocturnae et terrificationes imaginum et bestiarum.*

A fronte di un quadro non particolarmente nitido non è sempre agevole fare una distinzione netta tra queste figure maligne. I *lemures* – in un periodo più remoto identificati, se si presta fede a un'informazione fornita da Ovidio con le anime silenti e dunque con i morti in generale[14], che però appare di dubbia affidabilità – erano solitamente considerati i morti anzitempo, che non avevano ancora formato una famiglia e non avevano generato figli: ed essendo morti prima di aver acquistato le qualità necessarie per diventare antenati erano destinati a non avere nessuno che si occupasse di loro nelle generazioni a venire. Erano gli ἄωροι del mondo greco, esclusi dagli inferi in attesa del maturare del *legitimum tempus fati*, fino al raggiungimento di quello che sarebbe stato il naturale momento della morte[15], quando finalmente avrebbero raggiunto la quiete:

> Serv. *ad Aen*. 4.386: *Dicunt physici biothanatorum animas non recipi in originem suam, nisi vagantes legitimum tempus fati conpleverint.*

Spesso i *lemures* erano indicati nelle fonti come creature di colore nero, il colore della morte e delle tenebre, e di tutte le entità che con esse avevano a che fare[16].

Pomponio Porfirione, il noto commentatore di Orazio vissuto agli inizi del

[13] Più che famosa è la rappresentazione operata nel II secolo d.C. da Apuleio, in un indubbio riflesso di concezioni proprie della cultura più antica. Lo scrittore di Madaura, pregando gli dèi di atterrire il suo avversario Emiliano, elenca in sequenza tutte le specie di morti: i *lemures*, i *Manes* e le *larvae*, qualificandoli tutti come spettri notturni. Apul. *Apol*. 64.1-2: *At tibi, Aemiliane, pro isto mendacio duit deus iste superum et inferum commeator utrorumque deorum malam gratiam semperque obvias species mortuorum, quicquid umbrarum est usquam, quicquid lemurum, quicquid manium, quicquid larvarum, oculis tuis oggerat, omnia noctium occursacula, omnia bustorum formidamina, omnia sepulcrorum terriculamenta, a quibus tamen aevo et merito haud longe abes.*

[14] Ov. *fast*. 5.483: *Mox etiam lemures animas dixere silentum.*

[15] F. Cumont, *'Lux perpetua'*, Paris, 1949, 308 s., collegava all'astrologia la possibilità di stabilire il compimento dei legittimi anni di vita di ciascun individuo: gli astrologi, infatti, pretendevano di stabilirli a partire dall'osservazione della posizione degli astri al momento della nascita e attraverso un complesso sistema di corrispondenze delle costellazioni e di congiunzioni astrali. Un'indagine ben informata è quella di M. Pizzolato, *Morir giovani: il pensiero degli antichi di fronte allo scandalo della morte prematura*, Roma 1996, 25 ss.

[16] Pers. *sat*. 5.185: *Tunc nigri lemures ovoque pericula rupto.*

III secolo d.C., nello scolio *Nocturnos lemures* li rappresenta come *umbrae vagantes*:

> Porph. *ad Hor. epist.* 2.2.209[17]: *Nocturnos[i] lemures. Umbras vagantes hominum ante diem mortuorum, et ideo metuendas.*

Di queste *umbrae* si doveva avere timore, al pari – proprio per la comune fine inaspettata, in contrasto con il normale scorrere degli eventi – di quelle terribili e tormentate dei βιαιοθάνατοι, morti a seguito di un'azione violenta per mano propria o altrui, che a stretto rigore potevano essere considerati come una sottocategoria degli ἄωροι[18], essendo anche per costoro l'ammissione agli inferi condizionata dal maturare del tempo assegnato dal fato o dallo scorrere di un certo numero di anni nei quali erano destinati ad aggirarsi inquieti, che già Platone fissava in un massimo di cento[19]. L'assimilazione deriva da

> ps.-Acr. *ad Hor. epist.* 2.2.209: <*Lemures*>. *Umbras terribiles biothanatorum.*

Quella di Orazio potrebbe essere la più antica attestazione nota in letteratura del vocabolo *lemures*, con un'accezione evidentemente negativa:

> Hor. *epist.* 2.2.208-209:
> *Somnia, terrores magicos, miracula, sagas,*
> *nocturnos lemures portentaque Thessala rides?*

Gli insepolti e gli spiriti di coloro che avevano subito una fine tragica per mano altrui, spesso caratterizzata pure dalla mutilazione di parti del corpo[20], erano invece comunemente identificati con le *larvae*[21].

Mosse da una sistematica furia persecutoria nei confronti degli esseri viventi, determinata in taluni casi anche dalla vendetta nei confronti degli autori del crimine o di coloro che ritenevano tali, le *larvae* erano molto più temibili dei *lemures*. Avevano, tra l'altro, il potere di portare gli uomini alla pazzia o di

[17] L'edizione è quella di A. Holder, *'Pomponi Porfyrionis Commentum in Horatium Flaccum'*, Hildesheim 1967.

[18] Non ne dubita affatto Stramaglia, *'Res inauditae'* cit., 11.

[19] Plat. *Resp.* 10, 615a-b.

[20] Di rado, infatti, i corpi di coloro che subivano una morte violenta rimanevano integri. Su queste morti un'indagine approfondita è quella di A. Gunnella, *Morti improvvise e violente nelle iscrizioni latine*, in F. Hinard, M.F. Lambert (a c. di), *La mort au quotidien dans le monde romain. Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV (Paris Sorbonne, 7-9 octobre 1993)*, Paris 1995, 9 ss., nonché quella di P. Charlier, *Male mort. Morts violentes dans l'antiquité*, Paris 2009.

[21] *Ex variis* cfr. C. De Filippis Cappai, *'Imago mortis'. L'uomo romano e la morte*, Napoli 1997, 106, e A. Guzmán Almagro, *Demonios, fantasmas y máscaras en la antigüetad: consideraciones sobre el término 'larva' y sus significados*, in *Emerita* 81/1, 2013, 183 ss.

invasare ed erano erano esse stesse figure-ombre personificanti la pazzia, che nella mentalità più antica poteva essere causata in particolar modo dall'attacco esterno di un demone, di una divinità o altro[22], come risulta da diversi luoghi della produzione plautina[23].

L'identità dei termini *cerritus* e *larvatus* risuona con particolare intensità nell'opera di Nonio Marcello[24]:

> Non. voce *'Cerriti et larvati'* (Lindsay 64): *Cerriti et larvati, male sani et aut Cereris ira aut larvarum incursatione animo vexati*.

Ugualmente a questo dannoso potere degli spiriti maligni accennano Festo e Apuleio[25]:

> Fest. voce *'Larvati'* (Lindsay 106): *Larvati furiosi et mente moti, quasi larvis exterriti*.

> Apul. *met*. 9.31.1: … *quem ad modum larvatus ad inferos demeasset.*

Si credeva inoltre che questi spiriti infernali potessero entrare nel corpo degli esseri viventi attraverso la bocca e il naso e che ingerendo particolari alimenti, in particolare le fave, potessero arrivare allo stomaco e causare peste e altre epidemie[26].

Le *larvae* erano pallide, esangui, di una magrezza spettrale[27], ed erano caratterizzate per il loro vagare incerto, senza sosta e senza meta, e non avevano

[22] Seppur circoscritti, rimangono utili punti di riferimento in materia D.M. Paschall, *The Vocabulary of Mental Aberration in Roman Comedy and 'Petronius'*, Baltimore 1939, 60 ss., e Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants* cit., 115 ss.; tra i più recenti O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, 28, I. Mazzini, *La medicina nella letteratura latina, III, Plauto: conoscenze mediche, situazione e istituzioni sanitarie, proposte esegetiche*, in I. Mazzini (a c. di), *Civiltà materiale e letteratura nel mondo antico (Macerata, 28-29 giugno 1991)* Macerata 1992, 86 ss., F. Stock, *Follie e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, in *ANRW.* II/37.3, Berlin - New York 1996, 2311, e A. McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, Napoli 2020, 82 ss.

[23] Plaut. *Amph*. 776-777, *Amph.* fr. 8, *Men.* 889-890, *Aul.* 642 e *Capt.* 597.

[24] *Larvatus aut cerritus* potrebbe indicare l'essere posseduto dalle *larvae* o da *Ceres*, la dea delle messi e della fertilità (derivazione che troverebbe supporto nello scolio di pseudo-Acrone *ad Hor. sat*. 2.3.278: *Cerriti dicuntur quasi a Cerere icti, qui Cereis ira percutiuntur*), oppure in alternativa da *Cerus*, lo spirito infernale, come sostenuto da R. Broxton Onians, *The Origins of European Thought: About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate*, rist. Cambridge 2011, 148 nt. 5. Su *Ceres* ampiamente M. Marcos Celestino, *La arcaica 'Ceres' romana y su devenir historico*, in *Estudios Humanistícos Filología* 22, 2000, 137 ss., e part. 148 ss.

[25] Cfr. A. Stramaglia, *Due storie di fantasmi raccontate da fantasmi? PMich inv. 3378 (Pack² 2629) e Apuleio, 'Met.' IX, 29-31*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 84, 1990, 19 ss.

[26] Così Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants* cit., 114 s.

[27] Sen. *epist*. 24.8: *Larvarum habitum nudis ossibus cohaerentium*.

una fissa dimora, come in un esilio permanente[28]; il loro aspetto era lugubre e sinistro e incutevano terrore in chi vi si imbatteva, anche per le trasformazioni che l'incontro avrebbe potuto determinare nei malcapitati[29]. Isidoro di Siviglia le descrive come demoni maligni di origine umana:

> Isid. *orig*. 8.11.101: *Larvas ex hominibus factos daemones aiunt, qui meriti male fuerint. Quarum natura esse dicitur terrere parvulos et in angulis garrire tenebrosis.*

In conclusione, mentre i *Manes* erano – per lo meno a partire dalla tarda repubblica – spiriti benevoli divinizzati, i *lemures* e le *larvae*, trapassati per una morte cattiva e prematura e per lo più insepolti[30], erano invece presenze temibili per gli esseri viventi, sospesi così com'erano tra il mondo dei vivi e quello dei morti in un'invana ricerca dell'agognato riposo.

3. Tenendo a mente le informazioni raccolte, si può meglio procedere ad un tentativo di ricostruzione dei destinatari delle due festività che i vivi ogni anno dedicavano alla memoria dei defunti. Per prima quella dei *Parentalia* (*dies parentales* o *dies ferales* nel racconto di Ovidio[31]): una ricorrenza di carattere ufficiale direttamente istituita da Numa, celebrata ogni anno per nove giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 13 e il 21 di febbraio – mese considerato ottimale per le cerimonie funebri e per compiere i rituali di purificazione[32] – specificatamente dedicata, come attestato dal nome stesso, alla celebrazione dei *parentes* defunti (la *parentatio tumulorum* del tardo Polemio Silvio[33]), potenze ambigue alle quali i familiari rendevano omaggio individualmente in vario modo, assicurandone così la sopravvivenza culturale all'interno della collettività, anche se in un posto poco invidiabile[34].

Dal resoconto di Ovidio risulta che lo scopo di quest'antica ricorrenza (o meglio, del giorno conclusivo di quest'antica ricorrenza), era quello di *placare* i *Manes*, rendendoli benevolmente favorevoli ai viventi:

[28] Apul. *Socr*. 15: *Qui vero ob adversa vitae merita nullis [bonis] sedibus incerta vagatione ceu quodam exilio punitur, inane terriculamentum bonis hominibus, ceterum malis noxium, id genus plerique larvas perhibent*.

[29] Si pensi al lungo racconto di Petr. *Sat*. 62.4-14.

[30] *Mortis honore carentis* nella rappresentazione di Virg. *Aen*. 6.333.

[31] Ov. *fast*. 2.547; Ov. *fast*. 2.34. L'edizione è quella di J.C. Frazer - G.P. Goold, *Ovid. Fasti*[2], Cambridge-London 1989.

[32] Ov. *fast*. 2.19: *Februa Romani dixere piamina patres*.

[33] Pol. Silv. *fast*. febr. 13.

[34] Mette in risalto la duplicità dei defunti, «sospesi tra una condizione di superiorità e una di inferiorità rispetto ai viventi», D. Fabiano, *Senza paradiso. Miti e credenze sull'aldilà greco*, Bologna 2019, 56.

Ov. *fast*. 2.570:
Ultima placandis Manibus illa dies.

Soltanto grazie ai doni e alle offerte sui sepolcri, trascorsi i *dies ferales*, i *tempora* potevano tornare a essere *pura*:

Ov. *fast*. 2.33-34:
Aut quia placatis sunt tempora pura sepulcris,
tunc cum ferales praeteriere dies.

Il poeta, credendolo a stento, racconta – e non vi sono elementi per comprendere quali siano i confini tra la verità e la finzione poetica – che in un tempo molto remoto e indefinito a causa delle lunghe campagne belliche i romani avevano trascurato questa festività. Mancando il rinnovamento degli onori funebri, gli antenati indignati erano usciti di notte dalle tombe emettendo lamenti e una folla deforme e ululante di anime aveva seminato terrore per le vie della città e nelle vaste campagne. In più, gravi incendi avevano devastato i sobborghi di Roma. Ripristinate le celebrazioni sui tumuli, ogni segno di collera era scomparso e nella collettività era ritornata la pace:

Ov. *fast*. 2.547-556:
At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis
bella, Parentales deseruere dies.
Non impune fuit; nam dicitur omine ab isto
Roma suburbanis incaluisse rogis.
Vix equidem credo: bustis exisse feruntur
et tacitae questi tempore noctis avi,
perque via Urbis latosque ululasse per agros
deformes animas, volgus inane, ferunt.
Post ea praeteriti tumulis redduntur honores,
prodigiisque venit funeribusque modus.

La logica sottesa ai *Parentalia* era quella della *parentatio*, secondo la quale nei giorni dedicati ai defunti si dovevano onorare i parenti che appartenevano alle generazioni superiori, deceduti al termine del proprio ciclo vitale, offrendo doni e solenni sacrifici, così che attraverso dette celebrazioni fosse consentito loro di accostarsi al divino: ma questa logica era stata di fatto scardinata già a partire dalla fine della repubblica, quando in queste feste venivano onorati anche familiari che appartenevano alla stessa generazione del celebrante o addirittura a quella successiva alla sua, morti prematuramente per la crudele casualità delle vicende umane[35].

[35] Nella cultura funebre romana «esisteva una contraddizione: al morto veniva riservato il titolo di *parens*, 'antenato' o 'genitore', e la celebrazione del rituale prendeva per questo il nome di

Nel tempo le cose non erano cambiate, tutt'altro. Ancora nel IV secolo Decimo Magno Ausonio, poeta attento alla storia e alle leggende di Roma, nella prefazione in prosa dei suoi *Parentalia* – una raccolta di carmi composta con l'intenzione di ricordare con un omaggio funebre tutti i membri della propria famiglia[36], compresi quelli che a stretto rigore non sarebbe stato corretto *parentare*, secondo il senso proprio del termine – avverte che la cerimonia di commemorazione introdotta da Numa, al suo tempo ancora in uso, si rivolge ai *cognati* e non solo agli antenati[37]:

> Aus. *Parent. praef.* A 8-11: *Titulus libelli est Parentalia. Antiquae appellationis hic dies et iam inde ab Numa cognatorum inferiis institutus: nec quicquam sanctius habet reverentia superstitum quam ut amissos venerabiliter recordetur.*

Il riferimento ai *cognati* è anche nella parte poetica della prefazione:

> Aus. *Parent. praef.* B 6-7:
> *Annua ne tacitum munera praetereas*
> *quae Numa cognatis solemnia dedicat umbris.*

Analoga prospettiva si ritrova nelle *Eclogae*. Lo stesso Ausonio, richiamando ancora una volta Numa, afferma che nel mese di febbraio, dopo aver provveduto al culto degli dèi celesti, con una cadenza che si mantiene inalterata nel tempo, occorre dedicarsi al culto delle divinità infere per ottenere la loro protezione[38]:

> Aus. *ecl*. 3.3-4:
> *Post superum cultus vicino Februa mense*
> *dat Numa cognatis manibus inferias.*

Ma torniamo al racconto di Ovidio, indugiando sui momenti salienti della festività:

parentatio, solo che nella pratica la *parentatio* si rivolgeva in generale a *tutti* i *cognati*, i 'parenti', e non solo a quelli delle generazioni superiori. Inevitabilmente nella pratica funebre l'ancestralità si rovescia nella collateralità e persino nella discendenza, mentre il verbo *parentare* viene per questo sentito come una *abusio*»: così M. Bettini, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009, 136.

[36] I morti della famiglia celebrati da Ausonio sono ben trentadue.

[37] L'edizione è quella di R.P.H. Green, *Decimi Magni Ausonii. Opera*, Oxford 1999.

[38] Una narrazione meno sintetica, per molti versi simile a quella di Ausonio, è quella di Macrobio, *sat*. 1.13.3, che però fa riferimento a un dio *Februus*, che dovrebbe presiedere ai riti di purificazione: *(Numa) secundum dicavit Februo deo, qui lustrationum potens creditur: lustrari autem eo mense civitatem necesse erat, quo statuit ut iusta diis Manibus solverentur*. Questa divinità era identificata con Plutone, signore dei morti e dell'oltretomba, secondo quanto raccontato da Isidoro di Siviglia, *orig*. 5.33.4: *Februarius nuncupatur a Februo, id est Plutone, cui eo mense sacrificabatur. Nam Ianuarium diis superis, Februarium diis Manibus Romani consacraverunt …*

Ov. *fast*. 2.557-566:
Dum tamen haec fiunt, viduae cessate puellae:
expectet puros pinea taeda dies,
nec tibi, quae cupidae matura videbere matri,
comat virgineas hasta recurva comas.
Conde tuas, Hymenaee, faces, et ab ignibus atris
Aufer: habent alias maesta sepulchra faces.
Di quoque templorum foribus celentur opertis,
ture vacent arae stentque sine igne foci.
Nunc animae tenues et corpora functa sepulcris
errant, nunc posito pascitur umbra cibo.

Durante i giorni dei *Parentalia* – contrassegnati nei calendari come *dies religiosi* – i templi rimanevano chiusi, le are erano prive di incenso, il fuoco non ardeva sugli altari; per non contaminare il rito e qualsiasi cosa nascesse da esso non era consentito celebrare matrimoni e i magistrati si mostravano in veste di privati, privi degli emblemi del loro potere: la sfera umana non doveva essere turbata dal contatto con la dimensione infera.

In questi giorni gli spiriti evanescenti e i corpi rinchiusi nei sepolcri risalivano come *umbrae* sulla terra errando qua e là e nutrendosi delle offerte portate loro dai familiari. Non sembra però che approfittassero di queste brevi giornate all'aria aperta per spaventare i viventi e infestare le loro case[39].

Il complesso rituale, che richiamava anche numericamente il novendiale funerario, come a ripetere e a rinnovare il lutto ormai superato, era articolato in due momenti: i primi otto giorni, dal 13 al 20 febbraio, con celebrazioni di carattere privato, mentre l'ultimo, il 21 dello stesso mese, che costituiva il culmine della festività, concludendola, con celebrazioni di carattere pubblico.

L'ora precisa dell'inizio, l'ora sesta delle idi (ora che dovrebbe corrispondere a mezzogiorno), è attestata dal tardo calendario di Giovanni Lido. Era questo un frammentario trattato sull'organizzazione del tempo presso svariati popoli antichi, composto al tempo dell'imperatore Anastasio da un giovane provinciale proveniente da Filadelfia di Lidia[40]:

Lyd. *mens.* 4.29.3-6[41]: Εἰδοῖς Φεβρουαρίαις. ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας ἀπὸ ὥρας ἕκτης διὰ τὰς τῶν καταοιχομένων χοὰς τὰ ἱερὰ κατησφαλίζοντο, καὶ οἱ ἄρχοντες ἐν σχήματι ἰδιωτῶν προῆεσαν ἄχρι τῆς πρὸ ὀκτὼ Καλενδῶν Μαρτίων.

[39] Cfr. G. Dumézil, *La religione romana arcaica con un'appendice sulla religione degli Etruschi*, trad. it. Milano 1977, 322.

[40] Maggiori informazioni su Giovanni Lido si possono trarre da P. Mastrandrea, *La fortuna del testo nella tarda antichità*, in *Ovidio e i Fasti* cit., 128 ss.

[41] L'edizione è quella di R. Wuensch, *'Ioannes Lydus. De mensibus'*, rist. Leipzig 1967.

Non è chiaro se tra i vari giorni vi fossero delle differenze qualitative e se, come appare più probabile da una serie di indizi, le celebrazioni dei primi giorni si differenziassero da quelle dell'ultimo.

Dal calendario di Filocalo, il più antico calendario su pergamena a noi pervenuto, sembrerebbe potersi evincere che il 13 febbraio di ogni anno, nel primo giorno dei *Parentalia*, una *virgo Vestalis*, presumibilmente la *Vestalis Maxima*, eseguisse una *parentatio* a nome dell'intera città (e dunque di carattere pubblico), i cui contorni non risultano di facile comprensione. La fonte che l'attesta è peraltro abbastanza tarda, della metà del IV secolo d.C.: il che potrebbe anche far supporre la sua non riconducibilità al nucleo originario delle celebrazioni[42].

Philocal. *fast*. febr. 13: *Virgo vesta(lis) parentat*.

Quanto alla ricostruzione complessiva della festività, si può ipotizzare che dal 13 febbraio si lasciassero trascorrere otto giorni, nei quali la *familia* visitava privatamente le tombe dei *parentes* ascesi a sfera superiore, prima di celebrare un sacrificio-banchetto in loro onore, compiuto nell'ultimo giorno, che i calendari chiamano *Feralia*, il cui nome sarebbe riconducibile – secondo quanto racconta Ovidio in modo non del tutto corretto a livello linguistico, ma non per questo meno indicativo – al verbo *ferre*, per il fatto che in questa occasione, che costituiva una festa pubblica vera e propria, i parenti portavano ai defunti i doni loro dovuti:

Ov. *fast*. 2.569:
Hanc, qui iusta ferunt, dixere Feralia lucem.

Una prospettiva analoga emerge già da Varrone, del cui repertorio si era servito lo stesso Ovidio nel comporre la sua opera, insieme a quello di Verrio Flacco:

Varr. *ling*. 6.13: *Feralia ab inferis et ferendo, quod ferunt tum epulas ad sepulcrum quibus ius ibi parentare*.

Festo, giocando con le etimologie, fa derivare il vocabolo *Feralia* dall'atto di portare cibo o di sacrificare animali, il cui sangue libato sui tumuli sarebbe servito in un certo qual modo a restituire ai defunti, rappresentati nelle fonti come pallidi ed esangui[43], il vigore fisico di cui erano ormai privi:

Fest. voce *'Feralia'* (Lindsay 75): *Feralia dis Manibus sacrata festa, a ferendis epulis, vel a feriendis pecudibus appellata.*

[42] Una sommaria ricostruzione delle diverse ipotesi formulate è in A. Quaglia, *Note sulla preistoria del culto dei morti: 'Parentalia' vs. 'Lemuria'?*, in L. Lecci, S. Montero Herreo, M.F. Petraccia (a c. di), *La memoria del tempo … il tempo della memoria*, Genova 2020, 28 nt. 11.

[43] V. ad esempio Ov. *ars*. 1.540: *Nullus in examini corpore sanguis erat.*

Nei *Fasti* Ovidio ritrae un quadro frugale e modesto. I *Manes* non richiedono grandi offerte; più che ricchi doni invocano la *pietas*, sentimento pio e doveroso che caratterizza reciprocamente i comportamenti familiari, in una catena di affetti che non è possibile estinguere neppure con la morte.

Non c'è avidità tra gli dèi che abitano il profondo Stige, che si accontentano di poco: fiori freschi intrecciati a formare corone, frutti dei campi, una manciata di sale, pane inzuppato nel vino, qualche violetta. Pur non essendo vietate offerte più ricche, questi umili doni bastano a placare, a rendere favorevoli ai viventi, le ombre. Ai doni lasciati in mezzo alla strada si devono aggiungere preghiere e parole appropriate, che sembrerebbero alludere alla ritualità verbale del *parentare*:

Ov. *fast*. 2.533-543:
Est honor et tumulis, animas placate paternas
parvaque in extinctas munera ferte pyras.
Parva petunt manes, pietas pro divite grata est
munere: non avidos Styx habet ima deos.
Tegula porrectis satis est velata coronis
et sparsae fruges parcaque mica salis,
inque mero mollita Ceres violaeque solutae:
haec habeat media testa relicta via.
Nec maiora veto, sed et his placabilis umbra est:
adde preces positis et sua verba focis.

Il momento culminante della festa è rappresentato, come si è gia accennato, da un sacrificio-banchetto organizzato l'ultimo giorno sulla tomba familiare.

In un documento della fondazione funeraria di Mevania (oggi Bevagna), databile al II secolo d.C., il defunto, membro del *collegium centonariorum* cittadino, esigeva che ogni anno in occasione dei *Parentalia* con la somma dovuta al collegio fosse organizzato presso la propria pira un banchetto, al quale dovevano partecipare non meno di dodici uomini:

CIL, XI, 5047 (= *EDR*, 157863): *C(aius) Attius (mulieris) l(ibertus) / Ianuarius / VIvir s(acris) f(aciundis), VIIIIvir Val(etudinis) / hic collegio suo cento/nariorum legavit HS (mille) ex /cuius reditu quod annis / die Parentaliorum ne minus / homines XII ad rogum suum / vescerentur / cura coll(egii) cent(onariorum).*

Il compimento del sacrificio si può desumere dalla paretimologia di *Feralia* fornita da Festo, in precedenza richiamata. Inoltre, prendendo con le dovute precauzioni la narrazione di Virgilio, che descrive la commemorazione dei funerali di Anchise, padre di Enea – dove a ben guardare, secondo la strada lumeggiata da John Scheid, sono combinati in un unico rito le due maniere romane di com-

memorare i defunti, il semplice anniversario e la regolare festa dei morti[44] – non si può escludere che in talune occasioni nell'ultimo giorno si organizzassero pure dei giochi funebri[45]. Se ne troverebbe conferma in una testimonianza epigrafica proveniente da Miseno[46], in Campania, dove tra le spese che il *collegium* degli Augustali avrebbe dovuto eseguire a favore di un certo *Quintus Cominius Abascantus* in occasione della festività vengono prese in considerazione quelle del banchetto funebre (al quale dovevano partecipare oltre ai curatori del collegio anche i magistrati municipali), della celebrazione di un sacrificio ai Mani e dell'affitto di una piccola arena per una gara di lottatori:

AE, 2000.344b. 18-27 (= *EDR*, 105294): *… et ad cepotafium meum quod annis die parenta- / liorum / luctatorib(us) paribus decem in eo loco victoribus sing(ulis) HS VIII / superatis sing(ulis) HSIIII n(ummum), oleum XS XVI n(ummum), vernis / HS LX n(ummum), conducto- / ri harenae HS XVI n(ummum), et super reliquias meas nardum p(ondo) libra / XS XXIIII* [*ef*] */ fundi, et epulari volo magistratus qui tunc erunt ea die in / triclin<i>o quod est super sepulchrum, et curatores Augustali- / um qui tunc erunt inpendique HS C n(ummum) et ea die sacrificio / mihi faciundo HS LX n(ummum) et de reliqu(iis) HS CXXXX n(ummum) / in refectione.*

4. All'indomani dei *Feralia*, il 22 febbraio, si svolgeva un'altra cerimonia di carattere privato, cui veniva dato il nome di *Cara cognatio* o di *Caristia*, che merita un breve accenno per l'implicito legame che la lega alla precedente.

Ovidio racconta di un momento in cui i *propinqui* devono distogliere lo sguardo dai sepolcri familiari e, riuniti in un allegro banchetto – verosimilmente allestito in una casa privata – devono osservare il volto di quelli rimasti dopo i tanti che hanno perduto, scambiandosi doni e riconciliandosi in caso di vecchi contrasti:

Ov. *fast*. 2.617-638:
Proxima cognati dixere Caristia cari,
et venit ad socios turba propinqua deos.
Scilicet a tumulis et, qui periere, propinquis
protinus ad vivos ora referre iuvat,
postque tot amissos quicquid de sanguine restat
aspicere et generis dinumerare gradus.

[44] Cfr. J. Scheid, *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei romani*, trad. it. Roma - Bari 2011, 156.
[45] Verg. *Aen*. 5.42-105.
[46] Sull'epigrafe cfr. J.H. D'Arms, *Memory, Money, and Status at Misenum. Three New Inscriptions from the Collegium of the 'Augustales'*, in *The Journal of Roman Studies* 90, 2000, 126 ss., e F. Dolansky, *Honouring the Family Death on the 'Parentalia': Ceremony, Spectacle and Memory*, in *Phoenix* 65, 2011, 135 ss.

Innocui veniant: procul hinc, procul impius esto
frater et in partus mater acerba suos,
cui pater est vivax, qui matris digerit annos,
quae premit invisam socrus iniqua nurum.
Tantalidae fratres absint et Iasonis uxor,
et quae ruricolis semina tosta dedit,
et soror et Procne Tereusque duabus iniquus
et quicumque suas per scelus auget opes.
Dis generis date tura boni: Concordia fertur
illa praecipue mitis adesse die;
et libate dapes, ut, grati pignus honoris,
nutriat incinctos missa patella Lares.
Iamque, ubi suadebit placidos nox humida somnos,
larga precaturi sumite vina manu,
et 'bene vos, bene te patriae pater, optime Caesar'
dicite; suffuso sint bona verba mero.

Dopo aver riallacciato nei giorni dei *Parentalia* i legami 'verticali' con gli antenati comuni, nel giorno della *Cara cognatio* si rinsaldano le relazioni di parentela 'orizzontali' tra i viventi, in una sorta di riconoscimento del lignaggio familiare.

Ammessi a questa festosa riunione di famiglia sono per Ovidio gli indeterminati *propinqui*[47]: vocabolo che alla luce del contesto complessivo sembrerebbe indicare ranghi ben più ampi di quelli riconducibili alla ristretta cerchia dei *cognati* (nel senso proprio di *consanguinei*), dai quali il nome della festa trae origine. Lo confermerebbe il riferimento a una poco definita *turba propinqua* (v. 618), e ad affini come una *socrus* e la sua *nurus* (v. 626)[48].

Per contro Valerio Massimo, nel parallelo e meno poetico resoconto del solenne *convivium*, la cui introduzione sarebbe riconducibile addirittura ai *maiores*, la riserva ai *cognati* e agli *adfines*:

Val. Max. 2.1.8: *Convivium etiam sollemne maiores instituerunt idque caristia appellaverunt, cui praeter cognatos et adfines nemo interponebatur, ut, si qua inter necessarias personas querella esset orta, apud sacra mensae et inter hilaritatem animorum et fautoribus concordiae adhibitis tolleretur*.

[47] Il significato generale del vocabolo *propinqui* è stato esaminato a fondo da F. Lamberti, *'Testamenta' e 'propinquitas' nella 'declamatio minor' 308 ('Duo testamenta')*, in L. D'Amati, L. Garofalo (a c. di), *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli 2024, 405 ss. (= in *QLSD*. 14, 2024, 69 ss.).

[48] Da ultimo P. Moreau, *Les 'Caristia', fête de la parentèle à Rome*, in *Archiv für Religionsgeschichte* 24, 2022, 319 ss. Cfr. anche R. Raccanelli, *'Cara cognatio': la tradizione di una festa tra propinqui*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* 53/2, 1996, 32 s., per la quale, in considerazione di Mart. *epigr*. 9.54-55, la festa sembrerebbe allargarsi anche ai cd. amici fraterni.

Questo è il giorno della *concordia*: alla festa familiare si deve giungere *innocui*, senza colpa alcuna. Non vi possono partecipare coloro che si sono macchiati di offese verso i parenti: non c'è posto per l'*impius frater*, la *mater acerba*, il figlio che desidera la morte dei genitori, la *socrus iniqua*, i Tantalidi, le Medee, le Ino, Progne e Tereo. Orbene questa festa, celebrata per rinsaldare le relazioni familiari, assume una qualche rilevanza nell'analisi proposta per l'emergente rapporto funzionale tra i parenti vivi e i parenti morti nella regolamentazione dei comportamenti interni alla famiglia: e nella ricapitolazione dei legami affettivi un ruolo determinante sembrerebbe potersi assegnare proprio ai parenti morti e divinizzati.

5. Altro ciclo festivo destinato ai defunti – i cui contorni rimangono tuttora ambigui, anche per la sua concomitante presenza con i *Parentalia* – era quello dei *Lemuria*, creato in onore di Remo, prototipo dei *lemures* in quanto vittima di morte violenta e prematura per aver violato il *sulcus primigenius* attraverso il quale era stato delineato il profilo della città[49], che era apparso come spettro ai suoi genitori adottivi perché suggerissero al fratello di istituire un giorno festivo in cui ricordarlo. Secondo la paretimologia ovidiana il nome di questo ciclo era originariamente, per imposizione del nome da parte di Romolo, *Remuria*, e la lettera iniziale del nome da aspra era diventata dolce; e anche le anime dei silenti avevano subito preso il nome di *lemures*[50]. Tale sarebbe, secondo quanto affermato dal poeta, il significato del nome e il senso dell'espressione:

Ov. *fast*. 5.479-484:
Romulus obsequitur, lucemque 'Remuria' dicit
illam, qua positis iusta feruntur avis.
Aspera mutata est in lenem tempore longo
littera, quae toto nomine prima fuit;

[49] Tra i tanti cfr. G. De Sanctis, *'Urbigonia'. Sulle tracce di Romolo e del suo aratro*, in *I quaderni del ramo d'oro*, num. spec. 2012, 108 ss., Id., *Solco, muro e pomerio*, in *MEFRA.* 119/2, 516 nt. 63, il quale richiama Pomp. 2 *ex var. lect*. D. 1.8.11, laddove il giurista utilizza la storia di Remo e Romolo come *exemplum* per dimostrare le conseguenze determinate dall'aggirare le porte e scavalcare le mura della *civitas*: *Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet ratione. Nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum transcendere voluerit*. Sul punto anche M. Lentano, *Romolo, la leggenda del fondatore*, Roma, 2021, 91 ss.

[50] C. Margelidon, *Vraie ou fausse fragilité linguistique dans les Fastes d'Ovide*, in *Ateliers de Recherches Transdisciplinaires* 5, 2022, 3 ss., considera l'etimologia un'invenzione di Ovidio: ed è probabile che lo sia, per quanto ben congegnata. Ernout-Meillet, voce *'Lemures'*, in *Dictionnaire* cit., 351, ritiene quello di Ovidio un gioco di parole che non esplica il vocabolo, anche nella sua supposta derivazione da *Lemuria*. Taluni riconducono il vocabolo a λάμια, demone antropofago, o a λαμυρός, vorace, e a prescindere dalla veridicità del collegamento non dubitano dell'origine non indoeuropea.

mox etiam lemures animas dixere silentum:
hic sensus verbi, vis ea vocis erat.

Nei giorni dei *Lemuria*, che cadono alterni il 9, l'11 e il 13 di maggio, i templi rimangono chiusi e i matrimoni non sono propizi alle fanciulle e neppure alle vedove, alle quali in genere era permesso sposarsi anche nei giorni festivi[51]:

Ov. *fast*. 5.485-488:
Fana tamen veteres illis clausere diebus,
ut nunc ferali tempore operta vides;
nec viduae taedis eadem nec virginis apta
tempora: quae nupsit, non diuturna fuit.

Il *paterfamilias*, nella veste di sacerdote naturalmente addetto alla celebrazione dei *sacra* familiari[52], è tenuto a compiere un meticoloso rituale di carattere fortemente primitivo e patriarcale, scandito da un'ordinata sequenza di movimenti, per proteggersi dall'inquietante presenza degli spiriti che si ripresentavano nel mondo dei vivi invadendo la sua dimora[53]:

Ov. *fast*. 5.429-444[54]:
Nox ubi iam media est somnoque silentia praebet,
et canis et variae conticuistis aves,
ille memor veteris ritus timidusque deorum
surgit (habent gemini vincula nulla pedes),

[51] Cfr. S. Braune, *'Convivium funebre'. Gestaltung und Funktion römischer Grabtriklinien als Räume für sepulkrale Bankettfeiern*, Hildesheim - Zürich - New York 2008, 160.

[52] Cfr. Cato *agr*. 143.1: *Scito dominum pro tota familia rem divinam facere*. A ragione A. Maiuri, *'Sacra privata'. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma 2013, 24 nt. 29, considera il rito diretto a tutta la comunità domestica, inclusi gli schiavi, anche riprendendo il pensiero di L. Monaco, *'Hereditas' e 'mulieres'. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli 2000, 65.

[53] Il rituale viene interpretato da R.J. Littlewood, *Ovid among the Family Dead: the Roman Founder Legend and Augustan Iconography in Ovid's 'Feralia' and 'Lemuria'*, in *Latomus* 60/4, 2001, 925, a mio avviso in maniera non corretta, trattandosi qui di un *vetus sacrum*, come un atto di magia, «black magic», o un «exorcism».

[54] Questa è la traduzione di L. Canali, *Ovidio. I Fasti*, Milano, 1998: Quando è mezzanotte e il silenzio invita al sonno / e voi avete taciuto, cani e uccelli variopinti / chi è memore dell'antico rito e ha timore degli dèi / si alza – entrambi i piedi sono privi di calzari – / e fa segnali serrando le dita con il pollice in mezzo, affinché un'impalpabile ombra non si faccia incontro a lui silenziosa. / E dopo aver deterso in acqua di fonte le mani, purificandole, / si volta e prima raccoglie nere fave / e le getta dietro le spalle, e mentre le getta dice / «Queste io lancio, e con esse redimo me e i miei congiunti». / Ripete questa formula nove volte senza guardarsi alle spalle. / Si crede che l'ombra le raccolga e non vista lo segua. Di nuovo egli tocca l'acqua e fa risuonare il bronzo / di Témesa e prega che l'ombra esca dalla sua casa. / Pronunziata nove volte la formula «Uscite ombre dei miei padri!», / infine si guarda alle spalle e giudica il rito compiuto con purezza.

signaque dat digitis medio cum pollice iuncits,
occurrat tacito ne levis umbra sibi.
Cumque manus puras fontana perluit unda,
vertitur et nigras accipit ante fabas,
aversusque iacit; sed dum iacit, 'haec ego mitto,
his' inquit 'redimo meque meosque fabis'.
Hoc novies dicit nec respicit: ubra putatur
colligere et nullo terga vidente sequi.
Rursus aquam tangit, Temesaeque concrepat aera,
et rogat ut tectis exeat umbra suis.
Cum dixit novies, 'Manes exite paterni',
respicit et pure sacra peracta putat.

Allo scoccare della mezzanotte, momento di passaggio che ben crea la commistione tra il mondo umano e quello sotterraneo, quando il silenzio invita al sonno[55], il *paterfamilias* – memore dell'antico rito – si alza dal letto e con i piedi privi di calzari senza pronunziare alcuna parola fa segnali propiziatori con l'anulare, il pollice e il dito medio per segnalare la sua presenza e per non essere implicato nel contesto funebre che sta affrontando.

Purifica le mani lavandole nell'acqua di fonte e, camminando senza mai voltarsi indietro[56], getta per terra alle proprie spalle alcune fave nere (del colore, cioè, dei morti).

Al contempo, mentre lancia le fave, pronunzia per nove volte la formula solenne *haec ego mitto*[57]; a questa aggiunge poi l'altra formula *redimo meque meosque fabis*, per riscattare se stesso e la propria famiglia, proprio come un servo che si riscatta dal proprio padrone o un prigioniero da chi lo ha catturato.

L'*umbra*, ghiotta di fave (seminate a febbraio e raccolte a maggio, dopo soli tre mesi[58]), che con il loro sapore sanguigno sostituiscono il sacrificio umano[59], le raccoglie – almeno così pare – e, non vista, segue il *paterfamilias* il quale, toccando nuovamente l'acqua e facendo risuonare l'oggetto di bronzo, materiale più puro

[55] Sugli elementi della notte e del sonno v. C. Montuschi, *Il tempo in Ovidio. Funzioni, meccanismi, strutture*, Firenze 2005, 74 ss.

[56] La regola di non voltarsi indietro è caratteristica dei rituali che hanno a che fare con i morti o con poteri pericolosi.

[57] Il verbo *mittere* è per F. Bömer, *'P. Ovidius Naso', die Fasten, II, Kommentar*, Heidelberg 1958, 317, un termine tecnico, utilizzato per le offerte destinate al mondo degli inferi.

[58] L. Pedroni, *I Fabi, Remo e le fave: assonanze e suggestioni*, in *Faventia* 22-23, 2010-2011, 62, mette in relazione i *Parentalia* e i *Lemuria* con il ciclo trimestrale della fava.

[59] C. Cappanera, *Cattivo da mangiare, cattivo da pensare: le fave e le anime dei morti*, in *Antesteria* 6, 2017, 113.

del ferro, pronunzia la formula solenne *'Manes exite paterni'*[60] – anche questa per nove volte[61] –, attraverso la quale rivolge un invito a uscire dalla casa e a non tormentare più i membri della *familia* che vivevano ancora in essa. Solo a questo punto il celebrante si guarda alle spalle e considera il rito compiuto con purezza[62].

L'articolato rituale descritto sembrerebbe nel complesso sostanziarsi, seguendo la prospettiva di John Scheid, in una sorta di banchetto funebre, ma «contrario, perfettamente invertito» rispetto a quello dei funerali o dei *Feralia*[63], nel quale ogni contatto, anche visivo, tra i vivi e i morti ritornati sulla terra deve essere impedito[64], e si esclude ogni tipo di condivisione tra i partecipanti. Il *paterfamilias* sta in piedi e non seduto; di spalle e non faccia a faccia; l'alimento specifico (che non consuma), la fava nera dei morti, viene gettato a terra e non posto su una tavola[65].

Equivoco è, per vero, il riferimento a *Manes paterni* che si rinviene nella formula riportata dall'autore dei *Fasti*[66]: un plurale con valore di singolare che, come si è già detto in precedenza, nella tarda repubblica e nel primo principato indicava lo spirito benevolo di un singolo defunto protettore del nucleo familiare di appartenenza. Se fosse tecnicamente corretto, si dovrebbe considerare la cerimonia diretta a liberare la casa del figlio dall'*umbra* del padre defunto (che pretendeva di esercitare nuovamente un potere sui membri della famiglia e di

[60] S. Ferri, *Osservazioni archeologico-antiquarie al 'carmen in lemures'*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1955, 291, inverte l'ordine dei termini (*Manes paterni exite*) per ricostruire un dimetro giambico catalettico, coincidente con quello di altre formule precative arcaiche.

[61] Non fa meraviglia la ripetività del numero: il nove è un multiplo di tre, numero magico per eccellenza, in più occasioni utilizzato con riferimento ai defunti.

[62] Cfr. Dumézil, *La religione* cit., 323 s., e L. Scolari, *Debito e ingratitudine: la sovversione del 'tumulo donum' nelle 'Troades' di Seneca*, in P. De Paolis, E. Romano (a c. di), *Atti del III Seminario nazionale per dottorandi e dottori di ricerca in studi latini, Roma 20 novembre 2015*, Palermo 2017, 294.

[63] J. Scheid, *'Contraria facere', Renversements et déplacements dans les rites funéraries*, in *AION*. 6, 1984, 136.

[64] Afferma M. Bettini, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 2005, 135, che il volgersi indietro costituisce un'immediata manifestazione simbolica dello «stabilire un contatto», che qui implicherebbe il riconoscimento e l'appartenenza alla stessa comunità, annullando la differenza esistente tra i due mondi: il che non è consentito.

[65] Afferma Quaglia, *Note sulla preistoria* cit., 23, che in realtà per la presenza del verbo *redimere* la cerimonia potrebbe considerarsi più che un vero e proprio banchetto «una delicata transazione dal sapore quasi giuridico – ma di carattere sacro – tra debitori e creditori appartenenti a due modi diversi».

[66] La stessa ambiguità è in *Sch. Pers*. 5.185: *Lemures autem deos manes dicit, quos Graeci demonas vocant, velut umbras quandam habentes divinitatem. Lemuria autem dicuntur dies quando manes placantur.* Lo scoliasta di Persio identifica i *lemures* con i *Manes*, e definisce i *Lemuria* come i giorni in cui si placano i *Manes*.

riprendere il controllo della casa)[67], divinizzato all'atto della morte e onorato come *deus parens* nella festa dei *Parentalia*, così esprimendo la contraddittorietà dei sentimenti sottostanti le cerimonie per i defunti; oppure anche, in senso più ampio, considerare la cerimonia diretta a liberare la casa da coloro che avevano avuto una qualsivoglia relazione con essa e che, ribellandosi all'allontanamento imposto loro, tornavano a visitarla[68].

Seguendo questa prospettiva, le due ricorrenze di carattere ufficiale attraverso le quali si regolavano le relazioni con i morti sarebbero coincidenti tra loro quanto ai destinatari, ma diverse per le modalità attuative[69]: e ciò che colpisce è che la prima si svolgeva con una rispettosa festa svolta presso la tomba, la seconda con un rituale contrario compiuto in casa, per timore.

A ben guardare, inoltre, se nella prima festività i vivi si recavano dai morti, onorandoli con offerte varie, in ossequio a un sentimento di *pietas*, nella seconda erano i morti che si recavano dai vivi, perseguitandoli, e venivano scacciati con un rito apotropaico, che nulla aveva a che vedere con qualsivoglia genere di culto e tanto meno di comunione affettiva[70].

Si potrebbe allora più verosimilmente imputare a Ovidio una certa confu-

[67] È l'interpretazione di Bettini, *Affari di famiglia* cit., 125 s., il quale, utilizzando anche G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*[2], rist. München 1971, 232, esclude che gli spiriti da cacciare possano essere estranei al nucleo familiare. In senso parzialmente diverso C. Pelloso, *Sacri ai 'divi parentum'*, in *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di M. Bettini, Bologna 2022, 102 s., Id., *'Verberatio', 'ploratio' e sacertà ai 'divi parentum'*, in *QLSD.* 12, 2022, 27 s., per il quale Ovidio farebbe riferimento all'*umbra* dello stesso *parens*, considerato morto anzitempo. Un'altra ipotesi prospettata, difficile da condividere, è quella di B. Liou-Gille, *Morts bienveillants des 'Parentalia'? Morts malveillants des 'Lemuria'? Interférences entre droit et religion*, in *Revue des Études Anciennes* 109/2, 2007, 618 ss., secondo cui il *paterfamilias* cacciava i *Manes* del precedente proprietario della casa morto in battaglia, che non sarebbero da intendere «au sens génétique, mais au sens juridique du terme, c'est-à-dire d'un Maitre du domaine. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de parenté 'père-fils' entre l'ancien propriétaire et son héritier, même s'il arrive trés souvent que le fils succéde à son père»; rilevante sarebbe pertanto il solo rapporto giuridico di successione (619). M. Giuman, *Ho incatenato lingue ostili e bocche nemiche. Magia, parola e silenzio nel culto romano di Tacita muta*, in *Medea* 1, 2015, 16, considera invece il rituale diretto a nutrire le anime affamate e inquiete degli spiriti privi di discendenti che nei giorni di festa si aggiravano pericolosamente per la città.

[68] Cfr. A. Doubordieu, voce *Dead, Cult of the, (Rome)*, in *Brill's New Pauly online* 2006.

[69] Reputano complementari le due feste I.R. Danka, *'De feralium et Lemuriorum consimili natura'*, in *EOS* 64, 1976, 257 ss., e C.R. Phillips, *Roman Religion and Literary Studies of Ovid's Fasti*, in *Arethusa* 25, 1992, 66 s.

[70] Sottolinea queste differenze R. Schilling, *Ovide interprète de la religion romaine*, in *Revue des études latines*, 46, 1969, 222 ss. [= in *Rites, cultes, dieux de Rome*, Paris 1979, 12 ss.], giungendo alla conclusione che si trattava di due atteggiamenti cronologicamente differenti nei confronti della morte: quello dei *Lemuria* era ancora dominato da una mentalità magica, mentre quello dei *Parentalia* era orientato a una venerazione religiosa.

sione tra gli spiriti che popolavano l'oltretomba; in tal caso, la sua asserzione potrebbe non essere del tutto corretta[71], o quanto meno essere stata ritoccata nei suoi elementi per rientrare nella metrica della formula[72]. Il sospetto nasce dal fatto che il paradigma dei morti ai quali la festa era dedicata sembrerebbe essere piuttosto quello dei *lemures*, entità identificabili con i morti prematuramente e assetati di vendetta, ostili ai viventi. Potrebbero dunque meglio essere intese in tal senso, utilizzando questo non labile spunto, le presenze che nelle notti di maggio – le uniche nelle quali l'ingresso era previsto e accordato in virtù di un rituale codificato, così da poter controllare il passaggio e scongiurarne gli effetti negativi[73] – stanche, sole e affamate, invadevano le case in cerca di prede.

In questa direzione potrebbero peraltro orientare le fonti che descrivono i *lemures*, e cioè gli spiriti malefici, i morti 'malfaisants', attaccati alla materialità della vita, come i destinatari del lancio delle fave nei giorni dei *Lemuria*, da cacciare fuori dalle porte domestiche[74]:

> Varr. *de vita pop. rom*. I (fr. 19 Riposati = Non. Lindsay 197): *Quibus temporibus in sacris fabam iactant noctu ac dicunt se Lemurios domo extra ianuam eicere*.
> Fest. voce *'Fabam'* (Lindsay 77): … *Nam et Lemuralibus iacitur larvis, et Parentalibus adhibetur sacrificiis, et in flore eius luctus litterae apparere videntur*.

La fava, afferma Festo, appartiene ai morti. Nei giorni dei *Lemuria* viene gettata agli spettri e in quelli dei *Parentalia* viene usata nei sacrifici; e nel suo fiore sembra di poter vedere le lettere del lutto.

Considerando l'arcaicità del rito, sarebbe pure possibile azzardare un'ulte-

[71] Così H.J. Rose, *'Manes exite paterni'*, in *University of California Publications in Classical Philology* 12, 1942, 89, e Toynbee, *Morte* cit., 263 nt. 263. Supponendo che la tradizione dell'anno romuleo di dieci mesi, in cui non vi era ancora Giano alla guida, potesse aver messo fuori strada Ovidio e gli studiosi che l'avevano seguito, D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica. Dal calendario festivo all'ordine cosmico*, rist. Milano 1988, 48, 164 s., considera differenti i destinatari delle due festività: «Remo sta a Romolo come i *Lemuria* stanno ai *Parentalia*. Infatti, se Remo è il prototipo dei *lemures*, Romolo può essere considerato il prototipo dei *parentes*» (165). Sull'appartenenza di Remo al mondo dei *lemures* v. anche A. Fraschetti, *Romolo il fondatore*, Roma - Bari 2002, 35.

[72] Pur considerando i *lemures* in questione come gli antenati che tornavano a visitare la casa in cui erano vissuti, lo stesso Dumézil, *La religione* cit., 323, considera credibile il ritocco della formula; non ritiene pertanto di poter affermare con certezza che nell'esortazione finale gli spiriti fossero effettivamente chiamati *Manes paterni*.

[73] Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants* cit., 54, nt. 55.

[74] F. Prescendi, voce *'Larvae'*, in *Brill's New Pauly online* 2006, Ead., *Dai vivi ai morti*, in U. Eco (a c. di), *Storia della civiltà europea. La civiltà romana. Mito e religione*, eBook 2014, equiparando le *larvae* ai *lemures*, considera entrambi gli spiriti maligni destinatari dei *Lemuria*.

riore congettura, che potrebbe trovare conforto nell'identificazione che Ovidio fa dei *lemures* con le anime dei silenti. In questa prospettiva, destinataria delle celebrazioni potrebbe essere la confusa totalità dei morti, ai quali indistintamente nel periodo più antico era attribuita natura nefasta, da placare in più modi.

Non appare, invece, supportata da alcun elemento l'ipotizzata sostituzione in sede civile di questa antichissima festa con quella dei *Parentalia* di febbraio, con una logica sovrapposizione dei destinatari, comunque rimasta priva di seguito[75].

Sta di fatto che una risposta definitiva sulla natura dei morti che nelle giornate dei *Lemuria* tornavano periodicamente a infestare le case dei vivi è difficile da dare, in considerazione dell'esiguità dei dati a disposizione, peraltro non armonizzabili tra loro, e della non semplice interpretazione dei vocaboli utilizzati, spesso modificati nel corso del tempo: lasciando così destinato a rimanere ancora nell'ombra il rapporto realmente intercorrente tra i *Parentalia* e i *Lemuria*.

Laura D'Amati
Università di Foggia
laura.damati@unifg.it

[75] Cfr. Ferri, *Osservazioni* cit., 289.

Chi parla a chi. Continuare a vivere nella voce dei passanti: esempi dalla Regio I

Potremmo dire che c'è sempre stato nell'uomo un bisogno di presentarsi, manifestarsi, una sorta di rappresentazione del sé da far durare nel tempo. Questa è fin da tempi remoti perfettamente cristallizzata nella raffigurazione ritrattistica pittorica e scultorea ma non tutti potevano permettersi un ritratto in marmo o pittura. Lo strumento più vicino ad esprimere questo desiderio di esporsi, farsi riconoscere era la scrittura. Attraverso la scrittura poteva essere delineato il destino dell'uomo, il suo impegno politico e sociale, le sue capacità militari od imprenditoriali, e così è nelle migliaia di epigrafi conservateci dall'antichità. Ma c'è una parte di queste iscrizioni che meglio racconta il bisogno di non essere immediatamente dimenticati, nel ricordo degli altri, subito dopo la propria morte, in età romana, esse ricordavano ai passanti chi avesse vissuto in quel luogo e come era stata la sua vita, che ora poteva essere conosciuta da chi passando si fermasse a leggere i tratti di vita nelle righe di quei testi incisi. Il sepolcro viene definito come il luogo che raccoglie e preserva la memoria *monumentum*[1], senza un sepolcro tutto è perduto[2], come un tramite per rappresentare *substantia et dignitas* di un individuo[3].

Nelle fonti letterarie romane molteplici sono i richiami al ruolo evocativo delle tombe e delle iscrizioni[4]. Properzio tiene ad esplicitare che considerava la

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

[1] D. 11.7.2.6 (Ulp., 25 *ad Ed.*): *Monumentum est, quod memoriae servandae gratia existat.*

[2] Ovid. *Tris*. 3.3.45-46.

[3] D. 35.1.27 (Alfen., 5 *Dig.*): *In testamento quidam scripserat, ut sibi monumentum ad exemplum eius, quod in via Salaria esset Publii Septimii Demetrii, fieret: nisi factum esset, heredes magna pecunia multare et cum id monumentum publii Septimii Demetrii nullum repperiebatur, sed Publii Septimii Damae erat, ad quod exemplum suspicabatur eum qui testamentum fecerat monumentum sibi fieri voluisse, quaerebant heredes, cuiusmodi monumentum se facere oporteret et, si ob eam rem nullum monumentum fecissent, quia non repperirent, ad quod exemplum facerent, num poena tenerentur. respondit, si intellegeretur, quod monumentum demonstrare voluisset is qui testamentum fecisset, tametsi in scriptura mendum esset, tamen ad id, quod ille se demonstrare animo sensisset, fieri debere: sin autem voluntas eius ignoraretur, poenam quidem nullam vim habere, quoniam ad quod exemplum fieri iussisset, id nusquam exstaret, monumentum tamen omnimodo secundum substantiam et dignitatem defuncti exstruere debere.*

[4] Plin. *Nat. Hist*. 34.17; Plin. *Ep*. 6.10.5; 9.19.3; Petr. *Satyr*. 71.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p31

sua tomba come *lapides cana veni memores*[5]. Ovidio dal suo canto, una volta in esilio, temeva di morire in terra straniera senza che nessuno ne ripetesse il nome[6]. Era credenza comune che queste epigrafi preservassero il ricordo e l'immagine del defunto finché esse non fossero state danneggiate o distrutte[7].

L'argomento precipuo di questo contributo riguarda quelle iscrizioni funerarie latine, in versi e in prosa, che attraverso locuzioni specifiche o semplici cenni di saluto, cercavano di richiamare l'attenzione del lettore occasionale, un *viator*, un *hospes*, o un *praeteriens*, invitandolo a leggere quanto scritto e così prender parte ad un ideale dialogo tra chi è vivo e chi era colà sepolto[8]. Il lettore veniva invitato a fermarsi, leggere e riflettere sui dettagli, brevi o lunghi, della vita del defunto[9], a pronunciare un saluto vocale alla persona, di cui la pietra iscritta conservava il nome, prima di riprendere il suo cammino[10]. Così facendo nella commemorazione funeraria romana si generava la credenza di una possibilità, seppure unilaterale, che i morti avessero ancora una possibilità di comunicare con i vivi, il mezzo erano appunto quelle parole iscritte sui loro monumenti, a condizione che esse fossero declamate[11]. In diversi casi esse si rivolgono al passante con la generica locuzione *quisquis es, quicumque…*, perché chiunque in qualche modo si avvicinasse alla loro tomba potesse recitare e meditare su quanto aveva appena letto[12]. Il lettore aveva un ruolo cruciale da svolgere nella trasmissione delle informazioni e dei sentimenti. Nel rivolgersi al passante chiedendogli di leggere il testo spesso lo imploravano di dedicare un saluto alla persona di cui il monumento segnava la tomba[13].

La sopravvivenza della memoria del defunto, per poter essere attivata, richiedeva la partecipazione attiva del *viator* che leggendo quanto inciso sulla pietra partecipava alla richiesta del defunto, o di chi per lui aveva fatto realiz-

[5] Prop. *Eleg*. 2.13b.40. S. J. Heyworth, *Propertius 2.13,* in *Mnemosyne* 45, Fasc. 1, 1992, 45-59.

[6] Ovid. *Tris*. 50-1.

[7] CIL I², 3121-EDR127620. VI, 37965-EDR072588. X, 1971-EDR103853. X, 4352-EDR006895.

[8] CIL XIV, 1399-EDR165276. X, 2712-EDR134502. AE 2008, 403-EDR110591.

[9] CIL IV, 1679-EDR151521. XIV, 480-EDR128833. XIV1873-EDR165837. R. MacMullen, *The epigraphic habit in the Roman Empire,* in *American Journal of Philology,* 103, 1982, 233-246.

[10] CIL X, 2723-EDR179466. X, 4915-EDR103665. X, 5371-EDR178773. XIV, 2605-EDR164044. XIV, 5021-EDR108953. EE. VII, 1247-EDR139739. AE. 1987, 242-EDR080340.

[11] M. Carroll, *'Vox tua nempe mea est' Dialogues with the dead in Roman funerary commemoration,* in *Accordia Research Papers* 11, 2007-2008, 37-80.

[12] CIL X, 633-EDR121372. X, 1275-EDR139541. X, 1517-EDR120971. XIV, 439-EDR165030. XIV, 1828-EDR149896. AE. 1990, 1044-EDR081969. Magalhaes 2003, 39-EDR102562.

[13] CIL I², 3146-EDR073495. VI, 22556-EDR120205. VI, 34072-EDR135684. CIL X, 6616-EDR149409. XIV, 1169-EDR101707.

zare il testo, di fermarsi, pronunziare il suo nome, evocarlo[14]. Doveva ritenersi, infatti, che la comunicazione vocale della risposta dei vivi potesse colmare, in modo simbolico, il divario esistente tra loro che erano e il defunto che lo era stato[15]. A volte al lettore era espressamente chiesto di leggere quanto scritto[16]. Ma quale rapporto si generava tra il lettore e chi aveva fatto scrivere il testo? Si veda il caso di un'iscrizione urbana dove per commemorare il ricordo della moglie il marito, *Trebius Basileus*, intreccia un gioco dialettico col passante, raccontando la vita della moglie premortagli alla quarta gravidanza, e gli chiede di evocare il nome della defunta, che però non è scritto apertamente sulla lapide ma si compone comprendendo che l'intera epigrafe è un acrostico, che solo al lettore attento restituirà il nome della donna, *Veturia Grata*[17]. Nella pronuncia delle parole iscritte nella pietra il *viator* lettore prestava la sua voce al defunto e si impegnava, consapevolmente o meno, in un dialogo verbale con i morti[18]. L'invito a interagire con le parole del defunto era esteso non solo agli amici e ai familiari viventi, ma anche, e soprattutto, a persone che non avevano mai conosciuto i commemorati mentre erano in vita[19]. In questo senso va letta l'iscrizione posta a *Misenum* da *M. Sittius Africanus, heres* di *L. Calpurnius Rufus, scriba* della *classis praetoria Misenensis*, morto durante una spedizione militare ad Efeso. In quella città gli erano state tributate le onoranze funebri ed era stato sepolto in un sarcofago di marmo. Ma *Sittius* per non far disperdere la memoria dell'amico, volle celebrarlo con un cenotafio, *ad castra*, nella sede della flotta di stanza a Miseno[20].

Le iscrizioni sepolcrali erano percepite dalla società romana come un mezzo ideale per prolungare simbolicamente la vita e la memoria. L'uso simbolico religioso della scrittura, talvolta insieme ad elementi visivi, contribuiva alla funzione finale del testo scritto, far ricordare, testimoniando il significato di questi testi che va oltre la mera registrazione pratica di dati.

Le numerose iscrizioni che potevano leggersi sui monumenti funebri lungo le strade di accesso alle città spesso non richiamavano soltanto l'attenzione sui defunti, ma talvolta davano determinati riferimenti topografici, di dimensione o forma, del resto per la loro costruzione era necessario un provvedimento auto-

[14] CIL VI, 12652-EDR108740. VI, 37965-EDR072588. X, 4183-EDR005499. X, 8131-EDR122237.

[15] CIL X, 2503-EDR172211.

[16] AE. 1989, 247-EDR114466.

[17] CIL VI, 28753-EDR160617.

[18] CIL XIV, 3709-EDR131572.

[19] CIL X, 2332-EDR112072.

[20] EphEp. VIII, 426-EDR122422.

rizzativo del locale *ordo decurionum*, come per il mausoleo edificato a *Castrimoenium* da *M. Iunius, Silani lib., Monimus* del quale apprendiamo che era stato costruito *locum qui est extra portam Medianam, in quo columnar fuit, ab eo loco in quo schola fuit, long(um) p(edes) LXVII ad rivom aquae Albanae, latum a via publica in agrum p(edes) X*[21]. Oppure in modo singolare talvolta su queste tombe non erano affisse soltanto le dediche ai propri cari con richieste di conforto e memoria ma anche specifiche maledizioni[22] per chi violasse il sepolcro, con conseguente comminazioni di multe esatte dalle città: *Si in hoc munimento sive pomariolo aliquis exterum ponere voluerit sive vendere locum tunc poenae nomine dare debebit rei publicae Puteolanorum HS X milia nummum*[23]. E anche *Quisquis hunc titulum sive monumentum sive sepulchrum est deasciaverit at violaverit vendiderit sestertium CC milia nummum aerario populi Romani damnas esto dare heredi autem necque venditori*[24].

Visto il gran numero di iscrizioni che erano disseminate nelle città, negli agglomerati rurali e lungo tutte le vie di accesso e visto che una quantità notevole di esse riportava non soltanto messaggi di interesse pubblico ma anche comunicazioni di individui appartenenti non soltanto ad un ceto sociale altolocato ma anche di più umile estrazione, ci si è domandato se in quell'epoca tutti, o la gran parte della popolazione, sapessero leggere[25], evidentemente i testi epigrafici sepolcrali, pur mostrando talvolta particolarità linguistiche che potevano renderle poco comprensibili dovevano essere di più facile acquisizione rispetto a testi di altro genere[26]. Era, infatti, consuetudine che nella stessa comunità si usassero testi simili ripetuti più e più volte tanto da poterle abbreviare. Abbreviazioni delle più comuni e note sono: *D*(is) *M*(anibus), *O*(ssa) *H*(ic) *S*(ita) *S*(unt), *H*(ic) *S*(itus/ita) *E*(est), *S*(it) *T*(ibi) *T*(erra) *L*(evis), *H*(oc) *M*(onumentum) *S*(ive) *S*(-sepulchrum) *H*(eredes) *E*(xternum) *N*(on) *S*(equetur); *B*(ene) *M*(erenti *F*(ecit/ecerunt), degli *exempla* che rendevano più semplice la comprensione del testo

[21] CIL XIV, 2466-EDR154998. A. Parma, *Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani,* in G. Purpura, *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*. Torino 2012, 226-230. M. Antico, *Locus datus decreto decurionum. Riflessioni topografiche e giuridiche sul suburbium attraverso i tituli funerari,* in *Epigraphica* 69, 1997, 205-224.

[22] CIL XIV, 1872-EDR165836. XIV, 1153-EDR148033.

[23] CIL X, 3594-EDR105396.

[24] AE. 2005, 97b-EDR072694.

[25] W.V. Harris, *Ancient Literacy*, Cambridge (Mass.) 1989, 259, 272.

[26] AE. 1989, 247-EDR114466. M. Koortbojian, *In commemorationem mortuorum*: *Text and image along the "streets of the tombs"*, in J. Elsner (ed.), *Art and Text in Roman Culture,* Cambridge 1996, 210-233, in part. 219. R. Ling, *Inscriptions on Romano-British Mosaics and Wall Paintings,* in *Britannia* 38, 2007, 63-91, in part. 88.

inscritto[27] e la sua lettura commemorativa anche a coloro che avevano scarsa pratica con la lettura, come già si era soliti fare con i testi pubblici od onorari nelle abbreviazioni di cariche magistratuali o di appellativi del principe. Così ad esempio avveniva nei colombari, dove sulle numerose piccole lastre affisse alle pareti sotto le urne cinerarie, vi erano inscritti la gran parte delle volte appena il nome e un cenno di saluto *have, ave, salutem*[28]. Nel caso dei grandi sepolcreti, come quello degli *Statilii* o dei *Volusii Saturnini* a Roma, le dediche funerarie sembrano richiamarsi, modellandosi l'una all'altra, con un senso di comunità familiare[29]. Tali luoghi facilitavano i contatti tra i visitatori e i defunti, ed erano i frequentatori delle tombe durante i *Parentalia*, in genere familiari, amici o completi sconosciuti, a mantenere viva la memoria dei morti[30]. Nella memoria scritta si trasmette quella parte di vita vissuta con sentimento, come quando *D. Iulius Doles, veteranus* della *classis praetoria Misenensis,* ricorda con molta sincerità che con la propria *coniunx Valeria Casta* aveva vissuto per 22 anni *sine ullo stomacho*[31]. In altri casi può accadere che per motivi concreti l'amorevole dedica d'affetto familiare sia cancellata, si veda l'ara sepolcrale romana della giovanissima *Iunia M. f. Procula*, dedicatale dai genitori affranti dal dolore[32]. Qualcosa però nel tempo deve essere accaduto visto che nell'iscrizione ritroviamo solo il nome del padre *M. Iunius* [M. l.?] *Euphrosynus*, quello della madre è stato accuratamente eraso. Sul retro, non lavorato, dell'ara è inciso il motivo per il quale la madre ha subito questa così dura *damnatio memoriae*[33].

[27] In altre regioni, provincie dell'impero romano erano in uso altre legende rituali che abbreviate potevano essere anche più complesse nell'intenderle ma evidentemente per i locali erano semplici e risolvibili. Si vedano ad esempio quelle assai utilizzate in alcune città della Baetica quali *pius/pia in suis hic situs/sita est, sit tibi terra levis* P I S H S E S T T L, oppure la locuzione *dicas/dicite qui legas/legitis sit tibi terra levis* D Q L S T T, e in ultimo *te rogo praeteriens dicas sit tibi terra levis* T R P D S T T L. Cfr. L. Curchin, *Literacy in the Roman Provinces. Qualitative and Quantitative Data from Central Spain,* in *AJP* 116, 1995, 461-476.

[28] CIL IV, 12049-EDR178397. IV, 10189. X, 2752-EDR171358. X, 4413-EDR006950. X, 6781-EDR165760. XIV, 1399-EDR165276. NSc. 1929, 180. AE. 1983, 169-EDR78883. AE. 1998, 313-EDR071538. Oeb. 6. 2011, 122-EDR128020. CumaIANS 2009, 240-EDR115714.

[29] M.L. Caldelli, C. Ricci, *Monumentum familiae Statiliorum. Un riesame* (*Libitina* 1)*,* Rome 1999. Matteo Massaro, *La storia dal basso: elogia humiliorum nel colombario urbano degli Statilii*, in S. Cagnazzi, M. Chelotti, A. Favuzzi, F. Ferrandini Troisi, D. P. Orsi, M. Silvestrini, E. Todisco, (a c. di), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 285-306. M. Buonocore, *Schiavi e liberti dei Volusii Saturnini. Le inscrizioni del colombario sulla via Appia Antica,* Roma 1984.

[30] F. Dolansky, *Honouring the family dead on the Parentalia: Ceremony, spectacle, and memory,* in *Phoenix* 65, 2011, 125-157.

[31] CIL X, 3409-EDR157916.

[32] CIL VI, 20905-EDR123124.

[33] M. Carroll, *Memoria* and *Damnatio Memoriae. Preserving and erasing identities in roman funerary commemoration*, in M. Carroll, J. Rempel (eds.), *Living through the Dead: Burial and Commemoration in the Classical World, Studies in funerary archaeology* 5, Oxford 2011, 65-93.

Leggiamo infatti che la madre *Iunia Acte* viene maledetta *Hic stigmata aeterna*, conficcando un chiodo al centro dell'iscrizione, per aver tradito ed abbandonato il marito anziano e malato, che l'aveva manomessa[34], nel testo nascosto sono chiariti tutti i motivi e i personaggi coinvolti nel misfatto[35].

Diversamente l'*Augustalis P. Vesonius Phileros*[36] dovette essere molto amareggiato e sconcertato dal comportamento dell'amico tanto da maledirlo per l'eternità davanti agli dèi. Il nostro personaggio aveva costruito, in età giulio-claudia, un mausoleo familiare con recinto sul lato nord della strada fuori Porta Nocera a Pompei, nella dedica infissa sotto l'edicola, con tre figure a bassorilievo, ci informa che egli aveva destinato quel sepolcreto, con la formula *sibi et suis*, a sé stesso, alla sua patrona *Vesonia* figlia di un *Publius Vesonius*, una *gens* ben nota nell'élite pompeiana[37] e ai suoi discendenti. Nel sepolcreto, oltre i propri due figli, *Phileros* aveva ammesso, come continua l'iscrizione, anche un suo amico, un certo *M. Orfellius M. l. Faustus*[38], del quale non conosciamo altro, né il motivo del legame fra i due. Tempo dopo *Phileros* fece apporre, al disotto di questa dedica in modo visibile, un'altra iscrizione rivolta a chiunque si fosse trovato a passare

[34] K. P. D. Huemoeller, *Freedom in Marriage? Manumission for Marriage in the Roman World*, in JRS 110, 2020, 123-139.

[35] J.E. Grubbs, *Stigmata Aeterna: A Husband's Curse*, in J.F. Miller, C. Damon, K.S. Myers (eds.), *Vertis in usum: Studies in Honor of Edward Courtney*, Munich and Leipzig 2002, 230-242. F. De Rubeis, *La vendetta e la scrittura o la vendetta nella scrittura*, in *La vengeance, 400-1200*, Roma 2006, 43-63. S. Orlandi, *Heredes, Alieni, Ingrati, Ceteri. Ammissioni ed esclusioni*, in AA.VV. *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepulcrali. Les leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni*, Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie, Roma 2004, 359-384.

[36] AE. 1968, 116a-EDR080026. J. R. Porter, *Tomb of Publius Vesonius Phileros (PN 1983 23 OS - ca. AD 50-60): a complex tale of friendship, betrayal, and revenge reaching to the very grave*, in *Commemorating the Dead: Texts and Artifacts in context*, Berlin-New York 2008, 39-77. W. van Andringa, S. Lepetz, *Publius Vesonius Phileros vivos monumentum fecit: investigations in a sector of the Porta Nocera cemetery in Roman Pompeii*, in M. Carroll, J. Rempel (eds.), *Living through the Dead: Burial and Commemoration in the Classical World, Studies in funerary archaeology* 5, Oxford 2011, 110-133. W. van Andringa (et collab. K. Korhonen), *Défunts et visiteurs des enclos: Les inscriptions*, in W. van Andringa, H. Duday, S. Lepetz (eds.), *Mourir à Pompéi: fouille d'un quartier funéraire de la nécropole romaine de Porta Nocera (2003-2007)*, Roma 2013, 991-1010.

[37] CIL X, 901-EDR148693. X, 902-EDR148694. Sulla *gens Vesonia* attestata principalmente a Pompei vd. P. Castren, *Ordo populusque pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii*, Roma 1975, 238, nr. 450.1. Altri *Vesonii* a *Puteoli* CIL X, 3091-EDR172609. X, 8202-EDR121968. *Nola AttiAcc.Pont*. 21, 1972, 399-EDR106709. *Allifae* CIL IX, 2421-EDR111860. *Interamna Lirenas* AE. 1911, 204-EDR072463.

[38] Gli *Orfellii* sono del tutto assenti a Pompei e in Campania, una sola altra attestazione ad *Aeclanum* CIL IX, 1268-EDR134735 e un sigillo di incerta provenienza conservato al MANN CIL X, 8059-292.

davanti il suo mausoleo *hospes paullisper morare, si non est molestum, et quid evites, cognosce*, per conoscere come *M. Orfellius Faustus*, definito falso amico e irriconoscente, lo avesse ingiustamente chiamato a comparire in tribunale *amicum hunc, quem speraveram mi esse, ab eo mihi accusatores subiecti et iudicia instaurata.* A questo punto *Vesonius Phileros*, si spinge oltre e conficcato un chiodo di ferro nel centro dell'iscrizione, termina il testo con una *defixio*, *Deis gratias ago et meae innocentiae, omni molestia liberatus sum. Qui nostrum mentitur, eum nec di Penates nec Inferi recipiant*[39]. Le maledizioni erano vietate dalla legge ed eseguite in ore notturne e in segreto, in questo caso, invece come visto, ci si trova davanti ad una *tabula defixionis* pubblica offerta alla lettura dei passanti in modo che potessero, a loro volta, venire a conoscenza della grave e illecita offesa compiuta da *Faustus*, e leggendola rinnovare negli anni l'esecrazione dichiarata contro di lui[40]. Sebbene la decisione di maledire pubblicamente *Faustus* fosse da ritenersi decisamente forte non doveva aver infranto, nel rispetto del suo ruolo di *Augustalis*, la *pietas* verso quegli dèi che *Vesonius Phileros* aveva invocato in modo così determinato a suoi testimoni[41].

In conclusione, abbiamo notato come le iscrizioni funerarie non avessero quale unica funzione quella di ricordare il nome dei defunti lì sepolti: esse contribuivano a conoscere storie familiari, rango sociale, origine etnica, carriere, personali tragedie e legami emotivi[42]. Molti epitaffi di questi monumenti funerari furono predisposti, o scelti all'interno di una bottega di un lapicida, dal defunto mentre questi era ancora in vita, numerosi altri furono scelti dalla famiglia, dalla comunità o dai compagni sopravvissuti. Nel far incidere tutte queste informazioni, il defunto o il dedicante le registrava per i *viatores* presenti e per quelli a venire, rivolgendosi ad una società futura, che immaginava valorizzasse questo messaggio[43]. Si riteneva che con essi si comunicasse la propria posizione all'interno della comunità dove si era vissuto, agito e dove continuavano a vivere i discendenti e coloro che leggevano questi testi. Gli stessi monumenti funerari, attraverso la loro configurazione conforme ai modelli di quella società, contribuivano a dare un senso di identità comunitaria a coloro che vissero e

[39] AE. 1986, 116b-EDR080069.

[40] A. Parrot, *Maledictions et Violations de Tombes*, Paris 1939, 153-158. I. Salvo, *Sweet revenge: emotional factors in 'prayers for justice'*, in A. Chaniotis (ed.), *Unveiling Emotions: Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek World*, Stuttgart 2012, 235-266.

[41] Sulla partecipazione di *Vesonius Phileros* all'influente collegio degli *Augustales* di Pompei vd. G. Corazza, *Gli Augustales della Campania romana*, Napoli 2016, 339-341.

[42] M. Carroll, *Spirits of the Dead. Roman funerary commemoration in Western Europe*, Oxford 2006, 247-253.

[43] G. Susini, *The Roman Stonecutter. An Introduction to Latin Epigraphy*, Oxford 1973, 64.

morirono entro i parametri di un comportamento sociale riconosciuto valido da tutti e che per questo condivisero questa forma di esposizione.

Infine, sebbene queste iscrizioni sepolcrali siano state definite spesso come ‘parlanti’, e abbiano suscitato un certo interesse tra gli studiosi, tanto che si sono potuti riscontrare una serie di argomenti di indubbio interesse giuridico e sociale espressi nella commemorazione funeraria romana, a loro volta segnalati in diverse pubblicazioni anche a carattere divulgativo, esse non hanno finora dato luogo a nessuna raccolta sistematica, né potremmo affermare che il loro significato giuridico e sociale sia stato ancora pienamente percepito.

Aniello Parma
Università Telematica Giustino Fortunato
a.parma@unifortunato.eu

Familia funesta

1. Nel contesto sociale e religioso della repubblica e del principato, i familiari di una persona defunta erano vincolati, per almeno nove giorni, all'espletamento di un complesso rituale funerario. Tali attività erano considerate assolutamente prioritarie e costituivano un imperativo così cogente da esonerare da altre incombenze le persone che vi fossero impegnate[1]:

> D. 2.4.2 (Ulp. 5 *ad ed.*): *In ius vocari non oportet neque consulem neque praefectum neque praetorem neque proconsulem neque ceteros magistratus, qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et iubere in carcerem duci: nec pontificem dum sacra facit: nec eos qui propter loci religionem inde se movere non possunt: sed nec eum qui equo publico in causa publica transvehatur. praeterea in ius vocari non debet qui uxorem ducat aut eam quae nubat: nec iudicem dum de re cognoscat: nec eum dum quis apud praetorem causam agit: neque funus ducentem familiare iustave mortuo facientem.*

Ulpiano segnala in tal senso che non si sarebbe potuta citare in giudizio una persona che stesse curando il funerale di un familiare (*funus ducentem familiare*) o fosse, comunque, occupata in riti funebri (*iusta facere mortuo*)[2] come, tra l'altro, non sarebbe stato lecito convenire in giudizio un *pontifex* mentre compieva i *sacra* o chiunque non potesse allontanarsi da un luogo *propter religionem*[3]. Per la presente analisi è notevole soprattutto il riferi-

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

[1] Tale periodo sospensione è stato giustamente accostato al *iustitium*: A. Ramon, *Il rituale della morte: tra pollutio e apoteosi*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica* II, Pisa 2015, 345 ss., spec. 348. Esso è ripreso anche nella legislazione cristiana di Giustiniano nella novella del 542 (115.5.1).

[2] Sul termine *iusta*, cfr., peraltro, Cic. *pro Rosc. Am*. 23; *de leg.* 2.63; Sen. *Cons. ad Polyb.* 17.4; *Med*. 997-1001; Plin. *Nat. hist.* 2.248 (notevole per il riferimento all'aspettativa ereditaria dei soggetti chiamati a gestire il funerale: *Funus duxerunt ei propinqui, ad quas pertinebat hereditas*); Ov. *Fast*. 2.569 s.; Macr. *Sat*. 1.13.3. C.M.A. Rinolfi, *Livio 1.20.5-7: pontefici, 'sacra', 'ius sacrum'*, in *Diritto@storia* 4, 2005, nt. 177, Ead., *'Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant … aut in procinctu'. Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Torino 2020, 229 nt. 77.

[3] Riportando una citazione di Lucio Cincio, *de re militari*, Gell. 16.4 ricorda, tra l'altro, come causa di assenza giustificata per le reclute al giorno fissato per il giuramento militare, il *funus familiare*, le *feriae denicales* (purché non fossero state pretestuosamente procrastinate con l'obiettivo di assentarsi alla data del giuramento) e il *sacrificium anniversarium*. Sul capitolo gelliano, recentemente, cfr. R. D'Alessio, *Studi sulle Notti attiche*, Lecce 2024, 97 e ivi bibl.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p39

mento, da un lato, al *funus familiare*, dall'altro, ai *iusta defuncto*.

I riti funebri si svolgevano in forma privata ed erano prevalentemente contenuti nella stretta cerchia familiare. Erano perlopiù confinati nella sfera del *ius sacrum* ma conobbero presto una progressiva traslazione nella disciplina della successione *mortis causa* (soprattutto con riferimento alla condizione dell'*heres extraneus*), culminando nella regola *sacra cum pecunia*[4] che finiva per addossarne la cura su soggetti che non sarebbero stati tenuti altrimenti ad osservarli[5].

Riguardo agli oneri cultuali gravanti sull'erede estraneo una testimonianza significativa, ma solitamente trascurata in letteratura, proviene della voce *everriator* di Festo (Lindsay 68). Vi si descrive un peculiare rito di lustrazione; una sorta di pulizia della casa curata con un particolare tipo di scopa, dopo l'uscita del feretro:

> *Everriator vocatur, qui iure accepta hereditate iusta facere defuncto debet; qui si non fecerit, seu quid in ea re turbaverit, suo capite luat. Id nomen ductum a verrendo. Non nam exverriae sunt purgatio quaedam domus, ex qua mortuus ad sepulturam ferendus est, quae fit per everriatorem certo genere scoparum adhibito, ad extra verrendo dictarum.*

Dalla precisazione secondo cui i *iusta defuncto* avrebbero dovuto essere curati dal soggetto che 'avesse accettato' l'eredità è agevole dedurre che Verrio Flacco e, quindi, Festo non avessero in mente il caso della successione di un *suus*. Quest'ultimo, infatti, sarebbe subentrato automaticamente all'ereditando senza avere la possibilità di accettare (o rifiutare) l'eredità[6]. Deve credersi, per-

[4] Di recente sul punto: G. Nicosia, *'Iuris consultorum acutae ineptiae'*, in *Studi in onore di Remo Martini* II, Milano 2009, 890 s. nt. 75; A. McClintock, *Un'analisi giuridica della lex Voconia*, in *TSDP* 10, 2017, 36 nt. 76; Ead., *La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, Napoli 2022, 38 nt. 32; Rinolfi, '*Testamentorum autem genera*' cit. 243 ss.

[5] Il tema è solo incidentalmente connesso con la dialettica tra *supelchra familiaria* e *sepulchra hereditaria*, su cui, peraltro, E. Albertario, *Sepulchra familiaria e sepulchra hereditaria*, in *Il Filangieri* 35, 1910, 492 ss., ora in *Studi di diritto romano*, Milano 1941, 3 ss.; A.G. Valdecasas, *La fórmula H.M.H.N.S. en las fuentas epigráficas romanas. Contribución a la historia de los sepulcros familiares y hereditarios en el Derecho Romano*, in *AHDE* 5, 1928, 5 ss., ora in *SCDR* 30, 2017, 525 ss.; C.C. Mierow, *Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 65, 1934, 163 ss, Sui *sepluchra*, più di recente, L. Radulova, *Iura sepulchrorum nella Moesia Inferior: la realizzazione di un fenomeno di diritto romano in ambito greco-trace*, in *RIDA* 63, 2016, 197 ss. In termini più generali, M. Milani, *Il regime giuridico dei sepolcri tra Roma antica e Italia contemporanea*, in *A New Thinking about 'Res'. Roman Taxonomies in the Future of Goods*, Napoli 2022, 31 ss.

[6] Gai 2.157: *Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodam modo domini existimantur; unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. necessarii vero ideo dicuntur, quia omni modo, sive velint sive nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes fiunt*. Cfr., inoltre, I. 2.19.2. P. Voci, *Diritto ereditario romano* I. *Parte generale*, Milano 1963², 399 ss., 577 ss.

tanto, che la glossa festina si occupasse di un soggetto diverso dai discendenti *in potestate*: un *heres extraneus*; se parente, al più un *adgnatus proximus*. Da questo punto di vista, del resto, anche la chiosa ulpianea in D. 2.4.2 «*neque funus ducentem familiare iustave mortuo facientem*» sembrerebbe allargare la sua prospettiva alla cura di rituali concernenti persone estranee alla cerchia familiare, nella misura in cui il riferimento al *funus familiare* viene completato dalla menzione di più generici *iusta mortuo*, non espressamente limitati a persone di famiglia.

A ogni modo, la puntualizzazione festina che riconosce nell'*everriator* la persona che avesse accettato *iure* l'eredità (*iure accepta hereditate*) desta una certa sorpresa. L'osservazione sembra, infatti, incompatibile con i tempi degli adempimenti funebri: essendo scanditi da un meccanismo (per così dire) 'naturale', dettato dalla progressiva decomposizione del cadavere, il funerale e i *iusta* certamente non avrebbero potuto attendere la decisione del chiamato di accettare (o meno) l'eredità. Ciò è, d'altronde, quanto si ricava da Ulp. 25 *ad ed*. D. 11.7.4:

> *Scriptus heres prius quam hereditatem adeat patrem familias mortuum inferendo locum facit religiosum, nec quis putet hoc ipso pro herede eum gerere: finge enim adhuc eum deliberare de adeunda hereditate. ego etiam si non heres eum intulerit, sed quivis alius herede cessante vel absente vel verente ne pro herede gerere videatur, tamen locum religiosum facere puto: plerumque enim defuncti ante sepeliuntur, quam quis heres eis existet. sed tunc locus fit religiosus, cum defuncti fuit: naturaliter enim videtur ad mortuum pertinere locus in quem infertur, praesertim si in eum locum inferatur, in quem ipse destinavit: usque adeo, ut etiamsi in legatum locum sit illatus ab herede, illatione tamen testatoris fit religiosus, si modo in alium locum tam oportune inferri non potuit.*

Occupandosi della sepoltura, il frammento ulpianeo suggerisce l'idea che questo genere di adempimenti fosse normalmente gestito dall'*heres scriptus*, prima dell'accettazione dell'eredità (*ante… quam quis heres… existet*). E, in effetti, dallo stesso libro di Ulpiano (D. 11.7.12.4)[7] apprendiamo, peraltro, che tra i soggetti dai quali ci si attendeva la cura dei funerali, subito dopo la per-

[7] D. 11.7.12.4 (Ulp. 25 *ad ed*.): *Funus autem eum facere oportet, quem decedens elegit: sed si non ille fecit, nullam esse huius rei poenam, nisi aliquid pro hoc emolumentum ei relictum est: tunc enim, si non paruerit voluntati defuncti, ab hoc repellitur. sin autem de hac re defunctus non cavit, nec ulli delegatum id munus est, scriptos heredes ea res contingit: si nemo scriptus est, legitimos vel cognatos: quosque suo ordine quo succedunt.* Cfr. P. de Francisci, *La legittimazione passiva nell'azione funeraria*, in *Annali dell'Università di Perugia* 32, 1920, 277 ss., ora in *Scritti scelti* I cit. 525 ss.; G. Donatuti, *Actio funeraria*, in *SDHI* 8, 1942, 48 ss., ora in *Studi di diritto romano* II, Milano 1970, 641 ss.

sona indicata per questo scopo nel testamento, vi era appunto l'*heres scriptus*: ancor prima dei parenti del defunto, per il solo fatto di essere stato designato come erede, egli sarebbe stato legato al testatore da un *officium pietatis*[8] all'adempimento di questo dovere.

Per questa ragione, la cura della sepoltura dell'ereditando non avrebbe implicato, come evidenzia D. 11.7.4, un'accettazione dell'eredità per fatto concludente (*nec quis putet hoc ipso pro herede eum gerere*). L'enfasi con cui Ulpiano esprime questo principio (*nec quis putet*) induce a supporre che, però, fosse più o meno diffusa un'opinione differente. Non a caso, nell'elencare le ragioni che avrebbero potuto trattenere l'*heres scriptus* alla cura della sepoltura, il giurista include, accanto all'esempio del rifiuto e dell'assenza del designato, anche il timore che tali attività potessero essere interpretate come un'accettazione implicita dell'eredità: *sed quivis alius herede cessante vel absente vel verente ne pro herede gerere videatur*.

2. Un'altra testimonianza importante per il tema qui analizzato è data da D. 45.3.28.4 (Gai. 3 *de verb. obligat.*):

> *Illud quaesitum est, an heredi futuro servus hereditarius stipulari possit. Proculus negavit, quia is eo tempore extraneus est. Cassius respondit posse, quia qui postea heres extiterit, videretur ex mortis tempore defuncto successisse: quae ratio illo argumento commendatur, quod heredis familia ex mortis tempore funesta facta intellegitur, licet post aliquod tempus heres extiterit: manifestum igitur est servi stipulationem ei adquiri.*

Gaio riferisce un caso di *ius controversum*: se a un *servus hereditarius*, finché l'*hereditas* fosse *nondum adita*, fosse permesso di acquistare un credito da

[8] M. d'Orta, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato*, Napoli 1990, 93 ss. L'editto pretorio avrebbe onerato l'erede che non avesse curato i funerali a rimborsare colui che ne avesse sostenuto le spese solo se queste non fossero state affrontate dal *funerator* spontaneamente *pietatis gratia, non hoc animo quasi recepturus sumptum quem fecit* (D. 11.7.14.7, Ulp. 25 *ad ed.*); con particolare riferimento alla rilevanza della *pietas* ancora utilissime le osservazioni di P. de Francisci, *La legittimazione attiva nell'azione funeraria*, in *Il Filangieri* 40, 1915, 14 ss., ora in *Scritti scelti* I, a cura di L. Capogrossi Colognesi e L. Garofalo, Napoli 2021, 479 ss. Reputano la regola risalente al I sec. a.C. J. Paricio, *Notas sobre el 'edictum de sumptibus funerum'*, in *Studi Senesi* 97, 1985, 456 s.; Id., *Estudio sobre las «actiones in aequum conceptae»*, Milano 1986, 90 ss.; Id. *Acción funeraria*, in *Homenaje Murga Gener*, Madrid 1994, 693; F.M. Silla, *Il rimborso delle spese funerarie in caso di prohibitio heredis*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 646 nt. 4. La clausola edittale è riprodotta da D. 11.7.12.2 (Ulp. 25 *ad ed.*): *Praetor ait: «quod funeris causa sumptus factus erit, eius reciperandi nomine in eum, ad quem ea res pertinet, iudicium dabo»*. Sul significato di «*in eum, ad quem ea res pertinet*», di recente, S. Castagnetti, *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012, 140 ss.; O. Unger, *Actio funeraria*, Tübingen 2018, 105 ss.

stipulatio in favore dell'*heres futurus*. Proculo avrebbe negato tale possibilità: finché il soggetto designato non avesse accettato l'eredità, il servo (ancora *extraneus* rispetto all'erede)[9] non avrebbe potuto acquistare il credito per lui (stante il divieto di *stipulatio alteri*). Cassio, invece, lo avrebbe ammesso: l'accettazione avrebbe comportato l'ingresso dell'erede nella posizione dell'ereditando *ex mortis tempore* quasi potesse essere trascurato il tempo interinale di una eredità *nondum adita*. Gaio aderisce alla posizione di Cassio e la conforta con un *argumentum*: *heredis familia ex mortis tempore funesta facta intellegitur, licet post aliquod tempus heres extiterit.*

Se, come nella glossa festina, il frammento di Gaio postula una dissociazione temporale tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, evidentemente anche questa testimonianza esula dal campo della successione del *suus*[10] (il quale, invece, sarebbe subentrato immediatamente *in locum et ius* dell'ereditando)[11].

In letteratura, il punto di vista di Cassio è stato interpretato in chiave di retroattività[12]. A me sembra, tuttavia, poco credibile che il dissenso tra Proculiani e Sabiniani riguardasse il tema dell'efficacia retroattiva dell'*aditio hereditatis*: quasi che, diversamente da Cassio, Proculo rifiutasse di agganciare l'acquisto dell'erede all'apertura della successione. Certamente, del resto, anche il proculiano Celso, 38 *dig.* D. 50.17.193 enfatizzava in questo senso la 'saldatura' tra la morte dell'ereditando e l'*aditio hereditatis*, e il subingresso dell'erede nella posizione dell'ereditando senza soluzione di continuità: *omnia fere iura heredum perinde habentur, ac si continuo sub tempus mortis heredes exstitissent*[13].

[9] *Is* concorda più agevolmente con *servus hereditarius* che con *heredi futuro*. La questione però non mi sembra dirimente per l'interpretazione del passo: l'aggettivo esprime una relazione: se il *servus* è estraneo all'*heres* è, ovviamente, vera anche la reciproca. Sul senso di *extraneus* nel frammento, L. d'Amati, *Manes*, Napoli 2025, 97 s. e nt. 55. A ogni modo l'aggettivo sembra evocare un riferimento alla condizione dell'*heres extraneus* (Gai 2.152; 162 ss.).

[10] Nel senso che il frammento riguardi la condizione dell'*heres futurus* chiamato ad accettare l'eredità (quindi, non un *suus*) vd. Bas. 45.3.28 [Scheltema, A VI, 1961]: κληρονομιαῖος δοῦλος ἐπερωτῶν τῷ ἐσομένῳ κληρονόμῳ προσποιεῖται τῷ ὑπεισερχομένῳ τὴν κληρονομίαν.

[11] Cfr. *supra* nt. 6.

[12] Sul punto vd. R. D'Alessio, *«Quasi sine tempore». La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Napoli 2021, 217 ss., spec. nt. 117 e ivi bibl. Più di recente S. Schiavo, *Ai confini della soggettività. L'eredità giacente fra res e persona*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica* 3, 2024, 226 ss., e nt. 76.

[13] Non a caso, peraltro, un giurista come Paolo, che avrebbe sviluppato l'insegnamento proculiano sul tema, pur confermando la continuità nella successione tra il dante e l'avente causa (D. 50.17.138, Paul. 27 *ad ed.*: *omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur*) e pur ammettendo che, in linea di principio, l'*hereditas nondum adita* potesse accrescersi attraverso gli acquisti del *servus hereditarius* (D. 49.15.29, Labeo 6 *pith. a Paulo epit.*: *augeri*

È, però, agevole osservare che neanche la soluzione cassiana si sarebbe potuta risolvere soltanto nel riconoscimento dell'efficacia retroattiva dell'*aditio hereditatis*: in tal senso essa, infatti, avrebbe potuto sanare l'acquisto del *servus hereditarius*[14] a posteriori e purché l'eredità venisse effettivamente accettata. Tale evenienza, tuttavia, sarebbe rimasta non soltanto futura ma anche incerta al momento della *stipulatio*: finché non avesse accettato l'eredità, l'*heres futurus* non sarebbe stato il *dominus* del *servus* né si sarebbe potuto dire se lo sarebbe mai diventato. In quella fase, in definitiva, il *servus hereditarius* sarebbe stato effettivamente un *extraneus*.

Se, dunque, la soluzione di Cassio non può offrire risposta in chiave di retroattività al problema *an heredi futuro servus hereditarius stipulari possit,* si deve evidentemente concludere che il dissenso con Proculo riguardasse non il momento del subingresso dell'erede alla posizione dell'ereditando (*perinde… ac si continuo sub tempus mortis heredes exstitissent*), ma piuttosto la possibilità di trascurare lo stato pendente dell'*hereditas nondum adita* nel quale la *stipulatio* del *servus hereditarius* interveniva. In effetti, la 'pro-'spettiva di Cassio trova coerenza solo se si ammette che il giurista non si fosse limitato a estromettere a posteriori (dopo l'*aditio hereditatis*) il periodo in cui l'*hereditas* fosse *nondum adita* dal corso delle vicende successorie, ma avesse negato la condizione attuale dell'*hereditas iacens*.

Che in questo modo debba essere interpretata la posizione di Cassio sembra confermato da D. 45.3.25 (Ven. 12 *stip*.):

> *Si servus hereditarius stipulatus fuerit et fideiussores acceperit posteaque adita fuerit hereditas, dubitatur, utrum ex die interpositae stipulationis tempus cedat an ex adita hereditate: item si servus eius, qui apud hostes sit, fideiussores acceperit. et Cassius existimat tempus ex eo computandum, ex quo agi cum eis potuerit, id est ex quo adeatur hereditas aut postliminio dominus revertatur.*

La questione affrontata nel frammento concerne il momento dal quale decorresse la durata del rapporto di garanzia (ad esempio ai fini del computo dell'anno rilevante per la *lex Cornelia* o, più probabilmente, del biennio rilevante per la *lex*

per servum hereditarium solet), avrebbe continuato a escludere che il *servus hereditarius* contraesse validamente una *stipulatio* in favore dell'*heres futurus* (D. 45.3.16, Paul. 4 *reg.*: *servus hereditarius futuro heredi nominatim dari stipulatus nihil agit, quia stipulationis tempore heres dominus eius non fuit*; D. 45.1.73.1, Paul. 24 *ad ed.*: *si servus hereditarius stipulatus sit, nullam vim habitura est stipulatio, nisi adita hereditas sit, quasi condicionem habeat. idem est et in servo eius qui apud hostes est*). Evidentemente, il giurista riconosceva nell'intervallo dell'*hereditas nondum adita* una condizione attuale rispetto alla quale l'*heres futurus*, proprio perché tale, sarebbe stato ancora *extraneus*. Paolo accosta la *stipulatio* conclusa dal *servus hereditarius* alla *stipulatio* condizionale.

[14] P. Bonfante, *Corso di diritto romano* VI. *Le successioni. Parte generale*, Roma 1930, 258.

Furia de sponsu)[15], se un servo ereditario avesse contratto un credito da *stipulatio* e assunto dei fideiussori (nel testo, ma probabilmente da intendere come *sponsores*)[16] prima che l'*hereditas* fosse *adita*. Due sarebbero stati i possibili momenti: il *dies interpositae stipulationis* e l'*aditio hereditatis*. Il frammento estende, poi, la stessa questione al caso in cui la garanzia fosse stata assunta dal *servus* di un *captivus*[17]. Quindi, Venuleio ricorda che secondo Cassio la durata di un rapporto di garanzia assunto dal *servus hereditarius* avrebbe dovuto essere computata dal momento dell'*aditio hereditatis* o del rientro in patria del *captivus*[18]. È, dunque, agevole osservare come Cassio di fatto estromettesse dal computo l'intervallo tra l'apertura della successione e l'*aditio hereditatis*, quasi che tale periodo potesse ricadere in ciò che mi sembra definibile una sorta di 'dimensione atemporale'.

Se l'affermazione di Cels. 38 *dig.* D. 50.17.193 s'inserisce in una problematica analoga concernente il computo del tempo della garanzia, come si può supporre dal contesto del libro da cui proviene il frammento[19], sembra opposto il parere di Celso: l'espressione '*perinde… ac si continuo sub tempus mortis*' sopra osservata mirerebbe a includere nel computo il tempo in cui l'*hereditas* fosse *nondum adita*. Certamente questa era l'opinione di Giavoleno[20]: il tempo della garanzia avrebbe dovuto essere calcolato dal momento in cui fosse stata contratta, giacché sarebbe stato altrimenti *iniquissimum* estendere la durata

[15] Cfr. L. Amirante, *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950, 95; A. Cenderelli, *Le garanzie personali delle obbligazioni per debiti e crediti dell'eredità giacente (contributi esegetici)*, in *SDHI* 30, 1964, 114 ss., ora in *Scritti romanistici*, a cura di C. Buzzacchi, Milano 2001, 11 ss., da cui si cita in part. 67.

[16] Cenderelli, *Le garanzie personali delle obbligazioni* cit. 65.

[17] La questione è, in parte, connessa con l'acquisto attraverso il *servus hereditarius* in favore del *postumus*: D. 49.15.29 (Labeo 6 *Pithan. a Paulo epitomat.*): pr. *Si postliminio redisti nihil, dum in hostium potestate fu<i>sti, usucapere potuisti.* Paulus: *immo si quid servus tuus peculii nomine, dum in eo statu esses, possederit, id eo quoque tempore usucapere poteris, quoniam eas res etiam inscientes usucapere solemus et eo modo etiam hereditas nondum nato postumo aut nondum adita augeri per servum hereditarium solet.* Cfr. *infra* e nt. 24.

[18] Venuleio riferisce apertamente l'opinione di Cassio, mentre la sua posizione personale, generalmente ritenuta come adesiva alla posizione di Cassio, non viene esplicitata dal frammento. Cfr. G. Scaduto, *Contributo esegetico alla dottrina romana dell'eredità giacente*, in *AUPA* 8, 1921, 49; Voci, *Diritto ereditario romano* I cit. 540; Cenderelli, *Le garanzie personali delle obbligazioni* cit. 65 ss.

[19] Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, Lipsiae 1889, 167 s.

[20] Sotto altro profilo, mette conto anche segnalare anche D. 28.5.65(64) (Iav. 7 *ep.*), là dove si ricorda l'opinione di Labeone secondo cui avrebbe potuto essere istituito erede un *servus hereditarius* sebbene nel periodo tra l'apertura della successione e l'*hereditatis aditio* non avesse un padrone cui giovare (*…servus hereditarius, priusquam adeatur hereditas, institui heres potest, quamvis is testamenti facti tempore nullius sit*).

dell'obbligazione in ragione della condizione personale dei creditori[21]:

> D. 44.3.4 (Iav. 7 *ep.*): *Si servus hereditarius aut eius, qui in hostium potestate sit, satis acceperit, continuo dies satisdationis cedere incipiet: intueri enim debemus, an experiundi potestas fuerit adversus eum, qui obligatus est, non an is agere potuerit, qui rem in obligationem deduxerit: alioquin erit iniquissimum ex condicione actorum obligationes reorum extendi, per quos nihil factum erit, quo minus cum his agi possi.*

Riproducendo la stessa questione descritta da D. 45.3.25 (Ven. 12 *stip.*), il passo attribuisce a Giavoleno l'opinione opposta rispetto alla soluzione cassiana (secondo cui la durata avrebbe dovuto essere calcolata dal *tempus ex quo agi potuerit*): secondo Giavoleno, infatti, ai fini del decorso del termine sarebbe stata irrilevante la condizione soggettiva del creditore (*intueri enim debemus, an experiundi potestas fuerit adversus eum, qui obligatus est, non an is agere potuerit, qui rem in obligationem deduxerit*). Il tempo della cattività o dell'eredità giacente non avrebbe potuto essere ignorato: non a caso, del resto, in D. 41.2.23.1 il giurista avrebbe esaltato la condizione interinale del *captivus* proclamando, per un *ius singulare*, la permanenza dei suoi diritti durante quel periodo (*in his, qui in hostium potestatem pervenerunt, in retinendo iura rerum suarum singulare ius est*)[22]. Su questa premessa, dunque, si comprende agevolmente perché la garanzia ricevuta dal *servus hereditarius* o del *captivus* avrebbe dovuto essere calcolata dal giorno in cui fosse stata assunta (*continuo dies satisdationis cedere incipiet*).

Si è osservato altrove[23], del resto, come, nella prospettiva di Giavoleno, la saldatura tra l'*aditio hereditatis* e la morte dell'ereditando avrebbe postulato la mediazione dell'eredità quasi attraverso la singolare forma d'identità economica tra *heres* ed *hereditas* espressa in D. 41.3.22 (Iav. 7 *ep.*): *heres et hereditas tametsi duas appellationes recipiunt, unius personae tamen vice funguntur*. Ciò, che avrebbe implicato una dimensione attuale dell'intervallo interinale, dal giurista affermata, d'altronde, anche a proposito della rilevanza del *tempus* della *possessio ad usucapionem* (Iav. 4 *ep*. D. 41.3.20: *possessio testatoris ita heredi procedit, si medio tempore a nullo possessa est*)[24].

[21] Cfr. E. Zachariae von Ligenthal, *Aus und zu den Quellen des römischen Rechts:* 4, *Die «lex Furia de sponsu» und Dig. 17, 1,29 §6. Cod. 8, 40 (41), 29*, in *ZSS* 8, 1887, 215 s.; Scaduto, *Contributo esegetico* cit. 49; U. Ratti, *Studi sulla 'captivitas'*, Roma 1927, rist. Napoli 1980, 137 ss.; J. Imbert, *'Postliminium'. Étude sur la condition juridique du prisonnier de guerre en droit romain*, Paris 1944,135 ss.; Cenderelli, *Le garanzie personali delle obbligazioni* cit. 65 ss.

[22] D'Alessio, *«Quasi sine tempore»* cit. 223 ss.

[23] D'Alessio, *«Quasi sine tempore»* cit. 224.

[24] Così anche D. 41.3.40 (Nerat. 5 *reg.*): *coeptam usucapionem a defuncto posse et ante aditam hereditatem impleri constitutum est*. In tal senso la regola è contenuta anche nei commentari

Sembra plausibile, pertanto, che il dissenso tra Proculo e Cassio in D. 45.3.28.4 si fondasse sulla differente osservazione del periodo interinale dell'*hereditas nondum adita*: mentre Cassio ne ammetteva l'esclusione dal computo del tempo agli effetti civili, Proculo prendeva in considerazione il suo decorso temporale, durante il quale l'erede designato non avrebbe potuto essere altro che un erede futuro e il servo, pertanto, un estraneo.

La posizione di Proculo sarebbe andata affermandosi nel corso dell'impero oltre i confini della sua scuola, finendo per culminare nella disciplina della *hereditas iacens, vice personae*. Ciò nondimeno, Gaio ricorda ancora la posizione di Cassio, spiegando che la *ratio* della soluzione da lui segnalata è sorretta dall'*argumentum* che la famiglia dell'erede è considerata *funesta ex mortis tempore*, anche prima dell'accettazione dell'erede (*licet post aliquod tempus heres extiterit*). Un dato, questo, particolarmente significativo soprattutto se – come accennato – si riflette sul fatto che la dissociazione temporale rappresentata nel frammento tra l'apertura della successione e il subingresso dell'erede implica che quest'ultimo non sarebbe stato un *suus*.

sabiniani di D. 41.4.6.2 (Pomp. 32 *ad Sab.*): *Post mortem eius, qui hominem emerit, expleto tempore, quod defuisset ad usucapionem, quamvis eum hominem heres possidere non coepisset, fiet tamen eius: sed ita hoc, si nemo eum possedisset*; e D. 41.3.31.5 (Paul. 32 *ad Sab.*, da leggersi come Pomp. 32 *ad Sab.*, secondo O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* II, Lipsiae 1889, 140 s.): *Vacuum tempus, quod ante aditam hereditatem vel post aditam intercessit, ad usucapionem heredi procedit*. In argomento cfr. G. Nicosia, *L'acquisto del possesso mediante i «potestati subiecti»*, Milano 1960, 165 ss.; P. Fuenteseca, *Possessio domino ignoranti*, in *AHDE* 24, 1954, 582; Y. González Roldán, *Argomenti di diritto ereditario nei libri regularum di Nerazio*, in *SCDR* 20, 2017, 449 ss. e nt. 66. Per l'affermazione della regola vd., inoltre, Papiniano in D. 41.3.44.3 (23 *quaest.*): *nondum aditae hereditatis tempus usucapioni datum est, sive servus hereditarius aliquid comparat, sive defunctus usucapere coeperat: sed haec iure singulari recepta sunt*. Il paragrafo deve essere letto nel contesto segnato, al § 7, dal confronto con il caso del *captus ab hostibus* e dal principio secondo cui, *si autem pater ibi decesserit*, il tempo della cattività sarebbe stato calcolato *quia tempora captivitatis ex die quo capitur morti iungerentur, potest filium dici et possedisse sibi et usucepisse intellegi*: vd. U. Robbe, *La 'hereditas iacet' e il significato della 'hereditas' in diritto romano*, Milano 1975, 18 ss. Appartiene sempre alle *quaestiones* di Papiniano, libro XXVII, l'analisi svolta, dopo un riferimento alla condizione del *captivus* e quella dell'*hereditas iacens*, sulla *stipulatio* del *servus hereditarius*, ritenuta *nullius momenti cum in illo tempore non fuerit servus patris*. Nello stesso senso è stata interpretata da Lenel, *Palingenesia* I cit. 174 anche l'affermazione di D. 29.2.54 (Flor. 8 *inst.*) secondo cui l'erede, quando avesse accettato l'eredità, sarebbe sembrato subentrare all'ereditando dal momento della sua morte: *heres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte successisse defuncto intellegitur*; sul punto vd. anche Voci, *Diritto ereditario romano* I cit. 541; Cenderelli, *Le garanzie personali* cit. 57 ss. Quest'ultima affermazione di Fiorentino, se letta insieme con il frammento di D. 46.1.22 (Flor. 8 *inst.*): *mortuo reo promittendi et ante aditam hereditatem fideiussor accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas*, riguarda il contesto delle garanzie personali.

3. La storiografia ha talora liquidato la nota gaiana «*quae ratio illo argumento commendatur, quod heredis familia ex mortis tempore funesta facta intellegitur, licet post aliquod tempus heres extiterit*» come una osservazione metagiuridica, peraltro poco coerente con la soluzione proposta[25]. Essa, tuttavia, non sembra una giustificazione addotta dal maestro antonino ma appare ripresa dal discorso di Cassio: Gaio, infatti, puntualizza che *illa ratio* (la posizione di Cassio) è sorretta (*commendatur*) dall'*argumentum* che la famiglia dell'erede sarebbe diventata *funesta* immediatamente con la morte dell'ereditando, indipendentemente dall'accettazione dell'eredità.

L'*argumentum* è evidentemente correlato al tema del coinvolgimento del soggetto chiamato all'eredità nei riti funebri dell'ereditando: conferma l'esistenza di un *officium*, gravante su di lui, a occuparsi dei *iusta* del *de cuius*. Significativo è, soprattutto, il riferimento alla *familia heredis* quando il chiamato all'eredità fosse stato un *extraneus*. In tal caso, infatti, la *familia heredis* avrebbe potuto essere diversa da quella dell'ereditando, ma sarebbe stata ugualmente coinvolta dal lutto. Il chiamato all'eredità si sarebbe occupato dei *iusta* 'come se' (in tal senso mi pare di dover intendere il verbo *intellegitur*) concernessero quelli della propria famiglia (la quale sarebbe stata resa *funesta ex mortis tempore*, ancor prima dell'accettazione dell'eredità). Da questo punto di vista, infatti, mi sembra possibile riconoscere una certa simmetria tra il valore dei verbi *intellego* e *videor* adottati nel frammento di Gaio nelle frasi «*heredis familia ex mortis tempore funesta facta intellegitur*» e «*videretur ex mortis tempore defuncto successisse*».

In definitiva, il chiamato si sarebbe occupato dei *iusta defuncto* come se fossero stati affari propri: tant'è che la cura di tali riti non avrebbe comportato una *pro herede gestio*, diversamente dall'ipotesi in cui si fosse occupato di affari ereditari. Quando, del resto, avesse accettato l'eredità, avrebbe effettivamente assunto come propri gli oneri dei relativi *sacra*, quasi fossero della propria famiglia. Sicché, ignorandosi, nella logica cassiana, l'intervallo dell'*hereditas nondum adita*, di fatto si tendeva ad anticipare all'attualità la legittimazione del chiamato all'eredità a curare i *iusta defuncto*.

Da questo argomento Gaio ricava, come conseguenza evidente (*manifestum*) che, se il chiamato all'eredità poteva spendere denaro, liquidare beni e contrarre debiti al fine di trarre i mezzi necessari per sostenere le spese del funerale (essendone gravato personalmente), egli avrebbe potuto anche acquistare il credito da *stipulatio* attraverso il *servus hereditarius*, come se quest'ultimo non fosse stato a lui *extraneus* prima dell'accettazione dell'eredità.

[25] A. Cenderelli, *Carattere non patrimoniale dell'actio iniuriarum*, in *Iura* 45, 1964, 159-167, ora in *Scritti romanistici* cit. 1-11, in part. 7. Secondo Voci, *Diritto ereditario romano* I cit. 521, il rilievo, «insignificante sotto l'aspetto giuridico», avrebbe avuto soprattutto «valore storico (mostrando come l'idea della retroattività, nota all'ordinamento religioso, sia antica)».

Si tratta della medesima tensione normativa che Gai 2.55[26] riconosce alla base dell'istituzione della *usucapio pro herede*:

> *Quare autem omnino tam inproba possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, ut et creditores haberent, a quo suum consequerentur.*

Notevole, anzitutto, è l'evidenziazione della *ratio* esplicitata dal *quod* (un'espressione ricorrente, sempre a proposito delle peculiarità della *usucapio pro herede* anche in Gai 2.54) che, in qualche modo, ricorda le parole «*quae ratio illo argumento commendatur, quod…*» di D. 45.3.28.4. Dopo aver riferito (Gai 2.51-52) che era eccezionalmente permessa l'usucapione in malafede delle *res hereditariae*, anche se immobili, in un anno soltanto, in quanto (Gai 2.54: *illa ratio est, quod*…) un tempo (*olim*) si riteneva che il possesso delle *res hereditariae* comportasse l'acquisto della stessa *hereditas*, nel paragrafo in esame Gaio spiega, tra l'altro, che una tanto '*inproba possessio*' venne tollerata dagli antichi[27] per accelerare il più possibile (*illa ratio est, quod*) l'accettazione delle eredità, allo scopo di non lasciarle a lungo prive di soggetti tenuti ai *sacra*, la cui *observatio*, a quel tempo (*illis temporibus*), era tenuta in gran conto[28].

L'*argumentum* cassiano tendente ad allargare la cura dei *iusta* all'*extraneus* istituito erede che ancora 'non' avesse accettato l'eredità risponde, in definitiva alla preoccupazione dei pontefici – Cic. *de leg*. 2.19.47 – di assicurare continuità ai *sacra* 'sempre' e 'in perpetuo' (*ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur, et … perpetua sint sacra*), ammettendo anzitutto il coinvolgimento dell'*extraneus* allo svolgimento dei *iusta defuncto* (quasi fossero relativi alla propria *familia*) e, quindi, riconoscendo in modo definitivo l'addossamento dei *sacra* a chiunque, anche in malafede, fosse entrato in possesso dei beni ereditari.

[26] Franciosi, *Usucapio pro herede* cit. 16 ss.; G. Coppola, *Studi sulla pro herede gestio I. La struttura originaria del «gerere pro herede»*, Milano 1987, 66 ss. e ivi bibl.; più di recente, Nicosia, *Iuris consultorum acutae ineptiae* cit. 881 ss.

[27] L'indirizzo giurisprudenziale che ha portato la giurisprudenza a escludere l'usucapibilità dell'*hereditas* è al centro della testimonianza di Sen. *ben*. 6.5.3: *Iuris consultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usu capi posse sed ea, quae in hereditate sunt, tamquam quicquam aliud sit hereditas, quam ea, quae in hereditate sunt.* Sulla questione, anche per altre fonti Coppola, *Studi sulla pro herede gestio I* cit. 155 ss. Più di recente, cfr. inoltre Nicosia, *Iuris consultorum acutae ineptiae* cit. 885

[28] Cfr. altresì Fest. sv. *Sine sacris hereditas* (Lindsay 370): *Sine sacris hereditas in proverbio dici solet, --- sine ulla incommode appendice: quod olim sacra non solum publica curiosissime administrabant, sed etiam privata; relictusque heres sic<ut> pecuniae, etiam sacrorum erat; ut ea diligentissime administrare esset necessarium.*

A ben riflettere, d'altronde, la logica che permette all'erede l'acquisto del credito da *stipulatio* conclusa dal servo ereditario quando l'*hereditas* non fosse stata ancora accettata non è distante da quella che tollera l'impossessamento dei beni ereditari da parte di un terzo (non chiamato all'eredità), per assicurare la continuità dei *sacra*.

L'accostamento tra i due fenomeni trova, invece, un limite nella prospettiva proculiana che, esaltando la dimensione attuale dell'*hereditas nondum adita*, avrebbe individuato nell'*heres futurus* un soggetto estraneo al *servus hereditarius.*

Tale contesto controversiale sembra poter giustificare la specificazione di Verrio Flacco (autore anziano ma ancora vivo in età tiberiana, stando a Suet. *De gramm.* 17: *decessit aetatis exactae sub Tiberio*) secondo cui i *iusta defuncto* sarebbero gravati su coloro che, *iure*, avessero accettato l'eredità (*qui iure accepta hereditate iusta facere defuncto debet*). La glossa festina – s'è detto – sembrerebbe escludere la possibilità che il soggetto chiamato all'eredità si occupasse dei funerali dell'ereditando pur riservandosi di accettare l'eredità in un secondo momento. Anche se non va trascurato che l'informazione verrina riguardava solo il rito dell'*everriatio* e non tutti gli altri *iusta defuncto*, nella testimonianza comunque non è difficile riconoscere la stessa sensibilità contrastata da Ulp. 25 *ad ed.* D. 11.7.4, secondo cui la cura della sepoltura dell'ereditando prima dell'accettazione dell'eredità potesse essere interpretata come una *pro herede gestio*.

L'accollo dei *iusta* a carico del soggetto estraneo alla *familia* dell'ereditando, evidentemente, non doveva essere particolarmente frequente in una temperie nella quale lo scrupolo antico per l'*observatio* dei *sacra* doveva essere meno avvertito. La testimonianza di Proculo dimostra, infatti, che andava consolidandosi in età tiberiana una dimensione dell'*hereditas nondum adita* rispetto alla quale il soggetto chiamato all'eredità, in quanto *heres futurus*, fosse ormai riconosciuto come un soggetto estraneo alla *familia funesta*.

Raffaele D'Alessio
Università del Salento
raffaele.dalessio@unisalento.it

La mors immatura.
Tra l'arcaica disciplina del lutto e le leggi matrimoniali augustee

1. I primissimi anni della vita del bambino sono essenziali per la sua futura esistenza. La nascita, secondo Platone, segna l'inizio effettivo della *paideia*, affidata – all'interno dell'*oikos* – alle madri e alle nutrici sino al compimento dei tre anni del bambino. Le donne sono chiamate a rafforzare il corpo e l'anima del piccolo: il nutrimento e il movimento fisico irrobustiscono le giovani membra, mentre il canto delle ninne nanne e la danza, come il gesto ondulatorio del cullare, permettono all'anima di aprirsi gradualmente alla razionalità. Corpo e anima, in tal modo, si preparano a superare la fatidica soglia dei tre anni, raggiunta la quale l'educazione dei bambini, senza distinzione di sesso, è affidata alla città[1]. I bambini a partire da quell'età possono essere educati attraverso i giochi e, fin da quando dimostrano di capire ciò che viene detto e insegnato loro, possono essere rimproverati e puniti per gli errori e le trasgressioni[2]. L'insegnamento di Platone viene ripreso da Aristotele, che richiama la primissima infanzia come momento in cui il bambino può essere introdotto all'apprendimento attraverso sistemi diversi dalla vera istruzione, quali ad esempio i giochi o l'ascolto di racconti[3].

Il terzo anno di vita è, quindi, nella riflessione filosofica il punto di partenza per la formazione e l'inclusione graduale del bambino nella società; e il diritto romano considera i tre anni, ma anche – come si avrà modo di illustrare – il primo anno di vita, come età peculiari, per diverse finalità e in svariati contesti.

I tre anni sono un limite all'esercizio del *ius vitae ac necis* del *pater familias* sui figli maschi e sulle femmine primogenite – purché nati non deformi o mostruosi – in base ad una notissima legge voluta da Romolo di cui ci informa Dionigi di Alicarnasso:

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

** Il contributo ripropone l'intervento tenuto al Convegno *Finis omnis laboris? 'Proiezioni' del defunto dopo la morte* (Lecce, 21 giugno 2024).

[1] S. Gastaldi, *Educazione e consenso nelle 'Leggi' di Platone*, in *Rivista di Storia della Filosofia* 39/3, 1984, 419-452, in part. 437-441.

[2] Plat. *Prot.* 325d-e; 326a; *Leg.* 789 e4-9; 790 c5-d2.

[3] Arist. *Politica* VII.17.1336a.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p51

Dion. 2.15.2: πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτιννύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετούς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς, ταῦτα δ᾽ οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέναι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσιν, ἐὰν κἀκείνοις συνδοκῇ, κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν.

Stando all'Alicarnassense, gli abitanti di Roma furono obbligati dal fondatore della città ad allevare tutti i figli maschi e le primogenite femmine; ad essi fu altresì ordinato di non uccidere nessuno dei nati di età inferiore a tre anni. Unica eccezione era costituita dai figli che fin dalla nascita erano deformi o mostruosi: in tal caso, i neonati potevano essere esposti, previo consenso di cinque vicini. Chi non avesse rispettato il dettato regio sarebbe andato incontro alla confisca della metà del patrimonio[4].

I tre anni sono quindi al centro della testimonianza riportata da Dionigi: il limite di carattere sacrale che vieta di uccidere i figli se non dopo quella età – salvo il caso di deformità – potrebbe spiegarsi in connessione con le facoltà cognitive sviluppate dal bambino fino a quel momento: a tre anni i bambini possiedono abilità mentali (come gradi di attenzione, apprendimento, processo decisionale) che consentono di raggiungere un primo livello di consapevolezza del comportamento posto in essere. A tale età l'*infans* inizia ad avere contezza delle proprie azioni, riuscendo a distinguere tra condotte più o meno accettabili; in quest'ottica la responsabilità e la conseguente punibilità del bambino si giustificherebbero, in quanto il piccolo avrebbe raggiunto una condizione psicologica tale da poter a lui imputare il fatto punibile dal *pater*[5].

Tralasciando il riferimento alla *lex* romulea, è soprattutto in relazione al lutto che diverse fonti richiamano non solo i primi tre anni di vita dei bambini, ma

[4] Sul passo, M.V. Sanna, *Paternità, maternità, nascita e dinamiche parentali nel diritto romano arcaico* in Ead., M. Masia (a c. di), *Donne: libertà, diritti e tutele*, Napoli 2019, 206 ss. (*ivi* bibliografia precedente), specialmente in merito ai dubbi sollevati in passato da una parte della letteratura sul contenuto della *lex* che, limitando l'esercizio del *ius vitae ac necis* solo ai neonati deformi, contrasterebbe con i poteri assoluti riconosciuti al *pater* (cfr. in part. 207 ntt. 16 e 17). Cfr., anche, G.M. Oliviero, *Il «diritto di famiglia» delle leges regiae*, in *SDHI.* 74, 2008, 562 ss. e in part. nt. 14 e 15 e *ivi* ulteriore bibliografia.

[5] S. Perozzi, *Tollere liberos*, in *Scritti giuridici* III. *Famiglia, successione, procedura e scritti vari*, Milano 1948, 124-126; L. Capogrossi Colognesi, *Tollere liberos*, in *Mélanges de l'école française de Rome* 102.1, 1990, 102-103; Id., *Tollere liberos, un mito dei moderni?* in *Festschrift für R. Knütel zum 70. Gebürtstag*, Heidelberg 2009, 131 ss. [= ora in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017, 207 ss.]; Id., *La patria potestas ed i molti significati di famiglia*, in Aa. Vv., *Anatomie della paternità, Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 37 ss.

anche il primo anno, individuando un *tempus lugendi* distinto per gli *infantes* che siano morti entro quelle età. Stando a Plutarco[6], Numa avrebbe fissato un periodo di lutto differenziato a seconda dell'età del defunto:

> Plut. *Numa* 12.3: Αὐτὸς δὲ καὶ τὰ πένθη καθ´ ἡλικίας καὶ χρόνους ἔταξεν· οἷον παῖδα μὴ πενθεῖν νεώτερον τριετοῦς, μηδὲ πρεσβύτερον πλείονας μῆνας ὧν ἐβίωσεν ἐνιαυτῶν μέχρι τῶν δέκα, καὶ περαιτέρω μηδεμίαν ἡλικίαν, ἀλλὰ τοῦ μακροτάτου πένθους χρόνον εἶναι δεκαμηνιαῖον, ἐφ´ ὅσον καὶ χηρεύουσιν αἱ τῶν ἀποθανόντων γυναῖκες. Ἡ δὲ πρότερον γαμηθεῖσα βοῦν ἐγκύμονα κατέθυεν ἐκείνου νομοθετήσαντος

Dopo aver indicato l'attribuzione al Pontefice massimo della competenza sulle cerimonie funebri (12.1-2), lo storico greco attribuisce a Numa diversi e minuziosi interventi in tema di lutto: per i bambini di età inferiore a tre anni non era previsto un *tempus lugendi*, mentre, superata tale soglia, il lutto durava tanti mesi quanti erano stati gli anni di vita del defunto[7]; il lutto non poteva comunque superare i dieci mesi – termine che coincideva con quello di vedovanza per le donne.

Una disciplina più dettagliata si riscontra in Ulpiano, che in relazione al *tempus lugendi* per i bambini riferisce ulteriori distinzioni:

> Frag. Vat. 321[8]: *Lugendi autem sunt parentes anno, liberi maiores X annorum aeque anno. Quem annum decem mensuum esse Pomponius ait; nec leve argumentum est annum X mensuum esse, cum minores liberi tot mensibus elugeantur, quot annorum decesserint usque ad trimatum; minor trimo non lugetur, sed sublugetur; minor anniculo neque lugetur neque sublugetur.*

[6] Sul frammento, al centro soprattutto degli studi relativi al rapporto tra *tempus lugendi* e seconde nozze, cfr.: E. Volterra, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni* I, Padova 1935, 478 ss. [= *Scritti Giuridici* I, Napoli 1991, 403 ss.]; P. Rasi, *Tempus lugendi*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Milano 1947, 397; P. Giunti, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Firenze 1990, 120 ss.; E. Bianchi, *Per un'indagine sul principio conceptus pro iam nato habetur*, Milano 2009, 27 ss.; A.L. Pedreira, *'Tempus lugendi' y 'Secundae nuptiae' en Derecho Romano*, in *RIDROM.* 11, 2013, 332 ss.

[7] Perozzi, *Tollere liberos* cit. 125 ritiene che «codesta maggiorennità relativa che il bimbo raggiunge coi tre anni, e che si afferma nella sua esposizione all'estremo diritto punitivo paterno, importa anche che, se muore, deve essere, secondo i *mores*, pianto».

[8] Sul frammento, E. Volterra, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali* cit. 403 s. [= *Scritti giuridici* I cit. 479 s.]; Rasi, *Tempus lugendi* cit. 406 ss.; G. Cervenca, *Intorno ad una glossa postclassica in Vat. 321*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz* I, Napoli 1964, 349 ss.; J. García Sánchez, *Algunas consideraciones, sobre el tempus lugendi*, in *RIDA.* 23, 1976, 143 ss.; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 414, 434; M. De Filippi, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 1997, 153 ss.; E. Stolfi, *Studi sui 'Libri ad edictum' di Pomponio* II. *Contesti e pensiero*, Milano 2001, 110 s.; Pedreira, *'Tempus lugendi' y 'Secundae nuptiae'* cit. 352 ss.

Nel caso della morte di un *parens*, o di *liberi* di età superiore a dieci anni, è obbligatorio osservare il lutto per un anno, corrispondente – secondo quanto afferma Pomponio – a dieci mesi. Ulteriori precisazioni sono previste per chi muoia prima di aver compiuto dieci anni: per chi scompaia tra i tre e i nove anni, il lutto deve proseguire per un numero di mesi pari agli anni di età al momento del decesso; se il bambino muore fra l'età di uno e quella di tre anni, non è necessario un lutto stretto (*non lugetur, sed sublugetur*); se il decesso avviene prima del compimento di un anno, non è richiesta neanche questa forma di lutto.

Tra la narrazione di Plutarco e il passo dei *Fragmenta Vaticana* sembra esserci (tenuto conto, ovviamente, del grande divario temporale) un certo parallelismo: in entrambi i brani si prevede un periodo massimo di lutto pari a dieci mesi; tuttavia, mentre la legge numana fa riferimento esclusivamente ai bambini, nei *Fragmenta* si fa menzione anche dei genitori e si introduce una distinzione specifica per gli *infantes* sotto i tre anni. Se per Numa non era previsto alcun lutto per chi moriva prima di quell'età, l'*excursus* di Ulpiano, invece, presenta una disciplina più complessa, che prevede un *sublugere*, una forma intermedia tra lutto manifestato e lutto taciuto.

Come risulta dalle fonti, la morte degli *infantes* viene in rilievo soprattutto in relazione alle modalità e alla durata del lutto, regolamentate in maniera diversa a seconda dell'età raggiunta dai bambini al momento della morte, destinatari di un rituale funebre distinto rispetto a quello dedicato agli adulti. Per questi ultimi, il rito si articolava in più passaggi, di grande valore simbolico e religioso, ed era al tempo stesso, per le famiglie più illustri, occasione di ostentazione del lusso[9]. La cerimonia funebre, come gli stessi rituali preparatori[10], avevano uno spessore diverso a seconda dello *status* economico-sociale del defunto. Nei tempi più risalenti, il funerale, anche degli adulti, si sarebbe svolto di notte alla luce di torce e candele, ma a partire da epoca più recente, non meglio precisata nelle fonti[11], il rito per gli adulti si sarebbe svolto di giorno, alla vista di tutti, garantendo la coralità della partecipazione al lutto.

Per i morti prematuri, l'atmosfera in cui si svolgeva il rituale era, invece, più raccolta e riservata[12].

[9] C. De Filippis Cappai, *Imago mortis. L'uomo romano e la morte*, Napoli 1997, 78 ss.

[10] Sui riti e le usanze imposte dal lutto nel mondo antico, F. Cumont, *Lux perpetua*, Paris 1949, 13 ss.; G. Gnoli, J.-P. Vernant (éd.), *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Cambridge 1990 (https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.7718).

[11] Probabilmente a partire dalla fine dell'età repubblicana. Cfr. L. D'Amati, *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021, 32.

[12] De Filippis Cappai, *Imago mortis* cit. 87 ss.

L'espressione *funus acerbum*[13], utilizzata per designare il funerale dei morti prematuramente, compare ai versi 426-429 del VI libro dell'Eneide, in cui si narra di come Enea, prima di scendere nell'Ade, sia stato accolto dal suono del pianto e dei vagiti dei bambini «che un tetro giorno ha rapito e immerso in prematura morte»[14]; ad aspettare l'eroe virgiliano al di là dell'Acheronte, vi sono infatti gli *ahori*, le anime dei bambini che vagano nell'antinferno insieme ai condannati a morte senza giusta causa e ai suicidi innocenti. Il *funus acerbum* si svolgeva di notte[15], alla luce di torce e fiaccole, lontano dall'attenzione pubblica, rispecchiando – come le fonti extragiuridiche[16] non mancano di sottolineare – le antiche consuetudini tramandate nei *mores*.

La necessità di svolgere il funerale di notte era dettata, stando a Servio, commentatore dell'Eneide, dalla credenza che il lutto per la morte prematura di un bambino potesse infestare la casa; per questo le esequie dovevano svolgersi in fretta, soprattutto per i figli dei magistrati[17]. Allo stesso modo, i funerali dei *filii in potestate*, considerati alla stregua di servi, si svolgevano – come per questi ultimi – di notte, per evitare analoghe conseguenze.

È attestato dalle fonti e documentato archeologicamente[18] che, a differenza

[13] Sulle morti premature, *ex multis*, P. Boyancé, *«Funus acerbum»*, in *Etudes sur la religion romaine*, Rome 1972, 73-89; M. Golden, *Did the Ancients Care when their Children Died?*, in *Greece & Rome* 35, 2, 1988, 152-163; F. Prescendi, *Il lutto dei padri nella cultura romana*, in Fr. Hinard (ed.), *La mort au quotidien. Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV (7-9 octobre 1993, Paris)*, Paris 1995, 147-154; D. Pupillo, *L'età, il dolore, il tempo: riflessioni sulle morti premature nelle iscrizioni funerarie romane*, in *Ostraka* 19, 2010, 187-192; F. Cortesão Silva, *Una mirada bioantropologica sobre el Funus acerbum: el caso de Augusta Emerita en epoca altoimperial*, in *Anas* 31-32, 2018/2019, 183-200; D. Gorostidi Pi, *'Too Young to Die'. Grief and Mourning in Ancient Rome*, in *Thersites* 9, 2019, 71-88; E. Zocca, *Acerba funera. 'Pagani' e cristiani di fronte alla morte infantile*, in *Augustinianum* 61, 2021, 527-552.

[14] *Aen*. 6.426-429: *Continuo auditae voces, vagitus et ingens, /infantumque animae flentes, in limine primo /quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos /abstulit atra dies et funere mersit acerbo.*

[15] Cic. *pro Cluent.* 27: *…Ille se Tarentum proficisci cum simulasset, eo ipso die puer, cum hora undecima in publico valens visus esset, ante noctem mortuus et postridie ante quam luceret combustus est*; Sen. *ep.* 122.10: *Isti vero mihi defunctorum loco sunt; quantulum enim a funere absunt et quidem acerbo qui ad faces et cereos vivunt?*; Sen. *de tranq. an.* 11.7: *Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens praeter limen immaturas exsequias fax cerusque praecessit…*; Tac. *ann.* 13.17.3: *festinationem exsequiarum edicto Caesar defendit, id a maioribus institutum referens, subtrahere oculis acerba funera neque laudationibus aut pompa detinere.*

[16] Rasi, *Tempus lugendi* cit. *passim*.

[17] Serv. *Ad Aen.* 11.143: *et magis moris Romani ut inpuberes noctu efferrentur ad faces, ne funere inmaturae subolis domus funestaretur: quod praecipue accidebat in eorum qui in magistratu erant filiis*.

[18] F. Blaizot, G. Alix, E. Ferber, *Le traitement funéraire des enfants décédés avant un an dans l'Antiquité: études de cas*, in *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris* 15, 2003, 49-77 (doi.org/10.4000/bmsap.560); F. Giovannini, *Le sepolture neonatali di età romana*

degli adulti, per i quali la cremazione era il rito prevalente, gli *infantes* erano inumati nelle case, costituendo un'eccezione a quanto previsto dalle XII Tavole che imponevano di effettuare le sepolture fuori dalla città[19]: secondo Plinio il Vecchio, i bambini che non avessero ancora raggiunto l'età della dentizione (sei-sette mesi) erano inumati all'interno della *domus*[20] e, stando a Fulgenzio, prendevano il nome di *suggrundaria* le tombe dei bambini inumati nelle abitazioni che non avessero ancora raggiunto i quaranta giorni di vita[21].

Quanto alla durata del *tempus lugendi*, il termine era sempre calcolato in mesi sia per gli adulti che per gli impuberi: al lutto moderato (il *sublugere* del passo ulpianeo), si affiancava la totale esclusione di qualsiasi forma di lutto per i bambini che avessero perso la vita prima del compimento dell'anno; considerando che il calcolo del *tempus lugendi* era determinato associando ad ogni anno di vita un mese di lutto, si spiega – basandoci esclusivamente su un calcolo aritmetico – perché fosse pari a zero il *tempus lugendi* per gli *infantes* che avessero vissuto meno di un anno.

Non è chiaro cosa potesse comportare il *sublugere* riportato nel passo dei *Fragmenta Vaticana*, poiché si tratta di un'espressione non attestata in altre fonti giurisprudenziali. Da un punto di vista morfologico, il lemma è derivativo, perché nasce aggiungendo ad un termine comunemente impiegato – il verbo *lugere* – una proposizione – *sub* – che modella il significato originario del termine che accompagna. La particella *sub*, in particolare, è una preposizione che restituisce un'immagine di spazialità[22], rinviando – nel caso di specie – ad un'espressione più moderata e sommessa del *lugere*.

Il *tempus lugendi*, radicato nei *mores*, si rifletteva concretamente sulla vita della comunità. Nei nove giorni successivi alla morte, i parenti del defunto non potevano

rinvenute nel sito archeologico di Laion (Bolzano), in *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. B, Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali* 8, 7, 2007, 239-256; M. Cultraro, *Puer: appunti per un'archeologia dell'infanzia alla luce del diritto romano arcaico*, in *Codex* 3, 2022, 29-43 (doi:10.48255/J.Codex.03.2022.02); R. Goffredo, L. Lambusta, *Morti inquieti e riti atipici. L'archeologia può documentare la paura?* in questo volume.

[19] Cic. *leg*. 2.23.58: *hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*. Cfr. A. Ramon, *Il rituale della morte: tra 'pollutio' e apoteosi*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* II, Pisa 2017, 357 nt. 51; D'Amati, *Dis Manibus* cit. 86 ss.; Ead., *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, in *TSDP.* 15, 2022, 10 e nt. 26.

[20] Plin. *nat*. 7.16.72: […] *hominem priusquam genito dente cremari mos gentium non est*. Cfr. anche Iuv. *sat.* 15.139-140: […] *vel terra clauditur infans et minor rogi.*

[21] Fulg. *serm.ant*. 7: [*Quid sint suggrundaria*]. *Priori tempore suggrundaria antiqui dicebant sepulchra infantium qui necdum quadriginta dies implissent, quia nec busta dici poterant, quia ossa quae comburerentur non erant, nec tanta immanitas cadaveris quae locum tumisceret*

[22] S. Masuelli, *Considerazioni sull'apporto preposizionale nel lessico dei giuristi romani*, in *RDR.* 18, 2018, 6.

essere citati in giudizio o comunque essere coinvolti in affari giudiziari[23], né potevano frequentare il foro[24]; non potevano contrarre matrimonio[25], né visitare i templi[26]; non potevano partecipare a banchetti, né indossare gioielli o vesti bianche e di porpora[27].

Il diritto interviene per regolamentare il lutto ponendo freni agli eccessi e alle esagerazioni e soprattutto fissando un limite alla sua durata in dieci mesi per le donne: «i nostri padri» – affermerà Seneca – «non vietarono il lutto, ma gli diedero un termine»[28]. In relazione alla morte degli *infantes,* però, l'intervento appare essere stato più incisivo con la previsione di ulteriori riduzioni per la primissima infanzia: il *sublugere* sembra alludere ad una moderazione nell'esternazione del lutto negli aspetti più legati alle pratiche della sfera religiosa e sociale; in questo il costume romano si avvicinava a quello greco. Plutarco, infatti, nel dedicare parole di consolazione[29] alla moglie per la perdita della figlia di due anni, esalta la condotta tenuta dalla donna che, pur nel dolore, ha tenuto un comportamento morigerato:

> Plut. *Cons. ad ux.* 4.609a: Καὶ τοῦτο λέγουσιν οἱ παραγενόμενοι καὶ θαυμάζουσιν, ὡς οὐδ᾽ ἱμάτιον ἀνείληφας πένθιμον οὐδὲ σαυτῆ τινα προσήγαγες ἢ θεραπαινίσιν ἀμορφίαν καὶ αἰκίαν, οὐδ᾽ ἦν παρασκευὴ πολυτελείας πανηγυρικῆς περὶ τὴν ταφήν, ἀλλ᾽ ἐπράττετο κοσμίως πάντα καὶ σιωπῇ μετὰ τῶν ἀναγκαίων[30].

[23] Nov. 115.5.1

[24] Seneca *Contr*. 4.1

[25] Plut. *Numa* 12; D. 3.2.1; 3.2.9.

[26] Liv. *Ab urbe condita* 22.56.

[27] P.S. 1.21.14.

[28] Sen. *ep*. 63.13: *Annum feminis ad lugendum constituere maiores, non ut tam diu lugerent, sed ne diutius: viris nullum legitimum tempus est, quia nullum honestum*.

[29] Sul genere consolatorio in generale, *ex multis,* M.E Fern, *The Latin Consolatio as a Literary Type*, Saint-Louis 1941; R. Kassel, *Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolations-Literatur,* München 1958; J. Hani, *La consolation antique. Aperçus sur une forme d'ascèse mystico-rationelle,* in *REA.* 85, 1973, 103-110; M.G. Ciani, *La consolatio nei tragici greci: elementi di un topos,* in *Bollettino dell'Istituto di Filologia Greca dell'Università di Padova* 2, 1975, 89-129; E.R. Curtius, *Letteratura Europea e Medio Evo Latino*, a c. di R. Antonelli, Firenze 1992, 94-96; W. Kierdorf, *Consolatio as a Literary Genre*, in *Encyclopaedia of the Ancient World. Antiquity* 3, Leiden-Boston 2003, 704-706; D. Scourfield, *Towards a Genre of Consolation*, in H. Baltussen (ed.), *Greek and Roman Consolations. Eight Studies of a Tradition and its Afterlife,* Swansea 2013, 1-36.

[30] [Anche questo dicono quello che erano presenti – e ne sono stupiti – che cioè non prendesti un abito a lutto né imponesti a te stessa o alle ancelle un contegno sconveniente e inopportuno, né ci fu per il funerale l'allestimento di una festa sontuosa: tutto si è svolto in forma adeguata e in silenzio, in compagnia degli intimi]. La traduzione è tratta da Plutarco, *Consolazione alla moglie,* ed. critica del testo greco e trad. a c. di P. Impara e M. Manfredini, Napoli 1991, 59.

Timossena[31] aveva dimostrato grande compostezza e moderazione, non vestendosi a lutto, né imponendo a sé stessa e alle sue ancelle forme eccessive di esaltazione del dolore. Anche la cerimonia si era svolta in modo riservato, in silenzio, alla presenza di pochi conoscenti[32]. Tale comportamento si accordava perfettamente con quanto prescritto dai «patrii e antichi costumi e dalle leggi»[33] che, secondo Plutarco, avevano regolamentato una profonda verità filosofica: i bambini, afferma il filosofo, «non hanno a che fare con la terra né con le cose della terra», e ciò giustifica il fatto che siano destinatari di rituali funebri diversi. Le anime infantili, essendo state prigioniere nel corpo solo per breve tempo, conservano, infatti, una maggiore purezza e possono più facilmente fare ritorno alla loro natura divina – secondo una concezione che riecheggia la dottrina platonica dell'anima contaminata dall'esistenza corporea[34]. Per questo motivo, le stesse leggi «non permettono tali riti per morti così giovani, perché non è lecito per chi è passato a una sorte migliore e più divina».

Alla coralità del *funus* per gli adulti, quindi, si contrapponeva la totale assenza di qualsiasi manifestazione esteriore, e perciò sociale, del dolore per i bambini morti entro il primo anno di vita. Il rapporto con i neonati defunti sembra es-

[31] Sulla figura di Timossena, part. A. Casanova, *Timossena, la moglie di Plutarco,* in *Prometheus* 48, 2022, 206-216 con *ivi* riferimenti bibliografici.

[32] Probabilmente influenzata dalla riflessione stoica sull'esistenza: cfr. Cic. *Tusc. disp.* 1.93.2-9: *Quod tandem tempus? Naturaene? At ea quidem dedit usuram vitae tamquam pecuniae nulla praestituta die. Quid est igitur quod querare, si repetit, cum volt? Ea enim condicione acceperas. Idem, si puer parvus occidit, aequo animo ferendum putant, si vero in cunis, ne querendum quidem. Atqui ab hoc acerbius exegit natura quod dederat.*

[33] Plut. *Cons. ad ux.* 4.612a: Τοῖς δὲ πατρίοις ǀ καὶ παλαιοῖς ἔθεσι καὶ νόμοις ἐμφαίνεται μᾶλλον ἡ περὶ τούτων ἀλήθεια. τοῖς γὰρ αὐτῶν νηπίοις ἀποθανοῦσιν οὔτε χοὰς ἐπιφέρουσιν οὔτ᾽ ἄλλα δρῶσι περὶ αὐτὰ οἱ᾽ εἰκὸς ὑπὲρ θανόντων ποιεῖν [τοὺς ἄλλους]· οὐ γὰρ μέτεστι γῆς οὐδὲν οὐδὲ τῶν περὶ γῆν αὐτοῖς· οὐδ᾽ αὐτοῦ περὶ ταφὰς καὶ μνήματα καὶ προθέσεις νεκρῶν φιλοχωροῦσι καὶ παρακάθηνται τοῖς σώμασιν· οὐ γὰρ ἐῶσιν οἱ νόμοι <περὶ> τοὺς τηλικούτους ὡς οὐχ ὅσιον εἰς βελτίονα καὶ θειοτέραν μοῖραν ἅμα καὶ χώραν μεθεστηκότας ***· [Ma dai patrii e antichi costumi e dalle leggi è evidenziata maggiormente la verità di tutto questo. Ai propri bimbi scomparsi in tenera età gli uomini non offrono libagioni né praticano quei riti che si fanno giustamente ai morti: ciò perché essi non hanno a che fare con la terra né con le cose della terra. Né indugiano intorno al sepolcro o al monumento o durante l'esposizione del morto né li avvicinano col corpo. Le leggi non permettono tali riti per morti così giovani, perché non è lecito per chi è passato a una sorte migliore e più divina e anche in un luogo ***.] La traduzione è tratta da Plutarco, *Consolazione alla moglie*, ed. critica del testo greco e trad. a c. di Impara, Manfredini cit. 73 e 75.

[34] Plato *Fedone* 66b-67a. Cfr. K. Albert, *Sul concetto di filosofia in Platone*, Milano 1991, 66 ss.; J. Dillon, «*Come fa l'anima a dirigere il corpo?» Tracce di una relazione corpo-anima nell'Antica Accademia*, in M. Migliori, L.M. Napolitano Valditara, A. Fermani (a c. di), *Interiorità e anima. La psychè in Platone*, Miano 2007, 51-57.

sere del tutto confinato alla sfera privata, rispecchiando le credenze comuni che vedevano nei bambini degli esseri imperfetti e diversi rispetto agli adulti, che, a differenza dei neonati e dei fanciulli, erano pieni soggetti giuridici e partecipanti attivi di tutti gli aspetti della comunità. Il diritto assimila e riordina tali convinzioni, prevedendo trattamenti funerari diversi per soggetti che, non ancora in grado di parlare e di comprendere, sono relegati ad un ruolo marginale, semplici spettatori della vita a cui ancora non possono prender parte e per i quali – agli occhi dei contemporanei – doveva apparire ingiustificata una manifestazione collettiva del lutto che coinvolgesse una società nella quale non erano ancora propriamente inclusi.

2. Del tutto diversa è la rilevanza – in positivo per i genitori – che l'età degli *infantes* assume in un contesto diverso, quello relativo agli obblighi di procreazione previsti dalle leggi matrimoniali augustee.

È noto come nel corso del suo principato Augusto mirò a realizzare una riforma etico-matrimoniale mediante l'adozione di due leggi, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppaea* del 9 d.C., cui gli stessi *prudentes* facevano riferimento utilizzando l'espressione *lex Iulia et Papia*[35], con-

[35] Cfr., *ex multis*, P. Jörs, *Ueber das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Bonn 1882 [= Id., *Iuliae rogationes. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, con nota di lettura di T. Spagnuolo Vigorita, Napoli 1985]; V. Arangio-Ruiz, *La Legislazione*, in *'Augustus'. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma 1938 [= ora in *Scritti di diritto romano* III, Napoli 1977, 247-294]; B. Biondi, *La legislazione di Augusto*, in *Scritti giuridici* 2, Milano 1965; G. Longo, *La lex Iulia de maritandis ordinibus et Lex Papia Poppaea*, in *NNDI.* IX, Torino 1965, 811 ss.; J.E. Spruit, *De lex Iulia et Papia Poppea*, Deventer 1969; M Humbert, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano 1972; R. Astolfi, *Note per una valutazione storica della lex Iulia et Papia*, in *SDHI.* 39, 1973, 187-238; P. Csillag, *The Augustan Laws on Family Relations*, Budapest 1979; D. Nörr, *The Matrimonial Legislation of Augustus. An Early Instance of Social Engineering*, in *The Irish Jurist*, 16, 1980, 350-364; L.F. Raditsa, *Augustus' Legislation concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *ANRW.* II, 13, Berlin-New York 1980, 278-339; K. Galinski, *Augustus' Legislations on Morals and Marriage*, in *Philologus* 125, 1981, 126-144; P. Voci, *Linee storiche del diritto ereditario romano.* 1. *Dalle origini ai Severi*, in *ANRW.* II.14, Berlin-New York, 1982, 392-448; M. Zabłocka, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR.* 89, 1986, 379-410; A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus: eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart 1991; S. Treggiari, *Roman Marriage. 'Iusti Coniuges' from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996; Ph. Moreau, *La législation matrimoniale d'Auguste. Quelques remarques de technique législative*, in *RHD.* 81, 2003, 461-477; C. Fayer, *La 'familia romana'. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma 2005; T. Spagnuolo Vigorita, *'Casta domus'. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010; M.A. Fino, *La legislazione matrimoniale augustea. Un'occasione per valutare le potenzialità dell'analisi del diritto condotta*

siderandole come un corpo unitario, per via del fatto che la seconda intervenne innovando, modificando e talora inasprendo il dettato della prima, implicando dunque la necessità di trattarle insieme. L'obiettivo perseguito dal *princeps* era quello di elevare la dignità dei matrimoni all'interno delle classi elevate (senatori, cavalieri, ceti decurionali), evidenziandone importanza e centralità, promuovendo al tempo stesso misure volte a favorire la natalità, nell'ambito di un ampio progetto di politica demografica. A tal fine, da un lato la *lex Iulia et Papia* previde divieti per determinate unioni – come quelle fra esponenti della classe senatoria e libertini – e, dall'altro, introdusse sanzioni per i non coniugati e per i coniugati senza figli[36]. La legge, pertanto, dava luogo ad un intricato mosaico di restrizioni e incentivi[37], attraverso un collegamento tra *status* patrimoniale e

nella prospettiva dell'ecologia umana. Valutazioni preliminari, in M.A. Fenocchio e F. Zuccotti (a c. di), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano 2018, 97-112; F. Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020; F. Lamberti, *I senatusconsulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra 'anziani'*, in I. Fargnoli (a c. di), *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Milano 2024, 469-491.

[36] I *caelibes*, sia uomini di età compresa tra i 25 e 60 anni con un patrimonio superiore ai centomila sesterzi, che donne tra i 20 e i 50 anni con un patrimonio non inferiore ai cinquantamila sesterzi, erano tenuti a sposarsi o quantomeno a fidanzarsi. Qualora fossero stati istituiti eredi per testamento o fossero destinatari di legati da parte di *extranei* e non avessero adempiuto al dettato normativo, i *caelibes* andavano incontro alla totale *incapacitas*. La *capacitas*, la legittimazione a ricevere *mortis causa* (a titolo di eredità o legato), doveva sussistere al momento della morte del testatore, ma poteva essere acquisita dall'incapace anche successivamente, se lui o lei – entro cento giorni da quello in cui fosse stato possibile ricevere il lascito – avesse contratto fidanzamento o matrimonio. Gli *orbi*, ossia i coniugati senza figli, erano legittimati a ricevere solo la metà dei lasciti loro destinati da *extranei*. Gli eventuali *bona caduca*, quelli che *caelibes* e *orbi* non potevano ricevere, in assenza di coeredi con figli o – in subordine – di collegatari con figli, andavano all'erario (e in seguito al fisco). Cfr. M. Kaser, *Das römische Privatrecht* 1, München 1975, 531 ss.; Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 251 ss.; F. Bonin, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *TSDP.* 12, 2019; E. Bisio, *Il 'ius liberorum': tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *RDR.* 20, 2020, 136 ss.; Lamberti, *I senatusconsulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano* cit. 469 ss.

[37] Oltre alla previsione di sanzioni per coloro che non avessero contratto matrimonio o per i coniugati senza prole, la legislazione augustea prevedeva dei vantaggi per le coppie che avessero soddisfatto l'obbligo procreativo, come l'esenzione dalle *operae libertorum* (cfr. W. Waldstein, *Operae libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart 1986, 161 ss.; Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 205 ss.) e dalla tutela legittima per le ingenue con tre figli e le liberte con quattro o privilegi per chi fosse titolare di cariche pubbliche, in Italia o in provincia (Si v. B. Kübler, *Über das Ius Liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter. Ein Beitreig zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in Ägypten*, in *ZSS.* 30, 1909; A. Steinwenter, voce *Ius liberorum*, in *RE.* 10.2, 1919, 1281 ss.; Biondi, *La legislazione di Augusto* cit. 133 ss.; M. Zabłocka, *Il ius trium liberorum nel diritto romano*, in *BIDR.* 91, 1988; W. Dajczak, *Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklassischen Periode. Ein*

condizione dei *caelibes*, promuovendo l'istituto del matrimonio e stimolando la crescita demografica.

Significative mi sembra fossero in particolare le previsioni relative alla successione reciproca fra coniugi. In linea generale, per il sol fatto del matrimonio, un coniuge poteva ricevere (*capere*) un decimo del patrimonio dell'altro. I decimi in esame aumentavano per ogni figlio sopravvissuto da quello o da un precedente matrimonio. L'avere figli era fattore determinante, dunque, quanto alla quota di eredità che ciascun coniuge poteva ricevere dall'altro. Le nostre conoscenze in proposito sono legate quasi esclusivamente al Titolo 16, rubricato *De solidi capacitate inter virum et uxorem* dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, opera che, secondo l'opinione tradizionale e ancora largamente diffusa, sarebbe frutto di adattamento di materiali classici, in particolare ulpianei, e avrebbe risentito fortemente dell'influenza delle Istituzioni gaiane[38].

In particolare, in Tit. Ulp. 16.1 e 16.1a si illustra in presenza di quali condizioni possa attribuirsi ai coniugi la *capacitas* piena, là dove siano chiamati a succedere al coniuge defunto; oltre alle eccezioni originarie dell'impianto legislativo augusteo, si riscontrano anche eccezioni che risalgono ad un periodo più recente, frutto di interventi successivi:

> Tit. Ulp. 16.1: *Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt, velut si uterque vel alteruter eorum nondum eius aetatis sunt, a qua lex liberos exigit, id est si vir minor annorum XXV sit, aut uxor annorum XX minor; item si utrique lege Papia finitos annos in matrimonio excesserint, id est vir LX annos, uxor L; item si cognati inter se coierint usque ad sextum gradum, aut si vir absit et donec abest et intra annum, postquam abesse desierit.*

I coniugi, si legge nel testo, potevano in taluni casi – ai sensi della *lex Papia Poppaea* (come si evince dai precedenti §§) – ereditare reciprocamente l'intero, ad esempio se – uno di essi o entrambi – non avesse ancora raggiunto l'età a partire dalla quale si richiedeva di aver figli (20 anni per le donne, 25 per gli uomini) o, ancora, se avessero superato i limiti d'età contemplati dalla legge per restare uniti

Beitrag zur Erforschung der lex Iulia et Papia, in *RIDA.* 42, 1995, 155 ss.; Astolfi, *Lex Iulia et Papia* cit. 72 ss.; Fino, *La legislazione matrimoniale augustea* cit. 109; Bonin, *Intra lex Iulia et Papia* cit. 282 ss.; Bisio, *Il 'ius liberorum'* cit. 128 ss.).

[38] F. Mercogliano, *Tituli ex corpore Ulpiani. Storia di un testo*, Napoli 1997; M. Avenarius, *Der Pseudo-Ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferunf einer hocklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Gottingen 2005 (in cui l'a. sostiene che l'opera sia stata composta in età epiclassica); Id., *Il liber singularis egularum pseudo-ulpianeo: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le Istituzioni di Gaio*, in *Index* 34, 2006; Lamberti, *I senatusconsulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano* cit. 474 ss. e *ivi* note.

in matrimonio (rispettivamente 50 e 60 anni). Allo stesso modo, la *capacitas* era piena anche in ipotesi di unioni tra parenti entro il sesto grado, o in caso di assenza del marito (ad esempio *rei publicae causa*), fino ad un anno dal suo ritorno.

L'esenzione relativa all'unione tra consanguinei sino al sesto grado potrebbe essere frutto di un intervento successivo alla *lex Papia*: sebbene il divieto delle unioni fra primi cugini fosse già da tempo superato, è verosimile che Augusto abbia avvertito una certa ritrosia ad inserire una simile previsione nelle proprie leggi, stante il suo ruolo di restauratore degli antichi costumi e del tradizionale credo religioso, al quale si ricollegava il divieto in parola, quale espressione di un *vetus mos*.

Occorreva effettuare dei calcoli più articolati per valutare in che misura la morte dei figli nati da un matrimonio fra persone sottoposte all'obbligo di contrarre *nuptiae* potesse influire sulla successione reciproca tra coniugi.

> Tit. Ulp. 16.1a: *Libera inter eos testamenti factio est, si ius liberorum a principe impetraverint; aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint, vel si duos trimos, vel tres post nominum diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unus cuiuscumque aetatis inpubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo pepererit, solidum ex bonis eius capit.*

Le ipotesi prese in considerazione dallo pseudo-Ulpiano sono cinque. Il coniuge può succedere all'altro, oltre al caso in cui abbia ottenuto dal *princeps* il *ius liberorum*: 1) se la coppia ha un figlio in comune ancora in vita al momento della morte dell'ereditando; 2) se abbia perduto un figlio di quattordici anni o una figlia di dodici, ossia un figlio già pubere; 3) se siano (pre)morti due figli arrivati (almeno) all'età di tre anni; 4) se siano (pre)morti tre figli che abbiano superato il c.d. *dies nominum*[39]; 5) se sia morto un solo figlio impubere di qualsiasi età: in tale ultima ipotesi è attribuita la *capacitas*, per la successione al coniuge, se il figlio comune sia morto entro un anno e sei mesi prima dell'apertura della successione. A queste ipotesi si aggiunge, infine, quella del nato postumo (che ovviamente investe solo la donna, sopravvissuta al marito).

Come si nota, non assume alcun rilievo il sesso della prole. Il figlio comune, primo caso considerato, si presenta come la fattispecie di carattere più ampio rispetto alle altre: la sua esistenza in vita è sufficiente perché un coniuge possa *capere* quanto destinatogli dall'altro. Le successive ipotesi rappresentano varianti che promanano dalla casistica nota all'epoca: in esse è previsto una sorta di compromesso tra l'età raggiunta e il numero di figli nati e premorti ai genitori. Così, un figlio morto dopo aver raggiunto l'età pubere fa acquistare la *capacitas* completa.

[39] Conseguendo in tal caso il *ius liberorum*, che avrebbe così previsto per i coniugi piena *capacitas* nella successione reciproca. Cfr. Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 26-27.

Nelle altre ipotesi aumenta il numero dei figli premorti, ma diminuisce l'età in cui la premorienza deve essersi verificata: piena *capacitas* si ha se la coppia ha avuto due figli, morti impuberi, che avessero compiuto almeno tre anni. Il numero dei figli deceduti da considerare aumenta ulteriormente con il diminuire della speranza di vita degli infanti, quasi come se si stabilisse un rapporto inversamente proporzionale tra i due fattori: nell'ipotesi di premorienza ai genitori di tre figli, è sufficiente che i neonati siano rimasti in vita almeno sino al *dies nominum*, vale a dire almeno sino all'ottavo o al nono giorno dalla nascita. Nel manoscritto, in corrispondenza di questo caso, alcuni asseriscono debba leggersi *post nonum diem*, altri *post nominum diem*; la distinzione, in realtà, non è rilevante, poiché la cerimonia della *lustratio*[40], il rito purificatorio rivolto ai neonati, si svolgeva nell'ottavo giorno dalla nascita delle bambine o nel nono per i bambini, con l'ammissione del nuovo individuo nel gruppo e nei culti familiari. Vi è quindi, in buona sostanza, una coincidenza del lasso temporale considerato[41]. La sopravvivenza sino al *dies nominum* era fondamentale a fini probatori: la prole nata da *iustum matrimonium* doveva essere dichiarata dal padre[42] presso l'autorità pubblica entro i trenta giorni successivi alla *lustratio*, perché si procedesse all'iscrizione del neonato, ormai incluso nella famiglia agnatizia, in pubblici registri in cui erano indicati l'identità del dichiarante e del figlio[43]; informazioni che erano poi esposte nella cd. *tabula professionum liberorum natorum*.

La quinta ipotesi considerata è quella della morte dell'impubere di qualsiasi età: la *capacitas* completa è attribuita ai coniugi solo per un anno e sei mesi. Nell'ambito delle diverse ipotesi indicate dall'epitomatore, è il caso più dissonante: la *capacitas* dei coniugi viene infatti riconosciuta solo per un lasso di tempo determinato, scaduto il quale i coniugi tornavano nuovamente ad essere

[40] F. Lanfranchi, *Lustratio e «nominis impositio»*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz* I, Napoli 1964, 384-386.

[41] Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 26.

[42] O in subordine dalla madre o dal nonno; cfr. D.22.3.16 (Ter. Clem. 3 *ad l. Iul. et Pap.*): *Etiam matris professio filiorum recipitur: sed et avi recipienda est*.

[43] F. Schulz, *Roman Registers of Birth and Birth Certificates*, in *JRS.* 32, 1-2, 1942, 78-91; O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano* VI. *Denunce di nascita di greco-egizi*, in *Aegyptus* 27, 1947, 3-24; F. Lanfranchi, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, Bologna 1951; G. Geraci, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 113, 2001, 675-711; C. Sanchez-Moreno Ellart, *Professio liberorum. Las declaraciones y los registros de nacimientos en Derecho Romano, con especial atención a las fuentes papirológicas*, Madrid 2001; G. Purpura, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in P. Minà (a c. di), *Imagines e iura personarum. L'uomo nell'antico Egitto. Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e papirologia, Palermo 10-13 novembre 2004*, Palermo 2006, 209-219; I. Ruggiero, *Iulus Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, Roma-Bristol 2023, 79-80.

soggetti all'obbligo di procreare imposto dalla legge. L'indicazione dei diciotto mesi potrebbe suggerire il riconoscimento del fatto che fosse improbabile attendersi che una coppia potesse generare un figlio a pochissima distanza dalla perdita di un bambino. Non è da escludersi che la previsione di una sospensione temporanea fosse contenuta in un provvedimento successivo (e modificativo) della *lex Iulia et Papia*: in tal caso può immaginarsi che la rielaborazione cui andarono soggetti i *Tituli ex corpore Ulpiani* abbia comportato una omessa menzione del provvedimento.

I diversi casi considerati in Tit. Ulp. 16.1a, che pongono in connessione il dato numerico dei figli avuti dalla coppia con quello dell'età di ciascun figlio al momento della morte, sono verosimilmente specchio dei problemi concreti in materia di natalità e mortalità neonatale: dare alla luce bambini che riuscissero a sopravvivere fino all'età adulta non era affatto una certezza nel mondo antico. Gli studi condotti in sinergia fra archeologi ed antropologi ci hanno restituito un quadro drammatico della mortalità infantile nell'epoca imperiale romana. Si stima che un quarto dei neonati non riuscisse a superare il primo anno di vita, mentre la metà di essi non arrivava a dieci anni[44]. Si tratta di informazioni che, sebbene generalmente condivise, sono però in parte contestate[45], a causa della relatività delle percentuali calcolate dipendenti da fattori poco affidabili[46]. Proprio per questo devono essere interpretate come un indice di probabilità e non come certezze statistiche assolute. Questi dati, seppur approssimativi, testimoniano la precarietà dell'esistenza in un'epoca priva di moderne conoscenze mediche e igieniche; diverse concause, infatti, contribuivano ad un tasso di mortalità così elevato: malattie infettive, malnutrizione, complicazioni legate al parto erano i fattori principali a cui si aggiungevano i decessi causati da epidemie e guerre[47].

[44] R. Saller, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* IV, Torino 1989, 515-555; Id., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994; L. Montanini, *Nascita e morte del bambino*, in N. Criniti (a c. di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, Brescia 1997, 89-107; L. Capasso, *Mortality in Herculaneum before Volcanic Eruption of 79 AD*, in *Lancet* 345, 1999, 1826 (doi:10.1016/S0140-6736(05)70601-2); Id., *I fuggiaschi di Ercolano. Paleobiologia delle vittime dell'eruzione vesuviana del 79 d.C.*, Roma 2001; N. Pilkington, *Growing up Roman: Infant Mortality and Reproductive Development*, in *The Journal of Interdisciplinary History* 44, 1, 2013, 1-35.

[45] Criticità sono rilevate, ad esempio, da D.B. Martin, *The Construction of the Ancient Family. Methodological Considerations*, in *JRS.* 86, 1996, 40-60; A.L. Lelis, W.A. Percy, B.C. Verstraete, *The Age of Marriage in Ancient Rome*, Lewiston-Queenston-Lampeter 2003; W. Scheidel, *Roman Funerary Commemoration and the Age at First Marriage*, in *CPb.* 102, 2007, 389-402.

[46] Pilkington, *Growing up Roman* cit. 3-8.

[47] Per un'indagine sulle origini e i fattori della mortalità infantile, esaminati mediante gli scritti e le osservazioni cliniche del medico Galeno, si rinvia a D. Gourevitch, *I giovani pazienti di Galeno: per una patocenosi dell'Impero Romano*, Bari 2001.

I coniugi che avessero voluto usufruire dei benefici derivanti dalla legge avrebbero avuto bisogno di criteri che tenessero in considerazione questo dato oggettivo.

3. Nelle fonti esaminate emerge la costanza del richiamo alla primissima infanzia che, pur nella sua 'marginalità', diviene centrale sia in relazione alla disciplina sul lutto che per i benefici derivanti alla coppia nella loro successione reciproca. Il richiamo ai tre anni – soglia critica per la sopravvivenza, superata la quale il bambino poteva contare su una maggiore speranza di vita – svolge un ruolo diverso a seconda del contesto in cui è adoperato: qualitativo, in relazione alle norme che regolano il lutto e quantitativo in connessione agli obblighi procreativi.

Nel primo caso, le morti premature erano avvertite come un evento negativo e il funerale doveva svolgersi in tutta fretta per evitare ogni contaminazione; il ruolo liminale assunto dai bambini nelle credenze comuni si rifletteva così nelle disposizioni normative in tema di lutto: la primissima infanzia non viene in rilievo semplicemente come età biologica, ma riflette costruzioni sociali, che possono mettere enfasi su fasi considerate particolarmente critiche. Al contrario, quanto agli obblighi di procreazione, la legislazione matrimoniale augustea considera in maniera oggettiva, scevra da considerazioni magico-religiose, il dato numerico dei morti prematuri. Gli *infantes* sono considerati come un investimento, un capitale sociale utile ai coniugi per poter godere della *capacitas* piena: da esseri fragili, soggetti a un elevatissimo rischio di mortalità, acquistano rilevanza in una dimensione 'quantitativa', dato che la legge piega il dato della mortalità infantile ai propri fini (nel caso in esame quanto alla gradazione della reciproca *capacitas* fra i coniugi). La morte prematura non rappresenta qui un fattore deterrente alla procreazione, ma una variabile 'costante', un fenomeno ineluttabile cui non può consentirsi di annullare la promessa dei benefici riconosciuti alle coppie (ossia l'intento 'incentivante' alla procreazione proprio delle leggi augustee). Da qui l'importanza dei criteri 'quantitativi' riguardo al numero di figli piccoli che la coppia avesse perso prematuramente, considerando l'inevitabile abbondanza di tali casi.

Gaetana Balestra
Università del Salento
gaetana.balestra@unisalento.it

Agostino d'Ippona e la prassi dei refrigeria

I. *Il contesto storico*

Il IV secolo post-costantiniano segna un momento nevralgico e cruciale, da un lato, di discontinuità, rottura e superamento della cultura e della ritualità pagana, ma dall'altro, talvolta, anche di continuità con la stessa. Per la tematica che mi accingo ad affrontare, va detto che già a partire dal III secolo si registrano cambiamenti significativi sulla gestione delle aree funerarie, quale effetto di una nuova concezione dello spazio e del confine tra i luoghi dei morti e i luoghi dei vivi[1].

Da sempre, per chi resta in vita si pone l'esigenza di elaborare il lutto, metabolizzare il distacco e far sì che la morte non significhi la cancellazione definitiva della esistenza di chi non sia più vivo. In tal senso si potrebbe spiegare presso molte religioni la credenza nella ri-generazione della vita in nuove forme, e ciò anche attraverso l'evocazione, il ricordo, e i legami di solidarietà, affetto e unione tra i membri della famiglia colpita dal lutto e la persona che non è più in vita.

II. Refrigerium. *La terminologia: significato etimologico e lessicale. Il rito: il banchetto funebre, la libagione*

Col termine *refrigerium*, derivante a sua volta dal verbo *refrigerare* nel significato di rinfrescare, dare sollievo, quiete, riposo, si indica il banchetto funebre che le fonti documentano in uso dal IV al VII secolo d.C., e consistente nella consumazione di un pasto presso le tombe dei defunti, nonché nella libagione, cioè l'offerta di cibi e bevande agli stessi defunti.

Il primo banchetto in onore del defunto si svolgeva subito dopo la sua sepoltura; si proseguiva così nel terzo, settimo, nono, trentesimo o quarantesimo giorno, e poi ogni anno nell'anniversario della morte, per i cristiani coincidente col *dies natalis*, l'anno di rinascita alla vera vita.

Epigrafi e pitture funerarie mostrano che al banchetto prendevano parte parenti e amici del defunto riuniti presso la tomba o anche utilizzando la stessa

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

[1] I. Aulisa, *Le forme e i luoghi della pietà religiosa*, in E. Prinzivalli (a c. di), *Storia del cristianesimo* I. *L'età antica (secoli I-VII)*, Roma 2015, 435 ss.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p67

tomba come base d'appoggio per consumare il pasto. Si commemorava così colui che per comune credenza si riteneva fosse presente al banchetto con l'augurio della vita eterna della sua anima.

Vi era inoltre l'usanza di introdurre all'interno della sepoltura alimenti come latte, miele, vino ed anche unguenti profumati. Questo era il rito della libagione. All'uopo ogni sepoltura era dotata di fori dove venivano inseriti tubi libatori fittili o metallici da cui colavano le sostanze.

Il rito del *refrigerium* nella sua duplice accezione di banchetto funebre e libagione trova riscontro e testimonianza nelle catacombe e nei cimiteri grazie all'esistenza di strutture funzionali al rito: cattedre, che simboleggiano la presenza del defunto al banchetto; *klinai*, sedili o letti ricavati dalle lastre di copertura delle tombe a sarcofago dove si accomodano i convitati; mense in muratura o scavate nella roccia di forma circolare, semicircolare, quadrata, rettangolare arricchite con iscrizioni e decorazioni a rilievo, spesso dotate di piccole cavità per le offerte.

Da tali elementi architettonici si evince l'usanza del pasto funebre, ulteriormente provata dal ritrovamento di resti di cibo, recipienti fittili e vitrei in frammenti, e dai carboni dei fuochi accesi per lo svolgimento del rito.

Il rituale del *refrigerium* era già praticato nella religione pagana, poi sarebbe rifluito nella religione cristiana. In particolare, trovandosi al cospetto di tale rito, l'azione dei vescovi cattolici si sarebbe divisa, dapprima, tra la tolleranza e l'acconsentimento, per sfociare nella repressione di abusi e condotte sregolate.

Dalle fonti, canoni conciliari, fonti patristiche, e soprattutto gli scritti agostiniani, emerge la piaga dell'alcolismo, proprio in occasione dei banchetti funebri, che spesso degeneravano in crapule e bagordi.

Tra il IV e il V secolo, la prassi del banchetto funebre diventa un momento singolare dell'anniversario dei martiri cristiani. Di conseguenza, nel disciplinamento di tali consuetudini, la gerarchia ecclesiastica tenderà a far valere le sue prerogative cultuali e missionarie, trasformando e convogliando il tutto entro la sua liturgia, e riconducendo la pratica del banchetto da un piano privato ad una dimensione collettiva e comunitaria, di preghiera e offerta ai poveri.

Come si vedrà un poco più nel dettaglio a breve, nelle sue Confessioni, Agostino (Tagaste 354 d.c. – Ippona 430) riporta l'episodio in cui Monica (Tagaste 331 d.C. – Ostia 387), sua madre, trovandosi in un cimitero di Milano per celebrare il rito del *refrigerium* presso le tombe dei santi, viene avvertita, meglio redarguita, dal custode del cimitero del fatto che il vescovo Ambrogio (Milano 339-340 d.C. – 397) abbia vietato tale rito, non tollerando più il vizio del bere, ormai diventato una costante in occasione dei *refrigeria*[2].

[2] Agostino, *Conf*. 6,2; Ambrogio, *de Helia et ieiun*. 17,62

Dal fenomeno grave dell'alcolismo sarebbe scaturita, anche, l'esigenza di cristianizzare definitivamente il *refrigerimum*, trasformandolo alla luce dei canoni conformi allo stesso cristianesimo.

Le fonti agostiniane attestano, adeguatamente, ogni tentativo di scardinare l'antica prassi con la trasformazione dei banchetti funebri in *agapes*. Lo possiamo riscontrare nella fonte che si riporta di seguito, a proposito dell' erronea astensione da alcuni cibi praticata da soggetti appartenenti a sette ereticali.

Scrive Agostino nel *Contra Faustum* 20.20:

> Noi non cambiamo i loro sacrifici in banchetti, ma abbiamo compreso il sacrificio che poco prima ho ricordato, quando il Signore dice: *Misericordia io voglio, non sacrificio*. Infatti i nostri banchetti nutrono i poveri con i frutti e con la carne. La creatura di Dio, infatti, si nutre della creatura di Dio che è appropriata per il nutrimento dell'uomo. Voi, invece, siete stati convinti dai demoni bugiardi (non per governare la carne, ma per esercitare la bestemmia) *ad astenervi da alcuni cibi che Dio ha creato per essere mangiati con rendimento di grazie dai fedeli e da quanti conoscono la verità. Infatti tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con rendimento di grazie*. Ingrati verso il Creatore e ricambiando i suoi larghi benefici con sacrileghe offese, poiché per lo più nei banchetti anche la carne è data ai poveri, paragonate la misericordia dei Cristiani ai sacrifici dei pagani. Anche su questo punto siete simili a parecchi di loro. Voi, infatti, considerate un sacrilegio uccidere gli animali perché pensate che l'anima degli uomini rifluisca in loro. Questa idea si trova nei libri di alcuni filosofi Gentili, sebbene si affermi che quelli successivi abbiano pensato altrimenti. Ma in questo sbagliate ancor più gravemente: perché quelli ebbero paur' di uccidere un loro prossimo in un animale; voi, invece, il dio vostro, le cui membra ritenete essere anche le anime degli animali.

Nel cristianesimo delle origini, l'*agape* rappresenta una pratica caritatevole consistente in un banchetto comunitario. Si celebra la messa col rito della comunione, l'eucaristia in ricordo dell'Ultima cena, suggellando in tal modo i legami di fraternità e amore tra tutti coloro che vi prendono parte, quindi si fanno le offerte destinate ai poveri e ai bisognosi.

Non si esclude, del resto, che a partire da tutte quelle situazioni ritenute dai cattolici irregolari abbia preso origine e sia derivato quel generale processo di cristianizzazione di ogni forma residua di ritualità pagana. Una notazione va fatta, però. Trasformazioni e passaggi, da un contesto all'altro, rivelano sempre un'oscillazione costante tra continuità e discontinuità, spiegabile sia alla luce di un diritto di natura che sempre e comunque tende ad avvicinare ogni esperienza umana, indipendentemente dalla storia autoctona di civiltà, cultura e religione, sia alla luce di una politica religiosa perseguita dalla gerarchia ecclesiastica cattolica che intende cristianizzare a partire da usi, tradizioni e consuetudini condivise e costanti alla luce, però, dei nuovi principi cristiani. Provo ad essere più esplicita. Nel caso dei *refrigeria*, non sono tanto in discussioni le origini pagane;

prevale, piuttosto, nel tempo dell'avvento cristiano, il significato della vita oltre la morte; la resurrezione degli spiriti nei corpi e, in definitiva, tutta la concezione cristiana dell'immortalità dell'anima e della vita che non finisce mai, per chi ne sia degno, perpetuandosi nell'eternità.

Valga ad esempio la trasformazione dei *Caristia* con cui terminavano i *Parentalia*, nella festività della *cathedra Petri*, di cui fa memoria la *Depositio Martyrum*, ancora in uso nel VI secolo, allorché i fedeli la celebravano con offerte di cibo ai defunti, secondo quanto attestano fonti sia conciliari che letterarie.

C'è una duplice funzione in tale rito che va colta: spirito e carne, anima e corpo. L'epigrafia funeraria, pagana e cristiana, ci consegna un significato condiviso del termine *refrigerium* e del verbo *refrigerare*.

La proiezione oltre l'esistenza terrena, la dimensione escatologica, ed anche il ristoro fisico convergono verso il refrigerio dell'anima, spirituale.

Ecco che per i cristiani condividere il pasto funebre assume il significato della certezza della vita oltre la morte; e al contempo, la sopravvivenza del defunto nella perpetuazione della sua memoria si fa conforto per chi resta, all'insegna di un'altra certezza sociale e umana: l'unità della famiglia e la compattezza del gruppo, della compagine della *societas christianorum*.

II.1 *Le fonti selezionate*

Devo riconoscere con molta onestà che il rito del *refrigerium* mi ha indirettamente sollecitata ad approfondire la questione delle ubriachezze, dell'allegrezza, dello stato di perdita dei sensi per effetto dell'alcol, proprio in occasione del banchetto funebre, e delle conseguenze da ciò derivanti al fine del contenimento, disciplinamento e repressione di condotte smodate onde ricondurre i cristiani sulla via di una vita esemplare e degna di essere lo specchio dei valori della civiltà cristiana. Un aspetto, in definitiva, che ho ritenuto meritevole di essere indagato quale parametro di valutazione dello stato dell'arte del cattolicesimo al tempo di Sant'Agostino. Ovvero, quale fosse lo stadio di sviluppo del sistema disciplinare canonico in un tempo che si può indicare con l'espressione di cattolicesimo maturo. È noto che gli anni che vanno dal 313 al 380 siano stati rivoluzionari per la storia della Chiesa e del suo diritto, specie in riferimento al rapporto tra potere politico ed ecclesiastico, svoltosi all'insegna di quella che è stata magistralmente descritta quale crescita dei due poteri in termini di simbiosi, le cui sorti sono vicendevolmente legate alla ragione della tenuta del potere, della missione e funzione specifica di essi[3].

[3] P. Brown, *Religion and Society of Saint Augustine*, trad. it. G. Fragnito, Torino 1975.

D'altro canto, ho provato a mettere in un rapporto di comparazione, sia pure in forma estremamente sintetica, le esperienze delle tre religioni monoteiste, ebraismo, islam e cristianesimo, circa le abitudini alimentari nonché le cosiddette prescrizioni alimentari.

Nell'ebraismo le prescrizioni alimentari sono numerose e vengono descritte nelle fonti con dettaglio e particolari assai minuziosi[4]. Ve ne sono anche nell'islam, soprattutto sul consumo di alcol[5]. Nel cristianesimo non c'è alcuna prescrizione alimentare[6]. Provo adesso a ricollegarmi col tema che oggi tratto. La mensa per i cristiani è condivisione, accoglienza; è uno dei momenti di significato e di identificazione del gruppo, qualcosa che ha a che fare con la sua stessa identità. C'è un altro aspetto che caratterizza il cristianesimo in modo peculiare e che si inserisce nell'ottica delle vicende che qui si esaminano. Si tratta della virtù della temperanza, traducibile con la categoria dell'uso moderato delle cose. Ne scrive Agostino in una fonte bellissima. Il cristiano si veste per coprirsi, mangia per nutrirsi. È l'idea della moderazione, della sobrietà che si contrappone allo stato di ebbrezza, alla *ebrietas*. A tale aspetto ho rivolto la mia attenzione ed ho all'uopo passato in rassegna, se così può dirsi, l'intero epistolario agostiniano. Si tratta di duecentosettanta *Lettere* cui se ne aggiungono altre ventinove, ovvero le lettere di scoperta relativamente recente, *Les Lettres de Saint Augustin découvertes par* J. Divjak.

Ho riscontrato contenuti interessanti ai fini del presente studio nelle lettere n. 22; 29; 55; 95 donde trarre elementi utili per il tema che tratto, e ancora dalle *Confessioni* di Agostino, i libri VI e IX.

Un'altra fonte è il Concilio di Cartagine del 28 agosto 397, cui partecipò lo stesso Agostino già vescovo. Con tale Concilio si vietò di fatto la pratica, l'uso e l'abuso del rito del *refrigerium*.

Il Concilio di Cartagine ebbe carattere locale e particolare. Esso si svolse alla presenza di quarantaquattro vescovi presieduti dal vescovo Aurelio di Cartagine. Con tale Concilio furono promulgati cinquanta canoni. Tra le varie cose che si stabilirono si possono annoverare le regole concernenti l'indizione di un concilio annuale, l'età minima per l'ordinazione presbiterale a venticinque anni, il divieto di battesimo ed eucaristia ai morti, la specificazione sulle specie eucaristiche in pane e vino, la presenza di tre vescovi per l'ordinazione episcopale, il canone della Bibbia con i deuterocanonici.

[4] V. Pacillo, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Fascicolo Speciale 2014, 3 ss.; C. De Benedetti, *Le regole alimentari nel diritto ebraico*, in S. Ferrari (a c. di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna 2019, 185 ss.

[5] S. Mondino, *Le regole alimentari nel diritto islamico*, in Ferrari (a c. di), *Strumenti* cit. 199 ss.

[6] C. Cianitto, *Le regole alimentari nel diritto canonico*, in Ferrari (a c. di), *Strumenti* cit. 193 ss.

Vi sono poi anche tante altre fonti, di spessore più robusto e accademico, se così può dirsi.

La ragione della mia personale scelta ed il criterio seguito nel selezionare tale tipologia di fonti è scaturita dalla considerazione che il racconto intimo delle *Confessioni*, la biografia, il diario, e gli aspetti di vita reale delle *Lettere* possano costituire una testimonianza viva e concreta: espressione di una Chiesa in divenire, alimentata da una spinta missionaria sempre più crescente.

Non sia infine soltanto una piccola curiosità, trattandosi invero di un segmento di studio che potrebbe essere approfondito successivamente. Mi riferisco alla necropoli e alla chiesa paleocristiana di Vaste, nel Salento, dove si può osservare sulla lastra di marmo della tomba scolpito tutto il rituale del *refrigerium*. D'Andria ha scritto sull'argomento[7].

Passo ora ad illustrare le fonti e comincio da un brano contenuto nel libro VI delle *Confessioni*, già sopra menzionato, che rivela l'atteggiamento ubbidiente di Monica verso Ambrogio nonché la sua totale devozione. Nel Vescovo di Milano Monica ripone tutta la sua fiducia nutrendo in cuor suo la viva speranza della conversione di suo figlio Agostino. Come poi, di fatto, sarebbe avvenuto.

Ubbidienza e devozione di Monica verso Ambrogio:

2.2. Un giorno mia madre, secondo un'abitudine che aveva in Africa, si recò a portare sulle tombe dei santi una farinata, del pane e del vino. Respinta dal custode, appena seppe che c'era un divieto del vescovo, lo accettò con tale devozione e ubbidienza, da stupire me stesso al vedere la facilità con cui condannava la propria consuetudine anziché discutere la proibizione del vescovo. Il suo spirito non era soffocato dall'ebrietà né spinto dall'amore del vino a odiare il vero, mentre i più fra i maschi e le femmine all'udire il ritornello della sobrietà vengono assaliti dalla nausea che prende gli ubriachi davanti a un bicchiere d'acqua. Quando portava lei il canestro con le vivande rituali da distribuire agli intervenuti dopo averle assaggiate, poneva davanti solo un calicetto di vino diluito secondo le esigenze del suo palato piuttosto sobrio e per riguardo verso gli altri; e se erano molte le sepolture dei defunti che così si volevano onorare, portava intorno quell'unico, piccolo calice da deporre su ogni tomba, e in quello condivideva a piccoli sorsi con i fedeli presenti un vino non solo molto annacquato, ma anche molto tiepido. Alle tombe infatti si recava per devozione, non per diletto. Perciò, una volta informata che il predicatore illustre, l'antesignano della devozione aveva proibito di eseguire quelle cerimonie anche sobriamente, per non dare ai beoni alcuna occasione d'ingurgitare vino e per la grande somiglianza di quella sorta di parentali con le pratiche superstiziose dei pagani, se ne astenne ben volentieri. In luogo di un canestro pieno di frutti terreni

[7] F. D'Andria, G. Mastronuzzi, V. Melissano, *La chiesa e la necropoli paleocristiana di Vaste nel Salento*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 72, 2006, 231ss.

> imparò a portare alle tombe dei martiri un cuore pieno di affetti più puri. Così dava ai poveri quanto poteva, anche se a celebrarsi era la comunione del corpo del Signore: perché i martiri s'immolarono e furono coronati a imitazione della passione di lui. Eppure credo, Signore Dio mio, ed è in proposito la mia intima convinzione *davanti ai tuoi occhi*, che probabilmente mia madre non si sarebbe arresa con tanta facilità a troncare le sue usanze, se la proibizione fosse venuta da una persona che non avesse amato come Ambrogio; e Ambrogio lo amava soprattutto a cagione della mia salvezza. Lui poi amava mia madre a cagione della sua vita religiosissima, per cui *fra le opere buone con* tanto *fervore spirituale* frequentava la chiesa. Spesso, incontrandomi, non si tratteneva dal tesserne l'elogio e dal felicitarsi con me, che avevo una tal madre. Ignorava quale figlio aveva lei, dubbioso di tutto ciò e convinto dell'impossibilità di trovare *la via della vita*.

È davvero tanto suggestivo questo passo tratto dalle *Confessioni* e invita a riflettere su un aspetto che ho segnalato in precedenza: al cibo comincia a sostituirsi l'idea della preghiera, cioè l'idea del dono e della condivisone col dare ai poveri ciò che è sovrabbondante. Il testo si commenta da solo e rappresenta un segnale evidente della caratterizzazione in senso cristiano di tradizioni già pagane.

L'episodio narrato si riferisce al tempo del soggiorno di Monica e Agostino a Milano nel momento cruciale e decisivo della conversione dello stesso Agostino. Il rapporto tra Monica e Ambrogio e tra questi e Agostino, merita tutta l'attenzione possibile per comprovare l'edificazione della Chiesa storica all'insegna della sua vocazione universale, pur articolata nel pluralismo delle diocesi, delle più varie realtà culturali ed etniche, arricchite da consuetudini, usi, riti e tradizioni particolari. È l'anno 384. Agostino non è ancora né prete né vescovo; e non è neppure battezzato.

Tutta la vicenda della conversione di Agostino passa letteralmente dalle mani di Ambrogio. Attraverso l'esempio folgorante di Ambrogio, che Agostino incontra all'età di trent'anni, comincia la storia della sua scelta cristiana. I primi passi verso la vera fede Agostino li fa stando a Milano: per prima cosa dirà a sua madre Monica di aver abbandonato il manicheismo. Poca cosa potrebbe apparire; per Monica però è un segno grande della onnipotenza di Dio. Monica sa bene che non verrà delusa da Dio per questa sua aspettativa esistenziale.

Gli antefatti intimi del cammino verso la sua conversione Agostino li narra nel libro VI delle *Confessioni*, prima di giungere al momento *clou* che trova spazio nell'ambito del libro IX.

Nella veglia pasquale dell'anno 387 Agostino viene battezzato a Milano da Ambrogio. Sua madre Monica muore ad Ostia il 27 agosto dello stesso anno, dopo che si è compiuto il prodigio di vedere suo figlio cristiano. Agostino torna in Africa nel 388, e dopo un breve soggiorno a Cartagine si stabilisce a Tagaste; comincia così a percorrere il suo ideale di vita perfetta.

Proseguono, come in una sorta di *cursus honorum*, le tappe della sua carriera ecclesiastica. Nel 391 Agostino riceve l'ordinazione presbiterale; nel 395 viene nominato vescovo da papa Siricio, quindi consacrato vescovo dal vescovo Megalio. Dal 395 al 396 è vescovo coadiutore di Ippona; dal 396 al 430 è vescovo di Ippona. Trentaquattro anni di governo da pastore in una provincia romana complessa e lasciando una traccia indelebile in tutti gli ambiti: liturgico, teologico, disciplinare, giuridico. Basterebbe pensare allo spessore che acquista l'*episcopalis audientia*, come esercizio effettivo del potere *tout court*.

Tornando adesso alla figura di Monica, nell'occasione della sua morte, Agostino dipinge con affetto struggente il ritratto della sua cara mamma. Siamo sempre nell'ambito del libro IX delle *Confessioni*; Agostino continua a scrivere il diario intimo della vita. Ora qui si sofferma sull'educazione di Monica e racconta di sua madre corretta dal vizio del bere, quasi a voler trovare conforto e perdono come figlio per la sua vita passata, prima dell'incontro con Cristo. Agostino ha vissuto da uomo nella carne senza trovare appagamento; ora ha intrapreso la via sicura dello spirito, della preghiera, del nutrimento dell'anima.

Educazione di Monica

8.17. Tu, *che* fai *abitare in una casa i cuori unanimi*, associasti alla nostra comitiva anche Evodio, un giovane nativo del nostro stesso municipio. Agente nell'amministrazione imperiale, si era rivolto a te prima di noi, aveva ricevuto il battesimo e quindi abbandonato il servizio del secolo per porsi al tuo. Stavamo sempre insieme e avevamo fatto il santo proposito di abitare insieme anche per l'avvenire. In cerca anzi di un luogo ove meglio operare servendoti, prendemmo congiuntamente la via del ritorno verso l'Africa. Senonché presso Ostia Tiberina mia madre morì. Tralascio molti avvenimenti per la molta fretta che mi pervade. Accogli la mia confessione e i miei ringraziamenti, Dio mio, per innumerevoli fatti, che pure taccio. Ma non tralascerò i pensieri che partorisce la mia anima al ricordo di quella tua serva, che mi partorì con la carne a questa vita temporale e col cuore alla vita eterna. Non discorrerò per questo di doni suoi, ma di doni tuoi a lei, che non si era fatta da sé sola, né da sé sola educata. Tu la creasti senza che neppure il padre e la madre sapessero quale figlia avrebbero avuto; e l'ammaestrò *nel tuo timore* la verga del tuo Cristo, ossia la disciplina del tuo Unigenito, in una casa di credenti, membro sano della tua Chiesa. Più che le premure della madre per la sua educazione, ella soleva esaltare quelle di una fantesca decrepita, che aveva portato suo padre in fasce sul dorso, ove le fanciulle appena grandicelle usano portare i piccini. Questo precedente, insieme all'età avanzata e alla condotta irreprensibile, le avevano guadagnato non poco rispetto da parte dei padroni in quella casa cristiana. Quindi le fu affidata l'educazione delle figliuole dei padroni, cui attendeva diligentemente, energica nel punire all'occorrenza con ben ispirata severità e piena di buon senso nell'ammaestrare. Ad esempio, fuori delle ore in cui pasteggiavano a tavola, molto parcamente, con i genitori, non le lasciava bere nemmeno l'acqua, anche se fossero riarse dalla sete. Mirava così a

prevenire una brutta abitudine e aggiungeva *con saggia parola*: «Ora bevete acqua, perché non disponete di vino; ma una volta sposate e divenute padrone di dispense e cantine, l'acqua vi parrà insipida, ma il vezzo di bere s'imporrà». Con questo genere di precetti e con autorità di comando teneva a freno l'ingordigia di un'età ancora tenera e uniformava la stessa sete delle fanciulle alla regola della modestia, fino a rendere per loro nemmeno gradevole ciò che non era onorevole.

Monica corretta dal vizio di bere

8.8. Tuttavia si era insinuato in mia madre, secondo che a me, suo figlio, la tua serva raccontava, si era insinuato il gusto del vino. Quando i genitori, che la credevano una fanciulla sobria, la mandavano ad attingere il vino secondo l'usanza, essa, affondato il boccale dall'apertura superiore della tina, prima di versare il liquido puro nel fiaschetto, ne sorbiva un poco a fior di labbra. Di più non riusciva senza provarne disgusto, poiché non vi era spinta minimamente dalla golosità del vino, bensì da una smania indefinibile, propria dell'età esuberante, che esplode in qualche gherminella e che solo la mano pesante degli anziani reprime di solito negli animi dei fanciulli. Così, aggiungendo ogni giorno un piccolo sorso al primo, come è vero che *a trascurare le piccole cose si finisce col cadere*, sprofondò in quel vezzo al punto che ormai tracannava avidamente coppette quasi colme di vino puro. Dov'era finita la sagace vecchierella, con i suoi energici divieti? Ma quale rimedio poteva darsi contro una malattia occulta, se non la vigile presenza su di noi della tua medicina, Signore? Assenti il padre, la madre, le nutrici, tu eri presente, il Creatore, che ci chiami, che pure attraverso le gerarchie umane operi qualche bene per la salute delle anime. In quel caso come operasti, Dio mio? donde traesti il rimedio, donde la salute? Non ricavasti da un'altra anima un duro e acuminato insulto, che come ferro guaritore uscito dalle tue riserve occulte troncò la cancrena con un colpo solo? L'ancella che accompagnava abitualmente mia madre alla tina, durante il litigio, come avviene, a tu per tu con la piccola padrona, le rinfacciò il suo vizio, chiamandola con l'epiteto davvero offensivo di beona. Fu per la fanciulla una frustata. Riconobbe l'orrore della propria consuetudine, la riprovò sull'istante e se ne spogliò. Come gli amici corrompono con le adulazioni, così i nemici per lo più correggono con le offese, e tu non li ripaghi dell'opera che compi per mezzo loro, ma dell'intenzione che ebbero per conto loro. La fantesca nella sua ira desiderò esasperare la piccola padrona, non guarirla, e agì mentre erano sole perché si trovavano sole dove e quando scoppiò il litigio, oppure perché non voleva rischiare di scapitarne anch'essa per aver tardato tanto a rivelare il fatto. Ma tu, Signore, reggitore di ogni cosa in cielo e in terra, che volgi ai tuoi fini le acque profonde del torrente, il torbido ma ordinato flusso dei secoli, mediante l'insania stessa di un'anima ne risanasti un'altra. La considerazione di questo episodio induca chiunque a non attribuire al proprio potere il ravvedimento provocato dalle sue parole in un estraneo che vuole far ravvedere.

L'eredità materna ha lasciato ad Agostino in dono Ambrogio, modello di vita esemplare.

Il confronto tra Ambrogio e Agostino si risolve nella profonda differenza tra la chiesa di Milano rispetto alla chiesa d'Africa. Con la sua *instantia* Agostino profonderà tutti gli sforzi possibili per colmare questa differenza. L'impostazione di carattere liturgico e disciplinare della chiesa di Ambrogio assurgerà a vero paradigma per Agostino che, nella sua missione africana, si muoverà sulle orme della chiesa di Ambrogio.

Lo sradicamento delle abitudini pagane in Africa sarebbe stato per Agostino uno dei primi e perduranti problemi cui far fronte. Sulla scorta del modulo di una costante pedagogia – *si enim terrerentur, et non docerentur, improba quasi dominatio videretur* – la sua azione si muoverà tra tolleranza e rigore nei confronti dei nemici della vera fede, siano essi uomini ancora rozzi e bisognevoli di ammaestramenti morali e dottrinali (*de catechizandis rudibus*), eretici, ribelli, fanatici, vagabondi, bande armate di mercenari a servizio di vari personaggi, Circoncellioni.

Di tutto ciò si ha una prova tangibile nella Lettera n. 22, scritta nel 392. Agostino è ancora un semplice prete, si rivolge al vescovo Aurelio e gli esprime tutta la sua gratitudine per le attenzioni e le premure che ha riservato alla comunità religiosa di Tagaste. Al tempo medesimo usa parole di disprezzo e deplorazione dei vizi e dei disordini che si sono insinuati nella comunità. Agostino prospetta la possibilità di eradicare tali mali con misure disciplinari disposte da decreti conciliari. Con l'avvertenza, però, e con la lungimiranza di dover seguire l'esempio della Chiesa delle origini, usando moderazione nella repressione e soprattutto istruendo i fedeli. Un'altra piaga emergente nella comunità, e che Agostino segnala al vescovo Aurelio, è rappresentata dall'ambizione, dal fariseismo, dalle brighe diffuse tra il clero. Agostino infine chiede ad Aurelio d'indurre Saturnino a intrattenersi qualche tempo con lui. Eccone il testo.

Vergognose abitudini dei Cristiani africani

1.2. Sappi dunque, signore beatissimo e degno di essere venerato con la più perfetta carità, che noi non disperiamo, anzi fortemente speriamo che il Signore e Dio nostro per mezzo dell'autorità connessa alla carica che eserciti, e che confidiamo sia stata impressa non nella tua carne ma nel tuo spirito, e mediante l'autorità suprema dei Concili e quella tua personale, possa guarire le numerose sconcezze carnali e le infermità di cui la chiesa africana soffre in molti suoi membri ma di cui pochi si addolorano. Infatti, sebbene l'Apostolo abbia raccolto in breve in un unico passo i tre generi di vizi che bisogna detestare ed evitare, dai quali nasce una messe di vizi innumerevoli, uno solo di questi, quello che Egli mise al secondo posto, viene punito molto energicamente nella Chiesa; i due rimanenti invece, cioè il primo e l'ultimo, agli uomini sembrano tollerabili, sicché a poco a poco può accadere che non vengano neppure più considerati vizi. Dice infatti il Vaso di elezione: *Non tra gozzoviglie ed ubriachezze, non in lussurie e dissolutezza, non in risse e gelosie; rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non abbiate per la carne tutte quelle attenzioni che ne favoriscono le concupiscenze.*

Banchetti e crapule nelle chiese e nei cimiteri.

1.3. Di questi tre vizi, dunque, sensualità ed impudicizia vengono considerate un delitto così grave che nessuno, il quale si sia macchiato di tale colpa, appare degno non solo del ministero ecclesiastico ma della stessa partecipazione ai Sacramenti. E con piena ragione. Ma perché questo solo? Le gozzoviglie e le ubriachezze infatti si considerano permesse e lecite al punto che si celebrano persino in onore dei beatissimi martiri, non solo nei giorni solenni (e chi mai non vede che ciò è deplorevole, purché non osservi siffatte cose solo con gli occhi della carne?) ma anche quotidianamente. Se questa bruttura fosse soltanto vergognosa e non anche sacrilega, potremmo considerarla come una prova da sopportarsi con tutte le forze della tolleranza. Per quanto, dove lo mettiamo il passo in cui lo stesso Apostolo, dopo aver enumerato molti vizi - tra cui ha posto l'ubriachezza - concluse dicendo di non mangiare neppure il pane con siffatti individui? Ma tolleriamo questo in mezzo al lusso e alla corruzione di una casa privata e di quei conviti che si tengono fra le pareti domestiche e riceviamo pure il Corpo di Cristo insieme a coloro coi quali ci viene inibito di mangiare il pane; ma una vergogna così grande si tenga lontana almeno dai sepolcri dove riposano i corpi dei santi, almeno dai luoghi in cui si amministrano i Sacramenti e dalle case destinate alla preghiera! Chi osa infatti vietare in privato quello che, quando lo si fa pubblicamente nei luoghi santi, viene chiamato culto dei martiri?

Come si debbano estirpare.

1.4. Se l'Africa per prima cercasse di eliminare siffatti disordini meriterebbe di essere degna d'imitazione da parte di tutti gli altri paesi: e invece noi, mentre nella maggior parte dell'Italia e in tutte o quasi tutte le altre chiese transmarine essi non esistono (in parte perché non si sono mai verificati, in parte perché o, appena sorti o già inveterati, sono stati cancellati ed eliminati, per la diligenza e la condanna da parte di vescovi santi e veramente pensosi della vita futura) ... in qual modo possiamo ancora esitare di correggere un'usanza così abominevole, pur essendoci stato dato un esempio così diffuso? E noi abbiamo altresì un vescovo di quelle parti, e ne ringraziamo grandemente Iddio; per quanto egli è uomo di tale discrezione e mitezza e inoltre di tale prudenza e sollecitudine nel Signore che, quand'anche fosse africano, facilmente lo si persuaderebbe, con argomenti tratti dalle Scritture, della necessità di curare la piaga che una consuetudine licenziosa e frutto di una male intesa libertà ha inferto. Ma il contagio di questo male è tanto grave che - a mio avviso - non lo si potrà pienamente sanare se non con l'autorità d'un concilio. Se però la cura deve essere incominciata da una chiesa, come sembra un atto di audacia cercar di mutare quello che la Chiesa Cartaginese mantiene, così è segno di grande impudenza voler mantenere ciò che la Chiesa Cartaginese ha corretto. E quale altro vescovo si dovrebbe desiderare per questo fine se non colui che da diacono detestava siffatti disordini?

Occorrono provvedimenti moderati e istruzione religiosa.

1.5. Ma quello che allora si doveva deplorare, ora si deve eliminare, non con durezza

ma, come sta scritto, *con spirito di dolcezza e mansuetudine*. Infatti la tua lettera, indizio di sincerissimo affetto, mi dà fiducia sicché io oso parlare con te come con me. Ordunque, non con l'asprezza, per quanto io ritengo, non con la durezza, non con maniere imperiose si eliminano simili cose, ma più ammaestrando che comandando, più ammonendo che minacciando. Giacché con la moltitudine bisogna agire così, la severità invece deve essere usata per i peccati di pochi. E se facciamo qualche minaccia, si faccia con dolore, minacciando la punizione futura secondo le Scritture, affinché non noi siamo temuti per nostra autorità ma Dio per il nostro discorso. Così si scuoteranno dapprima le persone che vivono secondo lo spirito o i più vicini ad esse, in modo che per la loro autorità e i loro rimproveri, fatti invero con grande dolcezza ma anche con grande insistenza, venga piegato il resto della moltitudine.

Come si debbano venerare i martiri e suffragare i defunti.

1.6. Ma poiché dalla plebe ignorante e che vive secondo la carne codeste ubriachezze e dissoluti conviti nei cimiteri sogliono essere considerati non solo di onore per i martiri ma anche di conforto per i morti, mi pare che si possa più facilmente dissuaderli da una tale sconcezza e turpitudine se la si proibisca basandosi sull'autorità delle Scritture e se le offerte per le anime dei defunti sulle tombe stesse, che bisogna credere portino davvero qualche giovamento, non siano sontuose e vengano fatte a tutti quelli che le chiedono, senza arroganza ed alacremente; però, non si vendano: ma se qualcuno per devozione vorrà offrire denaro, lo eroghi ai poveri all'istante. Così non avranno l'impressione di trascurare le tombe dei loro cari (cosa che potrebbe causare non lieve dolore al loro animo) e nella Chiesa si celebrerà un rito conforme alla pietà e all'onestà. Questo intanto basti riguardo ai bagordi e alle ubriachezze.

La Lettera n. 29 presenta contenuti altrettanto interessanti. Scritta verso la fine del 395, Agostino è sempre ancora solo prete di Ippona. Tale lettera è indirizzata ad Alipio, suo amico e vescovo di Tagaste. Agostino qui spiega con quali esortazioni sia riuscito a distogliere i fedeli dalla radicata e immonda tradizione di celebrare le feste dei santi con crapule. Nel finale la lettera contiene un'esortazione per il buon esito di una causa coi Circoncellioni.

Si parla della festa dell'allegrezza per non dire ubriachezza, scrive con sarcasmo e sofferenza Agostino, come si potrà leggere a breve. Si usano le chiese e i cimiteri per abbandonarsi ad ogni sorta di libera e indecente condotta. Quasi fossero o si sentissero legittimati i fedeli e al riparo, in un luogo sicuro. Un paradosso, una piaga aperta nella comunità africana e che bisogna curare.

In riferimento poi al fatto che la Chiesa primitiva tollerasse certe abitudini e usanze profane, si potrebbe mettere in luce e cogliere un differente livello di sensibilità religiosa e devozionale tra le classi colte che hanno tutta un'attrezzatura culturale e filosofica e il popolo, la pancia, se mi si lascia passare questa espressione. Il popolo, si diceva, nella continuità delle tradizioni ancestrali trova la sicurezza

della vita e non vuole perdere tali retaggi. Per questa ragione la Chiesa dapprima avrebbe tollerato ogni tipo di usanza. Quando poi però la situazione degenera e diventa incandescente si interviene con misure adeguate a realizzare la missione di salvezza in modo autentico, epurandola da ogni superstizione.

Di seguito la Lettera n. 29

Predica contro l'indecenza della festa detta della 'Allegrezza'.

2. Non possiamo perciò omettere di narrare alla vostra Carità quello che è accaduto, affinché Voi, che con noi avete profuso preghiere per ottenerlo, con noi rendiate grazie a Dio per l'ottenuto beneficio. Dopo la tua partenza ci era stato annunciato che il popolo tumultuava e diceva di non poter tollerare che fosse proibita quella festa che chiama 'Allegrezza', sforzandosi invano di mascherare il nome dell'ubriachezza (come già si annunziava quando tu eri ancora presente); ma nel quarto giorno della settimana, continuando la lettura del Vangelo, avemmo, per occulto disegno di Dio onnipotente, l'opportunità di commentare il passo: *Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle innanzi ai porci.* Si trattò dunque dei cani e dei porci in modo da far arrossire quelli che protestavano contro i precetti di Dio latrando ostinatamente e quelli che erano dediti alle sozzure dei piaceri carnali, e si concluse in modo che vedessero quale nefandezza fosse fare entro le pareti della chiesa, col pretesto della religione, quello per cui se si fossero ostinati a farlo in casa loro, sarebbe stato doveroso escluderli dal Santo e dalle Perle della Chiesa.

Nefandezza della crapula nella casa di Dio.

3. Ma, per quanto queste considerazioni fossero state accolte di buon grado, tuttavia, poiché pochi erano i convenuti, non si era fatto abbastanza per un affare così importante. Inoltre questa predica divulgata fuori da coloro che vi avevano assistito secondo la capacità e l'inclinazione di ciascuno, trovò molti oppositori. Quando però fu spuntato il giorno dell'Ascensione ed una folla numerosa si raccolse all'ora della predica, si lesse il passo evangelico in cui il Signore, cacciati dal tempio i mercanti di bestiame e rovesciati i banchi dei cambiavalute, disse che la casa del Padre suo era stata trasformata da casa di preghiera in una spelonca di briganti. E, dopo aver suscitato la loro attenzione proponendo la questione dell'ubriachezza, recitai io stesso quel capitolo ed aggiunsi un commento per mostrare con quanto maggior sdegno e violenza nostro Signore avrebbe bandito i conviti degli ubriaconi (che sono vergognosi in qualsiasi luogo) dal tempio, donde bandì in questo modo i commerci leciti giacché si vendevano le cose necessarie per dei sacrifici a quel tempo leciti, e chiesi loro a chi ritenessero più simile la spelonca dei ladri, se a quelli che vendevano delle cose necessarie o a quelli che bevevano in maniera smodata.

Neppure nell'A.T. si riscontrano tal indecenze.

4. E poiché mi si tenevano pronti i passi della Scrittura da sottoporre loro, aggiunsi poi che lo stesso popolo giudaico, che viveva secondo la carne, in quel tempio in

cui non si offriva ancora il corpo e il sangue del Signore, non solo non aveva mai celebrato conviti accompagnati dall'ubriachezza, ma neppure sobri; e che mai nella Storia Sacra si trova ch'esso si fosse ubriacato col pretesto della religione se non quando celebrò le feste dopo aver fabbricato l'idolo. E mentre dicevo questo, presi anche il volume e recitai tutto quel passo. Aggiunsi ancora con tutto il dolore di cui fui capace (poiché l'Apostolo per distinguere il popolo cristiano dall'insensibilità dei Giudei dice che la sua lettera è stata scritta non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del cuore) come non avremmo potuto, mentre il servo di Dio Mosè aveva spezzato a causa di quei principi le due tavole di pietra, spezzare i cuori di quei tali che, uomini del Nuovo Testamento, volevano, per celebrare le feste dei santi, offrire solennemente quegli spettacoli che il popolo del Vecchio Testamento celebrò una volta sola e per un idolo.

Come Paolo bolla le intemperanze dell'Agape cristiana.

5. Allora, restituito il volume dell'Esodo, sottolineando (per quanto il tempo lo permetteva) la gravità della colpa dell'ubriachezza, presi le lettere dell'apostolo Paolo e mostrai tra quali peccati fosse stata posta, leggendo il passo: *Se si chiama 'fratello' un impudico o un idolatra o un avaro o un diffamatore o un ubriacone o un ladro, con un simile individuo non mangiare neppure...*; e gemendo ricordai loro con quanto pericolo noi banchettassimo con coloro che si abbandonavano all'ubriachezza anche solo nelle loro case. Lessi inoltre ciò che segue non molto dopo: *Non illudetevi: né gli impudichi, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli ingiuriatori, né i rapinatori avranno l'eredità del regno di Dio. Appunto questo siete stati; ma vi siete mondati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor nostro Gesù Cristo e dallo Spirito del nostro Dio*. Letto questo dissi di considerare come potessero udire le parole *ma vi siete mondati* quei fedeli i quali tolleravano che vi fossero nel loro cuore, cioè nel tempio interiore di Dio, le sozzure d'una tale concupiscenza alle quali è precluso il regno dei cieli. Si giunse poi al capitolo: *Quando dunque voi vi radunate insieme, il vostro non è affatto un celebrare la cena del Signore: ciascuno infatti, nel mangiare, si mette innanzi il suo proprio pasto, sicché l'uno ha fame, l'altro è ubriaco: non avete dunque voi case per mangiare e bere? O non tenete in alcun conto la chiesa di Dio?* E dopo averlo recitato sottolineai con maggior diligenza che in chiesa non si debbono celebrare neppure dei conviti onesti e sobri, giacché l'Apostolo non ha detto: «non avete forse le case per ubriacarvi?» come se unicamente non fosse lecito ubriacarsi in chiesa, *ma per mangiare e per bere*: il che può farsi onestamente, ma fuori della chiesa, da coloro che hanno le case in cui potersi ristorare con gli alimenti necessari; eppure noi siamo ridotti in tali angustie per la corruzione dei tempi e il rilassamento dei costumi da non desiderare ancora conviti modesti, ma almeno che il regno dell'ubriachezza sia ridotto entro le pareti domestiche.

Frutti della carne e frutti dello spirito.

6. Ricordai ancora il capitolo del Vangelo che avevo trattato il giorno precedente,

dove è detto dei falsi profeti: *Li riconoscerete dai loro frutti.* Quindi rammentai che in quel passo col nome di frutti non si indica altro che le opere: allora esaminai tra quali frutti fosse ricordata l'ubriachezza e recitai il passo della lettera ai Galati: *Sono ben note le opere della carne, che sono fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, magie, inimicizie, risse, gelosie, rivalità, discordie, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose simili a queste; riguardo alle quali vi predico, come vi ho già predetto, che coloro i quali commettono tali azioni non entreranno in possesso del regno di Dio*. Dopo queste parole domandai come, dal frutto dell'ubriachezza, noi avremmo potuto essere riconosciuti come cristiani dal momento che il Signore comandò che si riconoscessero dai frutti. Aggiunsi ancora di leggere quel che segue: *I frutti dello spirito, al contrario, sono: carità, gioia, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, mitezza, temperanza*, e feci loro considerare quanto fosse vergognoso e lacrimevole che coi frutti della carne bramassero non solo di vivere in privato ma anche di rendere onore alla Chiesa e che, se fosse loro data la possibilità, avrebbero riempito tutto lo spazio di una così ampia basilica di turbe di banchettanti e di ubriaconi, mentre coi frutti dello spirito, ai quali erano esortati sia dall'autorità delle Scritture divine che dai nostri gemiti, non volevano offrire doni a Dio e con questi soprattutto celebrare le feste dei Santi.

Una perorazione particolarmente efficace.

7. Fatto questo restituii il volume e, dopo aver ordinato di pregare, per quanto fui capace e conforme all'urgenza stessa del pericolo e alle forze che il Signore si degnava di concedermi, posi davanti ai loro occhi il comune pericolo, sia di loro stessi, sia di noi, che di essi avremmo dovuto rendere conto al Principe dei pastori. Per l'umiliazione, le straordinarie contumelie, gli schiaffi, gli sputi in viso, le percosse, la corona di spine, la croce e il sangue di Lui, li supplicai che, se per conto loro essi avevano mancato in qualche modo, almeno avessero misericordia di noi e considerassero l'ineffabile carità dimostrata nei miei confronti dal vecchio Valerio, il quale non aveva esitato per causa loro ad impormi l'onere così pericoloso di spiegare le parole della Verità, e sovente aveva detto loro che le sue preghiere erano state esaudite per la nostra venuta e non si era certo rallegrato che noi fossimo venuti da lui per morire insieme a loro o per assistere alla loro morte ma perché insieme ci sforzassimo per conseguire la vita eterna. Infine dissi anche di avere sicura la fede in Colui che non sa mentire, il quale per bocca del suo profeta, promise parlando di nostro Signore Gesù Cristo: *Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non cammineranno secondo i miei precetti; se violeranno le mie giuste disposizioni, visiterò con la verga le loro iniquità e con la sferza i loro misfatti, ma non toglierò loro la mia misericordia*; di avere pertanto fede in Lui che, se disprezzavano queste così gravi ammonizioni che erano state loro lette e rivolte oralmente, li avrebbe visitati con la verga e col flagello e non avrebbe permesso che fossero dannati insieme a questo mondo. E nel levare tali doglianze agii conforme ai sentimenti ed alle facoltà che mi offriva il nostro protettore e reggitore in rapporto alla grandezza dell'impresa e del pericolo. Non fui io a suscitare le loro lacrime con le mie lacrime, ma, nel dire tali cose (lo confesso),

prevenuto dal loro pianto, non potei trattenere il mio. E dopo che già avevamo pianto insieme, posi fine al mio discorso con pienissima speranza nella loro correzione.

A. vince le ultime resistenze degli oppositori.

8. Ma all'indomani, spuntato il giorno per cui solevano prepararsi le gole e i ventri, mi si riferisce che alcuni di coloro che avevano assistito alla predica, non avevano ancora smesso di mormorare, e tanta forza esercitava su di essi la pessima abitudine che seguivano unicamente la sua voce e dicevano: «Perché adesso? Giacché non è che non fossero Cristiani coloro che in passato non proibirono queste cose». Udito questo, non sapevo assolutamente quali astuzie escogitare come più efficaci per commuoverli; mi disponevo tuttavia, se pensavano che si dovesse perseverare, a scuotere le mie vesti e andarmene dopo aver letto quel passo del profeta Ezechiele: *L'esploratore si assolve se ha denunziato il pericolo, anche nel caso che quelli cui viene denunziato non abbiano voluto guardarsene*. Ma allora il Signore dimostrò che non ci abbandona e in quali modi ci esorti ad aver fiducia in Lui: infatti prima dell'ora di salire sul pulpito, entrarono da me quegli stessi che avevo sentito essersi lagnati per l'opposizione fatta all'antica consuetudine. Accoltili cortesemente, con poche parole li indussi al partito che era ragionevole. E quando si giunse al momento della discussione, tralasciata la lettura che avevo preparata, perché non pareva più necessaria, feci alcune brevi considerazioni su questo stesso problema, dicendo non poter noi addurre niente di più conciso né di più vero contro coloro che dicono: «Perché adesso?», se non dire anche noi: «Almeno adesso».

Perché nella Chiesa primitiva furono tollerate certe usanze profane.

9. Tuttavia, perché non si avesse l'impressione che si facesse da noi ingiuria a coloro che prima di noi o permisero o non osarono proibire crimini così manifesti della folla ignorante, esposi loro per quale necessità pareva che usanze di tal genere fossero sorte nella Chiesa. Dato che, fatta la pace dopo così numerose e violente persecuzioni, le turbe dei gentili che desideravano diventare cristiane ne venivano distolte dal fatto che usavano consumare i giorni di festa coi loro idoli in copiosi banchetti e nella ubriachezza e non potevano facilmente astenersi da questi piaceri perniciosissimi eppure tanto inveterati, parve opportuno ai nostri antenati che si tollerasse per il momento questa parte di debolezza e che, dopo quelle che abbandonavano, celebrassero altre feste in onore dei santi Martiri almeno con un non simile sacrilegio, anche se con simile dissipazione. A coloro invece che erano già legati insieme dal nome di Cristo e sottoposti al giogo di così grande autorità, [parve opportuno che] s'impartissero salutari precetti di sobrietà, ai quali non potessero più resistere per rispetto e timore di chi li impartiva. Esser quindi ormai tempo - [concludevo] - che coloro che non osano negare la loro qualità di Cristiani comincino a vivere secondo la volontà di Cristo in maniera che vengano rigettate, adesso che sono Cristiani, quelle concessioni ch'erano state fatte affinché diventassero Cristiani.

L'ammonimento di S. Pietro contro gli intemperanti.

10. Esortai poi affinché volessimo essere imitatori delle Chiese transmarine in cui siffatte consuetudini in parte non furono mai accolte, in parte furono già corrette ad opera di buoni reggitori con l'ottemperanza del popolo. E poiché si adducevano esempi di quotidiana ubriachezza provenienti dalla basilica del beato apostolo Pietro, dissi in primo luogo aver noi udito che lo si era proibito sovente; ma, essendo la località lontana dalla residenza del vescovo e grande, in una città così vasta, la moltitudine delle persone che vivono secondo la carne (conservando soprattutto i pellegrini che giungono continuamente nuovi quella consuetudine e con tanta più forza quanto maggiore è la loro ignoranza), non si era ancora potuto frenare e stroncare una così orrenda calamità. Tuttavia, se onoravamo l'apostolo Pietro, dovevamo ascoltare i suoi precetti e tenere presente con molto maggiore devozione l'Epistola in cui si manifesta la sua volontà che non la basilica in cui non si manifesta; e subito, preso il volume, recitai il passo in cui dice: *Avendo infatti Cristo sofferto nella carne per noi, armatevi anche voi della stessa convinzione, che Colui che ha sofferto nella carne si è staccato dalla carne per vivere il tempo che gli rimane da vivere nel corpo non più secondo le passioni umane ma secondo il volere di Dio. Giacché è già eccessivo per voi aver consumato il tempo trascorso secondo la volontà degli uomini, vivendo in dissolutezza, cupidigia, ubriachezza, orge e nefande idolatrie.* Fatto questo, vedendo che tutti unanimemente, deplorando la cattiva abitudine, erano inclini alla buona volontà, li esortai a partecipare nelle ore pomeridiane alle divine letture ed al canto dei salmi; così pensavo che quel giorno si dovesse celebrare molto più puramente e sinceramente, e certo dalla folla dei convenuti si sarebbe potuto facilmente vedere chi seguisse la ragione e chi il ventre. Così, eseguite tutte le letture, il sermone ebbe termine.

Predica conclusiva nell'assemblea pomeridiana.

11. Nel pomeriggio poi accorse una folla maggiore che prima di mezzogiorno e fino all'ora della nostra uscita col vescovo si leggeva e si cantava alternativamente, e quando noi fummo usciti furono letti due salmi. Poi il Vecchio, ordinandomelo, costrinse mio malgrado me (che avrei già voluto che una giornata così pericolosa fosse giunta al termine), a dir loro qualcosa. Tenni un breve sermone per rendere grazie a Dio. E siccome sentivamo dire che nella basilica degli eretici erano stati da loro celebrati i soliti conviti, poiché proprio in quel tempo in cui da noi venivano fatte queste cose essi continuavano ancora a darsi al vino, io dissi che la bellezza del giorno è adornata dal paragone con la notte e il colore bianco diventa più gradito per la vicinanza di quello nero: similmente il nostro convegno per una celebrazione spirituale sarebbe stato forse meno lieto se non vi si fosse contrapposta la crapula carnale dell'altra parte. Li esortai inoltre perché, se avevano gustato quanto è soave il Signore, ricercassero insistentemente tali banchetti, invece devono temere coloro che ricercano come la cosa più importante quello che un giorno sarà distrutto, giacché ciascuno diviene compagno di quello che ama, e l'Apostolo inveì contro siffatte persone dicendo: *Loro dio è il ventre*, avendo inoltre detto in un altro passo: *I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi, ma Dio distruggerà quello e questi*. Perciò

noi abbiamo il dovere di perseguire ciò che non viene meno, ciò che, remotissimo dall'affetto carnale, si conserva mediante la santificazione dello spirito. E, dette in tal senso, come la circostanza richiedeva, le parole che Dio si compiacque di suggerire, si celebrarono i soliti riti vespertini di ogni giorno e, ritirandoci noi col vescovo, i fratelli nello stesso luogo cantarono un inno mentre una non piccola moltitudine dell'uno e dell'altro sesso si trattenne a salmodiare finché il giorno si fu oscurato.

Pregare per il buon esito della causa contro i Circoncellioni

12. Vi ho esposto con la maggior brevità possibile quello che senza alcun dubbio voi avreste desiderato di conoscere. Pregate che Dio si degni tener lontani dai nostri sforzi ogni scandalo e ogni cosa incresciosa. Noi certamente, pur continuando a lavorare con fervore, facciamo grande affidamento su di voi, giacché tanto frequentemente ci si annunziano i doni (da Dio) concessi alla Chiesa spirituale di Tagaste. La nave coi fratelli non è ancora arrivata. Ad Asna, dove è prete il fratello Argenzio, i Circoncellioni invadendo la nostra basilica hanno fatto a pezzi l'altare. La causa viene discussa attualmente e vi supplichiamo molto di pregare affinché essa venga discussa pacificamente come si addice alla Chiesa Cattolica per schiacciare le lingue degli eretici senza pace. Abbiamo mandato una lettera all'Asiarca. Continuate a vivere beatissimi nel Signore memori di noi. Amen.

Segnalo ancora la Lettera n. 55 scritta verso l'anno 400. Agostino è già vescovo di Ippona. In questa Lettera si affrontano questioni legate ai riti ecclesiastici e alle consuetudini che devono essere riprovate e abolite, sempre in linea e sulla scia dei contenuti e delle argomentazioni delle altre Lettere appena sopra riferite.

Quali sono le consuetudini da abolire.

19.35. Negli altri intervalli di tempo non vedo assolutamente che cosa di meglio o di più utile, di più santo possa farsi dai Cristiani riuniti nell'assemblea ecclesiale. Quanto poi alle altre pratiche, le quali vengono introdotte fuori delle consuetudini e che si prescrivono da rispettare come riti sacri, io non posso approvarle, sebbene non mi arrischi a riprovare troppo apertamente molte di simili usanze, al fine di evitare lo scandalo di alcune persone devote o turbolente. Quel che però maggiormente m'addolora è il fatto che sono trascurate molte cose saluberrime prescritte dalla S. Scrittura, mentre in ogni cosa regna un tal caos di pregiudizi e di prevenzioni, che si rimprovera più aspramente un neofita che durante l'ottava di Pasqua abbia toccato la terra a piedi nudi, che uno il quale abbia affogato la mente nell'ubriachezza. Penso quindi che senza alcun dubbio debbano sopprimersi, qualora se ne abbia la possibilità, tutte siffatte usanze che non si fondano sull'autorità delle Sacre Scritture, né si trovano stabilite in sinodi episcopali, né sono state confermate o corroborate dalla consuetudine della Chiesa universale, ma presentano diversità sì innumerevoli secondo i diversi sentimenti dei differenti luoghi, che è difficile o del tutto impossibile trovare le cause per cui furono istituite. Sebbene infatti non si possa sapere in qual modo tali pratiche siano contrarie alla fede, esse tuttavia opprimono la religione

come una cappa di schiavitù, mentre la misericordia di Dio la volle esente da altri vincoli che non fossero i pochissimi e ben determinati sacramenti che si celebrano nella Chiesa. In caso contrario sarebbe assai più tollerabile la condizione dei Giudei, i quali, sebbene non abbiano conosciuto il tempo della libertà, sono tuttavia soggetti solo alle imposizioni della Legge e non ai preconcetti umani! Ora, la Chiesa di Dio, la quale si trova a vivere tra molta paglia e molta zizzania, tollera molte storture, pur non approvando né tacendo né praticando le usanze contrarie alla fede e all'onestà. Infine la lettera 95, scritta a cavallo tra il 408 e il 409, assai interessante per gli aspetti relativi alla concezione della resurrezione dei corpi dopo la morte, avvalorandosi così l'importanza del corpo nel cristianesimo. Dopo la Resurrezione il Cristo stesso appare agli apostoli. Mangia in loro compagnia e mostra le ferite, che per Agostino, in verità, sono cicatrici, come si può evincere dal testo di seguito riportato.

I corpi spiritualizzati dopo la risurrezione.

7. Siccome a tua volta mi chiedevi il mio parere circa la risurrezione dei corpi e le funzioni delle membra nello stato futuro d'incorruttibilità e d'immortalità, ascolta cosa in breve ne penso; e, se non ti soddisferà, ne potremo discutere più a lungo, con l'aiuto di Dio. Si deve credere con tutta la forza quanto nella sacra Scrittura è affermato in modo veridico, e chiaro: che cioè i nostri corpi visibili e terreni, che ora chiamiamo animali, nella risurrezione dei fedeli e dei giusti, diventeranno spirituali. Ignoro d'altronde come si possa comprendere o far comprendere ad altri di quale specie sia un corpo spirituale, di cui non abbiamo conoscenza sperimentale. E' certo però che in quello stato i corpi non avranno corruzione di sorta e perciò non sentiranno, come ora, il bisogno di questo cibo corruttibile: potranno tuttavia prenderlo e consumarlo realmente, non costretti da necessità, ma assecondando una possibilità. Altrimenti neppure il Signore avrebbe preso cibo dopo la sua risurrezione dandoci in tal modo l'immagine della risurrezione corporea; per cui l'Apostolo dice: *Se i morti non risorgono, non è risorto neppure Cristo*. Il Signore infatti, apparendo con tutte le sue membra, e servendosi delle loro funzioni, mostrò pure il posto delle ferite. Io ho sempre creduto che non si tratti di ferite, ma di cicatrici, conservate dal Signore non già per necessità, ma per sua volontà. E la facilità di attuare questa sua volontà, la dimostrò soprattutto e quando apparve sotto altre sembianze e quando apparve com'era realmente, a porte chiuse, nella casa dove si erano adunati i discepoli.

Nessuna demonizzazione del corpo nella teologia cattolica, sublimazione sì del corpo e sua liturgia. Il corpo, tempio dello spirito è preordinato alla sua resurrezione, poiché si risorgerà nella carne e nello spirito. Ecco allora il segno ineffabile della Redenzione: la spiritualizzazione della materia: *seminatur corpus animale, resurget corpus spirituale*[8]. Un fenomeno che emerge in forma pervasiva nella concezione canonistica delle nozze passando attraverso la valu-

[8] Paolo, *I Cor*., 15, 44.

tazione antitetica della sessualità: peccato/delitto; diritto/sacramento[9]. Restando il corpo e la sessualità, il momento caratterizzante in modo autentico tutta la disciplina matrimoniale e in senso più ampio – si potrebbe dire – tutta quanta la concezione esistenziale dei cristiani.

Scrive Agostino:

> La carne non avanza desideri se non attraverso l'anima. E se la carne è in contrasto con lo spirito, lo è in quanto l'anima, dietro la spinta della concupiscenza carnale, si ribella allo spirito. Tutto questo siamo noi; e di noi la parte inferiore è la carne, quella carne che muore quando l'anima se ne separa. Non nel senso che l'abbandona come cosa da fuggirsi, ma solamente la lascia da parte per un certo tempo per poi riassumerla. E, una volta ripresala, non abbandonarla mai più. E infatti: si semina un corpo animale, e risorgerà un corpo spirituale. La carne, allora, non nutrirà voglie contrarie a quelle dello spirito, ma meriterà anche essa il nome di sostanza spirituale. Sarà sottomessa allo spirito senza ribellarglisi, e sarà dotata d'una vita eterna, esente da ogni bisogno di alimento materiale. Attualmente però, questi due elementi (anima e corpo), che poi siamo noi stessi, sono in contrasto fra loro. E bisogna pregare e lavorare perché si mettano d'accordo. Infine: non dobbiamo pensare, però, che uno dei due sia nostro nemico. In quanto, se la carne avanza desideri contro lo spirito, dipende dal vizio. E quando questo vizio sarà guarito, cesserà anche di esistere, e le due sostanze saranno salve, e ogni contrasto sarà abolito[10].

Questa l'eredità del tardoantico, che si sarebbe riversata, completamente, nell'esperienza culturale del medioevo, trasmutandosi nella contrapposizione tra anima e corpo. Durante il medioevo, scrive Le Goff, il corpo diventa il luogo di un paradosso[11]. Da un lato, il cristianesimo insiste nella sua mortificazione; dall'altro, esalta e sublima il corpo. Nell'immagine sofferente del crocefisso: il corpo martoriato del Cristo, e nella sacralizzazione della Chiesa: il corpo mistico del Cristo. L'umanità cristiana si divide e si fonda, al tempo stesso, sulle antitesi: il peccato originale e il mistero dell'incarnazione: Dio che si è fatto uomo, assumendo un corpo mortale, per salvare l'umanità dai peccati. Nel medioevo il peccato originale si è incarnato nel peccato sessuale, ed è stato assorbito in esso come l'emblema di ogni tensione drammatica tra corpo e anima. Nelle pratiche popolari, infatti, il corpo viene sottoposto ai codici dall'ideologia anticorporale stabiliti dal cristianesimo istituzionalizzato, resistendo però alla sua stessa rimozione. Ecco che la vita quotidiana degli uomini del medioevo si divide e oscilla tra Quaresima e Carnevale, proprio come

[9] Mi permetto di rinviare a M.L. Tacelli, *Sessualità e Consenso. Ratio peccati e ratio contractus nella disciplina canonistica delle nozze cristiane*, Napoli 2006, 71 s.

[10] Agostino, *De continentia*, VIII, 19.

[11] J. Le Goff, *Il corpo nel medioevo*, Bari 2005, 21 ss.

nella lotta immortalata da Pieter Bruegel nel famoso dipinto, *Il combattimento tra il Carnevale e la Quaresima*. Il grasso contro il magro. Bagordi e crapule contro digiuno e astinenza.

Così il *refrigerium*, una tradizione avita che simboleggia l'intreccio anima e corpo, facendosi luogo di incontro tra chi vive sulla terra e chi vive la sua eternità.

III. *Bibliografia*

I. Aulisa, *Le forme e i luoghi della pietà religiosa*, in E. Prinzivalli (a cura di), *Storia del cristianesimo* I, *L'età antica (secoli I-VII)*, Roma 2015, 435-460.

F. Bisconti, *La lastra aquileiese del Refrigerium. Dal banchetto edonistico al pasto funebre*, in *Antichità Altoadriatiche* 84, 2016, 351-365.

F. Bisconti, *Pranzi e rinfreschi in onore del caro estinto. Fu sant'Agostino tra i primi a opporsi alla pratica dei «refrigeria»*, in *Osservatore Romano del 2-3/11/2011*.

F. Bisconti, *La rappresentazione dei defunti nelle incisioni sulle lastre funerarie paleo-cristiane aquileiesi e romane*, in *Antichità Altoadriatiche* 30, 1987, 289-308.

F. Bisconti, *Sulla concezione dell'habitat paradisiaco: a proposito di un affresco romano poco noto*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 66, 1990, 25-80.

F. Bisconti, *Il gesto dell'orante tra atteggiamento e personificazione*, in *Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana*, a cura di S. Ensoli, Roma 2000, 368-372.

F. Bisconti, *Mestieri nelle catacombe romane. Appunti sul declino dell'iconografia del reale nei cimiteri cristiani di Roma*, Città del Vaticano, 2000.

F. Bisconti, *L'iconografia dei battisteri paleocristiani*, in *L'edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi*, 2001, 405-440.

F. Bisconti, *La pittura delle catacombe e l'arte paleocristiana delle basiliche*, in *L'orizzonte tardoantico e le nuove immagini (314-468), Corpus della pittura medievale a Roma (312-1431)*, a cura di M. Andaloro, Milano 2006, 207-214.

F. Bisconti, *L1-L2, A1-A6, x-y, c-e. Relitti iconografici e nuovi tracciati figurativi alle origini della pittura catacombale romana*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 85, 2009, 7-54.

F. Bisconti, *Lavori nelle catacombe. Il lutto, Circe e S. Paolo*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 86, 2010, 25-52.

F. Bisconti, *Il sogno e la quiete: l'altro mondo degli Aureli*, in *L'ipogeo degli Aureli*, 2011, 11 ss.

F. Bisconti, *Simboli, stralci, scene complesse*, in *Incisioni figurate*, 2013, 11-20.

F. Bisconti, *Fumetti e pic-nic tra III e IV secolo. Banchetti funebri nella pittura delle catacombe*, in L'Osservatore Romano, 22.08, Città del Vaticano 2009.

F. Bisconti, V. Fiocchi Nicolai (a cura di), *Riti e corredi funerari*, in L. Pani Ermini (a cura di), *Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio* II, Roma 2000, 61-96.

F. Bisconti, D. Nuzzo, *Scavi e restauri nella regione della 'Velata' di Priscilla*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 77, 2001, 7-95.

F. Bisconti (a cura di), *L'ipogeo degli Aureli in viale Manzoni: restauri, tutela, valorizzazione e aggiornamenti interpretativi*, a cura di F. Bisconti, Città del Vaticano 2011.

F. Bisconti e M. Braconi (a cura di), *Incisioni figurate della tarda antichità, Atti del Convegno di Studi* (Roma, 22-23 marzo 2012), a cura di, Città del Vaticano 2013.
M. Braconi, *Una nuova lastra gradese con una singolare scena liturgica. Per una iconografia paleocristiana della consignatio*, in *Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia* 84, 2011-2012, 121-154.
M. Braconi, *Forme e codici dell'autorappresentazione dei defunti nell'immaginario figurativo catacombale*, in *The 12th Roman Archaeology Conference* (Roma, 16-19 marzo 2016).
P. Brown, *Religion and Society of Saint Augustine*, trad. it. G. Fragnito, Torino 1975.
P. Brown, *Agostino d'Ippona*, Torino 2013.
G. Brusin, *Epigrafe aquileiese con refrigerium*, in *Miscellanea Pio Paschini* I, Roma 1948, 69-76.
C. Carletti, *Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo*. *Ideologia e prassi*, Bari 2008.
C. Cecchelli, s.v. *Refrigerium*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, 1935.
C. Cianitto, *Le regole alimentari nel diritto canonico*, in S. Ferrari (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna 2019, 193-198.
A. Corda, *Le iscrizioni cristiane della Sardegna anteriori al VII secolo*, Città del Vaticano 1999.
A. Corda, *Breve introduzione allo studio delle antichità cristiane della Sardegna*, Ortacesus 2007.
G. Cuscito, *Sacramento e dogma in due graffiti figurati di Aquileia*, in *Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste* 6, 1969-1970, 113-125.
G. Cuscito, *L'epigrafia cristiana dell'Alto Adriatico tra riprese e trasformazioni*, in *Società e cultura in età tardoantica*, a cura di A. Marcone, Firenze 2004, 162-180.
G. Cuscito, *Epigrafi*. *Voci cristiane dal patriarcato di Aquileia attraverso la testimonianza epigrafica (secoli IV-VII)*, Roma 2013.
G. Cuscito, *L'apparato decorativo nei titoli paleocristiani di Aquileia*, in *Incisioni figurate*, 2013, 451-472.
F. D'Andria, G. Mastronuzzi, V. Melissano, *La chiesa e la necropoli paleocristiana di Vaste nel Salento*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 72, 2006 231-321.
C. De Benedetti, *Le regole alimentari nel diritto ebraico*, in S. Ferrari (a cura di), in *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna 2019, 185-192.
L. De Bruyne, *Refrigerium interim*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 34, 1958, 87-118.
L. de Maria, *Gesti e atteggiamenti nell'iconografia battesimale paleocristiana*, in *L'edificio battesimale in Italia*, 2001, 477-496.
P. De Santis, *Memoria e commemorazione funeraria nelle lastre incise di committenza cristiana*, in *Incisioni figurate*, 2013, 381-404.
P. De Santis, *Riti e pratiche funerarie nel processo di costruzione di una memoria identitaria: esempi da Sardegna e Sicilia*, in *Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi, Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana*, (Cagliari, Sant'Antioco, 23-27 settembre 2014), Cagliari 2015, 203-220.

J. Engemann, *Altes und neues zu Beispielen heidnischer und christlicher Katakombenbilder im spätantiken Rom*, in *Jahrbuch für Antike und Christentum* 26, 1983, 128-151.

A. Ferrua, *Il refrigerio dentro la tomba. I-II*, in *La Civiltà Cattolica* 92/2, 1941, 373-378; 457-463.

A. Ferrua, *La catacomba di Vibia*, in *Rivista di Archeologia Cristiana*, 47, 1971, 7-62.

A. Ferrua, *La catacomba di Vibia*, in *Rivista di Archeologia Cristiana*, 49, 1973, 131-161.

A. Ferrua, *Le iscrizioni antiche di Aquileia di G.B. Brusin*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 70, 1994, 161-180.

P.A. Février, *À propos du repas funéraire: culte et sociabilité*, in *Christo Deo, pax et concordia sit convivio nostro*, in *Cahiers archéologiques. Fin de l'antiquité et Moyen âge* 26, 1977, 29-45.

P.A. Février, *Le culte des morts dans le communautés chrétiennes durant le IIIe siècle*, in *Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana* (Roma, 21-27 settembre 1975), Città del Vaticano 1978, 211-275.

V. Fiocchi Nicolai, *Origine e sviluppo delle catacombe romane*, in V. Fiocchi Nicolai, F. Bisconti, D. Mazzoleni, *Le catacombe cristiane di Roma. Origini, sviluppo, apparati decorativi, documentazione epigrafica*, Regensburg 2002, 13-24.

D. Gandolfi (a c. di), *L'edificio battesimale in Italia: aspetti e problemi*, *Atti dell'VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana* (Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998), Bordighera 2001.

F. Ghedini, *Raffigurazioni conviviali nei monumenti funerari romani*, in *Rivista di Archeologia* 14, 1990, 35-62.

F. Ghedini, *Caccia e banchetto. Un rapporto difficile*, in *Rivista di Archeologia* 16, 1992, 72-88.

A.M. Giuntella, *Sepoltura e rito: consuetudini e innovazioni*, in Aa. Vv., *Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo. IV Convegno sull'archeologia tardoromana e medievale* (Cuglieri 27-28 giugno 1987), *Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 8, Oristano 1990, 215-230.

A.M. Giuntella, *Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria nell'alto medioevo. Consuetudini e innovazioni*, in G.P. Brogiolo, G. Wataghin (a cura di), *Sepolture tra IV e VIII secolo. 7° Seminario sul tardo antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale* (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), *Documenti di archeologia* 6, Mantova 1998, 61-75.

A.M. Giuntella, *Cornus* I.1. *L'area cimiteriale orientale, Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 13.1, Oristano 1999.

A.M. Giuntella, (a cura di), *Cornus* I.2. *L'area cimiteriale orientale. I materiali, Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 13.2, Oristano 2000.

A.M. Giuntella, G. Borghetti, D. Stiafffini, *Mensae e riti funerari in Sardegna: la testimonianza di Cornus, Meditarraneo Tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 1, Taranto 1985.

J. Guyon, *Le cimetière aux deux lauriers: recherches sur les catacombes romaines*, Città del Vaticano 1987.

B. Hamman, s.v. *Refrigerium*, in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, Casale Monferrato 1984 coll. 2977-2978.

Il suburbio delle città in Sardegna: persistenze e trasformazioni. Atti del III Convegno di studio sull'archeologia tardoromana e altomedievale in Sardegna (Cuglieri, 28-29 giugno 1986), Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche 7, Taranto 1989.

E. Jastrzebowska, *Untersuchen zum christlichen Totenmahl aufgrund der Monumente des 3. und 4. Jahrunderts unter der Basilika des Hl. Sebastien in Rom*, in *Europäische Hochschulschriften Archäeologie* XXXVIII, Frankfurt a. M. 1981, 195-198.

E. Josi, *Il cimitero di Panfilo*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 1, 1924, 15-119.

T. Klauser, *Die Cathedra in Totenkult der heidrischen und christlichin Antike*, in *Liturgiegeschichtliche Quellen und Forshungen* 7, Münster/W 1927.

A. Lazzara, *A margine della scena di banchetto*, in *L'ipogeo degli Aureli* 2011, 165-172.

J. Le Goff, *Il corpo nel medioevo*, Bari 2005.

D. Lissia, *Alghero loc. S. Imbenia. Insediamento e necropoli di età tardo-antica e altomedievale*, in

D. Lissia, D. Rovina, *Sepolture tardo romane e altomedievali nella Sardegna nord-occidentale e centrale*, in Aa. Vv., *Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo. IV Convegno sull'archeologia tardoromana e medievale* (Cuglieri 27-28 giugno 1987), *Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 8, Oristano 1990, 75-100.

G. Manca Di Mores, *Sepolture tardo romane e altomedievali nella Sardegna nord-occidentale*, in AA.VV., *Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo. IV Convegno sull'archeologia tardoromana e medievale* (Cuglieri 27-28 giugno 1987), *Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 8, Oristano 1990, 101-106.

M. Marinone, *I riti funerari*, in L. Pani Ermini (a cura di), *Christiana Loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio* I, Roma 2000, 71-80.

S. Mondino, *Le regole alimentari nel diritto islamico*, in S. Ferrari (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna 2019, 199-205.

V. Pacillo, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Fascicolo Speciale 2014, 3-16.

L. Pani Ermini, *La Sardegna e l'Africa nel periodo vandalico*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana. Atti del II Convegno di studio* (Sassari, 14-16 dicembre 1984), Sassari 1985, 105-122.

G. Pianu, *Sulla "Iglesia de San Gromar"*, in P.G. Spanu (a cura di), con la collaborazione di M.C. Oppo e A. Boninu, Insulae Christi. *Il cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Baleari, Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche* 16, Oristano 2002, 443-451.

D. Rovina, *Santa Filitica a Sorso, dalla villa romana al villaggio bizantino*, Viterbo 2003.

V. Santa Maria Scrinari, *Museo Archeologico di Aquiliea. Catalogo delle sculture romane*, Roma 1972.

L. Spera, *Un sarcofago con temi agro-pastorali dallo scavo dell'arenario centrale della catacomba di Priscilla*, in *Rivista di Archeologia Cristiana* 76, 2000, 243-284.

A. Stuiber, *Refrigerium interim. Die Vorstellungen vom Zwischenzustand und die frühchristliche Grabeskunst*, Bonn 1957.

M.L. Tacelli, *Sessualità e Consenso. Ratio peccati e ratio contractus nella disciplina canonistica delle nozze cristiane*, Napoli 2006.

A. Teatini, '*Sepulti in refrigerio'. Nuove testimonianze paleocristiane da San Cromazio*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea: studi in onore di Manlio Brigaglia offerti dal Dipartimento di storia dell'Università di Sassari, Collana del Dipartimento di Storia dell'Università degli studi di Sassari*, Nuova serie 7, Roma 2001, 151-169.

A. Teatini, *Archeologia cristiana: Villaspeciosa ancora scoperte a San Cromazio*, in *Almanacco gallurese* 10, (2002-2003), 2003, 65-70.

P. Testini, *Archeologia Cristiana*, Bari 1980.

G. Vergone, *Le epigrafi del Museo Paleocristiano di Monastero (Aquileia)*, Trieste 2007.

J. Wilpert, *Die altchristlichen Inschriften Aquileia's*, in *Ephemeris Salonitana*, 1894, 37-58.

Maria Luisa Tacelli
Università del Salento
marialuisatacelli@unisalento.it

Il postumo e la Lex Cornelia *nel libro quarto delle epistole di Giavoleno*

I. *Introduzione*

Il titolo dell'opera di Giavoleno non è innovativo, poiché, nella letteratura latina esistevano opere chiamate epistole[1] e, in relazione alla materia giuridica, in età giulio-claudia, Labeone aveva già scritto un lavoro con questa denominazione[2], così come, in seguito, Proculo in almeno in undici libri. In età traianea non soltanto Giavoleno scrisse epistole, ma pure Nerazio (probabilmente in quattro libri), subito dopo Celso (in undici libri?[3]) e più tardi, ma ancora in età antonina, Pomponio fu l'autore di due opere con questo titolo: *le epistulae* (in dodici libri?), nonché i 20 *libri epistularum et variarum lectionum*, dei quali fu autore anche Africano (in venti libri?)[4].

Trovare ordine nelle epistole di Giavoleno è impresa ardua; infatti, lo stesso Lenel[5] dichiara '*Certus rerum ordo in his libris nullus videtur fuisse*'. Eckardt[6] ritiene che probabilmente le *epistulae* seguissero le rubriche dell'editto, ma questa tesi sembra un po' forzata[7], in quanto, a nostro parere, Giavoleno nella

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

[1] Nella seconda metà del I secolo a.C. la terza elegia del quarto libro di Properzio, epistola di Arethusa a Lycotas, è il primo esempio latino di epistola in versi. Ricordiamo, inoltre, l'epistola scritta da Cicerone e indirizzata all'oratore Ortensio Ortalo e la raccolta di Epistole di Orazio divisa in due libri: il primo include venti lettere dedicate a Mecenate scritte tra il 23 e il 20 a.C., il secondo è costituito da tre lettere, tra cui la famosa *epistula ad Pisones* o *Ars poetica*, scritta nel 13 a.C. Le *epistulae ex Ponto* di Ovidio contengono 46 composizioni epistolari raccolte in quattro libri e furono scritte tra la fine del 14 e l'estate del 16 d.C. Le *epistulae morales ad Lucilium* di Seneca, che risalgono al periodo compreso tra il 62 e il 65 d.C., includono 124 lettere suddivise in 20 libri.

[2] Come si ricorda in D. 41.3.30.1 (Pomp. 30 *ad Sab.*): *Labeo libris epistularum ait…*

[3] D. 4.4.3.1 (Ulp. 11 *ad ed.*): *…Celsus epistularum libro undecimo et digestorum secundo tractat…*

[4] D. 30.39 pr. (Ulp. 21 *ad Sab.*)

[5] O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, rist. Roma 2000, 285 nt.7.

[6] B. Eckardt, *Iavoleni Epistulae*, Berlin 1978, 227 ss.

[7] Ad esempio, lo studioso ritiene che il caso di un figlio impubere che ottiene dal pretore la facoltà di astenersi dall'eredità *damnosa*, presente in D. 42.5.28 (Iavolen. 1 *epist.*), corrisponda al § 44 del titolo X (Lenel) '*ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituuntur*', ma questo passo si trova nel Digesto sotto il titolo '*de rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendundis*' insieme ad altri testi del commento edittale di Gaio, Paolo e Ulpiano, in cui l'argomento trattato corrisponde al

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p93

sua opera si limita ad affrontare diversi problemi giuridici che sembrano seguire un disegno casuale, argomenti concatenati che diventano il risultato di un gioco mentale che si costruisce in modo conseguenziale, prendendo come punto di riferimento l'opera di Sabino.

Il giurista, allo stesso modo del fondatore della sua scuola[8], inizia le epistole trattando del testamento[9] e, mentre nel libro primo si riesce a ricostruire il filo conduttore percorso da Giavoleno[10], tra il libro secondo e il quarto la situazione diventa più complessa, anche se possiamo costatare che gran parte degli argomenti trattati hanno come punto d'incontro il *fundus*[11]. Nondimeno, siccome il

pagamento dei creditori ereditari. D. 42.5.28 (Iavolen. 1 *epist.*) si inquadra senza problemi nel titolo dell'editto '*De bonis possidendis proscribendis vendundis*' (XXXIX Lenel), ma evidentemente, se il giurista avesse avuto l'intenzione di seguire l'ordine edittale, difficilmente il problema sarebbe stato analizzato nel libro primo della sua opera. Eckardt (pp. 227 ss.) pensa che forse il brano raccolto in D. 12.1.36 (Iavolen. 1 *epist.*), che tratta della novazione soggettiva sotto condizione corrisponda alla rubrica edittale '*de lite restituenda*' (Tit. X § 45 Lenel) ma, secondo noi, sembra più fattibile considerarlo nel titolo '*Si certum peteretur*' (Tit. XVII § 95 Lenel); infatti, tale testo si trova sotto il titolo '*de rebus creditis si certum petetur et de condicione*' del Digesto insieme ad altri testi del commento edittale di Giuliano, Paolo e Ulpiano e, se la nostra tesi fosse corretta, il brano potrebbe collegarsi a D. 17.1.52 (Iavolen. 1 *epist.*), in cui la questione riguarda la cosiddetta *condictio triticaria.*

[8] Come si dimostra con i commenti all'opera del capo scuola fatti da Pomponio, *ad Sabinum libri XXXVI* dal primo al terzo libro (Lenel, *Palingenesia iuris civilis* II, cit. 86 ss.); di Paolo, *ad Sabinum libri XVI,* dal primo al secondo (Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, cit. 1251 ss.) e di Ulpiano, *ad Sabinum libri LI,* dal primo all'undicesimo (Lenel, *Palingenesia iuris civilis* II, cit. 1019 ss).

[9] Di questa parte dell'opera sarebbero pervenuti nella compilazione D. 42.5.28 (Iavolen. 1 *epist.*), che corrisponde alla rubrica *De substitutione pupillari*, e D. 41.2.23 pr. (Iavolen. 1 *epist.*), che tratta della trasmissione di situazioni giuridiche tra il *de cuius* e gli eredi volontari.

[10] Giavoleno conclude il suo discorso sulla materia ereditaria con gli eredi volontari e collega tale argomento a quello della *possessio*, come si osserva in D. 41.2.23 pr. (Iavolen. 1 *epist.*): *Cum heredes instituti sumus, adita hereditate omnia quidem iura ad nos transeunt, possessio tamen nisi naturaliter comprehensa ad nos non pertinet*) e, siccome il possesso continuativo permette l'acquisto del *dominium* attraverso l'*usucapio*, il giurista introduce nel suo discorso il problema dell'*accessio temporis* in D. 41.3.19 (Iavolen. 1 *epist.*), per finire la sua analisi con il caso del *dominus* che acquista la titolarità di una *res* concessa a due schiavi appartenenti allo stesso proprietario. Mancano nell'opera testi che permettano di capire il collegamento tra la proprietà e la *sponsio* o la *stipulatio* in D. 12.1.36 (Iavolen. 1 *epist.*) e D. 17.1.52 (Iavolen. 1 *epist.*), ma sembra evidente che i casi riguardanti obbligazioni *verbis contractae* fossero stati considerati dal giurista sabiniano alla fine del libro primo e non all'inizio dell'opera, come invece avrebbe considerato Lenel, *Palingenesia* 1 cit. 285 ss., perché il maestro di Giuliano continua a trattare l'argomento nel secondo libro delle sue epistole (D. 16.2.15; D. 45.1.105).

[11] Libro II: D. 18.1.64 (fondo comprato); D. 8.6.15 (fondi e servitù); D. 10.3.18 (*fundus hereditarius*). Libro III: D. 7.1.54 e in D. 38.2.35 (usufrutto di un fondo concesso in legato con e senza condizione); D. 38.5.12: il fondo mancipato dal liberto a favore di un terzo con frode contro il patrono. Libro IV: D. 8.1.12: l'acquisto di una servitù a favore di un fondo dei municipi mediante uno schiavo; D. 35.2.61: il legato di un fondo altrui; D. 50.16.115: distinzione concettuale tra *fundus, ager* e *possessio.*

fondo si possiede e il possesso del testatore dovrebbe favorire l'erede, come si indica nel libro IV in D. 41.3.20, l'argomento si collega così al problema del testamento del cittadino che perviene nella potestà del nemico.

II. *Postumo e* lex Cornelia

Giavoleno in un frammento del libro primo delle sue epistole, raccolto in D. 41.2.23.1, aveva già affrontato il tema del *civis ab hostibus captus*, considerando *ius singulare* il fatto che un cittadino romano prigioniero dei nemici continuasse ad essere titolare dei propri beni; infatti, secondo il giurista, risulterebbe contro il *tenor rationis* che una persona sottoposta a potestà conservasse ancora tali diritti (*in retinendo iura rerum suarum*), ma, la perdita del possesso sulle stesse *res* avrebbe come fondamento una contradizione logica: non può continuare a possedere chi è già posseduto da un altro (*neque enim possunt videri aliquid possidere, cum ipsi ab alio possideantur*)[12].

La *fictio iuris* in materia di *captivitas* si presenta pure, come è noto, riguardo all'applicazione della *lex Cornelia*[13]. A tal riguardo troviamo un caso con diverse varianti, che sembra essere il risultato di una semplice esercitazione di carattere scolastico, in D. 28.3.15 (Iavolen. 4 *epist.*):

> *Qui uxorem praegnatem habebat, in hostium potestatem pervenit: quaero, filio nato quo tempore testamentum in civitate factum rumpatur? et si filius ante moriatur quam pater, an scripti heredes hereditatem habituri sint? respondi: non puto dubium esse, quin per legem Corneliam, quae de confirmandis eorum testamentis, qui in hostium potestate decessissent, lata est, nato filio continuo eius testamentum, qui in hostium potestate sit, rumpatur: sequitur ergo, ut ex eo testamento hereditas ad neminem perveniat.*

Un cittadino confeziona un testamento senza considerare l'eventualità della nascita di un postumo e poi perviene nella potestà dei nemici. Il giurista presenta due questioni (*quaero*) con variabili diverse; la prima consiste nel determinare il

[12] Argomento già studiato da noi in un'altra occasione, cfr. Y. González Roldán, *Argomenti del libro primo delle Epistole di Giavoleno,* in *RIDA.* 66, 2019, 102-107.

[13] Legge del 84-81 o del 82-67 a.C. (?) che deriva il suo nome dal proponente *Lucius Cornelius Sulla.* Sull'argomento si vedano: E. Balogh, *Der Urheber und das Alter der Fiktion des Cornelischen Gesetzes,* in *Studi in on. di P. Bonfante* 4, Milano, 1930, 624-691; H.J. Wolff, *The «lex Cornelia de captivis» and the roman law of succession,* in *RHD.* 17, 1941, 136-183; L. Amirante, «*Captivitas» e «postliminium*», Napoli 1950, 25-40; E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea,* Padova 1997, 352-373; L. D'Amati, «*Civis ab hostibus captus*». *Profili del regime classico,* Milano 2004, 175-181, la quale riporta alla nt. 491 i tentativi di ricostruzione della dottrina alla presente legge.

momento in cui il *testamentum* redatto a Roma dall'ostaggio sarebbe diventato inefficace dopo il parto; quanto alla seconda, occorreva stabilire se gli eredi istituiti potessero ottenere l'eredità nel caso in cui il nascituro fosse nato, ma fosse morto prima del padre. Il giurista per rispondere ai quesiti riconduce la sua interpretazione (*non puto dubium esse*) alla *lex Cornelia de confirmandis testamenti eorum qui in hostium potestate decessissent* rilevando che, dal momento in cui il figlio nasce, il testamento sarebbe diventato immediatamente invalido, come sarebbe accaduto pure nel caso in cui il padre si trovasse in territorio romano (con la conseguenza che gli eredi designati dal *de cuius* non avrebbero ottenuto l'eredità secondo il testamento inefficace).

Come è noto, la *lex Cornelia* di età repubblicana stabiliva la finzione per la quale il *civis* morto in territorio nemico sarebbe stato considerato ancora libero e perciò, il suo testamento, confezionato in patria, avrebbe avuto piena validità[14], non considerandosi *irritum* per *capitis deminutio*. Questo significa che, se il figlio postumo fosse stato nominato tra gli eredi, l'ultima volontà del *de cuius* sarebbe stata efficace a tutti gli effetti, come se il prigioniero in territorio nemico fosse morto cittadino.

Un dato non indicato nella *lex* riguarda la determinazione del momento preciso in cui si sarebbe considerata avvenuta la morte del cittadino in territorio nemico. Le possibili soluzioni erano due[15]: il momento effettivo del decesso, oppure quello della cattura.

La prima soluzione presenta una grave difficoltà, poiché, tranne che in alcuni casi, avere la certezza del decesso avrebbe richiesto una verifica non sempre

[14] Infatti, Giavoleno indica la funzione della *lex* nel brano motivo d'indagine: *...per legem Corneliam, quae de confirmandis eorum testamentis...*, espressione che, come sostiene Bianchi, *Fictio iuris* cit. 355 nt. 426 «descrive come, nonostante la caduta in prigionia, ai testamenti sia mantenuta efficacia»; infatti, come sottolinea U. Ratti, *Studi sulla captivitas,* Napoli, rist. 1980, 158, risulta erroneo dire che la validità del testamento sia in sospeso o che la prigionia di guerra, data la legge Cornelia, non lo renda mai *irritum*, poiché il *testamentum* diventa inefficace a tutti gli effetti a causa della *capitis deminutio* del testatore in prigionia anche se, grazie alla *lex Cornelia*, produrrà effetti. Lo stesso Bianchi (pp. 357-358) considera giustamente che l'ambito d'applicazione della *lex* in origine fosse la successione testamentaria e che poi, in età classica, grazie a un'interpretazione estensiva della giurisprudenza iniziata probabilmente con Giuliano in D. 28.6.28 (Iulian. 62 *dig.*), il criterio sarebbe stato ampliato a qualunque tipo di eredità (come quella che riguardava la sostituzione pupillare): *Lex Cornelia, quae testamenta eorum qui in hostium potestate decesserunt confirmat, non solum ad hereditatem ipsorum qui testamenta fecerunt pertinet, sed ad omnes hereditates, quae ad quemque ex eorum testamento pertinere potuissent....* Su questo ultimo punto Wolff, *The «lex Cornelia de captivis»* cit. 139-141, rileva come la tesi giulianea era ancora discussa in età severiana, come si evince da D. 49.15.10 pr. (Papinian. 27 *quaest.*): *...verum huic sententiae refragatur iuris ratio...* Sul rapporto tra la legge Cornelia e la sostituzione pupillare si veda G. Finazzi, *La sostituzione pupillare*, Napoli 1997, 211-216.

[15] Come si ricorda in Gai 1.129: *...sed utrum ex hoc tempore, quo mortuus est apud hostes parens, an ex illo, quo ab hostibus captus est, dubitari potest...*

possibile. Per questo motivo, sarebbe sembrato più consono considerare avvenuta la morte a partire dal momento in cui il cittadino era divenuto prigioniero. Dobbiamo comunque sottolineare che tale tesi giurisprudenziale avrebbe richiesto l'inclusione, nell'interpretazione della legge Cornelia, che già presupponeva una finzione, di una seconda simulazione: la stessa morte del cittadino al momento della cattura da parte dei nemici.

Gaio non riferisce quale delle due tesi fosse prevalsa in giurisprudenza[16], ma sembra che il secondo criterio avesse avuto più successo in età severiana, come dimostra il frammento raccolto in D. 49.15.18 (Ulp. 35 *ad Sab.*): *In omnibus partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur, cum captus est*[17]. Forse il testo di Ulpiano ha una matrice sabiniana, non soltanto per il fatto che il giurista sta commentando il corifeo della scuola (il che di per sé è già un indizio), ma perché, come si dimostra in D. 28.3.15 (Iavolen. 4 *epist.*), pare che il suo allievo fosse dello stesso parere; infatti, Giavoleno inizia trattando il problema degli effetti del testamento senza presupporre la morte effettiva del testatore, ma la sua cattura: *in hostium potestatem pervenit*[18].

a. *Adgnatione postumi testamentum rumpitur*

La prima *quaestio* presentata da Giavoleno consiste nel determinare quando il testamento del cittadino che cade in prigionia diventi invalido verificandosi la nascita[19] di un postumo non istituito o diseredato nella disposizione di ultima volontà[20].

[16] Come giustamente sottolinea R. Quadrato, *Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii,* Napoli 1979, 102-106.

[17] Nello stesso senso cfr. P. Voci, *Diritto ereditario romano* 1, Milano 1967, 557-558. Dobbiamo aggiungere pure come prova D. 49.15.10 pr. (Papin. 29 *quaest.*): *…si pater, qui non rediit, iam tunc decessisse intelligitur, ex quo captus est…* e D. 49.15.12.1 (Tryphon. 4 *disp.*): *Si quis capiatur ab hostibus, hi, quos in potestate habuit, in incerto sunt, utrum sui iuris facti, an adhuc pro filiis familiarum computentur; nam defuncto illo apud hostes, ex quo captus est, patres familiarum…*

[18] Ratti, *Studi sulla «captivitas»* cit. 159, afferma che, siccome per Giavoleno la morte del testatore dovrebbe considerarsi avvenuta dal momento della cattura, il periodo di nullità del testamento, causato dalla *capitis deminutio* del testatore per motivo della prigionia, risulterebbe cancellato.

[19] Il termine *natum* include anche il figlio venuto alla luce mediante il taglio cesareo [D. 28.2.12 pr. (Ulp. 9 *ad Sab*)]. Il requisito della nascita è fondamentale per rendere il testamento invalido (*ruptum*) pure se il figlio fosse nato senza voce [C.6.29.3 (Lamp. Et Orest., a. 530)]. Certamente, se la donna avesse abortito, *nihil impedimento est scriptis heredibus ad hereditatem adeundam* (Gaio 2.131). Se invece, nel testamento del cittadino catturato dai nemici fosse stata concessa una quota dell'eredità al postumo e fosse stato accertato che la donna non era in dolce attesa, la quota che sarebbe corrisposta al postumo avrebbe accresciuto le quote degli altri eredi, cfr. D. 29.2.31 (Paul. 2 *ad Sab.*).

[20] Gai 2.130: *Postumi quoque liberi vel heredes institui debent vel exheredari.* Non abbiamo considerato l'avverbio *nominatim* che sembra apparire nel testo Veronese (*Postumi quoque liberi nom<inatim vel heredes insti>tui debent vel exheredari*) poiché diversi editori lo reputano insiticio

Se la *lex Cornelia* non fosse stata emanata, la *capitis deminutio* del *pater* avvenuta con la cattura avrebbe trasformato in *irritum* il testamento (Gai 2.145; 2.146) prima della nascita del postumo ma, poiché la presente legge ritiene il *civis ab hostibus captus* morto in patria, il *testamentum* diventa *ruptum* dal momento della nascita del postumo. Sotto tale profilo trova applicazione la regola *adgnatione postumi testamentum rumpitur* [Gai 2.131; Tit. Ulp. 22.18; Inst. 2.13.1; D. 28.3.3 pr. (Ulp. 3 *ad Sab.*)].

Il caso diventa più complesso se gli eredi testamentari contestino in giudizio il rapporto agnatizio tra il *de cuius* e il postumo; ad esempio, si pensi al caso in cui il minore effettivamente sia il figlio biologico del testatore, ma giuridicamente non abbia il carattere di *suus heres* poiché la vera madre è una schiava e non la moglie. In questo caso il pretore, previa valutazione delle circostanze (*causa cognita*), avrebbe concesso il possesso dei beni al minore, come se non fosse esistita controversia, rimandando la decisione al tempo della pubertà in base all'editto Carboniano [D. 37.10.1 pr. (Ulp. 41 *ad ed.*)][21].

b. La tesi sabiniana che considera inefficace il testamento del figlio preterito già nato e premorto al padre

Il secondo caso analizzato da Giavoleno ha una variante, il *suus* sopravviene dopo la perfezione del testamento, ma la sua morte si verifica prima di quella del padre. In tale ipotesi si dovrebbero produrre gli stessi effetti già riferiti nel primo caso: il testamento diventa inefficace *iure civili* e nessuno degli eredi istituiti può beneficiare dell'eredità testamentaria. Il giurista non informa se in base al diritto pretorio gli eredi indicati dal *de cuius* abbiano la facoltà di pretendere la *bonorum possessio secundum tabulas*, come avrebbero ritenuto successivamente in rescritti imperiali Adriano e Caracalla[22], ma, dalle sue parole, dobbiamo

e lo eliminano nella restituzione del testo. F. Lamberti, *Studi sui postumi nell'esperienza giuridica romana. Profili del regime classico*, 2, Milano 2001, 98-108 preferisce incorporarlo nel brano.

[21] Problema affrontato da noi in Y. González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014, 221-223.

[22] D. 28.3.12 pr. (Ulp. 4 *disp.*): *Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit: licet iuris scrupulositate nimiaque suptilitate testamentum ruptum videatur, attamen, si signatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus potest remque optinebit, ut et divus Hadrianus et imperator noster rescripserunt...* Cfr. già González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea* cit. 221 nt.1, ove si rileva che i termini *scrupulositas* e *subtilitas* sono stati considerati interpolati da diversi autori, come P. Voci, *Testamento pretorio*, in *Labeo* 13, 1967, 324, anche se, lo stesso autore dichiara che l'interpolazione, che attribuisce a *nimia subtilitas* la rottura del testamento, si riferisca evidentemente al regime civile e non aggiunga nulla di sostanzialmente nuovo. Secondo noi, tali termini sono classici, in quanto il giurista non fa altro che sottolineare un dato pienamente condivisibile in età classica.

escluderlo: *sequitur ergo, ut ex eo testamento hereditas ad neminem perveniat.*

La posizione di Giavoleno applica al *postumus* la tradizionale visione sabiniana che ritiene inefficace il testamento del figlio preterito già nato e premorto al padre come si ricorda in D. 28.2.7 (Paul. 1 *ad Sab.*): *Si filius qui in potestate est praeteritus sit et vivo patre decedat, testamentum non valet nec superius rumpetur, et eo iure utimur.*

I Proculeiani sarebbero stati meno rigidi rispetto ai Sabiniani ritenendo valido il testamento confezionato quando il figlio ancora era in grembo se, dopo la sua nascita, lo stesso fosse morto mentre il padre era ancora in vita[23], tesi ricordata in Gai 2.123:

> *Item qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum vel heredem instituat vel nominatim exheredet: alioquin si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur: adeo quidem, ut nostri praeceptores existiment, etiamsi vivo patre filius defunctus sit, neminem heredem ex eo testamento existere posse quia scilicet statim ab initio non constiterit institutio. Sed diversae scholae auctores, si quidem filius mortis patris tempore vivat, sane impedimento eum esse scriptis heredibus et illum ab intestato heredem fieri confitentur; si vero ante mortem patris interceptus sit, posse ex testamento hereditatem adiri putant, nullo iam filio impedimento; quia scilicet existimant non statim ab initio inutiliter fieri testamentum filio praeterito.*

Il testo ricorda la regola sui *heredes aut instituendi sunt aut exheredandi* riportata anche in Tit. Ulp. 22.14 forse collocabile nella media repubblica[24] e conferma il criterio sabiniano indicato in D. 28.3.15 (Iavolen. 4 *epist.*) dell'inefficacia dell'atto se non fosse applicata tale massima addirittura nell'ipotesi del concepito nato e poi deceduto quando ancora era in vita il padre[25]. Dobbiamo soffermarci sulle ultime parole impiegate da Gaio per interpretare la *ratio* della tesi proculeiana: risulta evidente (*scilicet*), che la scuola contraria avrebbe negato l'inefficacia dell'atto poiché all'inizio questo aveva piena efficacia. La dottrina[26] ha ritenuto che per i Sabiniani abbia più importanza la validità poten-

[23] La controversia giuridica tra le due scuole era stata già sollevata da B. Eckardt, *Iavoleni epistulae*, Berlin 1978, 86.

[24] Come sostiene Lamberti, *Studi sui postumi* cit. 69-91 con riferimenti bibliografici alla nt.1. Si veda anche E. Bianchi, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'. Fondamenti arcaici e classici*, Milano 2009, 160-220.

[25] Anche se il figlio fosse nato e poi fosse caduto a terra immediatamente o nelle mani dell'ostetrica, il testamento, comunque, si sarebbe invalidato (*ruptum*), come si sottolinea in C. 6.29.3 (Lamp. Et Orest., a. 530).

[26] Si veda G.L. Falchi, *Le controversie tra Sabiniani e Proculeiani*, Milano 1981, 152-154, il quale ripropone una tesi di G. Baviera, *Le due scuole di giureconsulti romani*, Firenze 1898 (rist. 1971), 94, ma contesta quella di P. Bonfante, *Storia del diritto romano* 2, Torino 1934, 266, che riscontra una maggiore larghezza di vedute della scuola proculeiana. Senza negare la validità

ziale del testamento, situazione per cui, gli eventuali vizi dovevano verificarsi al momento della sua esternazione e non dopo, invece per i Proculeiani sarebbe stata rilevante soltanto l'*aditio* e tutto ciò che era avvenuto in precedenza doveva essere trascurato. Non condividiamo tale posizione, poiché, in relazione alla tesi sabiniana, non è detto che il figlio fosse stato già concepito quando il *pater* aveva dichiarato la sua ultima volontà; infatti, il testamento, in tale ipotesi, non avrebbe avuto vizi ma sarebbe stato inefficace in un secondo momento.

Riguardo alla tesi contraria, sembra poco corretto, a nostro parere, concentrare l'attenzione sulla fase dell'accettazione trascurandosi il resto. Probabilmente la *secta* proculeiana riconobbe che la regola che vieta la *praeteritio* del nascituro presenta la difficoltà che il figlio poteva ancora non essere nato e nemmeno concepito al momento del confezionamento del *testamentum* e, poiché il *postumus* non esiste più quando muore il de *cuius*, si ripristinano le stesse condizioni al periodo della *nuncupatio*.

Sicuramente il pensiero sabiniano è più consono sotto un punto di vista di logica giuridica (il concepito è nato e perciò esiste una causa di invalidità sopravvenuta che non può essere sottovalutata), ma l'eccessivo rigore[27] applicato al presente caso, sottolineato da Gaio (*etiamsi*), è risolto dalla proposta innovativa dei Proculeiani non prevalsa in età giustinianea (*Inst*. 2.13 pr. e C. 6.29.3) che mira a salvaguardare la volontà del testatore, considerando mai avvenute la nascita e la morte del preterito.

III. *Sull'assimilazione tra il civis ab hostibus captus e il testatore morto nella prospettiva di Giuliano*

Vogliamo sottolineare un dato in D. 28.3.15 (Iavolen. 4 *epist*.) che a nostro parere non può essere trascurato; siccome la congiunzione *et* che introduce la seconda questione (*et si filius ante moriatur quam pater, an scripti heredes here-*

di tale pensiero, lo considerano però incompleto P. Stein, *The two schools of jurists in the early Roman Principate*, in *Cambridge LJ* 31, 1972, 24-25 e M.G. Scacchetti, *Note sulle differenze di metodo fra Sabiniani e Proculeiani*, in *Studi in on. di A. Biscardi* 5, Milano 1984, 396-397. L'opinione della Scacchetti, a nostro parere, sembra poco chiara, perché la studiosa, da una parte, sostiene che i Proculeiani volessero conservare il negozio *mortis causa* (il che è evidente), ma, dall'altra, la frase «ne applicarono concretamente i principi in quei soli casi in cui ciò non avrebbe comportato la violazione del diritto vigente, differenziandosi così, ancora una volta, dalla metodologia dei Sabiniani» non sembra trovare riscontro nel presente caso. Anzi, in tale prospettiva ritenere valido un testamento in cui non è indicato il postumo sembra, sotto l'aspetto di logica giuridica, una chiara 'violazione del diritto vigente' (usando parole della studiosa).

[27] Voci, *Testamento pretorio* cit. 638-639.

ditatem habituri sint?) ha l'effetto di collegarla alla prima e nella soluzione dei due casi si applica la legge Cornelia, risulta evidente che Giavoleno assimila il *civis ab hostibus captus* al testatore morto, opinione che poi non è stata condivisa dal suo allievo, come si dimostra in D. 49.15.22.4 (Iulian. 62 *dig.*):

> *Si quis, cum praegnatem uxorem haberet, in hostium potestatem pervenerit, nato deinde filio et mortuo, ibi decesserit, eius testamentum nullum est, quia et eorum, qui in civitate manserunt, hoc casu testamenta rumpuntur.*

Giuliano considera due momenti diversi: il primo corrisponde all'atto stesso della cattura (*in hostium potestatem pervenerit*), il secondo alla morte in territorio nemico (*ibi decesserit*). Soltanto in quest'ultima circostanza potrà avere luogo la *fictio legis Cornelia*[28]. Probabilmente il giurista ha una visione più ottimista rispetto a quella di Giavoleno[29], poiché, sebbene risulti evidente la difficoltà di determinare la morte del testatore prigioniero *apud hostes*, il rientro del cittadino in patria sarebbe comunque possibile, ad esempio, dopo il suo riscatto. Il maestro di Giuliano, invece, considerando la morte del testatore al momento della cattura, avrebbe permesso, risultando inefficace il testamento per motivo della nascita del postumo, l'apertura della successione *ab intestato* e, nell'eventualità del rientro in territorio romano, il cittadino avrebbe riacquistato i suoi beni grazie al *postliminium*.

La tesi di Giavoleno, secondo Eckardt[30], risulta meno chiara di quella di Giuliano poiché, secondo lo studioso, il maestro del giurista adrianeo avrebbe sostenuto che l'invalidità del testamento era attribuibile alla legge Cornelia e non alla nascita del *suus*. La migliore interpretazione del testo, a nostro parere, è un'altra: la legge Cornelia fu emanata per confermare la validità del testamento di coloro che si trovavano prigionieri presso i nemici, come dimostrano i brani raccolti nella compilazione, ma la nascita del figlio è la variabile che impedisce la sua efficacia (*...nato filio continuo eius testamentum ... rumpatur*).

Dobbiamo comunque sottolineare che, sebbene Giavoleno ritenga morto il testatore quando i nemici conducono il cittadino nel proprio territorio, questo non significa che gli eredi avrebbero potuto pretendere subito dopo la cattura l'apertura del testamento; infatti, come è noto, la condizione giuridica dei suoi discendenti si trova in sospeso [D. 38.17.2.7 (Ulp. 13 *ad Sab.*)], risultando in-

[28] Si veda, inoltre, D. 28.1.12 (Iulian. 42 *dig.*); D. 28.6.28 (Iulian. 62 *dig.*) e D. 49.15.22 pr. (Iulian. 62 *dig.*). In questo ultimo brano il giurista adrianeo risulta molto chiaro: *Bona eorum, qui in hostium potestatem pervenerint atque ibi decesserint…*

[29] Sulla diversità di posizione tra Giavoleno e Giuliano in relazione alla *fictio legis Corneliae* si veda Amirante, «*Captivitas» e «postliminium»* cit. 108-109.

[30] Eckardt, *Iavoleni Epistulae* cit. 86-88.

certo se debbano essere considerati *sui iuris* o se invece permangano nella potestà del *pater* [Gai 1.129; D. 49.15.12.1 (Tryphon. 4 *disp*.); Tit. Ulp. 10.4] anche se, come afferma Voci[31], prevalse l'opinione che essi dovessero essere ritenuti *sui iuris*. Tale soluzione sotto l'aspetto prattico risulta essere la migliore poiché, in questo modo, i figli del prigioniero non avrebbero avuto come ostacolo il senatoconsulto Macedoniano[32] e avrebbero potuto richiedere prestiti per pagare il riscatto e riportare così il padre in patria. Come ebbe a rilevare Ratti[33], «La possibilità che la situazione giuridica attuale muti in avvenire con effetto retroattivo non deve necessariamente produrre un'incertezza sulla situazione attuale».

Yuri González Roldán
Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'
yuri.gonzalezroldan@uniba.it

[31] Voci, *Diritto ereditario romano* 1 cit. 559.

[32] Su questo punto in D. 14.6.1.1 (Ulp. 29 *ad edict.*) Ulpiano afferma chiaramente che, se il padre si trova prigioniero presso i nemici, il senatoconsulto non troverà applicazione, ma, se il padre torna in patria, il Macedoniano sarà messo in atto.

[33] Ratti, *Studi sulla captivitas* cit. 55-63; 190-191.

Profili retorici in Plin. *Epist*. 8.18 (sul testamento di Domizio Tullo)

Suscitò a Roma molta sorpresa l'apertura del testamento di Domizio Tullo[1]. Questi e il fratello, Domizio Lucano, erano stati adottati dal celebre oratore

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

[1] È stato ipotizzato, com'è noto, che il testamento di Domizio Tullo corrisponda al cosiddetto *testamentum Dasumii*, l'importante documento epigrafico al centro di un lungo dibattito tra gli studiosi (CIL, VI 10229 + AE 1976, 77): v. G. Di Vita Évrard, *Le testament dit "de Dasumius": testateur et bénéficiaires*, in C. Castillo, J.M. Bañales, R. Martínez, R. Serrano (a c. di), *Novedades de epigrafía jurídica romana en el último decenio: Homenaje al prof. Álvaro D'Ors. Actas del coloquio internacional AIEGL (Pamplona, 9-11 de abril de 1987)*, Pamplona 1989, 159 ss.; W. Eck, J. Heinrichs, *Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1993, 189 ss.; R. Neudecker, M.G. Granino Cecere, *Antike Skulpturen und Inschriften im Institutum Archaeologicum Germanicum*, Wiesbaden 1997, 152 ss., nr. 87, figg. 169-172. V. altresì J.W. Tellegen, *The Roman Law of Succession in the Letters of Pliny the Yunger* I, Zutphen 1982, 69 ss.; v. pure J.W. Tellegen, *Slaves, Substitutes and Sources*, in F. Pastori (a c. di), *Studi in onore di A. Biscardi* IV, Milano 1983, 518 ss.; A.A.F. Rudorff, *Das Testament des Dasumius*, in ZGR. 12, 1845, 314; Th. Mommsen, *CIL. VI 10229*, 170 che concorda con la ricostruzione di Rudorff; V. Arangio-Ruiz, FIRA.III^2 133. Ha confutato la congettura della corrispondenza fra i due testamenti, offrendo altresì integrazioni alla ricostruzione epigrafica, A.M. Canto, *CIL VI 10229: ¿El testamento de Licinio Sura?*, in *Chiron* 21, 1991, 277 ss., prospettando un'altra supposizione, e cioè che il testatore dell'atto conservato nell'epigrafe possa individuarsi in Licinio Sura, il quale fu console per tre volte (nel 97, 102 e 107 d.C.) e, ricoprendo un alto ruolo di comando, accompagnò nelle guerre daciche Traiano, del quale fu grande amico, caldeggiandone, collocandosi tra i maggiori sostenitori, la sua candidatura all'impero. Dimostrò pure doti di abilità diplomatica, palesate nel concordare la pace con Decebalo. Ebbe inoltre legami di amicizia anche con Plinio, come hanno ricordato recentemente L. D'Amati, *La sepoltura non è per tutti*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (a c. di), *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für-Scritti in onore di L. Peppe,* Lecce 2021, 131 nt. 38 e P. Starace, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea*, Torino 2022, 20 e nt. 33. Non molto altro si sa della sua biografia, sulla quale di recente v. pure I. Rodà de Llanza, *Lucius Licinius Sura, Hispanus,* in *Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, 29. September-2. Oktober 2013*, Cluj-Napoca 2014, 21 ss., che ha però giudicato «rocambolesca» la tesi della Canto (28). Nell'analizzare la fonte epigrafica M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, spec. 17 ss., ha sottolineato che quello di Dasumio appare «veramente il testamento tipico del ricco romano che a tutto provvede minutamente, al patrimonio come alla tomba; che, aggiungendo all'istituzione di erede infinite disposizioni particolari, non dimentica nessuno, né l'imperatore, né i moltissimi amici, né i servi fedeli, ma non scorda neppure le offese ricevute» (18 s.). Pure nel testamento di Tullo, come emerge dal racconto di Plinio, è riconoscibile una cura nella distribuzione del patrimonio. Ma al di là di queste caratteristiche, peraltro comuni, per l'appunto, agli atti di ultima volontà dei romani facoltosi, non affiorano solidi argomenti per confermare le ipotesi formulate.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p103

Gneo Domizio Afro[2], ma erano figli di Sesto Curvio Tullo, trisavolo materno di Marco Aurelio, condannato a morte da Claudio[3].

Il racconto epistolare di Plinio presenta un esordio già capace di incuriosire il destinatario della lettera, Rufino[4], attraverso il richiamo ad un luogo comune (*quod creditur vulgo*) – il che è un dato interessante anche ai nostri occhi di contemporanei, permettendoci di cogliere un'idea radicata nella mentalità romana – e cioè che «i testamenti degli uomini riflettano il carattere del testatore»[5]: uno stereotipo confutato delle disposizioni testamentarie illustrate nell'epistola[6]. In tal maniera Plinio prepara il lettore a soprendersi a sua volta. Innesca così il *pathos*, l'elemento su cui Aristotele nella *Retorica* discorre diffusamente nel secondo libro, e che costituisce un caposaldo delle tecniche retoriche. È infatti l'«insieme delle passioni da suscitare, la vita emotiva, che diviene oggetto di analisi e motivo dell'argomentare», «l'espediente più immediato per provocare la partecipazione», stimolando le emozioni (*movere*), «dell'uditorio o del lettore»[7].

La narrazione pliniana si articola con una sequenza di contrappunti. A cominciare dal contrasto tra la condotta di vita di Tullo e il suo comportamento al cospetto della morte. L'una da disprezzare, l'altro degno di approvazione. Tullo,

[2] Raggiunse il consolato nel 37 d.C., morì nel 59 d.C. e probabilmente adottò i due fratelli nel 41-42: v. L. Lenaz, *Plinio il Giovane. Lettere ai familiari*, Milano 2011[5], 663 nt. 5; A. Cavarzere, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico*, Roma 2000, 222 ss., 237; PIR. III, 126.

[3] Su queste figure – esaltate da Marziale come fulgido esempio di *pietas* fraterna (*Epigr*. 1.36, 5.28.3), mentre Plinio nella lettera fa trasparire un suo giudizio non certamente positivo (8.18.5-6) – v. di recente S. Querzoli, *I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000, 111 nt. 21, F. Chausson, *Amitiés, haines et testaments à Nîmes, en Bétique et à Rome: Cn. Domitius Afer, Sex. Curvius Tullus et leur descendance*, in F. Chausson, C. Berrendonner, M. Christol (a c. di), *Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, militaires, notables dans les provinces d'Occident (Espagnes, Gaules, Germanies, Bretagne)*, Paris 2010, 191 ss. e C. Letta, *Il legame vitale con l'antico di un umanista del nostro tempo: la collezione epigrafica di Detlef Heikamp*, in F. Paulucci (a c. di), *Epigrafia tra erudizione antiquaria e scienza storica. Ad honorem Detlef Heikamp*, Firenze 2019, 152. Sui due fratelli (entrambi diventati consoli in età flavia, e a Domizio Tullo furono affidati importanti e non pochi incarichi, sia nell'esercito e sia nell'amministrazione) si rinvia inoltre a PIR. III, 152 e 167 e sul padre naturale a PIR. II, 1623 (*Sex. Curvius Tullus*).

[4] È forse il senatore ricordato da Plinio in *Epist*. 9.23.4.

[5] *Epist*. 8.18.1: *Falsum est nimirum, quod creditur vulgo, testamenta hominum speculum esse morum…*

[6] J. Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmissions des patrimonies par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli 2022, 15, 69, ha intravisto in queste considerazioni di Plinio un riflesso particolamente chiaro della concezione del testamento quale *speculum morum*, che è un dato rilevante per inquadrare il fenomeno della successione testamentaria non solo dal punto di vista giuridico ma anche sociale.

[7] B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano 2015[16], 27, 268.

infatti, scrive Plinio, «risultò migliore in morte che non in vita»[8].

E ciò perché durante la sua esistenza aveva ceduto ai cacciatori di eredità[9], lasciandosi circuire[10]. Ma evidentemente li aveva solo assecondati e poi raggirati, lascia intendere Plinio, vista la rettitudine morale dimostrata nel testamento, in cui ogni cosa fu regolata nel perfetto rispetto della *pietas*, «tanto più grande perché inattesa», afferma, inserendo un'altra antitesi, in cui la tecnica della contrapposizione ha l'effetto di enfatizzare l'apprezzamento[11].

Colpisce anche l'uso del termine *pietas*, che Plinio mostra di saper adoperare in maniera assai appropriata dal punto di vista giuridico[12], cioè secondo l'accezione tecnica assunta nel linguaggio del diritto, atta ad indicare l'*officium pietatis*, «il dovere di affetto»[13], che regge la solidarietà familiare tra gli stretti congiunti, e che, se disatteso, rende il testamento 'inofficioso', quindi inefficace[14].

Rispettando la *pietas*, dunque, Tullo «nominò erede la figlia, che aveva in

[8] *Epist.* 8.18.1: … *Domitius Tullus longe melior apparuerit morte quam vita*.

[9] Gli *heredipetae,* fra i quali Plinio (in *Epist*. 2.20.7) annovera Regolo, un oratore del quale ha una infatti una pessima concezione (v., da ultimo, A. Arnese, *Advocati fides e strategie difensive nelle Lettere di Plinio*, Bari 2023, 9 nt.19, 33, 43). La riprovazione nei riguardi di questi personaggi ricorre spesso nelle pagine degli scrittori latini. Celebri quelle delle Satire di Orazio (2.5) e Giovenale (12.93-130).

[10] *Epist.* 8.18.2: … *se captandum praebuisset* …

[11] *Epist.* 8.18.2: *In summa omnia pietate plenissima ac tanto magis inaxpectata sunt*.

[12] D'altronde aveva patrocinato processi in materia successoria dinanzi ai Centumviri, cioè i giudici competenti, come risulta da *Epist.* 4.22, dove racconta di aver parlato al cospetto delle quattro sezioni riunite del tribunale centumvirale. V. pure *Epist.* 1.18.3 e 6. In *Epist.* 5.9.1 vengono menzionati i *decemviri stilitibus iudicandis,* sulla cui competenza, dopo la riforma augustea, e di quella del *praetor* (*hastarium* o *ad hastam*) citato in *Epist*. 5.9.5, all'interno della corte centumvirale, v. L. Gagliardi, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze,* Milano 2002, 51 ss., il quale ha esaminato anche i passi pliniani. V. anche F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa 2012, 33 ss., con specifico riferimento alle cause trattate da Plinio dinanzi ai Centumviri.

[13] Valore sul quale v. per tutti M. Marrone, *Querela inofficiosi testamenti,* Palermo 1962, 37 e L. Di Lella, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria,* Napoli 1972, 13. Più di recente, anche per un quadro bibliografico, v. D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di «querela inofficiosi testamenti» 1. Le origini,* Napoli 2012, spec. 8 ss., 65 ss. e G. Cunningam, *The Place of Rhetoric in Late Republican Law: Some Thoughts and the querela inofficiosi testamenti,* in *Principle and pragmatism in Roman Law,* Oxford 2020, 79 ss. Sull'*officium pietatis* nei riguardi dei figli come sentimento conforme alla natura, v. ultimamente Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 158 ss. V. altresì F. Nasti, *Le opere istituzionali 'brevi': la prima sezione dell'enchiridion di Pomponio,* F. Nasti e G. Santucci (a c. di), *Discussioni sui giuristi romani. A partire dagli Scriptores iuris Romani,* Torino 2024, 126.

[14] Querzoli, *I testamenta e gli officia pietatis* cit., 110 s. ha censito i riferimenti alla *pietas* nelle *Epistulae* di Plinio.

comune con il fratello, il quale l'aveva adottata, e beneficò i nipoti con molti e piacevolissimi legati e anche un pronipote»[15].

Altri contrappunti emergono dalla disamina delle contrastanti opinioni che circolavano nella città riguardo alla vicenda[16]. Alcuni tacciavano Tullo di essere «ipocrita, ingrato, immemore»: accuse ingiuste, però, secondo Plinio, da ribaltare contro chi le formulava, dato che, in definitiva, finivano per disapprovare un corretto comportamento «da padre, da nonno, da bisnonno», paragonandolo a quello di chi fosse stato privo di figli[17]. «Altri invece lo lodavano per aver frustrato le improbe aspettative di coloro che non è consueto, con i tempi che corrono, gabbare in tal modo»[18]. Si reputava, inoltre, che Tullo non sarebbe stato libero di morire confezionando un testamento diverso, perché in realtà non aveva lasciato alla figlia delle risorse, ma le aveva soltanto restituito le sostanze delle quali grazie a lei si era arricchito[19]. Infatti, Curtilio Mancia, che detestava il genero Domizio Lucano (fratello di Tullo), istituì quale erede la propria nipote, nonché figlia di costui, a condizione che fosse sottratta alla *patria potestas*[20]. Il padre la affrancò, ma lo zio la adottò. Ciò servì ad eludere il vero senso del testamento, perché Tullo, che possedeva l'intera proprietà familiare assieme al fratello, rimise poi sotto la potestà paterna la figlia emancipata, adottata in definitiva solo con finalità fraudolente, sicché Domizio con la figlia ottenne in più una enorme ricchezza[21].

L'esposizione continua con un'altra gamma di contrappunti: la sorte dei due fratelli e quella del padre naturale, Sesto Curvio Tullo; l'ostilità contro costui del loro padre adottivo, Domizio Afro, che invece fu la fonte della loro felicità; il destino dell'eredità di Afro (autore di un testamento orale dinanzi a testimoni, poi

[15] *Epist.* 8.18.2: *reliquit filiam heredem, quae illi cum fratre communis, quia genitam fratre adoptaverat. Prosecutus est nepotes plurimis iucundissimisque legatis, prosecutus etiam pronepotem.*

[16] *Epist.* 8.18.3: *Ergo varii tota civitate sermones.*

[17] *Epist.* 8.18.3: *alii fictum, ingratum, immemorem loquuntur seque ipsos, dum insectantur illum, turpissimis confessionibus produnt, ut qui de patre, avo, proavo quasi de orbo querantur.*

[18] *Epist.* 8.18.3: *alii contra hoc ipsum laudis ferunt, quod sit frustratus improbas spes hominum, quos sic decipi pro moribus temporum est.*

[19] *Epist.* 8.18.3: *Addunt etiam non fuisse ei liberum alio testamento mori; neque enim reliquisse opes filiae, sed reddidisse, quibus auctus per filiam fuerat.*

[20] Uno stratagemma analogo aveva utilizzato Regolo: *Epist.* 4.2.

[21] *Epist.* 8.18.4: *Nam Curtilius Mancia perosus generum suum Domitium Lucanum (frater is Tulli) sub ea condicione filiam eius, neptem suam, instituerat heredem, si esset manu patris emissa. Emiserat pater, adoptaverat patruus, atque ita circumscripto testamento consors frater in fratris potestatem emancipatam filiam adoptionis fraude revocaverat, et quidem cum opibus amplissimis.* Su questa macchinazione si è soffermata di recente I. Di Risio, *Sullo stile epigrammatico delle 'Epistulae' di Plinio il Giovane*, in *Studi Urbinati/B3. Linguistica letteratura arte* LV 1981/1982, 201 nt. 16.

però pentendosene)[22] finita comunque alla figlia di Tullo, a sua volta istituito erede dal fratello Domizio che l'aveva preferito alla figlia peraltro da lui adottata.

Rappresentò quasi una fatalità, racconta Plinio, «che quei due si arricchissero contro la volontà di chi li arricchiva. Anzi, Domizio Afro li accolse nella propria famiglia adottandoli, lasciò un testamento nuncupativo dicotto anni prima in presenza di testimoni e poi da se stesso così disapprovato al punto che si adoperò affinché fossero confiscati i beni del padre di costoro[23]. Sorprendente l'asprezza di costui e la felicità di quelli; l'aprezza di Afro, che volle scacciare dal novero dei cittadini colui alla cui paternità si era associato; la felicità di quei due, ai quali, in luogo del padre, toccò chi li aveva privati del padre. Ma anche questa eredità di Afro, come tutti gli altri beni acquistati in comune, doveva tramandarsi alla figlia di quel fratello, da cui Tullo era stato istituito erede e preferito alla figlia, onde assicurare a costei la benevolenza di Tullo»[24].

Dal quadro descritto emerge una raffigurazione torbida del carattere di Tullo, sodale del fosco fratello Lucano, e ancor più negativa appare la figura del loro genitore naturale, all'opposto di quella del padre adottivo. Il che fa da contrappunto alla qualità che invece presenta il testamento di Tullo, perciò degno di maggior lode, commenta Plinio, perché completamente conforme a *pietas, fides, pudor* e finalizzato alla giusta distribuzione del dovuto a ciascuno dei parenti secondo i meriti, e anche alla moglie[25], che ottenne bellissime ville e molto de-

[22] *Nuncupatum* è il vocabolo che Plinio impiega, ancora una volta dando prova di un uso appropriato del linguaggio tecnico-giuridico, alludendo appunto alla *nuncupatio* (riferimento molto raro nelle fonti letterarie: Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 106) e cioè al «vero fulcro del testamento», tanto nella *mancipatio familiae* che nel *testamentum per aes et libram*, sebbene «la forma puramente orale» si avviasse progressivamente a cadere completamente in desuetudine già verso la metà del secondo II secolo d.C. (v. S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano. Contributo allo studio delle forme testamentarie* I, Milano 1982, 40 ss.): ed è significativo che Plinio abbia avuto cura di sottolineare il ricorso a questo tipo di testamento, lasciando così intendere che, già ai suoi tempi, dovesse essere alquanto inconsueto.

[23] Nell'atteggiamento tenuto da Afro nei riguardi del proprio testamento, Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 66 ha intravisto un segnale di timore per il rischio di dissipazione del patrimonio.

[24] *Epist.* 8.18.5-7: *Fuit alioqui fratribus illis quasi fato datum, ut divites fierent invitissimis, a quibus facti sunt. Quin etiam Domitius Afer, qui illos in nomen adsumpsit, reliquit testamentum ante decem et octo annos nuncupatum adeoque postea improbatum sibi, ut patris eorum bona proscribenda curaverit. Mira illius asperitas, mira felicitas horum: illius asperitas, qui numero civium excidit, quem socium etiam in liberis habuit; felicitas horum, quibus successit in locum patris, qui patrem abstulerat. Sed haec quoque hereditas Afri ut reliqua cum fratre quaesita trasmittenda erant filiae fratris, a quo Tullus ex asse heres institutus praelatusque filiae fuerat, ut conciliaretur.*

[25] Per manifestarle una particolare gratitudine, secondo Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 189, come si desume, peraltro, e in manera piuttosto chiara, da quanto Plinio poi espone.

naro[26]. E a questo punto, al ritratto della moglie, che pare incarnare il modello tradizionale e ideale della donna romana[27] – «ottima e pazientissima», «di nobili natali e di specchiati costumi», «tanto più meritevole delle attenzioni del marito, perché era stata biasimata di averlo sposato» (e qui s'incontra così un altro contrasto) «avanti con gli anni, vedova da lungo tempo e madre»[28] – Plinio ricorre ad un ulteriore contrappunto. E cioè quello tra tutte le doti esemplari della donna e la rappresentazione di Tullo, intrisa di ironia, se non proprio di sarcasmo, tanto da rasentare il grottesco[29]: «un uomo ricco, ma vecchio, di salute così malferma da risultare rivoltante ad una moglie sposata da giovane; rattrappito, paralizzato in tutte le membra, e che non si godeva più le tante ricchezze se non con gli occhi, non potendosi muovere nel letto se non aiutato da qualcuno. E persino (disgustoso e miserando a narrarsi)», afferma Plinio, accentuando la dose di *pathos*, «costretto a farsi lavare i denti. Nel lamentarsi delle miserie della sua

[26] *Epist.* 8.18.7-8: *Quo laudabilius testamentum est, quod pietas, fides, pudor scripsit, in quo denique omnibus adfinitatibus pro cuiusque officio gratia relata est, relata et uxori. Accepit amoenissimas villas, accepit magnam pecuniam...* A voler rapportare l'informazione alla disciplina augustea contenuta nella *lex Iulia et Papia Poppea*, occorre considerare che, ai sensi della *Iulia,* le vedove avevano entro un anno dalla morte del marito la piena capacità di acquisire quote di eredità e legati secondo il testamento; scaduto tale termine (o quello, per le donne divorziate, di sei mesi dallo scioglimento del matrimonio) la *lex* iniziava a considerarle come celibi e a colpirle con una *incapacitas* totale. La *Papia Poppaea* prolungò a due anni il periodo decorrente dalla morte del marito e fissò in un anno e sei mesi quello dal *repudium* (quindi solo limitatamente al divorzio unilaterale). Dal racconto di Plinio non affiora alcun riferimento al quadro legislativo testé sintetizzato, né ad una eventuale clausola testamentaria che subordinasse i lasciti alla condizione di permanenza della moglie nello stato vedovile (*condicio viduitatis*), situazione alla quale la donna poteva sottrarsi, evitando nel contempo le sanzioni di diritto ereditario sancite dalla stessa legge, prestando il giuramento *procreandae subolis gratia*: precetti della *lex Iulia et Papia Poppaea,* questi, sui quali v. ultimamente F. Bonin, *Concreta operatività e impatto storico della disciplina delle seconde nozze nel contesto della legislazione caducaria,* in *Annali 2023 del Dipartimento Jonico, Anno XI*, Taranto 2023, spec. 39 ss. (reperibile online https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali).

[27] Ancora vivo nel famoso 'elogio di Claudia', risalente alla fine del II secolo d.C. (CIL², 1211 = ILLRP 973), l'epigrafe sepolcrale che ritrae una donna «bella» (*Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae*), che «amò il marito con tutto il cuore» (*Suom mareitum corde deilexit sovo*), «mise al mondo due figli» (*Gnatos duos creavit*), «amabile nel parlare, onesta nel portamento» (*Sermone lepido, tum autem incessu commodo*), «custodì la casa, filò la lana» (*Domum servavit, lanam fecit*): per tutti, v. F. Cenerini, *La donna romana,* Bologna 2002, 11 s. e F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal "domum servare" e "lanam facere" al "meretricio more vivere",* in *QLSD.* 4, 2014, 62.

[28] *Epist.* 8.18.8: *… uxor optima et patientissima ac tanto melius de viro merita, quanto magis est reprehensa, quod nupsit. Nam mulier natalibus clara, moribus proba, aetate declivis, diu vidua, mater olim, parum decore secuta matrimonium videbatur ...*

[29] Lo ha colto Di Risio, *Sullo stile epigrammatico* cit. 202.

infermità, fu spesso udito dire, lui stesso, che era ridotto a leccare ogni giorno le dita dei propri servi»[30].

Tuttavia, pur moribondo, «viveva e voleva vivere», «confortato soprattutto dalla moglie, che con la propria devozione trasformò in gloria l'errore di aver consentito a quel matrimonio»[31]. Ancora un contrasto, questo, qui fra vita e morte, che peraltro rappresenta un motivo ricorrente nella tradizione declamatoria[32]. Lo si avverte in maniera particolare nella stessa raffigurazione del testamento come *voluntas ultra mortem*: l'immagine che s'incontra nella *Declamatio minor* pseudoquintilianea 308, assai efficace nel rappresentare la volontà che, espressa in vita, resiste al trapasso, costituendo così, grazie alla sua persistenza, un conforto (*solacium*) al cospetto della morte e dopo di essa[33].

[30] *Epist.* 8.18.9: … *divitis senis ita perditi morbo, ut esse taedio posset uxori, quam iuvenis sanusque duxisset; quippe omnibus membris extortus et fractus tantas opes solis oculis obibat ac ne in lectulo quidem nisi ab aliis movebatur; quin etiam (foedum miserandumque dictu) dentes lavandos fricandosque praebebat. Auditum frequenter ex ipso, cum quereretur de contumeliis debilitatis suae, digitos se servorum suorum cotidie lingere.*

[31] *Epist.* 8.18.10: *Vivebat tamen et vivere volebat, sustentate maxime uxore, quae culpam inchoati matrimonii in gloriam perseverantia verterat.*

[32] Sen. *Contr.* 7.1.9; Calp. Fl. 23 e 38: v. F. Citti, L. Pasetti, *Declamazione e stilistica,* in M. Lentano (a c. di), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015, 126. Simile è la contrapposizione tra vita e *tempus*, su cui v. L. Pasetti, *Filosofia e retorica di scuola nelle «Declamazioni Maggiori» pseudoquintilianee,* in F. Gasti e E. Romano (a c. di), *Retorica ed educazione delle èlites nell'antica Roma. Atti della VI Giornata ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 4-5 aprile 2006)*, Pavia 2008, 133 ss.

[33] Ps. Quint. *Decl. min.* 308.1.4 [Shackleton Bailey,1989]: *Neque enim aliud videtur solacium mortis quam voluntas ultra mortem.* Sulla declamazione, intitolata *Duo testamenta* (nella quale la questione da discutere è così testualmente posta: un tale istituì erede un amico nel primo testamento; ne confezionò poi un secondo istituendo un altro amico; il testatore morì; il testamento più recente venne invalidato; l'erede istituito nel primo e i parenti si disputano i beni ereditari), v. ultimamente F. Lamberti, *Testamenta e propinquitas nella Declamatio minor 308 (duo testamenta),* in L. D'Amati e L. Garofalo (a c. di), *Scritti per Francesco Maria Silla,* Napoli 2024, 405 ss. (= *QLSD.* 14, 2024, 69 ss.): un contributo, ricco di nuove considerazioni sui primi 15 paragrafi (ossia quelli di maggiore interesse per un giurista) del testo pevenutoci, in cui non manca l'evidenza riconosciuta all'importanza del punto riguardante l'idea della *voluntas* dello scomparso che si protrae *ultra mortem,* quale convinzione che «porta conforto nel pensare alla morte» (419 ss.). L'Autrice offre inoltre un limpido quadro delle caratteristiche e funzioni nonché della struttura e natura della raccolta delle *Minores* (407 ss.). La *Declamatio minor* 308 – sulla quale di recente v. pure A.M. Rodríguez González, *Duo testamenta (Ps.-Quint. decl. min. 308). El derecho en la escuela,* in *Athenaeum* 101.II, 2013, 569 ss. – contiene anche una 'parafrasi' (*Testamenta ultima rata sint. Intestatorum sine liberis mortuorum bona proximi tenenat*) di XII Tab. V, 3-4 (3. Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. 4. Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto), su cui si segnala l'acuta analisi di D. Mantovani, *Declamare le Dodici Tavole: una parafrasi di XII Tab. V, 3 nella declamatio minor 264,* in *Fundamina* 20(2), 2014, 604 s. Il tema del testamento, oltre che nella 308 e, per l'appunto, nella 264, che si riferisce alla *lex Voconia* del 169 a.C. (*fraus legis Voconiae*),

La narrazione si avvia al termine con una frase ad effetto: «eccoti informato di tutte le chiacchere della città, giacché tutte riguardano Tullo» (*habes omnes fabulas urbis; nam sunt omnes fabulae Tullus*)[34], chiosa Plinio, rivolgendosi al suo interlocutore e ricorrendo ad un «parallelismo» caratterizzato «dalla precisa corrispondenza dell'isosillabismo e dal poliptoto che interessa non una sola parola ma la coppia aggettivo-sostantivo»[35].

Ebbene, Plinio nella composizione dell'epistola, da valido allievo qual era di Quintiliano[36], dimostra di saper adoperare con grande naturalezza ed efficacia un vario armamentario retorico: il *pathos*, preparato dalla sorpresa ed alimentato dalla descrizione di sentimenti e comportamenti buoni confrontati con trame sordide; l'ironia[37], sino al sarcasmo e al grottesco (che accrescono il *pathos*); antitesi[38], che si susseguono in un ritmo serrato e s'intrecciano fra loro, evocando la tecnica del contraddire, o *antilogía*[39].

ricorre diffusamente anche in altre *Declamationes minores* – è infatti un tema assai valido per l'esercizio scolastico di retorica giuridica, soprattutto giudiziaria – specialmente nella 268 (concernente il caso di tre fratelli, ossia un oratore, un medico e un filosofo, in competizione per il patrimonio del padre che aveva istituito come erede quello fra i tre in grado di dimostrare di avere più largamente giovato ai concittadini: v. spec. M.F. Buffa Giolito, *Contendunt orator, medicus, philosophus: retorica giuridica/giudiziaria in Ps. Quintiliano decl. min. 268*, in *«Euphrosyne»* 30, 2002, 89 ss.), oppure nella 318 (riguardante il legato *inter libertos*) e nella 332 (su *divitis et pauperis testamenta*), ma anche nelle 261, 268, 273, 275, 311, 312, 327, 328, 345, 367, 374, 378, 380 e 388. Riferimenti al testamento – argomento che ricongiunge scuola declamatoria e «quotidianità del foro», come hanno osservato B. Santorelli, A. Stramaglia, *[Quintiliano] Il muro con le impronte di una mano (Declamazioni maggiori, 1)*, Cassino 2017, 14 – appaiono ovviamente pure nelle *Declamationes maiores* [Håkanson, 1982], soprattutto nella prima (1.2.6, 1.16.8), nella seconda (2 *exord.* 10, 2.4.19, 2.5.3, 2.14.5, 2.15.2), nella quinta (5.8.15), nella diciassettesima (17.10.3) e nella diciannovesima (19.16.26).

[34] *Epist.* 8.18.11.

[35] Di Risio, *Sullo stile epigrammatico*, cit., 202.

[36] Sulla formazione trasmessagli dal maestro v. di recente Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 21 ss., e *Non pro se sed pro causa defendere. Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP.* 12, 2019, 8 ss., nonché I.G. Mastrorosa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne Études réunies par Perrine Galand, Fernand Hallyn, Carlos Lévy et Wim Verbaal*, Turnhout 2010, 125 ss.

[37] Tropo di parola e di pensiero, come puntualizza H. Lausberg, *Elementi di retorica*, trad. it. L. Ritter Santini, Bologna 1969, 128, 237. V. pure G. Bottiroli, *Retorica. L'intelligenza figurale nell'arte e nella filosofia*, Torino 1993, 58 e C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. C. Schik, Torino 2013[4], 225.

[38] La figura che «mette in scena il problema degli opposti» e che «meglio esprime la natura dialettica dei sistemi retorici»: Bottiroli, *Retorica* cit. 60. V. inoltre P. Valesio, *Ascoltare il silenzio*, Bologna 1986, 154 s.

[39] Uno strumento retorico antico, che rappresenta «l'apporto più scandalosamente innovativo della retorica sofistica», per dirla con Mortara Garavelli, *Manuale* cit. 19.

L'esposizione appare così *vibrans et concitata*[40]. Pure nel finale si scorge un ultimo elemento di *suspense*: quello dell'attesa dell'asta dei beni di Tullo[41]. E anche i ritratti dei personaggi hanno una funzione retorica. Rappresentano, infatti, degli esempi: quelli che ci servono per imparare a vivere, come Plinio scrive, nel concludere la sua lettera (*ad rationem vitae exemplis erudimur*)[42].

Aurelio Arnese
Università di Bari
aurelio.arnese@uniba.it

[40] Avrebbe detto Quintiliano (*Inst. or.* 12. 9. 3).

[41] *Epist.* 8.18.17: *expectabantur auctio*. L'*auctio hereditaria*, a cui doveva provvedere l'erede (cioè, nel caso in esame, la figlia di Tullo), in base a quanto riferisce Plinio concerneva quelle opere che, da uomo «talmente ricco», aveva accumulato («molte e antichissime statue» acquistate per «ornare i vasti giradini il giorno stesso in cui li aveva comprati») e che «giacevano dimenticate nei magazzini» (*fuit enim tam copiosus, ut amplissimos hortos eodem, quo emerat, die instruxerit plurimis et antiquissimis statuis: tantum illi pulcherrimorum operum in horreis, quae neglegebat*). Ciò, ha da ultimo sostenuto Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 337 (non reputando però la vendita circoscritta solo a tali beni), al fine di ottemperare ai legati a favore dei membri prossimi della famiglia (nipoti e coniuge). Tuttavia, questa finalità non affiora dalla lettera, mentre la limitazione dell'*auctio*, solo a quei beni esplicitamente menzionati, risulta alquanto precisa.

[42] *Epist.* 8.18.12.

Prime osservazioni intorno al commentario **ad legem Iuliam et Papiam** *di Ulpio Marcello*

Il commentario *ad legem Iuliam et Papiam* di Ulpio Marcello[1], a quanto sappiamo dall'*index auctorum* del Digesto, era composto da sei libri. Solamente sei sono anche i frammenti superstiti: quattro provengono dal primo libro e due dal terzo. Si tratta con molta probabilità di un commentario lemmatico[2] che sarebbe comparso nel periodo compreso tra l'inizio del regno di Antonino Pio e quello di Marco Aurelio e Commodo[3]. È presumibile che esso seguisse la successione

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

** Ringrazio la Professoressa Francesca Lamberti per avermi reso parte dell'incontro del Convegno *Finis omnis laboris*. 'Proiezioni' del defunto oltre la morte, tenutosi a Lecce il giorno 21.06.2024, nel quale ho presentato i primi risultati di una indagine che sto conducendo sui frammenti superstiti del commentario *ad legem Iuliam et Papiam* di Ulpio Marcello. Seguendone la palingenesi più plausibile, nel presente contributo ci si soffermerà in particolare su due di essi, uno in materia di *vindicatio caducorum* e l'altro relativo alle *vacationes* previste per l'applicazione delle sanzioni ereditarie della *lex Iulia et Papia* in seguito al divorzio. Preme in questa sede chiarire che si tratta di risultati tuttora provvisori.

[1] Si tratta del commentario meno esteso e meno studiato insieme a quello di Giunio Mauriciano. Su di esso abbiamo, infatti, solo la ricostruzione palingenetica leneliana (cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis, I*, Leipzig 1889, rist. Graz 1960, 632 s.), ma comunque nessun contributo specifico. Gli altri commentari, quelli di Gaio, Terenzio Clemente, Paolo e Ulpiano, più estesi, sono stati studiati sotto svariati profili, non ultimo quello palingenetico, e risultano estremamente utili soprattutto per capire che struttura avessero le due *leges* augustee. Cfr. C. Ferrini, *I commentari di Ulpiano e di Paolo "ad legem Iuliam et Papiam"*, in *RIL* 34 (1901) 394 ss. = Id., *Opere. 2. Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano 1929, 237 ss.; Id., *I commentari di Terenzio Clemente e di Gaio "ad legem Iuliam et Papiam"*, in *RIL* 34 (1901) 303 ss. = Id., *Opere. 2. Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano 1929, 251 ss. Da ultimo, si veda I. Ruggiero, *Iulius Paulus. Ad Legem Iuliam et Papiam. Libri X*, Roma 2023.

[2] Anche se non si può escludere che, come nel caso di commentari di Paolo e Ulpiano, il giurista avesse seguito talora lo schema del commento per *capita* (cfr. Ruggiero, *Iulius Paulus* cit. 11 ss.). Nondimeno, in seguito a un primo esame dei sei frammenti pervenuti, non sembra possibile stabilirlo con certezza.

[3] È plausibile che l'opera di commento alla *lex Iulia et Papia* non possa essere stata ultimata dopo l'anno 180. Marcello, infatti, vi affronta la questione dei matrimoni conclusi in violazione dei divieti posti dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus*, non facendo alcun cenno alla loro nullità (cfr. *infra* ntt. 6 e 7). Ciò ha indotto a ritenere che tali matrimoni fossero ancora meramente inefficaci con riguardo alla normativa augustea, che considerava coloro che li avessero conclusi come celibi e di conseguenza del tutto incapaci, non anche nulli per il *ius civile*. La nullità delle nozze celebrate in violazione dei divieti posti dalla *lex Iulia et Papia* fu disposta per la prima volta con una costituzione di Marco Aurelio e

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p113

degli argomenti nel medesimo ordine delle due *leges* augustee[4]. Un esame delle

Commodo, che Marcello evidentemente non conosceva ancora. Cfr. in questo senso correttamente S. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013, 79 s. Lo si inferisce da un frammento di Ulpiano tratto dal terzo libro del suo commentario alle due *leges* matrimoniali augustee, ove il giurista rileva che l'*oratio* dei due imperatori, che impedì ai senatori alcuni matrimoni, non parla dei fidanzamenti, precisando che anche questi ultimi, se stretti in violazione dei divieti, fossero nulli *ipso iure*, supplendo così a ciò che mancava nell'*oratio*. D. 23.1.16 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Oratio imperatorum Antonini et Commodi, quae quasdam nuptias in personam senatorum inhibuit, de sponsalibus nihil locuta est. Recte tamen dicitur etiam sponsalia in his casibus ipso iure nullius esse momenti, ut suppleatur quod orationi deest*. Prima di questo intervento imperiale tali matrimoni, dunque, erano validi per il *ius civile* ad altri fini, per esempio a essi conseguiva la legittimità del figlio nato nel loro ambito o per esercitare i diritti concessi al marito dalla *lex Iulia de adulteriis*, ossia accusare la moglie e ucciderne impunemente il complice al ricorrere di determinate condizioni (cfr. R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, 1996[4], 103 ss.). I due imperatori ne comminarono invece la nullità, per cui a partire da quel momento i figli risultavano illegittimi e cadeva la possibilità di esercitare l'accusa contro la moglie adultera. Si tratta di una disposizione che, nonostante menzioni solo i senatori, può essere considerata generale, dato il tenore del provvedimento. *Terminus ad quem* è, dunque, sicuramente l'anno 180, l'ultimo della correggenza di Marco Aurelio e Commodo, anche se, poiché, come vedremo, D. 25.3.8 sembra non tenere in considerazione la costituzione di Marco Aurelio tramandata in Frag. Vat. 195 (cfr. *infra* nel testo), esso potrebbe essere anticipato al 168. Quanto al *terminus a quo*, vista la citazione non precisa di una costituzione da poco entrata in vigore (così correttamente G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, 22, intende l'espressione *proxime constitutum dicitur*) in D. 23.2.50 (Marcell. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*) Pal. 273 (cfr. *infra* nt. 30), ultimo frammento in ordine palingenetico tra quelli conservati, che fa divieto al patrono di impedire alla liberta manonomessa *fideicommissi causa* di contrarre nuove nozze, è stato ipotizzato che il commentario risalga all'epoca della prima dominazione di Antonino Pio, quando ancora Marcello non era entrato nel suo *consilium*. Cfr. in questo senso, ancora, Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica* cit. 79 nt. 238 e 209 nt. 187, ove ulteriore bibliografia, che lo ha sostenuto in ragione del fatto che, se il giurista fosse già stato all'interno del *consilium*, avrebbe avuto accesso agli archivi e si sarebbe espresso in termini più esatti con riguardo al provvedimento. Il giurista avrebbe dunque scritto il commentario intorno al 155, quasi in contemporanea ai *Digesta*, appena prima di entrare nel *consilium* di Antonino Pio, ove lo avrebbe introdotto Salvio Giuliano probabilmente intorno al 160. Per Astolfi, *La lex Iulia* cit. 192 s., il provvedimento risalirebbe ad Adriano, autore di diversi altri interventi sul tema. Diversamente, F. Arcaria, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003, 2 nt. 6 e 4 nt. 10, lo inserisce tra gli interventi ascrivibili a Marco Aurelio. Sul dibattito, che resta aperto, mi riserverei di esprimermi con più esattezza in futuro, anche se la mancata menzione della costituzione di Marco Aurelio del 168 in tema di computo dei nipoti *ex filia* ai fini della *vindicatio caducorum* in D. 23.2.33 sembra consentire di collocare la stesura dell'opera tra il 155 e il 168 e lascia propendere per l'attribuzione ad Adriano della costituzione citata imprecisamente in D. 23.2.50.

[4] Come sembra possibile evincere da un esame dei frammenti superstiti degli altri commentari, i giuristi esaminavano prima la *lex Iulia* e poi la *lex Papia*. Si tratta del cosiddetto ordine terenziano-gaiano, su cui si veda Ferrini, *I commentari di Terenzio Clemente e di Gaio* cit., 251 ss., 261 s., nonché Ruggiero, *Iulius Paulus* cit. 12 s., la quale osserva come anche Paolo e Ulpiano, salvo rare eccezioni, tendenzialmente seguano questo stesso ordine. Il dato, da un certo punto di vista, potrebbe essere precisato e spiegato grazie all'analisi del testo di una epigrafe ormai famosa, *la lex municipii Troesmensium*, dalla quale emerge che alcuni *capita* della *lex Iulia* erano confermati nella *lex Papia*

soluzioni palingenetiche esistenti degli altri più noti commentari a queste ultime, infatti, consente di evincere che la *lex Iulia* affrontasse inizialmente il tema dei divieti matrimoniali[5], così come, non a caso, avviene nei due frammenti tratti dal primo libro del commentario di Marcello, che trattano nello specifico quelli riguardanti i senatori[6] e quelli imposti ai *ceteri ingenui*[7].

per rinvio e persino nell'ormai famoso *commentarius* dell'anno 5 d.C., dal quale poi vide la luce quest'ultima, che significativamente continuava a essere citato come un'appendice forse esplicativa. L'esistenza di tali rinvii, infatti, potrebbe aver indotto i giuristi talora ad anticipare il commento di argomenti che poi compiutamente sarebbero stati affrontati in ordine alle disposizioni della *lex Papia*. Questo spiegherebbe, per esempio, il fatto che Marcello tratti dei *caduca*, materia disciplinata compiutamente nella *lex Papia*, eccezionalmente nel libro I del suo commentario, ove in genere si commentava, secondo l'ordine consueto, la *lex Iulia* (cfr. *infra* nt. 10).

[5] Lo dimostra, in particolar modo, un frammento di Paolo, D. 23.2.44 (Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*), da cui emerge che il giurista si occupò dei divieti matrimoniali nel secondo libro del suo commentario citando espressamente uno dei primi *capita* della *lex Iulia*. Il dato è corroborato da un esame della sezione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* dedicata alla legislazione matrimoniale augustea, ove si tratta dello stesso tema in apertura, cfr. Tit. Ulp. 13.1, sotto la rubrica '*de coelibe, orbo et solitario patre*'.

[6] Cfr. D. 23.2.32 (Marcell. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*) Pal. 268: *Sciendum est libertinum, qui se ingenuo dedit adrogandum, quamvis in eius familia ingenui iura sit consecutus, ut libertinum tamen a senatoriis nuptiis repellendum esse.* Il frammento probabilmente è da porre in relazione con Gell. *n.a.* 5.19.11: *Libertinos vero ab ingenuis adoptari quidam iure posse Masurius Sabinus scripsit. Sed id neque permitti dicit neque permittendum esse umquam putat, ut homines libertini ordinis per adoptiones in iura ingenuorum invadant.* Sembra, infatti, che il liberto, anche se adottato, sarebbe sempre stato obbligato nei confronti del proprio patrono e della sua famiglia, né si sarebbe potuto sottrarre alle prescrizioni di diritto pubblico, specialmente quelle della *lex Visellia* del 24 d.C. in materia di repressione delle usurpazioni dei diritti degli ingenui. Così, di recente, P. Arces, *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di adoptio e adrogatio nelle Notti Attiche e nelle Istituzioni*, in *TSDP.* 13 2020, 19 nt. 41, seguito, da ultimo, da S. Sciortino, *Nota sull'adrogatio libertorum*, in *AUPA.* 65 2022, 299 s. nt. 22. Pare, dunque, che i liberti non potessero svincolarsi dagli obblighi nei confronti del patrono e della sua famiglia, né da altre disposizioni di diritto pubblico facendosi adottare. Che qui Sabino potesse riferirsi proprio alla normativa augustea è suggerito anche dalla vicinanza cronologica della sua opera a quest'ultima. Nella stessa direzione si veda anche D. Mantovani, *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in S. Rocchi, C. Mussini (a c. di) *Imagines Antiquitatis: Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance*, Berlin-Boston 2017, 290 per il quale l'invettiva di Sabino mirava a proteggere la *lex Iulia et Papia* dai frequenti tentativi di elusione. Peraltro, è probabile che il testo della legge nulla disponesse in merito all'adozione in generale, ma che comunque, almeno in principio, i figli adottati non potessero essere computati per evitare le sanzioni. Cfr. sul punto anche D. 1.7.45 (Paul. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*), sul quale si vedano le considerazioni di Ruggiero, *Iulius Paulus* cit. 107 ss. Allo stesso modo la normativa potrebbe aver sottinteso quanto chiarito poi da Sabino in ordine al divieto del senatore di sposare una liberta. Sulla tradizione sabiniana in Gellio, anche con riguardo al testo in questione, cfr., da ultimo, R. D'Alessio, *Studi sulle Notti Attiche. Elementi giuridici*, Lecce 2024, 145 ss.

[7] Divieti che comunque, a maggior ragione, colpivano anche i senatori. Cfr. D. 23.2.49 (Marcell. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*) Pal. 269: *Observandum est, ut inferioris gradus homines ducant uxores eas, quas hi qui altioris dignitatis sunt ducere legibus propter dignitatem prohibentur: at contra*

Immediatamente dopo[8], è plausibile collocare un altro frammento tratto dal primo libro, che si riporta:

> D. 25.3.8 (Marcell. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*) Pal. 270: *Non quemadmodum masculorum liberorum nostrorum liberi ad onus nostrum pertinent, ita et in feminis est: nam manifestum est id quod filia parit non avo, sed patri suo esse oneri, nisi pater aut non sit superstes aut egens est.*

Vi si legge che non allo stesso modo in cui i figli maschi dei nostri figli attengono al nostro onere, così è anche per le femmine, essendo evidente che il figlio partorito da una figlia non è onere del nonno, ma del padre, a meno che quest'ultimo non sia deceduto o sia indigente.

Sembrerebbe dunque possibile ammettere che, in caso di assenza o incapacità paterna, anche agli avi materni potessero essere imposti degli oneri, nonostante i nipoti in linea femminile di norma ricadessero nella responsabilità del ramo paterno[9]. Inserito dai compilatori sotto il titolo relativo al riconoscimento dei figli e agli *alimenta*, nel contesto originario dell'opera di Marcello è verosimile che costituisse il commento a una disposizione del *corpus* normativo matrimoniale augusteo relativa invece alla *vindicatio caducorum*[10]. Lo si può sostenere

antecedentis gradus homines non possunt eas ducere, quas his qui inferioris dignitatis sunt ducere non licet. Sul passo si vedano Astolfi, *Femina probosa, concubina, mater solitaria*, in *SDHI*. 31 1965, 36. Id., *La lex Iulia* cit. 99 e nt. 14.

[8] Cfr. *infra* nt. 10.

[9] Su questo testo cfr. Astolfi, *La lex Iulia* cit. 262 s. nt. 30, nonché, da ultimo, A. Pugliese, *Mutamenti normativi ed identità femminile a Roma tra I e III sec. d.C.* (tesi di dottorato), Pavia 2023, 29 s.

[10] È stato ipotizzato (cfr. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica* cit. 79) che, riguardando i *caduca*, tale passo possa suggerire che Marcello nel suo commentario seguisse un ordine diverso rispetto a quello degli altri commentari perché da un esame palingenetico di questi ultimi emergerebbe che dei *caduca* la *lex Papia* si occupasse alla fine. Ciò di base non può essere revocato in dubbio (cfr. *supra* nt. 4), ma è significativo che della pena riservata agli *orbi*, prevista dalla *lex Papia* e non dalla *lex Iulia*, si parlava già all'inizio dei commentari. La circostanza si spiega in ragione del fatto che inevitabilmente, quando nella *lex Iulia* si parlava di *incapacitas* totale dei celibi, i giuristi non potevano astenersi dal dire che per effetto della successiva *lex Papia* esisteva anche una forma parziale di *incapacitas*, quella prevista per gli *orbi*, che invece per la *lex Iulia* erano totalmente capaci. Quindi Marcello potrebbe anche aver trattato le conseguenze caducarie di quella disposizione già commentando la *lex Iulia* che nulla disponeva in ordine alla rivendicazione dei *caduca* (cfr. *infra* nt. 22). Peraltro, la nozione di caducità era probabilmente già presente, insieme a quella di *incapacitas*, nella *lex Iulia*, anche se l'acquisto da parte dell'erario si verificava solamente nel caso di eredità vacante, il che non soltanto accadeva se il testamento fosse assente o invalido, ma anche se vi fosse un erede unico celibe e non vi fossero successori legittimi. Anche questo tema potrebbe aver dato la stura a un ragionamento più ampio sulle conseguenze della caducità *ex lege Papia*. Sul punto mi permetto di rinviare a F. Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehre der*

sulla base dell'evidente collegamento che il testo presenta con Frag. Vat. 195[11], che riporta un passo del *de officio praetoris tutelaris* di Ulpiano, ove è possibile leggere in parte una *oratio Marci*:

> *Item.: Ex filia nepotes non prodesse ad tutelae liberationem sicuti nec ad caducorum vindicationem palam est, nisi mihi proponas ex veterano praetoriano genero socerum avum effectum; tunc enim secundum orationem divi Marci, quam in castris praetoris recitavit Paulo iterum et Aproniano conss. VIII id Ian., id habebit avus, quod habet in nepotibus ex filio natis. Cuius orationis verba haec sunt: "et quo facilius veterani nostri soceros repperiant, illos quoque novo privilegio sollicitabimus, ut avus nepotum ex veterano, praetoriano natorum iisdem commodis nomine eorum fruatur, quibus frueretur, si eos haberet ex filio".*

Nel passo si legge che i nipoti nati da una figlia non giovano per la liberazione dalla tutela, così come non servono per la rivendicazione dei *bona caduca*, tranne che nell'eventualità in cui un suocero, grazie a un genero veterano pretoriano, sia divenuto nonno. In tal caso, infatti, secondo l'orazione dell'imperatore Marco Aurelio, che egli pronunciò nei *castra praetoria* il 6 gennaio sotto il secondo consolato di Paolo e Aproniano, il nonno avrà per questi nipoti ciò che avrebbe per i nipoti nati da un figlio. Ecco le parole di tale orazione: "e affinché i nostri veterani trovino più facilmente suoceri, concederemo loro anche un nuovo privilegio, in modo che il nonno di nipoti nati da un veterano pretoriano goda, in nome di questi, degli stessi benefici di cui godrebbe se li avesse avuti da un figlio"[12].

Dunque è attestata una disposizione secondo la quale, già prima dell'intervento normativo di Marco Aurelio, che la escluse nel caso in cui si trattasse

klassischen Zeit, Bari 2020, 352 ss. Quindi è possibile che anche Marcello a ben vedere, come poi nella sostanza faranno Paolo e Ulpiano nei loro commentari, avesse seguito l'ordine gaiano-terenziano, ma di tanto in tanto, esattamente come questi ultimi, si fosse preso la libertà di anticipare *ratione materiae* argomenti che sarebbero stati trattati nello specifico in seguito.

[11] Cfr. Lenel, *Palingenesia* cit. 633 nt. 2.

[12] Per la datazione al 168, v. Arcaria, *Oratio Marci* cit. 228 nt. 268. La concessione di questo nuovo privilegio, all'avviso di V. Marotta, *Cerimonie pubbliche, comunicazione politica e attività normativa imperiale nel II secolo d.C.*, in G. Luchetti, F. Mattioli, E. Pezzato Heck (a c. di), *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del seminario Bologna, 13 dicembre 2023*, Bologna 2025, 11, troverebbe la sua motivazione nella necessità di rinsaldare la lealtà e il sostegno alle truppe, in particolare alle coorti pretorie, alla vigilia della guerra contro i Marcomanni. Cfr. sull'*oratio* anche B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army. 31 BC - AD 235*, Oxford 1984, 84, 286; L. Andriollo, *Imperial adlocutiones to the Army: Performance, Recording and Functions (2nd-4th centuries CE)*, in *Göttingen Forum für Altertumswissenschaft*, 21 2018, 79 ss., nonché, da ultimo, F. Castagnino, *Diplomata militaria e constitutiones principum*, in Luchetti, Mattioli, Pezzato Heck (a c. di), *La parola come precetto* cit. 156.

del figlio di un veterano delle coorti pretorie, i nipoti in linea femminile non giovavano né ai fini dell'esclusione della tutela, né con riguardo alla *vindicatio caducorum*. Per effetto della costituzione riportata fu invece possibile computare anche i nipoti avuti da figlie femmine nella rivendicazione delle quote caduche di altri coeredi, oltre che per astenersi dalla tutela. Poiché è da escludere la previsione di quest'ultimo beneficio all'interno delle due *leges* matrimoniali augustee[13], si può ipotizzare che originariamente il frammento raccolto in D. 25.3.8 si riferisse alle disposizioni in tema di *vindicatio caducorum*, procedura già disciplinata dalla *lex Iulia*[14], e che in esso il termine *onus* alludesse all'onere procreativo, previsto dalla *lex Papia*, al soddisfacimento del quale era subor-

[13] Che la *lex Iulia et Papia* avesse contenuto una norma che esentava dalla gestione delle tutele e delle curatele gli uomini con un numero di figli variabile a seconda della ragione per cui la tutela o la curatela erano state assegnate è stato sostenuto da B. Biondi, *Leges populi Romani*, in B. Biondi, V. Arangio-Ruiz, (a c. di), *Acta divi Augusti*, I, Roma 1945, 103 ss., part. 166 ss. (= Id., *Scritti giuridici*, II, Milano 1965, 189 ss., part. 250 ss.), 175 e 176, nt. 6 (cfr. in questo senso anche A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des princeps*, Stuttgart, 1991, 148). Nondimeno, già C.F. von Glück, *Ausführliche Erläuterungen der Pandecten*, Erlangen 1829, 196 ss. e in seguito Astolfi, *La lex Iulia* cit. 320-321, hanno sostenuto che i lunghi estratti del *De officio praetoris tutelaris* di Ulpiano trasmessi da Frag. Vat. 191-303, tra cui il passo alla nostra attenzione, e delle *Excusationes* di Modestino, trasmessi in D. 27.1, significativamente non fanno mai riferimento alla *lex Iulia et Papia* come fonte del beneficio in questione. Anzi, i giuristi attribuiscono queste norme a costituzioni imperiali. Da ultimo, si veda anche Ph. Moreau, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in J-L. Ferrary, Ph. Moreau (dir.), *Lepor. Leges Populi Romani*, Paris 2007, online: http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/ (12/03/20), § 6.3, il quale ha correttamente rilevato che, se le leggi *Iulia* e *Papia* avessero creato questa esenzione, non si capirebbe perché il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, raccolto in Frag. Vat. 168, avesse richiesto che i figli presi in considerazione per beneficiarne fossero solo *iusti secundum ius civile*, e non anche *secundum has leges quaesiti*. Anche Tac. *Ann.* 15.19.3 non designa chiaramente nient'altro che le magistrature e le promagistrature e Ulpiano in Frag. Vat. 197 invoca in un ragionamento analogico la *lex Iulia de maritandis ordinibus* sullo stesso piano delle *Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, quindi senza instaurare un legame diretto tra il punto che tratta e la legge matrimoniale. Nota, infine, lo studioso che, se le leggi matrimoniali avessero previsto tale esenzione, avrebbero menzionato i figli *bello amissi*, come avviene in relazione alla presa dei fasci e per gli altri *munera civilia*. Sul punto si veda in questo senso già in precedenza Astolfi, *La lex Iulia* cit. 321.

[14] Cfr. in questo senso D. Mantovani, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito*, in M. Citroni (a c. di), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, Pisa 2012, 374 nt. 79, secondo cui «già la *lex Iulia* prevedeva la devoluzione all'erario dei *bona vacantia* non pervenuti ai *caelibes*, il che, per chi escluda i *delatores*, pone il problema di trovare chi agisse in rivendica». Invero, se vi fosse stato un solo erede e questi fosse stato *incapax* perché celibe, il testamento sarebbe caduto e, se non vi fossero stati successori *ab intestato*, solo i delatori avrebbero potuto rivendicare i *bona vacantia* contro i possessori a favore dell'erario, azionando appunto, già in forza della *lex Iulia*, la *vindicatio caducorum*.

dinata la possibilità per gli eredi *patres* di rivendicare i *caduca*[15] (almeno fino a Caracalla)[16]. Se è così, forse il passo di Marcello potrebbe essere in grado di apportare elementi significativi proprio in ordine al complesso e fumoso meccanismo di devoluzione dei *caduca* nella configurazione assunta dopo che la *lex Papia* attribuì il diritto di rivendicarli ai coeredi *patres* con prelazione rispetto all'erario[17]. Se ne potrebbe ricavare, infatti, la regola per cui non solo un figlio (o una figlia)[18], ma anche un nipote in linea maschile, a tal fine conferisse la qualità di *pater* all'erede[19]. In particolare, è immaginabile che, se il proprio figlio fosse morto, il nipote o la nipote *ex filio* potessero essere computati come un vero e proprio figlio ai fini della rivendicazione dei *caduca*, la quale avveniva con prelazione dell'*heres* o del *collegatarius coniuncti*[20]. Non solo, dal momento che né Frag. Vat. 195, né il passo di Marcello contengono alcun riferimento alla morte del proprio figlio, si potrebbe anche ipotizzare che la rivendicazione di norma non avesse luogo secondo l'ammontare delle rispettive quote ereditarie[21], ma tra i *patres* chi avesse (più) nipoti in linea maschile o, dopo la costituzione riporta-

[15] Occorre tener presente in questo contesto che una disposizione fondamentale in tema di *vindicatio caducorum* è tramandata in Tit. Ulp. 18.1 e riguarda la rivendicazione dei *caduca* da parte dei parenti ai quali è riservata l'applicazione delle norme sull'accrescimento del *ius antiquum* nel caso in cui essi fossero coeredi insieme con un celibe o orbo non appartenente al gruppo familiare: *Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Papia ius antiquum dedit, ut heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat aut totum aut ex parte, prout pertinere possit.* La norma dispone che se si è parenti fino al terzo grado si acquista in ogni caso il *caducum* con prelazione ed esclusione di altri eventuali coeredi, ma oltre il terzo grado in pratica non si era considerati più parenti e valevano le norme generali della *lex Papia*, con la conseguenza che i *patres* avrebbero avuto la prelazione e solo in subordine avrebbero acquistato il *caducum* l'erario prima e il fisco poi. Ora, evidentemente, da quanto si legge in Marcello si potrebbe ricavare che in questo caso e cioè oltre il terzo grado bastasse un figlio o una figlia, ma appunto pare che ci fossero casi nei quali era necessario controllare e verificare la presenza di nipoti *ex filio*.

[16] Fu questo imperatore ad abolire i privilegi dei *patres* con l'effetto che le quote caduche sarebbero state devolute immediatamente al fisco, secondo quanto si legge in Tit. Ulp. 17.2. Cfr. sul punto P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, 1967², 451 s., nonché T. Spagnuolo Vigorita, *"Bona caduca" e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in *Labeo* 24 1978, 145 e nt. 71.

[17] Cfr. Gai. 2.206-207 e 2.286a.

[18] Nelle fonti, infatti, si parla sempre di *liberi* e, secondo quanto si legge in D. 50.16.148 (Gai. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*), vi rientravano anche le figlie; cfr. anche Iuv., *Sat.* 9.87-88. Sul punto cfr. Voci, *Diritto ereditario* cit. 440.

[19] Così Astolfi, *La lex Iulia* cit. 262.

[20] Si trattava necessariamente di una *coniunctio re et verbis*, in quanto solo questo tipo di *coniunctio* poteva condurre a un accrescimento a favore del *coniunctus*, escludendo gli altri eredi. Le fonti che trattano della *coniunctio* in relazione ai legati permettono di giungere a questa conclusione. Cfr. Voci, *Diritto ereditario* cit. 697 ss., 720, 725 e 727 e, più di recente, S. Lösch, *Die coniunctio in testamentarischen Verfügungen des klassischen römischen Rechts*, Tübingen 2014, 13 ss.

[21] Come supposto da Voci, *Diritto ereditario* cit. 697.

ta, ne avesse avuti da generi di coorti pretorie in linea femminile, avesse diritto a una quota maggiore di *caduca* rispetto a chi (almeno a parità di figli vivi o morti che fossero)[22] non ne avesse o ne avesse meno[23]. La disposizione sarebbe in linea con il preminente scopo della legislazione augustea[24] e, in particolare, della *lex Papia*, ossia quello procreativo-demografico, e disposizioni di questo tipo erano presenti nelle due *leges*, per esempio con riguardo alla successione reciproca dei coniugi[25]. È plausibile che, mentre un solo figlio o una sola figlia, concepiti nel contesto di un *iustum matrimonium*, bastassero per garantire la piena *capacitas* di acquistare il lascito, nella rivendicazione dei *caduca* gli eredi o eventualmente i legatari con un maggior numero di figli o nipoti *ex filio* potessero rivendicare una quota maggiore dei *caduca* o, in certi casi, anche tutta.

[22] Cfr. Astolfi, *La lex Iulia* cit. 262 s. nt. 30, il quale giustamente rileva che il figlio morto, avendo generato un nipote, sicuramente prima di morire aveva raggiunto l'età pubere. Per questo, non solo ai fini della rivendicazione dei *caduca*, ma ancor prima per escludere la qualifica di *orbus* e l'applicazione delle sanzioni in quanto parzialmente incapace, doveva bastare la generazione di un figlio morto che a sua volta avesse generato un figlio. *Rectius* a quest'ultimo scopo il figlio poteva anche semplicemente aver raggiunto la pubertà senza aver generato figli, cfr., per estensione, D. 38.1.37.1a; 2 (Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*), secondo la corretta lettura di Astolfi, *La lex Iulia* cit. 25 s. Anzi, con la necessaria cautela si può ipotizzare che sia stato questo l'appiglio tematico che consentì a Marcello di trattare della valenza dei figli e dei nipoti ai fini della rivendicazione dei *caduca*. Egli probabilmente, come altri giuristi in questo punto, stava commentando la norma relativa alla incapacità dei celibi e per associazione tematica degli *orbi*. Di qui deve essersi sviluppato un ragionamento più ampio sulla valenza di figli e nipoti non solo ai fini dell'acquisizione della *capacitas* piena, per la quale appunto sarebbe bastato un figlio o una figlia in età pubere, ma anche ai fini della rivendicazione dei *caduca*.

[23] Cfr. in questa direzione ancora Astolfi, *La lex Iulia* cit. 328 s. e nt. 16, secondo il quale il passo di Marcello, assieme a Frag. Vat. 195, dimostrerebbe che con riguardo alla prelazione dei *patres* non sarebbe stato preferito solo il *coniunctus* rispetto a chi non lo fosse e l'erede rispetto al legatario, ma in certe circostanze anche chi aveva più figli rispetto a chi ne aveva meno, come nel caso in cui in un testamento *patres* fossero solo i destinatari di due legati distinti. A tale scopo sarebbero stati computati anche i nipoti *ex filio*, come si potrebbe evincere anche da D. 49.15.23 (Iul. 69 *dig*. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*), D. 1.7.26 (Iul. 70 *dig*. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*), D. 50.16.201 (Iul. 81 *dig*. 12 *ad leg. Iul. et Pap*.).

[24] Si tratta di un'ipotesi che peraltro potrebbe far supporre che, non solo il riferimento all'indigenza, ma anche quello alla morte del padre del nipote *ex filia* sia il frutto di un'aggiunta compilatoria al frammento di Marcello (cfr. *infra* nt. 27).

[25] Sulla preminenza di questo scopo rispetto a quello fiscale e a quello etico nell'intero *corpus* normativo matrimoniale augusteo rinvio a Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'* cit. part. 39. Cfr. in questo senso ancora Astolfi, *La lex Iulia* cit. 329, al cui avviso la norma che farebbe prevalere nella rivendicazione dei *caduca* chi avesse più figli e nipoti si conformerebbe al principio «che i vantaggi sono tanto più sicuri e abbondanti quanto più numerosa è la prole». Il riferimento è appunto alla *capacitas* crescente nella successione tra coniugi in base al numero di figli generati, chiaramente attestata in Tit. Ulp. 16.1 e 1a.

Quanto alla collocazione del frammento nel Digesto, è verosimile che, data anche la plausibile portata generale del principio, pur riguardando originariamente altro, i compilatori avessero ritenuto opportuno inserirlo nel titolo dedicato agli alimenti[26], probabilmente aggiungendo quantomeno il riferimento alla morte o alla condizione di indigenza[27]. Del resto, è stato chiarito che a una disciplina compiuta degli *alimenta* non si fosse addivenuti già con Augusto, ma al prima in età giulianea[28], e non si vede come la materia potesse essere trattata all'interno di un commento alle due leggi matrimoniali, le quali, a quanto è dato sapere, non si occupavano della problematica degli alimenti, o almeno non nello specifico.

Dopo un famoso frammento in tema di donazioni *mortis causa*[29] e prima di un altro riguardante la rimozione di un significativo ostacolo alla libertà matrimoniale della liberta[30] è collocabile D. 23.2.33 (Marcell. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*)

[26] Cfr. in questo senso correttamente Pugliese, *Mutamenti normativi* cit. 29.

[27] Che la sezione [*nisi* – fin] potesse costituire un'aggiunta dei compilatori era stato ipotizzato (cfr. *Index itp ad h.l.*). Ritiene plausibile l'interpolazione anche Astolfi, *La lex Iulia* cit. 262 s. nt. 30.

[28] Cfr. A. De Francesco, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, in *Labeo* 47 2001, 29 ss. Cfr., più di recente, Pugliese, *Mutamenti normativi* cit. 29 s., all'avviso della quale l'obbligazione alimentare gravava originariamente solo sugli avi paterni e che quella all'ascendenza femminile fu una successiva espansione. In effetti, le fonti lasciano pensare che i princìpi generali in materia di alimenti siano stati elaborati dalla giurisprudenza su base casistica tra la metà del II secolo e l'età dei Severi, non esistendo in precedenza un provvedimento generale che abbia disciplinato la materia, men che meno augusteo.

[29] D. 39.6.38 (Marcell. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*) Pal. 271: *Inter mortis causa donationem et omnia, quae mortis causa quis ceperit, est earum rerum differentia: nam mortis causa donatur quod praesens praesenti dat, mortis causa capi intellegitur et quod non cadit in speciem donationis. etenim cum testamento quis suo Pamphilum servum suum liberum esse iussit, si mihi decem dederit, nihil mihi donasse videbitur, et tamen, si accepero a servo decem, mortis causa accepisse me convenit. idem accidit, quod quis sit heres institutus, si mihi decem dederit: nam accipiendo ab eo, qui heres institutus est, condicionis explendae eius causa, mortis causa capio.* Senza entrare nel merito della genuinità e del contenuto di questo famoso passo, qui concordo con la collocazione palingenetica di Lenel, ma ho qualche dubbio sul motivo proposto perché lo studioso lo collega a un passo del commentario di Ulpiano sulla frode alla legge che riveste una posizione iniziale nel suo commentario. Più probabile è che qui il nostro giurista si spinga oltre il dettato normativo, esattamente come farà poi Paolo, nel cui commentario un frammento analogo si trova più o meno nella stessa posizione. Lo dimostra l'interesse verso ambiti che non erano stati oggetto di specifica regolamentazione da parte della legge, come appunto la materia delle donazioni *mortis causa*, alle quali l'estensione delle norme sulla *capacitas* della *lex Iulia et Papia* fu disposta da un senatoconsulto di data incerta, ma comunque successiva all'età di Vespasiano (cfr. Astolfi, *La lex Iulia* cit. 14). Delle donazioni *mortis causa* Marcello tratta anche nel libro 28 dei Digesta, cfr. D. 39.6.34 (Marcell. *dig.* 28) e D. 31.50pr. (Marcell. *dig.* 28).

[30] D. 23.2.50 (Marcell. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*), Pal. 273: *Proxime constitutum dicitur, ut, cum quis libertam suam duxerit uxorem, quam ex fideicommissi causa manumiserit, liceat libertae invito eo nuptias contrahere: puto, quia non erat ferendus is qui ex necessitate manumisit, non suo arbitrio: magis enim debitam libertatem praestitit quam ullum beneficium in mulierem contulit.*

Pal. 272 in tema di divorzio:

> *Plerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit.*

Marcello concorda con quanto sostenuto dai più sull'identità (e la perdurante validità) del matrimonio nel caso in cui la moglie avesse interrotto la convivenza ma poi fosse tornata dal marito, purché, aggiunge il giurista, i due coniugi si fossero riconciliati senza che fosse trascorso troppo tempo dalla separazione e senza che, nel periodo intercorso, la donna avesse sposato un altro uomo o l'uomo avesse preso un'altra moglie e soprattutto se quest'ultimo non avesse restituito la dote.

Probabilmente c'era stato *ius controversum* (*plerique opinantur*) sul momento e/o l'evento a partire dal quale, una volta che la convivenza matrimoniale fosse stata interrotta, un matrimonio dovesse considerarsi sciolto. Marcello, seguendo l'opinione maggioritaria, lo ritiene certamente tale nel caso in cui i coniugi avessero contratto un nuovo matrimonio con un'altra persona[31] e anche se l'uomo avesse restituito la dote. Quanto al periodo di tempo necessario per considerare il matrimonio sciolto in assenza di una delle due (o di entrambe) le condizioni ora riportate, afferma genericamente che non dovesse essere passato molto tempo dalla separazione. Il giurista dunque sosteneva che il vincolo matrimoniale non si dissolvesse per una eventuale breve interruzione della convivenza coniugale, allorché, dopo un breve periodo di separazione, i coniugi, in seguito al ritorno della moglie, la avessero ripresa[32].

È altamente probabile che nel commentario l'originario contesto di riferi-

Si tratta, come si è rilevato (cfr. *supra* nt. 3), di un frammento fondamentale ai fini della datazione del commentario di Marcello. A livello palingenetico è pressoché certa la sua collocazione in questo punto, in quanto anche gli altri commentari trattavano del matrimonio tra patrono e liberta dopo le pene previste dalla *lex Iulia* per i celibi. Cfr. D. 23.2.48 pr. (Ter. Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 48.1-2 (Ter. Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*); del libro III del commentario di Ulpiano alle due leggi matrimoniali sono conservati diversi frammenti che ne trattano: D. 23.2.45 pr.-3; D. 40.10.4; D. 23.2.45.4; D. 23.1.16; D. 23.2.27; D. 23.2.29; D. 23.2.3; D. 24.2.11 pr.; D. 23.2.45.5-6; D. 24.2.11.1. Per Ferrini, *I commentari di Paolo e Ulpiano* cit. 244, l'intero III libro dell'opera di Ulpiano doveva essere dedicato questa materia.

[31] Come ha rilevato P. Giunti, *Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009 331 e nt. 19, in questo caso il secondo matrimonio indica la presenza di una volontà risolutiva del precedente senza che vi sia dunque il bisogno di attestare un divorzio per stringerlo.

[32] Così, di recente, anche F. Silla, *La dimensione «etica» del «dolo»*, in *RDR*. 18 2018, 224 e nt. 41.

mento del frammento, che i compilatori inserirono nel titolo 23.2 relativo al rito nuziale, fosse rappresentato dalle disposizioni della *lex Iulia* e della *lex Papia* in materia di seconde nozze, di cui la legge forse si occupava trattando della pena riservata ai celibi, la quale dopo lo scioglimento del matrimonio subiva una significativa sospensione. Come attestato chiaramente in Tit. Ulp. 14.1, infatti, già la prima *lex* aveva concesso al divorziato e alla divorziata una *vacatio* della durata di sei mesi, entro la quale essi non erano colpiti dalle sanzioni previste a carico degli incapaci, se ancora non avessero contratto un nuovo matrimonio[33]. Sulla base della stessa fonte, stavolta però non senza difficoltà, è possibile evincere che la *lex Papia* avesse esteso la *vacatio*, in caso di divorzio, a un periodo di ulteriori dodici mesi[34]. È allora plausibile ritenere che, con riguardo a tale disposizione, fosse fondamentale stabilire a partire da quale momento dovesse decorrere la *vacatio* prevista dalla seconda legge matrimoniale augustea, qualora la convivenza coniugale fosse stata interrotta[35]. Prolungandosi oltre un certo periodo di tempo la separazione, il *divortium* sarebbe stato *verum*[36] e da quel

[33] Tit. Ulp. 14.1: *Feminis lex Iulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex mensum* …

[34] Tit. Ulp. 14.1: … *lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anni et sex mensum*. Lo pseudoulpiano riporta solo che la *lex Papia* fissò a 18 mesi la *vacatio* per il caso di *repudium*. Ciò ha indotto Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit. 84 nt. 59 a ritenere che la *lex Papia* avesse lasciato invariato il termine fissato a sei mesi dalla *lex Iulia* per il caso di divorzio. Sebbene, come correttamente rilevato da M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, 332 s. (cfr. Gell. *N.A.* 17.21. e Val. Max. 2.1.4.) nel *liber singularis regularum repudium* e *divortium* talora siano impiegati come sinonimi, la *lex Papia* potrebbe aver concesso un termine più lungo alla donna ripudiata per il fatto che ella non era responsabile dello scioglimento del matrimonio, a differenza della donna divorziata, la quale per questo, anche in considerazione del *tempus lugendi* (dieci mesi), potrebbe aver avuto a disposizione dodici mesi. La *lex Papia*, concedendo alla vedova ventiquattro mesi e alla divorziata dodici, potrebbe, dunque, aver mantenuto invariato il rapporto tra i termini per le stesse previsti dalla *lex Iulia* per il caso di divorzio e morte del coniuge, ossia rispettivamente dodici e sei mesi. Cfr. su questo punto F. Bonin, *Concreta operatività e impatto storico della disciplina delle seconde nozze nel contesto della legislazione caducaria*, in *Annali del Dipartimento Jonico* 11 2023, 47.

[35] Nel suo commentario Marcello affronta il tema nel terzo libro, ossia poco prima della metà del lavoro stesso, il che è in linea con la successione degli argomenti nella legge. Già la *lex Iulia*, infatti, deve aver trattato delle seconde nozze probabilmente con riguardo alle pene previste per il celibato e segnatamente della loro eventuale sospensione, come testimonia l'ordine degli argomenti delle due *leges* per come esso compare nella sezione dedicata alla legislazione matrimoniale augustea del *liber singularis regularum* pseudo ulpianeo, che tratta delle seconde nozze in Tit. Ulp. 14: *De poena legis Iuliae*.

[36] Cfr. in questo senso C. Fayer, *La familia romana: aspetti giuridici e antiquari*, Roma 2005, 123 s., la quale pone il passo in relazione con un parere di Proculo, riportato in D. 24.1.64 (Iav. 6 *ex post. Labeonis*), ove compare l'espressione: *Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter*

momento sarebbe decorsa la *vacatio*. Marcello non quantifica tale periodo, ma si limita ad affermare che esso non dovesse essere troppo esteso, anche perché altrimenti la *ratio* della norma che stava commentando e che spingeva i cittadini divorziati (o vedovi) a contrarre seconde nozze evidentemente sarebbe stata frustrata. Dunque, questo periodo di tempo sarebbe andato a sommarsi con quello di un anno previsto dalla *lex Papia*, rendendo i coniugi esenti dalle sanzioni ereditarie della normativa augustea fino al suo decorrere.

Venendo alle conclusioni, per quanto del tutto provvisorie, è possibile al momento confermare la correttezza della ricostruzione palingenetica leneliana del commentario *ad legem Iuliam et Papiam* di Marcello, nonché probabilmente, ed è questo ciò che più conta nel contesto di questo contributo, avanzare l'ipotesi che nella devoluzione dei *caduca*, almeno fino a Caracalla, che, come è noto, eliminò la possibilità da parte dei *patres* di rivendicarli, la *lex Papia* o i giuristi in via interpretativa del sistema devolutivo da questa predisposto avessero preferito coloro che avevano una discendenza di secondo grado maschile. Coloro che, istituiti eredi insieme ad altri coeredi totalmente o parzialmente incapaci, avessero avuto una tale discendenza in linea femminile, invece, per la normativa augustea o della sua interpretazione giurisprudenziale, in assenza di figli, sarebbero stati a loro volta incapaci di acquistare i *caduca*. Infine, con riguardo alle disposizioni in tema di seconde nozze, l'analisi del passo del commentario di Marcello relativo al divorzio potrebbe condurre a escludere che tanto la *lex Iulia*, quanto la *lex Papia*, avessero previsto il momento a partire dal quale il divorzio dovesse considerarsi *verum* e potessero così decorrere i termini della *vacatio*.

Filippo Bonin
Università degli studi di Bari Aldo Moro
filippo.bonin@uniba.it

Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram. Cfr. sul punto, da ultimo S. Loheide, *Quidam putant: Anonyme Ansichten im Werk des Ulpius Marcellus. Funktion und Stellung von Kontroversenberichten im Klassischen römischen Recht*, Tübigen 2025, 245 ss.

Morti inquieti e riti atipici: l'archeologia può documentare la paura?

I. *Introduzione*

Ci sono ansie e paure che non conoscono confini temporali, geografici o culturali, ma appartengono alla quotidianità della vita di ogni essere umano, in ogni tempo e in qualsiasi luogo. Tra queste vi è la paura della morte, di cui chiunque ha esperienza, sia come emozione primaria, attivata dall'istinto di sopravvivenza; sia come sentimento consapevole, da lenire con la razionalità o affidandosi a manifestazioni culturalmente elaborate di irrazionalità, quali le credenze o i miti su consolatori destini ultraterreni a cui l'uomo, nel corso della sua evoluzione storica, ha dato forma.

Intrisa di umanità è anche la paura dell'interferenza dei morti con il mondo dei vivi, che rimanda a una lettura del trapasso non come evento in sé compiuto ma come processo di distacco e transizione dei defunti oltre i confini della comunità dei viventi dagli esiti talvolta imprevisti, non esente da temporanee battute di arresto o da possibili, episodici o reiterati, ritorni[1]: d'altra parte, come osservato da Adriano Favole, una notevole porosità è da sempre attribuita da 'chi resta' al confine tra i vivi e i morti[2].

Nel toccare questo tema, è inevitabile richiamare J.G. Frazer e la sua ampia raccolta di credenze sui cosiddetti *revenants*, elaborata attingendo dati da fonti variegate per tipologia e cronologia, con una particolare attenzione riservata alle tradizioni folkloriche di età moderna e alla documentazione etnografica[3].

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

** Nel presente contributo sono contraddistinte con la sigla R.G. le parti riferibili a Roberto Goffredo e con la sigla L.L. le parti riferibili a Luigi Lambusta

[1] Sulla definizione della morte come processo, si vedano R. Hertz, *Contributo a uno studio sulla rappresentazione collettiva della morte*, in R. Hertz, *La preminenza della destra e altri saggi*, Torino 1994, 53-136 (trad. it); A. Van Gennep, *I riti di passaggio*, Torino 1981 (trad. it.). Cfr. anche V. Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte. Storia di un'idea. La semiologia e l'ideologia funeraria delle società di livello protostorico nella riflessione teorica tra antropologia e archeologia*, Bari 2015, 53-55.

[2] A. Favole, *Resti di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte,* Roma-Bari 2003, 6.

[3] J.G. Frazer, *La paura dei morti nelle religioni primitive*, Milano 1978 (trad. it.). Su Frazer e la *paura della morte* si veda ora anche Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte* cit. 56-58, in part. nota 33 per le critiche al metodo frazeriano.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p125

Riferimenti ancor più immediati sono tuttavia i 'morti viventi', i vampiri, gli zombi, i fantasmi, in altre parole quel caleidoscopio di manifestazioni orrifiche di morti irrequieti che tanto ha alimentato le credenze popolari in moltissime culture, le tradizioni medievali, al pari della ricerca demoetnoantropologica, della pseudo-storia e, soprattutto, della produzione letteraria e cinematografica.

Anche l'antichistica non si è mostrata insensibile al fascino esercitato dall'inchiesta sulla necrofobia, come viatico per una sempre più approfondita e sfaccettata conoscenza della complessità culturale e sociale del passato.

Incentrata sull'età romana è l'opera di É. Jobbé-Duval[4], di cui ancora si apprezza l'ampia disamina di testimonianze sulle superstizioni legate ai *morts malfaisants* che, nella lettura proposta dal giurista, avrebbero conosciuto un'ininterrotta continuità sino all'età medievale e moderna. A partire almeno dagli anni Ottanta del secolo scorso, tuttavia, lo studio dell'immaginario relativo alla paura dei morti, nelle modalità in cui esso ha lasciato traccia di sé nella documentazione mitografica e nella produzione letteraria di età greca ed ellenistico-romana, ha potuto beneficiare di approcci d'indagine sempre meno condizionati dalle problematiche suggestioni del comparativismo antropologico, quanto piuttosto ispirati al rigore contestuale proprio della storiografia e della filologia[5].

Tra i prodotti più recenti di questa nuova, prolifica stagione di ricerche, vale la pena di ricordare l'importante lavoro di raccolta e analisi di 'storie di fantasmi' in lingua greca e latina curato da A. Stramaglia[6] e, in particolare, il saggio etnostorico di Tommaso Braccini, *Prima di Dracula. Archeologia del vampiro*[7], a cui occorre riconoscere il merito di aver fatto chiarezza sulle origini medievali, bizantine, balcaniche delle credenze sui vampiri, che nulla avrebbero avuto in comune con i morti senza pace temuti dal mondo classico. Il rilievo assegnato alla parola *archeologia* nel titolo dell'opera appare, inoltre, del tutto coerente con l'impostazione epistemologica dell'inchiesta di Braccini, di fatto condotta scomponendo, pezzo dopo pezzo, una profondissima stratificazione di fonti letterarie e documentarie per poi approdare a una ricomposizione narrativa coerente e storicizzata dei frammenti di conoscenza riportati alla luce.

Con queste modalità, d'altra parte, l'archeologia 'propriamente detta', che da sempre riconosce nelle evidenze materiali della morte uno dei suoi principali oggetti di studio, indaga i paesaggi funerari, e tenta di ricostruire le interazioni

[4] É. Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants, 'Larvae, lemures', d'après le droit & les croyances populaires des Romains*, Paris 1924.

[5] Per una sintesi: Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte* cit. 538 ss.

[6] A. Stramaglia, *Res inauditae, incredulae. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino*, Bari 1999.

[7] T. Braccini, *Prima di Dracula. Archeologia del vampiro*, Bologna 2011.

tra vivi e cadaveri, traendo beneficio non solo da un'attitudine (faticosamente conquistata) alla compenetrazione interdisciplinare, quanto soprattutto dal progressivo affinamento di metodi e strumenti di analisi delle tracce e dei resti, sul campo e in laboratorio[8].

Di pari passo, dunque, con il rafforzamento della capacità dell'indagine archeotanatologica di interrogare ciò che resta dell'agire umano, di decodificare i processi di tanatometamorfosi dei cadaveri e di ricostruire contesti e dimensione performativa delle ritualità funebri[9], è cresciuta anche l'attenzione nei confronti del riconoscimento e della documentazione delle tracce materiali lasciate da comportamenti 'apotropaici', 'profilattici', talvolta anche aberranti e raccapriccianti, indotti dalla paura del ritorno, in qualche modo e forma, dei defunti tra i vivi e attuati proprio al fine di impedire tale eventualità.

Che l'*archaeology of fear*[10] sia ormai diventata uno dei più prolifici filoni di ricerca in seno all'archeologia funeraria è testimoniato dalla vastissima bibliografia disponibile sulle cosiddette sepolture 'anomale', definite così in ragione di più o meno macroscopici disallineamenti riconoscibili tra i trattamenti riservati alla materialità corporea di alcuni cadaveri – per varie ragioni percepiti come 'problematici' – e le consuetudini non scritte ma condivise, tanto nelle forme di controllo culturale della putrefazione[11] quanto nelle ritualità funerarie, dalla comunità dei viventi, che tali trattamenti 'devianti' ha intenzionalmente attuato[12]. Anche una rapida scorsa ai principali lavori sulla presunta 'devianza

[8] V. Nizzo, *Contesti e atti: paesaggi e performance rituali della Necropoli Orientale di Suasa*, in E. Giorgi, J. Bogdani, A. Gamberini, S. Morsiani, I. Rossetti (a c. di), *Scavi di Suasa II. La necropoli orientale*, Roma 2024, 12.

[9] Sull'approccio archeotanatologico, elaborato da Henry Duday, si rimanda a H. Duday, *Lezioni di archeotanatologia. Archeologia funeraria e antropologia da campo*, Roma 2005; H. Duday, *Les dépôts énigmatiques de restes humains ou les limites de la réflexion archéothanatologique*, in M.G. Belcastro, J. Ortalli (a c. di), *Sepolture anomale. Indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al medioevo in Emilia Romagna*, Giornata di studi (Castelfranco Emilia 2009), Quaderni di archeologia dell'Emilia Romagna 28, Borgo San Lorenzo 2010, 39-42. Per un inquadramento della prospettiva archeotanatologica nel più ampio campo dell'archeologia e dell'antropologia della morte, cfr. Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte* cit. 507-511.

[10] L'efficace formula è di A. Tsaliki: si veda A. Tsaliki, *Unusual Burials and Necrophobia: an Insight into the Burial Archaeology of Fear*, in E.M. Murphy (a c. di), *Deviant Burial in the Archaeological Record*, Oxford 2008, 1-16.

[11] Favole, *Resti di umanità* cit. 38 ss.

[12] Tralasciando i numerosissimi contributi su singoli casi specifici, tra i lavori più significativi: L. Pauli, *Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am Dürrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa*, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 28, München 1975; T. Shay, *Differentiated treatment of deviancy at death as revealed in anthropological and archaeological material*, in *Journal of Anthropological Archaeology* 4, 221-241; Murphy, *Deviant Burial* cit.; S. Alfayé, *Sit tibi terra gravis: Magical-ritual Practices against Restless Dead in*

funeraria', che si sono avvicendati nel tempo, è sufficiente ad avere un quadro abbastanza esaustivo della complessa fenomenologia con cui ansie, timori, paure necrofobiche talvolta si espressero attraverso seppellimenti non convenzionali, peraltro documentati pressoché ovunque, in ogni epoca storica, quali ad esempio la deposizione di defunti a significative profondità[13]; la collocazione del corpo in posizione prona[14]; l'asportazione e/o dislocazione intenzionale di distretti scheletrici rilevanti anche dal punto di vista simbolico (cranio, arti inferiori, piedi), talvolta praticata a distanza di tempo dal

the Ancient World, in F. Marco Simón, F. Pina Plo, J. Remesal Rodríguez (a c. di), *Formae mortis. El transito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas*, Barcelona 2009, 181–216; Belcastro, Ortalli, *Sepolture anomale* cit.; V. Nizzo (a c. di), *Antropologia e archeologia a confronto. Archeologia e antropologia della morte. 1. La regola dell'eccezione*, *Atti dell'Incontro internazionale di studi (Roma 2015)*, Roma 2018; T.K. Betsinger, A.B. Scott, A. Tsaliki (a c. di), *The Odd, the Unusual, and the Strange. Bioarchaeological Explorations of Atypical Burials*, Florida 2020; Ph. Pergola, S. Roascio, E. Dellù (a c. di), *Sit tibi terra gravis. Sepolture anomale tra età medievale e moderna*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Albenga 2016), Oxford 2023.

[13] La profondità del seppellimento è contemplata tra i «possible indicators of necrophobia» in Tsaliki, *Unusual Burials* cit. 3, tabella 1.2.

[14] Le deposizioni prone, attestate dalla Cina al Nord America e all'Europa, senza soluzione di continuità dal Paleolitico in avanti, già da tempo sono considerate, dalla letteratura specialistica archeologica ed etnografica, un chiaro indicatore di pratiche funerarie 'devianti', connesse a credenze rituali volte a impedire il ritorno dei morti: a riguardo si vedano G. Wilke, *Die Bestattung in Bauchlage*, in *Mannus* 23, 1931, 202-206; N. Kyll, *Die Bestattung der Toten mit dem Gesicht nach unten*, in *Trierer Zeitschrift* 27, 1964, 168–183; M. Polo Cerdà, E. García Prósper, *Ritual, violencia y enfermedad. Los enterramientos en decúbito prono de la necrópolis fundacional de Valentia*, in *Saguntum* 34, 2002, 137-148; C. Arcini, *Buried Face Down,* in *Current Archaeology* 20.3, 2009, 30-35; Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 208-210; A. Quercia, M. Cazzulo, *Fear of the Dead? 'Deviant' Burials in Roman Northern Italy*, in M.J. Mandich, T.J. Derrick, S. Gonzalez Sanchez, G. Savani, E. Zampieri (a c. di), *TRAC 2015, Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference* (Leicester 2015), Oxford 2016, 28-42. Non si possono escludere, tuttavia, spiegazioni alternative: il decubito prono potrebbe dipendere da fattori incidentali non riconducibili a specifici intenti mortificanti (così Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 208-209); potrebbe essere inteso come atto estremo di disprezzo e biasimo sociale nei confronti del defunto (si pensi al caso dei giustiziati per decapitazione deposti proni del cimitero tardoantico di Knobb's Farm nel Cambridgeshire, in R. Wiseman, B. Neil, F. Mazzilli, *Extreme Justice: Decapitations and Prone Burials in Three Late Roman Cemeteries at Knobb's Farm, Cambridgeshire*, in *Britannia* 52, 2021, 119-173); in ambito cristiano, potrebbe essere letto come atto estremo e finale di umiliazione e penitenza dinanzi a Dio (cfr. Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 210: si ricorda, peraltro, il caso di Pipino il Breve, che volle essere sepolto in decubito prono nell'abbazia di Saint-Denis a Parigi; si veda inoltre il contributo di M.S. Toplak, *Prone Burials and Modifies Teeth at the Viking Age Cemetery of Kopparsivik: The Changing of Social Identities at the Threshold of the Christian Middle Ages*, in *Analecta Archaeologica Ressoviensia* 10, 2015, 77-92: molto interessante l'ipotesi che la pratica del decubito prono fosse stata adottata dai neoconvertiti alla religione cristiana in senso alla comunità di Kopparsivik-Svezia durante la tarda età Vichinga, 900-1050 d.C.).

primo seppellimento[15]; il ricorso a pratiche di immobilizzazione del cadavere mediante chiodi, legacci, blocchi lapidei[16].

In tempi più recenti, inoltre, molto si è discusso sull'opportunità di ricorrere a categorie interpretative quali 'anomalia', 'devianza', 'atipicità' per definire, non senza eccesso di semplificazione, tutte le pratiche funebri divergenti dalle performance più reiterate e, di conseguenza, ritualizzate e codificate. Si devono a Valentino Nizzo importanti spunti su questo tema, di certo non secondario sul piano epistemologico: si pensi, in particolare, alle sue osservazioni riguardo la difficoltà di definire i confini entro cui circoscrivere una presunta 'normalità' funeraria a fronte della molteplicità di rituali solitamente coesistenti all'interno del medesimo sistema sociale; o ancora all'invito a maturare un consapevole distacco critico da chiavi di lettura e giudizi troppo condizionati dalla percezione attuale dell'osservatore contemporaneo[17]. Alle riflessioni di Nizzo, del tutto condivisibili, vale forse la pena di aggiungere un'ulteriore considerazione: fino a che punto una serie di trattamenti funerari, attuati sovvertendo i codici condivisi della ritualità funebre per neutralizzare gli influssi nefasti di defunti pericolosi, possono essere considerati *anomali* o *eccezionali*, se essi risultano ormai così ampiamente documentati, con sostanziali affinità, in ambiti geografici diversi e distanti, dalla preistoria sino all'età moderna?

In altre parole, ci si chiede, a livello di suggestione, se un substrato ideologico coerente, transculturale e di lunghissima durata, poiché ancorato a un sentimento profondamente umano come la paura, non possa riconoscersi all'origine

[15] Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 211-212. Anche in questo caso, la necrofobia non necessariamente è l'unica spiegazione plausibile: al di là della necessaria verifica (laddove possibile) che le mutilazioni siano avvenute *post mortem* e le assenze o dislocazioni di parti del cadavere non siano imputabili a processi post-deposizionali accidentali o ambientali, la pratica potrebbe essere connessa ad atti di necromanzia o di vendetta nei confronti del defunto.

[16] Sull'immobilizzazione mediante blocchi lapidei, si veda *infra*. Sul significato simbolico e rituale dei chiodi nei contesti funebri si dispone di un'ampia bibliografia; ci si limita pertanto a richiamare G. Bevilacqua, *Chiodi magici*, in *Archeologia Classica* 52, 2001, 129-150; F. Ceci, *L'interpretazione di monete e chiodi in contesti funerari: esempi dal suburbio romano*, in M. Heinzelmann, J. Ortalli, P. Fasold, M. Witteyer (a c. di), *Römischer Bestattungsbrauch und Beigabensitten in Rom, Norditalien und den Nordwestprovinzen von der späten Republik bis in die Kaiserzeit / Culto dei morti e costumi funerari romani. Roma, Italia settentrionale e province nord-occidentali dalla tarda Repubblica all'età imperiale, Internationales Kolloquium* (Roma 1998), Wiesbaden 2001, 87-97; S. Alfayé Villa, *Nails for the Dead: a polysemic account of an ancient funerary practice*, in R.L. Gordon, F. M. Simon (a c. di), *Magical practices in the Latin West*, *Papers from the International Conference* (Zaragoza 2005), Leiden, Boston 2010, 427-456; J. Ortalli, *Morti inquiete e tombe anomale tra storia, antropologia e archeologia*, in Belcastro, Ortalli, *Sepolture anomale* cit. 28.

[17] Da ultimo, Nizzo, *Contesti e atti* cit. 13; una più ampia riflessione in Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte* cit., 511-542.

della codifica di una serie di prassi ritualizzatesi nel tempo, dunque ripetute e tramandate in modo formalizzato di generazione in generazione, da attuare a fronte della necessità di proteggere i vivi da defunti considerati 'pericolosi' per ragioni legate alle cause o alle modalità del loro trapasso, o ancora al modo in cui essi avevano trascorso la propria vita (condizione sociale, patologie, etc.)[18].

A partire da queste premesse, nell'ambito del Progetto PRIN *Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte*, è stato avviato un riesame complessivo di tutte le sepolture edite e inedite, di età romana e tardoantica, dell'*Apulia et Calabria*, in cui siano ravvisabili evidenze di trattamenti, manipolazioni, dispositivi rituali attuati nei confronti dei cadaveri, plausibilmente al fine di immobilizzarli all'interno dell'ultima dimora a essi assegnata[19].

In questa sede, in particolare, si intende presentare i risultati preliminari di una ricerca in corso su un contesto di grande interesse, recentemente portato alla luce a seguito degli interventi di archeologia preventiva condotti, tra il 2020 e il 2021, in località Giardini Pilella (Torchiarolo-Brindisi), lungo il tracciato interessato dalla realizzazione del metanodotto Interconnessione TAP[20]. Si tratta di due tombe, apprestate nel corso del VI secolo d.C. all'interno di un vano defunzionalizzato e in abbandono di una preesistente villa rurale, con fasi di vita protrattesi tra l'età imperiale e tardoantica.

Le due sepolture, assai vicine l'una all'altra, furono realizzate per ospitare i resti di una giovane donna e di un feto, con buona probabilità madre e figlio/a; al momento della deposizione, inoltre, sul corpo della donna, in corrispondenza degli arti superiori, furono collocati due blocchi lapidei, per bloccarne i movimenti.

Fondamentale punto di riferimento per l'approfondimento di studio è stata l'edizione completa dello scavo condotto nel sito di Giardini Pilella, curata da Carmela D'Auria e Patrizia D'Onghia[21]. Nel medesimo lavoro, peraltro, è

[18] Il riferimento è alla nozione di 'rituale' proposta da C.M. Bell, *Ritual Perspectives and Dimensions*, New York-Oxford 1997, 138-169.

[19] A riguardo si segnala il lavoro preliminare di G. Mastronuzzi, G. Tulumello, *Deviant Burials nella Puglia tra l'età del Ferro e l'età romana*, in Antike Kunst 59, 2016, 19-37.

[20] Il riesame del contesto funerario del sito di Giardini Pilella – Torchiarolo è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con atto prot. N. 7571-A del 13/05/2024, e dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con atto prot. n. 5669-A del 26/06/2024. Si ringraziano il dott. Giuseppe Muci e la dott.ssa Annalisa Biffino.

[21] C. D'Auria, P. D'Onghia (a c. di), *Valesio. Il metanodotto Interconnessione Tap tra ricerca archeologica e tutela del paesaggio*, Bari 2022. Le indagini di scavo si sono svolte sotto il coordinamento di Carmela D'Auria e Patrizia D'Onghia, che gli autori di questo contributo ringraziano per la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra ricerca. La direzione scientifica delle attività è stata dell'allora Soprintendenza SABAP-Taranto, Brindisi, Lecce, in particolare della dott.ssa Annalisa Biffino, al tempo responsabile del territorio di Torchiarolo.

già presente un preliminare inquadramento archeoantropologico della sepoltura (tomba 2) e dei resti scheletrici della giovane donna, con disamina degli aspetti tafonomici e determinazione del sesso, dell'età alla morte e della statura; al contrario, nulla è stato possibile dire del feto (tomba 1), a causa dell'esiguità e del pessimo stato di conservazione dei resti.

Il riesame del contesto ha previsto innanzitutto la rilettura della documentazione di scavo, per cogliere ulteriori dettagli di interesse utili a una ricostruzione dettagliata del paesaggio funerario, delle soluzioni adottate per l'apprestamento dello spazio di deposizione e la copertura delle tombe. Quindi, si è proceduto *ex novo* all'analisi autoptica dei resti umani della tomba 2, finalizzata all'elaborazione del profilo biologico dell'individuo sepolto e all'individuazione di elementi di interesse (traumi, tracce riconducibili a patologie etc.) da destinare a successive analisi. Particolare attenzione è stata riservata, infine, alla lettura dei gesti funerari e del loro (possibile) significato.

[R.G.]

II. *Il contesto*

Le attività di archeologia preventiva condotte in località Giardini Pilella hanno consentito di individuare e di indagare parte di un insediamento rurale pluristratificato, con fasi di vita protrattesi quasi senza soluzione di continuità dall'età tardo-repubblicana all'età tardoantica, cui fece seguito una più episodica frequentazione dell'area nel corso del VII secolo d.C.

Sulla base delle evidenze rinvenute e delle testimonianze di cultura materiale documentate, è stato quindi possibile ricostruire la lunga storia insediativa del sito, ubicato lungo il percorso della via Traiana-Calabra tra *Brundisium* e *Lupiae*, a meno di un chilometro a nord della *mutatio* di Valesio-*Valentia*[22] (fig. 1).

A una fattoria di II-I secolo a.C. sarebbe seguita, nel corso dell'età imperiale, l'edificazione di una grande villa, di certo dotata di un settore termale e di una serie di ambienti di servizio, che fu poi interessata, tra fine III e prima metà del IV secolo, da ulteriori interventi di ristrutturazione e abbellimento. In particolare, gli ambienti di servizio assunsero una più marcata connotazione funzionale come spazi adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, mentre il *balneum* conobbe il rifacimento degli apparati decorativi.

Dopo un periodo di floridezza, nel corso del V secolo d.C., la villa fu dap-

[22] Per l'inquadramento del contesto, si veda C. D'Auria, P. D'Onghia, *Il sito e lo scavo. Area pk 117-118*, in D'Auria, D'Onghia, *Valesio* cit. 55-86.

prima abbandonata, salvo poi diventare, agli inizi del VI secolo, il fulcro di un abitato che riutilizzò gran parte delle strutture ancora parzialmente conservate del complesso preesistente, mutandone però le destinazioni d'uso (fig. 2).

I vani dell'antico settore termale, infatti, ospitarono un'officina metallurgica, un impianto per la produzione della calce e altre attività artigianali non ben caratterizzabili. Il settore di servizio e della cucina, invece, non conobbe alcuna forma di rifunzionalizzazione: tutti gli ambienti furono abbandonati, ad eccezione di un vano, al cui interno furono collocate, in posizione decentrata, due sepolture ravvicinate ascrivibili (per posizione stratigrafica) agli inizi del VI secolo d.C. (figg. 3, 4): una in anfora (tomba 1), l'altra in fossa terragna (tomba 2); vale la pena, inoltre, di rilevare che, in vista dell'allestimento dello spazio funerario, il vano fu accuratamente ripulito e sgomberato di tutte le macerie che intanto si erano accumulate al suo interno e dei materiali residui della precedente fase di utilizzo.

Per quanto concerne la tomba 1, l'inumato fu deposto all'interno di un'olla acroma, priva di orlo e ansa (h. 19 cm, diametro massimo 16 cm circa), a sua volta collocata all'interno di un'anfora appartenente alla famiglia delle *Athenian Agorà* M273, tipo Torone VII/Opait C-I, circolante tra IV e inizi V secolo d.C., rotta a metà longitudinalmente e sigillata da una copertura in tegole posizionate di piatto (fig. 5).

Lo scavo microstratigrafico condotto all'interno dell'olla, con l'obiettivo di recuperare i resti ossei, ha permesso di ritrovare solo pochissimi frammenti della calotta cranica, non sufficienti per l'analisi antropologica[23]: si è tuttavia ipotizzato che l'individuo deposto fosse un feto.

Per la realizzazione della tomba 2, destinata a ospitare un individuo adulto, fu invece apprestata una fossa terragna, stretta, di forma rettangolare con gli angoli arrotondati (1,68x0,60 m), orientata in senso est-ovest (fig. 6). Una certa cura fu riservata alla sistemazione della metà occidentale della fossa, destinata ad accogliere la parte inferiore del cadavere. Due blocchi calcarei, affiancati l'uno all'altro, furono apprestati a rivestimento della porzione sud-occidentale del taglio, mentre un altro blocco in calcare e due spezzoni di coppo in laterizio furono addossati alla porzione nord-occidentale della parete; anche il piano di deposizione, sempre in relazione alla medesima metà occidentale della fossa, fu rivestito impiegando spezzoni di laterizi.

Dal bacino in su, il corpo fu invece adagiato direttamente a contatto con la terra, a eccezione della testa, che fu appoggiata su tre coppi frammentari posti a foderare l'estremità orientale della fossa.

L'inumato fu adagiato in decubito dorsale, con la testa a est, l'arto superiore

[23] In fase di riesame dei resti ossei, condotto da Luigi Lambusta, i frammenti della calotta cranica del feto non sono stati rinvenuti.

destro steso lungo il tronco e avambraccio flesso a circa 90° sul ventre; l'arto superiore sinistro flesso a 140° e avambraccio sullo sterno; gli arti inferiori distesi e paralleli. Infine, due pietre in calcare furono intenzionalmente poste sul corpo: una al di sopra del gomito dell'arto superiore sinistro; l'altra, più grande, sull'avambraccio dell'arto superiore destro.

Una volta bloccato il corpo, la fossa fu colmata con terra; altri scampoli calcarei di medie e piccole dimensioni, misti a terra e frammenti di laterizi furono riversati in corrispondenza del torace e della testa, mentre un grande coppo integro fu sistemato a copertura della metà occidentale della tomba. Al momento del rinvenimento, il corpo si presentava in giacitura primaria, come dimostrato dal persistere delle articolazioni labili, e testimoniava l'avvenuta decomposizione in spazio pieno.

L'abbandono definitivo del sito, infine, si produsse nel corso del VII secolo: strati di macerie sigillarono tutti gli spazi che avevano conosciuto forme di frequentazione, obliterando anche le due sepolture.

[R.G., L.L.]

III. *Chi era la giovane donna deposta nella tomba 2*

I resti della giovane donna, morta intorno ai 20 anni, sono stati rinvenuti in uno stato di buona conservazione, verosimilmente favorito da un pH del terreno non acido (fig. 7).

Le caratteristiche docili del cranio dialogano con l'esilità del corpo, che non evidenzia segni particolari di sviluppi muscolari o di stress lasciati da attività lavorative debilitanti. Non sono state rilevate, inoltre, ipoplasie dello smalto dentale, il che può essere considerato indicatore di un'infanzia e di una fase di crescita trascorse senza gravi carenze alimentari, malattie o traumi. A tal proposito, i denti si conservano quasi tutti, ad eccezione di due incisivi mascellari e di due terzi molari superiori; in particolare, l'individuazione di tracce di tartaro su alcuni incisivi inferiori è senza dubbio promettente, in vista della possibilità di acquisire, mediante ulteriori analisi del DNA antico, informazioni sullo stile di vita della donna, la sua dieta e, più in generale, il suo stato di salute: il tartaro, in quanto placca mineralizzata che si consolida nel tempo, potrebbe infatti contenere residui di alimenti[24].

La diversità umana, derivante da adattamenti ambientali, si manifesta in

[24] E. Fiorin, *Medical-dental calculus of the skeletal collection from St Leonard's leprosy hospital, Peterborough (UK),* in *Zenodo*, 2023, 10.5281/zenodo.7643951

proporzioni corporee, statura e tratti del volto, variazioni che definiscono ampi gruppi umani. Pertanto il termine 'popolazione' sta a indicare un gruppo umano che condivide caratteristiche somatiche e morfologiche simili. Il cranio della donna, in particolare, si caratterizza per un'ampia apertura nasale, vicina a un triangolo equilatero, e per una mandibola leggermente proiettata in avanti: tale peculiarità necessita di essere indagata in modo approfondito[25] (fig. 8).

Per quanto concerne le ossa lunghe, è stato possibile evidenziare un'asimmetria negli arti inferiori sinistri, caratterizzati da una lunghezza maggiore di circa 1 cm rispetto ai controlaterali destri: è tuttavia plausibile che questo disallineamento non avesse alcun particolare impatto sullo stile di vita della donna, al di là di una cattiva postura o di un lieve stress a carico della colonna vertebrale.

A carico dell'omero sinistro, invece, si osserva una perforazione della fossa olecranica (foro olecranico), condizione quest'ultima probabilmente filogenetica, come dimostrano gli studi di Schniz[26], e causa di un'iperestensione del gomito; tuttavia, studi più recenti non escludono che tale foro, generalmente di dimensioni variabili, possa essere evidenza di stress meccanici legati a movimenti continui del gomito stesso[27]; la letteratura specialistica, inoltre, segnala un'incidenza maggiore di tale evidenza nelle femmine rispetto ai maschi[28].

A carico di una delle ultime vertebre toraciche e di alcune vertebre lombari, inoltre, sono stati notati alcuni noduli di Schmörl; tali noduli sono associabili alla flessione della colonna vertebrale in avanti o lateralmente, a causa del sollevamento di pesi, possibile conseguenza dei lavori svolti in vita.

Infine, una possibile caduta accidentale potrebbe aver provocato una lieve lesione dell'osso sacro, in particolare della prima vertebra sacrale: un trauma che è solitamente causa non solo di dolore nella zona interessata, ma anche di una più o meno sensibile riduzione della mobilità.

In conclusione, ai fini dell'analisi in corso, sarebbe stato fondamentale poter disporre anche del materiale fetale deposto nella tomba 1, soprattutto al fine di verificare, mediante analisi genetiche, l'esistenza di una connes-

[25] Nel caso della donna di Torchiarolo, le caratteristiche cranio-facciali parrebbero discostarsi dai parametri comunemente osservati nelle popolazioni europee di riferimento. Le analisi genetiche e isotopiche, attualmente programmate, potranno fornire dati utili a verificare una possibile origine non alloctona della donna o, comunque, un background biologico non riconducibile con certezza ai gruppi autoctoni dell'area. Cfr. A. Canci, S. Minozzi, *Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio*, Roma 2015, 142-143.

[26] H. R. Schinz, *Röntgenst*, Fortschr 1922; H. R. Schinz, *Radiolology Clinic*, Basel 1945.

[27] R.W. Mann, S.P. Murphy, *Regional Atlas of Bone Disease-A Guide to Pathological and Normal Variation in the Human Skeleton*, Springfield, Illinois 1990.

[28] W.H. Bass, *Human osteology, a laboratory and field manual,* Missouri Archaeological Society, Columbia 1987; Mann, Murphy, *Regional Atlas* cit.

sione biologica tra la giovane donna e il feto rinvenuto nelle sue immediate vicinanze, finora ipotizzata solo sulla base della conformazione del paesaggio funerario: il rapporto di prossimità tra le due tombe denota una sepoltura intenzionalmente congiunta e proprio tale prossimità potrebbe riflettere una relazione madre-figlio.

Dal punto di vista scheletrico, la donna presenta alcune alterazioni, come la lesione al sacro, le ernie di Schmörl e l'asimmetria degli arti inferiori, che potrebbero aver influenzato la mobilità o causato dolore cronico, ma nessuna di queste problematiche può aver inciso in modo significativo sul suo aspetto esteriore o sul suo stile di vita, conferendo così alla donna uno status di 'diversità', agli occhi della sua comunità di riferimento, tale da giustificare l'isolamento funerario e il ricorso all'immobilizzazione del cadavere.

Quanto alla causa della morte, alla luce della disamina del contesto funerario, della presenza del feto accanto alla defunta e dell'età della donna, compatibile con una gravidanza a termine, è plausibile avanzare l'ipotizzare di un decesso causato per complicanze ostetriche. In epoche storiche o premoderne, in assenza di supporto medico, il parto di per sé costituiva un evento ad alto rischio sia per la madre, che per il nascituro: travaglio prolungato, malposizionamento fetale, emorragie o infezioni post-partum erano tra le principali cause di morte materna e di sofferenza/morte del feto. Pertanto, in attesa dell'esito di ulteriori indagini di prossimo avvio, volte a fare luce su eventuali patologie non diagnosticabili mediante la sola analisi autoptica dei resti, in assenza di evidenze dirette di traumi o patologie letale sullo scheletro, i dati disponibili suggeriscono con forza la possibilità che la giovane sia deceduta durante il parto, insieme al proprio bambino, lasciando nelle ossa e nella terra una testimonianza silenziosa della vulnerabilità femminile nel passato[29].

[L.L.]

[29] Per quanto concerne gli studi sulla mortalità infantile nel mondo romano, si segnala il contributo C. Laes, V. Vuolanto, *Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World*, London 2016. Si vedano inoltre M. Carroll, *Infant Death and Burial in Roman Italy*, in *Journal of Roman Archaeology* 24, 2001, 99-120; M. Carroll, *Infancy and Earliest Childhood in the Roman World. A fragment of time,* London 2018. È doveroso citare anche l'opera di grande respiro curata da Claudia Lambrugo che affianca i dati di scavo di tutta la penisola italiana, spaziando su varie epoche: C. Lambrugo (a c. di), *Una favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell'infanzia*, Milano 2019. Più specialistico e volto all'analisi dello sviluppo scheletrico dalla prima fase embrionale all'età adulta: C. Cunningham, L. Scheuer, S. Black, *Developmental Juvenile Osteology*, Academic Press 2016.

IV. *Gesti e rituale funerario*

Nonostante l'accuratezza e il rigore metodologico con cui sono state rilevate e documentate le evidenze dello spazio funerario riportato alla luce, sulla possibilità di proporre una lettura attendibile del significato delle scelte e dei gesti, che scandirono lo svolgimento del funerale della donna e dell'infante, incidono sia l'inevitabile perdita delle componenti performative, espressive, emozionali della ritualità; sia la limitata rappresentatività della porzione di insediamento interessata dalle indagini. Le strutture della villa di età imperiale e tardoantica, poi rioccupate dall'abitato di tardo V-VI secolo a cui afferivano le due tombe, si estendevano infatti ben oltre i limiti dell'area effettivamente scavata.

Risulta difficile, pertanto, comprendere dove fossero dislocati, rispetto all'unico spazio funerario ad oggi noto e agli impianti artigianali installatisi nei vani del *balneum* della villa, gli altri luoghi vissuti o frequentati dalla comunità insediata. Al contempo, per le medesime ragioni, non è possibile né stabilire se il luogo scelto per accogliere le due tombe in esame fosse in relazione di prossimità o di distanza e isolamento rispetto alle sepolture degli altri defunti della medesima comunità; né riflettere, in modo comparativo, su affinità e differenze con gli altri paesaggi funerari coevi.

Quanto detto, tuttavia, non scoraggia dal tentare, con le necessarie cautele, la strada della ricostruzione interpretativa, partendo innanzitutto dalla valorizzazione del dato relativo al carattere 'riservato', in un certo senso 'esclusivo' del luogo scelto per il seppellimento delle spoglie della donna e del feto, che parrebbe denunciare la volontà, da parte di chi coordinò il funerale, di isolare i due defunti all'interno di uno spazio sepolcrale non condiviso con altri.

Per la realizzazione delle due sepolture furono utilizzati materiale di facile recupero dalle macerie, che già avevano ricoperto molti settori della villa, e dalle suppellettili dismesse. Dal vasellame abbandonato all'interno degli ambienti un tempo utilizzati come cucina furono prelevate l'olla e l'anfora impiegate come custodia materiale dell'infante, soluzione quest'ultima del tutto coerente con la pratica di inumare soprattutto i resti di feti e neonati all'interno di contenitori ceramici (quasi metafore del ventre materno), di cui si ha ampio riscontro a diverse latitudini cronologiche e geografiche[30].

Particolare attenzione fu inoltre riservata all'apprestamento della pur sempli-

[30] V. Nizzo 2011, *'Antenati bambini'. Visibilità e invisibilità dell'infanzia nei sepolcreti dell'Italia tirrenica dalla prima età del Ferro all'Orientalizzante: dalla discriminazione funeraria alla costruzione dell'identità*, in Nizzo, *Antropologia e archeologia a confronto* cit. 51-93.

ce fossa terragna, in cui fu adagiato il corpo della giovane, in parte foderata con blocchi in calcare e spezzoni di laterizi recuperati dai vicini crolli; nessun manufatto fu poi inserito come corredo dell'inumazione, né sono stati individuati, in prossimità o nelle vicinanze delle tombe, resti vegetali o faunistici che possano essere ricondotti al consumo e/o all'offerta/consacrazione di cibi e bevande.

In un quadro complessivo di gesti del tutto coerenti con le consuetudini e le *performance* rituali del periodo, è tuttavia la presenza delle pietre posizionate sul cadavere della donna per immobilizzare gli arti superiori, la spia dell'interferenza sul comportamento funebre dei luttuati di credenze, o piuttosto, di superstizioni correlate alla paura del ritorno dei morti.

Meno documentato della pratica del fissaggio del cadavere al proprio *locus sepulturae* mediante chiodi, il ricorso al posizionamento di blocchi lapidei, più o meno grandi e pesanti, in corrispondenza di distretti del corpo vitali (cranio, torace) e/o fondamentali per la deambulazione (ginocchia, piedi), trova comunque riscontri non solo nella tradizione letteraria e folklorica europea di età medievale e moderna[31], quanto soprattutto in numerosi contesti funerari, documentati in aree geografiche e culturali anche molto distanti le une dalle altre, a partire dalla pre-protostoria in poi[32]. Nella stessa regione pugliese, d'altra parte, una delle più antiche attestazioni dell'applicazione di tale dispositivo di immobilizzazione dei cadaveri è datata al IX-VIII secolo a.C. e si rinviene nei pressi di Trani, in località Capo Colonna, dove grande clamore suscitò, alcuni anni fa, lo scavo di un'area sacra al cui interno furono riportate alla luce due tombe a cista litica, contenenti i resti di quattro individui (tre di sesso maschile, uno femminile), di età diverse, ciascuno inumato con un pesante blocco lapideo deposto sul corpo[33].

[31] P. Barber, *Vampires, burial and death. Folklore and Reality*, New Haven-London 1988, 78-79, n. 72; N. Caciola, *Wraiths, Revenants and Ritual in Medieval Culture*, in *Past and Present* 152, 1996, 20.

[32] Cfr. in particolare E.W. Black, *Romano-British burial customs and religious beliefs in South-East England*, in *Archaeological Journal* 143, 1986, 225-227; Tsaliki, *Unusual Burials* cit. 8-10, con casi che coprono un vasto arco cronologico, dal Neolitico al IV secolo d.C., dislocati tra Cipro, la Puglia (*infra*) e la Grecia; Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 191-197, con attestazioni di età romana e altomedievale provenienti soprattutto dall'*Hispania* e dalla *Britannia*; A. Reynolds, *Anglo-Saxon Deviant Burial Customs*, Oxford 2009; A. Simmer, *Le cimetière mérovingien d'Audun le Tiche (Moselle)*, Paris 1988, con numerose attestazioni di immobilizzazione del cadavere in sepolture di VII secolo d.C.; L. Gardeła, K. Kajkowski, *Vampires, Criminals or Slaves? Reinterpreting 'deviant burial' in Early Medieval Poland*, in *World Archaeology* 45, 5, 2013, 780–796, con casi di cadaveri bloccati da pietre rinvenuti in contesti funerari polacchi di X-XIII secolo d.C., per i quali si avanzano anche interpretazioni alternative alla necrofobia;

[33] I. Muntoni, F. Radina, *Note per un inquadramento preliminare dell'insediamento dell'età del Bronzo di Capo Colonna di Trani (Bari)*, in *Archivio Storico Pugliese* 47, 1994, 7–51; S. Sublimi Saponetti, F. Scattarella, A. De Lucia, V. Scattarella, *Paleobiology, Paleopathology and*

Sebbene non si disponga ancora di dati censiti ad ampia scala geografica utili a restituire la percezione di quanto fosse diffusa tale pratica nei diversi territori dell'orbe romano o romanizzato[34], sia Anastasia Tsaliki che Silvia Alfayé convergono nel ritenere che, in età romana e tardoantica, lo zavorramento del cadavere con pietre o altri pesi fosse tra i ricorrenti gesti profilattici adottati, in determinate circostanze, dai luttuati come reazione necrofobica e di difesa nei confronti di possibili *revenants*, attraverso il potenziamento della forza costrittiva già esercitata sui corpi sepolti dalla terra deposta al di sopra di essi.

In effetti, nelle pur sintetiche rassegne proposte nei lavori delle due studiose, si rintracciano casi che provengono dalla *Hispania*, dalla *Britannia*, dall'Attica, dalla *Iudaea*, oltre che dall'intera penisola italica, con cronologie comprese soprattutto tra il I secolo a.C. e il IV-V secolo d.C.

Al contempo, la disamina comparata almeno dei principali contesti funerari ad oggi noti consente di apprezzare come, a livello locale o piuttosto di storia di singole comunità se non proprio di gruppi familiari, l'intento di 'appesantire' il cadavere, fissandolo in una condizione di eterna immobilità, si fosse spesso tradotto nella messa in atto di soluzioni pratiche anche variegate: si pensi, ad esempio, alla scelta del distretto corporeo su cui intervenire; all'impiego di un solo blocco lapideo o di più pietre distribuite in corrispondenza delle parti simbolicamente più sensibili del corpo[35]; al ricorso a materiali alter-

Necrophobic Practices in Early Iron Age Burials (IX-VII Century BC) in Capo Colonia, Trani, Apulia, in *Collegium Antropologicum* 31, 2007, 339-344. La tomba 1, insolitamente polisoma per il periodo, conteneva i resti di due individui di sesso maschile adulti (ca. 35 anni) e di una giovane donna (15-17 anni), supini, parzialmente sovrapposti, ciascuno coperto da un grosso pezzo di roccia. La tomba 2, invece, conteneva i resti di un maschio adulto (20-25 anni), deposto in posizione prona, rannicchiata e con una grande lastra di pietra sul dorso. Nessuno scheletro presentava tracce riconducibili a una morte violenta; si è tuttavia ipotizzato che l'atteggiamento necrofobico fosse stato indotto da una 'atipicità' in vita dei defunti, causata forse da patologie invalidanti quali la tubercolosi, la rabbia, o particolari malattie neuro-psichiatriche.

[34] A riguardo, si segnala il recente studio M. Milella, V. Mariotti, M.G. Belcastro, Ch.J. Knüsel, *Patterns of Irregular Burials in Western Europe (1st-5th Century A.D.)*, in *PloS One*, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130616, che tuttavia comprende il dispositivo del fissaggio mediante pietre o altri pesi tra gli indicatori di comportamenti funerari 'devianti' da mappare a scala macro-territoriale.

[35] Si pensi al caso delle due sepolture di media età imperiale rinvenute, in posizione marginale, all'interno della necropoli di Sarsina – Pian di Beccio, i cui inumati furono ricoperti da un consistente cumulo di blocchi lapidei, diversamente da quanto documentato in tutte le altre tombe coeve. Si veda J. Ortalli, D. Baldoni, M.T. Pellicioni, *Pian di Bezzo di Sarsina. La necropoli romana*, in A. Donati (a c. di), *Storia di Sarsina. I. L'Età Antica*, Cesena 2008, 21–180. Un cumulo di pietre fu accatastato sul corpo di un individuo sepolto, in decubito prono, nella necropoli romana di Arlington Avenue a Dorchester: R. Philpott, *Burial practices in Roman Britain. A survey of grave treatment and furnishing. A.D. 32-410*, Oxford 1991, 72, 77. Abbastanza ricorrenti sono

nativi a quello lapideo, come pani di metallo[36], laterizi o contenitori ceramici.

Da questo punto di vista, un caso di particolare interesse è rappresentato dalle cosiddette 'sepolture anomale' dell'ampia porzione di necropoli a inumazione indagata nel suburbio settentrionale della città romana di Pisa, in via Marche, frequentata senza soluzione di continuità tra il tardo III e il tardo VI-VII secolo d.C. e di cui sono state indagate ben 194 sepolture pertinenti ad adulti e bambini di modesta estrazione sociale[37]. Si tratta di undici tombe a semplice fossa terragna, del tutto integrate all'interno dello spazio funerario, ciascuna apprestata per accogliere un solo individuo, nella maggior parte dei casi adulto, i cui arti inferiori e i piedi furono coperti con frammenti di coppi e tegole o con esemplari integri o frammentati di anfore di Empoli, piccolo contenitore vinario prodotto nella valle dell'Arno tra I-II secolo e tra V-VI secolo d.C. (fig. 9). Ulteriori spunti di riflessione sono offerti, inoltre, dall'analisi della collocazione cronologica di tali sepolture: quattro di esse (tre tombe di adulti e una di infante), infatti, appartengono al nucleo più antico, per formazione, della necropoli, ascrivibile a un orizzonte di pieno III secolo d.C.; cinque sepolture sarebbero state realizzate al tempo dell'espansione di IV-V secolo del nucleo originario; una tomba sarebbe stata apprestata durante la fase più tarda di utilizzo dell'area, tra VI e VII secolo d.C. Il reiterarsi, nello stesso spazio funerario, del medesimo espediente di bloccaggio del cadavere, attuato con identiche modalità e tipologie di materiali, entro una scala temporale della durata di circa cinque secoli, è già di per sé una suggestiva testimonianza del processo di lunga durata di progressiva ritualizzazione, a livello di comunità locale o di gruppo sociale, di gesti e comportamenti di volta in volta recepiti, riproposti e tramandati.

[R.G.]

anche le attestazioni della deposizione coltestuale di tre blocchi lapidei, solitamente collocati in corrispondenza della testa, dell'addome e dei piedi dello stesso cadavere: si rimanda a R. Ratel, *La nécropole gallo-romaine de Gratte Dos, Commune de Meuilley, Côte-d'Or*, in *Reveu Archéologique del'Est et du Centre-Est* 28, 1977, 92-93 e 96 in relazione alle tombe 6, 10, 17 e 18; G. Buchner, D. Ridgway, *Pithekoussai I. La necropoli: tombe 1-723 scavate dal 1952 al 1961*, in *Monumenti Antichi* 55, s.m. IV, Roma 1993, 123, 140-141 per i casi analoghi documentati nella necropoli ellenistica e romana di Pitecusa.

[36] L'unica attestazione sinora rintracciata di utilizzo di un pane in ferro coame zavorra per l'immobilizzazione di un cadavere proviene dalla tomba 193 della necropoli tardoantica (III-fine VI d.C.) di *Aeclanum*, su cui si veda S. Lo Pilato, *Aspetti della prassi funeraria tardoantica ad Aeclanum*, in C. Ebanista, M. Rotili (a c. di), *Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e alto medioevo*, Atti del convegno internazionale di studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere 2013) e *Luoghi di culto, necropoli e prassi funeraria fra tarda antichità e medioevo*, Atti del convegno internazionale di studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere 2014), Napoli 2016, 379-395.

[37] A. Costantini, *Primi dati sulla necropoli tardoantica rinvenuta nel suburbio settentrionale di Pisa (via Marche)*, in Rassegna di Archeologia 23B, 2007-2008, 149-168; A. Costantini, *Sepolture anomale di età romana: alcuni esempi da Pisa*, in *Miliarium* 17, 2013, 114–117.

V. *Alla ricerca di spiegazioni*

In conclusione, non resta che chiedersi: a chi erano riservati simili trattamenti funerari differenziati e perché? Per rispondere a queste domande, nei limiti in cui sia possibile per un osservatore di oggi cogliere stati d'animo e motivazioni di comportamenti appartenenti a esseri umani di un passato così lontano dal presente, può essere utile ampliare l'orizzonte dell'indagine e provare a far dialogare l'archeologia con le fonti scritte, da cui dipende la nostra conoscenza delle credenze e delle concezioni di uomini e donne di età romana e tardoantica sulla morte, sull'anima e il suo destino dopo la morte[38].

Cosa è possibile dire, dunque, dei vivi e dei morti, pagani e poi – forse – anche cristiani, che dalla *Britannia* alla Giudea, passando per la penisola italica, furono rispettivamente artefici e vittime di simili trattamenti di ancoraggio alla tomba con pesi di vario tipo? Laddove l'indagine archeologica si sia spinta oltre la mera registrazione del gesto funerario insolito o deviante, prevedendo anche di approdare a una più dettagliata analisi tafonomica, biologica, paleopatologica dei resti umani, ciò che emerge nella maggior parte dei casi è soprattutto la peculiarità delle circostanze della morte, naturale o inflitta.

In attesa di auspicabili stime quantitative e statistiche affidabili, non è forse lontano dal vero affermare che una parte cospicua dei morti immobilizzati sinora documentati sia rappresentata da individui deceduti prematuramente a causa di eventi accidentali, per patologie che lasciano ben pochi segni diagnosticabili (infarti, ictus, complicazioni pre o post parto) o, ancora, a seguito dell'esecuzione di condanne capitali, circostanza quest'ultima che non di rado suscitava manifestazioni di vero disprezzo nei confronti del cadavere del colpevole giustiziato. Esemplari sono le numerose sepolture di individui condotti a morte per decapitazione, documentate soprattutto in contesti necropolari di III-IV secolo d.C. dell'Inghilterra meridionale e orientale, le cui salme furono deposte in fosse terragne recando con sé non solo lo stigma della propria pericolosità *post mortem* (immobilizzazione del cadavere con pietre), ma anche quello della colpa commessa in vita e del biasimo sociale (posizione prona, cranio reciso dislocato in corrispondenza degli arti inferiori)[39].

[38] A questo proposito, riferimenti imprescindibili sono J.M.C. Toynbee, *Morte e sepoltura nel mondo romano*, Roma 1993 (in part. 17-52) e P.-A. Février, *La mort chrétienne*, in *Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale*, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XXXIII (Spoleto 1985), Spoleto 1987, II, 881-942.

[39] Cfr. ad esempio B. Barber, D. Bowsher, *The Eastern Cemetery of Roman London. Excavations 1983-1990*, London 2000, 99, 134-135, 230, 317, 320 e fig. 109 in riferimento alla tomba B733 (donna decapitata, con cranio dislocato in corrispondenza del bacino e corpo ricoperto da

Si tratta, dunque, di morti 'atipiche'[40], evidentemente subite dai luttuati come così improvvise, traumatiche, destabilizzanti rispetto agli assetti precostituiti del gruppo familiare/sociale, non di rado violente e/o deplorevoli, da innescare irrazionali reazioni di protezione nei confronti dei pericoli (per il mondo dei vivi) derivanti da un possibile, mancato trapasso sicuro verso l'oltretomba degli individui deceduti in simili circostanze[41].

È ben noto, d'altra parte, come nell'immaginario collettivo e popolare di età greca e romana, a cui apparteneva il senso di un confine potenzialmente assai permeabile tra la dimensione del visibile e quella degli spiriti invisibili dei defunti, fosse profondamente sedimentata la credenza che tanto gli ἄωροι, i morti di *mors immatura*, quanto i βιαιοθάνατοι, i morti di morte violenta, in entrambi i casi anime destinate all'eterna irrequietezza perché strappate alla vita *ante diem fatalem*, potessero tornare a manifestarsi ai vivi in molteplici modalità[42]: come apparizioni in sogno o in stato di veglia; come squallide *umbrae, larvae*, *lemures* o, con l'avvento del cristianesimo, demoni maligni, vaganti nei luoghi terreni in cui trovarono la morte, colmi di odio, di invidia o

pietre) del cimitero romano di East London (III-IV secolo d.C.); *ivi*, 87, 323-324, fig. 114 in riferimento alla tomba B459 (donna adula di 25-45 anni, forse giustiziata, sepolta prona con due blocchi lapidei posizionati sul dorso) nel medesimo cimitero. Si veda anche Wiseman, Neil, Mazzilli, *Extreme Justice* cit. Si rimanda, inoltre, a Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 192-196 e a C. Rossi, *Sepolture in decubito prono nella Patavium di etá imperiale*, in *Pagani e Cristiani, forme ed attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia* 10, 2011, 159-185, per due casi affini (sepolture di due probabili giustiziati ma non per decapitazione), rispettivamente da *Baelo Claudia*-Cadice e dalla necropoli extraurbana di via Tiepolo a Padova (contesto di II d.C.).

[40] Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte* cit. 527-530.

[41] Black, *Romano-British burial customs* cit. 227: «confining the dead to their proper resting-place until the time came for the journey from the grave into the other-world».

[42] A riguardo, si rimanda a Stramaglia, *Res inauditae* cit. 8-16 per l'ampia disamina di fonti in lingua greca e latina sulla 'teoria' delle anime dei morti irrequieti e della loro tripartizione (insepolti, morti anzitempo, morti di morte violenta). Vale la pena, tuttavia, di menzionare in questa sede solo il noto passo del *De anima* di Tertulliano in cui, con l'intento di sottoporre a critica le credenze pagane sull'aldilà, l'autore cristiano dà notizia delle più radicate credenze popolari sui morti irrequieti (*anim.* 55, 5-57): (56, 4) *Aiunt et immatura morte praeventas (sc. animas) eo usque vagari istic, donec reliquatio compleatur aetatum, quacum pervixissent, si non intempestive obissent…*(56, 8): *Proinde extorres inferum habebuntur quas vi ereptas arbitrantur, praecipue per atrocitates supplicorum…* Più in generale, sul tema, si vedano anche le trattazioni di E. Rohde, *Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen*, I-II, Freiburg i. Br. 1890-1894 (con numerose edizioni successive; trad. it. *Psiche, I. Culto delle anime presso i Greci*; *II. Fede nell'immortalità presso i Greci*, Bari 1914-1916); Th. Hopfner, *Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber*, I-II, Leipzig 1921-1924; Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants* cit.; F. Cumont, *Lux perpetua*, Paris1949; A.D. Nock, *Tertullian and the ahori*, in A.D. Nock, *Essays on religion and the Ancient World. II*, Oxford 1972, 712-719; E. Norden, *P. Vergilius Maro. Aeneis Buch VI*, Lepzig 1957[4].

di desiderio di vendetta[43]; come fantasmi dalla marcata corporeità desiderosi di godere dei piaceri negati dalla morte[44].

Senza dubbio come 'atipiche', problematiche, funeste erano infine percepite le pur assai frequenti morti premature di bambini e adolescenti: non sono poche, infatti, le attestazioni di pratiche di immobilizzazione attuate nei confronti del cadavere di individui deceduti entro o subito dopo l'età puberale, come testimonia il caso del cimitero infantile di V secolo d.C. indagato a Poggio Gramignano, dove furono accolte le spoglie delle giovanissime vittime di una probabile epidemia[45] (fig. 10).

A tale proposito, vale la pena inoltre di ricordare come la percezione della peculiare condizione liminale di feti abortiti, neonati morti, infanti deceduti entro i 3-4 anni, dunque morti prima di aver acquisito un'identità personale e di essere diventati parte integrante del corpo sociale, fosse all'origine di una serie di fenomeni di discriminazione funeraria ormai ben caratterizzati dal punto di vista archeologico e tracciati nel loro esplicarsi sulla lunga durata a partire già almeno dall'età del Ferro

[43] Numerosi esempi in Stramaglia, *Res inauditae* cit. 23 e nota 42, 27-48 e poi Cap. I-II e IV-V. In particolare, con il termine *lemures* si designavano gli spiriti maligni, qualificati perlopiù come neri, entità demoniache che furono progressivamente assimilate alle anime dei defunti: cfr. Ov. *fast.* 5, 483: *mox etiam lemures animas dixere silentum*; Apul. *Socr.* 15 p. 152: *hunc* (*sc. Animum humanum*) *vetere Latina lingua reperio lemurem dictitatum*. In Pomponio Porfirione, nello scolio a Hor. *epist.* 2, 2, 209 (*nocturnos lemures*), i *lemures* sono presentati come: *umbrae vagantes hominum ante diem mortuorum et ideo metuendas* (408 Holder). Più pericolosi dei *lemures* erano le *larvae*, temibili per la loro furia persecutoria verso i viventi, capaci di indurre alla pazzia o di invasare: così in numerosi luoghi di Plauto (*Amph.* 776-777; *Men.* 889-890; *Aul.* 642; *Capt.* 597), ma anche Nonio Marcello (Lindsay, I, 64), Festo (s.v. *Larvati*: Lindsay, 106). Ancora Agostino, in *civ.* 9, 11, definisce lemuri e larve le anime degli uomini dal *modus vivendi* deplorevole. Su *lemures* e *larvae*, in particolare, si vedano Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants*, cit.; G. Thaniel, *'Lemures' und 'larvae*, in *The American Journal of Philology* 94, 1973, 182 ss.; B. Liou Gille, *Morts bienveillants des 'parentalia'? Morts malveillants des 'lemuria'? Interferences entre droit et religion*, in *Revue des Études Anciennes* 109/2, 2007, 107 ss.; M.J. Hidalgo de la Vega, *'Larvas', 'Lemures', 'Manes' en la demonología de Apuleio y las creencias populares de los romanos*, in *Antigüetad: religiones y sociedades* 8, 2009-2010, 165 ss.; L. D'Amati, *Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021, 12-21.

[44] Cfr. ancora Stramaglia, *Res inauditae* cit. 42-43 per un più ampio inquadramento del tema. Emblematica è la storia della giovane di Amfipoli, riportata da Flegonte di Tralle (*Mir.* 1) e ripresa da Proclo, *in R.* II, 116, 2-17 Kroll: morta poco dopo le nozze e tornata dalla tomba per amore del giovane Macate, ospite dei genitori di lei e del tutto ignaro di aver a che fare con un fantasma, proprio a causa della corporeità della defunta tornata dagli Inferi. Sulla vicenda di Filinnio, si veda Stramaglia, *Res inauditae* cit. 223-226, 230-257; più recente T. Braccini, *Amori estremi. Filinnio e le 'morte innamorate'*, in *Griseldaonline* 12, 2012, 1-11; Braccini, *Prima di Dracula* cit. 33-35.

[45] D. Soren, N. Soren (a c. di), *A Roman villa and a late Roman Infant Cemetery. Excavation at Poggio Gramignano, Lugnano in Teverina*, Roma 1999, in part. 508, 518, 526-527, 631, fig. 251, tomba IB36. Si veda inoltre Alfayé, *Sit tibi terra gravis* cit. 186 e nota 14 per altre attestazioni di rituali 'atipici' documentati in relazione a sepolture di infanti.

fino al Medioevo[46]. Si pensi al frequente confinamento dei *sepulchra infantium* in spazi estranei a quelli destinati alle sepolture degli adulti, alla ricorrente deposizione in contesti abitativi, al prevalente ricorso all'inumazione come rituale funerario: tutte pratiche che significativamente trovano corrispondenza, almeno per l'età romana, in ciò che è riportato dalla tradizione letteraria in merito alla negazione del lutto per la morte di infanti/bambini, al *funus acerbum* e ai cosiddetti *suggrundaria*[47].

[46] Sul fronte antropologico ed etnoantropologico: Van Gennep, *I riti di passaggio* cit., 139-140; L. Lévi-Bruhl, *La mentalité primitive*, Paris 1922, 310 ss.; Jobbé-Duval, *Les morts malfaisant* cit., 68-72; A.M. Di Nola, *La nera signora: antropologia della morte e del lutto*, Roma 2006, 169-192; T. Nathan (a c. di), *L'enfant ancêtre*, Grenoble 2000; L. Bartoli, *Venir ou monde. Les rites de l'enfantement sur les cinq continents*, Paris 2207. Sul fronte antichistico e archeologico: J. Vtervrugt-Lentz, *Mors immatura*, Groningen 1960; J.P. Néraudau, *La loi, la coutume et le chagrin. Réflexions sur la mort des enfants*, in F. Hinard (a c. di), *La mort, les morts et l'au-delà dans le monde romain,* Caen 1987, 195-208; M. Pizzolato, *Morir giovani: il pensiero degli antichi di fronte allo scandalo della morte prematura*, Roma 1996; S. Martin-Kilcher, *Mors immatura in the Roman World – a mirror of society and tradition*, in J. Pearce, M. Millett, M. Struck (a c. di), *Burial, society and context in the Roman World*, Oxford 2000, 63-77; F. Gusi, S. Muriel, C. Olària (a c. di), *Nasciturus, infans, puerulus. Vobis mater terra. La muerte en la infancia. La mort dans l'enfance. La mort a la infància. The death in the childhood*, Servei d'investigacions arqueològiques i prehistòriques, Disputació de Castelló 2008; V. Dasen, *Roman Birth Rites of Passage Revisited*, in *Journal of Roman Archaeology* 22, 2009, 199-214, in part. 208-212; Nizzo, *'Antenati bambini* cit.; S. Aglietti, *La mors acerba. Alcuni spunti di riflessione sulla sepoltura degli infanti in età romana*, in Nizzo, *Dalla nascita alla morte* cit. 517-528, con indicazioni di casi, siti archeologici e ampia bibliografa di riferimento; O. de Cazanove, *Naissance et petite enfance dans le monde romain*, in *Tesaurus Cultus et Rituum antiquorum (TesCRA), vol. VI: Stages and Circumstances of Life*, Los Angeles 2011, 11-16, in part. 15-16;

[47] Sul lutto, si veda la notizia di Plu. *Num.* 12, 3 in merito al divieto fatto da Numa di concedere il lutto per la morte dei bambini di età inferiore ai tre anni e, al contrario, di riconoscerlo per i maggiori ma solo in misura di un mese per ogni anno di vita, sino a un massimo di dieci. La norma è indirettamente confermata anche da Cic. *Tusc.* 1, 39, 93 e dal giurista Paolo (*sent.* 1, 21, 13). Per quanto concerne i *funera acerba* o le *immaturae exequiae*, si veda Serv. *ad Aen.* 11, 143: agli impuberi morti prematuramente erano riservati funerali notturni, alla luce di ceri e fiaccole, privi di ogni *pompa* funebre, dunque senza elogi ed esposizione della salma, alla presenza dei soli familiari (dunque socialmente invisibili, in virtù della condizione di non-individuo dell'infante defunto), per timore che la famiglia (la *domus*) potesse essere macchiata dallo scandalo di una morte prematura. Simili *genera mortis*, *acerba infantum* e *immatura iuvenum* (Isid. *orig.* 11, 2, 32) erano punizioni infauste, da respingere subito nelle tenebre. Cfr. anche Tac. *ann.* 13, 17, 5 (provvedimento emanato da Nerone per limitare le cerimonie in occasione della morte del quattordicenne Britannico, figlio di Claudio e Messalina); Verg. *Aen.* 6, 426-429; Sen. *dial.* 10, 20, 5 e 9, 11, 7; *epist.* 122, 10. Nella stessa ottica, non avevano carattere di *loci religiosi* i siti di seppellimento di feti (di fatto mai nati), nati morti o morti in procinto di nascere, poiché non inclusi, dal punto di vista giuridico, nel novero delle *personae*: per un approfondimento sul tema, si rimanda a D'Amati, *Dis Manibus* cit. 52-53 e 128-129 con bibliografia di riferimento. Nonostante nessuna disposizione di legge facesse divieto di tumulare feti, nati morti o infanti all'interno degli spazi funerari della propria comunità di riferimento, l'impressione generale, dunque, è che si richiedesse ai luttuati di vivere tali morti acerbe o immature in una dimensione quanto più possibile privata: non a caso, si deve al grammatico Fulgenzio (*serm. ant.* 7) un'interessante testimonianza sulla consuetudine di collocare i

Quanto sinora considerato, dunque, può costituire il sostrato sul quale fondare la ricerca delle ragioni che indussero i familiari di una giovane donna, vissuta agli inizi del VI secolo d.C. in un villaggio delle campagne brindisine e lì morta prematuramente insieme al bambino che portava in grembo o aveva appena dato alla luce, a dare una degna sepoltura alle due salme in un angolo isolato dell'abitato, preoccupandosi non solo di preservare in eterno il rapporto di prossimità tra madre e figlio/a, ma anche di bloccare per sempre, sotto il peso delle pietre, il corpo della donna nella tomba.

La chiave di lettura non può che essere riconosciuta nell'impatto sulla sensibilità, sulle paure, sulle convenzioni rituali della comunità di riferimento della tragica sorte delle due vittime di questa vicenda: l'uno, il feto/neonato, condannato dalla morte prematura a non essere mai persona; l'altra, privata della vita proprio nel momento della procreazione e della sua transizione verso la maturità dell'essere madre.

Con due pietre sul torace si intese neutralizzare la negatività e l'incompiutezza di una donna interrotta, potenzialmente pronta a riaffacciarsi fra i vivi per trovare una compensazione, come Filinnio di Anfipoli del *Libro delle meraviglie* di Flegonte di Tralle, colta dalla morte poco dopo le nozze, dunque non più adolescente ma non ancora donna[48]; come la giovane fanciulla di 18-20 anni della necropoli *extra moenia* di via Tiepolo a Padova, anche lei forse morta di parto, avvolta in un sudario e amorevolmente deposta all'interno di una cassa lignea, ma in decubito prono, insieme con una moneta a garanzia di un buon transito, un ago da cucito, un balsamario in vetro e uno specchio in bronzo[49]; come saranno, ben più tardi, nella tradizione folklorica sarda di età moderna, le donne morte di parto diventate *panas*, anime tristi e intente, ogni notte per sette anni consecutivi, a lavare i panni dei loro bimbi lungo le rive dei ruscelli[50]. Storie distanti, nello spazio e nel tempo, di madri infelici e anime inquiete.

Roberto Goffredo
Università di Foggia
roberto.goffredo@unifg.it

Luigi Lambusta
Università degli Studi della Basilicata
lambusta.luigi@fapab.com

sepulchra dei nati prematuri o dei bambini morti non oltre i quaranta giorni di vita sotto lo spiovente del tetto delle abitazioni (*subgrunda*), dunque in casa o nelle immediate pertinenze. L'avvento e la progressiva diffusione della religione cristiana apportarono, senza dubbio, profondi cambiamenti nell'approccio emotivo e culturale alle morti acerbe e immature, pur con posizioni problematiche e divergenti rispetto al 'problema' del trattamento funebre da riservare ai bambini morti non battezzati: sul problema, si veda E. Zocca, *'Pagani' e cristiani di fronte alla morte infantile*, in *Augustinianum* 61/2, 2021, 527-552.

[48] Si veda *supra* nt. 44.

[49] Rossi, *Sepolture in decubito prono* cit. 170-174, tomba 54.

[50] M. Atzori, M.M. Satta, *Credenze e riti magici in Sardegna. Dalla religione alla magia*, Sassari 1980, 191-192; D. Turchi, *Leggende e racconti popolari della Sardegna*, Roma 2016[4], 231. ss. Si ringrazia Tommaso Braccini per la preziosa notizia.

Figura 1. *Localizzazione del sito di Giardini Pilella lungo il tracciato della via Traiana Calabra, nei pressi di Valesio.*

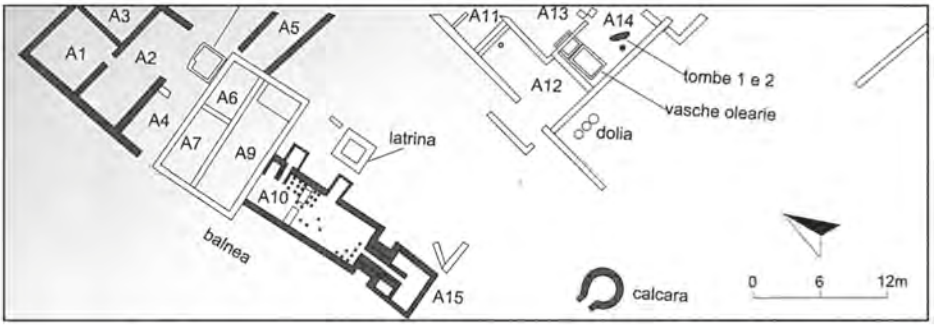

Figura 2. *Planimetria della rioccupazione di tardo V-VI secolo delle strutture della villa, con localizzazione delle tombe 1 e 2 all'interno dell'ormai defunzionalizzato ambiente 14. In nero, murature e vani ancora in uso (da D'Auria, D'Onghia, Il sito e lo scavo cit.).*

Figura 3. *Le tombe 1 e 2 al momento del loro rinvenimento (cortesia di C. D'Auria).*

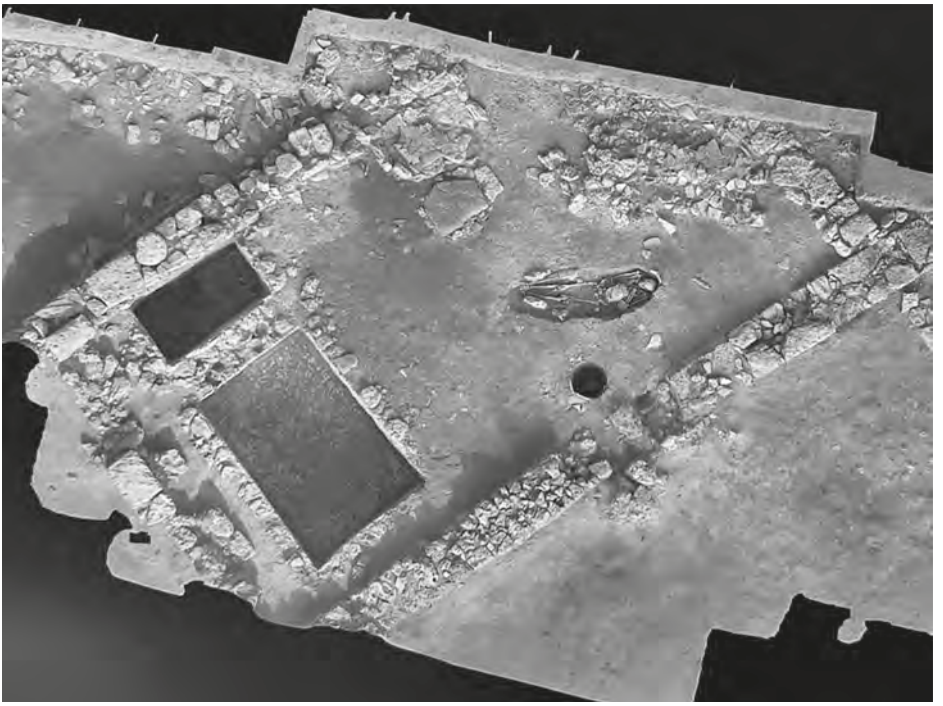

Figura 4. *Vista di dettaglio dell'ambiente 14 con localizzazione delle tombe 1 e 2 (da D'Auria, D'Onghia, Il sito e lo scavo cit.).*

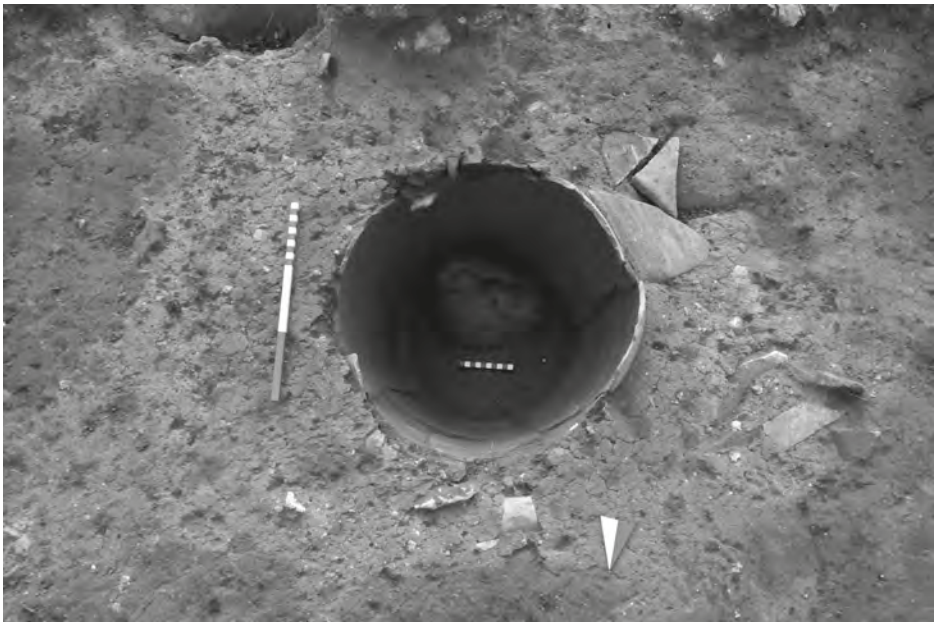

Figura 5. *Tomba 1. Vista di dettaglio dell'olla contenente i resti del feto, a sua volta deposta all'interno dell'anfora (da D'Auria, D'Onghia, Il sito e lo scavo cit.).*

Figura 6. *L'inumato della tomba 2.*

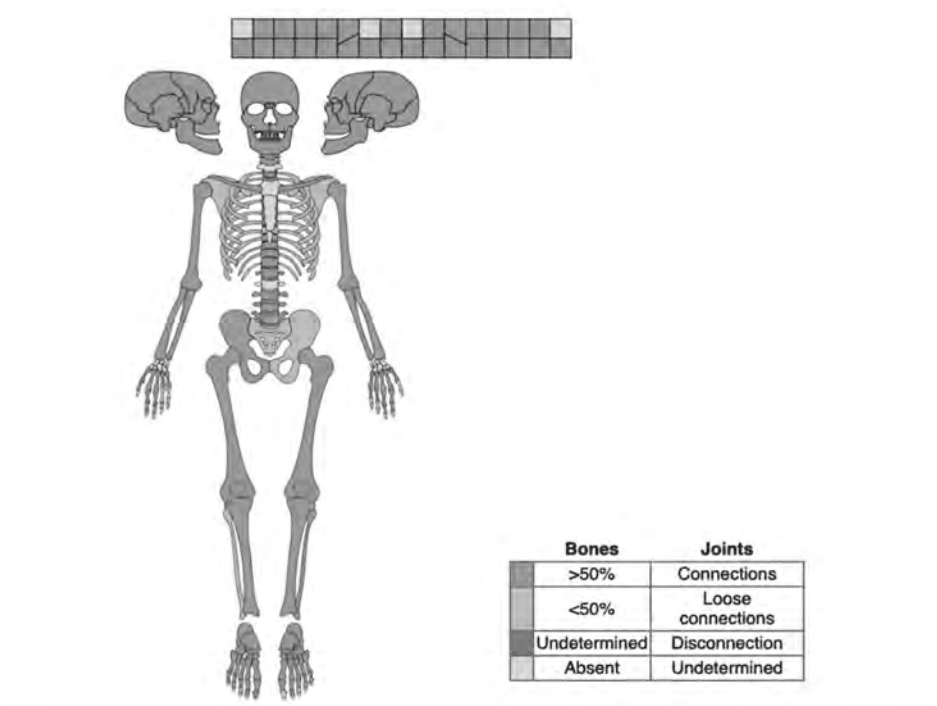

Figura 7. *Rappresentazione grafica dello stato di conservazione dello scheletro dell'inumato della tomba 2, ricavata tramite la piattaforma HumanOS. In verde: ossa conservate per più del 50%; in giallo: ossa conservate per meno del 50%; in bianco: osso totalmente assente. http://www.humanos.cnrs.fr/*

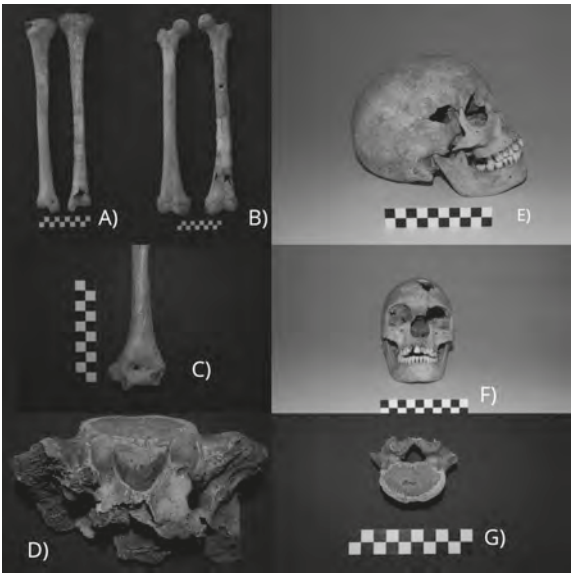

Figura 8. *A) asimmetria delle tibie; B) asimmetria dei femori; C) foro olecranico omero sinistro; D) frattura dell'osso sacro a carico di S1; E) Cranio in norma laterale destra; F) Cranio in norma anteriore; G) Nodulo di Schmörl a carico di L5.*

Figura 9. *Sepoltura n. 140 dalla necropoli di Pisa, via Marche, con anfora di Empoli a coprire i piedi (da Costantini, Sepolture anomale cit.).*

Figura 10. *Sepoltura di infante da Poggio Gramignano (TR) (da Soren, Soren, A Roman villa and a late Roman Infant Cemetery cit.).*

Conclusioni

A me tocca l'onere, ma soprattutto l'onore, di concludere questo bellissimo incontro di studio, ricco di spunti di riflessione emersi nel corso delle brillanti relazioni succedutesi. Un seminario poliedrico, organizzato nell'ambito di un progetto scientifico di assoluta rilevanza e originalità, nato nel 2022 a Lecce e in altre sedi universitarie prestigiose. Ringrazio perciò di cuore i colleghi per l'attiva partecipazione. Ma ovviamente il primo ringraziamento va alla cara amica Francesca Lamberti, il cui costante impegno, unitamente alla vastità dei suoi interessi scientifici, si manifesta attraverso iniziative preziose, realizzate con il valido supporto dei giovani studiosi Raffaele D'Alessio e Gaetana Balestra.

Mi sembra particolarmente suggestivo il titolo prescelto, *Finis omnis laboris?*, e significativo il sottotitolo: la sapienza giuridica romana ha indagato a fondo su tante problematiche legate all'idea delle 'proiezioni' del defunto oltre la morte, partendo da quell'atto sovrano del *pater familias*, che Schulz poneva al primo posto nella scala dei 'valori' tipici della mentalità romana, rappresentato dal testamento. Con discipline giuridiche adeguate, comprendenti – sotto profili specifici – anche talune finzioni, si consentiva alla personalità del *de cuius* di 'proiettarsi' al di là della morte. Per i giuristi romani la *voluntas defuncti* era sacra, e la trasmissione agli eredi di 'porzioni' della sua individualità non si limitava certo agli aspetti patrimoniali. Il discorso potrebbe estendersi a sfere differenti da quella giuridica. Perfino alcune note frasi augurali rivolte al defunto, pure in forma di abbreviazioni come *STTL* (*sit tibi terra levis*) o *OTBQ* (*ossa tua bene quiescant*), rinviano a un mondo ultraterreno che non esclude contatti con quello dei viventi, creando contaminazioni fra dimensioni profondamente diverse, che però possono tutte rientrare nell'ampio concetto di 'proiezione' come 'qualcosa che va oltre'.

Veniamo brevemente a parlare di alcuni punti a mio avviso salienti delle odierne relazioni, a cominciare da quella della collega Laura d'Amati, che ha parlato di una tematica assai interessante. Non ero a conoscenza di questi cicli festivi dedicati dai vivi ai defunti, celebrati in alcuni momenti dell'anno e di cui si ha notizia, in primo luogo, dai fasti di Ovidio – in cui si esercita anche un gioco letterario – e da altre fonti, per esempio Varrone. La relazione ha posto

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p151

in rilievo i rituali imposti dal diritto pontificale, un mezzo di comunicazione attuato attraverso il rito nelle feste commemorative. Un po' mi ha ricordato l'uso performativo del linguaggio (ovviamente valido in altri contesti), perché se si adopera, in modo analogo a quanto avviene mediante la pronuncia del verbo *spondēre*, una formula augurale o rituale del diritto pontificale nei confronti dei morti, si spera sempre in qualche effetto benefico. Vi sono quesiti lasciati aperti, riguardanti il rapporto esistente fra *Parentalia* e *Lemuria*; vi sono tradizioni radicate e prassi trasferitesi dal mondo dei pagani al mondo dei cristiani, e questo la dice lunga sull'importanza della tradizione.

La successiva relazione, svolta da Aniello Parma, ha scrutato il rapporto di comunicazione fra il lettore e il defunto, che emerge dalle epigrafi sepolcrali. Un contatto vivissimo, fatto anche di acronimi: ricordo una bella metafora di Aristide Calderini, il noto epigrafista, in cui si parla delle abbreviazioni come un 'canestro' di luoghi comuni molto usato nelle epigrafi funerarie, tramite il quale era consentito al defunto perpetuare la propria esistenza. I testi delle iscrizioni sepolcrali rivelano il rapporto privilegiato esistente tra morti e vivi. Incisiva l'espressione che ricorre in qualche epigrafe: *memoriam facere*, conservare memoria, che è una delle cose più importanti pensando ai nostri amati defunti.

Passando alla relazione di Raffaele D'Alessio, lo studioso ha affrontato con capacità tecnica e chiarezza esemplare un argomento difficile, relativo alla procedura *post mortem*: le esequie, la cena, l'*officium pietatis* celebrato dall'*heres institutus*, da effettuarsi indipendentemente dall'accettazione dell'eredità. Si è posto il problema del ruolo dell'*heres extraneus* nello svolgimento del funerale, analizzando fonti interessanti come il lemma festino *everriator*, derivante da Verrio Flacco, in cui si tratta della figura dell'erede del defunto *accepta hereditate*. Sorgono alcune domande: quali le conseguenze giuridiche derivanti dal comportamento di chi effettua l'*officium pietatis*? Si può interpretare tale condotta come *pro herede gestio*? Alcuni testi giurisprudenziali sembrano escluderlo, ma il problema è ampio e va approfondito nell'ambito del *ius controversum*.

La relazione della collega Gaetana Balestra si è incentrata su un fenomeno particolarmente increscioso, la morte di bambini in età tenerissima. Si deve distinguere fra bambini di età inferiore o superiore a tre anni: per i primi il lutto era proibito, per i secondi era concesso per tanti mesi e anni quanti ne erano stati vissuti. Si è parlato delle critiche di Cicerone alle manifestazioni di lutto per i bambini, della regolamentazione e delle conseguenze giuridiche concernenti la morte prematura. Una relazione densa di spunti sui *funera acerba*, espressione che rende plasticamente l'idea del dolore e tristezza che accompagnavano le morti infantili.

Ha chiuso la mattinata la relazione della collega canonista Maria Luisa Tacelli, chiarendo il significato del termine *refrigerium* e toccando problemi relati-

vi all'immortalità dell'anima. Si sono così approfonditi alcuni profili importanti sulle politiche religiose imperiali. Una volta che con Teodosio si giunse alla 'cristianizzazione' dell'impero, ciò naturalmente implicò l'adeguamento delle condotte dei sudditi in ambiti specifici. Ma nel confronto fra tradizioni pagane e cristiane, si deve notare che taluni rituali già praticati nella religione pagana rifluirono in quella cristiana e vennero sottoposti all'attenzione dei vescovi cattolici, che assunsero atteggiamenti altalenanti.

Nel pomeriggio si è tenuta la relazione del collega Yuri González Roldàn. Si tratta, come dice Yuri, di argomenti ampiamente studiati, per esempio da Francesca Lamberti e da Laura d'Amati. Il relatore ha affrontato specifici problemi esegetici sorti intorno ad alcuni testi – di Giavoleno in primo luogo, ma anche di Gaio e di altri giuristi – in tema di interpretazione della *lex Cornelia*. Ho trovato molto interessante l'approfondimento della questione relativa all'incidenza della *fictio legis Corneliae* sulle problematiche di ordine pratico offerte dai righi iniziali del brano di Giavoleno in D. 28.3.15.

Si è poi tornati su profili più squisitamente letterari con la successiva relazione svolta da Aurelio Arnese, che ha analizzato un'epistola pliniana sul testamento di Domizio Tullio. C'è in essa tutto uno sviluppo retorico, sviscerato attraverso un'analisi incisiva dell'epistola e ponendo in risalto come anche il modo di effettuare il testamento poteva essere specchio del costume di una persona. Sono stati discussi criticamente singoli passaggi linguistici contenenti una serie di argomentazioni da approfondire.

Purtroppo, con tante problematiche che riguardano i nostri travagliati dipartimenti schiacciati dalla burocrazia imperante – e dove spesso quel che conta è più la forma che la sostanza delle cose – spesso non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, innanzitutto studiare la tradizione giuridica attraverso l'analisi di questi capolavori letterari. Per fortuna si va perdendo la distinzione tra fonti giuridiche e non giuridiche, che in realtà non esiste, mentre è corretto distinguere tra fonti dirette e indirette.

Veniamo alla relazione di Filippo Bonin, uno dei massimi esperti della *lex Iulia et Papia*, il cui studio risale alla sua prima monografia, che ha aperto nuove prospettive di ricerca sul tema. L'analisi di Filippo si è incentrata sui frammenti conservati nel Digesto, tratti dal commentario *ad legem Iuliam et Papiam* di Ulpio Marcello. Particolarmente interessante ho trovato la disamina di una legge municipale, il cui contenuto sembra confermare che si tratti di due *leges* distinte: il commento di Ulpio Marcello muove dalla *lex Iulia*, per poi passare verosimilmente alla *lex Papia*. Ci sono testi, mi riferisco all'*Epitome Ulpiani* 14.1 e a un frammento di Marcello, di interesse notevole e suscettibili di approfondimento.

Ha chiuso la serie pomeridiana delle relazioni il collega Goffredo, con annotazioni e riflessioni vivaci sulla 'paura del ritorno', il timore che il defunto

possa in qualche modo tornare – si pensi al vampiro e a fenomeni soprannaturali che hanno dato luogo a film bellissimi. Ne ricordo uno di Werner Herzog di tanti anni fa sul vampirismo: una grande espressione artistica, in cui si toccava con mano la formalizzazione di consuetudini e norme per gestire il rapporto con i morti, tramite una serie di costumanze rituali che vanno studiate e comprese. Una lezione di metodo fornitaci dal collega Goffredo, sicuramente valida per l'archeologia e per tante altre discipline, a cominciare da quella del diritto antico, dato che per comprendere non solo un oggetto, una tomba, ma anche una norma, un pensiero giurisprudenziale, occorre sempre avere ciò che io amo definire 'l'intelligenza del contesto'. Solo il contesto può aiutare nella comprensione del testo, dal momento che ogni cosa va collocata nel suo contesto. Mi ha fatto piacere ritrovare questo elemento, per così dire di affinità metodologica, nella relazione del collega Goffredo.

Siamo alle conclusioni delle conclusioni. Direi che Apulia Connection – così abbiamo scherzosamente chiamato la serie di proficue collaborazioni scientifiche attualmente esistenti fra i vari centri di ricerca pugliesi – ha dato oggi buonissima prova. L'ovvio auspicio è per la prosecuzione, in un approccio multidisciplinare che mai deve mancare. La nostra ricerca dovrà dispiegarsi su due piani di assoluto rilievo, che hanno dominato l'odierna giornata di studio: da un lato, il pensiero dei giuristi romani nel contesto del *ius controversum,* dall'altro, il costante raffronto con le altre scienze dell'antichità, a cominciare dall'archeologia e dall'epigrafia. Le indagini svolte in tal modo saranno foriere di brillanti risultati scientifici.

Andrea Lovato
Università di Bari
andrea.lovato@uniba.it

Contributi

The Garden Rules: Gärten in den römischen Rechtsquellen zwischen Muße und Macht

In der Literatur zum römischen Recht sind Gärten ein Mauerblümchen-Thema, das meist nur en passant behandelt wird, wenn es um Fragen der siedlungsgeschichtlichen Grundlagen des römischen Bodeneigentums oder des Nachbarrechts wie etwa Rechtsprobleme bezüglich Grenzziehung zwischen Grundstücken oder Dienstbarkeiten geht. Dies bemerkte bereits der niederländische Rechtsromanist Jop Spruit eingangs seiner Antrittsvorlesung als Stiftungsprofessor in Maastricht vom 9. Juni 1989 mit dem Titel «Themis en de tuinen van Rome»[1], die – soweit ersichtlich – bislang die einzige kohärente Behandlung der Rolle von Gärten in den römischen Rechtsquellen darstellt. An Spruits Bemerkungen soll in diesem Beitrag[2] angeknüpft werden. Die römischen Juristen sprechen nämlich auch außerhalb der genannten typischen Themen, namentlich auf dem Gebiet des Rechts der Vermächtnisse, wiederholt explizit von Gärten. Das Ensemble dieser Quellen erlaubt – wie dieser Beitrag anhand ausgewählter Beispiele aufzeigen möchte – nicht nur, ausgehend von einer Textgattung, die von Kunsthistoriker/-innen und Archäolog/-innen in diesem Kontext nur selten berücksichtigt wird[3], einen anderen Blick auf die Realitäten antiker römischer Gärten, insbesondere auf ihre Nutzung und Ausstattung[4], sondern zeugt auch von den Machtbefugnissen zwischen den unterschiedlichen Eigentümern und Nutzungsberechtigten und damit von der Rolle römischer Gärten zwischen Muße und Macht.

[1] J.E. Spruit, *Themis en de tuinen van Rome*, Deventer 1989, 2-3.

[2] Dieser Aufsatz beruht auf einem Vortrag, den ich am 09.12.2024 im Rahmen der Ringvorlesung „Antike Gärten zwischen Muße und Macht“ des Marburger Centrum Antike Welt (MCAW) halten durfte. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern danke ich für die lebhafte Diskussion und die hilfreichen Anmerkungen.

[3] Dieses Potenzial bemerkt auch Spruit, *Themis* cit. 4: «‚Op grond van antiek-‘ juridisch tekstmateriaal dat tot dusver niet de aandacht van de kunsthistoricus of de archeoloog heeft gehad, kunnen vanuit rechtsgeleerd perspectief wellicht nog enige aanvullingen omtrent de plaats van de tuin in het maatschappelijk verkeer worden gegeven».

[4] So schon die Fragestellung, der Spruit, *Themis* cit. 2 nachgehen möchte: «Maar de Romeinse juristen? Wat hebben zij bijgedragen aan onze kennis over de plaats van de tuin in het maatschappelijke leven en de rechtscultuur van hun tijd».

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p157

I. hortus *und* heredium – *Gärten und die siedlungsgeschichtlichen Grundlagen des römischen Bodeneigentums*

Die Rolle von Gärten wird bereits für frühe Epochen der römischen Rechtsgeschichte im Kontext der «siedlungsgeschichtlichen Grundlagen des römischen Bodeneigentums»[5] diskutiert, die naturgemäß «Wanderungen in das Nebelland der Urzeit»[6] erfordern. Den Ausgangspunkt der Diskussion stellt eine Regelung dar, die vermutlich bereits Gegenstand des Zwölftafelgesetzes war; allerdings lassen die uns überlieferten Quellen diesbezüglich nicht einmal eine tentative Rekonstruktion zu, die über eine Verwendung der Worte *hortus* und *heredium*, womöglich auf der Nachbarrecht und Abstandsregeln[7] behandelnden siebten Tafel, hinausgeht[8]. Rückschlüsse auf die Passage lässt vor allem[9] ein Abschnitt aus Plinius Naturgeschichte zu[10].

> Plin. NH 19.50
> *In duodecim tabulis legum nostrarum nusquam nominatur villa, semper in significatione ea h o r t u s, in horti vero h e r e d i u m.*
>
> In den Zwölf Tafeln unserer Gesetze wird nirgends das Landhaus (*villa*) genannt, sondern immer bei dieser Bedeutung *hortus*, bei der von Gärten (*horti*) aber *heredium*.

Schon Theodor Mommsen behandelt diese Passagen im Rahmen seiner Ausführungen zur Entwicklung von Privateigentum in Rom. Dort vermutet er, dass

[5] Diese Begrifflichkeit ist entlehnt von O. Behrends, *Die Gärten in der römischen Feldordnung: Zu den siedlungsgeschichtlichen Grundlagen des römischen Bodeneigentums*, in E. Knobloch, C. Möller (Hgg.), *In den Gefilden der römischen Feldmesser*: *Juristische, wissenschaftsgeschichtliche, historische und sprachliche Aspekte*, Berlin 2013, 5-48.

[6] Dazu C. Willems, *Gerardo Brogginis Lehre vom Einfluss der Schiedsgerichtsbarkeit auf die Entstehung des Zivilprozesses*, in *QLSD*. 13, 2023, 245-266.

[7] Dazu etwa M.F. Cursi, *I rapporti di vicinato*, in M.F. Cursi, *XII tabulae: testo e commento*, Bd. 1, Napoli 2018, 425-448 und C. Möller, *Il regolamento di confini*, in M.F. Cursi, *XII tabulae: testo e commento*, Bd. 2, Napoli 2018, 449-478.

[8] Vgl. zur Passage etwa M. Humbert, *La loi des XII Tables: Édition et commentaire*, Rome 2018, 329-335; D. Flach, *Das Zwölftafelgesetz*, Darmstadt 2004, 112; M. Humbert, A.D.E. Lewis, M.H. Crawford, *Twelve Tables*, in M.H. Crawford (Hg.), *Roman Statutes* 2, London 1996, 555-721, 668-669.

[9] Siehe ferner Fest., Pauli exc., s.v. *hortus* (Lindsay, S. 91): *Hortus apud antiquos omnis villa dicebatur, quod ibi, qui arma capere possint, orientur*. – *Hortus* wurde bei den Alten das ganze Landhaus (*villa*) genannt, weil dort die hervorgebracht werden (*orientur*), die zu den Waffen greifen können. Zu dieser Etymologie J.M. Nap, *Heredium en Hortus in de Twaalf Tafelen*, in *TR.* 1, 1918, 390-399, 393 Fn. 2: «De afleiding [...] is natuurlijk onzin».

[10] Hierzu instruktiv insbesondere Nap, *Heredium* cit. 390-399 sowie Spruit, *Themis* cit. 5-6. Aus jüngerer Zeit M. Frass, *Antike römische Gärten: Soziale und wirtschaftliche Funktionen der Horti Romani*, Wien 2006, 11-12 sowie knapp K.J. Hartswick, *The Roman Villa Garden*, in W.F. Jashemiski, K.L. Gleason, K.J. Hartswik, A. Malek (Hgg.), *Gardens of the Roman Empire*, Cambridge 2017, 72-86, 72.

die *gens* «wahrscheinlich für das private Bodenrecht der älteste Träger» gewesen sei[11]. Der Eigentumsbegriff habe sich zunächst «an dem beweglichen Vermögen entwickelt», der Boden selbst habe ursprünglich nicht zur Habe gehört[12]. Mommsen knüpft sodann an an die «römische Legende von der Entstehung des Bodeneigenthums, dass König Romulus als ‚Erbgut' (*heredium*) jedem Bürger ein Bodenstück von zwei Morgen gegeben habe»[13]. Im Anschluss postuliert er, nach dem Sprachgebrauch der Zwölftafeln habe «*hortus* das Bauernhaus, *heredium* das dazu gehörige Gartenland bezeichnet»[14]. Daraus wird gefolgert, das «Privatbodeneigenthum» habe sich früher angesichts der «rechtliche Verschiedenheit des Gartens vom Ackerland», das den *gentes* gehörte, nicht auf den Akker erstreckt, sondern sich auf Haus und Garten beschränkt[15].

Diese Thesen Mommsens sind in der Folgezeit einiger Kritik ausgesetzt gewesen. Zum einen hat Emilio Gabba herausgearbeitet, dass die Romulus zugeschriebene Zuteilung von je zwei Morgen Land an einhundert Bürger tatsächlich ihre Wurzeln in den Schriften der römischen Feldmesser haben dürfte, von da in die gelehrte Literatur übernommen wurde und somit letztlich in anachronistischer Weise auf pseudo-historischen Rekonstruktionen beruht[16]. Für die Rolle der Gärten sind aber insbesondere die Mommsen gegenüber kritischen Bemerkungen von Okko Behrends von Bedeutung[17]. Behrends bemerkt zunächst die den Gärten anfänglich zukommende «Doppelrolle, für die Siedlerfamilien die Gräber aufzunehmen und ihren Grundbedarf zu decken»[18]. Insbesondere aus der Funktion

[11] Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*. III.1, Leipzig 1887, 22.

[12] Mommsen, *Staatsrecht* cit. 22-23.

[13] Mommsen, *Staatsrecht* cit. 23. Hierzu Varro, *RR* 1.10.2: *Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt.*

[14] Mommsen, *Staatsrecht* cit. 23-24.

[15] Mommsen, *Staatsrecht* cit. 24.

[16] E. Gabba, *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, in E. Gabba, M. Pasquinucci (Hgg.), *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (3-1 sec. A.C.)*, Pisa 1979, 55-63, 63: «l'assegnazione romulea di due iugeri a 100 cittadini [...] attecchì naturalmente negli scritti gromatici e passò poi nella letteratura erudita. […] Essa risultava, dunque, dalla combinazione di ricostruzioni pseudostoriche con dati ricavati dalle tecniche agrimensorie interpretate alla luce di quelle stesse invenzioni anacronistiche». Zustimmend Humbert, *La loi* cit. 333: «l'attribution à Romulus d'une distribution générale et égalitaire de la terre privée peut être abandonée comme historiquement infondée». Siehe zur wissenschaftlichen Diskussion um das *heredium* ferner L. Capogrossi Colognesi, *La figura dell''heredium' nella storiografia di fine '800*, in *BIDR*. 24, 1982, 41-75 sowie aus jüngerer Zeit insbesondere L. Capogrossi Colognesi, *Curie, centurie ed 'heredia'*, in G. Volpe, M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita (Hgg.), *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari 2006, 41-49 und L. Capogrossi Colognesi, *'Familia', 'pater', 'civis': intrecci e contradizioni*, in *Index* 40, 2012, 146-154.

[17] Behrends, *Die Gärten* cit. 30-33.

[18] Behrends, *Die Gärten* cit. 30.

als Grabstätten folgert er, die Gärten hätten «einerseits außerhalb der durch das *pomerium* der *urbs* augural herausgehobenen Wohnsiedlung [...], die von dem umliegenden Land ernährt wird,» gelegen[19] und seien «andererseits auf einer geschlossenen, vom übrigen Kulturland abgesetzten Fläche angelegt» gewesen[20]. Somit sei der Garten – umhegt durch «schützende Hecken, Zäune oder gar Mauern», wie es schon der Etymologie von *hortus* als «jeder eingezäunte oder sonst abgegrenzte Ort»[21] entspreche – als «das Gebiet, auf dem sich anders als auf dem Getreidefeld die Individualität entfalten» könne, «im Vergleich zur Getreidewirtschaft […] der Ort des jeweils Besonderen»[22].

Unstreitig kommt also den Gärten – gleich, ob man sie sich als das jeweilige Haus umgebende Gärten[23] oder mit Behrends als zusammenhängende, aber aufgeteilte Gartenfläche außerhalb des eigentlichen Siedlungsgebiets vorstellen mag – bereits zu Zeiten der siedlungsgeschichtlichen Anfänge Roms eine große Bedeutung zu. Bedeutsam ist darüber hinaus die Bemerkung von Behrends, dass Gärten eine individuelle Bewirtschaftung ermöglichen, hier also schon früh Nutzungspräferenzen der jeweiligen Eigentümer verwirklicht und zugleich private Gestaltungsmacht[24] ausgeübt werden konnte.

II. *Grenzziehung, Dienstbarkeiten und andere nachbarrechtliche Fragestellungen*

Nachdem der erste Abschnitt der Rolle von Gärten im Zwölftafelgesetz und damit in einer uns nicht als Primärquelle überlieferten Rechtsquelle nachspürte, sollen die folgenden beiden Abschnitte den Rechtsquellen im *Corpus Iuris Civilis*, namentlich in den Digesten, gewidmet sein. Dabei soll der nun folgende Abschnitt sich «klassischen» Rechtsfragen zuwenden, in denen Gärten eine Rolle spielen – der Qualifizierung von Grundstücken als städtisch oder ländlich, sowie Fragen der Grenzziehung und des Nachbarrechts.

Bezüglich der diffizilen[25] Frage, welche Grundstücke als «städtisch» (*prae-*

[19] Für eine Verortung der Gärten außerhalb der Stadt auch schon Spruit, *Themis* cit. 5: «ongebouwd onroerend goed buiten de stad».

[20] Behrends, *Die Gärten* cit. 30.

[21] Vgl. nur K.E. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, Hannover 1913, Nachdruck Darmstadt 1998[8] 1, Sp. 3085, s.v. *hortus*. Dazu auch m.w.N. bezüglich der Etymologie Spruit, *Themis* cit. 5.

[22] Behrends, *Die Gärten* cit. 32-33.

[23] So noch Humbert, *La loi* cit. 332: «l'enclos (jardin, potager), de dimensions modestes, qui entoure la *domus*».

[24] Vgl. zu diesem Konzept etwa M. Lehmann, *Private Macht im Eigentumsrecht*, in F. Möslein (Hg.), *Private Macht*, Tübingen 2016, 281-308.

[25] So ausdrücklich unter Verweis auf D. 50.16.198 Frass, *Antike römische Gärten* cit. 6.

dia urbana) und welche als «ländlich» (*praedia rustica*) zu qualifizieren sind, nimmt Ulpian auch auf Gärten Bezug.

D. 50.16.198 (Ulp. 2 *omn. tibun.*)
Urbana praedia omnia aedificia accipimus, non solum ea quae sunt in oppidis, sed et si forte stabula sunt vel alia meritoria in villis et in vicis, vel si praetoria voluptati tantum deservientia: quia urbanum praedium non locus facit, sed materia. Proinde hortos quoque, si qui sunt in aedificiis constituti, dicendum est urbanorum appellatione contineri. Plane si plurimum horti in reditu sunt, vinearii forte vel etiam holitorii, magis haec non sunt urbana.

Als städtische Güter (*urbana praedia*) fassen wir alle Hausgrundstücke auf, nicht nur die, die in Städten sind, sondern auch, wenn es etwa Ställe sind oder andere Unterkünfte auf Landgütern oder in Dörfern, oder Landhäuser, die nur dem Vergnügen dienen. Denn ein städtisches Gut macht nicht der Ort aus, sondern die Materie. Demnach muss man sagen, dass auch Gärten, wenn sie zwischen Hausgrundstücken angelegt sind, von der Bezeichnung als städtische umfasst sind. Wenn allerdings die Gärten größtenteils Ertrag bringen, etwa Wein- oder auch Gemüsegärten, sind diese eher nicht städtisch.

Für die Einordnung von Gütern als *urbanus* – etwa für die Frage, wie am jeweiligen Grundstück bestehende Dienstbarkeiten rechtlich zu behandeln sind[26] – ist demnach nicht allein die Lage inner- bzw. außerhalb der Stadt (*urbs*) maßgeblich, sondern die Funktion bzw. Nutzung: nicht *locus*, sondern *materia* ist entscheidend[27]. Bezüglich der *materia*[28] unterscheidet Ulpian verschiedene Nutzungen: Immobilien können landwirtschaftlich genutzt werden, etwa als Ställe (*stabula*), oder auch dem reinen Vergnügen (*voluptati tantum*) dienen; gleiches gilt für Gärten (*horti*), die etwa als *vinearii* dem Wein- oder als *holitorii* dem Gemüseanbau gewidmet und damit auf Ertrag angelegt sein können (*in reditu sunt*)[29]. Auch Cynthia Bannon betont diese doppelte Nutzungsfunktion: Gärten

[26] Vgl. F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford 1951, 393 und 396 mit Verweis auf D. 33.10.12 (Lab. 4 *pith. a Paulo epit*.) und die *oratio Severi*, nach der auch bezüglich der Veräußerungsbefugnis, die ein *tutor* an Grundstücken des Mündels hatte, zwischen *praedia rustica* und *urbana* unterschieden wurde; ferner Spruit, *Themis* cit. 6.

[27] Vgl. Spruit, *Themis* cit. 5: «De hoedanigheid, de bestemming van het perceel in kwestie is beslissend, niet de ligging in of buiten de stad». Die Diskussion zu dieser Frage fasst J.M. Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz 1987, 18 Fn. 6, konzise zusammen. Aktuelle Literatur bei M.F. Cursi, *§ 50 Dienstbarkeiten (servitutes)*, in U. Babusiaux, Ch. Baldus, W. Ernst, F.St. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (Hgg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 1248-1264, 1250 Fn. 5.

[28] Siehe dazu etwa M.J. Schermaier, *Materia: Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht*, Wien u.a. 1992, 30.

[29] Dazu auch Frass, *Antike römische Gärten* cit. 27 und 202.

konnten sowohl auf «productive farming» als auch als Zierde von «showplace estates» ausgelegt sein; hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine klare Dichotomie, sondern auch eine Mischung aus Landwirtschaft und Muße wurde praktiziert[30]. Juristisch kommt es nach Ulpian bei solchen Mischnutzungen für die Einordnung des Grundstücks, das ja nur entweder als *praedium urbanum* oder als *praedium rusticum* zu klassifizieren sein kann, auf den Schwerpunkt (*plurimum*) der jeweiligen Grundstücksnutzung an.

In ihrer eingehenden Analyse dieser und weiterer Passagen aus den Digesten betont Rosa Mentxaka, dass etwa im Spanischen der lateinische Terminus *hortus* mit zwei unterschiedlichen Termini übersetzt werden kann: mit «jardin», also gleichsam Ziergarten, oder mit «huerto», also Nutzgarten.[31] Während *hortus* als *praedium urbanum*, mit der Zielrichtung «al recreo»[32] dem Bedeutungsgehalt «jardin», also Ziergarten, entspreche,[33] sei *hortus* als *praedium rusticum* mit «destino económico»[34], namentlich der Zielrichtung «al cultivo»[35], mit «huerto», also Nutzgarten, zu übersetzen[36]. D. 50.16.198 verdeutlicht somit, wie die mögliche Gartennutzung zwischen Landwirtschaft und Muße changieren konnte.

Anknüpfend an die soeben erörterte Rechtsfrage finden sich Gärten überdies in Quellen, die sich mit Fragen der Grenzziehung beschäftigen.

D. 10.1.4.10 (Paul. *ed.* 23)

Hoc iudicium locum habet in confinio praediorum rusticorum: <nam in confinio praediorum> urbanorum displicuit, neque enim confines hi, sed magis vicini dicuntur et ea communibus parietibus plerumque disterminantur. et ideo et si in agris aedificia iuncta sint, locus huic actioni non erit, et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit.

[30] C.J. Bannon, *Gardens and Neighbors: Private Water Rights in Roman Italy*, Ann Arbor, MI 2009, 9. Auch Frass, *Antike römische Gärten* cit. 8 differenziert zwischen *horti* «*voluptarii*» («Lustgärten» bzw. «Ziergärten»), *horti* «*utiles*» («Nutzgärten») und *horti* «*voluptarii*» in Verbindung mit *horti* «*utiles*» («Lust-Ziergärten + Nutzgärten»).

[31] R. Mentxaka, *Praedia rustica – praedia urbana. Consideraciones sobre los criterios distintivos en el derecho romano clásico*, *RIDA.* 33, 1986, 149-178, 170 Fn. 51. Im Deutschen und im Niederländischen kann der unterschiedliche Bedeutungsgehalt dagegen nur durch die Bildung von Komposita ausgedrückt werden, vgl. etwa Spruit, *Themis* cit. 6, der «siertuin» und «moestuin» einander gegenüberstellt.

[32] Mentxaka, *Praedia rustica* cit. 177.

[33] Mentxaka, *Praedia rustica* cit. 154 Fn. 8 und 169.

[34] Mentxaka, *Praedia rustica* cit. 170.

[35] Mentxaka, *Praedia rustica* cit. 177.

[36] Mentxaka, *Praedia rustica* cit. 170 Fn. 51.

> Dieser Prozeß [*actio finium regundorum*] findet für die Grenze ländlicher Grundstücke statt. Denn für die Grenze städtischer Grundstücke ist er nicht anerkannt. Denn diese [Personen] werden nicht Grenzanrainer, sondern eher Nachbarn genannt und oft werden diese [Grundstücke] durch gemeinsame Mauern abgegrenzt. Und daher findet auch, wenn auf dem Lande Gebäude verbunden sind, diese Klage nicht statt. Und in der Stadt kann die Größe von Gärten mit sich bringen, dass auch wegen Grenzregelung geklagt werden kann.

Das Fragment[37] verdeutlicht zunächst die rechtliche Relevanz der zuvor problematisierten Umterscheidung zwischen *praedia urbana* und *rustica*: Die Grenzregelungsklage, die *actio finium regundorum*[38], ist – so jedenfalls die Einordnung der späteren römischen Juristen (*displicuit*)[39] – nur für ländliche Grundstücke einschlägig. Angeknüpft wird hier an die obige Unterscheidung, dass nicht die räumliche Belegenheit, sondern die konkrete Ausgestaltung vor Ort maßgeblich ist: Auch in der Stadt (*in urbe*) könne die Klage durchaus einschlägig sein, wenn etwa die Grundstücke nicht durch gemeinsame Mauern (*parietes communes*) abgegrenzt seien[40], sondern – etwa im Falle ausgedehnter Gärten (*hortorum latidudo*)[41] – ohne solche klare Abgrenzung aneinander angrenzen[42].

Nicht explizit, aber implizit begegnen Gärten zudem auch bezüglich einer anderen Frage, die die Grenzen eines Grundstücks betrifft, wenn es nämlich um die Abstände geht, die Bäume von der Grundstücksgrenze zu halten haben[43].

D. 10.1.13 (Gai. 4 *l. XII tab.*)

> *Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est*: ἐάν τις αἱμασιὰν παρ' ἀλλοτρίῳ χωρίῳ ὀρυγῇ, τὸν ὅρον μὴ παραβαίνειν· ἐὰν τειχίον, πόδα ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ οἴκημα, δύο πόδας. […] ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας.

[37] Zur Textkritik im Überblick A. Rodger, *Owners and Neighbours in Roman Law*, Oxford 1972, 149.

[38] Vgl. zu dieser etwa A. Castresana, *§ 67 Teilungsklagen (actio familiae erciscundae, actio communi dividundo, actio finium regundorum)*, in U. Babusiaux, Ch. Baldus, W. Ernst, F.St. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (Hgg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 1868-1882, 1979-1882.

[39] A. Watson, *The law of property in the later Roman Republic*, Oxford 1968: «Just as *placere* indicates a decision of a jurist or jurists so, one should imagine in a context like this, does *displicere*».

[40] Vgl. dazu etwa J.M. Rainer, *Der paries communis im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*. 105, 1988, 488-513.

[41] Dazu etwa Frass, *Antike römische Gärten* cit. 61 und 117.

[42] Vgl. dazu auch Spruit, *Themis* cit. 6.

[43] Zum Fragment etwa N. Benke, *Exemplum contra legem*, in *TR*. 57, 1989, 275-312, 286-293.

> Man muss wissen, dass bei der Grenzregelungsklage jenes zu beachten ist, was gewissermaßen nach dem Beispiel des Gesetzes festgesetzt ist, das Solon den Athenern gegeben haben soll. Denn dort heißt es so: „Wenn jemand eine Trockenmauer zu einem fremden Grundstück errichtet, soll er die Grenze nicht überschreiten. Wenn eine Mauer, soll er einen Fuß, wenn ein Haus, zwei Fuß Abstand lassen. […] Einen Oliven- oder Feigenbaum soll er neun Fuß vom fremden Grund entfernt pflanzen, die übrigen Bäume fünf Fuß."

Dem von Gaius in seinem Kommentar zum Zwölftafelgesetz zitierten Solonischen Gesetz[44] zufolge haben nicht nur Mauern[45] und Gebäude, sondern auch Bäume einen bestimmten Abstand zum Nachbargrundstück zu wahren. Handelt es sich um einen Oliven- (ἐλαία) oder Feigenbaum (συκῆ), sollen neun, bei anderen Bäumen (ἄλλα δένδρα) fünf Fuß Abstand gehalten werden.

Mit der vorstehenden Quelle ist bereits generell der Bereich des Nachbarrechts angesprochen, der auch in anderen Fragmenten Rechtsfragen im Garten-Kontext nach sich zieht.

D. 43.27.1.2 (Ulp. 71 *ed.*)

Si arbor aedibus alienis impendeat, utrum totam arborem iubeat praetor adimi an vero id solum, quod superexcurrit, quaeritur. et Rutilius ait a stirpe excidendam idque plerisque videtur verius: et nisi adimet dominus arborem, Labeo ait permitti ei, cui arbor officeret, ut si vellet succideret eam lignaque tolleret.

> Wenn ein Baum auf ein fremdes Hausgrundstück überhängt, wurde gefragt, ob der Prätor anordnen möge, dass der ganze Baum gefällt wird oder nur das, was überhängt. Und Rutilius sagt, er sei von der Wurzel an zu fällen, und dies erschien den meisten [Juristen] zutreffender. Und wenn der Eigentümer den Baum nicht wegmacht, sagt Labeo, sei es dem, den der Baum beeinträchtigt, gestattet, ihn, wenn er will, zu fällen und das Holz zu nehmen.

Behandelt wird die Rechtsfrage nach den Konsequenzen bei Überhang eines Baumes auf das Nachbargrundstück. Ulpian präsentiert im Anschluss an (Publius) Rutilius (Rufus) die herrschende Meinung, die das Fällen des ganzen Baumes für opportun hält[46].

Erwähnt wird jedoch auch als mögliche Alternative das bloße Kappen des

[44] Vgl. hierzu etwa F. Wieacker, *Solon und die 12 Tafeln*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 3, Milano 1971, 757-784, 769-770; Watson, *The law of property* cit. 111-113.

[45] Nap, *Heredium* cit. 396 möchte derweil αἰμασιαί mit *horti* gleichsetzen; der Begriff meint aber wohl eher (Trocken-)Mauern, welche natürlich als Einhegung eines Garten dienen können.

[46] Vgl. dazu auch L. Isola, *§ 66 Interdikte*, in U. Babusiaux, Ch. Baldus, W. Ernst, F.St. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (Hgg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 1808-1867, 1859; A. Palma, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988, 79.

Überhangs, wie es etwa für das rabbinische Recht in der Mishnah (m. Bava Batra 2:13)[47] bezeugt ist.

Auch im Bereich der Dienstbarkeiten[48] sprechen die römischen Rechtsquellen wiederholt von Gärten.

D. 8.2.12 (Iav. 10 *Cass*.)

Aedificia, quae servitutem patiantur ne quid altius tollatur, viridia supra eam altitudinem habere possunt: at si de prospectu est eaque obstatura sunt, non possunt.

Hausgrundstücke, die mit einer Dienstbarkeit belastet sind, dass nicht höher gebaut wird, können über diese Höhe hinaus Gärten mit Grüngewächsen haben. Aber wenn es [eine Dienstbarkeit] bezüglich der Aussicht ist und diese störend sind, können sie es nicht.

Mögliche Dienstbarkeiten zugunsten der Grundstücksnachbarn können demnach etwa die Zusage einer maximalen Bebauungshöhe (*servitus ne altius tollendi*)[49] oder die Zusage, die Aussicht (*prospectus*) nicht zu stören[50], sein. Wenn die Störung von innerstädtischen Gärten mit Grüngewächsen (*viridia*)[51] ausgeht, ergeben sich Javolen zufolge unterschiedliche Konsequenzen: Die *servitus ne altius tollendi* knüpft explizit an ein *tollere*, also ein Bauen, an und es wird daher durch die Anlage eines Gartens nicht gegen diese verstoßen[52]; die Aussicht verletzt dies aber gleichwohl, sodass eine eventuell vereinbarte *servitus de prospectu* verletzt wäre.

Auch das folgende Fragment hat eine Dienstbarkeit zum Gegenstand.

[47] Vgl. dazu etwa H. Lapin, *Tractate Bava Batra*, in S.J.D. Cohen, R. Goldenberg, H. Lapin (Hgg.), *The Oxford annotated Mishnah: a new translation of the Mishnah with introductions and notes*, Bd. 2, Oxford 2022, 439-489, 449; ferner C. Hezser, *Form, function, and historical significance of the rabbinic story in Yerushalmi Neziqin*, Tübingen 1993, 157-163.

[48] Vgl. hierzu etwa C. Möller, *Die Servituten: Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstückvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen Recht; mit einem Ausblick auf die Rezeptionsgeschichte und das BGB*, Göttingen 2010.

[49] Dazu detailliert Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 50-56; Möller, *Die Servituten* cit. 148-154.

[50] Dazu eingehend Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 273-280; Möller, *Die Servituten* cit. 167-172.

[51] Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 52 und 64 geht von einem «Dachgarten» aus, Spruit, *Themis* cit. 3 und 6 dagegen von einem «fraaie geperistyleerde binnentuin» bzw. «bij een huis gelegen siertuin», also einem bei einem Haus bzw. in dessen Innenhof gelegenen Ziergarten.

[52] So auch Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 52, der betont, dass sich die *servitus ne altius tollendi* «einzig und allein auf bauliche Veränderungen» bezog; ebenso Spruit, *Themis* cit. 30: «Iavolenus zondert, voor zover het gaat om gebouwen, het *viridarium* uit van het servituut van niet hoger bouwen».

D. 8.5.17.1 (Alf. 2 *dig.*)

Cum in domo Gaii Sei locus quidam aedibus Anni ita serviret, ut in eo loco positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo silvam sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei non esse in eo loco ea posita habere invito se.

Als im Haus des Gaius Seius ein bestimmter Ort dem Haus des Annius so mit einer Dienstbarkeit belastet war, dass Seius kein Recht habe, etwas an diesen Ort stehen zu haben, und Seius an diesem Buschwerk pflanzte, in das er Wasserbecken, Gefäße und Kesselchen gestellt hatte, gaben alle Rechtsgelehrten dem Annius den Rat, er möge gegen ihn klagen, dass er kein Recht habe, dies gegen seinen Willen an diesem Ort stehen zu haben.

Das Fragment[53] beschreibt einen konkreten Sachverhalt unter Nennung der beteiligten Personen in sehr detaillierter Weise, lässt aber die rechtlich bedeutenden Faktoren weitgehend im Dunkeln: Der genaue Inhalt der Dienstbarkeit ist unklar, ebenso wie der Grund, weshalb sich Annius an die Rechtsgelehrten gewandt hat[54]. Die Lösung erscheint dagegen recht offensichtlich – wer sein Grundstück mit der Dienstbarkeit belastet, an einem bestimmten Ort nichts stehen zu haben (*positum habere*), an diesem Ort jedoch Buschwerk anpflanzt (*silvam sevisset*), in das er verschiedene Wassergefäße stellt (*positas haberet*), verletzt die Dienstbarkeit und sieht sich einer Klage[55] durch den Eigentümer des Grundstücks, dem die Dienstbarkeit zugutekommen soll, ausgesetzt. Dass die Episode als erwähnenswert erachtet wird, obwohl *omnes iuris periti* einhellig einer Meinung sind, legt nahe, dass sich im Fall doch eine juristisch relevante Frage stellte. Womöglich ist die juristische Frage hier eine der Auslegung: Ist es noch ein *ponere* (setzen, stellen, legen) im Wortsinne, wenn man die Gegenstände nicht auf dem Boden selbst

[53] Dazu aus jüngerer Zeit etwa ausführlicher G. Negri, *Un esempio di organizzazione sistematica dell'esperienza sistematica serviana*, in L. De Giovanni (Hg.), *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, 121-128; O. Behrends, *Die lebendige Natur eines Baumes und die menschliche Struktur eines Bauwerks. Eine dualistische Entscheidungsbegründung aus dem vorklassischen Servitutenrecht und ihre theoretische Begründung nebst dem klassischen Gegenbild*, in U. Manthe, Ch. Krampe (Hgg.), *Quaestiones Iuris: Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag*, Berlin 2000, 1-52, 41-46; Möller, *Die Servituten* cit. 253-256.

[54] Vgl. L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, Bd. 2, Milano 1976, 498.

[55] Für Watson, *The law of property* cit. 179 ist die einschlägige Klage «quite obviously the *actio negatoria*», was dieser jedoch selbst überraschend findet: «One would, in fact, rather have expected Annius to be given the *actio confessoria*». Pointiert gegen Watsons Verständnis wendet sich Rodger, *Owners* cit. 164 Fn. 3: D. 8.5.17.1 «has nothing to do with an *actio negatoria*». Wie Watson (*actio negatoria*) dagegen C. Lehne-Gstreinthaler, *Iurisperiti et oratores: eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Wien u.a. 2019, 232.

positioniert, sondern in (zu diesem Zwecke) angepflanzte Büsche? Oder ergibt sich hier jedenfalls aus Sinn und Zweck, dass dies ebenfalls umfasst sein muss?

Die präsentierte Auswahl an Fragmenten aus dem Grundstücks- und Nachbarrecht, die Gärten zum Gegenstand haben, verdeutlicht zum einen, dass die mögliche Gartennutzung zwischen Landwirtschaft und Muße changieren konnte (vgl. D. 50.16.198). Zudem wird deutlich, wie sich gerade auch in Bezug auf Gärten die divergierenden Machtbefugnisse der Grundstücksnachbarn auswirkten und kanalisiert werden mussten: Grundsätzlich kann jeder auf seinem Grund und Boden tun, was er möchte, solange die Nachbarn nicht unstatthaft beeinträchtigt werden. Gewährleistet wird dies etwa durch bestimmte nachbarrechtliche Abstandsvorgaben unter anderem für Bäume (vgl. D. 10.1.13) und durch das Recht, im Falle eines nicht rückgeschnittenen Überhangs den Baum auf dem Nachbargrundstück hilfsweise selbst fällen zu dürfen (vgl. D. 43.27.1.2). Wer dagegen verhindern möchte, dass ein Nachbar sein Grundstück auf eine bestimmte Art und Weise nutzt, kann mit diesem eine entsprechende Dienstbarkeit vereinbaren; hier ist jeweils auf eine präzise Formulierung zu achten, um das erstrebte Ziel auch zu erreichen (vgl. D. 8.2.12 und D. 8.5.17.1).

III. *Die Rolle von Gärten im römischen Vermächtnisrecht als sozio-historische Erkenntnisquelle*

Über die soeben vorgestellten «klassischen» Rechtsfragen des Grundstücks- und Nachbarrechts hinaus, in denen Gärten eine Rolle spielen, werden Gärten auch in zahlreichen Quellen aus dem römischen Vermächtnisrecht behandelt.[56] Während Monika Frass zu dem von ihr zusammengestellten, insbesondere aus Inschriften bestehenden Quellencorpus[57] postuliert, es zeige sich «in auffallender Weise, dass testamentarische Stiftungen von Gartenland nahezu ausschließlich im Zusammenhang mit dem Totenkult stehen»[58], zeigen die nachfolgend vorgestellten Fragmente aus den Digesten, dass Gärten auch unabhängig von Fragen von Grabstätten und Grabkult[59] Gegenstand von Vermächtnissen an Fa-

[56] Vgl. dazu Spruit, *Themis* cit. 17-20.

[57] Vgl. zu diesem Frass, *Antike römische Gärten* cit. 93-109 sowie die tabellarische Übersicht auf 460-474.

[58] So Frass, *Antike römische Gärten* cit. 109.

[59] Zur Frage von Gärten und Gartengräbern etwa V. Arangio Ruiz, *Il giardino funerario di Pompea Musa e le sue vicende*, in L. Bove (Hg.), *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, 653-672; G.L. Gregori, *Horti sepulchrales e cepotaphia nelle iscrizioni urbane*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 92, 1987/88, 175-188, 175; Frass, *Antike römische Gärten* cit. 103-109; J. Bodel, *Roman Tomb Gardens*, in W.F. Jashemiski, K.L. Gleason,

milienangehörige, aber auch sonstige Dritte waren. Auch wenn die konkreten Aspekte bezüglich der Gärten für die behandelten Rechtsfragen oftmals nur von untergeordneter Bedeutung sind, lassen sich aus diesen Fragmenten gleichwohl interessante sozio-historische Erkenntnisse für die Realitäten von Gärten im antiken Rom zwischen Muße und Macht gewinnen.

D. 30.39.8 (Ulp. 21 *Sab*.)

Si vero Sallustianos hortos, qui sunt Augusti, […] *legaverit quis, furiosi est talia legata testamento adscribere.*

Wenn aber jemand die Gärten des Sallust, die dem Kaiser gehören, […] vermacht, ist es Verhalten eines Wahnsinnigen, solche Vermächtnisse im Testament auszusetzen.

In D. 30.39.8 begegnen die sogenannten «Gärten des Sallust». Noch heute erinnert an diese die Piazza Sallustio in Rom, an der sich die Überreste eines Hadrianischen Nymphäums befinden[60]. Die Gartenanlage, benannt ihren nach Voreigentümern, u.a. dem bekannten gleichnamigen Historiker C. Sallustius Crispus, befanden sich wohl seit ca. 50 n. Chr. unter kaiserlicher Verwaltung[61]. Sie waren mithin Eigentum des Kaisers, über das normale römische Bürger[62] nicht verfügen können. An einer solchen *res extra commercium* war ein «normales Verschaffungsvermächtnis» nicht möglich[63]. Das Vermächtnis steht also

K.J. Hartswik, A. Malek (Hgg.), *Gardens of the Roman Empire*, Cambridge 2018, 199-242; G. Zarro, *Sepulchrum, monumentum, ed aree adiectae, Elementi comuni e discipline differenziali*, in *RIDA.* 64, 2017, 383-408, 392-407; U. Babusiaux, *Dis Manibus. Zum römischen Grabrecht*, in *ZSS*. 141, 2024, 61-133, 75 Fn. 66.

[60] Vgl. zu den *Horti Sallustiani* etwa P. Innocenti, *Horti Sallustiani. Le evidenze archeologiche e la topografia*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 105, 2004, 149-196.

[61] Vgl. Frass, *Antike römische Gärten* cit. 69; Spruit, *Themis* cit. 19; R. Gall, s.v. *Horti*, in *PWRE*. VIII,2, Stuttgart 1913, col. 2482-2488, 2487; O. Hirschfeld, *Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten: Zweiter Teil*, in *Klio* 2, 1902, 284-315, 111-113.

[62] Frass, *Antike römische Gärten* cit. 69 möchte das Fragment dagegen dahingehend verstehen, dass es die Frage betreffen soll, ob der Kaiser «‚eigentumsrechtlich' über bestimmten Gartenbesitz verfügen konnte»: angesprochen werde «die Frage nach der Verfügungsfreiheit des Herrschers über bestimmte Liegenschaften während seiner Herrschaft […] und seine Möglichkeit, diese testamentarisch zu vermachen». Dies ist weder mit der Quelle vereinbar, in der (*ali*) *quis* als Testator vom ebenfalls genannten *Augustus* personenverschieden ist, noch mit dem Faktum, dass der so Testierende einem *furiosus* gleichgestellt wird, also einem geschäftsunfähigen Wahnsinnigen – so hätte Ulpian sicher nicht über den Kaiser geschrieben.

[63] Vgl. D. Medicus, *Zur Funktion der Leistungsunmöglichkeit im römischen Recht*, in *ZSS*. 86, 1969, 67-104, 81; ebenso Spruit, *Themis* cit. 19 und zuletzt S. Lohsse, *§ 97 Klage aus Testament (actio ex testamento)*, in U. Babusiaux, Ch. Baldus, W. Ernst, F.St. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (Hgg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 2661-2690, 2667 mit Fn. 51.

unter einer für den Erben unmöglichen Bedingung. Dies wiederum erlaubt den Verdacht, der Erblasser sei bei Testamentserrichtung von Sinnen (*furiosus*) gewesen. In Bezug auf Gärten begegnen im Fragment also Gartenanlagen, die der kaiserlichen Machtsphäre zuzuordnen sind und als *res extra commercium* dem «normalen» Privatrechtsverkehr entzogen waren.

D. 32.91.5 (Pap. 7 *resp.*)
Qui domum possidebat, hortum vicinum aedibus comparavit ac postea domum legavit. si hortum domus causa comparavit, ut amoeniorem domum ac salubriorem possideret, aditumque in eum per domum habuit et aedium hortus additamentum fuit, domus legato continebitur.

Jemand, dem ein Haus gehörte, kaufte einen dem Haus benachbarten Garten und vermachte später das Haus. Wenn er den Garten wegen des Hauses gekauft hat, damit er ein angenehmeres und gesünderes Haus besitzt, und er vom Haus einen Zugang in diesen hatte und der Garten Nebensache des Hauses war, so wird er von dem Vermächtnis des Hauses erfasst.

Das Fragment befasst sich mit dem Umfang eines Vermächtnisses über eine *domus*. Vor Errichtung des Testaments hatte der Erblasser auch den Nachbargarten erworben; er hatte vom Haus aus einen Zugang in diesen, sodass der Garten gleichsam «Nebensache» (*additamentum*) des Hauses war. Nach Papinians *responsum* umfasst das Vermächtnis des Hauses auch den Garten[64]. Interessant ist darüber hinaus die angegebene Motivation für den Erwerb eines Gartens: das Haus sollte durch die Erweiterung «angenehmer» und «gesünder» sein (*amoeniorem domum ac salubriorem*)[65]. Ein zusätzlicher Garten erhöht also, wie schon die römischen Juristen wussten, modern gesprochen die Lebensqualität.

D. 33.7.12.47 (Ulp. 20 *Sab.*)
Idem Papinianus libro septimo responsorum ait: instructis hortis filio legatis mater argentum muliebre filiae legaverat respondit etiam id argentum muliebre, quod in hortis habuit, ut ibi esset instructior, ad filiam pertinere.

Ebenso sagt Papinian im 7. Buch seiner Rechtsgutachten: Eine Mutter hatte Gärten mit Ausstattung ihrem Sohn vermacht und ihrer Tochter das Silberzeug für Frauen. Er hat gutachtlich entschieden, auch das Silberzeug für Frauen, das die Mutter in den Gärten hatte, um dort besser ausgestattet zu sein, stehe der Tochter zu.

In diesem weiteren Rechtsgutachten Papinians, von dem uns Ulpian berichtet, geht es um ein Vermächtnis von Gärten «mit Zubehör», das Konfliktpoten-

[64] Dazu Lohsse, *Klage aus Testament* cit. 2669 mit Fn. 61.

[65] Vgl. hierzu auch F. Horak, *Ästhetische Probleme bei den römischen Juristen*, in *Iura* 38, 1987, 155-165, 160; Spruit, *Themis* cit. 8-9.

zial mit einem weiteren Vermächtnis hat, das sich auf das *argentum muliebre* der Erblasserin bezieht, also auf ihr «Silberzeug». Der im Fall zwischen den bedachten Geschwistern aufgekommene Streitpunkt betraf die Frage, ob das Silberzeug, das die Mutter «in den Gärten» (*in hortis*) deponiert hatte, um dort gut ausgestattet zu sein, in das Vermächtnis der *horti instructi* oder in das des *argentum muliebre* fiel. Papinian entschied sich für letzteres; das Vermächtnis des Silberzeugs soll demnach das speziellere sein[66]. Sozio-historisch blickt aus der Quelle, dass «in den Gärten» keineswegs nur Gartengeräte, sondern mitunter auch Luxusgegenstände wie Silberzeug eingelagert waren[67]. Ähnlich ergänzt bereits D. 33.7.12.39 (Ulp. 20 *Sab*.), dass auch Weinvorräte (*vina*) zum Zubehör der Gärten zählen konnte, wenn diese dort gelagert wurden, damit der Eigentümer in diesen besser ausgestattet (*instructior*) war[68]. Das sowohl in § 39 als auch in § 47 genannte *ut ibi esset instructior* übersetzt Spruit mit «om er prettiger te kunnen verblijven»[69] – dies verdeutlicht die Mußefunktion von Gärten, die etwa mit Silberzeug und Wein ausgestattet waren.

D. 34.4.24.1 (Pap. 8 *resp.*)
Pater hortos instructos filiae legavit: postea quaedam ex mancipiis hortorum uxori donavit. sive donationes confirmavit sive non confirmavit, posterior voluntas filiae legato potior erit: sed etsi non valeat donatio, tamen minuisse filiae legatum pater intellegitur.

Ein Vater vermachte seiner Tochter Gärten mit Ausstattung. Später schenkte er einige der Sklaven dieser Gärten seiner Frau. Unabhängig davon, ob er die Schenkungen [im Testament] bestätigt oder nicht bestätigt hat, ist der später geäußerte Wille für das Vermächtnis an die Tochter maßgeblich; und selbst wenn die Schenkung nicht wirksam ist, wird doch angenommen, dass der Vater das Vermächtnis für die Tochter verringert hat.

Auch dieses Fragment[70] behandelt ein Vermächtnis von *horti instructi* von einem Elternteil an ein Kind[71]. Eine spätere Schenkung, die der Erblasser zu Lebzeiten zugunsten seiner Frau veranlasste, betraf *quaedam ex mancipiis hortorum*, also einige der Sklaven «dieser Gärten» Sozio-historisch lässt das konkrete Vermächtnis dabei erkennen, dass in der Praxis auch bestimmte Sklaven,

[66] So auch Spruit, *Themis* cit. 21: «de speciale beschikking met betrekking tot het zilver gaat boven het generieke legaat van de toegeruste tuin».

[67] Vgl. dazu auch L. Boyer, *La fonction sociale des legs d'après la jurisprudence classique*, in *RHDFE*. 43, 1965, 333-408, 358.

[68] Vgl. dazu M.A. Ligios, *Animus adimendi: ricerche sull'alienazione del bene oggetto di legato in diritto romano*, Milano 2017, 326 Fn. 36; Spruit, *Themis* cit. 20

[69] Spruit, *Themis* cit. 20.

[70] Zu diesem etwa Ligios, *Animus* cit. 325-333, insbes. zur Textkritik 327 Fn. 38; Spruit, *Themis* cit. 12-13.

[71] Auch dazu vgl. Boyer, *La fonction* cit. 358.

teils in größerer Zahl, einem Garten «als Zubehör» zugeordnet sein konnten. In rechtlicher Hinsicht gutachtet Papinian, der später geäußerte Wille sei maßgeblich, sodass der Vater durch die dem Vermächtnis folgende Veräußerung einiger Sklaven das Vermächtnis verringert bzw. teilweise widerrufen[72] hat, und zwar auch dann, wenn die Schenkung im Testament[73] keinen Niederschlag gefunden hat oder als unstatthafte Schenkung unter Ehegatten nichtig sein[74] sollte: Maria Antonietta Ligios weist zu Recht darauf hin, dass der Erblasser in dem Moment, in dem er besagte Sklaven von den Gärten abzog und diese verschenkte, zugleich auch deren Bestimmung als *mancipii hortorum* aufhob, auf welches sich das Vermächtnis in die Tochter bezogen hatte[75].

D. 7.1.13.4 (Ulp. 18 *Sab*.)
Fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non debet, meliorem facere potest. et aut fundi est usus fructus legatus, et non debet neque arbores frugiferas excidere neque villam diruere nec quicquam facere in perniciem proprietatis. et si forte voluptarium fuit praedium, virdiaria vel gestationes vel deambulationes arboribus infructuosis opacas atque amoenas habens, non debebit deicere, ut forte hortos olitorios faciat vel aliud quid, quod ad reditum spectat.

Der Nießbraucher darf die Lage des Eigentums nicht schlechter machen, kann sie aber verbessern. Und wenn ihm der Nießbrauch an einem Landgut vermacht ist, dann darf er weder fruchttragende Bäume fällen noch das Wirtschaftsgebäude abreißen noch sonst etwas zum Nachteil des Eigentums tun. Und wenn es sich etwa um ein dem Vergnügen dienendes Grundstück handelt, das angenehme Grünanlagen, Alleen und Spazierwege hat, überschattet von nicht fruchttragenden Bäumen, darf er diese nicht fällen, etwa um Gemüsegärten anzulegen oder sonst etwas, was auf Ertrag abzielt.

[72] So Ligios, *Animus* cit. 327: «si intende pertanto parzialmente revocato».

[73] Angesichts der Tatsache, dass die Schenkung ja nach dem Testament erfolgte, könnte diesbezüglich etwa an ein im Testament angekündigtes Kodizill zu denken sein; vgl. G. Finazzi, *L'exceptio doli generalis nel diritto ereditario romano*, Padova 2006, 98 Fn. 184: «si pensi all'eventualità che la conferma fosse contenuta in un codicillo successivo al testamento (e, ovviamente, alla donazione), ma confermato per rinvio del testamento stesso». Hierauf verweisen auch Ligios, *Animus* cit. sowie F. Nasti, *Nuovi dati da PHaun. III 45 + CPL 73 A, B e la codificazione giustinianea: Dissentiones prudentium e l'opera dei compilatori in tema di alienazione della res legata*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité* 125-2, 2013, Rn. 47 mit Fn. 44, 330 Fn. 41.

[74] Darauf verweist etwa Spruit, *Themis* cit. 13; zur Frage auch Ligios, *Animus* cit. 328. Zu den Hintergründen des Verbots im Überblick J.F. Stagl, *§ 35 – Ehegüterrecht*, in U. Babusiaux, Ch. Baldus, W. Ernst, F.St. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (Hgg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 687-923, 918-919.

[75] So Ligios, *Animus* cit. 330: «nel momento in cui egli dona quegli schiavi alla moglie, oltre a porre in essere un negozio *donationis causa*, li distoglie dalla loro destinazione originaria, determinandone così l''uscita' dal complesso di beni individuato come *horti instructi*, che costituisce l'oggetto del legato disposto a favore della figlia».

Das letzte Fragment, das an dieser Stelle einer Betrachtung unterzogen werden soll, betrifft das Vermächtnis eines Nießbrauchs an einem Landgut (*fundus*), genauer gesagt die Befugnisse, die dem Nießbraucher bezüglich der Nutzung des Grundstücks zustehen. Auch dieses Fragment zeugt wiederum davon, dass die römischen Juristen zwischen dem Nutz- und dem Ziergarten unterschieden[76]: Nutzgärten dienen dem Ertrag (*reditum*) und verfügen etwa über fruchttragende Bäume (*arbores frugiferas*), Gemüsegärten (*hortos olitorios*) und die zu diesen Zwecken erforderlichen Wirtschaftsgebäude (*villam*); Ziergärten können dagegen als *praedium voluptarium* rein dem Vergnügen dienen[77], hier finden wir nicht fruchttragende Bäume (*arboribus infructuosis*), Grünanlagen (*virdiaria*), Beschattung (*opacas*), Alleen (*gestationes*) und Spazierwege (*deambulationes*). Dennis Kehoe bemerkt, dass bezüglich des Nießbrauchs auch der soziale Aspekt der Grundstücksnutzung berücksichtigt wird.[78] Franz Horak wiederum präzisiert: «Der ästhetische Wert hat also hier Vorrang vor dem ökonomischen, freilich nur deshalb, weil das Interesse des Eigentümers im Spiel ist. Natürlich wird keineswegs der ästhetische Wert an sich über den ökonomischen gestellt; denn wenn dem so wäre, dann dürfte der Usufrutuar umgekehrt jederzeit aus einem Ölgarten einen Park machen – wovon keine Rede sein kann»[79]. Gärten können somit Nutz- und Mußezwecken dienen; die Entscheidung darüber, welche Nutzungspräferenz den Vorzug erhält, bleibt dem Eigentümer des jeweiligen Grundstücks vorbehalten und ihr muss sich auch der Nießbraucher unterwerfen. Somit zeugt auch dieses Fragment anschaulich von der in den römischen Rechtsquellen zum Ausdruck kommenden Rolle von Gärten zwischen Muße und Macht.

IV. *Fazit*

In der Literatur zum römischen Recht werden Gärten zumeist nur en passant behandelt, wenn etwa anhand des möglichen Gehalts von XII tab. VII (vgl. Plin.

[76] Vgl. C. Saliou, *Aux limites du jardin. Le droit et les limites du jardin dans le monde romain*, in P. Van Ossel, A.-M. Guimier-Sorbets (Hgg.), *Archéologie des jardins: Analyse des espaces et méthodes d'approche*, Montagnac 2014, 195-202, 195: «juristes romains, qui distinguent le jardin de rendement du jardin d'agrément»; ferner Frass, *Antike römische Gärten* cit. 7 Fn. 23 und 149 Fn. 687.

[77] Spruit, *Themis* cit. 32 spricht insofern von «een uitsluitend voor het welzijn bestemd stuk grond».

[78] D.P. Kehoe, *Investment, Profit, and Tenancy: The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor, MI 1997, 98 Fn. 47: «The 'social' aspect of an estate was also recognized in the law of usufruct».

[79] Horak, *Ästhetische Probleme* cit. 160.

NH 19.50) Fragen der siedlungsgeschichtlichen Grundlagen des römischen Bodeneigentums oder «klassische» Probleme des Nachbarrechts diskutiert werden wie etwa Rechtsfragen bezüglich der Einordnung von Grundstücken als *praedia urbana* oder *rustica* (D. 50.16.198), der Grenzziehung zwischen Grundstücken (D. 10.1.4.10), von Grenzabständen (D. 10.1.13) und Überhang (D. 43.27.1.2) oder von Dienstbarkeiten (D. 8.2.12; D. 8.5.17.1).

Die römischen Juristen behandeln Gärten darüber hinaus aber auch in anderen Zusammenhängen. Insbesondere erscheinen Gärten in den Digesten auch als Gegenstände von Vermächtnissen, was vor allem interessante sozio-historische Rückschlüsse gestattet. Das Ensemble dieser Quellen erlaubt einerseits einen anderen Blick auf die Realitäten römischer Gärten: Gärten machen ein Haus «angenehmer» und «gesünder» (D. 32.91.5), ihnen kann teilweise eine Vielzahl von Sklaven als Zubehör zugeordnet sein (D. 34.4.24.1) und sie dienen mitunter auch als Aufbewahrungsort für Weinvorräte und Silberzeug, damit der Herr oder die Dame des Hauses im Garten angemessen ausgestattet ist (D. 33.7.12.39 und 47) – hier manifestiert sich, wie Gärten als «symbool van rijkdom, vrije tijd en urbane levenscultuur»[80] Mußezwecken dienen können. Anderseits zeugen die Rechtsquellen aber auch von den Machtbefugnissen zwischen den unterschiedlichen Eigentümern und Nutzungsberechtigten: Bestimmte Gärten, etwa die «Gärten des Sallust», sind dem Kaiser zugeordnet und damit dem «normalen» Privatrechtsverkehr entzogen (D. 30.39.8); zudem ist es der Eigentümer, der über die konkrete Nutzung als Nutz- oder Ziergarten entscheidet, während sich der Nießbraucher dieser grundsätzlichen Entscheidung zu beugen hat (D. 7.1.13.4).

Wie schon von Catherine Saliou bemerkt, liegt der besondere Charme von Gärten als Forschungsgegenstand in ihrer Komplexität, in ihrer Mehrdeutigkeit und ihrer Vielseitigkeit.[81] Dies wird auch bei einer Analyse der Rechtsquellen deutlich: Die unterschiedlichen Szenarien, die die römischen Juristen behandeln, geben nicht zuletzt einen Überblick über die Funktion römischer Gärten zwischen Muße und Macht.

Constantin Willems
Philipps-Universität Marburg
constantin.willems@jura.uni-marburg.de

[80] So Spruit, *Themis* cit. 44.

[81] Saliou, *Aux limites* cit. 201: «Le charme du jardin comme objet d'étude réside dans sa complexité, son ambiguïté, et sa polyvalence».

Infrastrutture idrauliche nella provincia d'Asia: provvedimenti romani e amministrazione indiretta

I. *Premessa*

Con un'affermazione enfatica, ma non priva di realismo, riecheggiante ancora, dopo un millennio, nell'*incipit* del *Liber Dignitatum* di Pietro Diacono[1], Sesto Giulio Frontino (*aq.* 119) riconosce nella costruzione e nella manutenzione degli acquedotti un *magnitudinis Romani imperii... praecipuum indicium*. Le infrastrutture idrauliche – elogiate come maestose e necessarie nel rapporto frontiniano a Nerva[2] – costituiscono, infatti, un imponente portato dell'espansione territoriale romana e del radicarsi della romanizzazione[3], ben al di là della penisola italica, tuttora mirabile per la qualità ingegneristica e la capillarità geografica che lo connotano[4].

Negli ultimi decenni le ricerche su tecniche e modalità dell'approvvigiona-

* Il presente contributo è destinato agli Atti del Convegno *Del buon uso della terra e dell'acqua. La gestione del territorio in età antica tra aspetti giuridici e assetti fondiari: fonti gromatiche, epigrafiche, archeologiche*, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova il 17-18 ottobre 2024, nell'ambito del Progetto PRIN Alma Project 2020, il cui Responsabile dell'unità genovese, prof. Marco P. Pavese, ringrazio per l'invito a intervenirvi.

[1] Cfr. H. Bloch, *Der Autor der 'Graphia aureae urbis Romae'*, in *DA*. 40, 1984, 130. A Pietro Diacono si deve la trascrizione, nel *Codex Casinensis* 361, del trattato frontiniano *De aquaeductu urbis Romae*, sulla cui tradizione manoscritta si veda l'introduzione di B.H. Rodgers a Frontinus, *'De aquaeductu urbis Romae'*, Cambridge 2004, 30-51 e P. Pace, *Gli acquedotti di Roma e il 'De aquaeductu' di Frontino*, Roma 2010[3].

[2] Sulla lettura ideologica frontiniana (cfr. *aq*. 16) circa l'importanza degli acquedotti come imponenti espressioni di *usus*, *salubritas* e *securitas*, in contrapposizione alla vana monumentalità architettonica egizia e greca, cfr. L. De Rosa, *Il ruolo degli acquedotti nella politica*, in A. Storchi Marino, G. Merola (a c. di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale: da Augusto al Tardoantico*, Bari 2009, 79-80; H. Schneider, *Infrastruktur und politische Legitimation im frühen Principat*, in A. Kolb (a c. di), *Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im 'Imperium Romanum'. Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis* III. *Akten der Tagung in Zürich 19.-20.10.2012*, Berlin 2014, 35-38.

[3] Per la discussione dottrinale sul concetto di romanizzazione, fra i molti, cfr. G. Alföldy, *Die Romanisation - Grundbegriff oder Fehlgriff? Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der Erforschung von Integrationsprozessen im römischen Weltreich*», in Z. Visy (a c. di), *Limes XIX. Proceedings of the XIXth Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003*, Pécs 2005, 26, 42-44. S. Janniard, G. Traina (a c. di), *Sur le concept de 'Romanisation'. Paradigmes historiographiques et perspectives de recherche,* in *MEFRA.* 1181, 2006, 71-166; E. Muñiz Grijalvo, R. Moreno Soldevila, *Understanding Integration in the Roman World*, Leiden-Boston 2023.

[4] Cfr. C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles 2000, 67.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p175

mento idrico nel primo Principato hanno incontrato un crescente interesse degli antichisti. Sono stati studiati i profili architettonici e strutturali[5], ma anche quelli gestionali[6], sociali[7], politici[8] e disciplinari del fenomeno[9], secondo prospettive archeologiche, epigrafiche, topografiche, ingegneristiche e giuridiche, da comporsi in una sempre auspicabile unitarietà della *Altertumswissenschaft*[10]. Inoltre si è contestualmente e progressivamente ampliata la latitudine degli studi, anche in questo ambito, verso le aree provinciali, anzitutto quelle ellenofone[11]. Per la

[5] Fra i molti, cfr. I. Riera (a c. di), *'Utilitas necessaria'. Sistemi idraulici nell'Italia romana*, Milano 1994; D. Kek, *Der römische Aquädukt als Bautypus und Repräsentationsarchitektur*, Münster 1996; Ö. Wikander (a c. di), *Handbook of Ancient Water Technology*, Leiden-Boston-Köln 2000; C. Bruun, *Il funzionamento degli acquedotti romani*, in E. Lo Cascio (a c. di), *Roma imperiale una metropoli antica*, Roma 2001, 137-172; G. De Kleijn, *The Water Supply of Ancient Rome. City Area, Water and Population*, Amsterdam 2001; A.T. Hodge, *Roman Aqueductus and Water Supply*, London 2002[2]; Pace, *Gli acquedotti* cit. Per la bibliografia precedente cfr. P. Leveau, *Research on Roman Aqueducts in the Past Ten Years*, in A.T. Hodge (a c. di), *Future Currents in Aqueduct Studies*, Leeds 1991, 149-162.

[6] Cfr. C. Bruun, *The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration*, Helsinki 1991; R.J.A. Wilson, *«Tot aquarum tam multis necessariis molibus…»: Recent Studies on Aqueducts and Water Supply*, in *JRA*. 9, 1996, 1-29; P. Leveau, *Aqueduct Building: Financing and Costs*, in A.T. Hodge (a c. di), *Frontinus' Legacy. Essays on Frontinus 'De aquis Urbis Romae'*, Ann Arbor 2001, 84-108; A.D. Bianco, *'Aqua ducta, Aqua distributa'. La gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino 2007; E. Hermon (a c. di), *Vers une gestion integrée de l'eau dans l'Empire Romain. Actes du colloque international, Université Laval, octobre 2006*, Roma 2008; G. Cuscito (a c. di), *'Cura aquarum'. Adduzione e distribuzione dell'acqua nell'antichità. Atti della XLVIII Settimana di Studi aquileiesi, Aquileia (10-12 maggio 2017)*, Trieste 2018.

[7] Cfr. C. Bruun, *Acquedotti e condizioni sociali di Roma imperiale: immagini e realtà*, in C. Virlouvet (a c. di), *La Rome impériale. Démographie et logistique*, Rome 1997, 121-155.

[8] Cfr. De Rosa, *Il ruolo* cit. 79-95.

[9] Cfr. W. Eck, *Die Wasserversorgung im römischen Reich: Sozio-politische Bedingungen, Recht und Administration*, in G. Garbrecht (a c. di), *Die Wasserversorgung antiker Städte*, II, Mainz am Rhein 1987, 49-101; J. Plescia, *The Roman Law on Waters*, in *Index* 21, 1993, 433-451; K. Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin 1998; L. Maganzani, *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in M.V. Antico Gallin (a c. di), *Acque per l''utilitas', per la 'salubritas', per l''amoenitas'*, Milano 2004, 185-210; C. Bruun, *Water Legislation in the Ancient World. The Roman World*, in Wikander (a c. di), *Handbook* cit. 575-604; C. Bannon, *Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy*, in *JRS*. 107, 2017, 60-89. M. Fiorentini, *Struttura ed esercizio della servitù d'acqua nell'esperienza giuridica romana*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, 8. *Contributi romanistici*, Trieste 2003, 51-197; C. Bruun, *Roman Emperors and Legislation on Public Water Use in the Roman Empire: Clarifications and Problems*, in *Water History* 4, 2012, 11-33; M. Fiorentini, *La gestione degli acquedotti nel mondo romano fra attività amministrative e prassi private*, in Cuscito (a c. di), *Cura aquarum* cit. 19-40.

[10] Basti il riferimento alla serie *Geschichte der Wasserversorgung* curata dalla Frontinus-Gesellschaft e alla rivista *Water History*, diretta da E.F. Arnold e M. Schmid.

[11] Cfr. J.J. Coulton, *Roman Aqueducts in Asia Minor*, in S. Macready, F. Thompson, (a c. di),

copiosità dei ritrovamenti archeologici, in particolare la provincia d'Asia rappresenta un fecondo campo di ricerca in merito alle diverse tappe della *water supply chain* (captazione, adduzione, distribuzione, erogazione e conservazione dell'acqua), ma anche in merito ai profili giuridici e, in specie, giuspubblicistici emergenti dalle fonti altoimperiali in materia.

Invero, se già gli acquedotti pergameni rivelano la qualità dell'ingegneria idraulica sviluppatasi nel regno attalide[12], è a partire dal principato augusteo che le infrastrutture idrauliche si diffondono nel Mediterraneo orientale, grazie alla diminuzione delle tensioni belliche, che le rendevano particolarmente vulnerabili agli attacchi militari[13]. D'altronde, la *Pax Romana* favorisce il rinnovamento urbanistico delle πόλεις microasiatiche che, pur mantenendo elementi architettonici e amministrativi di tipo ellenistico, assumono altresì stilemi dell'*urbanitas* romana[14]. A ciò l'edificazione delle grandi opere idrauliche – acquedotti,

Roman Architecture in the Greek World, London 1987, 72-84; G. Wiplinger (a c. di), *'Cura aquarum' in Ephesos. Proceedings of the Twelfth International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region (Ephesus/Selçuk, Turkey, October 2–10, 2004)*, I-II, Leuven 2006; W. Eck, *Roms Wassermanagement im Osten. Staatliche Steuerung des öffentlichen Lebens in den römischen Provinzen?*, in C. Ohlig (a c. di), *Von der cura aquarum bis zur EU-Wasserrahmenrichtline – Fünf Jahre DWhG*, Siegburg 2007, 47-58; L. Campagna, *TOY ΥΔΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑ (AE 2004, 1409): considerazioni sull'evergetismo dell'acqua nelle province dell'Asia Minore*, in *MedAnt*. 15, 2011, 203-224; L. Campagna, G. Scardozzi, *Archeologia delle acque a Hierapolis di Frigia: tematiche principali e metodologie integrate di ricerca*, in H. Bru, G. Labarre (a c. di), *L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures (II^e^ millénaire av. J.-C. – V^e^ siècle ap. J.-C.). Colloque international de Besançon - 26-27 novembre 2010*, 2. *Approches locales et régionales*, Besançon 2013, 197-220; R.A. Commito, F. Rojas, *The Aqueducts of Aphrodisias*, in C. Ratté, P. D. De Staebler (a c. di), *Aphrodisias* V. *The Aphrodisias Regional Survey*, Mainz 2012, 239-307; J. Richard, *Water for the City, Fountains for the People. Monumental Fountains in the Roman East. An Archaeological Study of Water Management*, Turnhout 2013; G. Wiplinger, *'De aquaeductu urbis Ephesi'. Water for Roman Ephesus*, Leiden 2019; S. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen im kaiserzeitlichen Kleinasien. Ein Innovationsprozess und sein urbanistischer und soziokultureller Kontext*, Wiesbaden 2021. Contributi più puntuali saranno indicati in sede di analisi delle fonti.

[12] Cfr. G. Garbrecht, *Die Wasserversorgung des antiken Pergamon und die hellenistische Druckleitung*, in Garbrecht (a c. di), *Die Wasserversorgung* cit. 11-48; M. Lewis, *The Hellenistic Period*, in Wikander (a c. di), *Handbook* cit. 631-648.

[13] Cfr. S. Kerschbaum, *Romanization and Beyond: Aqueducts and Their Multilayered Impact on Political and Urban Landscapes in Roman Asia Minor*, in M. Horster, N. Hächler (a c. di), *The Impact of the Roman Empire on Landscapes. Proceedings of the Fourteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Mainz, June 12-15, 2019)*, Leiden-Boston 2022, 157.

[14] Cfr. A. Scheithauer, *Verfeinerte Lebensweise und gesteigertes Lebensgefühl im augusteischen Rom 'Urbanitas' mit den Augen Ovids gesehen*, Franfurt a M. 2007; A.W. Busch, J. Griesbach, J. Lipps (a c. di), *'Urbanitas' – urbane Qualitäten: Die antike Stadt als kulturelle Selbstverwirklichung*, Heidelberg 2017. Per il rapporto fra il *cultural code* dell'*urbanitas* e la costruzione degli acquedotti, cfr. Kerschbaum, *Romanization* cit. 168-169.

pozzi, terme, fontane – contribuisce grandemente, in una dinamica di tendenziale romanizzazione, che resta sempre non soppressiva, ma inclusiva di peculiarità locali[15], che manifestano caratteri di permanenza e resilienza chiaramente attestati dalle fonti archeologiche[16].

Tale contrappunto fra egemonia e autonomia si rileva altresì – *rectius*: primariamente – in alcuni decisivi aspetti giuridici. Il rapporto tra l'amministrazione centrale romana in età altoimperiale e le strutture di autogoverno cittadine e regionali, in specie nelle province ellenofone, ha rappresentato un campo di ricerca frequentemente arato dalla scienza giusantichistica degli ultimi anni, con riconoscibili sviluppi verso l'assunzione di posizioni capaci di ottenere ampia condivisione. È stata superata una consolidata dottrina[17] teorizzante, già per gli inizi del Principato, la sostanziale scomparsa delle autonomie civiche – compresi gli organi di autogoverno: assemblee, consigli e tribunali – e la generale abolizione dei diritti locali. Opinione diffusa oggi[18] è che non si sia verificata

[15] B.D. Shaw, *The Noblest Monuments and the Smallest Things: Wells, Walls and Aqueducts in the Making of Roman Africa*, in Hodge (a c. di), *Future Currents* cit. 83, scrive: «Monumental aqueducts were both symbols and devices useful for promoting a certain Roman style of life in urban centres, whose élites aspired to be 'Roman'». Anche E. Winter, *Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien*, Bonn 1996, 53, sottolinea il carattere simbolico degli acquedotti come veicoli di omogeneizzazione politica e culturale nell'impero; cfr. anche S. von Reden, C. Wieland, *Zur Einführung: Wasser – Alltagsbedarf, Ingenieurskunst und Repräsentation zwischen Antike und Neuzeit*, in S. von Reden, C. Wieland (a c. di), *Wasser. Alltagsbedarf, Ingenieurskunst und Repräsentation zwischen Antike und Neuzeit*, Göttingen 2015, 19.

[16] Si vedano sul punto le considerazioni – in prospettiva post-coloniale e fondate sui dati archeologici – di G. Woolf (et al.), *Romanization 2.0 and its Alternatives*, in *Archaeological Dialogues* 21, 2014, 1-64.

[17] È stata lungamente accolta la posizione di I. Lévy, *Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins. Première série. L''ecclesia', la 'boulé', la 'gerousia'*, in *REG.* 8, 1895, 203-250, il quale ipotizzò uno svuotamento del ruolo dell'assemblea popolare; cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1975, IV.2, 836-852; G.E.M. De Ste. Croix, *The Class Struggle in the Ancient Greek World. From the Archaic Age to the Arab Conquests*, Ithaca 1981, 300-326; J. Reynolds, *Cities*, in D.C. Braund (a c. di), *The Administration of the Roman Empire 241 BC–AD 193*, Exeter 1988, 15-51; F. Millar, *The Greek City in the Roman Period*, in M.H. Hansen (a c. di), *The Ancient Greek City-State. Symposium on the Occasion of the 250th Anniversary of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, July, 1-4 1992*, Copenhagen 1993, 232-260.

[18] La dottrina più recente riconosce come il dominio romano non abbia imposto nelle province ellenofone un proprio modello istituzionale unitario, bensì cercato (perfino dopo il 212 d.C.) di rispettare le forme di autogoverno; cfr. A. Lewin, *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze 1995; J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome-Paris 1997, 411-412; E. Meyer-Zwiffelhoffer, *Πολιτικῶς ἄρχειν. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen*, Stuttgart 2002, 51-73; A. La Rocca, *Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee cittadine greche*, in F. Amarelli (a c. di), *Politica e*

un'omogeneizzazione istituzionale da parte del dominio romano né una soppressione delle istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie delle città provinciali, bensì il loro tendenziale e pluralistico mantenimento. L'impero di Roma si configura come un impero-città e un impero di città[19]. «La provincia romana, d'altra parte, null'altro era che la somma di diversi territori cittadini»[20]. Città con statuti differenti – *civitates stipendiariae* (*rectius*: provinciali *tout court*[21]) e *civitates liberae* anzitutto – conservano il sistema di *self government* radicato nella tradizione ellenistica e articolato in complessi rapporti fra gli organi di governo centrali e provinciali – l'imperatore e i suoi funzionari, il proconsole e i suoi funzionari – e gli organi cittadini – l'assemblea, il consiglio e i magistrati locali – che continuano a disporre di decisive competenze[22].

L'esame delle fonti attestanti opere idrauliche finanziate, costruite e manutenute nella provincia d'Asia è euristicamente fecondo per speculare il riverbero delle menzionate differenze di statuto civico in un settore così importante della vita pubblica. Tale spoglio[23] restituisce immediata conferma di un aspetto ben noto: numerosi interventi riguardanti opere idrauliche rappresentano atti di evergetismo. Questo profilo meriterebbe attenzione alla luce dello sviluppo dottrinale degli ultimi anni, che mostra come anche nel caso della costruzione di tali infrastrutture si fondano elementi di romanizzazione con il rispetto e non di rado l'enfatizzazione delle identità locali[24]. A lungo il grande numero delle

partecipazione nelle città dell'Impero Romano, Roma 2005, 93-118; V. Marotta, *Conflitti politici e governo provinciale*, *Ivi*, 121-123, 149, ove altra letteratura; N. Vujčić, *Greek Popular Assemblies in the Imperial Period and the Discourses of Dio of Prusa*, in *EpAn.* 24, 2009, 157-169; H. Fernoux, *Le Demos et la Cité. Communautés et assemblées populaires en Asie Mineure à l'époque impériale*, Rennes 2011; J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (129 av. J.-C. – 235 ap. J.-C.)*, Athènes 2010; C. Brélaz, *La vie démocratique dans les cités grecques à l'époque impériale romaine. Notes de lectures et orientations de la recherche*, in *ΤΟΠΟΙ* 18, 2013, 367-399. Sul punto si ricordino anche le seminali intuizioni di D. Nörr, *'Imperium' und 'polis' in der hohen Prinzipatszeit*, München 1966.

[19] Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*, Napoli 1996.

[20] V. Marotta, *'Mandata principum'*, Torino 1991, 163.

[21] Appunta Fournier, *Entre tutelle* cit. 263 nt. 13: «J'adopterai de préférence le terme de 'cités provinciales', qui me paraît refléter le plus exactement le statut de ces cités par rapport aux cités libres, dont le critère de distinction commun était l'extériorité à l'*éparcheia* du gouverneur».

[22] Si dispone ora di un prezioso strumento introduttivo: M. Hallmannsecker, A. Heller (a c. di), *The Oxford Handbook of Greek Cities in the Roman Empire*, Oxford 2024.

[23] Molto utile per la redazione del presente contributo è stato il recente spoglio delle fonti rinvenibile in C. Bongarzone, *L'acqua per le città della Provincia d'Asia. Storia di una risorsa vitale e della sua gestione* (Ph.D. Diss. 'Sapienza'. Università di Roma 2022; tutor: Francesco Guizzi; co-tutor: Marco Maiuro).

[24] Appunta di recente Kerschbaum, *Romanization* cit. 169: «The cities integrated the cultural

attestazioni di iniziative evergetiche è stato interpretato come segno dell'assoluta prevalenza dell'origine privata rispetto a quella pubblica del finanziamento delle grandi opere in area asiana e della correlata crisi finanziaria che avrebbe investito le finanze locali. Gli studi più recenti[25] negano il nesso eziologico fra lo sviluppo delle pratiche evergetiche in età altoimperiale e la fragilità dello stato delle finanze pubbliche delle città dell'Asia, attribuendo la sovrarappresentazione epigrafica del ruolo degli evergeti a comprensibili motivazioni di riconoscimento pubblico di tali atti di generosità, spesso compiuti per manutenere o restaurare opere costruite grazie a finanziamenti pubblici, e comunque sporadici, a fronte di bisogni della popolazione locale da considerarsi ovviamente continui. Non concentrerò comunque la mia attenzione su queste fonti, né su quelle riguardanti installazioni o manutenzioni di opere idrauliche disposte e finanziate esclusivamente da organi civici in esito a deliberazioni politiche e procedimenti amministrativi coinvolgenti – a quanto consta – soltanto istituzioni locali. Il mio interesse si rivolge alle (meno numerose) fonti sul tema che testimoniano l'intervento dell'autorità romana (imperiale e provinciale) in relazione con gli organi civici. Si presterà specifico riguardo proprio a tale relazione, dalla quale emergono elementi non trascurabili di riflessione giuspubblicistica.

II. *Provvedimenti imperiali in città non libere*

II.1. *Augusto, l'*Aqua Iulia *e l'*Aqua Throessitica

L'età augustea è un periodo di grande fioritura urbanistica della città di Efeso, che riceve interventi infrastrutturali di grande portata[26]. Due iscrizioni (cfr. *I.Eph.* II, 401-402)[27] commemorano l'arrivo nella πόλις di due acquedotti (l'*Aqua Iulia* e l'*Aqua Throessitica*), finanziati da Augusto, menzionato, infatti, al caso nominativo. *I.Eph.* II, 401[28] (di incerta datazione, a causa della rasura del nome del proconsole e dell'assenza di altri elementi) è un'iscrizione latina che attesta come Augusto, il quale nelle *Res Gestae* (§ 20 e *App.* III) si glorierà per la *refectio* degli antichi acquedotti di Roma, intervenga anche a Efeso, provve-

code of the aqueducts – which might have had a Roman imprint at the beginning – soon into their civic identity».

[25] Cfr. H. Schwarz, *Soll oder Haben? Die Finanzwirtschaft kleinasiatischer Städte in der Römischen Kaiserzeit am Beispiel von Bithynien, Lykien und Ephesos (29 v.Chr. - 284 n.Chr.)*, Bonn 2001.

[26] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 225.

[27] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 220-223.

[28] Cfr. O. Benndorf, *Zur Ortskunde und Stadtgeschichte* (*Forschungen in Ephesos* I), Wien 1906, 90-110.

dendo le risorse per la costruzione dell'*Aqua Iulia* che conduce acqua probabilmente fino alla porta della città[29] e poi prosegue verso la costa[30]. *I.Eph.* II, 402 è un'iscrizione bilingue riguardante l'ingresso dell'acquedotto Troessitico a Efeso grazie ad Augusto e a Tiberio (*aquam Throessiticam induxerunt* / ὕδωρ εἰσήγαγο[ν]), che evidentemente lo finanziarono[31]. Sono anche indicati – ed è la fonte più risalente nel settore delle infrastrutture idrauliche a menzionare tale carica – i due supervisori della costruzione (*curam agentibus* / ἐπιμεληθέντων): C. Sextilius Pollio[32] e il figlio adottivo C. Ofilius (poi Sextilius) Proculus, *cives Romani* d'origine italica[33], forse scelti dall'imperatore e non dalla città, come si noterà essere prassi per tali funzionari, con un ruolo che si preciserà dover esser distinto da quello degli ἐργεπιστάται.

Questi interventi costituiscono due infrequenti esempi di finanziamento diretto di acquedotti in provincia da parte di imperatori: un altro è rappresentato dal cofinanziamento adrianeo di un acquedotto ad Alessandria Troade, su ri-

[29] L'edizione *IK* dell'epigrafe (a c. di Knibbe) propende per l'uso del verbo *adduxit* anziché *induxit*; *contra* P. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung von Ephesos*, in Wiplinger (a c. di), *'Cura aquarum' in Ephesos*, 61-62, che non esclude che i termini siano sinonimi. Scherrer riporta anche l'intervento orale di Knibbe al convegno *Cura aquarum in Ephesos* del 2004, secondo cui *adducere* indicherebbe la conduzione dell'acqua fino alle mura della città – come oggetto dell'intervento imperiale – mentre il percorso all'interno della città sarebbe di competenza delle autorità efesine.

[30] Cfr. Ü. Özis, A. Atalay, *Fernwasserleitungen von Ephesos*, in H. Friesinger, F. Krinzinger (a c. di), *100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos*, Wien 1999, 407-409; Ü. Özis, A. Atalay, M. Becerik, K. Özdikmen, *'Aqua Iulia'. Die Kenchrios-(Değirmendere)-Fernwasserleitung von Ephesos*, in S. Ladstätter, B. Brandt, V. Gassner (a c. di), *'Synergia'. Festschrift für Friedrich Krinzinger*, I, Wien 2005, 213-219; G. Wiplinger, *Wasser für Ephesos. Stand der Erforschung der Wasserversorgung*, in Wiplinger (a c. di), *'Cura aquarum' in Ephesos* cit. 23-25; Id., *'De aquaeductu'* cit. 1-35, ove, a differenza della dottrina precedente, questo acquedotto – che pur si può considerare un 'antenato' dei successivi acquedotti efesini – è distinto dal Değirmendere il cui tracciato si definì a partire dall'età adrianea e soprattutto dopo il terremoto del 178 d.C. Sull'acquedotto Değirmendere, da ultimo, cfr. G. Wiplinger, *Der Değirmendere Aquadukt von Ephesos*, Leuven-Paris-Bristol, CT 2019.

[31] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 225.

[32] Cfr. *PIR*.[2] VII.2 (S), n. 653. A Sextilius Pollio si deve il finanziamento (*de sua pecunia* / ἐκ τῶν ἰδίων) di un monumentale e innovativo intervento – dedicato ad Artemide Efesia, Augusto, Tiberio e alla città di Efeso – di derivazione dell'acqua dal fiume Marnas a questo acquedotto (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3092; 4-14 d.C.); cfr. P. Barresi, *Province dell'Asia Minore. Costo dei marmi, architettura pubblica e committenza*, Roma 2003, 326; Wiplinger, *'De aquaeductu'* cit. 7-8; Id., *Neue Ergebnisse zur Wasserversorgung in Ephesos*, in C. Ohlig (a c. di), *'Cura aquarum' in Jordania. Proceedings of the 13th International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region*, Siegburg 2008, 313-327; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 300.

[33] Su Sextilius Pollio e la famiglia dei Sextilii a Efeso si veda soprattutto F. Kirbihler, *Des Grecs et des Italiens à Éphèse. Histoire d'une intégration croisée (133 a.C.-48 p.C.)*, Bordeaux 2016, 333, 353, 422-423, 430-435.

chiesta di Erode Attico (cfr. Philostr. *VS* 548-549)[34], e forse dell'*Aqua Hadriana* ad Antiochia sull'Oronte (cfr. Malal. *Chron*. 11.9.14)[35]. L'*Aqua Iulia* efesina costituisce poi un raro caso in cui è istituito un legame tra la denominazione di un acquedotto e il finanziamento imperiale, essendo invece comune la dedica al principe, pur in assenza di intervento economico, come si noterà dappresso circa l'ὕδωρ Δομιτιανόν (cfr. *I.Eph.* II, 415-416; 419)[36]. Nell'economia del nostro percorso è precisamente tale infrequenza di intervento diretto imperiale che intendo sottolineare, in contrasto con autorevole dottrina che considera il *princeps* come il più attivo erogatore di benefici alle comunità provinciali[37].

II.2. *Augusto e le canalizzazioni dell'Artemision*

Altre due fonti – *I.Eph*. V, 1523-1524[38] – sono meglio conservate delle precedenti: si tratta di due stele marmoree rinvenute nel terreno dell'*Artemision* di Efeso attestanti la ridefinizione nel 6-5 a.C. (durante il proconsolato di C. Asinius Gallus[39]) dei confini dei terreni di proprietà templare e il restauro delle canalizzazioni nella valle del fiume Kaystros. Si precisa che il corso d'acqua (ῥεῖθρον[40]) ha una larghezza di quindici cubiti e altrettanto ampia è la strada. Probabilmente si è dinanzi a un intervento per chiarire su quali assi viari si estenda la competenza dell'*Artemision* a séguito dei mutamenti di delimitazione disposti dapprima da Marco Antonio (cfr. Strabo 14.1.23) e poi da Augusto (cfr. *I.Eph.* V, 1522)[41]. Questi interventi sono consentanei ad altri che testimoniano plurimi provvedimenti augustei di riconoscimento e ampliamento delle proprietà fondiarie del tempio di

[34] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 254-256.

[35] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 225.

[36] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 224-225, ove discussione delle fonti.

[37] Cfr. R. MacMullen, *Roman Imperial Building in the Provinces*, in *HSCP*. 64, 1959, 207-235; F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, London 1977, 420-434. Nel settore in esame in questa sede, più di recente, Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 53, considera gli acquedotti un terminale privilegiato dell'*welfare* imperiale, cfr. anche von Reden, C. Wieland, *Zur Einführung* cit.; Shaw, *The Noblest Monuments* cit.

[38] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 232-234.

[39] Cfr. R. Syme, *Some Friends of the Caesars*, in *AJPh*. 77, 1956, 265; K.M.T. Atkinson, *The Governors of the Province Asia in the Reign of Augustus*, in *Historia* 7, 1958, 327; R.K. Sherk, *Asinius Gallus and his Governorship of Asia*, in *GRBS*. 7, 1966, 57-62; G.R. Stumpft, *Numismatische Studien zur Chronologie der römischen Statthalter in Kleinasien (122 v. Chr.-163 n. Chr.)*, 94-97.

[40] Il lessema può denotare un torrente naturale, ma anche un canale artificiale; cfr. M. Moggi, *Il lessico del paesaggio in Pausania*, in P. Radici Colace (a c. di), *Atti del II seminario internazionale di studi sui lessici tecnici greci e latini, 14-16 dicembre 1995*, Messina 1997, 201 nt. 75.

[41] Cfr. G.M.L. Rogers, *From the Greek Polis to the Greco-Roman Polis. Augustus and the Artemision of Ephesos*, in H. Elton, G. Reger (a c. di), *Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor. Acts of the Conference, Hartford (CT), August 22-24 1997*, Bordeaux 2007, 137-145.

Artemide (cfr. *I.Eph.* Ia, 18b, ll- 5-8; 19b, ll. 4-7; II, 459; III, 1500; VII.2, 3501-3502; 3513; 3516)[42] e di conferma dei privilegi di cui esso godeva, in coerenza con la politica del principe nei confronti dei templi provinciali[43]. Dalle iscrizioni menzionate risulta che a essere incaricato come *curator* (ἐπιμελήϙ) non è un funzionario locale, ma Sextus Lartidius[44], legato del proconsole Gallus[45], parimenti nominato. Le stesse canalizzazioni vengono riparate in onore di Artemide[46], una cinquantina di anni più tardi, da Nerone (cfr. *SEG.* XXXIV [1984] 1122)[47].

II.3. *Tiberio e l'acquedotto di Sardi*

Un'altra fonte attestante decisioni imperiali riguarda il monumentale acquedotto di Sardi, i cui resti sono ancora visibili, iniziato probabilmente sotto il principato di Tiberio, fra le iniziative conseguenti al devastante terremoto del 17 d.C[48]. Un'epigrafe bilingue (*CIL.* III 409 = *IGRR.* IV 1505; *I.Sardis* 10)[49] attesta il completamento di quest'opera nel 53-54 d.C. per volontà e con finanziamento di Claudio[50]. L'intervento è, dunque, segnato dall'eccezionalità delle circostanze. Il supervisore dell'opera (ἐργεπιστατήσας / *opera curante*)[51] è

[42] Cfr. B. Dignas, *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford 2002, 171-173.

[43] Cfr. P. Costa, *Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull'ἐπίϰριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44 d.C.)*, in *AUPA.* 62, 2019, 91-94.

[44] Cfr. *PIR.²* V.1 (L), n. 116; cfr. T.P. Wiseman, *Some Republican Senators and their Tribes*, in *CQ.* 14, 1964, 128; Id., *New Men in the Roman Senate 139 B.C.-14 A.D.*, Oxford 1971, 236; Kirbihler, *Des Grecs* cit. 386.

[45] Cfr. *PIR.²* I (A), n. 1229; da ultimo, cfr. S. Satterfield, *The Envy of Asinius Gallus*, in *Antichthon* 57, 2023, 117-136.

[46] Sul rapporto di cointeressenza identitaria fra l'*Artemision* e il *princeps*; cfr. P. Costa, *«Scoppiò un grande tumulto» (At 19,23-40). Efeso, la 'Via' e gli argentieri: studio esegetico e storico giuridico*, Torino 2021, 32-53.

[47] Cfr. D. Knibbe, B. İplikçioğlu, *Neue Inschriften aus Ephesos IX-X*, in *JÖAI.* 55, 1984, 121; H. Halfmann, *Städtebau und Bauherrn im römischen Kleinasien: ein Vergleich zwischen Pergamon und Ephesos*, Tübingen 2001, 36-38; Barresi, *Province* cit. 394; Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 47; Bongarzone, *L'acqua* cit. 234-235.

[48] Cfr. E. Guidoboni, *Catalogue of Ancient Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10th Century*, Roma 1994, 180-185.

[49] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 329-330.

[50] Cfr. B. Levick, *Claudius*, London 1990, 178; Barresi, *Province* cit. 453; C. Bongarzone, *L'inventario delle fontane di Sardi (I.Sardis I, 17)*, in *ScAnt.* 29, 2023, 215-216, ove altra bibliografia.

[51] Per questo ufficio a Roma, cfr. A. Cristofori, *La gestione politica delle opere pubbliche nella città romana: i 'curatores operum publicorum'*, in C. Franceschelli, P.L. Dall'Aglio, L. Lamoine (a c. di), *Spazi pubblici e dimensione politica nella città romana. Funzioni, strutture, utilizzazione*, Bologna 2017, 75-102; per una presentazione generale in riferimento al contesto microasiatico, cfr. Barresi, *Province* cit. 68-81.

probabilmente un notabile locale, Tiberius Claudius Apollophanes: questo provinciale, da poco *civis Romanus*[52], sovrintende altresì ai lavori per una statua in onore di Tiberio nel complesso termale (cfr. *SEG*. XXXVI [1986] 1092)[53] ed è noto come ἐργεπιστάτης anche da *I.Pergamon* 749-750[54]. Tale funzione ricorre frequentemente nelle iscrizioni riguardanti infrastrutture idrauliche e non è immediato apprezzarne i caratteri discretivi rispetto alla ἐπιμέλεια, essendo i due ruoli esercitabili dalla stessa persona (cfr. *SEG*. XVII [1960] 533, ll. 4-5: κατεσκευάσθη ἡ κρήνη καὶ τὸ ὑδραγώγιον δι-lὰ ἐργεπιστάτου καὶ ἐπιμελητοῦ). Nondimeno, si evince dalle fonti che l'ἐπιμελητής attende alla costruzione dell'opera, è presente alla dedicazione e si occupa anche della sua manutenzione (cfr. *IGRR*. IV 1491), mentre l'ἐργεπιστάτης sembra esclusivamente incaricato dei progetti di costruzione[55].

Il finanziamento imperiale di infrastrutture idrauliche con l'intervento di funzionari legati al governo romano non è comune, come meglio si coglierà dappresso, e, nel caso di Efeso e di Sardi, è giustificato da circostanze straordinarie. Le costruzioni efesine si correlano, infatti, al ruolo di μητρόπολις della città, mentre quelle di Sardi s'inseriscono negli interventi successivi al sisma, con ciò trascendendo l'orizzonte della gestione quotidiana e assumendo valenze non solo pragmatiche, bensì parimenti politiche e simboliche[56]. Al di fuori di tali esempi, è normale che le città e le loro *élite* locali – e non il governo centrale, come pur congetturato[57] – sostengano i costi relativi alla costruzione di acquedotti e all'approvvigionamento idrico[58].

[52] Cfr. Barresi, *Province* cit. 79.

[53] Cfr. C. Foss, *Appendix: Inscriptions related to the Complex*, in F.K. Yegül (a c. di), *The Bath-Gymnasium Complex at Sardis*, Cambrdige, MA 1986, 169 nt. 1.

[54] Cfr. P. Herrmann, *Sardeis zur Zeit der iulisch-claudischen Kaiser*, in E. Schwertheim (a c. di), *Forschungen in Lydien*, Bonn 1995, 21-36.

[55] Così, da ultimo, Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 183-184, *contra* Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 199-201. A.-V. Pont, *Orner la cité. Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l'Asie gréco-romaine*, Bordeaux 2010, 380-388, ritiene che l'ἐργεπιστάτης compaia, con una funzione liturgica, solo in caso di costruzioni finanziate pubblicamente. Tuttavia, Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 184, nt. 337, cita un esempio in cui l'ἐπιμελητής Aelianus Philopappus si occupa dell'immissione dell'acqua con fondi esplicitamente pubblici (cfr. *I.Hadrianoi* 44, ll. 3-5: ὁ καὶ ἐπιμεληθεὶς | τῆς τοῦ ὕδατος εἰσαγωγῆς ἐκ τ[ῶν] | δημοσίων χρημάτων ἐξ ὑποσχέ[σε]ως τὴν κρήνην ἐκ τῶν ἰδίων πρῶτος | ἀποκατέστησεν); cfr. anche T. Corsten, *Ein Baubeauftragter Hadrians in Nikaia*, in *EA*. 9, 1987, 113-114.

[56] Sulla semantica simbolica delle infrastrutture imperiali, cfr. Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 3-5.

[57] Cfr. *supra* nt. 37.

[58] Cfr. Pont, *Orner*, 165.

III. *Interventi proconsolari in città non libere*

III.1 *Il proconsole C. Laecanius Bassus e l'ὑδρεγδοχίον efesino*

Come attestato da un'epigrafe (cfr. *I.Eph.* III, 695 = *ILS*. 8682) incisa sul basamento di una statua in suo onore, posta nell'angolo sud-ovest dell'agorà commerciale di Efeso[59], C. Laecanius Bassus Caecina Paetus[60], proconsole d'Asia nel 78-79 d.C., provvede alla costruzione di una fontana monumentale (ὑδρεγδοχίον[61]) e alla conduzione a essa dell'acqua da una condotta esistente[62] (ὑδρεγδοχῖον καὶ τὴν εἰσαγωγὴν[63] [τ]ῶν εἰς αὐτὸ ὑδά[τ]ων)[64]. Bassus, essendo stato nel 74 *curator riparum et alvei Tiberis* a Roma (cfr. *CIL*. VI 31548 = *ILS*. 5929)[65], è uno dei pochi governatori asiani con esperienza nella costruzione e gestione di infrastrutture idrauliche. L'opera è realizzata sotto la γραμματεία τοῦ δήμου di Flavius Asklepiodoros[66], il quale potrebbe anche aver curato l'edificazione della fontana.

[59] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 236-239. Sull'architettura del monumento, cfr. E. Fossel, G. Langmann, *Nymphaeum des C. Laekanius Bassus*, in *JÖAI*. 50, 1972-1975, 301-310; Id., *Das Nymphaeum des C. Laecanius Bassus in Ephesos*, in *AW*. 14, 1983, 53-55; Barresi, *Province* cit. 420-421; K. Jung, *Das Hydrekdocheion des Gaius Laecanius Bassus*, in Wiplinger (a c. di), *'Cura aquarum' in Ephesos* cit. 79-86; E. Rathmayr, *Die Skulpturenausstattung des C. Laecanius Bassus Nymphaeum in Ephesos*, in F. D'Andria, I. Romeo (a c. di), *Roman Sculpture in Asia Minor. Proceedings of the International Conference to celebrate the 50th anniversary of the Italian excavations at Hierapolis in Phrygia, held on May 24-26, 2007, in Cavallino (Lecce)*, Portsmouth 2011, 130-149.

[60] Cfr. *PIR.*[2] II (C), n. 104. Per la datazione del proconsolato, cfr. B. Kreiler, *Die Statthalter Kleinasiens unter den Flaviern*, München 1975, 40-42; W. Eck, *Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139. 1. Teil*, in *Chiron* 12, 1982, 304; M. Dräger, *Die Städte der Provinz Asia in der Flavierzeit. Studien zur kleinasiatischen Stadt- und Regionalgeschichte*, Frankfurt am Main 1993, 233-236; Halfmann, *Städtebau* cit. 36-38.

[61] Il significato letterale del lessema ὑδρεκδοχεῖον (con le sue varianti ὑδρεκδοχῖον e ὑδρεγδοχῖον), composto di ὕδωρ ed ἐκδέχομαι, è strettamente edilizio, indicando un 'serbatoio', un contenitore che riceve acqua, privo d'immediata funzione estetica; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 73 e nt. 119 (ove letteratura precedente). *I.Eph*. III, 695 è la più risalente attestazione epigrafica del termine; per uno spoglio di esempi successivi, cfr. Richard, *Water* cit. 21 nt. 129; H. Taeuber, *Der Gaius Laecanius Bassus-Brunnen in Ephesos - privat oder öffentlich finanziert?*, in *IOWP*. 2011, 5 nt. 19.

[62] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 240.

[63] Per l'aggiunta del prefisso εἰς al termine ἀγωγή, a partire dagli inizi dell'età imperiale, per indicare l'introduzione di acqua, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 65-66.

[64] Cfr. Taeuber, *Der Gaius* cit. 7.

[65] Cfr. R.H. Rodgers, *'Curatores Aquarum'*, in *HSCP*. 86, 1982, 178; Bruun, *The Water Supply* cit. 239-240; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 239 nt. 270.

[66] Per la scansione temporale dei due γραμματεῖς citati nell'iscrizione, entrambi promotori degli onori a Bassus, cfr. Taeuber, *Der Gaius* cit. 4-5.

L'iscrizione (onoraria e non edilizia[67]), voluta dalla βουλή e dal δῆμος di Efeso, su proposta dello stesso Flavius Asklepiodoros, non precisa le fonti di finanziamento e ciò induce a ritenere che il proconsole non sia stato finanziatore, dacché altrimenti se ne troverebbe menzione, mediante il tipico ricorso alla formula ἐκ τῶν ιδίων (πόρων) (cfr. *I.Eph.* II, 424, l. 10; VII.1, 3092B, l. 6; *IGRR.* IV, 1491, l. 10). L'espressione προνοήσαντα[68] δὲ κατασκευασθῆναι non è associata a un finanziamento, bensì corrisponde al latino *faciendum curare*[69].

Dunque, è improprio considerare il proconsole – come pur sostenuto[70] – lo *Stifter* dell'opera: l'elogio si concentra sulla capacità di Bassus di garantire sul piano amministrativo la realizzazione del progetto. Lo stesso Winter, che ipotizza la partecipazione finanziaria del governatore, ammette che solo in rari casi – peraltro da Taeuber considerati opinabili[71] – i *praesides* di province microasiatiche, nel I e II secolo d.C., siano direttamente coinvolti come finanziatori di opere pubbliche[72], sovente limitandosi a supervisionare e approvare[73] le iniziative proposte dalle comunità locali, le quali ne sostengono i costi. Peraltro, Efeso proveniva da un periodo di disordine delle finanze civiche che indusse Claudio a nominare un ἐπίσκοπος per vigilare sull'amministrazione finanziaria della città[74]. Considerando ciò, è plausibile che il ninfeo efesino sia stato realizzato con fondi pubblici della città, con un ruolo del proconsole di approvazione e controllo nella realizzazione dell'opera.

[67] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 239 nt. 273, *contra* C. Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. Funktion im Kontext*, München 2001, 187, che parla di una *Bauinschrift*. Contenuto e stile del testo epigrafico corrispondono, invero, ai *tópoi* delle iscrizioni onorarie per governatori provinciali, come presentati da Meyer-Zwiffelhoffer, *Πολιτικῶς ἄρχειν* cit. 193-222.

[68] Sulla πρόνοια del governatore rinvio a P. Costa, *La πρόνοια del 'praeses provinciae'. Note di lessicologia giuridica: da Act. Ap. 24.2 alle fonti giurisprudenziali e documentarie*, in *MEP.* 28, 2023, 169-189, ove fonti e bibliografia.

[69] Cfr. Rathmayr, *Die Skulpturenausstattung* cit. 131, Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 240. Nella citata epigrafe bilingue *I.Eph.* V, 1522 a προενοήθη corrisponde *curavit*, senza riferimento a contributi finanziari, esplicitando il documento l'imputazione dei costi di costruzione ai proventi dell'*Artemision*. La corrispondenza dell'espressione presente in *I.Eph.* III, 695 a *faciendum curavit* è confermata da una iscrizione funeraria bilingue da Nikaia; cfr. S. Şahin, S. Durugönül, *Begräbnisstätte einer Familie bei Nikaia*, in *EA.* 21, 1993, 55-60.

[70] Cfr. Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 158; Jung, *Das Hydrekdocheion* cit. 80-81.

[71] Cfr. Taeuber, *Der Gaius* cit. 6-7.

[72] È, in generale, rarissimo che un governatore finanzi direttamente un'opera pubblica; cfr. W. Eck, *Gesellschaft und Administration im Römischen Reich. Aktualisierte Schriften in Auswahl* (a c. di A. Kolb), Berlin-Boston 2022, 456 nt. 4.

[73] Dräger, *Die Städte* cit. 87, parla di «überschwänglichen Dank an den Proconsul für eine Baugenehmigung».

[74] Cfr. F. Kirbihler, *L. Cusinius, 'épiscopos' à Ephèse*, in *JÖAI.* 74, 2005, 151-173.

III.2. *Il proconsole Publius Calvisus Ruso Iulius Frontinus e l'acquedotto domizianeo del Marnas*

Finanziamento della città di Efeso e intervento proconsolare sono esplicitamente ricordati in diverse iscrizioni riguardanti l'acquedotto domizianeo del Marnas e il proconsolato (92-93 d.C.) di Publius Calvisus Ruso Iulius Frontinus, nipote o fratello del Frontino *curator aquarum* a Roma nel 98 d.C.[75]. L'attività di Calvisus Ruso si pone in un contesto di notevole abbellimento urbanistico di Efeso a séguito del conferimento della νεωκορία imperiale[76]. Sotto il suo proconsolato il sistema idrico efesino è rinnovato e ampliato[77]: sono gli interventi più rilevanti dall'età augustea comprendenti la costruzione di una nuova condotta idrica e un ammodernamento decorativo dell'*agorà* commerciale[78].

Ai nostri fini rilevano in particolare *I.Eph.* II, 415-416[79], due iscrizioni identiche con difformità solo nel *layout* epigrafico. Si trova qui la compresenza esplicita del soggetto finanziatore (al nominativo) – ἡ νεωκόρος Ἐφεσίων πόλις ἐκ τῶν ἰδίων κατεσκεύασεν (cfr. *I.Eph.* II, 415, ll. 4-5; 416, ll. 6-8) – e del proconsole (al genitivo assoluto) – [Πο(πλίου) Καλουισί]ου Ῥούσωνος | [τοῦ ἀνθυπάτου

[75] Cfr. *PIR*.[2] II (C), n. 350; cfr. W. Eck, *Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres- und Provinzialfasten der Statthalter*, München 1970, 84-85, 143; Kreiler, *Die Statthalter* cit. 57-59; B. Remy, *La carrière de P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus, gouverneur de Cappadoce-Galatie*, in *MEFRA*. 95, 1983, 163-182; B. İplikçioğlu, *Die Repräsentanten des senatorischen Reichsdienstes in Asia bis Diokletian im Spiegel der ephesischen Inschriften*, Wien 1983, 36-38; E. Birley, *The Enigma of Calvisius Ruso*, in *ZPE*. 51, 1983, 263-269; R. Syme, *P. Calvisius Ruso. One Person or Two?*, in *ZPE*. 56, 1984, 173-192 (che ipotizza che Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus, *consul suffectus* nell'84 e *proconsul Asiae* nel 97-98, sia fratello di Publius Calvisius Ruso, console nel 79 e *proconsul Asiae* nel 92). Rispetto a tale proposta esprimono dubbi G. Di Vita-Évrard, *Des Calvisii Rusones à Licinius Sura*, in *MEFRA*. 99, 1987, 281-338; A. Masier, *P. Calvius Ruso Iulius Frontinus, un senatore degli ultimi decenni del primo secolo*, in *Patavium* 11, 2003, 17-33; J.D. Grainger, *Sextus Julius Frontinus and the Roman Empire. Author of 'Stratagems', Advisor to Emperors, Governor of Britain, Pacifier of Wales*, Barnsley 2023, 204-208 (secondo il quale Calvisius Ruso sarebbe il nipote di Frontino *curator aquarum*). Non sussistono comunque dubbi sul proconsolato asiano di Calvisius Ruso, constando alcuni conii monetari dalla zecca di Efeso che riportano sul verso l'effigie di Domiziano e sul recto la legenda ΕΠΙ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ ΡΟΥCΩΝΟC ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΘΥ ΡΟΥCΩΝΟC con diverse immagini significativamente correlate all'identità civica efesina (ad es.: in *RPC.* II 1079 e 1081 la statua cultuale di Artemide con due Nemesi; in *RPC.* II 1080 due amazzoni che si tengono per mano; in *RPC.* II 1082-1084 la statua cultuale di Artemide); per altre fonti e il commento, cfr. Stumpf, *Numismatische Studien* cit. 230-232.

[76] Sulla νεωκορία efesina in età flavia, cfr. Costa, *«Scoppiò»* cit. 274-281 (ove fonti e bibliografia).

[77] Cfr. B. Longfellow, *Roman Imperialism and Civic Patronage. Form, Meaning and Ideology in Monumental Fountain Complexes*, Cambridge 2011, 62-76.

[78] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 240.

[79] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 242-244.

εἰ]σαγαγόντος | [καὶ καθιερ]ώσαντος. Al governatore si attribuisce l'azione di εἰσαγαγεῖν, cioè di introdurre l'acqua in città, mediante condutture che, riprendendo la già ricordata linea idraulica del Değirmendere[80], provengono dalle sorgenti dei fiumi Marnas e Klaseas (Ṃ[ά]ρ|[ναντα καὶ Κλα]σέαν)[81], rappresentati pure su monete efesine di età domizianea[82]. Inoltre, si precisa la dedica di tali condutture per opera di Calvisius Ruso[83]. In merito ai profili infrastrutturali le interpretazioni parzialmente divergono: secondo Scherrer è una condotta nuova, mentre Louis e Jeanne Robert ipotizzano l'ampliamento di una condotta preesistente[84]. Si concorda sullo sbocco della conduttura in un ninfeo nell'*agorà* commerciale che, più volte ristrutturato, rimane in uso fino all'età tardoantica[85].

È da connettersi probabilmente allo stesso acquedotto[86] *I.Eph.* II, 419[87], attestante la commemorazione da parte del δῆμος efesino dell'introduzione in città dell'ὕδωρ [Δομιτιανόν][88], proveniente dalle canalizzazioni realizzate a spese

[80] Cfr. Barresi, *Province* cit. 423. Sono correlate a lavori sulle condutture del Marnas anche due iscrizioni purtroppo non datate: *I.Eph.* V, 1530 e *SEG.* XLIII (1996) 793; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 241 (ove in nt. 283 si cita erroneamente *SE*[sic] 439,3).

[81] Cfr. Barresi, *Province* cit. 422.

[82] Cfr. S. Karwiese, *Ephesos* C. *Numismatischer Teil. Die. Münzprägung von Ephesos*, in *RE. Supp*. 12, 331; Id., *ΠΟΛΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ – Stadt der Flüsse. Die Gewässer auf ephesischen Münzen*, in Wiplinger (a c. di), *'Cura aquarum' in Ephesos* cit. 17-19.

[83] Questa è l'interpretazione di J. Robert, L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *REG*. 74, 1961, 222 e di H. Engelmann, *Inschriften aus Ephesos*, in *ZPE*. 24, 1977, 201-204, poi accolta in *IK.*; *contra* F. Miltner, *XXIII. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos*, in *JÖAI.* 44, 1959, 343-345 che traduce εἰσαγαγόντος come «avendo proposto in assemblea», integrando la parola mutila terminante con -ώσαντος con κυρ]-ώσαντος, come se riferita a un'imposizione del governatore nei confronti dell'assemblea civica. Invece, Engelmann integra con καθιερ]-ώσαντος a indicare la dedicazione dell'opera, in coerenza con altre iscrizioni analoghe; cfr. anche J. Nollé, *'Nundinas instituere et habere'. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gestaltung von ländlichen Märkten in Afrika und in der Provinz Asia*, Hildesheim-Zurich-New York 1982, 56; Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 66; Barresi, *Province* cit. 422. É. Guerber, *Cité libre ou stipendiaire? A propos du statut juridique d'Ephèse à l'époque du Haut-Empire romain*, in *REG*. 108, 1995, 403 nt. 45, non prende posizione.

[84] Cfr. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 51.

[85] Cfr. Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 153; Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen* cit. 182-184; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 241.

[86] L'*Aqua Throessitica* e la condotta del Marnas arrivano all'*agorà* commerciale dalla stessa direzione, quindi non è chiaro a quale sistema idrico fosse collegata la fontana; sul problema, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 242-243, che conclude che alla c.d. fontana di Domiziano arrivasse l'acqua dalle condotte del Marnas e del Klaseas.

[87] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 244-246.

[88] Il nome Δομιτιανόν fu eraso per *damnatio memoriae*. La locuzione ὕδωρ [[Δομιτιανόν]] ha provocato alcune incertezze interpretative. M. Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen 'Imperium Romanum' in der Zeit des Prinzipats*, Stuttgart 2001, 104, ipotizza che si tratti dell'acquedotto del

della città. Si tratta verisimilmente della conduttura sfociante nella monumentale fontana di Domiziano[89], sulla piazza aperta a séguito dell'edificazione del tempio provinciale del culto imperiale nell'88 d.C. È interessante notare l'impiego dello stesso verbo εἰσαγαγεῖν per indicare sia quanto attribuito all'operato del δῆμος (ll. 2-3) – lessema al nominativo a esprimere la committenza[90] – sia ciò a cui provvide (φροντίσαντος) – nel senso di assunzione di provvedimenti)[91] – il proconsole (ll. 5-6), il quale anche dedicò (καθιερώσαντος) l'opera[92].

Si riferisce parimenti all'ὕδωρ [Δομιτιανόν] un'altra iscrizione (cfr. *I.Eph.* II, 419a)[93] ritrovata vicino alle condutture transitanti in terreni posti sotto la giurisdizione del tempio di Artemide Efesia, come si deduce dal fatto che in questo caso finanziamento e direzione dei lavori pertengano non al δῆμος, bensì ai νεωποιοί dell'*Artemision* – cioè al 'consiglio di amministrazione'[94] del tempio. Costoro rivestono la funzione di ἐργεπιστατοῦντες, mentre il proconsole Calvisius Ruso assume i provvedimenti necessari e inaugura l'opera[95]. Rileva l'intervento del governatore in una materia per la quale l'istituzione templare gode di ampi spazi di autonomia. Egli mira verisimilmente a tutelare le finanze e il patrimonio dell'*Artemision* in coerenza con quanto emerge nel famoso editto di Paullus Fabius Persicus del 44 d.C. (cfr. *I.Eph.* Ia, 17-19) con il quale il proconsole contrasta puntualmente la *mala gestio* del personale templare e di quello

Marnas; Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 49, traduce: «das Volk der Ephesier leitete den Domitiansbrunnen unter dem Proconsul Calvisius Ruso ein»; Longfellow, *Roman Imperialism*, 64, rende con *Aqua Domitiana*; Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen* cit. 185, si riferisce alla generica costruzione di un acquedotto; Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 153, pensa a un edificio pubblico sotto la supervisione dei νεωποιοί, richiamando *I.Eph.* II, 419a (così anche Dräger, *Die Städte* cit. 158). Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 243, ritiene condivisibilmente che, a causa dei termini utilizzati, possa solo farsi riferimento a una conduttura, e non a una fontana, a un ninfeo o ad altro tipo di struttura; è poi ragionevole l'intitolazione a Domiziano della conduttura (cfr. *I.Eph.* II, 413) che sfocia in una fontana posta in un'area che è, a partire dall'inaugurazione del tempio della νεωκορία, destinata al culto imperiale.

[89] Sulla struttura, cfr. A. Bammer, *Elemente flavisch-trajanischer Architekturfassaden aus Ephesos*, in *JÖAI.* 52, 1978-80, 67-81.

[90] Cfr. Barresi, *Province* cit. 423; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 242.

[91] In riferimento a φροντίσαντος τῆς [εἰ]σαγωγῆς, Pont, *Orner* cit. 165, scrive: «il s'agit très probablement d'un rôle d'expertise technique comparable à celui assumé par Pline [cfr. Plin. *Ep*. 10.37.2 e 10.90-91]».

[92] Cfr. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 69-70; Miltner, *XXIII. Vorläufiger Bericht* cit. 37; W. Alzinger, s.v. *Ephesos B. Archäologische Teil*, in *RE. Suppl.* 12, 1605.

[93] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 246-247.

[94] G.H.R. Horsley, *The Inscriptions of Ephesos and the New Testament*, in *NT.* 34, 1992, 143, parla di «board of management»; cfr. anche *ThesCRA*. 5, Los Angeles 2005, 56.

[95] Cfr. H. Engelmann, *Notizen zum Repertorium ephesischer Inschriften*, in *EA*. 8, 1986, 33.

civico a danno del tempio di Artemide[96]. D'altronde, il governatore interviene in questioni riguardanti il tempio solo in funzione di protezione, in conformità con quello che è l'*officium* del *bonus praeses* che Ulpiano cesellerà (cfr. D. 1.18.13 *pr*. [7 *off. proc.*])[97]. Pertanto, anche nel caso di Calvisius Ruso non ci s'imbatte in un finanziamento diretto e neppure in provvedimenti riguardanti profili immediatamente operativi e pratici, tutti rimessi e/o lasciati alle strutture amministrative locali.

III.3. *I proconsoli Aulus Vicirius Martialis e Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus e l'acquedotto di Aristion*

Tra le fonti attestanti provvedimenti del governatore, è rimarchevole un documento epigrafico (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A-B)[98] pregevolmente conservato che attesta due editti proconsolari, il primo di Aulus Vicirius Martialis[99], *proconsul Asiae* nel 113-114 d.C.[100], il secondo di Sextus Subrius Dexter Cornelius

[96] Cfr. Costa, *Prestiti* cit. 83-132; Id., *«Scoppiò»* cit. 44-53.

[97] Cfr. Cfr. D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*. 25-26, 1993-1994, 203-206; F. Botta, *L'iniziativa processualcriminale delle 'personae publicae' nelle fonti giuridiche di età giustinianea*, in S. Puliatti, A. Sanguinetti (a c. di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustinianea tra passato e futuro (Atti Convegno Modena, 21-22 maggio 1998)*, Milano 2000, 314-316; V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*. *Studi sui 'libri de officio proconsulis' e la loro fortuna tardoantica*, II, Napoli 2004, 88 nt. 232; A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'De officio proconsulis'*, Berlin 2006, 24-27; V. Marotta, *I 'mandata' nei 'libri de officio proconsulis' di Ulpiano: tecniche di governo e regole d'opportunità sociale*, in E. Stolfi (a c. di), *Giuristi e 'officium'*. *L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e il III secolo d.C.*, Napoli 2011, 164, 184.

[98] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 250-256. Il documento si compone di due iscrizioni: *I.Eph.* VII.1, 3217A ha 12 linee parzialmente mutile attestanti la prima parte dell'editto di A. Vicirius Martialis; *I.Eph.* VII.1, 3217B presenta 47 linee: nelle prime 17 si trova (con parziale sovrapposizione) l'ultima sezione dello stesso editto di Martialis, le restanti 31 testimoniano l'editto di Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus. Per il rapporto fra i due testi, cfr. A. Eich, *Diplomatische Genauigkeit oder inhaltliche Richtigkeit? Das Verhältnis von Original und Abschrift*, in R. Haensch (a c. di), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, München 2009, 277.

[99] Cfr. *PIR*.[2] VIII.2 (V), n. 620; cfr. R. Syme, *Tacitus*, Oxford 1958, 665; Id., *Missing Persons II*, in *Historia* 8, 1959, 210; Eck, *Senatoren* cit. 177 e nt. 265; Id., s.v. *Vicirius* n. 3, in *RE*. *Suppl.* 14, 853; V. Saladino, *Iscrizioni Latine di Roselle (II)*, in *ZPE*. 39, 1980, 232; Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (1)* cit. 355; Id., *Prokonsuln von Asia in der flavisch-traianischen Zeit*, in *ZPE*. 45, 141-142. Si veda soprattutto R. Merkelbach, *Ephesische Parerga (1): Der Proconsul A. Vicirius Martialis*, in *ZPE*. 24, 1977, 150, che scioglie alcuni dubbi prosopografici di Syme ed Eck; cfr. anche Stumpf, *Numismatische Studien*, 272-273.

[100] L'assunzione da parte di Traiano, nell'agosto del 114, del titolo di *Optimus* – cfr. D. Kie-

Priscus[101], *proconsul Asiae* nel 120-121 d.C., che provvedono alla tutela di un importante acquedotto[102] – noto anche da *I.Eph.* II, 424 – la cui adduzione fu finanziata da uno dei più importanti notabili efesini all'inizio del II secolo d.C., Tiberius Claudius Aristion[103].

Il documento è prezioso perché prova l'attività istruttoria compiuta da funzionari locali nell'ambito amministrativo di nostro interesse. Infatti, il διάταγμα Οὐικιρίου Μαρτιαλίου (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, ll. 42-43) riferisce che sono Aichmokles e Antonio, ἐπιμεληταὶ ὑδάτων[104] efesini, corrispondenti ai *curatores aquarum*[105] di Roma, a presentare una petizione recandosi in udienza ([ἐντυχόν]-των μοι in *I.Eph.* VII.1, 3217A, ll. 6-7; cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 20)[106] presso il proconsole Aulus Vicirius Martialis. Le denunce di danni alle condutture idriche sono circostanziate: i proprietari terrieri arano fino alla condotta dell'acqua, pur essendo tenuti a mantenere una distanza di dieci piedi; i proprietari di case in città danneggiano l'acquedotto forandone i tubi e usando l'acqua per scopi impropri/illeciti (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, ll. 11-13: ἀδικεῖν τὸ ὕδωρ ἀνοίγματα ποιοῦντας καὶ εἰς ἀπρεπῆς αὐτῷ ὑπηρε[σίας καταχρωμένους]). Dunque: violazione delle fasce di rispetto e derivazioni il-

nast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2004[3], 123 –, assente in *I.Eph.* VII.1, 3217B, ll. 14-15, è *terminus ante quem* per la datazione; cfr. Eck, *Prokonsuln* cit. 141-142. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 70-71, attribuisce la costruzione dell'acquedotto e delle condutture al periodo del passaggio traianeo a Efeso, in occasione della guerra partica.

[101] Cfr. W. Eck, *Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139. 2. Teil*, in *Chiron* 13, 1983, 154; Id., *Prokonsuln* cit. 140 nt. 7. Da *proconsul Asiae* è destinatario della lettera di Plinio (*Ep*. 3.21) con la notizia della morte del poeta Marziale; cfr. R. Syme, *Correspondents of Pliny*, in *Historia* 34, 1985, 342.

[102] Nel documento epigrafico l'acquedotto è denotato sia ὀχετός (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 8; 3217B, ll. 2, 9, 30) sia ὕδωρ (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 11; 3217B, l. 5). La medesima compresenza di vocaboli s'incontra anche nell'iscrizione di dedicazione dell'acquedotto di Claudius Aristion: ὕδωρ [εἰσ]αγαγὼν δι' οὗ κ[ατεσκεύασεν ὀχ]ετοῦ διακοσίων καὶ δέκα σταδίων (cfr. *I.Eph.* II, 424, ll. 7-9); cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 61.

[103] Cfr. *PIR*.[2] II (C), n. 788; su questo notabile efesino, cfr. Costa, *«Scoppiò»* cit. 224-225 (ove fonti e bibliografia). Potrebbe trattarsi di un raro caso in cui l'acquedotto assume il nome di un soggetto non membro della famiglia imperiale, ma il dato non è sicuro; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 219, 259.

[104] Sulle caratteristiche di questa magistratura, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 182-189.

[105] Sulle funzioni del *curator aquarum* a Roma cfr. A. Palma, *Le 'curae pubbliche'. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 197-201; Bianco, *'Aqua ducta'* cit. 100-104.

[106] Il verbo indica la richiesta di un'udienza finalizzata alla presentazione formale di una richiesta al governatore; cfr. Meyer-Zwiffelhoffer, *Πολιτικῶς ἄρχειν* cit. 250-251; C. Kokkinia, *The Role of Individuals in Inscribing Roman State Documents: Governor's Letters and Edicts*, in Haensch (a c. di), *Selbstdarstellung* cit. 202-203 (ove fonti e bibliografia).

lecite[107], condotte che, come si vedrà dappresso, Frontino (*aq.* 75; 105-129) presenta, in riferimento a Roma, come frequenti, gravemente dannose per la struttura degli acquedotti e per la regolarità del flusso idrico e, perciò, sanzionate.

In risposta, il governatore, considerato l'ingente nocumento arrecato dagli abusi dei menzionati soggetti (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 7: τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν πολλὰ ἄτοπα), ordina (l. 8: κελεύω) che coloro che arano i campi mantengano una distanza di dieci piedi su entrambi i lati dell'acquedotto. Inoltre, vieta agli abitanti della città di avere in casa o altrove delle bocche d'uscita (ll. 10-11: ἄνοιγμα)[108]. La sanzione – la cui entità ha inequivoca connotazione general-preventiva[109] – consiste in una multa di venticinquemila denari[110], destinati per metà alla città e per metà al Fisco imperiale[111].

Il linguaggio impiegato è interessante per la sua rarità e puntualità: la locuzione ἀδικεῖν τὸ ὕδωρ (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 11; 3217B, l. 5) non consta in altre fonti pervenute e il lessema ἀνοίγμα (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 12, VII.1, 3217B, l. 5, 10), associabile ad ἄνοιξις (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 31), è deverbativo da ἀνοίγνυναι / ἀνοίγειν. Tale verbo corrisponde al latino *perforare* rinvenibile nel testo frontiniano summenzionato[112] e soprattutto nel luogo (*aq.* 129), ove Frontino cita la *lex Quinctia* (*de aquaeductibus*), rogata dal console Titus Quinctius Crispinus e approvata nel 9 a.C.:

> *Quicumque post hanc legem rogatam rivos, specus, fornices, fistulas, tubulos, castella, lacus aquarum publicarum* [...] *sciens dolo malo foraverit, ruperit, foranda*

[107] Sintetizza Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 187: «illegalen Wasserdiebstahls in der Stadt und auf dem Land sowie der Missachtung des Schutzstreifens».

[108] Per le fonti in merito alla disciplina delle derivazioni idriche dagli acquedotti per uso agricolo, cfr. M. Worrle, *Wasserrecht und -Verwaltung in griechischer Zeit*, in G. Garbrecht, H. Kienast (a c. di), *Vorträge der Tagung 'Wasser im antiken Hellas', in Athen, 4./5. Juni 1981*, Braunschweig 1981, 69-97; B.D. Shaw, *Lamasba: An Ancient Irrigation Community*, in *AntAfr.* 18, 1982, 61-103; L. Maganzani, *Le derivazioni d'acqua dai fiumi pubblici nell'età romana classica*, in F. Fasolino (a c. di), *'Ius hominum causa constitutum'. Studi in onore di Antonio Palma*, Torino 2022, 1139-1156.

[109] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 152 e nt. 124, la quale ritiene anche che i trasgressori appartenessero all'*élite* benestante della città.

[110] Sul motivo, legato alla tipologia di monete coniate dalle zecche locali, per cui la sanzione è misurata in denari e non in sesterzi, cfr. Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung* cit. 113.

[111] Significativamente in un'iscrizione frammentaria da Saittai, risalente al II/III secolo d.C., in merito a un canale transitante probabilmente in un terreno templare, si prevede una sanzione di 12.500 denari a favore del Fisco imperiale in caso di prelievo illecito di acqua (*SEG.* XL [1993] 1064, ll. 2-5: ṭ̣ὴν κώμην, εἰσοί[σει τῷ] | ἱερωτάτῳ ταμεί[ῳ] π̣ρ̣[οσ]- | τείμου δηνάρια μ̣[ύ]ρ̣[ια] | δισχείλια πεντακ[ό]σ̣[ια]); cfr. G. Petzl, *Epigraphische Funde aus Lydien*, in *EA.* 15, 1990, 61-64 (n. 20); Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 138.

[112] Cfr. P. Monnazzi, *Note preliminari allo studio dei termini relativi all'approvvigionamento idrico nell'epigrafia greca*, in Radici Colace (a c. di), *Atti* cit. 361.

rumpendave curaverit peiorave fecerit, quo minus eae aquae earumve pars in urbem Romam ire, cadere, fluere, pervenire, duci possit [...] *is populo Romano HS centum milia dare damnas esto* (cfr. *FIRA.* I² 152-154 [n. 14]; *RS.* 793-800 [n. 63])[113].

Trattasi chiaramente di una fattispecie di illecito diffusa e dannosa. Di grande rilievo è poi che il disposto della *lex Quinctia* preveda la destinazione all'Erario della sanzione, come queste e altre norme asiane qui in esame.

Lo stesso Frontino (*aq*. 7) ricorda che la costruzione dell'*Aqua Marcia* (144 a.C.) fu disposta per le condizioni rovinose degli acquedotti esistenti cagionate dalla loro *vetustas*, ma anche dalle *fraudes* perpetrate a loro danno, verisimilmente forature finalizzate a operare allacci per derivazioni abusive[114]. Inoltre, egli riferisce (*aq*. 97) che già in età repubblicana *leges publicae* intervennero per prevenire e reprimere in specie due illeciti: «*violare ductus*, cioè rompere i condotti idrici inserendovi tubazioni per rubare acqua; e *aquam non concessam derivare*, derivare acqua per il cui uso [*sc*.: i privati] non avessero ottenuto la concessione»[115].

Sono in questione nel rapporto frontiniano precisamente le fattispecie che stanno emergendo in questo spoglio di fonti asiane, donde traspare un dato notevole: gli interventi proconsolari si modellano – sul piano linguistico, ma anche su quello sostanziale – sulla disciplina prevista per l'Urbe e nota dalle fonti manoscritte e documentarie[116]. Si può congetturare che i *principes* invitino i governatori – mediante istruzioni contenute in puntuali *capita* dei *libri mandatorum* loro consegnati al momento dell'assunzione dell'*officium*[117] – a implementare in provincia discipline configurate secondo contenuto e stilemi della disciplina 'centrale', al fine di conseguire obiettivi di tendenziale uniformità in una materia di così rilevante interesse pubblico. Invero, i *mandata* sovente cristallizzano il contenuto normativo di *leges* e *senatusconsulta* di età tardorepubblicana e augustea e fin dagli inizi del Principato sono destinati anche a *praesides* di province senatorie[118]. Il contenuto riguardante la manutenzione di infrastrutture idrauliche non appare peraltro tralignante rispetto a quello possibile dei *mandata principum*: infatti, lo stesso Frontino (*aq*. 110-111) cita un *caput mandatorum* rivolto al *curator aqua-*

[113] Cfr. L. Maganzani, *'Senatusconsulta de aquis' e 'lex Qunctia de aquaeductis'*, in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiustiniani' (FIRA)*, I, *'Leges'*, Torino 2012, 142-149.

[114] Cfr. anche Front. *aq*. 9; 75; 94; cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 19.

[115] Fiorentini, *La gestione* cit. 22. Nelle fonti pervenute il riferimento più risalente a derivazioni abusive è Liv. 39.44.4, ove si riferisce l'attività dei censori M. Porcio Catone e L. Valerio Flacco nel 184 a.C.

[116] Cfr. Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung* cit. 112-113.

[117] Cfr. Marotta, *I 'mandata' nei 'libri'* cit. 155-161.

[118] Cfr. Marotta, *'Mandata'* cit. 15, 19-20, 75, 80-83.

rum dell'Urbe in merito alle *fraudes* degli *aquarii*[119]. Tale contenuto potrebbe essere stato reso noto *suo edicto* dal governatore, come dispone Antonino Pio, da *proconsul Asiae*, riguardo al *caput mandatorum* su funzioni e competenze degli irenarchi (cfr. Marc. 2 *de iud. pub.* [D. 48.3.6.1]), cui, in séguito, si farà ulteriore cenno. Se questa ipotesi non apparisse convincente, sarebbe comunque inoppugnabile il dato dell'uniformazione linguistica e disciplinare operata dalla cancelleria provinciale rispetto al disposto normativo 'centrale', che funge da modello per questi provvedimenti provinciali secondo una prassi di recente evidenziata a proposito della repressione criminale esercitata nei tribunali governatoriali[120].

Ritornando al *dossier* epigrafico in esame, la fonte attesta che alcuni anni dopo l'editto di Vicirius Martialis, sono di nuovo due ἐπιμεληταὶ ὑδάτων efesini, Publius Rutilius Bassus e Iulius Maximus, a rivolgersi in udienza (ancora ἐνέτυχόν μοι; cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 20) al proconsole Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus, a causa del reiterarsi delle condotte abusive. L'esame prosopografico rivela che uno di costoro, P. Rutilius Bassus[121], *eques* e, nel 109-110, ἐπίτροπος imperiale (*I.Eph.* 1538, l. 10), è, nel 120, contestualmente γραμματεύς τοῦ δήμου ed ἐπιμελητής (cfr. *IEph*. IV, 1210; V, 1486; VI, 2038). Come *curator* sovrintende anche ai lavori di costruzione della diga sul Manthites, su ordine di Adriano, che probabilmente richiese di contrastare i frequenti problemi di interramento del porto di cui aveva preso cognizione durante la sua visita alla città (cfr. *I.Eph.* II, 274)[122]. Bassus è γραμματεύς, riveste perciò la carica apicale della πόλις, con ampi spazi di autonomia amministrativa[123]: se si rivolge al proconsole è perché incapace di risolvere, con soli mezzi locali, una situazione la cui nocività per il benessere civico deve ritenersi non trascurabile, considerando quanto autori coevi (ad es., Plut. *Praec*. 19 [815b]; Dio Chr. *Or*. 48)[124] sconsiglino a un magistrato cittadino di rivolgersi al governatore provinciale per risolvere questioni intraciviche. La fattispecie è, dunque, rilevante: coloro che vivono nei pressi della condotta dell'acquedotto di Aristion e i proprietari dei terreni circostanti non hanno osservato la fascia di rispetto per le acque finalizzata alla costruzione[125] e alla sicurezza dell'acquedotto (cfr. *I.Eph.*

[119] Cfr. M. Fiorentini, *Cloache e sanità urbana nello specchio del diritto*, in *Index* 46, 2018, 325.

[120] Cfr. F. Botta, *La repressione criminale*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016, 353.

[121] Cfr. C. Schulte, *Die Grammateis von Ephesos. Schreiberamt und Sozialstruktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches*, Stuttgart 1994, 61, 95, 179.

[122] Cfr. D. Knibbe, H. Engelmann, B. Iplikçioglu, *Neue Inschriften aus Ephesos XII*, in *JÖAI*. 62, 1993, 122-123; Barresi, *Province* cit. 411-412.

[123] Su tale carica, cfr. Costa, *«Scoppiò»* cit. 259-267.

[124] Cfr. Costa, *«Scoppiò»* cit. 354-356.

[125] Così Kokkinia, *The Role* cit. 203, nt. 39.

VII.1, 3217B, ll. 25-27: μὴ τετηρηκέναι τὸ συνκεχωρημένον τοῖς ὕδασιν εἰς κατασκευὴν καὶ ἀσφάλειαν τοῦ ἀγωγοῦ διάστημα). Ne è conseguito che la distanza di dieci piedi da entrambi i lati sia stata oltrepassata con piante e aratri fino a sfiorare la conduttura con le radici delle piante e con gli aratri e così molte sezioni presentano forature. L'editto attesta che gli ἐπιμεληταὶ ὑδάτων produssero, nell'udienza dinanzi al proconsole, l'editto di Aulus Vicirius Martialis in cui questi determinò, sotto pena di sanzione, la distanza di più di una pertica (circa tre metri)[126] dalle condutture, da rispettare da parte di chi pianti alberi da frutto, e di una pertica dalle condutture, da rispettare da parte di chi semini.

Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus precisa anzitutto che, pure in assenza di una disposizione precedente, avrebbe ritenuto giusto che siano sanzionati coloro che danneggino il comune e grande servizio pubblico delle acque (ll. 40-41: τὴν κοινὴν καὶ μεγίστην ὑδάτων εὐχρηστίαν). La *ratio* del provvedimento con il riferimento alla *utilitas publica* è di grande rilevanza e basterebbe richiamare D. 1.1.1.2 (Ulp. 1 *Inst.*) per provarlo, essendo essa a informare assiologicamente e ontologicamente il *ius publicum*[127]. Invero, Vitruvio (1.3.2) pone l'*utilitas* insieme alla *firmitas* e alla *venustas* quali criteri fondamentali dell'architettura romana e proprio le condutture idriche, insieme alle strade e alle mura, sono considerate costruzioni utili *par excellence*[128] (cfr. Dio Cas. 687.1). Significativamente Venuleio (D. 43.21.4 [1 *int.*]) afferma che la *refectio rivorum* è più importante di quella degli *itinera*, fondando la comparazione sulla necessità vitale dell'accesso all'acqua[129]. La *utilitas publica* – posta da Plutarco (*Praec*. 15 [*Mor*. 811C]) quale obiettivo e misura perfino della più umile delle mansioni pubbliche[130] – è dunque impiegata come argomento non solo retorico, ma altresì giuridico, sostanziando anche la *ratio* della norma incriminatrice.

Il governatore ribadisce quindi il provvedimento del predecessore e lo fa incidere ed esporre in pubblico non solo per darne conoscenza, ma anche – e

[126] Cfr. Monnazzi, *Note* cit. 361.

[127] Cfr. M.L. Navarra, *Ricerche sulla 'utilitas' nei giuristi romani*, Torino 2002; R. Scevola, *'Utilitas publica'. Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova 2012; J.F. Stagl, *Die Funktionen der 'utilitas publica'*, in *ZSS*. 123, 2017, 514-523.

[128] Sul punto cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 204, ove le fonti sull'importanza rivestita dalle costruzioni di acquedotti per l'apprezzamento delle politiche imperiali.

[129] Cfr. M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana*. *Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003, 140-141; L. Maganzani, *Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato*, in *Ius* 57, 2010, 195-201. Per l'importanza della manutenzione delle *ripae* fluviali, in ragione della loro scarsità nel mondo romano, cfr. M.P. Pavese, *'Fundus cum vadis et alluvionibus'. Gli incrementi fluviali fra documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana*, Roma 2004, 174-178.

[130] Cfr. Barresi, *Province* cit. 69.

il profilo è assai rilevante sul piano della configurazione dell'amministrazione indiretta – per rendere corresponsabili della sua attuazione i *curatores aquarum* efesini, costituiti responsabili in caso di negligenza (ll. 45-46).

Questi editti offrono un quadro dettagliato circa le responsabilità degli ἐπιμεληταὶ ὑδάτων: sono tenuti a garantire, presumibilmente con l'ausilio di personale alle loro dipendenze, la protezione della conduttura sia in ambito urbano sia nella χώρα di Efeso, dacché l'acquedotto di Aristion si estende – con poderosi ponti e arcate – per oltre quaranta chilometri. D'altronde, l'attribuzione a funzionari locali di compiti di mantenimento della sicurezza nei territori extracivici microasiatici è attestata da copiose fonti del periodo altoimperiale[131]. Kerschbaum ritiene implausibile che il proconsole abbia attribuito ai *curatores* la competenza di sanzionare i trasgressori e considera più probabile che essi riferissero eventuali abusi agli organi civici o direttamente al governatore[132]. L'ipotesi è condivisibile e coerente con altre dinamiche di rapporti tra funzionari locali e governo provinciale che proprio per la provincia d'Asia sono conosciute e ampiamente studiate. Mi riferisco ovviamente al ruolo degli irenarchi (cfr. Marcian. 2 *iud. pub*. [D. 48.3.6])[133], pur essendo necessaria una precisazione: l'irenarca è nominato dal proconsole, pur sulla base di una lista elaborata dalle autorità cittadine[134], mentre i funzionari qui ricordati e altri che si menzioneranno sono scelti dalle πόλεις, con un ancor più profondo riconoscimento di autonomia al livello locale.

III.4. *Il proconsole Lucius Antonius Albus e il porto di Efeso*

Su questa linea di interventi proconsolari si pone un caso celebre sempre derivato dal *corpus* epigrafico efesino (cfr. *I.Eph*. Ia, 23)[135]. Si tratta di un editto del *proconsul Asiae* Lucius Antonius Albus (del periodo di Antonino Pio)[136] in merito

[131] Cfr. C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (I^er^ – III^ème^ s. ap, J.-C-). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain* Basel 2004; C.F. Fuhrmann, *Security, Military Culture, and Public Order*, in Hallmannsecker, Heller (a c. di), *The Oxford Handbook* cit. 248-263 (ove altra bibliografia).

[132] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 187-188.

[133] Cfr. Marotta, *'Mandata'* cit. 161-176; Botta, *L'iniziativa* cit. 285-378; Brélaz, *La sécurité* cit. 90-122; M. Bianchini, *'Cognitiones' e 'accusatio': per una rimeditazione del problema*, in F. Zuccotti (a c. di), *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico' in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano 2011, 49-54.

[134] Cfr. Marotta, *'Mandata'* cit. 163-164.

[135] Da ultimo, cfr. C. Kokkinia, *Rome, Ephesos, and the Ephesian Harbor: A Case Study in Official Rhetoric*, in Kolb (a c. di), *Infrastruktur* cit. 180-196

[136] Circa la datazione dell'iscrizione la dottrina maggioritaria propone il 146-147 o 147-148 d.C.; cfr. W. Eck, *Prosopographische Bemerkungen zum XII. Supplementband der Real-Encyk-*

a una vicenda che coinvolge un altro γραμματεύς, Tiberius Claudius Polydeukes Marcellus, che è anche asiarca (l. 35)[137]. Il porto di Efeso, decisivo nelle rotte commerciali mediterranee (ll. 6-8)[138], si trova congestionato a causa delle negligenti attività dei mercanti (l. 14: ἐνπορευομένοι) di pietre e di legname, che rilasciavano materiali sul fondale: già si sono ricordati gli interventi adrianei in proposito. L. Antonius Albus, informato della situazione (ll. 9-10) probabilmente dal γραμματεύς[139], aveva già impartito istruzioni, rimettendo alle autorità locali di scegliere come risolvere il problema, ma il γραμματεύς stesso non riuscì a intervenire efficacemente. Perciò, il proconsole stigmatizza duramente tale incapacità con espressioni forti, raramente inserite in provvedimenti di questo genere (ll. 22-23)[140]. Il *praeses* dispone, quindi, il divieto agli importatori di depositare e immagazzinare legnami sulla banchina del porto o di tagliarvi pietre (ll. 13-14), comminando sanzioni e ordinando di comparire davanti al suo tribunale (ll. 26-28), affermando anche che l'imperatore stesso aveva dato più volte istruzioni – tramite *mandata* o altre forme di *iussa* – a proposito della fattispecie (ll. 28-30)[141]. Le tappe degli interventi delle autorità coinvolte nella gestione della vicenda sono paradigmatiche: dapprima agisce il titolare della massima carica civica, il γραμματεύς, poi il governatore ma solo in modo sussidiario e perché sono risultati inefficaci gli interventi in sede locale. Può ritenersi lo schema comune per fattispecie di questo tipo, nell'orizzonte di relazioni istituzionali tipiche di quell'*indirect rule*[142] che sta chiaramente delineandosi.

lopädie, in *ZPE*. 8, 1971, 82; G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen*, Bonn 1977, 213; Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (2)* cit. 164; R. Syme, *The Proconsuls of Asia under Antoninus Pius*, in *ZPE*. 51, 1983, 275-276; F. Hurlet, *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien*, Bordeaux 2006, 245; Fournier, *Entre tutelle* cit. 380; *contra* G.W. Bowersock, *The Proconsulate of Albus*, in *HSCP.* 72, 1968, 289-294, che suggerisce il 160-161 d.C.

[137] Cfr. Schulte, *Die Grammateis* cit. 163

[138] Cfr. H.W. Pleket, *The Roman State and the Economy: The Case of Ephesus*, in J. Andreau, P. Briant, R. Descat (a c. di), *Économie antique. Les échanges dans l'antiquité; le rôle de l'état*, Saint-Bertrand-de-Comminges 1994, 120.

[139] Cfr. R. Haensch, *Capita Provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz am Rhein 1997, 302; Fournier, *Entre tutelle* cit. 382.

[140] Cfr. Schulte, *Die Grammateis* cit. 56-57. Guerber, *Cité* cit. 399-401, richiama anche questo documento per negare che Efeso sia una città libera nel periodo altoimperiale; sulla questione dello *status* di Efeso, cfr. Costa, *«Scoppiò»* cit. 26-32.

[141] Cfr. Fournier, *Entre tutelle* cit. 380-382.

[142] Questa nozione, propria dell'antropologia politica è tradizionalmente legata all'opera di F. Lugard, *The Dual Mandate in British Tropical Africa*, London 1922; per la sua utilità nell'esame delle dinamiche del dominio romano in età altoimperiale, in particolare nelle province ellenofone che vedono il caratteristico contrappunto fra egemonia e autonomia, cfr. V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, 11-14.

III.5. *Il proconsole (?) Claudius Eteoneus e l'acquedotto di Cibira*

Il contenuto di *I.Eph.* VII.1, 3217A-B assume ancor più rilievo se comparato con un *dossier* epigrafico riguardante l'acquedotto che, scendendo dalle montagne ed entrando da ovest in città[143], serve Cibira (cfr. *I.Kybira* 19)[144]. È incerta, per il periodo cui risale la fonte (la seconda età antonina), l'appartenenza della città alla provincia d'Asia o a quella di Licia e Panfilia, ma il documento riveste comunque non trascurabile rilievo ai nostri fini, *a fortiori* poiché la dottrina più recente propende per la prima ipotesi[145]. Il documento si compone di due lettere e forse in origine ne conteneva tre[146]. La prima è del governatore Claudius Eteoneus[147] alla città di Cibira e accompagna una *epistula* dell'imperatore – incerta è l'identificazione con Marco Aurelio o Commodo[148] – in risposta a una precedente richiesta dello stesso Eteoneus. Il governatore invita tutti a osservare i giudizi / sentenze in merito alla salvaguardia e all'assetto delle acque (l. 2: τοῖς περὶ τῶ]ν ὑδάτων κριθεῖσιν; ll. 6-7: τῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ κ[αὶ κατασκευῇ] | [τῶν ὑδάτων κριθέντων) e riporta la θεία

[143] Cfr. E. Petersen, F. von Luschan, *Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis*, II, Wien 1899, 189.

[144] Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 362-367.

[145] Per la discussione del problema, cfr. D. Erkelenz, *Zur Provinzzugehörigkeit Kibyras in der römischen Kaiserzeit*, in *EA*. 30, 1998, 81-95 (ove le fonti a suffragio dell'ipotesi dell'apparenza, almeno a partire dal principato di Claudio, di Cibira alla provincia di Licia e Panfilia); così: F. Kolb, *Lykiens Weg in die römische Provinzordnung*, in N. Ehrhardt, L.-M. Günther (a c. di), *Widerstand - Anpassung - Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom. Festschrift J. Deininger zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden 2002, 216, 220-221; Hurlet, *Le prince* cit. 261. N.P. Milner, *An Epigraphical Survey of the Kibyra-Olbasa Region conducted by A.S. Hall*, Oxford 1998, xiv, e T. Corsten, *Kibyra und Lykien*, in C. Schuler (a c. di), *Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz. Akten des internationalen Kolloquiums München, 24.-26. Februar 2005*, Wien 2007, 175-181, difendono, per l'età antonina, l'appartenenza asiana.

[146] Nelle linee mutile finali è probabile che si trovasse la lettera dell'imperatore alla città, cfr. Milner, *An Epigraphical Survey* cit. 22.

[147] Su identità e ufficio di Claudius Eteoneus non sono mancate le incertezze. Il nome Eteoneus è diffuso a Cizico (cfr. E. Schwertheim, *Die Inschriften aus der Sammlung Necmi Tolunay in Bandırma (Teil I)*, in *EA*. 1, 1983, 111) e un Claudius Eteoneus è menzionato in *IGRR*. IV 218 come curatore a Troia, parente di Antonino Pio e allievo di Elio Aristide, cui il retore dedica l'orazione funebre 31. Milner, *An Epigraphical Survey* cit. 21-22, pur dubitativamente, considera Claudius Eteoneus proconsole e non – come proposto immediatamente di séguito al ritrovamento della fonte da A.S. Hall, *The Supply of Water in Roman Asia: A New Imperial Letter from Kibyra*, in *AJA*. 90, 1986, 212 – un *curator rei publicae*. Peraltro lo stesso Hall parlava di «governor's letter» in D. French, C. Foss, A. Hall, H.F. Russell, A. Murray, Robert Payton, *The Year's Work*, in *AS*. 35, 1985, 10. Considerano Eteoneus proconsole anche Corsten in *I.Kybira* 19 (p. 34, ove integra con ἀνθύπατος alla l. 1), e Hurlet, *Le prince* cit. 261.

[148] Da ultimo Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 60, 152, 204, attribuisce il provvedimento a Marco Aurelio.

ἐπιστολῆ (l. 10) – il *rescriptum* imperiale[149] – ordinando che gli atti siano incisi presso le terme del tempio (l. 5), un luogo pubblico significativamente correlato all'impiego delle acque.

L'imperatore era stato sollecitato dai cittadini di Cibira, per mezzo del *praeses provinciae*, a intervenire per ribadire quanto già previsto in una precedente lettera non pervenuta. Come nel caso dell'editto di Vicirius Martialis (*I.Eph.* VII.1, 3217A), anche qui si tratta di procedere all'attuazione di misure previamente adottate, precisandole al fine di garantirne l'effettiva implementazione. Il *princeps* richiede a Eteoneus di far rispettare i divieti di violazione delle fasce di rispetto attorno alle condutture e di fori nelle tubature finalizzati all'illecito prelievo idrico per l'abbeveramento del bestiame e l'irrigazione fondiaria. Ritornano contenuti e linguaggio di *I.Eph.* VII.1, 3217A-B: in particolare, il verbo ἀνοίγειν (l. 14: ὀχετὸν ἠνο]ιγμένον) coincide con i lessemi rilevati nell'iscrizione efesina e corrispondenti agli usi frontiniani. La continuità di usi linguistici in provvedimenti differenti sul piano diacronico e su quello territoriale, unitamente al riferimento alla lettera dell'imperatore, induce a pensare a schemi ricorrenti di individuazione della fattispecie penale proprii della cancelleria provinciale e modellati su quelli della cancelleria imperiale. Anche in questo caso l'autorità del principe è richiamata per supportare – pure con la leva sanzionatoria – misure assunte dalle autorità locali e disattese.

Con precisione l'imperatore esprime la *ratio* del divieto di prelievo abusivo dell'acqua: quanto dovuto per il consumo privato dell'acqua e per l'accesso alle terme è destinato dall'amministrazione civica all'approvvigionamento di grano; i prelievi abusivi provocano un disavanzo in tale posta del bilancio della πόλις con nocumento in un settore essenziale di investimento pubblico[150]. Viene a emersione anche in questa disposizione l'*utilitas publica*. Il principe, nel censurare le lesioni all'integrità della conduttura[151], richiama la χρεία τῶν πόλεων (l. 13), additando così la motivazione fondamentale dell'intervento. La sanzione è commisurata a ogni δάκτυλος (corrispondente al *digitus* [cfr. Front. *aq*. 24]) d'acqua prelevato (l. 11).

Il rapporto con l'editto di Subrius Dexter si apprezza anche riguardando l'altro illecito, cioè la mancata osservanza delle distanze dalle canalizzazioni pubbliche (l. 15: δημοσίοι ὀχέτοι)[152] poste su campi di proprietà privata adi-

[149] Così anche Hurlet, *Le prince* cit. 260.

[150] Per i profili principali di questa lettura cfr. Milner, *An Epigraphical Survey* cit. 21-24.

[151] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 204.

[152] Ritorna l'uso di ὀχετός (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 8; 3217B, ll. 2, 9, 30) a indicare l'acquedotto, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 60, ove discussione anche in merito alla tipologia di condutture in questione.

biti al pascolo o alle coltivazioni (ll. 14-25). L'importanza del tema delle fasce di rispetto sul piano storico-giuridico è inoppugnabile: infatti, Frontino (*aq*. 127) riferisce che un *senatusconsultum* del 11 a.C.[153], proposto dai consoli Q. Aelius Tubero e P. Fabius Maximus, dispose – prevedendo una sanzione da versare parzialmente all'Erario – di mantenere una distanza di quindici piedi – una servitù legale[154] – attorno a sorgenti, muri e archi degli acquedotti e di cinque piedi attorno ai canali sotterranei e alle condutture *intra urbem et extra urbem*. Probabilmente coevo è l'editto augusteo sull'acquedotto di Venafro (cfr. *FIRA.* I^2 400-403 [n. 67])[155] che prevede uno spazio di otto piedi su entrambi i lati della conduttura, così da permettere l'accesso per la manutenzione dell'infrastruttura[156]. Con maggior dettaglio la citata *lex Quinctia* vieta talune attività nelle fasce di rispetto degli acquedotti, come collocare o edificare strutture edili, piantare vegetali, arare o immettervi alcunché. Tali fasce devono poi essere libere dalla vegetazione[157].

Gli editti efesini di A. Vicirius Martialis e di Subrius Dexter Cornelius Priscus prevedono significativamente la distanza ancora maggiore di dieci piedi su entrambi i lati dell'acquedotto, da osservarsi in sede di aratura, una distanza non oltrepassabile né con piante né con radici, pericolose per l'integrità della conduttura. Per questo è fissata anche la distanza di una pertica per la semina e l'innesto di alberi.

Queste misure di protezione sono diffuse sia perché rispondenti a ragionevolezza, sia perché, come già ricordato, anche in ambito provinciale si tende a imitare le norme previste dalle normative 'centrali'. Ad esempio, un'iscrizione di età adrianea (cfr. *I.Mus.Iznik* 1)[158], rinvenuta a Nicea, nella provincia di Bitinia e Ponto, attesta molteplici norme a tutela dell'acquedotto (ὑδραγωγίον) e della città. Fra queste, il divieto per i proprietari di fondi attigui alle condutture di avvicinarsi a esse, mantenendo una distanza di dieci cubiti (l. 5), e l'obbligo

[153] Si tratta dell'anno di introduzione formale della *cura aquarum*, dopo il lungo periodo in cui le infrastrutture idrauliche della città furono sotto il controllo di Agrippa (cfr. Front. *aq*. 100-101; 104; 106); cfr. Rodgers, *'Curatores'* cit. 171-180.

[154] Cfr. B. Cortese, *L'estensione della proprietà: limiti in funzione dell''utilitas publica'*, in L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Napoli 2016, 436.

[155] Cfr. M.F. Cursi, *L''Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano' e l'amministrazione delle acque pubbliche*, in *Samnium* 80, 2007, 121-132; L. Maganzani, *'Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano'*, in Purpura (a c. di), *Revisione* cit. 125-134.

[156] Per la discussione di questa misura di otto piedi, inferiore perciò a quella di quindici piedi legislativamente prevista, cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 33-34.

[157] Cfr. Maganzani, *'Senatusconsulta'* cit. 142-149.

[158] Cfr. A.M. Schneider, W. Karnapp, *Die Stadtmauer von Iznik (Nicaea)*, Berlin 1938, 44-45 (n. 10); cfr. anche Fiorentini, *La gestione* cit. 34-35.

di rimuovere le piante e gli alberi cresciuti in tale area, così da lasciare libera la fascia di rispetto per il transito di operai, carri e quadrupedi per la manutenzione. Anche in questo caso è comminata una sanzione pecuniaria da versare al Fisco per chi violi tali prescrizioni o per chi danneggi l'acquedotto. S'ignora se nella parte mutila del testo litico fossero previste sanzioni anche a favore della città.

Ancora nel 330 d.C., in una costituzione (cfr. CTh. 15.2.1 = C. 11.43.1) diretta a Maximilianus, *consularis aquarum*, Costantino ricorda la necessità di lasciare libere fasce di rispetto di quindici piedi dal centro della conduttura, sui suoi due lati, incaricando il *consularis* di ordinare l'eliminazione delle piante cresciute all'interno, al fine di prevenire nocumenti agli acquedotti provocati dalle radici degli alberi[159]. Ci muoviamo nel quadro di *rationes* che più diffusamente e puntualmente presenta Frontino, che precisa i danni derivanti dalle radici e dal tracciamento di vie nei campi attraverso le condutture, con ostacoli o impedimenti alla manutenzione (*aq.* 126)[160]:

> *Plerumque autem vitia oriuntur ex impotentia possessorum, qui pluribus rivos violant. Primum enim spatia, quae circa ductus aquarum ex S. C. vacare debent, aut aedificiis aut arboribus occupant. Arbores magis nocent, quarum radicibus concamerationes et latera solvuntur. Dein vicinales vias agrestesque per ipsas formas derigunt. Novissime aditus ad tutelam praecludunt.*

Non intendo qui ovviamente percorrere l'evoluzione di misure di questo genere, che ancora oggi trovano vigenza: l'art. 96 lett. f del *Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche* (R.D. 25 luglio 1904, n. 523) prevede, infatti, divieti di piantagioni, fabbriche, scavi e smovimento del terreno nelle fasce di servitù idraulica, e tale divieto è considerato «legale, assoluto e inderogabile» (cfr. Cass. Civ., S.U. 30 luglio 2009, n. 17784)[161]. Basti dire che misure analoghe a quelle accennate si ritrovano lungo tutto lo sviluppo storico del diritto romano e sono attestate anche in età tardoantica. Ad es., un cippo rinvenuto a Hebron (cfr. *FIRA.* I² 468 [n. 98]; *CIIP.* 3431)[162] riporta

[159] Cfr. P. Biavaschi, *Da Procopio di Gaza al 'silentiarius' Enea: note minime sulla 'constitutio incerti imperatoris de aquaeductu'*, in *Glossae* 14, 2017, 178-180.

[160] Cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 32-33

[161] Cfr. *Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8, 1169.

[162] Cfr. M. Amelotti, *Le costituzioni giustinianee nelle epigrafi*, in M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano, 1985², 113-114 (ove bibliografia precedente); R. Delmaire, *Les institutions du bas-empire romain, de Constantin à Justinien*, I, Paris 1995, 41; Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung* cit. 98, 122-123; Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen* cit. 124; A. Laniado, *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin*, Paris 2002, 114; Biavaschi, *Da Procopio* cit. 174-197.

il disposto di una costituzione imperiale, forse giustinianea[163], che commina la sanzione capitale per la violazione delle fasce di rispetto degli acquedotti. La fonte attesta come un σιλεντιάριος[164] renda noto ai possessori di fondi (κτήτορες), ai conduttori (ἐγλήμπτορες) e ai coltivatori (γεωργοί) il divieto di semina e piantagione (σπίριν ἢ φοιτεύειν) all'interno di uno spazio di quindici piedi dall'acquedotto che approvvigiona Gerusalemme, transitando per Betlemme[165], e ciò sulla base delle costituzioni imperiali vigenti (κατὰ τὰς θίας διατάξις). Si tratta, quindi, di norme generali evidentemente in vigore ancora nel VI secolo e probabilmente violate, data la gravità della sanzione prevista[166].

Le fonti ora esposte testimoniano che, anche nelle πόλεις non libere, gli organi locali – assembleari, consiliari e magistratuali – mantengono, in età altoimperiale, attività, funzioni e competenze, rappresentando il primo livello di intervento anche nel nostro settore, in un quadro di amministrazione indiretta segnato da una sussidiarietà verticale non teorizzata esplicitamente, ma diffusamente praticata. Non stupisce, in tale prospettiva, incontrare situazioni nelle quali il livello inferiore non riesca ad agire efficacemente e così – spontaneamente o su istanza – interviene il livello superiore provinciale o imperiale. Commenta Pont: «L'action de ces gouverneurs reste cependant ponctuelle et semble-t-il limitée à ces ouvrages d'eau dont la réalisation nécessitait une expertise technique particulière. Les fonctionnaires romains interviennent donc parfois pour superviser la construction d'aqueducs, mais pas pour fournir des fonds extra-civiques»[167].

IV. *Interventi romani in città libere*

IV.1. *Il proconsole Marcus Ostorius Scapula e l'acquedotto di Laodicea al Lico*

Giunti a questo punto, è utile porsi la domanda su come le competenze in materia di costruzione e di manutenzione di acquedotti si atteggino in una città

[163] Per la discussione sulla datazione, da ultimo, cfr. Biavaschi, *Da Procopio* cit. 174-177, ove letteratura precedente.

[164] Su questo funzionario, cfr. P. Biavaschi, *Il ruolo dimenticato dei 'silentiarii' alla corte di Costantinopoli*, in *Jus-online* 5.3, 2019, 113-135.

[165] Cfr. U. Wagner-Lux, *Jerusalem I: Wasserversorgung*, in *RAC*. 17, 1995, 653-654; L. Di Segni, *The Water Supply of Roman and Byzantine Palestine in Literary and Epigraphical Sources*, in D. Amit, J. Patrich, Y. Hirschfeld (a c. di), *The Aqueducts of Israel*, Portsmouth 2002, 60; H. Bloedhorn, *Die Wasserversorgung Jerusalems in der Bronze- und Eisenzeit*, in *AA*. 2005, 105-118.

[166] Così Fiorentini, *La gestione* cit. 36

[167] Pont, *Orner* cit. 165.

libera. La *libertas* di una città costituisce un'astrazione giuridica romana che omogeneizza situazioni concrete invero di ardua riducibilità a uno schema unitario. È sufficiente notare da subito la differenza di condizioni concrete di una città libera come Tessalonica[168], che è anche sede del governatore di provincia e del suo *conventus*, o come Atene, ove perfino l'imperatore Adriano dismette le insegne proconsolari nell'assumere provvedimenti durante il suo soggiorno nella πόλις[169]. Generalizzando, si possono considerare libere città provinciali, in particolare greche, che godano di una forma di autonomia tanto rafforzata da prevedere che il loro territorio non rientri nel τύπος τῆς ἐπαρχείας, cioè nella c.d. *formula provinciae* (cfr. Suet. *Iul*. 25.1), essendo così sottratte all'*imperium* del *praeses provinciae*, almeno in via di principio e finché non siano gravemente esposti a pericolo superiori interessi generali e le tutele per i *cives Romani*[170].

La recente pubblicazione di fonti riguardanti gli acquedotti delle città libere di Laodicea e di Afrodisiade permette di prestare attenzione anche a queste situazioni.

Molto prezioso è un lungo testo pregevolmente conservato, inciso in un grande blocco marmoreo ritrovato nel 2015 a Laodicea – città della valle del Lico e circondata da fiumi[171] – ed edito da Francesco Guizzi[172]. Sotto il procon-

[168] Cfr. P. Costa, *'Urbs celeberrima'. La 'civitas libera' di Tessalonica e la missione di Paolo di Tarso: un itinerario storico-giuridico*, in *Iura & Legal Systems* 9, 2022, 23-55.

[169] Cfr. V. Marotta, *Proconsolato e 'proconsulare imperium' tra I e III secolo d.C. Una breve ricognizione delle fonti*, in *MEP*. 25, 2020, 93, ove fonti e bibliografia precedente.

[170] Cfr. J.-L. Ferrary, *Le statut des cités libres dans l'Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros*, in *CRAI*. 135, 1991, 557-577 (= *Rome et le monde grec*, Paris 2017, 161-180); Id., *La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine*, in *MedAnt.* 2, 1999, 69-84 (= *Rome* cit. 181-194); A. Lewin, *Illusioni e disillusioni di una città libera nell'impero romano*, *Ivi*, 557-574; É. Guerber, *Les cités grecques dans l'Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l'orient hellénophone d'Octave Auguste à Dioclétien*, Rennes 2009, 33-77; Fournier, *Entre tutelle* cit. 397-501; V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.). Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016, 114; Id., rec. a P. Costa, *Paolo a Tessalonica*, *Iura* 68, 2020, 476-490.

[171] Cfr. Plin. *N.H.* 5.105: *Imposita est [Laodicea] Lyco flumini, latera adluentibus Asopo et Capro, appellata primo Diospolis, dein Rhoas*.

[172] Cfr. F. Guizzi, *An Edict of a Proconsul of Asia on the Aqueduct of Laodikeia (114/115 CE?)*, in C. Şimşek (a c. di), *15. Yilinda Laodikeia (2003-2018)*, Istanbul 2019, 143-164; Id., *Proteggere l'acquedotto. Un editto del proconsole d'Asia a Laodicea sul Lico (114/115 d.C.)*, in M. del Tufo, F. Fasolino, F. Lucrezi (a c. di), *Terre, Acque, Diritto. Forme delle Società Antiche, Atti del Convegno del Centro Studi sui Fondamenti del Diritto Antico, 30 novembre – 1° dicembre 2020*, Napoli 2021, 151-172; F. Guizzi, *Public Texts*, in C. Şimşek (a c. di), *Laodikeia (Laodicea on the Lycus). Greek and Latin Inscriptions found in the Excavations 2003-2021*, Istanbul 2022, 7-15 (n. 15); cfr. anche Bongarzone, *L'acqua* cit. 372-379.

solato del già ricordato Aulus Vicirius Martialis (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A-B) è dedicata una fontana monumentale sovrastata da una statua colossale di Traiano. Sul fianco alla base dell'anta che a est cinge la vasca è emerso un blocco riportante un editto proconsolare – probabilmente di Marcus Ostorius Scapula (115-116 d.C.)[173] – contenente dettagliate misure a tutela dell'acquedotto che, da meridione[174], adduce acqua a Laodicea[175], e dell'uso pubblico di queste risorse idriche[176].

Dal testo si deduce il rischio cui è esposta l'adduzione[177] di abbondante acqua potabile (l. 2: ἄφθονον ὕδωρ τῇ σωτηρίῳ χρείᾳ) necessaria per l'utilità della città (l. 3: τὴν χρῆσιν τῆς πόλεως)[178].

Significativamente il governatore precisa che Laodicea gode di diritti molto risalenti sulle sorgenti da cui proviene tale acqua: le appartengono *ab immemorabili* o per concessione di sovrani. Se ne inferisce che le sorgenti e le condutture si trovano fuori del territorio civico e ciò, come meglio si preciserà, costituisce uno dei probabili motivi dell'intervento proconsolare.

A causa di numerosi danni cagionati all'infrastruttura da ripetute cattive condotte lo στρατηγός di Laodicea, Iunius Klaros, chiese già a Cornelius Tacitus[179], predecessore di Scapula nel 112-113, e al suo legato Saenius Sa-

[173] Questa è la datazione proposta per il proconsolato di Scapula da Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (1)* cit. 357; Id., *Jahres- und Provinzialfasten (2)* cit. 214.

[174] L'unica fonte di acqua potabile si trovava 8 km a sud della città; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 125.

[175] Sulle infrastrutture idrauliche a Laodicea, cfr. C. Şimşek, M. Büyükkolancı, *Die Aqueduct und das Wasserverteilungssystem von Laodikeia ad Lycum*, in Wiplinger (a c. di), *Cura aquarum in Ephesos* cit. 137-146. L'acquedotto era ancora visibile ai viaggiatori del XIX secolo; cfr. L. de Laborde, *Voyage de l'Asie Mineure*, Paris 1861, 86-87 (pl. XXXIX).

[176] Il lungo testo conservato è comunque mutilo e manca tutta la prima parte probabilmente contenente la corrispondenza fra la città e il proconsole e la procedura seguita da quest'ultimo per addivenire all'emanazione dell'editto; cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 150-151; Id., *Proteggere* cit. 154-155.

[177] Ritorna il verbo tecnico εἰσάγειν, sul quale cfr. Monnazzi, *Note* cit. 356-357; Guizzi, *Proteggere* cit. 156.

[178] Per formule analoghe in altri testi simili, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 343-344.

[179] Si tratta dello storico Tacito, proconsole d'Asia nel 112-113; cfr. Syme, *Tacitus* cit. 655; Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (1)* cit. 353; Id., *Zur Laufbahn des Senators Saenius Sabinus, Legat des Cornelius Tacitus während dessen Prokonsulat in Asia*, in M. Kevo, I. Majnarić, S. Obrovac (a c. di), *Lipar Marinov zbornik / Papers in Honour of Professor Emilio Marin*, Zagreb 2022, 341 nt. 2; A. Filippini, *The Cities of the Lykos Valley*, in Hallmannsecker, Heller (a c. di), *The Oxford Handbook* cit. 661. Sul rapporto fra Tacito e la provincia d'Asia cfr. G.W. Bowersock, *Tacitus and the Province of Asia*, in T.J Luce, A.J. Woodman, *Tacitus and the Tacitean Tradition*, Princeton 1993, 1-10.

binus[180] di intervenire. L'anno successivo il proconsole Martialis inviò un'epistola al fine di confermare, per il benessere – non solo utile ma anche necessario – della città (l. 5: τῷ μὴ μόνον εὐχρήστῳ, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαίῳ κατορθώματι τῆς πόλεως), il bisogno di un flusso continuo di acqua «per la massima utilità comune» da mantenere addirittura fino all'eternità (l. 5: τὴν κοινωφελεστάτην[181] χρῆσιν... καὶ διαμονὴν τὴν εἰς πάντα τὸν χρόνον). È interessante la congiunzione di due elementi: l'*utilitas publica* più volte ricordata e il carattere continuativo del flusso[182], che può far ricordare l'*aqua perennis* menzionata da Ulpiano nel commentare le clausole edittali sull'*interdictum de aqua cottidiana et aestiva* (cfr. D. 43.20.1.5 [Ulp. 70 *ad ed.*]), ove con *perennis* s'intende *quod semper fluat,* come lo stesso giurista precisa (cfr. D. 43.12.1.2 [Ulp. 68 *ad ed.*])[183]. Appunta Guizzi: «Roman law meets Greek use»[184].

A intervenire ora è Scapula, sotto il cui proconsolato Iunius Klaros è ἐπιμελητὴς τῶν ὑδάτων di Laodicea ed è del tutto verisimilmente anche colui che ha informato il governatore dei problemi alle infrastrutture, secondo la dinamica colta in *I.Eph.* VII.1, 3217A-B. Scapula provvede, con ben quattordici puntuali disposizioni, introdotte dal verbo παραγγέλλω (l. 7). Anzitutto vieta la sottrazione (ἀπάγειν) o la deviazione (μετοχετεύειν) dell'acqua dalle sorgenti o dalle condutture[185] – ad esempio per scopi agricoli – durante il percorso verso Laodicea (ll. 7-9). L'obiettivo e la *ratio* sono esplicitati: si vuole che l'acqua arrivi in città senza perdite né adulterazioni, essendo iniqua una sottrazione anticipata che vulnera il necessario uso collettivo (κοινὴν

[180] Si tratta, secondo Guizzi, *An Edict* cit. 153; Id., *Proteggere* cit. 156, del fratello di Caius Saenius Severus, *consul suffectus* nel 126; cfr. M.M. Roxan, P.A. Holder, *Roman Military Diplomas.* IV, London 2003, 236; W. Eck, A. Pangeri, *Neue Konsuldaten in neuen Diplomen*, in *ZPE*. 152, 2005, 242-243 (n. 7) (= *AE*. 2005, n. 1714). Eck, *Zur Laufbahn* cit. 343, propone, con buoni argomenti, la coincidenza di questo Saenius Sabinus con il destinatario di rescritti di Antonino Pio e di Adriano menzionato in D. 48.18.1 *pr*., 5 (Ulp. 8 *de off. proc.*). Si tratta comunque, come precisa Eck, di un legato del proconsole e non di un *legatus Agusti pro praetore*, come ipotizza Guizzi, *An Edict* cit. 153.

[181] Un'altra occorrenza di tale raro aggettivo al grado superlativo, si trova in un editto di periodo coevo del proconsole di Macedonia L. Memmius Rufus cfr. *SEG.* XLVIII (2001) 742, l. 5.

[182] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 211.

[183] Cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano 1966, 4-13, 55-70; Id., *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel Diritto Romano*, Roma 1999, 83-89; S. Di Salvo, *'Aqua perennis' et servitudes romaines*, in M. Clavel-Lévêque, E. Hermon, *Espaces intégrés et ressources naturelles dans l'Empire romain. Actes du colloque de l'Université de Laval, Québec (5-8 mars 2003)*, Besançon 2004, 197-200.

[184] Guizzi, *An Edict* cit. 156.

[185] Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 153; Id., *Proteggere* cit. 139.

καὶ πᾶσαν ἀναγκαίαν [χρῆσιν]). Ancora una volta ritorna il tema dell'utilità comune, che informa l'intero testo normativo: il governatore sottolinea reiteratamente il principio dell'utilità generale per la città come guida dell'azione propria e dei soggetti civici coinvolti, correlando la necessità di misure (molto puntuali) alla prosperità comune della comunità[186]. Ritengo che l'insistenza sul punto, affiorante quasi in ogni disposizione, sia dovuta alla necessità di giustificare un così incisivo intervento nell'ambito di una *civitas libera*.

La sanzione comminata contro chi integri tali illeciti è di 5.000 denari da versare al Fisco imperiale, previo il riconoscimento di una quota di 1/8 a colui che denunci l'illecito[187] (ll. 9-11). Ritorna, dunque, il Fisco come destinatario del versamento, in analogia a quanto rilevato nelle fonti esaminate e nel *senatusconsultum* dell'11 a.C., che rimarchevolmente prevede che la sanzione di 10.000 sesterzi sia destinata per metà all'Erario e per metà al delatore la cui denuncia sia stata determinante per la condanna del trasgressore del divieto (cfr. Front. *aq*. 127)[188]. Ancora una volta s'incontra una significativa corrispondenza disciplinare fra la norma 'centrale' e quella provinciale.

Il proconsole vieta la possibilità di attingere gratuitamente all'acqua pubblica, condotta che – come visto in Front. *aq*. 106 – provoca sottrazione della risorsa alla città, ma anche danni alle tubature e potenziale inquinamento[189]. Scapula vieta altresì ai magistrati cittadini di disporre – *rectius*: anche solo di proporre una delibera[190] – in senso contrario, sotto minaccia della stessa summenzionata sanzione da destinarsi al Fisco imperiale (ll. 11-12). Non è arduo inferire, in *mirror reading*, come i magistrati della πόλις godano normalmente di un'autonomia disciplinare in questo settore, autonomia che viene in questo caso esclusa per ragioni di utilità superiore.

Scapula istituisce, quindi, un rinvio a un ignoto editto di Vespasiano – che evidentemente regolamentava l'uso dell'acqua a Laodicea – per confermare il diritto, dall'imperatore concesso o riconosciuto, di attingere acqua, in favore di coloro che se ne servano per case, orti, terme o fondi suburbani, in modo

[186] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 204-205.

[187] Su delatori e accusatori nel contesto delle province ellenofone, cfr. K. Harter-Uibopuu, *Verbote und Strafen im Spannungsfeld zwischen Polis, Statthalter und Kaiser anhand ausgewählter Beispiele aus Lindos, Ephesos und Athen*, in H. Barta, R. Rollinger, M. Lang (a c. di), *Strafrecht und Strafen in den Antiken Welten. Unter Berücksichtigung von Todesstrafe, Hinrichtung und peinlicher Befragung*, Wiesbaden 2012, 49-76.

[188] Cfr. D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova 1989, 90.

[189] Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 156; Id., *Proteggere* cit. 160.

[190] Sul punto, *amplius*, anche in merito ai problemi testuali, cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 157; Id., *Proteggere* cit. 161.

non contrario alla costituzione imperiale. La sanzione di 5.000 denari è la stessa anche in caso di condotte contrarie a questa disposizione (ll. 12-14)[191].

Il *praeses* prescrive poi la costruzione di *castella aquae*[192] per la conservazione e il prelievo dell'acqua, a spese di chi la derivi, regolando puntualmente il calcolo del prelievo della risorsa idrica pubblica (ll. 14-15). È interessante che il *senatusconsultum* dell'11 a.C. (cfr. Front. *aq*. 106) prevedesse l'obbligo in capo ai privati di derivare acqua dai *castella*, mentre la disciplina successiva – come attesta D. 43.20.1.41 (Ulp. 70 *ad ed.*) – consentirà il prelievo non solo *ex castello*, bensì anche *ex rivo vel ex alio loco publico*[193]. La disposizione proconsolare risulta, perciò, significativamente conforme alla disciplina di età augustea, secondo quella uniformazione nelle tecniche di *drafting* che si è vista caratterizzare l'attività della cancelleria provinciale.

Sono inoltre vietati e puniti (con la stessa già vista sanzione) gli scavi sotto gli acquedotti, per illecite perforazioni, e l'inquinamento dell'acqua (ll. 15-16). È spontaneo il richiamo alle già viste disposizioni sulle fasce di rispetto e sulle perforazioni abusive in altri testi giuridici.

Scapula dispone la copertura (o forse ricopertura[194]) delle canalizzazioni[195] dalle sorgenti fino ai serbatoi posti in città (οἴκοι ἐκδόχικοι)[196], da finanziare con le entrate cittadine derivanti dalla vendita dell'acqua[197] e (inizialmente) da un'altra fonte di finanziamento di incerta provenienza[198], ma pubblica, consistente forse nella restituzione di un mutuo operato dalla città[199] (ll. 16-19). La misura è di notevole interesse, stante l'autonomia di cui una *civitas libera* gode nella destinazione delle entrate cittadine: s'incontra una situazione d'in-

[191] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 360-361.

[192] S'incontra qui l'unica occorrenza del calco greco καστέλλος del lessema latino *castellum*. Alla l. 27 compare un altro termine raro per indicare un serbatoio d'acqua: κόλυμβον, la cui differenza semantica rispetto a *castellum* è difficilmente percepibile; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 75.

[193] Cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 28: Guizzi, *Proteggere* cit. 163.

[194] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 188.

[195] Oltre alla difesa da illecite derivazioni e perforazioni, la copertura delle canalizzazioni rispondeva anche ad altri obiettivi: evitare danni alla conduttura per l'eccessivo caldo o freddo, proteggere da attacchi nemici, rendere più solida la struttura in caso di terremoti, frequenti nel territorio microasiatico; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 80-81.

[196] Si fa probabile riferimento a camere di raccolta dell'acqua; la locuzione è attestata solo da questa fonte; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 74.

[197] Una parte di tali entrate è accantonata per il riscaldamento dei tubi, forse per assicurare il buon funzionamento dei giunti metallici nel periodo invernale e per far giungere acqua calda a talune strutture pubbliche; cfr. Guizzi, *Proteggere* cit. 166.

[198] Si tratta forse della restituzione di un prestito alla città; cfr. Guizzi, *Proteggere* cit. 165.

[199] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 297.

gerenza governatoriale per un bene pubblico maggiore e – non si pretermetta – su sollecitazione dalle autorità civiche. Il carattere eminentemente pubblicistico della norma è confermato dalla previsione di un'elevata sanzione (12.500 denari al Fisco imperiale)[200] cui sarebbero condannati non solo magistrati della πόλις (ἄρχοντες) o soggetti titolari di funzioni pubbliche (πολειλευταί), ma anche privati cittadini (ἰδιῶται) che operino distrazioni delle entrate destinate a tale scopo[201] (ll. 19-20). Dunque, non un reato proprio, ma comune: tutti i possibili soggetti con responsabilità o con la possibilità di incidere sulle finanze cittadine sono passibili di sanzione.

Nella parte finale dell'editto il proconsole indica gli strumenti per la tutela dell'acquedotto, intervenendo sempre con una modalità regolativa, più che esecutiva, lasciando ampio spazio di discrezionalità operativa alla πόλις. Anzitutto, volendo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, Laodicea deve eleggere ogni anno, ἐν ἀρχαιρεσίαις (cioè nell'assemblea elettiva), due sovrintendi (ἐπιμεληταί)[202] alle infrastrutture idrauliche, i quali svolgano in modo impeccabile (ἀγνῶς) e onorevole (φιλοτείμως)[203] la loro azione amministrativa, avendo come unico obiettivo l'utile comunitario (τὸ κοινὴ συμφέρον)[204] (ll. 20-22). Non si tratta della previsione di una magistratura nuova: alla l. 4 Iunius Klaros è menzionato in carica quale sovrintende degli acquedotti al momento dell'emanazione dell'editto[205]. Probabilmente l'intervento investe il numero di sovrintendi in analogia con quanto disposto da Vicirius Martialis per la protezione dell'acquedotto di Aristion a Efeso[206].

Inoltre, è imposto alle φυλαί che detengono la pritania – e che perciò attendono agli affari ordinari della città – di ispezionare i lavori nel territorio ex-

[200] La sanzione coincide con quella che *Vicirius Martialis* nell'editto efesino prevedeva come destinata al Fisco imperiale.

[201] Da questo dato si ricava l'esistenza di una cassa separata per la gestione finanziaria dell'approvviggionamento idrico, dal quale si derivavano anche entrate; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 292.

[202] Anche in *I.Eph.* VII.1, 3217A-B gli ἐπιμεληταί sono una coppia.

[203] In una fonte epigrafica del 12-11 a.C. (cfr. L. Robert, J. Robert, *Hellenica* IX, 1950, 28-30) attestante il ringraziamento di una κατοικία nei dintorni di Filadelfia verso soggetti che si sono occupati delle condutture d'acqua, s'impiegano gli stessi due avverbi; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 368.

[204] L'espressione ha ascendenze filosofiche: ad es., si rinviene numerose volte in opere politiche e morali di Aristotele; cfr. E. Leontsini, *Egalitarian Aristotelianism: Common Interest, Justice, and the Art of Politics*, in *Φιλοσοφία/Philosophia* 51, 2021, 171-186.

[205] Rutilius Bassus a Efeso era stato γραμματεύς, Saenius Sabinus στρατηγός, elementi che esprimono il rilievo della ἐπιμέλεια ὑδάτων nella gerarchia civica; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 189.

[206] Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 159; Id., *Proteggere* cit. 167.

traurbano (ll. 22-23). Scapula statuisce che gli ὑδραγωγοί – gestori/manutentori degli acquedotti[207] – e tre schiavi pubblici[208] continuino a occuparsi, nelle campagne, della protezione delle acque, ricevendo un salario regolare (al fine di prevenire così situazioni predisponenti alla corruzione[209]), impedendo gli illeciti (κακουργίαι) e denunciandone l'eventuale integrazione secondo quanto stabilito dal legato Saenius Sabinus. Questi medesimi soggetti incaricati di tali pubblici servizi sarebbero passibili della stessa sanzione se integrassero le condotte vietate (ll. 23-25). Anche in tal caso non vengono istituite figure nuove e il governatore affida l'esecuzione operativa delle proprie disposizioni a istituzioni cittadine rivestite da soggetti scelti dalla πόλις.

È molto rilevante che Scapula precisi esplicitamente come non intenda mutare le norme vigenti in forza della tradizione locale (l. 23: ἐξ ἔθους e ἐπὶ τῷ εἰωθότι ὀψωνίῳ). È un'importante ratifica del valore dei diritti (probabilmente consuetudinari) locali secondo una prassi che è comune nei rapporti fra autorità romane e comunità locali, tanto più nei casi di *civitates liberae*, che godono del *suis legibus uti*[210]. Annota Guizzi: «[L'editto] mostra con chiarezza che le autorità centrali e provinciali lasciano per quanto possibile a quelle cittadine il compito di gestire e controllare il sistema»[211]. Commenta più in generale Kerschbaum: «Die verhältnismäßig leichte Verfügbarkeit der Statthalter machte vor allem sie zur entscheidenden juristischen Instanz. Vielmehr schufen sie im ständigen Dialog mit Städten und Gesandtschaften neues Recht»[212]. Il nostro caso, riguardando una *civitas libera*, è esemplare di questa dinamica emergente sia sul piano istituzionale sia su quello normativo. Nondimeno, è utile rilevare come pure in città provinciali non libere i diritti locali mantengano importanza anche nel nostro settore: un'epigrafe di età augustea (cfr. *I.Eph.* VI, 2018), purtroppo assai mutila, attesta una raccolta normativa che le

[207] Su questa categoria di tecnici incaricati della gestione e della manutenzione degli acquedotti, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 92, che parla di «auf den Wasserbau spezialisierter Ingenieur».

[208] Sui δημόσιοι δοῦλοι, in generale cfr. A. Weiß, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches*, Stuttgart 2004.

[209] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 188.

[210] Cfr. J. Thornton, *Nomoi, eleutheria e democrazia a Maronea nell'età di Claudio*, in T. Gnoli, F. Muccioli (a c. di), *Incontri tra culture nell'Oriente ellenistico e romano*, Milano 2007, 149-150; J. Richardson, *The Language of Empire. Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD*, Cambridge 2009, 42-43; Guerber, *Les cités* cit. 37-45; A. Raggi, P. Buongiorno, *Il 'senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus' del 39 a.C. Edizione, traduzione e commento*, Stuttgart 2020, 138-143.

[211] F. Guizzi, *Acqua nella valle del Lico (Hierapolis di Frigia e Laodicea)*, in *Axon* 2, 2019, 285.

[212] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 193.

autorità di Efeso presentano al δῆμος in materia di acque (l. 6: τὰ̣ ς περὶ τῶν ὑδάτων̣). Si configura come una sorta di testo unico di diritto idrico efesino. Interessante è apprezzare le differenti fonti richiamate: deliberazioni dell'assemblea (ll. 8-9 ψηφίσματα ὑπὸ τοῦ δήμου), disposizioni dei governatori provinciali o di magistrati cittadini (διατά̣ ξεις) e altri documenti scritti in materia (ἔνγραφα)[213].

Ritornando all'epigrafe laodicese, la motivazione dell'intervento del governatore mi sembra radicarsi anche su un ulteriore profilo specifico rilevante sul piano giuspubblicistico: i funzionari cittadini non sono richiesti di intervenire solo in Laodicea, ma anche nel territorio extracittadino, ove essi non avrebbero avuto giurisdizione. Il controllo sulla sicurezza delle condutture anche nella χώρα frigia è di sicuro rilievo per il complessivo buon approvvigionamento idrico della città, ma esorbita dalle competenze di magistrati e funzionari civici. Perciò costoro necessitano di essere facoltizzati dal proconsole ed agiscono in questo ambito come funzionari di fatto del *praeses provinciae* in compiti di utilità comune, secondo una prassi non infrequente in ambito provinciale[214]. Kerschabaum parla di «eine überregionale Leitung»[215] e tale caratura extracivica fonda probabilmente l'intervento proconsolare in materie correlate all'amministrazione di una *civitas libera*. La sanzione comminata nel caso di *mala gestio* di tali funzionari è ancora la stessa più volte ricordata: 12.500 denari al Fisco imperiale. Sullo sfondo di tali disposizioni non si può non pensare alle simili tipologie di cattive condotte degli *aquarii* attestate da Frontino (*aq.* 110.2-5)[216].

Infine, Scapula prevede che la città elegga un distributore delle acque (διαιρέτης τοῦ ὕδατος) per la loro concessione a pagamento, secondo misure prescritte[217] (ll. 25-26), vietando, sotto sanzione, concessioni gratuite (che erano talvolta assegnate a soggetti particolarmente onorevoli[218]) e subconcessioni da parte di privati (ll. 26-28). Quest'ultima misura è esemplare rispetto a ciò che si è appena detto e si sta in generale ponendo in rilievo in questa sede[219]: il proconsole ricorre ancora a un appartenente al notabilato locale, scelto dalla comunità della πόλις per ricoprire una carica pubblica – peraltro mai altrove

[213] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 145-146. L'iscrizione efesina fa anche un riferimento, purtroppo di difficile intelligibilità, a regole che discipinano le derivazioni idriche.

[214] Cfr. Marotta, '*Mandata*' cit. 163.

[215] Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 370.

[216] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 158.

[217] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 322.

[218] Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 157, 356 (ove la menzione di alcuni esempi).

[219] Sul punto, cfr. Eck, *Die Wasserversorgung* cit. 49-101.

attestata nelle fonti pervenute – al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel provvedimento. Sarà un autorevole cittadino, secondo l'uso della comunità locale, a dividere e distribuire in concreto le forniture d'acqua[220]. L'amministrazione indiretta si declina su tutti i livelli di sussidiarietà e il governatore interviene nelle autonome vicende di una città libera, su richiesta e per l'utilità della città stessa e per conseguire lo scopo più volte ribadito dell'utilità comune[221], affidando le attività di manutenzione, ma anche di gestione, sorveglianza, vigilanza, denuncia di eventuali illeciti, a organi civici già esistenti o comunque eletti dalla πόλις.

Il testo dell'editto – da incidere da parte dei soprintendenti nelle zone in cui si trovano le fontane da cui sgorga l'acqua condotta dall'acquedotto e in particolare presso il ninfeo traianeo (ll. 28-30) – è significativo anche per le tecniche di *drafting*. Si fa, infatti, rinvio a provvedimenti di precedenti governatori (l'editto di Cornelius Tacitus e l'epistola di Vicirius Martialis), del legato Saenius Sabinus e di Vespasiano. Le misure nella loro concretezza rispondono a fattispecie che sembrano tipiche con sanzioni che sembrano altrettanto tipizzate, almeno nei profili fondamentali: ciò fa ancora pensare a schemi disciplinari rinvenibili nei *libri mandatorum*.

IV.2. *Adriano e l'acquedotto di Afrodisiade di Caria*

Un ultimo cenno a una fonte riguardante un'altra *civitas libera* può essere utile. Il documento in esame proviene da Afrodisiade di Caria (la città modello per la ricostruzione dei profili dell'ἐλευθερία): in questo caso l'incidenza dello statuto civico emerge in modo ancora più perspicuo. Un'epigrafe – rinvenuta nel 1994 e pubblicata nel 2000 da Joyce Reynolds[222] – attesta, infatti, il coinvolgimento in prima persona dell'imperatore (cfr. *SEG* L [2000] 1096; *I.Aphrodisias*[2007] 11.412).

Si tratta di un notevole *dossier* epigrafico contenente quattro epistole inviate da Adriano ad Afrodisiade[223] fra il 119 e il 124 d.C. Nella terza l'imperatore

[220] Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 160-161; Id., *Proteggere* cit. 170; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 92.

[221] Guizzi, *Proteggere* cit. 172, individua questo come un obiettivo puntuale della politica di Traiano.

[222] Cfr. J. Reynolds, *New Letters from Hadrian to Aphrodisias: Trials, Taxes, Gladiators, and an Aqueduct*, in *JRA*. 13, 2000, 5-20; cfr. anche Bongarzone, *L'acqua* cit. 290-296.

[223] In generale sulle infrastrutture idrauliche di Afrodisiade, cfr. A.R. Commito, F. Rojas, *Aqueducts*, in C. Ratté, P.D. De Stabler (a c. di), *Aphrodisias* V. *The Aphrodisias Regional Survey*, Darmstadt-Mainz 2012, 239-307. Nel caso d'interesse si tratta probabilmente dell'acquedotto che deriva acqua dal fiume Timele, un affluente del Meandro (cfr. 286-291).

interviene – significativamente su richiesta degli amministratori della πόλις – come mediatore in un conflitto fra i membri dell'*élite* afrodisiense e i magistrati cittadini. Il probabile oggetto della controversia è rappresentato dalla destinazione di fondi che i sacerdoti locali del culto imperiale erano (forse) tenuti a destinare a spettacoli gladiatorii[224]. Quel che qui rileva è che il *princeps* – rivolgendosi Ἀφροδεισιέων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ – confermi la proposta dei magistrati di destinare tali fondi (cittadini) alla costruzione di un acquedotto (ll. 31-32: τοὺς πόρους οὓς ἀπετάξατε εἰς τὴν τοῦ ὕδατος | καταγωγὴν βεβαιῶ[225]), inviti anche in questo caso la città a scegliere due ἐπιμεληταί che possano prendersi cura della costruzione dell'infrastruttura e metta a disposizione il suo *procurator* (ἐπίτροπος) Pompeius Severus per le questioni tecniche circa le quali gli ἐπιμεληταί eventualmente necessitino di suggerimenti o sostegni. L'autorità romana sollecita, dunque, ad agire per la salvaguardia dell'*utilitas publica*, ma – come a Laodicea – lascia che sia la città a scegliere i funzionari locali che diano operatività a tale indirizzo amministrativo generale.

Annota opportunamente Thornton: «non escluderei che all'estraneità della città libera dalle strutture amministrative della provincia si possa anche ricollegare la necessità, alle ll. 38-41 dell'iscrizione in esame, di un'esplicita autorizzazione dell'imperatore per consentire ai *curatores* dell'acquedotto di consultare in caso di bisogno il procuratore imperiale, che Adriano si era dato cura di allertare»[226]. Non mi sembra condivisibile l'opinione di Kerschbaum[227] che non scarta l'ipotesi che la richiesta di risoluzione della tensione cittadina sia stata rivolta al proconsole, comparando il caso di Afrodisiade ad altri per i quali risulta la responsabilità dei governatori nel provvedere personale tecnico

[224] Per l'ampio dibattito sull'originaria destinazione di tali fondi, cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 19; D. Campanile, *Noterelle ai nuovi documenti da Afrodisia*, in *ZPE*. 135, 2001, 136-138; K.M. Coleman, *Exchanging Gladiators for an Aqueduct at Aphrodisias (SEG 50.1096)*, in *AClass*. 51, 2008, 31-46; J. Thornton, *Qualche osservazione sulle lettere di Adriano ad Afrodisia (SEG 50, 2000, 1096 = AE 2000, 1441)*, in M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi (a c. di), *Epigrafia 2006. Atti della XIV^e^ rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma 2008, 913-934; C. Kokkinia, *Games vs. Buildings as Euergetic Choices*, in K.M. Coleman, J. Nelis-Clément (a c. di), *The Mounting of Spectacles in the Roman World. 58. Entretiens sur l'Antiquité classique de la Fondation Hardt, 22-26 August 2011*, Genève 2012, 97-130. L. Radulova, *SEG L 1096 alla luce delle iscrizioni gladiatorie della 'Moesia Inferior' e della 'Thracia'*, in *Thiasos* 6, 2017, 91-101; Kerschbaum, *Romanization* cit. 159-160; M. Chin, *Euergetism*, in Hallmannsecker, Heller (a c. di), *The Oxford Handbook* cit. 197.

[225] Sull'uso di questo verbo, che ritorna anche alle ll. 18-19 per indicare la conferma dei privilegi della πόλις, cfr. Thornton, *Qualche osservazione* cit. 914 nt. 6.

[226] Thornton, *Qualche osservazione* cit. 920 nt. 34.

[227] Cfr. Kerschbaum, *Romanization* cit. 159, Ead., *Fernwasserleitungen* cit. 298.

e regolamentazione giuridica di situazioni controverse riguardanti gli acquedotti. In particolare, la studiosa riporta una fonte riguardante Saldae in Mauretania (cfr. *CIL*. VIII 2728), ma questa città è una *colonia*, mentre Afrodisiade è una *civitas libera*. Dunque, tale comparazione è inconferente e l'ipotesi di Kerschbaum pare non fondata. Peraltro, nella quarta lettera (ll. 46-47) si legge: ἀθρόοι προσαγορεύσαντες με [·· ? ··] | ὕδατος καταγωγὴν τυχεῖν[·· ? ··]. Adriano riferisce che un gruppo riunito si sia rivolto a lui in merito all'adduzione di acqua in città. L'ipotesi di Reynolds[228] che si tratti di rappresentanti cittadini che raggiunsero Adriano durante il suo soggiorno in Asia Minore, nel 123 o 124[229], mi sembra ancora condivisibile e infatti è stata di recente ribadita[230]. È la più conforme allo statuto giuridico della πόλις, che prevede proprio l'imperatore come garante dell'autonomia civica e abilitato – il principe e non il proconsole – a intervenire in tali tensioni intraciviche. L'imperatore si pone, infatti, come risolutore di un conflitto interno[231], senza alcun coinvolgimento del proconsole, anche perché vengono in probabile rilievo profili correlati al culto imperiale[232]. È plausibile che i notabili di Afrodisiade auspicassero un supporto finanziario o tecnico di Adriano[233], la cui cura per l'approvvigionamento idrico delle città è altrimenti nota (cfr. *SHA*, Had. 20.5; *SEG* XXXII [1982] 460, 462-463)[234]. Tali dinamiche sono consentanee con i principii che regolano il rapporto fra l'autonomia civica, l'*imperium* del governatore e il ruolo dell'imperatore rispetto ad Afrodisiade. Sia sufficiente ricordare che il *proconsul Asiae* non potrebbe neppure far ingresso in città senza il previo consenso non solo degli organi politici cittadini, ma anche del *princeps*, né si po-

[228] Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 20. Data la notevole complessità ingegneristica dell'infrastruttura ben si spiega l'opportunità di tale supporto imperiale; cfr. Commito, Rojas, *Aqueducts* cit. 291.

[229] Cfr. H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986, 188-210.

[230] Cfr. Commito, Rojas, *Aqueducts* cit. 289; Radulova, *SEG L 1096* cit. 94.

[231] Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 16-19; A. Chaniotis, *Macht und Volk in den kaiserzeitlichen Inschriften von Aphrodisias*, in G. Urso (a c. di), *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004*, Pisa 2005, 58-59; Thornton, *Qualche osservazione* cit. 913-924; Radulova, *SEG L 1096* cit. 98.

[232] Cfr. Campanile, *Noterelle* cit. 136-138.

[233] Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 17; Campanile, *Noterelle* cit. 138; Chaniotis, *Macht* cit. 58-59; Thornton, *Qualche osservazione* cit. 913-923; Kokkinia, *Games* cit. 108-109; Radulova, *SEG L 1096* cit. 93.

[234] Cfr. Eck, *Die Wasserversorgung* cit. 72; M.T. Boatwright, *Hadrian and the Cities of the Roman Empire*, Princeton 2000, 112-118; A. Kolb, *Epigraphy as a Source on Ancient Technology*, in P. Erdkamp, K. Verboven (a c. di), *Structure and Performance in the Roman Economy. Models, Methods and Case Studies*, Brussels 2015, 226-227.

trebbero acquartierare truppe nel territorio della πόλις[235]. Inoltre, la città non è tenuta a ottenere l'autorizzazione né proconsolare né imperiale per progetti edilizi[236]. L'intervento di Adriano, perciò, nel nostro caso non è necessario e neppure spontaneo, ma sollecitato dalla città stessa: la *libertas* cittadina è dunque, anche in questo caso, pienamente rispettata.

5. *Conclusione*

Le altre ben più numerose fonti riguardanti acquedotti e riferibili alla provincia d'Asia a oggi disponibili[237] attestano situazioni non implicanti l'autorità romana né centrale né provinciale, la quale, dunque, sembra intervenire solo su sollecitazione, in circostanze eccezionali, o se vengono in questione rimarchevoli interessi pubblici. Le città con i loro organi di governo locali determinano le costruzioni pubbliche. In ogni caso gli interventi del governatore e del principe sono rari, sussidiari e ordinariamente occasionati da istanze locali. I provvedimenti romani applicano e dispongono normative che sembrano avere una certa omogeneità: in particolare, gli editti dei proconsoli rappresentano verisimilmente traduzioni locali di discipline contenute in *capita* dei *libri mandatorum* o comunque modellate, grazie all'attività di *drafting* della cancelleria provinciale, sulla normazione 'centrale', al fine di conseguire una tendenziale uniformità giuridica anche nella provincia. Nondimeno, si apprezza con notevole chiarezza il tendenziale rispetto per i diritti e le procedure locali. Soprattutto emerge dalle fonti il ruolo di magistrati e funzionari locali che appaiono quali responsabili della cura delle opere pubbliche e dell'attuazione delle disposizioni locali, governatoriali e centrali regolatorie della gestione e della manutenzione delle infrastrutture idrauliche.

[235] Per la particolare posizione della città rispetto all'*imperium* del proconsole, cfr. J.M. Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias conducted by Prof. Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts*, London 1982, 115-117 (n. 15); 118-119 (n. 16); A. Chaniotis, *The Perception of imperial Power in Aphrodisias: The Epigraphic Evidence*, in L. de Blois (a c. di), *The Representation and Perception of Roman Imperial Power. Proceedings of the Third Workshop of the International Network Impact of Empire*, Amsterdam 2003, 250-260; Raggi, Buongiorno, *Il senatus consultum* cit. 138-151.

[236] Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 17; Chaniotis, *Macht* cit. 58-59; Thornton, *Qualche osservazione* cit. 915; Radulova, *SEG L 1096* cit. 93. Non viene in rilievo la disciplina attestata da Plin. *Ep*. 10.2 e poi riflessa in D. 50.10.3.1 (Macer 2 *de off. praesid.*) e D. 50.10.6 (Mod.11 *pand.*) in merito alla necessità di sottoporre all'imperatore schemi di finanziamento per i più rilevanti progetti edilizi.

[237] Rinvio ancora al recente spoglio di Bongarzone, *L'acqua* cit.

Le fonti esaminate confermano, dunque, una illuminante e convenientemente conclusiva considerazione di Valerio Marotta sulle dinamiche dell'*indirect rule* nelle province ellenofone: «Le fonti antiche, in gran parte, consentono di identificare le città e, in specie, le *póleis* greche, con soggetti di *ius gentium* piuttosto che con parti di uno 'Stato territoriale unitario'. Sul piano storico concreto l'Impero, come organizzazione di dominio, può essere compiutamente valutato solo nel quadro concettuale della cosiddetta amministrazione indiretta. All'imperatore, che si trova al centro dell'*oikouménē*, soccorso ultimo e interlocutore non fittizio ma reale di tutti quelli che invocano il suo arbitrato, corrisponde un'amministrazione locale fondata essenzialmente sugli ingranaggi indigeni tradizionali e sui notabili abituati ad assicurarne il funzionamento»[238].

Paolo Costa
Università degli Studi di Genova
paolo.costa@unige.it

[238] Marotta, *Conflitti* cit. 155.

A proposito delle recenti tendenze della manualistica di diritto privato romano

1. Frutto di un lavoro decennale, redatto da 65 autori e curato da sei illustri studiosi germanofoni, il *Handbuch des römischen Privatrechts*, comparso all'inizio del 2023, per i tipi della Mohr Siebeck, è un'opera ponderosa di più di 3000 pagine, distribuite su due volumi e un registro, la quale intende presentare lo stato attuale della ricerca sul diritto romano, rivolgendosi non solo ai romanisti, ma a tutti i giuristi e agli studiosi dell'antichità interessati alla storia del diritto.

Com'era prevedibile, essa in poco meno di due anni ha suscitato l'interesse di molti insigni esponenti della romanistica internazionale, alcuni dei quali si sono resi autori di lavori critici già pubblicati in altre riviste[1]. Tale circostanza rende ancor più arduo, almeno dalla indegna prospettiva del sottoscritto, avanzare considerazioni in merito a un lavoro monumentale, impreziosito da contributi elaborati dai più esperti studiosi della disciplina, ciascuno su temi inerenti al proprio ambito di specializzazione. È questa, infatti, una tra le molte caratteristiche che differenzia il *Handbuch des römischen Privatrechts* (per il seguito HRP) dall'opera che esso mira a superare sia per quanto riguarda i riferimenti bibliografici sia per l'approccio metodologico[2], ossia la seconda edizione in due volumi del manuale di Max Kaser[3]

* I paragrafi 1, 2 e 3 del presente lavoro sono stati realizzati da Filippo Bonin, mentre i paragrafi 4 e 5 sono ad opera di Tommaso Beggio.

[1] R. Zimmermann, in *ZEuP*. 31, 2023, 731 ss.; S. Vogenauer, in *Rg*. 31, 2023, 220 s.; D. Skrzywanek-Jaworska, J. Kulawiak-Cyrankowska, in *JEHL*. 14, 2023, 250 ss.; N. Jansen, in *RabelsZ*. 87, 2023, 839 ss.; Ph. Thomas, in *Fundamina* 29, 2023, 112 ss.; U. Babusiaux, F.-S. Meissel, *Zur Konzeption des neuen Handbuchs des Römischen Privatrechts*, in *ZRGR*. 2024; A.J.B. Sirks, in *TR*. 91, 2023, 603 ss.; D. Johnston, in *Journal of Roman Studies* 114, 2024, 262 ss.; A. Földi, *In honorem „magni Kaser" nostri temporis: Hochachtungsvolle Anmerkungen zum neuen Handbuch des Römischen Privatrechts*, in *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, sectio iuridica* 62, 2023, Budapest 2023, 265 ss.; J.D. Harke, in *JZ*. 21 2024, 971 ss.; M. Schermaier, in *Fhi-online* 2024, 1 ss.; Ch. Baldus, *Möglichkeiten eines Moments. Zum Handbuch des Römischen Privatrechts*, in *Journal of European History on Law* 15, 2024, 231 ss. J. Paricio, *Reflexiones a partir del nuevo tratado en alemán de derecho privado romano*, in *SCDR*. 37, 2024, 487 ss.; J.-J. Aubert, in *Bryn Mawr Classical Review*, 2025.03.20 (https://bmcr.brynmawr.edu/2025/2025.03.20/).

[2] Babusiaux, Meissel, *Zur Konzeption* cit. 516.

[3] Su Max Kaser (1906-1997) si vedano, tra altri, *Autobiografía*, in H. Balti et al. (a c. di), *Recht und Geschichte*, Wien 1990, 135 ss.; T. Giaro, *Max Kaser (1906-1997)*, in *Rechtshistorisches Journal* 16, 1997, 231 ss.; R. Knütel, *Max Kaser (21.4.1906-13.1.1997)*, in *ZSS*. 115 1998, XV ss.; F.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p217

aventi a oggetto il diritto privato romano e comparsi rispettivamente nel 1971 e nel 1975[4].

Basata sulle ricerche che avevano condotto all'uscita della prima edizione nel 1955[5], l'opera di Kaser, che, con i dovuti aggiornamenti, ha costituito un punto di riferimento per gli studiosi di molte cattedre delle Università europee, oltre a essere espressione del contributo esclusivo di un unico – per quanto grande – studioso, a livello cronologico si fermava al III secolo d.C., limitandosi a considerare come una reviviscenza del diritto 'classico' il diritto giustinianeo, mentre il HRP lo comprende compiutamente, escludendo, per scelta, solo i profili relativi alla recezione del diritto romano negli ordinamenti moderni.

Innanzitutto, il manuale di Kaser risentiva pesantemente di una impostazione metodologica del tutto peculiare, che potremmo qualificare come postpandettistica. Ciò è rivelato, in primo luogo, dalla struttura dell'opera, che, pur procedendo per epoche, ricalca il tradizionale impianto e le categorie giuridiche moderne tipiche dei manuali pandettistici, delle quali, come è stato giustamente rilevato[6] il capitolo sul 'negozio giuridico' costituisce un fulgido esempio[7].

In secondo luogo, il metodo impiegato influisce sulla conformazione dell'opera. I volumi, infatti, presentano una sistematica che può dirsi moderna, il che, da un certo punto di vista, ora come allora, facilita il compito del giurista, ma non conferisce profondità storica al suo lavoro. Da questo punto di vista, la seconda edizione dell'opera di Kaser e il suo metodo sono espressione del loro tempo, fortemente caratterizzato da quell'anticritica interpolazionistica che lo studioso, reagendo alla radicalizzazione dell'interpolazionismo, contribuì a costituire[8]. È bene precisare che negli stessi anni non mancarono tendenze di

Hube, *Bei Max Kaser in Münster*, in *ZSS*. 115, 1998, 2 ss.; G. Landwehr, *Max Kaser in Hamburg 1959-1971*, in *ZSS*. 115, 1998, 10 ss.; L. Labruna, *Allievi stranieri di Max Kaser*, in *ZSS*. 115, 1998, 22 ss.; K. Hackl, *In memoriam Max Kaser*, in *Index* 26 1998, 523 ss.; H. Schröder, D. Simon (a c. di), *Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945-1952*, Frankfurt am Main 2001, 77 ss.

[4] M. Kaser, *Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen*, I-II, München 1975[2].

[5] M. Kaser, *Das römische Privatrecht. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München 1955.

[6] Cfr. Sirks cit. 603.

[7] Kaser, *Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt* cit. 227 ss.

[8] Cfr. M. Kaser, *Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen (über die Grenzen der Interpolationenkritik)*, in *Atti del II congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Venezia 1967)*, Firenze 1968, 22 ss. Più cautamente Id., *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien-Köln-Graz 1972, 100. In tema di metodo e critica interpolazionistica si veda F. Wieacker, *Textkritik und Sachforschung. Positionen in der gegenwärtigen Romanistik*, in *ZSS*. 91, 1974, 1 ss.; A. Guarino, *Giusromanistica elementare*, Napoli 2002[2], 151 ss.; K.-H. Ziegler, *Max Kaser e la revisione della critica interpolazionistica dopo il 1967*, in *Problemi e*

segno divergente a livello metodologico che andavano nella direzione di un approccio autenticamente storicistico e dunque più attento alla critica testuale[9]. A distanza di una cinquantina d'anni dalla comparsa del *Handbuch* di Kaser possiamo dire che, nonostante la tradizionale e imprescindibile propensione alla dogmatica della romanistica tedesca, quelle tendenze, seppur con talune significative eccezioni, si siano rafforzate in Germania e ancor più in altre Università europee, per cui già all'inizio del XXI secolo nacque il proposito di approntare un'opera che ne fosse compiuta applicazione. Ciò si è tradotto non solo e non tanto nel soddisfacimento delle esigenze di periodizzazione del diritto romano, quanto nella volontà di procedere con il metodo e le forme dei giuristi romani dell'età del Principato, ovvero seguendo la tripartizione romana *persones, res, actiones*, ma evidenziando al contempo la centralità al suo interno del modo di pensare il diritto tramite le azioni. È questo forse l'unico profilo rispetto al quale il HRP opportunamente si richiama a certa Pandettistica, in particolare a quell'idea fondamentale secondo la quale il diritto romano era per così dire guidato dall'*aktionenrechtliches Denken*[10], ossia da un pensiero che considera pretese preesistenti rispetto a diritti riconosciuti a livello sostanziale[11]. Così l'opera valorizza in maniera altrettanto opportuna l'assenza di un sistema giuridico centrato sul soggetto e i suoi diritti, circostanza che invece caratterizza, come è noto, soltanto gli ordinamenti giuridici moderni. Ciò si riflette anche nell'organizzazione del lavoro e nella presentazione dei singoli capitoli, che abbandonano definitivamente la separazione tra diritto privato e processo civile, introdotta da Kaser[12].

prospettive della critica testuale. *'Atti del Seminario internazionale di diritto romano' (Trento, 14-15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 61 ss.; F.J. Andrés Santos, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*. 32, 2011, 65 ss.; M. Avenarius, Ch. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro, *Einleitung - Introduzione*, in M. Avenarius, Ch. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro (a c. di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübingen 2018, 1 ss.; T. Beggio, *Un commento alla proposta di riforma degli studi romanistici di Paul Koschaker in un documento inedito di Ulrich von Lübtow*, in *Index* 46, 2018, part. 620 nt. 118.

[9] Su tutte quella, assai nota, sviluppata da Franz Wieacker, sul quale si rinvia da ultimo ai contributi contenuti in Aa.Vv., *Franz Wieacker, Dal diritto romano. Saggi scelti*, Torino 2024.

[10] Cfr., per tutti, B. Windscheid, *Die actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts*, Düsseldorf 1856-1957, 1 ss. Sul punto, nello specifico, si veda M. Miceli, *L''aktionenrechtliches Denken' dei giuristi romani e le forme dell'appartenenza*, in L. Garofalo (a c. di), *'Actio in rem' e 'actio in personam'. In Ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova 2011, 97 ss.

[11] Cfr. in questo senso, da ultimo, E. Stolfi, *Prima lezione di diritto romano*, Roma-Bari 2023, 98 ss.

[12] Che, come è noto, dedicò al diritto processuale un'opera distinta. Cfr. M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966; M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996[2].

2. L'opera è suddivisa in cinque sezioni e inizia con una parte introduttiva (prima sezione) dedicata alla storia esterna del diritto e alla tradizione giuridica. A questa segue una seconda sezione dedicata al processo civile e alle forme d'azione, che nel suo primo sottoparagrafo, attraverso la trattazione delle *legis actiones*, del processo formulare e di quello cognitorio, getta le basi per i capitoli successivi dedicati alle materie specifiche. La parte più originale è il secondo sottoparagrafo, ove si tratta delle *Handlungsformen* nel diritto privato e sono esaminati i principali atti giuridici. Qui, infatti, vengono presentate e spiegate l'*in iure cessio* e gli atti librali, il *testamentum per aes et libram* e altre forme di disposizioni testamentarie, la *confarreatio* e la *conventio in manum*, il giuramento e la *stipulatio* nelle loro varie forme. Vengono, inoltre, illustrati i contratti reali, letterali e consensuali, prima di offrire una panoramica dei *recepta*. L'obiettivo è quello di delineare in modo riassuntivo elementi che potevano diventare significativi nelle più diverse situazioni processuali e che hanno avuto un'influenza determinante anche oltre tali situazioni[13]. I concetti fondamentali introdotti vengono poi ripresi e approfonditi nel corso dell'esposizione, attraverso l'analisi delle azioni poste a tutela dei corrispondenti diritti e obblighi.

In questo modo, il HRP non propone una costruzione dogmatica in senso stretto, ma piuttosto un'analisi fenomenologica che, partendo dalla sua manifestazione, procede verso lo sviluppo storico di un istituto giuridico. Seguono le altre tre sezioni dedicate alle *personae*, alle *res* e alle *actiones*. La terza sezione presenta gli istituti centrali del diritto romano delle persone e della famiglia. La quarta sezione comprende proprietà, possesso e diritti reali e, infine, le successioni. Sotto il titolo 'Tutela Giurisdizionale' (*actiones*), la quinta sezione, cui è dedicato l'intero secondo volume, tratta prima le *actiones in rem*, poi le 'azioni con *adiudicatio*' e, da ultimo, le *actiones in personam*. Tra le azioni personali troviamo la *condictio*, i giudizi di buona fede, le azioni a tutela di obbligazioni da delitto e quasi da delitto, la tutela giurisdizionale per i diritti ereditari. Sezioni a parte sono dedicate alle azioni per responsabilità dei sottoposti, alle eccezioni e agli altri mezzi di difesa.

Nell'opera di Kaser, in linea con la sistematica tipica dei manuali di fine Ottocento[14], figura in principio una parte generale teorica, in seguito sono trattati le persone, la famiglia, i diritti reali e, infine, con una significativa inversione rispetto al manuale istituzionale di Gaio, prima le obbligazioni e poi le successioni. Nel HRP, invece, l'esposizione delle azioni, compiutamente realizzata nella parte finale che corrisponde alla seconda metà dell'opera, come del resto fa

[13] Così Baldus, *Möglichkeiten eines Moments* cit. 233.

[14] Cfr., per tutti, B. Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Düsseldorf 1862, 145 ss.

anche Gaio, è presente già in apertura insieme agli atti giuridici e dunque anche alle obbligazioni in un'ottica da subito fortemente processuale. Ne consegue altresì che l'ultimo argomento illustrato prima delle *actiones*, sempre in conformità alla sistematica gaiana, sono le successioni in quanto modalità di acquisto delle cose *per universitatem*, che dunque vengono affrontate dopo i diritti reali.

Nella scelta ineliminabile tra facilitare il lettore nell'accesso alle informazioni adottando una struttura moderna con deformazione di quella antica e rimanere invece più fedeli alla trattazione dei romani non forzando le fonti in uno schema anacronistico, il HRP adotta una soluzione di compromesso. Da un lato, abbandona una semplice struttura enciclopedica per argomenti, al fine di mostrare le connessioni tra i vari istituti e agevolare la lettura e la comprensione, dall'altro, adotta diversi sistemi di classificazione antichi, come il sistema delle Istituzioni, quello di Sabino e quello del Codex, privilegiando, però, la dimensione processuale. Inizialmente, infatti, dopo un'opportuna introduzione storica per periodizzazioni (pp. 3-192) e una parte dedicata alla tradizione delle fonti (pp. 193-317), è fornito un quadro dettagliato dei tre tipi di processo civile romano (pp. 350-510), ma soprattutto sono presentati i vari atti giuridici nella loro successione storica, dall'*in iure cessio* ai *recepta*, passando attraverso l'analisi delle obbligazioni da contratto (pp. 511-683). Seguono la trattazione del diritto delle persone (pp. 687-826), la famiglia (pp. 827-1028), e quindi le *res*, in particolare, la proprietà e il possesso (pp. 1031-1178), i *iura in re aliena* (pp. 1179-1279), le successioni (pp. 1031-1534). L'approccio è prevalentemente casistico e da ciò deriva la diversa lunghezza dei capitoli, la quale può essere spiegata in ragione della differente quantità di materiale disponibile, proveniente in genere prioritariamente dalle fonti giustinianee e, più raramente, da quelle documentarie.

Conseguente alla decisione di abbandonare le categorie giuridiche moderne è la necessità, pienamente soddisfatta dal HRP, di inserire rimandi tra i vari capitoli, operata al fine di indicare le connessioni, le concordanze e le differenze che permettano al lettore una migliore comprensione della tematica. Solo per fare un esempio, il capitolo sulla successione legittima secondo il *ius civile* è intimamente connesso per il tramite di rinvii a quello dedicato al possesso ereditario, evidenziando la strettissima relazione tra la successione intestata civile e quella pretoria.

In questo modo al lettore non vengono presentati risultati dogmatici definitivi, bensì egli è guidato nella comprensione dei diversi approcci presenti nella pluralità dei piani normativi del diritto romano nei loro sviluppi storici e reciproche tensioni.

Considerando il periodo coperto dalle fonti tramandate, il HRP rinuncia, a differenza di Kaser, a una suddivisione rigida tra diritto 'classico' e 'post-clas-

sico' o, come anche suol dirsi 'tardoantico'[15]. Gli autori affrontano la questione giuridica a partire dalle fonti più antiche del diritto romano fino all'epoca di Giustiniano, passando per l'evoluzione degli istituti in età tardoantica, evidenziando continuità e discontinuità storiche, aspetto che, come è stato rilevato in apertura era presente in minor misura nell'opera di Kaser. Altro profilo di pregio è costituito dal fatto che nell'analisi dei temi è posta particolare attenzione alla prassi giuridica documentata, ovvero alle testimonianze concrete del diritto in azione, laddove ciò è possibile alla luce delle più recenti ricerche. L'importanza delle fonti papirologiche ed epigrafiche nel HRP è testimoniata anche da un ampio paragrafo introduttivo, in cui altresì si evidenzia l'interconnessione del diritto romano con le altre discipline delle scienze dell'antichità (pp. 222-317).

3. La distanza dalle categorie moderne trova una propria conferma nella parte dedicata alle persone. Solamente adombrata è qui, infatti, la cosiddetta 'teoria degli *status*' (*libertatis*, *civitatis*, *familiae*). Dopo un rapido e imprescindibile cenno alla *summa divisio de iure personarum* gaiana, l'accento è da subito posto sulla cittadinanza e sulla *peregrinitas*, per cui anche il tradizionale ordine moderno che vuole all'inizio la trattazione del cd. *status libertatis* non è seguito e la schiavitù è collocata alla fine del capitolo. In maniera altrettanto significativa non sono presenti paragrafi intitolati a istituti e concetti moderni estranei al diritto romano, su tutti quello di 'capacità giuridica', che è richiamato solo occasionalmente ai fini di una migliore comprensione del lettore. Dopo le trattazioni della prigionia di guerra, del *postliminium* e dell'*infamia*, troviamo un paragrafo molto interessante sulla condizione giuridica delle donne, che a livello metodologico prende le distanze da una trasposizione delle categorie moderne all'antichità, ma allo stesso tempo opportunamente si mostra sensibile alle attuali tematiche relative al genere. Si tratta di un approccio solo in apparenza contraddittorio, di una deroga operata al fine di far meglio comprendere al destinatario il ruolo giuridico e sociale della donna nell'antichità.

Seguono un paragrafo dedicato ai casi in cui si configura una limitata capacità di agire e che ne segue gli sviluppi sino nell'età tarda, uno sulla tutela e la curatela, uno sulla rappresentanza di pluralità di persone. Molto interessante è il paragrafo relativo al matrimonio e alle altre forme di convivenza, ove è presente anche un *excursus* sulla legislazione matrimoniale augustea, ma non si fa

[15] Per una ricostruzione del dibattito sul concetto di 'classico' mi permetto di rinviare a F. Bonin, *Giuristi romani e diritti 'classici' nel pensiero di Franz Wieacker*, in *Iura and Legal Systems* 11.2, 2024, 88 ss.

distinzione tra le diverse conseguenze previste dalla *lex Iulia* e dalla *lex Papia* soprattutto in ordine al destino dei *caduca*, cui comunque il HRP dedica opportuno spazio in seguito[16]. Nondimeno, è comprensibile che ragioni riconducibili al genere letterario impedissero una trattazione approfondita del tema. Il paragrafo è altresì apprezzabile con riguardo all'evoluzione del diritto matrimoniale in età tardoantica. In particolare, con opportuna cautela è affrontata la questione dell'influsso del Cristianesimo in età costantiniana sugli istituti. Non risentendo di impostazioni ormai superate e tendenti a individuarvi l'origine e la causa dei divieti di divorzio, si conclude correttamente che il divorzio consensuale non fu praticamente mai regolamentato, né tantomeno vietato, neanche in epoca cristiana[17].

Altrettanto interessante è il paragrafo relativo ai *filii familias*, ove a una parte dedicata allo sviluppo storico della *patria potestas* a Roma fa seguito la trattazione della filiazione legittima e degli istituti dell'*adrogatio* e dell'*adoptio*, anche se il vero tratto distintivo è costituito dall'ampio spazio, raramente dato in altri manuali, che viene riservato alla differenziazione tra la condizione giuridica del *filius* e della *filia familias*. A quest'ultima, infatti, è dedicata l'ultima parte del lavoro, ove è anche attentamente valutata la possibilità che ella fosse destinataria di un *peculium* e che nell'età del Principato potesse esercitare talune attività di impresa.

Nel paragrafo dedicato al regime patrimoniale del matrimonio viene presentata la tesi secondo la quale il conferimento della dote avesse l'obiettivo di dissuadere entrambi i coniugi dal divorzio più che di garantire il sostentamento della moglie dopo lo scioglimento del matrimonio. Da un lato, infatti, il coniuge avrebbe avuto l'obbligo di restituire la dote in caso di separazione, dall'altro, la donna avrebbe dovuto sopportare le detrazioni che il primo poteva effettuare in base al numero di figli. A ciò avrebbero contribuito anche il divieto di donazioni tra coniugi e la revoca delle stesse in caso di divorzio. La tesi è interessante e lo è anche il collegamento genetico del divieto in questione con la cosiddetta *lex decimaria*, ossia le disposizioni della *lex Papia* sulla successione reciproca tra coniugi (Tit. Ulp. 15.1-3). Più dubbio è che a partire dalla legislazione augustea i giuristi classici abbiano qualificato le norme di diritto privato modificate dal *favor dotis* come *ius singulare* di carattere pubblicistico[18].

[16] Cfr. *infra* nel testo di questo paragrafo.

[17] Cfr. in questo senso anche Harke cit. 977.

[18] Che il diritto dotale fosse percepito come anomalo fondamentalmente sarebbe dimostrato dal fatto che Gaio, e successivamente Giustiniano, non trattano questa materia a livello introduttivo nelle *Institutiones*. Si vedano sul punto le condivisibili osservazioni critiche di M. Varvaro, *La dote, il ius singulare e il «sistema didattico» di Gaio*, in *SCDR*. 29, 2016, 409 ss.

A questo punto è trattata ampiamente la condizione servile, innanzitutto, nel suo sviluppo storico e il suo significato in relazione al diritto naturale, poi nei suoi aspetti più tecnici, dalle cause della schiavitù fino all'acquisto della libertà. Il HRP è impreziosito da un voluminoso e dettagliato paragrafo sulla condizione giuridica dei liberti che muove dalle relazioni di questi ultimi coi patroni e dalle conseguenze della manomissione in termini di *operae* e *bona libertorum*, per poi analizzare nello specifico i penetranti effetti della *lex Iulia* e della *lex Papia*, a partire dai divieti matrimoniali per i senatori e dal divieto dell'obbligo di celibato fino ai vantaggi per i liberti con figli, ossia l'esenzione dai servizi obbligatori e la libertà testamentaria per le *libertae*, all'esenzione dai servizi obbligatori per liberti sposati o cinquantenni, alle disposizioni delle liberte sposate con il patrono e, infine, alla condizione giuridica dei *Latini Aeliani* e *Iuniani*. Chiudono il lavoro le analisi dell'*accusatio ingrati liberti*, della *revocatio in servitutem*, della *restitutio natalium* (e *ius anuli aurei*), dell'*adsignatio libertorum* e della rinuncia al patronato.

Dopo la trattazione della famiglia e prima di quella dei diritti reali, nel punto in cui spesso in alcuni manuali italiani si trova addirittura un intero capitolo[19], neanche di passaggio si trova un paragrafo che tratti del negozio giuridico. Si tratta di una scelta rivelatrice del metodo applicato nel HRP, che ci trova d'accordo[20].

All'ampia parte relativa ai diritti reali, secondo l'ordine gaiano delle istituzioni, il HRP fa seguire il capitolo sulle successioni, che presenta un'architettura diversa rispetto a quella dell'opera di Kaser, ove si affrontavano nell'ordine successione testamentaria, *ab intestato* e contro l'eredità all'interno di un primo paragrafo sulla chiamata all'eredità, per poi trattare dell'acquisto di quest'ultima e della posizione dell'erede e, infine, dei legati e dei fedecommessi. Il HRP, invece, presenta paragrafi senza ulteriori sovrapartizioni dedicati rispettivamente alla capacità successoria (*Erbfähigkeit*), alla successione testamentaria, alla successione legittima, all'impugnazione del testamento, all'apertura, accettazione e rinuncia dell'eredità, alla *bonorum possessio*, alla responsabilità degli eredi. La differenza più consistente risiede nel fatto che, mentre nell'opera di Kaser le questioni e le differenziazioni relative alla capacità successoria erano affrontate

[19] Cfr., a titolo esemplificativo, M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 185 ss.

[20] Come si è rilevato in principio, Kaser addirittura se ne occupa diffusamente in apertura. Sul punto assolutamente condivisibile è l'opinione di Sirks cit. 603, il quale si esprime significativamente nei seguenti termini: «Kaser's chapter 'Die Rechtsgeschäfte' (p. 227-267) is something that Julian would have understood if Kaser had been able to explain it to him (I think very highly of both authors), but which was definitely not his own way of presenting the law of his time; for the whole framework of Kaser's book is not his».

in maniera abbastanza cursoria al principio del paragrafo dedicato all'acquisto dell'eredità, il HRP inizia la trattazione esaminando subito tali questioni. Esso, infatti, si apre significativamente con un corposo paragrafo dedicato alla *Erbfähigkeit*, ove è possibile osservare una maggiore attenzione allo sviluppo storico della riforma matrimoniale augustea fino alla sua abolizione parziale da parte di Costantino e a quella totale da parte di Giustiniano con la costituzione *de caducis tollendis*. All'esame della *testamenti factio* passiva segue, infatti, l'analisi della capacità di acquisto (*Erwerbsfähigkeit*) e quindi del concetto di *capacitas* introdotto, a quanto è dato capire, dalla *lex Iunia* e poi consolidatosi con le disposizioni della *lex Aelia Sentia* e della legislazione matrimoniale augustea, alla quale è dato ampio spazio e profondità storica. A prescindere dalla questione relativa al provvedimento cui è possibile ascrivere l'introduzione del concetto, che dipende anche da problemi di datazione sui quali si è costretti a sorvolare (lo individuerei però nella *lex Iulia de maritandis ordinibus*), particolarmente accurata risulta la ricostruzione dello sviluppo diacronico della normativa augustea e convincenti sono anche le determinazioni relative al diverso destino dei *caduca* previsto prima dalla *lex Iulia* e poi dalla *lex Papia*, aspetto non sempre posto in rilievo in altre esposizioni manualistiche. All'esame della capacità alla successione intestata fa seguito una trattazione abbastanza dettagliata del tema dell'indegnità, ove si individuano gruppi di casi (morte violenta del *de cuius*, limitazione della libertà testamentaria, impugnazione del testamento, revoca informale dello stesso, elusione delle leggi matrimoniali augustee, altre violazioni). L'introduzione dell'indegnità, come nella gran parte dei manuali, è fatta risalire al *SC Silanianum*, ma occorre precisare che già la *lex Papia* ne aveva delineato i tratti essenziali quantomeno a livello concettuale[21].

4. Il secondo volume di quest'opera, come già in precedenza anticipato, è espressamente dedicato alle diverse tipologie di azioni, ed esso rappresenta, pertanto, la parte che, da un certo punto di vista, maggiormente rispecchia la metodologia che sta alla base del HRP e che consiste nell'adottare un approccio 'processualistico' allo studio del diritto romano, il quale rimanda, in ultima analisi, al ben noto concetto di *aktionenrechtliches Denken*. Questa divisione dei materiali tra i due volumi, d'altro canto, per quanto coerente con l'impostazione generale dell'opera e per quanto, in definitiva, ragionevole, inevitabilmente sconta il limite, che talora appare più evidente, talaltra meno (per non dire che in taluni casi è del tutto trascurabile), della necessità di descrivere in due sedi di-

[21] Sul punto mi permetto di rinviare a F. Bonin, *L'indegnità a succedere nell'elaborazione giurisprudenziale della scuola serviana*, in *TSDP*. 17, 2024, 1 ss.

verse tematiche che, viceversa, meriterebbero una trattazione unitaria[22]. A mero titolo di esempio, e senza che questa osservazione debba essere colta come una critica, le questioni inerenti alla proprietà vengono prese in considerazione dal punto di vista sostanziale al § 39, mentre al § 59 risultano essere analizzati i profili della tutela ad essa inerenti e, dunque, in primo luogo, la *vindicatio rei* (è comunque d'uopo osservare come la trattazione esposta in quest'ultimo paragrafo, e quella relativa alla proprietà nel suo complesso, risulti infine assai esaustiva); analogamente, anche le questioni attinenti al possesso, la cui analisi si rinviene anzitutto al § 40, ritornano in parte, inevitabilmente, nel § 66, relativo agli interdetti. Quest'ultimo paragrafo, ad ogni modo, proprio come quello relativo all'azione di rivendica, si presenta chiaro, ben strutturato ed esauriente[23], e riesce senza dubbio a soddisfare le esigenze che – come si può immaginare – sono tipiche di un contributo destinato ad un *Handbuch*.

Venendo alla tipologia di azioni affrontate, la struttura che si ritrova nel HRP è la seguente: dal § 59 al § 66 (quest'ultimo dedicato agli interdetti) si trovano le cosiddette *Dingliche Klagen* (*actiones in rem*), alle quali fa seguito il § 67 dedicato alle azioni con *adiudicatio*; a seguire, poi, vi è una terza sezione, nella quale vengono trattate le *actiones in personam* (§§ 69-100). Quest'ultima parte, in realtà, si apre con il § 68, nel quale vengono analizzati il concetto, le fonti, e le vicende estintive delle obbligazioni: il testo, che affronta il tema in modo dogmatico e tradizionale, non sembra muoversi appieno verso quell'approccio di tipo processualistico del quale si è già fatto cenno, e forse la sua collocazione all'interno dell'opera avrebbe potuto essere diversa. Segue poi una quarta parte di questo secondo volume, la quale si concentra sulla responsabilità dei sottoposti all'altrui *potestas* e prende in considerazione, pertanto, le *actiones adiecticiae qualitatis* (§§ 101-104), nonché la responsabilità nossale (§105). Dal § 106 al § 112 si trovano, infine, le eccezioni e gli altri istituti e rimedi, come la *restitutio in integrum* (§ 110), la *compensatio* (§ 111) e la *retentio* (§ 112).

[22] Così, ad esempio, anche Sirks cit. 605.

[23] Con riferimento al § 66, mi permetto soltanto di far notare che, in considerazione della attenta ed accurata analisi relativa ai diversi tipi di interdetti in esso presentata, si sarebbe forse potuto provare ad approfondire i caratteri del cosiddetto *interdictum de homine libero exhibendo*, menzionato rapidamente in tre diversi luoghi del paragrafo (Rn. 4, 29, 46), e rispetto al quale sarebbe stato interessante richiamare anche il testo ulpianeo tràdito in D. 43.1.1 (Ulp. 67 *ad ed*.), sul quale si vedano le importanti riflessioni di: Y. Thomas, *L'indisponibilité de la liberté en droit romain*, in *Hypothèses* 10, 2007, 379-389; V. Marotta, *Peripecias de la obligación e identidad de la 'res'*, in *Glossae. European Journal of Legal History* 11, 2014, 65-84. Per un riferimento tanto al passo del giurista di Tiro, quanto ai due lavori menzionati, mi permetto di rimandare ora anche a T. Beggio, Auctoramentum *e* traditio gladiatorum. *Profili privatistici della gladiatura nell'antica Roma*, Napoli 2024.

I contributi si distinguono per le dimensioni mediamente contenute, sebbene esse siano ragionevolmente correlate al diverso tema in ognuno di essi trattato, come è logico attendersi in un *Handbuch*, per quanto non manchino lavori di dimensioni più consistenti, il che può rappresentare un risultato di per sé apprezzabile, qualora ciò porti ad un inquadramento accurato ed esaustivo del tema, e questo dimostra che i curatori, assai meritoriamente a mio avviso, non hanno imposto limiti e vincoli troppo stretti ai singoli autori. Spicca ciononostante, sia per l'ampiezza, dal momento che si tratta di un testo di duecentocinquanta pagine, sia per le prese di posizione sulla materia oggetto della trattazione, anche in senso personale e innovativo, il § 79 in tema di *actio empti* e *actio venditi*, che, di fatto, per le caratteristiche appena elencate, ha connotati per essere considerato una vera e propria 'criptomonografia'. Senz'altro un lavoro così ampio si spiega sia per l'importanza delle azioni a tutela della *emptio et venditio* nell'ambito del diritto romano, sia per l'interesse nei confronti di tale tema (e per l'influsso delle regole elaborate dalla giurisprudenza romana) manifestato nel corso dei secoli e ancora nei sistemi giuridici moderni. Resta pur vero, in ogni caso, che tale opera pare travalicare la funzione e gli obiettivi che, solitamente, i diversi paragrafi di un *Handbuch* dovrebbero perseguire; è altrettanto vero, d'altro canto, che il § 79 rappresenta un elemento innovativo all'interno dell'opera, che senza dubbio indica un indirizzo chiaro in materia e permetterà di far sorgere sul tema un ricco dibattito dottrinale. Un'osservazione mi sento di farla, tuttavia, con riferimento alla bibliografia menzionata in apertura del lavoro, che avrebbe potuto essere arricchita, prendendo in considerazione alcuni lavori più recenti o, quanto meno, avrebbe potuto essere più attenta circa la scelta di alcune delle opere citate[24]: a suddetta osservazione si potrebbe ribattere che, trattandosi del lavoro di un *Handbuch*, in esso viene richiamata la bibliografia essenziale sul tema, ma credo che nel caso del § 79, in ragione delle sue dimensioni, l'applicazione di questo criterio debba essere interpretato con maggiore elasticità. A fare da contraltare al testo in tema di *actio empti* e *actio venditi*, il successivo § 80, che tratta di *actio locati* ed *actio conducti*, rappresenta una assai più sintetica indagine – di venticinque pagine – su queste due importanti *actiones* e, anche a livello metodologico, propone un approccio che, come spiegato chiaramente dall'autore, si allontana dalla tradizionale prospettiva dogmatica, adottata il più delle volte dalla dottrina – della tripartizione della *locatio conductio* in *locatio*

[24] Data l'ampiezza del lavoro, credo che sarebbe stato auspicabile trovare citati alcuni lavori – eventualmente anche non nella bibliografia essenziale sul tema riportata in apertura del paragrafo – come, ad esempio: V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka. Rivista di antichità* 5, 1996, 63-138. Questo scritto assai denso ed importante viene invece menzionato nell'accurata ricostruzione in tema di *iudicia bonae fidei*, § 78.

conductio rei, *operis* e *operarum* già in età classica (Rn. 7 s.), per favorire un approccio di stampo più storicizzante e legato ad analisi (anche) storico-sociali delle problematiche giuridiche sottese alla evoluzione di questa figura contrattuale[25].

Il fatto che, in ogni caso, in questo paragrafo, così come nel precedente § 79 e nella gran parte dei lavori presenti nel *Handbuch*, si dedichi spazio anche alle vicende del periodo tardoantico – sebbene le fonti di tale epoca non vengano sempre analizzate con l'attenzione che suddetti testi giuridici richiederebbero in ogni contributo e, anzi, in qualche paragrafo esse siano sbrigativamente e quasi solo per inciso ricordate – deve essere salutato senza dubbio con grande favore.

Molto asciutto, per quanto puntuale, si presenta anche il § 75 in tema di *stipulatio poenae*, mentre invece avrebbe meritato maggiore approfondimento la questione, accennata al § 77, relativa al fatto che alcune delle categorizzazioni relative alle *condictiones* che noi possiamo ritrovare nel Digesto riflettano solo in parte il pensiero dei giuristi classici e, sebbene tentativi di ricostruzione di quest'ultimo in dottrina vi siano stati, la tematica non viene approfondita in questo contributo, così come alla fine dello stesso, in poche righe, si elencano altri tipi di *condictiones*, della cui esistenza siamo a conoscenza grazie alle opere degli *antecessores* e grazie agli *scholia* ai *Basilica*.

Accurata è l'analisi, svolta in chiave diacronica, relativa all'evoluzione dei *iudicia bonae fidei*, rispetto ai quali gli autori del § 78, con attenzione e puntualità, attraverso l'analisi delle fonti e delle diverse azioni esistenti, cercano di indagare l'origine di queste ultime, nonché di sciogliere la questione se l'introduzione delle stesse fosse stata opera del pretore, che iniziò a concedere tutela con i giudizi di buona fede nell'ambito del *ius honorarium*, oppure se le *actiones bonae fidei* fossero 'entrate' e si fossero sviluppate sin da subito in seno al *ius civile*. Con riferimento alla loro origine, l'equilibrata e ragionevole soluzione che viene infine proposta nel paragrafo in questione è ispirata all'idea di «eine „polyzentrische" Entstehung der *iudicia bonae fidei* und einen plurifaktoriellen Erklärungsansatz» (Rn. 17). La chiave di lettura della cosiddetta pluralità di fattori permette così di cogliere anche la complessità del tema, che, come questo contributo dimostra assai bene, per essere compreso appieno richiede un'analisi che non si limiti all'astrazione di un modello processuale, separandolo dalla sua concreta operatività, la quale si traduce invece nelle diverse importanti azioni

[25] D'altro canto, sebbene in un contesto diverso, e senza negare l'importanza della *Rechtsdogmatik* nell'analisi dei fenomeni giuridici, un invito all'indagine in chiave diacronica della «juristische und soziologische Entwicklung» della *locatio operarum* (e, forse, della stessa *locatio operis*) lo possiamo rinvenire già in W. Kunkel, *Auctoratus*, in *EOS. Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae*, vol. III, Vratislaviae-Varsaviae 1957, 207.

ascrivibili a tale categoria di giudizi. In ogni caso, e proprio per le ragioni appena evidenziate, il § 78 ha senza dubbio il merito di rappresentare una efficace discussione prodromica all'indagine delle singole *actiones* di buona fede. Per questo, il tema dei *indicia bonae fidei* riemerge inevitabilmente nei paragrafi che si occupano delle specifiche azioni che possono essere fatte rientrare in questa categoria, come, a mero titolo di esempio, nel caso dell'*actio commodati*, affrontata con precisione e descritta attraverso un'attenta lettura delle vicende di questo strumento di tutela nel corso dei diversi periodi storici nel § 86.

Molti, in ogni caso, sono i testi contenuti nel *Handbuch* che contribuiscono a restituire una puntuale ricostruzione dell'istituto in essi affrontato e, al contempo, una panoramica precisa ed accurata delle fonti, nonché a permettere a dogmatica e storia di incontrarsi, da un punto di vista metodologico. In questo senso, ad esempio, si muove il § 84, relativo alla *actio tutelae*, nel quale quest'ultima viene affrontata con acribia, volgendo anche uno sguardo attento alla *Rechtspraxis* che si può evincere, in particolare, dalla lettura delle fonti papirologiche. Merita di essere sottolineato, tra l'altro, che l'autrice del paragrafo in questione ha contribuito al *Handbuch* con ben quattro ulteriori lavori (uno dei quali in qualità di co-autrice), oltre ad essere una curatrice dell'opera stessa.

Utile, pur nella sua inevitabile brevità, in virtù della sua funzione introduttiva alla parte sulle azioni penali, il § 91, che permette di ottenere subito una panoramica sulle caratteristiche generali e comuni di tali *actiones*. Sarebbe stato preferibile, tuttavia, trovare anche un cenno alle origini di questi strumenti di tutela, che permettesse altresì di comprendere l'evoluzione delle azioni volte a 'sanzionare' i *delicta* secondo un percorso autonomo, che andò separandosi da quello 'intrapreso' per la repressione dei *crimina*, e le cui radici più risalenti si possono rinvenire a partire dal periodo successivo alla emanazione delle XII Tavole (sebbene sia doveroso fare attenzione ad indulgere in distinzioni dogmatiche troppo nette in materia con riferimento al periodo della *Res publica* più risalente nel tempo)[26]. Molto ben concepito il § 93, in tema di *actio furti*, e strutturato in modo non solo da far cogliere adeguatamente lo sviluppo della disciplina, ma da permettere al lettore, al contempo, di comprendere come dalla fattispecie classica del furto, pur nelle sue diverse declinazioni, si siano poi nel

[26] Sicuramente un contributo importante ad una migliore comprensione del problema, sul punto, è stato offerto dal lavoro di M. Miglietta, *Le norme di diritto criminale*, in F. Cursi (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli 2018, 479-559. Questo scritto, non citato nel § 91, viene invece richiamato nel successivo § 93, dedicato alla *actio furti*. Il contributo di Miglietta, ciononostante, non compare poi nella bibliografia del *Handbuch* (si tratta di una considerazione che vale, in realtà, anche per altri lavori menzionati nei singoli paragrafi e poi non presenti, invece, in bibliografia).

tempo 'distaccate' alcune tipologie di furto del tutto peculiari, come quelle poste in essere dai *sacculariì*, dai *fures balneari*, nonché, tra gli altri, il caso, ricompreso nell'alveo della repressione criminale, dell'abigeato, che l'autore non si dimentica di menzionare, ma rispetto al quale, proprio per le sue peculiarità, si sarebbe forse potuta spendere qualche parola in più, richiamando anche il noto passo tratto dall'ottavo libro *de officio proconsulis* di Ulpiano, che possiamo leggere sia in D. 47.14.1, sia, in una versione testuale più affidabile, in Coll. 11.7.1-4[27].

Sebbene questa parte del presente lavoro sia dedicata essenzialmente al secondo volume del HRP, mi permetto ciononostante una rapida 'incursione' rispetto a questioni che emergono nel primo tomo dell'opera, e lo faccio, innanzitutto, per esprimere soddisfazione rispetto alla scelta di avere destinato un corposo *Erster Abschnitt* alle *Grundlagen*. In merito a quest'ultimo, a rischio di essere ripetitivo rispetto a quanto già precedentemente scritto[28], è doveroso osservare come i vari contributi offrano un quadro approfondito ed imprescindibile inerente alle questioni fondamentali ed alle basi per la conoscenza e lo studio del diritto romano, senza trascurare àmbiti assai rilevanti come quello delle fonti epigrafiche e papirologiche, discusse in modo esaustivo al § 8. Credo che, nonostante talune voci critiche in proposito[29], questa parte del HRP assolva in maniera egregia alla propria funzione: è sempre in questa sezione dell'opera, tra l'altro, che si incontra una serie di contributi, dal § 9 al § 15, che affrontano le diverse forme processuali susseguitesi in Roma antica e le loro principali caratteristiche, ivi compreso il § 14, che tratta separatamente del problema delle forme delle 'procedure' esecutive. Tutti questi paragrafi sono in grado di offrire un quadro preciso ed accurato, essenziale per poter indagare le questioni del diritto processuale romano. Lo stile degli autori è sobrio, ma esaustivo, e le fonti e la letteratura principali vengono presentate e discusse con attenzione.

Proprio perché una tale cura è stata dedicata alle *Grundlagen* ed alla parte che si potrebbe definire 'introduttiva' dell'opera, ci si sarebbe aspettati una trattazione apposita anche per il tema dei *iudicia legitima* e della *lex Aebutia*. I primi vengono menzionati in più contributi (§§ 13, 29, 67, 78, 111), ma in via più o meno incidentale, onde per cui è possibile in linea di massima ricostruire alcune delle loro caratteristiche principali, ma le questioni relative a cosa fos-

[27] Sul tema della repressione dell'abigeato, peraltro, esiste anche una letteratura recente. Vd., tra gli altri, L. Minieri, Abactum animal. *Sulla repressione dell'abigeato in diritto romano*, Napoli 2018; T. Beggio, *Contributo allo studio della* servitus poenae, Bari 2020, e, in particolare, 19, 24 ss., 35, 88 s., e *passim*.

[28] Vd. *supra*, 4.

[29] Penso, in particolare, a quanto scritto in M. Schermaier, cit. 1 s.

sero e come fossero emersi a Roma i *iudicia legitima* restano sostanzialmente sullo sfondo. Un discorso analogo, anche in ragione del collegamento esistente proprio con la tematica dei *iudicia legitima*, può essere fatto per la *lex Aebutia*. Non che di essa non si trovi menzione nei contributi del HRP, anzi: questa legge compare citata in numerosi lavori e già a partire dai §§ 1 e 2 e, in quest'ultimo, si dà anche conto rapidamente (perché, d'altro canto, non è questo il tema del quale si occupa il paragrafo stesso) dei possibili effetti di tale *lex*. Data la tendenza, ben presente nel *Handbuch*, ad inserire testi, anche brevi, con la finalità di descrivere tematiche che servono poi ad introdurre la trattazione di ulteriori argomenti, si sarebbe forse potuta dedicare qualche pagina proprio al tema dei *iudicia legitima*, dei *iudicia imperio continentia* e, per l'appunto, della *lex Aebutia*, della quale fanno menzione sia Gaio, in 4.30, sia Aul. Gell. 16.10.8, e sul cui contenuto si è formato nel corso del tempo, a partire dalla interpretazione che venne proposta da Wlassak in poi, un ricco dibattito dottrinale[30].

Le osservazioni sin qui svolte naturalmente non intendono togliere valore alla stragrande maggioranza dei contributi contenuti nel HRP, né all'opera nel suo complesso; al contempo, il fatto che molti lavori in essa presenti non siano stati menzionati non significa che tali contributi non siano altrettanto essenziali e ben realizzati quanto quelli ai quali si è voluto dedicare qualche cenno positivo in queste pagine. Viceversa, le stesse valutazioni critiche che si è inteso sollevare hanno precipuamente il fine di stimolare una riflessione che, nell'auspicio di chi scrive, possa essere di una qualche utilità e possa altresì favorire discussioni ulteriori sia sui lavori contenuti nel *Handbuch*, sia sui temi da essi trattati, anche con riferimento a quelle questioni che, come è inevitabile, non hanno potuto trovare risposte o, quanto meno, risposte definitive, nelle pagine di quest'opera.

Non va dimenticato, infine, che essa si compone di un terzo ed ultimo volume, dedicato agli indici – *Sachregister* e *Quellenregister* – nei quali i pochi errori individuabili sono pienamente scusabili a fronte dell'imponente mole del *Handbuch*. Alcune discrasie emergono anche tra i lavori citati nei singoli contributi e quelli che poi effettivamente compaiono nella bibliografia, ma anche in questo caso si tratta di 'sviste' marginali, in considerazione della ponderosità dei primi due volumi.

[30] Il riferimento è alla ben nota opera dello studioso di Brno: M. Wlassak, *Römische Processgestze. Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens*, I-II, Leipzig 1888-1891. Per un quadro sulle fonti e sul dibattito dottrinale mi permetto di rinviare a T. Beggio, *'Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones': alcune considerazioni sull'evoluzione dei 'iudicia legitima' a partire dalla 'lex Aebutia'*, in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano*, 3, Padova 2015, 85-140; Id., *Lex Aebutia*, in *Encyclopedia of Ancient History*, online, in corso di pubblicazione.

5. È ora possibile concludere queste riflessioni con alcune brevi considerazioni di sintesi.

Come è naturale che sia, ogni scelta sistematica, a fronte di un'opera dell'ampiezza e delle dimensioni del HRP, comporta alcuni sacrifici e anche qualche compromesso, che risultano senz'altro comprensibili, alla luce del risultato finale, la cui importanza per le ricerche romanistiche a me pare di tutta evidenza; suddetta opera rappresenta anche, al contempo, un segnale forte della vitalità del diritto romano, che è stato in grado di destare l'interesse di un numero così elevato di persone disposte a prendere parte a questo grande progetto, così come di coloro che del *Handbuch*, della sua impostazione e dei suoi contenuti stanno discutendo di questi tempi.

Il solo fatto che i curatori siano riusciti a portare a termine un tale progetto e a coordinare il lavoro di ben 65 diversi autori rappresenta già di per sé un successo, e di non poco momento, e per questo essi e tutti coloro che hanno contribuito con i propri scritti meritano il plauso dei lettori.

Per tornare brevemente al tema della sistematica, non nego che, talora, la struttura infine individuata per collocare i diversi contributi rischi di frustrare in parte proprio quell'approccio di natura processualistica al quale, viceversa, si sarebbe desiderato dare pieno risalto. La trattazione separata di taluni argomenti o i contenuti di alcuni lavori rischiano, in qualche caso, di portare ad un risultato di segno diverso, ma si tratta, come detto, di un esito inevitabile, se si considera l'ampiezza dell'opera, e comunque non capace di mettere veramente in crisi le scelte di fondo dei curatori e la prospettiva dell'*aktionenrechtliches Denken* che essi hanno – correttamente, a mio modo di vedere – inteso privilegiare.

L'adozione di una precisa sistematica, d'altro canto, è il frutto di una scelta che, nel tentativo di 'rendere' il diritto romano conoscibile agli occhi di noi moderni, non può che essere il frutto di alcuni compromessi, come accennato in precedenza. Già a livello di struttura, a ben vedere, nel HRP la tripartizione gaiana si incrocia con lo 'schema' dell'editto del pretore, il tutto alla luce di una visione generale ispirata all'idea del diritto romano quale diritto processuale per eccellenza: istanza di per sé vera e condivisibile, ma che al contempo si allontana in parte proprio dall'impostazione che Gaio ha proposto nelle sue *Institutiones*. Al contempo, questa esigenza di pensare il diritto romano attraverso il prisma del processo non emerge con eguale intensità in tutti i paragrafi che compongono il *Handbuch*, dal momento che alcuni di essi tendono ad un'impostazione più spiccatamente dogmatica, mentre, al contrario, vi sono anche esempi, in quest'opera, di lavori che sembrano voler rifuggire da un siffatto approccio per orientarsi piuttosto verso una più netta tendenza storicizzante. E anche questo, tuttavia, è un risultato non solo inevitabile per un'opera realizzata da così tante persone, bensì per molti versi apprezzabile, perché dimostra l'esistenza

di diverse sensibilità in seno alla romanistica, nonché la liberalità dei curatori, che a suddette diverse sensibilità hanno lasciato adeguato spazio. Questo lavoro, pertanto, solleva anche, sebbene solo indirettamente, importanti questioni di metodo con riferimento alle ricerche romanistiche, che spesso si sono divise tra approcci di stampo dogmatico, da una parte, e, *lato sensu*, storico, dall'altra (con le varie declinazioni che si possono riconoscere a questo aggettivo, se utilizzato con riferimento alle istanze inerenti al metodo della romanistica), mentre invece all'interno del *Handbuch* pare esservi spazio per entrambe queste impostazioni, permettendo così una contaminazione che, a mio avviso, non può che portare ad un arricchimento per il diritto romano.

In defintiva, il HRP rappresenta un prezioso strumento ed un significativo risultato per la ricerca romanistica. Esso recita un ruolo diverso, rispetto all'opera di Kaser, se non altro per l'impostazione metodologica e per la pluralità di voci che confluiscono nel *Handbuch* e che lo differenziano sensibilmente, pertanto, dai volumi sul diritto privato e sul diritto processuale privato dello studioso austriaco[31], il quale, peraltro, non mancò di proporre in essi anche sue interpretazioni personali ed innovative su talune specifiche questioni, il che, per quel che riguarda il HRP, si può dire solo in relazione ad un numero limitato di contributi, come d'altro canto era lecito aspettarsi, vista la natura dell'opera. Proprio come i lavori di Kaser, tuttavia, anche il *Handbuch des römischen Privatrechts* potrà senz'altro diventare un punto di riferimento essenziale per gli studiosi di diritto romano per gli anni a venire.

Tommaso Beggio
Università di Trento
tommaso.beggio@unitn.it

Filippo Bonin
Università di Bari
filippo.bonin@uniba.it

[31] Vd. *supra*, ntt. 4, 5, e 12.

Partus sequitur ventrem*: nota minima su Grimm, Savigny e l'antichità di una regola*

1. Con un intervento sulle pagine di questa rivista, Leo Peppe si è soffermato su un passaggio di un contributo del 1815 di Jakob Grimm, *Von der Poesie im Recht*[1], prendendo spunto dalla recente pubblicazione di un volume a cura di Luigi Garofalo e Francesco Valagussa, che ne propone la prima traduzione in italiano, accompagnata da alcuni saggi di commento[2]. Nel passo in questione Jakob Grimm illustra il carattere poetico del diritto antico mediante il ricorso ad alcune frasi esemplificative, tra le quali la locuzione *partus sequitur ventrem*[3] suscita l'attenzione di Peppe.

Rivelando il suo più ampio proposito di controllare l'origine di quelle «'regol[e]' che tutti dicono roman[e] o 'di origine romana'», l'illustre studioso dimostra come la storia di *partus sequitur ventrem* trovi un riscontro in una sola fonte romana, il *liber singularis regularum* pseudoulpianeo, nella formulazione *partus sequitur matrem*[4]. Il dato della tarda attestazione di questa locuzione latina risulterebbe almeno apparentemente in contrasto con le parole scelte da Grimm per introdurla come esempio della dimensione poetica di intere frasi del diritto antico: «Es mangelt dem altlateinischen gerichtswesen gar nicht an hierher gehörigen beispielen, in denen weder der sinnliche ausdruck gemiszt wird, noch die von einem tiefen gefühl ergriffene, wortehäufende anschaulichkeit. mehrere regeln sind lebendig ausgesprochen, z. b. partus sequitur ventrem»[5]. Nell'«altlateinisches gerichtswesen» «non mancano», dunque, per

[*] Nel marzo 2019 ebbi l'opportunità di dedicarmi per la prima volta allo studio di Jakob Grimm nell'ambito del seminario «Geschichtliche Rechtswissenschaft – eine Begegnung mit dem 19. Jahrhundert», organizzato dal Prof. Peter Oestmann presso il Landhaus Rothenberge dell'Università di Münster: a lui va la mia gratitudine per la proposta del tema e per l'incoraggiamento ad occuparmene ancora. Nel ricordo del Prof. Cosimo Cascione, amico dei Grimm.

[**] A partire da L. Peppe, *Sulla frase 'partus sequitur ventrem' in Von der Poesie im Recht di Jakob Grimm*, in QLSD. 14, 2024, 225-236 [= *Scritti con Raimondo Santoro*, a c. di M. Varvaro, M. De Simone, Palermo 2024, II, 601-615].

[1] J. Grimm, *Von der Poesie im Recht*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 2.1, 1815, 25-99 [= *Kleinere Schriften* VI. *Rezensionen und vermischte Aufsätze* 3, Berlin 1882, 152-191]. Per esigenze di uniformità, i testi grimmiani riprodotti di seguito si conformano, ove ripubblicati in tale raccolta di scritti, alla variante ortografica adottata nei *Kleinere Schriften.*

[2] J. Grimm, *La poesia nel diritto*, a c. di L. Garofalo e F. Valagussa, con un saggio di V. Pescatore, Venezia 2024.

[3] Per un primo inquadramento si v. D. Liebs, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, München 2007[7], 168.

[4] Ulp. 5.9: *Ex cive Romano et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla servus; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem*.

[5] Grimm, *Von der Poesie* cit. 50 = 165 s.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p235

Grimm, «esempi che rientrino in questo ambito, tali che non difettano né in fatto di concretezza espressiva, né riguardo alla loro perspicuità, frutto della profonda sensibilità tramite cui vengono raggruppate le parole»[6]. Peppe osserva che l'attributo 'altlateinisch', riferito al sistema giuridico[7] orizzonte dell'esemplificazione di Grimm, «individua il latino prima del latino classico»[8]. E, seppure questa indicazione di contesto «di collocazione arcaica»[9] risulti coerente con i successivi esempi di Grimm, relativi a una *lex regia* e alle XII Tavole, essa susciterebbe qualche perplessità rispetto a *partus sequitur ventrem*, menzionata da Grimm senza indicazione della fonte.

Pur riconoscendo che Grimm avesse accesso e consultasse la *Jurisprudentia vetus ante-justinianea* di Schulting[10], opera che include i *Tituli ex corpore Ulpiani*, Peppe tende a escludere che il «grande filologo» vi «[abbia] trovato Tit. Ulp. 5.9 e ne [abbia] estratto la locuzione, facendone una 'regola' ed omettendone la provenienza (perché di Ulpiano, di età classica?)»[11]. Accettare questa ipotesi implicherebbe infatti ammettere un'«operazione […] in fondo non correttissima»[12]: secondo tale lettura, Grimm – pur di avvalersi dell'esempio *partus sequitur ventrem* – ne avrebbe più o meno deliberatamente oscurato la fonte in quanto palesemente al di fuori dalle coordinate temporali del contesto arcaico.

Peppe prospetta così, sia pure in via congetturale, una diversa genealogia della 'regola' *partus sequitur ventrem* in Grimm. A tal fine, ricostruisce l'impiego della locuzione attraverso un dossier di fonti che spaziano dal Medioevo fino ai dibattiti giuridici d'ambito coloniale portoghese e nordamericano e con tale ricognizione mette in luce il rilievo che la formula conservava ai tempi di Grimm, al punto da averlo potuto indurre ad aprire con essa la sua rassegna di esempi romani. Conclude Peppe: «La antichità (cioè l'uso ripetuto di *alt*) ed il linguaggio sostanziano la dimensione poetica, al di là dei significati puntuali»[13].

[6] La traduzione è da Grimm, *La poesia* cit. 115 (salvo per «altlateinisch», che – presumibilmente per mera svista – è reso come «tardolatino»).

[7] Così è da intendersi in questo contesto, per traslato, il riferimento al «gerichtswesen», cioè – in senso stretto – al «sistema giudiziario».

[8] Peppe, *Sulla frase* cit. 227 = 604.

[9] Peppe, *Sulla frase* cit. 227 = 604.

[10] A. Schulting, *Jurisprudentia vetus ante-justinianea ex recensione et cum notis*, ed. nova, Lipsiae 1737. L'opera è citata da Grimm proprio in *Von der poesie* cit. 92 nt. 119 = 188 nt. 2; cfr. *La poesia* cit. 157 nt. 130; per un inventario della biblioteca dei fratelli Grimm (chiaramente in uno stadio biografico molto più avanzato), L. Denecke, I. Teitge, *Die Bibliothek der Brüder Grimm. Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes*, Weimar 1989.

[11] Peppe, *Sulla frase* cit. 229 = 606.

[12] Peppe, *Sulla frase* cit. 229 = 606.

[13] Peppe, *Sulla frase* cit. 236 = 615.

Le condivisibili conclusioni cui perviene Peppe, attraverso una trattazione incentrata soprattutto sulla storia della formula *partus sequitur ventrem*, meritano ulteriori approfondimenti. Le pagine che seguono intendono tracciare un percorso che, attraverso l'esame della biografia, delle opere, degli appunti e delle lettere di Jakob Grimm, permetterà di calare il significato dell'espressione «altlateinisches gerichtswesen» nel quadro della concezione romantica[14] del diritto propugnata dallo studioso. Tale itinerario consentirà, al suo culmine, di definire con precisione il luogo di incontro tra Jakob Grimm e la locuzione *partus sequitur ventrem* e individuare la ragione specifica della sua inclusione tra gli esempi di diritto antico.

2. È utile innanzitutto accennare al percorso biografico e intellettuale che condusse Grimm alla stesura del saggio *Von der Poesie im Recht*.

Nato nel 1785 a Hanau, in Assia, nel 1802 Jakob Grimm compì l'incontro decisivo per la sua formazione scientifica: da matricola di giurisprudenza presso l'Università di Marburg cominciò a frequentare le lezioni di Friedrich Carl von Savigny[15], rimanendone profondamente colpito, tanto da diventare presto un suo allievo e collaboratore[16]. Tuttavia, le circostanze politiche e un'intima

[14] Si v., in particolare, G. Marini, *Jakob Grimm*, Napoli 1972, 17 (con ult. bibl. alla nt. 15), 23-25, 77-89; W. Frühwald, *'Von der Poesie im Recht'. Über die Brüder Grimm und die Rechtsauffassung der deutschen Romantik*, in *Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft 1986*, Köln 1987, spec. 46-54; M.C. Foi, *Heine e la vecchia Germania. La questione tedesca tra poesia e diritto*, Trieste 2015², 90-107.

[15] Si v. *infra* nt. 55.

[16] J. Grimm, *Selbstbiographie. Justi, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- Schriftsteller- und Künstlergeschichte. Marburg 1831*, in Id., *Kleinere Schriften* I. *Reden und Abhandlungen*, Berlin 1864, 6; Id., *Das Wort des Besitzes. Eine linguistische Abhandlung. Heil dem fünfzigjährigen Doctor juris Friedrich Carl von Savigny XXXI Oktober MDCCCL*, in Id., *Kleinere Schriften* I cit. 113. Sulla relazione tra i due – che si delinea al meglio attraverso la lettura della loro corrispondenza epistolare, tramandata in W. Schoof (Hg.), *Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Aus dem Savignyschen Nachlaß*, herausgegeben in Verbindung mit I. Schnack, Bielefeld 1953, e, dal lato di Savigny, in A. Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe* I-III, Berlin 1927, 1929, 1939 – si v. E. Rothacker, *Savigny, Grimm, Ranke – Ein Beitrag zur Frage nach dem Zusammenhang der historischen Schule*, in *Historische Zeitschrift* 128.3, 1923, 415-445; H. Conrad, *Aus der Entstehungszeit der historischen Rechtsschule: Friedrich Carl von Savigny und Jakob Grimm*, in *ZSS. GA.* 65, 1947, 261-283; F. Wieacker, *Savigny und die Gebrüder Grimm. Zum Erscheinen der Grimmbriefe*, in *ZSS. GA.* 72, 1955, 232-244; Th. Schuler, *Jakob Grimm und Savigny. Studien über Gemeinsamkeit und Abstand*, in *ZSS. GA.* 80, 1963, 197-305; Marini, *Jakob Grimm* cit. 18-21; R. Schmidt-Wiegand, *Sprache und Recht. Gedanken zu Friedrich Carl von Savigny und Jakob Grimm*, in *Jahrbücher der Brüder Grimm-Gesellschaft* 7, 1997, 15-29; ult. bibl. in Foi, *Heine* cit. 80 nt. 1; da ultimo K. Raude, *Der Volksgeist bei Jakob Grimm*, Frankfurt a.M. 2022, 243-246. Più in gen. sul contributo di Jakob

vocazione lo avrebbero distolto dalle ricerche romanistiche del suo Maestro. Infatti, il distacco dallo studio del diritto, annunciato in una lettera del marzo 1807 indirizzata a Savigny e motivato con l'inclinazione allo studio della storia della poesia e della letteratura[17], sarebbe stato poi spiegato dallo stesso Grimm anche con il riferimento alla delusione per l'introduzione del Codice Napoleonico in Assia e la contestuale abolizione di ogni collegamento con la tradizione[18], in particolare, con quella germanica, di cui lamentava peraltro la scarsa qualità dell'insegnamento[19].

Nondimeno, nonostante questo dichiarato allontanamento, le ricerche di Jakob Grimm – autore in quegli anni del saggio monografico *Über den altdeutschen Meistergesang* (1811) e, con il fratello Wilhelm, dei due volumi delle *Kinder- und Hausmärchen* (1812, 1815) – continuarono a incrociare il diritto[20] ed egli continuò a coltivare un costante scambio scientifico con il suo Maestro. In questo contesto si colloca la stesura del saggio *Von der Poesie im Recht*. Quando, nell'ottobre del 1814, Savigny gli inviò lo scritto programmatico della Scuola storica del diritto, *Über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung*, invitandolo a partecipare con propri contributi alla rivista che intendeva fondare, la *Zeitschrift für geschichtliche Jurisprudenz*[21] (poi battezzata *Rechtswissenschaft*)[22], Grimm accolse con entusiasmo la proposta, interpretandola come un avvicinamento dei reciproci interessi di ricerca[23]. E, oltre a offrire diversi contributi più specifici, manifestò a Savigny l'intenzione di cominciare con un saggio sulla «Poesie des altd[euschen] R[echts]»[24] (un saggio le cui linee principali

Grimm alla scienza giuridica si v. W. Ebel, *Jakob Grimm und die deutsche Rechtswissenschaft*, Göttingen 1963; G. Dilcher, *Jakob Grimm als Jurist*, in *JuS* 12, 1985, 931-936; H. Drüppel, *Jakob Grimm und die deutsche Rechtswissenschaft. Eine Würzburger Ringvorlesung zum Jubiläum im Rahmen des studium generale*, Frankfurt a.M. 1987, 61-69; B. Dölemeyer, *Jacob und Wilhelm Grimm - Beiträge zur Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte*, in B. Heidenreich, E. Grothe (Hg.), *Kultur und Politik – Die Grimms*, Frankfurt a.M. 2003, 141-148; J. Schröder, *Jakob Grimm (1785-1863)*, in G. Kleinheyer, J. Schröder (Hg.), *Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten*, Tübingen 2017[6], 179-182; ora L. Garofalo, *Il diritto nell'unità delle scienze dello spirito. Una mappa per il lettore di Jakob Grimm*, in Grimm, *La poesia* cit. spec. 24-35.

[17] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 13, 30.

[18] J. Grimm, *Über die Alterthümer des deutschen Rechts. Antrittsvorlesung, gehalten in Berlin am 30. April 1841. Manuscript*, in Id., *Kleinere Schriften* VIII. *Vorreden Zeitgeschichtliches und Persönliches*, Gütersloh 1890, 546; cfr. Id., *Selbstbiographie* cit. 9; Id., *Das Wort* cit. 114.

[19] Grimm, *Über die Alterthümer* cit. 546.

[20] Grimm, *Über die Alterthümer* cit. 546 s.; Id., *Das Wort* cit. 114.

[21] Savigny, in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 275, 118.

[22] La nuova denominazione compare già in una lettera di Savigny a Grimm del mese successivo (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 282, 125).

[23] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 71, 171.

[24] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 71, 178.

risultano già accennate nella corrispondenza con Savigny, a commento dell'estratto del *Beruf*)[25], che fu pubblicato nel 1815 nel primo fascicolo del secondo volume della *Zeitschrift*.

In questo lavoro Jakob Grimm professa due principi fondamentali del suo programma scientifico: l'unità originaria della cultura popolare e la preferibilità dell'antichità giuridica germanica rispetto a quella romana.

L'originarietà e la natura consuetudinaria di certe norme giuridiche, così come dell'epos, costituiscono un'imprescindibile commistione di elementi celesti e terreni che fonda la cultura popolare. L'autore motiva il suo interesse per quest'ultima sostenendo che proprio tale indagine possa svelare l'elemento sensibile più profondo del diritto: «nella lingua parlata e nei modi di fare dell'uomo della strada non sono ancora state espunte del tutto alcune di quelle tracce che, nonostante il lungo periodo intercorso, collimano ancora col sentiero percorso in età antica»[26]. Ad essa egli contrappone in modo critico l'atteggiamento della scienza contemporanea, incline piuttosto a un'esasperata attività tassonomica, o – per parafrasare il giudizio di Grimm – «a spaccare il capello in quattro»[27].

La dimostrazione dell'unità della cultura popolare si sviluppa in Grimm con una marcata preferenza per l'antichità giuridica germanica rispetto al diritto romano[28]: «meno sviluppata come costruzione tecnica (*Kunst*) rispetto a quello, di fatto mai divenuta materia di insegnamento né coltivata scientificamente con forza e impegno, essa si presenta tuttavia molto più concreta, senso-

[25] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 72, spec. 172-174; Savigny accolse la proposta di Grimm con lettera dell'8 novembre 1814 (Savigny, in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 282, 124) e ricevette il contributo con lettera inviata da Grimm, ancora a Vienna, il 5 febbraio 1815 (Grimm, in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 76, 191); ulteriori scambi epistolari sul tema sono documentati in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 286, spec. 129 s. (lettera di Savigny del 1 aprile) e in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 78, 196-202 (risposta di Grimm del 20 aprile 1815).

[26] Grimm, *La poesia* cit. 88; Id., *Von der Poesie* cit. 26 = 153; cfr. il riferimento alla «dreiheit der sprache, des glaubens und des rechts» in J. Grimm, *Weisthümer* IV, Göttingen 1863, iii; R. Schmidt Wiegand. *Das sinnliche Element des Rechts. Jakob Grimms Sammlung und Beschreibung deutscher Rechtsaltertümer*, in *Kasseler Vorträge in Erinnerung an den 200. Geburtstag der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm*, herausgegeben von L. Denecke, Marburg 1987, spec. 3-6.

[27] Grimm, *La poesia* cit. 90; Id., *Von der Poesie* cit. 29 = 154 («die heutige rechtswissenschaft pflegt alles haarklein zu spalten»); cfr. Id., *Selbstanzeige. Weisthümer gesammelt von Jakob Grimm. theil IV. Göttingen Dieterichsche buchhandlung 1863. VI und 809 seiten*, in *Göttingische Gelehrte Anzeigen* 27, 1863, 1042 [= in *Kleinere Schriften* V. *Rezensionen und vermischte Aufsätze* 2, Berlin 1871, 453].

[28] Grimm, in Schoof, *Briefe* cit. nr. 152, 347 s.; Marini, *Jakob Grimm* cit. 21, 87; M. Bretone, *Il 'senso artistico' del diritto*, in *Belfagor* 66.3, 2011, 286-289.

rialmente più fedele e nella sua piena gioventù»[29]. L'antico diritto germanico si configura come privilegiato oggetto di indagine proprio perché nella sua assenza di elaborazione dottrinale si manifesta un legame profondo con lo spirito del popolo: è in questa sua semplicità originaria che risiede, in altre parole, la sua freschezza e la sua vitalità[30]. In questa dialettica si riflette, in ambito giuridico, la celebre contrapposizione tra poesia d'arte e poesia di natura, punto di partenza del programma scientifico di Grimm[31].

3. È perciò che il diritto romano desta l'interesse grimmiano con riguardo ai suoi contesti più arcaici: non tanto per collocazione cronologica, ma proprio per le sue caratteristiche di genuinità. Questa preferenza, che si manifesta nella scelta degli esempi all'interno del saggio *Von der Poesie im Recht*[32], trova un'ampia esposizione nelle stesse parole di Jakob Grimm, in uno scritto di straordinario interesse, sebbene di molto posteriore, *Das Wort des Besitzes*, redatto nell'ottobre del 1850 come omaggio a Savigny in occasione del cinquantesimo giubileo del suo dottorato[33]. Al contributo, concernente un dotto studio filologico sulla semantica del possesso – il cui titolo richiama significativamente *Das Recht des Besitzes*[34] di Savigny, riflettendo in qualche modo la divergenza dei rispettivi percorsi scientifici – è premessa un'accorata dedica che Jakob Grimm rivolge al suo Maestro. Con una prosa densa di dettagli e talora venata di toni marcatamente sentimentali, Grimm rievoca i primi incontri all'Università di Marburg e nell'abitazione dello stesso Savigny, il comune soggiorno parigino, le peregrinazioni di entrambi, per giungere infine a svolgere alcune considerazioni sul diritto romano. Pur riservando a un'altra sede l'analisi completa di questa preziosa testimonianza, è opportuno riprodurne in traduzione un estratto della sezione dedicata al diritto romano. Questo passo,

[29] *TdA.*, cfr. Grimm, *La poesia* cit. 87; Id., *Von der Poesie* cit. 26 = 153.

[30] Cfr. J. Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I, Leipzig 1899[4], rist. Leipzig 1965 [con indicazione della corrispondenza di pagine con la prima edizione, Göttingen 1828] ix s. = ix; Id. *Selbstanzeige* cit. 1043 = 453 s.

[31] Foi, *Heine* cit. 81, 83-90; Marini, *Jakob Grimm* cit. 32-35, 149-151, 162-164, 169-172.

[32] Garofalo, *Il diritto* cit. 30 s.; Peppe, *Sulla frase* cit. 227 = 603 s.

[33] Si tratta di un omaggio verosimilmente non troppo gradito da Savigny (forse per le esternazioni critiche di Grimm rispetto alle scelte di impegno ministeriale di Savigny: Grimm, *Das Wort* cit. 118 s.), tanto che lo stesso Grimm – con lettera del luglio 1862, quasi a un anno dalla sua scomparsa – ebbe a lamentarsi con Rudorff di non aver mai ricevuto una parola di ringraziamento dal Maestro (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* III cit. 102); cfr. Wieacker, *Savigny* cit. 235.

[34] La pubblicazione del libro nei suoi anni di studi marburgensi trova menzione anche nella *Selbstbiographie* (cit. 6) di Grimm: «im jahr 1803 war das buch über den besitz erschienen, welches begierig gelesen und studiert wurde».

pienamente coerente con i giudizi espressi in proposito da Jakob Grimm lungo tutta la sua carriera scientifica[35], si distingue tuttavia per la particolare ampiezza e articolazione dell'esposizione:

> «Anche la forza dell'antico diritto romano, così come agiva pieno di vita al tempo dei re e della repubblica, non venne meno sotto gli imperatori a favore di una dottrina giuridica indaffarata, il cui culmine viene collocato nel governo dell'imperatore Adriano, che può ancora essere chiamata classica e che sovrasta enormemente, quanto a stile e contenuto, la nostra prassi? Da quando un'ulteriore deviazione ricondusse i miei studi alle fonti del diritto romano, le guardo con occhi tanto più imparziali. Mi commuove la nobile semplicità del libriccino catoniano sull'agricoltura, mi rallegrano le conversazioni di Varrone con i suoi amici su questo argomento; tutto ciò che essi inseriscono qua e là di formule di costume e di diritto, ciò che Cicerone, Livio e altri ne comunicano qua e là, respira ancora la natura essenziale e la forza dell'antico diritto nei frammenti delle XII Tavole e della quasi totalità delle altre leggi di quell'epoca; se si potessero recuperare libri perduti, io afferrerei volentieri proprio quelli; le *Manilianae venalium vendendorum leges*, come le chiama Cicerone in *De oratore* 1, 58 (in Varrone sono dette *Mamilii actiones*), mi attirerebbero più dei commentari, delle questioni e dei digesti dei giuristi adrianei; negli scritti confusi degli agrimensori, poiché sono ancora legati all'elemento popolare, risiede un fascino che la chiara ma arida e sgradevole concisione di Gaio, Ulpiano e Paolo non possiede. Come la virtù virile diminuì gradualmente sotto gli imperatori, così anche sangue e linfa della lingua dell'antico diritto svanirono, e con essi scomparvero parti essenziali del suo contenuto»[36].

[35] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 13, 29; nr. 70, 170; nr. 71, 175; Id., Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. xvi-xix = xv-xviii; Id., *Über die Alterthümer* cit. 548-550; Id., *Über die wechselseitigen Beziehungen und die Verbindung der drei in der Versammlung vertretenen Wissenschaften*, in Id., *Kleinere Schriften* VII. *Rezensionen und vermischte Aufsätze* 4, Berlin 1884, 561, e Id., *Bemerkungen gegen Christs Vortrag über römisches und deutsches Recht*, in Id., *Kleinere Schriften* VII cit. 566 s.; cfr. Conrad, *Aus der Entstehungszeit* cit. 274-276.

[36] *TdA.* di Grimm, *Das Wort* cit. 120: «Ist nicht auch die kraft des alten römischen rechts, wie es zur zeit der könige und republik lebensvoll waltete, unter den kaisern einer geschäftigen rechtsgelehrsamkeit, die immer noch eine classische heiszen mag und unsrer praxis dem stil wie dem inhalt nach gegenüber riesengrosz steht, deren gipfel man in die regierung kaiser Hadrians versetzt, gewichen? wenn ein weiter umweg meine studien zu den römischen rechtsquellen zurückführte, blicke ich sie mit desto unbefangneren augen an. mich ergreift die edle einfachheit des catonischen büchleins vom landbau, mich erfreuen Varrons gespräche mit seinen freunden über diesen gegenstand; alles was sie von formeln der sitte und des rechts einstreuen, was Cicero, Livius und andre hin und wieder davon mittheilen, das athmet noch die kernhafte natur und stärke des alten rechts in den bruchstücken der zwölf tafeln und fast aller übrigen gesetze jener zeit; könnten verlorne bücher herbeigebracht werden, ich griffe gern eben nach solchen, die Manilianae venalium vendendorum leges, wie sie Cicero de oratore 1, 58 nennt (bei Varro heiszen sie Mamilii actiones) zögen mich mehr an als die commentare, quaestionen und digesten hadrianischer rechtsgelehrten;

Il brano appena riportato non rappresenta altro che l'applicazione della teoria grimmiana all'esperienza giuridica dei Romani. Così, se nelle fonti del diritto di età regia e repubblicana (le XII Tavole e le altre leggi di quell'epoca, ma anche le altre formule di costume e di diritto attestate in Catone e Varrone, in Cicerone e Livio) il diritto romano antico è pieno di vitalità, con Gaio, Ulpiano e Paolo svaniscono «blut und saft der sprache des alten rechts»[37] e, indissolubilmente, una parte importante del loro contenuto. La rappresentazione di questo sviluppo non si conforma tuttavia a un andamento diacronico del tutto lineare: prova ne è la menzione degli scritti degli agrimensori, che destano ancora interesse proprio per il loro ancoramento all'elemento popolare: «weil sie noch am volksmäszigen element hängen»[38].

Dopo aver comunque criticato le fasi successive della storia giuridica romana, Grimm rivolge in modo ancora più specifico la sua censura alla carenza di interesse storico-giuridico dimostrata degli autori della Compilazione giustinianea, richiamando, a tal fine, un passo della costituzione *Imperatoriam*, ove si esplicitano gli obiettivi delle *Institutiones*[39]: offrire agli studenti di diritto un sussidio, per così dire, aggiornato, evitando l'insegnamento di contenuti ormai vetusti, «riguardanti in gran parte istituti e regimi che ormai non trovavano più riscontro nella realtà»[40].

> Cost. *Imp.* 3: […] *Triboniano* […] *nec non Theophilo et Dorotheo* […] *mandavimus, ut* […] *componant institutiones: ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis accipiant.*

Secondo una lezione della cui autenticità non par esserci motivo di dubita-

in den verworrenen schriften der agrimensoren, weil sie noch am volksmäszigen element hängen, liegt ein reiz, den die klare aber trockne, unbehagende bündigkeit des Gajus, Ulpianus und Paulus entbehrt. wie die männertugend unter den kaisern stufenweise abnahm, vergiengen auch blut und saft der sprache des alten rechts, und mit ihnen schwanden wesentliche theile seines gehalts».

[37] Testo in nt. precedente.

[38] Testo in nt. 36. Grimm si era già soffermato sulle opere degli agrimensori in una lettera a Savigny del 1 giugno 1815 (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 80, 206), evidenziando la presenza in esse di nomi e parole 'semipoetiche': «Wissen Sie nicht, ob sich auf Niebuhrs Anregung jemand mit den Agrimensoren beschäftigt hat, es kommen darin auch merkwürdige und in meinem Sinn halb poetische Namen und Wörter vor, z.B. ager per strigas et scamna, supercilia, novercae, canabula (?), scorpiones oder scrophiones und gar die rustici baetici nennen gewisse Landmaaße: porca, agna, lyra».

[39] Grimm, *Das Wort* cit. 121.

[40] Così G. Falcone, *'Fabulis', non 'tabulis', in cost. Imperatoriam 3*, in *AUPA.* 58, 2015, 305.

re[41], Giustiniano qualifica tali contenuti come *antiquae fabulae*, espressione che curiosamente rappresenta anche la sintesi più efficace degli interessi di entrambi i fratelli Grimm. E ciò non soltanto per i loro *Kinder- und Hausmärchen*, che li consacrarono al successo, ma per quella loro ostinazione esistenziale a ricercare in ogni brandello di storia passata le tracce autentiche dello spirito di un popolo. Appare dunque del tutto comprensibile la critica di Jakob Grimm all'impiego di tale espressione quale orizzonte del manuale giustinianeo, dove essa assume un valore svalutativo, in netto contrasto con le sue convinzioni più profonde.

In una lettera indirizzata a Savigny nell'aprile del 1808, con la quale, peraltro, gli inviava per la prima volta alcune fiabe, Jakob Grimm, commentando il recupero e la pubblicazione di una 'chanson de geste' ancora inedita da parte di Friedrich Schlegel[42], si esprimeva in questi termini:

> «Feci tutto il possibile per mostrare che questi libri antichi hanno un loro solido fondamento nella storia (anche se è impossibile, e d'altronde non necessario, metterli in relazione con la nostra epoca attuale). Tutte le vere invenzioni appartengono al tempo colto, che anzi – a causa dei diversi punti di vista e per propria consapevolezza – considera e dichiara inventato tutto ciò che esisteva in precedenza, e che ha perfino screditato i nomi antichi rispetto al loro significato originario presso quasi tutti i popoli (μύθος, *fabula*, *Mähre*; la parola 'storia' è piuttosto recente; i Romani non hanno nemmeno un termine proprio per essa)»[43].

Appare evidente, insomma, che il concetto di 'antico' in Grimm, pur inquadrato entro una linea di sviluppo cronologico con riguardo al diritto romano, trascende nella sua essenza la mera dimensione temporale, configurandosi piut-

[41] Si rinvia qui a quanto sostenuto da Falcone, *'Fabulis'* cit. 301-311, nel dibattito con O. Zwierlein, *Textkritisches zu den Digesten Justinians*, in *Fest. R. Knütel*, Heidelberg 2009, 1515, e R. Knütel, *Constitutio Imperatoriam § 3: fabulis o tabulis?*, in *Iura* 62, 2014, 1-16, i quali – con argomenti diversi – ipotizzano l'esistenza di un errore di trascrizione nel testo, rispetto a un originario *tabulis*, riferibile alle XII Tavole.

[42] *Lother und Maller. Eine Rittergeschichte aus einer ungedruckten deutschen Handschrift*, Frankfurt a.M. 1805 [= in Friedrich Schlegel's *sämmtliche Werke* VII, Wien 1823, 189-324]. L'opera doveva essere stata suggerita da Grimm a Savigny, che la commentò in una sua lettera allo stesso del 5 aprile 1808 (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* I nr. 158, 320).

[43] *TdA.* di Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 20, 42: «Ich setzte alles daran, daß diese alten Bücher ihren guten Grund in der Geschichte haben, (wenn schon, sie mit unserer jetzigen in Verbindung zu bringen, unmöglich ist, es ist aber auch unnötig) alle eigentliche Erdichtungen gehören in die gebildete Zeit, die sogar, wegen der verschiedenen Gesichtspuncte und aus eigenem Bewußtsein, alles früher vorhandene für erfunden hält, und erklärt, ja die alten Namen gegen ihre erste Bedeutung fast bei allen Völkern (mutos, fabula, Mähre, das Wort Geschichte ist ziemlich neu, die Römer haben kein eigenes dafür p.) hat zu Schanden kommen lassen».

tosto come una categoria valoriale[44], anche in ambito giuridico intimamente legata alla capacità di una norma di esprimere l'essenza della cultura popolare. La dimensione poetica della norma, a sua volta, costituisce l'indizio più evidente di tale connessione[45].

4. La locuzione *partus sequitur ventrem* racchiude in sé evidenti elementi poetici: una struttura ritmica costruita su un parallelismo fonetico (*partus* / *ventrem*) e sintattico (tra soggetto e complemento oggetto); due sostantivi impiegati in chiave metonimica per continuità spaziale (il parto per indicare la prole e il ventre per indicare la condizione giuridica della madre); l'antitesi implicita tra parto e ventre, che richiama il legame dinamico tra nascita e origine; e ancora: la concretezza, la densità semantica, l'ellissi. Se solo la si potesse attestare nelle fonti, tutte queste caratteristiche ne giustificherebbero l'uso in chiave esemplificativa della poesia nel diritto antico.

Quanto al suo contenuto materiale, la formula esprime sicuramente un principio molto antico e anche generale, suscettibile di applicazione sia in relazione all'appartenenza dei figli di animali, sia alla condizione giuridica dei figli di schiavi[46] sia, ancora, a quella dei figli nati da un matrimonio non legittimo.

Con riferimento all'ultima fattispecie, il commentario gaiano qualifica espressamente come *iuris gentium* la regola secondo cui i figli nati da un'unione non legittima assumano lo *status civitatis* materno e considera *lex supervacua* quella parte della *lex Minicia de liberis*[47] che, prevedendo eccezionalmente che il figlio nato dall'unione tra uno straniero e una cittadina romana sia un *peregrinus*, finisce con il riaffermare, in modo ridondante, il principio per cui il figlio di un cittadino romano e di una straniera debba essere ritenuto straniero[48]. Non-

[44] Foi, *Heine* cit. 83.

[45] Cfr., sugli aspetti linguistici, Grimm, *Deutsche Grammatik* (*Vorrede*), in *Kleinere Schriften* VIII cit. 46 s.; Marini, *Jakob Grimm* cit. 59-62.

[46] Sul tema si v. in gen. V. Di Nisio, *Partus vel fructus. Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla*, Napoli 2017.

[47] Su cui si v. in gen. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, estratto dall'*Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1912, 338; W.E. Voß, *Der Grundsatz der 'ärgeren Hand' bei Sklaven, Kolonen und Hörigen*, in O. Behrends, M. Diesselhorst (Hg.), *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlaß des 75. Geburtstages von Franz Wieacker*, Ebelsbach a.M. 1985, 123-126; M. Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik. Von den Gracchen bis Sulla (133-80 v.Chr.)*, Göttingen 2020, nr. 103, 321-324; più specificamente sulla sua datazione cfr. *infra* nt. 50.

[48] Gai 1.78: *Quod autem diximus, inter civem Romanam peregrinumque nisi conubium sit (?), qui nascitur peregrinum esse, lege Minicia cautum est, ut is quidem deterioris parentis condicionem sequatur. Eadem lege ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria*

dimeno, già prima della scoperta del palinsesto veronese, la datazione di questa regola almeno al periodo repubblicano era comunque quella più plausibile.

> Ulp. 5.8-9: *Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.* 9. *Ex cive Romano et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla servus; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem.*

Inserito all'interno del titolo *De his qui in potestate sunt*, questo passaggio del *liber singularis regularum* pseudoulpianeo spiega che i figli ottenuti nell'ambito di un *matrimonium iustum*, contratto in presenza di *conubium* tra gli sposi, seguono sempre la condizione giuridica del padre; altrimenti, in assenza di *conubium*, essi seguono la condizione giuridica della madre. Di questa regola generale (formulata nel § 9 come *partus sequitur matrem*), il compendio enuncia un'eccezione riconducibile a una *lex Minicia*[49]. L'emanazione di questa legge di carattere eccezionale costituisce, così, un *terminus ante quam* rispetto a *partus sequitur matrem*.

Se, però, la datazione della *lex Minicia de liberis* appare oggi molto dibattuta, oscillante tra il III secolo a.C. e il primo principato[50], la sostanza della regola – definita anche *lex naturae* in un passo ulpianeo[51] – alla quale l'eccezione si rivolgeva appare (e appariva ai tempi di Grimm) inequivocabilmente almeno di epoca repubblicana, anche in virtù del suo riferimento, oltre che a questioni di *status civitatis*, a quelle dell'appartenenza di schiavi e animali.

Non sarebbe stato sorprendente, insomma, vedere citata da Grimm, in luogo di *partus sequitur ventrem*, la formula *partus sequitur matrem*, come trasmessa dal riportato passo pseudoulpianeo. E, in tal caso, l'omessa menzione della fon-

lex Minicia: nam remota ea lege diversam condicionem sequi debuisset, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur iure gentium matris condicioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur: nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat; cfr. D. 1.5.24 (Ulp. 27 *ad Sab.*); D. 1.15.9 (Cels. 29 *dig.*).

[49] Sul passo si v. per tutti M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum: Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, 245 s.

[50] Sulla sua datazione si v. da ultimo, con riferimento della legge allo straordinario afflusso di *peregrini* a Roma della metà del III sec. a.C. (quelle stesse migrazioni che avrebbero portato all'istituzione del pretore peregrino) e approfondita discussione della dottrina precedente, L. Gagliardi, *I diritti dei latini delle colonie sine novis colonis (con una proposta di datazione della lex Minicia)*, in *SCDR.* 36, 2023, spec. 155-164; ult. bibl. in Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 245 nt. 36.

[51] D. 1.5.24 (Ulp. 27 *ad Sab.*): *Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit*.

te non sarebbe affatto apparsa come una forzatura cronologica volta a rendere meno evidente l'accostamento di un'espressione che parrebbe attestata per la prima volta soltanto in uno scritto della giurisprudenza tardo-classica ad altre di contesto sicuramente arcaico.

Come spesso avviene per l'etimologia di singole parole, anche nel caso di una frase attestata solo in un periodo molto più tardo è infatti possibile, in virtù di determinate caratteristiche, inferirne una maggiore antichità e considerare la fonte posteriore come mero 'Fundort', luogo di ritrovamento di un detto precedente. L'ipotesi che la formula possa precedere l'opera che la contiene si rafforza davanti a una 'regola' di lunga tradizione estratta dal *liber singularis regularum* pseudoulpianeo, un compendio che per sua stessa natura contiene enunciati di portata generale e generalmente condivisi piuttosto che specifiche opinioni dottrinarie o costruzioni concettuali di un singolo giurista[52], formulate peraltro in uno stile piano e molto incline alla fedele riproduzione di fonti giuridiche precedenti[53].

Sebbene non vi sia prova certa che Jakob Grimm, negli anni giovanili, sapesse dell'uso dell'espressione *partus sequitur matrem* all'interno del *liber singularis regularum*, sicura è almeno la sua familiarità con l'opera pseudoulpianea. Poiché si immatricolò soltanto nel semestre estivo successivo, non poté assistere alle lezioni esegetiche sui *Fragmenta Ulpiani* tenute da Savigny all'Università di Marburgo nel semestre invernale 1801-1802[54]; ebbe tuttavia modo di ascoltare numerosi esempi tratti dai *Tituli ex corpore Ulpiani* durante le altre lezioni savigniane[55] e, successivamente, di menzionare quest'opera nella corrispondenza con il Maestro[56]. Inoltre, il fatto che, per la realizzazione dell'apografo del com-

[52] Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 71; lo definisce un «prontuario tardoclassico di regole giuridiche» F. Mercogliano, «*Tituli ex corpore Ulpiani*». *Storia di un testo*, Napoli 1997, 101.

[53] Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 110-114.

[54] Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 62; J. Rückert, F.L. Schäfer, *Repertorium der Vorlesungsquellen zu Friedrich Carl von Savigny*, Frankfurt a.M. 2016, 38.

[55] Jakob Grimm seguì da Savigny le lezioni di «Juristische Methodologie» e «Intestaterbfolge» nel semestre invernale 1802-03, «Römische Rechtsgeschichte» nel semestre estivo 1803; (justinianische) «Institutionen» e «Obligationenrecht» nel semestre invernale 1803-04: cfr. Grimm, *Selbstbiographie* cit. 6. Dei suoi appunti risultano editi quelli di metodologia giuridica (F.C. von Savigny, *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842*, herausgegeben und eingeleitet von A. Mazzacane, Frankfurt a.M. 2004², 137-197; con alcuni esempi pseudoulpianei alle p. 146-149, 153) e la 'Einleitung' del corso di istituzioni (Savigny, *Vorlesungen* cit. 200-202), mentre i manoscritti sono consultabili presso la *Staatsbibliothek* di Berlino. Per un resoconto accurato su di essi si v. Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 40, 42, 54-67.

[56] Le circostanze delle due attestazioni che si è avuto modo di riscontrare appaiono, del resto, piuttosto singolari. La prima si trova in una lettera inviata a Savigny nell'ottobre 1811: in essa, Grimm, opponendosi alle posizioni del Maestro (e del fratello Wilhelm), contrastava la

mentario gaiano – un'opera la cui piena comprensione, viste le somiglianze[57], richiedeva una conoscenza approfondita del *liber singularis pseudoulpianeo* – Savigny avesse indicato proprio uno dei fratelli Grimm (dapprima preferibilmente Wilhelm) appare di per sé eloquente[58].

Si osservi, al di là di tutto, che l'espressione «altlateinisches gerichtswesen» usata da Grimm per collocare il suo esempio non rimanda a un contesto linguistico di latino necessariamente arcaico, potendo essere interpretata anche in senso più neutro – qualitativamente piuttosto che cronologicamente – come generica indicazione di antichità. Soltanto una successiva osservazione dello stesso Grimm, «kein späteres recht würde so stark reden können»[59] («Nessun diritto più tardo sarebbe in grado di esprimersi in maniera così intensa »)[60], sembrerebbe implicare una prospettiva descrittiva di tipo diacronico, ma essa resta comunque poco definita.

5. Il fatto è che, però, nel contributo grimmiano, non è menzionata la frase *partus sequitur matrem*, bensì la sua forma, che si potrebbe definire ancora più poetica, *partus sequitur ventrem*, la quale – come si è già osservato – non trova

pubblicazione in traduzione dei testi poetici germanici antichi. A tal fine egli provocava Savigny, richiamando l'opera che affaccendava il Maestro: «Gesetzt, es fände jemand den fehlenden Teil des Ulpian's u. gäbe ihn aus einer fixen, gutgemeinten Idee bloß in einer deutschen Übersetzung heraus, so würde Ihnen auch so das Buch lieb und reizend sein, aber das Ärgerliche würde Ihnen dabei härter auffallen u. bitteren Tadel verdienen» (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 55, 115). Altra menzione dell'opera è in una lettera del dicembre 1816: reagendo alla notizia della scoperta del manoscritto veronese da parte di Niebuhr, Grimm osservava di aver sognato, pochi giorni prima, proprio la scoperta di un manoscritto, però di Ulpiano (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 100, 254; cfr. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 86 nt. 4). Già Peppe (*Sulla frase* cit. 229 = 603) ricorda, poi, che nel 1813 Savigny pubblicò *Ueber das Vaticanische Manuscript des Ulpian* (su cui si v. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 45).

[57] Si v. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 86.

[58] Sebbene Savigny evidenzi soprattutto le loro doti paleografiche: il desiderio di averli è espresso in una lettera dello stesso a Niebuhr del 23 ottobre 1816, riprodotta in C. Vano, *Der Gaius der Historischen Rechtsschule. Eine Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht*, Frankfurt am Main 2008, 274-278 (a p. 274 il riferimento ai Grimm) e in M. Varvaro, *Der 'Glückstern' Niebuhrs und die Institutionen des Gaius. Deutsch-italienische Wissenschaftpolitik im frühen 19. Jahrhundert*, Heidelberg 2014², 161-167 (a p. 162 il riferimento ai Grimm); con lettera del 23 novembre 1816 Savigny avrebbe comunicato la proposta ai due fratelli (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 320, 212 s.) e, con lettera dell'11 dicembre 1816, Jakob Grimm avrebbe offerto la propria disponibilità a partire (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 100, 254); sugli ulteriori sviluppi si v. Vano, *Der Gaius der Historischen Rechtsschule* cit. 125 e 143 s.; cfr. M. Varvaro, *Le Istituzioni di Gaio e il Ms. lat. fol. 308*, in *SCDR.* 22, 2009, 454 s. nt. 74, che documenta le interlocuzioni di Savigny con l'*Accademia delle Scienze di Berlino* per avere Jakob Grimm.

[59] Grimm, *Von der Poesie* cit. 50 = 166.

[60] Grimm, *La poesia* cit. 115.

riscontro testuale in alcuna fonte antica. Questa formula, tuttavia, possiede una propria tradizione all'interno della vicenda biografica di Jakob Grimm, che permetterà di comprenderne finalmente le ragioni d'uso.

L'incontro tra Jakob Grimm e la locuzione *partus sequitur ventrem* avvenne, presumibilmente per la prima volta, a Marburg all'inizio del semestre invernale 1802-03. Studente al secondo semestre e ancora diciassettenne, Grimm seguiva da Savigny le lezioni di Storia del diritto romano, un corso che quest'ultimo avrebbe impartito dal 1801 al 1841, con continui integrazioni e aggiustamenti[61]. Le lezioni suddividevano il materiale di studio in quattro segmenti periodici, all'interno di ciascuno dei quali era possibile trovare un'esposizione sistematica relativa al diritto civile (diritto di famiglia, diritti reali e obbligazioni), al processo civile, al diritto penale e al processo penale[62].

Nelle sue lezioni sulla potestà familiare del segmento cronologico iniziale, dedicato ai tempi più antichi fino alle XII Tavole, Savigny illustrava le cause costitutive dello status servile. Così, accanto alla prigionia, alla schiavitù per debiti e alla condanna per determinati crimini, Grimm annotava nei suoi appunti – ancora inediti, ma consultabili presso il *Vivarium* della *Staatsbibliothek* di Berlino[63] – la nascita da una schiava:

> «Durch Geburt von einer Sklavin. Die gewöhnlichste Art. partus sequitur ventrem. Auf den Vater kam nicht an. Nie durch Vertrag»[64].
>
> «Mediante nascita da una schiava. Il modo più usuale. *Partus sequitur ventrem.* Non dipendeva dal padre. Mai mediante contratto» (*TdA.*).

Partus sequitur ventrem appare così tra le prime nozioni di diritto romano trasmesse, con alto grado di probabilità[65], da Savigny al giovane Grimm: una

[61] H. Akamatsu, *Savignys Vorlesungen der Rechtsgeschichte*, in U. Wackerbarth, T. Vormbaum, H.-P. Marutschke (Hg.), *Festschrift für Ulrich Eisenhardt zum 70. Geburtstag*, München 2007, 3; cfr. Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 38.

[62] Cfr. Akamatsu, *Savignys Vorlesungen* cit. 5 s.

[63] Ms. Germ. Quart. 964; per una descrizione del manoscritto si v. Mazzacane, in Savigny, *Vorlesungen* cit. 60; Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 60. Si ringrazia il Dr. Bertram Lesser per aver agevolato, nell'agosto 2025, la consultazione di tutti i manoscritti grimmiani delle lezioni di Savigny.

[64] Ms. Germ. Quart. 964, 30.

[65] Non si può del tutto escludere che si tratti di un'integrazione degli appunti effettuata spontaneamente dallo stesso Grimm. L'attribuzione del suggerimento a Savigny appare tuttavia più probabile non solo in ragione del maggior grado di esperienza in materia del pur giovanissimo Savigny, ma anche per il ruolo di docente da lui ricoperto nell'ambito del corso. Della locuzione non si rinviene traccia né nella tesi dottorale *De concorsu delictorum formali*, discussa da Savigny nel 1800, né in *Das Recht des Besitzes*, pubblicato nel 1803; eventuali conferme di un'ascendenza

regola appresa a fini didattici e, a differenza della maggior parte degli esempi addotti nel corso a fini esegetici, riportata senza indicazione della fonte. La formula appare chiaramente un'integrazione del manuale di Gustav Hugo[66], alle quali erano ispirate le lezioni savigniane, come annotato anche nel titolo del manoscritto di appunti grimmiano[67]. La seconda edizione del manuale è infatti caratterizzata da uno schema di trattazione completamente sovrapponibile, in tema di schiavitù, agli appunti grimmiani, fatte appunto salve le integrazioni scaturite dalle lezioni di Savigny[68].

Rimasta nella memoria dello studente e riferita ai tempi più remoti dell'esperienza giuridica romana, la locuzione sarebbe stata successivamente reimpiegata, ancora a fini esemplificativi e senza fonte, nel *Von der Poesie im Recht*.

6. Non è tutto.

Nei *Deutsche Rechtsaltertümer*, pubblicati in due volumi nel 1828, Grimm riversò, ordinati tematicamente, i frutti delle sue letture storico-giuridiche relative al diritto germanico antico.

Sfogliando l'opera, quasi in un parallelismo strutturale con gli appunti delle lezioni savigniane, nel primo volume, primo libro (*Stand*), capitolo IV. *Knechte*, B. *Ursprung*, 2. *Geburt*, ritornano, in un contesto di diritto materiale del tutto diverso, le questioni relative alla condizione libera o servile dei figli di coppie di sottoposti (a.), di coppie miste (b.) e di coppie di sottoposti in diverso grado di subordinazione (c.).

Con riguardo alla questione a., Grimm affronta, più nello specifico, il problema dell'appartenenza del figlio nel caso in cui i due soggetti di condizione servile fossero di due padroni diversi. Tra i passi citati in nota trovano spazio due casi di diritto feudale:

> «Wirt dehein maget von Vleckesberc ze Butenheim einem man gegeben, do sol die vrouwe u. die kind dienen den von Hohenstein, ist aber daß dehein maget wirt

savigniana dell'esempio potrebbero provenire però, anzitutto, da un esame degli appunti preparatori di lezione dello stesso Savigny (custoditi presso la biblioteca di Marburg [UB Marburg, Sig. Ms. 925/33]; cfr. Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 38), nonché da un approfondimento delle sue letture giovanili.

[66] Il manuale di Gustav Hugo fu pubblicato in undici edizioni, delle quali ai tempi degli studi grimmiani erano uscite soltanto la prima edizione con il titolo *Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis auf unsre Zeiten* (Berlin 1790) e la seconda come *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts* (Berlin 1799). Dal semestre invernale 1801-02 alla fine del semestre estivo 1803, Savigny adottò la seconda edizione: si v. Mazzacane, in Savigny, *Vorlesungen* cit. 102 nt. 20, con ult. riferimenti.

[67] «Vorlesungen über die römische Rechtsgeschichte nach Hugo».

[68] Hugo, *Lehrbuch* 1799 cit. 39, ove la menzione di questa causa costitutiva della schiavitù è priva di commenti: «Die Sclaverei ensteht […] durch Geburt von einer Sclavinn»; cfr. *supra* nt. 65.

> gegeben von Butenheim ze Vleckesberc, die u. iru kint sulent dienen den heren von Landesberc»[69].
>
> «Se una serva di Vleckesberg viene data in moglie a un uomo di Butenheim, allora lei e i suoi figli devono rimanere al servizio (della signoria) di Hohenstein. Se invece una serva di Butenheim viene data in moglie a un uomo di Vleckesberg, lei e i suoi figli devono servire i signori di Landesberg» (*TdA.*).
>
> «neme auch ein Menzer knecht ein magd in die heilgen ehe, die landgravisch were, so der man abgienge von dode, die kinder sollen auch landgravisch bleiben»[70].
>
> «se un servo di Magonza prende in matrimonio una serva soggetta al langravio, allora, quando l'uomo muore, i figli devono restare soggetti al langravio» (*TdA.*).

I tre esempi riguardano matrimoni tra soggetti in stato di subordinazione (espressamente il terzo, dove si parla di Knecht und Magd). Nel primo caso si propongono esempi di ambiente alsaziano: la ragazza di Vecklesberg (signoria di Hohenstein) data in moglie all'uomo di Butenheim (signoria di Landesberg) sarebbe rimasta, coi suoi figli, sottoposta alla signoria di Hohenstein; la ragazza di Butenheim (signoria di Landesberg) data in sposa all'uomo di Vecklesberg (signoria di Hohenstein) sarebbe rimasta, coi suoi figli, sottoposta alla signoria di Landesberg. Nel secondo caso, ancora più semplicemente, si stabilisce, per il caso di morte del marito, la sottoposizione al langravio dei figli di una serva sottoposta al langravio prima del matrimonio. Dinanzi a una tale casistica Grimm osserva: «nach der regel partus sequitur ventrem», menzionando la regola senza citarne la fonte[71].

Passando al tema dei figli di matrimoni misti (b.), Grimm illustra attraverso vari esempi l'eterogeneità delle soluzioni adottate nei vari diritti germanici, per poi concludere, richiamando anche una costituzione di Federico Barbarossa:

> «Später machte sich die gelindere regel geltend: das *kind folget dem busen* (partus sequitur matrem), wonach wenigstens das kind einer freien von einem knechte für den stand der freiheit erhalten wurde: si liber homo servam superduxerit, vel ingenua servum, proles illa utriusque matrem sequi debet, non patrem, constit. Friderici 1. (a. 1151)»[72].
>
> «In seguito si affermò la regola più mite: il bambino segue i seni (*partus sequitur matrem*), secondo la quale almeno il figlio di una donna libera e di uno schiavo

[69] Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 448 nt. * = 324 nt. *: la fonte è ripresa da J.D. Schöpflin, *Alsatia diplomatica* II, Mannheim 1775, nr. 741, 28 s.

[70] Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 448 nt. * = 324 nt. *: la fonte è ripresa da C.Ph. Kopps, *Ausführliche Nachricht von der ältern und neuern Verfassung der Geistlichen und Civil-Gerichten in den Fürstlich-Hessen-Casselischen Landen*, Cassel 1769-71, nr. 73, 139.

[71] Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 448 nt. * = 324 nt. *.

[72] Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 449 = 325.

> otteneva la condizione di libertà: *si liber homo servam superduxerit, vel ingenua servum, proles illa utriusque matrem sequi debet, non patrem*, constit. Friderici 1. (a. 1151)».

Qui, per illustrare o quasi tradurre l'espressione (poetico-)giuridica germanica «das kind folget dem busen[73]», secondo cui il bambino segue il destino del petto materno, Grimm ricorre alla formula latina *partus sequitur matrem*, anch'essa senza esplicita menzione della fonte.

Altrove, poi, in un passo della stessa opera dedicato alla tutela muliebre, commentando una norma di diritto germanico, Grimm richiama nuovamente – qualificandola come un vero e proprio principio («Grundsatz») – la massima *partus sequitur ventrem*:

> «Nach alamann. recht muste der ehmann, wenn er das mundium nicht an sich gebracht, d.i. des vaters einwilligung nicht erhalten hatte, diesem, sobald die frau oder die mit ihr erzeugten kinder starben, dafür wergeld entrichten. Lex alam. 54, 2.3. Denn das mundium des vaters über seine tochter währte fort und selbst ihre kinder traten nach dem grundsatz partus sequitur ventrem in seine gewalt, nicht in die des erzeugers»[74].

> «Secondo il diritto alemanno, se il marito non aveva portato a sé il *mundium*, cioè non aveva ottenuto il consenso del padre, egli era tenuto a versare a quest'ultimo un guidrigildo nel caso in cui la moglie o i figli generati con lei morissero. *Lex Alamannorum* 54.2-3. Infatti, il *mundium* del padre sulla figlia continuava a sussistere e persino i figli, secondo il principio *partus sequitur ventrem*, ricadevano sotto il suo potere e non sotto quello del genitore» (*TdA.*).

L'uso della locuzione *partus sequitur ventrem* (e *matrem*) nei *Rechtsalterthümer* acquista particolare rilievo ai fini della decifrazione del suo impiego nel saggio del 1815 se si considera che, sebbene l'opera sia stata pubblicata soltanto nel 1828, gli studi che essa presupponeva erano già in corso nel 1815. Vista la contiguità dei temi trattati, non appare una mera coincidenza che, proprio nella missiva del febbraio 1815, con la quale Grimm inviava a Savigny i testi dei propri contributi per la *Zeitschrift für die geschichtliche Rechtswissenschaft*, egli manifestasse al Maestro l'intenzione di provvedere alla stesura di un (più generale) lavoro sulle antichità del diritto germanico[75].

[73] Cfr. J. Grimm, W. Grimm, s.v. «*busen*», in *Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm*, Leipzig 1860, Lieferung 3 (1855), col. 563-568.

[74] Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 619 = 449.

[75] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 76, 192: «Ich bin willens mehrere Jahre lang nun auf diesem Weg fortzugehen, nicht nur alle Rechtsbücher (auch die Glosse) alle bedeutende [*sic*, senza n] Urkundesammlungen und alle deutschen Geschichtsschreiber fleißig durchzulesen. Glauben

Dall'ottobre 1814 al giugno 1815 Grimm si trovava a Vienna, delegato dell'Assia presso il Congresso[76], tanto che i materiali e gli appunti personali di cui disponeva risultavano piuttosto limitati. La circostanza rende probabile che una gran parte degli esempi scelti per la stesura del saggio *Von der Poesie im Recht* provenisse – vista l'indisponibilità dei materiali domestici[77] – dalle schede elaborate proprio in quei mesi[78].

Da un lato, dunque, i lavori sull'antico diritto germanico avevano verosimilmente già reso ben presente a Grimm l'esistenza di una tale regola[79], espressa in formulazioni linguistiche che della massima latina conservavano la freschezza e la dimensione poetica[80]: «Das Kind folget dem Busen», o in quella, dell'Alta Assia, forse a lui ancora più familiare, «Das Kind büsemt»[81]. Dall'altro *partus sequitur ventrem* si presentava agli occhi di Grimm come un principio del diritto romano più antico, appreso nei suoi anni più giovanili da un Maestro delle cui lezioni – come egli ebbe a scrivere – si era impresso nella memoria (persino) la mimica facciale e la gestualità[82].

7. Resta ancora da considerare una testimonianza che si rivelerà decisiva per chiarire le ragioni della scelta grimmiana di indicare *partus sequitur ventrem* come esempio di diritto antico pur in assenza di una specifica fonte.

Anzitutto bisogna osservare come questa locuzione non costituisca l'unico

Sie nicht, daß ich dann zu einem guten Werk über das Altertum unseres germanischen Rechts ausgerüstet bin […]?». Questo proposito sarà lodato dallo stesso Savigny in una lettera dell'aprile dello stesso anno (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 286, 130).

[76] Grimm, *Selbstbiographie* cit. 13.

[77] Per questa indisponibilità, Grimm dovette rinunciare, ad esempio, a inviare un contributo dedicato alla 'Chrenecruda', che pure aveva preannunciato a Savigny (cfr. Grimm, in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 76, 191).

[78] Sul metodo di elaborazione di questo saggio, si v. Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 78, 197; cfr. Marini, *Jakob Grimm* cit. 27; F. Valagussa, *Grimm: il lavoro dell'analogia. L'inclinazione alla tautologia tra poesia e diritto*, in Grimm, *La poesia* cit. 79 s.; più in gen. Ph. Kraut, *Die Arbeitsweise der Brüder Grimm*, Stuttgart 2023.

[79] Può essere utile notare che una delle antologie di fonti più apprezzate da Grimm per la media e tarda latinità, il *Glossarium mediae et infimae latinitatis* (cfr. Grimm, in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 76, 192), conteneva un riferimento a questo principio, tratto dal 'W[e]ichbild' di Magdeburgo, espresso nella forma *ventrem ipsum sequuntur*: C. du Cange (1678), in C. du Cange *e.a.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis* VII, s.v. «Servus», éd. augm. Niort 1883-1887, col. 454c.

[80] Voß, *Der Grundsatz* cit. spec. 120 s. e 182-184, ritiene che alcune locuzioni germaniche quali ad esempio «Tritts du mein Huhn, wirst du mein Hahn» o «Kinder aus unebenbürtigen Ehen folgen der ärgeren Hand» non siano altro che germanizzazioni di principi del diritto romano.

[81] Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 449 nt. ** = 325 nt. **.

[82] Grimm, *Das Wort* cit. 113: «[…] ich hörte nicht nur bei Ihnen, ich prägte mir Ihre mienen und gebärden ein».

esempio citato senza indicazione della fonte nel saggio grimmiano. Volendosi limitare a quelli in lingua latina, anche espressioni come *quod felix faustumque sit*[83], *fidem et foedera serva*[84], *puro pioque duello*[85], *lance et licio furtum concipere*[86], *aqua et igni interdictio*[87], *ferro flammaque vastare*[88], *templa tesquaque*[89] sono proposte senza alcuna indicazione di fonte[90]. Si tratta di formulazioni che, però, tutte risultano – eventualmente in una qualche leggera variante – attestate nell'antichità[91].

Si potrebbe ipotizzare che – avendo citato a memoria, senza indicazione di fonte – Grimm volesse riferirsi a *partus sequitur matrem*, ma finì per citare erroneamente *partus sequitur ventrem*. Ma a smentire questa ipotesi contribuisce lo stesso Grimm, ancora una volta nella sua corrispondenza con Savigny.

Nell'aprile 1815, ricevendo e commentando con toni entusiastici i due contributi ricevuti da Grimm, Savigny accennava al suo allievo una formula poetica venutagli in mente leggendo il suo contributo e che, eventualmente, avrebbe potuto trovarvi ingresso:

> «Bei den poetischen Formeln ist mir eine recht schöne bei Gränzbestimmungen auf Bergrücken eingefallen: 'Wie Kugel wälzt und Wasser rinnt'; ich hätte sie hinzugefügt, wenn ich eine bestimmte Quelle anstatt einer Reminiscenz hätte anführen können»[92].
>
> «Tra le formule poetiche me ne è venuta in mente una davvero bella a proposito delle delimitazioni di confini su dorsali montuose: 'Come una sfera rotola e l'acqua scivola'; l'avrei aggiunta se avessi potuto citare una fonte precisa invece di una semplice reminiscenza» (*TdA.*).

Replicando alla proposta di (non) integrazione savigniana, Grimm gli scriveva:

> «Die schöne Bergrückenformel aber von der rollenden Kugel u. dem rinnenden Wasser wünschte ich, daß Sie sie noch beisetzten, sie ist sicher ächt und alt, ich habe sie noch nicht förmlich vorgefunden, aber folgendes Citat aus Oettinger de jure limitum Augsburg 1690 8. p. 254 verbürgt sie auch: 'und darhinder hinein auf dem Höchsten, da sich der Wassertrauf anfähet zu scheiden und der

[83] Cfr., fra molti, Liv. 1.17.10; 1.28.7; 3.54.8; 10.8.23: *quod bonum, faustum felixque sit*.
[84] Cfr. Liv. 1.28.9: *fidem ac foedera servare.*
[85] Liv. 1.32.12.
[86] Cfr. Gell. 11.18.9: *Ea quoque furta, quae per lancem linciumque concepta essent.*
[87] Cfr., fra molti, Liv. 25.4.9: *ipsi aqua et igni placere interdici*.
[88] Cfr. Liv. 35.11.11: *ferro flammaque omnia pervastant.*
[89] Cfr. Varro *l.L.* 7.2.8: *templa tescaque me ita sunto*.
[90] Grimm, *Das Wort* cit. 161.
[91] Cfr. *supra* nt. 84-90.
[92] Grimm, in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 286, 129.

> eine Teil auf die rechte der andere auf die linke Seite abwärts fällt, nennen wir das Schlegewelzin oder Schneeschleiffin. Das Hinterste am Berg, wie er anfahet abhältig zu sein, heißt man den Rücken'. Mithin selbst die Wörter Wasserstraufscheide und Schlegelwälze (Schlegel ist in der Sprache völlig = Kegel, Kugel) haben sich in unserer alten Grenz- und Bergssprache gefunden»[93].
>
> «La bella formula delle dorsali montuose, della sfera che rotola e dell'acqua che scorre, desidererei però che Lei la aggiungesse ancora: è certamente autentica e antica. Non l'ho ancora trovata attestata in forma precisa, ma la seguente citazione da Oettinger *De jure limitum*, Augsburg 1690, VIII p. 254, ne costituisce comunque una garanzia: 'e lì sulla sommità, dove il ruscello comincia a dividersi e una parte scende sul lato sinistro e l'altra sul lato destro, lo chiamiamo la 'Schlegewelzin' [*ndA.*: qualcosa come 'il rotolamento della sfera'] o la 'Schneeschleiffin' [*ndA.*: qualcosa come lo 'scivolo della neve']. La parte posteriore della montagna, come inizia a inclinarsi, si chiama dorsale'. Dunque, persino le parole 'Wasserstraufscheide' [*ndA.*: linea di separazione delle acque] e 'Schlegelwälze' [*ndA.*: rotolamento della sfera] ('Schlegel', nella lingua, equivale del tutto a 'Kegel', 'Kugel') si sono effettivamente trovate nel nostro antico linguaggio delle frontiere e delle montagne» (*TdA.*).

Questo è un passaggio decisivo per comprendere il *modus citandi* grimmiano nella stesura del suo articolo e, in particolare, il suo approccio alle fonti delle sue citazioni. Esprimendo, infatti, la volontà di includere nel suo saggio l'esempio addotto dal suo Maestro egli esplicita il processo di valutazione dell'antichità della testimonianza sotteso alla sua decisione. Pur ammettendo di non aver ancora mai individuato nelle fonti l'espressione «Wie Kugel wälzt und Wasser rinnt», Grimm trova sostegno alla sua convinzione di autenticità e antichità dell'espressione suggerita da Savigny attraverso la lettura del *Tractatus de jure et controversiis limitum* del celebre geografo secentesco Johannes Ottinger, il quale – in una sezione dedicata alla definizione delle diverse parti della montagna – precisa come la sua sommità sia definita mediante il riferimento al rotolamento di una sfera o allo scivolamento della neve.

Queste considerazioni sarebbero sfociate nel seguente passaggio – inserito da Savigny – nel saggio grimmiano:

> «in urkunden wird die gränze, die der rücken eines hohen gebürges macht, so ausgedrückt: 'wie kugel rollt und wasser rinnt'»[94].
> «Nei documenti, il confine costituito dalla dorsale di un alto monte viene espresso in tal modo: 'come la sfera rotola e l'acqua scorre'»[95].

[93] Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 78, 197.
[94] Grimm, *Von der Poesie* cit. 61 = 171.
[95] Grimm, *La poesia* cit. 125, ove però «Rücken» è tradotto con «pendici».

È certamente difficile, alla luce della prospettiva offerta dal dietro le quinte di questo passaggio grimmiano, valutare positivamente l'allusione all'attestazione della formula «wie kugel rollt und wasser rinnt» in documenti, la cui esistenza può ritenersi – con ragionevole certezza – sconosciuta tanto a Savigny quanto a Grimm. Per fare ciò Grimm e Savigny (l'autore materiale dell'inserimento) si accontentarono della reminiscenza savigniana e di un'informazione di seconda mano, priva di riferimenti alle fonti e che non citava *verbatim* la formula in questione.

Eppure, l'entusiasmo con cui Jakob Grimm accolse la proposta del suo Maestro corrisponde a un approccio metodico all'antichità e alle sue fonti suscettibile di generalizzazione, nonché di applicazione puntuale al caso di *partus sequitur ventrem*. Questa formula, appresa verosimilmente da Savigny negli anni giovanili, della cui provenienza Grimm non aveva chiara conoscenza, ma la cui diffusione trovava conferma anche nelle declinazioni germaniche, riusciva a esprimere in forma poetica un antico principio giuridico relativo alla condizione della prole. Nella prospettiva grimmiana, proprio il carattere poetico della formula assurgeva a prova della sua antichità, la spogliava di ogni caratterizzazione normativa positiva e la collocava a pieno titolo tra quelle forme giuridiche che Jakob Grimm, con il suo saggio, intendeva celebrare.

Francesco Verrico
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
francesco.verrico@uni-wuerzburg.de

Der Testator *des stadtrömischen Testaments in CIL. VI 10229: ein Senator konsularen Ranges – kein* libertus

Der Tod war im Leben der Menschen in römischer Zeit allgegenwärtig, anders als in unserer modernen Welt, in der der individuelle Tod oft fast unsichtbar ist. Ebenso allgegenwärtig war deshalb für sehr viele Menschen der Gedanke und die Notwendigkeit, gegen den Tod und das Vergessenwerden vorzusorgen, was zur Folge hatte, dass man auch versuchte, das Nachleben der eigenen Person durch konkrete Maßnahmen sicherzustellen. Das aber hieß, die Zukunft durch ein Testament zu ordnen – mit Anordnungen, die das Weiterleben des Verstorbenen innerhalb der Familie und der Gesellschaft garantieren sollte, aber auch die Zukunft anderer betraf[1]. Noch heute lassen uns dies viele tausende lateinische Inschriften erkennen, in denen sich Formeln wie *testamento* oder *ex testamento*, aber auch längere Wortfügungen wie *secundum voluntatem testamenti*, *secundum tabulas testamenti* oder *secundum verba testamenti* finden[2]. Fast immer sehen wir diese Formeln heute im Kontext einer einzelnen Anordnung, die im Fall des Todes ausgeführt werden soll, ohne dass der genaue Wortlaut im Testament oder dessen Text insgesamt wiedergegeben wird. Sie finden sich in Texten, nach denen die Errichtung von Bauten für die Mitbürger des Verstorbenen in Auftrag gegeben wurden, Dedikationen an Gottheiten veranlasst und vor allem die Errichtung von Mausoleen oder allgemeiner eines Grabplatzes mitsamt den jährlichen Totenfeiern gesichert werden sollten. Dass einmal ein komplettes *kaput* aus einem Testament im Wortlaut zitiert wird, ist fast eine Ausnahme[3]. Vollständige Testamente sind zumeist nur in Ägypten erhalten[4], wenige fragmentarische

[1] E. Champlin, *Final Judgments. Duty and Emotion in Roman Wills 200 B.C.-A.D. 250*, Berkeley 1991; J. Matthews, *Roman Perspectives: Studies in Political and Cultural History, from the First to the Fifth Century*, Cambridge 2010, besonders Kapitel 6 (S. 111-156): *A last will and testament*; W. Eck, *Inschriften post mortem: Elogia und res gestae, nicht nur cursus honorum*, in M. Osanna (hg.), *Ricerche e scoperte a Pompei. In ricordo di Enzo Lippolis. Atti del convegno Studium erga populum. Studium erga sapientiam*, Napoli 2021, 367-376. Für wertvolle Hinweise danke ich Ulrike Babusiaux, Francesca Lamberti und Dirk Koßmann.

[2] Siehe z.B. *FIRA.* III 59 oder *CIL.* VIII 23091; XI 1924 = *D.* 5503.

[3] Siehe etwa *CIL.* III 6998 = 13652 = *D.* 7196; *CIL.* X 114 = *D.* 6469; *D.* 6468; *CIL.* XIV 2112 = *D.* 7212; *AE.* 2000, 344b; dazu U. Babusiaux, *Bekanntes und Neues zum römischen Vereinsrecht*, in *ZSS.(R)* 140, 2023, 298-322, hier 309-315.

[4] Literatur dazu bei M Amelotti, *Scritti giuridici*, L. Migliardi Zingale (hg.), Turin 1996. Siehe auch M. Nowak, *Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach*, Warschau 2015, 342-387 mit den römischen Dokumenten; B. Strobel, *Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana*, München 2020; L.C. Colella, *I testamenti dei cittadini romani*

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p257

Texte kennt man aus spätantiker Zeit in den Papyri von Ravenna[5] sowie weitere wenige ebenfalls aus spätantiker Zeit, die vor einigen Jahren wohl in Nordafrika gefunden und teilweise publiziert wurden[6].

Aus dem Zentrum der römischen Elite, aus Rom selbst, aber kennen wir nur die genannten allgemeinen Formel, aber keine Testamente im Wortlaut – mit einer einzigen Ausnahme: Von einer mehr als 2,25 m hohen Marmortafel sind zahlreiche aneinanderpassende Fragmente erhalten, fast alle in der ersten Hälfte des 19. Jh. gefunden; sie enthalten Teile eines Testaments[7], das zwischen April und Juni 108 n.Chr. abgefasst, später, zusammen mit einem *codicillum*, auf eine Marmortafel übertragen und an einem Grab außerhalb des Pomeriums nahe der via Appia der Öffentlichkeit präsentiert wurde[8]. Das geschah einige Zeit nach der Abfassung des Testaments, wann genau, das lässt sich nicht sagen, ist aber für das Verständnis unwichtig. Dass der Text veröffentlicht werden sollte, hatte der Testator auch selbst im Testament vorgeschrieben[9]. Erhalten sind Teile von 133 Zeilen, von denen jeweils der Beginn und das Ende verloren sind; wie viele Zeilen am Ende insgesamt fehlen, lässt sich nicht sagen, vermutlich aber nicht sehr viele; in diesen letzten Zeilen standen wahrscheinlich auch die Namen der Zeugen, wenn sie denn mitveröffentlicht wurden.

Lange, und partiell bis in die heutige Zeit, wurde der Text Testamentum Dasumii genannt, eine Formulierung, die auf Mommsen zurückgeht, der diesen Namen in die Überschrift des Dokuments gesetzt hatte: *[Test]amentu[m L. Dasumi Tusci?]*[10]. Im Laufe einer längeren prosopographischen Weiterentwicklung wurde aus dem von Mommsen rekonstruierten Namen ein Suffektkonsul des Jahres 93[11], der schließlich um das Jahr 110 auch zu einem Prokonsulat in Asia gelangt sein soll; sein Name war schließlich zu L. Dasumius Hadrianus mutiert[12].

d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro, Wiesbaden 2024; M. Avenarius, *Ordo testamenti. Pflichtendenken, Familienverfassung und Gemeinschaftsbezug im römischen Testamentsrecht*, Tübingen 2024; S. 37-39 zur dokumentarischen Grundlage.

[5] J.-O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700. I. Papyri 1-28*, Lund 1955, 190-224.

[6] *AE.* 2016, 2031-2034.

[7] *CIL.* VI 10229.

[8] Das Datum ergibt sich aus der Angabe in Zeile 124: *[Ael]io H[adria]no et Trebatio Pr[isco co(n)s(ulibus)]*, die Monate April bis Juni für diesen Konsulat sind die Folge von *AE.* 2004, 1898.

[9] Zeile 115: *[--- exemplu]m poni ad latus monimen[ti ---]*.

[10] *CIL.* VI 10229 = *FIRA.* III² 48.

[11] Cf. A. Degrassi, *I fasti consolari dell'impero Romano*, Roma 1952, 28: 93/100; handschriftlich hat Degrassi im Handexemplar seiner Fasti Symes' Anregung für einen Konsulat im Jahr 93 notiert.

[12] In *PIR.*² D 13 nur als (DASVMIVS) vermerkt; D 14 nennt einen L. DASVMIVS, der in der späteren Forschung mit D 13 zu einer Person verbunden wurde; zuletzt *Neuer Pauly* III 332 Dasumius [2].

Doch diesen angeblichen Senator hat ist es nie gegeben, er ist eine reine Konstruktion, ohne jegliche direkte Quellengrundlage[13]. Seine „Entstehung" verdankt er im Wesentlichen eben diesem testamentarischen Fragment, in dem für zwei Frauen das Gentilnomen Dasumia erhalten ist und von dort auf den Testator übertragen wurde. Lange hatte man auch gemeint, man könne seinen senatorischen Status durch einen Suffektkonsulat im Jahr 93 nachweisen. Heute kennen wir aber die Namen aller Konsuln dieses Jahres; für einen Dasumius ist dort auch kein Platz mehr[14]. Auch das Cognomen Hadrianus für einen traianischen Prokonsul der Provinz Asia liegt in keiner antiken Quelle vor. Dass eine solche imaginäre Person nicht als Urheber des Testaments angesehen werden kann, und deshalb sein Name nicht am Anfang des Testament gestanden haben kann, versteht sich von selbst.

Als Antonio Ferrua 1976 ein weiteres Fragment dieses Testaments veröffentlichte[15], wurde, obwohl damals Dasumius Hadrianus noch als realer Senator angesehen wurde, bald vermutet, der Testator könne in Wirklichkeit mit einem Domitius Tullus, *consul iterum* im Jahr 98, identisch sein. Von dessen Tod und Testament berichtet Plinius sehr ausführlich in *epistula* 8.18, also im vorletzten Buch seiner privaten Briefe. Bei Plinius ist die Haupterbin des Tullus die Tochter seines Bruders Lucanus, die von Domitius Tullus adoptierte wurde, was mit dem Inhalt des Testaments in einem wichtigen Punkt harmoniert; denn auch in dem epigraphisch überlieferten Testament ist die Haupterbin ebenfalls eine Frau; sie wird als *pientissima* charakterisiert[16]. Dass der Verstorbene selbst keinen männlichen Erben hatte, erkennt man daraus, dass sein *amicus rarissimus*, dessen Name im Testament an dieser Stelle verloren ist, einen Teil des Erbes erhält, wenn er sich verpflichtet, den Namen des Verstorbenen anzunehmen und damit das Fortleben des Namens zu gewährleisten[17]. Vor allem Carmen Castillo, Ronald Syme und Ginette di Vita Evrard haben auf der Grundlage des Pliniusbriefs für die Identifizierung mit Domitius Tullus plädiert und daraus mehrere Schlussfolgerungen gezogen, worin ihnen die nachfolgende Forschung recht weitgehend gefolgt ist[18].

[13] W. Eck, *L. Dasumius Hadrianus, Konsul und Prokonsul von Asia in traianischer Zeit: ein wissenschaftliches Phantom*, in *ZPE.* 223, 2022, 219-222.

[14] W. Eck, *Diplome, Konsuln und Statthalter: Fortschritte und Probleme der kaiserzeitlichen Prosopographie*, in *Chiron* 34, 2004, 25-44, hier 35 = *AE.* 2004, 356.

[15] A. Ferrua, *Ultime Scoperte a S. Callisto*, in *Riv. Arch. Crist.* 52, 1976, 21 ff.; dazu W. Eck, *Zum neuen Fragment des sogenannten testamentum Dasumii*, in *ZPE.* 30, 1978, 277-295, dessen weitergehende Rekonstruktion nie in die AE aufgenommen wurde.

[16] *CIL.* VI 10229 Zeile 7.

[17] Dazu Avenarius, *Ordo testamenti* cit. (Anm. 4) 424 f.

[18] Siehe C. Castillo García, *El famoso testamento del Cordobés 'Dasumio'. Actas del I Con-*

Sowohl für Mommsen als auch für die Autoren, die sich seit dem Fund des neuen Fragments mit dem Testament befassten, war es eine selbstverständliche, nicht näher problematisierte Tatsache, dass der Testator ein römischer Senator konsularen Ranges war[19]. Zu viele Hinweise im inschriftlichem Text schienen daran keinen Zweifel möglich zu machen; das wurde durch die spätere Identifizierung des Testators mit dem von Plinius beschriebenen Domitius Tullus noch weiter verstärkt[20].

Doch im Jahr 2005 erschien in der romanistischen Abteilung der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte ein Beitrag von Joshua C. Tate, dessen Lösungsvorschlag mehr als überraschend ist. Sein Urteil über den Verfasser des Testaments lautet so:

> «Modern classical scholarship owes an incalculable debt to the epigraphic scholars of the nineteenth-century. At times, however, great scholars like Mommsen went too far in their efforts to fill the cracks in our knowledge of the Roman world. Even the most basic assumptions about the *testamentum Dasumii*, such as the presumed senatorial status of the testator, may prove unfounded. Until further research provides a more definite answer, we must remain open to the possibility that the testator was not only an *Ignotus*, but an ***Ignotus libertus***»[21].

greso Andaluz de Estudios Clásicos, Jaén 1982, 159 ff.; R. Syme, *The Testamentum Dasumii: Some Novelties*, in *Chiron* 15, 1985, 41-64; G. di Vita Evrard, *Le testament dit 'de Dasumius': testateur et bénéficiaires*, in C. Castillo (hg.), *Novedades de Epigrafía Jurídica Romana en el ultimo decenio*, Pamplona 1989, 159-174. Dazu W. Eck, J. Heinrichs, *Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1993, 189-191 = *AE*. 1996, 93. Für den Versuch von A. Canto, *CIL. VI 10229: ¿El Testamento de Licinio Sura?*, in *Chiron* 21, 1991, 304-309 = *AE*. 1991, 1028-1030, das Testament Licinius Sura zuzuweisen, gibt es keine auch nur halbwegs gesicherte Basis; denn um ihn mit Personen, die das Gentile Dasumius tragen, zu verbinden, dafür genügt die Rekonstruktion des Cognomens Sura in einer Inschrift aus Italica, von der fast nichts erhalten ist, nicht. Erhalten ist: *[L. Licinius] SVR[-] f<e>cit oder f(aciendum) c(uravit) It(alicensibus)*. Bei den drei erhaltenen Buchstaben kann man, wenn man will, alles Mögliche ergänzen. – Zu Plinius' Brief, in dem er sich zu Domitius Tullus äußerte, jetzt im Detail A. Arnese, *Profili retorici in Plin. Epist. 8.18 (sul testamento di Domizio Tullo)*, in *QLSD*. 15, 2025, 39-50. Zur These von Joshua C. Tate äußert er sich nicht.

[19] So auch bei Champlin, *Final Judgments* 36 f., der es allerdings eher für unwahrscheinlich hält, dass der Testator Domitius Tullus war, siehe E. Champlin, *Miscellanea testamentaria*, in *ZPE*. 62, 1986, 247-255, hier 251ff.

[20] Der Text ist heute am besten und unter Einbeziehung des neuen Fragments in den beiden Datenbanken zu finden: EDCS-16100457 und EDR078811. Siehe auch M.G. Granino Cecere, *Sog. Testament des Dasumius CIL. VI 10229*, in R. Neudecker, M. G. Granino Cecere, *Antike Skulpturen und Inschriften im Institutum Archaeologicum Germanicum*, Wiesbaden 1997, 152-159, Nr. 87.

[21] J.C. Tate, *New Thoughts on the 'Will of Dasumius'*, in *ZSS.(R)* 122, 2005, 166-171. Das folgende Zitat auf S. 171: «the fact remains that virtually all of Mommsen's supplements to the *testamentum* turn out to be wrong» ist eine billige Aussage für einen Autor, der noch im Jahr 2005 keine Kenntnis vom Beitrag von di Vita Evrard aus dem Jahr 1989 genommen hat.

Wenn man mit dem Text dieser großen, freilich fragmentarischen Inschrift aus Rom seit längerem vertraut ist, reibt man sich zunächst verwundert die Augen. Hat man den Text bislang so völlig falsch gelesen und wichtige Hinweise übersehen? War man – anders als Joshua C. Tate – blind und hat man deshalb den Grundannahmen Mommsens ohne Nachfragen vertraut? Liest man dann allerdings den Beitrag von Tate nochmals mit der nötigen Aufmerksamkeit, stellt man bald fest, dass dessen Ausführungen die bisherige Zuweisung an ein angesehenes Mitglied des Senatorenstandes nicht erschüttern können. Denn was er für seine These anführt, das sind, verbunden mit billiger Kritik an Mommsens Grundaussagen, durchwegs Annahmen und Hypothesen ohne quellenmäßige Grundlage: denn fast alles, was man liest, steht in starkem Gegensatz zu dem, was der Text des Testaments als Gesamtdokument und an vielen einzelnen Stellen erkennen lässt, selbst wenn man nicht auf die zahlreichen Einzelhinweise achtet, die zu der bisherigen sozialen Einordnung des Testators geführt haben. Deshalb ist es nicht nötig, die Vermutungen und Zweifel des Autors an der bisherigen grundsätzlichen Einordnung des Testators in die römische Sozialstruktur zu erläutern und zu widerlegen.

Dennoch sei beispielhaft auf eines der „Argumente“ von Tate verwiesen. Am Ende des Testaments sind in einem Kodizill die Namen von Kaiser Traian sowie eines der *consules iterum* des Jahres 107, Q. Sosius Senecio, erhalten; zwischen beiden ist ferner, was Tate offensichtlich nicht erkannt hat, auch noch der Name mindestens einer weiteren Person, und zwar zwingend eines Senators, verloren; denn es ist schlicht ausgeschlossen, dass der Autor des Kodizills, wer auch immer er war, nach dem Namen von Kaiser Traian eine weitere Person, genannt war, die nicht dem ordo senatorius angehörte, und erst nach dieser Person auch noch Q. Sosius Senecio, einen ehemaligen *consul iterum*, angeführt hätte. Nach der in römischer Zeit vorherrschenden Logik über die Gliederung der Gesellschaft muss dort sogar der Name eines Senators gestanden haben, der selbst entweder auch zweimal Konsul gewesen war wie Senecio, der aber in der Anciennität Senecio voranging, oder es könnte vielleicht sogar ein *consul tertium* gewesen sein[22]. Senatoren, die dreimal zum Konsulat zugelassen wurden, gab es noch in traianisch-hadrianischer Zeit. Diese drei oder, wenn in der Lücke zwischen dem Kaiser und Sosius Senecio mehr Namen gestanden hatten, erhielten jeweils (*singulis*) ein Legat, dessen Wert in der nachfolgenden Lücke verloren ist. Doch da danach noch eine andere Personengruppe mit einem Legat bedacht

[22] Der Text lautet an dieser Stelle: *[---]t do lego damnasq[ue ---] / [Imp. Caesari Nervae Traia]no Aug(usto) Germanic[o Dacico, ---, / --- Sos]io Senecioni singu[lis ---]*. *Nervae* ist bisher nicht ergänzt, kann aber kaum gefehlt haben.

wurde, die je fünf Pfund Silber erhielten, muss der Wert für Traian und die weiteren Senatoren höher gewesen sein, also vermutlich in Gold bestanden haben, oder eine Silbermenge, die fünf *pondera* deutlich überstiegen haben müsste[23]. Da J. Tate wohl bewusst war, dass diese Verbindung irgendeines nicht näher benennbaren Freigelassenen mit dem Kaiser und mit dem hochangesehenen Konsular Sosius Senecio ohne Begründung jeden Leser mehr als *überraschen müsse, erklär*t er kurzweg (170): „Perhaps these individuals were friends of the testator's former *dominus* rather than of the testator himself"! Es wäre wohl besser gewesen, auf diese ziemlich abstruse „Erklärung" zu verzichten.

Im Testament wird mehrmals L. Iulius Ursus Servianus genannt, der, was selbst der Autor des Artikels nicht bestreitet[24], mit einem der Suffektkonsuln des Jahres 90 identisch ist, der Ende 97/98 als Statthalter in der Germania superior ein Dreilegionenheer kommandierte, und anschließend ein gleich großes Heer in der Provinz Pannonia. Im Jahr 102, während der erste Krieg gegen die Daker noch im Gange war, erhielt er zusammen mit Licinius Sura, dem engsten Vertrauten des Kaisers, seinen zweiten Konsulat, sehr viel später, erst unter Hadrian im Jahr 134, sogar zu einen dritten. Ein junger Senator, der unter Servianus in Germania superior im Heer gedient hatte, erscheint sodann unter den Empfängern eines Legats[25]. Ferner sollten vermutlich Servianus' Kinder (kaum seine Freigelassenen) Aufgaben bei der Bestattung des Testators übernehmen. Wenn die Vorstellung von Joshua Tate zuträfe, hätte der freigelassene Erblasser auch Servianus, über seinen Patron kennenlernen und dessen Zustimmung für die geäußerten Wünsche erhalten müssen; der Testator spricht sehr vertraut von ihm als *Servianus meus*[26]. Das aber ist eine Vorstellung, die jenseits dessen liegt, was man von sozialer Vermischung und Überspielen der Statusgrenzen innerhalb der römischen Gesellschaft erwarten kann. Doch diese Grenzüberschreitungen wären, wenn Tates Sichtweise zuträfe, sogar noch *öffentlich* präsentiert worden! Um dieses Szenario möglich zu machen, müsste man die römische Gesellschaft neu erfinden.

Natürlich gab es Freigelassene, die, auf welchem Weg auch immer, zu Reichtum gekommen waren und diesen auch nach außen in provozierender Weise zeigten. Davon spricht nicht nur Petronius mit der Romanfigur des Trimalchio, überliefert ist das auch von einem konkret benannten Iulius Licinus, der bereits von Caesar freigelassen worden war. Er hatte unter Augustus, als *procurator*

[23] Der Text sagt das sehr deutlich in den Zeilen 126-127

[24] Obwohl im Testament nichts Konkretes auf seine sozio-politische Stellung verweist!

[25] Zeile 20 und weiter unten im Text.

[26] Zeile 112; in der vorausgehenden Zeile nennt er ihn *dominus* (dazu weiter unten).

zuständig für den Steuereinzug in Gallien, enormen Reichtum zusammengerafft, was sich auch an der Zahl seiner Sklaven ablesen lässt, wovon wir in den Quellen noch einen Reflex fassen können[27]. Mit seinen finanziellen Mitteln hat Licinus sich nach seiner Rückkehr nach Rom u.a. außerhalb der Stadt ein monumentales marmornes Grabmal errichten lassen, in einer Zeit, als Marmor als Baumaterial erst seinen Siegeszug in Rom antrat[28]. Noch Martial hob einhundert Jahre später die *Licini marmora* hervor und verglich sie mit den *saxa Messallae*, dem Grabmal des Messalla Corvinus, eines der mächtigsten Konsulare der augusteischen Zeit[29]. „Freigelassenenprotz" und senatorische „Zurückhaltung" werden hier durch *marmora* und *saxa* plakativ gegeneinandergestellt[30]. Doch ist nicht zu vergessen, dass sich seit Caesar/Augustus auch für Freigelassene vieles geändert hatte. Durch die augusteischen Gesetze war der gesellschaftliche Aufstieg der Nachkommen von *liberti* an mehrere Generationen freier Geburt gebunden, durch die *lex Visellia* des Jahres 24 n.Chr. war den *liberti* selbst der Zugang sogar zum Dekurionenstand und munizipalen Ämtern verwehrt[31], was vorher etwa in den caesarischen Kolonien durchaus möglich gewesen war[32]. Solche rechtliche Festlegungen stellten die Differenz zwischen den *liberti* und den Eliten in Rom sowie den Gemeinden mit Nachdruck heraus. Der Freigelassene aber, den Tate in dem Testament für möglich hält, lebte rund hundert Jahre später, als Leute seiner sozialen Kategorie wussten, was möglich war. Er war kein kaiserlicher Freigelassener wie Pallas, der sich ein Überschreiten des sozialen Comments erlaubte. Wie harsch die damalige Gesellschaft auf Pallas protziges Grabmal und noch mehr die Inschrift reagierte, zeigen zwei Briefe des jüngeren Plinius in markantem Ton[33].

Aus der stadtrömischen Inschrift *CIL*. VI 20229 aber tritt uns, ganz anders als bei den *Licini marmora* Martials, keine auftrumpfende Absicht entgegen, auch nicht von der äußeren Form her; der lange Text hatte nichts unmittelbar

[27] Siehe die Hinweise in *PIR*.[2] I 381.

[28] Cassius Dio 54.21.6 ff. 22.1; *Schol. ad Persius sat*. 2.36.

[29] Martial 8.3.3 f.; dazu W. Eck, *Teilhabe an der Macht: Kaiserliche Freigelassene in der Gesellschaft des Imperium Romanum*, in *Reden an der Universität Trier. 14. Ausoniuspreis-Verleihung 2011*, Trier 2012, 19-42.

[30] Noch in frühtiberischer Zeit konnte ein *servus* von Augustus und Tiberius sich beim oppidum Ubiorum ein monumentales Grabmal errichten lassen: W. Eck, H. v. Hesberg, *Der Rundbau eines Dispensator Augusti und andere Grabmäler der frühen Kaiserzeit in Köln – Monumente und Inschriften*, in *Kölner Jahrbuch* 36, 2003 [2005], 151-205.

[31] Cod. Iust. 9.21.

[32] Siehe z.B. *AE*. 1982, 765. 766 U. Ehmig, R. Haensch, *Die Lateinischen Inschriften aus Albanien*, Bonn 2012, 21. 22.

[33] Plin. *ep*. 7.29; 8.6.

Aufdringliches an sich. Um *Licini marmora* und ihre Aussageabsicht zu verstehen, genügte ein Blick auf das marmorne Grabmonument; doch damit derjenige, der am Grab unseres Testators vorbeikam, erkannte, was der hier Bestattete dem Wanderer sagen wollte, musste man lesen. Solche Lektüre konnte nicht den *viator*, der in vielen Texten angesprochen wird, beeindrucken, man hatte Zeit und etwas Energie zu investieren, um die Details des langen Textes zu verstehen. Natürlich wird im Testament von dessen Urheber gesprochen, doch nur im Rahmen dessen, was Inhalt eines Testaments sein konnte. Der Testator wird ganz wesentlich in seinem Verhältnis zu vielen Personen greifbar, die mit ihm auf verschiedene Weise enger verbunden waren und die uns im Testament begegnen; sie wirken damit wiederum auf ihn zurück.

Am Anfang des Testaments werden zunächst seine Erben genannt, insgesamt vier, sodann die *heredes secundi*, falls die zuerst Bedachten die Erbschaft nicht antreten wollen. Und wer erhält den größten Anteil? Eine Frau, die mit dem emotionalen Wort *pientissima* charakterisiert wird. Das ist, wie schon erwähnt, passend für eine Tochter, wie Plinius es für Domitius Tullus beschreibt.

Wichtig ist aber, worauf Tate nicht hinweist: Unter all den Erben, den vier *primi heredes* und den sieben *heredes secundi*[34], findet sich nichts, das auf den Freilasser hinweisen würde, den Herrn, dem der Verstorbene, wenn er ein *libertus* gewesen wäre, einst als Sklave gehört hatte und die Freilassung verdankte. Gerade diesen Herrn und jetzigen Patron hier anzuführen, wäre so wichtig gewesen, wenn der Testator, wie Tate voraussetzt, Traian und Sosius Senecio deshalb im Kodizill genannt hätte, weil diese mit seinem Freilasser eng verbunden waren. Der Freilasser hatte zudem einen rechtlichen Anspruch auf einen Teil des Erbes. Hat er darauf verzichtet? Das müsste man annehmen, sonst hätte sein Freigelassener die Verletzung seiner Pflichten gegenüber dem Patron mit der Publikation des Testaments öffentlich gemacht[35]. Allein diese Beobachtung zeigt, dass Tates These eine zentrale Voraussetzung fehlt.

Nach den Erben beginnt die lange Reihe derjenigen, die vom Testator mit einem Legat bedacht wurden. Die erste Gruppe erhält *auri p(ondo) libras*…. Von 22 Personen sind die Namen mindestens zum Teil erhalten. Links gingen in jeder Zeile sicherlich nicht weniger als zwei Namen verloren, da man aus Zeile

[34] Siehe Eck, *Zum neuen Fragment* und W. Eck, J. Heinrichs, *Sklaven und Freigelassene* cit. 189-191 Nr. 285.

[35] Zu den Pflichten eines *libertus* gegenüber dem Patron siehe ausführlich C. Masi Doria, *§ 37 Liberti (Freigelassene)*, in *Handbuch des Römischen Privatrechts* I, München 2023, 995-1028, bes. 1006-1014. Siehe auch N. Giannella, *The Cost of Ingratitude: Freed Persons, Patrons, and Reenslavement*, in S. Bell, D. Borbonus, R. MacLean (Edd.), *Freed persons in the Roman world: status, diversity, and representation*, Cambridge 2024, 141-163.

126 ersehen kann, dass dort der Platz auf der verlorenen linken Seite für mehr als 20 Buchstaben ausgereicht hat[36]. Dann sind von Zeile 16-23 links nicht weniger als 16 Namen nicht erhalten, eher sogar mehr. Rechts gingen vermutlich ebenso viele Namen verloren; doch selbst wenn man nur von einem einzigen fehlenden Namen ausgehen würde, käme man mit diesen nur 9 Personen (Zeile 15-23) auf insgesamt nicht weniger als 48 Personen, für die der Testator ein Legat ausgesetzt hat. Die Ausführungen des Testator führen, trotz der nüchternen, nur auf die Namen konzentrierten Aufzählung, geradezu demonstrativ zu der Erkenntnis, in welch großes Beziehungsnetz der Verstorbene eingebunden war.

Die Namen folgender Personen sind in dieser ersten Gruppe[37], die eine nicht bekannte Menge an Gold als Legat erhielten, voll oder partiell erhalten:

An erster Stelle steht Iulia Paulina, Tochter von Iulius Ursus Servianus, den der Testator später *Servianus meus* und *dominus meus* nennt[38]; sie war bereit unter den *heredes secundi* angeführt[39].
[---, / ---]nus,
Volusius Iulianus: könnte mit der senatorischen Familie der Volusii Saturnini verbunden sein.
[---], Fabia Balbina, [---]
[---] Secundus,
Cornelius Pusio: identisch mit L. Cornelius Pusio Annius Messalla, *consul* zusammen mit Cocceius Nerva im Jahr 91[40].
Atili[us/a---]: Wir kennen sowohl in flavischer als auch in traianisch-hadrianischer Zeit Senatoren, die dieses Gentile tragen[41]. Ein C. Atilius Barbarus ist Konsul im Jahr 71, ein T. Atilius Rufus Legat von Syrien im Jahr 83 und ein C. Atilius Serranus Konsul im Jahr 120.
[--- A]uspicatus: ein L. Sempronius Merula Auspicatus ist *consul* im Jahr 121[42].

Sodann folgt eine Gruppe mit *auri p(ondo) II*:
Aem[ili ---]
[--- Mi]nicius Iustus: ein Ritter dieses Namens ist eng mit Plinius verbunden[43].

[36] Siehe oben Anm. 22.
[37] Dazu im Folgenden.
[38] Siehe die Überlegungen bei Eck, *Zum neuen Fragment* cit. 283 f.; ferner die reiche bibliographischen Hinweise bei M.-Th. Raepsaet-Charlier, *Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial (I^er – II^e s.)*, Louvain 1987, 387.
[39] Zeile 8.
[40] Wenig wahrscheinlich ist der Cornelius Pusio, der mit [?Pon]tius Pegasus am Anfang der vespasianischen Zeit *consul* war; siehe *PIR*.² P 512.
[41] *AE*. 2017, 899 = *AE*. 2018, 1102 = *AE*. 2018, 1993; 2018, 1995; *AE*. 2019, 2047.
[42] *RGZM*. 19.
[43] *PIR*.² M 615.

Fabul[l]a Asiatici: Frau des Valerius Asiaticus, eines der Konsuln des Jahres 94, der später einen Prokonsulat in Asia erloste; sie ist auch genannt in einem Brief des Apollonius von Tyana[44].
Te[---]
[--- I]unius Avitus: wohl der gleichnamige *tribunus militum* unter Iulius Ursus Servianus in Germania superior im Jahr 98 oder dessen ritterlicher Vater[45].
Pont[ius] Laelianus: vermutlich ein Vorfahre der senatorischen Pontii Laeliani in hadrianischer Zeit[46].
[--- P]etronius Crescens: Beide Namensteile finden sich bei Senatoren und Rittern.
Ianuari[---]: ?
[---]us Nepos
Tullius [V]arro: Senatorische Tullii Varrones, deren Heimat Tarquinia? war, lebten in flavischer und traianisch/hadrianischer Zeit, von denen zwei in den Jahren 127 und 152 zum Konsulat gelangten[47].
Sat[---]: Senatorische Satrii gibt es in flavischer Zeit; in traianischer Zeit wird von Plinius ein Saturius genannt, vielleicht ein Senator[48].
[---]nnianus: ?
Appuleius Nepos: Nichts weiteres bekannt; beide Namensteile begegnen im ordo senatorius.
Re[---]: ?

Nach diesen Personen kommen andere, deren Cognomina so lauten, dass sie vielleicht auf einen Freigelassenenstatus hinweisen könnten, wie Acanthus, Phoebus oder Hermes, obwohl diese Namen allein nicht erkennen lassen, welchen sozialen Status sie einnahmen[49]. Schließt man noch die Namen derer ein, die erst im Kodizill als Legatsempfänger angeführt werden, dann kommt man auf eine Zahl von mindestens einhundert Personen, denen der Verstorbene etwas hinterlassen hatte. Der Testator hat also der sozialen Erwartung, dass die Freude, und zwar Frauen und Männer, beim Tod nicht vergessen werden durften, voll entsprochen[50]. Sein *testamentum* muss als *honestum* bezeichnet werden[51].

[44] *PIR.*² F 92.
[45] *PIR.*² I 731. Siehe schon oben S. xx.
[46] *PIR.*² P 805. 806.
[47] *PIR.*² T 392-394. Für die frühere Benennung des Testaments spielte auch eine Rolle, dass im Namen des Konsuls von 152 das Gentile Dasumius vorhanden ist: L. Dasumius Tullius Tuscus.
[48] *PIR.*² S 210.
[49] Die Namen von mindestens 13 Personen sind noch ganz oder partiell zu lesen, die wohl eine bestimmte Menge Silber erhielten.
[50] Siehe die sehr sprechende Zusammenfassung von E. Champlin, *Miscellanea testamentaria* cit.
[51] Avenarius, *Ordo testamenti* cit. 137, 172, 243. F. Chr. Paulus, *Die Idee derpostmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht. Zur gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung einzelner Tetamentsklauseln*, Berlin 1992, 51 f.

Anschließend wird angeordnet, Bauten (*opera*) zu errichten, in Corduba und mindestens noch an einem weiteren Ort. Während in traianischer Zeit bereits zahlreiche Senatoren zumal aus der Baetica stammen, so dass der Testator direkt oder indirekt Kontakt zum bätischen Hauptort gehabt haben kann[52], wäre es bei einem *libertus*, der in Rom lebte eher überraschend, wie seine Beziehungen zu Corduba entstanden sein sollten; ausgeschlossen wären solche natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit spricht eher dagegen.

Von Zeile 35 an werden zahlreiche Freigelassene und Sklaven angeführt, die mit sehr unterschiedlichen Aufgaben betraut waren. Darunter sind *piscatores* und *notarii*, ein *cocus*, ein *sumptuarius*, ein *vestiarius*, ein *paedagogus*, ein *ornator, cubicularii*, ein *dropacator*, ein *medicus*, ein *dispensator*, ein *cursor* und ein *actor*[53]. Sie weisen auf einen sehr reichen Haushalt hin, in dem auch „ausgefallene" Tätigkeiten notwendig waren wie die eines Sklaven, der die Kunst beherrschte, an bestimmten Körperteilen alle Haare zu entfernen, die eine glatte Haut stören konnten (der *dropacator*). Das Personal des Haushalts würde sich noch weit differenzierter darstellen, wenn nicht so viel vom ursprünglichen Text verloren gegangen wäre[54]. Den Freigelassenen werden teilweise keine geringen Summen hinterlassen. Eine Reihe von Sklaven mit besonderen Fähigkeiten werden an Personen vererbt, bei anderen wird für ihr zukünftiges Auskommen gesorgt. All das erinnert an große senatorische Familien, deren Sklaven und Freigelassene das soziale Gewicht ihrer Herren und Patrone auch in der Öffentlichkeit erkennbar machten, wie etwa bei den Furii Camilli, den Volusii Saturnini oder den Statilii Tauri[55].

Ganz am Ende folgt das Datum mit den beiden Suffektkonsuln Aelius Hadrianus und Trebatius Priscus; für ein ordnungsgemäß abgefasstes Testament war es damals noch nötig, die *suffecti* anzuführen, die zum Zeitpunkt der Abfas-

[52] A. Caballos Rufino, *Los senadores Hispanorromanos y la romanizacion de Hispania (siglos I-III). I Prosopografia*, Écija 1990.

[53] Zeilen 34-86251.

[54] Wie viel auf beiden Seiten verloren ist, lässt sich nicht definitiv entscheiden. In Zeile 126 beginnt ein neuer Abschnitt mit dem *codicillum*. Ob vor dem Namen Traians noch etwas gestanden hat, etwa eine Einleitungsformel oder etwas Ähnliches, lässt sich nicht erkennen. Zu rekonstruieren ist sicher: *[Imp. Caesari Nervae Traian]o*, also mindestens 20 Zeichen; doch da auch die Siegerbeinamen *Germanic[o Dacico]* in ausgeschriebener Form verwendet werden, könnte auch noch *divi Nervae f.* ergänzt werden, womit auf der linken Seite mindestens 31 Zeichen verloren gegangen sind.

[55] M. Buonocore, *Schiavi e liberti dei Volusi Saturnini*, Roma 1984; D. Mancoli, *Sepulcrum Statilii*, in *LTUR* IV, Rome 1999, 299; M. L. Caldelli, C. Ricci, *Monumentum familiae Statiliorum*, Roma 1999; W. Eck, *Statilii Tauri*, in *Handwörterbuch der Sklaverei Bd. III*, Stuttgart 2017, 2919-29121; ders., *Volusii Saturnini*, ibid. 3233-3236.

sung des Testaments wirklich im Amt waren, nicht etwa die *ordinarii*. Dafür hat wohl auch der gesorgt, mit dessen Hilfe das Testament abgefasst worden ist: *[per --]ntidiu[m C]ampanum*[56]. Das ist aber nicht irgendwer, es war vielmehr ein weiterer Senator, Sex. Hermentidius Campanus, der im Jahr 97, im ersten Herrschaftsjahr Nervas, zu einem Konsulat gekommen war[57], nachdem er wenige Jahre vorher die prätorische Provinz Iudaea als kaiserlicher Legat geleitet hatte. Ob nach seinem Namen wirklich *testa[mentarium]* folgte, ist nicht sicher[58]. E. Champlin schloss aus, dass eine solche Funktion von einem Senator ausgefüllt worden sein könnte. Doch wie ein Testament einer herausgehobenen Person in dieser Zeit abgefasst wurde und wer dabei anwesend war, das ist uns verschlossen; wir kennen schlicht keine sonstigen Testamente von Personen senatorischen Ranges[59]. Eine Kleinigkeit weist wohl im Gegenteil deutlich darauf hin, dass er senatorischen Ranges war. Denn während für Champlin der Senator nur mit dem Namen Herm**et**idius Campanus bekannt war, wissen wir jetzt, dass sein Name als Konsul eben Hermentidius gelautet hat, so wie im Testament[60]. An der Identität des Konsulars mit dem im Testament Genannten zu zweifeln, ist nach meinem Urteil nicht möglich, zumal das Gentile überhaupt nur noch in einer einzigen weiteren Inschrift bezeugt ist[61]. Der freigelassene Testator hätte also, wenn Tates Sichtweise möglich wäre, diesen Konsular erneut über seinen Patron, der ihn freigelassen hatte, für seine Zwecke angeworben, die rechtlichen Formalia eines Testaments einzuhalten? Ein senatorischer *testamentarius* bei einem *libertus* – das kann man ausschließen. In diesem Testament war es etwas anderes, es war ein „Freundschaftsdienst“ unter Gleichgestellten, eben unter Senatoren.

In dem Testament sind Sklaven genannt, die freigelassen werden sollen, es erscheinen auch nicht wenige Freigelassene; aber der Testator bewegt sich nicht in einem Freigelassenen-Milieu. Innerhalb der Erben deutet nichts auf einen solchen sozialen Kontext. Von den Frauen und Männern, die im ersten Teil der Empfänger von Legaten angeführt sind, ist ein Teil nachweislich Mitglied im

[56] Zeilen 122-123.

[57] *AE*. 2013, 2190. 2191; W. Eck, A. Pangerl, *Fragmentarische Diplome aus der Zeit zwischen Claudius und Traian*, in *ZPE*. 215, 2020, 285-304, hier 295-297 = *AE*. 2020, 1711; F. Ost.

[58] Man kann in Zeile 123 auch irgendeine Form von *testa[menti/o/um]* ergänzen. Siehe z.B. in EDR078811 mit dem Anfang eines neuen Satzes: *Testa[mentum ---]*.

[59] Siehe auch J.A. Crook in seiner Besprechung von Champlins Buch (*JRS*. 82, 1992, 233), der davon ausgeht, dass bei Testamenten, anders als Champlin annimmt, durchaus Experten für die Abfassung von Testamenten herangezogen wurden.

[60] *AE*. 2013, 2190. 1291.

[61] *CIL*. VI 35449, übrigens mit Hermentidius.

ordo senatorius. Ein Konsular ist bei der Abfassung des Testaments der Berater, und im abschließenden Kodizill wird nicht nur der Kaiser mit einem Legat bedacht, sondern auch zwei (oder mehr?) Senatoren, die zumindest einen zweiten Konsulat erhalten hatten, Sosius Senecio und ein unbekanntes Senatsmitglied. Vor allem aber nimmt L. Iulius Ursus Servianus, der ebenfalls zum Zeitpunkt der Abfassung des Testaments ehemaliger *consul iterum* war, einen prominenten Platz im Testament ein. Unter den *heredes secundi* wird eine Person genannt, die mit Servianus verbunden ist[62], seine Tochter Iulia Paulina nimmt den ersten Platz ein unter den Empfängern von Legaten in einer unbestimmten Menge Gold[63], in den abschließenden Regelungen, in denen es u.a. um die Bestattung, aber auch um weitere Wünsche des Verstorbenen geht, darunter die Publikation des Testaments am Grab, wird mehrmals Servianus angeführt, und zwar in einer sehr persönlichen Form: *Serviano meo*[64]. Dass im Testament unmittelbar vorher von *Ursi Serviani domini mei* gesprochen wird[65], kann man nicht als Gegenargument anführen; die Anrede *domine* besagt nichts über eine Abhängigkeit des Testators von dem zweifachen Konsular. Es ist nur Zeichen von hohem Respekt, wenn dieses Wort gebraucht wird, nicht anders als in den Briefen des Plinius an Traian, in denen er *domine* stets verwendet. Auch Plotina, Traians Witwe, gebraucht das Wort gegenüber Hadrian in einem Brief, mit dem sie vom Kaiser eine Zusicherung erhalten wollte[66]. Der senatorische Testator befindet sich somit, wenn er Servianus als *domine* anspricht, in „bester Gesellschaft."

Wer der Ignotus freilich war, kann man nicht definitiv beantworten. Domitius Tullus ist weiterhin ein starker Kandidat; an der Identifikation kann man vielleicht gewisse Zweifel anmelden, aber bisher sprechen weit gewichtigere Gründe für ihn als Testator[67]. Doch das ist für die Feststellung, dass der Testator zur Elite des Senatorenstandes gehörte, nicht von Bedeutung. Diese Ansicht, die sich für Theodor Mommsen so selbstverständlich aus seiner Rekonstruktion des

[62] Zeile 8.

[63] Zeile 15; siehe oben zu Legataren.

[64] Zeile 114.

[65] Zeile 111.

[66] *CIL.* III 12283 = 14203, 15. Vgl. auch die Form *domine frater et collega* in einem Brief eines Prokurators an einen anderen Prokurator in *SEG.* 37, 1186 = *SEG.* 57, 1429 = *AE.* 1989, 721. Oder auch *Vindolanda* Nr. 247: *domine frater karissime. Flavio Ceriali a B[ro]ccho coll(ega).*

[67] Siehe A. R. Birley, *Hadrian. The restless emperor*, London 1997, 55. Überraschend ist, dass L.C. Colella, *I testamenti die cittadini romani* cit. (Anm. 4) den Namen des Domitius Tullus nicht erwähnt, auch die Literatur dazu nicht anführt. Als Vergleichsmaterial zu den Testamenten in Ägypten wäre das hilfreich.

Textes ergab, dass er sie nicht eigens begründen musste, gilt auch heute noch[68]. Heute sogar noch mehr, weil der Anfang des Testaments mit einer realistischeren Rekonstruktion der *primi* und *secundi heredes* nun weit deutlicher spricht als zu Zeiten Mommsens. Die soziale und politische Elite Roms ist auch in den Testamenten präsent.

Werner Eck
Universität zu Köln
werner.eck@uni-koeln.de

[68] Einen Hinweis hat Champlin, *Miscellanea Testamentaria* cit. 252 gegeben. Der *amicus rarissimus*, der Zeile 3 unter den *primi heredes* genannt wird, sei Servianus, der weiter unten im Testament mehrfach erwähnt wird. Für ihn hätte dann die Bedingung des Testators gegolten, dass er und seine Nachkommen dessen Namen annehmen müssten, und dass der *amicus* diese Bedingung innerhalb einer gewissen Frist zu akzeptieren hätte.

Gegen diesen Vorschlag sprechen freilich mehrere Gründe. Zum einen ist Servianus zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung selbst bereits ca. 60 Jahre alt. Zum andern war er längst vor 108 bereits adoptiert oder hatte sich verpflichtet, den Namen eines anderen zu tragen, nämlich von L. Iulius Ursus, cos. 84, 98 und 100. Während Servianus im Jahr 90 während seines ersten Konsulats in den Fasti Potentini noch Ser. Iulius Servianus genannt wird, lautet sein Name bereits im Jahr 102 während seines zweiten Konsulats L. Iulius Ursus Servianus (*CIL*. VI 10244; *AE*. 1993, 468), den er auch noch in seinem dritten Konsulat im Jahr 134 trägt. Bei einer Identität des Servianus mit dem *amicus rarissimus* der Zeile 3 müsste man annehmen, Servianus habe die Erbschaft abgelehnt. Richtiger ist wohl, dass der Testator in seinem Testament von zwei Personen erkennen lässt, dass sie ihm nahestehen: sein *amicus rarissimus* und *Ursus Servianus*.

Il mancato diritto al pagamento della prostituta: echi romanistici nella giurisprudenza italiana

I. *Introduzione*

Da sempre, l'esercizio della prostituzione dà luogo a forme di discriminazione su più fronti, naturalmente a svantaggio della donna che tale professione svolge.

Pregiudizi e stigmi sociali, ancora oggi, contribuiscono all'emarginazione delle prostitute, la cui posizione spesso non riceve adeguata protezione dalla legge: persino in quei Paesi in cui il fenomeno è regolamentato, capita infatti che esse rimangano vulnerabili a sfruttamenti e abusi, rispetto ai quali incontrano, non di rado, difficoltà ad adire le vie legali.

Nel diritto romano di epoca classica, oltre a incappare nelle incapacità proprie di tutte le donne[1], le meretrici, in quanto considerate *infames personae*[2],

* Il presente contributo ha preso le mosse e si è sviluppato nell'ambito del Convegno *Gender Equality and Women's Empowerment. Strategie normative per l'eguaglianza di genere*, tenutosi a Cagliari il 22 e 23 novembre 2024, organizzato dalla prof.ssa Anna Maria Mandas, Responsabile scientifico del Progetto Start Up *Strumenti normativi per il contrasto alle discriminazioni di genere*.

[1] A fronte di una bibliografia sterminata sulla figura femminile in Roma antica, e volendo indicare qui solo alcuni riferimenti essenziali, si veda anzitutto F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna 2009. Tra gli scritti più prettamente giusromanistici, di recente, v. C. Masi Doria, *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, Napoli 2023; P. Giunti, *I confini dell'appartenenza in Roma antica: il modello femminile*, in P. Garbarino, P. Giunti, G. Vanotti (a c. di), *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità (Vercelli, 24-25 maggio 2018)*, Milano-Firenze 2020, 216-236; F. Lamberti, *'Meretricia vicinitas'. Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'*, in E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka, E. Osaba (a c. di), *El Cisne* III. *Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce 2016, 58 ss., alla quale ultima si rinvia per un'indagine sugli stereotipi delle figure femminili e sulla loro evoluzione nella cultura romana.

[2] Sulla dichiarazione d'infamia come conseguenza connessa allo svolgimento della prostituzione e al suo favoreggiamento cfr. W. Formigoni Candini, *'Quod meretrici datur repeti non potest'. Ancora su D.12,5,4,3*, in *AUFE*. 5, 1991, 18; A. Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X*, in *Labeo* 38, 1992, 331 ss.; R. Flemming, *'Quae Corpore Quaestum Facit': The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire*, in *JRS*. 89, 1999, 50 ss. e, in particolare, 53; S. Puliatti, *'Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt'. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustinianea*, in U. Criscuolo (a c. di), *Da Costantino a Teodosio il Grande. Atti del convegno internazionale (Napoli 26-28 aprile 2001)*, Napoli 2003, 68 ss., in specie 69; C. Fayer, *'Meretrix'. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013, 554; M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della 'lex Voconia', della 'lex Iunia Norbana' e della 'lex Iulia de adulteriis'*, Saarbrücken 2014, 123; M.F. Merotto, *Don't Ask Us for 'Lex'. Body Exhibiting and Forms of Exclusion*, in *Pólemos* 12.2, 2018, 318 ss.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p271

erano destinatarie di una serie di ulteriori limitazioni, concernenti, ad esempio, la loro idoneità di testimoniare[3], il *ius connubii*[4], la capacità di ricevere *mortis causa*[5]. Più che su tali restrizioni, tuttavia, vorrei ora soffermarmi su di un aspetto in merito al quale, nell'ordinamento giuridico romano, diversamente da com'è nel nostro, la prostituta pare non fosse poi così penalizzata: quello inerente al pagamento del corrispettivo.

Nello specifico, l'approfondimento di un passo di Ulpiano – peraltro citato in una sentenza relativamente recente del Tribunale di Roma[6] – potrebbe offrire al giurista odierno qualche spunto per consolidare un'interpretazione che, in effetti, appare più coerente anche con le stesse dichiarate intenzioni del legislatore italiano: potenziare la tutela della prostituta.

II. *Legge Merlin: la prostituta come 'vittima' della società nel suo complesso*

A regolare il fenomeno, oggi, è ancora la cd. 'Legge Merlin' del 1958[7].

La normativa parte dal presupposto che la prostituzione sia una attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano, le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta se si fossero trovate in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali. In questo contesto – che riflette la scelta di adeguare l'ordinamento italiano a principi 'abolizionisti' – la prostituta appare

[3] D. 22.5.3.5 (Call. 4 *de cogn.*): *Lege Iulia de vi cavetur, ne hac lege in reum testimonium dicere liceret, qui se ab eo parenteve eius liberaverit, quive impuberes erunt, quique iudicio publico damnatus erit qui eorum in integrum restitutus non erit, quive in vinculis custodiave publica erit, quive ad bestias ut depugnaret se locaverit, quaeve palam quaestum faciet feceritve, quive ob testimonium dicendum vel non dicendum pecuniam accepisse iudicatus vel convictus erit. nam quidam propter reverentiam personarum, quidam propter lubricum consilii sui, alii vero propter notam et infamiam vitae suae admittendi non sunt ad testimonii fidem.*

[4] D. 23.2.24 (Mod. 1 *reg.*): *In liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore quaestum fecerit*; D. 23.2.47 (Paul. 2 *ad l. Iul. et Pap.*): *Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit*; D. 25.7.3 pr. (Marc. 12 *inst.*): *In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit.*

[5] D. 29.1.41.1 (Tryph. 18 *disp.*): *Mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit*; D. 37.12.3 pr. (Paul. 8 *ad Plaut.*): *Paconius ait: si turpes personas, veluti meretricem, a parente emancipatus et manumissus heredes fecisset, totorum bonorum contra tabulas possessio parenti datur: aut constitutae partis, si non turpis heres esset institutus*.

[6] Trib. Roma, 7 maggio 2014.

[7] L. 20 febbraio 1958, n. 75.

l'unica vittima di un aggressore rappresentato dalla società nel suo complesso. Alla luce di ciò, l'obbiettivo di ridurre fino ad abolire la prostituzione andrebbe perseguito non certo penalizzando la persona che la esercita (altrimenti, si è detto, «si finirebbe per colpire due volte quelle che sono in realtà vittime del sistema sociale»[8]), ma punendo le sole cd. 'condotte parallele', quali l'induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento.

Se, da un lato, il modello abolizionista perseguito dalla 'Legge Merlin' ha senz'altro consentito il superamento di una serie di discriminazioni perpetrate entro il precedente sistema della cd. 'case chiuse'[9], dall'altro, ha però incontrato qualche difficoltà nel conseguimento degli obiettivi prefissati, posto che né la prostituzione né le condizioni di discriminazione in cui versano i soggetti che la esercitano sono parse realmente diminuite[10].

A fronte di tali criticità – come ben evidenziato da una nota pronuncia della Corte Costituzionale[11] –, l'esperienza più recente ha visto emergere, in ambito europeo, ulteriori modelli di disciplina, ai quali pare utile far cenno, anche ai fini di una visione comparata del fenomeno.

Essi invero ricercano soluzioni in due direzioni contrapposte.

Da una parte, i tentativi di superare le ambiguità dell'abolizionismo si muovono in direzione 'liberale': la prostituzione volontaria andrebbe considerata un'attività economica lecita a tutti gli effetti (approccio 'neo-regolamentarista')[12].

Dall'altra, il soggetto debole andrebbe ulteriormente protetto, e la strategia consisterebbe nel porre sanzioni anche a colui che, attraverso la 'domanda' del servizio sessuale, ne alimenta lo sfruttamento, ossia il cliente (approccio 'neo-proibizionista')[13].

[8] C. Cost. n. 141/2019.

[9] V., per i riferimenti alla legislazione precedente, artt. 2 e 3 l. n. 75/1958.

[10] Tale situazione risulta posta in evidenza da C. Cost. n. 141/2019.

[11] C. Cost. n. 141/2019.

[12] Secondo tale approccio – alla base delle legislazioni 'neo-regolamentariste', di vario taglio, messe in campo a partire dagli anni '90 dello scorso secolo in Paesi quali l'Olanda, la Germania, l'Austria e la Svizzera – la prostituzione sarebbe «assimilabile alle altre fonti di guadagno e generatrice di ordinari diritti economici e sociali (nonché di doveri fiscali) in capo a coloro che la esercitano. L'attenzione del legislatore si dovrebbe focalizzare, in quest'ottica, essenzialmente sulle cosiddette procedure di riduzione del danno, intese a limitare le conseguenze negative che la vendita di prestazioni sessuali può comportare» (C. Cost. n. 141/2019).

[13] Secondo tale approccio – sulla cui scia si sono sviluppate le recenti politiche 'neo-proibizioniste' – l'abolizionismo 'non farebbe abbastanza' «per tutelare la persona che si prostituisce dalla condotta vessatoria degli altri soggetti, fra i quali rientrerebbe lo stesso cliente. Andrebbe perciò eretto un argine più robusto contro l'approfittamento di una condizione di vulnerabilità, che caratterizzerebbe le persone che si prostituiscono». Di tale modello esistono una versione più 'temperata' e una più 'radicale'. Nella prima «il 'consumatore' viene punito solo quando acquisti

Così richiamati, in estrema sintesi, i due principali filoni critici dell'abolizionismo, ai nostri fini preme evidenziare che questi, benché per certi versi opposti, appaiono accomunati da un'unica esigenza: accrescere la tutela da riservare alla indiscussa parte debole del rapporto, ossia la prostituta.

Ebbene, una possibile soluzione a un quesito – del tutto privatistico – inerente al pagamento del corrispettivo dovuto alla meretrice non solo asseconda tale logica, ma anche rappresenta, in un certo senso, un punto di sintesi tra i due approcci appena descritti. Ad essa ci si dedicherà nel prossimo paragrafo.

III. *Una discriminazione nella discriminazione: il mancato diritto al pagamento del corrispettivo*

Il contratto concluso tra prostituta e cliente, come noto, è tradizionalmente considerato un caso di scuola di nullità per contrarietà al buon costume[14].

Nel nostro ordinamento, la normativa di riferimento si ricava dal combinato disposto degli artt. 1343, 1418 e 2035 cod. civ., in base al quale la prostituta si vedrebbe negato il diritto a ricevere il compenso, avendo a disposizione la sola *soluti retentio* di quanto spontaneamente corrispostole dal cliente.

Come è stato notato da recente dottrina, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2035 cod. civ. – per cui chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, 'anche da parte sua', costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato – suggerisce che «l'offesa al buon costume risulti realizzata 'anche' da parte del cliente: come a voler lasciare intendere che tale

servizi sessuali da una persona che sia vittima di prostituzione forzata (è la soluzione adottata nel Regno Unito con il Policing and Crime Act del 2009). Una simile tecnica d'intervento trova eco nella direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente 'la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime', la quale invita specificamente gli Stati membri a impegnarsi per ridurre la 'domanda' che è alla base del traffico di esseri umani, anche valutando la possibilità di prevedere come reato l'utilizzo di servizi che sono oggetto di sfruttamento, qualora l'agente sia a conoscenza che la persona è vittima di tratta (art. 18, par. 4)». Nella seconda, più ricorrente, «si sceglie di punire il cliente *sic et simpliciter*, ossia a prescindere dalle caratteristiche della persona che offre i servizi sessuali e dalla condizione di soggiogamento o di necessità in cui essa eventualmente si trovi. Si tratta del cosiddetto 'modello nordico', essendo stata una simile strategia adottata anzitutto dalla Svezia, sul finire degli anni '90, e poi seguita da altri Paesi del Nord Europa, ai quali si è peraltro recentemente aggiunta anche la Francia» (C. Cost. n. 141/2019).

[14] Per una analisi, in chiave critica, su contrarietà al buon costume della prestazione di servizi sessuali e restituzioni v. da ultimo G. Biancardi, *Prestazioni di servizi sessuali e restituzioni*, in *NGCC*. 2025, 1, 246 ss.

offesa si compia *in primis* da parte della prostituta»[15], il che sarebbe dimostrato pure dall'interpretazione giurisprudenziale corrente, che «tende a porre l'accento non tanto sulla *turpitudo dantis*, quanto piuttosto sulla *turpitudo accipientis*, qualificando l'esercizio della prostituzione come in sé immorale e, benché non illecito, neppure propriamente lecito»[16].

È evidente che, in tale contesto, la posizione della prostituta risulta fortemente penalizzata: non solo per quanto attiene all'aspetto più prettamente economico, ma anche, e in maniera rilevante, per quanto attiene alla salvaguardia della sua integrità, morale e fisica.

Il suddetto orientamento tradizionale, riscontrabile in una serie di sentenze penalistiche, ha infatti talvolta impedito di arginare condotte gravemente discriminatorie, di violenza o minaccia, perpetrate nei confronti della prostituta.

È stato questo, ad esempio, il caso in cui un cliente aveva puntato un'arma per costringere una ragazza a rinunciare al pagamento concordato. In una vicenda grave come questa, la Corte di Cassazione aveva negato la configurazione del reato di estorsione, data la mancanza sia di un ingiusto profitto da parte dell'agente, sia di un danno giuridicamente rilevante per la vittima (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2001, n. 9348)[17].

L'orientamento che inquadra come 'profitto ingiusto' il prezzo da corrispondere alla meretrice è condiviso dalla maggioritaria, e più recente, giurisprudenza, che continua a considerare il contratto concernente l'attività prostitutiva nullo

[15] A. Rinaudo, *'Quod meretrici datur, repeti non potest'. La 'nova ratio' di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana*, in F. Zuccotti, M.A. Fenocchio (a c. di), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano 2018, 276.

[16] Così Rinaudo, *'Quod meretrici datur, repeti non potest'. La 'nova ratio' di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana* cit. 276. Come è stato opportunamente notato da M.R. Marella, *Sesso, mercato e autonomia privata*, in S. Rodotà, P. Zatti (a c. di), *Trattato di biodiritto* II. *Il governo del corpo*, Milano 2011, 887, la regola *in pari causa turpitudinis*, oggi comunemente riferibile al rapporto contrattuale tra prostituta e cliente, sottende un «meccanismo che mentre esclude dal mercato il sesso a pagamento, surrettiziamente regolandolo come eccezionale rispetto al mercato stesso, sancisce l'indifferenza del diritto nei suoi confronti e specularmente la sua opacità rispetto al diritto». In argomento v. anche P. Rescigno, *'In pari causa turpitudinis'*, in *Riv. dir. civ.*, 1966.1, 2 ss.

[17] L'orientamento tradizionale in materia si può vedere applicato anche in Cass. civ., sez. III, 1° agosto 1986, n. 4927, che ha negato a una prostituta il diritto al risarcimento per il danno subito al proprio reddito professionale in seguito a un incidente stradale che aveva compromesso la sua capacità di svolgere l'attività. Anche in sede tributaria non pare messa in discussione la qualificazione *contra bonos mores* della prostituzione, salvo il convincimento – consolidato entro la V sezione civile (tributaria) della Suprema Corte (v. sentenze 1° ottobre 2010, n. 20528; 13 maggio 2011, n. 10578; 27 luglio 2016, n. 15596; 4 novembre 2016, n. 22413) – che il reddito da essa generato sia in ogni caso tassabile.

per illiceità della causa[18], e ad affermare che nessun dubbio potrebbe esservi «sul carattere ingiusto del profitto perseguito da chi, con minacce e percosse, costringa un'altra persona a farsi consegnare una certa somma quale prezzo della prestazione illecita, e quindi sulla piena sussistenza di questo elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 cod. pen.» (Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8051).

Come si vede, tale ultima fattispecie è opposta all'altra, sopra citata: in questo, come in molti altri casi, è la prostituta (o il suo protettore) che abbia tenuto condotte di violenza o minaccia volte a costringere il cliente a pagare la prestazione sessuale ad essere giudicata responsabile del reato di estorsione, attesa l'ingiustizia del profitto così ottenuto, in quanto non corrispondente a una pretesa tutelata dall'ordinamento[19].

Tutto questo sull'assunto – ribadito da recentissima giurisprudenza – che «nel comune sentire dei cittadini nell'attuale momento storico, il meretricio, pur quando intervenga tra adulti liberamente consenzienti, e ancorché non sia in tale caso vietato dalla legge, appare … percepito come contrario ai cosiddetti *boni mores*, tale essendo tutt'ora ritenuto, pur nella rapida evoluzione (o involuzione, a seconda dei punti di vista) della morale, prestare per denaro il proprio corpo (da parte della prostituta) e acquistare per denaro tale prestazione (da parte del cliente)» (Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2025, n. 4187).

IV. *Trib. Roma, 7 maggio 2014: una sentenza controcorrente*

All'orientamento tradizionale appena tratteggiato si era però contrapposta una sentenza del 2014 del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 7 maggio 2014[20]), che merita di essere presa in esame.

Il caso riguardava una giovane prostituta nigeriana, non pagata dal cliente: quest'ultimo, ricevuta la prestazione, si era rifiutato di corrispondere il prezzo confidando, in buona sostanza, sul regime privatistico per così dire 'di favore' emergente dagli artt. 1343, 1418 e 2035 cod. civ.

La ragazza, costretta dalla situazione, si era quindi rivolta al proprio protettore, il quale era riuscito ad ottenere il compenso con pressioni e minacce.

[18] Cfr. Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2025, n. 4187; Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8051.

[19] Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2025, n. 4187.

[20] Su cui v. il commento di G.L. Gatta, *Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare la prestazione? A proposito del concetto di ingiustizia del profitto*, in *Dir. pen. cont*. 4.3-4, 2014, 417 ss.; Rinaudo, *'Quod meretrici datur, repeti non potest'. La 'nova ratio' di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana* cit. 275 ss.

La questione centrale – di rilievo penalistico, ma risolvibile passando attraverso nozioni di carattere civilistico – era stabilire se la condotta del protettore integrasse il reato di estorsione che richiede, oltre all'elemento della costrizione, anche l'ottenimento di un profitto 'ingiusto'. Se così, il compenso della prostituta sarebbe stato ritenuto 'ingiusto', e quindi non dovuto, e si sarebbe avallata la consolidata concezione che nega alla prostituta un diritto a ricevere il corrispettivo.

Il Tribunale di Roma aveva però rigettato questa impostazione. Il profitto della prostituta, derivante da una prestazione liberamente concordata, rappresenterebbe un diritto pienamente esigibile; anzi, considerato il contesto di vulnerabilità della giovane donna e l'asimmetria nei rapporti con il cliente, la condotta veramente riprovevole risiederebbe nel rifiuto del cliente di corrispondere quanto pattuito.

Conseguenze di tale convincimento sono state, sul piano penalistico, di escludere la configurabilità del reato di estorsione (la richiesta di pagamento da parte della prostituta non costituendo, quindi, un profitto ingiusto); sul piano civilistico, di ribaltare l'inquadramento tradizionale, e ravvisare l'offesa al buon costume nel solo comportamento del cliente che si rifiuti di pagare.

Nel decidere così, i giudici avevano citato Ulpiano, il quale, in D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 *ad ed*.), definiva «la prostituzione come un'attività socialmente turpe (*turpiter facere*) ma lecita»[21].

Il passo del Digesto evocato nella sentenza del Tribunale di Roma, a ben vedere, parlerebbe di una *soluti retentio* del prezzo corrisposto alla meretrice giustificata, addirittura, da una peculiare *turpitudo* del solo cliente (benché si tratti di una *turpitudo* per forza di cose scollegata da un rifiuto di quest'ultimo di pagare). Anche per questo, credo che una lettura più approfondita del frammento di Ulpiano possa essere utile a consolidare l'approccio – sicuramente pregevole, nell'ottica di ridurre la condizione di discriminazione in cui versano le prostitute – seguito dal Tribunale di Roma.

V. *D. 12.5.4.3 (Ulp. 26* 'ad ed.'*)*

Di seguito si riporta il testo di Ulpiano:

D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 *ad ed*.)[22]: *Sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo*

[21] Trib. Roma, 7 maggio 2014: «il fondamento di detta ricostruzione giuridica risale al diritto romano che, con Ulpiano, definisce la prostituzione come un'attività socialmente turpe (*turpiter facere*) ma lecita le cui prestazioni non consentono di ripetere da parte del cliente quanto pagato».

[22] Con riferimento al brano che ci si accinge a commentare, ritengono (condivisibilmente) che si tratti di prestazioni effettuate da una prostituta indipendente F. Sturm, *'Quod meretrici datur re-*

et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudo versatur, sed solius dantis: illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix.

Il giurista, rifacendosi nella prima parte del passo all'opinione di Labeone e Marcello, dice che ciò che si dà alla meretrice non si può ripetere, per una ragione nuova e diversa da quella – probabilmente sostenuta da una parte della dottrina – della *turpitudo* di entrambe le parti, ossia per una *solius dantis turpitudo*.

La *soluti retentio* a vantaggio della prostituta sarebbe giustificata, quindi, dalla turpitudine del solo cliente. La spiegazione è la seguente: per quanto la prima si comporti in modo turpe (*turpiter facere*), non sarebbe turpe che essa riceva il prezzo della sua attività (*non turpiter accipere*).

Prima di addentrarsi nell'esegesi del passo, è bene evidenziare che – così come è, in generale, per l'esercizio della prostituzione nel mondo romano[23] – non pare possibile ricondurre la fattispecie a un qualche tipo contrattuale. Cionondimeno va detto che, per i Romani, quella delle meretrici era un'attività lecita. È vero, infatti, che il diritto prevedeva molte misure negative e penalizzanti a svantaggio delle prostitute, tutte connesse al loro *status* di *infames personae*; ma è anche vero che il loro era un mestiere inquadrato tra quelli consentiti nell'età del principato.

Il dato più rilevante, a tal proposito, risale ai tempi di Caligola (37-41 d.C.): in un brano tratto dal *de vita Caesarum*, Svetonio[24] narra della nuova politica di tassazione[25] introdotta dall'imperatore e delle imposte che si iniziarono in quel

peti non potest', in H.P. Benöhr, K. Hackl, R. Knütel, A. Wack (hrsg.), *'Iuris professio'. Festgabe für M. Kaser zum 80. Geburtstag*, Wien-Köln-Graz 1986, 283; L. Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* II, Torino 2014, 19. *Contra*, v. Formigoni Candini, *'Quod meretrici datur repeti non potest'. Ancora su D.12,5,4,3* cit. 23 ss., per il quale il passo presupporrebbe una situazione di esercizio del meretricio alle dipendenze di un lenone e che, pertanto, il *dans* sia quest'ultimo nella sua veste di datore di lavoro della prostituta. Per una critica di questa tesi v. Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X* cit. 333 s.

[23] Benché nelle fonti, letterarie e giuridiche, esista qualche indizio che rimanda alla locazione, considerare il meretricio un'ipotesi di *locatio conductio* pare senz'altro azzardato, dato che né nei *Digesta* (titolo 19.2) né nelle *Institutiones* imperiali (3.24) essa mai viene accostata a una simile pratica.

[24] Svet. *Calig.* 40: *Vectigalia nova atque inaudita primum per publicanos, deinde, quia lucrum exuberabat, per centuriones tribunosque praetorianos exercuit, nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributi aliquid imponeret. pro edulibus, quae tota urbe venirent, certum statumque exigebatur; pro litibus ac iudiciis ubicumque conceptis quadragesima summae, de qua litigaretur, nec sine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur; ex gerulorum diurnis quaestibus pars octava; ex capturis prostitutarum quantum quaeque uno concubitu mereret; additumque ad caput legis, ut tenerentur publico et quae meretricium quive lenocinium fecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent.*

[25] Al proposito si noti come anche in Grecia fosse prevista un'imposta sul reddito delle prostitute (sul punto cfr., *ex pluribus*, E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano 2010, 82 s.); diversamente rispetto al mondo

periodo a riscuotere, tra cui compaiono quelle a carico delle prostitute, che dovevano versare nelle casse imperiali *quantum quaeque uno concubitu mereret*[26].

È quindi plausibile che il diritto al compenso fosse riconosciuto a questa categoria di donne ma che, di ciò, le testimonianze scarseggino: vuoi perché, nella maggior parte dei casi, questo era riscosso dal *dominus* o dal *leno*, vuoi perché – come notava Biggi –, in generale, si riscontra un silenzio delle fonti circa queste donne dell'antichità, «non citate mai per se stesse, ma solo in stretta relazione al mondo maschile ed alla loro funzione per così dire sociale»[27].

Proprio il frammento di Ulpiano ora in commento, tuttavia, potrebbe essere riguardato come una rara attestazione di tale diritto, quantomeno in adesione a una delle letture del passo che mi accingo ad esporre[28].

ellenico, invece, come notato da Fayer, *'Meretrix'. La prostituzione femminile nell'antica Roma* cit. 19, la cultura romana non conosceva un fenomeno analogo a quello – presumibilmente sorto in Oriente e assai diffuso anche in Grecia – delle prostitute sacre (sulla connessione tra la religione e la condizione di prostitute e lenoni a Roma cfr. T.A.J. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford 1998, 23 ss.). In Grecia queste donne, un tempo schiave, con la consacrazione alla divinità (tramite ciò che per A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982, 94, costituiva un'offerta votiva) acquistavano la libertà, ma rimanevano strettamente legate alla divinità (che si considerava averle manomesse): dovevano vivere nel tempio e devolvere quanto ricavavano dal commercio del proprio corpo. Sul punto cfr. H. Licht, *Sexual Life in Ancient Greece*, New York 1974, 388 ss.; E. Cantarella, voce *Prostituzione (diritto greco)*, in *NNDI*. 14, Torino 1967, 225, e, più di recente, S.L. Budin, *Sacred Prostitution in the First Person*, in A. Faraone, L.K. Mcclure, (ed. by), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, Wisconsis 2006, 77 ss.; C. Keesling, *Heavenly Bodies. Monuments to Prostitutes in Greek Sanctuaries*, in *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World* cit. 59 ss.

[26] Per un approfondimento sulla tassazione della prostituzione cfr. Fayer, *'Meretrix'. La prostituzione femminile nell'antica Roma* cit. 619 ss.; per una ricostruzione di un probabile tariffario cfr. T.A.J. McGinn, *The Economy of Prostitution in the Roman World. A Study of Social History and the Brothel*, Ann Arbor 2004, 40 ss.

[27] Così E. Biggi, *Venere a Roma: la prostituta italica*, in N. Criniti (a c. di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, Brescia 1991, 76.

[28] Sul frammento v. G. Grosso, *Il prezzo del meretricio*, in *SDHI*. 9, 1943, 289 s.; G. Sciascia, *A paga à meretriz no direito romano*, in *Varietà giuridiche. Scritti brasiliani di diritto romano e moderno*, Milano 1956, 19 ss.; Sturm, *'Quod meretrici datur repeti non potest'* cit. 281 ss.; I. Mereu, voce *Prostituzione (Storia)*, in *ED*. 37, Milano 1988, 447; W. Dajczak, A. Sokala, *Ulp. D. 12,5,4,3. Ein Beitrag zur Klärung der 'nova ratio'*, in *TR*. 58, 1990, 129 ss.; Formigoni Candini, *'Quod meretrici datur repeti non potest'. Ancora su D.12,5,4,3* cit. 17 ss.; Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X* cit. 331 ss.; S.A. Fusco, *'Adulescens luxuriosus'. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores'?*, in D. Nörr, S. Nishimura (hrsg.), *'Mandatum' und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, Berlin-Heidelberg 1993, 394 ss.; McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome* cit. 323; S. Randazzo, *'Mandare'. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano 2005, 171; P.G. Guzzo, V. Scarano Ussani, *'Ex corpore lucrum facere'. La prostituzione nell'antica Pompei*, Roma 2009, 16 s.; A.R. Jurewicz, *'Condictio ob turpem vel iniustam causam' im Licht des Polnischen Zivilge-*

Si tratta di letture in parte convergenti tra loro, che – se così si può dire – rappresenterebbero una sorta di antesignani degli orientamenti 'neo-proibizionisti' e 'neo-regolamentaristi' che abbiamo citato sopra[29].

La prima, di più immediata comprensione, è quella proposta dalla dottrina tradizionale, e coincide tutto sommato col tenore letterale del brano: il pagamento del corrispettivo alla prostituta sarebbe un caso di *soluti retentio* giustificata, secondo la nuova *ratio* citata da Ulpiano, dalla *solius dantis turpitudo*.

Si troverebbe, in questo modo, una sorta di precedente degli orientamenti più radicali, 'neo-proibizionisti': si punisce il cliente perché la *turpitudo* sarebbe solo dalla sua parte.

La seconda, avanzata col supporto di argomenti interpolazionistici, indicherebbe invece D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 *ad ed*.) quale precursore dei modelli 'neo-regolamentaristi'.

Il primo dato che serve mettere in luce tiene conto della collocazione di D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 *ad ed*.), nel titolo V del XII libro del Digesto rubricato *De condictione ob turpem vel iniustam causam*.

Si tratta di un titolo che si apre con un frammento del X libro *ad Sabinum* di Paolo, che i compilatori usano per introdurre una sorta di classificazione preliminare dei diversi possibili casi di restituzioni di dazioni per causa turpe o ingiusta: quando si dà qualcosa in relazione a un risultato turpe, può essere che la turpitudine sia solo di colui che dà o solo di colui che riceve, oppure di entrambi (D. 12.5.1 pr. [Paul. 10 *ad Sab*.]: *Omne quod datur aut ob rem datur aut ob causam, et ob rem aut turpem aut honestam: turpem autem, aut ut dantis sit turpitudo, non accipientis, aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis, aut utriusque*).

Sempre con brani estrapolati dal commento *ad Sabinum* di Paolo è poi formulato il principio generale secondo il quale ciò che fu dato per un'*honesta causa* può essere ripetuto solo se non vi sia stato l'adempimento della controparte[30], mentre il pagamento fatto per una turpe causa può essere reso oggetto di *condictio* per turpitudine del solo *accipiens*[31].

La trattazione continua quindi con l'esemplificazione di vari casi (tratti però,

setzbuches. 'Marginalia' zu D. 12.5.4.3, in *RIDA.* 60, 2013, 295 ss.; Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* cit. 19 s.; M.F. Merotto, *Il corpo mercificato. Per una rilettura del 'meretricium' nel diritto romano*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* 2, Pisa 2017, 274 ss.; Rinaudo, *'Quod meretrici datur, repeti non potest'. La 'nova ratio' di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana* cit. 269 ss.

[29] Cfr. sopra, par. 2.

[30] D. 12.5.1.1 (Paul. 10 *ad Sab*.): *Ob rem igitur honestam datum ita repeti potest, si res, propter quam datum est, secuta non est.*

[31] D. 12.5.1.2 (Paul. 10 *ad Sab*.): *Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest.*

per la maggior parte, dal commentario *ad edictum* di Ulpiano) ove, in considerazione della comune turpitudine delle parti, non può avere luogo la ripetizione del pagato[32], per poi passare ad altre ipotesi in cui si concede la *condictio* per la turpitudine del solo *accipiens*[33].

A seguire, in D. 12.5.4.3, Ulpiano si sofferma specificamente sul caso della meretrice, apparentemente rientrante tra le ipotesi di negozi 'turpi' e perciò da analizzare nel contesto delle *condictiones ob turpem causam*.

È chiara – e con ogni probabilità consolidata, dato che è conforme a quanto già scritto da Labeone e Marcello – la regola per cui non si può recuperare la somma pagata a una prostituta (*quod meretrici datur, repeti non potest*).

Ius controversum sembrerebbe invece esservi sulle ragioni di tale irripetibilità. Stando al tenore letterale del frammento, Ulpiano dissentirebbe da quanto già sostenuto da Labeone e Marcello in merito alla corretta collocazione della turpitudine: se i secondi negavano la *condictio* in considerazione dell'immoralità condivisa tra cliente e prostituta (*quod utriusque turpitudo versatur*)[34], per il primo[35], la medesima soluzione sarebbe invece derivata da una *turpitudo* tutta dalla parte del *dans*[36].

[32] D. 12.5.2 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*): *Ut puta dedi tibi ne sacrilegium facias, ne furtum, ne hominem occidas. in qua specie Iulianus scribit, si tibi dedero, ne hominem occidas, condici posse:* 1. *Item si tibi dedero, ut rem mihi reddas depositam apud te vel ut instrumentum mihi redderes.* 2. *Sed si dedi, ut secundum me in bona causa iudex pronuntiaret, est quidem relatum condictioni locum esse: sed hic quoque crimen contrahit (iudicem enim corrumpere videtur) et non ita pridem imperator noster constituit litem eum perdere*; D. 12.5.3 (Paul. 10 *ad Sab.*): *Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut male iudicetur*.

[33] D. 12.5.4.2 (Ulp. 26 *ad ed.*): *Quotiens autem solius accipientis turpitudo versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi iniuriam facias*.

[34] Così v. Sturm, *'Quod meretrici datur repeti non potest'* cit. 284; Mereu, voce *Prostituzione (Storia)* cit. 447; Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X* cit. 332; Jurewicz, *'Condictio ob turpem vel iniustam causam' im Licht des Polnischen Zivilgesetzbuches. 'Marginalia' zu D. 12.5.4.3* cit. 297.

[35] Che la *nova ratio* vada ascritta a Ulpiano (o, comunque, a un giurista a lui temporalmente assai prossimo, se non addirittura coevo, e la cui opinione Ulpiano stesso mostra di condividere) è un dato ritenuto pressoché pacifico in dottrina: v. Grosso, *Il prezzo del meretricio* cit. 289; Sciascia, *A paga à meretriz no direito romano* cit. 24 ss.; Sturm, *'Quod meretrici datur repeti non potest'* cit. 284; Mereu, voce *Prostituzione (Storia)* cit. 447 s.; Formigoni Candini, *'Quod meretrici datur repeti non potest'. Ancora su D.12,5,4,3* cit. 21; Jurewicz, *'Condictio ob turpem vel iniustam causam' im Licht des Polnischen Zivilgesetzbuches. 'Marginalia' zu D. 12.5.4.3* cit. 297; Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* cit. 20; Rinaudo, *'Quod meretrici datur, repeti non potest'. La 'nova ratio' di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana* cit. 270.

[36] Tale soluzione – come notato da Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* cit. 20 – ben potrebbe essere stata dettata con «l'intento di preservare la sfera economica della prostituta» e ciò in conformità al «generale atteggiamento di benevolenza per le *pornai*: giovani donne degne di commiserazione perché indotte alla turpitudine dalla miseria, ma anche molto utili alla società, in quanto solido baluardo della morale matrimoniale augustea».

Leggere, nella fattispecie, un caso di turpitudine del solo *dans* suscita però più d'una perplessità.

Non solo perché – come è stato condivisibilmente notato – questo rappresenterebbe l'unico caso, tra quelli esemplificati nel Digesto, di *turpitudo solius dantis*[37]. Ma anche perché il principio della *turpitudo* del cliente riuscirebbe di difficile comprensione calato in un contesto storico-sociale – quale quello della Roma di epoca classica – in cui i giovani che frequentavano i bordelli ricevevano addirittura le lodi di Catone il censore[38].

Se proprio si volesse additare, nel contesto della prostituzione, un'unica parte cui attribuire l'immoralità[39], a rigore, quella dovrebbe essere la meretrice, donna considerata di per sé infame e *probrosa*. Ma l'opzione della *turpitudo* della sola *meretrix*, a ben vedere, nemmeno è menzionata.

D'altro canto, neppure convince l'altra regola, citata da Ulpiano, che pone

[37] In tal senso v. Fusco, *'Adulescens luxuriosus'. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores'?* cit. 398.

[38] Hor. *serm.* 1.2.31-35: *Quidam notus homo cum exiret fornice, «macte virtute esto» inquit sententia dia Catonis; «nam simul ac venas inflavit taetra libido, huc iuvenes aequom est descendere, non alienas permolere uxores»*. Sul punto cfr. B. Salles, *I bassifondi dell'antichità. Prostitute, ladri, schiavi, gladiatori: dietro lo scenario eroico del mondo classico*, trad. it., Milano 1983, 187 (che però sottolinea anche il biasimo espresso in un'altra occasione dallo stesso Catone, una volta appreso che il giovanotto, prima lodato, frequentava il lupanare di continuo e non sporadicamente). Che il ricorso alla prostituzione fosse lodevole – oltre che 'conforme a quanto da sempre concesso agli antenati' – è poi ampiamente confermato anche da Cic. *Cael.* 48: *Verum si quis est, qui etiam meretriciis amoribus interdictum iuventuti putet, est ille quidem valde severus (negare non possum), sed abhorret non modo ab huius saeculi licentia, verum etiam a maiorum consuetudine atque concessis. quando enim hoc non factitatum est, quando reprehensum, quando non permissum, quando denique fuit, ut, quod licet, non liceret? hic ego iam rem definiam, mulierem nullam nominabo; tantum in medio relinquam* (per il cui commento v. E. Cantarella, *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Milano 2009, 74 s.). Fermo tutto ciò, va però sottolineato che già prima dell'avvento del cristianesimo, nei primi due secoli dopo Cristo, il sesso cominciava a essere guardato con maggiore diffidenza a seguito della nuova etica sessuale indotta dalle leggi augustee (cfr. Puliatti, *'Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt'. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustinianea* cit. 31 ss.; Cantarella, *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma* cit. 138 ss.), cui si deve l'origine del «tralaticio atteggiamento ambiguo, da parte delle pubbliche istituzioni, nei confronti delle prostitute: da un lato considerate necessarie per la preservazione dei matrimoni dall'adulterio, e perciò stesso legalmente riconosciute e sfruttate a livello tributario, ma al tempo stesso sensibilmente emarginate sul piano del diritto pubblico e privato. Esistenti per l'erario, ma ignorate quanto al resto» (così Solidoro Maruotti, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* cit. 22).

[39] Il che, comunque, risulterebbe stonato, posto che, come sottolineato anche da Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X* cit. 333, a rigor di logica, il rapporto di meretricio dovrebbe essere o turpe per ambedue o non turpe per nessuno dei due.

la turpitudine in capo a entrambe le parti, posto che a Roma la prostituzione era un'attività senz'altro tollerata.

Per queste ragioni – e per altre che a breve esporrò – mi paiono leciti i dubbi avanzati da parte della dottrina sulla completa genuinità di D. 12.5.4.3[40].

Il passo è stato infatti sottoposto a una critica interpolazionistica con argomentazioni assai condivisibili[41].

Il 'corpo estraneo' sarebbe l'inciso *sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudo versatur, sed solius dantis*, espunto il quale si manifesterebbe la vera funzione del frammento che – alla stregua degli altri brani di Ulpiano in quel contesto richiamati – presumibilmente era volto a specificare la nozione di turpitudine rilevante in ambito di *condictio ob turpem causam*.

I compilatori, dopo aver posto l'iniziale tripartizione scandita dalle parole di Paolo, vollero spiegarla utilizzando le riflessioni di un altro giurista, forse più approfondite sul concetto di *turpitudo*[42]: la regola sancita per il caso del pagamento alla prostituta andrebbe dunque letta tenendo conto del *modus procedendi* – tendenzialmente casistico – seguito da Ulpiano nel ventiseiesimo commentario all'editto del pretore (da cui D. 12.5.4.3 è escerpito), e non come un'esemplificazione della rigida sistematica (paolina) con la quale i commissari giustinianei decisero di aprire il titolo *De condictione ob turpem vel iniustam causam*.

Un primo spunto per ritenere che il tenore originario del frammento possa essere stato *sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt: illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix* deriva dal fatto che l'intera argomentazione ulpianea – come emerge dai frammenti antecedenti – è costruita utilizzando citazioni favorevoli a supporto, e non a contrario[43].

[40] In senso difforme, v. invece Sturm, *'Quod meretrici datur repeti non potest'* cit. 281 ss.; Formigoni Candini, *'Quod meretrici datur repeti non potest'. Ancora su D.12,5,4,3* cit. 17 ss. Ritiene la soluzione classica, pur ammettendo che la *nova ratio* abbia «tutta l'aria di un rimaneggiamento … postclassico», Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X* cit. 333.

[41] Cfr. Fusco, *'Adulescens luxuriosus'. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores'?* cit. 395 ss. L'ipotesi interpolazionistica era già stata avanzata in passato: cfr. G. Beseler, *Lucubrationes Balticae*, in *SDHI.* 3, 1937, 377; F. Horak, *'Rationes decidendi'. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo* I, Aalen 1969, 238 e nt. 11.

[42] In tal senso v. anche Fusco, *'Adulescens luxuriosus'. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores'?* cit. 395 ss.

[43] Cfr. i frammenti precedenti e, in particolare, D. 12.5.2 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*); D. 12.5.4 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*): *Idem, si ob stuprum datum sit, vel si quis, in adulterio deprehensus, redemerit se: cessat enim repetitio, idque Sabinus et Pegasus responderunt*; D. 12.5.4.2 (Ulp. 26 *ad ed.*). In tutti questi frammenti – che anche Lenel, *Palingenesia iuris civilis* II, Lipsiae 1889, 571 s. pone in sequenza – Ulpiano cita altri giuristi per descrivere il 'diritto vigente', il che lascia ipotizzare

In secondo luogo, la parte iniziale *sed quod meretrici datur* … – la cui genuinità non è posta in dubbio – appare come una chiosa dei frammenti antecedenti, in cui Ulpiano ammette la *condictio* per ripetere pagamenti effettuati quando la turpitudine sta solo dalla parte dell'*accipiens*[44]: D. 12.5.4.3 parrebbe cioè nulla più che una precisazione della *solius accipientis turpitudo*, concetto che non doveva essere di immediata comprensione[45].

Il caso della meretrice potrebbe essere stato il più eclatante per spiegare come la *turpitudo* di cui si stava trattando nulla avesse a che vedere con la turpitudine propria di un particolare stile di vita: in altre parole, per il giurista severiano non v'erano dubbi che il *turpiter facere* delle prostitute non si riflettesse per così dire 'di default' sulla validità dei negozi da queste conclusi, rendendo turpe anche l'*accipere*.

Se così, non ci sarebbe spazio per il contrasto evocato nella versione del passo che si legge nel Digesto, potendosi viceversa ipotizzare che questo sia stato appositamente creato dai giustinianei per introdurre un caso – l'unico, torno a ripetere, riportato nella compilazione – di *turpitudo* del solo *dans*.

Non è semplice immaginare il motivo di tale rimaneggiamento. Il *favor mulieris* che caratterizzò la politica di Giustiniano[46] volta al contrasto alla prostituzione[47], fatta da misure assai rigide nei confronti dei lenoni da un lato, ma anche di generale rivalutazione umana, etica e giuridica della donna dall'altro, potrebbe aver avuto un suo peso.

Se, poi, si volesse recuperare un'ingegnosa ipotesi prospettata qualche decennio fa da parte della dottrina[48], per cui il pagamento di cui si parla nel testo proverrebbe da un lenone e non da un cliente, l'aggiunta dei compilatori potrebbe spiegarsi in maniera ancor più lineare.

che anche in D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 *ad ed*.) le opinioni di Labeone e Marcello vengano richiamate non per evocare un *ius controversum*, bensì per suffragare l'opinione espressa da Ulpiano. In tal senso v. anche Fusco, *'Adulescens luxuriosus'. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores'?* cit. 395 ss.

[44] In particolare, cfr. il paragrafo antecedente (in tema di *stipulatio*): D. 12.5.4.2 (Ulp. 26 *ad ed*.): *Quotiens autem solius accipientis turpitudo versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi iniuriam facias*.

[45] È dato pensare, peraltro, che Ulpiano fosse certamente 'competente' sul concetto di *turpitudo* e di contrarietà ai *boni mores*: per una rassegna delle fonti dalle quali emerge la sua specifica riflessione sulla contrarietà ai *boni mores*, ad esempio, dei negozi *de hereditate tertii*, v. M.F. Merotto, *L''emptio venditio' di eredità futura nella giurisprudenza romana*, Napoli 2022, 120 ss.

[46] Sulla politica di Giustiniano a favore delle donne v. J. Beaucamp, *Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle)*, 1, Paris 1990, 29 ss.; R. Haase, *Justinian I. und der Frauenraub (raptus)*, in *ZSS.* 111, 1994, 458 ss.

[47] Su questa, nello specifico, v. E. Caliri, *La prostituzione femminile nella tarda antichità. Un caso singolare a Siracusa*, in ὅρμος. *Ricerche di Storia Antica* 14, 2022, 77 ss.

[48] Formigoni Candini, *'Quod meretrici datur repeti non potest'. Ancora su D.12,5,4,3* cit. 23 ss.

Tale lettura, infatti, se è vero che non convince ove riferita alla Roma dell'epoca classica, in cui – come notava Guarino – «la libera professione notoriamente prevalse sempre e di gran lunga sul meretricio organizzato», e «la *locatio operarum* di una meretrice al lenone» non era probabilmente «meno turpe della convenzione tra meretrice e cliente»[49], appare invece persuasiva se calata nel contesto normativo giustinianeo sopra tratteggiato.

In altri termini, l'interpolazione potrebbe riflettere le intenzioni del legislatore tardoantico: potenziare la tutela giuridica[50] da offrire alle meretrici, inasprendo, al contempo, le sanzioni per chi ne sfruttava la posizione di debolezza e, quindi, *in primis* per i lenoni[51].

Certo è, comunque, che la lettura appena descritta non vanta forti appigli testuali.

Più attendibile rimane, allora, la versione che vede il cliente ricoprire il ruolo di *dans*.

Se così, si potrebbe ipotizzare un intento dei compilatori di enfatizzare non solo che la meretrice, per quanto persona infame, riceveva lecitamente il corrispettivo (come trovarono scritto nel passo di Ulpiano), ma anche l'esigenza di una maggiore tutela giuridica, attraverso l'indicazione del cliente quale parte turpe.

In ogni caso, che in epoca giustinianea il principale motivo dell'irripetibilità del pagato risiedesse nella liceità degli accordi tra prostituta e cliente, rispetto al quale la *turpitudo solius dantis* rappresentava un probabile rafforzamento della posizione giuridica della prostituta, parrebbe confermato dalla versione del frammento offerta dai Basilici:

> B. 24.2.4.3: Τὸ διδόμενον πόρνῃ οὐκ ἀναδίδοται ἐπειδὴ γάρ ἐστι πόρνη, οὐκ ἔστιν αἰσχρὸν τὸ λαβεῖν αὐτήν, εἰ καὶ αἰσχρόν ἐστι τὸ εἶναι αὐτὴν πόρνην.

Nel brano si dice soltanto che non si restituisce quanto pagato a una meretrice, giacché la turpitudine connessa al suo *status* non rende turpe il modo in cui lei guadagna.

[49] Guarino, *'Ineptiae iuris romani': X* cit. 334.

[50] Tra le misure giustinianee volte a rafforzare la tutela giuridica delle prostitute, E. Caliri, *La prostituzione femminile nella tarda antichità. Un caso singolare a Siracusa* cit. 77 ss. (cui si rimanda per l'indicazione dei riferimenti legislativi) ricorda «il divieto di avviare forzatamente le donne all'attività teatrale e alla prostituzione e di richiedere obbligazioni a garanzia dell'impegno, da parte delle meretrici, di non abbandonare la propria occupazione». Inoltre, coloro «che, sotto violenza, fossero state costrette ad iniziare o a proseguire l'attività di *scaenica* o di prostituta avrebbero potuto ricorrere al governatore provinciale o al vescovo, ai quali era data facoltà di irrogare ai colpevoli pene quali l'esilio e la confisca dei beni», e «vennero abolite l'incapacità matrimoniale della *mulier scaenica* e le restrizioni relative allo *status* sociale dell'uomo che intendeva sposarla».

[51] Sulle «misure e disposizioni assai rigide» poste in età giustinianea nei confronti dei lenoni v. E. Caliri, *La prostituzione femminile nella tarda antichità. Un caso singolare a Siracusa* cit. 77.

Degna di nota è, in specie, la premessa che regge la spiegazione οὐκ ἔστιν αἰσχρὸν τὸ λαβεῖν αὐτήν, εἰ καὶ αἰσχρόν ἐστι τὸ εἶναι αὐτὴν πόρνην.

Particolarmente interessante pare il confronto tra il tratto ἐπειδὴ γάρ ἐστι πόρνη e il rispondente della versione del Digesto, *cum sit meretrix*: se, nella lingua latina, la congiunzione *cum* più congiuntivo può avere indifferentemente valore concessivo ovvero esplicativo, la congiunzione greca ἐπειδὴ ha solamente valore causale. L'espressione impiegata dai Basilici è quindi traducibile come 'proprio per il fatto che/siccome/giacché è una meretrice'.

Ciò consentirebbe di arguire che, in età giustinianea, la soluzione che vedeva riconosciuto alla meretrice il diritto al compenso fosse ormai del tutto consolidata; così, almeno, pare potersi ricavare dalla formulazione adottata dai compilatori bizantini, i quali affermano in maniera inequivocabile che quanto corrisposto a una prostituta non va restituito, e ciò proprio per il fatto che la donna appartiene alla categoria delle meretrici (ἐπειδὴ γάρ ἐστι πόρνη). Evidentemente, non si poteva considerare turpe τὸ λαβεῖν αὐτήν, costituendo ciò l'attuazione di negozi conclusi nel contesto di una specifica professione consentita.

VI. *Conclusione*

In ultima analisi, aderendo all'interpretazione qui proposta, è dato credere che nel frammento di Ulpiano che si è ora commentato l'irripetibilità del pagato venisse sostenuta con logiche estranee a quelle della *condictio ob turpem causam*: la *soluti retentio* derivava semplicemente dal fatto che era stata adempiuta un'obbligazione lecita[52].

[52] Al proposito, pare impreciso parlare – come invece fa J. Plescia, *The Development of the Doctrine of 'Boni Mores' in Roman Law*, in *RIDA.* 34, 1987, 305 – di 'obbligazione naturale' con riferimento alla prostituzione nel diritto romano: benché, a partire dalla *soluti retentio* affermata da Ulpiano in D. 12.5.4.3 in favore della prostituta, il richiamo allo schema delle obbligazioni naturali possa a prima vista apparire adeguato, la fattispecie non pare riconducibile ai due tipi di obbligazioni naturali classiche del *servus* e del *filius* (sulla nozione classica di *naturalis obligatio* cfr. anzitutto A. Burdese, *La nozione classica di 'naturalis obligatio'*, Torino 1955, 1 ss., e, più di recente, L. di Cintio, *'Natura debere'. Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale*, Soveria Mannelli 2009, 1 ss.). Essa andrebbe semmai inquadrata nell'ambito della tendenza a 'naturalizzare' tutta una serie di casi di irripetibilità del pagato manifestata dai compilatori, i quali tuttavia – come opportunamente osservato da P. Bonfante, *Le obbligazioni naturali e il debito di giuoco*, in *Scritti giuridici varii*, 3. *Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino 1926, 49 – non giunsero «all'estremo, cui giungono i nostri scrittori, talmente pervasi da questa tendenza da mostrar quasi di ritenere che l'esclusione dalla *condictio indebiti* senz'altro rappresenti una dichiarazione espressa di inclusione nella categoria delle obbligazioni naturali». In questo contesto, invero, il diritto romano non approdò mai a un esplicito accostamento del

Il motivo per il quale la fattispecie fu citata entro la trattazione delle restituzioni per cause turpi è presto detto: essendo le prostitute *infames personae*, ben poteva sospettarsi che la loro condizione abietta si riflettesse anche sugli accordi conclusi coi clienti. Ma il dubbio andava sciolto in senso negativo.

Riportando il caso della meretrice, Ulpiano mirava con ogni probabilità a rafforzare la netta distinzione tra l'immoralità di uno *status* sociale (traducibile in un giudizio di contrarietà ai *boni mores*) e l'irrilevanza della turpitudine sulla validità dei negozi conclusi dalle prostitute coi loro clienti[53].

Questo, invero, doveva essere stato l'intento anche degli stessi compilatori che, in conformità alla politica di Giustiniano – cui, verisimilmente, non fu estranea la sollecita influenza di Teodora[54] – volta a offrire maggiore tutela, non solo giuridica, alle prostitute[55], ritennero di rimarcare che gli emolumenti loro dovuti non potevano essere messi in dubbio. E che questo fosse un punto fermo della legislazione giustinianea parrebbe in effetti confermato dalla lettura dei Basilici.

Aderendo all'interpretazione qui proposta, in altri termini, il pensiero di Ulpiano apparirebbe in linea con gli approcci 'neo-regolamentaristi' che si sono sopra citati.

concetto di *naturalis obligatio* al pagamento dovuto alle prostitute (per una riprova di ciò, cfr. il panorama sulle diverse nozioni di *obligatio naturalis* risultanti dalle fonti giustinianee offerto da G.E. Longo, *Ricerche sull''obligatio naturalis'*, Milano 1962, 19 ss.), il che suggerisce di rimanere più aderenti al linguaggio delle fonti, ed evitare di descrivere i 'rapporti obbligatori' tra prostituta e cliente in termini di obbligazione naturale.

[53] Si pensi, peraltro, a tutta una serie di altri lavori che, per quanto ammessi, comportavano l'*infamia* del soggetto che li praticava, così come nel caso della professione di attore o di gladiatore. In tal senso v. anche Fusco, *'Adulescens luxuriosus'. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores'?* cit. 398.

[54] L'influenza di Teodora sulla politica di Giustiniano, caratterizzata da un certo *favor mulieris*, è stata sottolineata da molti studiosi: v., ad esempio, J.E. Spruit, *L'influence de Theodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA.* 24, 1977, 389 ss.; M.J. Bravo Bosch, *Teodora y el feminismo jurídico en Bizancio*, Valencia 2020, 175 ss., con altri riferimenti. In particolare, sulle misure relative alla prostituzione adottate da Giustiniano dietro influsso della moglie – che, come noto, prima di diventare imperatrice pare sia stata lei stessa una prostituta –, v. G. Arena, *Expelling the Pimps and Sheltering the Harlots: Justinian and Theodora Against Prostitution*, in M. Cassia, G. Arena (a c. di), *'Res et verba'. Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Milano 2022, 422 ss. e Caliri, *La prostituzione femminile nella tarda antichità. Un caso singolare a Siracusa* cit. 79 e nt. 60, la quale – pur sottolineando che «su tale azione di Teodora la testimonianza di Procopio si mostra contraddittoria» – ricorda «una serie di azioni finalizzate a sostenere, e non solo economicamente, quelle donne che avessero deciso (e fossero state messe in condizione) di abbandonare il meretricio. All'imperatrice, infatti, è attribuita la costruzione di un convento, chiamato opportunamente Μετάνοια, per accogliere le *ex* prostitute e prendersene cura».

[55] Caliri, *La prostituzione femminile nella tarda antichità. Un caso singolare a Siracusa* cit. 77 ss.

Ulpiano, e Giustiniano con lui, sottolineava che lo *status* di meretrice – turpe, e per questo generatore di una serie di conseguenze negative, coincidenti con discriminazioni varie in cui, *mutatis mutandis*, ancora oggi incappano le prostitute – era irrilevante per la validità dei negozi da loro conclusi.

Ed è questo, forse, un approccio che anche il legislatore moderno potrebbe seguire: ammettere che le prostitute abbiano diritto di essere pagate, per eliminare condotte ulteriormente discriminatorie e gravi come quelle dei clienti che si comportino da approfittatori negando loro il compenso.

Se poi, ferma questa impostazione, si volesse pensare a un modo per disincentivare il degradante fenomeno della prostituzione, la strada potrebbe essere quella segnata dalla *nova ratio*, di verosimile matrice giustinianea, e antesignano degli orientamenti 'neo-proibizionisti': indirizzare il biasimo verso il cliente. E parrebbe questo, almeno a me, un approccio comunque compatibile con l'altro, sopra descritto, che riconosce all'indiscussa 'parte debole' del rapporto contrattuale un vero e proprio diritto al compenso.

Maria Federica Merotto
Università di Firenze
mariafederica.merotto@unifi.it

Alberi e no.
Controversie tassonomiche a Roma
fra giurisprudenza e immaginario vegetale

I. In limine

Nel giugno del 2025 è scomparso prematuramente Mario Fiorentini, studioso di vaglia, romanista provetto all'Università degli studi di Trieste, uomo mite e buono, proprio mentre vedeva la luce un volume, curato da Giunio Rizzelli e da chi scrive, alla cui realizzazione aveva dato un apporto prezioso e che resta dunque l'ultimo lavoro da lui pubblicato in vita. Alla memoria di Mario Fiorentini, che si era occupato a lungo, tra le altre cose, del rapporto fra diritto romano e ambiente e che nel 2022 aveva raccolto e aggiornato in una bella monografia i suoi numerosi lavori sul tema, sono dedicate come tributo di affetto le pagine che seguono, a lui più che a chiunque altro debitrici[1].

II. *Il quadro giuridico*

Il titolo 47.7 dei *Digesta* tratta della disciplina relativa alle *arbores furtim caesae* ed è articolato in dodici sezioni, di lunghezza variabile, che attingono a sei diversi giuristi, Giavoleno, Pomponio, Giuliano, Gaio, Paolo e Ulpiano[2].

[*] La mia riconoscenza va all'affettuosa pazienza di Giunio Rizzelli per la lettura attenta e competente di queste pagine, e a Francesca Lamberti per il lusinghiero invito a proporle ai «Quaderni lupiensi» e i preziosi consigli prodigati; sono grato altresì agli anonimi revisori per le puntuali osservazioni. Chi scrive resta naturalmente il solo responsabile delle mende che il lavoro dovesse ancora contenere.

[1] Mi riferisco rispettivamente a M. Fiorentini, *«Mi impadronii della morte desiderata». Variazioni antiche sul tema del suicidio*, in M. Lentano, G. Rizzelli (a c. di), *Il sangue e la virtù. Politica ed emozioni alle origini della repubblica in Roma antica*, Roma 2025, 117-148 e a Id., *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce 2022. Mi piace anche segnalare la bella dispensa *Diritto romano e ambiente*, liberamente scaricabile all'indirizzo https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf., che discute tra l'altro molti dei testi da me affrontati nelle prossime pagine.

[2] Oltre alla dispensa di Mario Fiorentini citata alla nota precedente, per quanto segue mi sono fondato in particolare sui lavori di S. Morgese, *Taglio di alberi e latrocinium: D. 47, 7, 2*, in *SDHI.* 49, 1983, 147-178; O. Diliberto, *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat. sat. 1.3.115-117*, in *AUPA.* 55, 2012, 385-402; L. Desanti, *«Caedere est non solum succidere»: taglio di alberi, XII Tavole e D. 47, 7, 5 pr. (Paul. 9 ad Sab.)*, in L. Desanti, P. Ferretti, A. D. Manfredini

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p289

Come accade in tanti altri casi, la compilazione giustinianea è peraltro solo l'ultimo terminale di una storia iniziata un millennio prima, se è vero che la materia oggetto del titolo, come attesta una pagina di Plinio il Vecchio, era regolata già dalle *XII tabulae*:

> Le antiche leggi offrono anche esempi di salvaguardia degli alberi: le *XII tavole*, ad esempio, prescrissero che chi aveva tagliato in modo illegittimo alberi altrui fosse tenuto al pagamento di una multa di 25 assi per ciascuna pianta[3].

Sono parole, quelle di Plinio, che gli specialisti hanno a lungo sollecitato allo scopo di estrarne il dettato originario della norma decemvirale; in realtà, è verosimile che a Plinio premesse non tanto fornire una citazione esatta della legge, quanto illustrare un aspetto a suo giudizio rilevante della cultura romana arcaica, senza troppo preoccuparsi dell'esattezza filologica. Nell'accingersi a trattare degli alberi coltivati, Plinio intendeva mettere in luce come il diritto avesse introdotto per tempo misure a tutela degli alberi e al tempo stesso rilevare come tali piante avessero visto moltiplicarsi a dismisura, nel corso dei secoli, il loro valore venale rispetto alla sanzione prevista dal codice, divenuta presto irrisoria.

In prosieguo di tempo, sulla materia delle *arbores caesae* era intervenuto il pretore, probabilmente allo scopo di superare la rigidità del risarcimento stabilito dalle *XII tabulae* e di sostituirlo con una pena pecuniaria modulabile, parametrata com'era sul valore economico degli alberi e sul danno subito dal proprietario[4]. Al tempo stesso, è verosimile che l'editto introducesse nuove fattispecie accanto alla modalità di danneggiamento indicata nella norma civile dal verbo *caedere*, sebbene anche la presenza di quest'ultimo termine nelle *XII tabulae* sia controversa (altri pensa piuttosto a *succidere*); inoltre, proprio il titolo dei *Digesta* che sarà oggetto delle prossime pagine mostra come almeno a partire dalla tarda età repubblicana il tema avesse attirato l'attenzione dei giurisperiti. Il rapporto tra disciplina decemvirale e successiva creazione pretoria è

(a c. di), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano 2009, 147-165; V. Abelenda, *Tutela romana ambiental de los bosques-árboles*, in *Ius Inkarri* 1, 2011, 269-280; R. Del Valle Aramburu, *El corte furtivo de árboles e intervenciones de la Lex Aquilia y la Lex de las XII tablas en Paul., 9 ad Sab., Digesto 47.7.1*, in *Anales* 47, 2017, 751-765.

[3] Plin. *nat.* 17.7: *Fuit et arborum cura legibus priscis cautumque est XII tabulis ut, qui iniuria cecidisset alienas, lueret in singulas aeris XXV*. Qui e sempre le traduzioni dei testi latini vanno attribuite a chi scrive.

[4] D. 47.7.7.7 (Ulp. 38 *ad ed.*) L. 1073: *Condemnatio autem eius duplum continet*; D. 47.7.8 pr. (Paul. 39 *ad ed*.) L. 571: *Facienda aestimatione, quanti domini intersit non laedi: ipsarumque arborum pretium deduci oportet et eius quod superest fieri aestimationem*.

peraltro ricostruito in termini diversi dagli studiosi: se alcuni ipotizzano che le due previsioni abbiano convissuto per un tempo più o meno lungo l'una accanto all'altra, ma che la più risalente sia poco a poco caduta in desuetudine, altri suggeriscono invece che la norma decemvirale non sia mai stata abrogata e che l'editto sia intervenuto sul solo versante del risarcimento, affidando alla dottrina il compito di ampliare il novero delle condotte sanzionate. E lascio qui da parte, perché non riguardano strettamente il tema del quale ci occuperemo, gli ulteriori rimedi giudiziali introdotti nel corso del tempo ed esperibili anche in relazione al taglio furtivo degli alberi, come la *actio ex lege Aquilia* e l'interdetto *Quod vi aut clam*, sul quale peraltro diremo qualcosa tra breve.

Nella sistemazione voluta dai compilatori di Giustiniano, la disamina dei giuristi prende le mosse dal lessico utilizzato per definire la materia del taglio furtivo: nelle diverse sezioni che compongono il titolo, tutti i termini chiave della norma, da *arbor* a *caedere* a *furtim*, sono sottoposti a un esame ravvicinato e minuzioso, che lascia tuttora cogliere in filigrana le tracce del lavoro interpretativo messo in campo dai *prudentes*. Di questo impegno esegetico, prenderemo qui in considerazione il solo dibattito relativo al significato di *arbor*.

Cominciamo subito con il dire che quel dibattito trovava i suoi presupposti in un dato che non attiene direttamente al sapere dei giuristi, ma al più ampio orizzonte della cultura romana. Per quanto possa apparire sorprendente, infatti, nei testi di quella cultura – ma la situazione è in gran parte analoga per il mondo greco – la categoria di 'albero' non sembra mai oggetto di una definizione che ne individui con precisione gli aspetti morfologici o le caratteristiche funzionali e consenta dunque di isolare gli alberi rispetto ad altre manifestazioni del mondo vegetale come erbe, piante, arbusti e così via[5]. Greci e Romani hanno bensì riflettuto sul confine che separa il mondo vegetale da quello animale e si sono interrogati a lungo sulla legittimità di applicare categorie come quelle di

[5] Sulle classificazioni antiche del mondo vegetale, e la difficoltà di reperire una definizione univoca della nozione di 'albero', si intrattiene un interessante capitolo di C. Hardy, L. Totelin, *Ancient Botany*, London-New York 2016, 63-92; specifico su Plinio il Vecchio il saggio di E. Lao, *Taxonomic Organization in Pliny's Natural History*, in *Papers of the Langford Latin Seminar*, XVI. *Greek and Roman Poetry; the Elder Pliny*, Leeds 2016, 209-246. In generale, sulla percezione di alberi e piante nel mondo romano cfr., all'interno di una bibliografia in rapida crescita, L. Repici, *Nature silenziose. Le piante nel pensiero ellenistico e romano*, Bologna 2015; A. Giesecke (a c. di), *A Cultural History of Plants in Antiquity*, London-New York-Oxford-New Delhi-Sydney 2022 (che si segnala per la scelta di adottare una prospettiva di storia globale); A. Marzano, *Plants, Politics and Empire in Ancient Rome*, Cambridge-New York 2022; A. Fox, *Trees in Ancient Rome. Growing an Empire in the Late Republic and Early Principate*, London-New York-Oxford - New Delhi-Sydney 2023; M. Lentano, *«Vissero i boschi un dì». La vita culturale degli alberi nella Roma antica*, Roma 2024.

'vivente' o di 'animato' all'universo delle piante, ma sulla nozione di 'albero' hanno preferito affidarsi a una comprensione intuitiva ed empirica, in qualche modo tautologica – un albero è quello che comunemente viene chiamato così –, rinunciando a offrirne un profilo univoco[6].

In questo senso, non sorprende che l'unica, parziale eccezione a questo silenzio delle fonti si rinvenga proprio in alcuni frammenti del titolo 47.7, nei quali si discute la legittimità di ricomprendere l'una o l'altra pianta sotto la generica definizione di *arbor*: un dibattito di cui la compilazione giustinianea consente ancora di cogliere qualche eco e che aveva visto contrapporsi nel tempo opinioni diverse[7].

III. *La vite è un albero?*

Prendiamo le mosse da un frammento estratto dai commentari *Ad Sabinum* di Ulpiano, nel quale il giurista fa sapere che «secondo la gran parte degli antichi la definizione di *arbor* comprende anche la vite»[8]: una formulazione da cui si ricava che non solo la questione era stata oggetto di precoce controversia – la definizione di *veteres* indica infatti i maestri attivi prima dell'età augustea –, ma altresì che la sua soluzione era apparsa tutt'altro che pacifica, se una quota sia pure minoritaria dei giuristi più antichi non concordava con la soluzione 'inclusiva' accolta dalla maggioranza di essi e fatta propria da Ulpiano[9].

Sulla medesima questione il giurista severiano si pronuncia anche nel commento all'editto, dove spiega che «il nome 'albero' comprende anche le viti», salvo che in questo caso, almeno nel ritaglio operato dai compilatori, non vi

[6] Sul punto mi permetto di rimandare a Lentano, *«Vissero i boschi un dì»* cit. 27-37.

[7] L. Desanti, *La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale*, Torino 2015, 6, n. 13 opina che nelle *XII tabulae* il termine *arbor* «riguardava senz'altro gli alberi propriamente detti, e in particolare gli alberi da frutta», e che solo in seguito all'interpretazione giurisprudenziale si sia esteso a ricomprendere «piante di ogni specie, purché dotate di una minima consistenza legnosa»: un'ipotesi ragionevole, ma condizionata dalla difficoltà di stabilire che cosa potesse dirsi «propriamente» albero nella cultura romana di età arcaica.

[8] D. 47.7.3 pr. (Ulp. 42 *ad Sab*.) L. 2887: *Vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt*.

[9] Sulla delimitazione temporale dei *veteres* rimando all'articolato contributo di D. Mantovani, *Quando i giuristi diventarono veteres. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Convegno Augusto. La costruzione del principato (Roma, 4-5 dicembre 2014)*, Roma 2017, 257-325. Mantovani osserva tra l'altro che «le opinioni ascritte ai *veteres* non erano esibite come semplici ornamenti del discorso, costituivano invece elemento del *ius* vigente, che i giuristi posteriori invocavano per sostanziare – con autorevolezza – la propria esposizione o il proprio ragionamento» (283).

sono riferimenti all'opinione dei *veteres*[10]. Quando poi nello stesso libro *ad edictum* si occupa dell'interdetto *Quod vi aut clam*, Ulpiano chiarisce come tale rimedio, nonostante la sua formulazione ad amplissimo spettro, si applicasse per comune consenso alle sole opere effettuate *in solo*; quest'ultima espressione, continua il giurista, va però intesa in senso estensivo e include anche il comportamento di «chi mozza gli alberi alla base […] e chi fa la stessa cosa con una canna o un salice, dal momento che aggredisce la terra e, in un certo senso, danneggia il suolo stesso», mentre non riguarda chi abbia sottratto dall'albero i suoi frutti, condotta assoggettata semmai alla *actio furti*; infine, ed è l'aspetto che qui ci interessa, Ulpiano soggiunge che «lo stesso vale anche per il taglio delle vigne»[11]. La dottrina aveva dunque stabilito che il danneggiamento degli alberi si configurava a tutti gli effetti come un *opus* effettuato *in solo*: presupposto di questa interpretazione è, con ogni verosimiglianza, il fatto che esso colpiva un bene connesso al terreno, al punto da potersene considerare un'estensione o un prolungamento.

Torneremo presto sui riferimenti alla canna e al salice contenuti nelle parole di Ulpiano; intanto, per ciò che attiene alle viti, l'espressione «lo stesso vale *anche* per il taglio delle vigne» suggerisce che queste ultime non erano necessariamente ricomprese – o potevano interpretarsi come non ricomprese – nel precedente riferimento alle *arbores*, dal momento che in caso contrario non sarebbe stato necessario per il giurista menzionarle nominativamente. Sulla questione, del resto, si era espresso già Gaio nel primo libro del suo commento *Ad legem XII tabularum*, dove affermava che quanti «abbiano tagliato degli alberi, *e in modo particolare delle viti*, sono puniti anche come *latrones*»[12]. Non possiamo soffermarci in questa sede sul discusso riferimento alla punizione del taglio alla stregua di un *latrocinium* e sulla precisa individuazione delle condotte cui quest'ultimo termine rimanda; a rilevare è semmai il fatto che anche per Gaio le viti afferiscono a pieno titolo (*maxime*) al novero delle *arbores*, ma al

[10] Cfr. D. 43.27.1.3 (Ulp. 71 *ad ed.*) L. 1611: *Arboris appellatione etiam vites continentur*.

[11] Cfr. D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 *ad ed.*) L. 1595: *Notavimus supra, quod, quamvis verba interdicti late pateant, tamen ad ea sola opera pertinere interdictum placere, quaecumque fiant in solo. Eum enim, qui fructum tangit, non teneri interdicto quod vi aut clam: nullum enim opus in solo facit. At qui arbores succidit, utique tenebitur, et qui harundinem et qui salictum: terrae enim et quodammodo solo ipsi corrumpendo manus infert. Idem et in vineis succisis*. Su questo passo rimando alla discussione che ne ha proposto I. Fargnoli, *Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto Quod vi aut clam*, Milano 1998, 26-27, con ulteriore bibliografia.

[12] D. 47.7.2 (Gai. 1 *ad l. XII tab.*) L. 426: *Sciendum est autem eos, qui arbores et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones puniri*. Su questo frammento, e in particolare sul significato che in esso assume il termine *latrones*, rimando alla esaustiva trattazione di Morgese, *Taglio di alberi* cit., che discute anche la bibliografia precedente.

tempo stesso che anche il giurista antonino sentiva il bisogno di esplicitare tale afferenza, che non era dunque unanimemente condivisa.

Ora, è interessante che in un caso come questo riusciamo forse a intravedere quale sia stata la circostanza concreta che aveva sollecitato la dottrina a prendere posizione sulla controversa appartenenza delle *vites* alla categoria degli alberi. Mi riferisco in particolare a un celebre episodio riportato dallo stesso Gaio nel quarto libro delle *Institutiones*:

> Accadde che a colui che a proposito delle viti tagliate aveva agito in giudizio in modo tale da nominare le viti venne risposto che aveva perso la causa, in quanto avrebbe dovuto nominare gli alberi: la legge delle *XII tavole* in base alla quale competeva l'azione sulle viti tagliate parlava infatti genericamente di alberi tagliati[13].

In questo contesto, Gaio sta polemizzando contro la rigidità delle antiche *legis actiones* e la conseguente necessità di ricorrere a un formulario preciso (*certa verba*, «parole stabilite una volta per tutte», secondo l'efficace traduzione di Aldo Schiavone), con il rischio, in caso contrario, di perdere la lite[14]. Nell'episodio citato dal giurista, in effetti, l'attore era risultato soccombente in quanto nella fase *in iure* della procedura aveva adottato l'espressione *vites succisae*, laddove la norma sulla quale egli fondava la sua pretesa – quella delle *XII tabulae* menzionata da Plinio – non parlava di viti, ma genericamente di alberi. È chiaro, peraltro, che un simile modo di porre la questione ha senso solo sul presupposto che Gaio ammettesse l'inclusione delle *vites* nella categoria delle *arbores* tutelate dalle *XII tabulae*, come del resto emergeva anche dal passo del relativo commentario che abbiamo citato subito sopra[15].

IV. *Viti e alberi nelle fonti extra-giuridiche*

Un dibattito come quello che abbiamo per sommi capi ricostruito rischia facilmente di apparire frutto di un eccesso di sottigliezza da un lato, di pedantesca adesione alla lettera della norma dall'altro; ma si tratterebbe di un'impressione affrettata. In realtà, l'appartenenza della vite al novero degli alberi non è solo

[13] Gai. 4.11: *unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur*. Cfr. anche 4.30, dove la medesima osservazione viene riproposta in termini più generali: *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet*.

[14] A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017², 103.

[15] Così già Mantovani, *Quando i giuristi diventarono veteres* cit. 283, nt. 92.

una questione giuridica o un problema di ordine lessicale, ma chiama in causa il più ampio contesto della cultura romana, ha a che fare cioè con il peculiare modo in cui quella cultura organizza la sua percezione del mondo e stabilisce le linee che separano l'una dall'altra le diverse articolazioni della realtà: e non c'è dubbio che pochi costrutti siano più arbitrari di una tassonomia, la quale dipende in ultima analisi dagli elementi ritenuti di volta in volta pertinenti ai fini dell'assegnazione di un individuo all'una o all'altra delle classi previste dalla tassonomia stessa.

In effetti, se sporgiamo lo sguardo al di fuori della letteratura giurisprudenziale, è facile accorgersi che sono numerosi i testi nei quali le viti vengono distinte dagli alberi e classificate alla stregua di una tipologia vegetale a sé; oltre tutto, questa distinzione compare in un vasto numero di poeti e prosatori, lungo un arco cronologico che da Catone il Vecchio giunge sino a Isidoro di Siviglia, e ricorre altresì in testi eruditi o in repertori lessicografici, come tali particolarmente sensibili al preciso significato di un termine[16].

All'origine della distinzione si possono individuare più ragioni diverse. In primo luogo, essa richiama un aspetto squisitamente tecnico: nel mondo romano, una delle forme assunte dalla viticoltura prevedeva l'impiego di alberi disposti in filari – quasi sempre olmi, ma anche pioppi o altre specie vegetali –, ai quali le piante di vite erano legate o piuttosto 'maritate', secondo una metafora matrimoniale molto comune in latino, che le fonti fanno risalire allo stesso linguaggio dei contadini[17]. A questa pratica si riferisce Virgilio quando parla della

[16] Cfr. ad esempio Cato *agr*. 32; Cic. *Tusc*. 5.37 e 5.56; *fin*. 5.39; *nat*. 2.85 (dove viti e alberi sono addirittura contrapposti da una congiunzione avversativa, dal momento che si parla di *procreatio vitis aut arboris*); Verg. *buc*. 5.32; Hor. *carm*. 4.5.29-30, con il commento *ad loc*. di R. F. Thomas (Horace, *Odes Book IV and Carmen saeculare*, Cambridge 2011); Colum. 2.14.3; Curt. 7.3.10; Tac. *hist*. 2.42; su Isidoro cfr. *infra*, nt. 21. Tra le fonti erudite cfr. ad esempio Fest. 241.4-7 L.; Gell. 7.5.7; Don. Ter. *And*. 442, nelle quali il nesso *arbores et vites* ricorre a proposito delle attività di potatura.

[17] L'elenco completo degli alberi impiegati in questa forma di viticoltura è fornito da Plin. *nat*. 17.200-201 e comprende, oltre all'olmo e al pioppo (nero), frassino, fico, olivo e numerose altre piante; una lista più breve riporta Colum. *arb*. 16.1, che mette al primo posto il pioppo, seguito dall'olmo e dal frassino. Sulla metafora delle viti maritate, che il cosiddetto Servio Danielino dice proveniente dalla lingua dei *rustici* (*georg*. 1.2), si sofferma a lungo M. Bretin-Chabrol, *L'arbre et la lignée. Métaphores végétales de la filiation et de l'alliance en latin classique*, Grenoble 2012, 190-228, con ulteriore bibliografia; in generale su questa tipologia di vigneto cfr. P. Braconi, *In vineis arbustisque. Il concetto di vigneto in età romana*, in A. Ciacci, P. Rendini, F. Zifferero (a c. di), *Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare*, Firenze 2012, 291-306 e adesso D. L. Thurmond, *From Vines to Wines in Classical Rome. A Handbook of Viticulture and Oenology in Rome and the Roman West*, Leiden-Boston 2017, 100-103.

vite come «ornamento degli alberi» oppure Orazio quando evoca l'immagine del contadino che «unisce la vite ai vedovi alberi», con un aggettivo che rimanda a sua volta alla sfera delle nozze[18]. D'altra parte, la metafora può applicarsi anche in senso contrario, e allora sarà l'abbraccio della vite agli alberi che le stanno accanto a fungere da correlativo vegetale dell'attaccamento della sposa novella al giovane marito[19]. Inoltre, già la più antica opera latina di agricoltura, il manuale redatto da Catone il Vecchio nella prima metà del II secolo a.C., tratta congiuntamente le modalità di potatura della vite e quelle degli alberi cui quest'ultima veniva unita[20].

Dunque, la distinzione fra alberi e viti riflette anzitutto questa specifica tecnica di coltivazione, che suggeriva di designare con il primo termine la sola pianta utilizzata come sostegno, ed è implicita nella stessa metafora che fa degli uni i 'mariti' e delle altre le 'mogli' di questo singolare *ménage* vegetale, bisognose di quei mariti per potersi sviluppare. D'altro canto, il fatto stesso che la vite non fosse in grado di spingersi autonomamente verso l'alto, secondo l'ordinaria modalità di crescita delle piante, ma richiedesse il supporto di un organismo vegetale esterno, contribuiva a metterne ulteriormente in risalto la differenza rispetto agli alberi in senso proprio. Non a caso, una delle etimologie del termine *vitis* proposte dagli antichi – e le etimologie sono sempre un formidabile osservatorio per ricostruire la rete di relazioni che una cultura istituisce tra le diverse manifestazioni della realtà, anche quando, come in questo caso, risultano arbitrarie sul piano linguistico – faceva derivare il fitonimo dall'aggettivo *vietus*, nei significati di 'molle', 'flaccido' e 'flessibile', mentre un'altra lo metteva in rapporto con *vittae*, per alludere alla loro tendenza a intrecciarsi con gli alberi vicini[21].

[18] Verg. *buc.* 5.32 (*vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae*); Hor. *carm.* 4.5.29-30 (*Condit quisque diem collibus in suis* / *et vitem viduas ducit ad arbores*). Significativa in questo senso una strofa del carme 62 di Catullo, non a caso un epitalamio, nella quale l'aggettivo *viduus* è applicato invece alla vite disgiunta dall'olmo (vv. 49-55): *Ut vidua in nudo vitis quae nascitur arvo,* / *numquam se extollit, numquam mitem educat uvam,* / *sed teneram prono perflectens pondere corpus* / *iam iam contingit summum radice flagellum;* / *hanc nulli agricolae, nulli coluere iuvenci:* / *at si forte eadem est ulmo coniuncta marito,* / *multi illam agricolae, multi coluere iuvenci*. Per un interessante commento, che mostra tra l'altro come il poeta modifichi il genere grammaticale del fitonimo *ulmus* da femminile a maschile per far 'tornare' la metafora, cfr. A. Corbeill, *Sexing the World. Grammatical Gender and Biological Sex in Ancient Rome*, Princeton-Oxford 2015, 89-92.

[19] Catull. 61.102-105 (anche in questo caso un epitalamio): *lenta sed velut adsitas* / *vitis implicat arbores* / *implicabitur in tuum* / *complexum*. L'immagine giunge sino al tramonto del mondo antico, se la troviamo ancora utilizzata da Claudiano (14.20), da vedere con il commento *ad loc.* di O. Fuoco (a c. di), *Claudio Claudiano. Fescennina dicta Honorio Augusto et Mariae*, Bari 2013, 166-169.

[20] Cfr. Cato *agr.* 32.

[21] Così Don. Ter. *eun.* 688 (*vietus mollis flaccidusque et flexibilis corpore, unde et vimenta*

Ma non si tratta solo di questo, dal momento che la controversia sulla precisa collocazione della vite nel mondo vegetale affiora anche in contesti nei quali è assente qualsiasi riferimento alle modalità della sua coltivazione. Plinio il Vecchio fa sapere ad esempio che «presso gli antichi la vite era a buon diritto annoverata fra gli alberi anche per via della sua grandezza», introducendo così nel dibattito un dato di carattere morfologico, la *magnitudo* della pianta[22]. Ancora più interessanti risultano però alcune pagine di Columella, autore nella prima metà del I secolo d.C. di un manuale di agricoltura, solitamente noto sotto il titolo *De re rustica*, nel quale la viticoltura e il vino occupano un rilievo centrale.

All'inizio terzo libro, Columella introduce il tema della *cura arborum*, proponendo una distinzione tra specie che nascono spontaneamente e specie che sono frutto del lavoro umano; isola quindi ulteriormente l'insieme delle piante che forniscono alimenti commestibili e divide infine queste ultime in tre categorie[23]. In primo luogo, Columella menziona quelle che si sviluppano in forma di albero, esemplificate dall'olivo; seguono poi i *frutices*, un termine dallo spettro semantico ampio, che designa in senso generico arbusti o cespugli di medie dimensioni, posti a metà strada fra le erbe e gli alberi (e qui l'autore fa l'esempio della palma campestre, che però risulta per noi di non facile identificazione); da ultimo, Columella cita «una sorta di terzo genere, che non potremmo definire in senso proprio né albero né *frutex*, come la vite»[24]. Il medesimo tema, peraltro, faceva la sua comparsa anche nel cosiddetto *Liber de arboribus* dello stesso Columella, la cui autenticità è stata più volte messa in dubbio, ma che rappresenta

et vimina et vites), ma anche, all'inverso, Aug. *dialect*. 6.12 (*persequitur quaerere, unde vietum flexum dicatur; et hic respondeo a similitudine vitis*); Isid. *orig*. 17.5.2 (*Alii putant vites dictas quod invicem se vittis innectant vicinisque arboribus reptando religentur*). Da notare che l'enciclopedia etimologica di Isidoro presenta uno specifico capitolo *De vitibus* (il quinto, appunto, del libro 17), mentre gli alberi veri e propri sono trattati a parte nel successivo capitolo *De arboribus*.

[22] Plin. *nat*. 14.9: *Vites iure apud priscos magnitudine quoque inter arbores numerabantur*.

[23] Colum. 3.1.1-2: *Sequitur arborum cura, quae pars rei rusticae vel maxima est. Earum species diversae et multiformes sunt, quippe varii generis (sicut auctor idem* [*scil*. Virgilio] *refert) nullis hominum cogentibus ipsae sponte sua veniunt. Sed quae non ope humana gignuntur, silvestres ac ferae sui cuiusque ingenii poma vel semina gerunt; at quibus labor adhibetur, magis aptae sunt frugibus*.

[24] Colum. 3.1.2: *De eo igitur prius genere dicendum est, quod nobis alimenta praebet. Idque tripartito dividitur. Nam ex surculo vel arbor procedit, ut olea, vel frutex, ut palma campestris, vel tertium quiddam, quod nec arborem nec fruticem proprie dixerimus, ut est vitis*. Anche Plinio il Vecchio, aprendo il diciottesimo libro della *Naturalis historia*, sembra avere in mente una classificazione in tre livelli, rispettivamente *arbores*, *frutices* e un insieme eterogeneo (almeno ai nostri occhi) formato da cereali, ortaggi, erbe e fiori (18.1), mentre altrove distingue *herbae*, *frutices* e *arbores* (14.101 o 22.95), articolazione che ritorna anche in Palladio (1.37.1-2). Quanto alla nozione di *frutex*, oltre all'eccellente voce del *Thesaurus*, rimando allo specifico lavoro di A. Ernout, *Frutex-frutico*, in *RPh.* 26, 1948, 85-92.

con ogni probabilità ciò che resta di una prima e più succinta edizione del manuale sull'agricoltura. Anche qui la trattazione prende le mosse dalla divisione di massima tra piante spontanee e piante coltivate e anche qui Columella distingue queste ultime in tre tipologie, che arieggiano quelle del terzo libro ma senza l'ulteriore, disturbante categoria delle specie che offrono frutti commestibili, ciò che comporta alcune significative differenze:

> Dai polloni può svilupparsi un albero, come l'olivo, il fico o il pero, oppure un cespuglio (*frutex*), come le viole, le rose o le canne, o ancora una sorta di terzo genere, che non potremmo definire in senso proprio né albero né cespuglio, come nel caso della vite[25].

Come si vede, in questa diversa formulazione gli esempi delle prime due categorie risultano più numerosi e vedono l'inclusione di nuove specie, mentre la terza, collocata anche qui in posizione intermedia tra *arbores* e *frutices*, continua ad essere rappresentata dalla sola vite. Per l'autore latino, quest'ultima non si lascia classificare se non attraverso la somma delle sue esclusioni, e dunque nella misura in cui non appartiene né all'ambito dei *frutices* né a quello degli alberi in senso pieno, il cui normotipo è qui rappresentato da specie come l'olivo, il fico o il pero. Se a giudizio degli antichi evocati da Plinio era la grandezza della vite a motivare la sua inclusione tra gli alberi, Columella adotta dunque il medesimo criterio quantitativo per escluderla da quella categoria.

Ma c'è ancora un'osservazione che è possibile suggerire. A proposito dei due passi appena citati, i moderni commentatori del *De re rustica* e del *De arboribus* hanno spesso rimandato a una pagina della *Historia plantarum* di Teofrasto, opera capitale della botanica antica presto divenuta per gli autori successivi l'ineludibile punto di riferimento in materia di descrizione e classificazione delle piante. In quella sede, l'autore greco proponeva una suddivisione del mondo vegetale in quattro grandi generi – alberi, arbusti, piccoli arbusti ed erbe –, che riteneva capace di ricomprendere la quasi totalità delle piante[26]. Subito appresso, Teofrasto passa a schizzare le caratteristiche della prima classe, quella dei

[25] Colum. *arb*. 1.2: *De hoc itaque praecipiendum est, atque id ipsum genus tripertito dividitur; nam ex surculo vel arbor procedit, ut olea, ficus, pirus, vel frutex, ut violae, rosae, harundines, vel tertium quiddam, quod neque arborem neque fruticem proprie dixerimus, sicuti est vitis*.

[26] Theophr. *hist. plant*. 1.3.1: Ἐπεὶ δὲ συμβαίνει σαφεστέραν εἶναι τὴν μάθησιν διαιρουμένων κατὰ εἴδη, καλῶς ἔχει τοῦτο ποιεῖν ἐφ' ὧν ἐνδέχεται. πρῶτα δέ ἐστι καὶ μέγιστα καὶ σχεδὸν ὑφ' ὧν πάντ' ἢ τὰ πλεῖστα περιέχεται τάδε, δένδρον θάμνος φρύγανον πόα. Cfr. R. Goujard (a c. di), *Columelle. Les arbres*, Paris 1986 e J.-Ch. Dumont (a c. di), *Columelle. De l'agriculture. Livre III*, Paris 1993, *ad locc*., entrambi con rimando a R. Billiard, *La vigne dans l'antiquité*, Lyon 1913, 306 e nt. 4. Meno utile il rinvio che tutti e tre gli studiosi fanno a una sezione dell'*Economico* senofonteo (19.1-12), dove in realtà non è questione di classificazione tra i diversi generi di piante.

δένδρα, che vengono identificate nella presenza delle radici, nella struttura a tronco unico, dalla quale prende origine una pluralità di rami, e infine nella solidità, che rende gli alberi difficili da sradicare. Da ultimo, Teofrasto esemplifica questa tipologia vegetale attraverso la menzione di tre piante, che nel suo caso coincidono con l'olivo, il fico e la vite[27].

Se il Columella del *De arboribus* avesse in mente questa pagina della *Historia plantarum* nel proporre la sua classificazione delle forme vegetali è una domanda cui non è facile rispondere; colpisce, in ogni caso, la coincidenza dei primi due alberi menzionati da Teofrasto, olivo e fico, con quelli presenti in Columella, oltre tutto nel medesimo ordine. Se però è così, è difficile sottrarsi alla suggestione che il *De arboribus* o la sua fonte immediata abbiano voluto tacitamente correggere il proprio modello, distinguendo la vite dai due alberi cui Teofrasto la associava e isolandola piuttosto come un *tertium quid* a sé. In ogni caso, le diverse posizioni di Teofrasto e Columella circa la collocazione della vite confermano i problemi di ordine tassonomico che la pianta in questione suscitava[28].

Nella cultura antica, insomma, la vite si presenta come una realtà vegetale ambigua, capace di sfidare le classificazioni messe a punto nei prontuari tecnici come nei trattati scientifici; ed è probabilmente questa sua natura ibrida e sfuggente a spiegare anche il dibattito fra i giuristi e in particolare le posizioni di quanti fra questi ne mettevano in dubbio l'inclusione tra gli alberi tutelati dalle *XII tabulae* o dall'editto del pretore. Al tempo stesso, in un mondo come quello romano, nel quale la viticoltura è un'attività capillarmente diffusa ed estremamente redditizia, come si evince dallo stesso spazio che essa occupa nella letteratura *de re rustica* come nelle *Georgiche* di Virgilio o nell'enciclopedia pliniana, altre e più sostanziali ragioni dovevano spingere nel senso di estendere

[27] Theophr. *hist. plant*. 1.3.1: Δένδρον μὲν οὖν ἐστι τὸ ἀπὸ ῥίζης μονοστέλεχες πολύκλαδον ὀζωτὸν οὐκ εὐαπόλυτον, οἷον ἐλάα συκῆ ἄμπελος. Da ultimo su questa pagina cfr. T. F. Stuessy, *Organizing the Green World: A Conceptual History of Botanical Classification*, Cham 2025, 16-18.

[28] La successione 'teofrastea' olivo, fico, vite si ritrova invece in Plin. *nat*. 16.121, come rileva il commento di J. André in Pline l'Ancien, *Histoire naturelle. Livre XVI*, Paris 1962, 141, dove le tre specie sono menzionate come esempi di *arbores simplices, quibus a radice caudex unus et rami frequentes*: una descrizione che sembra derivata *recta via* dal passo della *Historia plantarum* citato alla nota precedente, con *a radice* che corrisponde ad ἀπὸ ῥίζης e i nessi *caudex unus* e *rami frequentes* che sciolgono i composti greci μονοστέλεχες e πολύκλαδον. Curiosamente, nella tradizione esegetica cristiana le tre piante diventano i doppi vegetali delle persone della trinità, con l'olivo che rappresenta il padre, la vite il figlio e il fico lo spirito santo, ma in questo caso la matrice è biblica, cfr. C. Noce, *La selva e gli alberi nell'esegesi cristiana tra simbolo e allegoria*, in F. Carta, R. Michetti, C. Noce (a c. di), *Sacra Silva. Bosco e religione tra tarda antichità e medioevo*, Roma 2024, 127.

anche alla vite la protezione assicurata agli alberi dalla legge o da rimedi giudiziali quali l'interdetto *Quod vi aut clam*. A questo proposito, vale anzi la pena di segnalare un'ulteriore testimonianza, che si trova nel commento di Servio alle *Bucoliche* virgiliane: secondo il grammatico tardo-antico, in un passato non meglio definito il taglio degli alberi altrui era sanzionato con la pena capitale; particolarmente grave (*maximum nefas*) era poi il danneggiamento delle viti novelle, passibile di compromettere l'intero sviluppo futuro del vigneto[29].

A dire il vero, della norma in questione non si hanno ulteriori attestazioni oltre a quella del commentatore virgiliano ed è quindi lecito dubitare della sua autenticità; e tuttavia, se anche la notizia di Servio fosse inesatta o inventata, il fatto stesso che una simile informazione potesse circolare ed essere ritenuta plausibile conferma che nell'immaginario dei Romani la vite era considerata una pianta estremamente preziosa, per la quale era credibile che fosse stato previsto il più alto livello di tutela giuridica[30]. Con ogni probabilità, sono dunque considerazioni di ordine economico a indurre sia Gaio che Ulpiano a schierarsi con quanti adottavano un'interpretazione estensiva del termine *arbor* che includesse anche la vite nel novero delle piante protette dal diritto; tanto più che questa ipotesi trova forse conferma in un diverso punto del medesimo titolo 47.7, dove considerazioni di tenore analogo sembrano fare da sfondo al peculiare regime di salvaguardia assicurato a un'altra pianta di pregio, quella dell'olivo.

Mi riferisco al frammento del commentario *ad Sabinum* nel quale Ulpiano ricorda un caso discusso da Pomponio, citandone con approvazione il relativo responso:

> Se però qualcuno abbia piantato dei rami di salice allo scopo di realizzare un saliceto e quei rami siano stati mozzati o estratti dal terreno prima di aver sviluppato le radici, Pomponio ha scritto correttamente che non si può ricorrere all'azione sul taglio degli alberi, dal momento che non si parla in senso proprio di 'albero' prima che la pianta abbia messo radici[31].

[29] Serv. *buc.* 3.11 (*atque mala vitis incidere falce novellas*): *in hoc autem maximum nefas est quod ait «vites novellas», quia vetulae et cum utilitate inciduntur. Fuerat autem capitale supplicium arbores alienas incidere*. In questo contesto, tra l'altro, Servio parla prima di viti novelle, poi di alberi in generale, mostrando implicitamente di accettare l'inclusione delle prime nel novero dei secondi.

[30] È significativo che il classico commento alle *Bucoliche* di W. Clausen, *Virgil. Eclogues*, with an introduction and commentary, Oxford 1994, 95, rimandi proprio alla norma delle *XII tabulae* sul taglio degli alberi menzionata da Plinio.

[31] D. 47.7.3.3 (Ulp. 42 *ad Sab.*) L. 2887: *Sed si quis saligneas virgas instituendi salicti causa defixerit haeque, antequam radices coegerint, succidantur aut evellantur, recte Pomponius scripsit non posse agi de arboribus succisis, cum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit.*

Nel caso discusso da Pomponio, dunque, a escludere l'esperibilità dell'azione non è la specie vegetale interessata – il salice, sul quale torneremo più avanti –, ma il suo precoce stadio di sviluppo (si parla infatti di *virgae saligneae*); dal caso di specie il giurista traeva poi, con tipico procedimento *bottom-up*, una conclusione generale, valida per qualunque tipo di albero.

Eppure, poco più avanti Ulpiano afferma che lo statuto di alberi va riconosciuto «con maggiore plausibilità» (*magis est*) ai virgulti di olivo (*stirpes oleae*), specificando che tale statuto inerisce loro sia che le *stirpes* abbiano già messo radici, sia che non lo abbiano ancora fatto[32]. Come si vede, siamo di fronte a una deroga vistosa rispetto al principio generale enunciato da Pomponio, che pure Ulpiano mostrava di condividere: ai fini della tutela assicurata dal diritto, l'olivo va considerato alla stregua di un albero sin dalle prime fasi del suo sviluppo ed è tale persino quando ancora non presenti un elemento come le radici, che a partire dalla pagina di Teofrasto discussa in precedenza è tra quelli che concorrono a definire l'identità dei δένδρα rispetto alle altre manifestazioni del mondo vegetale.

Sin qui Ulpiano; noi possiamo aggiungere che anche in questo caso sono verosimilmente motivazioni di ordine economico a fare aggio sull'astratta coerenza della razionalità giuridica. Al pari della vite, l'olivo gioca nel mondo antico un ruolo di grande rilievo non solo nell'assicurare la profittabilità di un'azienda agricola, ma altresì per gli impieghi dell'olio in ambiti tanto diversi quali il commercio, l'alimentazione e la conservazione dei cibi, la medicina, la cosmetica e persino il culto: la tutela di una pianta così preziosa, insomma, valeva bene uno strappo all'ideale universalità del principio affermato da Pomponio e condiviso da Ulpiano[33]. Dietro entrambe queste prese di posizione si può cogliere la medesima tendenza a salvaguardare gli interessi della proprietà terriera, tendenza che non è solo di questi due grandi maestri, ma coincide con un tratto di lunga durata del diritto romano sul quale diremo ancora qualcosa nelle conclusioni.

[32] D. 47.7.3.7 (Ulp. 42 *ad Sab*.) L. 2887: *Stirpes oleae arbores esse magis est, sive iam egerunt radices sive nondum*. La parafrasi del passo proposta nel testo risente della traduzione italiana che ne offre Fiorentini, *Diritto romano e ambiente* cit. 82.

[33] Sull'importanza dell'olivo e dell'olio nell'agricoltura e nell'economia romana cfr., tra gli altri, D. J. Mattingly, *First Fruit? The Olive in the Roman World*, in G. Shipley, J. Salmon (a c. di), *Human Landscapes in Classical Antiquity. Environment and Culture*, London-New York 1996, 213-253; D. L. Thurmond, *A Handbook of Food Processing in Classical Rome. For her Bounty no Winter*, Leiden-Boston 2006, 73-110; molto materiale anche nell'agile volume di D. B. Hollander, *Farmers and Agriculture in the Roman Economy*, London-New York 2019, in particolare 28-29 e 73, e nei due saggi relativi all'agricoltura romana in età repubblicana e imperiale contenuti in D. B. Hollander, T. Howe (a c. di), *A Companion to Ancient Agriculture*, Hoboken 2021, rispettivamente 417-430 (S. Roselaar) e 431-446 (A. Marzano).

V. *Edere, canne e salici*

Quello della liceità di sussumere la vite nella classe delle *arbores* è però solo uno dei casi dubbi vagliati dai giuristi romani. Si è visto come Ulpiano, nel commento all'editto, assimilasse anche le canne e i salici agli alberi veri e propri ai fini della tutela assicurata dall'interdetto *Quod vi aut clam*, individuando come tratto unificante di queste piante *prima facie* così eterogenee il loro comune radicamento *in solo*, che consentiva di includerle nella sfera di applicazione dell'interdetto stesso[34]. Nel titolo dei *Digesta* che stiamo esaminando, le medesime specie tornano poi subito dopo il frammento relativo alla vite, anche in questo caso per ribadirne l'ascrizione alla classe degli alberi: Ulpiano spiega prima che l'edera e le canne possono essere incluse «non impropriamente» tra gli alberi, poi aggiunge che lo stesso va detto anche del salice[35]. Sono espressioni meno perentorie di quella relativa alla vite, indice forse di un'incertezza del giurista o della dottrina che questi aveva alle proprie spalle; oltre tutto, mentre parlando della vite Ulpiano si faceva forte del consenso dei *veteres*, che a larga maggioranza concordavano sulla sua ascrizione alle *arbores*, su edera, canne e salici non vengono citate *auctoritates* a supporto della tesi 'inclusivista'[36].

A dire il vero, a proposito di edere e canne – riserviamo a una specifica trattazione il caso del salice – le ragioni del dibattito che si intravede dietro le precisazioni di Ulpiano appaiono meno chiare di quanto accadesse per la vite; anche a questo riguardo, però, un esame della letteratura extra-giuridica conduce ad alcune interessanti scoperte. La *Historia plantarum* di Teofrasto, in un contesto non distante da quello relativo alla classificazione generale delle piante, menziona tanto l'edera (κιττός) quanto la canna (κάλαμος) in un elenco di specie afferenti alla categoria degli arbusti (θάμνοι), che il naturalista, come abbiamo visto, distingue da quella degli alberi (δένδρα) e colloca in seconda posizione nella sua tassonomia delle forme vegetali[37]. Quanto alle fonti latine,

[34] Mi riferisco a D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 *ad ed.*) citato *supra*, nt. 11.

[35] D. 47.7.3.1-2 (Ulp. 42 *ad Sab.*) L. 2887: *Ederae quoque et harundines arbores non male dicentur*. *Idem de salicteto dicendum est*.

[36] Aggiungo *en passant* che *salicteto* è stato a torto sospettato di corruttela (il relativo lemma dell'*Oxford Latin Dictionary* è preceduto da un punto interrogativo e suggerisce il possibile emendamento *saliceto*, peraltro non attestato, e già il lessico di Forcellini ricorda che alcuni ne suggerivano la correzione in *salicto*): l'uso frequente di *salictum*, che propriamente indica una piantagione di salici, per alludere alla singola pianta, ben documentato in latino, deve aver suggerito il conio di un derivato di secondo grado, formato su *salictum* + il suffisso *-etum* di *harundinetum*, *viminetum*, *vinetum* ecc.

[37] Theophr. *hist. plant*. 1.9.4: Τῶν μὲν οὖν δένδρων ταῦτα. Τῶν δὲ θαμνωδῶν κιττὸς βάτος ῥάμνος κάλαμος κεδρίς.

il passo del *De arboribus* di Columella citato poco sopra esemplificava proprio attraverso le canne, accanto a rose e viole, la tipologia dei *frutices*, distinti dalle *arbores* in senso pieno, e la sua scelta è condivisa da Plinio, per il quale allo stesso modo le canne appartengono al novero dei *frutices*, e più precisamente dei *frutices aquatici*[38].

Quanto all'edera, Plinio non ricorre mai al termine *frutex* quando parla di questa pianta nel corso del sedicesimo libro; allorché però in un libro successivo rimanda a quella sezione, afferma di essersi occupato abbondantemente dell'edera «laddove ho trattato dei *frutices*», mostrando così di includerla in questa categoria[39]. Infine, ancora al tramonto del mondo antico la medesima collocazione tassonomica è assegnata all'edera nell'*Opus agriculturae* di Palladio, in una pagina nella quale l'autore elenca le piante da porre nei pressi di un alveare per via del nutrimento che possono offrire alle api: dopo aver distinto tali piante in *herbae*, *frutices* e *arbores*, Palladio cita come esempi della seconda tipologia le rose e le viole, annoverate tra i *frutices* già da Columella, e ad esse aggiunge il giglio, il rosmarino e, per l'appunto, l'edera[40].

Che cosa potesse indurre gli antichi a distinguere quest'ultima pianta dalle *arbores* in senso proprio non è difficile immaginare: a giocare in questo senso doveva essere in primo luogo la morfologia dell'edera, molle e flessuosa, quindi, con ogni probabilità, la sua incapacità di crescere verso l'alto in mancanza di un supporto esterno, la stessa che rendeva problematica l'identità arborea delle viti[41]. Ragioni di ordine morfologico, insieme con il suo limitato sviluppo in altezza, dovevano poi suggerire l'inclusione tra gli arbusti anche della canna[42]. Si può supporre dunque che contro questa consolidata dottrina tassonomica Ulpia-

[38] Plin. *nat*. 16.156, dove si afferma che tra gli *aquatici frutices* proprio le *harundines* occupano il posto di maggiore rilievo per importanza e varietà di usi.

[39] Plin. *nat*. 21.52: *Folio coronantium smilaces et hederae corymbique earum optinent principatum, de quibus in fruticum loco abunde diximus.*

[40] Pallad. 1.37.1-2: il luogo che circonda l'alveare *sit abundans floribus, quos vel in herbis vel in fruticibus vel in arboribus procuret industria.* [...] *In fruticibus vero sint rosae, lilia, violae flavae, rosmarinus, ederae*.

[41] Non è un caso, da questo punto di vista, che anche il rapporto tra l'edera e l'albero che le fa da supporto si prestava allo stesso impiego metaforico in riferimento all'unione coniugale che abbiamo visto più sopra a proposito della vite, e questo, ancora una volta, da Catullo (61.33-35) sino a Claudiano (14.19). È vero, peraltro, che secondo Teofrasto (*hist*. 3.18.9) alcune specie di edera potevano svilupparsi sino a formare un vero e proprio albero autonomo.

[42] D'altro canto, nelle loro descrizioni delle canne come delle diverse specie di edera le fonti antiche ne ricordano spesso rami, foglie e radici, tutti elementi che tendevano invece ad accostare queste forme vegetali agli alberi: è sufficiente qui rimandare alle dettagliate trattazioni che si leggono in Plinio, rispettivamente *nat*. 16.144-152 a proposito dell'edera e 16.156-173 a proposito delle canne.

no prendesse posizione allorché rivendicava l'inclusione di *ederae* e *harundines* tra gli alberi veri e propri.

Tale inclusione, almeno nel caso delle canne, dovette essere sollecitata in primo luogo dal ruolo di primaria importanza che esse giocavano come supporti delle vigne. Le viti 'maritate' di cui si è detto in precedenza, infatti, non sono che una delle forme assunte nel mondo romano dalla coltivazione di questa pianta: accanto ad essa, la manualistica specializzata ricorda tra le altre quella delle *vites iugatae*, così chiamate per il fatto di crescere intorno a un palo o a un sostegno a T; ed è significativo che in questi casi i supporti erano realizzati proprio con fusti di canna, talora legati a formare un fascio[43]. Si può dunque plausibilmente ipotizzare che fosse l'essenziale funzione 'di servizio' svolta nell'ambito della viticoltura a guadagnare alle *harundines* la stessa inclusione tra gli alberi tutelati dalla legge di cui beneficiavano le viti.

Veniamo infine al caso del salice, che si presenta come ancora più intrigante. I moderni non avrebbero probabilmente difficoltà a includerlo tra gli alberi, ma le piante che gli autori latini designano con questo termine sono arbusti bassi, adatti a formare siepi nonché a offrire fiori alle api e cibo alle capre o alle pecore gravide; quel che più conta, nel caso del salice come in quelli di vite, edera o canne, alcuni indizi sui dubbi che la classificazione della pianta poneva agli antichi affiorano anche al di fuori della letteratura giuridica[44]. Nel *De verborum significatu*, Festo attribuisce a Verrio Flacco, l'erudito di età augustea che costituisce la sua fonte principale, la tesi che fa del salice «un genere di virgulto, non di albero»: ecco dunque entrare nella tassonomia delle forme vegetali un nuovo termine, *virgultum*, peraltro non meno vago di *frutex* e a quest'ultimo talora associato per designare un cespuglio o un albero di piccole dimensioni[45]. Forse

[43] Come emerge ad esempio in Varro *rust*. 1.8; Verg. *georg*. 2.358; Colum. 4.12.1; 4.13; 4.16.4 (dove le canne sono menzionate come supporti della vite in alternativa alle pertiche di salice); 4.17.1-2; Plin. *nat*. 17.147. Per un'immagine della vite giogata cfr. Thurmond, *From Vines to Wines* cit. 98; su questa forma di viticoltura cfr. anche L. Minieri, *Tab. 6.8: il tignum iunctum e la coltura vinaria a palo morto*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino* III, Napoli 1987, 1223-1232 (sono grato a uno dei revisori per questa segnalazione e a Francesca Lamberti per avermi procurato copia del contributo).

[44] Cfr. ad esempio Verg. *buc*. 1.54 (siepe e api); 1.78 (cibo per *capellae*); 3.83 (gradito alle pecore gravide); *georg*. 2.434-436 e 4.182; Plin. *nat*. 17.141, nonché il passo di Isidoro citato *infra*, nt. 48. Sulle diverse specie di salice menzionate nelle fonti antiche cfr. J. André, *Les noms des plantes dans la Rome antique*, Paris 1985, 224.

[45] Fest. 440.5-8 L.: *Salicem idem* [*scil*. Verrio Flacco, menzionato subito prima alla voce *spondere*] *virgulti genus, non arboris dicit, et ridicule interpretatur dictam, quod ea celeritate crescat, ut salire videatur*. Sull'accostamento tra *virgultum* e *frutex* cfr. ad esempio Fest. 320.17-19 L., dove della pianta chiamata *ruscum* (il pungitopo, cfr. André, *Les noms des plantes* cit. 221) si dice, anche in questo caso sulla scorta di Verrio Flacco, che è *amplius paullo herba, et exilius virgultis*

anche per questa ragione il lessicografo trova risibile l'etimologia proposta dalla sua fonte, che metteva in rapporto il nome latino della pianta, *salix*, con il verbo *salio*, 'saltare su', e la caratterizzava dunque per la rapidità della sua crescita. La tesi che vede nel salice un virgulto piuttosto che un albero sarà poi ripresa negli stessi termini dal commento di Servio, insieme alla derivazione di *salix* da *salio*, mentre la sola etimologia torna alle soglie del Medioevo in Isidoro di Siviglia e nei cosiddetti *Scholia Bernensia* a Virgilio[46].

Eccoci, dunque, nuovamente di fronte a un dibattito giurisprudenziale che sembra trovare eco nell'immaginario della cultura romana, dove allo stesso modo la classificazione del salice doveva risultare non del tutto univoca. Senonché, le fonti antiche sono concordi nel ritenere che da questa pianta si traessero i migliori vimini da impiegare come legacci per fissare le viti ai loro supporti. A questo riguardo, già Catone suggeriva di piantare l'una accanto all'altro la *salix Graeca* e il canneto, «per avere di che legare le viti», e il medesimo precetto è ripetuto un secolo dopo da Varrone; dal canto suo, Columella afferma che la proprietà terriera modello deve prevedere, tra l'altro, «piantagioni di salici e canneti», nuovamente abbinati, e più avanti ricorda che è economicamente controproducente impiantare una vigna senza aver previsto per tempo un'adeguata dotazione di salici da vimine e di canne, con il rischio di doverle importare dall'esterno[47]. Infine, Plinio il Vecchio non solo afferma che nessuna pianta offre un ritorno maggiore del salice, una spesa più bassa e una più efficace resilienza contro gli agenti atmosferici, ma lo menziona in prima posizione fra gli alberi che si piantano in funzione di altri alberi, e ha in mente, ancora una volta, soprattutto la vite[48]. Appare dunque probabile che anche nel caso del salice fossero i suoi molteplici impieghi in ambito agricolo, e in particolare la sua importanza nella messa in opera di un vigneto, a suggerirne l'inclusione tra gli alberi protetti dalla legge.

fruticibusque, non dissimile iunco (un altro bell'esempio, sia detto per inciso, della difficoltà che gli antichi incontrano nel collocare un individuo vegetale entro un *continuum* di forme e dimensioni, in un processo per analogie e contrapposizioni).

[46] Serv. *buc*. 1.54: *salicti virgulti genus, eo quod salit et surgit cito*; Isid. *orig*. 17.7.47: *Salix dicta quod celeriter saliat, hoc est velociter crescat*; *schol. Bern*. a Verg. *buc*. 1.55 (= 753 Hagen): *salictum a saliendo id est crescendo dictum*.

[47] Cato *agr*. 6.4 (*Salicem Graecam circum harundinetum serito, uti siet qui vineam alliges*), ripreso pressoché alla lettera da Varro *rust*. 1.24.4; Colum. *praef*. 30; 1.2.3 (*Campus in prata et arva salictaque et harundineta digestus aedificio subiaceat*); 4.30.2 (*salices viminales atque harundineta vulgaresque silvae, vel consulto consitae castaneis, prius faciendae sunt*).

[48] Cfr. rispettivamente Plin. *nat*. 16.174-176 e 17.141 (*Restat earum ratio quae propter alias seruntur ac vineas maxime, caeduo ligno. Principatus in his optinent salices*). Da notare che Isidoro, nel seguito del passo citato alla nt. 46, aggiunge che il salice è una *arbor lenta, vitibus habilis vinciendis*.

Dalle fonti a nostra disposizione sembra dunque affiorare l'idea che salici, canne e viti costituissero nella percezione degli antichi un unico *network* vegetale; in altri termini, è verosimile che proprio l'inclusione della vite tra le *arbores*, riconosciuta a maggioranza già dai *veteres*, abbia trascinato con sé anche quella delle due piante che alla vite stessa fornivano i suoi indispensabili complementi, quelli che Columella chiamava, attingendo una volta di più a un immaginario di tipo coniugale, «la dote del vigneto»[49].

VI. *Conclusioni*

Posti di fronte alla necessità di dare un contenuto concreto al generico termine *arbor* che leggevano nella norma delle *XII tabulae* come nell'editto del pretore, i giuristi romani hanno elaborato nel corso dei secoli un'architettura raffinata, capace di tenere insieme in una sintesi mirabile conoscenze botaniche, indagine lessicale e saperi giuridici. Al tempo stesso, quella architettura dimostra un certo grado di flessibilità quando a entrare in gioco siano piante come l'edera, la canna, il salice e soprattutto la vite, la cui posizione periferica o interstiziale ne rendeva problematica, o quanto meno contendibile, l'ascrizione alla classe degli alberi; e certo il ventaglio delle posizioni che si erano confrontate in prosieguo di tempo doveva essere ben più articolato di quanto la drastica semplificazione imposta dai compilatori dei *Digesta* consenta oggi di intravedere.

A tale riguardo, due sono le considerazioni che si possono avanzare nel chiudere queste pagine. La prima dovrebbe essere ovvia, ma non è forse superfluo ribadirla: anche quando adottano strumenti specifici e fanno appello a saperi disciplinari per sviluppare i propri argomenti e approdare alle relative conclusioni, i giuristi non cessano mai di dialogare con il più vasto orizzonte culturale nel quale si esercita il loro lavoro esegetico. Il diritto non nasce solo da altro diritto, in una sorta di filiazione per partenogenesi, ma implica la condivisione di un immaginario comune a giuristi e non giuristi, di cui occorre tener conto per giungere a una più soddisfacente messa a fuoco del dibattito dottrinario. Nel nostro caso, si è visto come almeno in tre dei quattro casi esaminati, relativi alla canna, al salice e alla vite, la riflessione giurisprudenziale risenta probabilmente di questioni discusse anche al di fuori dalla cerchia degli specialisti, come dimostrano, tra l'altro, le opposte vedute in merito alla posizione della vite reperibili in autori quali Columella e Plinio il Vecchio, che pure scrivono a pochi decenni di distanza l'uno dall'altro.

[49] Colum. 4.30.1: *Haec enim quasi quaedam dotes vineis ante praeparantur* (e cfr. 3.3.8: […] *vineasque cum sua dote, id est cum pedamentis et viminibus*).

In termini più generali, nell'aprire questo contributo abbiamo rilevato come la cultura romana non abbia mai definito in modo univoco e condiviso la categoria di 'albero': i giuristi si sono dunque trovati di fronte a una lacuna che non riguardava i loro saperi, ma il contesto culturale nel quale operavano, e che imponeva loro una funzione di supplenza. A quella funzione essi hanno adempiuto con il consueto impegno, nella ricerca di un equilibrio ottimale tra rispetto della norma, casistica empirica e tutela degli interessi in gioco.

A quest'ultimo proposito – e si tratta della seconda considerazione che intendiamo proporre –, vale la pena di notare come le scelte normative da un lato e le interpretazioni dei giuristi dall'altro non sembrino mai tese a salvaguardare una risorsa naturale in quanto tale, ciò che poteva essere tutt'al più l'effetto indiretto di quelle scelte o di quelle interpretazioni, quanto piuttosto a tutelare gli interessi privati di coloro cui la risorsa apparteneva. Ad onta di quanti hanno voluto cogliere nell'azione a tutela degli alberi e in altre misure analoghe i primi vagiti di un diritto ambientale nel senso moderno dell'espressione, una sensibilità ecologica appare sostanzialmente estranea alla cultura anche giuridica di Roma antica: un punto sul quale proprio gli studi di Mario Fiorentini hanno detto, a mio avviso, una parola definitiva[50].

Quello romano è un diritto elaborato da possidenti a beneficio di altri possidenti, nel quale la riflessione sulla ricchezza, sulle forme onorevoli della sua acquisizione, sui limiti del suo consumo, sulla sua tutela a salvaguardia dell'ordine sociale esistente e infine sulla sua trasmissione ereditaria occupa sin dalle

[50] Oltre ai lavori citati *supra*, nt. 1, di Mario Fiorentini cfr. anche *Precedenti di un diritto ambientale a Roma?* I. *La contaminazione delle acque*, in *Index* 34, 2006, 353-400; *Precedenti di diritto ambientale a Roma?* II. *La tutela boschiva*, in *Index* 35, 2007, 325-356; *Equilibri e variazioni ambientali nella prospettiva della tutela processuale romana*, in E. Hermon (a c. di), *Société et climats dans l'empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans l'empire romain*, Napoli 2009, 69-111. A conclusioni analoghe sono pervenuti del resto anche altri lavori in materia: cfr. tra gli altri A. Wacke, *Protection of the Environment in Roman Law?*, in *Roman Legal Tradition* 1, 2002, 1-24; I. Fargnoli, *Ruina naturae e diritto romano*, in *TSDP.* 8, 2015, 11 («In sostanza, se pure non esisteva a Roma un diritto ambientale, si interveniva per proteggere interessi privati e da ciò, sporadicamente, traeva beneficio indiretto anche l'ambiente», corsivo nostro); P. Sáry, *The Legal Protection of Environment in Ancient Rome*, in *Journal of Agricultural and Environmental Law* 29, 2020, 213 («Basically these rules protected the private ownership, but they indirectly served the protection of the trees, too»); J. Kranjc, *The Germs of Environmental Protection in Roman Law*, in *Hungarian Journal of Legal Studies* 65, 2024, 18-37. In termini generali, oltre al lavoro ormai classico di P. Fedeli, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990 e al più recente L. Thommen, *L'ambiente nel mondo antico*, trad. it. Bologna 2014, in ambito propriamente romanistico mi limito qui a citare l'utile studio d'insieme di L. Solidoro Maruotti, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2015, *passim*.

XII tabulae un ruolo di assoluto spicco nell'attenzione di legislatori e giuristi. Di questa regola, anche le eccezioni previste da Gaio o Ulpiano per tutelare attività economiche di primaria importanza come la coltura della vite e quella dell'olivo non rappresentano se non le proverbiali conferme.

Mario Lentano
Università di Siena
mario.lentano@unisi.it

Testimonianze di interventi sillani nel Liber coloniarum primus

L'elenco di antiche località italiche noto come *Liber coloniarum primus* è un'opera dalla storia complessa: tramandato in diverse versioni manoscritte, assemblate a metà dell'Ottocento da Karl Lachmann in una sezione degli scritti dei *Gromatici veteres*[1], il *Liber* è il risultato di una lenta sedimentazione di informazioni, progressivamente arricchite in un arco di tempo molto lungo e infine sistemate in età tardoantica, dopo la provincializzazione dell'Italia[2]. Nonostante questa genesi particolare, che richiede ovviamente prudenza nell'analisi dei dati, il *Liber coloniarum primus* costituisce una fonte non secondaria per quanto riguarda gli interventi fondiari compiuti da Lucio Cornelio Silla negli anni del suo predominio: nella compilazione tardoantica, infatti, è rimasta notizia di ben dieci iniziative attuate in età sillana in altrettante località italiche, tutte situate fra Lazio e Campania. Le informazioni del *Liber* sembrano degne di grande attenzione, giacché possono fornirci indicazioni sulle diverse linee in cui si articolò la risistemazione dell'Italia sillana, passaggio fondamentale nella storia della tarda Repubblica romana.

A partire dalla fine dell'anno 82 a.C., dopo aver riportato vittorie decisive contro la fazione mariana, Silla mutò la condizione di enormi estensioni di territorio italico. Una parte di questa terra – forse minoritaria – fu ricavata dall'agro

[1] C. Lachmann (rec.), *Gromatici veteres* (= F. Blume, K. Lachmann, A. Rudorff [hrsg.], *Die Schriften der römischen Feldmesser* 1), Berolini 1848, 209-251 (d'ora in poi citato semplicemente come *Lib. col.*). Per il *Liber coloniarum primus*, così come per l'altro elenco di località solitamente definito *Liber coloniarum secundus*, il testo stabilito da Lachmann resta il punto di riferimento fondamentale per gli studi contemporanei: vd. la recente edizione offerta in C. Brunet, D. Conso, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin, C. Sensal (edd.), *Libri Coloniarum. Livres des Colonies* [= *Corpus Agrimensorum Romanorum* 7], Besançon 2008.

[2] F.T. Hinrichs, *Die Geschichte der gromatischen Institutionen*, Wiesbaden 1974, 31-33; O.A.W. Dilke, *Gli agrimensori di Roma antica*, Bologna 1979 (trad. it. di *The Roman Land Surveyors*, Newton Abbot 1971), 91-92; G. Chouquer, F. Favory, *Reconnaissance morphologique des cadastres antiques de l'aire latio-campanienne*, in G. Chouquer, M. Clavel-Léveque, F. Favory, J.-P. Vallat (éd. par), *Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux*, Rome 1987, 81-85; F. Grelle, *Struttura e genesi dei Libri coloniarum*, in O. Behrends, L. Capogrossi Colognesi (hrsg.), *Die römische Feldmesskunst*, Göttingen 1992, 67-68, 75-76; L. Toneatto, *Agrimensura*, in C. Santini, I. Mastrorosa, A. Zumbo (a c. di), *Letteratura scientifica e tecnica di Grecia e Roma*, Roma 2002, 15-16; Brunet *et alii*, *Libri Coloniarum* cit. VII-XIV; S.T. Roselaar, *References to Gracchan Activity in the Liber Coloniarum*, in *Historia* 58, 2009, 198-200.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p309

demaniale preesistente[3]; il resto entrò nella disponibilità del governo romano in seguito a pesanti espropri. Una notevole quantità di terra affluì dai beni dei privati cittadini colpiti da proscrizione: i famigerati provvedimenti con cui Silla, prima da proconsole poi da dittatore, pubblicò e aggiornò la lista dei suoi nemici politici portarono non solo alla loro eliminazione impunita ma anche alla pubblicazione di tutte le loro proprietà[4]. L'altro canale che consentì un significativo ampliamento della terra disponibile fu la decurtazione dei territori di numerose città italiche, che furono tramutati da Silla in *ager publicus*[5]. Gli ingenti beni incamerati subirono diversa sorte. Una componente importante fu oggetto di vendita all'incanto, procedura che Silla, replicando nel Foro di Roma la pratica con cui i condottieri vincitori assegnavano i bottini di guerra, effettuò personalmente *sub hasta*[6]. Parallelamente, aree consistenti dell'*ager publicus* – sia vecchio che nuovo – furono destinate alla sistemazione dei soldati dell'esercito sillano: di queste iniziative, che mutarono la conformazione topografica di ampie zone d'Italia, rimane un *dossier* di testimonianze provenienti da ambiti disparati (letterario, epigrafico, archeologico) ma del tutto frammentarie.

Il *Liber coloniarum primus* collega al nome di Silla i seguenti insediamenti[7] (fig. 1): Ariccia (*Aricia*); *Bovillae* (presso l'attuale Marino); *Calatia* (periferia dell'odierna Maddaloni); *Capitulum* (tra le attuali Serrone e Piglio[8]); *Capua* (attuale Santa Maria Capua Vetere); *Castrimoenium* (anch'essa presso Marino); *Gabii* (lungo la via Prenestina, a meno di venti kilometri da Roma); Nola; *Suessula* (non lontana dall'attuale Acerra); Tuscolo (*Tusculum*, e Est dell'odierna Frascati). Non sembra che i passi del *Liber* che qui ci interessano adombrino semplici vendite all'asta effettuate a vantaggio di privati di alto lignaggio[9]: molti

[3] App. *B.Civ.* 1.470.

[4] Vd. L. Canfora, *Proscrizioni e dissesto sociale nella Repubblica romana*, in *Klio* 62, 1980, 425-428; F. Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Rome 1985, 116-120; F. Santangelo, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Leiden-Boston 2007, 78-87; A. Gonzales, *Du praedium au fundus. Proscriptions, expropriations et confiscations chez les Agrimensores romains: problèmes techniques et juridiques*, in *MEFRA.* 127, 2015, parr. 15-19.

[5] Cic. *Dom*. 79; App. *B.Civ.* 1.447,470.

[6] Flor. 2.9.27; cfr. Cic. *Verr*. 2.3.81; Sall. *Hist.* 1.53.17; Plut. *Syll.* 33.3.

[7] Cfr. A. Krawczuk, *Kolonizacja sullańska*, Wrocław-Kraków 1960 [= *La colonizzazione sillana*, in *Simblos* 5, 2008], 70; A. Thein, *Sulla's Veteran Settlement Policy*, in F. Daubner (hrsg.), *Militärsiedlungen und Territorialherrschaft in der Antike*, Berlin 2011, 88 n. 48; F. Ruffo, *Osservazioni sull'ager Pompeianus e sugli effetti della colonizzazione sillana*, in *RivStPomp* 25, 2014, 89 nt. 64.

[8] C. Ferrante, S. Gatti, *Capitulum Hernicum*, in S. Gatti, M.R. Picuti (a c. di), *Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica* 1, Roma 2008, 49.

[9] Come invece ipotizzato da Hinrichs, *Die Geschichte* cit. 67-75, secondo cui Silla avrebbe volutamente rinunciato a mutare in profondità gli assetti territoriali italici.

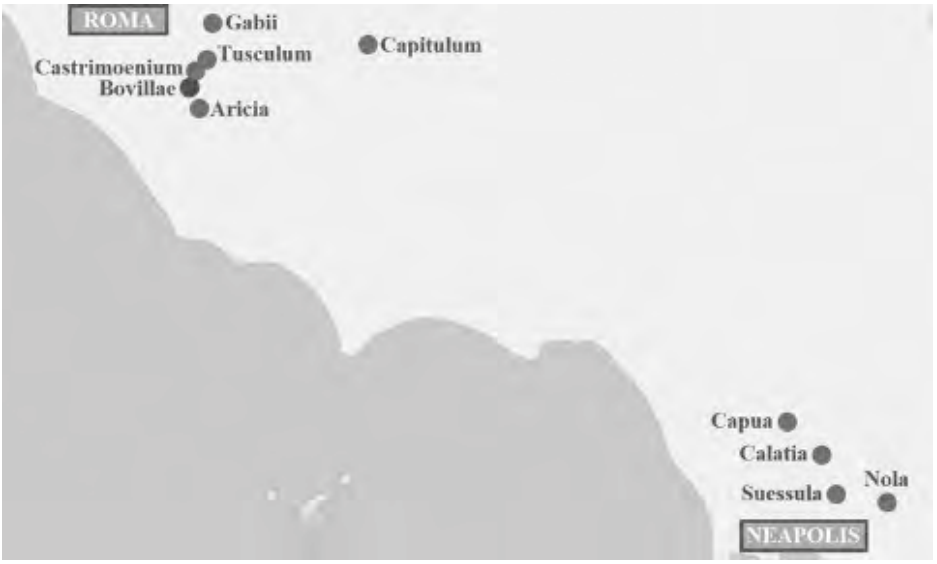

dei brani, infatti, individuano esplicitamente i soldati di Silla come i diretti beneficiari delle sue iniziative[10].

Che generi di interventi furono compiuti in queste aree a vantaggio dei soldati sillani? Le località possono essere suddivise in almeno due sottoinsiemi grazie ad alcune espressioni ricorrenti. Il primo gruppo comprende *Capua*[11], Nola[12], *Suessula*[13] e Tuscolo[14], la cui descrizione nel *Liber* è caratterizzata da espressioni del tipo *ager eius lege Sullana* (o *limitibus Sullanis*, o *mensura Sullana*) *est adsignatus*. Il verbo *adsignare*, come è noto, rimanda a un'attribuzione del territorio stabilita dal potere centrale e realizzata secondo un preciso schema agrimensorio, tramite l'impiego di accurati reticoli ortogonali: questi centri, dunque, furono interessati da vere e proprie distribuzioni fondiarie, evidente-

[10] Th. Mommsen, *Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian*, in *Hermes* 18, 1883, 174-175; Krawczuk, *Kolonizacja* cit. 74-76; cfr. Santangelo, *Sulla, the Elites* cit. 156-157.

[11] *Lib. col.* 231.19-232.2: *Capua, muro ducta colonia Iulia Felix. iussu imperatoris Caesaris a viginti viris est deducta. iter populo debetur pedum centum. ager eius lege Sullana fuerat adsignatus: postea Caesar in iugeribus militi pro merito dividi iussit.*

[12] *Lib. col.* 236.3-6: *Nola, muro ducto colonia Augusta. Vespasianus Augustus deduxit. iter populo debetur pedum CXX. ager eius limitibus Sullanis militi fuerat adsignatus; postea intercisivis mensuris colonis et familiae est adiudicatus.*

[13] *Lib. col.* 237.5-7: *Suessula, oppidum. muro ducta. lege Sullana est deducta. ager eius veteranis limitibus Sullanis in iugeribus est adsignatus. iter populo non debetur*.

[14] *Lib. col.* 238.10-11: *Tusculi oppidum muro ductum. iter populo non debetur. ager eius mensura Sullana est adsignatus*.

mente attuate in applicazione della legislazione agraria che Silla avanzò in veste di magistrato[15].

Gli stanziamenti dei veterani – in queste località come in numerose altre zone d'Italia – coincisero con la deduzione di nuove colonie o in alternativa con programmi di assegnazione di lotti individuali: la testimonianza del *Liber* sembra deporre a favore della colonizzazione di *Suessula* (nel brano dedicato a questo centro, infatti, il nome di Silla è ripetuto per ben due volte, in collegamento sia al verbo *deducere* che ad *adsignare*)[16]; l'ipotesi che Nola abbia conseguito lo *status* di colonia già durante il predominio di Silla[17] è confermata da diverse

[15] Cfr. Roselaar, *References* cit. 208 sull'espressione *lege Sempronia* presente nel *Liber*. L'esatta datazione delle leggi agrarie di Silla, così come il numero dei loro beneficiari, è oggetto di dibattito: si vedano le discussioni compiute in precedenza dall'autore del presente contributo (N. Spadavecchia, *La retribuzione dei veterani di Silla*, in *QS.* 88, 2018, 179-193; Id., *Per la cronologia della legislazione agraria di Silla*, in *QS.* 92, 2020, 199-219).

[16] *Suessula* non compare tra gli elenchi di colonie sillane stilati da E. Gabba, *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in Id., *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze 1973 (già pubblicato in *Athenaeum* 29, 1951), 172-174; e da Krawczuk, *Kolonizacja* cit. 57-79, che invece ritengono che Silla abbia attuato in questa località solo delle assegnazioni viritane (dubbi sono espressi anche da G. Camodeca, *Le magistrature cittadine in Campania fra la tarda repubblica e l'età severiana*, in S. Evangelisti, C. Ricci [a c. di], *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.*, Bari 2017, 55: la presenza di collegi duovirali è infatti attestata solo da epigrafi non precedenti al terzo secolo d. C.; vd. *CIL* X 3764 = *ILS* 6341 = *EDR* 143441 [Camodeca 2016]; *CIL* X 3765; cfr. A. Gallo, *Prefetti del pretore e prefetture. L'organizzazione dell'agro romano in Italia (IV-I sec. a.C.)*, Bari 2018, 147). Al contrario, alla luce della testimonianza del *Liber* la colonizzazione sillana di *Suessula* è sostenuta da Mommsen, *Die italischen Bürgercolonien* cit. 175 (cfr. *CIL* X [1883], 363); J. Carcopino, *Sylla ou la monarchie manquée*, Paris 1931, 213-214; L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano* 3, Torino 1953, 624, 641; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio*, Rome 1978, 307 n. 76; J.-P. Vallat, *Le vocabulaire des attributions de terres en Campanie. Analyse spatiale et temporelle*, in *MEFRA.* 91, 1979, 986-987; E. Hermon, *La lex Cornelia agraria dans le Liber coloniarum I*, in A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin (éd. par), *Autour des Libri coloniarum. Colonisation et colonies dans le monde romain*, Besançon 2006, 35-38; Santangelo, *Sulla, the Elites* cit. 148-154; Brunet *et alii*, *Libri coloniarum* cit. 67; Thein, *Sulla's Veteran Settlement Policy* cit. 87-89. In particolare sulle centuriazioni di *Suessula* vd. M.P. Muzzioli, *Il problema delle assegnazioni sillane nel Tuscolano*, in M. Chiabà (a c. di), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste 2014, 377-384.

[17] K.J. Beloch, *Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege*, Berlin-Leipzig 1926, 511-512; Carcopino, *Sylla* cit. 213-214; A. Degrassi, *Quattuorviri in colonie romane e in municipi retti da duoviri*, in *RAL.* 8.2, 1949, 285; Gabba, *Ricerche sull'esercito* cit. 172-174; Pareti, *Storia di Roma* 3 cit. 624, 641; E. Badian, *Caepio and Norbanus*, in *Historia* 6, 1957, 346; A. Degrassi, *L'amministrazione delle città*, in F. Arnaldi, V. Ussani (a c. di), *Guida allo studio della civiltà romana antica* 1, Napoli 1959[2], 320-321; Krawczuk, *Kolonizacja* cit. 57-62; Hinrichs, *Die Geschichte* cit. 67-75; H.Chr. Schneider, *Das Problem der Veteranenversorgung in der späteren römischen Republik*, Bonn 1977, 139; A. Keaveney, *Sulla and Italy*, in *CritSt* 19, 1982, 532-535;

epigrafi[18]; per quanto riguarda Tuscolo, al contrario, non disponiamo di alcun indizio che suggerisca la deduzione di una colonia sillana: la maggioranza degli studiosi ritiene che la legislazione *Cornelia* abbia prodotto in questa località solo delle assegnazioni viritane[19].

Più complesso il caso di *Capua* e del circostante *ager Campanus*. L'ipotesi che Silla abbia effettuato una deduzione anche in questa località[20] – che era stata per breve tempo elevata a colonia dai mariani durante la guerra civile[21] – è a prima vista suggerita dal passo del *Liber* dedicato a *Calatia*: il testo, che fa rife-

G. Camodeca, *L'età romana*, in G. Galasso, R. Romeo (a c. di), *Storia del Mezzogiorno* 1.2, Napoli-Roma 1991, 28-29; Id., *Nola: vicende sociali e istituzionali di una colonia romana da Silla alla tetrarchia*, in *Gérer les territoires, les patrimoines et les crises*, Clermont-Ferrand 2012, 297-302; Id., *Le magistrature cittadine* cit. 55; E. Savino, *Note su Pompei colonia sillana: popolazione, strutture agrarie, ordinamento istituzionale*, in *Athenaeum* 86, 1998, 452 nt. 79; Thein, *Sulla's Veteran Settlement Policy* cit. 87-89; Gonzales, *Du praedium au fundus* cit. par. 19 nt. 49 (dubbi sulla colonizzazione sillana di Nola sono tuttavia espressi da Mommsen, *Die italischen Bürgercolonien* cit. 163-168; W.V. Harris, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971, 259-265; Santangelo, *Sulla, the Elites* cit. 148-150).

[18] La città campana, sebbene definita *colonia Augusta* dal *Liber coloniarum primus*, in realtà era stata elevata a colonia già nella prima metà del primo secolo a.C.: vd. *CIL* X 1236 = *ILS* 5392 = *ILLRP* 116 = *EDR* 130436 (Camodeca 2016: *Genio coloniae et colonorum)*; *CIL* X 1572 = *ILS* 6345 (*II vir*); *CIL* X 1573 = *ILLRP* 561 = *EDR* 080832 (Camodeca 2010; Feraudi 2016: *duum vir*) e soprattutto *CIL* X 1273 = *ILS* 6344 = *EDR* 106660 (Camodeca 2015), che attesta l'esistenza in età augustea o tiberiana della compagine dei *Nolani veteres*, presumibilmente discendenti dei coloni impiantati da Silla (Camodeca, *L'età romana* cit. 28; Id., *Le* élites *di rango senatorio ed equestre della Campania fra Augusto e i Flavi. Considerazioni preliminari*, in M. Cébeillac-Gervasoni [éd. par], *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture*, Rome 2000, *passim*; Id., *Nola* cit. 298-299; cfr. Ruffo, *Osservazioni* cit. 90 nt. 68; *contra* Mommsen in *CIL* X [1883], 142, secondo cui i *veteres* sarebbero i discendenti degli abitanti indigeni; cfr. Degrassi, *Quattuorviri* cit. 285-286; Gabba, *Ricerche sull'esercito* cit. 125 nt. 214).

[19] E. Pais, *Storia della colonizzazione di Roma antica* 1, Roma 1923, 269; Humbert, *Municipium* cit. 307 nt. 76; Brunet *et alii*, *Libri coloniarum* cit. 68; Thein, *Sulla's Veteran Settlement Policy* cit. 87-89. L'elemento addotto da Hermon, *La lex Cornelia agraria* cit. 35-38, cioè l'assenza di servitù di passaggio indicata da *Lib. col.* 238.10-11 con le parole *iter populo non debetur*, non sembra sufficiente a comprovare una deduzione coloniaria. Le ricerche archeologiche hanno individuato nei pressi di Tuscolo tracce consistenti di centuriazioni, ma la loro attribuzione alla *lex Cornelia* (avanzata da Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 87-93) resta congetturale (vd. M. Valenti, *Ager Tusculanus* [= *Forma Italiae* I 41], Firenze 2003, 57-58).

[20] Ipotesi avanzata da Keaveney, *Sulla and Italy* cit. 519; Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 219-220; Gonzales, *Du praedium au fundus* cit. par. 19 nt. 49.

[21] Cic. *leg. agr.* 2.89-98. Vd. P.B. Harvey, *Cicero, Consius, and Capua: II. Cicero and M. Brutus' Colony*, in *Athenaeum* 60, 1982, 167-171: la colonia mariana di *Capua* avrebbe cessato di esistere al momento della conquista da parte di Silla, forse già nell'estate dell'83; cfr. Keaveney, *Sulla and Italy* cit. 510-514.

rimento all'offensiva condotta dai sillani contro le truppe del console Norbano nell'anno 83, accosta il nome di Silla ad una *colonia Capuensis*, della quale il territorio di *Calatia* sarebbe divenuto parte (*adiudicatum olim ob hosticam pugnam*)[22]; l'informazione è compatibile con la generica testimonianza di Granio Liciniano, secondo cui le mappe ufficiali dell'*ager Campanus*, custodite negli archivi di Roma, subirono delle trasformazioni in età sillana[23]. Eppure nella seconda orazione *de lege agraria*, pronunciata nel 63, Cicerone dichiara esplicitamente che l'*ager Campanus* era stato escluso dai grandi progetti di distribuzione attuati dai Gracchi e da Silla[24]; questa versione dei fatti trova inoltre conferma nel brano del *Liber* dedicato alla stessa *Capua*, dal quale emerge che il ruolo assunto da Silla nella riorganizzazione di questo territorio fu meno significativo di quello di Giulio Cesare, che nel 59 procedette a una vera deduzione coloniaria[25]. Forse, come sostenuto da molti studiosi[26], il brano di Granio dedicato alla *forma*

[22] *Lib. col.* 232.3-5: *Calatia, oppidum. muro ducta. iter populo debetur pedum sexaginta. coloniae Capuensi a Sulla Felice cum territorio suo adiudicatum olim ob hosticam pugnam*. La narrazione di matrice storiografica inserita al termine del brano pone delle difficoltà: la località di *Calatia*, infatti, situata al margine orientale dell'*ager Campanus*, era priva di autonomia fin dal tardo terzo secolo a.C. (Gallo, *Prefetti del pretore* cit. 152-158) e al tempo della guerra civile non possedeva né milizie adatte a una *hostica pugna* né un territorio. Come indicato da Mommsen in *CIL* X (1883), 444, forse il testo del *Liber* dovrebbe essere emendato: la sezione di cui ci stiamo occupando riguarderebbe in realtà il municipio di *Caiatia* (attuale Caiazzo), situato nella valle del Volturno (cioè non lontano dal percorso che Silla seguì per arrivare nell'*ager Campanus* passando per *Saticula*: vd. E. Gabba [ed.], Appiani *Bellorum civilium liber primus*, Firenze 1967², 222-223; A. Keaveney, *Sulla, the Last Republican*, London-New York 2005², 111). L'ipotesi di Mommsen è respinta da Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 150-151, che sottolineano che *Caiatia* è a sua volta nota agli estensori del *Liber*, che le dedicano una sezione apposita (*Lib. col.* 233.10-11); da notare, tuttavia, che in quest'ultimo passo la località è impropriamente tramandata come *Cadatia*, e che le informazioni in esso contenute, incentrate su un intervento graccano, secondo Pais, *Storia della colonizzazione* cit. 227 dovrebbero essere plausibilmente riferite a *Calatia*.

[23] Gran. Lic. 28.29-36: *formam … agrorum in <aes> incisam ad Libertatis fixam ... Sulla corrupit*; vd. Keaveney, *Sulla and Italy* cit. 517-522. Sull'impiego della *forma* come documento ufficiale per la sistemazione territoriale, vd. Hinrichs, *Die Geschichte* cit. 58-61; G. Chouquer, F. Favory, *L'arpentage romain. Histoire des textes, droit, techniques*, Paris 2001, 45-47.

[24] Cic. *leg. agr.* 1.21. Sull'*ager Campanus* e sulle scelte politiche che riguardarono questo territorio in età medio e tardorepubblicana vd. G. Manuwald (ed. by), Cicero, *Agrarian Speeches*, Oxford 2016, 164-167.

[25] *Lib. col.* 231.19-232.2: *iussu imperatoris Caesaris a viginti viris est deducta ... ager eius lege Sullana fuerat adsignatus: postea Caesar in iugeribus militi pro merito dividi iussit*. Sulla colonia dedotta da Cesare a *Capua* vd. Cic. *Phil*. 2.100-102; *fam.* 8.10.4; Suet. *Iul.* 81.1; App. *B.Civ.* 3.164-165; cfr. Brunet *et alii*, *Libri coloniarum* cit. 63.

[26] Krawczuk, *Kolonizacja* cit. 74; Vallat, *Le vocabulaire* cit. 984-985; Harvey, *Cicero, Consius* cit. 170-171; Camodeca, *L'età romana* cit. 26; G. Franciosi, *I Gracchi, Silla e l'ager Campanus*, in Id. (a c. di), *La romanizzazione della Campania antica*, Napoli 2002, 243-247 (cfr. E. Pais,

dell'*ager Campanus* allude a un'iniziativa sillana di altro genere, ricordata sia da Velleio Patercolo[27] che da un cippo lapideo di età flavia[28]: la donazione di un vasto appezzamento di terra pubblica, che Silla volle assegnare all'antico tempio di Diana situato alla base del Monte Tifata[29]. Il brano del *Liber* incentrato sulla *colonia Capuensis*[30] sembra dunque affetto da un'imprecisione[31]: forse la sua fonte conteneva piuttosto un riferimento allo smantellamento della colonia mariana di *Capua* e alla riunificazione amministrativa dell'intero *ager Campanus*.

Serie cronologica delle colonie romane e latine. Parte seconda: dall'età dei Gracchi a quella di Augusto, in *RAL*. 6.1, 1925, 356-357; L. Minieri, *La colonizzazione di Capua tra l'84 e il 59 a.C.*, in Franciosi, *La romanizzazione* cit. 254-256; Santangelo, *Sulla, the Elites* cit. 134-136, 154-156, secondo i quali Silla avrebbe effettuato nell'*ager Campanus* anche altri interventi fondiari di minore portata).

[27] Vell. 2.25.4 (= W.S. Watt [ed.], Vellei Paterculi, *Historiarum ad M. Vinicium consulem libri duo*, Lipsiae 1998², 28): *Post victoriam † qua demendes † montem Tifata cum Gaio Norbano concurrerat Sulla grates Dianae, cuius numini regio illa sacrata est, solvit; aquas salubritate medendisque corporibus nobiles agrosque omnes addixit deae*. Sull'uso di *addicere* nel senso di *donare* vd. M. Elefante (ed.), Velleius Paterculus, *Ad M. Vinicium consulem libri duo*, Hildesheim-Zürich-New York 1997, 264.

[28] *CIL* X 3828 = *ILS* 251, 3240 = *EDR* 127226 (Chioffi 2013): *Imp*(*erator*) *Caesar* / *Vespasianus Aug*(*ustus*) / *co*(*n*)*s*(*ul*) *VIII* / *fines locor*(*um*) / *dicator*(*um*) *Dianae* / *Tifat*(*inae*) *a Cornelio Sulla* / *ex forma divi Aug*(*usti*) / *restituit* // *P*(*raefecturae*?) *D*(*ianae*?) // *T*(*ifatinae*?); vd. in merito A. Gallo, *Ex forma Gracchiana: a New Boundary Stone about Vespasian's Land Survey of the ager Tarentinus*, in *ZPE*. 216, 2020, 313.

[29] Sullo statuto del santuario di Diana, retto da *magistri pagi*, si vedano, fra gli altri, Mommsen in *CIL* X (1883), 366-368; J. Scheid, *Rome et les grands lieux de culte d'Italie*, in A. Berenger-Badel, B. Klein, X. Loriot, A. Vigourt (éd. par), *Pouvoir et religion dans le monde romain. En hommage à Jean-Pierre Martin*, Paris 2006, 75-76. Il santuario, segnalato anche sulla *Tabula Peutingeriana* a breve distanza da una località indicata col toponimo *Syllas*, si trovava nel luogo in cui sorge la basilica cristiana di Sant'Angelo in Formis: per approfondimenti epigrafici e topografici vd. A. Ferrua, *Il tempio di Diana Tifatina nella chiesa di S. Angelo in Formis*, in *RPAA*. 28, 1956, *passim*; M. Pobjoy, *A New Reading of the Mosaic Inscription in the Temple of Diana Tifatina*, in *PBSR*. 65, 1997, *passim*; S. Quilici Gigli, *Il Monte Tifata*, in M.L. Chirico, R. Cioffi, S. Quilici Gigli, G. Pignatelli (a c. di), *Lungo l'Appia. Scritti su Capua antica e dintorni*, Napoli 2009, 14.

[30] Aggettivo che non è attestato prima del terzo secolo d.C.: vd. H. Iacobsohn, *Capuensis*, in *ThLL Onomasticon* 2, 1909, c. 177.

[31] *Calatia* (se ammettiamo che il testo del *Liber* non sia viziato da un errore di trascrizione: vd. *supra* nt. 22) sarebbe effettivamente entrata nel territorio della colonia di *Capua* a partire dall'età augustea: B. Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, London 2000, 416-417; Gallo, *Prefetti del pretore* cit. 158; cfr. U. Laffi, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello Stato romano*, Pisa 1966, 101. Non risulta convincente l'ipotesi, formulata da alcuni autori, secondo cui l'espressione *colonia Capuensis* non designerebbe *Capua*, ma un'altra località colonizzata da Silla nelle vicinanze (ad esempio *Urbana*, che nel primo secolo d. C. sarebbe a sua volta divenuta parte di *Capua*: vd. Pais, *Serie cronologica* cit. 357; Krawczuk, *Kolonizacja* cit. 71-72; Vallat, *Le vocabulaire* cit. 984-985; Harvey, *Cicero, Consius* cit. 167-171).

Altri centri per i quali il *Liber coloniarum primus* attesta interventi sillani possono essere raggruppati in un secondo sottoinsieme: le sezioni riguardanti *Bovillae*[32], *Castrimoenium*[33] e *Gabii*[34] contengono infatti memoria della realizzazione di fortificazioni volute da Silla (*lege Sullana munitum* o *circum ductum*)[35] e soprattutto riferiscono che il suolo di queste località fu destinato allo stanziamento informale dei militari, perché lo sfruttassero *ex* (o *in*) *occupatione*[36]. Ai centri di questo secondo gruppo, che plausibilmente non furono interessati da assegnazioni fondiarie stabilite da *leges publicae*[37], si può facilmente aggiungere la località di Ariccia[38]: il *Liber* infatti, pur non menzionando esplicitamente forme di *occupatio*, attesta tuttavia che questa città subì in età sillana un intervento di fortificazione, che risulta strettamente paragonabile a quelli delle altre località appena citate[39] (il *Liber* aggiunge che sul suolo di Ariccia fu compiuta anche una *adsignatio*, ma questo sviluppo, con-

[32] *Lib. col.* 231.11-13: *Bobillae oppidum lege Sullana est circum ducta. iter populo non debetur. ager eius in occupatione milites veterani tenuerunt in sorte*.

[33] *Lib. col.* 233.3-6: *Castrimoenium oppidum lege Sullana est munitum. iter populo non debetur. ager eius ex occupatione tenebatur: postea Nero Caesar tribunis et militibus eum adsignavit*.

[34] *Lib. col.* 234.15-17: *Gavis oppidum lege Sullana munitum. ager eius militi ex occupatione censitus est. iter populo non debetur*.

[35] Come sottolineato da Hermon, *La lex Cornelia agraria* cit. 35-41, le località per le quali il *Liber* impiega l'espressione *lege Sullana munitum* o *circum ductum* sorgevano in zone di particolare importanza strategica (cfr. Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 93-94: «aux portes mêmes de Rome»), nelle quali Silla lasciò sussistere dei veri e propri campi militari, delimitati con fortificazioni. Diversi di questi centri ottennero già nel corso del primo secolo lo *status* di municipio (Santangelo, *Sulla, the Elites* cit. 156-157), forse per disposizione dello stesso Silla (Beloch, *Römische Geschichte* cit. 162-163; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², 166; Keaveney, *Sulla and Italy* cit. 526-527; U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in Id., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 121-122; E. Bispham, *From Ausculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007, 191 n. 140; in particolare su *Castrimoenium* cfr. E. Incelli, *Quella 'sporca trentina'. Vecchie e nuove riflessioni sul senato locale di Castrimoenium*, in S. Evangelisti, C. Ricci [a c. di], *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.*, Bari 2017, 51).

[36] P.A. Brunt, *Italian Manpower*, Oxford 1987², 311 nt. 4; Thein, *Sulla's Veteran Settlement Policy* cit. 92-93; cfr. P. Botteri, *La définition de l'ager occupatorius*, in *CCG*. 3, 1992, 47-48; C. Moatti, *Étude sur l'occupation des terres publiques à la fin de la République romaine*, in *CCG*. 3, 1992, 60.

[37] L'ipotesi che Silla abbia effettuato delle assegnazioni viritane a *Gabii* è sostenuta da Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 94-95; vd. tuttavia i dubbi espressi da A. Pasqualini, P. Garofalo, *Gabii. Storia e istituzioni*, Tivoli 2023, 325-327.

[38] *Lib. col.* 230.10-12: *Aricia oppidum lege Sullana est munita. iter populo non debetur. ager eius in praecisuris est adsignatus*. Sul difficile termine *praecisura* («parcelle») vd. Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 66, 240.

[39] Cfr. Hermon, *La lex Cornelia agraria* cit. 38-41.

trariamente al precedente, non è posto in collegamento con il nome di Silla[40]).

La possibilità di isolare due gruppi ben distinti restituisce un quadro complesso: da una parte abbiamo località in cui Silla volle rinnovare il tessuto agricolo e sociale, imprimendo trasformazioni di lunga durata con solide coperture giuridiche; dall'altra abbiamo centri a cui fu assegnato il ruolo di semplici presìdi militari, data la loro importanza dal punto di vista strategico e la loro vicinanza a Roma. Le prime furono toccate dalla legislazione agraria di Silla, la quale, oltre a stabilire in casi particolari la donazione di parti di *ager publicus*, portò soprattutto a deduzioni coloniarie e a vaste assegnazioni viritane: è presumibile che questa sistemazione – potenzialmente definitiva – fosse riservata ai veterani sillani che, dopo aver servito nella guerra mitridatica e nello scontro civile contro i mariani, erano ormai arrivati al congedo. I centri del secondo gruppo furono invece interessati da un ampliamento delle difese militari, che coincise con l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soldati: una soluzione che non prevedeva una proprietà legale della terra, e che forse era applicata per le truppe da cui Silla sperava di ottenere ancora – in caso di bisogno – una rapida mobilitazione.

Se questo schema è corretto, possiamo concludere la nostra breve disamina occupandoci di una località che abbiamo finora lasciato da parte: *Capitulum*[41], situata nell'antico territorio degli Ernici. A proposito di quest'ultimo centro il *Liber* usa l'espressione *lege Sullana est deductum*: l'impiego di questo verbo, oltre all'assenza di riferimenti a interventi di fortificazione, farebbe a prima vista pensare a una vera e propria colonizzazione[42]. Questa ipotesi non sembra però compatibile con quanto il *Liber*, in un passo dalla tradizione tormentata[43], riporta subito dopo: cioè che *Capitulum* fu caratterizzato da semplice *occupatio* almeno fino all'età cesariana. L'ultima informazione, una volta paragonata alla netta bipartizione che abbiamo osservato in precedenza, sembra sufficiente a riferire *Capitulum* al secondo sottoinsieme[44], e dunque a escludere che que-

[40] Cfr. Brunet *et alii*, *Libri coloniarum* cit. 65. Come indicato da Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 249, tra le dieci località che il *Liber* associa al nome di Silla solo Ariccia e *Capitulum* non presentano alcuna traccia di centuriazioni.

[41] *Lib. col.* 232.20-233.2: *Capitulum oppidum lege Sullana est deductum. ager eius pro merito* […] *et quis prout agrum occupavit tenuit. sed postea Caesar limites formari iussit pro merito.*

[42] Come ipotizzato da Santangelo, *Sulla, the Elites* cit. 148-154. L'ipotesi è presa in considerazione anche da Humbert, *Municipium* cit. 214 n. 25, che tuttavia ritiene che *Capitulum* abbia mantenuto nel tempo lo statuto di municipio (che aveva ottenuto fin dal 306); cfr. Chouquer, Favory, *Reconnaissance morphologique* cit. 115-117 nt. 98; Brunet *et alii*, *Libri coloniarum* cit. 66.

[43] Vd. i rilievi filologici svolti da Brunet *et alii*, *Libri coloniarum* cit. 36-37 nt. 177.

[44] Differente l'ipotesi formulata da Hermon, *La lex Cornelia agraria* cit. 38-41, secondo cui nel territorio di *Capitulum* si sarebbe avuta una coesistenza di suolo assegnato e suolo occupato.

sto centro sia stato interessato dalla legislazione *Cornelia agraria.* Alla luce di questo, possiamo suggerire che il participio *deductum*, presente nella sezione del *Liber* dedicata a *Capitulum*, non vada inteso in senso proprio, ma piuttosto interpretato come un vago riferimento all'occupazione compiuta dai soldati di Silla[45].

Nicolò Spadavecchia
Università di Bari 'Aldo Moro'

[45] All'interno del *Liber coloniarum primus*, capita spesso che il verbo *deducere* non sia esplicitamente abbinato al termine *colonia* (oltre al già citato brano su *Capitulum Hernicum*, vd. anche 231.8-9: *Bovianum, oppidum. lege Iulia milites deduxerunt sine colonis*; 232.17: *Casinum, oppidum. milites legionarii deduxerunt*; 234.11: *Formias, oppidum. triumviri sine colonis deduxerunt*; 237.11-12: *Suessa Aurunca, muro ducta. lege Sempronia est deducta*; 238.19: *Vellitras, oppidum, lege Sempronia fuerat deductum*; 239.1: *Ulubra, oppidum, a triumviris erat deducta*; 239.7-8: *Venafrum, oppidum. quinque viri deduxerunt sine colonis*); per tutte queste località l'ipotesi che il *Liber* conservi memoria di vere deduzioni coloniarie (come il semplice uso del verbo *deducere* lascerebbe a prima vista supporre) risulta priva di riscontri, quando non smentita da altre informazioni: evidente il caso di *Suessa Aurunca*, la quale, colonia a partire dal 313 (Liv. 9.28) e municipio in età ciceroniana (Cic. *Phil.* 13.18), non può aver subìto una colonizzazione in età graccana. Dinanzi alla seria possibilità che il verbo *deducere* presenti in questi casi un uso improprio, si può ipotizzare che esso indichi delle assegnazioni viritane, condotte in forza di leggi agrarie (come suggerisce Humbert, *Municipium* cit. 306-307 nt. 76 a proposito di *Capitulum* e *Velitrae*; cfr. Mommsen in *CIL* X [1883], 465 su *Suessa*); ma non si può escludere che almeno in alcuni di questi casi il verbo *deducere*, indicando il 'distaccamento' di forze militari (significato generico che il verbo assume spesso nella letteratura latina: C. Stoeger, s.v. *deduco,* in *Thesaurus Linguae Latinae*, 5.1, 1910, 274-275), stia a significare il semplice rafforzamento degli apparati difensivi. Cfr. A. Rudorff, *Gromatische Institutionen,* in F. Blume, K. Lachmann, A. Rudorff (hrsg.), *Die Schriften der römischen Feldmesser* 2, Berlin 1852, 324-325, il quale, sottolineando che il distaccamento di soli militari non è sufficiente a elevare un *oppidum* a colonia («die Ausführung [darf] nicht durch die *milites legionarii* allein geschehen sein …, sonst bleibt die Stadt ein *oppidum*»), indica come esempi di «*deductio* presso un *oppidum*» proprio le località di *Bovianum, Capitulum Hernicum, Casinum, Formiae, Ulubra, Velitrae, Venafrum* (Rudorff aggiunge a questo gruppo anche *Suessula*; ma, come abbiamo visto in precedenza, per questa località l'ipotesi di assegnazioni fondiarie effettuate *lege Cornelia agraria* è corroborata dall'uso del verbo *adsignare* accanto a *deducere* in *Lib. col.* 237.5-7).

I libri XXXII-XXXIV ad edictum *di Giulio Paolo: note interpretative preliminari*

1. La prospettiva metodologica tendente alla ricostruzione critica delle opere dei giuristi romani è tornata in auge, dopo alterne vicende[1], grazie soprattutto al progetto *Scriptores Iuris Romani* (S.I.R.) pensato e fortemente voluto da Aldo Schiavone[2].

Numerosi i volumi sino ad oggi editi che hanno provato, con notevoli e sovente innovativi risultati, a porre al centro dell'indagine il pensiero dei giuristi, la loro personalità scientifica, il loro, presumibile, progetto culturale.

In tale ambito, si muovono anche le più recenti ricerche, tra le quali quella sullo studio dei libri XXXII-XXXIV[3] del commento di Giulio Paolo all'editto del pretore, della cui relativa unità di indagine mi onoro di fare parte[4].

In questa sede intendo prospettare i primi esiti, condivisi con i colleghi dell'unità cui afferisco ed esposti sinteticamente nel convegno tenutosi a Pavia nei giorni 18, 19 e 20 giugno di quest'anno, grazie all'impulso di Valerio Marotta che colgo ancora l'occasione di ringraziare[5].

2. Preciso, in via preliminare, che l'attenzione è stata rivolta innanzitutto al confronto con i corrispondenti libri di Ulpiano[6]: da sempre la letteratura ha

[1] Cfr., al riguardo, per una visione critica di insieme, G. Santucci, *La scienza romanistica tedesca vista dall'Italia: il 'dogma' della fungibilità dei giuristi romani*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen* (*Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*), *Atti del Seminario Internazionale, Montepulciano 14-17 giugno 2011*, Trento 2012, 133 ss.

[2] Le pubblicazioni delle collane *Scriptores iuris romani* e *Subsidia* hanno avuto inizio nel 2018 e hanno preso vita dal progetto europeo *E.R.C.*, Advanced Grant 2014, diretto da Aldo Schiavone quale *principal investigator*. A tutt'oggi i volumi editi, sotto l'egida dell'Erma di Bretschneider, sono ben 23.

[3] Si tratta, seguendo O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, Graz 1960, dei libri, 1028-1039, dedicati a *Mandati vel contra*, n. 484-491, *Pro socio*, n. 492-501, *Empti venditi*, n. 502-516 e *Locati conducti*, n. 517-521; il frammento n. 522 viene da Lenel, *Palingenesia* I cit. 1039 e nt. 2, ricondotto al *De aestimato*.

[4] L'unità è composta da Paolo Ferretti, Sabrina Di Maria, Alvise Schiavon, Giorgia Maragno e la sottoscritta, sotto la direzione di Gianni Santucci. Mentre, ancora guidati da Gianni Santucci, partecipano al P.R.I.N. 2022, *Per una storia dell'editto. Profili palingenetici, commenti dei giuristi, costruzione del diritto privato romano*, P.I. prof. Valerio Marotta, Di Maria, Schiavon e la sottoscritta.

[5] Dalla presentazione pavese il lavoro si è arricchito di ulteriori argomentazioni e approfondimenti, nonché dell'indispensabile corredo di un adeguato apparato critico di note.

[6] Si veda, G. Luchetti, A.L. De Petris, F. Mattioli, I. Pontoriero, *Iulius Paulus Ad edictum libri*

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p319

proceduto attraverso un proficuo accostamento tra le poderose opere dei due Severiani, cosa che ha consentito di stabilire alcuni punti preliminari da cui avviare le indagini successive.

Certamente, come già messo in rilievo ormai da tempo, i libri di commento paolino non sono affatto sovrapponibili a quelli di Ulpiano. Mentre Paolo opera delle vere e proprie digressioni teoretiche, soprattutto nell'ambito – ma non solo – dell'*emptio venditio*, Ulpiano, pur citando senza risparmio i giuristi precedenti, brilla per il commento ordinato alle *formulae* delle azioni e dei problemi connessi, fornendo una trattazione sistematica e precisa, capace di restituire con immediata chiarezza i contenuti implicati[7].

Al riguardo, mi sembra interessante sottolineare un primo punto, che ritengo di assumere con un certo grado di fondatezza. Il rapporto tra Paolo e Ulpiano è sicuramente risolvibile in termini di una funzione integrativa, di complemento del materiale paolino rispetto a quello ulpianeo[8].

Tuttavia, e in ciò sento di dovermi discostare anche dalla più recente letteratura sul punto, tale complementarietà non deve indurre a credere che, nell'ottica dei compilatori, Paolo svolgesse un ruolo ancillare rispetto a Ulpiano: la maggiore utilizzazione di quest'ultimo (che si traduce, poi, nel maggior numero di righe presenti nella Compilazione) si deve, a mio avviso, alla sua più organizzata esposizione degli argomenti che doveva incontrare il favore delle commissioni alle prese con la selezione di un materiale razionalmente enunciato e dunque anche più facilmente divulgabile presso i giuristi delle scuole orientali.

Paolo, piuttosto, sembra rappresentare la ricchezza delle trattazioni, nonché l'esposizione di alcune tematiche in modo approfondito, tematiche che, come abbiamo potuto verificare in più parti, come gruppo di ricerca, non erano oggetto di altrettanta, esauriente, disamina da parte di Ulpiano. Per l'*emptio venditio*, ad esempio, la lettura del libro XXXIII *ad edictum* lascia scorgere come l'istitu-

I-III, Roma 2018; l'impostazione metodologica prescelta, di operare, cioè, il raffronto con il commentario di Ulpiano, caratterizza anche il successivo volume diretto da Luchetti, con i contributi di M. Beggiato, Di Maria, Mattioli, E. Pezzato, Pontoriero, *Iulius Paulus, Ad edictum libri IV-XVI*, Roma-Bristol 2022. Sui commentari di Paolo *ad edictum* (e *ad Sabinum*), giova ricordare che, secondo quanto asserisce convintamente T. Honoré, *Ulpian*, Oxford 1982, 115 ss. (da leggere le osservazioni che, in occasione della pubblicazione del volume, ha proposto P. Birks, *Honoré's Ulpian*, in *Irish Jurists, new series*, 18, 1, 1983, 151 ss.), essi sarebbero anteriori a quelli ulpianei. Più cautamente, A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Nuova edizione, Torino 2017, 548 nt. 23, intravvede un collegamento, ma non necessariamente nel senso della precedenza dell'opera paolina. Viceversa, si dichiara fautore di una totale autonomia tra i due testi, A. Mantello, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in *BIDR.* 33-34, 1991-92, 351 ss.

[7] Cfr., C. Giachi, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*, Roma-Bristol 2023, 49.

[8] Luchetti, *Premessa*, in *Iulius Paulus, Ad edictum libri IV-XVI* cit. spec. X.

to della *venditio hereditatis* riceva da Paolo una attenzione senz'altro maggiore di quella più residuale che vi riserva Ulpiano e su quella trattazione, come noto, Mario Talamanca ha potuto cogliere non pochi nodi problematici dell'istituto[9].

Si potrebbe parlare cioè di vere e proprie 'theoretisch-konzeptionelle Blöcke', in cui Paolo condensa la propria ampia dottrina, risalendo indietro nel tempo, legandosi ai colleghi precedenti, operando analisi spesso innovative, come se il giurista, più che commentare l'editto, traesse dall'editto medesimo l'occasione per le proprie digressioni[10].

Ciò è bene evidente agli occhi di Otto Lenel che infatti, come noto presso gli studiosi[11], ricostruisce l'editto basandosi principalmente su Ulpiano, dal punto di vista del commento alle singole clausole, e assai meno su Paolo che pare, al confronto, un autore di tante singole monografie giuridiche[12].

L'importanza di Paolo, dall'ottica dei compilatori, emerge poi con tutta evidenza se, sullo stesso tema, si provi a leggere il Digesto giustinianeo: il libro XVIII, titolo I, dimostra una significativa centralità del giurista, per lo più in connessione con un'ampia utilizzazione di materiale risalente a Sabino. Il modello del sistema sabiniano qui spicca rispetto a quello di provenienza edittale, dato che doveva essere noto pure ai compilatori, se si vuole prestare fede agli esiti

[9] Basterebbe leggere M. Talamanca, s. v. *Vendita (dir. rom.)*, in *ED.* XLVI, 1993, in cui la vendita dell'*hereditas* occupa uno specifico paragrafo, il n. 10, 348 ss., all'interno del quale ruolo centrale assumono le testimonianze di Paolo. Ma anche per la *locatio conductio*, la *societas* e il *mandatum* si potrebbe fare analogo discorso. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'attenzione rivolta da Paolo alla *lex Rhodia de iactu*, tema che non risulta parimenti affrontato da Ulpiano; o alla diversità tra le cause di estinzione degli obblighi nascenti dal contratto di società rispettivamente proposte da Paolo e Ulpiano.

[10] Che si sia sempre nell'ambito dei contorni dell'editto è una considerazione elementare che tuttavia non va mai sottaciuta: come ha avuto a rilevare M. Talamanca, *Contributi alla palingenesi della giurisprudenza romana. I. Dig. 18.1.34 e la struttura del lib. 33 'ad edictum' di Paolo*, in *Estudios A. Calonge* II, Salamanca 2002, 1001 s., nei commentari edittali, come anche in altre opere ispirate alla sistematica, l'editto rappresentava sempre «il punto di orientamento fondamentale», su cui poteva ruotare ogni genere di discussioni. Si tratta di un dato insuperabile che mi consente di pervenire alla conclusione che sia il modo di intendere la pregnanza condizionante di quel quadro di riferimento ai fini della costruzione della propria visione a fare la differenza tra Paolo e Ulpiano. Il discorso apparirà più chiaro durante lo svolgimento del presente lavoro.

[11] Cfr. ad esempio, Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III* cit. spec. 50 ss. Per la letteratura meno recente, l'indagine più approfondita, anche sullo stile adottato da Paolo, resta pur sempre quella di A. Berger, s. v. *Iulius Paulus*, in *RE*. X.1, 1918, 695 ss.

[12] Nel medesimo ordine di idee si muovono F. Bona, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1913, spec. 64 s., per quanto attiene alla *societas* e B. Albanese, *'Iudicium contrarium' e 'ignominia' nel mandato*, in *Iura* 21, 1970, 10 ss. [= *Scritti giuridici* I, Palermo 1991, 965 s.], per il *mandatum*. Ritornerò a breve su tale aspetto.

dell'analisi di Frederich Bluhme[13]. Lo studioso tedesco infatti ritenne che tale apparato di materiale giuridico costituisse il cuore della massa sabiniana e come tale di competenza della relativa commissione, la quale a giudizio dello stesso Bluhme, e non solo, è plausibile fosse composta dai migliori professori di Triboniano[14].

[13] F. Bluhme, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur entstehungsgeschichte der Pandecten*, in *ZSS.* IV, 1820, 257 ss. [= *Labeo* 6, 1960, 50 ss.]. Sul punto, più di recente, D. Mantovani, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987, *passim*. Va precisato, tuttavia, che la ricostruzione dell'editto operata da Lenel, ripercorrendo essenzialmente i contenuti del commento di Ulpiano, è affermazione senz'altro fondata, ma non solo non è priva di eccezioni (si pensi agli editti ricompresi nel titolo XV *de his quae cuiusque in bonis sunt*), ma soprattutto è conclusione che non riguarda l'ordine complessivo dell'editto, in merito al quale Lenel ebbe ad osservare, *Das Edictum perpetuum. Ein versuch zu seiner Wiederherstellung*[3], Leipzig 1927, rist. Aalen, 1956, 1974, 1988, 13: «In linea generale, tutti coloro che mi hanno preceduto nella ricostruzione, preferiscono il sistema giulianeo-ulpianeo, senza però motivare affatto tale scelta. Invero se la questione si potesse risolvere solamente decidendo quale sistema a noi sembri quello relativamente migliore, allora ci si potrebbe rassicurare: l'ordine giuliano-ulpianeo corrisponde ad uno sforzo sistematico certamente maggiore rispetto a quello gaiano-paolino. Ma si tratta esattamente del contrario: in caso di interrogativi come questo, contro il sistema più soddisfacente gioca la probabilità. È ben possibile che i giuristi si siano preparati, per sfuggire alle difficoltà che l'editto presentato in modo asistematico poneva alla redazione, un ordine come quello seguito da Giuliano e, probabilmente sulla falsariga giulianea, da Ulpiano. Un ordine invece, come quello paolino, in cui la *Publiciana* precede la *rei vindicatio*, l'*actio de effusis*, l'*actio legis Aquiliae*, non avrebbe potuto scaturire dalla testa di questo giurista (ndr.: Paolo): esso è per noi comprensibile a condizione che fosse dato dal modello. Si può pensare quello che si vuole dell'esigenza sistematica dei Romani, ma se il sistema giulianeo-ulpianeo era quello dell'editto, non poteva mai venire in mente ad un soggetto pensante addirittura di invertire così la sequenza logica delle materie, in modo che fosse per lui più comoda. Pertanto ritengo assolutamente indiscutibile che l'ordine paolino qui sia quello dell'albo e ciò sta alla base del mio sistema» (la traduzione è di I. Fargnoli, *Il sistema dell'editto*, in *RDR*. XII, 2022, on line). Osserva Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato* cit. 53, che l'ordine gaiano-paolino «dipende…da un sistema espositivo più antico fondato più sull'origine dei rimedi processuali previsti, piuttosto che sugli oggetti della tutela, che orientano invece l'ordine nella sistematica ulpianea (peraltro nella sostanza riconducibile già ai *Digesta* di Giuliano). Se come sembra tale ordine non ha riscontro in Pomponio, che a sua volta pare seguire l'ordine che sarà di Ulpiano, non rimane che pensare che Paolo lo riscontrasse, come essenzialmente anche Gaio, in un commentario edittale più risalente e, dunque, plausibilmente, in quello di Labeone». Mentre mi sembra, sommessamente, del tutto condivisibile la conclusione dello studioso, per cui Paolo, nel prendere le distanze «dai più importanti modelli che lo avevano immediatamente preceduto…doveva necessariamente rifarsi ad un modello 'forte' come quello labeoniano» (Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato* cit. 53 nt. 68), non posso seguirne il pensiero sulla prima affermazione, e, cioè, che Ulpiano sarebbe stato più fedele agli 'oggetti della tutela' e Paolo ai rimedi processuali: come si avrà modo di verificare più oltre, si può addirittura dire che si tratti dell'opposta circostanza. Non escludo, tuttavia, al riguardo che l'esito cui l'autore giunge sia coerente all'andamento dei primi libri del commento edittale di Paolo, laddove per i successivi e, di certo per i libri XXXII-XXXIV, non si può non riconoscere che lo scenario, forse in ragione dei temi trattati, appaia radicalmente capovolto.

[14] Certamente l'assunto è sostenuto da Bluhme, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln* cit. 276 nt. 19 [= *Labeo* 6 cit. 58] per quanto riguarda la presenza di Triboniano che secondo lo studioso prese attivamente parte ai lavori della commissione sabiniana. L' 'anomalia', invece,

Se così fosse, la scelta di riservare un posto singolare a Paolo nel commento *ad edictum* dei *iudicia bonae fidei* potrebbe non essere parimenti casuale, ma rivelatrice della volontà, da parte dei bizantini, di restituire una trattazione dei suddetti giudizi complessivamente completa, sia dal punto di vista dell'inquadramento storico-teoretico (con Paolo) che da quello più squisitamente processualistico (con Ulpiano).

Ciò contribuisce, a mio avviso, a spiegare come mai la trattazione paolina dei *iudicia bonae fidei* – almeno per l'*emptio venditio*, la *societas*, il *mandatum* e la *locatio conductio* –, si presenti alquanto divergente da quella ulpianea, come prima accennato. Mentre Paolo effettua delle disamine essenzialmente contenutistiche, Ulpiano appare muoversi in maggiore aderenza a quello che possiamo immaginare dover essere il *ductus* di un commento edittale, lasciando al lettore chiaramente visibile la distinzione tra le *formulae* delle azioni, ad esempio, commento all'*actio empti* e poi commento all'*actio venditi*. Tale metodo espositivo, di tipo, potremmo dire, 'processualistico' tipico di Ulpiano giustifica anche il motivo per cui lo stesso Lenel prova a ricostruire, come poc'anzi si diceva, il cuore dell'editto precipuamente affidandosi ad Ulpiano e solo in misura minore a Paolo, pur condividendo di quest'ultimo, in numerose scelte, l'ordine sistematico generale.

Un primo, sintetico confronto tra due squarci, stavolta a proposito del *mandatum*, rispettivamente l'*incipit* del libro XXXII di Paolo e quello del libro

rappresentata dal fatto che alcuni libri dei commentari edittali di Paolo, Gaio e Ulpiano furono, sempre seguendo Bluhme, attratti nella *pars sabiniana*, anziché, come ci si sarebbe aspettati, nella *pars edictalis* (si tratta dei libri da XXVIII a XXXXVIII del commentario paolino, dei libri *ad edictum* da XXVI a LII di Ulpiano, dei libri da IX a XVIII di Gaio *ad edictum provinciale* e da I a V *ad edictum praetoris urbici*, dei libri da VI a XIII dei *brevia* di Paolo), è spiegata dallo studioso tedesco (*Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln* cit. 279 s., nt. 19 = *Labeo* 6 cit. 59 s.) adducendo che i temi lì affrontati dovevano essere stati con certezza già trattati nelle opere di commento a Sabino. La spiegazione, giudicata «incredibile» da Guarino, *La compilazione dei 'Digesta giustinianei'*, in *ANA.* 79, 1968, 527 ss. [= *Pagine di diritto romano* IV, Napoli 1994, 427 nt. 31], non può, in effetti, essere dimostrata allo stato attuale delle fonti: piuttosto, come si avrà modo di vedere più avanti, nel corso del presente studio, sono innegabili talune analogie con la sistematica tipica della tradizione muciano-sabiniana, e con temi centrali pure nella riflessione di Sabino (si leggano, sul punto, P. De Francisci, *Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea durante la compilazione delle Pandette*, in *BIDR.* 22, 1910, 274 nt. 6 e Guarino, *La compilazione* cit. 427) ma le assonanze, in verità, non si esauriscono al suo interno, coinvolgendo una pluralità di fonti assai variegata. Seguendo ancora Bluhme, può essere interessante rilevare come pure i *Digesta* di Giuliano rientrino nella *pars sabiniana*: supponendo, come vuole ancora Guarino, *La compilazione* cit. 422 (si veda, pure, Id., *'Salvus Iulianus'. Profilo bibliografico*, in *Labeo* 10, 1964, 392 ss.) che i libri di commento *ad edictum*, e certamente quelli di Ulpiano, si fondavano essenzialmente sull'opera del giurista adrianeo, ne potrebbe risultare una significativa concatenazione di materiali e di fonti giurisprudenziali utilizzati dai commissari giustinianei. Ma più che mai ci si muove sul terreno delle congetture.

XXXI di Ulpiano[15], potrà gettare luce ulteriore su quanto si afferma.

Lenel, n. 484, Paul., D. 17.1.1 pr.-4	Lenel, n. 907, Ulp., D. 17.1.6 pr.-5
Obligatio mandati consensu contrahentium consistit 1. *Ideo per nuntium quoque vel per epistulam mandatum suscipi potest* 2. *Item sive 'rogo' sive 'volo' sive 'mando' sive alio quocumque verbo scripserit, mandati actio est* 3. *Item mandatum et in diem differri et sub condicione contrahi potest* 4. *Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit*[16].	*Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio* 1. *Si cui fuerit mandatum, ut negotia administraret, hac actione erit conveniendus nec recte negotiorum gestorum cum eo agetur: nec enim ideo est obligatus, quod negotia gessit, verum idcirco quod mandatum susceperit: denique tenetur et si non gessisset* 2. *Si passus sim aliquem pro me fideiubere vel alias intervenire, mandati teneor et, nisi pro invito quis intercesserit aut donandi animo aut negotium gerens, erit mandati actio* 3. *Rei turpis nullum mandatum est et ideo hac actione non agetur* 4. *Si tibi mandavero quod mea non intererat, veluti ut pro Seio intervenias vel ut Titio credas, erit mihi tecum mandati actio, ut Celsus libro septimo digestorum scribit, et ego tibi sum obligatus* 5. *Plane si tibi mandavero quod tua intererat, nulla erit mandati actio, nisi mea quoque interfuit: aut, si non esses facturus, nisi ego mandassem, nisi mea non interfuit, tamen erit mandati actio*[17].

[15] Mi affido anche qui alla ricostruzione leneliana, *Palingenesia* I cit. p. 1028, n. 484 e *Palingenesia iuris civilis* II, Graz 1960, 619, n. 907.

[16] «L'obbligazione di mandato si basa sul consenso dei contraenti. Pertanto, il mandato si può assumere anche per il tramite di un messaggero o per lettera. Così, vi è azione di mandato sia che uno abbia scritto 'chiedo', sia 'voglio', sia 'conferisco mandato' sia qualunque altra parola. Parimenti, il mandato può essere differito a un determinato termine ed essere contratto sotto condizione. Non c'è nessun mandato se non v'è gratuità: infatti, esso trae origine dai doveri propri (di una persona) e dall'amicizia; e dunque una mercede è opposta all'adempimento dei propri doveri: infatti, se interviene denaro, la situazione riguarda piuttosto la materia della locazione-conduzione». Per una più puntuale versione dei testi latini ho talora seguito le traduzioni riportate in *I*ustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione (libri 1-28, a c. di S. Schipani, con la collaborazione di L. Lantella; libri 29-32, sotto la direzione di S. Schipani, con la collaborazione di L. Lantella, a c. di A. Petrucci e A. Saccoccio), Milano 2014.

[17] «Se viene dato a titolo di rimunerazione un onorario, l'azione sarà (comunque) di mandato. Se è stato conferito mandato a taluno di amministrare degli affari, questi dovrà essere convenuto con l'azione (di mandato), e non si potrà esperire rettamente contro di lui l'azione di gestione di affari altrui, poiché egli, infatti, non è tenuto alla gestione di affari, ma per l'assunzione del mandato; pertanto, egli sarebbe obbligato anche qualora non li avesse gestiti. Se avrò tollerato che taluno prestasse per me fideiussione o in altro modo intervenisse (assumendo obbligazioni in mio favore), sono tenuto con l'azione (contraria) di mandato; e vi sarà azione di mandato, a meno che uno non sia intervenuto contro la volontà (dell'interessato), con l'intenzione di donare o di gestire un affare altrui. Il mandato di cosa turpe è nullo e perciò non si agirà con questa azione. Se ti avrò conferito mandato

Mi sembra di tutta evidenza il diverso approccio dei due Severiani al medesimo tema di osservazione, *Mandati vel contra*. Mentre Paolo principia dai modi costitutivi dell'*obligatio mandati*, risalendo poi (parag.4) all'*origo* del contratto (…*nam originem ex officio atque amicitia trahit*…), Ulpiano si premura di concentrare la propria attenzione sull'*actio mandati* e sulle ipotesi del suo esercizio. A dimostrazione, dunque, dei diversi criteri metodologici e, direi, forse, dei diversi interessi che paiono sottesi ai metodi di lavoro dei due giuristi[18].

3. Singolarmente interessante è poi che Lenel ordini sovente la propria palingenesi dei libri paolini seguendo la sequenza della collocazione dei testi all'interno del Digesto: salvo, dunque, alcuni casi, i testi si succedono per la numerazione nell' ordine crescente stabilito dai giustinianei.

Al contrario, Paul Krüger prova per la propria ricostruzione palingenetica[19], a porsi dall'ottica dei contenuti e riesce così a restituire con maggiore effica-

di qualche cosa non di mio interesse, come, ad esempio, che tu intervenga (assumendo obblighi) per Seio o conceda un prestito a Tizio, avrò contro di te azione di mandato, come scrive Celso nel libro settimo dei Digesti, e sono obbligato nei tuoi confronti. È evidente che se ti avrò conferito mandato per qualche cosa di tuo interesse, non vi sarà alcuna azione di mandato, a meno che non vi sia stato interesse anche da parte mia; oppure, anche se non vi sia stato un mio interesse, si avrà, nondimeno, l'azione di mandato, nel caso in cui tu non l'avresti fatta se io non ti avessi conferito mandato».

[18] Così Albanese, *'Iudicium contrarium e 'ignominia' nel mandato*, in *Iura* 21 cit. 10 ss. [= *Scritti giuridici* I cit. 965 s.]: «…Infatti, per quanto riguarda il commento di Paolo (32 *ad ed*.), quel che di esso ci è stato conservato, in non larga misura, lascia intravedere chiaramente una struttura non fondata sullo schema di un'analisi delle *formulae*, bensì sullo schema di un'esposizione generale del negozio di mandato. D. 17.1.1 tratta della consensualità e della gratuità del mandato; D. 17.1.35 tratta della *causa mandati* (e cioè dell'interesse del mandante e delle eventuali precisazioni che il mandante faccia rispetto all'operare commesso al mandatario: prezzo d'acquisto e simili); D. 17.1.9 è un frammento brevissimo, probabilmente relativo sempre alla *causa mandati*; D. 17.1.22, invece, è un lungo frammento in cui si parla, in parte della condizioni per l'esistenza di un vero mandato valido in ipotesi di specie (D. 17.1.22 pr.-6), in parte del concorso tra *a. mandati* e *a. furti* (D. 17.1.22.7), in parte del mandato fatto al servo o dal servo (D. 17.1.22.10), in parte, infine, dell'estinzione del mandato, e nei paragrafi seguenti (D. 17.1.26.2-8) tratta, prendendo spunto dall'ipotesi del mandato a prestar fideiussione, in generale dei rimborsi al mandatario. Gli altri tre frammenti appartenenti a questa parte di Paul. 32 *ad ed*. – D. 3.5.41; D. 12.6.28; D. 44.4.9 – non sono suscettibili di sicura collocazione; … In conclusione, sembra certo che la trattazione paolina, che pur ci è giunta assai disarticolata, intendeva costituire un'organica esposizione del contratto di mandato, più sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. Ciò posto, non può…sorprendere il fatto che nei frammenti superstiti si parli, senza rigorosa separazione, ora dell'azione del mandante, ora di quella del mandatario». E conclude nitidamente riconoscendo che «la struttura del commentario ulpianeo, di cui abbiamo più ampi tratti superstiti – a differenza da quello di Paolo, si fondava prevalentemente su una prospettiva processuale».

[19] P. Krüger, *Additamenta*, I-III, in *Corpus iuris civilis. Editio stereotypa* (a partire dalla decima), vol. I (…) *Digesta recognovit Th. Mommsen*, Berolini 1905.

cia del collega tedesco un andamento dei libri di tipo monografico. È quanto si verifica, per l'*emptio venditio*, per il testo n. 512, colonna 1032, D. 18.5.3 che Lenel posiziona, seguendo appunto il criterio della sequenza numerica, laddove Krüger, assai più opportunamente, mi sembra, sposta il testo alla fine del libro XXXIII.

Ciò che infatti sembra cogliere Krüger è proprio l'indole della trattazione paolina che non si esaurisce evidentemente in un commento delle *formulae* edittali, ma alla ricostruzione degli istituti, partendo sì dall'editto, ma discostandosene, dopo poco, vistosamente: D. 18.5.3 tratta dell'estinzione degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita e pertanto risulta ben collocato in chiusura della trattazione, la quale si svolge dall'origine storica del contratto alla sua fine, appunto[20].

È una impostazione questa di Paolo che ricorda, non nelle finalità si intende, le trattazioni degli istituti all'interno delle opere dei *Digesta*[21] e per certi aspetti finanche nella letteratura di genere istituzionale.

Non può essere un caso che l'impianto complessivo, sia per l'*emptio venditio* che per la *societas* e in buona parte anche per la *locatio conductio*, sveli in più punti limpide assonanze sia col Gaio delle *Institutiones* che con quello del commento *ad edictum* provinciale, confermandosi, come già rilevato, diffusamente quella tensione sistematica della tradizione giurisprudenziale[22].

Anche qui la lettura dei testi potrà giovare all'intelligenza del discorso.

Assumiamo ancora il libro XXXIII *ad edictum*. Esso come noto si apre con la celebre esposizione sull'origine della compravendita e sulla *discordia opinionum* tra Sabino e Cassio da un lato, e Proculo e Nerva dall'altro:

D. 18.1.1 pr.-1 (Paul. 33 *ad ed.*)
Emendi vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod

[20] D. 18.5.3: *Emptio et venditio sicut consensu contrahitur, ita contrario consensu resolvitur*.

[21] Si veda quanto rilevato *infra*, nt. 77.

[22] Per l'*emptio venditio*, si leggano le osservazioni che svolgo *infra*, parag. 2, risultati condivisi con Paolo Ferretti con il quale partecipo allo studio del libro XXXIII *ad edictum* di Paolo. Per la *societas*, rinvio alle conclusioni cui è approdato Gianni Santucci, e visibili, già in buona parte, in G. Santucci, *Appunti sul commento ad edictum di Giulio Paolo all'actio pro socio*, in *Homenaje Javier Paricio*, in corso di stampa, che generosamente il collega mi ha permesso di leggere in anticipo. Per tale ragione, il saggio sarà richiamato nel corso del presente contributo, privato delle indicazioni specifiche delle pagine; per il mandato e la locazione, rispettivamente affidati alla sensibilità ricostruttiva di Sabrina Di Maria e di Alvise Schiavon, i colleghi hanno potuto verificare già l'assonanza dei libri paolini con i testi gaiani, e in tempi relativamente brevi si potrà godere della lettura dei rispettivi esiti.

alteri superest alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur 1. *Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, dubitatur, veluti si ego togam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius esse emptionem et venditionem putant: Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse. Sabinus Homero teste utitur, qui exercitum Graecorum aere ferro hominibusque vinum emere refert, illis versibus:*

ἔνθεν ἄρ' οἰνίζοντο κάρηκομόωντες Ἀχαιοὶ,

ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ'αἴθωνι σιδήρῳ,

ἄλλοι δὲῤινοῖς, ἄλλοι δ'αὐτῇσι βόεσσι,

ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσι[23].

Sed hi versus permutationem significare videntur, non emptionem, sicuti illi:

ἰνθ'ἄυτε Γλαύκος Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς,

ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε' ἄμειβε[24].

Magis autem pro hac sententia illud diceretur, quod alias idem poeta dicit:

πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν[25].

Sed verior est Nervae et Proculi sententia: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit[26].

[23] *Il*. VII.472-476.

[24] Il riferimento è qui a *Il.* VI.234-235.

[25] Tali versi sono invece tratti da *Od*. I. 430, 'acquistò con i suoi beni', maggiormente idonei, a giudizio di Paolo, nel supportare la tesi dei sabiniani. Dal che sembrerebbe che non solo i giuristi più antichi erano conoscitori della letteratura greca, ma lo stesso Paolo, il quale pare aggiungere un ulteriore dato, *ad adiuvandum*, i versetti dell'Odissea appunto, forse non indotti dalla lettura di Sabino, ma tratti dal proprio bagaglio di conoscenze. Si legga *infra*, nt. 37. Sulla presenza delle fonti omeriche nei testi giuridici, in tema di compravendita, P. Blaho, *Abgrenzung zwischen Kauf und Tausch in der Dichtung des Homer*, in E. Jakab, W. Ernst (hrsgs), *Kaufen nach römischen Recht. Antikes Erbe in der europäischen Kaufrechtsordnungen*, Köln-Heidelberg 2008, 53 ss. Per un orizzonte più ampio, resta illuminante lo studio di M.I. Finley, *Il mondo di Odisseo*, tr. it. Roma-Bari 1978, 67 ss.

[26] «Il comprare e il vendere trassero origine dalle permute. Infatti, un tempo, non vi era la moneta così come oggi, né una cosa si chiamava prezzo ed un'altra merce, ma ognuno secondo le necessità del momento e delle situazioni scambiava le cose inutili con quelle utili, dato che spesso avviene che quanto è di troppo ad uno manchi ad un altro. Poiché, però, non era sempre facile che, nello stesso momento, tu avessi quello di cui io avvertivo la mancanza e, per converso, io avessi ciò che tu volevi ricevere, si scelse una materia, il cui valore fissato pubblicamente e in modo costante potesse rispondere, a parità di quantità, alle difficoltà incontrate nelle permute. Questa materia, coniata

da parte di una pubblica autorità, può essere utilizzata e di essa si ha la proprietà non tanto in base alla sua sostanza naturale quanto in ragione della quantità, e ulteriormente le cose oggetto dello scambio non vengono chiamate entrambe merce, ma una delle due viene detta prezzo 1. Si dubita, però, se attualmente possa parlarsi di vendita senza che vi sia una controprestazione in denaro, come nel caso in cui io ti abbia trasferito la proprietà di una toga, per ricevere la proprietà di una tunica. Sabino e Cassio reputano che si tratti di compravendita; Nerva e Proculo, invece, di una permuta, e non di una compravendita. Sabino porta come argomento a suo favore la testimonianza di Omero, che narra come l'esercito greco comprasse il vino pagandolo in bronzo, ferro e in servi, in questi versi: 'lì invero gli Achei dalle lunghe chiome compravano per sé il vino, alcuni con il bronzo, altri con ferro splendente, altri con pelle di buoi, altri con buoi stessi, altri con servi'. Ma questi versi si considerano far riferimento alla permuta, non alla compravendita, allo stesso modo di questi: 'già invero Zeus, figlio di Crono, ha turbato a Glauco la mente così, che desse in permuta le armi a Diomede, figlio di Tideo'. Ma si opterebbe preferibilmente in favore di questo parere (di Sabino e Cassio) ciò che lo stesso poeta dice altrove: 'acquistò con i suoi beni'. Ma maggiormente rispondente a verità è il parere di Nerva e di Proculo, poiché, come una cosa è il vendere, un'altra cosa il comprare; così una cosa è il compratore, un'altra il venditore, così una cosa è il prezzo, un'altra la merce, mentre nella permuta non si può distinguere chi sia il compratore, chi il venditore». Sulla fonte, centrali le riflessioni di G. Melillo, *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli 2000, 46 ss. (cfr. pure Id., *Economia e giurisprudenza a Roma*, Napoli 1978, 51 ss.) e V. Marotta, *Origine e natura della moneta in un testo di Paolo. D. 18.1.1 (33 ad ed.)*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen* (*Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*) cit. 161 ss., con indicazioni di bibliografia. Vanno inoltre ricordati in questa sede, *praecipue*, E. Stolfi, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI*. 63, 1997, 57 ss.; O. Behrends, *Der ungleiche Tausch zwischen Glaukos und Diomedes und die Kauf-Tausch-Kontroverse der römischen Rechtsschulen*, in *Historischen Antropologie* 10, 2002, 245 ss.; C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, spec. 63 s.; C.A. Cannata, *Qualche considerazione sui primordi della compravendita romana*, in *Sem. Compl. de derecho romano* 22, 2009, 13 ss.; Th. Mayer-Maly, *Die Entwicklung der Abgrenzung zwischen Kauf und Tausch*, in *Studi in onore di R. Martini* II, Milano 2009, 751 ss.; C. Pelloso, *Do ut des e do ut facias. Archetipi labeoniani e tutele contrattuali nella giurisprudenza romana tra primo e secondo secolo d. C.*, in L. Garofalo (a c. di), *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova 2011, 109; E. Sciandrello, *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano*, Trento 2011, 217 ss.; R. D'Alessio, *'Pecuniae' nomine non solum numerata pecunia*, in *QLSD.* 1, 2011, 63 ss.; Id., *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale nel Principato*, Lecce 2018, 35 ss., ma già Id., *La 'Graeca vox' nella giurisprudenza del Principato*, in C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a c. di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* I, Napoli 2013, 127 ss.; A. Lovato, '*Pretium' e 'quanti ea res est' nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico*, in di E. Lo Cascio, D. Mantovani (a c. di), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo nei primi tre secoli dell'Impero*, Pavia 2018, 661 ss. Una lettura del passo strettamente connessa alla prassi dei rapporti commerciali è oggi offerta da A. Mazzoleni, *D. 14.4.1.1 e il concetto di merx peculiaris nella disciplina edittale dell'actio tributoria*, in *Forum historiae iuris*, 2024, 3: l'indagine dello studioso, se esorbita dalle specifiche finalità del presente studio, rappresenta, per chi scrive, un'indubbia importanza, quella di aver ricondotto, giustamente, la testimonianza paolina nel suo contesto di appartenenza, il commento all'editto, dal quale essa, per essere appieno compresa, non può essere disgiunta. Per la letteratura più risalente, rinvio a P. Meylan, *Permutatio*

Seguendo le orme di Valerio Marotta che ha dedicato un corposo saggio all'interpretazione del testo, sia sotto il profilo storico-filosofico e delle sue ascendenze aristoteliche[27], sia sotto quello strettamente economico-giuridico,

rerum, in *Ius et lex. Festgabe zum 70. Geburstag von Max Gutzwiller*, Basel 1959, 45 ss.; A. Schiavone, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli 1973, 103 ss.; A. Bürge, *V. Geld- und Naturalwirtschaft im vorklassisischen und klassischen römischen Recht*, in *ZSS.* 1982, 142 ss.; F. Sitzia, s. v. *Permuta (dir. rom.)* in *ED*. XXXIII, 1983, 107 ss.; R. Zimmermann, *The Law of Obligations. Roman Foundations of Civilian Tradition*, Cape Town-Wetton-Johannesburg 1990, 250 ss.; Talamanca, s. v. *Vendita* (*dir. rom.*), in *ED.* XLVI cit. 303 ss. Sull'accostamento tra *emptio*, *locatio* e *permutatio*, indotto dal parere di Q. Mucio, riferito in D. 34.2.34 pr. (Pomp. 9 *ad Q. Mucium*) [*Scribit Quintus Mucius: si aurum suum omne parer familias uxori suae legasset, id aurum, quod aurifici faciundum dedisset aut quod ei deberetur, si ab aurifice ei repensum non esset, mulieri non debetur. Pomponius: hoc ex parte verum est, ex parte falsum. nam de eo, quod debetur, sine dubio: ut pura si auri libras stipulatus fuerit, hoc aurum, quod ei deberetur ex stipulatu, non pertinet ad uxorern, cum illius factum adhuc non sit: id enim, quod suum esset, non quod in actione haberet, legavit. in aurifice falsum est, si aurum dederit ita, ut ex eo auro aliquid sibi faceret: nam tunc, licet apud aurificem sit aurum, dominium tamen non mutavit, manet tamen eius qui dedit et tantum videtur mercedem praestaturus pro opera aurifici: per quod eo perducimur, ut nihilo minus uxori debeatur. quod si aurum dedit aurifici, ut non tamen ex eo auro fieret aliquod corpusculum, sed ex alio, tunc, quatenus dominium transit eius auri ad aurificem (quippe quasi permutationem fecisse videatur), et hoc aurum non transibit ad uxorem*], W. Sell, *Beiträge zur Lehre vom Mieth- und Pachtvertrag. Ueber die s.g. 'locatio irregularis'*, in *Arch. f. civ. Prax.* 19, 1836, 328 s.; B. Windscheid, *Lehrbuch des Pandectenrechts* II[8], Frankfurt am Main 1900, 706 nt. 12 [= *Diritto delle Pandette* II, Torino 1925, 54 nt. 12]; C. Longo, *Appunti sul deposito irregolare*, in *BIDR.* 18, 1906, 146; S. Riccobono, *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 (Paul. 3 ad Plautium)*, in *AUPA.* 3-4, 1917 [= *Scritti di diritto romano* Il, Palermo 1964, 461 ss.]; E. De Sanctis, *Interpretazione del fr. 31 D. 19.2*, in *SDHI.* 12, 1946, 106 s.; J.A.C. Thomas, *Non solet locatio dominium mutare*, in *Mélanges Ph. Meylan* I, Lausanne 1963, 347; Id., *Locatio conductio emptio venditio und specificatio*, in *ZSS.* 81, 1964, 118; A. Metro, *Locazione e acquisto della proprietà: la cd. locatio-conducto 'irregularis'*, in *Sem. Compl. de derecho romano* 7, 1995, 195 ss.; R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999, 50 ss. Sul commento di Pomponio a Quinto Mucio, E. Stolfi, *Studi sui* '*libri ad edictum*' *di Pomponio* I. *Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, 205 ss.; Id., *Studi sui* '*libri ad edictum*' *di Pomponio* II. *Contesti e pensiero*, Milano 2002 e Id., *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, in J.L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, Roma-Bristol 2018, per una visione complessiva dell'opera di Mucio. Per un inquadramento del passo, infine, all'interno di una più vasta dimensione economico-giuridica: C. Nicolet, *Les variations des prix et la 'théorie quantitative de la monnaie' à Rome, de Ciceron à Pline l'Ancien*, in *Annales ESC* 26.6, 1971, 1203 ss. (cfr., pure, Id., *Pline, le juriste Paul e la théorie de la monnaie*, in *Athenaeum* 72, 1984, 105 ss. [= Id., *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris 2001, 123 ss.]); E. Lo Cascio, *Teoria e politica monetaria tra III e IV d.C.*, in A. Giardina (a c. di), *Società romana e Impero tardoantico* I. *Istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, 535 ss.; N. Parise, *La nascita della moneta. Segni premonetari e forma arcaiche di scambio*, Roma 2000, 7 ss.

[27] Giova ricordare che a partire da una certa epoca e in ogni caso certamente da Labeone, l'utilizzo delle fonti letterarie greche e, in specie di Aristotele, divenne alquanto diffuso. La riflessione, poi, di Labeone, soprattutto sull'*Etica nicomachea*, è una circostanza nota presso gli studiosi:

Proculiani e Sabiniani avrebbero riconosciuto il medesimo contesto nel quale si sarebbe determinato «il passaggio dalla pratica delle *permutationes* a quelle delle *emptiones-venditiones*»[28]. I rappresentanti delle due *sectae* avrebbero infatti ritenuto che la moneta fosse stata istituita innanzitutto come misura del valore e poi come mezzo di scambio.

Una volta introdotta la moneta metallica[29], almeno per i Proculiani, dovette divenire impensabile ricondurre la permuta all'interno dello schema dell'*emptio venditio*, cosa che Paolo chiarisce, nelle sue reali – e giuridiche – motivazioni, nel testo immediatamente successivo, seguendo la *Palingenesia* leneliana,

D. 19.4.1 pr. (Paul. 33 *ad ed.*)[30]:

a conferma, ove ve ne fosse il bisogno, potrebbe pensarsi da un lato, alla costruzione del concetto di *opus locatum* che sorgeva dalla differenza, implicata proprio nell'*Etica*, tra ápotelesma e ἔrgon (si vedano, sul punto, le riflessioni accurate di Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'* cit. 155 ss.); dall'altro, alla precisazione del giurista a proposito della nozione di *metus*, evidentemente desunta dall'inizio del III libro dell'*Etica* dello Stagirita: in argomento, anche per ciò che attiene alla prospettiva labeoniana rispetto a quella muciana, Schiavone, *Ius* cit. soprattutto 317 ss.

[28] Marotta, *Origine e natura della moneta in un testo di Paolo. D. 18.1.1 (33 ad ed.)* cit.

[29] Cfr., inoltre, D. 46.1.42 (Iavol. 10 *epist.*): *Si ita fideiussorem accepero: 'quod ego decem credidi, de ea pecunia mille modios tritici fide tua esse iubes?', non obligatur fideiussor, quia in aliam rem, quam quae credita est, fideiussor obligari non potest, quia non, ut aestimatio rerum quae mercis numero habentur in pecunia numerata fieri potest, ita pecunia quoque merce aestimanda est*, in cui parrebbe sostenersi l'impossibilità di considerare la moneta come merce: Marotta, *Origine e natura della moneta in un testo di Paolo. D. 18.1.1 (33 ad ed.)* cit. 188 e nt. 62. Sul passo, in aggiunta, si leggano le osservazioni di M. Talamanca, *Giavoleno l. 10 'epistularum', D. 46.1.42 e la fideiussio al quanti ea res est*, in *Studi Senesi* 80, 1968, 71 ss. e B. Eckardt, *Iavoleni Epistulae*, Berlin 1978, 121 ss.

[30] «Come una cosa è vendere e un'altra il comprare, uno è il venditore e un altro il compratore, così una cosa è il prezzo e un'altra la merce. Per contro, nella permuta non è possibile discernere chi sia il compratore e chi il venditore e le prestazioni sono molto diverse (rispetto a quelle della compravendita). Il compratore, infatti, se non avrà reso proprietario del denaro colui che lo riceve, è tenuto con l'azione da vendita, mentre al venditore basta obbligarsi per l'evizione, consegnare il possesso ed essere esente da dolo; cosicché, se la cosa non sia stata evitta, non deve nulla; viceversa, nella permuta, se l'una e l'altra cosa sono prezzo, occorre che se ne faccia acquistare la proprietà ad entrambe le parti, se invece sono merce, a nessuna delle due. Ma poiché <nella compravendita> devono esserci sia la cosa sia il prezzo, la permuta non può essere una compravendita, in quanto non si può individuare quale sia la merce e quale il prezzo, né è consentito dalla logica che una stessa cosa sia allo stesso tempo venduta e costituisca il prezzo della compera». Da rilevare, che per i compilatori, il passo è tratto dal libro XXXII del commentario all'editto di Paolo, laddove per Lenel esso va invece ascritto al libro XXXIII, adducendo, *Palingenesia* I cit. 1034, nt. 1, che esso si collega alle ultime parole del passo precedente e dunque che la collocazione nella compilazione è «falsa» (sul punto, si veda anche Talamanca, *Contributi alla palingenesi della giurisprudenza romana. I. Dig. 18. 1. 34 e la struttura del lib. 33 "ad edictum" di Paolo* cit. 999 ss., ove si propone una diversa palingenesi del libro 33 *ad edictum* di Paolo, rispetto a quella leneliana, discorso che sarà affrontato in un successivo studio in corso di preparazione). A mio av-

Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx. At in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt praestationes. Emptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque, si evicta res non sit, nihil debet: in permutatione vero si utrumque pretium est, utriusque rem fieri oportet, si merx, neutrius. Sed cum debeat et res et pretium esse, non potest permutatio emptio venditio esse, quoniam non potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec ratio patitur, ut una eademque res et veneat et pretium sit emptionis.

L'argomento al fondo dell'incompatibilità tra lo schema permuta e lo schema compravendita[31], riposa per i Proculiani e per Paolo che ne accoglie l'opinione, nell'impossibile utilizzazione delle *actiones empti* e *venditi* per fattispecie in cui oggetto dello scambio non fosse *merx* contro *pretium*, inteso ormai quale *pecunia numerata…forma publica percussa*[32].

3. Chiarito il quadro di riferimento e la posizione di Paolo, almeno nei suoi lineamenti essenziali, ciò che a noi interessa qui è che con fortissime analogie il medesimo discorso del giurista lo possiamo ritrovare nelle *Institutiones* gaiane e poi, con alcune varianti, in quelle giustinianee[33].

viso, lo studioso tedesco non sbaglia affatto, allorché solo si pensi che il libro XXXII *ad edictum* di Paolo comprendeva i giudizi nascenti dai contratti di *societas* e di *mandatum*, dunque una *sedes materiae* difficilmente conciliabile con quanto trattato dal giurista in D. 19.4.1 pr. Piuttosto, la diversa indicazione nella *Littera Florentina* potrebbe, in estremo, essere spiegata con una banale svista con il corrispondente libro *ad edictum* di Ulpiano, il XXXII, appunto, in tema di *actiones empti* e *venditi*. Ma si tratta solo di un tentativo di spiegazione che azzardo, in punta di penna, in un insuperabile *status coniecturalis*.

[31] Il testo si è prestato anche a diverse analisi circa la possibile assimilazione tra *emptio venditio* e *datio in solutum*. Con varietà di esiti ne danno conto, tra gli altri, M.A. Fino, *Quale interdipendenza delle obbligazioni se 'emptione dominium transfertur'? Per una storia del 'synallagma' funzionale dell'emptio venditio durante l'età tardoantica*, in L. Garofalo (a c. di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano* I, Padova 2007, 874 ss. e A. Saccoccio, *Compravendita e 'datio in solutum'*, in *La compravendita* I cit. 654 ss.

[32] Nella prospettiva di Melillo, Categorie *economiche nei giuristi romani* cit. 46 ss., la *pecunia*, all'interno del passo di Paolo, avrebbe la precipua funzione di consentire gli scambi tra soggetti che non dispongono delle merci nello stesso momento, avendo solo la possibilità di effettuare uno dei due trasferimenti convenuti. Pienamente condivisibile la replica di Marotta, *Origine e natura della moneta in un testo di Paolo* cit. 186, il quale osserva che, in tal modo, «Generoso Melillo accentua, nella sua interpretazione del pensiero paolino, il rilievo della moneta in quanto mezzo di scambio: e in ciò – è ovvio – non vi sarebbe alcunché di sbagliato se, allo stesso tempo, non si occultasse la sua funzione prioritaria, quella di misura del valore». Sulla coniazione a Roma, si veda il poderoso studio di K.W. Harl, *Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 700*, Baltimore-London, 1996, 97 ss.

[33] I. 3.23.2: … *Item pretium in numerata pecunia consistere debet. nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut fundus aut toga alterius rei pretium esse possit, valde quaere-*

Gai. 3.141:
Item pretium in numerata pecunia consistere debet. Nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei pretium esse possit, valde quaeritur. Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium; unde illud est, quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse; argumentoque utuntur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte sic ait:

ἔνθεν ἄρ᾽οἰνίζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ,

ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽αἴθωνι σιδήρῳ,
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσι,

ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδεσσι[34].

Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque pretii nomine datam esse absurdum videri. Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fundum, [acceperim et] pretii

batur. Sabinus et Cassius etiam in alia re putant posse pretium consistere: unde illud est quod vulgo dicebatur, per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse: argumentoque utebantur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte exercitum Achivorum vinum sibi comparasse ait permutatis quibusdam rebus, his verbis:

ἔνθεν ἀρ᾽ οἰνίζοντο κάρηκομόωντες Ἀχαιοί,

ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ,

ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσι,

ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδεσσι·

[id est : inde vinum comparabant comantes Achivi, alii aere, alii splendido ferro, alii pellibus, alii, ipsis bobus, alii mancipiis.]

Diversae scholae auctores contra sentiebant, aliudque esse existimabant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem. alioquin non posse rem expediri, permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse: nam utramque videri et venisse et pretii nomine datam esse, rationem non pati. sed Proculi sententia, dicentis permutationem propriam esse speciem contractus a venditione separatam, merito praevaluit, cum et ipse aliis Homericis versibus adiuvatur et validioribus rationibus argumentatur. quod et anteriores divi principes admiserunt et in nostris digestis latius significatur. Da notare l'aggiunta dei giustinianei (*sed… significatur*), non presente nel testo gaiano e voluta, è possibile, per realizzare una volontà di specificazione ulteriore del discorso da parte dei commissari. In ogni caso, indubitabile è la complessiva eufonia tra le tre testimonianze. Si veda *infra*, nt. 32.

[34] I versi omerici, in realtà, non erano contenuti nel palinsesto della Biblioteca Capitolare di Verona, ma sono stati aggiunti nelle varie edizioni del testo gaiano in base al confronto con le *Institutiones* di Giustiniano, I. 3.23.2.

nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri uenisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperet[35].

[35] «Inoltre, il prezzo deve consistere in denaro contante. Infatti, ci si chiede spesso se in altre cose possa consistere il prezzo, ad esempio se un uomo, una toga o un fondo possano essere il prezzo di un'altra cosa. I nostri maestri ritengono che anche un'altra cosa possa costituire il prezzo; da ciò nasce il convincimento comune che, con lo scambio di cose, si contragga un contratto di compravendita, e che questa forma di compravendita sia la più antica; e adducono come argomento il poeta greco Omero, che in un certo passaggio dice così: 'Da ogni parte allora gli Achei dai bei capelli portavano in offerta: alcuni con bronzo, altri con lucente ferro, altri con vino, altri con buoi stessi, altri infine con schiavi'. Autori di diverse scuole dissentono e ritengono che lo scambio di cose sia una cosa diversa dalla compravendita; altrimenti non si potrebbe risolvere il problema, quando due cose sono state scambiate: quale delle due dovrebbe essere considerata come venduta e quale come data a titolo di prezzo; e sarebbe assurdo che entrambe le cose risultassero contemporaneamente vendute e date come prezzo. Ma Celio Sabino dice: se io avessi ricevuto da te, che hai una cosa in vendita, per esempio un fondo, e per il prezzo ti avessi dato per caso uno schiavo, certo il fondo sembrerebbe essere stato venduto, ma lo schiavo sarebbe stato dato in nome del prezzo, come se il fondo fosse quello che si riceve». Opportuno è riportare i due paragrafi immediatamente precedenti che danno un senso contenutistico e formale al paragrafo 141: 139. *Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit. nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae.* 140. *Pretium autem certum esse debet. nam alioquin si ita inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere; cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et eam emptionem et venditionem esse putavit; cuius opinionem Proculus secutus est.* I brani, complessivamente, sono stati di recente oggetto di una perspicua analisi da parte di G. Falcone, *La trattazione di Gai 3.140-141 sul pretium nella compravendita, tra 'regulae' e ius controversum*, in *AUPA.* 58, 2015, 41 ss., il quale pensa che Gaio abbia seguito l'opinione di Proculo, conclusione che ho trovato convincente per più ragioni (mi sembra, se non erro, che propendessero per tale conclusione già M. D'Orta, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, Napoli 1990, 22 ss. e R. Quadrato, *Le 'Institutiones' nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii*, Napoli 1979, 66; sul punto, si vedano, anche G. Nicosia, *Celio Sabino e le dispute su permutatio ed emptio venditio*, in *Iura* 62, 2014, 24 ss. e F. La Rosa, *Celio Sabino e le due scuole*, in *Iura* 63, 2015, 104 ss.). Esporrò, sperando di non tradire troppo il pensiero dello studioso palermitano, solo in sintesi le sue argomentazioni, trattandosi di un lungo e assai articolato saggio. Intanto, nota Falcone, che i due verbi '*debet*' (3.139) sono «congegnati in chiave di esplicitazione delle prescrizioni iniziali», struttura stilistica confermata dall'inserimento, a titolo introduttivo, del '*nam*'. «Tuttavia» – continua Falcone – «dal momento che tali rilievi consistono…nel richiamo apposito a contrasti giurisprudenziali sull'effettiva incidenza delle due *regulae*, essi parrebbero, anziché confermare, mettere in discussione l'assolutezza delle *regulae* stesse subito prima formulate». Si tratta, cioè, di una «tensione tra i due elementi dell'esposizione – *regula* formulata con '*debet*' + infinito', da un lato, e immediata menzione, in funzione esplicativa, di un *ius controversum*, dall'altro». Tale rilievo si accompagna ad ulteriori considerazioni. In primo luogo, Gaio esplicita ambedue le posizioni e la tesi sabiniana in effetti non catalizza con immediatezza il consenso del giurista, che pare, piuttosto, riferirla asetticamente: comunemente (*vulgo*), dice Gaio, i Sabiniani ritengono che possa contrarsi una valida *emptio venditio* attraverso una *permutatio rerum* e difatti questa era il tipo più antico di compravendita (realtà a sua volta confermata dai versi omerici). Viceversa, la

Nel brano gaiano, pur con alcune variazioni, si ripropone la stessa *querelle* del testo paolino, e l'argomentazione tratta dall'opera omerica[36]. Quest'ultima, leggendo con attenzione le parole di Paolo, viene espressamente riferita all'utilizzazione, da parte di Sabino, di quei versi come testimonianza (*Sabinus Homero teste utitur,* D. 18.1.1[37]), confermandosi con ciò che tanto Gaio quanto

tesi proculiana, parrebbe nel suo fondamento giuridico, oltre che storico, corredata da una, seppur sintetica, argomentazione, per cui la permuta in funzione di compra vendita, non potrebbe garantire la necessaria differenziazione tra le due posizioni contrapposte, quella dell'*emptor* e quella del *venditor*. Infine, la posizione di Celio Sabino parrebbe chiara: il giurista non doveva accettare, in linea generale, la permuta come compra vendita, altrimenti, ne consegue, non si giustificherebbe il suo riferimento ad una 'speciale fattispecie di *permutatio*', quella rappresentata dall'essere, quale prestazione, una *res venalis* [un parere interessante di Celio Sabino in tema di *possessio* riportato in epoca tarda, è quello di cui si occupa, da ultimo, G. Romano, *Celio Sabino e la venalis possessio di C. 4.64.1 (Gord., a. 238),* in *Diritto@Storia* X, 2011-2012, on-line], come tale suscettibile di essere intesa a titolo di *pretium*. Pertanto, andrebbe riconosciuto che Celio Sabino «lungi dall'aver voluto 'superare' o 'aggirare' la posizione di fondo dei Proculiani o assumere una posizione intermedia tra quelle delle due *sectae*, si schierasse, conformemente alla visione proculiana, per la generale diversità di struttura e regime tra compra vendita e permuta, ma ammettesse un caso particolare in cui le modalità costitutive del negozio consentivano di individuare una *emptio-venditio* pur in assenza di *pecunia numerata pretii nomine*». Aggiungo alla conducente analisi che, così intendendo, ne viene fuori uno spaccato assai interessante, confermandosi una salda tradizione di pensiero che, in tema di *emptio venditio*, lega tra loro Gaio e Paolo. Il dibattito, tra l'altro, va detto, non solo non era risolto ai tempi di Gaio (*valde quaeritur*), ma neppure a quelli di Paolo, come conferma il '*dici hodieque possit dubitatur*' di D. 18.1.1 pr. Il cerchio, con ogni probabilità viene compiuto da Giustiniano, I. 3.23.2: come accennato poco sopra, i commissari aggiungono la chiusa, da *sed* in poi, per risolvere, mi pare, definitivamente, la discussione, *sed Proculi sententia, dicentis permutationem propriam esse speciem contractus a venditione separatam, merito praevaluit, cum et ipse aliis Homericis versibus adiuvatur et validioribus rationibus argumentatur. quod et anteriores divi principes admiserunt et in nostris digestis latius significatur*. Da rilevare, infatti, l'espressione '*merito praevalit*', posta a contraltare al sintagma '*validioribus rationibus argumentatur*', con cui, se si evidenzia da un lato, l'opportunità delle argomentazioni a favore della tesi sabiniana (*validioribus* fa da eco al *valde* gaiano), se ne sottolinea, dall'altro, il loro superamento imposto dalla giustezza della essenza della opinione proculiana (*merito prevaluit*). Non credo, invece, possano, dal brano delle Istituzioni imperiali, desumersi elementi certi a favore della tesi qui sostenuta, ossia che Gaio accogliesse il parere dei Proculiani: è vero che il testo è redatto, come sappiamo, in aderenza a quello gaiano, ma è altrettanto vero che la prevalenza di quel parere viene riferito proprio nella parte conclusiva, quella, vale a dire, non presente nelle Istituzioni di Gaio. Considerando anche l'adesione di Paolo, mi limiterei a dire che il passaggio delle Istituzioni giustinianee può, tutt'al più, essere considerato un labile indizio a favore della suddetta tesi. Sul brano gaiano in relazione a D. 18.1.1, in epoca meno recente, W. Erman, *D. (18,1), 1 pr.*, in *ZSS*. 22, 1901, 161 ss.

[36] Si tratta di *Il*. VII.472-476. Sui versi, Blaho, *Abgrenzung zwischen Kauf und Tausch in der Dichtung des Homer* cit. 53 ss.

[37] Certamente rientrava nella formazione culturale dei giuristi, sin dall'età tardo-repubblicana, la conoscenza della letteratura e della poesia greca, un patrimonio che si dovette tramandare

Paolo avevano tratto proprio dal collega del I secolo le informazioni necessarie a ripercorrere i tratti della *dissensio* tra le due *diversae scholae auctores*.

Che poi Paolo avesse letto anche Gaio, purtroppo, in assenza di prove certe è conclusione su cui non si può qui convenire; ma per lo stesso motivo, non mi pare corretto escluderne la possibilità, in via di principio. Ove si accogliesse tale evenienza, si potrebbe pensare che la sola citazione di Sabino, senza alcun riferimento a Gaio, si giustifichi, come peraltro sovente si è detto, adducendo la possibile circostanza dell'essere i giuristi classici diffusamente poco inclini a citare Gaio quale propria fonte di cognizione[38]. Ma l'argomento resta, mi pare ancora non sufficientemente chiarito.

4. Proprio l'*incipit* di D.18.1.1 pr.-1, ci permette di verificare un'ulteriore, piuttosto estesa ricorsività che potremmo dire caratteristica dell'*ad edictum* paolino.

Mi riferisco alla reiterata tendenza con cui Paolo principia numerosi dei suoi libri di commento edittale partendo dalle origini, talora anche storiche, talaltra puramente riferite al sorgere degli obblighi contrattuali[39]. Se infatti ciò è ben evidente per l'*emptio venditio*, lo è altrettanto per ulteriori istituti. A ben vedere, non si tratta solo di una tensione metodologico-culturale che coinvolge i *iudicia bonae fidei*, ma di una '*allure*' facilmente riscontrabile in molti altri casi e, soprattutto, quando la trattazione tocca problemi di una certa ampiezza o integra aspetti e temi coinvolti nella tradizione interpretativa prudenziale del *ius civile*.

presso le generazioni successive: Nicolet, *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique* cit. 137, crede che Paolo possa aver recepito dottrine già elaborate dagli scolarchi sabiniani e proculiani. Una breve ma intensa riflessione del compianto Cosimo Cascione (*Vendita e permuta. Poesia e diritto. Riflessioni a margine di una controversia di scuola*, in *Index* 48, 2020, 423 ss.), sottolinea l'importanza di Omero nei testi giuridici, quale autorevole testimone all'interno anche delle controversie giudiziarie.

[38] Da ultimo, Santucci, *Appunti sul commento ad edictum di Giulio Paolo all'actio pro socio* cit., per il quale la mancata citazione di un giurista da parte di un collega non implica, di per sé, la mancata conoscenza (e lettura) della sua opera. Si tratta di un argomento già condiviso da parte della letteratura, secondo la quale Gaio avrebbe condizionato assai di più Paolo che Ulpiano: T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002², 137. Sul punto mi permetto, altresì, di ricordare che Lenel ha distinto un ordine edittale gaiano-paolino, addirittura indicandolo come, in più luoghi, il sistema originario dell'editto e, parallelamente, individuato, in quello giulianeo-ulpianeo, il frutto di uno sforzo voluto dai giuristi al fine di rendere il proprio commento aderente ad una sistematica più consona ai propri fini: si veda, *supra*, nt. 13.

[39] Del tutto diverso l'impianto argomentativo di Ulpiano che, con molta frequenza, si inizia con la trattazione delle *actiones* nascenti dai relativi *iudicia* o sovente anche dalla lettura degli editti, cosa che facilmente persuade del presentarsi il suo, sotto il profilo espositivo, più che quello di Paolo, come un commentario lemmatico. Si veda, *infra*, nt. 75.

È chiaro che tale ultima suggestione potrebbe anche non costituire un tratto squisitamente tipico del lavoro di Paolo, ma il frutto, piuttosto, di operazioni di selezione del materiale paolino da parte dei compilatori, così come, all'opposto, potrebbe trattarsi di una peculiarità di cui oggi vediamo solo testimonianze parziali, in seguito, ancora, all'elaborazione – tagli, abbreviazioni? – effettuata dai commissari giustinianei.

In ogni caso, è interessante, ritengo, fornirne uno spaccato. Nel *Pro socio*, libro XXXII, il testo di apertura, D. 17.2.1 pr., recita: *Societate coiri potest vel in perpetuum, id est dum vivunt, vel ad tempus vel ex tempore vel sub condicione*[40]. Sempre nel libro XXXII, ma in sede di *Mandati vel contra*, D.17.1.1 pr.-4, si riporta alla nascita dell'*obligatio mandati* e, come per l'*emptio venditio*, Paolo descrive, brevemente, anche l'origine storica del contratto di mandato[41]:

> *Obligatio mandati consensu contrahentium consistit* 1. *Ideo per nuntium quoque vel per epistulam mandatum suscipi potest* 2. *Item sive 'rogo' sive 'volo' sive 'mando' sive alio quocumque verbo scripserit, mandati actio est* 3. *Item mandatum et in diem differri et sub condicione contrahi potest* 4. *Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit*[42].

[40] Si vedano pure D. 17.2.1 e 3 in tema di *societas omnium bonorum*.

[41] Una letteratura alluvionale si è depositata anche sul contratto di mandato, sotto l'aspetto della sua genesi e soprattutto sul tema, annoso, della bilateralità, perfetta o meno. Mi limito a segnalare qui, soprattutto avuto riguardo ai frammenti oggetto dell'indagine presente, V. Arangio Ruiz, *Il mandato in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma, anno 1948-1949*, Napoli 1949, 44 ss., il quale come noto, ha a lungo condizionato gli studi sul contratto, sostenendone convintamente l'origine nell'ambito dei rapporti di *ius gentium:* in senso contrario, S. Randazzo, *Mandare. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano 2005, 8 ss. (ma già Talamanca, *Istituzioni di diritto Romano*, Milano 1990, 604, affermava che il contratto di mandato si sarebbe fondato sull'*officium*, ossia su quell'insieme di doveri e aspettative nascente tra soggetti legati da daterminati vincoli personali), per il quale il mandato altro non sarebbe se non l'epilogo di un processo di adeguamento dell'antico *mandare* alle sopravvenute esigenze del traffico commerciale; G.G. Gorla, *Il dogma del consenso o accordo e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.* I, 1956, 923 ss.; R. Martini, *Mandato nel diritto romano*, in *Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile* XI, 1994, 198 ss. [= Id., *Il mandato*, in *Derecho Romano de obligaciones. Homenaje J.-L. Murga*, Madrid 1994, 637 ss.]; G. Lobrano, *La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: 'persona giuridica e rappresentanza' e 'società e articolazione dell'iter di formazione della volontà'. Una ìpo-tesi (mendeleeviana)*, in *Diritto@Storia* X, 2011-2012, on-line. Molto accurato il saggio di S. Viaro, *Il mandato romano tra bilateralità perfetta e imperfetta*, in *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale* cit., 407 ss. Cfr., inoltre, il lavoro breve, ma molto scrupoloso, di P.P. Onida, *In tema di natura del mandatum*, in *Diritto@Storia* XIII, 2015. Un'acuta e colta lettura è quella che ci dona, infine, A. Schiavone, *Non ti delego. Perché abbiamo smesso di credere nella loro politica*, Milano 2013.

[42] Il testo è riportato anche *supra*, parag. 2.

Non troppo diversamente principia il libro XXXIV dedicato al *iudicium locati et conducti*,

D. 19.2.1:
Locatio et conductio cum naturalis sit et omnium gentium, non verbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio et venditio[43].

Ma come poc'anzi accennato, si tratta di un approccio che caratterizza anche altri libri del commento di Paolo all'editto pretorio. Si pensi al libro XXXIX, *De furtis*. Qui, assai similmente all'*emptio venditio*, il richiamo ai colleghi precedenti, nel caso a Labeone e a Sabino, vale a rendere chiara l'origine innanzitutto etimologica del segno *furtum*, con un rinvio al mondo letterario greco che ancora una volta Paolo trae da Sabino.

D. 47.2.1 pr.-4
Furtum a furvo, id est nigro dictum Labeo ait, quod clam et obscuro fiat et plerumque nocte: vel a fraude, ut Sabinus ait: vel a ferendo et auferendo: vel a Graeco sermone, qui fĩras *appellant fures: immo et Graeci* Þpò toû férein fĩras *dixerunt* 1. *Inde sola cogitatio furti faciendi non facit furem* 2. *Sic is, qui depositum abnegat, non statim etiam furti tenetur, sed ita, si id intercipiendi causa occultaverit* 3. *Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere*[44].

[43] In tema, il rinvio è ancora a Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'* cit.

[44] Si tratta di una testimonianza studiata sotto molteplici punti di vista, interessando l'aspetto dell'origine etimologica del segno '*furtum*', ma anche la stessa definizione paolina che ormai interpreta il delitto quale *contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve*, fondata sul *ius naturale*, per tutti, F. Battaglia, *Furtum est contrectatio. La definizione romana del furto e la sua elaborazione moderna*, Padova 2012. Ma il passo implica ulteriori riflessioni inerenti allo specifico rapporto semantico – tra significante e significato – intercorrente fra il segno *nox* e il segno *furtum*, attestato in XII Tab. 8.12 (*si nox furtum factum sit, si im occidit, iure caesus esto*). Si è giustamente rilevato, in tempi recenti, I. Ziogas, *Etymological Law*, in *Incontri di filologia classica* XIX, 2019-2020, spec. 190 ss., che «Macrobius (*Saturnalia* I 4,19) cites this passage from the Twelve Tables in order to comment on the unusual use of *nox* for *noctu*, but what looks like the nominative case of *nox* may draw attention to the semantic relation between *nox* and *furtum*: theft has become (*factum est*) synonymous to night. The emphatic *nox* further suggests an etymological link with *noxa* ('wrongdoing') and *nocere* ('to harm') Nightly theft is a crime (*noxa*) that will harm (*nocet*) the thief, if he is caught in the act». E tale relazione semantica tra *furtum* e *nox* può dirsi senz'altro tipica dei 'legal texts', anche quando la si ritrova in testimonianze apparentemente distanti da implicazioni giuridiche. Così, anche nella poesia amorosa, Catullo, 68.145-146: *sed furtiva dedit muta munuscula nocte, ipsius ex ipso dempta viri gremio*. «The stolen gifts» – nota ancora Ziogas – «here occur at night, an allusion to the etymology of *furtum* from *furuus*... The learned etymological allusion appears in a context that describes adultery in terms of property theft. This legal context may point to the origins of this etymology in legal discourse. The extramarital love affair is a theft and that is why it takes place at night. By pointing out that *furta* take place in the darkness of the night, Catullus alludes to an etymology

Il libro XXXVIII, *De tutelis*, richiama, invece, Servio e la sua definizione della tutela,

D. 26.1.1 pr.-3:
Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa 1. *Tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent, exque re ipsa nomen ceperunt: itaque appellantur tutores quasi tuitores atque defensores, sicut aeditui dicuntur qui aedes tuentur* 2. *Mutus tutor dari non potest, quoniam auctoritatem praebere non potest* 3. *Surdum non posse dari tutorem plerique et Pomponius libro sexagesimo nono ad edictum probant, quia non tantum loqui, sed et audire tutor debet*[45].

Nel *De rebus creditis*, libro XXVIII, è pure presente il medesimo criterio metodologico,

that Labeo spells out (7,7-8)». Sul tema, amplissimo, ci fanno da guida L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino 1892, da leggere diffusamente, sebbene si tratti di un'opera per molti aspetti non del tutto condivisibile sotto il profilo metodologico; P. Bourdieu, *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*, in *Hastings Law Review* XXXVIII, 1987, 814 ss.; F. Cairns, *Catullus 46, 9-11 and Ancient Etymologies*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* CXIX, 1991, 442 ss.; R. Maltby, *A Lexicon of Ancient Latin Etymologies*, Leeds 1991; J. Howley, *Why Read the Jurists? Aulus Gellius on Reading Across Disciplines*, in P. du Plessis (ed.), *New Frontiers: Law and Society in the Roman World*, Edinburgh 2013, 9 ss.; G. Pezzini, B.Taylor (ed.), *Language and Nature in the Classical Roman World*, Cambridge 2019. In linea più generale, esaustivo lo studio, ancora, di I. Ziogas, *Law and Love in Ovid. Courting Justice in the Age of Augustus*, Oxford 2021.

[45] Non è certo privo di significato che Pomponio sia stato autore di un commento a Sabino e di un commento a Servio. Non escludo, pertanto, che il giurista abbia potuto giocare un ruolo di primo piano nella trasmissione di saperi di cui Paolo sarebbe stato fruitore e interprete (a maggior ragione, lo si può affermare per Ulpiano: cfr. Stolfi, *Studi sui* '*libri ad edictum*' *di Pomponio* I. *Trasmissione e fonti* cit. 205 ss.). Oltretutto, è certo che Pomponio leggesse con accuratezza Labeone che, come noto, dovette rappresentare per la sua opera scientifica una fonte privilegiata: cfr., Schiavone, *Ius* cit. 301 ss., che, *ivi*, dedica al tema un illuminante saggio, *Ermeneutica e politica del diritto*. La *definitio* serviana fu ripresa nelle Istituzioni imperiali, I. 1.13.1: al riguardo, si può leggere la recente monografia di M.H. Medina, *Origen y evolución de la tutela impuberum. Proteccion procesal a traves de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris (Monografías Jurídicas)*, Madrid 2019, 52 ss. Imprescindibile, poi, la lettura di G. Finazzi, *Intestato parente mortuo adgnatis defertur tutela: sul principio d'identità tra eredità e tutela*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbino* III, Tricase 2016, 63 ss. e Id., *La tutela ab intestato*, in M.F. Cursi (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli 2018, 296 ss. Si veda, inoltre, la raccolta *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a c. di L. Capogrossi Colognesi *et al.*, Lecce 2019. Sul valore e significato delle *definitiones*, ci soccorrono ancora gli studi, entrambi datati al 1966, di R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano e di A. Carcaterra, *Le definizioni dei giuristi romani: metodo, mezzi e fini*, Napoli. Specificamente, invece, sul metodo di Servio, per tutti, M. Miglietta, '*Servius respondit*'. *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena* I, Trento 2010.

D. 12.1.2 pr.-5:
Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin commodatum erit aut depositum), sed idem genus: nam si aliud genus, veluti ut pro tritico vinum recipiamus, non erit mutuum 1. *Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere numero mensura consistunt, quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem quam specie: nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori solvi non potest* 2. *Appellata est autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit: et ideo, si non faciat tuum, non nascitur obligatio* 3. *Creditum ergo a mutuo differt qua genus a specie: nam creditum consistit extra eas res, quae pondere numero mensura continentur sic, ut, si eandem rem recepturi sumus, creditum est. Item mutuum non potest esse, nisi proficiscatur pecunia, creditum autem interdum etiam si nihil proficiscatur, veluti si post nuptias dos promittatur* 4. *In mutui datione oportet dominum esse dantem, nec obest, quod filius familias et servus dantes peculiares nummos obligant: id enim tale est, quale si voluntate mea tu des pecuniam: nam mihi actio adquiritur, licet mei nummi non fuerint* 5. *Verbis quoque credimus quodam actu ad obligationem comparandam interposito, veluti stipulatione*[46].

Non da ultimo, il libro LIV, *De possessione et usucapione*, ove Paolo ritorna a descrivere i tratti salienti di un istituto partendo dall'origine del segno linguistico, sulla base degli studi etimologici di Labeone[47],

[46] Sulla *datio mutui* e la sua origine, *ex multiis*, P. Huschke, *Die Lehre des römischen Rechts vom Darlhehn un die dazu gehörigen Materien*, Stuttgart 1882, rist. Amsterdam 1964; H. Kreller, s. v. *Mutuum*, in *PWRE*. Suppl. VI, 1935, 571 ss.; U. von Lübtow, *Beiträge zur Lehre von der Condictio nach römischem und geltendem Recht*, Berlin 1952; M. Kaser, '*Mutuum' und 'stipulatio'*, in *Eranion in honorem G.S. Maridakis* I, in *Athenis* 1963, 155 ss.; G. Longo, s. v. *Mutuum (dir. rom.)*, in *NNDI*. 10, 1964, 1048 s.; E. Saray Tapia, *El mutuo en derecho romano*, Santiago del Cile 1968; V. Giuffrè, s. v. *Mutuum* (*Storia*), in *ED*. 27, Milano 1977, 414 ss.; C.A. Maschi, *La gratuità del mutuo classico*, in *Studi Balladori Pallieri*, Milano, 1978, 295 ss.; Giuffrè, *La 'datio mutui'. Prospettive romane e moderne*, Napoli 1998; Byoung-Ho jung, *Darlehensvalutierung in römischen Recht*, Göttingen 2002; A. Wegmann Stockebrand, *Re contrahere and credere in the Taught of Paulus*, in *Revista de Derecho Privado* 41, 2021, 43 ss. Ampia e ragionata rassegna bibliografica ora in F. Fasolino, *Profili giuridici del mutuo di derrate*, in *Teoria e Storia del diritto privato* 12, 2019, on-line, 1 ss. Per l'età tardo classica, cfr. G. Luchetti, *Il prestito ad interesse in età giustinianea*, in M. Frunzio (a c. di), *Cultura giuridica e diritto vivente. Special Issue. L'economia delle passioni. Etica, diritto e mercato finanziario tra antico e moderno. Atti del Convegno di Urbino, 13 giugno 2016*, 2016, 8 ss. Sul '*contrahere verbis'*, M. Talamanca, *Conventio e stipulatio*, estr. da *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di diritto romano, Siena 14-15 aprile 1989*, Napoli 1991; A. Saccoccio, *Stipulatio intermediazione e brokeraggio*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbino* VI, Tricase 2016; F. Lombardo, *Studi su 'stipulatio' nel diritto giustinianeo*, Milano 2020 e S. Puliatti, *Quale sorte per la stipulatio in età tardo imperiale?*, in *Tesserae Iuris* 2, 2021, 209 ss.

[47] Gell. *N. A.* 13.10.1: *Labeo Antistius iuris quidem civilis disciplinam principali studio exercuit et consulentibus de iure publice responsitavit; (sed) ceterarum quoque bonarum artium non espers fuit et in grammaticam sese atque dialecticam litterasque antiquiores altioresque pene-*

D. 41.2 pr.-1:
Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit, quam Graeci katocÔn *dicunt* 1. *Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra mari caeloque capiuntur: nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint. Item bello capta et insula in mari enata et gemmae lapilli margaritae in litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum possessionem nanctus est*[48].

Senza dilungarsi oltremodo, una veloce lettura dei corrispondenti libri ulpianei, ma non certo limitatamente a questi, dimostra che quanto descritto è, se non esclusivo, fortemente caratterizzante il lavoro di Paolo, mentre Ulpiano resta, e parallelamente è anche questo un tratto distintivo, mag-

traverat Latinarumque vocum origines rationesque percalluerat eaque praecipue scientia ad enodandos plerosque iuris laqueos utebatur. Sul brano di Gellio, per tutti, C. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* I. *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997, 311 s. Sulla variegata formazione scientifica del giurista augusteo, si vedano, inoltre, A. Pernice, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaserzeit* I, Halle 1873, 7 ss.; R.A. Bauman, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A Study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989, 25 ss. Il contesto culturale è studiato con la consueta, pregevole accuratezza da Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982[2] (rist. Napoli 1984), 129 ss.

[48] Bisogna ribadire che se il commento di Paolo appare talora sganciato dai *verba edicti*, come se il suo interesse ad un certo punto valicasse le stesse parole dell'editto, ciò non significa che il giurista non si muova pur sempre partendo dall'editto e, nel caso dei *iudicia bonae fidei*, dalle *formulae* delle *actiones*. Tale postulato va ammesso anche in quei contesti in cui ciò non sia immediatamente visibile, come nel caso di D. 18.1.1 pr.-1 e della relativa *dissensio* a proposito della permuta e della compravendita: anche qui infatti il vero problema su cui poi si fonda e, direi, si giustifica, la digressione storica sta in ciò che, ammettendo l'uguaglianza tra permuta e compravendita, non sarebbe possibile concedere le *actiones empti* e *venditi*, per la cui esperibilità è indispensabile un *pretium*, quale *numerata pecunia*, circostanza, a sua volta, necessaria per rendere distinguibili, rispettivamente, le posizioni dell'*emptor* e del *venditor*. Si occupano della celebre *definitio* di possesso, P. Bonfante, *Corso di diritto romano* I. *Teoria del possesso* (1905-1906). *Lezioni*, Padova 1906, 11 ss.; F. Bozza, *Il possesso*, Napoli 1935, 23; A. Carcaterra, *La voce possidere ad un esame filologico-giuridico*, in *AG*. 1963, 172; P. Bonfante, *Corso di diritto romano* III. *Diritti reali*, Milano 1972, 178; G. Wesener, *Ius possessionis*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70 Geburtstag* (Heraus. D. Medicus, H.H. Seiler), München 1976, 159 ss.; Albanese, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo 1985; G. Nicosia, s. v. *Possesso nel diritto romano*, in *Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile* XIV, 1996, 79 ss.; Id., *Il possesso nella plurisecolare esperienza romana. Profilo storico-dogmatico*, in *Silloge. Scritti 1956-1996* II, Catania 1998, 759 ss.; Ferretti, *Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Torino 2017, con approfondita discussione della letteratura. Più di recente, riprende il tema, con ampiezza di indagine, V. Carro, *Riflessioni sul possesso e costituto possessorio tra corpus e animus*, Torino 2022 (Collana *Diritto senza tempo*, dir. A. Palma, Federico de Bujan, Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti).

giormente legato alla trama dei problemi processuali nascenti dalla tutela pretoria, così come all'interpretazione dei *verba edicti*. Sovente il giurista adopera espressioni quali '*hoc edictum*', '*competit actio*', '*haec actiones*', '*haec verba*', '*utilissimum id edictum praetor proposuit*', '*iubet autem praetor*', '*hoc edictum promittitur*' e via di seguito: può questo significare che i due commentari erano in realtà destinati a finalità diverse? Impossibile a dirsi, ma con molta cautela penserei piuttosto ad una diversa prospettiva culturale in cui si trovano Paolo e Ulpiano, una 'asimmetria' tra i due che forse rivela di più della loro differente sensibilità e del rapporto che essi ebbero col passato.

5. Proprio i volumi pubblicati grazie al progetto S.I.R. relativi alla ricostruzione della personalità scientifica e della palingenesi di alcune opere di Paolo[49] hanno permesso di chiarire molto sulla figura di questo giurista. Lo sguardo che egli getta alla storia della giurisprudenza e il dialogo che stabilisce con i giuristi del passato evidenziano delle qualità individuali tutt'affatto particolari. Intanto – e questa è una circostanza visibile non solo nel commentario edittale –, Paolo assume di preferenza interlocutori che si collocano nell'epoca tardo-repubblicana e del primo Principato, mentre silenti spesso appaiono i giuristi medio-classici e soprattutto del II secolo d.C.[50]. Al contrario, Ulpiano sembra prediligere i giuristi dell'età antoniniana, Giuliano *in primis*, ma non trascura anche di riportare le voci dei colleghi del II-III secolo.

Sulla scia di Massimo Brutti[51] ho già avuto modo, più di una volta, di verificare come il modello della continuità col passato scelto da Paolo, appaia un luogo ideale nient'affatto pervaso da toni nostalgici, viceversa attraversato dalla precisa volontà di pervenire ad una definitiva sistemazione del *ius*[52].

[49] Si tratta di Luchetti et alii, *Iulius Paulus ad edictum libri I-III* cit.; M. Brutti, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperalium sententiarum libri sex*, Roma-Bristol 2020; G. Santucci, P. Ferretti, M. Frunzio, A. Schiavon, *Iulius Paulus. Ad Neratium libri quattuor*, Roma-Bristol 2021; Luchetti, Beggiato, Di Maria, Mattioli, Pezzato, Pontoriero, *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-X-VI* cit.; G. Cossa, *Iulius Paulus. Libri singulares.* I. *De appellationibus. De conceptione formularum. De concurrentibus actionibus. De excusationum tutelarum. De iure libellorum. De officio adsessorum. De officio praefecti urbi. De officio praefecti vigilum. De officio praetoris tutelaris. De poenis militum. De publicis iudiciis*, Roma-Bristol 2022; I. Ruggiero, *Iulius Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, Roma-Bristol 2023.

[50] Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato* cit. 46.

[51] M. Brutti, *Le violenze politiche e il valore del passato. Un'ipotesi su Giulio Paolo*, in *AUPA*. 63, 2020, 19 ss. e Id., *Iulius Paulus. Decretorum libri tres* cit. spec. 5.

[52] Da ultimo in M. Frunzio, *Ad Neratium. Riflessioni sul commento di Paolo a Nerazio*, in F. Nasti, G. Santucci (a c. di), *Discussioni sui giuristi romani. A partire dagli Scriptores iuris Romani*, Torino 2024, 164 ss.

Tale operazione di schulziana memoria viene tuttavia vissuta da Paolo nella piena consapevolezza di elevare una comunicazione – attuale – con i colleghi precedenti, nella quale, vale a dire, la sua voce sia più che mai necessaria a ripensare i nodi del passato e a risolverli una volta per tutte. Ciò che ne deriva non appare tanto una difesa della tradizione fine a se stessa, bensì, – si potrebbe azzardare? – il tentativo di pervenire ad un nuovo e del tutto specifico rapporto con la scienza giuridica di cui Paolo sembra rivendicare il ruolo di grande artefice, riscrivendo il passato come se la sua voce si agitasse sul medesimo palcoscenico dei giuristi antichi[53]; Ulpiano, dal canto suo, come osserva anche Gianni Santucci, sembra essere fuori dalla dimensione giurisprudenziale, guardata ormai «come fenomeno definitivamente concluso da ordinare in un sistema razionale e circostanziato su cui solo la volontà dei vertici dell'amministrazione imperiale può intervenire»[54]. Per Ulpiano la scena è, infatti, sensibilmente diversa, la dimensione in cui egli si colloca è quella di un luogo di osservazione esterno, rispetto al quale assume la funzione di una guida, come acutamente rilevato, che riconosce solo all'Impero il potere di creare il diritto[55].

6. Un ulteriore indizio di tale supposto divario tra i due Severiani e delle loro non sovrapponibili prospettive da cui osservare la scienza giuridica, per lo più precedente, è ravvisabile ove si presti attenzione alle rispettive citazioni. Si tratta di un dato già messo in luce dalla letteratura sul tema, che non ha mancato di rilevare come in Paolo le citazioni dei giuristi siano assai minori di quelle di Ulpiano[56]. Ma, soprattutto, ciò che davvero colpisce è un rilievo qualitativo[57].

Mi soffermo ancora sul libro XXXIII *ad edictum, empti et venditi*, sebbene il discorso abbia certamente una portata più generale. Paolo richiama 10 giuristi[58],1

[53] Lo avevo rilevato in Frunzio, *Ad Neratium libri quattuor* cit. e adesso in *Ad Neratium. Riflessioni sul commento di Paolo a Nerazio* cit. 165.

[54] Santucci, *Appunti sul commento ad edictum di Giulio Paolo all'actio pro socio* cit.

[55] Giachi, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III* cit. 49.

[56] Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato* cit. 48.

[57] Cfr. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente* cit. 535 nt. 57.

[58] La trattazione si svolge, seguendo Lenel, *Palingenesia* I cit. 1034, dal n. 502 al n. 516. L'ultimo testo è tratto dal titolo 16 del libro 50 dei *Digesta* giustinianei, quindi dal titolo *De verborum significatione*, D. 50.16.188. La collocazione in chiusura rappresenta una tendenza metodologica di Lenel, di posizionare i testi dei titoli 16 e 17 del libro 50 alla fine, ma si tratta di un posizionamento che tradisce l'incertezza dello studioso tedesco, sovente intento alla ricostruzione del tenore dell'editto, più che a quella del contenuto del libro in quanto tale. In verità, anche per questo testo sono possibili interpretazioni che ne giustifichino l'esistenza all'interno della trattazione paolina e di cui si darà conto in un successivo, prossimo studio.

volta Trebazio, Cassio, Pedio, Ottaveno; 2 volte Labeone, Sabino, Nerva, Giuliano e Pomponio; 3 volte Proculo.

In tutto si tratta di 17 citazioni. In queste non c'è mai un riferimento all'opera (e al libro) del giurista richiamato. Ulpiano, invece, nel corrispondente libro, richiama 13 giuristi, alcuni più volte: 1 volta Servio, Tuberone, Aquilio Gallo, Sabino, Cassio, Marcello; 2 volte Trebazio; 3 volte Celso, Mela; 5 volte Papiniano; 6 volte Labeone; 10 volte Nerazio; 12 volte Giuliano. Si tratta in tutto di 47 citazioni. Come anticipato poco sopra[59], è ben chiara la propensione di Paolo ad assumere quali suoi interlocutori privilegiati i giuristi repubblicani e del primo principato; laddove Ulpiano si riferisce anche e soprattutto a fonti successive. Inoltre, egli assai spesso cita l'opera e il libro del giurista richiamato, Paolo lo fa raramente. Preciso che la differenza, in termini quantitativi sorprende anche ove si tenga in conto, proporzionalmente, la maggiore ampiezza dell'esposizione ulpianea[60].

Ulpiano poi talora sembra procedere con vere e proprie sezioni di letteratura: sempre nel libro dedicato all'*emptio venditio*, interi squarci appartengono a Nerazio, altri a Giuliano, il quale ultimo davvero appare l'interlocutore quantitativamente e qualitativamente privilegiato[61].

La trattazione paolina col suo perspicuo legame alle opinioni dei *veteres* – per l'individuazione dei quali mi avvalgo dei risultati dell'indagine di Dario Mantovani[62] – al fine di giungere a disegnare un edificio teoretico distante dal quadro edittale, ma che pure doveva aver assunto quel quadro medesimo come sua misura di partenza, induce a formulare due successivi

[59] *Supra*, nt. 50.

[60] Ancora per il libro XXXIII, in termini di righe, l'esposizione paolina ne numera 218, senza mettere in conto le aggiunte di Lenel; quella corrispondente di Ulpiano, libro XXXII, invece, 445, dunque più della metà.

[61] Così, ad esempio, si presenta un'interessante sequenza di richiami Giuliano, Nerazio, Giuliano, *Palingenesia* II cit. 630, n. 931: *Iulianus…ait*; *Iulianus diceret…*; *Neratius ait…*; *Idem Neratius …*; *Idem ait …*; *Idem Neratius…*; *Idem recte ait…*; *Idem libro secundo responsorum ait…*; *Idemque putat…*; *Idem Neratius ait…*; *sed Iulianus…*, e l'opinione di quest'ultimo prosegue poi per un lungo brano.

[62] Mantovani, *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Augusto. La costruzione del principato. Atti del Convegno dell'Accademia dei Lincei, Roma 4-5 dicembre 2014*, Roma 2017, 257 ss. Sul tema, inoltre, F. Horak, *Wer waren die 'veteres'? Zur Terminologie der klassischen romischen Juristen*, in G. Klingenberg, J.M. Rainer, H. Stiegler (hrsg.), *Vestigia Iuris Romani. Festschrift fur Gunter Wesener zum 60. Geburstag am 3. Juni 1992*, Graz 1992, 201 ss.; M. Serrano-Vicente, *Sobre la pluralidad de significados del término veteres en la jurisprudencia romana*, in *Annaeus* 2, 2005, 381 ss. Importanti le osservazioni formulate da S. Rocchi, *I veteres di Valerio Probo*, in A. Bonadeo, E. Romano (a c. di), *Dialogando con il passato. Permanenze e innovazioni nella cultura latina di età flavia*, Firenze 2007, 78 ss.

rilievi. Intanto, la peculiarità dell'esposizione paolina, che si incentra sulla storia, sull'origine dei giudizi, su caratteristiche specifiche, anche di aspetti collaterali, rinunciando a seguire l'andamento ricostruttivo di tipo processuale che ci saremmo aspettati e a cui, invece, si conforma assai più chiaramente Ulpiano, attesta, anche per chi scrive, la medesima necessità avvertita da Lenel, di astenersi, cioè, da una possibile ricostruzione – interna – dei temi dei vari titoli edittali fondandosi esclusivamente sulla disamina paolina; di poi, forse, non sarebbe del tutto azzardato avanzare l'ipotesi secondo la quale il fatto stesso che Paolo dialoghi assiduamente con la giurisprudenza, soprattutto pre-giulianea, possa costituire un indizio della – quantomeno – relativa stabilizzazione dell'editto sin da epoca labeoniana, seppure, come vuole Mario Bretone, forse ancora non del tutto esplicitato in tutte le sue giunture, ma certamente fruibile come testo di riferimento per le successive generazioni di giuristi[63].

[63] M. Bretone, *Storia del diritto romano*[21], Roma-Bari 2000, 187: «L'editto che avevano di fronte i giuristi dell'ultima Repubblica, e in qualche misura ancora i giuristi dell'età augustea, non era quello di Pomponio o di Gaio, di Paolo o di Ulpiano. I suoi nuclei fondamentali erano certamente fermi, e lo erano le sue linee 'sistematiche': se così non fosse, noi non ci spiegheremmo l'attività di commento già intrapresa da Servio Sulpicio Rufo e dal suo allievo Aulo Ofilio; e non ci spiegheremmo il rinvio agli 'editti urbani' da parte dei governatori provinciali che esercitavano il *ius edicendi*. Ma molte norme avevano un'origine recente o recentissima, e gli apporti correttivi o innovativi non erano rari; sicché, pur trattenuto entro solchi definiti, l'editto appariva uno statuto in formazione». Secondo C. Giachi, *Per una storia dell'editto (I-III a.C.). Note preliminari*, in *TSDP.* 16, 2023, 5 ss., lo sviluppo 'più intenso' dell'editto va collocato tra la fine del III secolo a.C. e l'età ciceroniana, intorno al 60 a.C., circa: in questo periodo, osserva la studiosa, «procedendo per successivi tentativi soprattutto attraverso l'apprestamento di formule congegnate dai giuristi, o con loro discusse, venne formandosi – lungo un percorso probabilmente meno lineare di quanto la scarsa documentazione sul *ius controversum* d'epoca repubblicana consentirebbe di presumere – gran parte dei principali contenuti normativi degli editti dei pretori». In argomento cfr., inoltre, M. Bretone, *Labeone e l'editto*, in *Sem. Compl. de derecho romano* 5, Madrid 1993, 1994, 25 ss.; G. Falcone, *Ofilio e l'editto*, in *Labeo* 42, 1996, 101 ss.; A. Schiavone, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, ora in Id., *Ius* cit. 131 ss. e 301 ss.; P. Cerami, *Il sistema ofiliano*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno* cit. 83 ss.; Stolfi, *Studi sui* '*libri ad edictum*' *di Pomponio* I. *Trasmissione e fonti* cit.; Id. *Studi sui* '*libri ad edictum*' *di Pomponio* II. *Contesti e pensiero* cit., in specie 29 ss.; Giachi, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto* cit. 42 ss. In una prospettiva più ampia, J.M. Kelly, *Growth Pattern of the Praetor's Edict*, in *IJ* 1.2, 1966, 341 ss.; F.P. Casavola, *La legislazione comiziale e l'editto*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a c. di), *Storia di Roma* II.1. *L'impero mediterraneo*, Torino 1990, 515 ss.; Bretone, *Labeone e l'editto* cit. 25 e 36. Sul rapporto tra il potere e il diritto e la formazione del *ius honorarium*, soprattutto, N. Palazzolo, *Il* '*princeps*'*, i giuristi, l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano*, in F. Milazzo (a c. di), '*Res publica*' *e* '*princeps*'. *Vicende politiche, mutamenti*

La considerazione secondo cui le fonti privilegiate da Paolo siano soprattutto i *veteres*, fa infatti sorgere il problema di stabilire quale testo il giurista severiano avesse innanzi a sé: la redazione di un prodotto di epoca giulianea a cui fa capo, innervandolo di opinioni risalenti e evidentemente selezionate per le tematiche connesse; o, piuttosto, leggeva essenzialmente i commenti che i giuristi, anche di tradizione squisitamente civilistica, avevano effettuato ben prima della presunta[64] codificazione dell'editto per-

istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 25-27 maggio 1994), Napoli 1996, 310 ss. e F. Gallo, *L' 'officium' del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino 1997, 37 ss.

[64] La questione non appare ancora definitivamente risolta. Molti ancora i nodi da sciogliere, a fronte anche delle osservazioni di A. Guarino, *La leggenda della codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto* II, Verona 1953, 167 ss. [ora in Id., *Pagine di diritto romano* IV cit. 253 ss. Cfr. pure, Id., *L'esaurimento del 'ius honorarium' e la pretesa codificazione dell'editto,* in *Studi in memoria di E. Albertario* I, Milano 1953, 623 ss., ora in Id., *Pagine di diritto romano* IV cit. 218 ss.], che continuano a pesare non poco sulla ipotesi di una redazione dell'editto perpetuo ad opera di Giuliano, tra le quali, soprattutto: 1) la notizia della presunta codificazione proviene da fonti assai tarde, a partire dal IV secolo d.C., in poi; 2) nel corso del II secolo, da Adriano a seguire, il *ius honorarium* esaurì la sua forza vitale, finendo col divenire subordinato alle fonti del *ius* imperiale, soprattutto grazie alla svolta imperialista imposta dagli Antonini. Lo studioso napoletano non esclude affatto che Giuliano possa aver apportato modifiche al testo dell'Editto ormai tralaticio, magari riorganizzandolo o sistemandolo diversamente, cosa del tutto coerente alla fama del giurista di '*subtilissimus conditor edicti*' [*Constitutio* Tanta/δέδωκεν 18: *Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. Et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur. Et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non inveniatur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas*. Sulla lettura della costituzione giustinianea, S. Di Maria, '*Tanta/δέδωκεν*'. *Quando la retorica assume forma e vigore di legge*, in *Mediaeval Sophia*, 2012, 116 ss. Un interessante confronto è da porsi tra il passaggio della Tanta e C. 4.5.10.1 (Iustin., a. 530), in cui Giuliano è, invece, indicato '*ordinator edicti*':*…summae auctoritatis homo et praetorii edicti ordinator*]. Le stesse fonti poi e il rapporto con le province imperiali avrebbero fornito un adeguato terreno allo svilupparsi della leggenda della codificazione in età adrianea: è infatti opinione dello studioso napoletano che l'intervento adrianeo fosse stato un atto rivolto alla unificazione degli editti delle province senatorie, impedendo la modificazione del testo dal parte dei *presides* (opinione, oltretutto, ribadita in A. Guarino,

petuo, in età adrianea[65]? Certo è che Paolo non sembra neppure avere sotto gli occhi un testo edittale, quanto piuttosto i commenti che i colleghi precedenti avevano svolto all'editto. Ma non solo, il suo sguardo si volge anche ad altre opere da cui trae il filo per la costruzione di una disamina complessa sui temi in analisi.

Tale ultima conclusione non deve stupire più di tanto. È ben noto che i giuristi – soprattutto pre-giulianei –, anche individuabili per la loro forte propensione allo studio delle grandi tematiche del *ius civile*, non rinunciarono certo ad occuparsi degli editti pretori: finanche lo stesso Sabino che ispira in modo significativo la costruzione dei giudizi di buona fede nei libri del Digesto ad essi dedicati, risulta autore di un commento all'editto. E commentatori dell'editto furono Labeone, Pedio, Mela, fonti citate sempre da Paolo. Altre fonti, come Cassio, invece, non risultano riferibili con immediatezza all'editto pretorio, ma

L'esigenza giurisprudenziale della sintesi e la sua storia generale, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, 28 ss.). L'argomento, estremamente discusso in letteratura, specie meno recente, è stato affrontato anche da diverse angolazioni, ossia cercando di ricostruire quando Adriano avrebbe ordinato la redazione dell'editto, incrociando poi i dati con quanto si conosce dell'attività di Giuliano a Roma: così, P.F. Girad, *La date de l'èdit de Julien*, in *Journal des Savants* 1, 1910, 16 ss. [=*Mélanges P.F. Girard. Études de droit romain dédiées à P.F. Girard, Professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance*, Paris 1912, 118 ss.]; o, anche, partendo da analisi di carattere terminologico, così, ad esempio, G. Mancuso, *Praetoris edicta. Riflessioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività edittale del pretore in età repubblicana*, in *AUPA.* 37, 1983, 305 ss. Il tema, come preannunciato, è ancora sensibile all'indagine degli studiosi, sebbene una soluzione equilibrata, affermatasi nella letteratura più recente, non neghi, opportunamente, un qualche intervento sul testo dell'editto perpetuo, senza ricorrere più all'ingombrante spettro di una 'codificazione': in argomento, con ampiezza di analisi e ragguagli di bibliografia, Giachi, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto* cit. 256 ss. e *Per una storia dell'editto (I-III a.C.). Note preliminari* cit. 12 ss., ove la studiosa afferma che Giuliano, posta la già raggiunta stabilità dell'editto al suo tempo, non sarebbe intervenuto «sulle previsioni normative, già presenti quasi nella loro totalità, ma verosimilmente sulla loro disposizione, mettendole in ordine e conferendo al testo una sistemazione definitiva che avrebbe consentito di definirlo *edictum perpetuum* nel senso di stabile da ogni punto di vista».

[65] Il quesito è tutt'altro che semplice, coinvolgendo un ulteriore e più gravoso problema, ossia quello della tradizione del testo dell'editto perpetuo. Mi sembra necessario rinviare quest'ultimo aspetto ad un successivo studio, limitandomi, in questa sede a riferire quanto ancora insegna Lenel nella terza edizione del *Das edictum perpetuum* cit. (traduzione di Fargnoli, *Il sistema dell'editto* cit. 19), in apertura del I capitolo: «Intraprendendo la ricostruzione dell'*edictum perpetuum*, non ci si può esimere dal prendere posizione sulla questione se questo editto sia derivato dalla mano di Giuliano solo in un'unica redazione oppure in più redazioni ufficiali, come *edictum praetoris u r b a n i, praetoris peregrini* e *provinciale*. A me sembra certa la seconda ipotesi. In Gai.1.6 è inconfutabilmente attestato che gli editti dei due pretori erano formalmente distinti: '*amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini*'. A conferma di ciò si pone il fatto che Gaio ha scritto i libri con il titolo '*ad edictum praetoris urbani*', dato che presuppone l'esistenza di un secondo editto pretorio».

piuttosto di essi si ricordano i libri di *ius civile*, almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze, sebbene il commento operato dal collega Giavoleno potrebbe forse essere assunto come indicativo di un possibile percorso di saperi[66].

Di certo, molte sue opinioni lasciano pensare che avesse composto anche libri di *responsa* per la presenza ricorrente del sintagma *Cassius respondit*, azzardo un'ipotesi al riguardo, ma su questo anche Lenel tace[67].

Di altri giuristi, poi, riferiti da Paolo, non abbiamo elementi sicuri per stabilire quali opere avessero composto, né quanto riusciamo a ricavare per essi dal Digesto risolve una volta per tutte il problema degli interessi culturali che avevano coltivato: è il caso di Proculo, giurista che non risulta aver scritto commentari edittali, ma neppure *Digesta* o *quaestiones*. Come noto, infatti, egli emerge quale autore di *epistulae*, in cui riferisce propri *responsa* su una molteplicità di argomenti sollecitati dalla richiesta di diversi mittenti[68], nonché di 3 libri *ex*

[66] Giavoleno infatti, oltre a comporre XV libri ex Cassio, ne redasse X *ex posterioribus Labeonis*, dato che consente di ipotizzare l'esistenza di un materiale giuridico composito a cui successivamente Paolo possa aver attinto: in argomento, C. Kohlhaas, *Die berlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo*, Pfaffenweiler 1986 e D. Mantovani, *Sull'origine dei 'libri posteriores' di Labeone*, in *Labeo* 34, 1988, 271 ss.

[67] Le notizie sulla sua vita e sulla sua produzione scientifica sono dibattute: si vedano, almeno, A. Berger, s. v. *Cassius, Gaius Cassius Longinus*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, 1953, rist. Philadelphia 1991, 382; O. Robleda, *Osservazioni su 'Gaio nel suo tempo'*, in A. Guarino, L. Bove (a c. di), *Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico*, Napoli 1966, 142 ss.; U. Manthe, *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin 1982, spec. 113 ss.; F. Bona, *I 'libri iuris civilis' di Cassio e i 'libri ex Cassio' di Giavoleno*, 1984, in *SDHI.* 50, 1984, ora in Id., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano* II, Padova 2003, 1015 ss.; D. Nörr, *Zur biographie des Juristen C. Cassius Longinus*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* IV, 1984, 2957 ss. Parla di un legame saldo tra tradizionalismo aristocratico e sapere giuridico Schiavone, *Ius* cit., spec. 336 ss. Sul rapporto tra diritto e potere, ancora indispensabile si presenta la lettura del saggio di F.M. D'Ippolito, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli 1969. Sull'avvicinamento, infine, tra Cassio e Gaio, D. Mantovani, *Gaio nella storiografia del Novecento*, in F. Milazzo (a c. di), *Gaius noster. Nei segni del Veronese. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano, Copanello 8-11 giugno 2012*, Milano 2019, 36. Le incertezze sono oltretutto gravate dal fatto che i suoi *libri iuris civilis* furono oggetto, come poc'anzi si diceva, di un'epitome da parte di Giavoleno. Lenel, *Palingenesia* I cit. 110, nt. 3, esprime così la sua opinione al riguardo: «*Non dubito, quin eorum, quae in Iavoleni libris ex Cassio leguntur, maxima pars Cassio sit addicenda. Certo tamen iudicio cum Cassii opiniones ab adnotationibus Iavoleni non possint discerni, illa fragmenta omnia hoc loco censui esse praetermittenda,…*». Stando alla testimonianza di Pomponio, D. 1.2.2.51 (Pomp. *l. sing. ench.*) egli *plurimum auctoritatis in civitate habuit*, espressione che pare alludere alla concessione del *ius publice respondendi ex auctoritate principis* (in tal senso, M. Brutti, *Gaio e lo ius controversum*, in *AUPA.* 55, 2012, spec. 75).

[68] Un tema, questo, in verità ancora denso di prospettive non univoche e sul quale rinvio a T. Honoré, *Proculus*, in *TR.* 30, 1962, 472 ss.; Ch. Krampe, *Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift*, Karlsruhe 1970; Th. Mayer-Maly, *Recensione di Ch. Krampe, Proculi*

posterioribus Labeonis, forse, come vuole Lenel[69], delle *Notae* a Labeone e poi, sempre leggendo Lenel[70], numerosi escerti da libri incerti. È probabile, ma restiamo sempre nell'ambito delle ipotesi, che stante sempre i margini della riflessione edittale, i lacerti richiamati da Paolo siano appartenenti a materiale di commento a Labeone, talora attraverso, ancora, la mediazione di Giavoleno. Siamo, tuttavia, di fronte a suggestioni, che meritano un'attenzione ben più approfondita di quella, cursoria, che posso rivolgervi in questa sede.

7. Ora, tali prime conclusioni lasciano pensare ad una varietà di fonti di cognizione, non necessariamente inquadrabili nell'alveo delle opere di commento all'editto in senso stretto: si tratta di una circostanza che, sotto certo profilo, già talune fonti, anche non giuridiche, inducono a profilare, basterebbe ricordare il celebre passaggio del *de legibus* (1.5.17) di Cicerone in cui l'Arpinate non evita di affermare, con un innegabile eccesso retorico, che, al suo tempo, l'editto aveva assunto la medesima importanza della legge delle XII Tavole[71]. Ciò favorisce il sospetto che l'attività interpretativa svolta dalla

Epistulae, in *Iura* 21,1970, 298 ss.; F. Horak, *Besprechung von Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, in *ZSS.* 90, 1973, 403 ss.; B. Eckhardt, *Iavoleni Epistulae*, Berlin 1978; J. Paricio, *Una aproximación a la biografía del jurista Próculo*, in *Sem. Compl. de derecho Romano* 11, 1999, 83 ss.; A. Mantello, *Della disgiunzione nel pensiero di Proculo*, in *Iuris Vincula, Studi in onore di M. Talamanca* V, Napoli 2001, 173 ss.; F. Lamberti, *Proculo e l'ancilla quae nupsit*, in *TSDP.* 16, 2023, 1 ss. Da ultimo, con ulteriore bibliografia, L. Pellecchi, *I giuristi che scrivono lettere: questioni di forme e di contenuti, attraverso gli epistularum libri di Proculo*, in *Tesserae iuris* V.1, 2024, on-line, 1 ss.

[69] Lenel, *Palingenesia* II cit. 168.

[70] Lenel, *Palingenesia* II cit. 169.

[71] Così, il brano del *de legibus*, 1.5.17: *Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas? ...* (ma si legga pure, Cic. *ad Att.* 6.1.15: *De Bibuli edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum.'ego tamen habeo* ìsodunamoûsan *sed tectiorem ex Q. Muci P. f. edicto Asiatico, 'extra quam si itanegotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona, multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. breve autem edictum est propter hanc meam* díaresín *quod duobus generibus edicendum putavi. quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent. Tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui, dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum. itaque curo et satis facio adhuc omnibus. Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur. 'nugatoribus quidem' inquies. Quid refert? Tamen se* aùtonomìan *adeptos putant. vestri enim credo gravis habent Turpionem sutorium*

giurisprudenza ormai dovesse riguardare entrambi i testi normativi, caratte-

et Vettium mancipem, da cui parte della letteratura ha tratto, dall'uso *per relationem* effettuato da Cicerone per la composizione dei propri *decreta*, ulteriore argomento per parlare di una sostanziale 'stabilità' dell'editto in età ciceroniana: per tutti, Giachi, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto* cit. 328 ss.; Ead., '*Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*' cit. 2023, 74 s. e nt. 49; Ead, *Per una storia dell'editto* cit., specie 5 ss. Si leggano inoltre le dense pagine di D. Mantovani, *L'editto come codice e da altri punti di vista*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno* cit., in particolare 156 ss. A titolo di completamento, imprescindibile è l'analisi del brano svolta da L. Peppe, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Labeo* 37, 1991, 14 ss.). È mia opinione, infatti, che tale giudizio, sia formulato non solo avuto riguardo all'impatto della forza 'precettiva' dei due testi, ma anche, mi sembra, tenuto conto della massiccia e costante interpretazione giurisprudenziale a cui detti testi normativi furono sottoposti (credo che tale sia il distillato al fondo del concetto di *iuris disciplina* di cui parla l'Arpinate, ormai fondata sull'*aequum*): sulla *interpretatio edicti*, ancora Schiavone, *Ius* cit., spec. 131 ss. Meno persuaso, F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, 191: «Cicero's early complaint that most lawyers derived their *disciplina iuris* from the praetorian Edict was at the time it was uttered a rhetorical exaggeration, since the practice of commenting on the Edict was only just beginning; but it came to represent the truth in classical times». Peraltro, già in età pre-serviana è attestato un crescente interesse giurisprudenziale per i *verba edicti*: D. Mantovani, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in Id., *Per la storia del pensiero giuridico romano* I. *Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, Torino 1996, spec. 97 ss. Tuttavia, per un più corretto inquadramento del brano del *de legibus*, va detto che esso potrebbe riflettere, a mio parere, una tendenza circolante proprio in quell'epoca e che, come noto, trova il suo apogeo sotto la spinta propagandistica di Augusto, di celebrare il passato con un atteggiamento quasi di venerazione. Tanto da spingere Orazio, tra il 14 e il 12 a.C., a scrivere la famosa *Epistula ad Augustum*, in cui, con toni volutamente esagerati, il poeta biasima il popolo piegato ormai ad esaltare tutto ciò che è antico per il solo fatto di essere tale: Hor. *ep*. 2.1.18, 23-27: *sed tuus hic populus (…) / sic fautor veterum ut tabulas peccare vetantis, / quas bis quinque viri sanxerunt, foedera regum / vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis, / pontificum libros, annosa volumina vatum / dictitet Albano Musas in monte locutas*. Mantovani, *Quando i giuristi diventarono 'veteres'* cit. 258, nota acutamente che l'invettiva oraziana, dai toni addirittura iperbolici (il *bis* che amplifica il cardinale *quinque*) si pone come una «sorta di letterarizzazione delle Dodici Tavole e di altri documenti vetusti, sentiti a ragione o a torto come riserva di valori e di prestigio anche linguistico». In argomento, si vedano, inoltre, E. Romano, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in M. Humbert (a c. di), *Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 451 ss.; Ead., *L'ambiguità del nuovo: res nova e cultura romana*, in *Laboratoire italien* 6, 2006, pubbl. 2011, on-line, 17 ss.; Ead., *Allontanarsi dall'antico. Novità e cambiamento nell'antica Roma*, in *Storica* 12/34, 2006, 7 ss.; J. Harries, *Lawyers and Citizens from Republic to Empire: Gaius on the Twelve Tables and Antonine Rome*, in C. Rapp, H.A. Drake (eds.), *The City in the Classical and Post-Classical World: Changing Contexts of Power and Identity*, Cambridge 2014, 52 ss.; S. Rocchi, *The Burden of Antiquity in Horace and the Dialogus de oratoribus*, in *Imagines Antiquitatis: Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance. Philologus Supplemente*, 7, Berlin-Boston 2017, 175 ss.

rizzandosi per una ricchezza di analisi, forse già a quel tempo, tale da rendere alquanto rischioso tentare di operare, al suo interno, inflessibili distinzioni.

Ancora più sorprendente mi appare che uno studioso come Fritz Schulz, notoriamente incline a stabilire non di rado steccati 'invalicabili' nell'operare dei giuristi e nella loro metodologia di lavoro[72], non evita di riferire quanto segue: «Not only in their edictal commentaries, but also in other works, particulary in their *Digesta* and in their collections of *responsa*, *quaestiones* and *disputationes*, the jurists based themselves on the Edict by adopting its order of topics. Hence all such works may be termed, more or less strictly, 'commentaries on the Edict'[73]».

Le parole dello studioso ci aiutano a credere che sia più che mai opportuno superare alcune rigide barriere che hanno condizionato a lungo le indagini romanistiche, conducendo a nette separazioni all'interno dei generi

[72] Ancora nella *History*, 4, e si tratta di un dato ben conosciuto presso gli studiosi, Schulz affermava: «The task before us is clear. We must resolutely set aside purely biographical questions; we must concentrate on the history of the lawyer's art to exclusion of the history of its individual exponents. The field of biography has already been harvested. The crop could not, from the nature of the case, be heavy; the personalities of the Roman jurists are hidden from us for good and all. The biographies of the individual jurists, with their fragmentary personal details and bare catalogues of works, must be left in the background and the first place must be given to their mistress, Roman legal science herself». Il noto programma scientifico dello studioso tedesco era stato, peraltro, già anticipato nei *Prinzipien des römischen Rechts*, Berlin 1934 (trad. ital., *I principii del diritto romano*, a c. di V. Arangio Ruiz, Firenze 1949, 11 e 93 ss.) in cui scrisse: «Si possono raccogliere particolarità linguistiche di questo o quel giurista, enumerare le dottrine che l'uno o l'altro ha fatto progredire; ma tutto ciò non modifica affatto la constatazione che nel metodo della giurisprudenza romana non vi sono trasformazioni, che il linguaggio giuridico resta nell'insieme costante fino alla metà del terzo secolo, che tutto sommato l'individualità scientifica è poco sviluppata». Tale persistente e tenace rifiuto del dato prosopografico è stato, quindi, variamente e ampiamente analizzato presso gli studiosi, ricordo, soprattutto, qui, A. Momigliano, *Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi*, in AA.VV., *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del Congresso della Società di Storia del Diritto* I, Firenze 1966, 33 ss.; M. Bretone, *Uno sguardo retrospettivo. Postulati e aporie nella History di Schulz*, ora in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*[2] cit. 335 ss.; A. Mantello, *Per una storia della giurisprudenza romana. Il problema dei Miscelliones*, Milano 1985, spec. 199 ss. Ma già, L. Lombardi, *La nave di Teseo. A proposito della riedizione tedesca della Storia della giurisprudenza romana di F. Schulz*, in *AG.* 161, 1961, 55 ss. Utilissime discussioni, inoltre, in *La giurisprudenza romana nella storiografia contemporanea. Testi di un seminario raccolti da Aldo Schiavone e Anna Giorgio Cassandro*, Bari 1982. Da ultimo, E. Stolfi, *Fra 'Kunstgeschichte' e Künstlergeschichte. Il problema dei generi letterari*, in A. Schiavone (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, 48 ss., con bibliografia. Ivi, pure, A. Schiavone, *Singolarità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, 1 ss. e M. Brutti, *Storie di dogmi, storie di giuristi: una transazione incompiuta*, 13 ss.

[73] Schulz, *History of Roman Legal Science* cit. 191 s.

letterari e imponendo dunque sforzi dogmatici e ricostruttivi spesso del tutto infondati[74].

Da questa angolazione, Ulpiano sembra ben più aderente alla struttura di un commento alle formule edittali. Non solo. Diversamente da Paolo, riferisce anche di alcuni rescritti imperiali[75]. Ciò rende esemplare il diverso fine del *restatment* ulpianeo, volto a una rassegna che, dall'epoca classica del diritto di Roma, giunge sino, grosso modo ai suoi giorni, ma pur sempre, come ha evidenziato Aldo Schiavone, con una bella immagine, vivendo e lavorando «all'ombra dell'impero»[76].

Mi sembra inevitabile a questo punto concludere nel senso che la trattazione di Paolo, ove si intenda procedere nella ricostruzione del testo edittale, sia, come vuole Lenel, fruibile essenzialmente per cogliere l'ordine complessivo,

[74] La coscienza del genere letterario «manca, o non è avvertibile» nella produzione scientifica dei giuristi romani: così si esprimeva T. Masiello, *Le Quaestiones di Cervidio Scevola*, Bari 1999, 96. L'assunto, tra gli altri, ha trovato uno strenuo difensore in F.M. D'Ippolito, *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli 2009, spec. XXVIII e XXXX. Reputo, nelle argomentazioni dello studioso napoletano, particolarmente felice l'intuizione per cui, non tutti i giuristi hanno «ordinato i loro materiali in forme letterarie ad esso specificamente destinate», un risultato che D'Ippolito aveva potuto verificare sul campo, notando come assai spesso e ad esempio, «argomenti posti da un determinato giurista sotto il titolo di *Epistulae* possono essere dispiegati, da lui stesso o da un altro autore, in una diversa tipologia quale quella dei *Responsa*», e mettendo in luce come l'assenza di rigidità interna non vale solo per il singolo autore, ma anche per i suoi colleghi che, evidentemente, traggono materiale di analisi e discussione senza stabilire alcun rapporto vincolante e aprioristico con la forma letteraria di provenienza. E ciò, si badi, va riconosciuto evitando di negare che «inscrivere un frammento, o un'intera opera, in una tradizione di scritti» possa offrire chiavi di lettura di una certa utilità (Stolfi, *Fra 'Kunstgeschichte' e Künstlergeschichte. Il problema dei generi letterari* cit. 66). Tuttavia, «una classificazione di generi di opere presenta sempre elementi di incertezza e anche di artificiosità. Non solo vi è incertezza sul tipo, entro cui far rientrare l'una e l'altra opera, ma ognuna ha una sua individualità, una sua realtà, che soltanto in parte viene definita allorché si costringe entro gli schemi astratti di una classificazione»: C.A. Maschi, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in *ANRW.* II, 15, Berlin-New York 1976, 677. Cfr., inoltre, M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.* 80, 1977, 222 ss. Più che apprezzabili, infine, le conclusioni equilibrate di M. Bretone, *Il testo giuridico*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, 1989, ora in *Diritto romano e coscienza moderna. Dalla tradizione alla storia. Scritti nomadi*, Madrid 2011, 184, per il quale se è doveroso attribuire un 'valore euristico' ad una tipologia letteraria, tale riconoscimento non deve, tuttavia, essere tale da «imprigionare la ricerca entro confini invalicabili». Da ultimo, con ampiezza di argomentazioni, rinvio ancora a Stolfi, *Fra 'Kunstgeschichte' e Künstlergeschichte. Il problema dei generi letterari* cit. spec. 66 ss. e ulteriori indicazioni bibliografiche.

[75] Come unità di ricerca abbiamo contato nei libri *ad edictum* di Paolo 12 citazioni di rescritti imperiali.

[76] Schiavone, *Ius* cit. 431.

ma meno sistematico di Ulpiano; mentre, probabilmente, dalla prospettiva dei compilatori, la sua funzione va cercata nell'interesse verso una esposizione originale, teoreticamente ricca e proprio per ciò, complementare rispetto a quella ben più tecnica di Ulpiano. Come se Paolo più che scrivere un commentario all'editto, ma si tratta di una mera suggestione, avesse composto dei *Digesta*, un'opera cioè che pur seguendo l'ordine edittale, mirava ad uno sviluppo, ordinato, di temi organizzati a partire dall'origine degli istituti sino alle cause della loro estinzione[77].

Un dubbio allo stato difficile da sciogliere è, infine, se tali evenienze tradiscano un Paolo totalmente debitore verso certa tradizione giurisprudenziale o se in tal guisa fosse stato inteso e dunque proposto dai compilatori. Non sfugge infatti la possibilità che il commento di Paolo fosse stato in origine assai più vasto e che siano stati proprio i compilatori a riservare a Ulpiano il ruolo di grande maestro della tecnica giuridica, comprimendo correlativamente la riflessione di Paolo. O comunque riconducendola entro gli spazi del giurista originale, colto, ma meno fedele di Ulpiano ai contenuti dell'editto, più distante da una esposizione, in altre parole, eminentemente 'processual-formulare'[78].

L'ultima fascinazione che resta sullo sfondo, estremizzando, è forse questa: dei due Severiani, Paolo brilla per uno studio profondo e teoreticamente ricco, attraversato da una ampia vocazione letteraria; Ulpiano, proclive alla grande sistemazione del *ius*, operata grazie agli attrezzi affinati del suo immenso enciclopedismo.

L'ipotesi, allora, che Paolo abbia, ed è questa una congettura che avanzo con tutta la accortezza necessaria, per la sua trattazione, innanzitutto sui *iudicia bonae fidei*, all'interno del commentario edittale, tratto materiale essenzialmente dai commenti all'editto di giuristi, ma anche da altre opere degli stessi, incluso trattazioni di *ius civile*, non necessariamente consistenti in veri e propri com-

[77] Conforta che questa impressione abbia, in realtà, già colpito uno studioso della raffinatezza intellettuale di Carlo Augusto Cannata, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*. I. *La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo*, Torino 1976², 58 s., il quale avverte dell'opportunità di distinguere il genere dei *Digesta* dalla letteratura casistico-problematica: invece che alle raccolte di *responsa*, infatti, secondo lo studioso, i *libri digestorum* sarebbero più vicini ai commentari edittali.

[78] Non saprei, oggi, concludere se proprio questa dimensione del lavoro di Ulpiano abbia costituito il cuore dell'interesse dei giustinianei ad eleggerlo quale testimone privilegiato di un cosmo di saperi irrimediabilmente perduto; il quale, tuttavia, ancora palpitante nell'opera del suo ultimo e più grande interprete, dalle mani di costui si consegnava al nuovo mondo: rispondere a questo quesito vorrebbe dire spalancare il nostro sguardo verso un orizzonte del tutto diverso rispetto a quello che siamo abituati a disegnare e che spero di riuscire a cogliere, almeno in parte, proseguendo nello studio.

mentari edittali, anche risalenti, resta un'opzione più che verisimile, sulla quale gli studi dovranno certamente proseguire[79].

Marina Frunzio
Università di Urbino 'Carlo Bo'
marina.frunzio@uniurb.it

[79] Gli *Studi sulla società consensuale in diritto romano* di Ferdinando Bona, cit. spec. 64 s. si presentano di straordinaria importanza ai nostri fini e dunque le sue osservazioni meritano di essere riferite fedelmente. L'autore rileva che «la mancata delimitazione, nei commenti lemmatici dei giuristi severiani, circa l'utilizzazione delle opere dei giuristi anteriori, a seconda del genere letterario e/o della materia trattata, trova una sua giustificazione sotto un duplice profilo. Da una parte, la contaminazione era facilitata dal fatto che nel corpo dell'editto pretorio, almeno a partire dalla sua redazione adriano-giulianea, erano inserite le formule di azioni civili, cui corrispondevano gli istituti, oggetto di minute analisi nelle opere ispirate al sistema civilistico, mentre in alcune di queste, che rappresentavano uno degli ultimi stadi di sviluppo del sistema stesso…erano presenti, non sappiamo entro quali limiti, istituti di creazione pretoria». In seguito poi alla codificazione dell'editto perpetuo, quello che possiamo definire come il 'sistema civilistico' «aveva ceduto il posto di fronte al sistema edittale nelle grandi trattazioni d'insieme che appartengono al genere letterario che lo Schulz designa efficacemente come '*Litteratur der Problemata*» (critiche a tale definizione sono state espresse soprattutto da G. Negri, *Prolegomeni ad una ricerca sui generi letterari nella giurisprudenza romana*, in *Sem. rom. Gardesano*, 19-21 maggio 1976, Milano 1976, 26). Incisivo, particolarmente, l'epilogo della riflessione dello studioso: «Ne segue che è fondata l'ipotesi che Paolo possa aver attinto direttamente, anche nei libri *ad edictum* in sede di trattazione della *actio pro socio*, ad opere diverse da quelle che seguivano il sistema edittale, tanto più che la materia della società consensuale, se trovava posto in queste per la presenza, nell'editto, della formula dell'*actio pro socio,* era tradizionalmente trattata nelle opere che si ispiravano al sistema civilistico, già a partire dai 18 *libri iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola». Le conclusioni di Ferdinando Bona, ritagliate per il libro *Pro socio* del commento edittale di Paolo, colgono, a mio avviso, il carattere complessivo dei libri paolini in tema di *iudicia bonae fidei*, redatti attraverso una varietà di fonti, non facilmente riportabili a questo o a quel genere letterario e restituiscono ai relativi libri proprio quell'aspetto e quell'andamento tipico che abbiamo potuto verificare, di opere quasi di tipo sistematico-istituzionale. In fondo e provando ad aggiungere qualcosa alla ineccepibile analisi dello studioso, v'è da dire che gli stessi temi in analisi, i *iudicia bonae fidei*, ma ciò vale anche per altri istituti, quali il furto, la tutela, la *successio mortis causa*, la proprietà, avevano radici risalenti e le discipline per essi disegnate furono, sovente, l'epilogo di uno sforzo sinergico, tra l'*interpretatio* di antiche norme e consuetudini della tradizione giuridica e gli arricchimenti via via apportati dagli editti pretori. Tuttavia, e senza destituire di fondamento a quanto sino ad ora sostenuto, rimane il fatto che entrambi i giuristi severiani, Paolo e Ulpiano, usano citare i giuristi e sussumere dalle loro opere quanto funzionale alle proprie trattazioni. A parità di richiami, però, Paolo presenta disamine incentrate sui contenuti degli istituti, Ulpiano è fedele ad un impianto processuale, alle *formulae*, pur ampliando anche egli spesso le sue analisi. Resta dunque, per chi scrive, che, allo stato attuale, si pongono due alternative per provare a decifrare le rilevate divergenze: o i giustinianei ci hanno restituito volontariamente un'immagine di Paolo come giurista maggiormente teorico rispetto a Ulpiano, selezionando i brani in modo che il commento alle *formulae* fosse, all'apparenza, specifico, se non talora esclusivo di Ulpiano; oppure ed è questa, sommessamente, l'ipotesi che mi sembra, da tutto quanto osservato, la meno inverisimile, Paolo si dovette distinguere, anche rispetto al suo collega coevo, per un approccio tutt'affatto particolare, frutto, altresì del suo modo di intendere la giurisprudenza precedente e del suo intento di provare a riscrivere, con il suo inchiostro, la tradizione composita del *ius Romanorum*.

Halbwachs, Betti e Superga

I. *Premessa*

Maurice Halbwachs morì in campo di concentramento prima di vedere anche la prima edizione del suo *La memoire collective*, saggio fondamentale per la sociologia del '900 e solo da un quarto di secolo disponibile in una edizione critica curata da Gérard Namer[1].

La tesi di Halbwachs intorno al rapporto fra società, memoria e storia è giustamente celebre per la sua radicalità: storia e memoria collettiva sono talmente agli antipodi che l'espressione 'memoria storica' per il sociologo francese non è affatto felice quanto la sua diffusione nell'uso comune potrebbe far pensare[2]. Mentre la memoria è parte integrante della società, influenzando direttamente tanto la sua identità, quanto la sua evoluzione, la storiografia, per quanto accurata e approfondita, rimane sulla superficie del fenomeno sociale, solo raramente riuscendo a indirizzarlo. Tuttavia, esiste una connessione o se si preferisce un punto di convergenza tra storiografia (che è il segno più appropriato, a nostro giudizio, per tradurre il suo 'histoire') e memoria collettiva: entrambe operano delle scelte, anche se la storiografia lo fa in maniera artificiale, o per lo meno dipendente dalla volontà individuale degli autori, mentre la memoria collettiva lo fa inconsciamente e in modo incrementale: essa infatti è «un courant de pensée continu, d'une continuité qui n'a rien d'artificiel, puisqu'elle ne retient du passé que ce qui en est encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui l'entretient. Par définition, elle ne dépasse pas les limites de ce groupe. Lorsqu'une période cesse d'intéresser la période qui suit, ce n'est pas, un même groupe qui oublie une partie de son passé; il y a, en réalité, deux groupes qui se succèdent»[3].

In entrambi i casi, dunque, abbiamo una scelta di cosa tenere e di cosa lasciare, di cosa accogliere nel patrimonio del sapere/sentire e di cosa respingere fuori di esso, operata dalla storiografia e (quindi) dalla memoria collettiva. Ciò pone Halbwachs di fronte alla necessità di spiegare come in tale visione rientri quella storiografia che (invece) si propone una ricostruzione minuziosa dei contesti e dei

* Questo studio è stato messo a punto per essere destinato agli Studi in Onore di Letizia Vacca.

[1] M. Halbwachs, *La mémoire collective*, edizione critica di G. Namer, Paris 1997.

[2] Halbwachs, *La mémoire* cit. 130: «De tout ce qui précède il résulte bien que la mémoire collective ne se confond pas avec l'histoire, et que l'expression: mémoire historique, n'est pas très heureusement choisie, puisqu'elle associe deux termes qui s'opposent sur plus d'un point».

[3] Halbwachs, *La mémoire* cit. 131 s.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p355

dettagli. In proposito, l'autore, icasticamente, afferma: «l'histoire qui veut serrer de prés le détail des faits devient érudite et l'érudition n'est le fait que d'une toute petite minorité. Si elle s'en tient, au contraire, à conserver l'image du passé qui peut encore avoir sa place dans la mémoire collective d'aujourd'hui, elle n'en retient que ce qui intéresse encore nos sociétés, c'est-à-dire en somme bien peu de chose»[4].

Dunque, c'è una storiografia generale (forse, oggi diremmo *mainstream*) che serve quale supporto alla memoria collettiva: al prezzo di molto materiale buttato e poco salvato, abbiamo la trasformazione di episodi storici e la loro interpretazione trasformati in *communis opinio*, sottratta a ogni discussione; e c'è la storiografia erudita, che è minuziosa, precisa e attenta, accurata se non addirittura aneddotica, ma sostanzialmente ininfluente, tanto sulla storiografia *mainstream* quanto, conseguentemente, sulla coscienza di un popolo, che di quest'ultimo rappresenta il DNA sociale.

La nostra ipotesi di ricerca è che la visione di Halbwachs possa ben adattarsi, *mutatis mutandis*, ad essere utilizzata per un'allegoria: la tradizione giuridica potrebbe essere rappresentata come la storiografia *mainstream*. Viceversa, le scoperte e le messe a punto della ricerca giuridica (nel nostro caso, romanistica), come le novità legislative o le sentenze innovative, potrebbero interpretare il ruolo, inane, dell'erudizione storiografica: formalmente degne di ammirazione e di pubblici riconoscimenti, addirittura dotate di un ruolo nella gerarchia delle fonti, ma nella pratica prive di conseguenze, che pure sembrerebbe lecito attendersi, sulla tradizione giuridica. Si tratta, non lo nascondiamo, di una visione che risente delle amare pagine di Koschaker sull'evoluzione interpolazionistica della scienza romanistica privata del suo rapporto con il presente giuridico, ma ci sembra altresì possibile trovare, nel parallelismo proposto, delle convergenze con le riflessioni in tema di metodo storico-comparatistico avanzate, fra gli altri, da parte di Tommaso dalla Massara[5] e anche sulle sue conclusioni in tema di sopravvivenza di archetipi giuridici, pur in assenza di riferimenti nel vigente diritto positivo.

[4] Halbwachs, *La mémoire* cit. 131 s. Le modalità di formazione della memoria collettiva hanno naturalmente molto in comune con la formazione di ogni identità: cfr. in proposito i diversi lavori antropologici, fra cui spiccano, nel nostro Paese, quelli di Remotti. Un compendio della principale dottrina sociologica, economica, filosofica e antropologica intorno al tema si trova, con una chiara connotazione critica, si trova in F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, Roma-Bari 2010, 1 ss., che tuttavia non risulta prendere in considerazione direttamente il lavoro di Halbwachs di cui ci occupiamo.

[5] *Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e una esemplificazione*, in M. Brutti, A. Somma (a c. di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, 111 e ss. e nt. 1 in particolare. L'autore è tornato su questi temi in *Fondamenti del diritto europeo e comparazione diacronica*, in G. Santucci, P. Ferretti, S. Di Maria (a c. di), *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Trieste 2019, 91 ss. (in particolare 94 ss.).

Per provare a verificare l'ipotesi affacciata, abbiamo pensato di misurarci con il primo grado del caso Superga[6] e soprattutto con il celebre commento, vergato da Emilio Betti[7], come uno dei quattro pareri *pro veritate* in favore del convenuto, la compagnia aerea A.L.I.[8]: questo sarà l'oggetto delle pagine seguenti che, pur nei limiti di uno studio puntuale, si propongono, se possibile, una riflessione di più ampia portata, riguardo ai formanti del diritto[9] ma, soprat-

[6] Tra le diverse disponibili, una vivida ancorché agile ricostruzione della temperie culturale e segnatamente del dibattito giuridico in cui si inserì il caso Superga si trova in B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza del terzo nei rapporti contrattuali. Un'indagine comparatistica*, Milano 2008, 288 ss. L'autrice ripercorre in maniera cursoria l'evolvere della dottrina all'indomani della promulgazione del nuovo codice civile, anche se forse senza un utile, a nostro avviso, più penetrante confronto con la giurisprudenza coeva.

[7] Il testo della sentenza analizzato è quello pubblicato in *Giurisprudenza completa della corte suprema di cassazione*, 1951, II.XXX (I quadr.), 772 e ss., e ad esso ci si riferirà nel prosieguo del testo e delle note come *Sentenza*¸ senza ulteriore specificazione. Il commento di E. Betti (*Limiti giuridici della responsabilità aquiliana*) segue nella stessa rivista, dalla p. 772: da questa sede di pubblicazione sono tratte le citazioni e i riferimenti presenti in questo studio. Lo stesso testo, a quanto è stato possibile determinare con il raffronto, si trova pubblicato con titolo lievemente modificato nello stesso anno, nella *Nuova rivista di diritto commerciale*: E. Betti, *Sui limiti giuridici della responsabilità aquiliana*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1951, IV.1, 143 ss. Nelle pagine di questo nostro studio, ci riferiamo al parere *pro veritate* di Betti semplicemente come *Commento*, senza ulteriore specificazione. Delle riflessioni bettiane a cui facciamo riferimento si è occupato di recente, nel quadro di una penetrante analisi circa l'attitudine casistica a lungo sottostimata per quanto riguarda Betti, E. Stolfi, *Betti maestro di casistica*, in M. Brutti, A. Banfi, E. Stolfi (a c. di), *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, Roma 2020, 145 s. e nt. 38.

[8] I pareri *pro veritate*, ospitati su riviste prestigiose, sono tradizionalmente classificati in base al loro favore per l'A.C. Torino (Andrioli, Barbero, Bigiavi, Greco, Nicolò, Pugliatti, Redenti, Trabucchi) e rispettivamente per la società A.L.I. (Ambrosini, Betti, Riccobono, Vassalli). I pareri apparvero nel corso di alcuni anni, principalmente tra l'emanazione della sentenza di primo grado e quelle dei gradi successivi: nel caso di Betti, è considerato come il suo parere *pro veritate* il commento alla sentenza di primo grado oggetto di queste pagine, pubblicato nelle modalità richiamate alla nota precedente. Nel caso di altri illustri autori, la pubblicazione avvenne come articolo a sé stante.

[9] A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Milano 2018[4], 3 ss. Queste pagine di Gambaro e Sacco sono giustamente celebri come lo è l'idea geniale di usare i segni 'formante' e 'crittotipo' per riferirsi a ciò che compone un sistema giuridico senza essere parte del sistema delle fonti del diritto propriamente inteso. Ai nostri fini, è particolarmente prezioso un passaggio degli AA., di carattere introduttivo: «chi si muove all'interno di un ordinamento è indotto a pensare che le proposizioni giuridiche situate nei diversi formanti non possano contraddirsi l'una con l'altra. La comparazione aiuta a liberarsi di questa illusione ottica» (p. 4). Aggiungeremmo che analogo aiuto viene dalla storia degli istituti giuridici, a patto di praticarla con il necessario sguardo critico e soprattutto con la acribia necessaria a scorgere la genesi delle linee di pensiero dietro il concretizzarsi degli istituti, quindi senza trarre questi ultimi dal loro fluire storico con un discutibile processo di '*cherry picking*', perché ciò implica il confrontarli senza la possibilità di trarre il meglio dalla comparazione, anche diacronica.

tutto, al meta-crittotipo[10] della tradizione giuridica, con particolare riguardo per la sua capacità di prevalere sulla lettera della legge, sulla *voluntas legislatoris*[11], sulle più avanzate interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali. Cercheremo di scoprire se, in definitiva, il modo in cui la tradizione giuridica è venuta costituendosi non abbia strutturalmente impedito un possibile, rinnovato rapporto tra studio del diritto romano e ordinamento giuridico e quale ruolo abbia giocato Emilio Betti in questa vicenda.

2. *La Sentenza*

Il tribunale di Torino prende le mosse dalla richiesta di parte attrice di vedere risarcito il danno per la società A.C. Torino derivato dal disastro aereo occorso il 4 maggio 1949 alle ore 17:04, quando l'aeromobile su cui viaggiava la squadra intera si schiantò sui contrafforti della basilica di Superga, che sovrasta la collina torinese, per una manovra del pilota che, in condizioni di scarsa visibilità, non interpretò correttamente i dati strumentali e le istruzioni per l'atterraggio.

[10] Gambaro, Sacco, *Sistemi* cit. 6.

[11] In un suo lavoro successivo, Betti avrebbe anche esplicitato il proprio disinteresse per la *voluntas legislatoris*, definendola come il mero scopo materiale della legislazione, al più l'*occasio legis*, inidonea ad influenzare correttamente il lavoro dell'interprete: E. Betti, *Interpretazione della legge e dell'atto giuridico. Teoria generale e dogmatica*, a c. di G. Crifò, Milano 1971², 265: «nessun argomento a favore del dogma della 'volontà legislativa' può ricavarsi dalla formola dell'art.12 disp. prel.». L'idea di Betti è che la norma giuridica, una volta introdotta nell'ordinamento, non possa più risentire della volontà politica che ne aveva determinato in concreto l'inserimento: il dettato normativo deve essere interpretato con il solo fine di armonizzarlo, rendendolo coerente, al sistema giuridico complessivo. Va da sé che, implicitamente, questo conserva nelle mani degli interpreti un potere di definizione di cosa sia il sistema giuridico, anche insensibilmente a ogni principio democratico che caratterizzi tanto la forma di governo quanto, soprattutto, la fonte legislativa del diritto. Un recente contributo sull'influenza di Betti in tema di interpretazione del diritto, in A.A. Cervati, *Emilio Betti interpretazione del diritto e impegno del giurista contemporaneo*, in *Critical Hermeneutics. Biannual International Journal of Philosophy*, V.1, 2021, 5 ss. e nt. 4 (dell'estratto), http://ojs.unica.it/index.php/ecch/index, consultato on line nel novembre 2022. Concordiamo con Cervati (p. 4) allorché scrive: «Il risultato di tale impostazione è quello di ridurre gli spazi della volontà politica e persino di quelli del potere economico, a tutto vantaggio di una riflessione sull'oggettività e concretezza dei fenomeni giuridici, che tenga conto di uno studio attento alla storia della società, e all'esigenza di un continuo adeguamento alla realtà dei fenomeni giuridici, con la conseguenza ulteriore di ridurre gli spazi della volontà politica e quelli del potere economico, a tutto vantaggio di una riflessione sulla concretezza dei fenomeni giuridici e di una loro valutazione alla stregua di parametri storici oltre che giuridici», anche se nel prosieguo ci sforziamo di offrire qualche spunto riguardo al fatto che la posizione di Betti, anche nel caso Superga, risenta di una ben precisa ispirazione politica.

I difensori dell'A.C. Torino affermano l'opportunità di risarcire il pregiudizio economico senza connetterlo alla lesione di uno specifico diritto ma assumendo che «ogni perturbamento di una data situazione patrimoniale, ogni svanire di una legittima aspettativa, insomma ogni lesione di un interesse che possa ricollegarsi, con nesso causale, ad un fatto doloso o colposo, fa sorgere il diritto al risarcimento del danno subito»[12]. La richiesta di parte attrice, dunque, si basa sull'idea che esista, nel caso, una responsabilità extracontrattuale *ex* art. 2043 cod. civ., da sommarsi alla responsabilità del vettore per l'incolumità dei passeggeri[13], e il presupposto materiale di tale responsabilità sarebbe stato la lesione del patrimonio della società A.C. Torino, irrimediabilmente compromesso in conseguenza della scomparsa della squadra, pressoché nella sua interezza.

Un dato che ci sembra molto interessante è che la corte riconosca, già in apertura di motivazione (quasi a voler subito affrontare una questione cruciale), come siano emersi in dottrina pareri favorevoli a questa tesi e che ci sia già persino un precedente di Cassazione[14] (significativamente, costituito da una sentenza pronunciata nell'imminenza della promulgazione del nuovo codice civile), per chiudere, però, immediatamente alla possibile innovazione affermando come sia «nettamente prevalente la tesi contraria, che si appoggia a ben più convincenti, ragioni. Basti qui ricordare che alla s e c o l a r e configurazione della colpa aquiliana è stata, s e m p r e connaturata la violazione di un diritto, il concetto cioè del *damnum iniuria datum*. E la ragione giustificatrice di questo t radizionale requisito è che, ove se ne prescindesse, sarebbe aperto il varco alle più impensate, inique e insostenibili conseguenze, e l'estensione del risarcimento sarebbe addirittura sconfinata. Chiunque potesse accampare il pregiudizio

[12] *Sentenza*, 773.

[13] La questione della responsabilità del vettore professionale A.L.I., riguardo alla incolumità dei passeggeri, e il conseguente dovere di risarcire i familiari delle vittime della sciagura di Superga saranno sempre indiscussi, durante il processo, dal momento che i contratti di trasporto erano stati stipulati individualmente, tra i singoli giocatori, dirigenti e giornalisti, da un lato, e la società stessa, dall'altro. Scriverà in proposito la Corte d'Appello di Torino, nella sentenza di II grado del 23 gennaio 1952, che «tutti i viaggiatori, quale che sia stato l'interessamento e la cura spiegata a questo proposito dall'A.C. Torino, avevano stipulato un contratto di trasporto individuale» (in *Foro it.*, 1952, LXXV.1, giur. civ., 220). In conseguenza di ciò, la questione morale rappresentata dalla «concorrenza» tra la società calcistica (con la sua pretesa di risarcimento *ex* art. 2043 cod. civ.) e famiglie, rispetto alle materiali, effettive capacità risarcitorie della A.L.I. S.p.A., aleggiò sul processo, emergendo anche dalle parole dei giudici: cfr. B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza* cit. 289.

[14] «Non sono mancate e non mancano, nelle ricorrenti affermazioni della dottrina e della giurisprudenza, ripetute ed anche autorevoli affermazioni in tale senso, sia pure talvolta commiste ad altre affermazioni contraddicenti e viziate, da una certa perplessità di motivazione (come ad es. nella sentenza 29 luglio 1942 della Cassazione, *Massim. Giur. Corpor.* 1943, pag. 38)»: così in *Sentenza*, 773.

sofferto per un fatto colposo altrui, anche remoto, sarebbe legittimato a pretendere il risarcimento, sol che potesse dimostrare che, senza quel fatto, il suo pregiudizio non si sarebbe verificato»[15]. (Spaziature nostre)

Questo passaggio appare davvero cruciale e, in qualche modo, declaratorio oltre che adesivo a un ben preciso indirizzo interpretativo, fra quelli emersi riguardo al danno aquilano all'indomani della promulgazione del nuovo codice civile[16].

L'art. 2043, volutamente redatto nel codice civile senza alcuna scelta linguistica tale da implicarne l'applicazione ristretta a un determinato insieme di diritti violati per poter chiamare in causa il concetto di danno ingiusto, non solo non viene considerato, ma è implicitamente trattato come un incidente di percorso, mentre si riafferma, contro la sua lettera, la secolare tradizione o se si preferisce la dogmatica che opera per sezioni trasversali[17]. Ma non basta ed eccoci al punto in cui l'attenzione del romanista risulta particolarmente stimolata. La corte scrive che «alla configurazione della colpa aquiliana è stata sempre connaturata la violazione di un diritto, il concetto cioè del *damnum iniuria datum*»[18], ma mentre parla di 'diritto' genericamente, essa offre più di un indizio circa il fatto di riferirsi ai diritti assoluti e al diritto di proprietà *in primis*. Questo, nonostante che, dalla scoperta del Gaio Veronese su cui torneremo, fosse ben noto come la *lex Aquilia* tutelasse, in origine, un bene giuridico di portata ampia e di definizione ancora incompiuta, verosimilmente precedente all'individuazione compiuta di diritti autonomamente considerati, e perfino autonomo rispetto alle situazioni di signoria articolate e complesse che facevano capo al *pater familias/dominus/patronus/erus*[19].

[15] *Sentenza*, 773.

[16] Riecheggiano qui, ci sembra con notevole chiarezza, gli argomenti a suo tempo elaborati da A. De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano 1946, 288, che espressamente riconnetteva allo sviluppo storico del diritto romano l'impossibilità di riconoscere ai diritti di credito la tutela *ex lege Aquilia*: un esito da «considerarsi acquisito al diritto moderno». Cfr. B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza* cit. 287. Torneremo nell'ultimo paragrafo ad occuparci di questo sviluppo storico del diritto romano e della sua vita, apparentemente autonoma rispetto agli esiti della ricerca romanistica post BGB, ma l'importanza di De Cupis nella vicenda di cui ci occupiamo merita una sottolineatura anche in considerazione del fatto che, insieme a Carnelutti, l'autore ora ricordato è fra i pochissimi citati senza fini demolitorî da Betti (*Commento*, 779).

[17] In ciò, l'analogia è addirittura perfetta con quanto a suo tempo ponemmo in luce riguardo all'art. 2044 del *Code Napoléon*: una tradizione talmente solida e consistente da procedere, da oltre due secoli, come se il testo dell'art. 2044 non esistesse o fosse diverso da come lo si legge. cfr. M.A. Fino, *Idee romane in tema di giurisdizione. Alle radici del diritto europeo, oltre la tradizione romanistica*, Napoli 2012, 115 ss. (specialmente 121 ss.).

[18] *Sentenza*, 773.

[19] Lo prova, in maniera esemplare, il II *caput* del plebiscito aquiliano, dedicato al danno cagionato allo *stipulator* dalla fraudolenta remissione del debito da parte dell'*adstipulator*. Una lesione

La corte, dunque, scrive diritto ma intende 'diritto assoluto' ovvero, nel caso di specie, diritto di proprietà e fonda il suo ragionare su una secolare, per i giudici ininterrotta tradizione. Dunque, poiché i giocatori non sono proprietà dell'A.C. Torino, come viceversa sarebbe stato un antico schiavo, non può sussistere il danno ingiusto. Certo, poi i giudici esprimono preoccupazione per un sistema che aprisse alla risarcibilità di ogni comportamento che dolosamente o colposamente determinasse lesioni alle prerogative diverse da quelle che ancora nella manualistica del tempo connotano i c.d. 'diritti assoluti', ma questo non appare conferente riguardo alla qualificazione giuridica della pretesa dell'A.C. Torino e in una certa misura sembra aggiungere confusione, come accade talora con le argomentazioni *ad abundantiam*[20].

Perché la corte torinese non dica semplicemente che, mancando un diritto reale, non si può dar luogo alla tutela aquiliana per la lesione patrimoniale indiscutibilmente subita dall'A.C. Torino, ovviamente, dipende dal fatto che nel dettato dell'art. 2043, come noto, il danno ingiusto non è connotato sotto questo profilo e ormai da decenni, rispetto al 1950, almeno in giurisprudenza oltre che in parte della dottrina[21], era riconosciuto il risarcimento al creditore alimentario che l'uccisione del debitore, da parte di un terzo, avesse privato del proprio introito.

Proprio la questione del diritto agli alimenti pone in luce una certa debolezza argomentativa del tribunale (e non solo di quest'ultimo)[22] e induce a pensare ad una giustificazione *ex post* della decisione adottata: la disamina dei casi di dirit-

che in termini attualizzanti potrebbe anche assimilarsi alla lesione del diritto di credito da parte di un soggetto diverso dal debitore, più che alla lesione di un diritto reale, sebbene per la migliore comprensione, forse, l'attualizzazione rappresenti un ostacolo, più che un'opportunità: cfr. M.A. Fino, *L'antigiuridicità nella 'Lex Aquilia'*, in B. Santalucia, L. Garofalo (a c. di), *Trattato di Diritto Penale Romano*, Napoli 2022, 643 ss. Torneremo su questi aspetti nell'ultimo paragrafo.

[20] Anche la tirata, riguardo alla perdita di guadagni per i venditori di giornali sportivi e di bibite, in cui la Corte indugia, evidenzia una volontà pedagogica fuori luogo e anche poco attenta alla logica. Non vi sono infatti dubbi circa un ben diverso nesso di causalità tra la sciagura, il danno dell'A.C. Torino e quello delle edicole intorno allo stadio Filadelfia. Curiosamente la corte, che ha affermato un'interpretazione dell'art. 2043 nel solco della tradizione per un dettato che, viceversa e dichiaratamente con la tradizione rompeva, attua una elencazione di ragioni, evidentemente ritenute *ad adiuvandum*, che ineriscono alle proprie motivazioni più che all'ermeneutica giuridica. E che, invece di rafforzare la posizione dei giudici, risultano indebolirle.

[21] Cfr. B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza* cit. 287.

[22] Il saldissimo principio del risarcimento del danno aquiliano solo per lesioni a diritti assoluti subiva una serie di eccezioni anche nella trattazione di De Cupis, ricordata sopra alla nt. 16, che, come ricorda B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza* cit. 287, dopo avere esposto il granitico principio derivato dall'evoluzione storica del diritto romano, ammetteva tutta una serie di casi nei quali, nonostante la natura di diritto di credito della prerogativa violata, in particolar modo la dottrina tedesca aveva via via inteso tutelare: si va da casi di concorrenza sleale alla tutela di particolari categorie di conduttori, oltre che, come nel caso di cui ci occupiamo, dei crediti alimentari.

to al risarcimento, connesso alle pretese alimentari lese dal fatto del terzo, mostra come la saldissima posizione della corte, esposta in abbrivio della sentenza, presenti un grado di solidità decrescente, al procedere della motivazione. Se infatti si può convenire sul fatto che i titolari di un diritto agli alimenti di natura parentale lo maturino (e ne possano esigere soddisfazione) per il solo fatto che il debitore alimentario sia vivente, ciò appare meno scontato per i titolari di un diritto agli alimenti sorto per via contrattuale, che pure il Tribunale, in ragione della giurisprudenza consolidata, equipara ai primi:

> «Sembra al tribunale, che, se ci si vuole appigliare ad un sicuro criterio discriminativo, si dovrebbe distinguere tra i casi in cui taluno ha, per legge o per contratto, un diritto alla somministrazione di determinate utilità economiche (anche realizzabili esecutivamente), diritto collegato all'esistenza di una certa persona, e derivante dal fatto stesso della sua permanenza in vita, e tutti gli altri svariatissimi casi che non rientrano nella prima categoria»[23].

Ma se, come scriverà Betti nel suo commento[24], il diritto agli alimenti fondato sulla parentela è una estrinsecazione del rapporto di parentela stesso, come si fa a considerare ugualmente fondato – e soprattutto completamente distinto da qualsiasi altro tipo di rapporto obbligatorio come quello tra giocatori e società sportiva – il credito alimentare sorto da un contratto, magari tra il fidanzato e la madre della sua promessa sposa? Che differenza c'è tra chi assume contrattualmente l'obbligo di versare alimenti a una persona, a cui non lo lega un rapporto di parentela, per un tempo determinato o addirittura indeterminato, rispetto a chi contrattualmente assuma l'obbligo di prestare le proprie attività sportive per una società calcistica? Solo la natura della prestazione (rispettivamente *dare* e *facere*) sembra costituire un saldo criterio distintivo, in virtù della ben diversa possibilità di procedere a una esecuzione forzata. Tuttavia, al di là delle forme che può assumere la tutela del creditore deluso, tanto il versamento di alimenti quanto giocare le partite dipendono dalla volontà del debitore di tali prestazioni. L'oggetto della prestazione differenzia le fattispecie, ma solo con un procedimento a ritroso, partendo dalla patologia dell'inadempimento: la mancata dazione si può efficacemente surrogare mediante esecuzione forzata. Non così un qualsivoglia *facere*.

Ciononostante, scoprendo il proprio intento che non discende direttamente (questo davvero) dall'interpretazione sistematica della corte, quest'ultima asserisce che nel caso del diritto alimentario di origine contrattuale l'esecuzione della prestazione da parte del debitore è conseguenza automatica del contratto,

[23] *Sentenza*, 774.
[24] Si veda il prossimo paragrafo a riguardo.

affermando invece che «il rispetto dell'impegno dei calciatori di prestare l'opera loro a favore esclusivo dell'associazione calcistica non discendeva automaticamente dal contratto, cosicché la sua violazione non potesse derivare che da un fatto lesivo di un terzo, ma era pur sempre condizionato al permanere della volontà dei calciatori di mantenere in vita il rapporto, anche se l'inadempienza potesse dar luogo a conseguenze a carico degli inadempienti»[25].

Ci sembra opportuno anticipare, sebbene ci dedichiamo al commento di Betti nei prossimi paragrafi, che a quest'ultimo non sfuggì il problema sistematico rappresentato all'equiparazione operata dal Tribunale tra crediti alimentari derivanti dal vincolo di parentela e crediti alimentari costituiti per via contrattuale: non a caso, Betti, su questa equiparazione da parte della Corte non solo non si esprime, ma sembra anzi scrivere come se tale equiparazione non fosse stata svolta nella sentenza.

L'inconsistenza di questa operazione di 'distinguishing' fece, viceversa, una certa impressione e si rivelò quindi molto influente sulla decisione di Paolo Greco[26], in un altro dei famosi pareri *pro veritate* pubblicati in quegli anni, di sostenere che no, il calciatore non è diverso da un debitore alimentario e che l'azienda, di cui il calciatore fa parte in virtù del suo contratto, è certamente, per riconoscimento normativo, un bene su cui si esercita la sovranità della società sportiva. Un concetto, questo, rafforzato da Walter Bigiavi[27], che arriva a

[25] *Sentenza*, 775.

[26] *Se un'associazione calcistica ha diritto a risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo*, in *Riv. dir. comm*., 1949, XLIX.1, 428 s., richiamando a supporto della propria impostazione gli studi di Venezian. In maniera assai pregnante, Greco metteva in luce come la corte tornese avesse trattato come una eccezione i crediti alimentari quando essi non potevano, nel nostro come nell'ordinamento francese, trovare una speciale considerazione. In questi, infatti, mancava una norma analoga a quella che riconosceva una specificità alla lesione del credito alimentare in Germania e in Svizzera. Dunque, solo in questi ultimi Paesi, legittimamente, si poteva dare una distinzione netta fra dritti di credito in genere e crediti alimentari. Il problema della corte torinese era l'emersione nella tradizione giuridica italiana di una ininterrotta, generalmente accettata interpretazione dell'art. 1151 del codice civile 1865, prima, e dell'art. 2043 cod. civ., poi, utile a riconoscere una tutela per la lesione del credito alimentare, pur in assenza di alcuna specifica previsione normativa. L'osservazione di Greco secondo cui tale credito non presenta alcuna autentica specificità rispetto agli altri diritti di credito, fatta salva certamente una speciale considerazione che però, presso il nostro legislatore, era mancata, appare tanto piana quanto brutale nell'indicare una contraddizione patente nella sentenza: «se i rapporti obbligatori non sono tutelati dall'art. 2043 contro il danno aquiliano, non possono esserlo allora nemmeno i crediti alimentari e tanto meno le semplici aspettative di mantenimento fondate dai superstiti sulla vita dell'ucciso. Non c'è dubbio che quei crediti (e quanto alle semplici aspettative non è nemmeno il caso di parlarne) sono, al pari di tutti i diritti di credito, diritti relativi e non assoluti» (p. 433).

[27] *L'associazione calcio Torino e il disastro di Superga*, in *Giur. it*., 1951 (6.IV), 5 ss. (in parti-

intravedere un parallelismo implicito fra l'antico schiavo (della cui uccisione si occupava il I *caput* del plebiscito aquiliano) e il calciatore moderno, con la sua soggezione personale specialissima, determinata dall'ordinamento sportivo (almeno dell'epoca)[28] e dalla condizione di non poter giocare se non in quanto la società detentrice del cartellino lo volesse e solo per essa: caratteristiche uniche, rispetto a un generico prestatore d'opera. Quest'ultimo infatti può certo rendersi inadempiente verso un committente, pagandone le conseguenze, ma restando libero di accettare commesse da altri. Lo stesso non può dirsi per il calciatore, che senza essere «svincolato» dalla società sportiva di appartenenza non poteva effettuare la sua prestazione in favore di altri club[29].

Questa unicità della condizione di calciatore e la speciale rilevanza delle qualità di una compagine insostituibile, già quattro volte consecutivamente Campione d'Italia, ben avrebbero permesso di applicare la logica della sentenza 17.7.40 della Suprema Corte, n. 2411[30] che aveva riconosciuto come, stante che normalmente l'uccisione di un socio o di un collaboratore è per il socio superstite o il datore di lavoro un danno indiretto, non risarcibile, esso si trasformi in diretto (e risarcibile) quando il socio o il collaboratore sono invece concretamente insostituibili ed essenziali alla continuità profittevole dell'impresa. La corte torinese espressamente rigetta questa considerazione per l'eccezionalità del rapporto, determinata dalle caratteristiche del debitore ucciso da un terzo: essa rifiuta di applicare la *ratio* della Suprema Corte appena ricordata perché ri-

colar modo, 8 ss.). La tesi di Bigiavi, trattata con sufficienza da Betti nel suo commento, volendo sostenere l'assimilabilità del rapporto di subordinazione del calciatore a una forma di diritto assoluto esercitata su di lui dalla società, offrì il destro a tutti i difensori (interessati) dell'uguaglianza e della libertà individuale, che ebbero buon gioco nel respingere una tesi che poggiava, a loro dire, su una riproposizione di un inaccettabile vincolo di subordinazione personale. Su questa posizione si assestò anche la Cassazione, nel 1953, sancendo la fine delle speranze dell'A.C. Torino di vedere risarcito il danno subito in conseguenza del disastro.

[28] Una interessante e articolata disamina dell'evoluzione del diritto sportivo in conseguenza (anche) del caso Superga si trova in A. Cappuccio, *La rivista di diritto sportivo nella temperie culturale dell´Italia repubblicana*, in A.M. Gambino (a c. di), *1949-2019 Settant'anni della Rivista di Diritto Sportivo,* Torino, 2019, 15 ss. (https://www.rivistadirittosportivo.it/Article/Archive/index_ html?ida=74&idn=7&idi=-1&idu=-1, consultato nell'ottobre 2022). Sulla qualificazione patrimoniale del 'cartellino' dei giocatori di calcio professionisti, cfr. C. Sottoriva, *La qualificazione del c.d. 'titolo sportivo' nel trasferimento d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali*, in *Società*, 2011, luglio, 769 ss. (http://hdl.handle.net/10807/36527, consultato a ottobre 2022).

[29] Vale la pena qui rammentare come la sussistenza di un ordinamento sportivo rappresentasse per Betti una di quelle segmentazioni del giuridico che egli sempre aborrì (ribadendolo anche espressamente nel proprio commento alla sentenza Superga): cfr. G. Crifò, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in *Quaderni fiorentini* 7, 1978, 202 ss. Cfr. anche le riflessioni di I. Birocchi, *Emilio Betti: il percorso intellettuale e il tema dell'interpretazione*, in *Dall'esegesi* cit. 14 ss.

[30] *Mass. giur. it.*, XL, 1940, 603.

fiuta di far dipendere l'interferenza o meno nella sfera giuridica del creditore dalle caratteristiche personali e professionali del debitore ucciso da un terzo (essa afferma che il valore dell'ucciso può incidere sul *quantum*, non sull'*an debetur*)[31]. E lo fa aggiungendo *ad abundantiam* una riflessione sulla iniquità di risarcire un danno considerato speciale in virtù della natura unica dei campioni sportivi, mentre si rifiuta di riconoscere analogo danno nel caso venga ucciso da un terzo un modesto fattorino, considerato facilmente sostituibile. Ritroveremo nel commento di Betti diversi accenni a questa visione livellante, apparentemente egalitaria nonostante l'indiscutibile carattere di eccezionalità dei debitori di prestazioni sportive formanti la squadra dell'A.C. Torino perita il 4 maggio 1949: un atteggiamento che sembra riproporre il contrasto fra lo Stato (fascista) e il miope individualismo borghese. Quest'ultimo, così attento ai caratteri individuali, era delineato e respinto da Betti nella celebre prolusione milanese del 1927[32].

Una corte livellatrice dunque. Peccato che sia una livella, come abbiamo visto, che, innanzitutto, pratica una distinzione tra contratti che determinano automaticamente le proprie conseguenze e contratti le cui conseguenze dipendono comunque dalla volontà del debitore. E facendolo derubrica il pagamento (ma anche il complesso di atti volti a mantenere la capacità patrimoniale necessaria a pagare) ad automatismo, in virtù del fatto che esso sia comunque surrogabile con una esecuzione forzata: un incedere logico che non sembra inappuntabile. In secondo luogo, considera determinante, per non applicare l'art. 2043 nel caso *de quo*, il rischio di allargare troppo l'applicazione pratica della norma. Al tempo stesso, in modo contraddittorio, rifiuta l'ampliamento della applicazione della stessa nei casi eccezionali definiti dalla Cassazione, in cui rientra perfettamente

[31] *Sentenza*, 777.

[32] E. Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *AG*. XCIX, 1928, 129 ss. ora in Id., *Diritto Metodo Ermeneutica. Saggi scelti*, a c. di G. Crifò, Milano 1991, 60 ss. (da cui sono tratte le citazioni seguenti). Sul carattere programmatico della prolusione milanese, cfr. I. Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 21 ss.; P. Grossi, *Pagina introduttiva*, in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*, in *Quaderni fiorentini* 7, 1978, 1 s.; P. Costa, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in *Emlio Betti e la scienza* cit. 313 ss. Sui prodromi dell'atteggiamento di Betti, manifestato nella prolusione, preziose le considerazioni di C. Nitsch, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Milano 2012, 165, ripreso da I. Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 11. La testimonianza della risalente impostazione ermeneutica bettiana si trova in una lettera del 1916 a Benedetto Croce, pubblicata da Nitsch (in appendice, 309 ss.) e ricordata oltre che da Birocchi anche da Stolfi, *Betti maestro* cit. 136, nt. 5. Una ulteriore pubblicazione della lettera è stata successivamente accolta, a cura di M. Brutti, in *BIDR*. 106, 2012, 395. La relazione epistolare tra Betti e Croce, anche specificamente in relazione alla prolusione milanese, risulta attestata da un'altra missiva, del 18 luglio 1930, cfr. a riguardo le osservazioni di C. Nitsch, *Dogmatica, poetica, storia. Ancora sul rapporto tra Betti e Croce*, in *Dall'esegesi giuridica* cit. 194 s., nt. 7.

la sciagura del Grande Torino, mentre accorda l'applicazione della norma, in maniera generalizzata, ai rapporti alimentari di origine contrattuale.

Così, il succo del rifiuto della corte torinese di accordare all'A.C. Torino un risarcimento *ex* art. 2043 ci pare affiorare in un passaggio quasi in conclusione della sentenza:

> «Se è vero che il cospicuo, altissimo valore patrimoniale (oltre che sportivo) delle prestazioni di un Maroso o di un Mazzola, e di tutti i loro indimenticabili compagni costituiva la preziosa e quasi esclusiva ricchezza dell'associazione, se è notorio che, per assicurarsi la disponibilità esclusiva dell'opera di questi giocatori, le associazioni calcistiche che dispongono di maggiori risorse finanziarie avviano e concludono ogni anno, con le altre società, e con i giocatori, trattative laboriosissime a suon di milioni e di molte decine di milioni; se il giocatore, una volta assunto, si impegna a fornire alla squadra di cui fa parte ogni sua energia fisica e nervosa, e si assoggetta (o dovrebbe assoggettarsi) alla più rigorosa disciplina di vita, addirittura limitatrice dei più elementari atti della vita quotidiana; non per questo il giocatore diventa una *res* della associazione, né, giuridicamente, la sua posizione si diversifica da quella di ogni altro prestatore di opera»[33].

La *ratio* della corte ci sembra sintetizzabile come segue: il danno ingiusto si può riscontrare indiscutibilmente quando sussista la lesione di un diritto reale: l'unico ampliamento della categoria delle posizioni tutelate è verso i crediti alimentari.

«La nozione del risarcimento dei danni di rimbalzo, *par ricochet*, estesi cioè alle più remote e indirette ripercussioni, è estranea al nostro ordinamento giuridico, tuttora saldamente ancorato al t radizionale concetto della colpa aquiliana»[34]: un concetto che, in nome della tradizione giuridica non si poteva, per la corte torinese, considerare modificato dal dettato dell'art. 2043, né dalla sentenza Cassazione 2411 del 1940.

III. *Il commento di Betti*

Il commento di Emilio Betti inizia in un modo dichiaratamente rigoroso, ma che offre subito un parallelismo e una digressione che, considerati i soli sei anni dalla II guerra mondiale, destano oggi la sorpresa che sempre accompagna un *déja vu*[35]. Per comprenderlo, giova ricordare che il rapporto stretto fra l'impo-

[33] *Sentenza*, 778.

[34] *Sentenza*, 778.

[35] «Posto un evento dannoso qualunque, se rispetto ad esso si trattasse puramente di identificare i molteplici nessi di causalità fisica, sociologica e psicologica operanti nella complessa

stazione bettiana del rapporto tra violenza e Stato e l'affermarsi della dittatura fascista non può certo dirsi ipotetico[36] né si può dubitare del convinto supporto di Betti al regime, perfino dopo il 25 luglio 1943.

Porre una dichiarazione apparentemente pedagogica quanto profondamente ideologica (come rivela il riferimento al teatro di U. Betti), in apertura della propria trattazione che si asserisce puramente giuridica, dedicata ai presupposti su cui la corte di Torino si è espressa contro il risarcimento richiesta dalla società A.C. Torino, illumina *d'emblée* la posizione di Betti. Quando egli parla di ordinamenti giuridici che «quando hanno raggiunto un certo grado di maturità civile»[37] impongono requisiti oggettivi e soggettivi per limitare l'entità dei risarcimenti ai soli interessi meritevoli di tutela lesi dall'azione dannosa, è difficile non immaginare che fra i modelli di Stato da lui costantemente avversati per decenni si trovassero quelli che tale maturità non avevano raggiunta: guarda caso Stati in cui l'estensione del diritto al risarcimento per illecito extracontrattuale era da tempo in corso[38].

fenomenologia del mondo sociale, l'indagine scrupolosa del fisico, del sociologo, dello psicologo, porterebbe ad accertare una concatenazione indefinita di fatti e situazioni antecedenti, tutti concorrenti in misura maggiore o minore a determinare il prodursi di quell'evento. Ora una indagine siffatta incombe certamente allo storico, allorché è chiamato a rendersi conto – scevro da prevenzioni politiche – della colpa e della responsabilità di certe catastrofi mondiali, quali ad esempio le ultime guerre: qui la conclusione semplicistica e farisaica dei diplomatici, nel senso di attribuirne la «colpa» esclusivamente ai popoli vinti e di escluderne i vincitori, non può certo trarre in inganno lo storico che segua con occhio implacabile l'intrecciarsi delle colpe e degli errori, e ne accerti l'indissolubile solidarietà»: così *Sentenza*, 779.

[36] Rinviamo alle dense pagine di M. Brutti, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a c. di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, 63 ss. (specialmente 71 ss.), che condivisibilmente individuano in Betti un «apologeta del totalitarismo» per il quale l'idea di libertà non ha significato al di fuori dell'obbedienza verso lo Stato (p. 98). Il severo giudizio di Brutti appare condiviso anche da E. Stolfi, *Attorno al concetto di 'azione' in Betti. Processo romano e cultura giuridica europea*, in A. Carratta, L. Loschiavo, U. Sperandio (a c. di), *Emilio Betti e il processo civile*, Roma 2022, 131, nt. 38 con ulteriori approfondimenti. Quanto alla «conclusione farisaica dei diplomatici» richiamata nella nt. precedente, impossibile non tracciare un parallelismo tra questa e l'antica accusa di ipocrisia rivolta al mondo giuridico anglosassone nell'ambito dei lavori di preparazione del nuovo cod. civ. italiano (p. 100, nt. 103).

[37] *Commento*, 779.

[38] Nei paesi di *Common Law*, e segnatamente negli Stati Uniti d'America, come noto, il c.d. '*Tort law*' è di formazione consuetudinaria, con una tradizione cumulativa che inizia nella Gran Bretagna medievale; una competenza, per quanto attiene gli interventi di diritto positivo, a livello dei singoli stati e una triplice attitudine, che solo per due terzi trova una vera e propria corrispondenza con la tradizione di *Civil Law*: risarcire il danneggiato; deterrere dal tenere i comportamenti potenzialmente dannosi e punire l'autore del danno. Proprio questa terza estrinsecazione è sempre di più osservata con attenzione anche nel nostro Paese, rappresentata com'è dai c.d. «punitve damages», passati con successo al vaglio di costituzionalità, negli Stati Uniti, addirittura oltre già

Un consistente supporto, per Betti, si trova nel pensiero di Carnelutti[39]: questi affermava che il danno risarcibile consiste nella lesione di quello o quegli interessi, a cui corrisponde la violazione di un obbligo, «secondo il criterio di 'correlatività' che sta alla base di ogni disciplina giuridica»[40], perché ciò permette di discernere fra i vari interessi quello o quelli in confronto dei quali il comportamento lesivo assume la qualificazione di illecito ed è a questo titolo imputabile. Dunque, per Betti, l'elemento cruciale è quello che, viceversa, nelle motivazioni della sentenza sembrava rimanere un po' sotto traccia, affiorando solo in apertura e in conclusione, come abbiamo cercato di porre in evidenza nelle pagine precedenti: il diritto del Torino sulle prestazioni dei propri calciatori non importa un obbligo a carico dei consociati e quindi anche la sua lesione, pur eziologicamente dipendente da un comportamento individuato con precisione e connotato da colpa, non consente di attribuire al danno il determinante carattere di ingiusto.

In questo Betti sembra rettificare significativamente la corte, dedita per gran parte della sentenza a dimostrare l'interruzione del nesso causale (affermando che tra la sciagura e il danno dell'A.C. Torino stava comunque la volontà dei calciatori di giocare e giocare bene e giocare per il Torino: da questa volontà dipendeva esclusivamente il lucro dell'azienda e conseguentemente poteva dipendere il danno). Betti precisa: il nesso causale richiede attenzione nella misura in cui la lesione violi un diritto e questo, nel caso di specie, per il maestro camerte, non può dirsi.

È questo un punto che ci sembra opportuno sottolineare in modo particolare: la corte torinese – forse in virtù del testo dell'art. 2043 e della *voluntas legi-*

due secoli or sono (c. *Alexander Murray v. The Charming Betsy*, 1804) e più recentemente riconosciuti come conformi alla Costituzione nel caso di una sentenza che ne aveva stabilito l'entità in oltre duecento volte il risarcimento del danno riconosciuto (c. *Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip*, 1991): cfr. a riguardo la ricostruzione di E. Chemerinsky, *The Constitution and Punishment*, in *Stanford Law Review*, 2004, LVI.5, April, 1054 ss. Per una disamina che evidenzia l'originario inquadramento come quasi delitto del danno aquiliano, alla base del riconoscimento, non privo di notevoli criticità e di diverse prospettive in proposito, dei «punitive damages» cfr. C.M. Sharkey, *Punitive Damages as Societal Damages*, in *The Yale Law J.*, 2003, CXIII.2, November, 349 ss. Una interessante riflessione sulla prospettiva correttiva, non meramente risarcitoria del «tort law», che ne riduce la distanza rispetto ad altre branche del diritto, che però attengono al diritto pubblico e non al diritto privato, si trova in H. Sheinman, *Tort Law and Corrective Justice*, in *Law and Philosophy*, 2003, XXII.1, 21 ss.

[39] Sebbene lo stesso Betti ricordi come fossero diverse dalle proprie le conclusioni di F. Carnelutti, Il *danno e il reato*, Padova 1926, 78 ss. (che «contesta la reciprocanza fra l'uno, e l'altro criterio»). Cfr. *Sentenza*, 779.

[40] *Sentenza*, 779: questa notazione (e il relativo corsivo) illuminano l'elaborazione bettiana rispetto a quella carneluttiana.

slatoris, ma soprattutto, crediamo, della giurisprudenza della Cassazione che considera e dell'orientamento già consolidatosi riguardo alla lesione dei crediti alimentari – esclude apertamente, in apertura di sentenza, che il diritto vantato dal Torino sussista, ma poi si affatica (molto) nello spiegare l'interruzione del nesso di causalità tra sciagura e danno per la società sportiva, dipendente dalla sussistenza e dalla rilevanza della volontà dei giocatori di prestare la propria opera per l'A.C. Torino. Betti è più coerente: non si occupa di nesso di causalità perché non riconosce la sussistenza di una lesione del diritto; la corte torinese sembra muovere dallo steso presupposto teorico, ma poi costruisce la propria argomentazione in modo meno rigoroso, anche se paradossalmente appare più attenta alle novità intervenute in giurisprudenza e codice civile del 1942.

L'argomentazione di Betti si presenta come tetragona. In ogni rapporto giuridico di origine contrattuale, solo il debitore deve la prestazione e la collaborazione necessaria:

> «nessun altro, all'infuori del debitore, è tenuto a prestare al creditore la propria cooperazione per appagarne l'aspettativa, sia essa diretta ad un contegno (diligenza), sia essa diretta ad un risultato *(opus*, in largo senso). Sotto questo profilo può dirsi che il rapporto di obbligazione sia separato dalla sfera giuridica dei terzi per mezzo di un 'diaframma di irrilevanza', nel senso che i terzi non sono tenuti, in virtù di esso, a collaborare col creditore per adempierne l'aspettativa»[41].

Sembra che l'autore non consideri che una cosa è l'aspettativa che un terzo non causi la morte del debitore, un'altra la pretesa che un terzo collabori all'esecuzione di una obbligazione altrui. Tuttavia, dobbiamo rilevare che lo stesso Betti, con un incedere logico che non ci appare lineare, riconosce che la pretesa del creditore alla collaborazione del terzo possa eccezionalmente assumere rilevanza giuridica, se l'uccisione del debitore da parte di quest'ultimo sia stata dolosa, in quanto consapevolmente diretta ad impedirne l'adempimento. Per Betti, solo la dolosa interferenza da parte del terzo nell'esecuzione di una prestazione dovuta ha un autentico carattere aquiliano, «extracontrattuale»[42]. Dunque, osserviamo, a suo avviso i diritti di credito non danno diritto a pretendere un comportamento da parte di terzi, perché tale non è il loro portato, ma tuttavia, la presenza di dolo, nel terzo che impedisca l'inadempimento, rileva per riconoscere una responsabilità aquiliana in capo a quest'ultimo. Sorge quindi un ulteriore quesito: è l'esistenza del diritto violato a determinare l'ingiustizia del danno o l'elemento soggettivo dell'autore della lesione? E se è quest'ultimo il dato determinante, come lo si concilia con il dettato con l'art. 2043 cod. civ.?

[41] *Commento*, 781.
[42] *Commento*, 781.

Una questione a cui abbiamo dedicato attenzione, per i profili più strettamente romanistici, in un lavoro recente che ripropone l'annosa, e tutt'altro che puramente teorica, questione dell'antigiuridicità nella *lex Aquilia*[43]: un problema che sembra riaffiorare nel parere bettiano.

Proseguiamo nella lettura del commento per imbatterci nell'ammissione di quanto sia difficile riconoscere la correlatività (prescritta come necessaria per qualificare il danno come ingiusto) laddove la lesione sia conseguenza di una violazione del «generico dovere di correttezza e insieme un onere di cautela, imposto da una imprescindibile esigenza della convivenza sociale: dovere e onere, il quale, di volta in volta, secondo le situazioni date, si specifica e individua in un obbligo di rispetto *(Schulzpflicht)* del diritto altrui»[44]: una difficoltà che dipende dal fatto che il generico dovere ora richiamato, per Betti, non costituisca sempre un obbligo di rispetto, ma solo in determinate circostanze. Per individuare quali siano tali circostanze, «può dirsi che tale individuazione del dovere in obbligo è tanto più prossima a verificarsi, quanto più vasta è la rilevanza e ripercussione sociale dell'interesse protetto dal diritto, che si assume leso dall'altrui comportamento»[45]: una considerazione che sembra stridere con quell'affermazione di voler perseguire con le proprie riflessioni, esclusivamente l'«esatto giuridico» (valore a cui Betti dichiara espressamente di tendere, con una oggettivizzazione ostentata che spesso ricorre, e non solo in queste pagine)[46], dal momento che apre a valutazioni meno giuridiche di quanto ci si aspetterebbe.

Ebbene, per Betti, mancano indizi che nell'ordinamento il generico dovere di correttezza e l'onere di cautela si possano dire alla base di un obbligo positivo di collaborazione[47]: per la seconda volta, retoricamente, viene proposta la sovrapposizione tra il dovere di collaborazione (che certo non era la pretesa di parte attrice nel processo) e il dovere di astenersi dall'interferire.

L'impressione è che Betti mescoli le carte, concedendo in apparenza che

[43] Cfr. M.A. Fino, *La questione* cit. 657 s.

[44] *Commento*, 781 s.

[45] *Commento*, 782.

[46] Impossibile non ricordare qui le penetranti riflessioni di A. Guarino, *Una teoria generale dell'interpretazione*, in *Labeo* 1, 1955, 181, a proposito dell'affermazione di Betti (nella sua opera più famosa, pubblicata pochi anni dopo il commento che qui ci interessa, al termine di un ultra trentennale lavoro) di ricercare una oggettività assoluta e pertanto di rifiutare di ascriversi a nessun sistema filosofico, salvo poi *aliud dicere aliud volere*, come testimonia il passaggio che Guarino considera una tra le molte smentite «autentiche»: «ogni orientamento metodologico, ogni giudizio di valore e la stessa terminologia di contributi ad una scienza dello spirito sono riconducibili, in ultima analisi, ad una *prospettiva*, che rivela una certa visione o concezione del mondo» (così E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione* I, Milano 1955, 439).

[47] *Commento*, 782.

l'illecito *ex* art. 2043 non si fondi sulla violazione di un obbligo giuridicamente definito, ma poi ammettendolo nella pratica, quantunque eccezionalmente. Per questo, egli afferma essere necessario contrarre con i terzi specifiche obbligazioni, se si vuole che essi si impegnino contro il rischio di interferire in un rapporto contrattuale in essere o mettano in campo «energiche misure di prevenzione»[48]: è l'argomento che utilizzerà contro Redenti (e contro la relazione del Guardasigilli Grandi al titolo del codice civile che si apre con l'art. 2043) e su cui torneremo. A questo punto, Betti è pronto per introdurre la distinzione fra torto aquiliano (che dà diritto al risarcimento) e rischio (non risarcibile, perché il danno in questo caso non è imputabile a un torto)[49]. Nel momento in cui, non senza incertezze, si stabilisce che solo eccezionalmente il dovere di correttezza e di non interferenza nelle sfere giuridiche altrui assume natura di obbligo, si tratta semplicemente di ricondurre la sciagura di Superga a un rischio, assunto volontariamente dalla società A.C. Torino, rispetto al quale il verificarsi del pericolo non può determinare un danno aquiliano perché per Betti, oltre all'assenza di un dovere giuridicamente sancito (che non può derivare dal solo generico presupposto della convivenza civile) e quindi violato, manca anche il requisito del dolo che, a suo dire, solo può dare origine a interferenze nel rapporto contrattuale fra terzi in una forma riconducibile al danno ingiusto *ex* art. 2043.

Per Betti, l'unica ipotesi di responsabilità aquilana per la compagnia aerea sembra astrattamente possibile nel caso in cui questa o i suoi dipendenti, animati da una volontà omicida, avessero scientemente voluto l'interruzione del rapporto tra giocatori e società, come diretta conseguenza dell'uccisione dei primi. Tutto questo, in virtù di ragionamenti che apparentemente non prendono mai le mosse del dettato dell'art. 2043, nel quale dolo e colpa sono chiaramente equiparati. Forse perché il dettato codicistico, agli occhi del commentatore, non rientrava nella tradizione di un «ordinamento giunto a maturità»[50] o, come siamo portati a ritenere, perché le forme scritte scelte dal legislatore non avevano effetto sull'ordinamento: quest'ultimo rimaneva plastica argilla nelle mani dei giuristi e dei giudici. Certo, fa un po' impressione desumerlo da pagine di chi, in polemica con Croce, sostenne che non v'è libertà (e nemmeno vita) al di fuori dell'obbedienza allo Stato[51], ma, d'altra parte, non si può dire che que-

[48] *Commento*, 782.

[49] *Commento*, 783: «Tenendo presente quanto ora si è detto, si può intanto ricavare dalle esposte riflessioni un criterio formale di sopportazione del rischio e di delimitazione fra la zona del torto aquiliano (risarcibile, come danno ingiusto) e la zona del 'rischio' (non risarcibile, come danno non imputabile a un torto)».

[50] Cfr. sopra nel testo e nt. 39.

[51] Cfr. Brutti, *Emilio Betti* cit. 65, 98, 102.

sto atteggiamento abbia rappresentato un *unicum*, in dottrina e segnatamente nella dottrina italiana: ci siamo già occupati di dimostrarlo, prendendo spunto dall'emblematica vicenda dell'art. 2044 del *Code Napoléon*, della sua costante interpretazione contraria sia alla lettera, sia al suo antecedente dogmatico rinvenibile in Domat, sia allo spirito del legislatore francese. Già in quell'occasione avevamo potuto evidenziare l'effettivo rapporto fra tradizione giuridica e diritto positivo[52], nonché il ruolo determinante di un singolo giurista come Carl Salomon Zachariae von Lingenthal e dei suoi traduttori francesi[53].

Tornando al commento di Betti, un'ultima questione che egli affronta è se il danno aquiliano possa aggiungersi a quello determinato dall'inadempimento contrattuale specifico del contratto di trasporto, che sempre imputa al vettore la responsabilità per i sinistri occorsi al trasportato durante il viaggio.

La responsabilità del vettore riguarderebbe i singoli trasportati (come riconoscerà anche la Corte di Cassazione, nel caso di cui ci occupiamo, avendo il contratto di trasporto visto, quali parti, i singoli giocatori e la società A.L.I.)[54], mentre l'eventuale responsabilità aquiliana scaturirebbe dal loro rapporto con la società di calcio per cui militavano.

Betti si occupa innanzitutto di respingere l'idea che l'insieme dei calciatori costituisca l'«asset» aziendale: con un tono di indignazione affettata rifiuta di degradare gli umani a livello di «capitali personali» e rivendica (senza che sia immediatamente chiaro perché) un'etica della povertà dei comuni mortali che lo renderebbe diffidente verso «questi ritrovati dell'era capitalistica»[55]: un perfetto parallelismo con l'atteggiamento livellante già evidenziato nella sentenza, tutto teso (dietro le forme di un'indifferenza alla specificità dei debitori scomparsi

[52] Betti menziona la sanzione della *fraus creditoris* (che si ritrova nel secondo capo della *lex Aquilia*, pure non menzionato nel commento alla sentenza) come origine della propria speciale considerazione per il dolo dell'autore del danno aquiliano. Ma ci pare che questo suo punto di vista trascuri il fatto che la fraudolenta *acceptilatio* del *II caput* non poteva non essere un atto volontario, ma compiuto da parte dell'*adstipulator*, senza l'incarico di farlo da parte del creditore principale. Presupporre, che *fraus* oltre a mancanza di un incarico a svolgere un atto che pure era legittimo e nelle possibilità dell'*adstipulator*, significhi anche che quest'ultimo volesse una conseguenza negativa per il creditore principale, implica forse una retrodatazione di un elemento soggettivo che molto difficilmente nella *lex Aquilia* originaria poteva trovare attenzione.

[53] Cfr. sopra nt. 18.

[54] Cfr. sopra nt. 14.

[55] *Commento*, 784. Betti con la verve che ne ha sempre caratterizzato le posizioni, si scaglia ripetutamente contro le derive capitalistiche, che è facile immaginare abbiano per lui una origine comune alla scarsa maturità civile e al fariseismo: «ci si potrebbe rispondere che certe vedute del mondo sportivo, lungi dal segnare un regresso, preannunziano una evoluzione dell'incivilimento materiale verso un era più risolutamente m e c c a n i s t i c a e s u p e r c apitalistica» (spaziature nostre).

nella sciagura) a negare l'applicabilità della tutela aquiliana al caso *de quo*. La tecnica retorica è piuttosto scoperta, anche se manca qui un esplicito riferimento al «fariseismo anglosassone»[56]. Betti si accoda perfettamente al ragionamento proposto dalla corte torinese per distinguere nettamente il rapporto tra creditore e debitore di alimenti, da un lato, e il vettore, cui la società sportiva affida la propria squadra di calcio per una trasferta a Lisbona, dall'altro.

E troviamo quindi ripetuta la tesi secondo cui l'essere in vita sarebbe presupposto giuridico del rapporto alimentare, mentre sarebbe mero presupposto di fatto nel contratto di prestazione d'opera tra società calcistica e calciatore: un rapporto «non dedotto e non deducibile nel contratto»[57] di trasporto. Come già ricordato, Betti non si sofferma sul fatto che la corte torinese aveva già dovuto riconoscere questa natura di credito protetto contro le interferenze di terzi anche a quei rapporti alimentari non sorti dal vincolo di parentela, ma da contratti: vincoli senz'altro modificabili dalla volontà delle parti, non diversamente dal vincolo fra committente e prestatore d'opera. Glissare sulla circostanza, dopo avere plaudito all'esattissimo raffronto operato dalla corte, lascia più di qualche perplessità. Una perplessità che si rafforza quando si esamina l'obiezione di Betti al parere *pro veritate* di Nicolò, il quale aveva considerato, a differenza dell'autore di cui qui ci occupiamo, molto maggiori le analogie, tra debitore alimentario e calciatore, rispetto alle differenze. Betti, con un atteggiamento scopertamente irridente (manifestato da un abuso del segno *sic*) prima bolla come male impostati i pareri di Nicolò e Bigiavi[58]; poi chiude affermando che il

[56] Espressione che si rinviene viceversa in E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*, Padova 1942, 233 ss., nt. 33. Cfr. a riguardo, Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 20. Di 'fariseismo legalitario', con riferimento al sistema del diritto internazionale, il maestro camerte aveva già parlato in E. Betti, *Diritto processuale civile italiano* 2, Padova 1936, XIX, come ricorda Stolfi, *Attorno al concetto* cit. 182 e nt. 43.

[57] *Commento*, 784. Questo linguaggio usato da Betti riecheggia in modo singolare quello della corte torinese, allorché affermava che «la permanenza in vita dei giuocatori così come la loro integrità. personale, non era stata dedotta in contratto, ma era soltanto un presupposto fisico dell'esercizio di quella particolare attività sportiva su cui la società faceva assegnamento»: così *Sentenza*, 775.

[58] A Bigiavi, Betti dedica la chiusa al vetriolo del proprio saggio. Dinanzi all'opinione contenuta nel *parere pro veritae*, che sostiene l'appartenenza del calciatore alla società in termini tali da esorbitare largamene il semplice diritto all'utilizzo per arrivare a implicare un diritto alla vita del calciatore, Betti (*Commento*, 786) ribatte: «la fantasia del parerista ha qui escogitato quella che si dice una costruzione di comodo, per superare l'obbiezione del Tribunale che distingueva fra 'volontà' e 'vita'. Concede egli bensì che codesta specie di 'appartenenza' sarebbe un bene, la cui 'disponibilità vale *meno* del normale' (p. 101); ma intanto afferma che 'finché dura, è un bene'. In verità, basta leggere l'art. 50, specie al n. 3, del regolamento della FIGC, per convincersi di quanto sia precario codesto bene. E il soggiungere che 'i dirigenti avevano creato un altro bene che era frutto esclusivo della loro competenza calcistica' (p. 102) denuncia il Sofisma che

diritto agli alimenti è incomparabile con un diritto di credito, perché rappresenta una sfaccettatura dello *status familiae*, costituendone parte integrante. Peccato che il tribunale, di cui egli commenta positivamente la decisione, avesse invece posto in evidenza come meritassero una tutela analoga, contro le interferenze, oltre ai crediti alimentari derivati dalla parentela, anche gli alimenti di natura contrattuale. E questi ultimi, giova ribadirlo, possono ritenersi diversi da un diritto di credito, qual è quello di una società di calcio verso i propri tesserati solo al prezzo di non chiamare le cose con il loro nome. Non vale infatti a distinguere la natura dei due diritti una differenza, come osservato in precedenza, rappresentata semplicemente dall'esperibilità, o meno, dell'esecuzione forzata.

IV. *Un tentativo di sintesi*

La sentenza di primo grado nel caso Superga e il commento di Emilio Betti ci pongono di fronte a una circostanza difficilmente discutibile. Entrambe le convergenti argomentazioni contro la pretesa dell'A.C. Torino hanno per fondamento l'affermazione anodina dell'impossibilità di tutelare un diritto di credito contro la sua lesione da parte di un terzo. Questa impossibilità discende, nella mente dei giudici come di Betti, dal fatto che non sarebbe sostenibile una simile estensione della tutela aquiliana, fuori discussione per i diritti reali o i rapporti alimentari tra congiunti, ai diritti di credito in generale, e, rispettivamente, non esisterebbe uno specifico diritto che consenta di pretendere dai consociati che si astengano dall'interferire nell'esecuzione di una prestazione dovuta, per cui mancherebbe l'antigiuridicità del danno patito dalla società.

Un'impostazione apparentemente granitica, che subisce un'eccezione graduata in modo diverso da parte dei giudici e da parte di Betti, come già peraltro riconosciuto in giurisprudenza e in dottrina[59]. Per la corte, debbono godere della stessa tutela propria del diritto di proprietà (infrangendo il diaframma diritti reali/diritti di credito) anche i crediti alimentari anche di origine contrattuale; per Betti, la tutela spettante al diritto reale leso va accordata anche al credito alimentare di natura parentale ovvero al diritto di credito, in genere, purché leso da una interferenza di natura dolosa.

consiste nello scambiare l'aspetto 'economicotecnico' del fenomeno con l'aspetto 'giuridico', quale si configura secondo l'ordinamento positivo, che non è quello … calcistico degli odierni managers». Può certamente far riflettere questa attenzione all'ordinamento sportivo in un autore, come Betti, fortemente contrario a ogni segmentazione del fenomeno giuridico, come abbiamo ricordato sopra nt. 30.

[59] Cfr. sopra alla nt. 16, per le conclusioni riguardo a A. De Cupis.

Tutto ciò non può non colpire se si pone mente a come il ministro guardasigilli presentava il titolo *Dei fatti illeciti* nel nuovo codice civile, meno di dieci anni prima: «Sotto questa rubrica si comprendono quei fatti produttivi di danno che il codice del 1865 denominava delitti o quasi delitti; ossia quei comportamenti e quelle situazioni dell'uomo, rispetto ad altre persone o a cose, contrastanti col principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento delle loro attività, di non cagionare danni agli altri»[60]. Il generico dovere di correttezza e cautela – che per Betti, esplicitamente, non determina un obbligo di astenersi dall'interferire e quindi non può servire a connotare come illecito il danno che deriva dalla sua inosservanza – per il ministro che firmò il codice era nientemeno che il fondamento stesso del titolo che si apre proprio con l'art. 2043, se, come a noi sembra, individuiamo nel principio generale citato da Grandi proprio una estrinsecazione di quel dovere: forse la principale e più significativa[61].

Per carità, nulla di stupefacente: analogo atteggiamento troviamo in Betti, rispetto alla *voluntas legislatoris*, a proposito del commento di Redenti alla sentenza di cui ci occupiamo. Quegli aveva sottolineato come i rischi connessi al trasporto aereo e il rischio di un danno irreparabile all'A.C. Torino fossero perfettamente noti alla compagnia di navigazione, e pertanto quest'ultima dovesse accollarsi le conseguenze del disastro. In un simile incedere logico c'era sicuramente attenzione per la relazione Grandi laddove vi si legge che «nell'esercizio dell'attività pericolosa, la prevedibilità del danno è *in re ipsa* e il soggetto deve agire tenendo conto del pericolo per i terzi. Gli obblighi inerenti alla normale diligenza sarebbero in tal caso insufficienti perché, dove la pericolosità è insita nell'azione, vi è il dovere di operare tenendo conto del pericolo; il dovere di evitare il danno … diviene più rigoroso, quando si opera con la netta previsione della sua possibilità. Il soggetto dunque deve adottare, anche a prezzo di sacrifici, tutte le misure atte ad evitare il danno». Ebbene, quando Betti irride Redenti e con tono sarcastico afferma che se la compagnia aerea avesse avuto contezza di poter essere chiamata a rispondere del danno a terzi di cui ora si discute, avrebbe predisposto una migliore aeromobile, previsto più piloti ma anche, naturalmente, chiesto un compenso dieci volte maggiore[62], non dimostra alcuna considerazione per quanto il legislatore aveva voluto disporre riguardo all'allocazione del rischio e segnatamente al dan-

[60] *Codice Civile. Testo e Relazione Ministeriale*, Roma 1943, 179.

[61] Ci colpisce in modo particolare il modo in cui, nelle parole di Grandi, ci sembrano riecheggiare quelle di François-Marie Arouet: «Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature; et le grand principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est dans toute la terre, *Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit*» (Voltaire, *Traité sur la Tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas*, Paris 1763, 48).

[62] *Commento*, 785.

no cagionato nello svolgimento di un'attività intrinsecamente pericolosa, come il trasporto aereo. Il legislatore aveva inteso spostare l'onere di una maggiore cautela su chi svolge attività rischiose, poiché nell'evoluzione della società tra le due guerre queste erano senz'altro aumentate, rendendo necessari nuovi bilanciamenti. Betti non concorda (perché non possiamo pensare ignori) e sembra schernire chi abbia fatto (troppo?) affidamento sulla volontà del legislatore. Inoltre, ci dà l'impressione di trascurare il vantaggio economico rappresentato dalla pubblicità, per la compagnia aerea che potesse vantare il fatto di trasportare la squadra che il 4 maggio 1949 era ormai prossima a conquistare il quinto scudetto consecutivo. Un vantaggio che in una logica capitalistica ben poteva (come può tutt'oggi) indurre il titolare di un servizio di trasporto a praticare tariffe convenienti per l'illustre trasportato: altro che decuplicare il prezzo dei biglietti!

L'irridente commento sul compenso che per Betti avrebbe dovuto essere dieci volte maggiore, se il vettore avesse voluto assumere un rischio straordinario (incurante Betti del fatto che tale rischio era dal codice già collocato sulle sue spalle dal legislatore e non più lasciato alla libera determinazione delle parti)[63], non appare nemmeno fondato sul cosiddetto 'buon senso', se appena si pone mente al vantaggio, in termini di notorietà e reputazione, costituito per la compagnia aerea dall'essere il vettore dell'A.C. Torino.

Insomma, l'intera costruzione logico-argomentativa della corte torinese e di Betti, con le evidenti differenze tra le due (che a nostro avviso ne evidenziano i fondamenti preconcetti), appare elaborata a posteriori, come un poco organico (e non privo di irrazionalità) corredo di ragioni a supporto della decisione, presa dalla corte, e difesa da Betti, di dichiarare il danno subito dall'A.C. Torino come non risarcibile, aprioristicamente. Che ciò accada per il timore di conseguenze dirompenti sull'impianto del danno aquiliano o per odio nei confronti degli ordinamenti poco maturi, ritenuti la culla di simili aberranti evoluzioni, poco importa.

A questo punto, forse, tornare sulle motivazioni economico-giuridiche, alla base della sentenza Superga di primo grado, e sul commento «più realista del re» di Betti, non sarebbe di grande utilità, se non per una ricostruzione erudita di un articolato orizzonte di pensiero giuridico postbellico.

Nondimeno, ed è la riflessione che vorremmo proporre al lettore per la sua portata generale e sistematica, non scevra di significativi problemi e spunti anche per l'oggi, occorre constatare come tanto la corte di Torino quanto Emilio

[63] Paradossalmente, stante la natura di attività pericolosa del trasporto aereo sarebbe potuta essere la società A.L.I. a dimostrare di avere ottenuto una rinuncia alle proprie prerogative da parte dei trasportati, magari a fronte di uno sconto, non viceversa, come Betti afferma, senza fondamento normativo o per meglio dire con sereno disinteresse per il contenuto del codice civile e la volontà normativa ad esso sottostante.

Betti considerino la vicenda partendo da un punto di vista nel quale i confini della responsabilità civile *ex* art. 2043 e quelli della responsabilità aquiliana ricostruita e insegnata dal *mainstream* giusromanistico del primo '900 vengono fatti sovrapporre perfettamente e verosimilmente si confondono. Dobbiamo chiederci: ineluttabilmente? Tenteremo una risposta nel prossimo conclusivo paragrafo.

Nulla possono le norme del codice civile nuove di zecca, o le *Disposizioni sulla legge in generale*, o la *Relazione* del guardasigilli: la responsabilità aquiliana per i giudici è quella scolpita nella trattazione pandettistica, su cui si sono verosimilmente affaticati da studenti. Ciò che appare ancora più notevole: nemmeno le critiche intorno alla *summa divisio* diritti assoluti/diritti relativi proposte da Betti (proprio avverso il dogma pandettistico della pretesa *erga omnes*) portano quest'ultimo a mettere in discussione i contorni dell'istituto nel sistema. Egli getta sì un «ponte sulle rovine della Pandettistica»[64], ma senza che questo semplicemente approdi al diritto positivo del suo tempo. E pazienza se oltre al legislatore, già la Cassazione aveva superato i confini del danno aquiliano emerso nel sistema: alcune eccezioni al principio devono essere ammesse, non senza qualche antinomia, ed esistono sentenze della Corte di Cassazione che offrono interpretazioni più avanzate, ma, come si legge nella sentenza di Torino, «è nettamente prevalente la tesi contraria»[65].

Agli occhi di chi non ha mai conosciuto altra forma di governo che la repubblica democratica, quando a essere trascurato, a non essere tenuto immediatamente in conto, è l'elemento positivo del diritto, addirittura contenuto in un codice civile nuovo di zecca, ci si trova, in qualche modo, di fronte all'estremo paradosso di una disciplina (il diritto) nella quale la stratificazione sapienziale si conferma in grado di porre nel nulla anche una (certamente si dirà: velleitaria) volontà normativa dello Stato improntata a un cambiamento radicale[66]: non siamo semplicemente di fronte al riemergere in giurisprudenza di una figura come l'abuso del diritto o l'eccezione di dolo presente, nonostante la sua mancata enunciazione nel diritto positivo vigente[67]. Siamo di fronte a una interpretazione dei giudici e di Betti che semplicemente prescinde da ogni considerazione del dettato dell'art. 2043 cod. civ., come importante una novità e dotato di caratteri di prescrittività.

[64] L'espressione è mutuata da A. Schiavone, *'Il nome' e 'la cosa'*, in *Emilio Betti e la scienza*, cit., 305. Si vedano a riguardo, nello stesso volume dei *Quaderni Fiorentini*, le riflessioni di Costa, *Emilio Betti* cit. 341 ss. e nt. 65.

[65] *Sentenza*, 773.

[66] In un certo senso, tutto il contrario di quel «realtà nuova, dogmatica nuova» predicato meno di vent'anni prima da P. De Francisci, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, in *Riv. dir. pub.*, 1932, 24, 587.

[67] Cfr. dalla Massara, *Sulla comparazione* cit. 119 ss.

Il dato che merita una particolare sottolineatura, a nostro avviso, è che tanto la corte torinese quanto Betti condividono questo approccio sostanzialmente disinteressato alla novità normativa. E se la sensazione che porre (scientemente) nel nulla la volontà del legislatore, ovvero il non considerarlo *tout court*, sia qualcosa che l'ermeneutica bettiana in qualche modo legittima e spiega[68], come giustificare la corte di Torino?

Non sappiamo rispondere ma ci sembra utile tornare all'allegoria iniziale. Se la storiografia *mainstream* rimane sostanzialmente immodificata, quand'anche l'erudizione dovesse finalmente mettere a punto una ricostruzione puntuale che la contraddica, la tradizione giuridica può rimanere insensibile persino all'intervento del legislatore, nonostante l'ovvia rilevanza costituzionale della fonte del diritto (non a caso d'abitudine indicata come primaria, anche oggi che vigono Costituzione e trattati europei). Nemmeno la legge, di per sé, importa una innovazione nell'impianto giuridico se non nei modi e nei tempi in cui la tradizione giuridica ovvero chi ne custodisce i destini (la *scientia iuris* e la giurisprudenza) glielo consentiranno[69]: il sistema (qualunque cosa questo nome indichi) prevale sulla diacronia e il primato della logica annienta la storia[70].

Una piccola verità, certamente, che le vicende dei pareri *pro veritate* e delle sentenze ulteriori (di secondo grado e di Cassazione soprattutto) sulla sciagura di Superga illustrano assai efficacemente, ma che soprattutto il caso Meroni, appena diciotto anni dopo, avrebbe ulteriormente illuminato, giungendo ad un esito opposto – per un caso analogo ma certamente meno eclatante nella dimensione della lesione, stante un quadro normativo immutato – almeno da un punto di vista teorico.

[68] Pensiamo al canone della «coerenza con l'intero sistema normativo»: cfr. E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano 1971, 266, ma rileviamo, ancora una volta, la criticità di un'interpretazione che con il testo dell'art. 2043 cod. civ. non sembra fare i conti mai, sebbene a Betti si debba una delle più note difese del valore superiore della lettera della legge, ben oltre ogni rilevanza che si possa attribuire alla caduca, passeggera *volutas legislatoris*: «solo la lettera della legge (non già la *mens* originaria) è pervasa e afferrata dalla potenza normativa della legislazione: perché essa sola resta formalmente immutata, ma s'integra e si riempie di uno spirito diverso conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere»: così E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. corretta e ampliata da G. Crifò, II, Milano 1990, 826.

[69] Un'impostazione che *in nuce* già si trovava all'inizio della parabola umana e scientifica di Betti, secondo quanto scrive Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 13: «mentalmente fuori dalle scuole e dalla politica parlamentare, convintissimo che il diritto fosse un aspetto della cultura, fu portato a non sopravvalutare il ruolo della legge, nemmeno come strumento di certezza, e a guardare piuttosto all'interpretazione, strumento sociale per eccellenza poiché imprescindibile per intendere nella vita quotidiana le forme espressive del pensiero».

[70] Ancora espressioni assai efficaci di Schiavone, *'Il nome'* cit. 307.

V. *La rimozione*[71] *del II* ‘caput’ *della* ‘lex Aquilia’

Alla luce della disamina condotta, ci sembra di poter suffragare l’ipotesi con cui abbiamo aperto questo piccolo studio. La tradizione sembra trovarsi nello stesso rapporto, con l’ordinamento giuridico, che si rinviene tra la storiografia *mainstream* e la memoria collettiva: tanto per una corte civile come quella di Torino, quanto per un gigante della scienza giuridica del ’900, la tradizione risulta essere un elemento dotato di tale forza da prevalere su qualsiasi elemento apparentemente (o dichiaratamente) capace di creare per sé nuovo diritto.

Naturalmente, questo presenta qualche notevole problema di legittimazione del giurista. È evidente, infatti, come nella tradizione giuridica e nella storiografia *mainstream* giochi un ruolo determinante chi assume per se stesso il ruolo di cosa sia da lasciare o rispettivamente da tenere. Che siano gli storici a fare la storiografia non crea problemi di accettazione, essendo qualcosa che consideriamo imprescindibile, connaturato alla disciplina; che siano i giuristi, nelle corti o in dottrina, a fare il diritto, per di più nell’Italia repubblicana, qualche problema in più lo determina. Si tratta del sottile senso di disagio che emerge dalla lettura già delle prime righe della sentenza, laddove la decisione della Suprema Corte, pronunciata meno di dieci anni prima[72], con un’argomentazione che avrebbe potuto risultare favorevole al A.C. Torino, non viene trascurato a valle di un’opera (legittima e coerente) di «distinguishing» fra i casi, ma viene respinta in quanto «è nettamente prevalente la tesi contraria». Ma si tratta altresì del disagio (crescente) allorché dietro l’asserita oggettività tesa all’esatto giuridico, l’incedere argomentativo di Betti si rivela molto più soggettivo di quanto la sua storia scientifica lascerebbe immaginare[73].

Guardando al commento di Betti, si consolida l’impressione di una tradizione a-cronica, che nemmeno uno specialista del diritto romano, con tutte le frecce immaginabili nella propria faretra, sembra interessato a far evolvere tenendo in considerazione i progressi della propria disciplina tra XIX e XX secolo, in parti-

[71] Il segno è qui utilizzato, con inevitabile licenza, attribuendogli il significato che ha nella psicanalisi: cfr. U. Galimberti, voce *Rimozione*, in *Dizionario di Psicologia*, Torino 1992, 816, senza qui addentrarci freudianamente nella distinzione fra ‘rimozione originaria’ e ‘rimozione secondaria’, sebbene quest’ultima ci appaia essere una categoria utile a descrivere l’atteggiamento di Betti riguardo alle osservazioni di Bigiavi e Redenti, soprattutto con riguardo per le antinomie che i due autori pongono in luce.

[72] Cfr. sopra nt. 15.

[73] Cfr. le interessanti (e per noi corroboranti) note riguardo al dibattito «postive-neutral law» fra Hart e Dworkin, ma senza trascurare il ruolo in questa vicenda filosofico-giuridica giocato da Kelsen, Gadamer e, appunto, Betti, in J. Donato, *Dworkin and Subjectivity in Legal Interpretation*, in *Stanford Law Review*, 1988, XL.6, July, 1517 ss.

colare giovandosi delle ricerche condotte sulle *Institutiones* di Gaio, entrate nel *corpus* delle fonti romanistiche solo nel pieno del XIX secolo, grazie al ritrovamento del celeberrimo testo nella Biblioteca Capitolare di Verona.

Vale la pena approfondirlo cursoriamente: dal palinsesto veronese, emerse per la prima volta traccia del II *caput* della *lex Aquilia*, con la sua previsione originaria, volta a reprimere il pregiudizio arrecato a un diritto di credito, abusando del proprio diritto, dell'*adstipulator* che avesse liberato fraudolentemente il debitore dalla propria obbligazione verso lo *stipulator*. Un contenuto completamente sconosciuto nei secoli in cui la tradizione interpretativa medievale e rinascimentale aveva costruito la tradizione occidentale basata sul *corpus iuris civilis* in tema di danno aquiliano, e nemmeno lontanamente immaginata, persino dai massimi innovatori di quella tradizione, come Cuiacio[74]. Un contenuto che ancora in anni ben più prossimi a quelli di Betti, Windscheid semplicemente non poteva considerare nel proprio, influentissimo *Diritto delle Pandette*[75], allorché definiva l'oggetto della *lex Aquilia*[76], ma che non prendevano in considerazione, pur potendolo fare, nemmeno i suoi illustri traduttori italiani, Fadda e Bensa, impegnati (e prodighi di note) quando il testo gaiano era ormai ben noto alla comunità degli studiosi. Nelle pagine di Betti sul caso Superga, nulla lascia intendere che vi sia stata da parte dell'autore una qualche riflessione intorno alla lesione del diritto di credito dello *stipulator*, non fosse altro che per escludere l'analogia tra quel caso e quello della tragedia di Superga, in cui la lesione del diritto di credito non dipese da una fraudolenta remissione del debito ma dalla morte degli obbligati.

Se questo, in qualche modo, invera quanto Betti sosteneva nella prolusione milanese allorché, come scrive Birocchi, nella visione storicistica (apprezzata da Croce), traduceva «un portato della tradizione in cui confluiscono ideologie, mentalità e senso comune, che precipitano comunque nelle categorie dogmatiche (a loro volta «frutto di un lavorio imponente di generazioni, in gran parte anonimo, di una tradizione, cioè, più che millenaria, che ha le sue radici nello

[74] In proposito, richiamiamo la preziosa e accurata ricostruzione di M. Miglietta, *Il terzo capo della 'lex Aquilia'*, in *AUPA*. 55, 2012, 421 ss.

[75] «La legge Aquilia e i suoi ampliamenti si riferiscono al danneggiamento di cose corporali»: così inizia, assertivamente, il § 455 dedicato al danneggiamento (Beschädigung) in B. Windscheid, *Diritto delle Pandette*, trad. it., II.2, Torino 1904, 355, che giova ricordare era edizione arricchita dai traduttori non solo di note ma anche di riferimenti al diritto italiano vigente.

[76] D'altra parte, la prima edizione tedesca del *Lehrbuch des Pandektenrechts* vide la luce a Düsseldorf nel 1865, appena prima della pubblicazione dell'apografo gaiano di Böking (1866) e quasi un decennio prima di quello, ormai classico, di Studemund (le cui fondamentali appendici sarebbero poi state pubblicate a metà degli anni '80 del secolo): cfr. F.A. Santulli, *Ricerche sul testo del Codice Veronese delle 'Institutiones' di Gaio: gli Apografi di Wilhelm Studemund e Eduard Böcking a confronto e gli interventi editoriali di Theodor Mommsen*, in *LR*. 5, 2016, 319 ss.

studio del diritto romano») come chiave interpretativa»[77], comunque non si vede come ciò possa conciliarsi con la situazione del diritto romano successivamente all'imporsi del metodo della Scuola Storica tedesca, stando alle parole di Salvatore Riccobono pubblicate pochissimi anni prima[78], ma anche con le autorevoli opinioni persistenti in dottrina che ascrivono comunque Betti allo storicismo[79].

Perché ciò non avvenne? Forse perché introdurre una riflessione sulla lesione al diritto di credito, basata sul contenuto del II *caput* della *lex Aquilia*, avrebbe significato mescolare erudizione e *mainstream*, se ci è consentito adattare in questo modo le categorie di Halbwachs per applicarle al pensiero di Betti[80]? Forse perché ciò avrebbe costituito qualcosa di impensabile, e pertanto escluso a priori dalla dogmatica odierna, nonostante, come abbiamo visto, Betti abbia espresso, nel proprio commento, il rifiuto di riconoscere, come presupposto e dirimente, il binomio diritti assoluti/diritti relativi, riguardo alla *lex Aquilia* (e a riprova di ciò si possono considerare le sue conclusioni riguardo alla lesione del credito derivante dall'omicidio volontario di un debitore, che avrebbe legittimato il ricorso alla tutela aquiliana)? A noi pare sicuro che nel suo incedere si inveri quanto osservato da Massimo Brutti: per Betti, «la ricostruzione del passato consiste in un procedimento di selezione, attraverso il quale viene formato l'oggetto medesimo dello studio. In questa opera le categorie proposte dal

[77] Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 22. La citazione all'interno della parentesi è attribuita da Birocchi a Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*,cit. 74, nt. 40.

[78] S. Riccobono, *Gli studi di diritto romano in Italia. Sintesi*, in *Il pensiero giuridico italiano* I. *Bibliografie*, Roma 1941, 58 (consultato nell'edizione curata da D. Di Cecca, G. Ferri e M. Mercattili, in *Historia et ius* 13, 2018): «Il diritto romano è ormai considerato come un prodotto storico, indipendente dalle sue finalità pratiche: onde quest'intima fusione tra diritto romano e diritto vigente, che era essenziale nella tradizione italiana d'ogni tempo si dissolve via via col progresso degli studi, e poi fatalmente si spezza. I nuovi metodi avevano aperta la via alla prevalenza assoluta dell'elemento storico; i problemi che avevano agitato per secoli i campi del diritto romano ed alimentato discussioni e controversie infinite, sono abbandonati; quel che ora interessa è lo studio diretto dei testi, per scoprire nuove verità; quel che conta è l'indagine storica: ricercare le origini degli istituti, seguirne gli sviluppi nelle varie epoche, indicarne le cause, e soprattutto ricostruire il diritto romano come era esposto nelle varie opere dei giureconsulti classici».

[79] Cfr. G. Crifò, *Emilio Betti. Note per la ricerca*, in *Emilio Betti e la scienza* cit. 182, nt. 75: «La critica bettiana si dirige essenzialmente verso tutte le esagerazioni del relativismo storico, ma anche B. è storicista … naturalmente, se ciò significa – come ha ben illustrato p. es. P. Rossi – cogliere le dimensioni categoriali del mondo storico e determinare gli strumenti della sua comprensione; una metodologia, con chiara ascendenza vichiana, per la quale ogni fatto storico va interpretato in base alle condizioni della sua genesi e del suo sviluppo storico, tenendo ben fermo il punto che il risultato interpretativo si presenta come 'coerenza dell'ipotetico'».

[80] Ci ricorda infatti Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 32, come «Betti additava innanzi tutto le responsabilità del metodo storico-filologico, che aveva allontanato i romanisti dal mondo del diritto e dall'attualità chiudendoli in un recinto di erudizione senza sbocchi».

soggetto, non incontrando i limiti di una verifica, svolgono un ruolo dominante»[81] e d'altra parte l'idea tralatizia che la dogmatica sia immutabile è tanto poco accurata quanto ingannevole.

Inutile arrovellarsi dunque in sterili quesiti (anche se riteniamo giusto porseli), ma a noi pare – e la suggestione di una simile ipotesi è particolarmente forte – che se un campione come Betti avesse voluto argomentare diversamente, pur giungendo al medesimo esito finale (ovvero l'approvazione della decisione della corte torinese), si sarebbe potuto aprire un nuovo capitolo per il diritto romano. Ripartendo dalle fonti, evidentemente anche a scapito della tradizione iniziata a Bologna, il giusromanista avrebbe forse potuto tentare di recuperare un ruolo centrale nella formazione della tradizione giuridica vivente[82], inverando gli auspici impliciti nelle enfatiche parole di Riccobono sul diritto romano all'alba degli anni '40 del XX secolo. Questo naturalmente, se non concordiamo con quanto scriveva Koschaker, solo pochi anni prima i fatti di cui ci occupiamo, e cioè che quella possibilità era ormai definitivamente tramontata[83]. E allora, forse, le scelte ermeneutiche di Betti, nel caso Superga, certificano un esito tanto ineluttabile quanto irreversibile.

Il grande giurista riconobbe la risarcibilità del danno al diritto di credito conseguente all'uccisione del debitore alimentario per legame di parentela o del debitore vittima di un omicidio compiuto da un terzo e diretto a estinguere la possibilità di esigere il credito, ma (solo) introducendo altrettante eccezioni al principio, che diversamente tratta come indiscutibile, ovvero la riserva di tutela in favore dei diritti da cui origina la pretesa di un comportamento da parte dei consociati (vale a dire dei soli diritti reali), reso catafratto ricorrendo al concetto di irrilevanza messo a punto da Carnelutti.

[81] V. M. Brutti, voce *Betti, Emilio*, in *DBI.* 34, Roma 1988, 246.

[82] Un tema che è stato al centro di una felice riflessione di A. Schiavone, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in Id. (a c. di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, 276 ss. e che proprio con riferimento alla crescita e allo sviluppo dell'ermeneutica bettiana ha posto in evidenza Birocchi, *Emilio Betti: il percorso* cit. 12 s. e nt. 9.

[83] P. Koschaker, *La crisi del diritto romano*, in *L'Europa e il Diritto Romano*, trad. it., Firenze 1962, 572 ss. Il rammarico dell'autore per il ripiegamento dei giusromanisti su uno studio incapace di un dialogo fecondo con la realtà, a partire dall'instaurazione dell'impero prussiano e poi dalla promulgazione del BGB, è ben riassunto dall'affermazione «il diritto romano, come anche quello tedesco nonché i diritti germanici, rientrano fra le discipline giuridiche. Ma queste, data la grande importanza del diritto nei rapporti sociali devono essere necessariamente orientate in senso pratico» (p. 577). Le riflessioni ripubblicate in Germania proprio nel 1953, due anni dopo la morte dell'autore, avevano visto la luce nel 1938, quando infuriava in Germania la lotta per eliminare il diritto romano dall'insegnamento e dalla cultura giuridica nazionali, in quanto asservito all'ordinamento materialistico del mondo (come sanciva il § 19 del programma del partito nazionalsocialista del 24 febbraio 1920).

Così, quello che si delinea leggendo la sentenza torinese e il commento di Betti, ci appare come un notevole affresco quadripartito: a) il trionfo della tradizione giuridica a-cronica, attraverso l'affermazione di un'idea tralatizia di responsabilità aquiliana legata a doppio filo con la tutela delle (sole) cose corporali, quindi *a priori* inservibile nel caso di un diritto di credito; b) la perfetta impermeabilità dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, rappresentate nel caso di specie dalla Corte di Torino e da Betti, alle dottrine più innovative, alle stesse parole e volontà del legislatore, cui si doveva l'art. 2043 nel codice civile del 1942 (teoricamente, la fonte del diritto che avrebbe dovuto disciplinare *ex novo* la questione *de quo*) e alle sentenze di Cassazione con orientamenti diversi; c) la perpetuazione di una idea di riserva della responsabilità aquiliana alla protezione di diritti assoluti, nonostante dalla scoperta del Gaio Veronese, qualsiasi romanista, e a maggior ragione un maestro come Betti, sapesse che il plebiscito di età repubblicana conteneva, nel secondo *caput*, una prescrizione volta a proteggere una prerogativa sostanzialmente diversa dalla signoria su una cosa; d) la previsione di un protezione speciale – accordata, da Betti, al creditore di alimenti verso un parente tenuto dalla legge e, dalla corte di Torino, a qualsiasi creditore alimentare (anche in virtù di un contratto) per l'uccisione del debitore – che appare distillata, da una interpretazione del legame di parentela e, rispettivamente, da una giurisprudenza costante, non senza incorrere nelle contraddizioni sottolineate da Greco[84], e comunque in assenza di una norma positiva analoga a quelle esistente, al tempo, negli ordinamenti di Germania e Svizzera[85].

Tutto ciò, in definitiva, ci sembra corroborare la scelta di ricorrere all'allegoria della memoria collettiva di Halbwachs per rappresentare la tradizione giuridica con riguardo al danno extracontrattuale nel caso Superga: abbiamo individuato un grumo di coscienza, conoscenza ma soprattutto volontà incrementale che nessuna novità puntuale, per quanto ingente, poteva scalfire. E l'efficacia di questa rappresentazione sembra a noi costituire un'ulteriore manifestazione della crisi della scienza romanistica novecentesca: nonostante il BGB promulgato ormai quasi mezzo secolo prima (con la conseguente fine di ogni pretesa o necessità di vigenza di un *heutiges Römisches Recht*) e gli strumenti a disposizione senza precedenti – raffinati dalla conoscenza palingenetica del pensiero giuridico antico, anche allenati (fino allo sfinimento) dalla critica interpolazionistica e innovati da un punto di vista a lungo impensabile, come quello delle fonti, grazie al Gaio Veronese – nemmeno un gigante come Betti si pone con sguardo

[84] Cfr. sopra § 2 e nt. 27.
[85] Cfr. sopra nt. 27.

critico e soprattutto distaccato, rispetto alla tradizione civilistica fin lì accumulatasi. Si tratta di una manifestazione di consapevolezza della celebre «illusione vana»[86] contro cui l'autore si schierava nella prolusione milanese o è la trasformazione di quest'ultima in una giustificazione del *non possumus* impersonato dal giurista, per non riconoscere né l'opera né la volontà del legislatore? Non possono essere queste poche pagine a rispondere.

Idealmente, ci rimane il rimpianto per un mancato approccio nuovo, che avrebbe potuto portare il romanista a riconoscere nel recentissimo art. 2043 cod. civ. e nel dettato originario della *lex Aquilia* una volontà di tutela oltre le classificazioni dei diritti, molto più concentrato sul soggetto leso che sulla forma delle prerogative lese: sarebbe stato un approccio fortemente originale anche rispetto ai vari Greco, Bigiavi, Redenti, viceversa fortemente debitori della ricostruzione della *lex Aquilia* tralatizia, pandettistica oltre che accettata completamente da De Cupis. Certo, sarebbe stato necessario riconoscere che l'archetipo del danno aquiliano, formatosi attraverso i secoli, era anche il frutto dello smarrimento di una prospettiva originale e (divenuta) inimmaginabile, come quella del II *caput* della *Lex Aquilia*. Pertanto, riconoscerlo, abbracciare la novità e intraprendere un nuovo dialogo tra diritto positivo e diritto romano avrebbe comportato la rinuncia ai privilegi connessi alla condizione di *Ursprung* della tradizione giuridica atemporale. Forse non sembrò un buon affare a Betti[87] come, d'altra parte, non è sembrato un buon affare ai più, prima e dopo di lui.

Michele Antonio Fino
Università di Pollenzo
m.fino@unisg.it

[86] Betti, *Diritto romano* cit. 133: «illusione vana è quella di poter conoscere un diritto storico tanto più esattamente, quanto più ci svestiamo della nostra mentalità moderna, per prestare ascolto unicamente alla voce dei giuristi contemporanei senza metterci nulla di nostro. Illusione vana e, in pari tempo, antistorica: il che è tanto più notevole, in quanto essa viene affacciata con la pretesa di fondare la storicità delle formazioni giuridiche».

[87] L'esplicita scelta di campo, da parte di Betti, ci sembra si possa desumere da un passaggio emblematico in *Commento*, 782: «per quanto possa essere augurabile, ai fini di una ordinata convivenza civile, che l'esigenza della solidarietà sociale trovi nell'ordine giuridico un più esteso ed energico riconoscimento, pure, allo stato attuale del diritto vigente, norme come quella dell'art. 593 c.p. (che pone sotto sanzione penale casi flagranti di omissione di soccorso) sono ancora troppo sporadiche per giustificare l'illazione di un orientamento nel senso di ricavarne un principio che al solo fatto della convivenza sociale ricolleghi obblighi positivi di collaborazione». Solo una decisione aprioristica poteva animare un simile apparente fraintendimento della norma penale e un costante, come abbiamo illustrato, fraintendimento di ciò che è tutela contro le interferenze lesive di un diritto e, rispettivamente, obbligo di collaborare.

In memoriam

Cosimo Cascione
(1969-2024)

È davvero compito duro e amaro dovere scrivere una breve nota di ricordo di un Collega, quale Cosimo Cascione, strappato alla vita, alla famiglia, agli amici, agli studi, all'accademia, tanto prematuramente, all'età di soli 55 anni, quando era nel pieno della sua fervida attività di ricerca e didattica. Era più giovane di me di 15 anni, l'ho conosciuto quando io ero un giovane Professore associato presso l'Università di Reggio Calabria (dove avevo preso servizio nel 1987), e lui, già prima di laurearsi (nel 1991), era un 'interno' del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica della Federico II di Napoli. Il suo particolare talento era già manifesto, così come evidenti ne erano la curiosità, l'apertura intellettuale, la generosità, l'innata cordialità. Come tutti gli uomini, ovviamente, anche egli avrà avuto le sue 'zone d'ombra', le sue amarezze, ma non le lasciava trasparire, trasmettendo sempre un'immagine di grande positività, energia, progettualità.

Dopo avere insegnato, come Professore associato, presso la Seconda Università di Napoli (ora Vanvitelli), ha lavorato sempre presso l'Ateneo federiciano, ed è stato anche merito suo se, ogni volta che mi sono trovato a varcare i portoni di quella Università (dove ho studiato da studente, mi sono formato e ho prestato servizio prima come 'esercitatore', poi assistente incaricato, poi borsista CNR e poi ricercatore, ma che ho poi lasciato, per non farvi più ritorno istituzionalmente) mi sono sempre sentito a casa mia. Qualsiasi cortesia mi trovassi a chiedergli (un libro, un'informazione, un indirizzo), Cosimo la esaudiva sempre con la massima celerità, non mancando mai di arricchire il servizio reso con qualche commento o, meglio ancora, qualche arguta facezia. Era naturalmente incline allo scherzo e alla battuta, e dispensava sempre allegria e buonumore. Se un difetto aveva, forse, era quello di non rendersi sempre adeguatamente conto se il suo interlocutore, in quel preciso momento, avesse altrettanta voglia di scherzare, e su quegli specifici argomenti. Ma lui era fatto così: esuberante, istintivo, un po' 'senza freni'.

La nostra amicizia si è consolidata attraverso numerose esperienze lavorative in comune, nel corso delle quali ho avuto modo di apprezzarne non solo le doti culturali, ma anche le non comuni capacità comunicative. Cosimo era un affabulatore, riusciva a rendere interessanti anche argomenti all'apparenza meramente tecnici, di cui riusciva a svelare i retroscena, le nascoste funzioni e tensioni sociali. Ricordo, in particolare, la comune partecipazione al progetto di rilevante interesse nazionale su *Parti e giudici nel processo,* svolto dalle sedi di Napoli Federico II, Bari e Salerno, e poi al progetto PRIN su *Ancient Criminal Visions:*

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p387

Representations of Crime and Punishment in the Literature as a Mirror of Experiences and Deformations, realizzato dalle unità di Napoli Federico II, Bari, Lecce e Salerno, al seminario di Teramo su *Crimina e delicta nel mondo antico*, al seminario LAWINE sugli aspetti giuridici del vino (tutte ricerche sfociate in volumi collectanei di grande interesse). E mi tornano alla mente i reciproci inviti accademici, le numerose partecipazioni alla SIHDA, in varie parti del mondo, a cui siamo stati entrambi presenti, i nostri contributi al convegno di Stellenbosch, in Sud Africa, i tanti altri congressi a cui abbiamo partecipato insieme, in Italia e all'estero. Tutte iniziative di cui resta traccia in pubblicazioni nelle quali, come al solito, le pagine di Cosimo brillano per acume e originalità.

Un'esperienza particolarmente significativa è stata la comune partecipazione alla Commissione per la procedura di selezione per l'ASN 2017-2019, di cui io fui Presidente e lui Componente. Un incarico delicato, in cui eravamo tenuti, da una parte, a difendere il valore epistemologico della nostra disciplina, e, dall'altra, a svolgere il difficile compito di giudici di più giovani colleghi, diventando arbitri delle loro aspirazioni e carriere. Ci siamo sempre confrontati a lungo, su ogni singolo candidato, e ho tratto ampio beneficio dalle competenze e dall'equilibrio di giudizio di Cosimo, in cui riponevo grande fiducia.

E non posso non ricordare le numerose conversazioni private, incentrate su argomenti tanto leggeri quanto impegnativi. Uomo di profonda fede religiosa, si è sempre dimostrato interessato a una mia presunta conoscenza dell'ebraismo, per il quale aveva anche lui grande interesse. Rammento, in particolare, una conversazione sul Talmud che intrattenni, in sua presenza, con suo padre, che si dimostrò molto informato in materia, probabilmente più di me. Cosimo non intervenne nella amabile discussione, che seguì però con grande attenzione, evidentemente contento dell'inatteso 'fuori programma'.

La sua brillante carriera, ricca di meritati successi, occuperebbe molte pagine, ed è difficile sintetizzarla. Ricordiamo soltanto che, giovanissimo (dopo avere prestato servizio, a vario titolo, presso le Università del Molise, la Seconda Università di Napoli, le Università di Cassino e del Sannio), è stato chiamato come ordinario a svolgere insegnamenti romanistici presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli, dove è stato Direttore del Centro Interdipartimentale V. Arangio-Ruiz e Coordinatore del Corso di dottorato in 'Diritti umani. Storia, Teoria e Prassi'.

Ha anche insegnato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, ha fatto parte del collegio dei docenti del corso di dottorato in *Ius civile* dell'Università degli Studi Tor Vergata, è stato Presidente del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, Socio Onorario della Freie-Universität di Berlino e della Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, Socio Ordinario dell'Accademia Pontaniana e Socio corrispondente della

Società Italiana di Scienze, Lettere e Arti di Napoli, dell'ARISTEC, di ELSA Napoli, dell'Associazione Italiana di Diritto Romano, della Southern African Society of Legal Historians, del Centro interdipartimentale ed internazionale di ricerca dalla Tarda antichità all'età moderna, della Società Napoletana di Storia Patria. È stato insignito del Premio speciale della Corte Costituzionale nell'ambito del Premio Boulvert del 1991, e l'Accademia dei Lincei gli ha conferito il Premio 'Antonio Feltrinelli' 2022 per le Scienze Giuridiche

Ha avuto intensi rapporti di collaborazione con molti prestigiosi Istituti di ricerca e Atenei stranieri, tra cui ricordiamo soltanto l'Institut für Römisches und Gemeines Recht dell'Università di Göttingen, la Zhongnan University, la Universidad del Zulia, la Faculty of Economics and Law di Wuhan, l'Exzellenzcluster TOPOI della Freie Universität Berlin, il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M., la Foundation for Polish Science di Varsavia, la Facultad de Derecho della Pontificia Universidad Católica de Chile, l'Università Cattolica di Còrdoba, l'Universitad Nacional de Tucumàn, l'Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung dell'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la Kadir Has University, l'Università di Marmara, la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, l'American Academy di Roma, l'Universidad del País Vasco di San Sebastián, l'Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho di Salón Rojo, l'Institut de Droit romain della Université de Paris - II , la Rechtswissenschaftliche Fakultät della Universität Bern, la University of Stellenbosch, l'Università di Salamanca, l'Universidad Católica di Córdoba, la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Liège, la Unversitad de Ciudad de México, la Eberhard Karls Universität di Tübingen, l'Univerisity of Sudbury, l'University of Oxford, la Universidad Nacional de La Plata, la Law Faculty of Sofia, la East China University of Political Science and Law of Shanghai, l'Università di Vigo, la Universität von Salzburg, la Escuela de Derecho della Universidad Católica del Norte, sede di Coquimbo, la Universitad de Canfranc, l'University of Prague, l'University of Carolina, l'Universitad de Valencia, l'Università di Varsavìa, l'University of Helsinki, la Universidad de La Laguna, la Freie-Universität di Berlino, l'Universitad Catolica de Cordoba, l'Università di Freibourg, l'Università di Göttingen, l'Université de Laval, la Facultad de Derecho y Ciencias sociales della Universidad Nacional de Córdoba, l'Università di Madrid, l'Università Pàzmàny Péter di Budapest, l'Università di Salamanca, la Universitad Catolica de Chile, l'Università di Köln, la von Humboldt di Berlino, l'Università di Leida, quella di Bielefeld, la Rey Juan Carlos di Madrid, l'Università di Bonn, l'Angra dos Reis, le Università di Cracovia, Pretoria, Araraquara, Tarragona, Komotini, Girona, München, la Ivanovo-Suzdal di Mosca, la Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, l'Università di Freiburg i. Br., la Faculté de Droit dell'Université Paris II Pantheon-Assas e altre

ancora. Davvero un elenco impressionante. Ed erano tutti rapporti veri, reali.

Se pressoché tutti gli studiosi e i cultori contemporanei degli studi storico-giuridici, in tutto il mondo, conoscevano di fama il nome di Cascione, se moltissimi sono stati gli studiosi – anche negli ambiti della storia politica, economica, religiosa, della filologia, della storia delle idee, della comparazione giuridica e del diritto positivo – che hanno studiato su alcuni dei contributi della sua vastissima produzione, molti sono anche stati i ricercatori – dai più anziani Maestri ai più giovani laureati – che, in tutto il mondo, hanno avuto la possibilità di conoscerlo di persona, e, in molti casi, di divenirne amici. In questo senso, Cosimo è stato, da una parte, una sorta di 'ambasciatore' della scienza giuridica italiana nel mondo e, dall'altra, un grande informatore, nel nostro Paese, delle tendenze degli studi storico-giuridici in essere in altre nazioni. Il fatto che in Italia ci siano – rispetto agli altri Paesi – molte più Cattedre di materie romanistiche (forse almeno la metà di quelle esistenti nell'intero pianeta) può essere una risorsa, ma può anche rappresentare un rischio di provincialismo, dal momento che i romanisti italiani sono naturalmente indotti a dialogare soprattutto tra loro stessi. Cosimo ha contribuito molto ad aprire le finestre sul mondo esterno, a costruire fili di dialogo e di confronto che hanno portato grande beneficio sia nel nostro Paese che negli altri, contribuendo alla nascita di nuove categorie, visioni e prospettive, che, certamente, continueranno ancora, pur senza di lui, a crescere e svilupparsi.

Ha preso parte, spesso come coordinatore, a molti progetti di ricerca, nazionali ed internazionali, e ha svolto incarichi di rilievo, a livello istituzionale, presso l'ANVUR (nel cui ambito è stato coordinatore del gruppo di valutazione delle riviste di area 12 nel biennio 2019-2020), il CUN e il CNR, così come innumerevoli sono stati i congressi e i seminari, in Italia e all'estero, che ha organizzato e diretto o a cui ha preso parte. È stato membro dei Comitati scientifici di diverse riviste di rilievo internazionale e, in particolare, è stato Direttore della prestigiosa Rivista *Index*, affidatagli dal suo Maestro, Luigi Labruna, alla quale, fino all'ultimo, ha dedicato un'assoluta, diuturna dedizione.

I suoi interessi scientifici, com'è noto, sono stati quanto mai ampi ed articolati, e sono attestati da una produzione tanto imponente sul piano quantitativo quanto ammirevole su quello qualitativo. È difficile trovare qualche suo articolo, anche breve, dietro il quale non si possa scorgere un'attenta meditazione sulle fonti e sulla dottrina, e la proposta di una soluzione nuova. Se non aveva un'idea originale da proporre, Cosimo, semplicemente, non scriveva. Si può, naturalmente, non essere sempre d'accordo con le sue soluzioni, ma non si può non confrontarsi con esse, perché meritano sempre almeno di essere prese in considerazione.

Studioso e docente di materie tanto privatistiche quanto pubblicistiche, Cascione ha sempre praticato una visione unitaria e olistica dello *studium iuris*, il quale, come insegna Ulpiano, non presenta divisioni in distinti settori e compar-

timenti, ma solo diversità di approccio, di visuale (*huius studii duo sunt positiones, publicum et privatum*). Tutta la sua produzione insegna che non è vero che lo studio della politica, della società, dell'ideologia, della religione e del 'farsi' del diritto debba essere assegnato prevalentemente o esclusivamente all'insegnamento di Storia del diritto romano, mentre quello di Istituzioni dovrebbe avere ad oggetto prevalentemente o esclusivamente le 'forme' giuridiche andatesi, nel tempo e nello spazio, a cristallizzare. Certamente, la conciliazione tra 'storia' e 'sistema' resterà sempre problematica, ma la strada da percorrere, insegna Cosimo, non dovrà mai essere quella della separazione, ma, al contrario, della comune domanda sui processi genetici del 'dover essere' del diritto, della sua 'impossibile' tendenza a 'uscire dalla storia', consolidandosi in precetto, sentenza, istituto atto a sfidare il tempo. Già il giorno dopo la sua promulgazione, ogni legge, ogni pronuncia giurisdizionale è già 'vecchia', 'datata'.

Ma, soprattutto, Cosimo è stato un grande interprete delle parole, tanto di quelle tramandateci dalle fonti, quanto di quelle usate dalla dottrina moderna. Confrontandosi con tutti i termini e le espressioni consuetamente adoperati nei nostri insegnamenti, spesso in modo tralaticio e abitudinario – *pater, patria, potestas, mancipium, manumissio, adfectio, usus, obligatio, auctoritas, Augustus, imperium, civitas, comitium, lex…* –, Cascione si dimostrava sempre ben consapevole di quelle arcane radici semantiche latine o indoeuropee che, attraverso imperscrutabili percorsi evolutivi o involutivi hanno permesso agli antichi suoni di diventare vocabolo, vettore di senso, linguaggio: **lag, *aug, manus, *pat, *pot, civis, sensus, legare…* In questo senso, la filologia classica e la paleografia non erano per lui soltanto 'premesse', 'strumenti' dell'indagine storico giuridica, ma elemento imprescindibile della stessa, perché lo studio del diritto antico e moderno è sempre, soprattutto, studio delle parole, e dei loro plurimi e mutevoli significati. E non esiste, come ebbe a dire Franco Casavola, una sola norma che non celi in sé almeno l'eco di quello che c'è stato prima, e le premesse di quanto potrà venire dopo. E lo studio delle parole, naturalmente, è intrecciato con quello degli strumenti materiali su cui esse vengono fissate: di qui la grande passione messa da Cascione nello studio delle discipline atte a ricostruire le modalità pratiche delle antiche forme di scrittura, quali l'archeologia, la paleografia, la papirologia e l'epigrafia giuridica.

È pressoché impossibile sintetizzare in poche righe l'imponente contributo di pensiero lasciato dal grande studioso, tanto esso è vasto, poliedrico, onnicomprensivo. In esso si trovano i legami – spesso nascosti, sotterranei – tra il diritto antico e quello positivo, le '*Wortmomographien*', la storia della giurisprudenza, la disamina degli istituti, della loro formazione, evoluzione e inabissamento, la genesi delle forme costituzionali e le loro metamorfosi, i rapporti tra legge, prassi, costume, religione. Ma sempre senza perdere il doppio filo d'Arianna del

diritto e della storia, perché Cascione ha sempre lavorato come storico e come giurista, interpretando la storia *sub specie iuris* e il diritto in chiave diacronica ed evolutiva, sempre calato nella vita vissuta degli uomini che ne sono i destinatari, i beneficiari e, spesso, le vittime (*omne ius hominum causa constitutum est*: 'a favore', o 'contro' gli uomini? Tanti, come Socrate, Antigone, Bruno, Dreyfuss, Gramsci si sono trovati di fronte alla tragica domanda).

Tralasciando i suoi numerosi prodotti cd. 'minori' (molti dei quali, in realtà, saggi corposi e densi di pensiero), mi limiterò a dire solo due parole su quelle che sono state le sue due opere di maggiore impatto. Mi riferisco alle due corpose monografie *'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore* (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell'Università di Napoli 'Federico II', XIII, Editoriale Scientifica, 1999, pp. VIII-328) e *'Consensus'. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche* (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell'Università di Napoli 'Federico II', XVIII, Editoriale Scientifica, 2003, pp. XIV-534).

Nel primo volume l'autore segna una tappa fondamentale nella crescita degli studi sulla repressione criminale romana, ponendosi con autorevolezza nella scia di un filone di ricerca che, partito dal Mommsen, si è andato via via affinando, attraverso le ricerche di studiosi quali Kunkel, Venturini, Santalucia, per raggiungere, con Cascione, un livello di grande maturità e originalità, in grado di aprire pagine nuove della conoscenza della storia della costituzione romana. Emerge soprattutto, dalle pagine del libro, una visione nuova e suggestiva della peculiare posizione istituzionale dei *tresviri*, in bilico tra diritto e politica, e oggetto di una valutazione ambigua da parte delle stesse fonti antiche.

Il libro sul *consensus* rappresenta l'opera maggiore dello studioso, e contribuisce a sviscerare le molteplici valenze del concetto richiamato nel titolo tanto nel diritto pubblico (p. es., nell'augusteo *consensus universorum*) quanto nelle fonti retoriche e letterarie (come Plauto, Catone, Varrone) e nella scienza contrattualistica giurisprudenziale romana (da Volusio Muciano a Quinto Mucio, da Labeone a Gaio). Il volume parte da un'investigazione filologica di particolare finezza, basata su un'analisi semantica della preposizione *cum* (e della sua variante fonetica e grafica *con*) e del verbo *sentire.*

La prima sillaba (sul cui significato ho avuto anch'io modo di occuparmi, in un breve articolo pubblicato sugli *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, intitolato appunto, semplicemente, *Cum*: ma confesso che, quando lo scrissi, non avevo consultato il libro di Cosimo, pur già pubblicato), nota Cascione, rende «soprattutto il senso della riunione, della partecipazione, della compagnia», mentre *sentio,* che vuol dire «percepire con uno dei sensi», «ha un'interessante etimologia, che ne mostra la natura dinamica (di movimento verso un oggetto)».

«Il verbo *consentire*, dunque, è utilizzato correntemente per indicare l'accordo… dal comune sentire meramente fisico al sentire morale, a quello, infine, intellettuale», mentre «il sostantivo *consensus*… esprime… comunanza di volontà o di opinione, per effetto di una mozione psicologica comune a più soggetti».

Ma da questa base linguistica si dipaneranno infinite proiezioni, che investiranno non solo il diritto, ma anche la filosofia, la politica, la legge di natura, la religione, dal momento che «la *communis opinio* che si esprime nel *consensus* rappresenta … una *persuasio omnium hominum*», e va a intrecciarsi o a confondersi con una molteplice serie di altri concetti, quali *consensio, concordia* (che, com'è noto, era anche una divinità), *unitas, concentus, harmonia, convenentia, conciliatio.* Tutte parole che contribuiranno a costruire la storia, non solo giuridica, di Roma, e anche del mondo moderno e contemporaneo, attraverso un percorso oscillante e contraddittorio (sarà la stessa idea del *consensus omnium* a portare al capovolgimento dell'idea originale del termine, e a ridurre gli *omnes* a un *unus*) che Cascione, con grande maestria, ci aiuta a ricostruire.

Tra le sue tante qualità, il compianto Maestro aveva anche quella di una prosa limpida, avvincente, ricca di empatia e *humanitas.* Se non avesse fatto lo studioso, tra le tante strade che avrebbe potuto percorrere, immagino quella dello scrittore di fantasia: non gli mancavano certo l'eleganza della scrittura, l'attitudine a costruire trame, la forza di visione e immaginazione, la capacità di coinvolgimento. Tra le migliaia di pagine che lo dimostrano, mi piace ricordare solo una breve nota, pubblicata su *Index*, in cui ci fa rivivere, con estrema delicatezza, la figura di Giacomo De Cristofaro. Una paginetta che esprime in modo commovente, con poche parole, il rimpianto, e anche un po' il rimorso, che è anche mio, di non essere stati vicini al grande amico come avremmo potuto e dovuto. Ma di molte cose importanti ci si rende conto spesso, com'è noto, troppo tardi.

«Ogni studio – scrive Cascione nella prefazione a *Consensus* – può essere considerato come il prologo di un'opera non scritta: l'autore prova questo sentimento soprattutto nel momento in cui licenzia le ultime bozze per la stampa, quando percepisce l''opera assente'». Quanto è vero! E ciò vale non solo per i libri, ma per l'intera esistenza umana. Ogni uomo, scrisse Mario Pomilio, è un discorso interrotto. Continueremo a meditare sulle pagine di Cosimo, e anche, e soprattutto, sulla sua 'opera assente'. Personalmente, cercherò di farlo all'insegna di quella misteriosa preposizione di tre lettere, *cum*, che esprime l'essenza della relazione tra gli uomini, e che tutti li accomuna, indipendentemente dal loro collocarsi al di qua o al di là della linea di confine della vita.

La ricerca del senso di quella sillaba coincide con quella del senso dell'umana civiltà.

Francesco Lucrezi

Luigi Labruna, Semper Professor

Non è un compito semplice parlare di una personalità che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto[1]. Un uomo la cui autorità non discendeva dalla consapevolezza del suo valore o dal riconoscimento esterno, ma da una reale e sincera umanità. Non a caso, quando andò in pensione, gli tributammo otto volumi di scritti per migliaia di pagine intitolate *Fides, humanitas, ius*[2]. E dovemmo aggiungere un volume ulteriore, il nono, per consentire a tutti quanti volessero omaggiarlo, uno spazio.

Giurista, filologo, antichista. Questi sono i tre sostantivi che sintetizzano al meglio la sua persona. Come tutti sanno, Luigi Labruna ha rivestito le più importanti cariche scientifiche e accademiche: Rettore dell'Università di Camerino[3], il più amato dei Presidi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo fridericiano negli anni d'oro della massima espansione[4], Presidente del Consiglio Universitario Nazionale[5] in cui ha difeso strenuamente l'insegnamento storico del diritto, per ben sei volte dottore *honoris causa* dal Canada all'Argentina, alla Francia, alla Germania e alla Polonia[6]. Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana[7], Presidente del Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert[8] per la migliore opera prima in diritto romano con cui ha letteralmente dato inizio alla carriera di studiose e studiosi di tutto il mondo. Questo suo costante aiuto del prossimo – e non parlo solo di giovani e talvolta meno giovani ricercatori – è stato un tratto distintivo della sua persona. Capire di ciascuno il talento e incoraggiarlo a fare il proprio meglio. «Solo chi non fa non sbaglia», amava ripetere.

[1] Si pubblica, con lievi revisioni, il testo del ricordo di Luigi Labruna letto il 5 agosto presso la Fondazione Alario a Marina di Ascea, in occasione della lezione-spettacolo del Velia Teatro Festival, *I Greci, l'ipotesi, il dubbio*, con Emanuele Stolfi e Gianluigi Tosto. Si ringrazia il Direttore artistico, Michele Murino, per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nel promuovere questo momento di omaggio nell'àmbito delle attività di una istituzione da tempo impegnata nella valorizzazione della cultura classica nel territorio natale del Professore.

[2] *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, Napoli 2007, 8 voll.

[3] Rettore dell'Università di Camerino dal 1974 al 1977.

[4] Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli dal 1993 al 2002.

[5] Presidente del Consiglio Universitario Nazionale dal 1997 al 2007.

[6] Université de Franche-Comté (Besançon), 1991; Universytet Warszawski (Varsavia), 1992; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), 1993; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2003; Université Laval (Québec), 2003; Universidad de Buenos Aires, 2004.

[7] Decorato il 27 dicembre 2020.

[8] Istituito nel 1989.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p394

Non è possibile ricordare tutto quello che ha fatto e continuava a fare. Lo circondavano leggende metropolitane. Considerata la sua acribia filologica si diceva che avesse sostenuto l'esame di *Istituzioni di diritto romano* con il Maestro, Antonio Guarino, in latino. Gli ho poi chiesto se fosse vero. Lo ha negato. Mi piace solo ricordare uno degli ultimi impegni nel Consiglio di Amministrazione della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini dopo il furto e lo scandalo che ne era conseguito.

I suoi studi hanno affrontato molteplici aspetti della storia del diritto e delle sue istituzioni. Vorrei solo citare la schiavitù, studiata non come un monolite[9] ma nella sua caleidoscopica complessità, con una apertura interdisciplinare unica per quel tempo e gli studi sulle radici della violenza a Roma, in cui ha svelato come, anche dietro un provvedimento del pretore che sembrava porre rimedio allo spossessamento delle terre avvenuto con la violenza, vi era una lotta di classe tra piccoli proprietari e latifondisti[10]. E questo ci porta al suo impegno politico e al suo essere un acuto osservatore della realtà d'oggi. I suoi editoriali ci hanno accompagnato puntuali in questi ultimi vent'anni, termometro e barometro di una società che cambiava vorticosamente. Uno degli oggetti della sua critica e della sua analisi è sempre stato l'operato della magistratura e il buon funzionamento della giustizia e l'efficienza del governo locale e nazionale. Dopo tutto basta solo ripercorrere i titoli dei volumi pubblicati in questi ultimi anni per farsi una idea: *Il garbuglio. Politica, giustizia, pandemia*[11]; *Il tempo del disagio e della confusione*[12]; e il più recente *Ballando, cantando, sparando. Il tempo dell'angoscia e del disamore*[13], il cui titolo esprime in maniera concisa le contraddizioni in cui oggi viviamo.

Sia nei suoi scritti scientifici che in quelli 'politici' spesso compare quasi fosse un personaggio la sua terra di origine: Vallo della Lucania, Velia, Puori. Ma questo amore per la sua terra non è mai stato cieco. Ha sempre criticato e denunciato ciò che andava a suo avviso corretto così come ha segnalato piccoli miglioramenti.

[9] Basti qui ricordare oltre alle numerose pubblicazioni l'attività del *Groupe de Recherches sur l'Esclavage depuis l'Antiquité*, fondato da Pierre Lévêque nei primi anni Settanta, al quale Luigi Labruna fu introdotto dall'amico Gérard Boulvert. La rivista *Index. International Survey of Roman Law*, fondata e diretta da Luigi Labruna (dal 1970), accolse gli atti dei primi colloqui sulle forme di dipendenza e schiavitù del mondo antico.

[10] L. Labruna, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia*, Napoli 1971.

[11] Con prefazione di A. Lucarelli, Napoli 2021, a c. di A. Caravaglios, realizzazione grafica di C. Rubinacci.

[12] Con prefazione di O. Ragone, Napoli 2023, a c. di A. Caravaglios con la collaborazione di M. Mastroberti, realizzazione grafica di C. Rubinacci.

[13] Con prefazione di M. Bettini, Napoli 2024, a c. di A. Caravaglios, realizzazione grafica di C. Rubinacci.

Spesso e proprio in agosto si ritirava nella sua casa a studiare o, come ironicamente scriveva, «per tentare di farlo», considerati i tanti impegni. È viva nella mia memoria una foto del professore che lavora felice con i colleghi e amici Aldo Mazzacane e Tullio Spagnuolo Vigorita in campagna. Descriveva nei suoi editoriali i paesini arroccati sulle cime delle colline, belli di una semplicità ruvida e severa, spesso «abbandonati in un ambiente spettacolare incredibilmente intatto». Si rallegrava, il 29 agosto del lontano 2012, del censimento sistematico delle centinaia e centinaia di dimore rurali isolate e sparse esistenti nel suo territorio, «relitti fragili di una civiltà perduta», testimonianze irripetibili di un sistema abitativo complesso e della cultura materiale del Cilento e della sua storia sociale ed economica: «casali, palazzi baronali turriti con feritoie che ricordano le insidie dei briganti»[14].

Qualche anno dopo, all'incirca a fine agosto, scriveva: «Con tutto il rispetto per quella, algida, di Sorrentino, specchio della dissoluzione della stessa sua storia, la vera 'grande bellezza' è qui da noi. È il Cilento. In cui la storia palpita, si perpetua ed esige di essere non venerata ma conosciuta e rivissuta. Nello splendore dei Templi di Paestum. Nel fascino di Elea/Velia, pur assediata da una speculazione cialtrona. Nelle 'torri saracene' che vigilano, dirute, sulla costiera dagli incanti inaspettati da Punta Licosa agli Infreschi. O nelle tracce di vita spezzata di Roscigno, dei fortilizi e borghi fantasma come San Severino di Centola. O, ancora, nella grandiosità della Certosa di Padula, che esalta la semplicità severa della miriade di case rurali, dimore di terrieri, chiese, 'iazzi', 'trappiti', eremi, cenobi sparsi tra le campagne dagli sterminati oliveti e dalle tante ordinate nuove vigne e i pendii degli Alburni, del Cervati, del Gelbison, del Bulgheria, massicci aridi e sassosi taluni, i più ricoperti di pascoli e fitti boschi di castagni, faggi, ontani, lecci e carpini abbracciati, solcati da precipiti torrenti»[15].

E vorrei chiudere con il ricordo di un'altra estate, una delle tante, passate in Cilento nel lontano 1995. Con eleganza più prefazioni ai suoi scritti si chiudono con l'indicazione del luogo e della data in cui il professore ha dato il «si stampi», l'ordine al tipografo di pubblicare il libro. Il suo volume *Adminicula*[16] reca l'iscrizione: Vignale di Puori, 28 marzo 1995. È proprio il libro su cui ho studiato per sostenere l'esame di *Storia del diritto romano* e ancora porta le sottolineature del tempo.

[14] *Speranze (flebili) per il Cilento*, originariamente pubblicato il 29 agosto 2012 su *La Repubblica Napoli* e poi incluso nella raccolta: L. Labruna *Lo sfregio. Napoli, Italia 2011-2014*, con prefazione di B. De Giovanni, Napoli 2014, 80-84.

[15] *Cilento la Grande bellezza*, originariamente pubblicato il 28 agosto del 2017 su *La Repubblica Napoli* e poi incluso in *Crinali*, con prefazione di O. Ragone, Napoli 2018, 201-203, a c. di L. Romano, V. Di Nisio e D. Verde, realizzazione grafica di C. Rubinacci.

[16] L. Labruna, *Adminicula*, Napoli[3] 1995.

Il professore narra di un problema filologico in cui, durante l'agosto precedente, si era imbattuto: alcuni versi di Livio gli sembravano poco verosimili[17]. Nonostante le biblioteche chiuse per il Ferragosto grazie ai libri custoditi dalla «giovane figlia di un austero magistrato» riuscì a risolvere il busillis, ma anche con l'aiuto che gli venne dall'ispirazione di ciò che lo circondava. Nel vignale di Massa, vicino alla sua casa di campagna, vi è una 'fontana della Lupa'. «Una sorgente che sgorga dal cavo di un'apertura del terreno fra i castagni e gli olivi, così chiamata per le molte storie meravigliose che la memoria contadina ha custodito su di una donna misteriosa di un'epoca remota». Il professore Labruna interrogandosi circa il nome attribuito alla fontana e alla Lupa, la donna misteriosa che le era associata, riscopre le numerose possibili interpretazioni tramandate oralmente dalla gente del luogo. Tutte portano un tratto di misoginia che gli rivela il senso reale del frammento di Livio che andava studiando. E su questo saldarsi tra l'alta filologia e l'ispirazione che gli veniva dalla sua terra vorrei chiudere il mio intervento dedicato al professore Labruna, che sarà per noi tutti *semper professor*[18].

Aglaia McClintock

[17] L. Labruna, *I misteri del «servus recepticius»*, in *Adminicula* cit. 115-119.

[18] È il titolo del volume pubblicato dal professore in occasione dei suoi settantacinque anni, dedicato a noi allievi e al nipote Santiago: L. Labruna, *Semper Professor*, Napoli 2012, a c. di A. McClintock.

Ralph Backhaus
(1950-2025)

Ralph Backhaus war ein unabhängiger und ein kluger Mann. Die Eigenheiten des Wissenschaftsbetriebs verleiten manchen dazu, exzentrisch oder oberflächlich zu werden. Ralph Backhaus war anders, sicher deswegen, weil er ein gebildeter Mensch und ein vorzüglicher Romanist war, weil er folglich Respekt vor der Komplexität der Quellen hatte; vielleicht auch deswegen, weil sein wissenschaftlicher Weg hart erarbeitet war und ihn mehr als nur nebenbei zu ungewöhnlicher Kenntnis der juristischen Praxis geführt hat.

Geboren 1950, absolvierte er 1974 seine Erste Juristische Staatsprüfung in Heidelberg als Jahrgangsbester und wurde 1979 unter Betreuung von Karlheinz Misera (dessen Anforderungen an Doktoranden legendär waren) *summa cum laude* promoviert. Die Arbeit über *Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz* erschien 1981 im Druck. Nachdem Backhaus 1980 auch das Assessorexamen mit exzellenter Note bestanden hatte (Zweitbester auf Landesebene), schien der Weg zur Habilitation vorgezeichnet. Diese fand jedoch nicht statt, aus Gründen, für die Backhaus ebensowenig verantwortlich war wie Misera. Mancher wäre an dieser Stelle verbittert und hätte nicht nur der Heimatuniversität, sondern der Wissenschaft insgesamt den Rücken gekehrt; das wäre ein gravierender Verlust gewesen. Kein Geringerer als Max Kaser schrieb dazu Ende 1988 an Karlheinz Misera: „Ich halte Herrn Backhaus für einen unserer begabtesten und tüchtigsten Nachwuchsromanisten und weiß, dass diese Meinung von allen mir bekannten Fachkollegen geteilt wird“. Kaser kannte alle Kollegen, jedenfalls alle relevanten; er hatte Backhaus‘ Publikationen seit Jahren verfolgt und beifällig kommentiert.

Auch Ralph Backhaus nahm das Geschehene nicht leicht. Er trat in die nordrhein-westfälische Justiz ein, wo ihm alsbald ein vorzüglicher Ruf vorauseilte (wie der Unterzeichnete schon als Referendar erfuhr). So wurde er von 1992 bis 1996 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet, was in Deutschland oft Teil einer steilen Justizkarriere ist.

Kurz nach seiner Ernennung zum Richter am Oberlandesgericht 1995 berief ihn die Philipps-Universität Marburg 1996 zum Professor für Bürgerliches und Römisches Recht. Marburg, klassische Universitätsstadt, ist nicht erst seit Savigny eines der Zentren romanistischer Forschung in Deutschland; seinerzeit war die Fakultät eine Hochburg der juristischen Papyrusforschung und der Rechtsgeschichte insgesamt, dazu Andrea Jördens, *In memoriam Hans-Albert Rupprecht (16.04.1938–13.02.2024)*, in *SZ* 142, 2025, 796-801.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p398

Ralph Backhaus schlug in Marburg die Brücke zwischen Rechtsgeschichte und geltendem Recht in einzigartiger Weise: Er pflegte weiter seine geltendrechtlichen Interessen, auch als Richter, nun im Nebenamt am Urheberrechts- und Kartellsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt, und vertrat zugleich das klassische römische Recht. Sein besonderes Interesse an den geistigen Grundlagen und an den Methoden der Rechtsromanistik, schon in *Casus perplexus* eindrücklich dokumentiert, blieb. So widerlegte er auf der Marburger Cathedra über zwanzig Jahre lang, bis zu seiner Emeritierung 2016 und darüber hinaus, das Vorurteil vom Romanisten, der im geltenden Recht nur die ‘klassischen‘ Teilgebiete und im römischen Recht nur das Juristische kenne. Es hat ihn sehr gefreut, dass in seiner Nachfolge heute ein junger Kollege in Marburg römisches Recht lehrt: Der Kern der Tradition konnte auch in schwieriger Zeit erhalten und fortentwickelt werden.

Noch lange nach seiner Emeritierung und bei bereits schwankender Gesundheit übernahm Ralph Backhaus anspruchsvolle romanistische Aufgaben, gern solche, die Vertrautheit mit antiker Philosophie, aber auch ein abgewogenes Urteil in fachlich oder kollegial kontroversen Punkten verlangen. Er brachte Klarheit, Respekt und Ruhe in die Diskussion; er ging Mittelwege ohne faule Kompromisse. So brachte er Dogmengeschichte und Methodengeschichte in exemplarischer Weise zusammen.

Um nur die erste und die letzte grundlegende Arbeit zu nennen: *Casus perplexus*, schnörkellos und doch analytisch geschrieben, bleibt das unersetzte Referenzwerk zu einem denkbar intrikaten Thema, dies ohne die typischen Schwächen von Erstlingsschriften. Uneins waren die Rezensenten eigentlich nur über den Wert der Methoden formaler Logik, die Backhaus ergänzend (wohlgemerkt in einem Anhang) zur Anwendung gebracht hatte. Die Leistung beeindruckt umso mehr, als die 1970er Jahre in der deutschen Romanistik geprägt waren von einem Umbruch: weg von einer Methode, die schwer Verständliches vorschnell als interpoliert abtat, hin (so wird man heute ergänzen müssen) zu neuer Unsicherheit oder, schlimmer, Naivität. Hier individuell und mit Augenmaß vorzugehen, war nicht zuletzt Max Kaser ein großes Anliegen – aus jahrzehntelanger Erfahrung heraus. Dass Karlheinz Misera seinem Doktoranden eine solche Fragestellung gleichwohl anvertraut hat, sagt viel über die Menschenkenntnis des Lehrers. Und wer Backhaus‘ Artikel über *Eigentumsobjekte und Sachkategorien* im *Handbuch des Römischen Privatrechts* von 2023 liest, dem springt sofort ins Auge: Hier kennt jemand die juristischen, sprachlichen und bis ins Philosophische reichenden Aspekte der Materie gut; er verliert sich aber nicht darin, sondern synthetisiert, strukturiert und bewertet den unübersichtlichen, in seiner Deutung teils kontroversen Quellenbefund knapp, sicher und weiterführend. Dass der Autor auch als profilierter Kenner geltenden Immaterialgüterrechts für diesen Beitrag prädestiniert war, scheint in der Perspektive und bisweilen im reichen Fußnotenapparat durch, der ganze

Text aber ist zeitgemäße klassische Romanistik, eingebettet in deren geistige Zusammenhänge und ohne fragwürdige ‚Aktualisierungen'.

Es war dem Unterzeichneten eine Ehre, Ralph Backhaus, der zwischenzeitlich nach Karlsruhe gezogen war, die Bestände seines früheren Heidelberger Instituts zur Nutzung etwa für den Handbuchartikel zur Verfügung zu stellen. Und Backhaus hat in der Festschrift zur Zentenarfeier dieses Instituts ein wie immer sorgsam abwägendes, dabei präzises und profundes Bild der dort von 1918 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts lehrenden Romanisten gezeichnet.

Am 20. August 2025 ist Ralph Backhaus nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er fehlt uns. Ihm ist in seiner Jugend Schaden zugefügt worden; er aber hat sich nicht beirren lassen, zum Wohle der Rechtswissenschaft in ihrer ganzen Breite und Tiefe und zum Wohle der Gesellschaft. Wer seine Werke liest, der begegnet einem bedeutenden Juristen; wer ihn kannte, der kannte einen guten Kollegen. Er ruhe in Frieden.

Christian Baldus

Rechtsgeschichtliche Veröffentlichungen von Ralph Backhaus (Auswahl)[1]

Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, 72. Heft), 230 S., München 1981.

Rezensionen:

- Elmar Bund, in *Iura* 32, 1981, 207-211.
- Antonio Guarino, in *Labeo* 27, 1981, 291 (tagliacarte).
- Adolfo Plachy, in *SDHI* 48, 1982, 551-555.
- Franz Horak, in *SZ* 101, 1984, 383-393.
- Jérôme Sohier, in *L'antiquité classique* 55, 1986, 554-555.

Besprechungsaufsatz zu: Bürge, Alfons, *Retentio im Römischen Sachen- und Obligationenrecht*, in *SZ* 98, 1981, 500-514.

Besprechungsaufsatz zu: Fusco, Sandro Angelo, *'Pecuniam commodare'. Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, in *SZ* 99, 1982, 443-453.

In maiore minus inest. Eine justinianische ‚regula iuris' in den klassischen Rechtsquellen - Herkunft, Anwendungsbereich und Funktion, in *SZ* 100, 1983, 136-184.

[1] Nach https://www.uni-marburg.de/de/fb01/professuren/prof-dr-ralph-backhaus-1/schriftenverzeichnis ergänzt. Dank an Herrn Kollegen Constantin Willems, Marburg.

Besprechungsaufsatz zu: Manthe, Ulrich, *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, in *SZ* 100, 1983, 613-629.

Der 24. Deutsche Rechtshistorikertag in Zürich, in *SZ* 100, 1984, 795-801.

Besprechungsaufsatz zu: Rastätter, Jürgen, *Marcelli notae ad Iuliani Digesta*, in *SZ* 101, 1984, 367-383.

Ernst Levy und das Vulgarrecht, in *Semper Apertus. 600 Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986*, Bd. 3, 1985, 186-214 (zusammen mit K. Misera).

Bibliothek des Instituts für Geschichtliche Rechtswissenschaft der Universität Heidelberg, in *Handbuch der Historischen Buchbestände in Deutschland*, Bd. 7, 1994, 278-285 (zusammen mit B.-R. Kern und A. Eichener).

Das Problem der ‚ungerechten Rechtsnorm' in der Antike - zugleich ein Beitrag zum Stellenwert des Naturrechts in der alten Welt, in *Der verfaßte Rechtsstaat. Festgabe für Karin Graßhof*, 1998, 27-49.

Art. *Interpolationsforschung*, in *Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte*, Bd. 14, 1999, Sp. 617-619.

Besprechungsaufsatz zu: *Der Gerechtigkeitsgehalt des Rechts (Festschrift für Theo Mayer/Maly zum 65. Geburtstag)*, in *SZ* 117, 2000, 695-706.

Besprechungsaufsatz zu: Rüfner, Thomas, *Vertretbare Sachen? Die Geschichte der res, quae pondere numero mensura constant*, in *SZ* 120, 2003, 262-266.

Die Gefahrtragung bei gemeinsamen Unternehmungen und ihre Modifikation durch Parteiabsprachen im klassischen römischen Recht, in *SZ* 121, 2004, 233-261.

Ethik und Recht in Cicero, de officiis 3.12.50 ff, in *Humaniora. Medizin - Recht - Geschichte, Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag*, 2005, 1-23.

Rezension von: Fritz Sturm, *Theodor Mommsen. Gedanken zu Leben und Werk des großen deutschen Rechtshistorikers*, Karlsruhe 2006, in *JZ* 2007, 994.

Besprechungsaufsatz zu: Andreas Staffhorst, *Die Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften im klassischen römischen Recht*, in *Orbis Iuris Romani* 12, 2008, 177-186.

Nachruf auf Karlheinz Misera, in *SZ* 126, 2009, 650-657.

Die Einstandspflicht des Verkäufers eines mit einer Servitut belasteten Grundstücks, in *Festschrift für Rolf Knütel vom 70. Geburtstag*, 2010, 57-75.

Im Dienste des Rechts - Römische Juristen, in *Gefährliches Pflaster - Kriminalität im Römischen Reich, Xantener Berichte* Bd. 21, 2011, 288-298.

Friedrich Carl von Savigny, *Das Recht des Besitzes* (Neuherausgabe, zusammen mit M. Kling und M. Roth), Baden-Baden 2011, 339 S.

Savigny in Marburg - Beginn einer neuen Rechtswissenschaft, in *Marburg Law Review* 2011, 63-65.

De paternis sive maternis bonis - zu CT 3.8.2, NT 14 und deren Reform durch Justinian (mit Dietrich V. Simon), in *TR* 80, 2012, 1-38.

Rezension von: Fritz Sturm, *200 Jahre Badisches Landrecht*, Karlsruhe 2011, in *JZ* 2012, 675.

Savigny in Marburg, Marburg, 2013, 60 S.

Recht und Unrecht in Kleists „Michael Kohlhaas“ (zusammen mit E. Kasselbaum), in *JZ* 2015, 901-910.

Rechtsromanistik in Heidelberg von 1918 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, in *Geschichtliche Rechtswissenschaft, 100 Jahre Heidelberger Institut (1918-2018)*, 2018, 57-97.

Besprechungsaufsatz zu: Groten, Andreas, *Corpus und Universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen 2015; und zu Siracusa, Raffaela, *La nozione di ‚universitas‘ in diritto romano*, Milano 2016, in *Legal Roots* 7, 2016, 467-483.

Rezension von: *Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe*. Hrsg. von Wolfgang Form, Theo Schiller und Lothar Seitz (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Bd. 65.4), Marburg 2015, in *NJW* 2017, 1803.

Gerardo Broggini (16.11.1926 - 29.10.2018), in *SCDR* 31/32, 2018/2019, 589-599.

Rezension von: Gero von Alvensleben, *Die res extra commercium im römischen Recht* (Rechtshistorische Reihe 477), Berlin u.a. 2019, in *SZ* 138, 2021, 660-668.

§ 38: Rechtsobjekte und Sachkategorien, in *Handbuch des Römischen Privatrechts*, hrsg. von Ulrike Babusiaux u.a., Bd. I, 2023, 1031-1055.

Die Bedeutung der juristischen Beispiele in Cic. top. 9 bis 71, in Wolfram Buchwitz / Matthias Ehmer (Hrsg.), *Ciceros Topica und sein Programm De iure civili in artem redigendo*, 2023, 59-121.

Vgl. zu *vita et opera* näher den Nachruf von *Constantin Willems* in SZ 143 (2026).

Discussioni

La Puglia nel mondo romano. Una giornata di studi romanistici presso l'Università del Salento

Il 20 Marzo 2025 si è svolto presso l'Università del Salento un importante incontro dedicato alla presentazione del volume (in due tomi) *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dal principato all'età tardoantica*, in presenza degli autori Francesco Grelle, Marina Silvestrini, Giuliano Volpe e Roberto Goffredo (Edipuglia, Bari, 2023). Si è trattato di una giornata assai partecipata, conclusasi con un omaggio al Maestro Francesco Grelle, a ridosso del suo novantesimo compleanno. Le pagine che seguono offrono le letture svolte dai discussant coinvolti nell'iniziativa, i colleghi Lucio De Giovanni, Leo Peppe, Pierfrancesco Porena e Alessandro Capone. A seguire, ulteriormente, come di consueto in questa sezione, le discussioni di volumi recentemente apparsi.

Francesca Lamberti

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p405

La riflessione di uno storico del diritto

Sono particolarmente lieto di essere oggi a Lecce per partecipare alla discussione del libro *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia* e molto ringrazio gli organizzatori per questo invito[1]. Il volume, che si articola in due tomi, si snoda attraverso un arco temporale molto ampio, dal principato al tardoantico. Vorrei subito dire, al di là di ogni retorica di circostanza, che il lavoro rappresenta una ricerca di eccezionale importanza sia per i contenuti sia per la metodologia adottata e non a caso esso è il frutto di un'indagine alla quale, nel corso di vari anni, studiosi molto autorevoli, provenienti da differenti esperienze di studio, hanno dedicato una parte significativa del loro impegno di ricercatori.

Quasi sempre chi si ponga alla lettura di un libro scientifico giunge solo alla fine, e a volte anche con qualche stanchezza, a prestare interesse alle parti che contengono gli indici dell'opera. A mio modo di vedere, invece, nel nostro caso, sarà buona scelta cominciare proprio dalla sezione finale e dare uno sguardo attento alle ultime, densissime 150 pagine del volume. Esse includono la bibliografia generale, le referenze iconografiche, i luoghi, i popoli e le città, i personaggi citati: un'imponente ragguaglio di riferimenti, che già di per sé illustrano il lavoro meticoloso, del tutto straordinario, compiuto dagli autori.

I grandi libri, quando sono davvero tali, una volta pubblicati, tendono a distaccarsi dai loro creatori, incominciano un viaggio che li porta molto lontano, suscitando ulteriore pensiero e animando quella meravigliosa avventura che è la ricerca scientifica.

Orbene il compito che mi è stato affidato in questa sede è proprio quello di illustrare quali siano le 'riflessioni' che la lettura del volume mi ha suscitato, sia pure nella sintesi che l'occasione e i limiti di tempo assegnatici richiedono, e di farlo avendo come riferimento particolare le pagine che riguardano la Puglia tardoantica e la mia esperienza di storico del diritto romano.

Una prima considerazione. Il volume di cui ci occupiamo è, come ho già posto in rilievo, un lavoro caratterizzato da un'indagine fortemente orientata in direzione interdisciplinare, che vede poste insieme le competenze di storici, archeologi, giuristi. A questo proposito, occorre ricordare che gli storici del diritto sono giunti a confrontarsi con le esigenze di una ricerca interdisciplinare

[1] Questo contributo rappresenta il testo scritto del mio intervento al seminario leccese, del quale ho voluto conservare, anche in sede di pubblicazione, il carattere del tutto discorsivo, con minimi riferimenti alla bibliografia.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p407

solo nel corso degli anni '70 del Novecento e anche con una molta prudenza. È molto significativo leggere le parole scritte da Antonio Guarino nel 1971: «Fatte le debite eccezioni, noi romanisti non conosciamo adeguatamente la storia di Roma e dell'antichità. Conosciamo qualche trattato, qualche monografia, qualche problema, ma siamo poco al di sopra del modesto livello del sentito dire. Né molto ci è importato finora di essere diversi…Come superare l'empasse? Escluso che ognuno possa, salvo casi eccezionalissimi, svolgere il lavoro di tutti, l'unica soluzione è quella, già da tempo propugnata, della collaborazione tra gli studiosi dell'antichità romana»[2]. Qualche anno dopo, nel 1974, a Firenze, Archi si faceva promotore di un convegno che metteva a confronto storici e giuristi su aspetti diversi del tardo Impero tra III e V secolo. È significativo che, nella prefazione che il Maestro scrive agli Atti, egli si mostra prudente, affermando di essere pienamente cosciente che un convegno con siffatte caratteristiche vada contro la consuetudine e che esso «si propone come una sperimentazione»[3].

Non è possibile, in questa occasione d'incontro, soffermarsi sui motivi del ritardo con cui la romanistica si è confrontata con le prospettive della ricerca interdisciplinare. È appena il caso di dire che il discorso sarebbe di grande interesse, riguarderebbe tutta la storia di come si è andata, nel corso dei secoli, configurando la nostra disciplina, ma ciò ci porterebbe troppo lontano dall'oggetto del libro di cui ora stiamo discutendo.

Non vi è dubbio, in ogni caso, che oggi vi sia nella romanistica, almeno in linea teorica, un accordo pressoché generale sulla necessità della ricerca interdisciplinare, resa indispensabile anche dalle tante pieghe in cui si svolgono le indagini e in qualche modo favorita dalla miriade di strumenti, pure telematici, concernenti ogni branca del sapere antichistico.

È altrettanto vero, tuttavia, che quando ci si confronta realmente con ricerche specificamente orientate in questa direzione, non mancano, tra non pochi romanisti, diffidenze e perplessità. E ciò, dobbiamo dircelo con franchezza, riguarda in particolare la ricerca tardoantichistica. Si teme, in sostanza, che questo tipo di indagine, proprio nella misura in cui si confronta con le fonti più varie, faccia perdere specificità al dato giuridico e si trasformi in un'astratta storia delle idee. Invero, a mio parere, questo rischio si concretizza solo se lo storico del diritto tardoantico si consideri un tuttologo, cioè creda di essere esperto contemporaneamente di diritto, di storia del pensiero, di epigrafia, di archeologia o altro ancora, svolgendo il lavoro di tutti e perdendo così di vista la peculiarità della

[2] Così, nel suo editoriale, A. Guarino, in *Labeo* 17, 1971, 270.

[3] G.G. Archi, *Prefazione*, in G.G. Archi (a c. di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi . Firenze, 3-4 maggio 1974*, Milano 1974, IV.

sua opera. Una corretta impostazione della ricerca interdisciplinare da parte dello storico del diritto tardoantico non solo non trascura il dato giuridico, ma lo pone al centro di ogni ricerca, calandolo nella storia del tempo che ha espresso quel dato e arricchendolo con tutte le informazioni che egli potrà attingere dai vari specialisti che quella storia, ciascuno dal proprio punto di vista, ha concorso a delineare.

Orbene il libro di cui stiamo discutendo è una testimonianza esemplare di come vada condotta una ricerca interdisciplinare. In questo volume tutto è splendidamente coordinato tra i vari specialisti, ognuno sembra arricchirsi del lavoro degli altri, ma nessuno invade il campo d'indagine altrui. Il racconto appare unitario e diventa la narrazione di una storia di una singola regione dell'impero, una 'periferia', come vien detto nel titolo del libro, ma che si dipana tra le tante pieghe di una grande storia. Andiamo, più specificamente, a individuare alcune linee di lettura dei saggi contenuti nel tomo del libro dedicato alla tarda antichità.

Il primo saggio[4] prende le mosse dall'età della tetrarchia, durante la quale, tra il 292 e il 294, l'Italia perde il precedente *status* privilegiato, viene anch'essa organizzata in province nel quadro della diocesi Italiciana, le viene esteso l'ordinamento giudiziario e tributario comune allo spazio extraitalico. In questo nuovo contesto è costituita una *regio*, poi detta provincia doppia, *Apulia et Calabria*, retta da un governatore, chiamato non a caso *rector regionum duarum*. Di tale regione il saggio definisce non solo i limiti territoriali, ma anche la complessa burocrazia con gli uffici relativi all'amministrazione imperiale; nello stesso tempo, esso ha uno sguardo attento pure a ciò che caratterizza, dopo la svolta costantiniana, l'organizzazione ecclesiastica, che in certi casi (si pensi all'*episcopalis audientia* o alla *manumissio in ecclesia*) si pone accanto, o in sostituzione, delle istituzioni municipali. In pagine molto dense, ma sempre chiare e lineari, viene delineata la tessitura della vita di questa provincia: le città, le diocesi ecclesiastiche, gli stanziamenti militari, le presenze allogene, a cominciare da quella ebraica.

Il secondo saggio[5] illustra invece la storia economica e dei commerci della provincia in età tardoantica: il mondo agrario, la coltivazione del grano, che supera le stesse tradizionali produzioni di vino e olio e che raggiunge la produzione più elevata verso la metà del V secolo, a seguito della diminuzione delle importazioni frumentarie dalla Africa dopo la conquista vandala; inoltre,

[4] F. Grelle, M. Silvestrini, *La Provincia Apulia et Calabria*, in F. Grelle, M. Silvestrini, G. Volpe, R. Goffredo, *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dal principato all'età tardoantica* 2. *L'età tardoantica*, Bari 2023, 545-614.

[5] G. Volpe, *Economia, commerci, infrastrutture viarie*, in *La Puglia* 2 cit. 615-647.

i pascoli, in particolare l'allevamento delle pecore, le produzioni artigianali, come quella tessile, i commerci, ma anche la creazione di infrastrutture quali la costruzione di nuove strade e la loro manutenzione, i grandi investimenti sul territorio di famiglie particolarmente ricche.

Il terzo saggio[6] puntualizza la propria attenzione sulle città colte nella loro transizione da un modello vecchio a uno nuovo, sugli eventi sismici che, nel corso del IV secolo le riguardarono, sulla drastica riduzione di investimenti pubblici come *fora*, basiliche civili, teatri e anfiteatri, terme che procurarono la contrazione degli spazi urbani abitati. L'autore si occupa, inoltre, delle abitazioni, con la loro strutturazione interna, e delle botteghe; come pure della sia pur lenta formazione di una topografia cristiana con la costruzione delle prime basiliche episcopali.

Il quarto saggio[7] è orientato al mondo delle campagne, che vede protagonisti non sola la *villa* dei grandi latifondisti, come quella di Faragola, nella valle del Carapelle, emblema di una lussuosa residenza aristocratica, ma anche il *vicus*, un protagonista costante e discreto di una storia di lunga durata, fin dai tempi della Puglia preromana, un agglomerato secondario composto da un insieme di figure molto diverse per *status*, quali piccoli proprietari, braccianti, fittavoli, *servi quasi coloni*, artigiani…

Il saggio delinea, da un lato, una vera e propria geografia dei paesaggi rurali pugliesi e la loro successiva cristianizzazione, dall'altro il sistema agrario che essi esprimono almeno fino alla seconda metà del VI secolo, epoca di netta cesura col passato, a seguito di vari fattori, quali la disarticolazione del sistema amministrativo imperiale del territorio e la rapida espansione longobarda. Le campagne della Puglia tendono a contrarsi nel numero della popolazione, una storia ancora diversa caratterizza i contesti territoriali della Puglia altomedioevale.

Infine, rapide ma efficacissime pagine conclusive[8] tracciano le linee fondanti della ricerca compiuta e le prospettive d'indagine che la 'storia di una periferia' possono offrire allo studioso.

In sintesi, il quadro complessivo della regione descritto nel libro è molto articolato tra 'luci e ombre' e non inquadrabile in categorie astratte. Ciò ci induce a una significativa riflessione a carattere più generale.

L'interpretazione del tardontico è caratterizzato da due categorie senza tempo, che si ritrovano cioè in tanti momenti della storia in cui le mutazioni sono

[6] R. Gioffredo, *Le città*, in *La Puglia* 2 cit. 649-765.
[7] G. Volpe, *Le campagne*, in *La Puglia* 2 cit. 767-824.
[8] G. Volpe, *Epilogo*, in *La Puglia* 2 cit. 825-830.

più accelerate, ma che sono documentate nel tardo impero come in nessun altro periodo dell'antichità, quelle della decadenza e della trasformazione. Come è noto, la stessa storiografia contemporanea è divisa tra tali due categorie nell'interpretare le vicende di quest'epoca. L'angolo visuale da cui si guarda al tardoantico, che oggi sembra prevalere, non è più incentrato sull'idea di decadenza o di crisi, quanto piuttosto su quella di trasformazione, di straordinario laboratorio nel quale le carte della storia sono state tutte profondamente rimescolate, dando luogo a fenomeni estremamente variegati e alla nascita di nuovi mondi.

Questo è il quadro complessivo, ma è altrettanto vero che, se dalle considerazioni a carattere più generale si passa all'analisi delle vicende dei singoli territori, come nel caso della Puglia, si accentua in modo particolare la natura 'pluralistica' della storia tardoantica, che sfugge a ogni astratta schematizzazione e nella quale le idee di continuità e discontinuità, di crisi e di trasformazione, di luci e di ombre sono una accanto all'altra e assumono caratteri diversi a seconda delle diverse aree geograficahe indagate.

Le prospettive aperte da questo volume sono di grande importanza anche per lo storico del diritto e ciò non solo, come ben s'intende, per i suggerimenti che esse danno a chi si occupa specificamente dello studio delle strutture amministrative imperiali, ma pure perché suggeriscono preziose indicazioni di metodo al romanista. Si pensi al tema della periodizzazione della tarda antichità, intorno a cui particolarmente acceso è il dibattito tra chi tende a dilatarne i tempi (II-VII secolo, da Marco Aurelio a Maometto) e chi pensa a un arco cronologico ben più ristretto (dal IV al V-VI secolo, da Diocleziano e Costantino fino alla caduta dell'impero romano), un dibattito cui non è estranea la stessa romanistica[9]. Il volume di cui ci stiamo occupando ci ha dimostrato che pure sotto l'aspetto del tema dei confini cronologici del tardoantico non si può ragionare in via astratta, ma occorre valutare di volta in volta, a seconda se ci si colloca dall'angolo visuale della storia del pensiero o dei fenomeni religiosi, o invece di quella sociale, economica politica o, ancora, della storia giuridica e istituzionale. Nelle varie aree geografiche dell'impero, inoltre, gli eventi possono essersi configurati in modo diverso, dando luogo a storie diverse e tutto ciò non può non influire sul tema della periodizzazione. Non a caso, e a mio modo di vedere molto opportunamente, questo volume, nel dare conto della nascita della provincia *Apulia et Calabria*, fa incominciare l'epoca tardoantica dall'età dioclezianea proprio perché, come ho già ricordato, in tale età avviene un fatto epocale, che segna

[9] Per un quadro generale delle tematiche storiografiche relative alla tarda antichità, a cominciare dal tema della 'periodizzazione', molto utile è la lettura del recente libro di A. Marcone, *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Roma 2020, con ampi riferimenti alla precedente bibliografia.

la completa discontinuità col passato: l'Italia perde il proprio stato privilegiato e viene anch'essa organizzata in province; di qui una storia tutta differente che non può non coinvolgere anche le 'periferie' italiche.

Di più: il libro di cui stiamo discutendo pone in rilievo l'importanza della storia locale anche per lo storico del diritto.

Occorre dire che la produzione romanistica, specie nello studio del diritto privato, si è orientata quasi sempre sul diritto classico e ha avuto una prospettiva pressoché esclusivamente romanocentrica: ciò che davvero interessava ero lo studio dei vari istituti per come si erano andati formando e consolidando nell'esperienza giuridica romana.

Nelle occasioni, in cui ci è si è occupati specificamente del diritto privato nel tardoantico, lo si è fatto quasi sempre secondo un osservatorio specifico, per affermare o negare l'influenza del cristianesimo su questa o quella normativa imperiale. Tale prospettiva appare oggi quanto mai restrittiva. Il progresso degli studi ci ha fatto comprendere che il clima culturale e sociale in cui vanno inserite quelle disposizioni impedisce di leggerle secondo schematiche classificazioni, ma che occorre inserirle in una *koiné* culturale di ampio respiro, in cui sono coinvolte tante componenti della società tardoantica e che bisogna, oltretutto, tenere nella massima considerazione gli aspetti sociali ed economici nei quali quegli istituti, proprio perché sono attinenti agli interessi pratici di tanti uomini nella vita di ogni giorno, vanno inevitabilmente inquadrati. Occorre in primo luogo tener conto, quando ci si incammina su questa strada, che il tardoantico giuridico è caratterizzato da una profonda connessione tra Occidente ed Oriente. È certamente vero che, specie dopo la *Constitutio Antoniniana*, il diritto romano penetra in modo sempre più diffuso nelle province orientali, esercitandovi notevole influenza, ma è altrettanto vero che esso, in più occasioni, mutua consuetudini e usi locali. Se, a esempio, come si evince soprattutto dalle fonti della cultura materiale, in certe circostanze, in particolare nel campo contrattualistico e della tutela giurisdizionale, i provinciali sembrano preferire il diritto romano, riconoscendo a esso una maggiore capacità di tutela dei loro interessi, è altrettanto vero che le costumanze orientali finiscono per influenzare la legislazione in vari ambiti del diritto sostanziale: si pensi alla classificazione delle cose, a un'idea unitaria di proprietà che il diritto romano non aveva conosciuto, si pensi ancora al tema della famiglia.

Orbene il volume che oggi presentiamo ci indica un'ulteriore prospettiva di indagine, che in qualche misura va oltre il tema Occidente/Oriente. Esso, infatti, nel delineare con tanta dovizia di particolari gli aspetti molteplici di una 'storia di periferia' e la loro specificità nell'àmbito di una vicenda più generale, fa comprendere a chi voglia ricostruire l'esperienza giuridica quanto sia necessario che questa o quella norma che si va a analizzare vada inquadrata tenendo conto

delle caratteristiche del luogo cui quella stessa legge è diretta. Il più delle volte, bisogna ammetterlo con franchezza, ciò non avviene. Le indagini, che dovrebbero precedere ogni tentativo di esegesi di una costituzione imperiale, tendenti a individuare l'area geografica cui il provvedimento è diretto (là ove almeno non appaia con chiarezza che la legge è indirizzata a tutti gli abitanti dell'impero) sono di frequente manchevoli; spesso ci si limita solo a citare il funzionario cui la norma è indirizzata per poi incominciare un commento che prescinde dalle caratteristiche specifiche dell'area che quel funzionario governa e ove è tenuto a divulgare e far applicare la legge. Il più delle volte, invero, ciò è dovuto al fatto che non abbiamo gli strumenti e le informazioni necessarie per tale lavoro. Se invece riuscissimo a documentarci meglio su quell'area, molte leggi assumerebbero forse un significato diverso e sarebbero sottratte a troppe generalizzazioni.

A conclusione di questo mio intervento, non posso non auspicare che le ricerche come quelle del libro sulla Puglia si affermino in modo sempre più continuo nell'àmbito dei nostri studi, perché ne possono costituire un progresso decisivo, pur nella consapevolezza che non sarà facile trovare studiosi disposti a lavori di lunga durata come il nostro, con la bravura, l'acume, la tenacia, la capacità di coordinamento di cui hanno dato prova i nostri amici 'pugliesi'. A loro, il mio, il nostro ringraziamento.

Lucio De Giovanni
Università di Napoli, 'Federico II'
lucio.degiovanni@unina.it

Per una rilettura complessiva della Puglia tardoantica

La riflessione sull'opera oggetto del nostro incontro di oggi potrebbe iniziare in diversi modi e da differenti punti di vista. Il dato più ovvio è che si tratta di due tomi che vengono a concludere un'ambiziosa trilogia, iniziata nel 2013 con il volume *Dalle guerre sannitiche alla guerra sociale* e proseguita nel 2017 con *L'avvio dell'organizzazione municipale*. La qualificazione di ambiziosa serve ad evidenziare la complessità degli obiettivi della trilogia: in primo luogo seguire la storia di un'area geografica determinata sull'arco di un millennio, perché in realtà questa è la dimensione temporale complessiva, che va dagli inizi della romanizzazione dell'area all'epoca bizantina; quindi tutta la storia 'romana' di quell'area, con uno sguardo anche alle epoche successive. Contrariamente a quanto avviene di consueto, l'oggetto di riferimento, il centro attrattore e di riferimento, non è Roma, ma quella periferia che ancora oggi chiamiamo *Puglia:* la storia locale è stata individuata come *medium* d'eccellenza per conoscere la storia dell'Italia romana.

Un secondo obiettivo dell'opera è stato perseguire la conoscenza di quella storia attraverso la lente di diverse discipline, in particolare il diritto, l'economia, l'archeologia, ciascuna poi con le sue sottodiscipline, come la bioarcheologia o le indagini archeoambientali. Diverse discipline che nel loro insieme dovevano contribuire a dare l'immagine complessiva della Puglia nei diversi momenti temporali: una finalità non soltanto interdisciplinare, quanto descrittiva delle fasi storiche individuate.

Fasi individuate prevalentemente guardando alle forme, in primo luogo istituzionali, proposte dal diritto: una scelta, questa, in fondo omogenea con quell'attitudine nella periodizzazione che è comune nella storia del diritto romano, ove – più ancora della prospettiva disciplinare – è proprio la dimensione *événementielle* della storia istituzionale a fornire punti di appoggio cronologici e sistematici.

Ed infatti a scandire la scansione tra i due tomi del volume[1] sono proprio le vicende istituzionali, le grandi riforme amministrative avviate da Diocleziano e compiute da Costantino, quando ormai – si è detto – l'*edictum de pretiis* del 301 «considera 'provinciali' tutti gli amministrati»[2] e poi la prefettura del pretorio raggiunge «il definitivo assetto regionale tardoantico»[3]. Come ha scritto incisiva-

[1] *Premessa* al t. I; t. II, 545.

[2] F. Grelle, *La forma dell'impero*, in Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005 (già in *Storia di Roma*, dir. A. Schiavone 3.1, Torino 1993, 69-82), 375. V. anche Id., t. I, 26.

[3] P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 9.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p414

mente Pierfrancesco Porena[4], «La suddivisione del territorio dell'Italia romana in province e il loro accorpamento nella nuova diocesi *Italiciana* […] fu un evento radicalmente innovativo». Si tratta di un periodo che ha dato vita ad un'inesausta bibliografia; ricordo solo, per la prossimità ai temi trattati nell'*incipit* del nostro primo tomo[5], l'ampia recente ricerca di Filippo Bonin, *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*[6].

Non può non essere sottolineato nel nostro libro il ruolo determinante di quel maestro negli studi sulle organizzazioni cittadine e sulla Puglia che è Francesco Grelle, figura centrale in tutte e tre le parti della trilogia, senza – con questo – voler sminuire l'apporto degli altri coautori. Grelle che già nel 1972 sottolineava l'importanza delle «ricerche di storia regionale»[7], un'importanza che oggi si traduce in una «prospettiva geograficamente differenziata, che vada oltre il grande contrasto tra Oriente e Occidente e punti a una messa a fuoco più approfondita delle singole regioni», frase del 2020 di Arnaldo Marcone[8] riportata nell'*Epilogo*[9] al volume di Giuliano Volpe, epilogo che cala la successiva storia della Puglia in una dimensione di «invarianti strutturali», continuismi, ma anche conflittualità.

L'ampiezza di questa terza parte della trilogia supera la dimensione e gli scopi di un'opera di alta divulgazione, nel senso di un prodotto destinato ad un pubblico vasto, di non specialisti; forse, per la sua complessità, si tratta più di un'opera di consultazione. Va detto altresì che in realtà l'esposizione molto spesso fa riferimento a letteratura specifica, a dibattiti scientifici a monte ma non dettagliati nei loro contorni, a informazioni date per scontate. Un esempio banale: per la tarda antichità si dà per nota la conoscenza puntuale delle vicende belliche dell'area. Invece, non di rado, su specifici argomenti vi sono quasi delle minimonografie, in particolare nei cd. 'riferimenti bibliografici'. Ciò detto, comunque l'opera nelle sue linee fondamentali può essere fruita anche da un lettore non specialista, anche se – forse – qualche ausilio integrativo talvolta gli sarebbe potuto risultare utile.

Chi scrive è un giusromanista, che nella sua esperienza di ricerca prossima a questi argomenti ha solo toccato in anni lontani problemi di giurisdizione provinciale in età ciceroniana e qualche tema di età giustinianea, cosicché per quanto mi riguarda dall'ampio spettro degli approcci coltivati in quest'opera posso

[4] P. Porena, *Riflessioni sulla provincializzazione dell'Italia romana*, in M. Ghilardi, Ch.J. Goddard, P. Porena (a c. di), *Les cités de l'Italie tardo-antique (IV^e^-VI^e^ siècle). Institutions, économie, société, culture er religion*, Rome 2006, 9 dell'estr.

[5] T. I, 15 ss.

[6] Torino 2023.

[7] F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano: teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1972, X della *Prefazione*.

[8] A. Marcone, *Prospettive tardoantiche 2020*, in *Athenaeum* 109/1, 2021, 230 ss.

[9] T. II, 828.

solamente estrarre elementi interessanti o che pongono domande.

Nel tomo I, nella storia della terminologia amministrativa nel principato dalla *regio secunda* alla *provincia Apulia et Calabria*, fino alle correttore, emerge come coagulo di cambiamenti la costruzione della *via Traiana* (109 d.C.), centrale nelle fortune di Brindisi e dei territori da essa attraversati, puntualmente descritti[10]. Segue un lungo II capitolo, *«Civitates e prìncipi»* (31-115), che esamina i rapporti tra imperatori e città sotto tre profili: a) l'epigrafia imperiale, che talvolta è espressione di specifici rapporti tra una città beneficata e il principe; b) i possedimenti; c) la tutela dell'ordine nelle campagne, tematica interessante anche per gli aspetti sociali che ne sono coinvolti, dalle agitazioni servili al fenomeno del brigantaggio.

Il tema più rilevante è però senza dubbio quello dei possedimenti, visto sia sotto il profilo dei possedimenti del principe (ben maggiori per dimensione) sia quello dei possedimenti senatori ed esaminato città per città. Ne risultano una quindicina circa per ciascuna delle due tipologie, nei possedimenti senatori se possibile si specifica l'origine del titolare e della sua famiglia, fino a prendere in considerazione anche la presenza di schiavi.

Proprio quest'attenzione agli individui menzionati ha rivelato un aspetto che a me, dati i miei interessi, è sembrato particolarmente interessante: la presenza femminile, dalla donna di alto rango, fino alla schiava. Una circostanza già oggetto di studio, in particolare da parte di Marcella Chelotti[11].

Le donne citate sono più di venti, in circa 40 pagine, tra di esse la più nota è certamente Calvia Crispinilla, non a caso oggetto di approfondito esame da parte della più recente indagine generale sui patrimoni femminili, quella di Giulia Vettori, *Bonae matronae e bona matronarum. Donne e capacità patrimoniale tra Repubblica e Principato*[12]. Chiacchierata donna vicina a Nerone, Crispinilla « […] era proprietaria di una lussuosa villa a Barcola, presso Trieste, ma anche di un vastissimo insediamento residenziale e produttivo presso Loron, in Istria […] era proprietaria […] di una tenuta a una quarantina di chilometri da Roma [con] un'uccelliera per l'allevamento dei tordi», di un'industria di anfore, e di proprietà in Egitto e in Africa. Nella nostra *Regio* aveva certamente interessi nel barese e soprattutto nel tarentino (forse donazioni neroniane)[13], da dove provengono due epitaffi di suoi schiavi pastori (*servi gregarii*) e quello della sua schiava Calliste[14]. Sono infatti abbastanza nume-

[10] Bella sintesi in t. I, 373.

[11] M. Chelotti, *Donne 'protagoniste': alcuni esempi dall'Apulia et Calabria*, in P. Pavón (a c. di), *Marginación y mujer en el Imperio Romano*, Roma 2018, 179 ss.

[12] Bari 2022, 233 s.

[13] T. I, 95.

[14] T. 1, 87 s. della schiava Calliste.

rosi epitaffi di schiavi/e. Le attività di Crispinilla sono quasi un *leit motiv* del tomo I, la ritroviamo ancora, secondo Giuliano Volpe, come «quasi un modello»[15] di quella «razionalità economica» che vedeva i grandi proprietari «impegnati nell'agricoltura intensiva nei territori centro-settentrionali adriatici e in quella estensiva al sud».

Sono diverse le circostanze in cui una testimonianza femminile può dare adito a contesti interessanti; ad es., una dedica funeraria da parte di *Numisia Aug(usti)n(ostri) ser(va)* consente un'ipotesi di passaggio di un fondo (il *fundus Paccianus*) nei possedimenti imperiali[16].

Il terzo lungo (117-305) capitolo del primo tomo reca il titolo «Istituzioni cittadine e anatomia della società». In realtà, a mio avviso questo capitolo ha due oggetti diversi. Il primo oggetto è una puntuale descrizione dei rapporti di ogni singola città con i suoi gruppi dirigenti: il discorso prende in considerazione prima i *municipia*, poi le *coloniae*, con una ricchezza di dati impressionante e specchio di una riflessione scientifica ad ampio raggio, anche in altri contesti, ma che potrebbero essere interessanti nel nostro[17]. Talvolta il dato archeologico consente complessi *excursus* come nel caso dei due anfiteatri di *Lupiae* e di *Rudiae* (quest'ultimo donato da una donna, *Otacilia Secundilla*)[18], con interessanti considerazioni anche dal punto di vista demografico.

Il secondo oggetto del capitolo corrisponde all'espressione «anatomia della società» del titolo in quanto inizia con l'esame degli stanziamenti dei militari per poi passare in rassegna le articolazioni della società, come i *collegia* e tutto quanto collegato al culto: anche in quest'ultimo caso ricorrono (poche) presenze femminili[19]. Una interessante caratteristica della *regio* appare l'esistenza di santuari costieri, direi prevalentemente in grotte.

L'anatomia della società viene completata dal IV capitolo sui censimenti, ad opera di Marina Silvestrini, che contiene i censimenti dei personaggi di ordine senatorio e del personale imperiale, dei notabili e dei militari.

A questo punto il V capitolo del primo tomo sposta l'attenzione su prospettive diverse, che racchiuderei nell'espressione 'attenzione alle funzioni sociali': economia, strutture cittadine, campagne.

Si è già detto della differenziazione produttiva a livello peninsulare piuttosto che a livello regionale della quale sono stati responsabili diversi fattori, con la

[15] T. I, 347.

[16] T. I, 59.

[17] Ad es. v. A. Gallo, *L'orazione di Adriano sugli Italicenses: fra storia, retorica e diritti dei municipi*, in *QLSD.* 12, 2022, 369 ss., non citato ovviamente per tempistica di pubblicazione nella bibliografia finale.

[18] T. I, 97, 246 ss., 451 s.

[19] T. I, 277 (a *Larinum* e *Herdonia*), 279 (a *Butuntum*), 285 (a *Luceria*).

sempre maggiore importanza dei prelievi annonari. La riflessione sulla produzione di vino e olio e soprattutto sui contenitori per il loro trasporto è occasione per una minimonografia accompagnata da un interessante corredo iconografico, come spesso accade in questo volume: da questo punto di vista una bellissima opera. Ancora più importante la produzione frumentaria; a questa si affiancano la pastorizia e tutte le attività ad essa connesse. Una circostanza singolare appare il quasi totale silenzio delle fonti, fino al 774, circa la produzione del sale: probabilmente la traccia maggiore è da ritrovare nella toponomastica.

Il VI capitolo tratta de «Le città»: un argomento problematico, per molti motivi. In primo luogo il potere di attrazione dell'età traianea, che potrebbe far trascurare la vitalità edilizia del I sec. d.C. così ben documentata nel tomo I e quanto ancora avvenuto nell'avanzato II secolo, fino ad un III secolo per cui si parla di «silenzio di testimonianze»[20]. In secondo luogo, «pochi numeri, tanti problemi», così recita il § 2 del VI capitolo: quante città, quale estensione, quanti abitanti? Poche le città degne di nota, solo 4 con superficie pari o superiore ai 60 ettari, comunque solo 27 tra colonie e *municipia*: ingegnoso è il tentativo di precisare il numero degli abitanti guardando alla capienza di spettatori negli anfiteatri. Devo dire che il tentativo, nella sua difficoltà, mi ricorda lo sforzo simile fatto dai giusromanisti per collegare l'età media delle morti a Roma con l'effettiva importanza della *patria potestas*. Comunque, quali che siano i pur diversi criteri di calcolo, emerge sicuro il dato di un'urbanizzazione 'debole' della regione e un panorama nel quale oltre alle città è presente un alto numero di agglomerati secondari complementari alla città, che sono – è questo un dato fondamentale – nelle parole di Roberto Goffredo «invarianti strutturali di lungo periodo della geografia antropica della regione»[21]: un numero così alto da poter concludere con Giuliano Volpe che «gran parte del popolamento sia stato rurale, incentrato in particolare negli agglomerati secondari, i *vici*»[22].

Tra le realtà cittadine esaminate, vorrei sottolineare le vicende di *Herdonia*, per la presenza nel II sec. di amministratori particolarmente capaci, anche se sono altrettanto importanti Canosa, Brindisi e Taranto. Nelle campagne già nel I sec. comincia ad affermarsi la *villa*, in luogo della fattoria, ma con conservazione degli allineamenti centuriali.

Il secondo tomo è più breve del primo; vale la pena evidenziare come le parti che ho chiamato di attenzione alle funzioni sociali (economia, strutture cittadine, campagne) abbiano una lunghezza simile a quella avuta nel I tomo. È invece

[20] T. I, 374.
[21] T. I, 381.
[22] T. I, 505.

in proporzione molto ridotta la parte 'istituzionale', considerando altresì che un discreto spazio è occupato dalla grande novità dell'organizzazione ecclesiastica e dell'edilizia ad essa in vario modo collegata.

Se, scrivendo della modellazione urbana provinciale nei primi due secoli del Principato Luigi Capogrossi Colognesi in *Storia di Roma tra diritto e potere*[23], intitolava il relativo capitolo, secondo una felice formula entrata nell'uso, «Un impero di città», si deve tener conto del fatto che si tratta di città però tra di loro morfologicamente diversificate «nella singolarità di ciascuna esperienza individuale e di gruppo», come scriveva Grelle[24]. Ed infatti tutta la parte sulle città nel I tomo si regge sulla distinzione *municipia*/*coloniae* e le vicende relative, individuando per ciascuna città un reticolo storico spesso dettagliatissimo.

La distinzione tra *municipia* e *coloniae* ora viene meno, rimangono solo le *civitates*: più volte questa affermazione viene ripetuta, cito ad es.: «Il termine [*civitas*] sostituisce oramai anche nei documenti ufficiali le antiche denominazioni di *colonia* e di *municipium*»[25] (così Grelle); oppure, con diversa ma complementare motivazione, «Municipi e colonie sono ormai livellati nella condizione di *civitates* in un quadro che vede la presenza imperiale sul territorio più incisiva e diretta»[26] (così Silvestrini).

Questa evoluzione suscita una curiosità, forse ingenua, sulla base del ricordo dell'importanza di fenomeni quale la concessione – su richiesta – a comunità dello *status* di città, come nel caso esemplare di Tymandos[27], che riceve *ius et dignitatem civitatis, civitatis nomen honestatemque*. Una concessione forse di età dioclezianea[28], recentemente datata nel 312/3 o prima del 324[29], nella quale si fa esplicito obbligo (l. 28: *debebunt*) alla nuova *civitas* di darsi edili, questori *quoque et si qua alia necessaria facienda sunt*[30]. Una nuova *civitas*: non mi

[23] L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2021[3], 342 ss.

[24] Così Grelle, *L'autonomia* cit. XI. Da ult. il pensiero di Grelle è ripreso (spec. a proposito di Gell. 16.13.6 e del sintagma *legibus suis et suo iure uti*) da Francesco Arcaria in sede di *recensione* di R. Cardilli, *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino 2021 (in part. 185 ss.) in *Index* 50, 2022, 29.

[25] T. II, 561.

[26] T. II, 575.

[27] Città della Pisidia. In *CIL*. III, 6866; *FIRA*. I, n. 92, 454 s.; H. Bru, G. Labarre, M. Özsait, *La constitution civique de Tymandos*, in *Anatolia antiqua* 17, 2009, 194 (*on line*, https://www.persee.fr/doc/anata_1018-1946_2009_num_17_1_1281). Iscrizione di data incerta, *epistula* di imperatori ignoti a Lepido, *praeses* della Pisidia.

[28] A.H.M. Jones, *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford 1937, 142.

[29] G.M. Arena, *Le città della Pisidia tardoantica e il deorum immortalium favor: fra permanenze pagane e trasformazioni cristiane*, in *Rivista Storica dell'Antichità* 46, 2016, 225 ss.

[30] Sui requisiti richiesti a Tymandos v. S. Aounallah, *Pagus, castellum et civitas. Études d'épigraphie et d'histoire sur le village et la cité en Afrique romaine*, Bordeaux 2010, 15.

sembra di avere incontrato nel secondo tomo una vicenda simile, piuttosto accenni di decadenza di città precedentemente fiorenti, come Arpi[31] o nelle vicende come quelle di *Herdonia* e del suo vescovo Saturnino alla fine del V sec.[32]. La spiegazione forse può trovarsi su diversi piani: da una parte nella precoce municipalizzazione dell'area e nell'attività ripetuta nel tempo di attività coloniarie. Ciò è una riprova della profonda 'romanità' di quella che ormai è diventata una *provincia*. Dall'altra parte si può guardare alle nuove funzioni amministrative in senso lato assunte dai *vici*[33] o ai *vici* stessi come sede di diocesi[34] e chiese rurali[35], e soprattutto nel V e VI secolo centri importanti di vitalità rurale[36].

Nelle pagine dedicate all'edilizia religiosa, a parte l'attenzione ovvia alle chiese (nelle quali si possono ricomprendere anche le catacombe), non ho trovato, salvo mie sviste, menzione di *piae causae*, espressione ricorrente dal 528[37] in una costituzione di Giustiniano, in particolare quando elenca (C. 1.2.19) *in sanctam ecclesiam vel in xenodochium vel in nosocomium vel in orphanotrophium vel in ptochotrophium*, cioè ospizi per pellegrini e stranieri, ospedali, orfanatrofi, ospizi per i poveri; poco dopo Giustiniano vi aggiunge di fatto anche i monasteri[38]. Un generico accenno viene fatto a «luoghi [ove] praticare l'accoglienza e l'assistenza» come, ad es., gli atri porticati a Canosa[39]. Una fenomenologia comunque direi piuttosto propria della parte orientale dell'impero[40]. Per la nostra Puglia ho trovato solo riferimenti ad ambienti monastici: un accenno a «esperienze di tipo monastico maschili e femminili» a Lecce ed Otranto[41], o nell'agro

[31] T. II, 561; v. spec. 654 ss.

[32] T. II, 561.

[33] T. II, 562.

[34] T. II, 593: un *vicus* marittimo della *civitas* canosina.

[35] T. II, 800 ss.

[36] T. II, 677 s.

[37] C. 1.2.19; sul punto v. L. Peppe, *Latino e altre lingue nel tardo antico: qualche considerazione sulle "piae causae"*, in *Fundamina* (Pretoria), 20/2, 2014 (*Essays in Honour of L. Winkel*), 677-683; anche in http://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S1021-545X2014000200017&script=sci_arttext&tlng=es.

[38] C. 1.2.23 pr., Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. (530): *Ut inter divinum publicumque ius et privata commoda competens discretio sit, sancimus, si quis aliquam reliquerit hereditatem vel legatum vel fi deicommissum vel donationis titulo aliquid dederit vel vendiderit sive sacrosanctis ecclesiis sive venerabilibus xenonibus vel ptochiis vel monasteriis masculorum vel virginum vel orphanotrophiis vel brephotrophiis vel gerontocomiis nec non iuri civitatum, relictorum vel donatorum vel venditorum eis sit longaeva exactio nulla temporis solita praescriptione coartanda*.

[39] T. II, 738.

[40] Per un'introduzione F. Bianchi, *Dal xenodochium all'hospitale. Origini e sviluppi delle istituzioni ospedaliere nel medioevo*, in F. Bianchi, G. Silvano (a c. di), *Saggi di storia della salute. Medicina, ospedali e cura fra medioevo ed età contemporanea*, Milano 2020, 11 ss., *on line*.

[41] T. II, 597.

di Lucera alla fine del V secolo o a generici monasteri prossimi alle *civitates*[42].

È interessante invece il dato di una buona presenza vescovile in attività produttive, come per i materiali edilizi[43].

Alla fine della lettura del libro, ne emerge una folla di individui e soprattutto di città, con le loro storie e le loro identità, meno documentate nella tarda antichità, ma che si può dire sempre ispirate all'appartenenza, come traspare in quelle formule che è dato rintracciare in testimonianze di IV sec. di particolare legame tra la città e il suo governatore o patrono: con espressioni come *ob amorem patriae*[44] a Canosa per il *corrector* Volusius Venustus, canusino[45], o a Lucera nel 327 (*amore erga ordinem civesque*)[46], formule che richiamano il commosso discorso di Ausonio nell'avanzato IV sec.; Auson, *ord. urb. nob.* 20, 39-41: *Haec* [*Burdigala*, Bordeaux] *patria est: patrias sed Roma supervenit omnes. / Diligo Burdigalam, Romam colo. Civis in hac sum, / consul in ambabus: cunae hic, ibi sella curulis*.

Insomma, il volume è ricchissimo da ogni punto di vista ed ogni sua pagina costringe all'attenzione ed ai collegamenti. Ad es., la paginetta[47] dedicata alla presenza ebraica in Puglia nella tarda antichità fa immediatamente venire alla mente le sinagoghe di Trani, l'antica *Turenum*, che, seppure più tarde, sono comunque documenti straordinari di quella civiltà; del resto comunità ebraiche sono ricordate nel tardo antico a *Venusia*, *Tarentum* e *Hydruntum*[48].

Non ho parlato della rete viaria, di fori, porti, acquedotti, case dei privati, *villae* lussuose (esemplare quella di Faragola)[49], non ho parlato di eventi traumatici come terremoti, pestilenze, devastazioni belliche: tutto questo c'è nel volume e perfettamente esaminato, anche dal punto di vista iconografico.

[42] T. II, 578.

[43] T. II, 633 ss.

[44] *CIL*. IX, 329; *ERC.* 16: collocabile tra 317 e 333 (eccetto 324-326), o tra 326 e il 333 (P. Pensabene, *Storia ed archeologia a Canosa nel quadro della Puglia romana, tardoantica e altomedievale*, in *Canosa: ricerche storiche: decennio 1999-2009: atti del Convegno di studio, 12-13 febbraio 2010*, Martina Franca 2011, 195). Su tale ed analoghe formule, v. P. Porena, *Urban Identities in Late Roman Italy*, in C. Brélaz, E. Rose (a c. di), *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Turnhout 2021 (*Atti* di un convegno romano del 2018), 176, *open access*. Alla letteratura cit. da Porena *adde* P. Le Roux, *L'amor patriae dans les cités sous l'Empire romain*, in Id., *La toge et les armes. Rome entre Méditerranée et Océan. Scripta varia* I, Rennes 2011, 564 ss., *en ligne* (già in H. Inglebert [a c. di], *Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Cl. Lepelley*, Paris 2002, 143 ss.).

[45] T. II, 567.

[46] *AE.* 2004, 443 = *EDR.* 153193.; v. t. II, 576 s.

[47] T. II, 607; v. anche 585.

[48] T. I, 455; v. anche 604, 614, 755.

[49] T. II, 787 ss.

Concludo queste riflessioni su un'opera così complessa e ricca con una confessione. Man mano che andavo avanti nella lettura, sempre più mi veniva alla mente l'affresco *Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo* di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena: la città con le sue istituzioni e i suoi edifici, i borghi, il contado, le vite e le attività degli uomini, anche comuni. E una delle caratteristiche della nostra opera è che guarda sì in primo luogo alle *élites*, ma non solo ad esse[50]; infatti, se nel I tomo vi è il citato IV cap. *Censimenti*, selettivo per il suo oggetto, invece il finale *Indice dei personaggi* (948-982) raccoglie i nomi di tutti gli individui menzionati nell'opera, fino a quelli di schiavi, come il servo pastore Q(i)etus Crispillinae[51] o schiave, ricordate in diversi interessanti contesti funerari[52]. E come si è visto parlando delle donne, si è dato voce a donne di ogni statuto giuridico e sociale.

Leo Peppe
Università di Roma Tre
lpeppe@tiscali.it

[50] Sulla utilità della prosopografia anche in relazione alla gente comune v. R. Varga, *Romans 1by1 and the Quest for the Roman Empire's 'Ordinary' People*, in *Academia Letters*, 2021/July, *on line* https://doi.org/10.20935/AL1941.

[51] T. I, 87 (di Q(i)etus, fig. 38, è qui riprodotto l'epitaffio), 312 e 348.

[52] Ad es. Calliste (t. I, 88), Numisia (I, 59) e Secunda (I, 99).

*L'inesauribile centralità di una periferia: l'*Apulia-Calabria *tardoantica al vaglio degli esperti*

Alcuni libri sono destinati a lasciare il segno negli studi. È il caso del doppio volume scritto da Francesco Grelle, Marina Silvestrini, Giuliano Volpe, Roberto Goffredo sulla Puglia romana in età imperiale. Di fronte a un'opera di tale spessore, il nostro sguardo deve necessariamente limitarsi al secondo tomo, sull'*Apulia* tardoantica, per non incorrere nella presunzione dell'onniscienza. Il tomo è organizzato con una razionalità chirurgica, che esalta l'equilibrio di un progetto pianificato e portato a termine con successo. Attraverso un movimento verticale l'analisi muove dal livello superiore dell'amministrazione della provincia tardoantica (cap. 8 – Grelle e Silvestrini), per scendere a scandagliare la base materiale del successo della regione, quasi un drone che mette a fuoco le realtà e le dinamiche, ricchissime, dell'economia (cap. 9 – Volpe); quindi l'analisi si estende in senso orizzontale per mettere in primo piano l'ordito delle città (cap. 10 – Goffredo), e tornare infine a interpretare la rete di indizi che emergono copiosi dalle campagne pugliesi, indizi cui l'archeologia ha restituito una vitalità generosa e di raro impatto (cap. 11 – Volpe). Ne nasce un'opera con un'architettura a chiasmo che offre al lettore un senso di pienezza.

Il pregio maggiore del tomo è nella scienza e nella competenza degli autori: a ogni pagina si tocca con mano lo spessore di un'esposizione che è frutto di decenni di ricerche sulle fonti materiali, letterarie, epigrafiche, giuridiche – fonti assimilate, meditate, sapientemente dominate. Questa ricchezza riempie ogni pagina del libro. L'esposizione offre dunque il meglio della ricerca italiana sulla storia dell'*Apulia-Calabria* in età romana. Perciò, e innanzi tutto, deve essere espresso un sincero e profondo ringraziamento agli autori per la creazione e per la pubblicazione di una sintesi che migliore non sarebbe stata possibile. Solo l'esperienza degli autori e la loro assoluta padronanza della documentazione ha reso possibile la lettura di un libro in due tomi, di ben 830 pagine, che scorrono in maniera sorprendentemente fluida. Un risultato tutt'altro che scontato, che fa dell'opera un saggio interpretativo lucido e organico, e non un disarticolato dizionario enciclopedico della Puglia imperiale romana. Dominio dell'informazione e chiarezza espositiva spiegano la facilità con la quale si individuano subito i pregi della ricerca e si fatica a cogliere qualche difetto.

La ricchezza delle fonti di diversa natura, metabolizzate lungamente, potrebbe suggerire uno sviluppo ulteriore. Il libro si presta a predisporre un *database* coordinato con un GIS che permetta di individuare nello spazio della provincia e in proiezione diacronica l'ubicazione di alcune categorie di fonti; per esem-

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p423

pio delle iscrizioni latine, con link all'edizione digitale del testo, magari già esistente (come EDR); o anche di un GIS che consenta di leggere nello spazio la mappa dei collegamenti stradali e dei miliarii in diacronia. E un'operazione analoga, certamente impegnativa, potrebbe essere fatta per la topografia degli insediamenti rurali o per alcune tipologie di materiali archeologici.

La grande esaustività del secondo tomo de *La Puglia nel mondo romano, storia di una periferia* offre un affresco completo sull'*Apulia-Calabria* tardoantica, sulle sue città, sulle sue campagne, sulle sue infrastrutture e sulle dinamiche economico-sociali che interessarono quell'area. L'attenzione degli autori necessariamente orbita intorno alla provincia tardoantica. Questa scelta, condivisibile, ha prodotto un più che giustificato 'effetto ipnotico' che necessita di un antidoto: la concentrazione centripeta sulla provincia tardoromana richiede un inquadramento della regione apula nel più ampio contesto mediterraneo e continentale tra fine III e metà VI secolo. Questa prospettiva 'in campo lungo' – uno dei privilegi del lettore – è stimolata in primo luogo dal titolo del libro: «storia di una periferia». In Italia, la moderna sensibilità post-unitaria associa spontaneamente la Puglia e altre regioni dell'Italia del Sud alla così detta «Questione meridionale». L'idea di povertà e arretratezza, di deficit economici e di sofferenza sociale condiziona ancora l'immaginario del lettore contemporaneo. L'origine del latifondo meridionale d'età moderna in un presunto sistema latifondista romano, ipotesi cara a molti studiosi italiani della fine del XIX secolo, ma, come mostra il nostro volume, certamente errata, rischia di alimentare equivoci[1]. L'uso del concetto di 'periferia', che è evocato nel titolo del libro, forse non aiuta a restituire l'*Apulia-Calabria* tardoantica alla sua reale dimensione in quella fase della sua storia, soprattutto se istintivamente il lettore sprovveduto identifica perifericità con degrado e marginalità. Se davvero l'Apulia-Calabria tardoantica fu una periferia dobbiamo conveni-

[1] Sul rapporto tra origine della così detta «Questione meridionale» e dinamiche dell'economia agraria romana e tardoantica cfr. A. Giardina, *Analogia, continuità e l'economia dell'Italia antica, pref. a: G. Salvioli, Il capitalismo antico*, Roma-Bari 1984², rist. 1985 [ora in Id., *L'Italia Romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari 1997, 323-369, in part. 334-353; si veda soprattutto a p. 338: «Il presupposto dichiarato o implicito di ogni visione continua della storia meridionale è il concetto di 'depressione' o 'sottosviluppo': il millenario ritardo del Sud, le sue periodiche battute d'arresto come le sue troppo brevi accelerazioni, hanno infatti spesso offerto una chiave di lettura dominata dalle permanenze»]. Sulla (il)liceità del concetto di 'Italia meridionale' nella tarda antichità cfr. Id., *Considerazioni finali*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica (Atti del XXXVIII convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 2-6 ottobre 1998)*, Napoli 2000, 609-624. Importante anche Id., *Emilio Sereni e le aporie della storia d'Italia*, in *Studi Storici* 37, 1996, 693-719 [ora in Id., *L'Italia Romana* cit. 371-415, in part. 387-415]. Sulla «Questione meridionale» cfr. in sintesi G. Pescosolido, *La questione meridionale in breve. Centocinquant'anni di storia*, Roma 2017.

re che essa fu una periferia molto fortunata in quel lungo periodo. Sembra opportuno, insomma, sottoporre il termine 'periferia' almeno a una riflessione storica quando l'arco cronologico esaminato coincide con la tarda antichità, con i secoli dalla metà del III almeno alla metà del VI.

L'*Apulia-Calabria* tardoantica non fu allora quella che oggi chiameremmo una 'periferia'. In primo luogo essa fu in quella lunga fase storica una delle aree economiche d'Italia decisamente trainanti sia in termini di produzione agricola, zootecnica e manifatturiera, sia in termini di esportazione e commercializzazione dei *surplus* per il consumo in altri contesti, come mostrano gli studi recenti i cui risultati sono confluiti nel volume in esame[2]. Essa fu per quasi tre secoli economicamente essenziale per quanto concerne la formazione delle rendite monetate delle aristocrazie locali e delle aristocrazie non residenti (prime fra tutte le nobili famiglie senatorie romane), delle rendite delle proprietà imperiale ed ecclesiastica e, di conseguenza, fu un'area economica vitale anche per quanto concerne la sua capacità di coprire costantemente un alto gettito fiscale. Le fonti consentono di affermare che la regione apula fu un'area di percezione fiscale molto importante nel corso dell'evoluzione degli equilibri del tardo impero poi del regno ostrogoto in Italia e nel mediterraneo occidentale, segno di una costante ed elevata capacità produttiva e distributiva[3]. Dunque almeno per la sua fertile economia, per i flussi commerciali favoriti da infrastrutture rodate e protette, per l'economia e la fiscalità dell'Italia tardoantica l'*Apulia-Calabria* fu un'area 'centrale', anche se, nella percezione moderna, essa risulta decentrata nel sud-est della penisola. Per nostra fortuna è possibile attingere la prospettiva di un senatore colto, acuto e politicamente attivo ai massimi livelli dell'ultima Italia romana: Cassiodoro. Quest'uomo nato dopo il 476 e lungamente insediato nella capitale governativa di Ravenna aveva l'impressione della netta centralità delle province 'meridionali' nell'Italia dei suoi tempi (l'*Apulia-Calabria* e la

[2] I capitoli IX e XI del volume, scritti da G. Volpe, illustrano dettagliatamente il panorama dell'economia della provincia tardoantica. Per una proiezione sull'economia dell'Italia meridionale tarda cfr. D. Vera, *I paesaggi rurali del Meridione tardoantico: bilancio consuntivo e preventivo*, in G. Volpe, M. Turchiano (a c. di), *Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del I Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia Meridionale (Foggia 2004)*, Bari, 23-38.

[3] L'importanza dell'*Apulia-Calabria* nella prima metà del VI secolo per gli equilibri economici e fiscali d'Italia è testimoniata da Cassiod. *Var*. 1.2; 16; 35; 2.26; 5.31; 8.33. Su questi equilibri cfr. F. Marazzi, *The Destinies of the Late Antique Italies: Politico-Economic Developments of the Sixth Century*, in R. Hodges, W. Bowden (eds.), *The Sixth Century: Production, Distribution and Demand*, Leiden-Boston-Köln 1998, 119-160; D. Vera, *Stato, fisco e mercato nell'Italia gotica secondo le «Variae» di Cassiodoro: fra ideologia politica e realtà*, in L. Capdetrey, C. Hasenohr (éd.), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 245-286.

Lucania-Bruzzi)[4]. Del resto la nostra sensibilità agli spazi dell'Italia non è quella dei Romani, e l'idea di marginalità nel Mediterraneo tardoantico non è quella dell'Italia post-unitaria. La centralità dell'*Apulia-Calabria* cassiodorea trova un concreto e percepibile riscontro in un documento straordinario come la «Tabula Peutingeriana», nella quale la grande provincia appare posizionata al centro della lunga carta, placidamente 'sdraiata' nel cuore del Mediterraneo e del sistema di trasporti romano[5]. Sembra difficile attribuire alla provincia tardoromana il marchio della perifericità da un punto di vista geografico, in un universo spaziale nel quale l'Italia peninsulare continuava a essere il centro del centro, come si evince dalle *laudes Italiae* tarde[6].

È possibile parlare di 'periferia' dell'*Apulia-Calabria* da un punto di vista sociale? Il discorso è più complicato. Naturalmente le fonti antiche, materiali e non, ci interrogano sempre circa l'effettivo benessere che la ricchezza economica riversò a vantaggio dei diversi contesti sociali popolati dai residenti nella provincia di *Apulia-Calabria*. L'*Apulia* tarda associa manifestazioni di ricchezza privata ostentata, di mantenimento e di diversificazione delle strutture pro-

[4] Vd. fonti alla nota precedente, cui si aggiungono Cassiod. *Var*. 1.3; 3.8; 4.5; 8.31-32; 9.3; 11.39; 12.12-15. Cfr. G. Polara, *L'Italia meridionale nelle «Variae» di Cassiodoro*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica*, Napoli 2000, 9-36; R. Arcuri, *«Rustici» e «rusticitas» in Italia meridionale nel VI secolo d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale antico*, Messina 2009; M. Cristini, *Totila and the Lucanian Peasants: Procop. Goth. 3.22.20*, in *GRBS*. 61, 2021, 73-84. Su Cassiodoro resta fondamentale A. Giardina, *Cassiodoro politico*, Roma 2006.

[5] Cfr. Tabula Peutingeriana, , VI-VII Miller (vd. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Tabula_Peutingeriana_-_Miller.jpg); M. Rathmann, *Tabula Peutingeriana. Die einzige Weltkarte aus der Antike*, Darmstadt 2016, 6-7 (Abb. 2 e 3); 60-63 (Blatt 5); 64-65 (Blatt 6). Nel volume in esame G. Volpe (pp. 640-645) coglie giustamente la razionalità del potenziamento dei due assi viarii dell'*Appia* e dell'*Herculia* capaci di scavalcare l'Appennino e di biforcarsi per collegare i diversi entroterra produttivi apuli e i porti delle coste ionica e adriatica dell'*Apulia-Calabria*.

[6] Sulla centralità dell'Italia nella percezione dello spazio egemonizzato dai Romani cfr. A. Giardina, *L'identità incompiuta dell'Italia Romana*, in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international: Rome, 25-28 mars 1992*, Roma 1994, 1-89 [ora in Id., *L'Italia Romana* cit. 193-232]; sulle *laudes Italiae* vd. 47-51 = 38-43. La centralità italica permane nelle *laudes Italiae* più tarde, tra fine IV e V secolo, cfr. V. Berlincourt, *Lien intertextuel et contexte dans l'œuvre-source: Claudien «Ol. Prob.» 163, Symmaque et les «laudes Italiae» virgiliennes*, in *Philologus* 160, 2016, 305-321; G. Scafoglio, *Rutilius Namatianus après l'unification de l'Italie: actualisation et interprétations idéologiques de l'«hymne à Rome» (De reditu, 47-66)*, in É. Wolff (éd.), *Rutilius Namatianus, aristocrate païen en voyage et poète*, Bordeaux 2020, 365-378. Importanti riflessioni sull'«italicità» nel V secolo in A. Giardina, *Italy and Italians during Late Antiquity*, in P. Delogu, S. Gasparri (a c. di), *Le trasformazioni del V secolo: l'Italia, i barbari e l'Occidente romano (Atti del Seminario di Poggibonsi, 18-20 ottobre 2007)*, Turnhout 2010, 101-120. Sull'ansia di ridurre le distanze tra 'centro e periferia' nel tardo impero cfr. L. Lemcke, *Bridging Center and Periphery. Administrative communication from Constantine to Justinian*, Tübingen 2020.

duttive rurali, a limitate testimonianze di reinvestimento nell'edilizia urbana, alla destrutturazione delle aree pubbliche delle città, alla rifunzionalizzazione delle *domus*, a sacche di marginalità che slittano verso fenomeni di ruralizzazione degli abitati e di perdita di controllo civico sui distretti rurali[7]. Come evidenziano con equilibrio gli autori del volume in esame, anche in *Apulia* il *caput provinciae*, Canosa, la sede del potere civile, mantiene in vita le strutture edilizie pubbliche della città, mentre le altre città della provincia perdono via via la loro *facies* tradizionale pubblica, e subiscono la concorrenza dei poli produttivi rurali; rurali; si tratta di un fenomeno generale, comune alle città di altre province dell'Italia tardoantica[8]. La sede amministrativa civile ed episcopale 'cannibalizza' i piccoli centri. E spesso l'opificio, la manifattura, il deposito intraurbani vincono sulle aule del foro e sulle terme (si pensi all'allevamento del murice da porpora che nobilita l'eccentrica Otranto, dotata di un'importante manifattura di Stato ancora nel VI secolo). Ma questa spinta a produrre anche a scapito della città classica appare significativa dell'energia economica della regione. L'*Apulia* tardoantica, proprio nel contesto della tarda antichità nel Mediterraneo occidentale, non appare nell'insieme una 'periferia del benessere', a patto di non istituire un'equazione diretta e univoca tra benessere e urbanistica classica, soprattutto pubblica. La spinta produttiva in ambito urbano e rurale appare troppo netta e il suo abbrivio troppo lungo per non presupporre un vantaggio sociale per i produttori e per i negoziatori. Ancora una volta siamo di fronte a una 'periferia trainante'[9]. Si tocca qui un punto nevralgico nell'interpretazione del denso volume sulla provincia di *Apulia-Calabria* tardoantica. Il regresso urbano, che può sembrare un *deficit* nella storia della regione, ha funzionato come cuscinetto verso le conseguenze negative della crisi del sistema impero in Occidente tra V e VI secolo. Per capire questo fenomeno peculiare delle vicende dell'ultima *Apulia-Calabria* romana è necessario ricollocare – sommariamente – la provincia apula nel quadro più ampio della grande storia dell'impero e del Mediterraneo occidentale tra IV e VI secolo.

L'*Apulia-Calabria* restò fino alle brevi razzie ordinate dall'imperatore Anastasio I nel 508 e, più tardi, fino alla seconda fase della guerra greco-gotica,

[7] I risultati di anni di ricerche archeologiche sui tre siti rurali di Faragola (Ascoli Satriano, a sud di *Herdonia*), Vagnari (a sud di *Venusia*), e di San Giusto (presso *Luceria*), quest'ultimo connesso alla grande proprietà imperiale denominata *Saltus Carminianensis*, esaminati nel volume (vd. indici), presentano un trittico esaustivo dell'evoluzione plastica dei siti rurali e residenziali apuli nella loro capacità di adattamento alle sollecitazioni e alle dinamiche produttive e commerciali dell'Italia tardoromana.

[8] Vd. il cap. VIII scritto da F. Grelle e M. Silvestrini, e il cap. X scritto da R. Goffredo.

[9] Oltre alla progressiva crisi della prassi epigrafica nelle città, non possediamo nulla degli epistolari dei curiali, dei *negotiatores*, o le tracce della loro contabilità. Osservazione forse banale che evidenzia una lacuna dolorosa, che immerge la tarda società apula in un profondo silenzio.

negli anni 543/553, incolume da conflitti combattuti sui suoi suoli[10]. I teatri di guerra furono a lungo ubicati altrove. I gestori della guerra nell'Italia tardoantica scelsero altri percorsi, e, in questo senso, la vocazione rurale, la mancanza di caposaldi militari e la posizione dell'*Apulia-Calabria* furono un indiscusso vantaggio per questa provincia. Se si riflette sulla disgregazione traumatica o negoziata dell'impero d'Occidente dopo il 410 e, con fasi sussultorie, anche in età ostrogota ininterrottamente fino al 554, l'*Apulia-Calabria* apparirà una specie di isola felice. Mentre le Gallie e le Spagne, attraversate senza sosta da gruppi militari barbari molto competitivi, uscivano dal controllo di Ravenna, mentre l'Italia *Annonaria*, disseminata di fortificazioni, ospitava nuclei di combattenti barbari sempre meglio organizzati ed egemoni dopo il 476, e l'Africa romana diventava un possedimento barbarico dominato dall'élite militare Vandala, l'*Apulia-Calabria* restò il tranquillo lembo proteso nell'Adriatico e ancorato a una regione *Suburbicaria* ancora priva di insediamenti barbarici e sempre decisiva per l'economia dell'aristocrazia senatoria italica, e non solo[11]. In un contesto di crisi protratta, e irreversibile, l'*Apulia* nutrì e tenne in vita l'asse economico con Roma sul Tirreno, con Ravenna sull'Adriatico e con l'impero d'Oriente e il grande 'bazar' di Costantinopoli, la sovraffollata e caleidoscopica capitale, tra l'Egeo e il Mediterraneo orientale. In un'epoca nella quale la guerra segue l'ordito delle città, perché le città ospitano regolarmente assedianti e assediati; in un'epoca nella quale eserciti a ranghi ridotti rispetto al IV secolo praticano la guerra d'assedio e i grandi scontri campali si rarefanno, la crisi della città romana nell'*Apulia-Calabria* tardoantica ha reso questa grande provincia meno gestibile e appetibile in termini di strategia militare[12]. Si tratta di un aspetto tal-

[10] Nell'estate o nell'autunno del 507 una flotta dell'imperatore Anastasio I di circa 200 navi attaccò le coste dell'*Apulia* fino a Taranto (Marcell. Com. *Chron*. a. 508; Iord. *Rom*. 356; Cassiod. *Var*. 1.16, e 2.38); cfr. ora M. Cristini, *La politica esterna dei successori di Teoderico*, Roma 2023, 60-61. Sulle fasi della guerra greco-gotica cfr. P. Heather, *Rome Resurgent. War and Empire in the Age of Justinian*, Oxford 2018, 147-179 e 251-268; i Goti di Totila si concentrarono su Taranto e pochi porti della Calabria negli anni 543-550.

[11] Sul sistema difensivo tardoromano in Italia cfr. M. Vannesse, *La défense de l'Occident romain pendant l'Antiquité tardive. Recherches géostratégiques sur l'Italie de 284 à 410 ap. J.-C.*, Bruxelles 2010; sull'insediamento ostrogoto limitato all'Italia centro-settentrionale cfr. P. Porena, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma 2012. Sull'impatto della violenta conquista Vandalica dell'Africa cfr. Y. Modéran, *Confiscations, expropriations et redistributions foncières dans l'Afrique vandale*, in P. Porena, Y. Rivière (éd.), *Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares: une approche régionale*, Roma 2012, 129-156; U. Roberto, *Il secolo dei Vandali. Storia di un'integrazione fallita*, Palermo 2020. Sulla percezione dell'uscita delle Gallie dall'ecumene romana cfr. S. Fascione, *Gli «altri» al potere. Romani e barbari nella Gallia di Sidonio Apollinare*, Bari 2019.

[12] Sugli assedi tardoantichi in Italia cfr. F. Bargigia, F. Romanoni, *Eserciti e guerra nella*

volta trascurato. L'Apulia tarda fu quasi priva di insediamenti militari romani e barbarici e – se si eccettuano saltuarie e mirate razzie costiere – non fu mai sotto assedio almeno fino verso la metà del VI secolo, quando un re spregiudicato come Totila inserì – non a caso – la regione tra le aree calde del nuovo fronte gotico anti-bizantino[13]. I lunghi assedi alle città, con il portato devastante dei saccheggi inflitti dagli eserciti assedianti, e la mortalità provocata dalle carestie e dalle epidemie che di regola accompagnano gli assedi, le furono risparmiati. La provincia a fortissima vocazione rurale godeva di un territorio pianeggiante ma sicuro e di porti affacciati su un mare altrettanto sicuro. Come mostrano gli studi confluiti nel volume in esame[14], le *villae*, i *vici* e le *civitates* dell'*Apulia* appaiono privi di mura e di bastioni di difesa; i porti della provincia appaiono privi di difese: erano 'nudi' (le città costiere della Sicilia di V e VI secolo erano invece costrette a investire in costose opere difensive[15]). Paradossalmente le fonti sul ribellismo sociale e sul brigantaggio in Italia meridionale, e in *Apulia*, tra III e IV secolo tracciano un quadro più drammatico della situazione rispetto al V e ai primi decenni del VI secolo[16]. In un mondo occidentale tardoromano, travagliato da pochi conflitti campali e da molti assedi di città strategiche, da razzie e

penisola italiana tra V e VI secolo, in F. Gasti (a c. di), *L'Italia e Pavia ai tempi di Ennodio. Atti della giornata di studio (Pavia, Almo Collegio Borromeo, 12 maggio 2022)*, Foggia 2023, 65-82; sulla tecnica bizantina della guerra d'assedio cfr. C.G. Makrypoulias, *Siege Warfare: the Art of Re-Capture*, in Y. Stouraitis (ed.), *A Companion to the Byzantine Culture of War, ca. 300-1204*, Leiden-Boston (Mass.) 2018, 356-393. Sull'importanza militare in Italia di città accuratamente selezionate cfr. Tabata K., *I «comites Gothorum» e l'amministrazione municipale in epoca ostrogota*, in J.-M. Carrié, R. Lizzi (éd.), *'Humana sapit'. Études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout 2002, 67-78; S. Cosentino, *Istituzioni curiali e amministrazione della città nell'Italia ostrogota e bizantina*, in *Ant Tard* 26, 2018, 241-254.

[13] Le riforme sociali tentate da Totila investivano le aree rurali che erano il 'motore' della ricchezza delle élites italiche: il re goto mirava a destrutturare i solidi e tradizionali rapporti di dipendenza tra agricoltori e proprietari nelle floride campagne della *Suburbicaria*, un punto di forza della tenuta anche dell'*Apulia-Calabria* (durante la guerra del 535-554 i senatori in esilio volontario a Costantinopoli potevano percepire via mare dai porti dell'*Apulia-Calabria* le rendite dalle proprietà dell'Italia meridionale); la strategia di Totila tradisce la percezione del grande dinamismo produttivo e della solidaretà sociale verticale nelle province di Apulia-Calabria e Lucania-Bruzzi. Su Totila cfr. M. Cristini, *Baduila: Politics and Warfare at the End of Ostrogothic Italy*, Spoleto 2022.

[14] Vd. Goffredo, 675-681.

[15] Cfr. Cassiod. *Var*. 3.49 (Catania), con traduzione e commento di C. La Rocca e Y. Marano, in G.A. Cecconi, I. Tantillo, F. Oppedisano (a c. di), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*, dir. A. Giardina, II (Libri III-V), Roma 2014, 62-63 e 291-293; cfr. il dossier siciliano in *Var*. 9.10-14, in particolare 9.14 (Siracusa), con traduzione e commento di P. Porena, in *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie* cit. vol. IV (Libri VIII-X), Roma 2016, 90-93 e 331-339.

[16] Cfr. l'intramontabile G. Volpe, *Contadini, pastori e mercanti nell'«Apulia» tardoantica*, Bari 1996.

da rastrellamenti – si pensi alla Pannonia o alla Provenza del V e ancora nei primi tre decenni del VI secolo, o all'invasione vandala della Numidia prima e della Proconsolare nel 439, o all'impatto della guerra greco-gotica in Italia centro-settentrionale – l'*Apulia* tarda fu una provincia pacifica di grandissima importanza per la sua capacità di generare con rara continuità *surplus* agricoli e zootecnici o manifatturieri cospicui, in un ambiente che potremmo definire, per quei tempi, 'ad alta sicurezza'. Questa condizione, per molti versi privilegiata, consentì a generazioni di notabili locali e di ricchi proprietari assenti la percezione delle loro rendite, e mantenne equilibrato l'impatto della fiscalità in assenza di corposi stanziamenti militari *in loco*: nessuna concorrenza della presenza e del patronato militare, *surplus* stabili convogliati e venduti altrove (per es. nell'*Annonaria regio*), porti ionici e adriatici che fungevano da ponte per le rendite dei migranti/rifugiati occidentali a Costantinopoli, uno sviluppo limitato della proprietà ecclesiastica e tardivo del patronato dei vescovi. In altri termini, la provincia apulo-calabra tardoantica, immersa in un mondo in rapidissima spesso traumatica trasformazione, ha conservato caratteristiche della civiltà romana o, se si vuole, tardoromana, e dei suoi equilibri pacifici, soprattutto nelle aree rurali, in forme più marcate di altre regioni del Mediterraneo contemporaneo.

Forse si può definire l'*Apulia-Calabria* una 'periferia' nel senso comune del termine solo quando l'intera Italia, ma l'Italia bizantina dopo la devastazione della guerra greco-gotica e dopo il riordino imposto da Giustiniano nel 554, divenne nel suo insieme una periferia, ma la periferia dell'Impero Bizantino. Anche in quel contesto l'*Apulia-Calabria*, immersa nell'Adriatico controllato dalle flotte di Costantinopoli, fu una periferia dell'Impero Bizantino meno eccentrica rispetto ad altre regioni d'Italia[17]. Prima della vittoria di Giustiniano è forse legittimo definire la nostra regione una 'periferia', ma a patto di detergere con vigore il termine dalle incrostazioni anacronistiche evocate dall'onda lunga e moderna della «Questione meridionale» e a patto di valorizzare l'importanza strategica, cioè la centralità, dell'*Apulia-Calabria* in termini di produzione e circolazione di beni e ricchezza. Questo allineamento restituisce l'*Apulia-Calabria* d'età tardoantica al suo carattere: il suo essere l'energico baricentro produttivo posizionato al centro del Mediterraneo e non, come una sensibilità anacronistica spingerebbe a pensare, una periferia nel meridione d'Italia.

Pierfrancesco Porena
Università Roma Tre
pierfrancesco.porena@uniroma3.it

[17] Cfr. ora S. Cosentino, *Annona and Commerce in Justinian's Italy and Beyond: Changing Economic Structures*, in H. Dey, F. Oppedisano (eds.), *Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy / L'eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, Roma 2024, 259-289.

Il cristianesimo nella Puglia tardoantica: a proposito di una recente pubblicazione

We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.

(William Shakespeare)

I. *Premessa*

Il presente contributo intende offrire una lettura trasversale e al contempo parziale del tomo dedicato alla Puglia nel mondo romano in età tardoantica[1]. L'opera ha portata ben più ampia di quanto qui desideri e possa richiamare e proprio per questo motivo consente a quanti siano interessati a studiare la storia del cristianesimo nella Puglia tardoantica di collocare lo sviluppo del fenomeno religioso cristiano in una cornice storica approfondita, articolata e riccamente esposta.

Pertanto, una lettura come quella che intendo proporre non può che essere trasversale, cioè attraversare un periodo storico ben più complesso, e parziale, ovvero relativa a un aspetto specifico dell'età in esame. Con tale prospettiva cercherò di proporre solo delle semplici suggestioni sull'argomento, stimolate da un lavoro che si presenta già a prima vista come eccellente e indispensabile per chi in futuro voglia studiare qualsiasi aspetto della Puglia tardoantica.

II. *Partenza*

Oserei dire anzi che la ricchezza e la varietà di dati offerti in quest'opera reclamano nuove pubblicazioni che tali dati interpretino, rielaborino e riconnettano allo scopo di scrivere in generale la storia della Puglia o nello specifico le storie di estensioni territoriali più circoscritte: l'una potrà giovarsi di tante informazioni, reciprocamente interrelate, relative a tutta la provincia tardoantica, le altre di una base di contestualizzazione che eviterà il rischio dello specialismo, tanto diffuso ai nostri tempi, o del campanilismo *ante litteram*, più espressione di provincialismo che di indagine storica.

[1] Mi riferisco a F. Grelle, G. Volpe, M. Silvestrini, R. Goffredo, *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dal principato all'età tardoantica*, tom. I (*L'età del principato*), tom. II (*L'età tardoantica*), Bari 2023.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p431

In questo senso è opportuno richiamare subito il capitolo VIII, dedicato a *La provincia Apulia et Calabria* (pp. 545-614) che funge da introduzione al secondo tomo in esame. Francesco Grelle presenta le province italiche e la diocesi *Italiciana*, descrive i confini della provincia *Apulia et Calabria*, analizza l'amministrazione territoriale e in questa cornice colloca l'organizzazione ecclesiastica, che da un lato si giova del riconoscimento costantiniano e dall'altro interagisce sempre più strettamente con l'amministrazione imperiale. Tali fattori «concorrono nel formare e fare emergere dal ceto degli ecclesiastici personalità e gruppi dirigenti territoriali, nell'insieme diversi, per estrazione sociale e per esperienze culturali, dalle tradizionali aristocrazie di notabili, un processo che può essere in qualche misura ricondotto al diffuso fenomeno della democratizzazione della cultura» (p. 563).

Già queste poche parole consentono di cogliere il doppio binario su cui si muove l'intero lavoro e che non può non tenere conto della lezione di Santo Mazzarino in merito alla definizione del tardoantico[2]. Da un lato i riferimenti documentari precisamente indicati e dall'altro il costante sguardo alla storia più grande: un binomio non scontato e senza dubbio fruttuoso per l'interpretazione degli uni e la concretizzazione dell'altra, che esemplifica a pieno la prospettiva interattiva intuita e perseguita da Marc Bloch.

III. *Mobilitazione*

In questa prospettiva s'inserisce bene l'affermazione di Peter Brown[3], che Roberto Goffredo cita nel capitolo 10 dedicato a *Le città* (pp. 649-765): «Sarebbe forse meglio considerare il III e IV secolo non tanto momenti di una catastrofe ineluttabile quanto un'epoca caratterizzata dallo strenuo sforzo di mobilitare le risorse di una società che appariva ancora dotata di un'impressionante capacità di ripresa, al fine di assicurare una sopravvivenza a lungo termine» (p. 651). Tale citazione, rivoluzionaria nella lettura dell'età tardoantica in generale, mette in evidenza anche il contesto pugliese, nel quale, a fronte di varie difficoltà, si notano il rafforzamento dei rapporti tra città e impero, una valorizzazione delle magistrature delle *civitates* e il potenziamento delle infrastrutture di collega-

[2] S. Mazzarino, *La democratizzazione della cultura nel «basso impero»*, in Id., *Il basso impero. Antico, tardoantico e èra costantiniana* I, Bari 1974, 74-98; J.-M. Carrié, *Antiquité tardive et « démocratisation de la culture»: un paradigme à géométrie variable*, in *Revue de l'Antiquité tardive* 9, 2001, 38-40.

[3] Vd. P. Brown, *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d.C.*, trad. it., Roma 2014, 14.

mento. In sostanza, in risposta a vari fattori critici, si osserva come personaggi, gruppi sociali e comunità civili e religiose siano stati in grado di reagire, mettendo in atto una straordinaria capacità di resilienza.

In alcune città (*Aecae*, *Luceria*, *Salapia*, *Canusium*, *Brundisium*) dislocate lungo la *via Traiana*, o sulle sue diramazioni, è attestata la presenza di comunità cristiane, i cui vescovi parteciparono a importanti concili del IV secolo: Pardo di *Salapia* prese parte al concilio di Arles, che si riunì sotto la presidenza di Cresto di Siracusa, per dirimere la controversia donatista; Marco di *Calabria*, forse vescovo di *Brundisium*, fu presente a Nicea nel 325 per discutere della crisi ariana; Stercorio, vescovo di Canosa, partecipò al concilio di Serdica del 343-344, che affrontava ancora gli sviluppi della controversia ariana. Questi sono solo alcuni esempi tra i tanti offerti dal lavoro in esame, che consentono di ricostruire la storia del cristianesimo nella Puglia tardoantica come parte della più ampia vita culturale, sociale e religiosa del tempo.

In questo senso è ben rappresentato il lungo processo di cristianizzazione dello spazio urbano, che si accompagnò alla graduale affermazione del ruolo del vescovo e delle prerogative che la sua figura andava progressivamente assumendo nella società. Anche l'aspetto urbano, pertanto, rende manifesto il crescente diffondersi del cristianesimo in una cultura ancora prevalentemente pagana, come dimostrano le cattedrali sorte a ridosso delle mura urbiche (*Luceria* e forse *Salapia*) o ai margini dei luoghi centrali degli abitati, ma comunque in luoghi ben serviti dalla viabilità.

È questo un dato significativo che va di pari passo più in generale con la coeva produzione letteraria cristiana (ovviamente extrapugliese), che si colloca inizialmente ai margini della più ampia letteratura pagana, ma in posizioni comunque strategiche, e solo gradualmente occupa spazi qualitativamente e quantitativamente più centrali, fino a scalzare completamente la letteratura concorrente[4]. E come non fu senza rumore la graduale imposizione a livello letterario di una nuova visione del mondo, così non lo fu a livello urbanistico, dove i cantieri vescovili mobilitavano ingenti risorse di ogni tipo (p. 705). Tutto ciò induce ad assumere, nella lettura della storia di un territorio, una prospettiva plurale, come si richiede in ambito letterario e come si conviene a un periodo di passaggio qual è quello tardoantico[5].

[4] Vd. G. Rinaldi, *Pagani e cristiani. La storia di un conflitto (secoli I-IV)*, Roma 2016, 11.

[5] Vd. A. Capone, *Cristianesimi e polemiche nei primi secoli: approcci e prospettive*, in *Les régimes de polémicité au Moyen Âge*, sous la direction de B. Sère, Rennes 2019, 15-23.

IV. *Pluralità*

La prospettiva di un'analisi plurale della realtà territoriale e della documentazione superstite attraversa tutto il lavoro e rende in questo modo palese la peculiare situazione della Puglia tardoantica, richiedendo per esempio una tessitura documentaria relativa alle varie realtà esaminate. Una prospettiva di questo tipo ha applicato anche Giuliano Volpe nel capitolo delicato a *Le campagne* (pp. 767-824), che, tra gli altri, analizza il caso del *saltus Carminianensis* (pp. 805-807), che da un lato permette di riconsiderare la stessa nozione di *saltus* in età tardoantica e dall'altro consente di ricostruire un quadro molto articolato in cui erano presenti *villae*, fattorie, *vici*, chiese rurali. Rispetto a tali evidenze acquista nuova rilevanza anche la lettera di papa Gelasio (493-494), che, indirizzata ai vescovi Giusto di Larino e Probo della diocesi carmeianense, fa riferimento a conflitti tra presbiteri, riconducibili forse alle tensioni tra cattolici e ariani, come lascerebbe supporre la forte presenza gota in quel periodo.

Da esempi come questi, ma più in generale dalla visione della Puglia tardoantica qual è presentata in questo lavoro, che, giova ricordarlo, è frutto di ricerche pluriennali da parte di tutti gli autori, scaturiscono le considerazioni di Giuliano Volpe, che, ancorché finali, qui vale la pena riprendere, perché si impongono come prospettiva programmatica per il futuro:

> La storia tardoantica è, al contrario, ancor più di quella di altri periodi, una storia 'plurale', caratterizzata sia da un intreccio di fermenti, forze, tradizioni eterogenee, sia da profonde differenze non solo tra parte occidentale e parte orientale dell'impero, ma anche tra i diversi territori delle varie province. […] La revisione delle fasi tardoantiche, un tempo lette esclusivamente con le lenti deformanti di una crisi generalizzata, è frutto dello straordinario sviluppo delle ricerche degli ultimi decenni, che hanno fatto della Puglia uno dei più vivaci laboratori di studi tardoantichistici…[6].

In questo quadro anche il radicamento e lo sviluppo del cristianesimo acquistano nuova luce e possono interagire con tutte le altre evidenze documentarie e trovare opportuna collocazione nella società e nel territorio che hanno tratti caratteristici delle province.

V. *Periferia?*

La Puglia tardoantica fu davvero una periferia come lascia intendere il sottotitolo (*Storia di una periferia*) presente oltre che nel primo tomo anche nel secon-

[6] Grelle, Volpe, Silvestrini, Goffredo, *La Puglia* II cit. 828.

do? Della valenza problematica e provocatoria di tale espressione è ben consapevole Giuliano Volpe, il quale ne spiega la possibile accezione in età tardoantica:

> sia perché era andato modificandosi il centro, non più imperniato solo su Roma, con la creazione progressiva e l'affiancamento di una pluralità di altri poli, come Milano, Costantinopoli, Ravenna e altri ancora, sia perché il centro economico, un tempo collocato in Italia e poi, nel corso del principato, nelle province occidentali, si era spostato in Africa e nelle province meridionali della penisola italica, e poi sempre più nel Mediterraneo orientale (A. Carandini, *L'ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto, secondo un archeologo*, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina [a c. di], *Storia di Roma*. 3.2. *L'età tardoantica. I luoghi e le culture*, Torino 1993, 11-38; C. Panella, *Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico*, in Carandini, Cracco Ruggini, Giardina [a c. di], *Storia di Roma*, 3.2. *L'età tardoantica* cit. 613-697). In tal senso il nostro tentativo si inserisce in quel filone di studi che punta a indagare il periodo tardoantico (ma anche quelli precedenti) mediante una «prospettiva geograficamente differenziata, che vada oltre il grande contrasto tra Oriente e Occidente e punti a una messa a fuoco più approfondita delle singole regioni» (A. Marcone, *Prospettive tardoantiche 2020*, in *Athenaeum* 109/1, 2021, 230-237)[7].

Alla luce di queste considerazioni e a conclusione della lettura di tutto il lavoro conservo, però, alcune perplessità sulla possibilità di definire una periferia la Puglia tardoantica. Il termine fa inevitabilmente riferimento a un centro, tanto che non può darsi periferia senza centro e viceversa. Tuttavia, in un periodo pluricentrico, come fu quello tardoantico, possiamo intendere la Puglia come sostanzialmente periferica rispetto a tutti i centri allora attivi? Inoltre, rispetto al senso comune che intende la periferia come un territorio arretrato e marginale come si pongono invece la floridezza e la capacità di resilienza emerse da tutte le analisi relative alla Puglia tardoantica?

Se, inoltre, fermiamo l'attenzione più in particolare sulla diffusione del cristianesimo, possiamo notare nette differenze tra le periferie dell'Impero romano e la Puglia. Le prime, infatti, si caratterizzano per aver elaborato culture proprie e per averle espresse nelle lingue locali, spesso in dialettica con la civiltà greco-romana. In queste regioni periferiche, peraltro, la cristianizzazione ebbe i tratti della multiformità e l'evangelizzazione favorì l'emersione di nuove élite autoctone[8]. Tutto ciò non trova riscontro nella Puglia tardoantica, che mi pare rimanere profondamente romana fino a quando non diventerà, questa volta sì, periferia dell'Impero bizantino.

[7] Grelle, Volpe, Silvestrini, Goffredo, *La Puglia* II cit. 828.

[8] Vd. A. Camplani, *Alla periferia dell'Impero romano e oltre: i caratteri comuni dei cristianesimi orientali (II-IV secolo)*, in E. Prinzivalli (a c. di), *Storia del cristianesimo* I. *L'età antica (secoli I-VII)*, Roma 2023, 159-161.

Ora, nella prospettiva della democratizzazione della cultura evocata fin dall'inizio del presente contributo mi chiedo se al posto di periferia non si possa più propriamente parlare di *provincia* tardoantica, cioè di una porzione territoriale ben definita, che, pur non esprimendo personalità di spicco e non avendo conservato documentazione letteraria, ha senza dubbio fatto proprie quelle caratteristiche peculiari dell'età tardoantica. Tale definizione trova adeguati riscontri anche dal punto di vista della diffusione del cristianesimo, di cui sono documentate le strutture interne, le interazioni istituzionali e le relazioni con i più ampi movimenti del tempo. D'altra parte, come ha osservato Francesco Grelle in apertura del secondo tomo (p. 545), alla fine del III secolo, secondo una felice definizione di Andrea Giardina, la penisola italica subisce una gigantesca riforma amministrativa, che vede il passaggio dall'articolazione in *regiones* a quella in *provinciae*, tra le quali si annovera quella dell'*Apulia et Calabria*. Di conseguenza, mi parrebbe preferibile parlare di provincia per definire, secondo una categoria propriamente tardoantica, la Puglia nel periodo in esame.

In ogni caso, le suggestioni qui espresse sono del tutto minimali e nulla tolgono a un lavoro monumentale, che segna uno spartiacque negli studi sulla Puglia e che è destinato a essere *aere perennius*.

Alessandro Capone
Università del Salento
alessandro.capone@unisalento.it

Diritto romano e tradizione romanistica nel dialogo con i Balcani occidentali[1]

Nello sfogliare le prime pagine del ricco e denso volume *'Legatum pro anima'. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di Tomislav Karlović ed Elizabeta Ivičević Karas, edito a Zagreb nel 2024, si ha l'impressione che i numerosi saggi dedicati alla memoria di Marko Petrak, prematuramente scomparso, restituiscano viva l'eco dell'adagio latino '*vita mortuorum in memoria est posita vivorum*' (Cic. *Phil.* 9.10).

Un ricordo riposto, quindi, negli scritti di tanti amici e colleghi, non solo giuristi, incontrati dallo studioso lungo il proprio percorso, come si apprende dalla biografia iniziale.

Presentare, seppur sinteticamente, il contenuto di ciascun omaggio significa metaforicamente ripercorrere – non senza una certa commozione – le vie scientifiche e personali tracciate da Petrak nel corso della propria vita, nella speranza di offrire un ulteriore contributo alla sua memoria.

Nella prima parte dedicata al diritto romano e alla storia del diritto, sotto la sezione 'Storia giuridica romana e processo civile romano', Marina Milićević Bradač (Sveučilište u Zagrebu) approfondisce il ruolo di Romolo e Remo nella fondazione di Roma: ponendosi in un'ottica di superamento delle teorie ottocentesche sulla tradizione orale e valorizzando le singole componenti della narrazione (come schemi, nomi, epiteti), dimostra la riconducibilità della leggenda nella più ampia cornice mitologica indoeuropea.

Johannes Michael Rainer (em. Paris Lodron Universität Salzburg), nell'esaminare le relazioni tra i Romani e i Latini dopo la conclusione del *foedus Cassianum*, si focalizza sul *ius migrandi*, in specie sul fenomeno migratorio latino verso Roma a partire dalla seconda guerra punica sino alle misure del 177 a.C.

Antonio Saccoccio (Università di Roma 'Sapienza') affronta il tema dello sviluppo storico del concetto di dittatura. Nata come magistratura emergenziale nell'esperienza giuridica romana, non priva di caratteri dispotici già con Silla e con Cesare, consolidati a partire dalla Rivoluzione francese, l'autore evidenzia come la natura rivoluzionaria sia in verità connaturata all'istituto solo a partire dalla dittatura del proletariato marxista, con conseguente soppressione della giustizia civile e proclamazione dello stato d'assedio. Si ritrova, invece, l'uso

[1] A proposito di *'Legatum pro anima'. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, uredili omislav Karlović i Elizabeta Ivičević Karas, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Pravni facultet, 2024, pp. 1340.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p437

della dittatura come magistratura costituzionale in America Latina con Francisco de Miranda e José Caspar Rodríguez de Francia e in Europa con Garibaldi.

Il saggio di Silvia Schiavo (Università degli Studi di Ferrara), espressione del rinnovato interesse da parte della romanistica per il tema dell'ingratitudine, propone una riflessione sull'origine della *revocatio in servitutem* del liberto ingrato a partire da Tac. *ann.* 13.26-27, utile anche per ricostruire il raccordo con altre sanzioni previste per la medesima fattispecie.

János Erdődy (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest), mosso dall'intento di ricostruire l'intero quadro delle fonti relative alla *lex Laetoria*, dopo la riproposizione delle fonti tradizionalmente riferibili al provvedimento, si sofferma altresì su *lex Irnitana*, *fragmentum de formula Fabiana*, un titolo delle *Pauli Sententiae*, Cic. *nat. deor.* 3.30.74, *off.* 3.15.61 e Plaut. *Rud.* 1380.

Lo scritto di Luka Boršić (Sveučilište u Zagrebu) richiama l'attenzione su un argomento negletto in letteratura, ossia il ruolo delle profetesse nell'antichità, sottolineando come le stesse godessero di una libertà di espressione sconosciuta alle altre donne, in virtù del loro ruolo effettivo e simbolico di messaggere e di interpreti della volontà degli dèi in ordine a questioni di grande rilevanza politica.

Danko Špoljarić (Sveučilište u Zagrebu) pone il suo accento sulle riforme politiche, militari, istituzionali, amministrative, economiche e tributarie adottate da Diocleziano per far fronte alla crisi del III sec. a.C.

Constantin Willelms (Phillips Universität Marburg) prende le mosse da un articolo di Petrak del 2007 per tornare sull'annosa questione, già prospettata da Wlassak e Broggini, relativa al modello di giustizia, 'pubblica' o 'privata', delle *legis actiones*, rilevante sia per gli storici del diritto, sia per gli studiosi di diritto positivo, quale fondamento dell'odierno diritto processuale civile.

La seconda sezione 'Diritto romano della proprietà e delle successioni' è aperta da Janez Kranjc (em. Sveučilište u Ljubljani), il quale indaga la natura dei confini e gli effetti della loro violazione, mettendo in luce, da un lato, il passaggio dall'iniziale modello repressivo sacrale a quello recenziore criminale, volto a perseguire anche l'alterazione dei confini; dall'altro, la peculiare sanzione pecuniaria prevista dalla *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia de limitibus*.

Sul rapporto tra *fideicommissum 'libertis dari volo quae vivus/viva praestabam'* e *habitatio* si concentra il contributo di Ulrike Babusiaux (Universität Zürich), secondo cui alla base del *ius controversum* imperiale in C. 3.33.13 pr.-3 vi sarebbe la natura prevalentemente fattuale, e quindi mutevole, della convivenza tra patrono e liberti.

Aleksander Grebieniow (Uniwersytet Warszawski) svolge alcune considerazioni intorno alla *divisio inter liberos*, istituto 'ibrido' assai discusso per il

problema sia della distribuzione delle passività sia dell'origine, ritenuta romana dall'autore.

Nella terza sezione 'Diritto romano delle obbligazioni' si annovera anzitutto lo studio di Éva Jakab (Károli Gáspár Református Egyetem) sulle prassi commerciali relative alla vendita di vino nel bacino del Mediterraneo. L'autrice sottopone al vaglio delle fonti giuridiche il possibile impiego di campioni, non escluso dalle recenti scoperte archeologiche ad Arles.

Franz-Stefan Meissel (Universität Wien) propone alcune riflessioni in chiave storico-comparatistica in ordine alla prassi austriaca di costituire una *Gesellschaft bürgerlichen Rechts* (§ 1175 ABGB) volta al conseguimento di obiettivi economici comuni ai membri di un'unione civile, rinvenendo nella *societas* la matrice romana dell'istituto oggi vigente.

Johannes Platschek (Ludwig-Maximilians-Universität München) torna su Paul. 4 *resp.* D. 16.3.26.1, passo assai celebre relativo ai rapporti tra deposito irregolare e παρα(κατα)θήκη, al fine di indagare le ragioni sottese sia alla qualifica paolina in termini di deposito in ordine a una fattispecie comprensiva di una pattuizione di interessi, sia alle modifiche testuali successive.

Il saggio di Marko Sukačić (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku), a partire dalla distinzione tra *substantia* e *qualitas* su cui verte l'errore del compratore, è dedicato alle diverse tutele riconosciute in epoca classica a fronte di tale vizio della volontà. Dopo aver analizzato il *ius controversum* restituito dalle fonti, l'autore riconosce natura sussidiaria al rimedio per *error in substantia* a favore dell'*emptor*.

Valentina Cvetković Đorđević (Univerzitet u Beogradu) approfondisce le origini e lo sviluppo storico della *negotiorum gestio* – in specie i punti di confine con l'arricchimento ingiustificato – dal diritto romano sino alla disciplina dell'istituto vigente in Serbia e negli altri ordinamenti europei.

Segue quindi la quarta sezione in materia di diritto bizantino, inaugurata dal contributo di Srđan Šarkić (Univerzitet u Novom Sadu), il quale ripercorre le vicende storico-giuridiche del senato di Costantinopoli, evidenziando come tale organo, pur non rivestendo un ruolo primario tra le istituzioni, fosse composto da senatori appartenenti all'*élite* cittadina.

Valerio Massimo Minale (Università degli Studi di Napoli 'Federico II') si occupa dei sei (forse sette) luoghi del *Nomos Rhodion Nautikos* contemplanti la figura dei pirati. Benché la stessa si collochi sempre entro la cornice della responsabilità civile eventualmente attribuita al capitano della nave, la sua presenza si rivelerebbe fruttuosa anche per la comprensione del fenomeno della pirateria *tout court*, di notevole importanza socioeconomica tanto nel contesto bizantino quanto in quello romano.

La quinta sezione 'La ricezione del diritto romano nel Medio Evo' ospita il

contributo di Magdalena Apostolova Maršavelski (Sveučilište u Zagrebu), che esplora la terminologia relativa alla proprietà nelle fonti delle corti medievali di Zagreb del XIV sec., mettendo a confronto l'elaborazione di Ivan Archdeacon di Gorica, autore degli *Statuta capituli zagrabiensis*, con quella di Bartolo di Sassoferrato.

Marko Kambič (Univerze v Ljubljani) esamina la percezione dei diritti di proprietà nelle disposizioni contenute nello Statuto di Izola e nei suoi emendamenti, evidenziando, tra l'altro, come la titolarità degli stessi potesse spettare anche alle donne.

Guido Pfeifer (Johann Wolfgang Goethe-Universität) pone il suo accento sulla traduzione di Johannes von Gelnhausen dello *ius regale Montanorum*, paradigma del fenomeno della ricezione del diritto romano e canonico nel tardo Medioevo e nella prima età moderna, grazie alla quale l'insigne giurista si inserisce nel panorama europeo.

Milena Polojac (Univerzitet u Beogradu) dimostra l'intreccio linguistico, giuridico e culturale del *Nomocanon* di San Sava, il più antico testo giuridico serbo, attraverso il problematico confronto tra il capitolo 55 sul combattimento tra arieti e tori in D. 9.1.1.11, tradotto dal *Prochiron*, compilazione bizantina di diritto giustinianeo, e il capitolo 48 concernente il bue che si incorna, ripresa dalla raccolta bizantina della legislazione di Mosè.

József Benke (Pécsi Tudományegyetem) si concentra su uno degli istituti cardine del pensiero giuridico europeo di matrice romana, ossia la vendita di cosa futura, in specie sull'apporto fornito in epoca medievale dai canonisti.

Andreja Katančević (Univerzitet u Beogradu) approfondisce il regime del pegno di una quota di una società mineraria nel diritto medievale serbo, ambito in cui per la prima volta è stata recepito l'istituto romano-bizantino del pegno.

Tomislav Karlović (Sveučilište u Zagrebu) analizza l'*error in persona* e le altre forme di errore in relazione al coniuge nel *Decretum Gratianii*, valorizzando il ruolo delle fonti romane in questa elaborazione teorica, sulla scia delle ricerche di Petrak in tema di *error in substantia* nel diritto romano e nel diritto contrattuale contemporaneo.

La sesta sezione, concernente la rilevanza del diritto romano nel sistema giuridico contemporaneo, accoglie anzitutto lo studio di Kaius Tuori (Helsingin Yliopisto), il quale indaga il ruolo del diritto romano nelle crisi politiche europee del Novecento, con specifico riguardo al movimento nazista e alla caduta del muro di Berlino.

Tommaso Beggio (Università di Trento) dedica uno scritto al pensiero di Mitteis in ordine alle sue idee di comparazione storico-giuridica e metodo comparatistico, tentando di evidenziarne continuità e differenze rispetto agli esponenti della cd. *vergleichende Rechtsgeschichte* e riflettendo sull'opportunità di

applicare tale metodologia anche al diritto penale romano, così da cogliere lo svolgersi del fenomeno repressivo di Roma antica nel corso dei secoli.

Malina Novkirishka-Stoyanova (Sofijski Universitet 'Sveti Kliment Ohridski') si sofferma su un classico tema del diritto di famiglia, ossia l'origine degli individui, prendendo le mosse da alcune fonti del diritto romano, espressione del brocardo '*mater semper certa est, pater is est quem nuptiae demonstrant*', per poi volgere lo sguardo ad alcune questioni contemporanee.

Henrik-Riko Held (Sveučilište u Zagrebu), partendo dalla categoria delle *res sacrae* e seguendone lo sviluppo nella tradizione romano-canonica, individua la disciplina multilivello di tali beni comuni in Croazia, rappresentata dalla legislazione nazionale, dal diritto canonico e dagli accordi internazionali con la Santa Sede.

Mirza Hebib (Univerzitet u Sarajevu) tratteggia lo sviluppo della cultura giuridica bosniaca nel contesto europeo, a partire dal XIX secolo, evidenziando, in particolare, l'apporto della tradizione romana anche nell'odierno processo di europeizzazione della legislazione nazionale.

Nella settima sezione 'Terminologia e retorica giuridica' Thomas Finkenauer (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) riflette sulla dibattuta portata delle *regulae iuris*, concentrandosi su '*alteri stipulari nemo potest*', '*nemo factum alienum promittere potest*', '*ab heredis persona obligatio incipere non potest*', '*condicio impossibilis pro non scripta habetur*', '*mandatum nullum nisi gratuitum*', '*bonae fidei iudicio exceptiones insunt*'.

Pierangelo Buongiorno (Università di Macerata) esplora l'uso e la funzione della locuzione *in re praesenti* per verificare se e in quali termini vi sia stato uno slittamento semantico e come la stessa possa essere interpretata nelle diverse tipologie di fonti.

Katja Škrubej (Univerza v Ljubljani), dopo una panoramica sulle interazioni di Baltazar Bogišić con il mondo sloveno, descrive le fonti meno note e i risultati spesso trascurati nella collezione Cavtat, per poi proporre alcune linee di ricerca future sull'eredità dello studioso serbo-croato, così onorando la promessa a Petrak di proseguire gli studi su quella collezione.

Ivana Jaramaz Reskušić (Sveučilište u Zagrebu) offre una rilettura 'tripartita' della *pro Sextio Roscio Amerino*, ponendo mente alle tecniche retoriche, poi all'argomentazione giuridica e, infine, alla dimensione politica dell'orazione.

L'ottava sezione, riguardante la storia del diritto croato, è aperta dal saggio di Tomislav Galović (Sveučilište u Zagrebu), che vaglia l'atto di fondazione del monastero benedettino di Biograd, nonché la concessione di privilegi ai componenti dello stesso da parte di re Petar Krešimir IV, essendo controversa la loro autenticità dal punto di vista diplomatico e giuridico.

Marinko Marić (Sveučilište u Dubrovniku) coglie l'occasione del millesi-

mo anniversario della bolla di Papa Benedetto VIII – il più antico documento dell'Archivio di Stato di Dubrovnik, in cui la diocesi di Trebinje appare come diocesi suffraganea dell'arcivescovo di Dubrovnik – per approfondire i rapporti giuridico-ecclesiastici tra le due realtà, cessati in seguito all'affidamento della suddetta diocesi al vescovo di Mostar-Duvno, in seguito all'occupazione austro-ungarica della Bosnia-Erzegovina.

Lo studio di Mirela Krešić (Sveučilište u Zagrebu) sull'abrogazione del fedecommesso considera dapprima l'art. 38 della Costituzione del regno dei Serbi, Croati e Sloveni del 1921, quindi le motivazioni delle sentenze della Kraljevski sudbeni stol, della Banski stol e della Stol sedmorice prima della legge che effettivamente abolì l'istituto nel 1934 e disciplinò la sorte di quelli allora vigenti, sottolineando la difficoltà avvertita nella prassi nel periodo di transizione.

Jelena Kasap (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) getta le basi di una ricerca futura intorno al diritto di patronato, tema negletto, da svilupparsi anche alla luce del diritto ecclesiastico, dato il legame con lo svolgimento di servizi spirituali nel mondo feudale, per meglio comprenderne l'origine, la natura e la disciplina.

Nella nona sezione 'Diritto canonico, storia della Chiesa e storia dell'arte' Josip Šalković (Sveučilište u Zagrebu) mette in luce come alcune disposizioni del Codice di diritto canonico del 1983 indichino una certa familiarità con l'uso e la promozione del latino quale lingua ufficiale della Chiesa cattolica, nel campo della teologia, del diritto canonico, della liturgia e dell'istruzione.

Stipe Kljaić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb) ripercorre le vicende della mancata approvazione, da parte del Parlamento serbo, del concordato tra la Santa sede e il Regno di Jugoslavia, siglato nel 1935, a causa dei conflitti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa serba ortodossa, quest'ultima preoccupata dalla possibile violazione del principio costituzionale di uguaglianza religiosa, alla base dell'opposizione parlamentare.

Daniel Premerl (Sveučilište u Zagrebu) esamina due ritratti di Baltazar Adam Krčelić, famoso storico croato e canonico del Capitolo della Cattedrale di Zagabria, vissuto a Vienna dal 1747 al 1749 come rettore del Collegium Croaticum; opere sinora inesplorate in ambito scientifico.

La parte relativa al diritto moderno, nella sezione 'Diritto civile e di famiglia', ospita lo studio di Dubravka Hrabar (Sveučilište u Zagrebu), concernente la tutela delle persone vulnerabili nel diritto croato, migliorato grazie alle convenzioni internazionali e suscettibile di essere potenziato con un intervento legislativo, auspicabilmente modellato sul *Betreuungsrecht* tedesco.

Saša Nikšić (Sveučilište u Zagrebu) analizza il rapporto tra l'errore quale causa di invalidità dei negozi giuridici e la responsabilità per i vizi giuridici in prospettiva storico-comparatistica: se nell'esperienza romana la tutela per i vizi

materiali era sussidiaria rispetto a quella garantita per l'errore, in alcuni ordinamenti contemporanei si assiste a un mutamento di paradigma, data l'interferenza tra la disciplina dell'errore e quella dei vizi giuridici, nonché la prevalenza dell'applicazione della seconda sulla prima.

Romana Matanovac Vučković (Sveučilište u Zagrebu) si occupa degli elementi essenziali del copyright, ossia l'originalità, la manifestazione di un'idea in un mezzo di espressione tangibile e la riconducibilità dell'idea al campo della letteratura, dell'arte e della scienza mediante un'analisi comparata dei sistemi di Common Law e Civil Law, nonché delle fonti sovranazionali, dalla quale emerge il significato non univoco dell'originalità, a fronte di un'interpretazione uniforme degli altri requisiti.

Attila Dudás (Univerzitet u Novom Sadu) ed Emma Szitás (Miskolci Egyetem) si soffermano sulle norme relative alla *convalescence* o *convalidation* giurisprudenziale dei contratti con vizi di forma nel diritto serbo, croato, e sloveno, con particolare riguardo alla cessione di beni immobili, sottolineando, da un lato, la sostanziale permanenza *de facto* della previgente legge generale delle obbligazioni del 1978, dall'altro, alcune peculiarità dei singoli ordinamenti.

Tena Hoško (Sveučilište u Zagrebu) affronta sul piano del diritto internazionale privato il tema dell'adozione incompleta, la quale non recide i legami giuridici con la famiglia d'origine: sebbene tale figura non sia più contemplata dall'ordinamento croato, si prospettano dei conflitti di norme con le leggi straniere che ammettono l'istituto.

Nella sezione relativa al diritto penale si annovera il contributo di Davor Derenčinović (giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) e Anna-Maria Getoš Kalac (Sveučilište u Zagrebu) sulla tratta degli esseri umani, che fotografa gli standard europei e i risultati delle ricerche empiriche in materia di diritti umani, a partire dal ricordo di una lezione tenuta da Petrak sulla persecuzione di tale figura criminosa nella Dubrovnik medievale.

Sunčana Roksandić (Sveučilište u Zagrebu), membro accademico partecipante ai lavori per l'introduzione del reato di ecocidio nel codice penale croato, evidenzia il ruolo insostituibile della scienza giuridica e dell'analisi comparatistica in tale occasione, ispirato dalle riflessioni di Petrak su Baltazar Bogišić e Carl Schmitt.

Nella sezione concernente il diritto internazionale Maja Seršić (Sveučilište u Zagrebu) analizza l'interpretazione cd. evolutiva della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.

Davorin Lapaš (Sveučilište u Zagrebu) approfondisce il fenomeno degli Stati insulari in via di scomparsa per l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico ('nazioni deterritorializzate dal clima' - CDN), la pre-

servazione della loro statualità e lo *status* della loro popolazione: una soluzione alternativa potrebbe essere la trasformazione di tali Stati in nuovi soggetti di diritto internazionale non territoriali, successori degli Stati inondati e scomparsi.

Trpimir M. Šošić (Sveučilište u Zagrebu) si concentra sui principi e gli standard della tutela del patrimonio culturale sottomarino, soprattutto sulle attività di archeologia sottomarina contemporanea, previsti dalla Convenzione Unesco del 2001.

Nella sezione interdisciplinare dedicata alla filosofia del diritto, al diritto commerciale, amministrativo e sportivo Ivan Padjen (Sveučilište u Rijeci) si interroga sullo stato della magistratura croata rispetto a quella europea; sull'idea che l'applicazione del diritto sia un'arte, cui consegue la difficoltà di inserire criteri uniformi per l'analisi degli atti amministrativi e giudiziari nel piano degli studi giuridici; nonché sul rapporto tra dogmatica e storia nell'attività di ricerca e nell'insegnamento del diritto romano.

Mateja Held (Sveučilište u Zagrebu) descrive la tutela multilivello del patrimonio culturale nel diritto croato, sancita dall'art. 52 Cost. e sviluppata mediante la legge ordinaria, la magistratura costituzionale e amministrativa, in linea con le politiche di sviluppo sostenibile sancite a livello internazionale ed europeo.

Hrvoje Markovinović e Dinko Ivković (Sveučilište u Zagrebu) tratteggiano lo sviluppo della disciplina dei contratti finanziari derivati, oggi in sintonia con le soluzioni adottate da molti Paesi europei.

Petar Miladin (Sveučilište u Zagrebu) pone a raffronto il regime giuridico croato dell'agente di commercio (art. 803 della legge sulle obbligazioni) e del *franchiser*, a partire da alcune questioni di peculiare interesse nella prassi.

Petar Ceronja, Siniša Petrović e Tereza Rogić Lugarić (Sveučilište u Zagrebu) propongono una lettura critica della nuova legge croata sullo sport, sollevando alcuni dubbi circa la costituzionalità di alcune disposizioni.

Seguono i discorsi pronunciati durante la commemorazione di Petrak, tenutasi il 12 aprile 2022. Gli interventi di Ivan Koprić (preside della Facoltà di Giurisprudenza, Sveučilište u Zagrebu), Magdalena Apostolova Maršavelski (direttrice del Dipartimento di Diritto romano, Sveučilište u Zagrebu), Janez Kranjc (em. Sveučilište u Ljubljani), Sua Eccellenza Sima Avramović (Sveučilište u Beogradu), Dragan K. Vukčević (Univerza v Novi Gorici), Frane Staničić (Sveučilište u Zagrebu) lo dipingono come un eccellente giurista dalla formazione poliedrica, punto di riferimento croato e internazionale, professore di diritto romano e fondamenti del diritto europeo amato dagli studenti, collega cordiale e disponibile, marito e padre presente.

La raccolta di scritti prosegue con la bibliografia di Marko Petrak e termina con una poesia del padre Nikica, illustre poeta, saggista e traduttore.

Sin qui la panoramica sui singoli contributi.

Queste pagine – nelle quali ciascuno disegna, conformemente alla propria sensibilità scientifica e personale, diversi profili di Petrak – compongono un'opera che ci restituisce il ritratto terrestre dello studioso e dell'uomo. L'immagine di un volume in ricordo di chi è stato anzi tempo strappato alla vita ha evocato nella mente di chi scrive i celebri passi danteschi 'Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna' (Par. XXXIII 85-87): per il Sommo Poeta, anche ciò che appare incomprensibile e doloroso sta nella profondità di Dio, avvolto dal suo 'amor che move il sole e l'altre stelle' (Par. XXXIII 145). Questo è il messaggio di speranza irrinunciabile che è parso di cogliere in filigrana, nella consapevolezza che '*Nunc enim videmus in speculo in aenigmate, tum autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tum autem cognosco sicut et cognoscendus sum*' (1 Cor. 13.12). Nell'attesa, siamo chiamati a coltivare il germoglio di quel granello di senape gettato da Petrak, ossia a far vivere nel nostro quotidiano i valori di cui egli è stato testimone per consegnarli alle generazioni future, incarnando, così, l'essenza profonda del nostro essere storici.

Isabella Zambotto
isabella.zambotto@univr.it

Un nuovo sguardo sulle donne al crepuscolo dell'Impero Romano d'Occidente nel prisma delle **'Novellae'** *di Maioriano*

1. Nella temperie della crisi irreversibile che investì l'Impero romano d'Occidente nel V secolo, segnata dal disperato tentativo di risollevarne le sorti attraverso una tenace *Renovatio Imperii*, l'imperatore *Iulius Valerius Maiorianus* nell'arco di un solo biennio, compreso tra il 458 e il 459 d.C., promulgò quattro *Novellae* che ambivano ad incidere in maniera significativa sulla realtà giuridica delle donne, in specie appartenenti all'élite.

La trattazione focalizzata su questo circoscritto *corpus* legislativo di Maioriano, che viene posta in dialogo con le dinamiche normative, sociali ed ecclesiastiche coeve e immediatamente precedenti alla loro emanazione (IV e primi decenni del V secolo), si snoda nella stimolante e densa monografia di Rosalía Rodríguez López intitolata *Mujeres en los difíciles tiempos del Imperio Romano de Occidente: Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 d.C.)*[1]. La studiosa, che si muove con sicura competenza e pregevole sensibilità nelle indagini che toccano la soggettività femminile nel diritto romano[2], attraverso la lettura esegetica delle Novelle maioriane V, VI, VII e IX e di un corredo di testimonianze frammentarie ed eterogenee che vi si riconnettono, restituisce la plastica dimensione giuridica della donna in un momento circoscritto della tarda antichità, fissandola

[1] R. Rodríguez López, *Mujeres en los difíciles tiempos del Imperio Romano de Occidente: Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 d.C.)*, Madrid 2022, pp. 436.

[2] Tra le molteplici pubblicazioni dell'Autrice in materia si vedano: R. Rodríguez López, *Modelos femeninos de servicios sanitarios en los inicios del cristianismo*, in M.E. Jaime de Pablos (ed. lit.), *Identidades femeninas en un mundo plural*, Sevilla 2009, 661-667; Ead., *La mujer caritativa y evergeta. Un prototipo Praeter legem en la realidad tardorromana*, in R. Rodríguez López (coord.), *Experiencias jurídicas e identidades femeninas*, Madrid 2011, 561-578; Ead., *La turpitudo mulieris en constituciones de Diocleciano y Constantino*, in E. Höbenreich, V. Kühne, R. Mentxaka, E. Osaba (a c. di), *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce 2016, 111-146; Ead., *Trata de blancas y redes de prostitución forzosa*, in M. José Bravo Bosch, A. Valmaña Ochaíta, R. Rodríguez López (coord.), *No tan lejano: una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad*, Valencia 2018, 263-298; Ead., *La violencia contra las mujeres en la antigua Roma*, Madrid 2018; Ead., *Viudas, oprimidas y marginadas, en la legislación imperial*, in P. Pavón Torrejón (coord.), *Conditio feminae. Imágenes de la realidad femenina en el mundo romano*, Roma 2021, 151-184; Ead., *La última emperatriz de la gens Julia*, in P. Pavón Torrejón (ed.), *250 mujeres de La antigua Roma*, Sevilla 2022, 97-98; Ead., *A propósito de Nebrija y su tiempo: la mujer en el derecho castellano y en sus estudios filológico-jurídicos*, in *RGDR.* 39, 2022, 1-33.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p446

in una sorta di 'microstoria' che, a parere di chi scrive, rappresenta una tessera significativa nel mosaico degli studi di genere contestualizzati alla fase finale dell'Occidente romano in progressivo disfacimento.

Si tratta, in effetti, del quinquennio drammaticamente difficile (457-461 d.C.), che segue i traumatici eventi del sacco di Roma ad opera del vandalo Genserico (455 d.C.) e della caduta dell'imperatore gallo-romano Avito (456 d.C.), in cui Maioriano, innalzato al potere dal *comes* Ricimero, convogliò nell'azione 'riformatrice' delle leggi anche il ruolo delle donne quale parte integrante del disegno politico imperiale[3].

Dopo le pagine introduttive della 'Prefacio' (pp. 15-24), che delineano l'obiettivo primario di esplorare, con una deliberata inversione cronologica, attraverso la lente privilegiata sulle quattro costituzioni maioriane i molteplici *status* femminili – dalle nubili alle vedove, dalle aristocratiche alle colone, alle vergini consacrate – per decifrarne la specificità nella loro storia 'presente', il libro, come mostra l''Indice Sumario', si articola in due parti principali distinte, ma complementari nel percorso argomentativo, dedicate l'una a 'Ciudadanas en época mayorianea' (pp. 27-174) e l'altra a 'Antecedentes inmediatos' (pp. 175-311). La parte finale perfeziona la ricerca e amplia la visuale del lettore non solo con una 'Apéndice' (pp. 313-382) sul programma della *Renovatio imperii Maioriani*, ma anche attraverso una varietà di 'Anexos' (pp. 343-382) rappresentati dai testi delle *Novellae* esaminate, dalle liste di imperatori che si avvicendarono dalla Tetrarchia sino al termine dell'Impero romano d'Occidente, oltre che da alcuni componimenti letterari dedicati a Maioriano da Sidonio Apollinare e da Victor Hugo. A riprova della solida base documentale di cui Rosalía Rodríguez López si è avvalsa nel corso della sua analisi, è opportuno evidenziare che l'opera è completata da un accurato indice di 'Fuentes' (pp. 383-404) e da una ponderata 'Bibliografía' (pp. 407-424).

Prima di concentrare l'attenzione sulle sezioni e sui capitoli del volume, riprendiamo brevemente il filo conduttore tracciato dalla 'Prefacio', che guida il lettore nella comprensione dell'impianto metodologico e delle coordinate storico-giuridiche della ricerca. L'a., infatti, evidenzia innanzitutto come la protezione imperiale accordata con legge da Maioriano alla religione cristiana e all'*auctoritas* del Papa[4] non escluse tensioni tra i poteri civile ed ecclesiastico

[3] Per un quadro sulle vicende e sui fattori di crisi in quest'epoca convulsa della *pars Occidentis* cfr. L. De Giovanni, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 356 ss.; per un approfondimento di ampio respiro sul regno di Maioriano con attenzione anche alla sua attività legislativa, si veda F. Oppedisano, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, Roma 2013.

[4] Nov. Mai. 1.

che si manifestarono, in particolare, nell'ambito dei doveri femminili in ordine alla maternità, alla legittimità dei figli concepiti nel matrimonio e alla gestione dei patrimoni delle vedove abbienti tramite limitazioni imposte a spazi di libertà che il Cristianesimo aveva riconosciuto alle donne cristiane nel vivere la propria fede anche nella consacrazione (p. 18)[5]. In queste dinamiche socio-giuridiche che attraversano il V secolo, a un sistema patriarcale che mostra segni di cedimento Rosalía Rodríguez López ricollega con acume la resilienza delle donne, soprattutto aristocratiche, capaci di mantenere la propria influenza sociale e culturale ancora sul finire della *pars Occidentis* dell'Impero (p. 20). La narrazione dedicata alle *clarissimae feminae christianae* prova, effettivamente, la maggiore visibilità e autonomia conquistate dalle donne nella vita religiosa e sociale grazie alla tensione spirituale sublimata nell'ascetismo, nell'evergetismo[6] e consolidata dalle reti epistolari tra Oriente e Occidente nel IV e V secolo (p. 22 s.). Nel quadro sfaccettato della femminilità tardoantica l'obiettivo additato dalla studiosa è, dunque, di leggere le *Novellae* di Maioriano non come dettati isolati mossi soltanto dalle preoccupazioni contingenti del legislatore, ma come risposte a una realtà normativa, politica e religiosa che si coglie quanto più se ne penetrano le radici (p. 24).

2. Passeremo ora in rassegna i quattro capitoli del 'Título primero', in cui è ripartita l'illustrazione delle Novelle che definiscono la disciplina delle 'Ciudadanas en época mayorianea' e costituiscono il cuore della ricerca.

Il primo capitolo dedicato a 'Mujer, familia y religión' si incentra sulla disamina della *Novella Maioriani* VI, *De sanctimonialibus vel viduis et de successionibus* (pp. 27-78). La legge si inserisce a pieno titolo nel progetto imperiale di ristabilire la *res publica* che, facendo leva sui tre fondamenti delle armi, della legge e della religione[7], interviene su uno dei più accesi terreni di scontro politico, quello che ruota attorno alla capacità procreativa delle donne e ai patrimoni familiari, in cui entravano in rotta di collisione, da un lato, le istanze di incremento demografico dell'Impero legate al calo della natalità e, dall'altro, i nuovi modelli ascetici proposti dal Cristianesimo. Il testo lascia trasparire, in-

[5] Novv. Mai. 6 e 11, nella scia delle precedenti restrizioni in materia di divorzio di Valentiniano III (Nov. 35.11, a. 452).

[6] Aug. *Epist*. 130.1-3; Aug. *Epist*. 16.29 ss.; Hier. *Epist.* 52.9

[7] Nov. Mai. 6.1: *Susceptis regendi imperii gubernaculis cogitare debemus, quemadmodum nostra res publica et armis et legibus et integea religionis reverentia conservetur atque proficiat*. Per la metafora del buon governo costituita dalla nave e dal timone ricorrenti negli *specula principis* e a sostegno dell'azione pubblica di Maioriano in funzione del benessere socio-politico degli abitanti dell'Impero cfr. Rodríguez López, *Mujeres* cit. 30 s., 321 s.

fatti, la diffusione del fenomeno della verginità consacrata e del monachesimo femminile, che tanto era stato esaltato dai Padri della Chiesa come Girolamo e Ambrogio[8], ma si era spesso tramutato in uno strumento di calcolo economico per i *paterfamilias* e per personaggi senza scrupoli. Tale scelta intrapresa dalle aristocratiche abbienti e indipendenti era nuova, come fa notare Rodríguez López in rapporto alla perifrasi per designarle nelle costituzioni imperiali (*mulier, quae solitariae vitae dedita*)[9], e comportava un radicale cambiamento dovuto alla rinuncia ai propri beni e ad una vita votata a ogni genere di privazioni materiali (p. 31 ss.). Sul piano legislativo, a questo nuovo corso aveva contribuito l'abrogazione da parte di Costantino delle antiche leggi augustee sul matrimonio e sulla penalizzazione del celibato per l'incentivazione delle nascite, con la conseguente parificazione, negli acquisti ereditari, delle nubili e delle coniugate senza prole alle donne madri[10].

Per quanto concerne le figlie in giovane età, come emerge dalla *Novella Maioriani* (VI.1), vi erano genitori che le costringevano alla castità perpetua per evitare la dispersione patrimoniale attraverso la dote[11]. La legge di Maioriano tende, dunque, a tutelare e incentivare la procreazione legittima delle fanciulle nubili, in specie aristocratiche, con una drastica e pragmatica presa di posizione che vieta la consacrazione prima dei quarant'anni (*ante annum quadragesimum*), al fine di garantire che le donne, assolta la loro funzione riproduttiva, si accostassero alla scelta di vita ascetica con maturità consapevole e senza subire alcuna costrizione familiare. In particolare, l'Imperatore assicura alle giovani che abbiano contratto matrimonio, e siano state per questo diseredate dai genitori o rese destinatarie della sola 'quarta Falcidia', di non essere pregiudicate nei loro diritti di successione ereditaria avendo assecondato il desiderio di procreare figli e così salvato dall'estinzione la loro nobile famiglia (p. 52). E, proprio in riferimento alla struttura giuridica a sostegno degli oneri patrimoniali del matrimonio, sono ribadite la centralità della dote[12] e della *sponsalicia largitas* oltre alla necessità, riaffermata dall'Imperatore per l'Occidente[13], di una parità economica tra i coniugi onde evitare che l'assenza di dote non solo infici la

[8] Ad esempio, Hier. *epist*. 130.6, 49.2; Ambr. *de virginibus*.

[9] CTh. 5.3.1 (= C. 1.3.20, a. 434 d.C.)

[10] CTh. 8.16.1 (a. 320).

[11] In proposito le pratiche abortive ricorrenti nelle famiglie aristocratiche per evitare l'incremento del numero di discendenti e il frazionamento delle proprietà, ancora nel IV secolo, è un dato eloquente che non sfugge a Rodríguez López, *Mujeres* cit. 38.

[12] Sulla non esigibilità dell'apporto patrimoniale delle donne prevista nel 454 d.C. dagli imperatori Valentiniano III e Marciano nei matrimoni tra i senatori o gli alti dignitari e le figlie di ingenui poveri si veda C. 5.5.7 (a. 454).

[13] Contro l'opposta impostazione orientale teodosiana, cfr. CTh. 3.7.3.

legittimità dell'unione, ma marchi gli sposi con lo stigma dell'infamia (Nov. Mai. VI.9). Opportunamente l'a. rileva come Maioriano mirasse ad assicurare la continuità nella custodia dei valori della 'romanità' con l'educazione della prole legittima e il funzionamento delle istituzioni pubbliche, tralasciando la questione dei matrimoni tra romani e barbari[14] nella «multiculturalidad de un mundo globalizado» (p. 42).

Rosalía Rodríguez López focalizza, poi, il *caput* della *Novella* (Nov. Mai. VI.4) particolarmente interessante poiché predispone una protezione inedita contro il ratto delle vergini a scopo di violenza sessuale. Superando la tradizione patriarcale che colpevolizzava la vittima (come nel mito di Lucrezia), sorprendentemente la norma imperiale tutela l'integrità morale della vergine violata[15], addossando la sanzione capitale e patrimoniale esclusivamente sull'autore del *raptus*, perseguibile ora tramite accusa popolare. La studiosa legge in questa previsione «una mayor estima femenina» al tempo di Maioriano e la difesa del 'bene prezioso' per perpetuare l'identità e la tradizione romana in pericolo, costituito dalla *pudicitia* (p. 57).

L'altro disposto nodale della *Novella* VI si focalizza sulle vedove titolari di patrimoni e sulla loro *fecunditas*, affinché la libertà di cui godevano venisse limitata e fossero riportate nell'orbita dell'interesse pubblico. Che assumesse le vesti dell'*univira* – modello incarnato dalle virtuose matrone cristiane Melania e Paola dedite alla castità, allo studio delle Scritture e all'evergetismo[16] –, o si conformasse al modello della donna refrattaria a nuove nozze, Maioriano, preoccupato dal pericolo di estinzione delle casate aristocratiche e della loro rovina patrimoniale, ordina alla vedova di risposarsi entro cinque anni se non ancora quarantenne e senza prole, pena la confisca di metà del patrimonio a favore dei suoi familiari (fratelli, sorelle e figli, o genitori e parenti prossimi) o, in mancanza, del fisco (Nov. Mai. VI.5)[17] (p. 67 s.). In questo contesto si colloca anche la lotta contro i 'cacciatori di eredità' (*captatores*). La *Novella* (VI.11) stabilisce la nullità delle disposizioni testamentarie estorte a donne sole o malate da parte di estranei (spesso chierici o medici compiacenti), riaffermando il primato della successione legittima contro la dispersione dei beni al di fuori della famiglia. La studiosa richiama la finalità fiscale della norma, evidente nella presunzione

[14] Già vietati da CTh. 3.14.1 (ca. 370).

[15] Giustiniano (Nov. 123, a. 546) un secolo più tardi punirà oltre al rapitore anche la rapita con l'internamento in un monastero sicuro.

[16] Ampiamente citate nelle fonti geronimiane e nelle Storie Lausiache di Palladio, Rodríguez López, *Mujeres* cit. 61 ss.

[17] Con riferimento a Nov. Mai. 6.5 nel più ampio ambito del diritto tardoantico delle seconde nozze cfr. U. Agnati, *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017, 26 nt. 46, 388.

di colpevolezza *ipso iure* del delinquente beneficiario del lascito testamentario, 'estraneo' al nucleo famigliare del *de cuius* e nella sanzione di versare alle casse pubbliche un terzo dei beni percepiti. La tutela del patrimonio si estende, infine, all'obbligo della vedova di riservare, in caso di nuove nozze, i beni del primo marito e i doni nuziali per i figli di primo letto, impedendo che la 'matrigna crudele' o la 'suocera avida' – topos letterario e giuridico – frodino i discendenti legittimi (Nov. Mai. VI.6, 8-10).

Nel secondo capitolo la trattazione della 'Municipalidad' (pp. 79-132) è intessuta sulla *Novella Maioriani* VII, *De curialibus et de agnatione vel distractione praediorum eorum et de ceteris negotiis*, promulgata con l'imperatore Leone I d'Oriente nel 458 d.C. Fedele agli ideali repubblicani della «municipalización» e consapevole della coeva «ruralización» evidente nella pratica del patronato, l'Imperatore indirizza la riforma nella duplice direttrice delle strutture giudiziarie e fiscali[18], corrotte e inefficienti, a difesa delle istituzioni cittadine, rivitalizzata anche la figura giuridica del *defensor civitatis* (Nov. Mai. 3, a. 458) che, già in passato, tutelava pupille e vedove dalle pressioni matrimoniali e proteggeva ragazze libere o schiave dalla prostituzione (p. 84 ss.)[19]. Inoltre, Maioriano intende porre un freno alla disgregazione del decoro urbano e, nel contempo, salvaguardare la Curia riservando una speciale attenzione ai *curiales*, definiti *nervos ... rei publicae ac viscera civitatum*, e alla deriva innescatasi nelle dinamiche familiari del loro ceto.

A proposito del degrado materiale della *civitas*, occorre tener presente, innanzitutto, che Maioriano interviene duramente contro la pratica degli *spolia*, ovverosia contro la distruzione di antichi monumenti per ricavarne materiale edile secondo una prassi frequente giustificata dalla necessità di piccole riparazioni pubbliche (*ut parvum aliquid reparetur, magna diruuntur*, Nov. Mai. IV). L'a. non manca, quindi, di aprire una prospettiva sull'assetto urbanistico della città antica come uno spazio 'androcéntrico', tendenzialmente ostile per le donne la cui *pudicitia* e integrità fisica erano messe a repentaglio, spazio segnato, tuttavia, da un'inversione di tendenza nella topografia del V secolo che non solo viene ridisegnata dalla fondazione di chiese, *martyria* e monasteri finanziati da imponenti donazioni di nobildonne cristiane[20], ma anche dallo spostamento del baricentro delle città ai nuovi agglomerati religiosi periferici (p. 105 ss.). Ro-

[18] Pertanto, si prevedono censimenti della popolazione, registri delle famiglie vincolate agli oneri municipali compiuti con la partecipazione dei governatori provinciali, divieto di vendita dei beni privati salva autorizzazione del Prefetto del Pretorio per estrema necessità, al quale è altresì demandata dalla Curia la punizione dei giudici avari e corrotti: Nov. Mai. 7.9-12.

[19] CTh. 3.11.1 (a. 380); CTh. 15.8.2 (a. 428).

[20] Cerchia di San Girolamo (Hier. *epist*. 46.10).

dríguez López, inoltre, considera alcune importanti città tardoantiche contrapponendo alle dinamiche di trasformazione legate anche alla religione in Oriente (Costantinopoli e Gerusalemme) la riorganizzazione urbana imposta dalla crisi in atto in Occidente (Roma, Ravenna, Nola), supportando la trattazione con specifici riferimenti cartografici e iconografici.

Per quanto riguarda, invece, l'altro grande tema della fuga dei decurioni verso le zone rurali che, lungi dal costituire un ritorno agli antichi valori repubblicani, si configura come un mirato allontanamento dai *munera* civici corredato dalla sottomissione alla protezione dei grandi possidenti per sfuggire alla pressione fiscale, il legislatore, come evidenzia la studiosa, rimette al centro la figura maschile sminuendo la donna a puro strumento procreativo in funzione del ripopolamento dell'aristocrazia municipale. Il caso preso in esame, che dà corpo ad un contesto di disordine e tensione tra realtà cittadine e rurali, riguarda le unioni 'ineguali' tra decurioni fuggiti e donne di *status* inferiore, considerata in contrasto non solo con la famiglia come istituzione tradizionale romana, ma anche con gli interessi pubblici, per cui Maioriano distingue il destino giuridico dei figli maschi nati, rispettivamente, da colone o da schiave (p. 116 ss.). Gli uni vengono, infatti, forzatamente arruolati nella Curia per garantire la continuità del gettito fiscale, gli altri sono assegnati a corporazioni come «*quasi*-esclavos» (p. 121) contravvenendo al principio del *ius civile* secondo il quale il figlio della schiava seguiva la condizione giuridica della madre, a beneficio del Senato e della vita economica dei municipi (Nov. Mai. VII.2). Anche la condizione delle colone e delle schiave coinvolte in queste unioni viene disciplinata severamente con l'ordine della separazione coatta dai decurioni, in tal modo restituiti alle città, e della permanenza del legame alla terra del loro *dominus*, rimanendo private della prole e di ogni riconoscimento affettivo e giuridico. Un punto cruciale è anche quello dell'analisi del destino giuridico delle figlie dei decurioni come 'capitale civico' e del concetto di 'sangue materno' («sangre materna») come fattore determinante per il futuro dell'élite municipale (p. 125 ss.). Il legislatore mira, chiaramente, a legare la discendenza anche per via femminile agli obblighi municipali, sulla base di una rigida politica di controllo. Le figlie dei decurioni sono considerate, infatti, garanti della sopravvivenza di classe in quanto non si uniscano con uomini di rango inferiore[21] e non contraggano matrimonio con uomini di altri municipi. Quest'ultima situazione viene sanzionata con la cessione di un quarto di tutte le sostanze alla Curia d'origine, affinché questa possa

[21] Esclusa l'applicazione del SC. Claudiano in caso di unione con uno schiavo, in quest'epoca di crisi le figlie dei decurioni vengono preservate nei loro diritti di successione legittima e di conferimento della dote in caso di matrimonio legittimo con uomo di pari rango, cfr. Rodríguez López, *Mujeres* cit. 126 s.

allevare i figli di tali donne di famiglia curiale 'come decurioni per la città' dalla quale loro stesse erano emigrate (Nov. Mai. VII.5-6).

Il terzo capitolo ricostruisce alcuni aspetti della 'Criminalidad' (pp. 133-154) riguardante le donne ('Marco Delictivo', 'Mujeres parricidas y adúlteras') tramite la lettura della *Novella Maioriani* V, *De bonis caducis sive proscriptorum* del 458 d.C. e, soprattutto, della *Novella Maioriani* IX, *De adulteriis* del 459 d.C.

L'analisi del contesto criminale del V secolo prende le mosse dalla significativa riflessione etimologica che mette in luce la distinzione fra il termine maschile *aggressor* (da *aggredior*), che evoca un'azione virile in cui la forza è implicita, e il vocabolo femminile *victima* (da *victimo*), semanticamente legato alla passività sacrificale. Questa asimmetria linguistica, che sottende una profonda asimmetria giuridica e sociale tra i sessi nel diritto romano tardoimperiale, si riflette con evidenza nella struttura degli illeciti che colpiscono il nucleo famigliare, in cui il matrimonio resta il bene giuridico supremo da tutelare.

Esaminando gli immediati antefatti risalenti a Teodosio II, in particolare la costituzione del 449 d.C. in C. 5.17.8[22], l'a. evidenzia come la liceità del ripudio o del divorzio fosse ancorata a parametri decisamente diseguali che rispecchiano il valore dell'*honor maritalis*. Se per il marito l'infrazione di tale onore si configurava solo nell'atto di introdurre concubine nella *domus* familiare, per la donna la soglia della colpevolezza era assai più bassa ricomprendendo non solo l'infedeltà coniugale, ma anche la frequentazione non autorizzata di spazi pubblici. Il semplice assistere a giochi del circo o a spettacoli teatrali (*ludos circenses, theatrales*), contro il volere del marito, era sufficiente a macchiare la *pudicitia* della donna che, pertanto, sarebbe stata assimilata a figure di dubbia moralità come le attrici o le prostitute (p. 136 s.). Anche sul piano della violenza fisica, la norma teodosiana palesava una disparità di trattamento, dato che la moglie poteva divorziare solo se il marito l'avesse castigata 'con frustate che sono improprie per un'*ingenua*', mentre al marito per ripudiare legittimamente la propria moglie sarebbe stato sufficiente provare che ella aveva alzato 'le mani audaci' su di lui.

[22] A proposito delle articolate e delicate questioni giuridiche sollevate da C. 5.17.8, anche in ordine alle influenze dottrinali cristiane sulle scelte del legislatore, richiama l'attenzione Agnati, *Profili giuridici* cit. 354 ss., 355 ntt. 125, 126, il quale afferma: «Con questa costituzione c'è un sensibile moto verso la parificazione di condizioni tra uomo e donna, come emerge anche nell'espressione *pari fine claudetur*, che si legge in C. 5.17.8.3. Tale indirizzo è provato concretamente dal fatto che l'adulterio del marito diventa *iusta causa repudii*, e a ciò si aggiunge il caso più particolare del marito che porta l'amante nella casa coniugale, condotta da tempo stigmatizzata nel costume romano e di frequente menzionata nelle fonti letterarie».

Spostando il *focus* sull'età di Maioriano che legifera soltanto sui crimini di adulterio e omicidio sottoposti a *iudicia publica*, l'indagine si concentra inizialmente sulla figura della donna parricida attraverso l'esegesi della *Novella* V (p. 142 s.). In questa disposizione, emanata a seguito del crimine consumatosi nel Piceno di una certa Severina accusata di aver ucciso il marito, emerge l'interesse retrostante del legislatore focalizzato non solo sulla sanzione morale del gesto, ma soprattutto sui vantaggi erariali. La norma, infatti, si rivolge ad Ennodio, c*omes rerum privatarum*, affinché vigili sulle frodi amministrative che potessero sottrarre al fisco i beni espropriati alla condannata. Sebbene la *Novella* non espliciti la punizione, il contesto suggerisce la persistenza della terribile *poena cullei* (la pena del sacco), confermata dalla legge di Costantino sul parricidio, che condannava il reo a una morte priva di sepoltura e rito funebre, in una totale *damnatio memoriae*[23].

Tuttavia, è nella repressione dell'adulterio che la politica criminale di Maioriano mostra la sua massima severità, come attestato dalla *Novella* IX. Il testo normativo prende spunto dal caso di Ambrosio, un adultero della Toscana Suburbicaria che, condannato inizialmente alla *relegatio* (esilio temporaneo), era fuggito violando la sentenza. La reazione imperiale è drastica: la pena viene inasprita al punto che oltre alla *deportatio* (esilio perpetuo con perdita della cittadinanza e confisca totale dei beni)[24] si autorizza l'uccisione del reo qualora venga catturato (p. 151: «él será matado conforme a Derecho»).

Il dato interpretativo evidenziato in questo illecito è l''invisibilità' giuridica della donna. Nella logica della *Novella* IX, l'adulterio è sanzionato più che altro come 'invasione' dell'intimità coniugale da parte di un estraneo, 'un crimine vile' insolitamente fondato sulla lesione patita dal marito ingannato e triste per la disgrazia della castità distrutta (p. 152). Il linguaggio è univocamente rivelatore dell'entità del bene protetto ove si riferisce alla macchia che provoca il pudore estinto (*maculam pudoris extincti*), alla castità del letto nuziale (*genialis tori castitatem*), all'assalto contro la pudicizia (*ab expuguatione pudicitiae*), al pudore violato (*violatum pudorem*). Come incisivamente osserva Rodríguez López, ci si trova di fronte a una 'concezione proprietaria del corpo femminile', poiché «La mujer se reduce a su cuerpo, a su órgano genital» (p. 152) tanto che la *pudicitia* non è vista come una virtù personale propria della moglie, ma come un attributo del marito da difendere contro le incursioni esterne. Attraverso la severità della sanzione, il legislatore intende salvaguardare la castità del vincolo matrimoniale, sottraendola all'aggressione criminale e ponendola sotto la tutela

[23] C. 9.17.1 (a. 319), cfr. CTh. 9.15.1 e relativa *interpretatio*.
[24] Agnati, *Profili giuridici* cit. 382 nt. 35.

pubblica, così da rendere evidente che la violazione della *pudicitia* è considerata un'offesa di primaria gravità.

In chiusura del capitolo viene proposto un confronto in diacronia con i precedenti canoni del Concilio di Elvira (305 d.C., in part. can. 14) che avevano affrontato in termini più ampi la perdita, volontaria o forzata, della castità della donna vergine anche non consacrata, qualificandola come adulterio. Pur in un diverso quadro normativo e sociale, emergono la convergenza e la continuità della percezione della preoccupazione per la violazione della *pudicitia* che, nel contesto religioso, è punita con penitenze spirituali gravissime (scomunica), giungendo a considerare esemplari le preghiere con cui la 'peccatrice' chiedeva la «muerte de ese hijo, fruto de una relación ilícita e inmoral» (p. 153).

In definitiva, attraverso l'analisi delle quattro *Novellae* maiorianee, l'a. svela la complessa logica che, al di là della propaganda imperiale, ne è alla base. In un momento di grave crisi finanziaria e politica, Maioriano è spinto da motivazioni pressanti e pragmatiche a ricostruire il consenso tra i *potentes* e, contemporaneamente, a rimpinguare le casse imperiali intervenendo su aspetti cruciali per l'élite senatoria: la trasmissione dei patrimoni fondiari e mobiliari impedendone la dispersione verso le istituzioni ecclesiastiche, le strategie matrimoniali volte a preservare nome e censo e il controllo della morale pubblica, ispirata ai precetti cristiani, come strumento di legittimazione della sua autorità. Questa lettura realistica evidenzia il tentativo di garantirsi la lealtà e la stabilità delle classi dirigenti, essenziali per la sopravvivenza dell'autorità imperiale in Occidente.

3. Il quarto capitolo che conclude la prima sezione dell'opera spazia nell'interpretazione delle *Novellae* VIII, XI e XII di Maioriano, che sono descritte come 'Las constituciones mayorianeas que contextualizan a la mujer en su espacio y tiempo' (pp. 155-172). Sebbene due di esse siano 'ignote', l'esame basato sui titoli, sul contesto degli eventi socio-politici che fanno da sfondo alla loro emanazione e sulla legislazione precedente e successiva in materia ha consentito di rintracciarne i contenuti precettivi, che appaiono destinati a uomini (armati, membri del clero, aurighi), ma offrono uno spaccato singolare della crisi sociale del V secolo che interessa anche le donne, direttamente o indirettamente, come soggetti vulnerabili da proteggere o controllare .

La *Novella* VIII, *De redditu iure armorum*, databile al 456-457 d.C., il cui testo è andato perduto, scaturisce dalla drammatica situazione successiva al sacco di Roma del 455 d.C. (pp. 157-163). L'a. ipotizza che, con questa costituzione, l'Imperatore avesse ripristinato per i civili la facoltà di avere, usare e portare le armi (*ius armorum*), un diritto «fluctuante políticamente, y delicado socialmente» (p. 157), da intendersi in senso 'inclusivo' anche delle donne, dettato dall'incremento della delinquenza e dalla necessità di autorizzare la legittima

difesa nel contesto delle incursioni barbariche e, in genere, contro aggressioni, assassinii, rapimenti e banditismo che si consumavano in specie nelle campagne. L'intervento maioriano viene pertanto riportato nell'alveo di precedenti costituzioni emanate in materia e conservate nel Codice Teodosiano (p. 158 ss.). Se Costantino nel 317 d.C. aveva condannato apertamente la violenza privata, Valentiniano I e Valente nel 364 d.C. avevano tassativamente limitato l'impiego delle armi soltanto a chi ne avesse ottenuto, su richiesta, l'autorizzazione imperiale per prevenire il brigantaggio[25]. Successivamente, la crisi del V secolo segna un cambio di passo, come evidenziano sia la legge di Valentiniano, Teodosio e Arcadio del 391 d.C., che aveva concesso ai provinciali un 'illimitato diritto di resistenza' contro saccheggiatori notturni e banditi, di cui è espressione anche l'organizzazione paramilitare dei grandi proprietari terrieri (*possessores*) costituita da milizie private (*bucellarii*), sia una Novella di Valentiniano III del 440 d.C., che aveva mobilitato la popolazione di Roma contro la prevista invasione vandalica capeggiata da Genserico[26].

Da tale *excursus* storico-giuridico, che si inquadra in un clima di soprusi generalizzati difficili da contenere, in cui Maioriano probabilmente prese in considerazione, di fronte alla possibile sopraffazione del potere imperiale a causa degli eventi, che la popolazione organizzata in milizie armate potesse reagire e salvare la sua identità romana (p. 163), nell'ottica della studiosa è possibile intravedere che la restituzione del diritto alle armi fu ammesso anche per le donne, le prime prevedibili vittime delle violenze in quanto esposte non solo a rapimenti (come accaduto all'imperatrice Licinia Eudossia e alle sue figlie), ma anche alla riduzione in schiavitù come «botín sexual de guerra» (p. 158).

Alla repressione delle ordinazioni forzate dalla Chiesa o dai genitori dei consacrati è invece dedicata la *Novella* XI, *De episcopali iudicio et ne quis invitus clericus ordinetur vel de ceteris negotii*s del 460 d.C. (pp. 164-170). Maioriano, stando alla ricostruzione di Rodríguez López, intese arginare le strategie familiari che, per interessi patrimoniali, costringevano i figli (e indirettamente le figlie, tematica affrontata anche nella precedente Nov. Mai. VI) a entrare nel clero contro la loro volontà. La *ratio* della norma non è, tuttavia, da ricollegare all'obiettivo di incrementare la natalità, ma all'esigenza di poter contare su vocazioni autentiche e conseguenti comportamenti virtuosi dei membri della gerarchia ecclesiastica, consentendo l'esercizio di un'azione popolare per l'offesa pubblica arrecata da un tale crimine. Rispetto alla precedente Novella di

[25] CTh. 9.10.1, 2 (a. 317), in linea con le posizioni dei Padri della Chiesa Basil. *Mag. epist*. 217.55; Cyprian. *epist*. 57; CTh. 15.15.1 (a. 364).

[26] CTh. 9.14.2 (a. 391); Nov. Val. 9 (a. 440).

Valentiniano III[27], si introduce una deroga parziale prevedendo pene pecuniarie (dieci solidi) per gli arcidiaconi che accettavano ordinazioni violente e sanzioni patrimoniali per i genitori (perdita di un terzo dei beni a favore del figlio coartato) (p. 165). Non sono tralasciate le connesse fonti tratte dagli scritti dei Padri della Chiesa e dai Concili, che restituiscono l'attrito tra le esigenze del potere secolare a disporre di cittadini attivamente partecipi e una Chiesa che attirava nella propria sfera rilevanti patrimoni e membri della *nobilitas*; si pensi ai casi del senatore Pammachio e delle matrone romane Paola, Eustochio e Fabiola sinceramente devoti alla fede cristiana (p 167). D'altronde, dei chierici senza vocazione, che adottavano stili di vita mondani dandosi al concubinato[28], al lusso e ad ogni genere di vizio, siamo informati da Girolamo[29], mentre al papa Leone Magno si deve il contrasto alla coesistenza dei voti matrimoniali ed ecclesiastici e, dunque, alla nomina di diaconi, presbiteri o vescovi di soggetti già sposati[30].

La *Novella* XII, *De aurigis et seditiosis*, nonostante non ci sia pervenuta, si può ricomporre nel suo dettato che era diretto, in special modo, alla gestione delle rivolte urbane (*seditiones*) nei luoghi dove si svolgevano gli spettacoli, ovverosia il circo e il teatro, e vedevano gli *aurigae*, 'conducenti di veicoli leggeri trainati da cavalli, esperti nelle corse circensi e idoli delle folle' (p. 171), talvolta impegnati nella mobilitazione della *plebs*, descritta da Ammiano Marcellino come una massa oziosa e violenta[31]. Richiamando la tradizione giuridica del *crimen maiestatis* e della *lex Iulia de vi*[32], la lettura dell'a. mostra come gli spettacoli fossero divenuti occasione di contestazione politica difficilmente governabile a cui partecipavano le donne, oltre agli uomini, meno abbienti «para descargar su ira contra autoridades y mobiliario público» (p. 174). Mentre le fonti cristiane, che polarizzano il punto di vista etico del fenomeno, descrivono questi come luoghi di perdizione e di adulterio[33], Maioriano, nella scia della tradizione giuridica romana, sembra più concentrato sui pericoli della *seditio* politica, anticipando i provvedimenti dell'imperatore Leone I[34] volti a reprimere severamente gli autori di sedizioni e tumulti, che minacciavano la *pax publica*.

[27] Nov. Val. 35 (a. 452).

[28] Cfr. Concilio di Elvira, can. 27 e 33; CTh. 16.2.44 (= Sirm. 10, a. 420).

[29] Cfr., ad esempio, Hier. *epist*. 52.5, 6; 66.5, 13; 147.

[30] Leo *epist*. 12 (a. 452).

[31] Amm. 14.6.25-26.

[32] D. 48.4.1.1; Tac. *hist*. 1.84.

[33] Il Concilio di Elvira (can. 62) e quello di Arles (can. 4-5) scomunicavano aurighi e attori. Giovanni Crisostomo (*Homil*. 272-277) denunciava il teatro e l'ippodromo come luoghi di perdizione dove gli uomini, sedotti da prostitute e attrici, distruggevano l'armonia familiare (*honor maritalis*).

[34] C. 9.30.2 (a. 466).

In definitiva, queste ultime tre Novelle (Nov. Mai. VIII, XI e XII) gettano uno sguardo ulteriore sui possibili ruoli che le donne giocavano nella realtà dell'Impero teso a riaffermare il monopolio della forza e della legge negli ambiti decisivi per la sua sopravvivenza quali la sicurezza personale, la gestione dei patrimoni delle grandi casate, il controllo sulle vocazioni ecclesiastiche e la sorveglianza delle masse urbane. Infatti, per quanto le disposizioni appaiano, d'acchito, rivolte a una popolazione maschile, l'a. lascia sapientemente emergere come la donna sia presente sottotraccia non solo come soggetto passivo della tutela (contro stupri e coazioni), ma anche come soggetto attivo della propria autodifesa personale o in quanto partecipe dei movimenti popolari nelle città.

3. Nella seconda parte del volume Rodríguez López esplora la dimensione personale della donna dal punto di vista degli 'Antecedentes inmediatos' costituiti dalle dinamiche di potere, di cui furono protagoniste figure femminili illustri, nonché dalle normative imperiali ed ecclesiastiche pre-maiorianee, che si affermarono anche in Oriente e plasmarono il contesto giuridico entro cui le leggi dell'Imperatore Maioriano si inserirono.

La narrazione del primo capitolo di questa sezione dal titolo '*Principes feminarum.* Mujeres principales en el Imperio y en la Iglesia' (pp. 177-276), intessuta prevalentemente sulle fonti letterarie, agiografiche e epigrafiche, ritrae un'ampia 'galleria' di donne, talora sconosciute ai più, che, fra IV e V secolo, sfidando la «masculinidad de la Historia» (p. 203), esercitarono una inequivocabile *auctoritas* politica ed economica detenendo le chiavi della legittimità dinastica (le *Augustae*), gestendo immensi patrimoni fondiari (le *Dominae*), ovvero imponendosi alle gerarchie ecclesiastiche attraverso le manifestazioni della propria fede (le Sante).

Tra le numerose 'Matronas Poderosas y Ricas', a cui sono dedicate dense pagine di accurata indagine prosopografica, spiccano Galla Placidia, che, divenuta reggente per il figlio Valentiniano III, gestì il potere in Occidente per 25 anni (p. 187 s.); Pulcheria, sorella di Teodosio II, che assunse il titolo di 'basileía' e indirizzò in Oriente la politica religiosa[35] (p. 190 ss); Licinia Eudossia, moglie di Valentiniano III che, dapprima costretta a sposare Petronio Massimo, l'assassino del marito, divenne poi prigioniera dei Vandali a Cartagine insieme alle figlie, dimostrando che «Las mujeres de pùrpura» forti della memoria familiare e della capacità di negoziazione, oltre ad essere «moneda de cambio» furono ostaggi preziosi (p. 196 s.). Tra le *Dominae* latifondiste che gestivano patrimoni immensi e godevano di piena capacità successoria, Melania la Gio-

[35] Nov. Th. 3 (a. 438).

vane incarna l'archetipo della matrona che, spinta da una profonda vocazione e dalla «anorexia santa» liquidò le sue vaste proprietà sparse in tutto l'Impero, nonostante l'opposizione del Senato e dei parenti pagani ma agevolata dall'imperatrice Serena, a completo beneficio delle chiese e dei poveri sia in Oriente che in Occidente (p. 203 ss.). Sono inoltre ricordate Terasia, moglie di Paolino di Nola, che condivise con lui la rinuncia ai beni e la vita monastica (p. 209 s.), e Papianilla, moglie di Sidonio Apollinare, che portò in dote la tenuta di *Avitacum*, permettendo al marito di mantenere il suo *status* aristocratico in una Gallia ormai politicamente instabile (p. 218). Uno specifico paragrafo viene riservato anche alle 'Santas' dei secoli IV e V, che si affermarono in un clima di tensione tra le istituzioni ecclesiastiche e le strategie messe in atto specialmente dalle *clarissimae feminae* (pp. 221-279). Ad un primo nucleo tematico fondamentale incentrato sulla cd. «virilización de lo sagrado» (p. 225), in cui la santità femminile basata sulla forza spirituale che trascende il genere trova la massima espressione nel martirio (Perpetua) e nel fenomeno delle sante travestite con abiti monastici maschili (Santa Eufrosina), Rodríguez López associa il ruolo attivo delle nobildonne del Circolo dell'Aventino (Marcella, Paola e Eustochio), discepole, collaboratrici intellettuali dei Padri della Chiesa e mecenati disposte a trasformare le proprie *domus* patrizie in 'chiese domestiche' e monasteri aggirando, con la propria autorità di fatto, le restrizioni ecclesiastiche (p. 237 ss.). Il modello educativo cristiano ormai parte integrante della formazione delle donne dell'élite guida anche i pellegrinaggi di queste verso la Terra Santa, la fondazione dei primi 'nosokomeion' (Fabiola) come via di santificazione attraverso l'assistenza caritatevole ai bisognosi (p. 258), il sacerdozio femminile, ostacolato sempre più dalla Chiesa. L'esame delle 'Mujeres en los cánones eclesiásticos bajoimperiales' si appunta in particolare sulla rigida risposta del Concilio di Elvira (305-306 d.C., can. 5, 8-10) diretta a delimitare severamente i poliedrici ruoli femminili.

Aspetto quest'ultimo approfondito nel successivo capitolo 'De mulieribus en las normas eclesiásticas y civiles' (pp. 277-312), che propone al lettore un bilancio, in prospettiva comparativa, dei disposti che miravano, tramite divieti e tutele, a disciplinare sul versante ecclesiastico e civile la posizione della donna entro confini etico-religiosi e giuridici. Anche in questo delicato intreccio l'a. dimostra la sua abilità nel districarsi dapprima nella focalizzazione dei canoni conciliari con cui la Chiesa cristallizza nelle definizioni teologiche i comportamenti e le scelte di vita femminili: si pensi al Concilio di Elvira che oltre a proibire i matrimoni misti con eretici o pagani (can. 15-17) e le nozze con uomini di professioni ritenute poco virili (can. 67), vietò le veglie notturne nei cimiteri (can. 35); non meno rilevanti furono il tentativo del Concilio di Gangra (340-376 d.C.) di arginare l'autonomia ascetica (can. 13, 17), e il Concilio di Sara-

gozza (380 d.C.) che impedì alle donne di insegnare o riunirsi senza la presenza maschile. Si deve inoltre al Concilio di Nicea (325 d.C., can. 19) e al Concilio di Calcedonia (451 d.C., can. 15) la riduzione delle diaconesse a laiche, fatte salve le ordinazioni tardive (dopo i 40 anni).

La panoramica delle costituzioni imperiali, a partire dal V secolo, che l'a. offre a mo' di 'Balance legislativo de la visibilidad feminina en el s. V d.C.' (pp. 295-311), riprende alcune significative risposte normative date in Occidente e in Oriente con impatto ora sfavorevole, come la costituzione di Onorio punitiva della donna che ripudiava il marito senza giusta causa rischiando di essere accusata *stupri procacitate*[36] (p. 296), ora, invece, favorevole come le Novelle di Valentiniano III che confermano una maggiore equità successoria con la validità delle clausole testamentarie reciproche tra coniugi e la libertà di testare di una donna a favore di un'amica[37] (p. 300 ss.). Una svolta significativa si registra con l'imperatore Marciano che corregge la legislazione costantiniana e, stabilendo che la povertà non equivale a indegnità morale, permette ai senatori di sposare donne libere ma povere, distinguendole dalle «'personas bajas y degradadas'» (es. schiave, attrici, prostitute). Lo stesso imperatore conferma la validità dei lasciti femminili alla Chiesa e ai poveri, riconoscendo la piena capacità testamentaria delle donne devote (caso della ricca Ipazia) contro l'accusa di raggiri da parte dei chierici[38] (p. 305 ss.). Infine, un intervento imperiale a tutela della *castitas* femminile è quello di Leone I che punisce il rapimento delle donne per destinarle a mestieri ignobili (prostituzione, arti sceniche)[39].

Il quadro tracciato mette in luce come nel Tardo Antico le donne riuscirono a mantenere, attraverso le maglie dell'ordinamento giuridico, la gestione dei patrimoni e l'autorità carismatica che consentì loro uno spazio di manovra economica e sociale che la normativa ecclesiastica tentò invano di arginare.

Infine, l'appendice dedicata alla '*Renovatio imperii Maioriani*' (pp. 315-342), in una sorta di Ringkomposition, riconduce il lettore al regno di Maioriano, aprendo uno squarcio sulla vita, la personalità e le linee politico-militari generali perseguite dall'Imperatore e sui suoi rapporti con il Senato. Non è inopportuno ricordare che Giulio Valerio Maioriano, proclamato imperatore dall'esercito il 1° aprile del 457 d.C., fu uno degli ultimi imperatori che si avvicendarono al potere nel ventennio finale dell'Impero romano d'Occidente (455-476 d.C.)[40]. Un sovrano

[36] CTh. 3.16.2.

[37] Novv. Val. 21.1.1 e 2 (a. 446).

[38] Novv. Marc. 4 (a. 454) e 5 (a. 455).

[39] C. 1.4.14 (= C. 11.41.7, a. 457-467).

[40] Ricordiamo dopo Maioriano: Libio Severo 461-465 d.C.; Antemio 467-472 d.C.; Olibrio 472 d.C.; Glicerio 473-474 d.C.; Giulio Nepote 474-475 d.C.; Romolo Augustolo 475-476 d.C.

che si erge con una propria statura tra i suoi contemporanei, il quale, nonostante la breve stagione del suo regno e la minaccia incombente del crollo, si distingue per un'autentica tensione ideale, idonea di per sé ad evitarne l'assimilazione ai suoi successori. In effetti, secondo la concezione tradizionale del potere, tipica dell'ambiente culturale pagano dal quale egli proviene e per cui il cristianesimo è accettato come religione ufficiale dell'Impero[41], Maioriano privilegia l'azione imperiale sui pilastri principalmente della fiscalità, della restaurazione della vita municipale e sulla riconquista territoriale[42]. Nasce spontanea l'associazione di idee con il progetto di rigenerazione politica e istituzionale intrapresa da Giustiniano nella *pars Orientis* dell'Impero una settantina di anni più tardi.

L'a. fornisce, dunque, un'ultima sintetica panoramica degli eventi per il corretto inquadramento delle riforme intraprese, il cui irrimediabile fallimento è segnato dalla repentina e violenta eliminazione fisica dell'Imperatore per mano di Ricimero il 2 agosto del 461 d.C. a Tortona (p. 342).

4. Si è cercato di condensare i punti essenziali delle tante questioni che scaturiscono e si inanellano nello sguardo attento che Rosalía Rodríguez López ha convogliato sul testo delle *Novellae* di Maioriano pubblicate tra gli anni 458 e 459 d.C.

L'andamento dell'esposizione, anche in ragione delle molteplici informazioni che si intersecano nella variegata documentazione messa a partito (comprensiva di schemi, tabelle, mappe e immagini anche numismatiche), ha il pregio di tenere costantemente desta la curiosità e di favorire, complice lo stile vivido della scrittura, una lettura immersiva nelle atmosfere tanto complesse quanto sfuggenti delle esperienze femminili del IV e V secolo. Questo approccio contribuisce ad accrescere l'attenzione sul *ductus* principale della legislazione maioriana tanto diversificati risultanto gli approfondimenti tecnico-giuridici, di storia socio-politica e religiosa che si snodano anche nelle note a piè di pagina.

D'altronde, sono proprio queste prismatiche aperture dell'indagine a rivelarsi cruciali sia per la comprensione delle ragioni e della portata del dettato normativo di Maioriano sia per una messa a fuoco della storia di genere che vi si può ricavare; la ricerca della Rodríguez López risulta, pertanto, libera da preconcetti, maggiormente vicina alla concretezza delle posizioni e dei contesti individuali femminili, aliena infine da sterili generalizzazioni. In ultima analisi, questa metodologia, supportata dall'abilità nel districarsi tra le stratificazioni dei testi normativi e dalla padronanza ermeneutica nel loro utilizzo, sostanzia il

[41] Nov. Mai. 1 (a. 458) *De ortu Imperii Domini Maioriani Augusti*.
[42] Oppedisano, *L'impero d'Occidente* cit. 162.

pregio scientifico dell'opera che, nella sua complessità interdisciplinare, pone questioni idonee ad orientare nella ricostruzione consapevole delle risposte, rappresentando una sorgente di riflessioni e, nel contempo, una base su cui puntellare ulteriori studi, grazie all'apprezzabile apparato delle fonti, rese disponibili nella traduzione in lingua spagnola, e della letteratura.

Restano, infatti, aperti alcuni interrogativi, in particolare sulla reale effettività delle disposizioni maiorianee. Il problema della scarsità delle testimonianze per un regno di soli quattro anni e mezzo e, per di più, nella nota situazione di endemica instabilità in cui versava è ineludibile, ma nulla esclude che si possa tornare a valutare una recezione di tali provvedimenti differenziata nella prassi giuridica dei territori occidentali e, altresì, sul versante dell'intersezione classe-genere, riprendere un *focus* unitario sulle donne di umili origini. Infine, tra i provvedimenti criminali punitivi della violenza, rispetto ai paradigmi di colpa e vergogna e il perdurare nel tardoantico del mito di Lucrezia anche nei Padri della Chiesa[43] non lascia indifferenti l'interesse sulla 'de-stigmatizzazione' della vittima, ravvisata dall'a. nella legislazione maiorianea.

Possiamo senz'altro concludere che *Mujeres en los difíciles tiempos del Imperio Romano de Occidente: Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459) d.C.* è un'opera originale e di notevole impatto con cui non potrà non confrontarsi chiunque, giusromanista e cultore, in genere, delle discipline tardoantichistiche si accosterà alla vita delle donne scoprendole protagoniste attive della Storia nel periodo immediatamente precedente al terribile colpo inferto, con l'assassinio di Maioriano, al destino dell'Occidente che «herido de muerte, caerá en manos de los bárbaros quince años después».

Federica De Iuliis
Università di Parma
federica.deiuliis@unipr.it

[43] Aug. *De civ. Dei* 1.19.

Strategie diplomatiche per la costruzione dell'egemonia romana in Italia

Il presente volume costituisce lo sviluppo della tesi dottorale, *Atti diplomatici romani, 338-270 a.C. Cronologia e contesto storico*, discussa nel 2020 presso Sapienza – Università di Roma. Costituisce inoltre il lavoro che rappresenta l'interesse dello studioso verso le diverse declinazioni dei rapporti interrelazioni fra Roma e le popolazioni italiche nell'età della conquista[1].

Lo studioso si pone con successo l'obiettivo di restituire il ruolo svolto dai rapporti diplomatici – intesi nella loro accezione ampia («Gli accordi diplomatici propriamente detti, le alleanze, le guerre, i periodi di pace» p. 7) – all'interno del processo di formazione della struttura federale romana. Grazie a un meticoloso lavoro di confronto delle fonti storiografiche, Morelli mantiene fede, in tutto il volume, alla dichiarata volontà di inserire i diversi accordi registrati dalle fonti nei contesti storici di appartenenza, restituendo una convincente immagine dinamica degli strumenti diplomatici romani, studiati alla luce del loro sviluppo processuale e non come un set di risorse applicate dall'élite romana a prescindere dalla dimensione temporale.

Rifuggendo un'interpretazione settoriale, lo studioso fornisce una ricostruzione organica del contesto storico, dello sviluppo giurisprudenziale, delle specifiche testimonianze e dell'evoluzione dello specchio semantico dell'eterogenea terminologia diplomatica antica, individuando nella diplomazia l'elemento cardine all'interno dell'espansione romana.

Nello specifico, Morelli analizza l'utilizzo dei termini *amicitia; societas; pax; foedus; sponsio; deditio; civitas; philia; omologhia; symmachia; orkia; spondai; dialuseis* nella narrazione dell'età della conquista da parte della narrazione degli storiografi greco-romani (pp. 11-20).

La volontà di soffermarsi sulla ricostruzione storica porta lo studioso ad uti-

* A proposito di D. Morelli, *Il ruolo della diplomazia nella conquista romana dell'Italia. Cronologia e contesto storico (338.270 a.C.)*, Bari, Edipuglia 2024 (Pragmateiai), pp. 358, ISBN 979-12-5995-054-3, DOI http://dx.doi.org/10.4475/0543.

[1] D. Morelli, *Le relazioni diplomatiche fra i Romani e i popoli dell'Abruzzo antico fra IV e III sec. a.C.*, in *The Ancient History Bulletin* 38, 1-2, 2024, 42-59; Id., *Lollio il Sannita e i Carricini: ribelli o briganti? Considerazioni sui rapporti fra Romani e socii italici*, in *Considerazioni di storia e archeologia* 16, 2024, 3-18; Id., *Lo sfruttamento romano dell'ager Sabinus dopo la conquista: adsignatio, ager publicus, ager quaestorius*, in *Mediterraneo antico. Economie, Società, Culture* 27, 1-2, 2024, 167-184.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p463

lizzare una metodologia di lavoro fortemente incentrata sul confronto fra le fonti storiografiche (pp. 21-23), pur senza sorvolare le informazioni che la ricerca scientifica ha permesso, soprattutto negli ultimi anni, di ricavare dallo studio del dato materiale.

L'attenta ricostruzione degli eventi storici proposta da Morelli costituisce indubbiamente il principale apporto del volume alla ricerca, insieme al focus specifico sulle modalità di gestione dei rapporti diplomatici da parte dell'élite romana.

La suddivisione del volume segue un ordine cronologico: all'interno di una prima macro-divisione in due parti (la fine del IV secolo – l'inizio del III secolo), si susseguono dodici capitoli che, dopo un primo *excursus* sulle scarse fonti sui rapporti diplomatici attestati prima della fine della guerra latina, racchiudono il periodo dell'espansione romana in Italia, dal 338v. fino alla fine della guerra pirrica. I capitoli sono preceduti da un'introduzione di fondamentale importanza per l'illustrazione dei criteri metodologici secondo i quali lo studioso ha seguito nell'analisi le fonti storiografiche (pp. 5-28).

Nella prima parte, lo studioso si sofferma in maniera convincente sul ruolo avuto dall'intervento di Alessandro il Molosso nel cambio di registro dell'azione romana, ormai pienamente inserita in un contesto italico. Il 338v. è indicato, si è detto, come punto di partenza dei capitoli per la sua valenza convenzionale, ma Morelli individua nel 335/4v. l'«anno di svolta nell'espansione diplomatica romana» (p. 133). Lo studioso riprende una tesi elaborata più di un cinquantennio fa da Marta Sordi[2], condividendone la suggestione di retrodatare l'episodio delle Forche Caudine proprio a quell'anno (cap. III). L'analisi del ricorso, da parte romana, degli strumenti diplomatici in funzione della conquista, consente di mettere in luce l'ingresso di Roma fra i principali interlocutori del contesto mediterraneo, grazie ai trattati con Cartagine e dei rapporti, non solo diplomatici, con le poleis greche, discussi in maniera approfondita. In tale contesto emerge la condivisione da parte di Morelli di una linea interpretativa che inquadra l'inizio dei rapporti con Rodi nel 306 nel quadro della lotta di Roma alla pirateria[3], elemento che sarebbe da comprendere alla luce del maggior interesse per le dinamiche politiche del Mediterraneo orientale (pp. 117-121).

Sempre nella Prima parte del volume assume un rilievo decisivo il rapporto conflittuale con i Sanniti, analizzato da Morelli in linea con le valutazioni espresse da Tim Cornell sulla matrice moderna della suddivisione convenzio-

[2] M. Sordi, *Roma e i Sanniti nel IV sec. a.C.*, Bologna 1969.

[3] F. Russo, *Il foedus romano-frentano del 304 a.C. nel contesto dell'Adriatico della fine del IV secolo a.C.*, in T. Stek (ed.), *The State of the Samnites*, Roma 2021, 53-63.

nale del conflitto in tre diverse fasi[4]. Rifiutando fin da subito la lettura – già antica – di tali conflitti come finalizzati alla conquista dell'Italia da parte dei due contendenti, lo studioso restituisce lo sviluppo delle diverse fasi delle operazioni belliche all'interno del contesto dei rapporti peninsulari e del loro sviluppo processuale, mostrando il graduale ampliamento del raggio di interesse di Roma e il conseguente affinamento dei propri strumenti diplomatici (pp. 21-22).

Morelli restituisce in questa prima parte l'eterogeneità delle componenti e delle correnti politiche romane e – ove possibile – delle comunità italiche, inserendosi parzialmente nella scia di studi che recentemente hanno permesso di problematizzare l'interpretazione unitaria dell'*agency* degli attori politici italici[5].

In questo contesto emerge l'originalità con cui lo studioso affronta il tema della sperimentazione degli strumenti diplomatici e la loro eterogenea diffusione nei diversi contesti: laziale; italico e mediterraneo. Fra i fattori decisivi per comprendere tale eterogeneità emerge segnatamente la distanza geografica, messa in relazione con le diverse possibilità di gestione del territorio conquistato (p. 134).

La volontà di inquadrare le relazioni diplomatiche nel loro contesto storico porta inevitabilmente lo studioso a strutturare un'analisi che, specialmente in merito all'episodio delle Forche Caudine, si sofferma più sulla discussione delle fonti storiografiche che sulle specifiche testimonianze di accordi diplomatici. Tale constatazione sembra però una naturale conseguenza del periodo cronologico di riferimento, viste le molteplici incongruenze delle fonti storiografiche (pp. 69-90). Si segnala comunque la capacità di Morelli di non mettere mai in secondo piano il centro tematico del testo che riemerge sempre con decisione nelle pagine conclusive di ogni capitolo.

Per quanto concerne la Seconda parte del volume, il ruolo assunto dalla diplomazia emerge in maniera determinante nel contesto dei prodromi della battaglia di *Sentinum*; nel conflitto con Taranto e nella gestione del conflitto pirrico. Nell'analisi emerge con evidenza quanto i rapporti diplomatici stretti da Roma con le popolazioni italiche siano una delle principali chiavi per comprendere la vittoria di *Sentinum* (pp. 161-176).

Risulta particolarmente innovativa la scelta dello studioso di porre attenzione

[4] T. Cornell, *Deconstructing the Samnite Wars: An Essay in Historiography*, in H. Jones (ed.), *Samnium. Settlement and Cultural Change*, Providence 2004, 115-131. Per le criticità di tale interpretazione cf. S. Bourdin, *Les Samnites: perspective historique*, in M. Aberson, M.C. Biella, M. Di Fazio, M. Wullschleger (eds.), *Entre Archéologie et Histoire: Dialogues sur Divers Peuples de l'Italie Préromaine*, Berlin 2014, 205-219.

[5] N. Terrenato, *The Early Roman Expansion into Italy. Elite Negotiation and Family Agendas*, Cambridge 2019.

anche alla diplomazia messa in atto sul fronte italico e, segnatamente, dai Sanniti, anche se inevitabilmente solo attraverso le fonti storiografiche greco-romane: «La strategia diplomatica e militare dei Sanniti si può ricostruire attraverso le informazioni sui singoli episodi: la richiesta di accordi (Piceni, Lucani); i diversivi per sconfinare in Etruria (Gellio Egnazio); la moltiplicazione dei fronti di guerra per dividere le forze romane» (p. 253).

L'idea di uno sviluppo degli strumenti diplomatici all'interno delle diverse comunità italiche, in una dinamica processuale di mutuo confronto con gli strumenti romani, non può che risultare originale e, stando alla tradizione storiografica, convincente. L'assenza di testimonianze di matrice locale rende però estremamente rischioso approfondire troppo la questione.

Proprio la presenza di accordi diplomatici sul fronte sannitico e sul fronte romano costituisce, per lo studioso, la chiave per comprendere la dimensione peninsulare della battaglia di *Sentinum*, definita «uno degli eventi più importanti del III secolo» (p. 176).

Morelli condivide l'interpretazione[6] secondo la quale il *foedus* romano-sannitico del 290 a.C. fu legato soprattutto alla necessità di terminare il conflitto con i Sanniti e a ribadire le diverse sfere di influenza, ma non portò confische territoriali significative.

Lo scoppio del conflitto con Taranto è interpretato dallo studioso in chiave intenzionale (p. 206), quale culmine del graduale aumento dell'ingerenza romana nel golfo tarentino. All'interno di tale processo, Morelli attribuisce un ruolo decisivo alle relazioni diplomatiche attivate da Roma nei confronti delle poleis greche quali Reggio, Crotone, Ipponio e *Thurii* (cap. IX), che avevano attribuito a Roma il ruolo di garante anche nel contesto del golfo.

Nel contesto dei prodromi della guerra, lo studioso si sofferma approfonditamente sull'*auxilium* romano a *Thurii* (pp. 189-191), datato sulla base di Liv. *Perioch.* 11 fra il 287 e il 284 a.C., sostenendo la natura politica della scelta da parte della polis di chiedere aiuto a Roma piuttosto che a Taranto per difendersi dai Lucani: «a *Thurii* si decise dunque di rivolgersi a Roma per un calcolo politico».

Nell'analisi della guerra pirrica, emerge il ruolo attribuito dallo studioso al trattato romano-cartaginese datato, non senza problemi, al 279 a.C. Convince l'originale interpretazione suggerita da Morelli che tale operazione diplomatica sia da leggere in relazione alla volontà di parte dell'élite romana di rifiutare accordi di pace con il re epirota, soprattutto in assenza di clausole che obbligassero direttamente i Romani a proseguire eventualmente il conflitto anche in Sicilia. Ciò spinge lo studioso a riconoscere in tale trattato un elemento determinante

[6] E. T. Salmon, *Samnium and the Samnites*, Cambridge 1967, 288.

per comprendere il passaggio di Pirro dalla Penisola alla Sicilia («L'abile diplomazia romana aveva indotto Pirro a passare in Sicilia abbandonando i suoi alleati italici» p. 254).

Alla fine della disamina, lo studioso riesce a far emergere con chiarezza come «Già nel primo trentennio del III secolo, sul piano diplomatico. I Romani erano passati da una dimensione locale a una più ampia, si potrebbe dire 'sovranazionale'» (p. 255).

La principale originalità della Seconda parte del volume consiste nel riconoscimento del ruolo della diplomazia nel contesto dell'affermazione romana nella Penisola e soprattutto nella strutturazione del sistema federale, che emerge dal testo come risultato di un processo di formazione progressiva, dettato da scelte di carattere contestuale a cui l'élite romana, intesa nella sua eterogeneità, rispose adattando di volta in volta strumenti utili al dominio, al controllo o alla gestione delle diverse comunità italiche.

Dall'analisi dei diversi trattati Morelli riconosce nel *foedus* «lo strumento diplomatico più usato dai Romani» (p. 257) e mette in relazione, in maniera convincente, il mutamento delle clausole dei rinnovi dei trattati con le potenze mediterranee, segnatamente Cartagine, non solo con l'accresciuto potere militare ed economico di Roma, ma anche con lo sviluppo di differenti strategie di controllo e di gestione del territorio.

Fra i meriti di un testo che, nella sua complessità, resta molto scorrevole, vi è la decisione di scindere le diverse realtà italiche indicate molto spesso dalle fonti greco-romane in chiave monolitica. Se ciò risulta agevole e convincente nel caso degli Etruschi, degli Umbri e dei Galli, un po' più complessa risulta tale scelta nei confronti dei Sanniti.

Si sarebbe forse potuta problematizzare maggiormente la scelta di considerare la suddivisione dei *populi Samnitium* in chiave etnico-tribale, soprattutto al netto della problematicità di una questione ancora pienamente aperta[7]. La scelta di considerare i Sanniti come composti da diversi *nomina* richiama la lettura di Edward Togo Salmon, che attribuiva alla *touta* nel Sannio un valore tribale[8], ma le critiche a tale interpretazione sono già state poste ormai un trentennio fa da Cesare Letta[9].

[7] S. Bourdin, *Les Peuples de l'Italie Préromaine*, Rome 2012, 161-174; G. Tagliamonte, *I Sanniti: prospettiva archeologica*, in Aberson, Biella, di Fazio, Wullschleger (eds.), *Entre Archéologie et Histoire* cit. 221-233.

[8] Salmon, *Samnium and the Samnites* cit. 61.

[9] C. Letta, *Dall'oppidum al nomen: i diversi livelli dell'integrazione politica nel mondo osco-umbro,* in L. Aigner-Foresti, A. Barzanò, C. Bearzot, L. Prandi, G. Zecchini (a c. di), *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Bergamo, 21 - 25 settembre 1992. Alle radici della casa comune europea*, Milano 1994, 387-405.

Di conseguenza, pur condividendo pienamente la prospettiva secondo cui «i Sanniti non si devono considerare un blocco monolitico» (p. 34), l'analisi avrebbe giovato di una maggiore problematizzazione delle modalità di azione collettiva delle comunità sannitiche, a livello etnico o a livello tribale[10].

L'interpretazione in chiave comunitaria e non tribale della frammentazione dell'unità etnica dei *Samnites* permetterebbe forse di arricchire il livello di complessità proposto nell'analisi, soprattutto alla luce della convincente interpretazione eterogenea della composizione delle classi dirigenti delle comunità italiche.

Il volume tratta un tema recentemente affrontato a fondo anche da Luigi Capogrossi Colognesi[11], nel più ampio contesto dello sviluppo delle istituzioni romane e degli strumenti giuridici della *res publica* dal *foedus Cassianum* all'età augustea. Sicuramente il prosieguo della ricerca non potrà che beneficiare del confronto fra i due testi, complementari ma non in contrasto tra loro, per meglio approfondire quell'interpretazione organica dei secoli della conquista che Morelli è riuscito a restituire.

Lorenzo Serino
l.serino1@studenti.unimol.it

[10] Tale tipo di analisi si ritrova in F. Senatore, *La lega sannitica*, Capri 2006, testo che Morelli cita ma che non utilizza per approfondire la questione della composizione della lega sannitica.

[11] L. Capogrossi Colognesi, *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Roma 2023.

Diritto romano e diritti orientali
Percorsi di studio e di ricerca

Introduzione

A febbraio scorso, quando m'accingevo ad affrontare il mio personale e così imprevedibile accadimento d'esser giunto ai miei novant'anni, per di più in relativamente buona salute e non ancora del tutto fuor di testa, ricevetti un singolare, splendido dono, da due ricercatori di gran vaglia, da molti anni a me particolarmente vicini: Cristina Simonetti e Mario Fiorentini. Si trattava d'un delizioso libretto da loro stampato in cui erano raccolti due loro brevi saggi, ed a me dedicato. Un dono tanto più piacevole per quel sapore lievemente ottocentesco che, nei tempi terribili e incomprensibili che viviamo, mi riportava al garbo ed alle sfumature intellettuali d'altre epoche.

Naturalmente esso fu incamerato nel cuore della mia biblioteca, tra i libri che mi circondano e che mi danno calore, per la loro semplice esistenza, nelle mie giornate di lavoro. Epperò gli eventi tristissimi che si sono succeduti, segnati dalla morte di Mario Fiorentini, m'hanno fatto tornare a quel suo ultimo dono e che tanto più m'era riuscito grato perché – come al solito nella singolare uniformità dei nostri rapporti, dove anche quando intervalli relativamente lunghi di silenzio erano intercorsi tra noi, ci eravamo sempre ritrovati in un'incredibile concordanza dei nostri percorsi scientifici – ancora una volta mi ritrovavo appieno nelle sue parole, con i miei umori e le mie preoccupazioni.

In questi mesi di solitudine ho desiderato che quel che egli aveva scritto circolasse tra i nostri studiosi, perché egli indica questioni di vita e di morte per qualcosa di più della nostra stessa disciplina. Così come quella di Cristina è una storia esemplare d'una vicenda invece molto lontana dal diritto romano e che ci aiuta a comprendere meglio, *per differentiam*, la dimensione specifica di questo. Cristina s'è formata infatti con uno dei massimi orientalisti della mia generazione, Mario Liverani, degno epigono d'una grande tradizione di studi che ha contraddistinto sin dal XIX secolo il nostro paese. L'unico mio merito è stato quello di aiutarla anche nell'acquisizione di quegli strumenti specialistici del giurista, necessari per lavorare sullo straordinario materiale giuridico che s'è preservato delle grandi civiltà del Medio Oriente antico. Cercando di preservare in tal modo quell'area di studi che, sin dai primi anni del secolo alle nostre spalle è stata coltivata proprio nell'ambito dell'Istituto di diritto romano dell'Università di Roma 'La Sapienza' e che oggi è affidata in tanta parte proprio alla sua competenza: la storia giuridica delle antiche civiltà fiorite nel Medio Oriente.

Nel chiedere ospitalità alla bella rivista immaginata e diretta da Francesca Lamberti, per permettere a questi due saggi di circolare in un ambito più ampio del ristrettissimo pubblico per cui erano stati editi nella forma che ho sottomano,

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p471

sono indotto dall'idea di quanto, oggi, la fondamentale dimensione storicistica che ha costituito sin dalla sua prima formazione una qualità intrinseca della cultura europea, sia oggi sottoposta ad un attacco drammatico. E l'aspetto su cui Fiorentini richiama con forza la nostra attenzione, parlando dell''americanizzazione' della nostra cultura, un processo che nega alla base la possibilità che il futuro delle nostre società si costruisca sul nostro presente, come consapevole processo che attinge le sue radici e le sue stesse caratteristiche nel passato. Mario si preoccupava in particolare del futuro dei nostri studi specialistici, ma la questione investe io credo la radice stessa della nostra tradizione civile.

Anche se poi, nella presente generazione di romanisti al vertice accademico, non sono pochi quegli 'studiosi della domenica', a tutto dediti che non sia un lavoro professionale e serio sulla loro materia d'insegnamento. È grazie ad essi che, come Mario ha modo di segnalare in questo suo breve saggio, è divenuto ormai abituale lavorare sulle traduzioni italiane dei testi antichi (non parliamo di quelli greci), rinunciando totalmente a quella lettura analitica e critica dei testi che è stato il fondamento della forza intellettuale e del ruolo importante svolto dai nostri studi.

Per questo io penso che queste paginette propongano una prospettiva diversa per i nostri studi che potrà essere utile a quei giovani – e per fortuna non sono pochi – che invece appaiono seriamente impegnati negli studi romanistici, assai più attenti ai percorsi tradizionali e fedeli ancora agli antichi metodi di lavoro.

Luigi Capogrossi Colognesi
Università di Roma 'La Sapienza'

'Instituere'. ***Il fine e i mezzi***

I. *Premessa: perché queste pagine*

Ormai parecchi anni fa (pre-pandemia) mi fu richiesto di pubblicare, per una piccola casa editrice che stampa prevalentemente testi manualistici, un manuale di *Istituzioni di diritto romano*. L'impresa mi pareva molto difficile da intraprendere, piena di insidie (e anche, data la quantità e qualità di testi disponibili, francamente un po' superflua), dato l'esempio inarrivabile di manuale di diritto privato romano costituito dalle *Istituzioni di diritto romano* di Mario Talamanca e da altri analoghi (Arangio-Ruiz, Volterra, Marrone) sui quali ho formato la mia modesta conoscenza della materia. Però, siccome sono un incosciente (lo sono sempre stato: mi ricordo lo sgomento con cui il mio Maestro accolse la mia intenzione di mettermi a studiare la condizione giuridica del mare: mi disse che ero matto a prendere in mano un tema inestricabile come quello delle *res communes omnium*), mi misi a scrivere. Certo, con l'intenzione di evitare accuratamente di misurarmi con i giganti, un po' come accade alle soprano che cantano la *Norma* di Bellini, della cui interprete insuperabile, Maria Callas, è necessario dimenticare l'esistenza se si vuole affrontare la prova senza troppo panico. E quindi decisi, molto più modestamente, di organizzare il lavoro più come una versione scritta (depurata naturalmente di quanto di colloquiale vi trasfondevo, come ricordi personali o battute estemporanee) delle mie lezioni universitarie, che i miei studenti hanno sempre apprezzato molto per come riuscivo a rendere viva una materia difficile per le matricole, mostrando loro come, in definitiva, i problemi quotidiani, le liti finite in tribunale, i tic, le risse, gli incidenti stradali e i pregiudizi che affliggono noi moderni non siano, spesso, molto diversi da quelli antichi.

Da quel lavoro ho estratto le poche pagine introduttive che qui presento al mio Maestro, in cui cerco di spiegare agli studenti perché è importante studiare una materia di un mondo morto e sepolto da millecinquecento anni, e che tuttavia è ancora così vivo in tante pieghe, spesso insospettabili, del nostro vivere quotidiano e delle nostre strutture mentali. In definitiva, aveva torto un mio conoscente livornese che, avendo saputo che avevo vinto un concorso da ricercatore universitario, volle sapere cosa ricercavo e, saputo che studiavo il diritto romano, per dileggiarmi mi chiese: "E che bisogno c'è di studiarlo? I Romani sono morti tutti!". Il meschino non aveva idea di quanto dei Romani antichi stesse nascosto dentro il suo piccolo, inconsapevole cervello.

Le povere pagine che qui presento al mio Maestro non dicono niente di nuovo o di rivoluzionario, ma, in termini anche piuttosto banali, si limitano a contenere

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p473

le mie idee su come si studia e si scrive la storia del diritto e, più in generale, su come a mio avviso si dovrebbe impostare la vita della ricerca: un po' come sono tutte le pagine di *Premessa* che gli studenti amano perché si possono saltare serenamente senza timore di sentirsele chiedere all'esame. Le offro al mio caro Maestro, sperando che non gli facciano definitivamente rimpiangere di esserlo.

II. Instituere

L'*institutio* è il primo approccio a una materia, è il complesso dei primi rudimenti, delle basi fondamentali di una disciplina. Lo dice Vitruvio proprio all'inizio del suo trattato sull'architettura (1.6.7): se uno andrà a leggere le opere dei più famosi fisici, come Archimede o Ctesibio, «non li capirà, se non sia stato *institutus* dai filosofi»: cioè, se non sarà stato introdotto alla materia dalla conoscenza dei princípi fondamentali della filosofia naturale. È per questo che, proprio alla fine della dinastia dei Flavi, verso il 96 d. C., Marco Fabio Quintiliano compose la sua *Institutio oratoria* in dodici libri, finalizzata alla formazione del perfetto oratore giudiziario (ma non solo); e al tempo di Costantino, Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio scrisse le *Divinae Institutiones*, in sette libri, che dovevano illustrare i fondamenti della religione appena dichiarata lecita.

A partire dal II secolo d.C., anche nella letteratura giuridica iniziano a comparire opere intitolate *Institutiones*: ne scrivono Gaio e Fiorentino nel II secolo, Callistrato, Ulpiano, Paolo e Marciano nell'età dei Severi (193-235 d.C.). Si tratta di opere destinate alle scuole, nelle quali i discenti imparano i principi fondamentali della scienza giuridica, esposti prevalentemente secondo un'ottica sistematica, come vediamo nel trattato omonimo di Gaio. Quello delle *Institutiones* è un modello destinato a una fortuna prodigiosa: Giustiniano ne farà uno dei cardini del suo progetto di rivitalizzazione del diritto classico (insieme ai *Digesta* e al *Codex*), passando anche alla letteratura cristiana, come abbiamo appena visto con Lattanzio. Ne scriverà Giovanni Cassiano, nella prima metà del V secolo (*De institutis coenobiorum*, tra il 420 ed il 429), seguito, un secolo dopo, nell'Italia ormai sotto il regno ostrogoto governato da Teoderico, da Cassiodoro (485-583), con le *Institutiones divinarum et saecularium litterarum*. Entrambe queste opere saranno indirizzate ad uso e consumo dei monaci dei loro monasteri, di Marsiglia per Cassiano, del *Vivarium*, in Calabria, per Cassiodoro. Ma non furono scritti solo manuali ad uso del clero: Prisciano di Cesarea di Mauritania compose un trattato di *Institutiones grammaticae*, un'opera sulla lingua latina destinata a una fortuna straordinaria nel Medioevo.

L'esempio di questi *institutores* si trasmetterà poi al Medioevo e all'età moderna, con un successo che non è mai venuto meno.

Insomma, le «Istituzioni» servono a fornire al discente una conoscenza completa delle nozioni fondamentali di una disciplina: e così le «Istituzioni di diritto romano» servono ad introdurre ai primi fondamenti della materia del diritto privato romano. Un manuale dovrebbe servire, precisamente, a delineare le discipline del diritto privato romano nella loro scansione cronologica. Ma appare necessario rispondere a due quesiti preliminari, quelli del perché e del come.

III. *Perché*

Perché studiare il diritto privato romano (e più in generale, perché studiare il diritto romano nel suo complesso)? Che è poi, a sua volta, un tassello di una domanda più generale: perché studiare la storia? Questa domanda, una generazione fa, non avrebbe avuto senso: si imparava il diritto romano come acquisizione di un bagaglio culturale indispensabile per il futuro esercizio di tutte le professioni legali. Era la trasmissione generazionale di una tradizione di cultura giuridica risalente almeno al XII secolo, quando a Bologna il *magister* Irnerio iniziò a tenere lettura di *leges*, cioè dei testi del *Corpus Iuris* giustinianeo, e che fino a pochi decenni fa, se non più viva, era ancora sentita almeno come premessa ineludibile di ogni conoscenza giuridica. Il fatto stesso che il Codice Civile italiano del 1942 abbia una forte (anche se, ovviamente, non esclusiva) componente romanistica rendeva indispensabile impadronirsi dei princípi del diritto privato romano, per una migliore comprensione del sistema vigente. E ciò era pur vero al netto di alcune divergenze profonde fra la tradizione romanistica e la struttura del Codice: a tacer d'altro, la dottrina romanistica continua ancora a discutere sui concetti del negozio giuridico, che però a sua volta era ignoto al diritto romano dei Romani, in quanto frutto della riflessione dei giuristi tedeschi del secolo XIX, indirizzati a costruire un bagaglio teorico di base che avrebbe dovuto servire all'edificazione di un Codice Civile tedesco, che appunto incentrarono intorno alle due nozioni (moderne, create da loro) di diritto soggettivo e di negozio giuridico. Tuttavia il codice italiano (analogamente a quello francese) non contempla quest'ultima nozione, a differenza di quello tedesco che, facendo tesoro proprio delle analisi della scienza giuridica, riserva un'intera parte del libro I del Codice (la Abschnitt 3) al 'Negozio giuridico' ('Rechtsgeschäft').

Il travolgente impatto della globalizzazione ha sconvolto questo paesaggio (e non è detto che sia stato un male assoluto): l'americanizzazione, fino a ora diffusa prevalentemente nelle manifestazioni del costume e della cultura di massa (oltre che del *junk food*), si è propagata come un incendio anche alle discipline umanistiche, favorite anche dalla diffusione mondiale dell'inglese come lingua veicolare della comunicazione scientifica (delle 'scienze dure' o STEM) e che

nelle materie storico-giuridiche, pur rimanendo abbastanza marginale nella tradizione di studi, sta rapidamente contendendo il primato all'italiano e al tedesco, fino ad ora ritenute (e ben a ragione) le lingue ufficiali (veicolari) del diritto romano. Questo fenomeno ha conseguenze letali sullo stesso statuto scientifico della disciplina, perché a una tradizione di studio consolidata da secoli di riflessione sovrappone una prospettiva e una *forma mentis* ad essa estranea e, per molti versi, incompatibile. Basti pensare che nelle principali banche-dati scientifiche anglofone (*Institute for Scientific Information*, *ISI*, il sistema adottato anche in Italia per l'intera produzione scientifica nazionale) non esiste neanche una voce «Roman Law», ma tutti i settori della scienza giuridica sono raggruppati nella sola voce «Law» (la biologia conta diciassette settori e la medicina trentacinque). E se andiamo a vedere i cataloghi dei principali editori internazionali nordeuropei, gli oligopolisti della cultura come Brill, Beck, De Gruyter o le collezioni di Cambridge e di Oxford, le opere di diritto romano sono classificate per lo più sotto la voce «Classical Studies» o, ancor più genericamente, tra le «Humanities», mentre i «Legal Studies» sono costituiti esclusivamente da materie di diritto positivo: il diritto romano (ma anche la storia del diritto medievale) non ha posto nelle discipline afferenti al settore «Law». L'anglicizzazione degli studi ha un'altra conseguenza devastante, più in Francia, meno (fortunatamente; ma per quanto tempo ancora?) in Italia: seguendo un'abitudine invalsa nei paesi anglofoni, si comincia a rinunciare a citare le fonti nella lingua originale, ma li si riporta in traduzione, contemporaneamente astenendosi dal fare la critica testuale. Un impoverimento della prospettiva e degli strumenti in uso al ricercatore, che è ovviamente da spiegare col fatto che ormai quasi nessuno conosce più le lingue classiche, materie «inutili», che non servono a niente, e che fin dagli anni '50 del secolo scorso si tenta di abolire dai *curricula* della scuola dell'obbligo.

Se il diritto romano ha perso la centralità di cui ha goduto per secoli nella dottrina giuridica europea, il vero responsabile è un radicale mutamento di paradigma nel sistema della formazione universitaria (e di quello scolastico nella sua totalità), nel quale è diventata centrale l'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro: quel progetto dal nome orwelliano di «Buona Scuola» ne è uno fra i tanti. Su questa base è ovvio che una disciplina di pura formazione storica e teorica come il diritto romano debba soffrire una forma di svalutazione, che si unisce a quella a cui vanno incontro un po' tutte le discipline umanistiche, dato che, come ebbe a dire un ministro qualche anno fa, «è inutile studiare quattro volte le guerre puniche, serve cultura tecnica» (chissà perché, quando si vuole parlare di qualcosa che si ritiene obsoleto, si tirano sempre fuori le guerre puniche…). E come esempio di «cultura tecnica», di «professioni del futuro» che dovrebbero sostituire la cultura classica, il detto ministro fece l'esempio del «digital manager». A parte l'insopportabile uso di un inglese

d'accatto quando sono disponibili espressioni italiane (e qui non c'è alcuna passione sciovinistica né rivendicazione nazionalistica, ma una forma di ribellione a quella scuola dimidiata che, nella mente di un *tycoon* oggi scomparso, avrebbe dovuto caratterizzarsi dalle «tre i», internet, impresa e, appunto, inglese), quello di voler contrapporre la cultura scientifica a quella umanistica (moderno contro passato, giovane contro vecchio, «smart» contro ottuso, arioso contro stantio) è un vezzo stucchevole che vuole screditare la conoscenza delle *Humanities* e più in generale del passato. Ma la conseguenza dell'ignoranza su ciò che è successo è il vivere in un eterno presente immemore del perché siamo quello che siamo ed esposto al pericolo sempre incombente di ripercorrere strade già battute nel passato con esiti tragici. E l'oscuro presente politico mondiale in questo 2025 sta a dimostrare che non è solo il sonno della ragione a generare mostri, ma anche l'oblio dei processi storici che ci hanno portato ad essere quello che siamo e non qualcosa di diverso.

Del resto, ormai da molti decenni siamo piombati nella dittatura «a che cosa serve?». La frenesia con cui in questi ultimi decenni si apprendono i «saperi», veicolata dal dogma del «saper fare», del conseguimento più veloce possibile delle competenze, delle *hard* e delle *soft skills*, che impone una rapida assimilazione di conoscenze da spendere subito nel mondo del lavoro, è per natura nemica della lentezza necessaria allo studio sistematico, indispensabile per ottenere la padronanza di una disciplina. Ma quando nel 1995, nel suo romanzo *La lentezza*, Milan Kundera scrisse che «il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio»[1], afferrò una grande verità: l'esercizio della memoria richiede i suoi tempi, che non sono quelli affannosi e isterici del nostro presente, sempre alla frenetica rincorsa di qualcosa di sfuggente e pieno di rumori di fondo, ma quelli lunghi del silenzio e della concentrazione, della solitudine serena e operosa.

Così come per la lentezza, è necessario fare un elogio delle cose «inutili», cioè di quelle che non sono immediatamente spendibili per ottenere un ritorno economico. Le competenze hanno attualmente un tempo di obsolescenza velocissimo, ed è per questa ragione che imparare «come» si fanno le cose non è sufficiente a formare una solida conoscenza (neanche scientifica), perché le competenze oggi tanto richieste domani saranno scavalcate da altre competenze completamente nuove. E allora è indispensabile saper fronteggiare le novità formandosi una cultura solida, a vasto raggio e con basi teoriche vigorose, perché solo così si sarà capaci di rinnovare il proprio bagaglio di competenze senza

[1] M. Kundera, *La lentezza*, tr. it., Torino 1999, 45.

dovere ogni volta iniziare da zero. Nell'ambito delle scienze umane (categoria alla quale senz'altro appartiene il diritto), un tale tipo di conoscenza impone la consapevolezza dei processi storici che hanno portato a una certa conformazione della realtà: la conoscenza storica è essenziale per una consapevole interpretazione del presente, non perché sia «maestra di vita» (l'esperienza quotidiana dimostra che non è mai stato così, perché l'umanità niente impara dagli errori e dagli orrori del passato), ma perché la comprensione dei fattori che hanno concorso a formare una certa situazione politica, sociale, giuridica, consente di formare un'intelligenza dei fenomeni tanto del passato quanto del presente altrimenti impossibile.

Ecco perché la storia (e, per quanto qui interessa, la storia del diritto), pur essendo inutile al notaio nella redazione di un atto, o al giudice nella stesura di una sentenza, o al burocrate nella predisposizione di un bando di gara, è fondamentale per creare un buon giurista e, prima ancora un buon cittadino: senza garantire un beneficio economico immediato (in questo sta la sua «inutilità»), essa fa crescere la consapevolezza dei processi che sono sfociati in una determinata situazione o in una specifica disciplina. Ma questa coscienza fa aggio anche sulla posizione della persona nel corpo sociale, la rende consapevole delle cose e le instilla una coscienza critica che può essere impiegata in ogni circostanza, nel foro come nella lettura di un giornale come nella discussione politica.

C'è un'ulteriore ragione che giustifica la necessaria conoscenza del diritto privato romano: esso è in larga parte (anche se non esclusivamente) un diritto di giuristi, che si confrontano sulle soluzioni da fornire ai problemi con le armi della discussione tra pari. La difesa o la confutazione delle opinioni sono effettuate utilizzando gli strumenti della logica, che sostanzialmente non differiscono molto da quelli in uso anche oggi: la retorica, intesa nel suo senso tecnico di arte del costruire un'argomentazione convincente e inattaccabile, è lo strumento privilegiato con cui i giuristi pervengono a giustificare le loro prese di posizione. Allora lo studio del diritto romano è importante anche come prima palestra di apprendimento del modo di ragionare giuridico, cioè degli strumenti di cui ogni giorno facciamo (dovremmo fare) uso non solo nella vita professionale, ma anche in quella quotidiana attività che si chiama «conversazione», il pacato confronto di idee tra visioni della vita diverse tra loro. E forse è dovuto anche alla perdita di questa nobile arte del dibattito mite, che oggi la discussione, su qualunque argomento, si è trasformata in un ring dove non vince chi apporta ragioni più convincenti, ma chi urla più forte e picchia senza pietà sulla persona dell'interlocutore, aizzato da sostenitori che sono tifosi da stadio invece che ascoltatori critici.

IV. *Come*

Nel tempo sono stati proposti tanti modi diversi di esporre una materia tanto vasta per dimensioni, anche temporali, come il diritto privato romano. I trattati tradizionali sviluppavano la materia secondo le categorie giuridiche moderne, dimostrando esplicitamente la strumentalità dello studio del diritto romano alla comprensione delle basi del diritto vigente: quindi i vari argomenti erano suddivisi secondo le partizioni sistematiche proprie del diritto positivo vigente, che il discente avrebbe successivamente incontrato nel corso di Diritto privato. La perdita della centralità della storia del diritto ai fini dell'apprendimento del diritto positivo ha spinto talora a cercare strade diverse di esposizione della materia. Così qualcuno, come Giovanni Pugliese, distribuì gli istituti secondo una scansione cronologica, ripetendoli all'interno delle varie suddivisioni temporali in cui la trattazione era stata distribuita (età arcaica, preclassica, classica, postclassica, giustinianea). L'indubbia originalità di questa presentazione, unita alla profondità di pensiero del grande studioso torinese, fanno di questo lavoro molto più di un semplice manuale ad uso degli studenti, un testo al quale chiedere risposte, anche grazie al cospicuo apparato di fonti che fanno da supporto all'esposizione.

Come ho scritto in Premessa, un manuale odierno dovrebbe avere la profondità di pensiero necessaria a misurarsi con ben altri prodotti della scienza giuridica (penso a modelli insuperabili, come quelli di Vincenzo Arangio-Ruiz, di Edoardo Volterra, di Mario Talamanca, dello stesso Pugliese, di Matteo Marrone, e a quelli, più recenti, di Antonio Mantello o di Massimo Brutti). Lo scopo, molto più modesto che ci si può prefiggere nell'elaborare un testo manualistico è fornire un'informazione che si avvicini maggiormente alla dimensione della «lezione» impartita in un'aula universitaria, mantenendo la struttura tradizionale, impostata sulle varie ripartizioni consuete in questo tipo di lavori, all'interno delle quali l'esposizione si dipana contemporaneamente sul piano teorico e storico.

Un'altra avvertenza: nel corso della trattazione sarebbe utile fornire frequenti accenni a nozioni di diritto positivo, mettendole a confronto con quelle pressappoco analoghe del diritto romano. Lo scopo è eminentemente didattico, finalizzato a mostrare al discente analogie e differenze di funzionamento degli istituti romani rispetto a quelli moderni. Ciò, tuttavia, non significa sottoscrivere la teoria della «attualità» del diritto romano. L'idea che nell'esperienza giuridica romana si possano rintracciare i «precedenti» di istituti attuali è in dottrina di nuovo molto diffusa in praticamente tutti i settori della scienza giuridica, perfino in materie che i Romani non conoscevano, come il diritto commerciale, quello amministrativo e perfino quello ambientale. Una prospettiva di tal genere non

dovrebbe fare parte del bagaglio concettuale di un manuale: chi scrive è un convinto sostenitore della necessità di studiare il diritto romano come esperienza storicamente conclusa di una fase della storia giuridica del mondo occidentale che, dopo la fine dell'impero romano, cioè dell'ordinamento politico che le aveva dato vita, è servita a lungo come inesauribile deposito di sapienza giuridica da riutilizzare per estrarne principi giuridici da spendere nelle nuove strutture socio-economiche e politiche venutesi a creare a partire dal Medioevo. Pensiamo all'uso che del *Corpus Iuris* giustinianeo fecero i Glossatori e i Commentatori medievali, e perfino dei feudisti, per incorporare nelle elaborazioni giuridiche romane nozioni nuove come i contratti marittimi, le società, i giochi, e poi dei giuristi rinascimentali che si rifacevano al *mos Gallicus*; all'*usus modernus Pandectarum* sviluppato soprattutto in Olanda e nel Sacro Romano Impero a partire dal XVII secolo; o alla strumentalità dello studio del *Corpus Iuris* giustinianeo attuato dai giuristi tedeschi del XIX secolo, finalizzato alla raccolta dei materiali necessari alla formazione di un moderno codice civile tedesco. Un'operazione che ha occupato tutto il XIX secolo, specialmente in Germania, ad opera di quella corrente di studio chiamata Pandettistica, che si concretizzò in una selezione dei materiali giuridici contenuti nel *Corpus Iuris* che ha perso per strada quanto del «diritto romano dei Romani» era considerato inutile allo scopo di elaborare un codice civile. Tutte queste attività hanno cercato nel diritto romano enunciati da riutilizzare, smontati dai loro contesti originari e ristrutturati in funzione delle nuove realtà socio-politiche e giuridiche via via affermatesi nel corso dei secoli.

Non mi addentro poi nella selva inestricabile costituita dall'uso del *ius naturale* a partire dal Medioevo, sia nella riflessione giuridica, sia in quella politica e soprattutto ad opera del diritto canonico. Ancora oggi non è raro sentire affermare che certi istituti, come la famiglia nucleare, sono fondati sul diritto naturale come nucleo immodificabile di regole: un pensiero che muove dal presupposto che la natura sia sorta così come si presenta a noi, senza subire modifiche. Ma se ha ragione Darwin (e ha ragione), la natura muta continuamente, e quindi niente dovrebbe essere più instabile del diritto naturale. Eppure, anche nel campo delle ricerche giusantichistiche, questo preteso diritto naturale viene continuamente chiamato in causa per affermare la necessità della conservazione delle strutture socio-politiche.

La perdita di centralità dei codici di diritto privato a cui stiamo assistendo da qualche decennio, determinata dall'alluvionale produzione legislativa che ha molto mutato i caratteri dei diritti a formazione civilistica, unita all'irrompere di istituti di matrice anglosassone difficilmente coordinabili con i sistemi di *civil law*, ha determinato il bisogno di tornare a parlare di «princípi generali» che possano offrire cornici razionali a normative spesso contraddittorie tra loro

e nelle quali lo stesso legislatore spesso fatica ad orientarsi. E questi principi sono ricercati in quel diritto eminentemente razionale, totalmente avulso dalla trascendenza, «umano» quant'altri mai, che è il diritto romano. Esso, infatti, a cui non è mai mancata una certa aura di *ratio scripta*, e non solo nel Medioevo, pare offrire cornici sistematiche di cui fare tesoro nell'odierna babele normativa. Questa esigenza di razionalizzazione sta generando un movimento che potremmo definire neopandettista, con la riproposizione (certo non negli stessi termini del XIX secolo) dell'idea che il diritto romano possa fungere da deposito di concetti astoricamente validi e affidabili nell'ambito giuridico ed economico contemporaneo, ovviamente (e per l'ennesima volta nella storia della scienza giuridica europea) depurato di quel dantesco «troppo e'l vano» (*Par*. 6, 10-12): e non solo nell'esperienza europea, come fa fede per un verso lo sbarco del diritto romano in Cina, anche in questo caso finalizzato all'elaborazione di un moderno codice civile, e per un altro il sempre maggiore spazio che esso sta acquistando nei diritti degli stati latino-americani.

Non è quello della presunta attualità del diritto romano l'orizzonte scientifico a cui dovrebbe fare riferimento un manuale istituzionale. A giudizio di chi scrive, pur nell'opportunità di fornire *anche* un supporto didattico per poter affrontare al meglio lo studio del diritto privato vigente, l'esposizione deve in via prioritaria illustrare il «diritto romano dei Romani», evidenziando quanto delle concettualizzazioni che saranno discusse evidenzi un «diritto romano romanistico», cioè elaborato dai giuristi moderni per fornire materiali utili all'edificazione di un moderno diritto privato.

Un'ultima osservazione. Il diritto positivo, cioè quello che regge le nostre collettività contemporanee, ci ha abituato a pensare al diritto come a un insieme di enunciati astratti nei quali è difficile, a volte, scorgere la vita vera. Il diritto romano, data la sua natura prevalentemente casistica, ci aiuta invece tantissimo a leggere, dietro l'astrattezza delle formule, i fenomeni reali, cioè le persone concrete, che nascono, vivono, mettono su famiglia, fanno affari, litigano tra loro, commettono crimini orrendi, fanno testamento e lasciano questo mondo. Anche questo scopo dovrebbe essere perseguito in un'opera di introduzione a una materia non più attuale come il diritto romano: mostrare, anche con l'esempio fornito dalle fonti, che le enunciazioni giuridiche, per quanto astratte possano essere, sono fatte per regolare i più vari aspetti dell'esperienza collettiva di una comunità e hanno ricadute sul vivere quotidiano delle persone comuni. Cioè mostrare il diritto vivo, frutto del continuo mutamento delle condizioni nelle quali esso opera.

Mario Fiorentini
Università di Trieste

L'esperienza giuridica dei popoli del vicino Oriente antico

1. *Premessa: perché queste pagine*

Da qualche anno, ormai, insegno una materia insolita, che però non è nuova. I Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, infatti, è una materia che in Italia esiste da circa un secolo: è stata inaugurata da Evaristo Carusi negli anni Dieci del secolo scorso, e, dopo diverse vicissitudini, è stata ripresa e sviluppata da Edoardo Volterra. Dopo la sua morte, poi, è stata portata avanti da Daniela Piattelli, e, ancora dopo, da Francesco Lucrezi, anche se limitatamente al Diritto Ebraico.

E veniamo a me. Io sono, a differenza di tutti i professori citati, un'orientalista, nel senso che mi sono laureata in Storia del Vicino Oriente Antico con Mario Liverani, ed ho, dunque, una formazione principalmente storica e filologica, ma mi sono anche accostata al Diritto Romano con il dottorato in Diritto Romano e Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, grazie agli illustri professori che vi insegnavano, e, soprattutto, al professor Luigi Capogrossi Colognesi, che ha accettato di farmi da tutor in quella importante tappa della mia formazione, e a cui dedico questo breve scritto.

Insegnando questa materia, dunque, e avendo spostato il *focus*, come auspicato anche da Edoardo Volterra, come vedremo, sui diversi popoli del Vicino Oriente Antico, mi sono resa conto della necessità di provare a scrivere una sorta di manuale, che, però, a differenza di quelli per le Istituzioni del Diritto Romano, non esiste ancora. Su tale necessità, in realtà, concordava anche il professor Capogrossi Colognesi (e anche il mio caro e compianto amico, professor Mario Fiorentini), ed è per questo che intendo offrirgli questa introduzione, nella speranza di non deluderlo e di potergli offrire, nel prossimo futuro, proprio il manuale.

Tornando, comunque, alle pagine offerte al nostro caro professore da Mario Fiorentini, di cui condivido pienamente le opinioni espresse nel suo breve e intensissimo contributo qui raccolto, vorrei premettere alle mie modestissime pagine una considerazione generale.

Innanzitutto, la specificità della materia presuppone una formazione piuttosto complessa; non bisogna, cioè, accontentarsi delle sole competenze filologiche e storiche, né di quelle soltanto giuridiche. Se si possedessero solo le prime, infatti, non si sarebbe in grado di comprendere i testi giuridici nella loro specificità, né inquadrarli correttamente nella prospettiva giuridica, che comunque proviene dall'esperienza giuridica romana, di molto successiva a quella dei popoli del Vicino Oriente Antico: non si avrebbe, cioè, la possibilità di intender-

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p483

li ‘giuridicamente’. Ma se si possedessero solo le seconde, viceversa, non solo non si sarebbe in grado di leggere autonomamente tali testi, ma non si sarebbe neppure in grado di inserirli all’interno del loro contesto storico.

Ovviamente non sono affatto sicura di possedere tutte queste competenze in misura sufficiente, ma si tratta di un primo tentativo, e spero che, nonostante questi miei limiti, possa essere apprezzato, non solo dal professore a cui è dedicato.

2. *Avvertenze*

Accingendomi a scrivere questa sorta di ‘manuale’ sull’esperienza giuridica dei popoli del Vicino Oriente Antico, mi sono resa conto di dover render conto di almeno due ordini di problemi che ho dovuto affrontare e ai quali ho provato a dare una risposta. Innanzitutto uno relativo agli aspetti concettuali che vengono sollevati nel momento in cui si vuole affrontare l’esperienza giuridica di popoli antichi che hanno preceduto (e di molto) quella romana. E poi uno relativo ai limiti, spaziali e temporali, che si deve porre chi vuole occuparsi dei popoli del Vicino Oriente Antico.

Per il primo ordine di problemi, mi giungono in soccorso alcune frasi del professor Edoardo Volterra, e per il secondo, invece, mi aiuta quanto mi ha insegnato il professor Mario Liverani.

Nelle conclusioni all’introduzione del suo *Corso di Lezioni sui Diritti dell’Antico Oriente Mediterraneo*, infatti, Edoardo Volterra scriveva:

> *«Allo stato delle nostre conoscenze, più che parlare di determinati diritti dell’antichità, crediamo più esatto parlare di istituzioni giuridiche di determinati popoli antichi. La prima espressione può trarre in inganno, inducendo a ritenere che gli studi sui documenti in nostro possesso siano già così avanzati da metterci in grado di ricostruire dei veri e propri sistemi giuridici, ammesso che per quelle popolazioni si possa veramente parlare di sistemi giuridici o di legislazioni nel senso che nel linguaggio tecnico ha attualmente questa parola.*
>
> *Dobbiamo poi tener conto che il materiale a disposizione dello storico dei diritti orientali è ben diverso da quello di fronte a cui si trova il romanista. Questo ha come oggetto della sua ricerca un sistema giuridico già elaborato dagli stessi Romani, la cui base logica, il cui metodo di ragionamento e le cui classificazioni sono conservate almeno nelle loro grandi linee nel Digesto e nelle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano. L’orientalista invece deve lavorare su scarse raccolte legislative assai diverse da quelle romane, su decine di migliaia di tavolette contrattuali, su un certo numero di sentenze giudiziarie, e su decreti e ordini emanati da sovrani e da funzionari, fonti queste dalle quali sino ad oggi non è stato possibile estrarre dei principi generali ed ancor meno una sistematica giuridica.*

Pertanto allo stato delle conoscenze attuali data la difficoltà di una classificazione su basi scientifiche del vastissimo materiale giuridico proveniente da popolazioni dell'Oriente Mediterraneo e da altre le cui civiltà hanno profondamente influenzato quelle mediterranee, il criterio più opportuno sembra quello di distinguere i vari documenti, sia che abbiano carattere normativo, sia contrattuale, riferendoli ai vari popoli presso i quali sono stati prodotti e cercare di trarre da questi documenti così distinti nozioni per determinare le istituzioni giuridiche vigenti presso popolazioni diverse.

Si potrà così parlare di istituzioni giuridiche dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Assiri, degli Ittiti, dei Cananei, dei Fenici e dei Cartaginesi, delle popolazioni viventi in Egitto, degli Ebrei, dei conquistatori Achemenidi, e di istituzioni vigenti presso le popolazioni mediterranee comprese nel loro impero, nonché di istituzioni giuridiche vigenti presso le popolazioni mediterranee appartenenti all'impero Seleucide.

Questo criterio può essere oggetto di critica da vari punti di vista. Essa rispecchia lo stato delle fonti, appartenenti ad epoche diversissime, abbondanti per talune popolazioni e tali da permettere di seguirne lo svolgimento per lunghi periodi di tempo, scarse e frammentarie per altre e tali da non consentire se non conoscenze sporadiche di talune istituzioni soltanto e solo per un certo lasso di tempo. Da rilevare anche la diversa natura di tali documentazioni e la difficoltà di determinarne con esattezza l'epoca, difficoltà comune ad ogni branca della scienza orientalistica, data l'incertezza che regna nella ricostruzione della cronologia dell'Antico Oriente e l'impossibilità talvolta di stabilire la corrispondenza tra questa e quella del mondo greco e romano.

La nostra è pertanto una proposta di classificazione meramente provvisoria in attesa che ulteriori conoscenze e progressivi studi permettano di meglio penetrare, conoscere e valutare la documentazione giuridica orientale e di ordinarla secondo schemi più precisi»[1].

Questa lunga citazione mi sembra utile innanzitutto per giustificare l'oggetto di questo volume, che si propone di indagare appunto l'esperienza giuridica dei popoli che si incontrano nel Vicino Oriente Antico[2]. Innanzitutto perché quei popoli non sono pochi e si distinguono per lingua, religione, cultura, e società. Ma anche perché, come magistralmente esposto da Volterra, la documentazione giuridica non è sempre presente, e, soprattutto, non lo è sempre nella stessa abbondanza e varietà.

[1] E. Volterra, *Corso di Lezioni Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, Roma 1970, 8-9.

[2] Cfr. lo stesso Volterra nella nota 1 alla sua introduzione, che dice: «Le ripartizioni proposte dai giuristi, e di cui ci occupiamo in appresso, confermano che per lo studio degli antichi diritti mediterranei si ritiene indispensabile estendere la ricerca anche agli antichi diritti mesopotamici». Nel campo orientalistico si preferisce usare una terminologia più esatta dal punto di vista geografico V. ad esempio la bella opera di M. Liverani, *Introduzione alla storia dell'Asia Anteriore antica*, Roma 1963.

C'è però da osservare che dal 1970 gli studi sono progrediti, e che le fonti, pur essendo molto eterogenee e, soprattutto, discontinue, tuttavia ci consentono, oramai, di fare delle osservazioni sufficientemente accurate da permetterci di descrivere l'esperienza giuridica di quelle antiche popolazioni, o quanto meno di alcune di esse.

Le culture del Vicino Oriente Antico, infatti, non sono a noi pervenute attraverso una tradizione, come è accaduto, invece, alle culture classiche, se non parzialmente[3]. La loro riscoperta è stata molto lunga e laboriosa, partendo dalla decifrazione della scrittura cuneiforme[4], utilizzata per esprimere numerose lingue, appartenenti anche a differenti famiglie linguistiche[5], la cui identificazione è stata, ed è ancora, molto difficoltosa e, poi, dalla comprensione e traduzione dei numerosissimi documenti.

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, invece, questo studio avrà ad oggetto le istituzioni giuridiche dei Sumeri, degli Accadi, degli Assiri, dei Paleo-babilonesi (o Amorrei), dei Medio-babilonesi (o Cassiti), dei Neo-babilonesi (o Caldei), ma anche degli Ittiti, dei Ḫurriti (sulla base dei dati provenienti soprattutto da Nuzi), delle civiltà fiorite in Siria (Ebla, Mari, Emar e Ugarit, per citarne alcune), dei Fenici (per i quali sono scarse le fonti giuridiche) e degli Ebrei. Non saranno trattate, invece, quelle relative agli Egiziani, agli Elamiti e, poi, ai Medi e ai Persiani, né agli Urartei. Questi ultimi popoli, infatti, non rientrano nei limiti geografici del Vicino Oriente antico, così come individuato da Mario Liverani,[6] e anche perché presuppongono altre competenze.

A tal proposito, inoltre, va ricordato ancora quanto affermato da Liverani:

«La storia del Vicino Oriente preclassico va ricostruita ex novo sulla base di una documentazione primaria, non mediata da uno storico esterno e posteriore ai fatti (pur se ad essi più vicino di noi). E qui si innesta il dato di presenza, riguardante la documentazione amministrativa (nonché commerciale e giuridica, e in generale archivistica), presente talvolta in copia notevole per il fatto banale ma essenziale che il materiale scrittorio impiegato (tavolette d'argilla) ha resistito agli incendi e

[3] Alludo ovviamente alla cultura ebraica, che ci è pervenuta grazie alla Bibbia.

[4] Si ricorda che la nascita dell'assiriologia si fa risalire al 1865, quando a Londra si concluse con successo un esperimento che vide la comprensione di uno stesso testo in cuneiforme sottoposto ai quattro studiosi che dicevano di aver trovato la chiave per la decifrazione.

[5] La lingua sumerica, infatti, è una lingua agglutinante, mentre l'accadico è una lingua semitica, come anche l'eblaita e l'ugaritico. L'ittita è indoeuropeo, mentre altre lingue sono ancora oscure, come l'urarteo e il ḫurrita, tanto per citarne alcune.

[6] M. Liverani, *Antico Oriente. Storia società economia*, Roma 2011, 12: «Se in questo volume si è scelta una prospettiva minimale – che riguarda il nucleo basso-mesopotamico con i suoi ovvi complementi alto-mesopotamico, siro-palestinese, anatolico, armeno transcaucasico, e iranico occidentale – ciò dipende soprattutto da motivi di competenza scientifica personale e dalla dimensione stessa del volume».

all'immersione nel suolo assai meglio di altri materiali che si affermeranno poi e altrove (papiro, pergamena, carta)»[7].

Per concludere questo discorso, dunque, i limiti di questa ricerca a livello sia geografico, sia cronologico (dalla fine del IV millennio a.C. – origine della scrittura cuneiforme – alla fine del VI secolo a.C. – conquista di Babilonia da parte di Ciro II il grande, 539 a.C. –) sono dettati da una precisa scelta scientifica, tanto più solida se consideriamo, poi, che oggetto di questa ricerca sono le istituzioni giuridiche dei popoli compresi in questi limiti. Tutto ciò per ribadire che la natura della documentazione presa in esame costituisce sia un'immensa ricchezza, sia un enorme limite: gli storici del Vicino Oriente Antico, infatti, possono indagare soltanto gli aspetti che siano stati documentati anche[8] nelle fonti scritte. In assenza di tale documentazione, purtroppo, non si è in grado di dire nulla, se non di avanzare ipotesi.

3. *Introduzione*

Lo studio dell'esperienza giuridica dei popoli del Vicino Oriente antico, dunque, ha ad oggetto la documentazione giuridica dei popoli che si sono susseguiti nel Vicino Oriente a partire dalla nascita della scrittura e fino alla conquista dell'impero neo-babilonese da parte di Ciro II il Grande, re di Persia (539 a.C.).

La scrittura, com'è noto, compare nel Vicino Oriente Antico a partire dalla fine del IV millennio a.C. ad Uruk, nella Mesopotamia meridionale, ad opera dei Sumeri. Sebbene le fonti scritte in cuneiforme risalgano alla fine del IV millennio a.C., tuttavia la nostra capacità di comprendere chiaramente il contenuto dei documenti parte dal periodo protodinastico II (III millennio a.C.), cioè da quando i Sumeri riuscirono ad utilizzare la scrittura per esprimere informazioni più chiare.

Prima di affrontare direttamente lo studio dell'esperienza giuridica dei Sumeri, che costituirà l'oggetto del primo capitolo, sarà, però, opportuno soffermarci su alcune questioni che ci permetteranno di comprendere meglio quanto emergerà dalle fonti.

3.1. *Le innovazioni del neolitico*

La prima tappa, che contribuì allo sviluppo delle diverse civiltà umane, è sicuramente da vedersi nel neolitico, con la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, che ben presto contribuirono anche alla nascita della ceramica e della tessitura.

[7] Liverani, *Antico Oriente* cit. 9.

[8] Ovviamente bisogna considerare anche le fonti archeologiche.

Quando gli uomini iniziarono a coltivare piante (per lo più cereali e ortaggi) impararono ben presto a concentrare i raccolti in spazi controllabili e difendibili, onde evitare il saccheggio da parte degli animali e di altri gruppi umani. Non solo, ma gli uomini dovettero anche imparare a contare, per suddividere il raccolto in almeno tre parti: una parte destinata al consumo immediato, una parte destinata alla semina, per assicurarsi il raccolto dell'anno successivo, e, infine, una parte da conservare in caso di raccolto ridotto e/o scambio con materie non disponibili.

Queste esigenze spinsero gli uomini a produrre dei contenitori di terracotta, in cui conservare il cibo e le sementi, l'acqua da bere, ma anche il latte munto dalle pecore e dalle capre, o anche dalle mucche.

Gli uomini iniziarono ad abitare in piccoli villaggi, spesso costruendo capanne, in alcune delle quali concentrare i contenitori di cibo, per permettere di sorvegliarli e proteggerli più agevolmente.

Ad un certo punto, però, gli uomini iniziarono a specializzarsi in vari tipi di lavoro: se qualcuno si fosse dedicato soltanto a produrre oggetti di ceramica, avrebbe presto migliorato la qualità e la quantità della produzione. Anche la necessità di difendere le scorte di cibo dagli aggressori, animali o umani che fossero, spinse alcuni uomini, più robusti, a dedicarsi solo a questo. Il fatto che i ceramisti e i militari passassero il tempo a fare altro, comportava la necessità di riservare parte del cibo prodotto dalla comunità anche ad essi e alle loro famiglie. Dato che l'agricoltura e l'allevamento consentirono di mantenere un numero maggiore di persone rispetto a quelle che lavoravano direttamente la terra, questo permise ben presto che anche altri uomini si specializzassero nella costruzione di strumenti necessari all'agricoltura (aratri, zappe, falci, macine, ecc.), ma anche alla protezione del raccolto (armi) e alla celebrazione di riti volti a mantenere propizi gli dèi. Molto presto si rese necessario riconoscere un capo, in grado di dirigere meglio il lavoro comune.

In alcuni casi, inoltre, si arrivò a costruire dei depositi più solidi per le scorte di cibo (magazzini), con l'uso di mattoni, che vennero utilizzati anche per costruire i luoghi di culto, destinati ai simulacri degli dèi, e anche a trovare dei sistemi di controllo del consumo del cibo.

Negli anni Cinquanta una studiosa italiana, Enrica Fiandra[9], ipotizzò che la presenza di *cretulae* (grumi di argilla) sigillate e raccolte per un certo periodo di tempo, rinvenute in molti siti archeologici di epoca preistorica e protostorica, servisse a controllare il corretto consumo delle scorte alimentari.

[9] E. Fiandra, *A che cosa servivano le cretulae di Festos*, in *2nd International Conference on Crete*, Athens 1968, 383-397.

Se si fosse deciso, ad esempio, che il cibo contenuto in una certa giara fosse dovuto bastare per il prelievo di trenta razioni, ogni volta che una persona avesse prelevato la sua razione, dopo averla presa, avrebbe apposto un grumo d'argilla sul coperchio (una pezza di stoffa tenuta con una corda, ecc.) sul quale avrebbe impresso il suo sigillo. Il successivo avrebbe tolto la *cretula*, fatto il suo prelievo e apposto un'altra *cretula* con il suo sigillo, e così via. Quando poi si fosse svuotata la giara, avrebbero potuto controllare il numero di c*retulae* e anche l'identità delle persone che avevano prelevato il cibo, la cui autorizzazione era dimostrata dal possesso di un sigillo. A quel punto, se tutto si fosse svolto regolarmente, si sarebbero gettate tutte le c*retulae* insieme e si sarebbe proceduto con lo svuotare un'altra giara, e così via.

Questa teoria convinse subito gli archeologi e gli studiosi[10], che si chiedevano, infatti, il motivo per cui rinvenissero in certi luoghi (intercapedini o altro) rilevanti concentrazioni di *cretulae*. Molti archeologi si rivolsero ad Enrica Fiandra per farle valutare le *cretula*e sigillate trovate nei rispettivi scavi. Ben presto la studiosa si rese conto che, con la complessità sociale, si iniziarono a riservare determinati luoghi alla conservazione del cibo. In età protostorica[11], cioè, era possibile chiudere dei contenitori all'interno di specifiche stanze, le cui porte a loro volta venivano chiuse avvolgendo delle corde a dei pioli infissi nella parete accanto alla porta: su queste corde venivano apposte sempre delle *cretulae*, ma i sigilli che vi venivano impressi erano meno numerosi di quelli che consentivano il prelievo delle razioni alimentari. In sostanza, si stavano creando delle figure autorizzate ad aprire le porte (i magazzinieri), che avrebbero potuto controllare l'ingresso, all'interno del magazzino, di più persone, autorizzate a prelevare le razioni[12].

3.2. *La complessità sociale*

La società, che è giunta alla creazione di un sistema di scrittura, era una società molto complessa.

Gli uomini che crearono per primi la scrittura, infatti, vivevano in un ambiente molto difficile, in cui non pioveva a sufficienza, anche se l'acqua non

[10] Enrica Fiandra, infatti, ottenne il Michael Ventris Award for Mycenaean Studies nel 1960 con *A Comparative Study of Claysealings in Egypt with thoose come from Crete and Lerna*.

[11] O protopalaziale, come a Festos, ma anche in città del Vicino Oriente Antico, come, ad esempio, Arslantepe.

[12] Cfr. P. Ferioli, E. Fiandra, *Arslantepe locks and the Śamaš 'key'*, in M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae, M. Mellink (a c. di), *Between the Rivers and over the Mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata*, Roma 1993, 269-287 dove addirittura si rinvennero delle *cretulae* apposte a una serratura di legno.

mancava perché tale luogo era caratterizzato dalla presenza di due ampi fiumi. Vicino ai fiumi era dunque possibile irrigare i campi, ma il regime di quei fiumi non era molto costante: in determinati periodi dell'anno, per lo più in primavera, infatti, essi si ingrossavano e tendevano ad esondare, per cui quegli uomini iniziarono a scavare dei canali e a costruire delle dighe. In questo modo riuscirono a coltivare anche aree più distanti dai fiumi e con il tempo riuscirono a comprendere come e quando allagare i campi per ottenere una produzione più abbondante di raccolto.

Questi uomini ben presto si organizzarono politicamente in città-stato, con a capo un re: era necessario che una persona orientasse gli altri a scavare il canale in una o in un'altra direzione, a decidere dove raccogliere l'orzo mietuto e a come suddividerlo per consumarlo lentamente, a come proteggerlo dall'attacco degli animali e di altri gruppi di uomini, eccetera.

Dobbiamo pensare, dunque, che questi antichi abitanti della Mesopotamia avevano dovuto formare delle comunità piuttosto complesse: non solo c'erano agricoltori e allevatori, ma anche personale che si dedicava allo scavo dei canali, alla costruzione di dighe, alla fabbricazione di strumenti di lavoro, alla lavorazione dei metalli, alla lavorazione del legname e della pietra. Dato che in Mesopotamia non ci sono alberi, né miniere di metalli, né cave di pietra, una parte della popolazione si era specializzata nei commerci a lunga distanza.

A questo punto, cioè, gli uomini che vivevano nella Mesopotamia meridionale avevano dato vita a delle società molto complesse, che utilizzavano il sistema delle *cretulae,* conoscevano diverse figure professionali, ma si erano anche dotate di una classe dirigente più variegata. Non solo c'era un capo politico, ma c'erano anche delle figure dirigenziali in vari settori: c'erano degli ufficiali militari, dei mercanti, dei responsabili dei magazzini, dei sacerdoti specializzati nel culto delle varie divinità in cui credevano, dei responsabili per la costruzione di dighe, per l'escavazione dei canali, per la manutenzione delle strade, per la costruzione di cinte murarie, ma anche di imbarcazioni per il trasporto di uomini e merci, per il controllo dell'ordine interno, ecc.

C'è da dire, inoltre, che l'economia degli abitanti della Mesopotamia meridionale era talmente ricca, che si doveva basare sostanzialmente su due grandi settori: da un lato, cioè, quello pubblico, da cui dipendevano le persone che non si occupavano direttamente della produzione di cibo, e dall'altro quello privato, dove i proprietari di terre si dedicavano esclusivamente alla produzione di cibo. Chi apparteneva a questo secondo settore, però, utilizzava anche gli strumenti prodotti dagli artigiani, beneficiava del favore degli dèi, della protezione militare, della regolamentazione delle acque, ecc. Diciamo, dunque, che l'economia mesopotamica era molto ricca perché la parte della popolazione che produceva il cibo ne produceva talmente tanto da poterne riservare una parte da destinare

alla popolazione che apparteneva all'altro settore, che, pur non dedicandosi direttamente alla produzione del cibo, tuttavia vi contribuiva fornendo ai contadini strumenti di lavoro e di difesa ben più efficienti, a gestendo e mantenendo costruzioni idrauliche e di difesa, provvedendo, con i commerci, a procurare quei beni che non esistevano in Mesopotamia, ma che erano necessari alla vita di tutti.

Possiamo dire, dunque, che nella Mesopotamia meridionale si era creata un'economia complessa, basata su due settori distinti e complementari, più rispondenti alle esigenze richieste per l'efficiente sfruttamento dell'ambiente in cui si trovavano.

Come vedremo dunque nel prossimo paragrafo, la complessità del sistema socio-economico della Mesopotamia meridionale ha creato una altrettanto complessa produzione documentaria, che ci consente di indagare entrambi i settori.

3.3. *Come nasce la scrittura cuneiforme (la teoria dei gettoni)*

La scrittura cuneiforme, infatti, nasce proprio nella Bassa Mesopotamia, ma essa costituisce il perfezionamento di un sistema nato qualche millennio prima in parecchi luoghi del Vicino Oriente Antico e anche in altre aree.

Come dimostrato chiaramente da Denise Schmandt-Besserat[13], essa nasce dall'esigenza degli antichi abitanti del Vicino Oriente Antico, ma anche delle regioni limitrofe, di documentare alcuni trasferimenti di merci diverse. In molti siti delle aree del Mediterraneo orientale, ma anche del Vicino Oriente Antico, fino all'Iran, infatti, sono stati rinvenuti, a partire dall'VIII millennio a.C., dei piccoli manufatti d'argilla di forme diverse. Tali manufatti, detti *tokens*, o gettoni, inizialmente vennero rinvenuti raggruppati, ma sciolti, in parecchi siti. Secondo la studiosa, essi venivano raggruppati in sacchetti o in ceste, che poi sarebbero state chiuse con dei grumi d'argilla sigillati dalle persone che ne assumevano la responsabilità. Ma, a partire dalla metà del IV millennio a.C. (3500 a.C.), a Uruk e a Susa, iniziarono ad essere inseriti all'interno di sfere d'argilla cave (dette *bullae*) che offrivano un grande vantaggio: non solo il contenuto era protetto, ma, in più, si poteva imprimere direttamente sulla superficie della *bulla* il sigillo di chi aveva autorizzato il trasferimento, garantendo così chi avrebbe dovuto aprirla.

Ad esempio, se si affidavano delle pecore ad un pastore X, quando il pastore fosse tornato, si sarebbe aperta la *bulla* sigillata da X e si sarebbe potuto controllare che gli erano state affidate 70 pecore. Poniamo, poi, che al pastore Y ne fossero state affidate 100, al suo ritorno si sarebbe potuto controllare che avrebbe dovuto riportarne 100, e così via.

[13] D. Schmadt-Besserat, *Before Writing. From Counting to Cuneiform*, Austin 1992.

Ma quasi subito (3350 a.C.) i responsabili di questi archivi pensarono di imprimere sulla superficie della *bulla* anche i gettoni introdotti, in modo da poterne controllare il contenuto senza doverla rompere. Ad esempio, se un mercante fosse stato incaricato di portare dei beni in una zona lontana, dovendo effettuare delle tappe, avrebbe potuto controllare in qualsiasi momento il quantitativo di beni affidatagli, senza dover rompere la *bulla*.

Ben presto, però, questi stessi amministratori si resero conto anche dell'inutilità di inserire i gettoni all'interno delle *bullae* d'argilla cave: era meglio, e più pratico, limitarsi a imprimere i gettoni su una tavoletta piatta su cui poi si sarebbero potuti imprimere anche i sigilli. In questo modo erano nate le tavolette d'argilla. E poco dopo, sempre a Uruk e a Susa, gli amministratori si resero conto che sarebbe stato più semplice distinguere il numeratore dal numerato: distinguere il numero dalla tipologia merceologica avrebbe fatto risparmiare spazio nella tavoletta. Questa tappa, per arrivare alla quale gli amministratori dovettero compiere una forma di astrazione importante, comportò un risparmio di spazio sulla superficie della tavoletta. Siamo alla fase delle tavolette 'numerico ideografiche'[14].

A questo punto, ma soltanto a Uruk, gli amministratori si resero conto di poter attribuire a ciascun gettone, impresso (ma, ormai, soltanto inciso) sulla superficie della tavoletta, non solo il significato ideografico, ma anche quello logografico, ovvero fonetico. Dato che ad Uruk parlavano la lingua sumerica, caratterizzata dall'agglutinazione[15] e dalla prevalenza di parole monosillabiche o bisillabiche, fu abbastanza semplice questo passaggio e, dunque, la creazione di una vera e propria scrittura.

Attraverso la scrittura, infatti, gli amministratori non solo erano in grado di veicolare il significato del simbolo (che essendo nato come ideografico poteva essere inteso anche da altri amministratori che non parlavano il sumerico), ma anche il suo suono (logogramma), e indicare anche i fonemi, cioè dei suoni. Una lingua con un alto numero di parole monosillabiche, infatti, ha un'alta percentuale di omofoni (parole che hanno lo stesso suono), e quindi è possibile indicare suoni, che combinati in certi modi particolari, potevano veicolare anche

[14] R.K. Englund, *Texts from the Late Uruk Period*, in J. Bauer, R.K. Englund, M. Krebernik (eds.), *Mesopotamien: Spāturuk-Zeit und Früdynastische Zeit*, Gottingen 1998, 15-33.

[15] Le lingue agglutinanti non sono flessive, cioè le parole non sono declinate e coniugate, ma restano invariate: il genere, il numero, il caso (per i sostantivi, i pronomi e gli aggettivi) e il tempo, il modo, ecc. (per i verbi), vengono espressi da elementi grammaticali esterni alla parola, che si aggiungono alla radice (o termine-base) nominale o verbale che sia, formando una catena. Ad esempio, per dire figlio si dice dumu, figli si dice dumu.meš (figlio-tanti), figlia dumu.mí (figlio-femmina), a mio figlio dumu.mu.ra (figlio-mio-a), delle sue figlie dumu.mí.meš.a.ni.ak (figlio-femmina-tanti-suo-di) e così via.

altri concetti, magari astratti o che rimandavano ad aspetti grammaticali. Il passaggio dall'uso dei simboli da ideografici a logografici fu molto importante e si verificò soltanto nella bassa Mesopotamia. Questo sistema, infatti, poteva essere compreso soltanto da chi conosceva il valore dei simboli e parlava il sumerico.

Ovviamente, la trasformazione di un codice in una scrittura vera e propria è stata piuttosto lenta, ma nel momento in cui si è arrivati alla scrittura, il sistema ha avuto un'accelerazione repentina, che ha comportato non soltanto la nascita di scuole, per insegnare la scrittura ad altri amministratori, ma anche la composizione di veri e propri repertori di parole, con accanto la lettura sillabica. Questa invenzione, oltretutto, fu tentata anche a Susa, ma il tentativo inizialmente fallì, tanto da spingere quegli amministratori ad adottare la scrittura cuneiforme messa a punto dai Sumeri.

Ovviamente i primi documenti scritti con i caratteri cuneiformi non sono chiari per gli assiriologi moderni: quei segni, infatti, venivano scritti per veicolare informazioni che chi li avesse visti, o per meglio dire letti, li avrebbe compresi benissimo, anche se fosse mancato qualche elemento che per noi moderni sarebbe indispensabile, ma che loro davano probabilmente per scontato.

Tra i documenti più antichi, ci sono, ovviamente, iscrizioni reali, ma anche documenti di tipo economico e anche giuridico. Per questo motivo, dunque, è possibile indagare i documenti che avevano un valore giuridico e che ci possono offrire delle indicazioni sugli istituti giuridici che esistevano tra i Sumeri.

4. *Le fonti giuridiche nei diversi periodi e nelle diverse aree del Vicino Oriente Antico*

Come suggerito dal professor Volterra, dunque, prima ancora di affrontare specificamente l'esperienza giuridica dei vari popoli che abitarono il Vicino Oriente Antico, sarà opportuno descrivere le fonti a disposizione, suddividendole tra quelle che hanno carattere normativo e quelle che hanno carattere pratico, o contrattuale.

Innanzitutto bisogna considerare che la documentazione scritta è opera di personale appartenente all'ambito amministrativo, cioè alla sfera 'pubblica', ma i documenti scritti di contenuto giuridico vanno suddivisi in due principali gruppi: quelli attinenti all'ambito ufficiale, che comprende testi di natura normativa, quelli che regolamentano rapporti con altri popoli, ecc., da un lato, e, dall'altro, quelli della prassi giuridica, attinenti ai cittadini comuni, anche e soprattutto quelli della sfera 'privata'. Al primo gruppo, dunque, appartengono le iscrizioni reali, alcune delle quali hanno contenuto normativo (come i cosiddetti 'codici'), ma anche i trattati internazionali, gli editti, ecc. Al secondo gruppo, invece, più

numeroso e più variegato, appartengono i documenti che riguardano i matrimoni, i divorzi, le adozioni, le spartizioni ereditarie, i prestiti, le alienazioni, immobiliari e non, le manomissioni di schiavi, gli affitti, le permute, ecc. Ci sono, poi, i testi processuali, che attengono ad entrambi i gruppi, in quanto riferiscono di rapporti giuridici conflittuali tra due parti (in generale cittadini comuni), che si sono sottoposti alla valutazione e alla soluzione di uno o più giudici, che, in generale, appartengono alla sfera pubblica.

In generale, dunque, possiamo dire che la documentazione della Mesopotamia meridionale è quella che ci fornisce più informazioni, perché sin dal III millennio a.C.[16] sono documentati entrambi i gruppi. Nel II millennio, poi, con l'invasione degli Amorrei, popolo semitico proveniente dalla Siria, che dette vita ai regni paleo-babilonesi, che si unificarono sotto il regno di Ḫammurapi di Babilonia (1792-1750 a.C. circa), la documentazione giuridica aumentò considerevolmente in entrambi i gruppi.

Non è inutile osservare, dunque, come lo studio dei testi giuridici ci consenta di indagare la vita di tutti i giorni della popolazione, potremmo dire, prevalentemente privata, ma non solo. Come osservato nel saggio di Mario Fiorentini, infatti, questa 'vita vera', che si può scorgere 'dietro l'astrattezza delle formule' trasmesseci dal diritto romano, nella documentazione della Bassa Mesopotamia è più evidente, proprio perché le caratteristiche della cultura di quelle popolazioni non le hanno portate all'astrazione (e alla formulazione scientifica), tipica dei giuristi romani.

Con la caduta della I dinastia di Babilonia, dovuta all'invasione ittita di Muršili I (intorno al 1600 a.C. circa), la Babilonia si riassestò sotto la dinastia cassita (altro popolo semitico), ma i profondi mutamenti sociali fecero sì che la documentazione del secondo gruppo, relativa cioè ai rapporti giuridici tra cittadini privati, fosse molto ridotta. All'inizio del I millennio a.C., poi, con la crisi interna che portò al controllo politico da parte assira, la documentazione è più scarsa, ma riprende non appena il regno babilonese tornò indipendente sotto i Caldei, altro popolo semitico, i quali dettero vita al periodo neo-babilonese, che si concluse nel 539 a.C. con la conquista da parte di Ciro il grande, re di Persia.

[16] Il III millennio in Mesopotamia è caratterizzato dalla prevalenza della civiltà sumerica, che nel cosiddetto periodo protodinastico (2750- 2350 a.C. circa) si era organizzata in numerose città-stato. Tra il 2350 e il 2200 a.C. circa essa venne occupata dagli Accadi, un popolo semitico che tentò una prima unificazione della regione, ma che venne, poi, sconfitto politicamente da un'incursione da parte dei Gutei, una popolazione che proveniva dai monti Zagros. Dopo la caduta della dinastia accadica, a partire dall'inizio del XXII secolo a.C., tornarono al potere le dinastie sumeriche (periodo neo-sumerico), che ben presto (a partire dal 2150 a.C.) si unificarono sotto la III Dinastia di Ur, caratterizzata dall'unificazione amministrativa e culturale di tutta la Mesopotamia meridionale.

Per quanto riguarda la Mesopotamia settentrionale la documentazione inizia in modo significativo soltanto all'inizio del II millennio a.C., quando si imposero gli Assiri. L'economia assira era molto diversa da quella babilonese, perché l'agricoltura non era intensiva e non si avvaleva di grandi opere idrauliche. Per poter provvedere ad un settore pubblico (amministrativo, religioso e militare), quindi, gli Assiri dovettero utilizzare altre fonti economiche: inizialmente i commerci, ma poi, con vicende alterne, tributi pretesi da altre popolazioni sottomesse. All'inizio del II millennio a.C., infatti, gli Assiri riuscirono a sfruttare a loro vantaggio la propria posizione geografica, controllando il commercio dello stagno. Nell'età del bronzo, infatti, bisognava avere il rame, proveniente dall'Anatolia e da altre zone, tra cui Cipro, ma anche lo stagno, che proveniva dall'Iran. Gli Assiri compravano tutto lo stagno che approdava al loro territorio dall'Iran, e poi lo rivendevano in Anatolia. Datano a questo periodo, infatti, i testi paleo-assiri di Cappadocia, provenienti da Kültepe (antica Kaneš). I testi, circa 22.000 tavolette in cuneiforme, sono scritti in accadico, nel dialetto paleo-assiro. Si tratta, per lo più, di corrispondenza, che i mercanti scambiavano tra i loro soci rimasti ad Assur, ma comprendono anche testi societari, ordini impartiti ai rappresentanti legali, informazioni processuali, e altro ancora. È interessante notare che dalla capitale Assur provengono solo testi ufficiali, soprattutto iscrizioni reali e testi religiosi.

Quando cessano i testi di Kaneš, verso la fine del XIX secolo a.C., però, le informazioni riprendono da un altro archivio, sempre proveniente da un'altra area, la Siria. Infatti, quando la situazione politica stava cambiando in Anatolia, e gli Assiri dovettero rinunciare alla loro colonia in Cappadocia, salì al trono un uomo che apparteneva ad un'altra famiglia, sempre di origine amorrea, Šamši-Adad, già re di Šubat-Enlil, che aveva una connotazione piuttosto guerriera. Dopo essersi imposto ad Assur, infatti, proseguì le sue conquiste in Siria, dove conquistò Mari ed altre città minori, scacciando il re e sostituendolo con il suo figlio cadetto, Yasmaḫ-Addu, che da Mari cercò di tenere al corrente il padre su quanto avveniva negli altri regni, sollecitando l'intervento paterno e informandolo su coalizioni che volevano fronteggiarlo. Il periodo di Mari, che copre un cinquantennio del XVIII secolo a.C., compresa una parte del regno di Hammurabi di Babilonia, ci offre un ricco e dettagliato quadro della politica mesopotamica e siriana, grazie ad un importantissimo archivio di lettere scritte in accadico, ma nel dialetto paleo-babilonese. Nel II millennio a.C., dunque, le vicende assire continuarono ad alternarsi, da periodi d'espansione e quelli di contrazione, in cui comunque l'Assiria rimase sempre indipendente.

La documentazione assira nel periodo medio-assiro proviene sia dai centri più periferici, sia dall'Assiria propriamente detta, dove venivano scritti documenti soprattutto ufficiali, come ad esempio le Leggi Medio-assire, cioè una

raccolta normativa di non facile attribuzione, ma comunque molto interessante per fornirci un'idea della società assira dell'epoca. A partire dal XII secolo a.C., però, la natura del regno assiro mutò: l'espansione militare si fece sistematica, e conseguentemente si trasformò la società intera. In Assiria a coltivare le terre iniziarono ad essere esclusivamente gli schiavi e i deportati: gli Assiri si occuparono solo della composizione dell'esercito, che continuava ad affrontare campagne di conquista, ricavandone bottini di guerra che consentirono di mantenere la sopravvivenza dell'intero popolo assiro, tutto impiegato nell'ambito pubblico. Nel I millennio, infatti, fino al VII secolo a.C., tutta la documentazione proveniente dal Vicino Oriente è di ambito assiro. Ma dato che gli Assiri cercarono di mantenere i centri politici, magari ponendo al loro controllo ufficiali assiri, erano comunque i centri amministrativi che continuavano a produrre documenti di tipo privato.

Non è inutile sottolineare, però, che la documentazione assira ci fornisce sostanzialmente documentazione ufficiale, di ambito pubblico, gli aspetti legati alla popolazione normale ('privata', potremmo dire) proviene soltanto dagli archivi periferici, dove era più diffusa la tradizione babilonese, cioè della Mesopotamia meridionale.

Per quanto riguarda l'Anatolia, poi, abbiamo una situazione ancora molto diversa: a partire dal XVI secolo, infatti, quando compare la documentazione ittita, abbiamo solo la documentazione ufficiale. Anche gli Ittiti, infatti, come gli Assiri, dovettero rivolgersi all'esterno per potersi permettere di mantenere una parte della popolazione che non produceva direttamente il cibo. Ma gli Ittiti sono molto diversi dagli Assiri; innanzitutto gli Ittiti erano un popolo indoeuropeo ed essi utilizzarono la scrittura cuneiforme (nel *ductus* paleo-babilonese), ma con essa scrissero documenti nella loro lingua, l'ittita, che era una lingua indoeuropea.

L'Anatolia è una zona abbastanza ricca: non solo ci sono molti fiumi e, quindi, può sfruttare i terreni con un'agricoltura irrigua, approfittando sia delle piogge, sia dei corsi d'acqua, sia dei pozzi. In più, ci sono foreste e alberi, ma anche miniere e giacimenti metalliferi. Dato, poi, che gli Ittiti emersero nella storia intorno al XVI secolo a.C., quando si stava già diffondendo l'uso del cavallo ad uso militare, essi si imposero piuttosto rapidamente come conquistatori. Essi all'inizio si compattarono nella parte dell'Anatolia centrale, ma ben presto si espansero verso le altre zone anatoliche, e, infine, verso il sud est, cioè verso la Siria nord-occidentale, da cui pretendevano apporti economici. Dal punto di vista documentario, poi, dobbiamo dire che ci hanno lasciato una gran quantità di documentazione pubblica, con iscrizioni reali, trattati internazionali, raccolte normative, istruzioni per i governatori, ecc. Invece non ci sono documenti ittiti di natura privata. Cioè non ci sono documenti giuridici che testimoniano matrimoni, compravendite, prestiti, affitti, manomissioni di schiavi, ecc. Fino

a poco tempo fa gli studiosi erano convinti che tale mancanza si spiegasse col fatto che i rapporti giuridici tra privati avvenivano oralmente, e che gli scribi, appartenenti tutti all'amministrazione pubblica, non venissero pagati dai privati cittadini per procurarsi le attestazioni di atti giuridici. D'altra parte, anche le fonti normative ittite non fanno alcun cenno, a differenza di quelle provenienti dalla Mesopotamia meridionale, alla necessità di procurarsi documenti scritti per attestare l'avvenuto matrimonio, divorzio, acquisto, ecc. Ultimamente, però, gli studiosi hanno avanzato un'ipotesi diversa. Secondo questa ipotesi, infatti, i documenti di tipo privato venivano redatti su tavolette di legno cerato, la cui esistenza è attestata nella documentazione su terracotta[17], ma che comunque è andata perduta per la natura deperibile del supporto scrittorio.

La Siria anche, da questo punto di vista, ha una documentazione giuridica molto diversa da quella della Bassa Mesopotamia e varia nel tempo: nel III millennio a.C. le fonti scritte vengono solo da archivi ufficiali (testi di Ebla e Mari), mentre nel II millennio a.C., quando si diffondono nella regione gli Amorrei, prevalgono le fonti della prassi privata (Mari, Terqa, Alalaḫ, Yamḫad, Ugarit, Emar, etc.). I documenti relativi alla sfera pubblica, però, non riguardano aspetti normativi, quanto piuttosto politici. Infine, nel I millennio a.C., le fonti iniziano a non essere più scritte soltanto in cuneiforme, come era successo nei millenni precedenti, ma in scritture lineari, semitiche e consonantiche, come il fenicio, l'aramaico e, poi, l'ebraico. La maggior parte di tali fonti, però, sono di carattere epigrafico e non hanno risvolti giuridici.

La documentazione di tipo aramaico, a sua volta, era su supporti più fragili, il papiro, conservatasi solo in parte, e per la maggior parte risale alla seconda metà del I millennio a.C. o, addirittura, più tardi, e quindi troppo recente per rientrare nel nostro oggetto di studio (il 539 a.C. è la data finale del periodo di cui si occupa la storia del Vicino Oriente Antico). Sono anche troppo tarde le fonti ebraiche (ricordiamo che le fonti in ebraico più risalenti sono i manoscritti di Qumran, che datano tra il II e il I secolo a.C. e anche dopo), mentre le fonti bibliche più antiche sono quelle in greco di età ellenistica e provenienti dall'Egitto (III sec. a.C.). Considerando, dunque, che le fonti giuridiche dell'Antico Testamento (Pentateuco *in primis*), nella versione scritta, che possiamo prendere in considerazione, non precedono il ritorno a Gerusalemme dopo la conquista di Babilonia da parte di Ciro II, re di Persia, anche se esse potranno essere oggetto di studio da parte nostra, dato che rispecchiano tradizioni più antiche. Non potrà, però, essere utilizzata la ricchissima documentazione rabbinica, che è davvero troppo posteriore.

[17] A questo proposito cfr. C. Simonetti, *Le fonti del diritto ittita*, in *BIDR.* 117, 2023, 169-177.

5. *Conclusioni*

Per concludere questo breve scritto, dunque, possiamo dire che è ormai importante affrontare la documentazione giuridica delle civiltà che vissero nel Vicino Oriente Antico. Seguendo gli spunti suggeriti da Edoardo Volterra, affrontare la documentazione, che è ormai ingente, e con le dovute distinzioni, per epoca e per civiltà, ci consente di comprendere meglio le specifiche caratteristiche di ogni civiltà, così come ci sono note attraverso la documentazione diretta.

Queste civiltà, infatti, ci mostrano una notevole varietà di approcci a determinate esigenze, che si ripetono nel tempo, e ci offrono spunti di riflessione, che possono arricchire le nostre conoscenze.

Lo scopo di questo studio è quello di fornire un punto di partenza per comprendere l'esperienza giuridica di quegli antichi popoli, che ci hanno lasciato alcune delle prime raccolte normative (i cosiddetti 'codici'), i primi testi processuali, i primi 'editti', ma, soprattutto, i primi documenti giuridici relativi alla gente comune. Possiamo, cioè, vedere come ci si fidanzava e poi sposava, come si divorziava, come si acquistavano i beni, come si stringevano prestiti, chi e come ereditava, come si diventava schiavi e come ci si affrancava. In breve, riprendendo le considerazioni di Mario Fiorentini, ricostruire la 'vita vera' di quegli antichissimi popoli.

Cristina Simonetti
Università di Roma 'Tor Vergata'

Libri pervenuti alla redazione
(a cura di Annarosa Gallo)

Gaetana Balestra, *Audiendi et loquendi facultas. Su sordità e mutismo nell'esperienza giuridica romana*, Collana Iuridica historica 13, Edizioni Grifo, Lecce 2025, pp. VII-155, ISBN 9788869944925.

Martina Beggiato, *Studi sul 'crimen lenocinii'*, L'Arte del diritto Collana diretta da Luigi Garofalo 55, Jovene, Napoli 2025, pp. X-234, ISBN 9788824329019.

Martina Beggiato, *Manomissioni censorie*, Jovene, Napoli 2025, pp. X-158, ISBN 9788824329675.

Tommaso Beggio, *Auctoramentum e traditio gladiatorum. Profili privatistici della gladiatura nell'antica Roma*, Studi di cultura giuridica 5, Satura Editrice, Napoli 2024, pp. XXX-248, ISBN 9788876072499.

Riccardo Bertolazzi, *Gordian III. The regime of a boy emperor*, (Con)testi, Collana di studi del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona 7, Edizioni Quasar, Roma 2025, pp. 200, ISBN 9788854916470.

Edoardo Bianchi (a cura di), *Mario Segre: i percorsi di ricerca di un antichista sotto il fascismo*, (Con)testi Collana di Studi del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona 3, Edizioni Quasar, Roma 2024, pp. 132, ISBN 9788854915565.

Paola Bianchi, *La ricchezza e la povertà. Imperatori e Padri della Chiesa tra il IV e il VI sec. d.C.*, Diritto Politici Civiltà 6, Satura Editrice, Napoli 2025, pp. XXXI-256, ISBN 9788876062543.

Julie Bothorel, *Le tirage au sort des provinces sous la République romaine et au début du Principat (227 av. J.-C.-14 ap. J.-C.)*, Collection de l'École Française de Rome 604, l'École Française de Rome, Rome 2023, pp. 569, ISBN 9782728315796.

Massimo Brutti, Valerio Marotta, Fara Nasti, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi, *Roman Jurists at Work. Four Portaits. Traslated by Jeremy Cardem and Philip Ditchfield*, Scriptores Iuris Romani. Subsidia 4, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, pp. 220, ISBN 9788891332592.

Pierangelo Buongiorno, Mario Varvaro, *Percorsi di storia del diritto romano. II edizione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, pp. XIV-430, ISBN 9791223503928.

Claudio Buongiovanni, Matilde Civitillo, Gianluca Del Mastro, Giuseppe Nardiello, Cristina Pepe, Arianna Sacerdoti (a cura di), *Tradizione e storia dei testi classici greci e latini: metodologie, pratiche e discussioni tra antico e moderno*, I Quaderni di Atene e Roma 8, Pensa Multimedia Editore, Lecce 2023, pp. IX-566, ISBN 9791255681007.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p499

Riccardo Cardilli, *Problemi generali di diritto penale attraverso il diritto romano*, G. Giappichelli Editore, 2025, pp. 176, ISBN 9791221116403.

Riccardo Cardilli, Roberta Marini, Stefano Porcelli (a cura di), *Personae e res. Sistema romano e diritti odierni. Personae y res. Sistema romano y derecho actuales*, Roma e America. Collana di studi giuridici latinoamericani 17, Wolters Kluwer CEDAM, Alphen aan den Rijn-Milano 2025, pp. 376, ISBN 9788813388584.

Francesco Castagnino, *Inventio Thesauri. Giuristi e cancelleria imperiale*, Studi di cultura giuridica. Collana diretta da Stefano Colloca e Valerio Marotta 8, Satura Editrice, Napoli 2025, pp. X-196, ISBN 9788876062598.

Daniele Curir, *Publicare redimere restituere. Ricerche sull'acquisizione di beni fondiari per pubblica utilità nell'esperienza giuridica romana*, Università degli Studi di Genova, Collana Fondazione Nobile Agostino Poggi, Diretta da Marco P. Pavese e Rossella Laurendi 4, G. Giappichelli Editore, Torino 2025, pp. 191, ISBN 9791221114010.

Raffaele D'Alessio, *Studi sulle Notti attiche. Elementi giuridici*, Gelliana 3, Edizioni Grifo, Lecce 2024, pp. 248, ISBN 9788869944314.

Christopher De Hamel, *Il circolo dei manoscritti. Dodici storie di libri dal Medioevo a oggi*, Le Scie, Mondadori, Milano 2024, pp. 704, ISBN 9788804766926.

Ileana Del Bagno, Francesco Fasolino (a cura di), *Alle origini di una comunità: storia diritto e potere. Per i sessant'anni della Società Italiana di Storia del Diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino 2025, pp. 194, ISBN 9791221112009.

Antonio Leo de Petris, *Ricerche sul servus pignori datus*, Collana della Rivista di Diritto Romano 37, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2025, pp. 164, ISBN 9788855132183.

Elio Dovere (a cura di), *La fede di Nicea. Tra teologia, politica, diritto (325-2025)*, Studi e ricerche, Fondazione Banco di Napoli, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, pp. XIV-364, ISBN 9791223503980.

Iole Fargnoli (a cura di), *Lo stadio, il circo, l'arena. Aspetti del fenomeno sportivo in diritto romano. Scritti milanesi*, Collana della Rivista di Diritto Romano 36, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2025, pp. 238, ISBN 9788855132015.

Iole Fargnoli (hrg), *Automatisierung von juristischen Entscheidungen. Die künstliche Intelligenz am Beispiel der römischrechtlichen Kasuistik*, Collana della Rivista di Diritto Romano 35, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2024, pp. 143, ISBN 9788855131834.

Elisabetta Fiocchi Malaspina, Lauretta Maganzani, Simona Tarozzi (a cura di), *Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento*

dall'antichità ad oggi, *ALLMa* Ancient Land Law and Managment. Ricerche coordinate da Lauretta Maganzani 1, Jovene, Napoli 2025, pp. VI-210, ISBN 9788824328999.

Roberto Fiori, *Il diritto di Gubbio in età preromana. Uno studio sulle Tavole iguvine*, Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert 15, pp. XII-374, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329057.

Annarosa Gallo, Donato Sabina (a cura di), *Potentia romana*, Ancient Cities 4, pp. IX-152, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891331601.

Luigi Garofalo (a cura di), *L'obbligazione: struttura e fonti*. *Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, Il giurista europeo – Atti dell'Aristec 1, Jovene, Napoli 2025, pp. VIII-376, ISBN 9788824328722.

Anna Guerini, Leo Peppe, Giunio Rizzelli, Michele Spanò, *Tra ordine politico e ordine domestico. Studi su* La morte del Padre *di Yan Thomas*, Studi di cultura giuridica 7, Satura Editrice, Napoli 2025, pp. XXVI-126, ISBN 9788876072567.

Andreas Hermann, *Bereicherungsverbot und Gewalthaberhaftung. Zu den Klagen in id quod pervenit sowie in quantum locupletior factus est*, Forschungen zum Römischen Recht 65, Böhlau, Köln 2023, pp. 375, ISBN 9783412530464.

Mario Iodice, *Tra rus e ius. Per un'indagine preliminare sul lessico di Agennio Urbico*, *ALLMa* Ancient Land Law and Managment. Ricerche coordinate da Lauretta Maganzani 2, Jovene, Napoli 2025, pp. VI-106, ISBN 9788824329316.

Elena Koch, *Creditor defuncti. Zur Forderungsdurchsetzung nach dem Tod des Schuldners im klassischen römischen Recht*, Forschungen zum Römischen Recht 67, Böhlau, Köln 2025, pp. 290, ISBN 9783412533540.

Anne Kolb, Michael A. Speidel (eds), *A new era of epigraphy: 40 years of Epigraphic database Clauss/Slaby. New inscriptions, new readings, new interpretations of Roman inscriptions*, De Gruyter Brill, Berlin 2025, pp. 480, ISBN 9783112213186.

Francesca Lamberti, *Spazi del femminile in Roma antica*, Iuridica Historica 12, Edizioni Grifo, Lecce 2025, pp. VII-202, ISBN 9788869944826.

Mario Lentano, Giunio Rizzelli (a cura di), *Il sangue e la virtù. Politica ed emozioni alle origini della repubblica in Roma antica*, Biblioteca di testi e studi, Carocci editore, Roma, pp. 240, ISBN 9788829026999.

Giovanni Luchetti, Valerio Marotta, Giovanni Papa, Angelina Cirillo (a cura di), *Hestíasis. Scritti per Elio Dovere*, Cacucci Editore, Bari 2025, pp. XVII-654, ISBN 9791259655516.

Lauretta Maganzani, Stefano Del Lungo (a cura di), *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali*, *ALLMa* - Ancient Land Law and Management.

Ricerche coordinate da Lauretta Maganzani 3, Jovene, Napoli 2025, pp. VI-302, ISBN 9788824329408.

Alessandro Manni, *Regula est, quae rem quae est breviter enarrat*, RULeS - Research Upgrading in Legal Science 5, Jovene, Napoli 2025, pp. XIV-146, ISBN 9788824329712.

Paolo Marra, *Artifex. Profili giuridici dei lavori specialistici nell'antica Roma*, Cultura e Sistemi 2, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2025, pp. 182, ISBN 9788849886153.

Carla Masi Doria, Paola Santini, Luigi Romano (a cura di), *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene tra esperienze e deformazioni*, Pubblicazioni del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert 14, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, pp. IX-547, ISBN 9791223503713.

Mattia Melone, *Res publico usui destinatae. I beni di interesse pubblico a Roma*, Studia Juridica 92, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, pp. 390, ISBN 9788891335449.

Marcello Morelli, *Neque tolli neque abrogari potest. Studi sul fenomeno abrogativo a Roma: lessici e profili interpretativi*, Collana dell'Università LUM Giuseppe Degennaro. Serie Giuridica diretta da Roberto Martino e Francesco Vergine 51, Lefebvre Giuffrè, Milano 2025, pp. 375, ISBN 9788828877639.

Johannes Platschek, *Il fenomeno 'Gaio'*, Almanacco romanistico di Padova diretto da Luigi Garofalo 11, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, pp. 74, ISBN 9791223501832.

Martina Perfetto, Davide Paparcone (a cura di), *Propaganda e persuasione: arte e strumenti. Luoghi, riti, narrazioni*, Tasselli di Polygraphia 2, Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, DiLBeC Books, Santa Maria Capua Vetere 2025, pp. XII-183, ISBN 9791280200143.

Giuseppina Renda (a cura di), *Carta archeologica e ricerche in Campania. Fascicolo 13: Comuni di Curti e Casapulla*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, pp. 182, ISBN 9788891331281.

Carlo Rescigno (a cura di), *Lo spazio del sacro*, Quaderni di ACMA 3, Scuola Superiore Meridionale, MP Editor, Albano di Lucania 2025, pp. XI-655, ISBN 9791282195034.

Giunio Rizzelli, *Catone, la vestale, il pazzo. Note sulla volontà criminosa in Roma antica*, Collezione Leda 13, Edizioni Grifo, Lecce 2025, pp. 243, ISBN 9788869944819.

Umberto Roberto, *Domiziano*, Profili, Carocci Editore, Roma 2025, pp. 328, ISBN 9788869738531.

Philipp Rohdenburg, *Die Entwicklung der romanistischen Methode bei Fritz Schulz*, Ius Romanum. Beiträge zu Methode und Geschichte des römischen Rechts 9, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, pp. XX-267, ISBN 9783161615467.

Raimund Schulz, *Avventurieri in terre lontane. I grandi viaggi esplorativi e la comprensione del mondo nell'antichità*, K Essay 7, Keller Editore, Rovereto 2022, pp. 745, ISBN 9791259520067.

Patrizia Sciuto, *Fingere. Studio sulla finzione nel diritto romano*, Satura Editrice, Napoli 2025, pp. X-366, ISBN 9788876072574.

Francesca Terranova, *Inter amicos manumittere. Problemi di origine*, G. Giappichelli Editore, Torino 2025, pp. 376, ISBN 9791221116977.

Alberto Zini, *Le offese al corpo dell'uomo libero. Profili sostanziali e processuali nella Roma repubblicana*, Storia e teoria del processo – Collana di Studi giuridici diretta da Luigi Garofalo 5, Jovene, Napoli 2025, pp. XVIII-232, ISBN 9788824328869.

Alberto Zini, *'Sacramenta iudicare'. Ricerche sulla pronuncia conclusiva nel processo 'per legis actiones'*, L'Arte del diritto – Collana diretta da Luigi Garafalo 54, Jovene, Napoli 2024, pp. X-694, ISBN 9788824328791.

Resoconti

Presentazione del volume di F. Grelle, M. Silvestrini, G. Volpe, R. Goffredo, *La Puglia nel mondo romano: storia di una periferia*. 3. *Dal principato all'età tardoantica* (Lecce, 20 Marzo 2025)

In data 20 Marzo 2025 si è svolto presso la Sala della Grottesca del Rettorato dell'Università del Salento un seminario accademico dedicato alla presentazione e discussione critica dell'opera *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dal principato all'età tardoantica*, pubblicata nel 2023 da Francesco Grelle, Marina Silvestrini, Giuliano Volpe e Roberto Goffredo (Edipuglia, Bari, 2023). L'incontro, facente parte del ciclo di seminari organizzati dall'AIST-Sezione di Lecce per la primavera 2025 e svolto con gli auspici della Rivista *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* diretta dalla Prof. Francesca Lamberti (Unisalento) e nell'ambito del progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2022) *Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte*, ha rappresentato un'importante occasione di confronto interdisciplinare tra storici del diritto romano, archeologi e storici dell'antichità, riuniti al fine di analizzare un'opera che si presenta come punto di riferimento imprescindibile per gli studi sulla Puglia tardoantica e, più in generale, sulla storia delle province italiche in età imperiale.

La presentazione del volume è stata inaugurata dagli indirizzi di saluto del Prof. Luigi Melica (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Unisalento) del Prof. Stefano Polidori (Presidente del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Unisalento). Ha introdotto l'iniziativa la Prof. Francesca Lamberti (Presidente della Sezione di Lecce dell'AIST), che si è soffermata sui primi due volumi dell'opera, precedenti quello (in due tomi) oggetto della presentazione. Il primo, del 2013, a firma di Francesco Grelle e Marina Silvestrini, è dedicato alla Puglia dalle guerre sannitiche sino alla guerra sociale: l'intento degli autori è (sin dagli esordi del lavoro) di ripensare la storia romana attraverso un'ottica di identità regionale. Il territorio d'altronde si presta a un'analisi 'di lungo periodo', pur nella varietà delle situazioni etniche, antropologiche, di struttura sociale ed economica, e come un importantissimo 'case study' dei percorsi di romanizzazione. Particolare interesse è dedicato alla Puglia di età postannibalica, con la conseguente annessione e trasformazione in *ager publicus* delle aree sottratte ai ribelli (fra l'altro nelle campagne di *Arpi*, *Ausculum*, *Herdonia*, *Salapia*, *Barium*, *Lupiae*, *Tarentum*). Risalto è dato anche alle colonie e in particolare alla fondazione di *Brundisium* nel 244. Il secondo volume (che ha visto unirsi alla composizione dell'opera anche Giulio Volpe e Roberto Goffredo), del 2017, ha preso le mosse dall'età sillana per seguire il coinvolgimento delle città della Puglia nelle guerre servili, gli sviluppi di età pompeiana sin poi all'ultima età repubblicana. La ricerca si segnale in modo speciale per l'attenzione alle vicende dell'economia, ai paesaggi rurali, alle modalità insediative e ai percorsi di urbanizzazione. Importante la valorizzazione del riassetto del territorio, sia in seguito alle centuriazioni a partire da età graccana, che per via della municipaliz-

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p507

zazione invalsa dopo la *lex Iulia de civitate* del 90 a.C.: l'attenzione ai profili in esame è ben supportata dall'indagine epigrafica, che consente di rinvenire significative tracce di notabili locali oramai romanizzati, e fornisce un quadro assai vivo della vivacità sociale, economica, istituzionale della regione. Il processo di urbanizzazione corrispondente alla riorganizzazione del territorio è seguito anche dalla prospettiva archeologica, con grande attenzione ai risultati di scavo (ad esempio ad *Herdonia*, *Salapia*, *Luceria*).

La parola è poi passata ai relatori invitati a presentare il terzo volume, in dialogo con gli autori: i Professori Alessandro Capone (Unisalento), Lucio De Giovanni (Università di Napoli 'Federico II'), Leo Peppe (Università di Roma Tre) e Pierfrancesco Porena (Università di Roma Tre).

L'opera, articolata in due volumi, dedicati rispettivamente all'età del principato e all'epoca tardoantica, rappresenta l'approdo conclusivo dell'ambiziosa trilogia iniziata nel 2013 e proseguita nel 2017, come illustrato da Francesca Lamberti. Come evidenziato da Leo Peppe nel suo intervento, il progetto si fa apprezzare per l'ambizione di seguire le vicende di un'area geografica determinata su un arco temporale di circa un millennio, dagli inizi della romanizzazione all'epoca bizantina, privilegiando una prospettiva decentrata rispetto a Roma ed eleggendo la storia locale a strumento privilegiato per comprendere le dinamiche dell'Italia romana.

Un elemento particolarmente apprezzato da tutti relatori è stata la metodologia interdisciplinare rigorosamente adottata dagli autori. Lucio De Giovanni ha sottolineato come il volume rappresenti «una testimonianza esemplare di come vada condotta una ricerca interdisciplinare», richiamando il lungo e difficile percorso attraverso cui la romanistica ha faticosamente accolto, solo a partire dagli anni Settanta del Novecento su impulso di Gian Gualberto Archi e Antonio Guarino, l'esigenza e la necessarietà del dialogo tra discipline diverse. De Giovanni ha messo in guardia dai rischi di un'interdisciplinarietà mal condotta, che potrebbe far perdere specificità al dato giuridico trasformandosi in un'astratta storia delle idee, riconoscendo tuttavia come nell'opera in discussione il coordinamento tra storici, archeologi e giuristi risulti particolarmente efficace: ogni contributo si arricchisce del lavoro altrui senza invadere ambiti di competenza estranei, fornendo, pertanto, una narrazione unitaria che restituisce la complessità di una storia regionale calata nella grande storia dell'impero.

La struttura del secondo tomo, dedicato all'età tardoantica, è stata oggetto di particolare attenzione da parte dei relatori. Francesco Grelle e Marina Silvestrini aprono il volume con un'analisi della provincia *Apulia et Calabria*, nata dalle grandi riforme amministrative avviate da Diocleziano e compiute da Costantino tra il 292 e il 294, periodo in cui l'Italia perde il precedente status privilegiato e viene organizzata in province nel quadro della diocesi *Italiciana*. Il capitolo illustra non solo i confini territoriali della nuova provincia, retta da un *rector regionum duarum*, ma anche la complessa burocrazia e gli uffici relativi all'amministrazione imperiale, nonché l'emergente organizzazione ecclesiastica che, dopo la svolta costantiniana, si pone accanto o in sostituzione delle istituzioni municipali. Giuliano Volpe ha dedicato due capitoli all'economia, alle infrastrutture viarie e alle campagne, mentre Roberto Goffredo ha analizzato le trasformazioni urbane nel lungo periodo. Come rilevato da Peppe e da Pierfrancesco Porena, tale architettura 'a chiasmo' – con un movimento verticale che dall'amministrazione

provinciale scende alla base materiale dell'economia per poi estendersi orizzontalmente alle città e tornare infine alle campagne – ha il merito di donare all'opera un senso di pienezza interpretativa raramente raggiunto in opere di sintesi.

Particolare interesse e anche qualche perplessità ha suscitato la questione terminologica del sottotitolo *storia di una periferia*. Alessandro Capone ha espresso dubbi sull'applicabilità del concetto di periferia alla Puglia tardoantica, suggerendo che il termine *provincia* sarebbe maggiormente appropriato per definire, secondo una categoria propriamente tardoantica, una porzione territoriale che, pur non esprimendo personalità di spicco a livello letterario e non avendo conservato documentazione letteraria propria, presenta le caratteristiche peculiari dell'età tardoantica. Capone ha sottolineato come le periferie dell'Impero romano si caratterizzassero per aver elaborato culture proprie espresse nelle lingue locali, spesso in dialettica con la civiltà greco-romana, e come la cristianizzazione vi avesse assunto i tratti della multiformità favorendo l'emersione di nuove élite autoctone, fenomeni che non trovano invece riscontro nella Puglia tardoantica, rimasta profondamente romana fino al momento in cui non divenne, questa volta sì, periferia dell'Impero bizantino.

Pierfrancesco Porena ha sviluppato questo tema in modo articolato e documentato, dimostrando come l'*Apulia-Calabria* tardoantica non possa essere considerata una periferia né in senso economico né in senso sociale o geografico. La regione fu per quasi tre secoli economicamente trainante, essenziale per la formazione delle rendite monetarie delle aristocrazie locali e delle aristocrazie non residenti (prime fra tutte le nobili famiglie senatorie romane), delle rendite delle proprietà imperiali ed ecclesiastiche, e rappresentò un'area di percezione fiscale molto importante, segno di una costante ed elevata capacità produttiva e distributiva. La provincia si configurò piuttosto come «energico baricentro produttivo posizionato al centro del Mediterraneo», secondo la percezione dello stesso Cassiodoro, testimone privilegiato dell'ultima Italia romana, e come rappresentata nella *Tabula Peutingeriana*, dove l'*Apulia-Calabria* appare «placidamente sdraiata nel cuore del Mediterraneo e del sistema di trasporti romano».

Porena ha inoltre evidenziato come la regione godette del privilegio, in un Occidente martoriato da crisi e scontri bellici, di rimanere sostanzialmente immune da conflitti armati sui propri suoli fino alle brevi razzie ordinate dall'imperatore Anastasio I nel 508 e, più tardi, fino alla seconda fase della guerra greco-gotica negli anni 543-553. Mentre le Gallie, le Spagne e l'Africa romana cadevano sotto il controllo di gruppi militari barbarici, e l'Italia *Annonaria* veniva disseminata di fortificazioni, l'*Apulia-Calabria* restò un placido lembo proteso nell'Adriatico, essenziale per l'economia dell'aristocrazia senatoria italica e per gli equilibri tra Roma, Ravenna e Costantinopoli. Paradossalmente, come ha sottolineato Porena citando le ricerche di Giuliano Volpe, il regresso urbano della regione, che potrebbe sembrare un deficit, ha agito come cuscinetto verso le conseguenze negative della crisi del sistema impero in Occidente, rendendo la provincia meno gestibile e appetibile in termini di strategia militare.

Dal punto di vista metodologico, i relatori hanno concordato sull'importanza della prospettiva plurale adottata dagli autori. Come evidenziato da Capone, citando le considerazioni conclusive di Volpe, la storia tardoantica è «una storia plurale, caratterizzata da un intreccio di fermenti, forze, tradizioni eterogenee» e da profonde differenze non

solo tra parte occidentale e parte orientale dell'impero, ma anche tra i diversi territori delle varie province. Questa impostazione, che si ricollega alla lezione di Santo Mazzarino sulla democratizzazione della cultura nel basso impero, allontana il rischio dello specialismo e del campanilismo *ante litteram*, offrendo invece una base di contestualizzazione che permette di leggere i fenomeni locali all'interno dei più ampi movimenti del tempo, secondo quella prospettiva interattiva intuita e perseguita da Marc Bloch.

Un tema trasversale emerso dalla discussione riguarda la straordinaria capacità di resilienza dimostrata dalla società pugliese tardoantica. Roberto Goffredo ha sottolineato, citando Peter Brown, come il III e IV secolo vadano interpretati non come momenti di catastrofe ineluttabile, ma come un'epoca caratterizzata dallo «strenuo sforzo di mobilitare le risorse» di una società ancora dotata di un'impressionante capacità di ripresa. Di fronte a varie difficoltà si notano il rafforzamento dei rapporti tra città e impero, una valorizzazione delle magistrature delle *civitates* e il potenziamento delle infrastrutture di collegamento. La presenza di comunità cristiane attestate in città dislocate lungo la *via Traiana* (*Aecae*, *Luceria*, *Salapia*, *Canusium*, *Brundisium*), con vescovi partecipanti ai grandi concili del IV secolo – da Pardo di *Salapia* al concilio di Arles, a Marco di *Calabria* a Nicea nel 325, a Stercorio di Canosa al concilio di Serdica del 343-344 –, testimonia la vitalità culturale e religiosa della regione e il suo pieno inserimento nelle dinamiche del cristianesimo mediterraneo.

Il lungo processo di cristianizzazione dei centri urbani, che si accompagnò alla graduale affermazione del ruolo del vescovo, si palesa nell'ubicazione strategica delle cattedrali, sorte a ridosso delle mura urbiche o ai margini dei luoghi centrali degli abitati ma in posizioni ben servite dalla viabilità. Come ha osservato Capone, questo dato va di pari passo con la coeva produzione letteraria cristiana che, inizialmente collocata ai margini della più ampia letteratura pagana ma in posizioni strategiche, occupa solo gradualmente spazi qualitativamente e quantitativamente più centrali fino a scalzare la letteratura concorrente. La mobilitazione di ingenti risorse nei cantieri vescovili testimonia una trasformazione non scevra di conflittualità, che richiede di assumere una prospettiva plurale nella lettura della storia di un territorio di passaggio qual è quello tardoantico.

De Giovanni ha sottolineato le importanti implicazioni metodologiche dell'opera per lo storico del diritto romano. Il volume indica la necessità di inquadrare ogni norma giuridica tenendo conto delle caratteristiche specifiche del territorio cui è diretta, superando la tradizionale prospettiva romanocentrica che ha caratterizzato gran parte della produzione romanistica, specie nello studio del diritto privato classico. La 'storia di una periferia' – o meglio, di una provincia – suggerisce che le costituzioni imperiali vadano interpretate attraverso il filtro dei contesti locali di applicazione, prospettiva che potrebbe modificare significativamente l'esegesi di molte fonti giuridiche tardoantiche. Troppo spesso, ha osservato De Giovanni, ci si limita a citare il funzionario cui una norma è indirizzata senza indagare le caratteristiche specifiche dell'area che quel funzionario governa, perdendo così elementi essenziali per la comprensione del provvedimento.

Il volume offre inoltre importanti spunti per la riflessione sul tema della periodizzazione del tardoantico, dibattito particolarmente acceso tra chi tende a dilatarne i tempi (dal II al VII secolo, da Marco Aurelio a Maometto) e chi pensa a un arco cronologico più ristretto (dal IV al V-VI secolo, da Diocleziano e Costantino alla caduta dell'Impero

Romano d'Occidente). Come ha osservato De Giovanni, l'opera dimostra che sul tema dei confini cronologici del tardoantico non si può ragionare in via astratta, ma occorre valutare di volta in volta, a seconda dell'angolo visuale adottato e dell'area geografica considerata. Non a caso il volume fa iniziare l'epoca tardoantica dall'età dioclezianea proprio perché in tale età avviene un fatto epocale che segna la completa discontinuità col passato: l'Italia perde il proprio stato privilegiato e viene organizzata in province, inaugurando una storia completamente differente che coinvolge anche le 'periferie' italiche.

Peppe ha apprezzato particolarmente l'attenzione rivolta non solo alle élites, ma anche agli individui comuni, come testimonia l'indice dei personaggi che nelle ultime centocinquanta pagine del volume raccoglie i nomi di tutti gli individui menzionati nell'opera, inclusi schiavi e schiave. Questa dimensione 'democratica' della ricerca restituisce voce a una molteplicità di attori storici, dalle proprietarie di vasti patrimoni come Calvia Crispinilla – le cui attività economiche costituiscono quasi un *leit motiv* del primo tomo, con proprietà nel barese e nel tarentino, pastori schiavi e industrie di anfore – alle schiave menzionate nei contesti funerari. La presenza femminile, oggetto di approfondito studio da parte di Marcella Chelotti e più recentemente di Giulia Vettori, emerge con frequenza nella documentazione epigrafica e permette di ricostruire interessanti contesti economici e sociali.

Il volume si distingue anche per la ricchezza e la varietà delle fonti utilizzate: documentazione epigrafica, letteraria, giuridica, ma soprattutto archeologica, con un focus particolare sui risultati di anni di ricerche sui siti rurali di Faragola (presso Ascoli Satriano), Vagnari (a sud di *Venusia*) e San Giusto (presso *Luceria*), quest'ultimo connesso alla grande proprietà imperiale denominata *Saltus Carminianensis*, oggetto anche di una lettera di papa Gelasio (493-494) che fa riferimento a conflitti tra presbiteri, forse riconducibili alle tensioni tra cattolici e ariani data la forte presenza gota in quel periodo.

I relatori hanno evidenziato le prospettive aperte dall'opera per ricerche future. De Giovanni ha auspicato che ricerche analoghe si moltiplichino, pur evidenziando la difficoltà di replicare un lavoro di tale ampiezza, qualità e durata, frutto di ricerche pluriennali da parte di tutti gli autori. Porena ha suggerito lo sviluppo di un database coordinato con un GIS che permetta di visualizzare nello spazio della provincia e in proiezione diacronica l'ubicazione di alcune categorie di fonti, come le iscrizioni latine con link alle edizioni digitali, i collegamenti stradali e i miliari, la topografia degli insediamenti rurali o alcune tipologie di materiali archeologici. Capone ha richiamato l'importanza di studiare il radicamento e lo sviluppo del cristianesimo pugliese all'interno della più ampia vita culturale, sociale e religiosa del tempo, facendo interagire le evidenze documentarie cristiane con tutte le altre testimonianze e trovando opportuna collocazione nella società e nel territorio che presentano tratti caratteristici delle province.

In conclusione, come sottolineato da tutti i relatori, *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia* costituisce non solo una sintesi magistrale e indispensabile delle conoscenze attuali sulla regione in età romana e tardoantica, ma anche un modello per gli studi regionali sull'antichità, destinato a segnare 'uno spartiacque negli studi sulla Puglia', secondo l'espressione di Capone, e a stimolare nuove ricerche sul complesso rapporto tra centro e periferie – o meglio, tra centro e province – nell'Impero romano

tardoantico. L'opera, come ha osservato efficacemente Peppe richiamando l'*Allegoria del Buono e del Cattivo Governo* di Ambrogio Lorenzetti, restituisce un affresco completo di una regione con le sue istituzioni e i suoi edifici, i borghi, il contado, le vite e le attività degli uomini, comuni e straordinari, destinato a essere *aere perennius*.

Ha chiuso la presentazione l'intervento del Prof. Francesco Grelle, il quale ha messo in evidenza l'importanza della dimensione collegiale e dell'amicizia nella realizzazione del progetto. Richiamando il ricordo di Antonio Guarino e la sua capacità di costruire occasioni di confronto culturale, il Prof. Grelle ha evidenziato come gli storici del diritto romano abbiano riscoperto tardivamente, rispetto agli studiosi di diritto intermedio, l'importanza della ricerca sul territorio. Ha auspicato, inoltre, l'organizzazione di un dibattito sulla differenza tra romanisti e medievisti nell'approccio allo studio della storia locale. Quanto, infine, alla questione terminologica sollevata da Capone sul concetto di 'periferia', Grelle ha precisato che tale definizione è stata adottata soprattutto per il primo volume, relativo all'età repubblicana e al principato, quando la Puglia si configurava effettivamente come area marginale rispetto a Roma, priva di personalità politiche di rilievo e caratterizzata da una storia di soggezione a entità esterne.

Eduardo Murrieri
Università del Salento

I Re e il diritto. Tarquinio Prisco
(Padova, 3-4 maggio 2024)

Il 3 e il 4 maggio, presso l'aula De Ponti del Palazzo del Bo dell'Università di Padova, si è tenuto in modalità duale il convegno *I re e il diritto*, incentrato sulla figura del primo re etrusco della tradizione annalistica romana: Tarquinio Prisco. L'evento è stato organizzato dall'Università degli Studi di Padova insieme all'AMA (Centro Antropologia del Mondo Antico). L'iniziativa è stata coordinata da Maurizio Bettini (Università di Siena), Luigi Garofalo (Università di Padova), da Paola Lambrini (Università di Padova) e Aglaia McClintock (Università del Sannio di Benevento).

Paola Lambrini, nel ruolo di presidente, ha inaugurato la prima sessione dei lavori, non senza aver rivolto un saluto e un ringraziamento al nutrito pubblico in sala e collegato online.

Giulio Guidorizzi (ex professore presso l'Università di Torino) ha preso per primo la parola, con un intervento dal titolo *Tanaquil, la profetessa*. Il relatore ha concentrato la propria analisi sulla figura di Tanaquil: scelta dettata dalla rilevanza storica assegnata dalla tradizione storica romana a questa donna. Guidorizzi ha quindi rievocato alcuni aneddoti attribuiti a Tanaquil, tra cui l'interpretazione del presagio che profetizzava l'ascesa al trono di Roma del marito Tarquinio Prisco; proprio a partire dal ruolo del presagio nelle vicende umane, Guidorizzi ha operato un curioso parallelismo tra la profetessa e la danzatrice americana di origine francese, Tanaquil Le Clercq, ammalatasi di poliomielite dopo aver interpretato, in una manifestazione di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi contro il virus, proprio il ruolo di una persona colpita da questa malattia.

È seguito l'intervento *Le donne dei Tarquini e lo 'ius carpenti'*, curato da Maurizio Bettini. Dopo aver menzionato come si era svolto il presagio, il relatore si è concentrato sul mezzo su cui era avvenuta l'interpretazione dell'evento, ossia un *carpentum*. Dopo aver descritto questo tipo di carro, lo studioso ha ricordato l'esistenza di altri tipi di carro, nonché il loro utilizzo in altre vicende della storia mitica di Roma, come nel caso dell'omicidio di Servio Tullio. Attraverso il richiamo a svariate fonti e a ulteriori aneddoti sull'utilizzo del *carpentum* a Roma, Bettini si è focalizzato sul ruolo di questo carro nella società romana e su come il suo impiego fosse riservato esclusivamente alle donne di spicco, principalmente alle matrone, fino al punto che tale prerogativa potesse essere percepita quale '*ius*'. Insomma, dalla relazione è emersa l'influenza giuridica, sociale e politica di un oggetto, quale il *carpentum*, a Roma.

La relazione *Dai 'ductores' delle consorterie guerriere alla regalità carismatica* è stata tenuta da Luigi Capogrossi Colognesi (Emerito dell'Università di Roma 'La Sapienza'). Lo studioso si è concentrato sulla frattura storiografica, così come emerge dalle fonti, del passaggio dalla monarchia sabina a quella etrusca, evento gestito da una figura femminile 'possente' come Tanaquil. Capogrossi ha poi evidenziato come questa frattura riguardasse anche la forma dell'investitura regale: quest'ultima, a partire dal regno etrusco, si basava sul consenso popolare e sulla rilevanza del carisma della

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p513

figura regnante o aspirante al regno, come la stessa ascesa al trono di Tarquinio Prisco dimostrerebbe. Dopo aver ricordato le origini greche del re, il relatore ha concluso sottolineando il ruolo innovatore di Tarquinio a Roma, in quanto portatore di un sapere debitore dell'ascendenza culturale del *rex*, in grado di influenzare nei secoli l'ordinamento giuridico e sociale romano.

La parola è stata quindi ceduta a Luigi Garofalo, autore dell'intervento *Il caso di Pinaria e i libri Sibillini*. Il relatore si è concentrato sulla forma punitiva, la cui ideazione è attribuita a Prisco, volta a reprimere il crimine di violazione del voto di castità commesso dalle Vestali. Garofalo si è quindi concentrato sulla pena della vivisepoltura, per poi riallacciarsi alla vicenda della vestale Pinaria e a svariati problemi a questa connessi, quali l'originaria sanzione inflitta alla vestale, la *ratio* alla base dell'innovazione regia, nonché la necessaria ricostituzione della *pax deorum* quando l'offensore appartenesse già a una divinità; Garofalo ha quindi richiamato i libri Sibillini, oltre ad altri avvenimenti che presenterebbero alcuni profili comuni con la storia di Pinaria. Infine, il relatore ha ricordato come lo stesso Tarquinio avrebbe introdotto l'obbligo di punire anche il complice della vestale.

È poi seguita la relazione di Aglaia McCintock: *La rottura della quiete pubblica*. La studiosa si è prima agganciata alle origini filologiche ed etimologiche del termine *quies* (e in parte del verbo *quiesco*, che deriva dalla stessa radice di *quies* con diversa sfumatura lessicale), per poi ricollegarsi all'impiego del sostantivo per descrivere i periodi di pace della Roma monarchica. La relatrice si è poi focalizzata sul regno di Prisco e principalmente sulla sua politica edilizia, per la cui realizzazione le fonti affermano che il re avrebbe impiegato la manodopera della plebe, i cui membri, già vessati dalle continue – ma fortunate – campagne militari guidate dal *rex*, avrebbero compiuto un suicidio di massa, poiché oppressi dalla fatica: una conseguenza, quest'ultima, determinata per McClintock da una vera rottura della *quies* pubblica dal momento che Prisco aveva ostacolato il riposo della plebe. La relatrice ha poi ricordato il modo in cui Tarquinio aveva ricostituito la *pax deorum* da lui violata, ossia per mezzo di un'inconsueta crocifissione dei cadaveri, la cui pratica sarebbe stata o una pena o una forma di purificazione, oppure avrebbe intersecato entrambe le funzioni. McClintock ha infine concluso la sua relazione sostenendo che gli autori delle fonti che tramandano l'evento a distanza di secoli erano ormai incapaci di comprendere la finalità di purificazione dietro al gesto del re, interpretandolo difatti quale forma di deterrenza per evitare altri suicidi.

A chiudere la prima sessione è stato l'intervento *La formula della 'deditio in fidem'*, curato da Paola Ziliotto (Università di Udine). A partire dalla narrazione sulla guerra tra Romani e Sabini, condotta dal re etrusco, la studiosa ha analizzato la formula della *deditio in fidem* durante la resa di *Collatia*, in particolare sulle tre domande rivolte da Tarquinio Prisco ai legati del popolo collatino, con le quali manifestavano la loro volontà di darsi *in dicionem*. Ziliotto ha quindi sottolineato la storicità e la risalenza della formula e dell'annessa *deditio in fidem*, per poi concentrarsi sui problemi attinenti agli aspetti strettamente giuridici della stessa, non senza premettere che la fonte di Livio è l'unica a riportare il formulario della *deditio*. La relatrice si è dunque allontanata dal filone dottrinale che vedeva uno stretto parallelismo tra la *deditio* e la *sponsio*; ha quindi sottolineato che la *deditio* non obbligava chi rispondeva, ma mutava lo status della comunità

che compiva la *deditio*, e che non aveva natura contrattuale. In conclusione, la formula garantiva solo il corretto comportamento di colui che accettava la *deditio* di un altro popolo, a cui corrispondeva la rinuncia del primo a esercitare il diritto del vincitore.

Nella seconda sessione, svoltasi il giorno successivo, il ruolo di presidente è stato ricoperto da McClintock, la quale ha ripreso i principali temi trattati nella precedente giornata.

È poi seguita la relazione *Il 'sangue' di Tarquinio, dalla marginalità al regno* di Graziana Brescia (Bari). L'antropologa ha iniziato l'intervento ricordando il tema dell'integrazione degli stranieri a Roma, nello specifico il discorso dell'imperatore Claudio, che si era ispirato alla vita stessa del re etrusco. Quest'ultimo, quando era ancora Lucumone e non si era trasferito a Roma, era stato escluso dalle cariche cittadine per via del 'sangue contaminato' (*temerarium sanguinem*), espressione che si riferisce alla sua ascendenza greca da parte di padre. Brescia, dopo una rapida riflessione sui termini *temere* e *adulterium*, si è quindi focalizzata sul tema del sangue, evidenziandone il ruolo di sostanza in grado di assicurare l'appartenenza al gruppo e la sua continuità. Ma per la studiosa l'adulterazione del sangue a seguito di adulterio non sarebbe il caso di Lucumone: difatti *temerarium sanguinem* richiamerebbe una forma di matrimonio endogamico, percepito alla stessa stregua di un adulterio, ma non equivalente.

Il convegno è proseguito con la relazione *L'introduzione degli 'insignia imperii'* di Elena Tassi Scandone (Università di Roma 'La Sapienza'). Dopo aver introdotto l'argomento dell'*imperium*, la studiosa si è concentrata sul fascio littorio attraverso il richiamo a fonti di carattere archeologico e letterario. La relatrice ha quindi analizzato le fonti nelle quali è specificato che i singoli re della Dodecapoli avevano una propria scure, e che descrivono la consegna degli *insignia imperii* a Tarquinio Prisco, tra i quali vi era la sola scure. Proprio la decapitazione con la scure era il mezzo con cui si puniva il reo in ambito militare, modalità su cui Tassi Scandone ha puntualizzato a partire da alcuni episodi tratti dall'annalistica, evidenziando poi i profili soggettivi e oggettivi del supplizio; da questi ultimi emergerebbe, infine, l'ambito strettamente militare della pena.

La parola è stata ceduta a Mario Lentano (Università di Siena), autore della relazione *Vestire all'etrusca, le norme sull'abbigliamento*. A partire da alcuni esametri dell'Eneide, l'antropologo ha trattato la memoria culturale di un *mos* sull'abbigliamento a Roma; Lentano ha quindi riassunto i vari significati che uno specifico capo di abbigliamento poteva avere, sottolineando anche la sua funzione semiotica. Lo dimostrerebbero proprio gli indumenti simbolo dell'*imperium* consegnati a Tarquinio Prisco dai signori della Dodecapoli in segno di sottomissione: anzi, dal confronto dell'episodio con altre fonti, secondo Lentano emergerebbe che Tarquinio, prima della formalizzazione di una gerarchia sociale timocratica compiuta dal successore, avrebbe fatto in modo che ogni abito apparisse adeguato al rango dell'individuo e alla sua posizione sociale. Il relatore ha poi concluso l'intervento sottolineando come sia a Tarquinio sia a Tanaquilla si dovrebbe riconoscere l'introduzione di un *mos* sull'abbigliamento: il primo avrebbe regolamentato quello attinente alla sfera pubblica, mentre la seconda quello relativo alla sfera privata.

È poi intervenuto Gianluca De Sanctis (Università della Tuscia) in tema di *Il prodigio di Atto Navio, l'augure*. Dopo aver rammentato la figura di Atto Navio, il relatore si è concentrato sul prodigio compiuto dall'augure, conseguente alla proposta di riforma

delle centurie equestri voluta da Tarquinio Prisco, a cui Navio si era però opposto. La *ratio* di questa opposizione sarebbe da ricollegare al ruolo dell'augure e alla necessaria consultazione da parte del *rex* della volontà divina prima di prendere una decisione di interesse pubblico. L'evento richiamerebbe allora un'ipotesi di disallineamento del potere regio da quello sacerdotale, da cui sarebbe poi scaturita la sfida tra il re e Navio, conclusasi con l'erezione di una statua dell'augure da parte di Tarquinio nel luogo in cui era avvenuto il prodigio. De Sanctis ha infine ricordato l'eredità della figura di Atto Navio all'interno del collegio sacerdotale degli auguri, nonché la natura dei prodigi pagani da un punto di vista emico.

La giornata è proseguita con la relazione *Il tempio di Giove Capitolino* curata da Raffaele D'Alessio (Università del Salento). Lo studioso ha prima tracciato una veloce sintesi delle varie opere di edilizia urbana che avrebbe iniziato Tarquinio Prisco, compreso il tempio di Giove Capitolino in seguito completato da Tarquinio il Superbo. Concentrandosi su questo edificio, D'Alessio ha quindi riepilogato le varie fasi di fondazione del tempio, per poi soffermarsi sulla costruzione della figura di Giove Capitolino all'interno della dialettica delle festività dei *Saturnalia* e dei *Terminalia*.

L'intervento *Il re ambizioso* di Lambrini ha chiuso il convegno. La studiosa ha ripercorso la storia del *rex*, quest'ultimo caratterizzato da una forte ambizione. L'*ambitio* a salire al trono avrebbe spinto Tarquinio a far uso della propria ricchezza per ottenere il consenso dei consociati. Lambrini ha poi approfondito l'etimologia del sostantivo *ambitio*, così da affermare che l'impiego del termine nelle fonti avrebbe un'accezione negativa: difatti, il *modus operandi* di Tarquinio era considerato contrario alla prassi romana, e richiamerebbe la fattispecie dell'*ambitus*, sanzionata in seguito come *crimen* in un'apposita *quaestio*. Lambrini si è quindi soffermata sugli aspetti sostanziali di questa figura criminosa, per poi analizzare i provvedimenti che già nel V e IV secolo avrebbero colpito la stessa. La studiosa ha infine rimarcato l'ipotesi secondo cui l'*ambitio* riferita a Tarquinio Prisco avrebbe portato i contemporanei di Livio a percepire il dominio etrusco come illegittimo e criminale.

Le due giornate si sono concluse con la discussione in cui sono stati coinvolti i vari relatori nonché con l'augurio e l'invito da parte degli organizzatori di programmare quanto prima il prossimo incontro dedicato a Servio Tullio.

Davide Bresolin Zoppelli
Università degli Studi di Foggia

Le juriste face à l'éthique. Approches diachroniques
(Paris, 22-23 maggio 2025)

Les 22 et 23 mai 2025 s'est tenu, dans la prestigieuse Salle des Actes de la Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université Paris Cité, un colloque international intitulé *Le juriste face à l'éthique. Approches diachroniques*, organisé sous les auspices conjoints de l'Institut de droit romain de l'Université Paris Cité et du Département de droit privé et d'histoire du droit de l'Université de Milan. Il a réuni des spécialistes venus de plusieurs horizons disciplinaires et géographiques, afin d'examiner, dans une perspective diachronique, les multiples façons dont les juristes, de l'antiquité à l'époque contemporaine, ont articulé l'exigence de l'éthique et la pratique du droit.

La confrontation entre le droit et l'éthique représente l'un des carrefours les plus complexes et les plus décisifs de la pensée juridique occidentale. Interroger aujourd'hui cette dialectique, dans une époque marquée par l'éclatement des référents axiologiques, signifie poser à nouveau la question fondamentale de la justice.

Lors de la séance du 22 mai après-midi, présidée par Michel Humbert (Université Paris-Panthéon-Assas – Accademia dei Lincei), doyen des romanistes français, les travaux du colloque ont été ouverts par Lauretta Maganzani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano). Elle a présenté une introduction intitulée *Le juriste face à l'éthique*. Son propos s'est attaché à poser les fondements conceptuels de la rencontre entre la fonction juridique et les exigences de l'éthique, en privilégiant la perspective du juriste romain. Elle a mis en lumière la distinction fondamentale entre l'éthique comme théorie normative – issue de la tradition aristotélicienne – et l'éthique comme ensemble de valeurs socialement partagées et historiquement situées. Si la première influença peu l'argumentation technique des jurisconsultes, la seconde, en revanche, s'y inscrivit profondément, informant les solutions à travers les notions de *bona fides, aequitas, humanitas*. L. Maganzani a souligné le génie méthodologique des juristes romains, capables d'intégrer ces valeurs dans l'architecture même du raisonnement juridique. En s'appuyant sur des penseurs contemporains tels que Nicolò Lipari, elle a plaidé pour une réévaluation actuelle de cette méthode antique, articulant rigueur formelle et exigence de justice perçue. Loin de tout idéalisme ingénu, sa réflexion a dessiné les contours d'un droit à la fois enraciné dans la tradition et ouvert aux tensions éthiques de notre temps.

Lorenzo Gagliardi (Università degli Studi di Milano) a ensuite pris la parole avec une conférence intitulée *Ius naturale et éthique*. Il a conduit l'auditoire au cœur des textes fondateurs de la jurisprudence romaine, en s'appuyant notamment sur les premiers fragments du *Digeste*. Partant de la célèbre définition du droit comme *ars boni et aequi*, il a souligné que, selon Ulpien, c'est la *iustitia* qui précède le *ius*, et non l'inverse. Il a ainsi montré que le *ius naturale*, défini comme ce qui est toujours bon et équitable, coïncide avec une forme d'*aequitas absoluta*, antérieure et supérieure aux constructions artificielles du *ius civile* ou du *ius honorarium*. Le *ius naturale*, selon lui, partage avec l'éthique une intersection partielle: certains de ses préceptes – tels que *ne pas nuire à autrui* ou *attribuer à chacun son dû* –relèvent explicitement d'une philosophie morale.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p517

Sabrina Lo Iacono (Università degli studi di Milano) a présenté une communication intitulée *Contra bonos mores est haec stipulatio. L'immoralité des pactes successoraux?* S'interrogeant sur la prétendue origine romaine du rejet contemporain des pactes successoraux, notamment en droit italien, S. Lo Iacono a proposé une relecture critique des sources classiques à l'appui de cette thèse. Elle a montré que les textes traditionnellement invoqués – en particulier D. 45.1.61, C. 8.38.4 et C. 2.3.15 – ne visent pas des pactes successoraux à proprement parler, mais des stipulations imposant indirectement une obligation d'instituer un héritier. Ces actes, tenus pour *contra bonos mores*, furent frappés de nullité en raison de la contrainte qu'ils faisaient peser sur la volonté du testateur. En revanche, les *pacta de hereditate tertii* furent déclarés nuls en raison du *votum captandae mortis* qu'ils faisaient présumer, sauf consentement exprès du défunt. S. Lo Iacono a ainsi démontré que l'immoralité n'était jamais posée comme un principe général, mais appréciée au cas par cas, en fonction du contexte et des conséquences sociales. Elle a conclu en soulignant le paradoxe selon lequel des conventions jugées immorales par les Romains sont aujourd'hui admises dans plusieurs systèmes juridiques modernes, tandis que d'autres, que Rome tolérait, sont désormais prohibées.

David Kremer (Université Paris Cité – Sorbonne University Abu Dhabi) a poursuivi les travaux avec une contribution intitulée *Les références à l'humanitas dans les libri Ad edictum d'Ulpien*. Dans une analyse fine des usages terminologiques, D. Kremer s'est penché sur la présence de l'argument d'*humanitas* dans les libri *Ad edictum* d'Ulpien, à la lumière du contexte institutionnel postérieur à la constitution antonine de 212. Loin d'y voir un simple appel à la clémence, il a montré que le recours à l'*humanitas* chez Ulpien s'inscrit dans une logique d'ajustement technique des formules de l'*edictum praetoris* aux exigences d'un empire désormais universel. L'*humanitas* y désigne non pas une valeur morale, mais une disposition procédurale propre à garantir une interprétation conforme aux intentions subjectives des *novi cives*. Elle ne sert ni à corriger une injustice ni à introduire une morale douce, mais à renforcer la performativité de l'édit dans un cadre élargi.

Iole Fargnoli (Università degli Studi di Milano – Universität Bern) a proposé une réflexion intitulée *L'immoralité dans la casuistique romaine. La reconstruction de Philipp Lotmar (1850–1922)*. En s'appuyant sur l'essai peu connu mais fondamental de Philipp Lotmar, *Der unmoralische Vertrag*, Iole Fargnoli a restitué la portée heuristique de cette œuvre dans la compréhension de la relation entre morale et droit dans le monde romain. Elle a souligné la double valeur du texte: d'un côté, comme témoignage de la manière dont un pandectiste du XIX^{e} siècle abordait l'éthique juridique; de l'autre, comme miroir fidèle d'une tradition casuistique dans laquelle l'éthique ne se limite pas à une norme extérieure, mais innerve les raisonnements des jurisconsultes. À travers une analyse minutieuse des exemples tirés du *Corpus iuris civilis*, Lotmar identifie une rationalité propre aux juristes romains, qui opéraient une sélection des actes licites selon des critères axiologiques. Fargnoli a montré comment ce travail, injustement négligé au XX^{e} siècle, fournit un inventaire des sources traitant de l'immoralité contractuelle, et offre un modèle d'interprétation fondé sur des principes objectifs.

La matinée du 23 mai s'est ouverte sous la présidence de Arnaud Vergne (Université Paris Cité), qui a introduit les travaux en soulignant la continuité thématique entre les

réflexions de la veille et les interventions à venir, cette fois consacrées aux périodes médiévale et contemporaine. L'accent fut placé sur les conditions historiques de transformation du rapport entre éthique et droit, dans un monde marqué par l'autorité ecclésiastique, les mutations du pouvoir public et l'essor des figures administratives.

Corinne Leveleux (Université d'Orléans) a ouvert la séance avec une communication intitulée *Pitié et vulnérabilité en droit canonique*. Dans une contribution mesurée et éclairante, Corinne Leveleux a interrogé la manière dont le droit canonique médiéval a pu accueillir ou refléter les exigences morales de la pitié et de la vulnérabilité. Sans revendiquer une systématisation doctrinale, son intervention a mis en évidence la tension constante entre l'autorité de l'écrit et la reconnaissance implicite de la fragilité humaine. Deux textes emblématiques ont soutenu sa démonstration. Le premier, tiré de la *Glossa ordinaria* d'Accurse, soulignait que le juriste n'a pas besoin d'étudier la théologie pour comprendre les choses divines, puisque celles-ci sont déjà traitées dans les corps du droit. Le second, extrait des *Collationes* de Pierre Abélard, posait une distinction nette entre droit naturel – inscrit dans la raison et commun à tous: *Naturale quidem ius est quod opere complendum esse ipsa que omnibus naturaliter inest ratio persuadet* – et droit positif, fondé sur la coutume ou l'autorité écrite. À travers ces textes, C. Leveleux a proposé une lecture du droit canonique comme espace de médiation entre normativité institutionnelle et sensibilité éthique.

Prenant le relais de la réflexion engagée sur les vertus morales du juriste médiéval, Guillaume Richard (Université Paris Cité – Institut universitaire de France) a proposé une intervention intitulée *L'administrateur dans la littérature pratique au XIX*e *siècle: un modèle de comportement éthique?* Analysant la littérature administrative du XIXe siècle, G. Richard a exploré la figure de l'administrateur local – notamment le maire – dans une période de transition entre modèle éthique traditionnel et émergence d'une logique bureaucratique. Au cœur de son exposé se trouvait l'œuvre de Joseph-Marie de Gérando, dont les développements sur la procédure administrative soulignent explicitement le rôle moral du maire, en insistant sur ses fonctions de patronage, de médiation et de sollicitude. Cette conception valorise une prudence active, considérée comme vertu gouvernante. G. Richard a montré que les recueils comme le *Formulaire municipal* de Miroir ou *L'École des Communes* prolongent cet idéal, dépeignant le maire comme une figure paternelle et pastorale, guidée moins par la contrainte normative que par une vocation morale enracinée dans l'Ancien Régime. Toutefois, à mesure que le siècle avance, l'usage des formulaires se systématise et se rigidifie, au point de réduire la marge d'appréciation des agents locaux. Ce glissement révèle une transformation progressive: l'administrateur vertueux cède la place au fonctionnaire soumis à l'obligation d'exactitude, selon les standards du pouvoir central.

Isabelle Parléani (Université Paris Cité) a présenté, en tant que dernière communication du colloque, une intervention intitulée *Éthique et sociétés commerciales*. La conférencière a centré son propos sur les sociétés commerciales de l'époque contemporaine, en explorant en particulier les évolutions récentes qui, dans le droit français, ont redessiné les contours éthiques de leur activité. À partir de l'exemple emblématique des sociétés à mission, elle a interrogé le rôle que peut jouer le droit dans la reconfiguration morale de l'entreprise. Introduites en France par la loi Pacte du 22 mai 2019, ces

sociétés commerciales conservent un but lucratif, mais inscrivent statutairement un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu'elles s'engagent à poursuivre dans le cadre de leur activité. I. Parléani a montré que ces sociétés ne sont plus de simples agents sur le marché économique, mais qu'elles tendent à devenir des acteurs tenus de garantir une cohérence entre la finalité déclarée et les pratiques effectives.

Franz-Stefan Meissel (Universität Wien) a enfin présenté les conclusions du colloque. Dans un exposé aussi élégant que substantiel, le rapporteur a offert une réflexion d'ensemble sur les deux journées de travaux, en proposant une mise en perspective des rapports entre droit et éthique, telle qu'elle s'est dessinée à travers la diversité des interventions. Partant de la célèbre distinction kantienne entre légalité et moralité, il a rappelé combien la pensée juridique européenne s'est construite sur la séparation – mais aussi l'interaction – de ces deux sphères normatives. De Kelsen à Savigny, du positivisme au droit romain, les différentes traditions invoquées ont montré que le droit, même dans ses formes les plus formelles, n'est jamais totalement étranger à l'exigence éthique. Meissel a particulièrement insisté sur l'idée d'une éthique de l'application du droit: loin de se réduire à la simple exécution de normes, l'activité du juriste suppose une vertu propre à celui qui interprète et met en œuvre le droit – ce *Rechtsanwender* que même le positivisme kelsénien ne peut entièrement soustraire à l'éthique. Rappelant la figure de Savigny et sa distinction entre concept unidimensionnel et conception pluridimensionnelle du droit, il a souligné combien la tension entre droit formel et équité traverse toute l'histoire du droit européen, depuis les *responsa* des prudents jusqu'aux enjeux contemporains de la *compliance*.

Le colloque a confirmé que le droit ne peut être pensé sans l'éthique, ni l'éthique appliquée sans droit. La circulation des idées, la diversité des approches – de l'antiquité à nos jours – ont révélé un entrelacs fécond de notions, d'exigences et de pratiques. Concluant sur une note de gratitude, Meissel a salué l'intelligence collective qui a animé les débats, rendant hommage aux organisateurs, aux présidents de séance, et à l'ensemble des intervenants qui ont contribué, chacun à leur manière, à éclairer le juriste face à l'éthique.

Lorenzo Gagliardi
Università Statale di Milano

L'opera scientifica di Vincenzo Arangio-Ruiz.
Presentazione dell'Edizione nazionale delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz
(Roma, 30 maggio 2025)

Venerdì 30 maggio 2025 si è tenuto a Roma, nella cornice di Palazzo Corsini, la prestigiosa sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno dal titolo *L'opera scientifica di Vincenzo Arangio-Ruiz*.

Vincenzo Arangio-Ruiz non è stato solo un uno dei più grandi storici del diritto romano dell'intero secolo alle nostre spalle, un puro studioso astratto dai suoi tempi, ma ha partecipato intensamente alla vita culturale ed alle battaglie civili che hanno attraversato e segnato la storia del nostro Paese.

Profondamente radicato alle sue radici partenopee, è restato nel corso di tutto il difficile ventennio della dittatura fascista in costante e intimo rapporto con Benedetto Croce condividendo le sue posizioni. Ministro della Pubblica Istruzione nel governo Badoglio, fu chiamato a far parte dell'Accademia dei Lincei nel momento stesso della sua ricostituzione e di essa divenne presidente, sin alla sua morte. Il convegno è stato dedicato alla presentazione dell'Edizione Nazionale delle opere scientifiche di Vincenzo Arangio-Ruiz, in occasione della pubblicazione del primo volume di essa (*Voci enciclopediche e di dizionario. Edizione Nazionale delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz* I, Torino 2025, pp. 368).

L'iniziativa ha preso avvio alle ore 15.00 con gli indirizzi di saluto da parte del Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, ai quali è seguita alle ore 15.15 l'introduzione ai lavori di Natalino Irti (Linceo, Sapienza Università di Roma), il quale ha anche presieduto la seduta, precisando innanzitutto che tutti gli studiosi di discipline giuridiche sono debitori nei confronti dei cultori del diritto romano per avere questi ultimi riproposto, negli ultimi anni, due grandi figure: Pietro De Francisci e, appunto, Vincenzo Arangio-Ruiz. Trattasi di personalità diverse, in quanto il primo aveva una vocazione speculativa – e a testimonianza di ciò vi era il dialogo con filosofi e sociologi – mentre il secondo era più incline alla prospettiva storica e dogmatica. Irti si è poi soffermato su alcune voci arangiane di alto impegno teorico, in particolare quelle dedicate alla 'Legge posteriore' nel *Dizionario pratico del diritto privato* e all''Eccezione' nell'*Enciclopedia Italiana*, che spiccano per la limpidezza dello stile, la concisione argomentativa e la capacità di cogliere il profilo decisivo di qualsiasi istituto. Questa è stata l'occasione per il relatore di richiamare la recensione – lunga ben 70 pagine - che il suo Maestro, Emilio Betti, aveva dedicato alle *Istituzioni di diritto romano* di Arangio-Ruiz nel 1925, pubblicata nel *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*: in essa, Betti elogiava la maestria didattica e scientifica di Arangio-Ruiz ed indicava il libro come un modello di metodo da adottare negli studi romanistici.

È stata poi richiamata l'esperienza dell'illustre studioso come ministro liberale nel primo Governo del dopoguerra, elogiata da Casavola nella prefazione al volume presentato nel corso di questa giornata. In merito, Irti ha manifestato alcune riserve, collegate

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p521

soprattutto alla vicenda umana e scientifica di Ernesto Buonaiuti, titolare della cattedra romana di Storia del cristianesimo, dalla quale era stato allontanato durante il fascismo per non aver prestato il giuramento di fedeltà al regime e soprattutto per una retroattiva applicazione dell'art. 5 del Concordato (poi cancellato nel 1984), che escludeva i preti apostati o irretiti da censure da qualsiasi rapporto con il pubblico. Caduto il fascismo, Buonaiuti sperava che i ministri liberali lo avrebbero reintegrato nell'insegnamento: ciò però non accadde, venendo destinato alle opere di Gioacchino da Fiore, in modo da perseverare nella scrupolosa osservanza del citato art. 5 del Concordato; vicenda questa su cui Arturo Carlo Jemolo espresse un severo giudizio. Trattasi soltanto di un episodio, che nulla toglie alla grandezza del romanista e a capolavori come le suddette *Istituzioni di diritto romano*, che rivela però l'angoscia in cui si trovano i grandi spiriti nelle buie ore della storia nazionale.

A questa introduzione è seguita la presentazione dell'opera da parte di Francesco Maria Lucrezi (Università degli Studi di Salerno), il quale ha parlato anche in nome del suo Maestro, Francesco Paolo Casavola, di cui ha recato il saluto ai presenti e dato lettura della prefazione che figura in apertura del volume presentato nel corso di questa giornata. In essa, Casavola pone attentamente in risalto la circostanza in virtù della quale le voci arangiane spiccano per la loro capacità di sintesi, l'acribia documentale, la limpidezza espositiva, la lucidità e forza argomentativa. In particolare, possono essere formulate alcune considerazioni in merito al tipo di insegnamento che è possibile trarre da esse. La prima concerne la speciale attitudine di Arangio-Ruiz a ricercare le autentiche ragioni sottese agli eventi, sottoponendo sempre ad un'autentica valutazione critica le motivazioni di esse offerte tanto dagli antichi quanto dai contemporanei. La seconda osservazione riguarda la rara attenzione filologica e linguistica dello studioso, nonché la sua particolare abilità nel cogliere la stratificazione, nelle parole del diritto, di significati diversi, andatisi a sovrapporre, col passare del tempo, gli uni sugli altri, dovendo però essere analizzati singolarmente, nella loro specifica valenza semantica. La terza riflessione proposta da Casavola riguarda la nota fama di Arangio-Ruiz non soltanto come storico e giurista, ma anche come papirologo (e ciò è mirabilmente testimoniato dalla voce 'Papirologia' contenuta nel *Nuovo Digesto Italiano*): per il Maestro, infatti, il documento contenente informazioni di carattere giuridico non era soltanto uno strumento di conoscenza o un mero vettore di dati da analizzare, bensì un fondamentale oggetto di studio di per sé, dal momento che la storia del diritto – alla stessa stregua di qualsiasi disciplina storica - non consiste esclusivamente nell'esame e nell'interpretazione delle tracce delle epoche passate giunte sino a noi, ma anche nell'interrogarsi su quali meccanismi abbiano governato il viaggio attraverso il tempo dei documenti. Da ciò consegue che il vero storico non deve limitarsi a prendere contezza di ciò che le fonti gli trasmettono, ma deve anche chiedersi perché quelle fonti - e non altre – siano giunte sino a lui.

La quarta annotazione concerne la grande capacità di sintesi di Arangio-Ruiz tra studio monografico e sistematico. Infatti, tutti coloro che sono rimasti avvinti dalla lettura dei due famosi manuali di questo studioso – la *Storia del diritto romano* e le già citate *Istituzioni di diritto romano* – e affascinati dal suo linguaggio limpido e chiaro, in grado di far apparire semplici argomenti difficili e, allo stesso tempo, di far comprendere come dietro ogni tematica, per quanto apparentemente semplice, si celi sempre la com-

plessità della storia, resteranno analogamente catturati da alcune voci della silloge, che consentono di ricostruire – o anche di immaginare – il modo di lavorare del Maestro. Il quinto aspetto è collegato all'invito – desumibile dalle pagine della raccolta presentata – a ricordare sempre che il diritto romano non è stato un 'figlio unico' nella famiglia delle civiltà antiche: infatti, anche se la *iuris prudentia* nasce come scienza tipicamente romana, anche altri diritti dell'antichità ci trasmettono lezioni di grandissimo interesse, che non possono essere affatto trascurate. La sesta e ultima notazione è riconducibile ad uno dei principali insegnamenti di Arangio-Ruiz trasmessi da quest'opera, consistente nel monito a non fermarsi mai alle mere apparenze: non esistono 'scorciatoie' per accedere al 'significato ultimo' del diritto, perché esso è sempre annidato nelle mille svolte della tortuosa strada della storia, disseminata di segnali spesso illusori o fuorvianti e i cui messaggi cambiano nel tempo, ma che ciononostante richiede a ogni generazione di studiosi di essere esplorata, in una continua e sempre nuova ricerca di senso. In tale insegnamento risiede la grandezza di Vincenzo Arangio-Ruiz, storico sempre attento all'esatto inquadramento di ogni umano accadimento nella sua specifica cornice sociale e temporale, incasellando costantemente l'evoluzione del diritto nel flusso del divenire dell'umana società e analizzando i fenomeni giuridici come frutto ed espressione del proprio tempo, in ciò cogliendo le potenzialità della *iuris prudentia*, come '*vera philosophia*', a costruire soluzioni sempre nuove, nella continua ricerca del *bonum et aequum* celsino.

La relazione successiva è stata quella di Francesco Fasolino (Università degli Studi di Salerno), dedicata alle ragioni alla base dell'Edizione Nazionale delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz, nel corso della quale è stato spiegato come l'idea di quest'iniziativa sia nata durante le giornate di un convegno tenutosi a Ravello nel 2023 sul tema del diritto e della bellezza, organizzato da Antonio Palma – il quale, scomparso nel mese di gennaio del medesimo anno, non riuscì purtroppo a vedere portata a termine la realizzazione dell'iniziativa, che avrebbe dovuto vedere la consegna degli scritti in suo onore curati dagli allievi – e che vide la partecipazione dell'allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al quale fu rappresentata la circostanza che l'anno successivo – nel 2024, appunto – sarebbe caduto il sessantesimo anniversario della scomparsa dello studioso. Il progetto è stato approvato e finanziato dal Ministero della Cultura e prevede la riedizione delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz: in particolare, esso è incentrato essenzialmente sulla ripubblicazione degli scritti minori di quest'ultimo, che in verità hanno già trovato una silloge in quattro volumi pubblicati dalla casa editrice Jovene negli anni '70, ma l'idea che il Comitato Scientifico – la cui presidenza onoraria è stata attribuita a Francesco Paolo Casavola ed è formato, oltre che dallo stesso Francesco Fasolino, da Andrea Di Porto, che svolge altresì le funzioni di presidente effettivo, Carla Masi, Francesco Lucrezi e dal compianto Cosimo Cascione – intende sviluppare è quella di rivedere la sistemazione che di essi è stata fatta a suo tempo seguendo un mero ordine cronologico, nello specifico riorganizzando questi contributi per ambiti tematici omogenei, corredandoli di un apparato critico testuale, note di lettura e indici delle fonti, in modo da rendere maggiormente fruibili e più utili per lo studio del diritto romano questi volumi che hanno una ricchezza immensa. Come primo volume, che è stato fonte di grande impegno dal punto di vista operativo ed editoriale, si è però

partiti da una raccolta di quasi 200 voci enciclopediche e di dizionario che finora non avevano mai trovato una sede unica di pubblicazione. Il progetto prevede, oltre alla pubblicazione di questi volumi, anche la creazione di un sito internet in cui saranno resi disponibili in *open access* questi testi man mano che verranno pubblicati, nonché l'organizzazione di un convegno – il cui svolgimento è previsto nel corso del prossimo anno – sulla figura di Vincenzo Arangio-Ruiz. La parte innovativa del progetto, però, è provenuta dalla generosità della Fondazione Arangio-Ruiz, che ha consentito l'accesso all'immenso patrimonio librario e archivistico del Maestro, donato al Comune di Soave, la cui sistemazione ha consentito la scoperta di cose interessanti, tra cui una primissima stesura del manuale di Istituzioni di diritto romano, sotto forma di raccolta di dispense che Arangio-Ruiz distribuiva agli studenti dell'Università di Macerata nell'anno accademico 1909-1910, di cui dovranno essere valutate le similitudini e le differenze con le edizioni del notissimo testo che è stato più volte ricordato; diversi dattiloscritti di lezioni che Arangio-Ruiz aveva tenuto presso l'Università del Cairo in lingua francese; alcune lettere della corrispondenza con altri influenti studiosi di quell'epoca, tra cui Emilio Betti, che Arangio-Ruiz intratteneva in quanto Presidente dell'Accademia dei Lincei.

La parola è stata dunque passata a Giancarlo Guarino (Presidente Fondazione Arangio-Ruiz), il quale ha illustrato gli scopi della Fondazione, originariamente costituita da Gaetano Arangio-Ruiz, Maestro del diritto internazionale, negli anni '60 in Olanda, per essere successivamente chiusa e riaperta in Italia, nascendo inizialmente con l'unica funzione di assegnare un premio annuale e, con un po' di convinzione, si è poi riuscito ad istituire una vera e propria Fondazione che avesse come scopo principale – se non unico - quello di finanziare borse di studio e altre forme di sovvenzione a favore di giovani studiosi nelle varie discipline che sono state oggetto di studio da parte della famiglia Arangio-Ruiz: diritto costituzionale, diritto internazionale e, appunto, diritto romano. La Fondazione ha iniziato ad operare a partire dal mese di marzo del 2023 e, fino ad oggi, sono stati finanziati due dottorati di ricerca e tre assegni di ricerca e, entro il prossimo anno, si cercherà di finanziare nuove iniziative. Inoltre, sono stati organizzati due convegni: uno dedicato al Trattato del Quirinale e l'altro inerente alla responsabilità internazionale degli Stati, al quale dovrà aggiungersi quello che si terrà alla fine del mese di ottobre del 2025, intitolato *Guerra e diritto*.

Il seguente intervento, incentrato sul diritto privato nelle 'voci' enciclopediche di Arangio-Ruiz, è stato quello di Andrea Di Porto (Sapienza Università di Roma), laddove è stato preliminarmente precisato che è difficile per tutti parlare di Vincenzo Arangio-Ruiz, studioso definito da Mario Talamanca ad una distanza di tempo di trent'anni dalla morte del Maestro «un modello completo di giusantichista, di cui solo lui seppe fare uno stile costante di ricerca dall'inizio alla fine della sua carriera». Con specifico riferimento all'importanza della raccolta presentata, secondo Di Porto, nelle voci enciclopediche e di dizionario si riflette lo stile di Arangio-Ruiz, intendendosi per esso i tratti che ne caratterizzano la formazione, la ricerca, il linguaggio e le scelte: in una parola, la personalità. Le tracce dello stile del Maestro si rinvengono nella tesi di laurea discussa a Napoli con Carlo Fadda nel 1904 sulla successione testamentaria nei papiri greco-egizi: con una tale scelta, infatti, Arangio-Ruiz evidenzia da subito un interesse insolito alla vita giuridica quotidiana del mondo antico e il desiderio di far rivivere

l'antico facendolo raccontare ai documenti della prassi dei privati, in un periodo in cui nell'analisi dei problemi strettamente giuridici tanto di diritto romano quanto di diritto civile, pubblico e processuale dominava il tipo di impostazione dogmatica proprio dei pandettisti e, negli studi romanistici in particolare, conseguiva brillanti successi da oltre vent'anni la ricerca delle interpolazioni. Il relatore sostiene in particolare che sul giovane Arangio-Ruiz ha avuto un ruolo più decisivo di quanto si creda Fadda, che ha dotato l'allievo di una formazione giuridica di fondo, la quale, felicemente sposandosi con la sua grande sensibilità storica e la sua spiccata attitudine alla filologia, fece di lui uno storico dei diritti antichi completo. Su Arangio-Ruiz incise molto anche la vicinanza accademica e scientifica di Vittorio Scialoja, favorita da una certa somiglianza anche nelle qualità umane.

Vincenzo Arangio-Ruiz è stato un profondo investigatore dei modi di essere della giurisprudenza romana, sempre in funzione della problematica giuridica che ne sottende le prese di posizione, ma con una anticipatrice attenzione alla complessiva collocazione culturale e sociale dei giuristi. Una tale capacità di investigazione si sposa con un'altrettanto profonda capacità di ricerca e di impostazione assai diversa sulle testimonianze della prassi. L'interesse di Arangio-Ruiz nello studio dei papiri e delle epigrafi non è tanto quello di ricostruire la forma, quanto quello di immergersi nella vita, porne in evidenza le avventure e le disavventure, i contrasti di interessi, le situazioni personali e familiari, le condizioni sociali e i loro mutamenti nel corso della storia della realtà umana, di cui il diritto con i suoi precetti tende a regolare e conciliare le diverse esigenze. Da una tale esperienza di ricerca, secondo Di Porto, emerge un altro elemento fortemente caratterizzante lo stile di Arangio-Ruiz, quello che potrebbe chiamarsi 'approccio comparativo': la produzione dello studioso evidenzia infatti che egli, pur fermamente convinto che il punto più alto della sapienza giuridica fosse stato raggiunto dai Romani, non dimenticava che nel bacino del Mediterraneo erano stati in vigore per secoli altri ordinamenti giuridici, ai quali quello romano si era sovrapposto provocando un gioco complesso di azioni e reazioni, sicché, secondo il Maestro, il mondo romano non può essere considerato isolato nel Mediterraneo, donde la necessità di portare l'attenzione su quegli ordinamenti, di stabilire le differenze e analizzarne le stratificazioni, al fine di arrivare a ricostruire la complessa storia del diritto di quel mondo che Roma aveva tentato di unificare. Lo stile di Arangio-Ruiz, infine, si rinviene anche nella scrittura, sia per quanto riguarda i generi letterari frequentati ed il modo in cui li frequentava, con la netta preferenza per il saggio monografico dall'argomento ben delimitato e per molto agili monografie, sia per l'aspetto più propriamente linguistico della sua scrittura, elegante, semplice, limpido e moderno, sia per la modalità argomentativa, logica stringente, chiara ed equilibrata, senza cedimenti alla costruzione dogmatica.

Questo stile di Arangio-Ruiz si trova riflesso nelle voci enciclopediche e di dizionario riunite nel volume presentato in questa occasione, dovendosi tenere presenti due notazioni di carattere generale: la prima è che la gran parte delle voci raccolte appartengono all'Enciclopedia Italiana e, dunque, ad un'opera di carattere generale, destinata non ad un pubblico di specialisti, bensì di persone colte, la qual cosa, se da una parte ha condizionato la dimensione delle voci, dall'altra però non ha minimamente inciso sullo stile di Arangio-Ruiz. In particolare, per quanto riguarda le voci privatistiche, si

possono riscontrare un'esemplare semplicità, chiarezza, modernità di linguaggio, rigore argomentativo basato sulle fonti, 'approccio comparativo' che cala il mondo romano nel più ampio contesto giuridico e culturale del bacino del Mediterraneo, ricostruzione storica degli istituti romanistici dalle più antiche origini di Roma fino a Giustiniano e all'età bizantina, nessuna concessione alla dogmatica imperante in quel periodo. La seconda notazione è che le voci privatistiche raccolte nell'Enciclopedia Italiana sono pubblicate tra il 1929 e il 1937: ciò significa che sono state scritte quando era già uscita la prima edizione completa del manuale di Istituzioni del diritto romano e, dunque, dopo che Arangio aveva già ampiamente maturato e sperimentato una sintesi di tutto il diritto privato romano.

A seguire, ha preso la parola Carla Masi (Università degli Studi di Napoli 'Federico II'), la quale ha presentato una relazione dal titolo "*Fonti, giuristi, diritto pubblico nelle voci arangiane*", in cui è stata innanzitutto evidenziato come Vincenzo Arangio-Ruiz, tra i massimi giuristi del Novecento, è quello che più di altri ha saputo interpretare la complessità del diritto romano coniugando erudizione storica, rigore filologico e profondità. Testimonianza emblematica di tale sua attitudine sono le voci enciclopediche e di dizionario da lui curate, pubblicate in sedi diverse e in tempi differenti, le quali non costituiscono soltanto strumenti di consultazione, ma rappresentano un modello esemplare di scrittura scientifica: dense ma limpide, sintetiche ma profonde, capaci di restituire in poche righe l'ossatura di interi istituti giuridici e categorie fondamentali del diritto romano. La loro dispersione nel tempo e nello spazio editoriale, secondo Masi, aveva finito per renderle meno accessibili, soprattutto alle nuove generazioni di studiosi: riunire oggi in un unico *corpus* le voci enciclopediche e di dizionario che Arangio-Ruiz, nel corso della sua lunga attività scientifica, dedicò ai temi del diritto romano pubblico e privato significa fornire ulteriore organicità e profondità a un pensiero giuridico che ha segnato in modo duraturo gli studi romanistici, costituendo altresì una operazione di ricostruzione intellettuale di un patrimonio culturale e scientifico che appartiene alla storia del pensiero giuridico europeo, valorizzando l'unità profonda della riflessione scientifica del Maestro e del suo metodo, che parte dalla storia per illuminare il diritto e da quest'ultimo per comprendere la prima. La relatrice evidenzia come l'attività di redazione delle voci arangiane si concentra in ampia prevalenza, nel corso degli anni '30 e dei primissimi anni '40 del Novecento, epoca in cui lo studioso era ormai nella piena maturità scientifica. Nel complesso, sono sette le raccolte nelle quali risultano pubblicate le voci da lui firmate che compongono la silloge oggetto di presentazione: il suo lavoro si articola intorno alla partecipazione ad alcuni progetti editoriali, due dei quali – il *Nuovo Digesto Italiano* e l'*Enciclopedia Italiana* – rappresentano contributi rilevantissimi offerti da studiosi al consolidamento del pensiero e della scienza nazionale nella prima metà del secolo scorso.

Arangio-Ruiz aveva già maturato l'esperienza di questo genere letterario in precedenza, avendo collaborato alla redazione di alcune voci per il terzo volume del *Dizionario pratico del diritto privato*, apparso fra il 1922 e il 1925. Nella prospettiva pubblicistica scelta da Masi, rileva con riferimento a quest'opera la voce 'Legge posteriore': un contributo non particolarmente esteso, che risente molto dell'intenso dibattito svoltosi negli ambienti pandettistici lungo il secolo XIX e, soprattutto, dell'ampio e – come

lo definisce lo stesso Arangio-Ruiz – «ormai antico, ma squisitamente sottile, studio di Thibaut», riservando pertanto uno spazio esiguo a fonti, giuristi e diritto pubblico. Ancora meno se ne riscontra nel *Dizionario epigrafico delle antichità romane*, per il quale il Maestro firma solo due voci – '*Instrumentum*' e '*Interdictum*' – apparse nel 1924, acutissime ma con ogni evidenza attinenti al versante privatistico, per quanto in perfetta linea con il fine - dichiarato da Ettore De Ruggiero nell'introduzione al primo volume - di rendere più stretti i legami tra lo studio dell'epigrafia latina e quello delle antichità romane per ricerche storiche, archeologiche e in parte anche giuridiche. È però nella sua collaborazione con l'*Enciclopedia Italiana* che lo studioso esprime al meglio le sue straordinarie competenze, redigendo circa 130 voci, che spaziano attraverso i più diversi ambiti del sapere romanistico e prevalentemente riguardanti il diritto pubblico, i profili biografici e scientifici dei giuristi romani, il diritto privato romano (con particolare riguardo al processo civile e alla prassi giuridica) e la storia della storiografia. Se l'*Enciclopedia Italiana* pare contraddistinta da una trasversalità politica ed ideologica, a conclusioni parzialmente diverse si giunge con riguardo alla 'più schierata' iniziativa del *Nuovo Digesto Italiano*, il cui avvio risale al 1934, che vede la presenza di una sola voce arangiana, quella dedicata alla 'Papirologia', affidatagli *ratione maximae competentiae*. Non propriamente una voce enciclopedica, infine, è il capitolo redatto per la *Guida allo studio della civiltà romana antica* di Vincenzo Ussani e Francesco Arnaldi dedicato alla costituzione romana e la sua storia: trattasi infatti, secondo la relatrice, di un vero e proprio saggio, nel quale l'analisi va ben oltre l'agile panoramica di cui alla voce 'Roma (diritto pubblico)' dell'*Enciclopedia Italiana*. Con riferimento, poi, al lungo capitolo sul *römische Recht* confluito nel quarto volume della *Historia Mundi*, progetto editoriale tanto ambizioso quanto di scarsa circolazione, Masi ha osservato come si trattasse di un testo non del tutto riuscito, volto a dare una lettura d'insieme della disciplina agli storici di formazione e ai lettori colti di lingua tedesca. Infine, la collaborazione di Arangio-Ruiz al *Novissimo Digesto Italiano*, che si concretizza in quattro voci – 'Basilici', 'Editti di Augusto ai Cirenei', 'Editto di Caracalla' e 'Idiologo' - dal forte carattere evocativo, si sviluppa con grande attenzione soprattutto alle fonti. In definitiva, la raccolta delle voci arangiane in volume unico è molto più importante di quanto non possa apparire a prima vista, restituendo nel complesso un vero e proprio trattato di diritto romano, facilitando l'accesso a materiali di non sempre agevole consultazione e consentendo una visione d'insieme dell'elaborazione scientifica dell'Autore, che illumina ancora di più la coerenza del suo metodo e il suo contributo alla costruzione del diritto come scienza storica.

L'intervento di chiusura è stato quello di Luigi Capogrossi Colognesi (Linceo, Sapienza Università di Roma), il quale ha in primo luogo fornito un ricordo personale, risalente ai suoi anni giovanili, di Vincenzo Arangio-Ruiz, il quale incarnava, nel suo studio della papirologia giuridica, il grande progetto di Scialoja, che batteva sul fatto che si dovesse lavorare da e come giuristi con gli strumenti giuridici sulla storia di un sistema giuridico e sul modo di pensarlo e produrlo e che, a tal fine, fossero essenziali quei mezzi che erano utilizzati già in Germania da studiosi come Mitteis. Si trattava, in sostanza, di aprire ed orientare le nuove generazioni di romanisti a lavorare e a dominare queste discipline ausiliare, senza le quali non si arriva a comprendere che cosa sia un diritto nella sua concreta realtà. Capogrossi Colognesi ha osservato poi come il tramon-

to di due geni come Bonfante e Scialoja aprì una crisi del diritto romano rispetto alla scienza giuridica italiana degli anni ’30, perché la deriva interpolazionistica è radicale: i romanisti cominciano infatti a ricostruire, secondo il modello di Winckelmann, un modello di classicità assolutamente astratta, dal carattere *controversum* per sua natura. In questo quadro, Arangio-Ruiz poteva fare ben poco, in quanto coerente e fermo antifascista, legatissimo a Croce, e per questo non poteva partecipare ai concorsi, essere commissario o avere allievi, circostanza che lo indusse a scegliere l’elegante via dell’esilio. In compenso, egli godeva di un ampio rilievo intellettuale e una produzione scientifica di prim’ordine: basti pensare al modello rivoluzionario delle *Istituzioni di diritto romano*, che si contrapponeva a quello proposto da Bonfante negli ultimi anni del XIX secolo, una costruzione originale rispetto alla quale Arangio-Ruiz propone un’impostazione assolutamente diversa ed estremamente più moderna sul piano del rapporto tra storicità di questo diritto che si sta formando e trasformando e gli schemi teorici di quest’ultimo, perfettamente messi a fuoco dallo stesso studioso.

Gli anni ’30, dunque, segnano l’egemonia dell’interpolazionismo, la cui eredità è stata alimentata in modo drammatico dall’ultimo Bonfante e consacrata dalla durissima svolta segnata dalla chiamata di Emilio Albertario in contrapposizione a Salvatore Riccobono, nonché il silenzio molto rumoroso di Arangio-Ruiz. A ciò si aggiunga che De Francisci, fermo sostenitore dell’interpolazionismo, la cui produzione era concentrata fino a quel momento esclusivamente sul diritto privato, a partire da quello stesso periodo cominciò ad interessarsi alla legislazione imperiale, sviluppando una riflessione sulla costruzione dell’identificazione della sovranità e del potere normativo che non è originaria dell’esperienza giuridica romana. Arangio-Ruiz, dal canto suo, produce un manuale di Storia del diritto romano che seppellisce lo *Staatsrecht*, che il relatore definisce un libro sbagliato poiché pandettistico, capovolgendone lo schema della formalizzazione giuridica dei poteri in pagine di una vitalità e pregnanza tali da dar vita ad un modello di analisi del significato della forma giuridica combinato con l’uso della politica che resta assolutamente moderno. Moderna è anche la trattazione delle figure dei giuristi, riportando in primo piano le pagine ad essi dedicate da Contardo Ferrini e Carlo Longo. Così si studia la storia della scienza giuridica: figura per figura, entrando nel merito e senza illudersi di capovolgere il modo di pensare il diritto romano, così come certi ‘sprovveduti’ – tali li definisce Capogrossi Colognesi – hanno ritenuto di fare all’inizio del Novecento. Arangio-Ruiz, poi, negli anni ‘40 rifondò non soltanto l’Accademia dei Lincei, ma anche l’Istituto di Diritto Romano, così contribuendo alla costruzione – insieme a De Francisci – di un nuovo modo di pensare il diritto romano: questa fase vide la fioritura della generazione di studiosi – il relatore ha ricordato, in particolare, Odoardo Carrelli e Giuseppe Branca, i quali di fatto liquidavano, pur nel rispetto formale dell’analisi interpolazionistica, tutta la pesante tradizione che risaliva agli anni ’20 del Novecento – che con loro era cresciuta, a partire da Edoardo Volterra. Ritrovare Arangio-Ruiz nel suo collegamento da Scialoja fino agli ultimi grandi Maestri – fase che Capogrossi Colognesi considera chiusa nel 1988, anno della morte di Riccardo Orestano – è una circostanza che impressiona per la ricchezza e la drammaticità di queste storie.

Al termine di queste dissertazioni conclusive, tanto brevi quanto significative, sono stati salutati i partecipanti, rinnovando l’invito alla prossima occasione di incontro e

confronto sulla vita e le opere di questo giurista che non soltanto ha innovato lo studio del diritto romano, ma con le proprie idee ha contribuito significativamente alla storia del nostro Paese in un periodo turbolento quale la prima metà del XX secolo. Il dibattito su questa figura, dunque, lungi dall'essere terminato, è soltanto al principio di un suo pieno sviluppo.

Eugenio Ciliberti
Università degli Studi di Salerno

I Re e il diritto. Servio Tullio
(Lecce, 13-14 giugno 2025)

I giorni 13 e 14 giugno, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, si è tenuto il convegno *I re e il diritto*, incentrato sulla figura di Servio Tullio. L'evento è stato organizzato dall'Università del Salento. L'iniziativa è stata finanziata anche con il contributo degli Studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche e si è svolta sotto l'organizzazione di Francesca Lamberti, Raffaele D'Alessio, Gaetana Balestra ed Eduardo Murrieri.

Dopo i saluti istituzionali di rito, Francesca Lamberti ha introdotto il primo relatore, Maurizio Bettini (Siena), che è intervenuto con una relazione dal titolo *Servio Tullio e la regalità a Roma*. Bettini ha aperto il convegno con una riflessione sulla figura del re straniero nella tradizione romana e latina, proponendo proprio Servio Tullio come caso emblematico. Dopo aver richiamato il discorso di Claudio sugli *alieni* e gli *externi* tra i re di Roma, Bettini ha dimostrato come la regalità 'importata' costituisca un tratto strutturale della memoria culturale romana: lo straniero, portatore di innovazioni religiose, tecnologiche e civiche, è il fondatore legittimo di nuove istituzioni. Attraverso citazioni tratte da Frazer, Sahlins e Graeber, il relatore ha evidenziato la centralità della figura del *rex alienus* come segno dell'idea che l'autorità e la legalità non nascano mai dall'interno della stessa comunità, ma richiedano sempre un'origine 'altra'.

È seguito l'intervento *Figlio di una metafora. Servio Tullio e la Fortuna*, curato da Mario Lentano (Siena). Il relatore ha analizzato la varietà di fonti con cui la tradizione rappresenta la protezione di *Fortuna*, sottolineando come tale favore divino sia descritto attraverso una metafora di parentela. La dea è infatti rappresentata come madre, nutrice, o tutrice, mentre i suoi protetti come *filii*, *adoptati* o *alumni Fortunae*. Nel caso di Servio, però, il rapporto con la dea si spinge fino a una forma coniugale, e ciò – secondo la visione di Lentanto – distingue Servio dagli altri re, le cui consorti (da Ersilia a Egeria, da Tanaquilla a Tullia minore) svolgono ruoli politici e di consiglio.

La relazione *Azioni pubbliche e azioni private* è stata tenuta da Carlo Pelloso (Verona) e Luigi Garofalo (Padova). Per primo ha preso la parola Pelloso, che ha innanzitutto illustrato la complessa rete di questioni che da tempo animano la riflessione romanistica sull'origine e sulla struttura del processo privato romano: la natura giurisdizionale o arbitrale delle sue prime forme, la possibile bipartizione alle origini tra la fase *in iure* e quella *apud iudicem* nonché, inevitabilmente, il rapporto fra *iurisdictio* e *iudicatio*. Dopo aver ripercorso le tre principali ipotesi ricostruttive (quella di Wlassak, di Luzzatto e di Gioffredi), il relatore si è distaccato da queste e – attraverso il confronto tra Cicerone (nello specifico, *rep.* 2.21.38) e Dionigi di Alicarnasso, ovvero le fonti in cui si descrive il processo privato al tempo dei re (Dion. Hal. 10.1.2-3) e quelle dedicate dallo storico alla figura di Servio Tullio (Dion. Hal. 4.25.2, 4.36.2) – ha ipotizzato come si possa in realtà intravedere una precoce distinzione degli atti di accusa tra pubblici e privati, in base all'interesse sotteso al processo.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p530

Garofalo ha invece ricostruito il quadro della giustizia criminale in età regia, concentrandosi sul ruolo di Servio Tullio come giudice. Dopo aver ricordato, sempre richiamando Dionigi di Alicarnasso, che il re si riservava le inchieste sui reati pubblici, il relatore ha illustrato come l'ordinamento arcaico fosse dominato da due principali figure, la *sacertà* e la *perduellio*, entrambi sanzionati in via automatica, mentre soltanto l'omicidio costituiva oggetto di un vero processo. A partire da questa struttura semplificata, il relatore ha poi dimostrato come il re, nel tempo, si fosse avvalso di collaboratori – i *quaestores parricidii* e i *duumviri perduellionis* – e avesse progressivamente coinvolto il popolo nei giudizi penali, secondo quanto attestano le tradizioni relative al processo dell'Orazio superstite. In questa prospettiva, il successivo intervento di Servio Tullio segnerebbe un momento decisivo nella valorizzazione del coinvolgimento del popolo alla giustizia criminale, che poi troverà una stabilità nelle leggi *de capite civis* e nella *provocatio ad populum* di età repubblicana.

Elena Tassi Scandone (Roma Sapienza), con la relazione *Servio Tullio e Mastarna*, ha analizzato i rapporti tra queste due figure, sottolineando la complessità della tradizione etrusca e la scarsa evidenza dell'identificazione tra i due, attestata solo nel discorso di Claudio. Ha evidenziato, inoltre, come Mastarna compaia nella Tomba François di Vulci insieme ai fratelli Vibenna in contesti militari eroici, mentre altre iscrizioni etrusche non lo menzionano. La relatrice ha quindi richiamato le cariche militari attribuite a Servio Tullio da Dionigi di Alicarnasso e il ruolo della riforma centuriata, evidenziando come la qualifica di *magister populi* ricoperta dal re sia un'interpretazione posteriore priva di riscontri etruschi. In sintesi, la tradizione etrusca presenta Mastarna come *sodalis* e capo militare, mentre la trasformazione romana di Servio Tullio segna una novità politica e militare autonoma rispetto al contesto etrusco.

'Tusce Mastarna ei nomen erat'. L'imperatore Claudio e la versione etrusca delle origini di Servio Tullio è il titolo della relazione di Gianluca de Sanctis (Siena), che ha preso le mosse dal discorso di Claudio del 48 d.C., per sottolineare come l'imperatore ricorresse alla storia romana al fine di sostenere l'apertura politica verso i *primores* della Gallia Comata. Il relatore ha quindi analizzato la figura di Servio Tullio-Mastarna, evidenziando la sua origine etrusca e la fedeltà a Celio Vibenna: dopo la caduta di quest'ultimo, Mastarna si trasferisce a Roma, insediandosi sul colle Celio e assumendo il potere come re. Tuttavia, mentre la tradizione etrusca presenta Mastarna come *sodalis fidelissimus* e braccio destro di Vibenna, le ricostruzioni romane e il discorso di Claudio lo mostrano come figura di origine umile, in grado di emergere al vertice del potere grazie al proprio valore. De Sanctis ha richiamato poi la Tomba François di Vulci e ha rilevato l'eterogeneità etnica e politica dei gruppi ritratti. La relazione ha inoltre messo in luce come le lotte tra le *sodalitates* etrusche anticipino la successione al trono di Tarquinio Prisco e preparino la strada al regno di Servio Tullio.

Il giorno successivo, Paola Lambrini (Padova) ha esposto un intervento dal titolo *Ricchezza, esercito e potere politico*. La relatrice ha analizzato le riforme attribuite a Servio Tullio, mettendo in luce il passaggio da una società fondata sui vincoli di sangue a una basata sul censo. Attraverso il censimento dei beni, il re avrebbe distribuito oneri militari e fiscali secondo la ricchezza, ponendo le basi per la suddivisione in classi e centurie. Lambrini ha poi illustrato il legame tra patrimonio, reclutamento militare e

partecipazione politica, rimarcando come il sistema centuriato, seppur in un'ottica di ampliamento della cittadinanza attiva, consolidasse il predominio dei più abbienti e gettasse le fondamenta della futura costituzione repubblicana.

La relazione *Il destino degli 'incensi'* è stata tenuta da Mattia Milani (Foggia), che ha approfondito le sanzioni previste per gli *incensi*, cioè coloro che si rifiutavano di sottoporsi alle operazioni del censo. Le fonti principali, Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, concordano sulla severità delle pene ma divergono sulla loro natura: Livio menziona prigionia e morte, mentre Dionigi parla di confisca dei beni, fustigazione, riduzione in schiavitù e perdita della cittadinanza. Per il relatore la divergenza potrebbe dipendere dall'impiego di fonti differenti, da fraintendimenti delle stesse o da rielaborazioni autonome operate dai due storici o dagli autori cui hanno attinto. Le pene riferite da Dionigi trovano riscontro in altre testimonianze (Zonara, Cicerone, Gaio, Ulpiano, Papiniano), che attestano una *capitis deminutio maxima*. La notizia liviana, invece, potrebbe derivare da un'assimilazione dell'*incensus* al debitore o al disertore. In conclusione, per Milani la tradizione della *lex de incensis* sarebbe una costruzione tardo-repubblicana o augustea, legata al rinnovato interesse per il censimento.

'*Servius rex primus segnavit aes'. Significati antichi e interpretazioni moderne* è il titolo dell'intervento di Cristiano Viglietti (Siena). Il relatore ha analizzato il celebre passo di Plin. *Nat.* 33.13, in cui si afferma *Servius rex primus signavit aes*, discutendo il significato dell'espressione e la sua ricezione nella storiografia moderna. A partire dalle interpretazioni di Perizonius (1713) e di Mommsen (1860), che leggevano nel passo rispettivamente l'introduzione della moneta bronzea e dei lingotti di *aes signatum*, Viglietti ha ripercorso le principali tappe del dibattito, soffermandosi sulla scoperta del lingotto Bitalemi, che ha ridato forza alla tesi mommseniana. Sulla base di un'analisi archeologica e filologica, Viglietti ha però escluso che tali lingotti possano essere romani o riferibili a Servio Tullio, poiché rinvenuti in contesti greci e composti di rame puro. Plinio, per il relatore, userebbe *signare* in senso monetale, riferendosi alla coniazione di monete bronzee circolari, non a lingotti. Viglietti ha inoltre precisato come esistesse in età repubblicana e augustea una fitta tradizione che attribuiva l'invenzione della moneta ai re arcaici, letta come proiezione retrodatata di un fenomeno tardo: l'anacronismo, pertanto, deriverebbe dal tardivo rilievo della moneta a Roma, divenuta oggetto di mitizzazione solo in età imperiale.

La relazione di Paola Ziliotto (Udine) ha avuto come tema la *verberatio del 'parens'*, ed è iniziata dalla legge regia attribuita a Servio Tullio, così come trasmessa da Festo (*si parentem puer verberit, ast ollé plorassit parens, puer divis parentum sacer esto*). Dopo aver illustrato i problemi testuali del passo e la discussa integrazione di Lindsay, la relatrice ha osservato che il verbo *plorare*, presso gli antichi, significava *inclamare*, ossia gridare o per chiedere aiuto o per insultare (*conviciis et maledictis insectari*). Ziliotto ha quindi ripercorso le principali interpretazioni moderne, per poi concentrarsi su quella di Bettini, in base al quale la *ploratio* avrebbe il valore di ingiuria pubblica, riconducendola al *convicium* popolare. Muovendo da quest'ultima ipotesi, Ziliotto ha formulato una nuova proposta ricostruttiva del lemma festino: *parens* andrebbe declinato al dativo (*parenti*), anziché al nominativo, facendo così del *puer* il soggetto di *plorassit*. In tal modo, la legge non richiederebbe un'azione del *parens*, ma attribuirebbe la sacertà al

puer che, oltre ad aver colpito fisicamente il genitore, lo avesse anche insultato pubblicamente. Attraverso questa ipotesi, pertanto, si spiegherebbe la gravità della sanzione e, al contempo, si 'libererebbe' la norma dall'anomalia di far dipendere la sacertà del figlio da un atto volontario del padre.

Graziana Brescia (Bari) ha presentato la relazione *La donna del carro. Tullia minore e la profanazione della regalità*, che si è sviluppata a partire dall'analisi della figura di Tullia minore come rovesciamento del modello femminile della consigliera regia incarnato da Tanaquilla. Fonti come Livio e Dionigi di Alicarnasso la presentano come istigatrice del parricidio e protagonista dell'episodio del carro che travolge il corpo del padre: il carro, simbolo della regalità, è trasformato dalla donna in strumento di empietà, dato che il sangue versato (*cruor*) diviene elemento di contaminazione e di profanazione, alla base della denominazione del *Vicus Sceleratus*. Brescia ha poi sottolineato come Tullia, negando i riti funebri, infranga i doveri filiali, opponendosi al modello della *bona femina*, divenendo così il simbolo del mondo capovolto, antitesi di Tanaquilla, la cui purezza e mediazione divina ella degrada in violenza e contaminazione.

Nell'ultima relazione, *La morte del re*, di Laura D'Amati (Foggia), è stato affrontato il tema della fine di Servio Tullio, a partire dal destino del corpo del sovrano e dalla negazione dei funerali da parte di Tarquinio il Superbo. Dopo aver ricordato che le versioni di Livio e di Dionigi di Alicarnasso divergono – il primo, infatti, attribuisce a Tarquinio il divieto delle esequie, mentre il secondo narra di una sepoltura privata compiuta dalla vedova con pochi amici – la relatrice ha esaminato il valore simbolico e politico di tale esclusione dal rito funebre. Richiamando la tradizione sulla mancata sepoltura di Romolo e i paralleli mitici greci (come lo scempio di Ettore), D'Amati ha mostrato come la mutilazione del corpo di Servio da parte di Tullia rappresenti un atto di empietà e di sovversione familiare. La relatrice ha poi discusso le tracce archeologiche e letterarie relative a un possibile cenotafio sull'Esquilino e ai culti plebei in onore del 're buono', collegandoli alla *parentatio* delle *Nundinae* descritta da Macrobio. D'Amati ha infine interpretato la negazione dei funerali solenni come un gesto politico con cui Tarquinio intendeva contestare la legittimità regale di Servio Tullio e riaffermare la propria discendenza dinastica.

Dopo un breve dibattito arricchito dalle domande e dagli interventi del pubblico, il convegno si è concluso con il ringraziamento degli organizzatori per l'ampia partecipazione e con l'auspicio di una numerosa adesione anche al futuro incontro dedicato a Tarquinio il Superbo.

Davide Bresolin Zoppelli
Università degli Studi di Foggia

La proprietà immobiliare: diritto romano e sistemi moderni
(Milano, 25 giugno 2025)

Durante la mattinata del 25 giugno 2025, nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, si è svolto un incontro scientifico intitolato *La proprietà immobiliare tra diritto romano e sistemi moderni. Modelli e percorsi*. Presieduto e concluso da Lauretta Maganzani, il seminario si è articolato attorno a quattro relazioni, volte a mettere in dialogo le soluzioni antiche e moderne in materia di proprietà immobiliare.

La prima comunicazione, intitolata *Modelli romani di proprietà immobiliare: la superficies come eccezione e regola*, è stata tenuta da Lorenzo Gagliardi (Università degli studi di Milano), il quale ha dedicato attenzione al tema della superficie nel diritto romano, analizzata nel suo sviluppo storico e nella sua collocazione sistematica. A partire dal noto principio *superficies solo cedit*, il relatore ha ricostruito le ragioni che portarono all'elaborazione di un diritto di superficie come *ius in re aliena*, funzionale a regolare l'uso di porzioni di edificio da parte di soggetti diversi dal proprietario del suolo. Ampio spazio è stato rivolto agli strumenti di tutela, dall'azione personale (*ex conducto, ex empto*) all'interdetto *de superficiebus*, fino all''*alia actio*', concessa *causa cognita*, e alla *Publiciana*. Gagliardi ha quindi ripercorso le principali tappe della recezione dell'istituto nella storia del diritto italiano: dalla dottrina medievale alla teoria del doppio dominio, fino alla riflessione moderna sulla proprietà superficiaria.

Nella seconda relazione, *La proprietà superficiaria nell'ordinamento italiano: un riflesso della tradizione romanistica*, Elena Marelli (Università degli studi di Bergamo), ha approfondito il confronto tra la *superficies* romana e il moderno diritto di superficie disciplinato dal codice civile italiano. A differenza del codice del 1865, quello vigente regola agli articoli 952 e seguenti il diritto in questione e lo fa con una chiara ispirazione al modello romano. Tuttavia, se nel mondo romano la *superficies* nasceva per ovviare al dogma dell'accessione, in virtù del quale nessuna costruzione poteva appartenere ad altri che al *dominus soli*, nel sistema moderno il diritto di superficie si conferma strumento utile per superare non più solo limiti spaziali, bensì anche temporali. Esemplare è il suo impiego nella disciplina dell'edilizia pubblica, dei parcheggi interrati o degli impianti fotovoltaici: in tutti questi casi, la possibilità di attribuire a terzi una proprietà a termine trova nel diritto di superficie uno strumento funzionale. Marelli ha così mostrato come la permanenza di questo *ius in re aliena* nell'ordinamento giusprivatistico italiano contemporaneo non sia solo il residuo della tradizione, ma abbia anche assunto una funzione autonoma e attuale.

A seguire, Lihong Zhang, direttore del Centro di Diritto Romano e Diritto Europeo presso l'Università della Cina Orientale (Shanghai), Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza, e Vice-Segretario Generale della Società Cinese di Diritto Civile, ha tenuto una relazione intitolata *La tutela della proprietà immobiliare: il diritto cinese e i suoi legami con il diritto romano*. Dopo aver illustrato l'attuale disciplina della proprietà in Cina, Zhang ha proposto un confronto puntuale con il diritto romano, organizzato

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p534

intorno a tre punti: 1) In Cina i terreni non possono essere oggetto di proprietà privata, ma appartengono allo Stato o alle collettività, che tuttavia possono conferire ai privati il diritto d'uso su di essi. Allo stesso tempo i privati possono acquisire la proprietà delle costruzioni erette su suolo statale o collettivo. Il diritto d'uso della terra di proprietà statale o collettiva è inscindibile da quello di proprietà sugli edifici e i due diritti non possono essere alienati separatamente. Il relatore ha illustrato come questo regime, fondato sulla scissione tra suolo e costruzione, presenti assonanze con gli istituti romani del *dominium ex iure Quiritium*, della proprietà bonitaria e di quella provinciale; 2) il diritto cinese, a differenza di quello romano, non conosce l'usucapione, la cui introduzione potrebbe migliorare il sistema; 3) il diritto cinese prevede sia l'acquisto da parte di terzi in buona fede, sia la necessità della registrazione del trasferimento, a pena di nullità, due aspetti estranei alla tradizione romana.

Infine, Francesco Giglio (University of Surrey), ha dedicato le sue riflessioni al tema *Proprietà relativa e proprietà divisa. L'esempio inglese*. Muovendo dalla nota intuizione di Max Kaser circa la distinzione, nel diritto romano arcaico, tra proprietà relativa e assoluta, Giglio ha riletto criticamente la tesi dell'autore in chiave teorico-sistematica, svolgendo poi un confronto tra il diritto romano e quello inglese. Dopo aver posto alcune domande fondamentali – che cosa significhi che il titolo della proprietà assoluta fosse più forte, come differissero i titoli, e se davvero la proprietà relativa sia scomparsa con l'abolizione delle *legis actiones* – il relatore ha analizzato il tema a partire dalla struttura della *rei vindicatio* formulare, mediante un confronto puntuale con l'*actio Publiciana*. L'indagine gli ha permesso di proporre all'uditorio le seguenti conclusioni: 1) i concetti di proprietà relativa e assoluta non designano due forme diverse di proprietà; 2) entrambe possiedono il medesimo valore normativo; 3) distinta è invece la proprietà divisa, istituto strutturalmente diverso dalla proprietà relativa; 4) il diritto romano conosceva la proprietà relativa, mentre il diritto inglese si fonda sulla proprietà divisa; 5) la proprietà relativa si rifà alla *divisio* ciceroniana, che consente la distribuzione dei poteri proprietari fra soggetti diversi, mantenendo però un legame con il diritto originario; 6) la proprietà divisa segue invece la logica della *partitio*, secondo cui i poteri sono autonomi e reciprocamente indipendenti; 7) ciò ha portato il diritto inglese a concentrarsi sul *title*, quale base dei poteri concreti, riducendo il ruolo concettuale della proprietà e distanziando in modo radicale la tradizione inglese da quella dei paesi di diritto civile.

Nelle sue considerazioni conclusive, Maganzani ha osservato come le relazioni abbiano evidenziato, da angolazioni diverse, l'influenza del modello romano dei diritti reali immobiliari su ordinamenti giuridici anche molto diversi. Dalla *superficies*, alla proprietà divisa, fino al diritto cinese, è emersa un'idea di proprietà non univoca, ma articolata e suscettibile di adattamenti. Il dialogo tra diritto romano e sistemi moderni – ha sottolineato – resta dunque un terreno fecondo per interrogarsi sulla configurazione giuridica della proprietà fondiaria nel presente.

Lorenzo Gagliardi
Università Statale di Milano

Kolloquium zum 200. Geburtstag von Ernst Immanuel Bekker (1827-1916)

(Heidelberg, 9-12 ottobre 2025)

Durante il lungo fine settimana tra il 9 e il 12 ottobre 2025 si è tenuto a Heidelberg un approfondito convegno internazionale attorno alla figura del giurista tedesco Ernst Immanuel Bekker. L'iniziativa si è svolta sotto l'egida della locale università e della *Heidelberger Rechtshistorischen Gesellschaft* ed è stata organizzata da Christian Baldus e Christian Hattenhauer della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

L'intero convegno si è svolto presso l'*Internationale Wissenschaftsforum* di Heidelberg e ha preso avvio nel pomeriggio del 9 ottobre con l'introduzione, a nome di entrambi gli organizzatori, di Christian Baldus (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Questi ha programmaticamente chiarito come l'iniziativa non fosse da intendere quale semplice omaggio alla persona di Bekker, quanto piuttosto come un nuovo punto di partenza per un'indagine scientifica sul profilo scientifico del giurista tedesco, il suo impatto e la sua recezione, ponendo nuove domande e aprendo prospettive di ricerca inedite. Baldus ha constatato il parziale fallimento dell'ultimo studio in ordine di tempo espressamente dedicato al giurista tedesco (M. Kriechbaum, *Dogmatik und Rechtsgeschichte bei Ernst Immanuel Bekker*, Ebersbach 1984), che non è riuscito a generare un approfondito dibattito sul contributo dell'opera bekkeriana, e quindi ha esplicitato l'impostazione metodologica dell'intero convegno. Più volte, infatti, ne è stata ribadita la natura esplorativa: esso è da intendersi come un invito all'indagine di uno studioso il cui profilo è finora rimasto piuttosto abbozzato, ponendo domande utili alla delineazione anche di futuri progetti di dottorato – da cui il fondamentale coinvolgimento di numerosi giovani studiosi tra i relatori.

Per perseguire tale intento, il convegno è stato suddiviso in tre sessioni tematicamente distinte. La prima di queste, dedicata alla figura di Bekker nel quadro della scienza giuridica del suo tempo, è stata aperta da Thomas Rüfner (Universität Trier) con un intervento dal titolo *Bekkers Anfänge: Die lateinischen Monografien*. Il relatore si è concentrato sui primi scritti in latino di Bekker, classificati dallo stesso come sino ad ora 'appena considerati' ma che rivelano, invece, aspetti centrali del suo pensiero giuridico. Si tratta, in particolare, della tesi di dottorato del 1849, dedicata al tema della responsabilità del debitore per la successiva sottrazione del bene prestato da parte di terzi (*De evictione citra stipulationem praestanda*), e dello scritto di abilitazione del 1853 dedicato al contratto di compravendita nelle commedie di Plauto (*De emptione venditione quae Plauti fabulis fuisse probetur*). Il primo scritto contiene la teoria secondo cui la responsabilità per evizione è una forma di responsabilità per inadempimento, anche quando non è presente uno specifico accordo di garanzia, e Rüfner ha notato come la giustificazione addotta da Bekker sia cambiata negli anni. Se inizialmente questi si riferiva al diritto naturale con un approccio di diritto comparato – richiamando il diritto attico, il Sachsenspiegel, l'ALR prussiano, il Code civil e l'ABGB – nella successiva

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p536

versione tedesca del 1863 Bekker rinunciò a questi riferimenti, sottolineando invece la tensione tra la dogmatica romana e il senso tedesco di equità. Diversamente, dal secondo scritto, che enuncia la tesi secondo cui, all'epoca di Plauto, la compravendita consensuale non era legalmente esecutiva poiché le obbligazioni esistevano solo moralmente e non giuridicamente, emergono chiaramente la accuratezza filologica e la chiarezza dogmatica di Bekker. La sua interpretazione dei passaggi dei *Digesta* mostra non solo la sua capacità di svelare complesse questioni giuridiche con argomentazioni creative ma anche la sua qualità di studioso che prende sul serio le fonti letterarie, pensa in termini di diritto comparato e argomenta con precisione dogmatica. Considerazioni che invitano a rileggere l'opera di Bekker non solo come parte della Pandettistica, ma come un contributo alla scienza giuridica storica e alla storia del metodo.

Il secondo intervento, intitolato *Gemeines Recht bei Bekker zwischen Aktionenrecht und Pandektenwissenschaft*, è stato di Joaquín Garrido Martín (Universidad de Sevilla), che si è concentrato sul concetto di *actio* nel pensiero di Bekker. Per Garrido Martín è chiaro come questi intendesse l'*actio* come uno strumento metodologico, distanziandosi allo stesso tempo criticamente dalla scuola storica del diritto. Il nucleo della teoria di Bekker sta nella 'duplicità' di *actio* e pretesa: egli distingue chiaramente tra il canale processuale (*actio*) e il contenuto materiale (pretesa), conferendo in questo modo all'*actio* anche una dimensione pubblicistica. In questo senso per Bekker l'*obligatio* romana non corrisponde al moderno rapporto di debito, ma esprime il vincolo attraverso la capacità di essere convenuto in giudizio, il cosiddetto *actione teneri*. Il relatore ha poi sottolineato più volte il valore del metodo di Bekker: non un semplice ritorno all'antichità ma anche una traduzione in chiave moderna, come dimostrato dal confronto critico con il pensiero di Bernhard Windscheid che evidenzia quanto Bekker, con riguardo alla formazione dei concetti nel diritto vigente, non pensasse solo storicamente ma anche sistematicamente.

La seconda giornata (10 ottobre) si è aperta con la relazione *Bekker und die neue Frage der Romanistik (Interpolationenkritik und Ediktforschung, Papyrologie und Antike Rechtsgeschichte)* di Erik Frehse (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), che ha tracciato un ampio ritratto di Ernst Immanuel Bekker come uno studioso testimone dei cambiamenti metodologici e tematici della scienza giusromanistica tra fine XIX e inizio XX secolo. Frehse ha esaminato il rapporto di Bekker con tre campi di ricerca centrali: la ricerca sull'editto, la critica interpolazionistica e la papirologia giuridica. Con riferimento alla prima, Bekker non ne fu un protagonista, come fu invece Otto Lenel, ma i suoi lavori sulle *actiones* e le sue osservazioni critiche sulla ricostruzione delle *formulae* – come il suo confronto con Friedrich Ludwig Keller sull'*actio de peculio vel de in rem verso* – mostrano chiaramente come questi si confrontasse effettivamente con le questioni fondamentali dell'editto pretorio. In relazione alla critica interpolazionistica, Frehse ha mostrato come Bekker fosse pienamente consapevole, già negli anni '50 del XIX secolo, della discutibilità dei testi giuridici tramandati. Tuttavia, il tema trovò realmente spazio nell'opera Bekker solo dopo la 'metodizzazione' della *Interpolationenkritik* da parte del suo allievo Otto Gradenwitz. Bekker rimase sempre lontano dagli eccessi della 'caccia alle interpolazioni', dimostrando piuttosto particolare acume nella sua precoce trattazione delle alterazioni testuali 'pre-tribonianee', un'idea ripresa siste-

maticamente solo decenni dopo nella *Textstufenforschung*. Quanto alla allora nascente papirologia giuridica, Frehse ha delineato l'interesse con cui Bekker ne seguì gli sviluppi, sebbene non vi abbia mai dedicato uno studio specifico. In definitiva, la relazione di Frehse ha aperto nuove prospettive su Bekker come scienziato che si distingueva non per la spinta all'innovazione, ma per la cautela metodologica: non un promotore, ma un attento osservatore.

Nella successiva relazione *Bekker und die Germanistik* Christian Hattenhauer (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) ha tracciato un ritratto sorprendentemente critico del giurista tedesco come uno studioso che si sottraeva sistematicamente agli sviluppi del diritto vigente plasmati dal germanismo. Per Hattenhauer la fedeltà metodologica di Bekker è alla base non solo di un atteggiamento distaccato nei confronti della giurisprudenza germanistica, ma di un effettivo rifiuto della realtà giuridica del suo tempo – tanto da preferire, nelle sue lezioni, l'uso del BGB a quello del *Deutsches Privatrecht*. In particolare, il relatore ha esposto questa teoria esaminando posizioni-chiave del pensiero di Bekker – ossia quelle sulla persona giuridica, sulla cessione e sull'acquisto in buona fede di beni mobili – dove emerge chiaramente la sua incrollabile fedeltà alla dottrina romana, poi culminata nella totale chiusura a qualsiasi innovazione plasmata dal germanismo rinvenibile nel suo *System des heutigen Pandektenrechts*. Anche il contributo di Hattenhauer ha dunque aperto nuove prospettive piuttosto che offrire risposte, ponendo al centro l'ampia questione della recezione della giurisprudenza germanistica prima e della codificazione tra i romanisti e, più in generale, nell'insegnamento.

La sessione dedicata alla figura di Bekker nel quadro della scienza giuridica del suo tempo, infine, è stata chiusa dalla relazione di Bernd Mertens (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) *Bekker und das BGB* che ha offerto una profonda rivalutazione delle prese di posizione di Ernst Immanuel Bekker sulla codificazione del BGB, descrivendolo come un giurista consapevole del sistema che ha accompagnato e influenzato sia la genesi del codice civile tedesco sia la ridefinizione del ruolo della scienza nei confronti del legislatore. In particolare, Mertens ha corretto la distorsione rappresentata dalla pressoché totale assenza di Bekker nella ricerca moderna a fronte di una mole di contributi dedicati al tema della codificazione tutt'altro che scarsa. Il relatore ha quindi collocato il giurista tedesco tra quella maggioranza pragmatica che considerava il progetto una base idonea per l'unificazione del diritto, sebbene lo criticasse. Il relatore ha sottolineato soprattutto il forte rapporto tra l'opera *System des heutigen Pandektenrechts* di Bekker e il progetto del BGB: Bekker chiede una legislazione creativa e orientata al presente e critica l'irrigidimento dottrinale del primo progetto, pur senza esigerne alcuno stravolgimento. In particolare, Bekker critica il linguaggio del progetto sostenendo l'esigenza di un'esposizione chiara e concreta che ponga il progetto sullo stesso livello di altre codificazioni moderne senza cadere nel 'nazionalismo linguistico'. Allo stesso tempo, poi, il giurista tedesco difende la scienza delle Pandette dall'accusa di aver plasmato il progetto in modo eccessivamente romanistico, sostenendo quale criterio fondamentale l'utilità delle norme giuridiche per il presente più che la loro origine. Mertens ha evidenziato come Bekker abbia sviluppato un concetto di sviluppo del diritto notevolmente moderno, in cui le lacune legislative sono produttive e la prassi giudiziaria essenziale, dimostrando pragmaticità nel riconoscimento della pressione politica per

l'unificazione del diritto nell'auspicio di una rapida introduzione del codice. Si è trattato di una relazione che, ancora una volta, ha aperto nuove direttive di ricerca per la storia della codificazione del ruolo della scienza nel processo legislativo.

Nel pomeriggio del 10 ottobre si è aperta la sessione dedicata alla intra- e interdisciplinarità del pensiero di Bekker, inaugurata dalla relazione di Alena Geiger-Wieske (Humboldt-Universität zu Berlin) dal titolo *Bekker, das Wirtschaftsrecht und die wirtschaftlich-technische Entwiklung*. Con essa la relatrice ha esaminato i contributi di Bekker sul diritto commerciale, evidenziando sfaccettature sorprendenti dell'opera bekkeriana, che mostrano il giurista tedesco come un attento osservatore dei cambiamenti economico-tecnici del XIX secolo. La relazione, concentrandosi su scritti occasionali dedicati al diritto commerciale e concepiti come risposte alle sfide del tempo, ha originalmente mostrato Bekker come co-autore e non solo come commentatore. In questo senso, l'approccio di Bekker è doppiamente innovativo: intradisciplinarmente, quando esamina l'idoneità del diritto romano alla disciplina di nuovi fenomeni, sviluppando, se necessario, nuove figure dogmatiche; interdisciplinarmente, quando integra l'opportunità economica come criterio di valutazione giuridica, quasi anticipando i moderni modelli di 'Law and Economics'. Geiger-Wieske ha quindi invitato a una rivalutazione della sua intera opera alla luce del suo impegno giuscommercialistico, aprendo nuove prospettive per la storia del diritto commerciale per lo studio del ruolo creativo della scienza giuridica plasmatrice nell'era dell'industrializzazione.

In maniera simile, il successivo intervento di Jan Schuhr (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) intitolato *Bekker interdiziplinär: Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften* ha approfondito una sfaccettatura finora poco considerata di Ernst Immanuel Bekker: la sua autocomprensione scientifica nella tensione tra dogmatica giuridica, filosofia, matematica e scienze naturali. Secondo Schuhr, sebbene Bekker non abbia contribuito sostanzialmente ad altre discipline, il suo atteggiamento testimonierebbe una concezione della scienza (in particolare giuridica) non limitata disciplinarmente. Le sue dichiarazioni quali, per esempio, quelle su Rudolf Sohm, sulla matematica o sulla dottrina della prova, rivelerebbero infatti una concezione del diritto come non limitato alla sua logica interna quanto piuttosto come parte di un ordine complessivo della conoscenza. Ne è un esempio la riflessione di Bekker attorno alla natura peculiare della conoscenza giuridica e, per esempio, attorno alla differenza tra matematica e scienza giuridica con riferimento alle prove. Se nella prima queste mirano naturalmente alla certezza, la prova giuridica è invece sempre probabilistica, dipendente dal contesto e aperta a correzioni successive. In questo senso è nell'opera *Grenzmarken der geschichtlichen Rechtswissenschaft* che, secondo Schuhr, Bekker svilupperebbe la sua concezione della scienza giuridica come *Wissen zweiter Ordnung*, caratterizzata da condizione storica, processualità e, soprattutto, incompletezza. Per questo può dirsi che anche il contributo di Schuhr, invitando alla rilettura degli scritti bekkeriani da una prospettiva epistemologica, ha aperto interessanti nuove strade per la ricerca sul giurista tedesco.

La giornata è continuata con la relazione di Volker Haas (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) su *Bekker als Strafrechtler*, che si è concentrata sul primo volume dell'opera principale di Bekker sul diritto penale, pubblicato nel 1859 con il titolo *Theorie des heutigen Deutschen Strafrechts*. In particolare, l'analisi di Haas ha portato alla

luce contraddizioni centrali del tentativo di Bekker di ripensare i fondamenti del diritto penale. La prima di queste contraddizioni è una certa fondazione teocratica del diritto che rimane però senza chiarimento sistematico: da un lato, Bekker vede il diritto come ciò che lo Stato riconosce, ma dall'altro, àncora lo Stato stesso alla volontà divina sottoponendolo ai comandamenti divini. Egli fa derivare il potere punitivo dello Stato da un mandato divino: lo Stato non ha il diritto, ma il dovere di punire. Tuttavia, nonostante gli appaia in linea di principio contraddittorio vincolare questo potere a regole giuridiche, Bekker lo accetta, dimostrando la presenza nel suo pensiero di una profonda tensione tra ordine normativo e opportunità politica. Inoltre, nota Haas, Bekker constata la fine di un diritto penale comune tedesco, ma allo stesso tempo riconosce l'esistenza di una scienza del diritto penale di fatto, rifiutando teorie astratte e chiedendo una conoscenza immediata – un postulato paradossale che oscilla tra politica criminale empirica e riflessione filosofica. Ancora, la teoria della pena di Bekker si basa sul principio della retribuzione, ma mira allo stesso tempo a spezzare la volontà del reo e a riconoscere l'autorità statale. In definitiva, Haas ha ilustrato come l'opera di Bekker non sia un sistema coerente, ma piuttosto l'espressione di un'epoca di transizione in cui vecchie strutture dogmatiche si scontrano con nuove idee filosofico-giuridiche.

Infine, la sessione e la giornata sono state chiuse da Rainer Keil (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), che ha mostrato nella sua relazione su *Bekker als Völkerrechtler* come il rapporto di questi con il diritto internazionale fosse caratterizzato da una ambivalente distanza e allo stesso tempo da una speranza politico-giuridica. Nonostante non vi sia ancora disponibilità di materiali idonei (l'esame degli archivi statali non ha ancora prodotto prove di un'attività ufficiale di Bekker nel campo del diritto internazionale), il ritrovamento in un fascicolo sulla crisi marocchina del 1911 di una citazione di Bekker nell'opera di Albrecht Wirth ha imposto di porsi alcune domande su Bekker studioso dal pensiero politico. Keil ha rilevato come questi abbia dedicato al diritto internazionale solo tre scritti espliciti – un contributo sui trattati segreti (1911), un saggio con la domanda provocatoria *Haben wir ein Völkerrecht?* (1912) e il trattato *Das Völkerrecht der Zukunft* (1915) – nei quali è riconoscibile il passaggio da un rifiuto del diritto internazionale come 'vero diritto' al cauto riconoscimento della sua forma nascente come 'diritto tra Stati'. Si tratta, per Keil, di un concetto di diritto internazionale statalista, ben distinto dal *ius gentium* romano e dal diritto naturale della prima età moderna e che non lasciava spazio al diritto all'autodeterminazione dei popoli o al riconoscimento di soggetti di diritto non statali come il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Più precisamente, per il relatore, Bekker vede il diritto come il comando di un potente. Un concetto che non rende giustizia al diritto internazionale del suo tempo, ma di cui Bekker riconosce la relatività, attribuendo al diritto internazionale una qualità nascente: «kein fertiges Staatenrecht, immerhin aber doch schon die Ansätze eines werdenden». Bekker sviluppa dunque una concezione evolutiva del diritto tra Stati e le sue riflessioni anticipano strutture di successive organizzazioni internazionali – come la Società delle Nazioni o le Nazioni Unite – pur senza nominarle esplicitamente, aprendo nuovi possibili percorsi di ricerca per la collocazione ideologico-storica di Bekker.

Con la terza giornata (11 ottobre) ha preso avvio anche la quarta e ultima sessione del convegno, dedicata agli interventi attorno alla 'geografia' di Ernst Immanuel Bekker,

sia come luoghi della sua vita che luoghi della recezione del suo pensiero. La prima relazione è stata quella di Klaus-Peter Schroeder (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) su *Bekkers Berufung nach Heidelberg. Seine Stellung in Fakultät und Universität*. Come il relatore ha mostrato, l'arrivo a Heidelberg di Bekker va considerato nel quadro dello sviluppo del prestigio della Ruperto Carola come centro di formazione per giuristi nell'area di lingua tedesca che vide il succedersi di esponenti della scienza delle Pandette quali Anton Friedrich Justus Thibaut, Karl Adolph von Vangerow e Bernhard Windscheid. Fu proprio quest'ultimo, infatti, a informare la Facoltà che Bekker era stato chiamato come suo successore. Non sconosciuto a Heidelberg, dato che vi aveva già trascorso diversi semestri durante i suoi studi, Bekker iniziò la sua carriera nel 1853 con una tesi di abilitazione su *Die processualische Consumption im Classischen römischen Recht* all'Università di Halle, per poi essere lì nominato professore straordinario nel 1854 o 1855. Nel 1857 egli ricevette la chiamata per l'ordinariato a Greifswald, succedendo direttamente a Windscheid. Infine, nel 1874 giunse a Heidelberg dove, ha notato Schroeder, Bekker sviluppò una notevole produttività scientifica, pubblicando anche il suo *System des heutigen Pandektenrechts* nel 1886. Anche in un'epoca di profondi sconvolgimenti, quando il BGB riordinava il panorama giuridico, Bekker si attenne alla dottrina classica e offrì lezioni sul sistema del diritto privato romano, sulla storia del diritto romano e sul processo civile romano, restando attivo anche dopo il suo pensionamento nel 1908. Per Schroeder la morte di Bekker nel 1916 non pose fine solo a un'impressionante carriera accademica, ma più in generale all'era della Pandettistica del XIX secolo.

Il successivo intervento di Andreas Deutsch (Heidelberger Akademie der Rechtwissenschaften), dedicato a *Bekker und die Akademie*, ha esposto un quadro sfaccettato di Ernst Immanuel Bekker, che va ben oltre la sua attività giuridica. Deutsch ha posto al centro non tanto l'opera dogmatica di Bekker, ma la sua posizione nella rete accademica e sociale del suo tempo, in particolare in relazione alle accademie scientifiche. Innanzitutto, il relatore ha collocato la nascita di Bekker nel periodo dell'appartenenza di suo padre all'Accademia Reale Prussiana delle Scienze, fatto che fu alla base di un precoce coinvolgimento nell'ambiente accademico che plasmò l'autocomprensione di Bekker come studioso. Deutsch ha poi concentrato la sua attenzione sull'attività di Bekker a Heidelberg, descritta come ambivalente: da un lato, egli fu un rappresentante centrale della Ruperto Carola ma dall'altro, l'Accademia di Berlino gli rimase a lungo preclusa e solo attraverso la mediazione personale di Theodor Mommsen poté diventarne membro corrispondente nel 1897, a dimostrazione dell'importanza delle reti informali. Bekker fu un mecenate e fu strettamente coinvolto nella fondazione dell'Accademia delle Scienze di Heidelberg attraverso personale vicinanza a tre delle quattro figure fondatrici – Friedrich Endemann, Franz Böhm e Leo Königsberger – aprendo a nuove possibili domande di ricerca sulla relazione tra rappresentazione personale, istituzione accademica e produzione scientifica in Bekker.

Gli interventi di carattere biografico della sessione sono stati conclusi da quello di Fabian Wolf (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), che ha affrontato il tema *Offene Fragen und neue Dokumente zu Bekkers Biographie*. La relazione di Wolf ha aperto nuove prospettive sulla biografia di Bekker attraverso la chiave dell'interpretazione autobiografica dello studioso. Lo ha fatto presentando un manoscritto di circa 300 pagine

finora sconosciuto, scoperto nell'archivio della città di Heidelberg e intitolato *Berliner Jugenderinnerungen 1827-1851*. Il documento, non elencato in Kalliope né recepito nella ricerca, consente una rara visione dell'infanzia, della giovinezza e della formazione politica del giurista tedesco. Esso solleva inoltre nuove domande sulla storia della tradizione e sulla struttura del suo lascito, come dimostra una nota che menziona un secondo volume, evidentemente perduto. Wolf ha presentato l'autobiografia come strutturata tematicamente e permeata di aneddoti e riflessioni che offrono informazioni sulla sua famiglia, la sua scuola, il movimento ginnico berlinese e la rivoluzione del 1848. In particolare, il relatore si è soffermato sul rapporto di Bekker con Theodor Mommsen, descritto in un capitolo centrale dell'opera. Dopo una distanza iniziale – politica e personale – il giubileo universitario di Heidelberg del 1886 fu un punto di svolta, con antipatie comuni e un senso di crescente isolamento che fondarono una tardiva amicizia. Wolf ha però sottolineato ulteriori tracce: il ruolo della figliastra Lulu Müller-Zorn come amministratrice del lascito, la provenienza di ritratti e maschera mortuaria, i collegamenti con famiglie di artisti e la speranza di materiali finora inesplorati. In definitiva, Wolf ha evidenziato come le *Berliner Jugenderinnerungen* offrano spunti per studi biografici, storico-ideologici e di analisi delle reti e siano un esempio impressionante di quanto resti ancora da scoprire.

Infine, è stata esplorata in diversi contributi la recezione internazionale dell'opera di Bekker. Nella sua relazione, Christoph Becker (Universität Augsburg) si è chiesto se e in che modo il pensiero di Ernst Immanuel Bekker sia stato recepito in Svizzera, o se, viceversa, gli sviluppi del diritto svizzero abbiano avuto un effetto su Bekker. Invece di limitarsi all'individuazione di menzioni isolate di Bekker nella letteratura svizzera sul diritto privato, il relatore ha perseguito un approccio più ampio: si è chiesto se il pensiero di Bekker fosse incorporato in correnti dogmatico-giuridiche più ampie che erano attive anche in Svizzera. In questo senso è stata centrale l'esame delle trascrizioni delle lezioni svolte da Bekker poiché ne mostrano la sistematica *in nuce*, prima che le sue opere principali fossero pubblicate. Secondo Christoph Becker, le lezioni del giurista tedesco mostrerebbero una notevole fedeltà al sistema, che si orienta a modelli classici ma viene allo stesso tempo modernizzato, come visibile per la sua concezione del diritto delle obbligazioni. In Bekker questo appare propriamente come cerniera concettuale tra la dogmatica giuridica materiale e l'esecuzione processuale, la cui sistematica separazione mostra parallelismi strutturali con buona parte della legislazione svizzera del XIX secolo, dal diritto privato cantonale al diritto delle obbligazioni del 1881 fino al ZGB del 1912. In particolare, ha osservato Becker, il diritto privato di Zurigo, che è diviso in cinque libri e antepone una parte generale, sembra rispecchiare considerazioni che anche Bekker sviluppava nelle sue lezioni di Pandette, sebbene rimanga incerto se si tratti di una recezione diretta o di sviluppi convergenti. La relazione ha evitato affermazioni di recezione affrettate ma ha piuttosto delineato un campo di possibili interazioni, da approfondire con ulteriori lavori sulle fonti.

La relazione di Anna Luisa Kappes (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) si è dedicata all'inesplorato tema della recezione di Ernst Immanuel Bekker nell'area dell'Austria intesa in senso storico come Impero Asburgico, includendo tra le altre Boemia, Moravia, Ungheria, Croazia e Italia settentrionale. Complice l'assenza di una piattafor-

ma di ricerca centrale austriaca, la ricerca alla base dell'intervento di Kappes è iniziata da zero, prendendo in considerazione numerosi contributi di tutti i giuristi che hanno insegnato, ricercato o vissuto in Austria, indipendentemente dalla loro origine. Kappes ha notato come sino alla riforma universitaria di Thun-Hohenstein (1849-1860) la recezione di Bekker sia stata sostanzialmente ostacolata dall'ABGB del 1811, che doveva rafforzare il diritto naturale e marginalizzare il diritto romano. Solo la riforma ha aperto le università agli studiosi tedeschi e riabilitato il diritto romano come fondamento scientifico, creando uno spazio in cui l'opera di Bekker potesse trovare risonanza. La recezione di Bekker in Austria è dimostrabile ma non diffusa, e sembra concentrarsi su determinate generazioni e temi, tanto che, ha rilevato la relatrice, 'giovani' storici del diritto come Meyer-Maly o Kaser lo citano a malapena, indicando un possibile affievolimento della sua influenza. La relazione ha sottolineato un altro aspetto, collegandosi in parte a interventi precedenti: tra i giuristi che recepiscono Bekker sembra esserci una stretta cerchia di citazioni, che indica relazioni tra insegnante e studente e che questi abbia agito soprattutto attraverso contatti personali, riforme istituzionali e intersezioni tematiche, sebbene resti incerto se si possa parlare di una corrente vera e propria o di una coincidenza.

L'intervento di Maria Fillmann (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) ha invece interessato la recezione di Bekker in Francia. La relatrice ha presentato i risultati di una ricerca digitale tramite Gallica che ha portato alla luce 35 opere pertinenti in cui Bekker è menzionato oltre 200 volte, con François Gény e Paul Frédéric Girard che appaiono come mediatori centrali – il primo, in particolare, riprende le riflessioni di Bekker sulla metodologia giuridica, apprezzandone lo scetticismo nei confronti di una giustizia assoluta come oggetto scientifico. Rimane tuttavia incerto come sia nato il legame con la Francia e sebbene la conoscenza personale di Girard, mediata da Mommsen, appaia plausibile – e suggerita dalla presenza di Girard, quale unico non tedesco, negli scritti celebrativi per l'80° compleanno di Bekker (1907) – essa rimane non provata.

Federica Furfaro Degasperi (Università degli Studi di Genova) ha messo in luce come Bekker sia stato indirettamente recepito in Italia, un esempio affascinante dell'impatto silenzioso, ma duraturo, dell'autorità scientifica oltre i confini nazionali e linguistici. Come ha osservato la relatrice, il pensiero di Bekker ha contribuito a plasmare la romanistica e la dogmatica del diritto civile italiano sebbene egli non abbia mai insegnato direttamente in Italia e non abbia avuto studenti italiani. Tuttavia, lo ha fatto grazie ad una recezione che non è avvenuta attraverso canali classici come traduzioni o reti personali, ma piuttosto mediata dalla traduzione italiana commentata del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid da parte di Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Furfaro Degasperi ha mostrato come i concetti di Bekker, in particolare la sua concezione sistematica del diritto soggettivo, le sue considerazioni metodologiche sulla storicizzazione del diritto romano e le sue analisi filologiche delle fonti, non sono stati solo citati da Fadda e Bensa, ma anche sviluppati: Bekker divenne un vivo punto di riferimento intellettuale. D'altra parte, la tesi secondo cui l'influenza di Bekker contribuì in modo significativo alla trasformazione della romanistica italiana individua nella fondazione dell'Istituto di Diritto Romano da parte di Vittorio Scialoja e lo sviluppo parallelo di una 'nuova scuola storica' italiana un punto centrale. L'intervento di Furfaro

Degasperi ha aperto all'indagine sulla misura della penetrazione del pensiero di Bekker nella dogmatica italiana, al di là dello strato mediatore delle note. Esso ha delineato quale possibile direttrice di ricerca l'analisi sistematica della letteratura del diritto civile italiano della prima metà del XX secolo, accompagnata da un'indagine comparativa sulla recezione di Bekker in altri paesi romanzi. È chiaro, tuttavia, come il merito maggiore di questa relazione sia stato quello di presentare un esempio notevole di come uno studioso le cui opere non furono mai tradotte, potesse comunque diventare un co-autore di una cultura giuridica nazionale.

La chiusura dell'ultima sessione ha visto la relazione di Francisco Rodrigues Rocha, che ha trattato della recezione di Ernst Immanuel Bekker nelle culture giuridiche iberiche, in particolare in Spagna, Portogallo e Brasile. Per questi contesti si parla di un'influenza di Bekker né immediata né diffusa, ma selettiva, indiretta e spesso mediata da altri autori o traduzioni, ma soprattutto di un fenomeno che non ha al centro Bekker come persona, ma il suo pensiero, i suoi concetti e le sue proposte metodologiche. In Spagna, dove la recezione della Pandettistica fu la più vivace, Bekker rimase invisibile per molti importanti giuristi, con l'eccezione di Federico de Castro y Bravo, che citò direttamente Bekker e la cui opera *Derecho civil de España* può essere considerata un testo chiave per la recezione iberica. In essa, ha notato Rodrigues Rocha, è possibile notare un riflesso della metodologia ibrida, tra romanistica e pandettistica, di Bekker. In Portogallo, Bekker rimase in gran parte inosservato da parte dei grandi civilisti del tardo XIX e del primo XX secolo, e appare indirettamente solo in opere successive di José Tavares e Fernando Pires de Lima. Lo fa, per esempio, in questioni sulla persona giuridica o sulla natura del diritto reale, e per lo più tramite mediazione francese, in particolare attraverso Félix-Antoine Rigaud. Allo stesso modo in Brasile, dove la recezione della Pandettistica fu complessivamente contenuta, né Teixeira de Freitas né Beviláqua – due figure centrali della codificazione – conobbero direttamente Bekker. Questi apparve chiaramente solo con Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, autore del monumentale *Tratado de direito privado*, ha mostrato il relatore. Pontes de Miranda cita direttamente Bekker e utilizza il suo sistema in questioni dogmatiche centrali (persona giuridica, oggetti di diritto, fondamenti di fatto del diritto), rendendolo una figura tutt'altro che marginale, quanto piuttosto un promotore metodologico – una circostanza che distingue chiaramente la recezione brasiliana da quelle portoghese e spagnola. La relazione di Rodrigues Rocha, in sintesi, ha gettato le basi per ulteriori studi, sollevando allo stesso tempo domande centrali, in particolare sulla misura in cui il pensiero di Bekker entrò nella dogmatica dei diversi Paesi che lo recepirono e sulla rilevanza delle modalità di recezione indiretta.

La quarta e ultima giornata, infine, si è conclusa con l'approfondito *rapport de synthèse* di Mario Varvaro (Università degli Studi di Palermo) che è partito dalla constatazione finale della qualità di Ernst Immanuel Bekker come studioso di rara profondità e ampiezza. Varvaro ha sottolineato come i vari contributi lo abbiano mostrato come pandettista, dogmatico, teorico della scienza, accademico e giurista recepito a livello internazionale, la cui opera rimane un fondamento della scienza giuridica. Il relatore ha ripercorso le ragioni che hanno giustificato un ritorno allo studio della personalità di Bekker. Da un lato, la sua notevole capacità di aprirsi a diverse discipline e di con-

frontarsi con campi del diritto apparentemente molto distanti tra loro – come il diritto privato nelle sue dimensioni processuali e il diritto penale nella sua profondità filosofica; dall'altro, il suo coraggio di affrontare questioni fondamentali sebbene non sempre riuscendoci senza contraddizioni. Accanto alle affrontate sfaccettature biografiche, questi tratti invitano a riscoprire Bekker non solo come giurista, ma come contemporaneo intellettuale – e a leggere la sua opera alla luce di un'esistenza accademica multistrato e plasmata interdisciplinarmente. Con riferimento alla sua opera, per Varvaro è possibile individuare numerosi punti di contatto utili per ripensare temi centrali della romanistica odierna, a partire senza dubbio dai più celebri *Die processualische Consumption im Classischen römischen Recht* e *Die Aktionen des römischen Privatrechts*, che lo hanno reso famoso. Tuttavia, egli include anche il saggio molto citato *Über das Verhältnis von Actio zu Obligatio*, che ne testimonia la straordinaria conoscenza del processo romano. Bekker convince ancora per la sua precisa lettura delle fonti antiche e il suo fine senso per i dettagli tecnici. Proprio la circostanza che nella più recente letteratura italiana lo si incontri per lo più solo indirettamente, mediato da citazioni di seconda mano, impone ancora di più un ritorno alla lettura del testo originale. Per Varvaro solo oltrepassando la barriera linguistica è possibile avere accesso a uno stile di pensiero fondamentale del diritto romano, il cosiddetto *aktionenrechtlichen Denken*, indispensabile per tornare a riflettere sul rapporto tra azione e diritto soggettivo, come ha recentemente fatto Raimondo Santoro (R. Santoro, *Per una storia dell'obligatio*. I, Palermo 2020), riferendosi estensivamente a Bekker, insieme a Windscheid e Theodor Muther. In chiusura, il relatore ha formulato alcune domande ulteriori, prodotto delle discussioni che hanno avuto luogo nei giorni precedenti. In particolare: come si può integrare il concetto di *actio* di Bekker nella dogmatica odierna senza cadere nel formalismo storico? L'approccio di Bekker è un modello orientato al futuro per la connessione tra scienza e legislazione, o rimane un percorso storico speciale? Varvaro ha quindi chiuso sottolineando come due interventi hanno presentato direttive di ricerca particolarmente chiare. Da un lato, la relazione di Erik Frehse, che facendo riferimento al contributo critico di Bekker alla ricostruzione della formula dell'*actio de peculio et de in rem verso*, ha suggerito come le considerazioni del giurista tedesco potrebbero dare nuovo impulso alla questione ancora aperta delle formule delle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*. Dall'altro, l'intervento di Fabian Wolf, che ricordando l'impressionante formazione filologica di Bekker ha riportato in primo piano la convinzione della necessità, per la ricerca odierna sul diritto romano, di un ritorno al confronto critico con i testi tramandati che metta finalmente in discussione, ove necessario, la spesso troppo a lungo incontestata autorità delle edizioni stabilite da Mommsen.

Hanno chiuso il convegno le parole dei due organizzatori, Christian Baldus e Christian Hattenhauer, che hanno ringraziato i numerosi partecipanti e auspicato che i risultati raggiunti al termine di tali giornate di lavoro possano essere solo l'inizio di una rinnovata serie di studi sul pensiero e sull'opera di Ernst Immanuel Bekker.

Filippo Incontro
Università degli Studi di Trento

Abstract

Laura D'Amati, Parentalia *e* lemuria: *quale rapporto?*

In the most ancient twelve-months Roman calendar, two festive cycles are attested that the living dedicated each year to the memory of the deceased: the *Parentalia*, celebrated in the month of February, and the *Lemuria*, celebrated in the month of May. Having established the simultaneos presence of these two official anniversaries, news of which has reached us trough Ovid's Fasti, this research aims to understand whether the relationship between the two celebrations can be configured in terms of duplication, opposition or complementarity.

Dans le plus ancien calendrier hebdomadaire romain de douze mois sont attestés deux cycles festifs que les vivants consacraient chaque année à la mémoire des défunts : les *Parentalia*, célébrées au mois de février, et les *Lemuria*, célébrées au mois de mai. Après avoir constaté la présence simultanée de ces deux événements à caractère officiel, dont les informations nous sont transmises principalement par les Fastes d'Ovide, la recherche vise à comprendre si le rapport entre eux est configurable en termes de duplication, d'opposition ou de complémentarité.

Parole-chiave
Parentalia, *Lemuria*, *Manes*, *Lemures*, *Larvae*.
Parentalia, *Lemuria*, *Manes*, *Lemures*, *Larvae*.

Aniello Parma, *Chi parla a chi. Continuare a vivere nella voce dei passanti: esempi dalla* Regio *I*.

This paper investigates the communicative and memorial functions of Latin funerary inscriptions, focusing on examples from Regio I. Addressed to passersby—*viatores*, *hospites*, *praetereuntes*—these epitaphs created a symbolic dialogue between the living and the dead, inviting readers to stop, read aloud, and thus revive the memory of the deceased. Through formulas, acrostics, affectionate dedications, and even curses, funerary monuments became instruments of self-representation, revealing social values, familial ties, and religious beliefs. Writing served both a civic and sacred purpose, preserving the individual's dignitas while constructing a shared collective memory. The analysis highlights how these texts contributed to shaping communal identity and expressing accepted social norms within Roman society. Despite scholarly attention to such "speaking inscriptions," a comprehensive and systematic collection capable of elucidating their legal and social significance is still lacking.

El artículo examina las funciones comunicativas y conmemorativas de las inscripciones funerarias latinas, especialmente aquellas procedentes de la Regio I. Dirigidas a los transeúntes —*viatores*, *hospites*, *praetereuntes*—, estas inscripciones establecían un diálogo simbólico entre vivos y muertos, invitando al lector a detenerse, leer y pronunciar en voz alta el nombre del difunto, reactivando su memoria. A través de fórmulas lingüísticas, acrósticos, dedicatorias afectivas o maldiciones, los monumentos funerarios se convertían en medios de representación personal y reflejaban valores sociales, vínculos familiares y creencias religiosas. La escritura cumplía una función cívica y religiosa al mismo tiempo, destinada a conservar la dignitas individual y a construir una memoria colectiva compartida. El análisis demuestra que estos textos contribuyeron a definir la identidad comunitaria y los modelos de conducta social reconocidos por la sociedad romana. A pesar de su interés académico, aún no existe una recopilación sistemática que explore plenamente su significado jurídico y social.

Parole-chiave
Roman funerary epigraphy; Memory and communication; Dialogue between living and dead; Social identity; funeral deprecations.

Epigrafía funeraria romana; Memoria y comunicación; Diálogo entre vivos y muertos; Identidad social; deprecaciones funerarias.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p547

Raffaele D'Alessio, *Familia funesta*.

Starting from the reading of the Festus lemma *everriator* (Fest. s.v. *Everriator* [Lindsay 68]), the role of the *heres extraneus* in carrying out the funeral rites of the deceased will be observed. In light of the *officium pietatis* incumbent upon the *heres institutus* independently of the acceptance of the inheritance, the *argumentum* adduced by Gai. 3 *de verborum obligationibus* D. 45.3.28.4 to justify the capacity of the *servus hereditarius* to acquire the credit from *stipulatio* in favor of the *heres futurus* will be analyzed.

En partant de la lecture du lemme festin *everriator* (Fest. s.v. *Everriator* [Lindsay 68]), on observera le rôle de l'*heres extraneus* dans l'accomplissement des funérailles du défunt. À la lumière de l'*officium pietatis* incombant à l'*heres institutus* indépendamment de l'acceptation de l'héritage, on analysera l'*argumentum* invoqué par Gai. 3 *de verborum obligationibus* D. 45.3.28.4 pour justifier la capacité du servus hereditarius d'acquérir le crédit par *stipulatio* en faveur de l'*heres futurus*.

Parole-chiave
Heres extraneus, *officium pietatis*, *servus hereditarius*, funeral rites
Heres extraneus, *officium pietatis*, *servus hereditarius*, rites funéraires

Gaetana Balestra, *La mors immatura. Tra l'arcaica disciplina del lutto e le leggi matrimoniali augustee*

The essay aims to underline the importance of early childhood (i.e. children under one year of age and up to three years of age) in the context of the regulation of mourning and the advantages that Augustan marriage law provided for couples in their mutual succession. This centrality is particularly evident in Tit. Ulp. 16.1a.

El estudio tiene como objetivo resaltar la relevancia de la primera infancia (niños menores de un año y hasta tres años) en lo que respecta a la normativa sobre el duelo y las ventajas que, según la legislación matrimonial augustea, se derivaban de este para la pareja en su sucesión recíproca. Esta relevancia se subraya notablemente en Tit. Ulp. 16.1a.

Parole-chiave
Childhood, mourning, Augustus, succession
Infancia, duelo, Augustus, sucesión

Maria Luisa Tacelli, *Agostino d'Ippona e la prassi dei* refrigeria

The term *refrigerium*, derived in turn from the verb *refrigerare* in the meaning of to refresh, give relief, quietude, rest, indicates the funerary banquet that sources document as being in use from the 4th to the 7th century AD, consisting of the consumption of a meal near the tombs of the deceased, as well as in libation, that is, the offering of food and drink to the deceased themselves. This is, in truth, a ritual already practiced in pagan religion which then flowed into Christianity. In particular, when faced with this rite, the action of Catholic bishops was divided, at first, between tolerance and consent, only to then result in the repression of abuses and unruly conduct. From the sources – conciliar canons, patristic sources, and especially Augustinian writings – emerges the plague of alcoholism, precisely on the occasion of funerary banquets, which often degenerated into drunkenness and debauchery.

Le terme *refrigerium*, dérivant à son tour du verbe refrigerare dans le sens de rafraîchir, donner soulagement, quiétude, repos, désigne le banquet funèbre que les sources documentent comme étant en usage du IVe au VIIe siècle apr. J.-C., et consistant en la consommation d'un repas près des tombes des défunts, ainsi qu'en la libation, c'est-à-dire l'offrande de nourriture et de boissons aux défunts eux-mêmes. Il s'agit, en vérité, d'un rituel déjà pratiqué dans la religion païenne puis reflué dans celle chrétienne. En particulier, se trouvant face à ce rite, l'action des évêques catholiques se divisera,

d'abord, entre la tolérance et le consentement, pour déboucher ensuite sur la répression des abus et des conduites déréglées. Des sources – canons conciliaires, sources patristiques, et surtout les écrits augustiniens – émerge le fléau de l'alcoolisme, précisément à l'occasion des banquets funèbres, qui dégénéraient souvent en beuveries et débauches.

Parole-chiave
Refrigerium, funerary banquet, libation, augustinian writings
Refrigerium, banquet funèbre, libation, écrits augustiniens

Yuri González Roldán, *Il postumo e la* Lex Cornelia *nel libro quarto delle epistole di Giavoleno*

The Cornelia law in the Republican era established the fiction that the civis who died in enemy territory was considered as if they had not lost their freedom and therefore, their will, made in homeland, would have had fully validity. However the problems tackled by Javolen in the fourth book of his epistles, concern the applications of this law by incorporating the assumption of the existence of a posthumous.

La ley Cornelia de edad republicana había establecido la ficción que el ciudadano muerto en territorio enemigo fuera considerado como se hubiera muerto cuando se encontraba en libertad, es decir, en patria, antes de la captura. Javoleno presenta algunos problemas de aplicación de la presente ley considerando como presupuesto la procreación de un hijo postumo.

Parole-chiave
Posthumous, testament, citizen, jurist, slave.
Póstumo, testamento, ciudadano, jurista, esclavo.

Aurelio Arnese, *Profili retorici in Plin.* Epist. *8.18 sul testamento di Domizio Tullo*

In Epistle 8.18, Pliny recounts the will of Domitius Tullus, who was adopted together with his brother, Domitius Lucanus, by the famous orator Gnaeus Domitius Afer. The letter's structure effectively uses a variety of rhetorical devices, including pathos, which is prepared by surprise and fuelled by the description of positive feelings and behaviour, contrasting with sordid plots; irony, verging on sarcasm and the grotesque (which heighten the pathos); and antithesis, which follow one another in rapid succession and intertwine, evoking the technique of contradiction, or antilogía. The exposition is therefore lively and passionate, in accordance with Quintilian's principles (*Inst. or.* 12.9.3). Even the portraits of the characters are not ends in themselves but also represent rhetorical examples: those we need to learn how to live, as Pliny writes at the end of his speech (*ad rationem vitae exemplis erudimur*).

En la Epístola 8.18, Plinio relata el testamento de Domicio Tulo, adoptado junto con su hermano, Domicio Lucano, por el célebre orador Cneo Domicio Afro. La elaboración de la carta evidencia una notable destreza en la utilización de múltiples recursos retóricos, tales como el pathos, generado por la sorpresa y nutrido mediante la exposición de emociones y conductas virtuosas en contraposición a narrativas lúgubres; la ironía, que abarca desde el sarcasmo hasta lo grotesco, incrementando el pathos; y la antítesis, que se desarrollan en un ritmo acelerado y se entrelazan de manera intrincada, evocando la técnica de la contradicción o antilogía. La exposición se presenta de manera vivaz y concisa, ajustándose a los preceptos establecidos por Quintiliano (*Inst. or.* 12.9.3). Asimismo, los retratos de los personajes no se presentan como un objetivo en sí mismos, sino que también desempeñan un papel retórico al servir como ejemplos ilustres que nos permiten adquirir sabiduría vital, como lo expresa Plinio al concluir su discurso (ad rationem vitae exemplis erudimur).

Parole-chiave
Pliny, Domitius Tullus, pathos, Quintilian
Plinio, Domicio Tulo, pathos, Quintiliano

Filippo Bonin, *Prime osservazioni intorno al commentario* ad legem Iuliam et Papiam *di Ulpio Marcello.*

Die Untersuchung zielt darauf ab, einen ersten palingenetischen Rahmen der sechs im Digesten erhaltenen Fragmente des Kommentars *ad legem Iuliam et Papiam* von Ulpius Marcellus zu liefern, zu dem es bis heute keine spezifischen Beiträge in der Literatur gibt. Nachdem versucht wurde, das Werk zu datieren und Hypothesen über die Struktur und die Redaktionstechnik desselben formuliert wurden, wird man sich auf jene Texte konzentrieren, die das Thema der Erbunfähigkeit direkt oder indirekt behandeln, welches in der Tat zentral innerhalb des von den römischen Juristen als '*lex Iulia et Papia*' bezeichneten normativen *Corpus* ist. Aus dieser Sicht erweisen sich als besonders bedeutsam ein Fragment aus dem ersten Buch, wo eine Präferenz für die väterliche Erblinie bei der Devolution der caduca erkennbar zu sein scheint, und eines aus dem dritten Buch in Sachen Scheidung.

L'intervention vise à fournir un premier cadre palingénésique des six fragments conservés dans le Digeste du commentaire ad legem Iuliam et Papiam d'Ulpien Marcellus, sur lequel il n'existe à ce jour aucune contribution spécifique dans la littérature. Après avoir tenté de dater l'œuvre et formulé des hypothèses autour de la structure et de la technique de rédaction de celle-ci, on se concentrera sur les textes qui abordent directement ou indirectement le thème, en vérité central au sein du *corpus* normatif dénommé par les juristes romains '*lex Iulia et Papia*', de l'incapacité à succéder. De ce point de vue s'avèrent particulièrement significatifs un fragment du premier livre, où il semble possible de déceler une préférence pour la ligne successorale paternelle dans la dévolution des caduca, et un fragment du troisième livre en matière de divorce.

Parole-chiave
Palingenetischer Rahmen, Erbunfähigkeit, Väterliche Erblinie, Devolution der caduca
Cadre palingénésique, incapacité à succéder, ligne successorale paternelle, dévolution des caduca

Roberto Goffredo, Luigi Lambusta, *Morti inquieti e riti atipici: l'archeologia può documentare la paura?*

Inflictions, prone burial positions, post-mortem mutilations, ligatures: the archaeology of funerary landscapes increasingly and accurately documents the material evidence of rituals and prophylactic treatments performed on the deceased. The aim of these treatments was perhaps to render the deceased harmless, prevent their 'return' and avert the risk of dangerous forms of contact between the living and the dead. Reflection on the post-mortem projections of the individual, or rather on social life after death (cf. Adriano Favole), is thus enriched by the contribution that contemporary archaeology of traces can provide, in a necessary and intense dialogue with written sources, physical anthropology, cultural anthropology, and the history of law and institutions.

Inflictions, positions funéraires couchées, mutilations post mortem, ligatures: l'archéologie des paysages funéraires documente de manière toujours plus précise les preuves matérielles des rituels et des traitements prophylactiques pratiqués sur les défunts. L'objectif de ces traitements était peut-être de rendre les défunts inoffensifs, d'empêcher leur «retour» et d'éviter le risque de contacts dangereux entre les vivants et les morts. La réflexion sur les projections post mortem de l'individu, ou plutôt sur la vie sociale après la mort (cf. Adriano Favole), s'enrichit ainsi de la contribution que peut apporter l'archéologie contemporaine des traces, dans un dialogue nécessaire et intense avec les sources écrites, l'anthropologie physique, l'anthropologie culturelle et l'histoire du droit et des institutions.

Parole-chiave
Funerary landscapes, rituals, the living and the death
Paysages funéraires, rituels, les vivants et les morts

Constantin Willems, *The Garden Rules: Gärten in den römischen Rechtsquellen zwischen Muße und Macht*

Modern scholarship on Roman law tends to treating the topic of gardens as being a wallflower, picked up along the way when discussing legal issues concerning the colonization of land or neighbourship relations, such as the delimitation of land boundaries or servitudes. However, the Roman jurists explicitly mention gardens also in other contexts, namely on the field of testamentary dispositions. Gathering these sources not only allows for a different perception of the different forms of Roman gardens, but also gives testimony of the division of power between the various land owners and other persons having a mere right of use in the land. Departing from the legal sources, the paper presents the bouquet of the Roman garden between leisure and power.

Nella dottrina sul diritto romano, il tema dei giardini gioca un ruolo marginale, trattato spesso soltanto en passant quando si affrontano questioni relative alle basi storiche della colonizzazione della terra o del rapporto di vicinato, come le questioni legali riguardanti la delimitazione dei confini o le servitù. Tuttavia, i giuristi romani parlano esplicitamente di giardini anche in altri contesti, in particolare nel campo del diritto delle disposizioni testamentarie. L'insieme di queste fonti permette non solo di avere una diversa visione delle varie realtà dei giardini romani, ma testimonia anche la divisione del potere tra i vari proprietari di terra ed altre persone avente un mero diritto d'uso. Con questo, l'articolo presenta l'immagine del giardino romano tra ozio e potere come dipinto nelle fonti legali.

Parole-chiave
Garden, *hortus*, neighbourship relations, servitudes, bequests.
Giardino, *hortus*, rapporto di vicinato, servitù, legati.

Paolo Costa, *Infrastrutture idrauliche nella provincia d'Asia: provvedimenti romani e amministrazione indiretta*

This paper examines selected Early Imperial epigraphic sources from the province of Asia that record provisions issued by emperors (e.g. *I.Ephesos* II, 401; V, 1523–1524; *I.Sardis* I.10; II, 416; *I. Aphrodisias*[2007], 11.412) and proconsuls (*e.g. I.Eph.* III, 695; *I.Eph.* II, 415–416; VII.1, 3217A–B; *I. Kibyra* 19) concerning the management of aqueducts. These inscriptions provide a valuable vantage point for investigating the relationship between provincial cities and both imperial and proconsular administration during the Principate.
Analysis of the epigraphic evidence reveals significant differences linked to distinct civic statuses, closely corresponding to recent scholarly reconstructions of the dynamics of indirect rule characteristic of the eastern provinces. Special attention will be devoted to contrasting proconsular provisions regarding *civitates liberae* with those regarding *civitates stipendiariae*.
The paper will also explore the extent to which proconsular regulations reflect the legal frameworks established for the city of Rome, as defined by *leges publicae* and *senatusconsulta*, highlighting a precise reception of central normative models within the provincial context. This process of reception calls for closer historical-legal analysis and explanation.

La contribution examine un ensemble de sources épigraphiques du Haut-Empire provenant de la province d'Asie, qui attestent des dispositions émanant tant des empereurs (par ex. *I.Ephesos* II, 401; V, 1523–1524; *I.Sardis* I.10; II, 416; *I.Aphrodisias*[2007], 11.412) que des proconsuls (par ex. *I.Eph.* III, 695; *I.Eph.* II, 415–416; VII.1, 3217A–B *I.Kibyra*19) relatives à la gestion des aqueducs. Ces inscriptions constituent un observatoire privilégié pour analyser les relations entre les cités provinciales et l'administration impériale et proconsulaire à l'époque du Principat.
L'analyse de la documentation épigraphique met en évidence des différences significatives liées aux divers statuts civiques, en étroite correspondance avec les reconstructions récentes des formes de gouvernement indirect caractéristiques des provinces orientales. Une attention particulière sera accordée à la comparaison entre les interventions proconsulaires dans les *civitates liberae* et celles concernant les *civitates stipendiariae*.
La contribution examinera en outre dans quelle mesure les réglementations proconsulaires reflètent

les cadres juridiques établis pour Rome, tels qu'ils résultent des *leges publicae* et des *senatusconsulta*, en soulignant une réception précise des normes centrales dans le contexte provincial. Ce processus de réception appelle une analyse et une mise en perspective approfondies sur le plan historico-juridique.

Parole-chiave
Roman Asia, legal epigraphy, hydraulic infrastructure, provincial chanceries, normative drafting.
Asie romaine, épigraphie juridique, infrastructures hydrauliques, chancelleries provinciales, rédaction normative.

Tommaso Beggio, Filippo Bonin, *A proposito delle recenti tendenze della manualistica di diritto privato romano.*

This article aims to examine recent research trends in Roman private law studies by analyzing the recently published *Handbuch des Römischen Privatrechts* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2023), edited by Ulrike Babusiaux, Christian Baldus, Wolfgang Ernst, Franz-Stefan Meissel, Johannes Platschek and Thomas Rüfner. The article's main objective is to examine the structure and methods employed in this 3,700-page, two-volume handbook (plus indexes), which seeks to provide an overview of the entire field of Roman private law from a primarily procedural perspective. The first part of the *Handbuch des Römischen Privatrechts*, however, deals with the fundamentals and institutes of private law from the point of view of substantive law, while the second part is properly devoted to litigation and the various *actiones* known to the Romans. Eventually, this contribution evaluates the role played by this handbook nowadays and in the future of Roman law studies, comparing it to the one played by Max Kaser's two seminal volumes on Roman private law and Roman private law procedure. In doing so, it recognizes that the *Handbuch des Römischen Privatrechts* would become an essential reference point for Roman law scholars for years to come.

Dieser Aufsatz hat zum Ziel, aktuelle Forschungstendenzen in den Studien zum römischen Privatrecht zu untersuchen, indem das kürzlich veröffentlichte *Handbuch des Römischen Privatrechts* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2023), herausgegeben von Ulrike Babusiaux, Christian Baldus, Wolfgang Ernst, Franz-Stefan Meissel, Johannes Platschek und Thomas Rüfner, analysiert wird. Das Hauptanliegen des Artikels besteht darin, die Struktur und die Methoden dieses 3.700 Seiten umfassenden, zweibändigen Handbuchs (zuzüglich Register) zu untersuchen, das einen Überblick über das gesamte Gebiet des römischen Privatrechts aus vorwiegend prozeduraler Perspektive zu geben sucht. Der erste Teil des *Handbuchs des Römischen Privatrechts* behandelt dabei die Grundlagen und Institute des Privatrechts aus der Sicht des materiellen Rechts, während der zweite Teil dem Prozesswesen und den verschiedenen den Römern bekannten *actiones* gewidmet ist. Schließlich bewertet dieser Beitrag die Rolle, die dieses Handbuch gegenwärtig und künftig in den Studien zum römischen Recht spielt, und vergleicht sie mit derjenigen, die Max Kasers zwei grundlegende Bände zum römischen Privatrecht und zum römischen Zivilprozessrecht innehatten. Dabei wird erkannt, dass das *Handbuch des Römischen Privatrechts* zu einem unverzichtbaren Bezugspunkt für die Romanistik der kommenden Jahre werden dürfte.

Parole-chiave
Handbook, Roman private law, Roman private law procedure, Roman law studies, procedural perspective.
Handbuch, römisches Privatrecht, römisches Zivilprozessrecht, römische Rechtswissenschaft, prozessuale Perspektive.

Francesco Verrico, Partus sequitur ventrem: *nota minima su Grimm, Savigny e l'antichità di una regola*

The paper aims to trace a path that, through an examination of Jakob Grimm's biography, works, unpublished notes, and correspondence, allows the reader to pinpoint the moment at which Grimm encountered the phrase *partus sequitur ventrem*, which he cites in his 1815 essay *Von der Poesie im*

Recht as an example of an ancient legal rule. Situating this choice within the broader framework of the Romantic conception of law championed by Grimm helps to illuminate what might otherwise appear to be a chronological inconsistency.

Der Beitrag versucht, anhand einer Untersuchung von Jakob Grimms Biographie, Werken, unveröffentlichten Notizen und Korrespondenz den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem Grimm erstmals auf die Wendung *partus sequitur ventrem* stieß, die er in seinem Aufsatz *Von der Poesie im Recht* (1815) als Beispiel aus dem «altlateinischen Gerichtswesen» #anführt. Die Einordnung dieser Wahl in den weiteren Rahmen der von Grimm vertretenen romantischen Rechtsauffassung trägt dazu bei, einen Sachverhalt zu erhellen, der andernfalls als chronologische Inkonsistenz erscheinen könnte.

Parole-chiave
Jakob Grimm, *partus sequitur ventrem*, Friedrich Carl von Savigny, Romantic legal thought, Legal history.
Jakob Grimm, *partus sequitur ventrem*, Friedrich Carl von Savigny, romantische Rechtsauffassung, Rechtsgeschichte

Werner Eck, *Der Testator des stadtrömischen. Testaments in CIL. VI 10229: ein Senator konsularen Ranges – kein libertus.*

Since a fragmentary inheritance document was published by Mommsen in CIL VI 10229 with a lengthy commentary, it has been clear to everyone that the testator had senatorial, probably even consular rank. Initially, it was assumed that his name was Dasumius Hadrianus, but today it is widely believed that he is identical with Domitius Tullus, mentioned by Pliny the Younger. However, in 2005, Joshua C. Tate claimed: "We must remain open to the possibility that the testator was not only an Ignotus, but an Ignotus libertus." This claim lacks any knowledge of Roman social reality. The author cannot explain why so many high-ranking persons appear as recipients of legacies in the will, including Emperor Trajan himself, Sosius Senecio, consul iterum, and Iulius Ursus Servianus, also consul iterum at the time, whom the testator addresses very familiarly as *Servianus meus*. In all its aspects, the entire will fits only a testator who belonged to the senatorial, consular elite of Rome.

Da quando Mommsen pubblicò un testamento conservato solo in forma frammentaria in CIL VI 10229 con un lungo commento, fu chiaro a tutti che il testatore aveva il rango di senatore, probabilmente addirittura quello di consolare. Inizialmente si pensava che il suo nome fosse Dasumius Hadrianus, mentre oggi si suppone che fosse identico a Domitius Tullus, menzionato da Plinio il Giovane. Tuttavia, nel 2005 Joshua C. Tate ha affermato: "dobbiamo rimanere aperti alla possibilità che il testatore non fosse solo un Ignotus, ma un Ignotus libertus". Questa affermazione denota una totale mancanza di conoscenza della realtà sociale romana. L'autore non è in grado di spiegare perché nel testamento compaiano come beneficiari di legati così tante personalità di alto rango, tra cui lo stesso imperatore Traiano, Sosius Senecio, consul iterum, e Iulius Ursus Servianus, anch'egli all'epoca consul iterum, che il testatore chiama con grande familiarità Servianus meus. Il testamento nel suo complesso, in tutti i suoi aspetti, corrisponde solo a un testatore che apparteneva all'élite senatoria e consolare di Roma.

Parole-chiave
Trajanic period; *testamentum* "Dasumii"; senatorial testator, not a *libertus*; *Domitius Tullus*; CIL VI 10229.
Epoca traianea; *testamentum* "Dasumii"; testatore senatorio, non *libertus*; *Domitius Tullus*; CIL VI 10229.

Maria Federica Merotto, *Il mancato diritto al pagamento della prostituta: echi romanistici nella giurisprudenza italiana*

This article addresses the denial of a prostitute's right to remuneration as a form of 'discrimination within discrimination', by comparing contemporary Italian law with Roman law. After outlining the

abolitionist framework introduced by Law no. 75 of 1958 and the traditional view that considers agreements between prostitutes and clients void for reasons of public morality, the analysis highlights the discriminatory effects resulting from the refusal to recognise any enforceable claim to payment. Particular attention is paid to a 7 May 2014 decision of the Rome District Court, which prompted a reassessment of Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.5.4.3. Read in the light of interpolational criticism and of the Basilica, this source suggests that in Roman law the *infamis status* of the *meretrix* did not preclude her entitlement to remuneration. On this basis, the article argues for a reconsideration of the prevailing interpretation of positive law, with a view to strengthening the protection afforded to the weaker party to the relationship.

Der Beitrag behandelt die Versagung des Rechts der Prostituierten auf Vergütung als eine Form der „Diskriminierung innerhalb der Diskriminierung" im Wege eines Vergleichs zwischen der zeitgenössischen italienischen Rechtsordnung und dem römischen Recht. Nach der Darstellung des durch das Gesetz Nr. 75 von 1958 eingeführten abolitionistischen Ansatzes sowie der traditionellen Auffassung, wonach Vereinbarungen zwischen Prostituierter und Kunde wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig sind, hebt die Analyse die diskriminierenden Auswirkungen hervor, die sich aus der Verweigerung der Anerkennung eines einklagbaren Anspruchs auf Zahlung ergeben. Besonderes Augenmerk gilt der Entscheidung des Tribunale di Roma vom 7. Mai 2014, die Anlass zu einer Neubewertung von Ulp. 26 *ad ed*. D. 12.5.4.3 gegeben hat. Im Lichte der interpolationskritischen Forschung und der Basiliken gelesen, legt diese Quelle nahe, dass im römischen Recht der *infamis Status* der *meretrix* ihren Anspruch auf Vergütung nicht ausschloss. Auf dieser Grundlage plädiert der Beitrag für ein Überdenken der vorherrschenden Auslegung des positiven Rechts zugunsten eines stärkeren Schutzes der schwächeren Partei des Rechtsverhältnisses.

Parole-chiave
Contract invalidity, Entitlement to payment, Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.5.4.3, *Condictio ob turpem causam*, *Soluti retention*, *boni mores*
Vertragsungültigkeit, Vergütungsanspruch, Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.5.4.3, *Condictio ob turpem causam*, *Soluti retention*, *boni mores*

Mario Lentano, *Alberi e no. Controversie tassonomiche a Roma fra giurisprudenza e immaginario vegetale*

Through an examination of title 47.7 of the Digest, the article reconstructs the reflections of Roman jurists on the meaning of the term *arbor* and the plant species that fell within the definition of tree (in particular the vine, but also the ivy, the willow and the reeds) and benefited from the resulting legal protections.

À travers une analyse du titre 47.7 du Digeste, cet article retrace la réflexion des juristes romains sur la signification du terme *arbor* et sur les espèces végétales qui entraient dans la définition de l'arbre (en particulier la vigne, mais aussi le lierre, le saule et les roseaux) et bénéficiaient des protections juridiques qui en découlaient.

Parole-chiave
Roman law, trees, vine, *actio arborum furtim caesarum*, environment protection.
Droit romain, arbres, vigne, *actio arborum furtim caesarum*, protection de l'environnement

Nicolò Spadavecchia, *Testimonianze di interventi sillani nel* Liber coloniarum primus

The so-called *Liber coloniarum primus* is an important source of information about Lucius Cornelius Sulla's egemony (82-79 BCE): the *Liber* records agrarian and military activities implemented by Sulla after the civil war in ten ancient towns placed in *Latium* and *Campania* (*Aricia, Bovillae, Calatia, Capitulum, Capua, Castrimoenium, Gabii, Nola, Suessula, Tusculum*). This paper discusses this information and tries to single out the towns that were involved in Sullan agrarian reforms (*leges Corneliae*) and the ones whose territory was simply exploited by Sullan soldiers through *occupatio.*

Le texte appelé *Liber coloniarum primus* est une importante source d'informations sur l'hégémonie de Lucius Cornelius Sulla (82-79 av. J.-C.): le *Liber* en effet mentionne activités agraires et militaires mises en œuvre par Sulla après la guerre civile dans dix cités antiques situées en *Latium* et *Campania* (*Aricia*, *Bovillae*, *Calatia*, *Capitulum*, *Capua*, *Castrimoenium*, *Gabii*, *Nola*, *Suessula*, *Tusculum*). Cet article examine ces données et essaye d'identifier les lieux concernés par les réformes agraires de Sulla (*leges Corneliae*) et les territoires simplement exploités par les soldats de Sulla sous forme de *occupatio*.

Parole-chiave
Lucius Cornelius Sulla; Liber coloniarum primus; leges Corneliae agrariae; Capua; Capitulum Hernicum
Lucius Cornelius Sulla; Liber coloniarum primus; leges Corneliae agrariae; Capua; Capitulum Hernicum

Marina Frunzio, *I libri XXXII-XXXIV* ad edictum *di Giulio Paolo: note interpretative preliminari*

This contribution presents the initial outcomes of a broader investigation into Books XXXII-XXXIV *ad edictum* by the jurist *Iulius Paulus*. The textual structure of these books reveals a compositional logic that markedly departs from that adopted by Ulpian in the corresponding books, privileging instead a range of sources primarily rooted in the tradition of the *ius civile*. Such divergence suggests a deliberate methodological stance, underscoring Paulus' distinct engagement with civil law materials.

Cette contribution présente les premiers résultats d'une enquête plus large sur les Livres XXXII-XXXIV *ad edictum* par le juriste *Iulius Paulus*. La structure textuelle de ces livres révèle une logique compositionnelle qui s'écarte nettement de celle adoptée par Ulpian dans les livres correspondants, privilégiant au contraire un éventail de sources principalement enracinées dans la tradition du *ius civile*. Une telle divergence suggère une position méthodologique délibérée, soulignant l'engagement distinct de Paulus avec les matériaux de droit civil.

Parole-chiave
Iulius Paulus, commentarii ad edictum, edictum, praetor, Roman jurists
Iulius Paulus, commentarii ad edictum, edictum, praetor, juristes romains

Michele A. Fino, *Halbwachs, Betti e Superga*

This paper aims to analyze the first instance judgment of the Superga case (1950) and the related commentary of Emilio Betti, employing as hermeneutic paradigm the theory of collective memory developed by Maurice Halbwachs. Through an analogical transposition operation, it is postulated that the legal tradition operates according to methods structurally similar to the dominant historiography, maintaining a substantial primacy with respect to normative innovations. The investigation highlights how, despite the provisions of Art. 2043 of the Italian Civil Code introducing a broad concept of unjust damages, both the Court of Turin and Emilio Betti perpetuated a restrictive interpretation of *lex Aquilia*'s liability, anchored in the protection of absolute rights only. Particularly significant is the hermeneutic removal of the second caput of the *lex Aquilia* – which emerged from Gaius Veronese and attests to the original protection of credit rights – from contemporary legal reflection. The research demonstrates how the legal tradition is configured as an autonomous and prevalent formant, capable of neutralizing both the *voluntas legislators* and the outcomes of scientific Roman research, confirming the crisis of the dialogue between Roman law and the positive order in modern Italy.

La presente contribución se propone analizar la sentencia de primera instancia del caso Superga (1950) y el correspondiente comentario de Emilio Betti, utilizando como paradigma hermenéutico la teoría de la memoria colectiva elaborada por Maurice Halbwachs. Mediante una operación de transposición analógica, se postula que la tradición jurídica opere según modalidades estructuralmente afines a la historiografía dominante, conservando una primacía sustancial respecto a las innovaciones

normativas. La encuesta muestra que, a pesar de lo dictado por el art. 2043 c.c. ital. introdujera una noción amplia de daño injusto, tanto el Tribunal de Turín como Emilio Betti han perpetuado una interpretación restrictiva de la responsabilidad aquiliana, anclada en la protección de los derechos absolutos. Particularmente significativo es el retiro hermenéutico del II caput de la *lex Aquilia* - surgido del Gaio Veronese y que atestigua la original protección de los derechos de crédito - de la reflexión jurídica contemporánea. La investigación demuestra cómo la tradición jurídica se configura como formata autónoma y predominante, capaz de neutralizar tanto las *voluntas legislatoris* como los resultados de la investigación románica científica, confirmando la crisis del diálogo entre derecho romano y ordenamiento positivo en la Italia moderna.

Parole-chiave
Collective memory, Aquilian liability, legal tradition, unjust damage, *lex Aquilia*
Memoria colectiva, responsabilidad aquiliana, tradición jurídica, daño injusto, *lex Aquilia*

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto
Norme redazionali

0.- Formattazione e suddivisione dei contributi

I contributi vanno sottoposti alla redazione in formato .doc (o .docx), carattere Times New Roman in corpo 12 (note corpo 10), interlinea singola. I testi greci vanno inseriti adoperando il font greek.ttf o fonts compatibili. Là dove siano presenti lunghi passi in greco o in altra lingua (anche moderna) che richiede altro set di caratteri è bene produrre anche un file in formato .pdf del manoscritto.

I contributi possono essere divisi in paragrafi con o senza titolo. Nel primo caso i titoli dei paragrafi dovranno essere numerati in cifra romana; altrimenti ciascun paragrafo dovrà essere preceduto da cifra araba, per essere seguito da sottoparagrafi con numero romano.

1.- Bibliografia

1.1.- Per la **prima citazione di monografie** indicare:

- Autore con l'iniziale o le iniziali del nome (non separate da spazio) e con il cognome (in tondo, minuscolo);
- titolo per esteso dell'opera, interamente in corsivo;
- eventualmente collana, fra parentesi tonde non precedute da virgola, e con numeri in cifre arabe;
- luogo di edizione, come sta in frontespizio (es: London, non Londra; Berolini, non Berlino); NON indicare la casa editrice;
- anno di edizione, eventualmente seguito, in esponente, dal numero indicante l'edizione;
- eventuale riferimento alle pagine (di regola non preceduto da p./pp.)

Es.:

V. Giuffrè, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1997^{2}, 124 ss.
F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.

1.2.- Per la **prima citazione di contributi inseriti in miscellanee** (raccolte di studi, atti), l'autore e il titolo del saggio vanno indicati secondo le regole generali; si aggiunge poi «in» (in tondo) preceduto da virgola e seguito dall'indicazione del volume in cui il saggio è contenuto (col titolo in corsivo), sempre seguendo le regole generali.

Es.:

G. Rizzelli, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti (a c. di), *El Cisne* 2. *Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce 2012, 295-377.

1.3.- Se si tratta di **contributi inseriti in riviste** o in **enciclopedie** e **dizionari**, al titolo dell'articolo o della voce di enciclopedia segue «in»; il titolo della rivista, dell'enciclopedia o dizionario, o la sua abbreviazione o sigla (in corsivo e senza virgolette); l'indicazione dell'annata in numero arabo; l'anno; il rinvio alle pagine di riferimento non preceduto da p. o pp. Fra tutti questi dati non vanno inserite virgole.

Es.:

G. Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA.* 41, 1990, 223 nt. 2.
F. Grelle, *Consoli e «datio tutoris» in I. I.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. [= *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.].

1.4.- Per le **citazioni successive alla prima** indicare:

- Cognome dell'autore (senza indicazione del nome);
- titolo dell'opera in corsivo, intero o abbreviato, seguito dall'abbreviazione 'cit.', in tondo, non preceduta né seguita da virgola;
- nel caso di opere in più volumi, quello da cui si cita dovrà essere indicato in numero arabo dopo il titolo e prima dell'abbreviazione 'cit.'.

DOI CODE: 10.1285/i22402772a15p557

Es.:

Giuffrè, *Studi sul debito* cit. 124 ss.
Rizzelli, *La violenza sessuale* cit. 315.
Bretone, *Usufrutto* 2 cit. 25 s.
Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'* cit. 223 nt. 2.
Grelle, *Consoli e «datio tutoris»* cit. 194 ss. [113 ss.].

2.- Citazioni di testi

Le citazioni di passi latini vanno in corsivo NON virgolettato; il greco non va mai in corsivo e mai fra virgolette.
Come segno di fine verso o di fine linea nelle epigrafi utilizzare la barra verticale |.
Le citazioni di autori moderni e le traduzioni vanno invece racchiuse fra virgolette basse a caporale (« »): non usare dunque i segni " ", ma quelli « ».
Per evidenziare le parole e all'interno di passo già virgolettato utilizzare gli apici (' ').

3.- Richiami di nota

I richiami di nota, in presenza di punteggiatura, PRECEDONO sempre il segno di interpunzione, senza spazio.
Es.: … quanto sostenuto[18].

4.- Punti di sospensione

Sono solo tre, e non sono preceduti da spazio, tranne che dopo altro segno di punteggiatura.

5.- Abbreviazioni e sigle

Per le sigle delle riviste, ci si attiene, di regola, a *L'Année Philologique*, con l'eccezione delle abbreviazioni correnti per le riviste romanistiche (es. la *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung* è abbreviata in *ZSS.*, gli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* si abbreviano in *AUPA.*, e così via elencando). Tutte le abbreviazioni e le sigle sono seguite da un punto. Le riviste non universalmente note e le pubblicazioni non incluse fra le riviste scientifiche vanno indicate per esteso.

6.- Fonti

6.1.- Per le abbreviazioni relative ai testi greci ci si attiene al Liddell-Scott-Jones, *A Greek English Lexicon*, Oxford 1940.
Per le abbreviazioni relative ai testi latini ci si attiene al *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsiae 1900.
Gli estremi dei passi vanno indicati sempre in cifre arabe.
Per separare libro, capitolo, paragrafo, versetto o rigo, si usi il **punto fermo**, non seguito da spazio.

Liv. 2.14.3.

Se si indicano più versetti/righi o paragrafi, o anche capitoli in presenza di una partizione superiore, separarli con **virgola** senza spazio:

Liv. 2.14.1,3-5,7
Liv. 2.14,16,18.

Fra capitoli, in assenza di una partizione superiore indicata, o fra libri inserire **punto e virgola** e spazio:

Liv. 2; 3
Tac. *Agr.* 1; 19; 21.

6.2.- Rassegna delle **principali abbreviazioni di fonti giuridiche**:

C. 10.16.2 (Valer. et Gallien., a. 260)
D. 2.8.5.1 (Gai. 7 *ad ed. prov.*)
Gai 1.47a
Coll. 1.2.1
Paul. *l. s. iniur.*, Coll. 2.6.4
XII Tab. 3.5 (ed. Sch.) = Schoell; oppure: Br.(uns); Ricc.(obono); Cr.(awford)

Fragm. August.
I. 2.1.25
Nov. 128.18
Paul. Sent. (o PS.) 1.1a.12
Prob.
Sch. Sin.
Theoph. *Par.*
Tit. Ulp.
Vat. fragm. (o Vat.)

Bas. 20.1.60.8 (p. 997, A III Sch.)
sch. 15 *ad* Bas. 20.1.60.8 (p. 1208, B III Sch.)

gl. *extra naturam ad* D. 2.14.7.5, *de pactis* l. *Iuris gentium* § *quin immo.*
X.2.13.7 (*Liber Extra*)
Bartolo, *Comm. ad* D. 24.3.2.2, *soluto matrimonio* l. *Soluto Voluntatem*, Venetiis 1590, f. 104ra
D. 20, c. 1 (*Decretum*).

6.3.- Nella **citazione dei principali *corpora* epigrafici** (*CIL*., *IG*. …), indicare il volume in cifra romana e il numero di iscrizione in cifra araba (es.: *CIL*. XII 1288).

7.- Abstract e parole chiave
Ai contributi dovranno essere allegati abstract e parole chiave in inglese o in altra lingua differente da quella in cui è redatto il contributo (tedesco, latino, spagnolo, francese, italiano).

8.- Estratti
Ciascun autore riceverà il .pdf del proprio contributo e una copia della Rivista.

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2026
per conto delle Edizioni Grifo
via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - Lecce